



VI FORUM INTERNAZIONALE DEL GRAN SASSO
PARTENARIATO EURO-AFRICANO: V CONFERENZA

CONOSCERE PER COSTRUIRE

IL RUOLO DEI CENTRI ACCADEMICI, DI RICERCA E DELLA FORMAZIONE

A cura di Don Emilio Bettini e Daniela Tondini

28/30 SETTEMBRE 2023
TERAMO - CAMPUS UNIVERSITARIO AURELIO SALICETI

ATTI



VOLUME 6 - PARTE 2

VI Forum Internazionale del Gran Sasso

**CONOSCERE PER COSTRUIRE.
IL RUOLO DEI CENTRI ACCADEMICI,
DI RICERCA E DELLA FORMAZIONE**

A cura di Don Emilio Bettini e Daniela Tondini

Teramo, 28 - 30 settembre 2023

ATTI



VOLUME 6 - PARTE 2

www.diocesiteramoatri.it
www.unite.it
<http://forums.aa-abruzzo.inaf.it>



INDICE

VOLUME 6 PARTE 2

AREA 1

AMBIENTE

Navigando il Metaverso: le sfide giuridiche dell'Unione europea
Anna Lucia Valvo 19

**Ri-ideare il nuovo sull'esistente.
Il ruolo della digitalizzazione e del metaverso
a sostegno del riuso circolare e sostenibile dell'ambiente costruito**
Elisa Pennacchia 31

AREA 2

ARCHEOLOGIA, ARTE E MUSEO

**La ricerca universitaria applicata alla comunicazione di architetture e paesaggi.
Il caso di Roma e del Lazio antico**
Mattia Ippoliti 53

**La ricerca universitaria applicata al collezionismo di archeologia:
il caso di Palazzo Barberini a Roma (XVII-XVIII secolo)**
Serena Santoni 63

**Questioni metodologiche e prospettive di ricerca
nei moderni studi sulla storia del mercato dell'arte**
*Methodological Issues and Research Perspectives
in Modern Studies on the History of the Art Market*
Pier Ludovico Puddu 89

**Il Museo Hendrik Christian Andersen e l'archivio fotografico.
Il lavoro di catalogazione e le prospettive di ricerca**
Valerio Caporilli 103

**Arte sacra contemporanea nel Santuario
di San Gabriele dell'Addolorata: nuove prospettive di lettura**
Vincenzo Fabri, Luigi Druda 117

AREA 3

BENI CULTURALI

**Un attraversamento fra sentieri interrotti:
esperienze di ricerca accademica e formazione
per la conservazione degli antichi mestieri**
Anna Maria Affanni, Francesco Amendolagine 137

| | |
|--|-----|
| La tutela del patrimonio culturale in Abruzzo. Il ruolo della Soprintendenza <i>Cristina Collettini</i> | 155 |
| La tradizione costruttiva dell'area montana: il Programma Straordinario di Ricostruzione del comune di Valle Castellana <i>Monia Di Leonardo, Lanfranco Cardinale</i> | 169 |
| Paesaggi culturali: i tratturi sfide e prospettive <i>Maria Teresa Iaquinta</i> | 197 |
| Architetture senza. Costruzioni in pietra a secco e istanze di tutela <i>Lucia Serafini</i> | 201 |
| Il patrimonio culturale sudanese come vittima della guerra e base per la riconciliazione <i>Sabrina Greco, Jorge Carlos Naranjo Alcaide</i> | 225 |
| Tradizioni costruttive nelle zone collinari lungo il Tratturello teramano <i>Claudio Mazzanti</i> | 251 |
| Le iniziative di collaborazione per la didattica e la ricerca sviluppate presso l'École Nationale d'Architecture Marrakech in Marocco <i>Daniela Ladiana, Tayyibi Abdelghani</i> | 269 |
| AREA 4 COMUNICAZIONE | |
| Comunicazione e politica come beni comuni <i>Mario Morcellini, Martina Di Musciano</i> | 295 |
| Antigone Reloaded. I giovani e il teatro della politica <i>Federico Boni</i> | 301 |
| Autonomia e politica dell'Università: un discorso anestetizzato <i>Andrea Lombardinilo</i> | 319 |
| Una proposta per una ricerca sulla comunicazione religiosa in Italia <i>Vito Saracino, Eleonora Sparano, Nicola Strizzolo</i> | 341 |
| Gli anglicismi nel linguaggio politico italiano: usi e abusi, prospettive e rimedi <i>Francesca Rosati, Francesca Vaccarelli</i> | 357 |

AREA 5
DIRITTO

Diritto e vita

Maria Gabriella Esposito 373

**Fecondazione artificiale, conoscenza della relazione filiale,
conoscenza del fatto procreativo**

Francesco Bertolini 379

In vino (semper) veritas (?)

Domenico Russo 397

**Informazione, tutela dell'affidamento della collettività
e doveri deontologici**

Pietro Referza 407

Informazione professionale e responsabilità civile

Lorena Ambrosini 417

Invalidità del matrimonio e stati di conoscenza

Valentina Rossi 439

L'albero della conoscenza

**Il diritto del paziente alle informazioni mediche
tra scelte terapeutiche e conflitti di coscienza**

Tiziana Di Iorio 457

**Dall'informazione alla conoscenza agroalimentare:
la lunga strada verso il superamento dei cliché nazionalisti
in materia di alimenti**

Federica Girinelli 481

I rapporti P2B: asimmetrie informative e tutele contrattuali

Andrea D'Alessio 493

**L'importanza della conoscenza nei nuovi obblighi di etichettatura ambientale
degli imballaggi. Il ruolo del CONAI**

Fabrizio Cesareo 511

**Il problema dello spreco alimentare:
il ruolo della conoscenza e i correlati profili giuridico-fiscali***

Martina D'Ignazio 527

| | |
|--|-----|
| Omessa informazione al consumatore sul diritto di recesso <i>Giulia Di Giammarco</i> | 543 |
| AREA 6 | |
| ECONOMIA AZIENDALE, FINANZA E ORGANIZZAZIONE | |
| Un modello condiviso per misurare le performance ESG <i>Mario Riso, Francesco Longarini</i> | 561 |
| Wealth and Money <i>Angelo Federico Arcelli</i> | 593 |
| “Knowledge Management & Sostenibilità: la situazione corrente delle PMI italiane” <i>Simona Arduini, Tommaso Beck</i> | 613 |
| Creare valore, economico e sociale. La cultura della sostenibilità in Banca Ifis <i>Michele Ripa</i> | 639 |
| Knowledge Management in Public Transport Organizations: a Issue of Variable Geometry <i>Vincenzo Mergioti</i> | 655 |
| AREA 7 | |
| ECONOMIA E TERRITORIO | |
| Territori della transizione: considerazioni geografiche sullo sviluppo delle energie rinnovabili nei paesi dell’Europa mediterranea <i>Giorgia Bressan</i> | 671 |
| Crisi del commercio di vicinato e modelli integrati di gestione: alcune riflessioni sul caso italiano <i>Bernardo Cardinale, Silvia Scorrano</i> | 691 |
| Capitale umano qualificato, transizione tecnologica, e competitività regionale: la diseguale geografia dell’innovazione in Europa <i>Alfonso Giordano</i> | 701 |
| Il Portovecchio di Trieste: problemi e opportunità per una geografia urbana in trasformazione <i>Igor Jelen, Erika Džajić Uršič, Alessandro Carile</i> | 723 |

| | |
|--|-----|
| L’Heritage Culturale dopo il 2020: l’Unione Europea contro le diseguaglianze post-pandemiche <i>Enrico Nicosia, Carmelo Maria Porto</i> | 751 |
| Aree montane e rigenerazione territoriale nelle politiche di sviluppo europee <i>Pierluigi Magistri</i> | 763 |
| <i>New Human Migrations in Baltic Countries Affected by Geopolitical Tension</i> <i>Eduardas Spiriajevas, BA Erika Gilvonauskaitė</i> | 777 |
| Diseguaglianze demografiche nelle Alpi Europee spopolamento e ripopolamento ad ovest e ad est <i>Ernst Steinicke</i> | 807 |
| Periferie urbane tra cultura, arte e creatività: il caso di Tor Bella Monaca <i>Giovanna Giulia Zavettieri</i> | 819 |
| AREA 8 FILOSOFIA, POLITICA E DIRITTO | |
| “Filosofia, politica ed etica: quali sfide per la ricerca, la formazione e il dialogo interdisciplinare nella società globale?” <i>Fiammetta Ricci</i> | 843 |
| Un nuovo regime di verità <i>Giovanni Giorgio</i> | 855 |
| La filosofia come amore della Sapienza I ‘filosofi’ nella filosofia di Wojtyła <i>Gaspere Mura</i> | 871 |
| Eclisse della realtà politica e forme dell’attenzione <i>Giuliana Parotto</i> | 895 |
| Sapere ideale e sapere reale. Uno sguardo etico-simbolico a partire da Hans Jonas <i>Maria Grazia Recupero</i> | 903 |
| ‘Il vento del pensiero’. Una lettura arendtiana tra scienza, politica e filosofia <i>Maria Felicia Schepis</i> | 919 |

| | |
|---|------|
| <i>From the Information Society to the Knowledge Society, from Data to Wisdom</i> <i>Zuzana Benková</i> | 935 |
| Coabitare nel terzo millennio. Condividere la terra nell'età dei muri <i>Biancamaria Di Domenico</i> | 951 |
| La politica tra teoria e pratica. Considerazioni in tema di partecipazione politica <i>Luca Gasbarro</i> | 955 |
| Il valore della conoscenza del reale in relazione all'agire <i>Raffaele Mazzarelli</i> | 967 |
| “Teoria delle capacità e principio di uguaglianza in Martha Nussbaum per un ap- proccio trasformativo della politica” <i>Chiara Alberta Parisse</i> | 971 |
| “Non di solo pane vive l'uomo”: oltre il sapere tecnico <i>Man does not live by bread alone, beyond technical knowledge</i> <i>Antonio Macchia</i> | 989 |
| Democrazia come processo inclusivo <i>Flavio Felice</i> | 993 |
| Il ‘sapere’ del diritto tra tradizione e innovazione <i>Paola B. Helzel</i> | 1007 |
| La formula di Eulero e la complessità del sapere pratico: un modello e alcune riflessioni <i>Euler's formula and the complexity of practical knowledge: a model and some reflections</i> <i>Paolo Savarese</i> | 1021 |
| La teoria generale del diritto tra dogmatica, filosofia e filosofia del diritto <i>From the general theory of law to metaphysics: the concept of law</i> <i>Leonardo Di Carlo</i> | 1027 |
| Totalitarismo del XXI secolo: aspetti giuridici, politici, culturali <i>Giovanni Franchi</i> | 1043 |
| Didattica del diritto come ‘esperienza giuridica’ <i>Valerio Mori</i> | 1055 |

| | |
|--|------|
| Diritti umani e diritto: amministrazione o governo? Il problema della «costituzionalizzazione» di un paradigma debole <i>Rudi di Marco</i> | 1067 |
| La chimera della <i>ratio legis</i>. L'interpretazione della legge tra contingenza e illusione <i>Guido Alimena</i> | 1101 |
| Da internet alle IA, una lezione appresa? <i>From the Internet to AI, A Lesson Learned?</i> <i>Orlando Del Grosso</i> | 1115 |

PARTE 6 VOLUME 3

AREA 9

FORMAZIONE

| | |
|--|----|
| Fiducia e conoscenza. La valutazione in funzione formativa nella condivisione tra studenti, docenti neoassunti e docenti tutor dei neoassunti. Resoconto di una attività realizzata in ambito formativo e sul campo <i>Concetta La Rocca</i> | 13 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| La valutazione come strumento di inclusione nei diversi ambienti formativi e trasformativi anche attraverso modelli di apprendimento ispirati all'intelligenza artificiale nell'ipotesi di un possibile metaverso <i>Cinzia Turli</i> | 33 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| La formazione del docente come leva strategica per la valutazione pro-attiva <i>Clara Moschella</i> | 49 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| Le competenze non cognitive entrano nella didattica. Quale valutazione? <i>No cognitive life skills enter teaching. What assessment?</i> <i>Paola Salvi</i> | 53 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| Gli insegnanti e la valutazione: uno sguardo internazionale <i>Paola Esperson Pecoraro Phd</i> | 67 |
|--|----|

AREA 10

LETTERATURA E SCIENZE UMANISTICHE

| | |
|---|----|
| Intelligenza artificiale, processi di apprendimento e formazione <i>Learning processes, Artificial Intelligence and Training</i> <i>Rocco Pititto</i> | 93 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| L'intuizione come forma di conoscenza <i>In search of roots: Intuition as a form of knowledge</i> Paolo Martino | 121 |
| Le lingue slave nella cultura europea <i>Slavic Languages in european culture</i> Beatrice Bindi, Maria Chiara Ferro | 139 |
| La formazione umanistico-letteraria nel rapporto maestro-allievo <i>Humanities and Literature in the Relationship between teacher and pupil</i> Lia Fava Guzzetta | 165 |
| La didattica digitale nelle discipline umanistiche <i>Digital teaching in Humanities</i> Sara Deodati | 177 |
| La relazione dinamica tra insegnanti e studenti in John Henry Newman <i>The dynamic relationship between teachers and students in John Henry Newman</i> Angelo Bottone | 195 |
| AREA 11A INGEGNERIA E POC | |
| Telemedicina e autismo: tra limiti e nuove opportunità Stefano Vicari | 217 |
| Dalla ricerca alla pratica clinica: percorsi di integrazione dell'Intelligenza Artificiale in Medicina Emanuele Frontoni | 233 |
| AREA 11B DISABILITÀ | |
| Introduzione alla sessione disabilità Alessandra Martelli | 245 |
| “Il grande tema del lavoro” (FT162). Far germogliare la vita attraverso l'opera umana Bruno Bignami | 247 |
| Il cielo è di tutti I ragazzi della Piccola Opera Caritas illustrano le filastrocche di Gianni Rodari Ileana Patacca | 257 |

| | |
|--|-----|
| Dalla normalità alla standardizzazione alla valorizzazione della unicità di ogni persona <i>Elio Borgonovi</i> | 259 |
| <i>An Inclusive College Program for Youth with Intellectual / Developmental Disabilities: A Case Study</i> <i>Jerry G. Petroff, Amy K Schuler</i> | 261 |
| Il futuro del mondo del lavoro tra possibile riforma del sistema italiano, comunicazioni della Commissione Europea e raccomandazioni del parlamento <i>Mauro Chilante</i> | 267 |
| SGUARDI - La lettura del mondo attraverso la fotografia, una finestra sull'io interiore e la comunicazione attiva dei ragazzi CHARGE <i>Sonia Anna Desini, Angela Amato Polito</i> | 273 |
| Restituire dignità alla vita, dare valore alla persona. Percorsi di inclusione e percorsi di accettazione <i>Augusto Di Stanislao</i> | 277 |
| Ruolo della Medicina Legale pubblica nell'inclusione delle persone con disabilità <i>Ercole D'Annunzio</i> | 285 |
| Armonie di inclusione: il potere delle attività musicali e artistiche nella società e le best practice di Accademia Italia <i>Letizia Gomato, Beatrice Manganiello</i> | 293 |
| AREA 12 MUSICA | |
| Il nuovo umanesimo nei conservatori oggi. La nuova riforma e le differenze con il vecchio conservatorio <i>Federico Paci</i> | 303 |
| Ricerca scientifica e artistica: relazioni possibili e necessarie per la costruzione delle professioni musicali <i>Paola Besutti</i> | 307 |
| Le architetture della ricerca Il Sistema AFAM e il Dipartimento di Musicologia dell'Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici "G. Braga" di Teramo <i>Maica Tassone</i> | 321 |

| | |
|---|-----|
| Professionalizzare la conoscenza: i nuovi percorsi AFAM per le tecnologie musicali <i>Stefano Lelii</i> | 329 |
| <i>Teaching chamber music - learning through communication</i> <i>Ivan Batoš</i> | 355 |
| I corsi in Dams per le competenze trasversali: <i>empowerment</i>, professioni, formazione del pubblico musicale <i>Francesca Piccone</i> | 359 |
| L'apprendimento della Storia della musica nei licei coreutici: possibili sinergie con la Storia della danza <i>Nika Tomasevic</i> | 371 |
| La ricerca nazionale sulle compositrici nate in Italia negli anni Venti: una ricognizione <i>Federica Marsico</i> | 381 |
| L'AFAM verso realtà formative inclusive <i>Lorena Ruscitti</i> | 389 |
| Eredità musicali per la costruzione dei processi formativi musicali <i>Letizia Gomato</i> | 393 |
| Il canto delle pietre vive. Per la costruzione dell'edificio del sapere <i>Antonio Allegritti</i> | 401 |
| AREA 13A NOT FOR PROFIT | |
| Volontari nella realtà, con corresponsabilità <i>Marco Pagnello</i> | 411 |
| AREA 14 PSICOLOGIA | |
| La conoscenza e la ricerca psicologica nella costruzione di un progetto sociale multidisciplinare e condiviso. La solitudine come urgenza sociale per un progetto di miglioramento della qualità di vita di ciascuno <i>Maura Ianni</i> | 421 |

| | |
|--|-----|
| Cultura d'impresa e responsabilità sociale a scuola <i>Florencio Vicente Castro, Juan José Maldonado Briegas</i> | 427 |
| Conoscere per costruire: il ruolo dei Centri accademici, di ricerca e della formazione, Focus su: Minori, bullismo e cyberbullismo <i>Paolo Iafrate</i> | 435 |
| Ascolto empatico e sostegno alla genitorialità: l'esperienza formativa dell'ambulatorio ISI <i>Anna Laura Astorri</i> | 455 |
| La competenza psicologica nella formazione vocazionale e nei percorsi spirituali <i>Maria Antonia Colombo</i> | 479 |
| “Sexual abuse e cyber crime”. La consapevolezza dell'internauta abusato e la vittimizzazione secondaria: la conoscenza come strumento di difesa di sé <i>Rossana Ferraro</i> | 497 |
| Riflessioni sulle università di confine nella costruzione di un progetto sociale multidisciplinare e condiviso <i>Florencio Castro</i> | 519 |
| Compassione e self-compassion nella formazione alla relazione in ambito sanitario <i>Rosa Bruni</i> | 533 |
| La psicologia strumento di conoscenza e di cambiamento che lavora alla definizione di nuovi paradigmi relazionali nella comunità <i>Augusto Di Stanislao</i> | 553 |
| AREA 15 RICERCA E CULTURA SCIENTIFICA | |
| Nuove sfide della Meccanica Quantistica Interdisciplinarietà nell'Università e nella Ricerca <i>Marco Giammarchi</i> | 561 |
| AREA 16B SCIENZE DEL TURISMO | |

| | |
|--|-----|
| Gli Itinerari del Consiglio d'Europa e le Vie di Transumanza <i>Roberta Alberotanza, Simona Messina</i> | 571 |
| L'esperienza della Rete dei Comuni Sostenibili in Italia e in Puglia <i>Giovanni Gostoli</i> | 579 |
| AREA 17 SOCIOLOGIA | |
| Dalla multidisciplinarietà alla interdisciplinarietà. Una sfida per le scienze sociali <i>Antonio Cocozza</i> | 593 |
| Il bisogno di interdisciplinarietà e la sociologia per la persona. Il caso del Progetto Orientamento <i>Next Generation</i> <i>Emanuela Proietti</i> | 597 |
| La matrice dell'ignoto. L'interdisciplinarietà per la città del futuro <i>Simona Totaforti</i> | 621 |
| Le scienze cognitive come framework interdisciplinare per la filosofia del soggetto e la complessità sociale <i>Andrea Velardi</i> | 641 |
| L'approccio interdisciplinare nella sociologia di Robert K. Merton <i>Angela Maria Zocchi</i> | 667 |
| AREA 18 SPORT | |
| Dialogo interreligioso in ambito sportivo <i>Interreligious dialogue in sport</i> <i>Cristina Dalla Villa</i> | 685 |
| Ruolo della scuola nella formazione alla lealtà sportiva <i>Role of the school in training sports loyalty</i> <i>Consuelo Diodati</i> | 701 |
| Il principio di lealtà: la sua tutela nella giustizia sportiva <i>The principle of fairness: its protection in sports justice</i> <i>Danilo Di Ridolfo</i> | 715 |

| | |
|---|-----|
| Il valore educativo della sconfitta nello sport e nella vita <i>The educational value of defeat in sport and in life</i> Stefano Franchi | 733 |
| “Come ultimi uomini” (U. Saba) Trifone Gargano | 737 |
| Lealtà sportiva, in campo e sugli spalti <i>Sports fairness, on the field and in the stands</i> Matteo Marcheggiani | 749 |
| Sport e disabilità: la leale condivisione delle competenze e delle capacità <i>Sport and disability: the fair sharing of skills</i> Simona Placiduccio | 757 |
| AREA 19 STORIA | |
| Storia e memoria storica nella costruzione dell'identità europea Berardo Pio | 765 |
| Il diritto comune e l'umanesimo giuridico quali fondamenti dell'identità europea Fabrizio Marinelli | 769 |
| Studenti delle università medievali e formazione di una comune coscienza europea Berardo Pio | 779 |
| Il ritorno della Nazione in Europa: la lezione disattesa della storia Roberto Ricci | 789 |
| AREA 20 VETERINARIA E AGRO-ALIMENTARE | |
| Multidrug resistant surgical site infection following laparotomy in horses Lorenza Bandera | 799 |
| Antibiotico-resistenza in andrologia Veterinaria <i>Antibiotic-resistance in Veterinary andrology</i> Claudia Bracco | 811 |

Area 1
Ambiente

Navigando il Metaverso: le sfide giuridiche dell'Unione europea

Anna Lucia Valvo

Ordinario di Diritto dell'Unione europea nel Dipartimento
di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Catania

1. Sinossi

Il Metaverso ha sollevato questioni rilevanti in termini di impatto ambientale e necessità di regolamentazione giuridica. Questo spazio virtuale, che permette alle persone di interagire attraverso *avatar*, estende la dimensione fisica senza appartenervi materialmente. La sua espansione reca con sé sfide e conseguenze significative come il notevole consumo energetico, la produzione di rifiuti elettronici e l'esigenza di adottare pratiche sostenibili come l'uso di energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

Dal punto di vista del diritto la proliferazione del Metaverso richiede lo sviluppo di un quadro normativo chiaro che affronti questioni di proprietà intellettuale virtuale, privacy, responsabilità legale e regolamentazione delle transazioni virtuali. L'Unione europea sta rispondendo a queste sfide attraverso regolamenti esistenti come il GDPR e la DSM Directive, oltre che attraverso la regolamentazione delle criptovalute e la promozione di fonti di energia sostenibile. In aggiunta, la recente Strategia sul web 4.0 adottata dalla Commissione punta a guidare la transizione tecnologica assicurando un ambiente digitale equo e inclusivo.

La cooperazione internazionale e la standardizzazione dei processi normativi emergono come elementi cruciali per affrontare le sfide globali poste dal Metaverso. Queste azioni sono complementari all'educazione e alla sensibilizzazione dei cittadini riguardo alle implicazioni di questa tecnologia, al fine di promuovere una comprensione approfondita dei rischi e delle opportunità che il Metaverso presenta.

Il contributo è rivolto ad evidenziare come il Metaverso si configuri come un'evoluzione digitale promettente che necessita di una gestione responsabile, incentrata sulla cooperazione internazionale, la tutela ambientale e i diritti degli individui, per assicurare uno sviluppo sostenibile e conforme alle normative.

2. Considerazioni di carattere preliminare

Negli ultimi anni il concetto di Metaverso è emerso alla stregua di una nuova frontiera digitale, presagio di un mondo virtuale interconnesso in cui le persone possono interagire, lavorare, divertirsi e creare.

Il fenomeno in questione, tuttavia, solleva importanti questioni sotto una pluralità di punti di vista, fra i quali il profilo giuridico e il profilo della tutela dell'ambiente: entrambi oggetto di attenzione da parte dell'Unione europea.

Nell'ambito delle tecnologie digitali e della realtà virtuale il concetto di Metaverso rappresenta una delle evoluzioni più significative degli ultimi anni che ha delineato un nuovo orizzonte di interazione umana, di espressione creativa, di possibilità economiche e, per quanto ora interessa, di sfide giuridiche.

In ragione di quanto precede si rende necessaria una pur breve riflessione sulle “pluri” dimensioni del Metaverso, evidenziando le conseguenze giuridiche che esso comporta e proponendo qualche considerazione sul quadro normativo necessario a governare un ecosistema digitale di tale portata.

Il termine Metaverso trae origine dalla narrativa fantascientifica ma nel contesto attuale si riferisce ad un ambiente digitale persistente, interconnesso, accessibile in tempo reale da un numero illimitato di utenti che possono interagire tra loro (e tra loro e il sistema) attraverso i cosiddetti *avatar*.¹ In altri termini, l'“universo” virtuale in questione si prefigura come un'estensione dello spazio fisico in cui la realtà aumentata (AR), la realtà virtuale (VR) e la tecnologia *blockchain* convergono per creare esperienze immersive e persistenti.

La nascita e l'evoluzione del Metaverso e la sua invasività in una pluralità di ambiti sollevano riflessioni di carattere giuridico del tutto inedite e complesse e tra queste, a mero titolo di esempio, si pensi al

¹ Nel contesto dei mondi virtuali, dei giochi online e delle piattaforme di social networking, un *avatar* è una rappresentazione digitale o grafica di un utente. Questa rappresentazione può assumere la forma di un personaggio tridimensionale (3D), un'immagine bidimensionale (2D) o un'icona stilizzata creata per agire come l'*alter ego digitale* o il “sé” virtuale di un individuo all'interno di un ambiente virtuale o di un metaverso. Gli avatar consentono agli utenti di interagire con gli altri partecipanti e con l'ambiente digitale stesso in modo *personale* e immersivo fornendo la sensazione di una sorta di “presenza fisica” all'interno di spazi virtuali.

diritto d'autore, alla protezione dei dati personali, alla responsabilità civile, al diritto dei contratti, alla tutela della privacy,² al diritto della moda, alla governance digitale, alla tutela dei lavoratori³ e altre questioni legate alla giurisdizione e all'applicabilità delle leggi⁴ (nello spazio virtuale).

3. Implicazioni giuridiche: una nuova frontiera per la tutela della proprietà intellettuale

La complessità e la pluralità delle questioni giuridiche che vengono attinte dal fenomeno in questione sollevano interrogativi fondamentali, fra l'altro, in merito alla proprietà intellettuale e alla tutela dei diritti ad essa connessi nella misura in cui la creazione di contenuti digitali e la crescente importanza di opere d'arte virtuali, design di avatar⁵ edifici e ambienti virtuali, oltre a marchi e prodotti digitali, pongono sfide uniche nell'ambito del diritto d'autore, dei marchi registrati e dei brevetti esistenti.⁶

² La raccolta e l'elaborazione dei dati personali nel Metaverso pongono interrogativi significativi in materia di privacy e protezione dei dati. Interagendo nel Metaverso attraverso avatar, gli utenti generano una mole considerevole di dati (anche sensibili), la cui gestione deve conformarsi ai principi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR) dell'Unione europea che regola la gestione dei dati personali, incluso il modo in cui vengono raccolti, elaborati e archiviati. Va da sé che anche nel contesto del Metaverso il GDPR è rilevante per garantire la protezione della privacy degli utenti e la corretta gestione dei dati raccolti dagli avatar virtuali e la sfida consiste nel garantire un equilibrio tra l'innovazione tecnologica e il diritto degli utenti alla protezione dei propri dati.

³ Si veda, in proposito, F. LAMBERTI, *Il metaverso: profili giuslavoristici tra rischi nuovi e tutele tradizionali*, «federalismi.it», febbraio 2023, e bibliografia ivi citata.

⁴ Il Metaverso, per sua natura transnazionale, solleva questioni di giurisdizione e di applicabilità delle leggi. La governance di uno spazio digitale così ampio e diversificato implica la necessità di sviluppare nuovi modelli di regolamentazione e di cooperazione internazionale capaci di affrontare le sfide poste dalla mancanza di confini fisici e dalla varietà delle normative nazionali.

⁵ Si veda, R. MORO VISCONTI – A. CESARETTI, *Il metaverso tra realtà digitale e aumentata: innovazione tecnologica e catena del valore*, «Diritto di Internet», 2022.

⁶ Si veda in proposito l'Ordinanza della diciassettesima Sezione Imprese Civile della Corte di cassazione del 20 luglio 2022 con la quale è stato inibito alla Blockers s.r.l.,

In particolare, la dematerializzazione dell'oggetto dell'opera e la sua fruizione in un contesto virtuale richiedono un'attenta riflessione sulle modalità di tutela dei diritti d'autore e sui meccanismi di rilascio delle licenze e di uso delle opere digitali.

La protezione del diritto d'autore nel Metaverso riguarda principalmente la creazione di contenuti digitali originali quali opere d'arte, giochi, esperienze immersive e qualsiasi altro materiale creativo che conferisca all'autore il controllo esclusivo sulla riproduzione, distribuzione e modifica delle sue opere; tuttavia, la natura decentralizzata e interconnessa del Metaverso pone questioni riguardo alla stessa identificazione dei diritti e alla *gestione* delle loro violazioni.⁷

Nondimeno, la dematerializzazione dell'opera e la sua fruizione in ambienti virtuali complicano ulteriormente la tracciabilità e la titolarità delle opere richiedendo meccanismi innovativi per l'assegnazione e la verifica, appunto, dei titolari dei diritti.

In altri termini, nel Metaverso, dove gli utenti creano e scambiano contenuti, le leggi sul diritto d'autore sono fondamentali per definire chi detiene i diritti sulle creazioni virtuali e le modalità di tutela di tali diritti.

Inoltre, nell'ambiente del Metaverso i marchi registrati acquisiscono una nuova dimensione nella misura in cui molte imprese (in particolare nel campo della moda) cercano di estendere il riconoscimento dei loro brand anche agli ambienti virtuali e sotto tale specifico profilo la sfida consiste nel proteggere l'identità del marchio senza incidere sulla creatività e sull'innovazione che caratterizzano l'ambiente digitale in questione.

la produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita, diretta e/o indiretta, in qualsivoglia modo e forma, degli NFT (non fungible token) e dei contenuti digitali relativi al marchio registrato denominato Juve e Juventus; si veda anche la sentenza dell'8 febbraio 2023, *MetaBirkin Case*, relativa alla violazione del marchio e alla c.d. diluizione del marchio, cioè la lesione della relativa capacità distintiva con conseguente volgarizzazione del marchio e perdita della idoneità di identificare un prodotto specifico.

⁷ Si veda, per esempio, la Direttiva sul diritto d'autore (DSM Directive - Direttiva (UE) 2019/790) che affronta la questione dei diritti d'autore nell'ambiente digitale. Cfr. *Mercato unico digitale, dati personali e diritti fondamentali*, a cura di F. ROSSI DAL POZZO, Milano, 2020.

Nondimeno, la possibilità di contraffazione e di uso improprio dei marchi in ambienti virtuali necessitano di soluzioni normative rivolte a bilanciare la protezione dei diritti dei titolari di marchi con la libertà di espressione e il carattere intrinsecamente sinergico del Metaverso.⁸

Nel contesto delineato, i brevetti riguardano soprattutto l'innovazione tecnologica diretta alla creazione e all'interazione all'interno degli ambienti virtuali; si pensi, in proposito, a software, hardware, algoritmi di rendering⁹ e tecnologie di interfaccia utente.¹⁰ La sfida è dunque rivolta a garantire che i brevetti non limitino eccessivamente l'accesso alle tecnologie necessarie per lo sviluppo del Metaverso, promuovendo al contempo l'innovazione e la concorrenza.

Va da sé che la tutela dei diritti connessi all'utilizzo delle opere digitali nel Metaverso richiede l'adozione di modelli di licenza flessibili e adattabili, caratteristiche ad oggi individuate nella tecnologia *blockchain* e negli smart contracts¹¹ che in parte offrono una soluzione

⁸ Il Metaverso, concepito come una frontiera digitale all'avanguardia, si configura come un ecosistema online multidimensionale, dove le intersezioni tra realtà aumentata, realtà virtuale e piattaforme interattive creano un tessuto connettivo per esperienze immersive senza precedenti. Al cuore di questa visione si pone il principio di collaborazione che caratterizza l'intera struttura del Metaverso, evidenziando un modello di partecipazione collettiva e sinergica tra una vasta gamma di soggetti che spaziano dagli innovatori tecnologici e le imprese, agli utenti e le comunità digitali, fino ad includere enti regolatori e organizzazioni educative.

⁹ Gli *algoritmi di rendering* sono procedure computazionali e tecniche matematiche utilizzate per generare un'immagine da un modello. In altri termini, questi algoritmi trasformano i dati di un modello tridimensionale (3D) in un'immagine bidimensionale (2D) che può essere visualizzata su uno schermo. Questo processo è fondamentale in numerosi campi, tra cui la grafica computerizzata, i videogiochi, la simulazione virtuale, il cinema d'animazione e altro.

¹⁰ Le *tecnologie di interfaccia utente* comprendono l'insieme di metodi e strumenti che consentono agli utenti di interagire con macchine, software o dispositivi. L'obiettivo principale di queste tecnologie è di rendere l'interazione tra l'utente e il sistema il più intuitiva ed efficace possibile.

¹¹ La questione della responsabilità civile e contrattuale nel Metaverso è particolarmente delicata atteso che, in un ambiente in cui gli utenti possono interagire in modi complessi, emergono casi di potenziale responsabilità per danni causati da o ad *avatar*, così come per inadempimento contrattuale in transazioni virtuali. La determinazione della responsabilità richiede di affrontare problemi legati all'identificazione

ai fini della gestione delle licenze in modo trasparente e sicuro. Questi ultimi, infatti, sono strumenti utili ai fini della semplificazione degli atti di compravendita di opere digitali nella misura in cui garantiscono la remunerazione degli autori e la protezione contro l'uso non autorizzato, tuttavia, la complessità delle norme poste a tutela della proprietà intellettuale e la complessità dello stesso ambiente digitale rendono necessario il ricorso ad una metodologia multidisciplinare che, ai fini di una più concreta garanzia di tutela, tenga in linea di conto le implicazioni giuridiche, tecniche e culturali del “contesto” in questione.

Nel contesto brevemente delineato, dunque, è fondamentale che il legislatore nazionale ed europeo, le imprese e persino gli utenti collaborino per sviluppare un quadro normativo che promuova l'innovazione tecnologica salvaguardando al contempo i diritti degli autori e dei titolari di marchi.

In proposito, come ha evidenziato la Commissione europea, l'elaborazione di standard globali, l'educazione degli utenti sui diritti di proprietà intellettuale e l'adozione di tecnologie avanzate per la gestione dei diritti sono passi essenziali verso la realizzazione di un Metaverso equo e sostenibile.

4. Metaverso e tutela dell'ambiente

Come detto, il Metaverso, concepito come un *universo* digitale parallelo che offre esperienze immersive tramite la realtà virtuale (VR), la realtà aumentata (AR) e altre tecnologie, si sta affermando alla stregua di un ambito di crescente interesse sia per il settore tecnologico che per quello dei consumatori.

Tuttavia, mentre le sue potenzialità in termini di innovazione e interazione sociale sono indiscutibili, è fondamentale considerare anche le potenziali conseguenze nefaste in termini di tutela dell'ambiente, con particolare riguardo al consumo energetico e alla produzione di rifiuti elettronici.

Ai fini del suo funzionamento il Metaverso richiede una notevole quantità di risorse computazionali.¹² Per garantire mondi virtuali per-

degli utenti e alla definizione delle norme applicabili a situazioni che si collocano al confine tra il mondo virtuale e quello reale.

¹² L'espressione “risorse computazionali” si riferisce all'insieme degli strumenti e

sistenti, elaborare dati in tempo reale e fornire esperienze immersive agli utenti sono dunque necessari Server molto potenti, con quel che ne consegue in termini di consumi energetici sempre più significativi.

Il concreto pericolo di cambiamenti climatici e la crescente preoccupazione globale per la sostenibilità ambientale rendono dunque necessaria un'analisi approfondita sull'impatto che i consumi energetici legati al Metaverso possono avere sull'ambiente.

In tale contesto è evidente la preoccupazione della Commissione europea che, anche alla luce del pacchetto di iniziative¹³ rivolte ad avviare gli Stati membri della UE verso la transizione verde per giungere – auspicabilmente – alla neutralità climatica,¹⁴ nel luglio del 2023 ha adottato una nuova *strategia* sul web 4.0¹⁵ e sui mondi virtuali allo scopo di guidare la prossima transizione tecnologica e garantire un ambiente digitale aperto, sicuro, affidabile, equo ed inclusivo per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni dell'Unione europea.¹⁶

delle capacità *hardware* e *software* necessarie per eseguire operazioni di elaborazione dati e computazionali. Queste risorse includono, ma non si limitano a, potenza di calcolo, memoria, larghezza di banda di rete e infrastrutture *software* quali sistemi operativi, applicazioni, e servizi *cloud*.

¹³ L'Unione europea promuove fonti di energia rinnovabile e sostenibile attraverso il suo Green Deal e altre politiche ambientali. Questo contribuirà a mitigare l'impatto ambientale del Metaverso riducendo l'uso di energia da fonti non rinnovabili.

¹⁴ Si vedano le *conclusioni* del Consiglio europeo del 12-13 dicembre 2019 (EUCO 29/19).

¹⁵ Si veda la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle Regioni e al Comitato economico e sociale, *Un'iniziativa dell'UE su Web 4.0 e mondi virtuali: un vantaggio nell'imminente transizione tecnologica*, 11 luglio 2023, COM (2023) 442/final.

¹⁶ Cfr. C. CUTULI, *Intelligenza artificiale & Pubblica Amministrazione. Guida alle applicazioni dell'AI per il settore pubblico*, Catania, 2024.

La crescente necessità di data center¹⁷ e il conseguente notevole consumo di elettricità, solleva questioni di fondamentale importanza in ordine alla fonte di tale energia: come dire, se l'elettricità utilizzata proviene in gran parte da fonti fossili, l'impronta di carbonio del Metaverso potrebbe crescere a dismisura contribuendo ulteriormente al riscaldamento globale.

E le stesse considerazioni possono esser fatte per i rifiuti elettronici nella misura in cui l'hardware necessario per accedere al Metaverso (si pensi a visori VR ed AR, sensori e altri dispositivi di interfaccia utente), contribuisce alla produzione di rifiuti elettronici.

È facilmente intuibile che tali dispositivi, spesso caratterizzati da cicli di vita relativamente brevi e da una rapida obsolescenza, possono essere rapidamente superati da altre tecnologie con conseguente aumento dei rifiuti elettronici che non solo occupano spazio nelle discariche ma possono anche rilasciare sostanze tossiche nell'ambiente con conseguenze nefaste per la salute pubblica e per l'ecosistema.

5. La strategia europea sul Web 4.0 e i mondi virtuali

L'Unione europea, ben consapevole della necessità dell'adozione di standard e pratiche ecocompatibili nell'industria tecnologica oltre che della imprescindibile sensibilizzazione dei cittadini europei sull'impatto ambientale dei loro consumi digitali, promuove azioni innovative per investire in tecnologie più efficienti e per sostenere il passaggio ad una economia circolare basata sul riciclo dei dispositivi e l'uso di materiali sostenibili nella produzione *hardware*, in modo da contribuire significativamente alla riduzione dell'impronta ecologica del Metaverso.¹⁸

¹⁷ Un data center, o centro dati, è una struttura fisica o un complesso di edifici dedicato all'alloggiamento di sistemi informatici e componenti associati, quali server, dispositivi di archiviazione dati e soluzioni per la connettività di rete. Queste infrastrutture sono progettate per fornire servizi di elaborazione dati, hosting, archiviazione, e gestione delle applicazioni per organizzazioni, imprese, e altri enti. La funzione di un *data center* è quella di garantire l'accesso continuo ai dati e alle risorse informatiche in maniera sicura e affidabile ed è in ragione di ciò che i data center sono dotati di sistemi di alimentazione elettrica, sistemi di raffreddamento per mantenere l'ambiente operativo ottimale per l'hardware e misure di sicurezza per proteggere i dati sensibili e le infrastrutture critiche.

¹⁸ Fin dalla pubblicazione del "Libro bianco sull'intelligenza artificiale" la Commissio-

Parallelamente, l'Unione europea conduce una politica rivolta a bilanciare le (contrapposte) esigenze della transizione digitale e della transizione verde anche con azioni rivolte alla comprensione della necessità che le infrastrutture digitali siano alimentate da fonti di energia rinnovabile in modo da ridurre le emissioni di gas serra associate al loro funzionamento.

In altri termini, la Commissione europea è ben consapevole delle opportunità che derivano dai “mondi virtuali” ma è altresì consapevole dei rischi che devono essere affrontati e, coerentemente con i suoi obiettivi, nella Comunicazione dell'11 luglio 2023 ha evidenziato l'importanza dei “mondi virtuali” nel *Decennio Digitale dell'Europa19* e l'influenza che questi hanno (e avranno sempre più), “nel modo in cui le persone vivono, lavorano, creano e condividono contenuti, così come il modo in cui le imprese operano, innovano, producono e interagiscono con i clienti, portando sia opportunità che rischi che devono essere affrontati”.

Conformemente agli obiettivi del *Decennio Digitale della UE*, quella della Commissione è indubbiamente una iniziativa ambiziosa diretta ad incoraggiare lo sviluppo e la diffusione del Metaverso nell'Unione europea il cui obiettivo principale è quello di sviluppare ambienti virtuali e *Web 4.0* che siano in armonia con i principi e i diritti fondamentali²⁰ da essa promossi e, contemporaneamente, di assicurare la protezione e la sicurezza delle persone favorendo l'innovazione tra le imprese europee del settore.

Tuttavia, nella consapevolezza dei rischi intrinseci allo sviluppo dell'ambiente digitale, la Commissione europea evidenzia anche la necessità dell'adozione di iniziative politiche e normative finalistica-

ne europea ha evidenziato la necessità di adottare un approccio normativo e orientato agli investimenti con il duplice obiettivo di promuovere l'adozione dell'Intelligenza artificiale e di affrontare i rischi associati a determinati utilizzi di questa nuova tecnologia. Si veda il Libro bianco della Commissione europea sull'intelligenza artificiale - *Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, 19 febbraio 2020, COM (2020) 65 final.

¹⁹ *Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio*, 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030.

²⁰ Si veda, in proposito, la *Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale (2023/c 23/01)*.

mente rivolte a potenziare gli aspetti positivi e ad arginare gli aspetti negativi di una realtà incontrovertibile e, al momento, dai risvolti inimmaginabili.

L'ambizioso programma è stato arricchito dalla definitiva approvazione lo scorso aprile 2024 del Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale (IA ACT)²¹ rivolto ad assicurare che i sistemi di IA immessi e utilizzati sul mercato dell'Unione siano sicuri e rispettino la normativa vigente in materia di diritti fondamentali e di valori dell'Unione; assicurare la certezza del diritto per facilitare gli investimenti e l'innovazione nell'intelligenza artificiale; migliorare la governance e l'applicazione effettiva della normativa esistente in materia di diritti fondamentali e i requisiti di sicurezza applicabili ai sistemi di IA e facilitare lo sviluppo di un mercato unico per applicazioni di IA lecite, sicure e affidabili nonché prevenire la frammentazione del mercato.²²

In particolare, il Regolamento in questione definisce il concetto di intelligenza artificiale, suddivide in quattro categorie i potenziali rischi derivabili dall'AI (minimi, limitati, alti, inaccettabili) con conseguenti maggiori o minori responsabilità per gli sviluppatori di IA e fa una elencazione degli usi consentiti e di quelli vietati del detto sistema tecnologico che, con ragionevole probabilità, è azzardato definire come "intelligenza".²³

In particolare, risultano vietate la "tecniche di manipolazione cognitivo comportamentale, il riconoscimento delle emozioni nei luoghi di lavoro o a scuola, il social scoring e la polizia predittiva, o l'uso dei sistemi di identificazione biometrica negli spazi pubblici."²⁴ Al contra-

²¹ Si veda la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione del Bruxelles, 21 aprile 2021, COM (2021) 206 final, 2021/0106(COD).

²² Si veda, in proposito, C. NOVELLI, *L'Artificial Intelligence Act Europeo: alcune questioni di implementazione*, «federalismi.it», gennaio 2024.

²³ Cfr., in proposito, le interessanti considerazioni di M. CHIRIATTI, *Incoscienza artificiale*, Roma, 2021.

²⁴ Questi sistemi, previo rilascio di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, sono ammessi ai fini della ricerca di vittime di alcuni gravi delitti o di persone scomparse; della prevenzione di minacce alla sicurezza/incolumità pubblica o di attacchi ter-

rio, sono ammessi i sistemi di analisi del rischio non rivolti alla profilazione, come quelli diretti a rivelare transazioni sospette derivanti da attività criminali.

6. Considerazioni di carattere conclusivo

All'esito di queste brevi considerazioni e nell'attesa di una regolamentazione normativa della materia, occorre ribadire che, da un canto, il Metaverso offre opportunità senza precedenti per l'esplorazione digitale, l'interazione sociale e l'innovazione tecnologica ma, d'altro canto, le sue influenze negative sulla tutela dell'ambiente e su una pluralità di altre questioni richiedono anche considerazioni di carattere critico.

Il Metaverso rappresenta un'innovazione promettente e tuttavia, come fin qui evidenziato, le sue conseguenze sotto il profilo dei pericoli per l'ambiente e sulla necessaria regolamentazione normativa non devono essere sottovalutate.

In particolare, per mitigare l'impatto ambientale si dovrebbero cercare fonti di energia sostenibili e sviluppare hardware più efficienti dal punto di vista energetico mentre dal punto di vista normativo è necessario sviluppare regolamenti adeguati che affrontino la tutela della proprietà intellettuale, della privacy e quant'altro di giuridicamente rilevante derivante dal Metaverso.

L'Unione Europea sta affrontando queste sfide attraverso un approccio integrato fra normativa interna, cooperazione internazionale e "consapevolezza collettiva", in ragione della necessaria collaborazione anche degli utilizzatori del Metaverso ai fini della individuazione di soluzioni sostenibili che consentano all'ambiente digitale di prosperare in modo responsabile.²⁵

roristici e della localizzazione o identificazione dei sospettati per la commissione di certi reati.

²⁵ La regolamentazione del Metaverso richiede un approccio innovativo, che tenga conto della specificità dell'ambiente digitale e delle sue dinamiche. È essenziale promuovere un dialogo tra le diverse parti interessate - legislatori, industrie tecnologiche, utenti, esperti legali - per definire standard e principi condivisi che guidino lo sviluppo del Metaverso in modo responsabile e sostenibile.

Il Metaverso rappresenta una frontiera digitale in rapida espansione, con potenziali rivoluzionari per la società, l'economia e la cultura, tuttavia, le sue implicazioni giuridiche richiedono un'attenta analisi e un'adeguata risposta normativa che garantiscano lo sviluppo di questo nuovo "universo" virtuale e che tale sviluppo avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.²⁶

La sfida per i giuristi e per il legislatore, nazionale, europeo ed internazionale, sarà quella di accompagnare l'innovazione tecnologica con un quadro giuridico che ne faciliti l'evoluzione tutelando al contempo gli interessi e i diritti degli utenti.

In questo contesto, il Metaverso si configura non solo come una nuova frontiera tecnologica, ma anche come un campo di prova per la capacità del diritto di adattarsi e rispondere alle evoluzioni della società digitale.²⁷

²⁶ Si veda, in proposito, G. CORASANITI, *Tecnologie intelligenti. Rischi e regole*, Milano, 2023.

²⁷ Cfr. A.L. VALVO, *Diritti umani e realtà virtuale. Normativa europea e internazionale*, Padova, 2014.

**Ri-ideare il nuovo sull'esistente.
Il ruolo della digitalizzazione e del metaverso
a sostegno del riuso circolare e sostenibile
dell'ambiente costruito**
Elisa Pennacchia

1. Premessa

Le città sono sistemi complessi in costante evoluzione, in cui le mutevoli esigenze sociali hanno da sempre plasmato l'ambiente costruito. In questo contesto, la disponibilità di un alloggio di qualità emerge come elemento cruciale per la qualità della vita dell'individuo e la sua inclusione nella società.¹

La questione abitativa non costituisce un fenomeno isolato, ma è intrinsecamente correlata a diverse altre importanti sfide, quali l'accentuarsi delle disuguaglianze, la significativa pressione sulle famiglie a basso reddito, un aumento dei costi dell'energia, e il conseguimento degli obiettivi essenziali della transizione energetica e della neutralità climatica. Garantire un alloggio dignitoso e accessibile costituisce indubbiamente una delle “risposte pubbliche” di massima importanza a tali problematiche.²

Secondo l'ottavo Rapporto sull'esclusione abitativa in Europa del 2023 sono circa 895mila le persone che versano in condizione di grave *housing exclusion*³ e nel 2020 oltre 19,2 milioni di persone in profonda deprivazione abitativa.⁴

¹ LODI RIZZINI, C. Il social housing e i nuovi bisogni abitativi. In *Primo rapporto sul secondo welfare in Italia*, pp. 237-270.

² FONDATION ABBÉ PIERRE – FEANTSA, *Seventh overview of housing exclusion in Europe*, 2022.

³ FONDATION ABBÉ PIERRE – FEANTSA, *Eighth overview of housing exclusion in Europe*, 2023.

⁴ Secondo l'indicatore fornito da Eurostat, si qualificano in questa condizione coloro che, oltre a risiedere in alloggi sovraffollati, presentano almeno una delle seguenti criticità: mancanza di servizi igienici interni, quali bagno o doccia, la presenza di finestre, porte, tetti, pavimenti danneggiati o segni di umidità, e problematiche connesse a una scarsa illuminazione ambientale.

In Italia, questo indice rivela proporzioni ancor più allarmanti, con il 6,1% della popolazione che affronta tali condizioni, evidenziando criticità legate a umidità, carenze strutturali e spazio insufficiente. L'abitare risulta dunque una questione sempre più complessa che richiede di coniugare aspetti sociali, ambientali e tecnologici per offrire soluzioni sostenibili che riportino l'uomo al centro delle trasformazioni dell'ambiente costruito.

Il riuso adattivo può costituire una strategia di processo e di progetto basata su una visione olistica e integrata di economia circolare, atta a fornire risposte adeguate sia alla condizione involutiva delle politiche per la residenza, sia alla riqualificazione degli edifici.

A livello nazionale, 19 milioni di metri quadrati di edifici che versano in stato di abbandono indicano un significativo potenziale dell'*adaptive reuse*.⁵

Quest'ultimo può consentire di rispondere alle esigenze post-pandemiche, agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030,⁶ ad esigenze di efficienza energetica, in linea con il *Clean Energy Package* europeo e con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, seguendo il paradigma del “no net land take”⁷ e la “Roadmap to a Resource Efficient Europe” che fissa a zero il consumo di nuova terra entro il 2050.⁸ I possibili benefici sono evidenziati anche dalla direttiva europea “*Adaptive re-use of the built heritage: Preserving and enhancing the values of our built heritage for future generations*”, adottata nel 2018 come eredità dell'Anno europeo per l'iniziativa “Patrimonio in transizione”. Essa definisce il riuso adattivo come una strategia volta a preservare quegli elementi che contengono valori culturali, storici, spaziali ed economici e allo stesso tempo ad adattare il luogo a nuovi usi.

⁵ SIBILLA, M.; TOUBI, D.; ABANDA, F.H. Rethinking Abandoned Buildings as Positive Energy Buildings in a Former Industrial Site in Italy. *Energies* 2023, 16, 4503.

⁶ In particolare, il SDG 11 e il SDG 15.

⁷ BARBERIS, V.; BORSACCHI, L.; BECQUART, H.; BENIGNI, H.; FAGELUND, E.; GUASTI, C.; LABEEUW, V.; LIOGKAS, V.; KARLSEN BELLIKA, S.; KREITMAYER, J. ET ALII, *Sustainable & Circular Re-Use of Spaces & Buildings*; Handbook; IFLA Europe: Brussel, Belgium, 2019; pp. 1–72.

⁸ EUROPEAN COMMISSION, *Analysis associated with the Roadmap to a Resource Efficient Europe*, 2011.

Il processo decisionale per attivare iniziative di riuso adattivo, in un'ottica di rigenerazione territoriale, assume pertanto un ruolo cruciale, determinato anche dal numero crescente di attori e di nuovi sistemi di relazioni, che richiede una chiara comprensione di come definire il futuro più appropriato per un edificio in un particolare luogo e tempo.⁹

La sfida attuale consiste dunque nell'individuare modalità idonee a modificare la destinazione d'uso degli immobili, estendendone la vita utile e adattando gli spazi interni ai nuovi modi dell'abitare. In questo contesto, la digitalizzazione e il metaverso si configurano come strumenti chiave.

2. Un approccio metodologico per il riuso adattivo basato sulle nuove tecnologie digitali

Nell'ambito di un accordo quadro per la realizzazione dell'attività di ricerca e didattica nel campo della conoscenza, manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà o gestione dell'A.T.E.R. di Roma, è stato sviluppato un approccio metodologico basato sulla messa a sistema di diversi strumenti digitali per fornire un supporto efficace per la gestione e trasformazione del variegato e diffuso patrimonio immobiliare inutilizzato che versa molto spesso in stato di abbandono e degrado.

L'*adaptive reuse* è ormai una tecnica consolidata per creare nuovi spazi selezionando adeguatamente edifici esistenti da convertire e riutilizzare.

Ciascun processo di riuso adattivo può essere impostato considerando alcuni step essenziali, quali:

- Analisi dell'edificio (funzione originaria, analisi geometrica, materica, strutturale, ecc.);
- Definizione degli attori (futuri utenti, investitori, enti di controllo, ecc.);
- Definizione delle azioni (manutenzione, recupero, restauro, consolidamento, ecc.);

⁹ KINCAID, D., *Adapting buildings for changing uses guidelines for change of use refurbishment*, Routledge, London, 2002.

- Definizione degli impatti (ambientali, culturali, economici, fisici, funzionali, sociali, ecc.).

Sulla base di tali considerazioni è stato sviluppato nell'ambito dell'analisi dell'edificio, uno strumento di valutazione impiegabile in ambiente BIM - *Building Information Modeling* e tramite GIS - *Geographic Information System* per supportare i processi di gestione e conversione del patrimonio edilizio esistente che versa in stato di abbandono/degrado, basato su una lista di indicatori che riguardano sia la scala urbana sia quella edilizia, atti a valutare l'attitudine di edifici ad essere trasformati in abitazioni.

L'obiettivo di tale strumento è di permettere una rapida valutazione d'insieme degli edifici e una prima verifica delle "prestazioni in essere" che ne consentono un riuso adattivo senza eccessivi interventi; ciò permette di stilare una graduatoria degli edifici, distinguendo quelli più agevolmente convertibili da quelli che richiedono un maggiore impegno, anche dal punto di vista economico. L'approccio metodologico adottato per la definizione di questo strumento si basa su 3 fasi principali:

1. Analisi dello stato dell'arte dell'*adaptive reuse*;
2. Definizione di indicatori di performance per un approccio di valutazione multicriteri mirato a valutare la potenziale conversione di un edificio a scopo residenziale;
3. Integrazione del sistema di valutazione nell'ambiente BIM/GIS per la verifica automatica.

2.1. L'edificio come contenitore: trasformare per conservare. Stato dell'arte

Nel recente dibattito scientifico l'edilizia costituisce uno dei settori a più alto impatto ambientale in quanto risulta responsabile del 40% del consumo energetico, del 36% delle emissioni di gas climalteranti, del 35% dei rifiuti totali prodotti e impiega circa il 50% delle risorse estratte.¹⁰

¹⁰ EUROPEAN COMMISSION, Buildings and construction. https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/sustainability/buildings-and-construction_en

In questo quadro il riuso adattivo rappresenta una strategia efficace per migliorare la sostenibilità degli edifici esistenti,¹¹ una valida alternativa alla demolizione e ricostruzione, in grado di generare nuovi valori culturali, economici e sociali, sostenendo e promuovendo dinamiche innovative di sviluppo locale.¹² In letteratura sono presenti numerosi esempi di riuso adattivo e diversi metodi per valutare la potenziale trasformazione di un edificio per scopo residenziale.

Esso è stato applicato con successo in molti tipi di strutture, compresi aeroporti,¹³ chiese,¹⁴ mercati coperti,¹⁵ scuole,¹⁶ uffici,¹⁷ edifici governativi¹⁸ e industriali.¹⁹

¹¹ BULLEN, P A (2004). Sustainable adaptive reuse of the existing building stock in Western Australia. In: Khosrowshahi, F (Ed.), 20th Annual ARCOM Conference, 1-3 September 2004, Heriot Watt University. Association of Researchers in Construction Management, Vol. 2, 1387-97.

¹² DALDANISE, G., GRAVAGNUOLO, A., OPPIDO, S. ET AL. (2019). Economie circolari per il patrimonio culturale: processi sinergici di riuso adattivo per la rigenerazione urbana, In Atti della XXI Conferenza Nazionale SIU | CONFINI, MOVIMENTI, LUOGHI. Politiche e progetti per città e territori in transizione, 1348-1361.

¹³ GALLENT, N.; HOWET, J.; BELLT, P. New uses for England's old airfields. *Area* 2000, 32, 383-394.

¹⁴ LO FARO, A.; MICELI, A. New Life for Disused Religious Heritage: A Sustainable Approach. *Sustainability* 2021, 13, 8187.

¹⁵ BIANCO, L. Adaptive Re-Use of Historic Covered Markets: A Review of Selected Cases in European Capital Cities. *Heritage* 2023, 6, 1089-1102.

¹⁶ SIMONS, R.; LEDEBUR, L.; DEWINE, G. *Retired, Rehabbed, Reborn: The Adaptive Reuse of America's Derelict Religious Buildings and Schools*; The Kent State University Press: Kent, OH, USA, 2016.

¹⁷ REMØY, H.; VAN DER VOORDT, T. Conversion of office buildings; A cross-case analysis based on 14 conversions of vacant office buildings. In Proceedings of the Building Stock Activation, International Conference of 21st Century COE Program of Tokyo Metropolitan University, Tokyo, Japan, 5-7 November 2007.

¹⁸ ABBOTTS, J.; ERTELL, K.B.; LESCHINE, T.M.; TAKARO, T.K. Building Leasing at the Department of Energy's Hanford Site: Lessons Learned from Commercial Reuse. *Fed. Facil. Environ. J.* 2003, 14, 95-107.

¹⁹ BALL, R. Developers, regeneration and sustainability issues in the reuse of vacant industrial buildings. *Build. Res. Inf.* 1999, 27, 140-148.

In tutto il mondo questa strategia è considerata fondamentale per uno sviluppo sostenibile; le maggiori applicazioni sono state realizzate soprattutto in Australia,²⁰ Canada,²¹ Hong Kong,²² Stati Uniti,²³ Nord Africa²⁴ e in Europa.²⁵

In Italia gli esempi più emblematici di edifici esistenti convertiti in residenze sono le Murate a Firenze,²⁶ l'Ex Tobler di Torino²⁷ e la Torre Galfa a Milano.²⁸

Molti studiosi a livello internazionale hanno sviluppato strumenti valutativi come ad esempio il *Transformation Meter* e l'*Adaptive Reuse Potential (ARP) Model*.

Il primo è stato sviluppato da Rob P. Geraedts e Theo van der Voort e applicato a edifici per uffici vuoti in una particolare area di Rotterdam.²⁹ Il *Transformation Meter* consiste in una serie di liste di controllo,

²⁰ BULLEN, P.A. Adaptive reuse and sustainability of commercial buildings. *Facilities* 2007, 25, 20–31.

²¹ VECCHIO, M.; ARKU, G. Promoting Adaptive Reuse in Ontario: A Planning Policy Tool for Making the Best of Manufacturing Decline. *Urban Plan.* 2020, 5, 338–350.

²² CUMMER, K.; DiSTEFANO, L.D. *Asian Revitalization: Adaptive Reuse in Hong Kong, Shanghai, and Singapore*; Hong Kong University Press: Hong Kong, China, 2021.

²³ NEWMAN, H.K. Historic preservation policy and regime politics in Atlanta. *J. Urban Aff.* 2001, 23, 71–86.

²⁴ LEONE, A. Late Antique North Africa: Production and changing use of buildings in urban areas. *Al-Masaq* 2003, 15, 21–33.

²⁵ HEIN, M.F.; HOUCK, K.D. Construction Challenges of Adaptive Reuse of Historical Buildings in Europe. *Int. J. Constr. Educ. Res.* 2008, 4, 115–131.

²⁶ LANZ, F. Perspective Re-Inhabiting. Thoughts on the Contribution of Interior Architecture to Adaptive Intervention: People, Places, and Identities. *J. Inter. Des.* 2018, 11, 1–8.

²⁷ BERIZZI, C.; OLIVADESE, R.; MARINO, S.D. Nuove regole per l'innovazione dei modelli abitativi per le nuove costruzioni e per il riuso. *Boll. Centro Calza Bini* 2015, 15, 449–467.

²⁸ OLIVADESE, R. *Il riuso degli edifici esistenti a scopo residenziale in Italia: nuovi standard per l'innovazione dei modelli abitativi*, 2016.

²⁹ GERAEDTS R., VAN DER VOORDT D.J.M. Office for living in. An instrument for measuring the potential for transforming offices into homes, *Open House International* 2003, 28, 3,

elaborate sulla base di interviste rivolte alla popolazione locale, attraverso le quali è possibile valutare il potenziale di trasformazione in abitazioni. I fattori considerati riguardano sia l'immobile sia il contesto urbano in cui è collocato. I criteri per la valutazione dell'edificio concernono l'anno di costruzione, le dimensioni principali, lo stato di conservazione, il livello di isolamento acustico, la possibilità di ampliarlo, il rapporto aero-illuminante, l'impossibilità di creare ingressi sicuri, la presenza di materiali pericolosi. A scala urbana i parametri sono legati alle distanze dai principali servizi (da 2 a 5 km) e all'inquinamento acustico e atmosferico.

L'*Adaptive Reuse Potential (ARP) Model* è stato sviluppato da Craig Langston.³⁰ È un modello generico che può essere implementato e applicato su tutte le tipologie di edifici in tutti i paesi; esso si basa su una formula matematica che stima la vita fisica, valuta sette tassi di obsolescenza (fisica, economica, funzionale, tecnologica, sociale e giuridica), calcola la vita utile e il potenziale di riutilizzo adattivo di un edificio espresso in percentuale. Gli immobili esistenti possono quindi essere classificati in base a quest'ultimo fattore.

Gli attuali approcci per supportare la progettazione, la pianificazione e l'esecuzione dei progetti con il *Building Information Modeling (BIM)* permettono di definire e valutare le criticità e i possibili miglioramenti ambientali di un certo elemento oggetto di studio (prodotto, edificio, ecc.) e di selezionare soluzioni alternative,³¹ ma risultano ancora poco efficaci a supportare interventi di riuso adattivo.³²

Il contributo principale di questo studio è lo sviluppo di un quadro metodologico per un approccio BIM integrativo per valutare la fattibilità di progetti di *adaptive reuse* per scopo residenziale e promuovere

80-90.

³⁰ LANGSTON, C. *On Archetypes and Building Adaptive Reuse*; PRRES2011; Bond University: Gold Coast, Australia, 2011.

³¹ GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA. *Life Cycle Assessment in Edilizia*. 2019.

³² SANCHEZ, B.; BINDAL-GUTSCHE, C.; HARTMANN, T.; HAAS, C. *A Building Information Modeling Approach for Adaptive Reuse Building Projects*. In *Proceedings of the Construction Research Congress 2020: Infrastructure Systems and Sustainability*, Arlington, VA, USA, 9–12 March 2022; pp. 552–561.

la transizione verso l'economia circolare, anche attraverso il supporto del metaverso.

2.2. Definizione di parametri per la valutazione del potenziale riutilizzo di un edificio e della fattibilità di trasformazione in residenza

La norma UNI 10914-1:2001 definisce il riutilizzo come una «combinazione di tutte le decisioni, derivanti dalle attività analitiche, finalizzate a modificare l'utilizzo di un organismo edilizio o di suoi ambiti spaziali o, qualora non utilizzato, a definirne l'utilizzo. Il riutilizzo può attuarsi anche senza opere edilizie, oppure con interventi di manutenzione, riqualificazione o restauro».

La valutazione preliminare del potenziale riutilizzo di un edificio esistente rientra tra le attività prediagnostiche comparative, finalizzate ad individuare in prima analisi le sue prestazioni per decidere se è adattabile alla destinazione d'uso residenziale senza interventi di modifica radicale.

L'impiego del criterio prestazionale permette di definire le condizioni del contesto, dello stato di conservazione e della fruibilità di un immobile, considerati come indicatori adatti a definirne il "potenziale riutilizzo".

La definizione di parametri valutativi per verificare la prefattibilità della conversione deriva da uno studio dei principali tool e sistemi di valutazione presenti in letteratura relativi, non solo al riutilizzo adattivo, ma anche agli interventi di riqualificazione come il Metodo per Attività Pre-diagnostiche a Punteggio – MAPP.³³

Per lo sviluppo del metodo proposto sono stati pertanto selezionati indicatori riguardanti sia l'edificio sia il contesto urbano in cui è ubicato, che consentono di verificare in modo automatico gli aspetti legati alla fattibilità fisica e tecnologica degli interventi di riutilizzo adattivo in ambiente BIM e GIS.

L'obiettivo dello studio proposto è di permettere una rapida valutazione d'insieme degli edifici che vertono in stato di abbandono e una prima valutazione delle "prestazioni in essere" che ne consentono un riutilizzo adattivo senza eccessivi interventi.

³³ AGOSTINI, S., DI BATTISTA V., FONTANA, C. *Architettura rurale nel paesaggio. Analisi e indirizzi d'intervento*; Maggioli: Rimini, Italia, 2016.

Gli indicatori scelti sono facilmente interpretabili da parte di tecnici ed operatori della pubblica amministrazione, misurabili, aggiornabili e basati su standard riconosciuti dalla comunità scientifica.

I parametri selezionati per effettuare la verifica di prefattibilità si basano prevalentemente su:

- requisiti igienico-sanitari previsti per l'edilizia residenziale, la cui principale norma di riferimento è il decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione";
- prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, previste dal DM 236 - 14 giugno 1989;
- norma UNI 11150-1:2005, Edilizia, Qualificazione e controllo del progetto edilizio per gli interventi sul costruito. Criteri generali, terminologia e definizione del documento preliminare alla progettazione, punto 3.3. e UNI 11150-3:2005, Edilizia, Qualificazione e controllo del progetto edilizio per gli interventi sul costruito. Attività analitiche ai fini degli interventi sul costruito, punto 3.1;
- alcuni criteri di valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici residenziali previsti dal protocollo ITACA, aggiornato in base alla prassi di riferimento UNI/PdR 13.1:2019.

La valutazione si articola su quattro principali aree di prestazione:

- Sicurezza;
- Benessere;
- Fruibilità e adeguatezza;
- Qualità del sito

All'interno di ogni area sono state individuate le categorie che trattano aspetti particolari e per ognuna di esse specifici valori soglia (Tab. 1).

Nell'ambito dell'area "Sicurezza", dato l'obiettivo di rapidità dell'applicazione della metodologia proposta, sono stati considerati solo indicatori di rischio endogeno, ossia segni facilmente visibili attribuibili unicamente alle peculiarità e alle condizioni dell'edificio oggetto di valutazione.

L'area di valutazione "Benessere" riguarda il comfort abitativo sia luminoso sia termico, che influisce anche sull'efficienza energetica dell'edificio.

L'area "Fruibilità e adeguatezza" dimensionale-geometrica degli spazi permette di valutare l'aspetto legato al superamento delle barriere architettoniche e alla flessibilità degli ambienti, che dipende principalmente dal sistema costruttivo e in particolare dalle misure della griglia strutturale degli edifici.

A scala urbana, nell'area "Qualità del sito" gli aspetti da verificare sono le distanze dai principali servizi e il livello qualitativo del contesto. A differenza delle precedenti aree valutative essa prevede parametri esclusivamente comparativi, verificabili tramite la tecnologia GIS.

La valutazione di ciascun indicatore permette di determinare se l'edificio risulta:

- Non compatibile per il riuso adattivo;
- Compatibile con interventi radicali;³⁴
- Compatibile con interventi minimi.

Sono stati selezionati alcuni indicatori di prestazione il cui esito positivo risulta di fondamentale importanza per la verifica di compatibilità come visibile in Tabella 1.

³⁴ Per interventi radicali si intendono le opere e le modifiche necessarie per sostituire parti anche strutturali degli edifici, con eventuali alterazioni di volumi e superfici

Tabella 1 Parametri valutativi per la valutazione del potenziale riuso adattivo di un edificio a scopo residenziale.

| Area | Categoria | Indicatore di prestazione | Valore soglia | Verifica valori soglia | Esito della verifica con valori soglia negativi |
|------------------|--|--|---------------------------|--------------------------|---|
| Sicurezza | Funzionalità delle strutture in c.a. | Pilastrini e travi con ferri d'armatura esposti con deformazioni o presenza di corrosione | assenza presenza | positivo negativo | NON COMPATIBILE |
| | | Crepe e fessure verticali presenti nella parte centrale delle travi in c.a. e/o crepe e fessure diagonali nelle travi vicino agli appoggi sui pilastri | assenza presenza | positivo negativo | NON COMPATIBILE |
| | | Fessure verticali presenti sui pilastri parallele e ripetute, anche di piccolo spessore | assenza presenza | positivo negativo | NON COMPATIBILE |
| | | Crepe diffuse nei tramezzi e significativi avvallamenti nei pavimenti | assenza presenza | positivo negativo | NON COMPATIBILE |
| | Funzionalità delle strutture non in c.a. | Lesioni diagonali in pareti di spessore maggiore o uguale a 25 cm | assenza presenza | positivo negativo | NON COMPATIBILE |
| | | Rigonfiamenti su muratura portante accompagnati da lesioni verticali | assenza presenza | positivo negativo | NON COMPATIBILE |
| | | Mancanza di malta e mattoni | ¼ dello spessore dei muri | < positivo ≥ negativo | NON COMPATIBILE |
| | | Abbassamento di archi e volte nella parte centrale | 5 cm | < positivo ≥ negativo | NON COMPATIBILE |
| | | Fuori piombo verso l'esterno su pareti su cui appoggiano archi o volte | 4 cm | < positivo ≥ negativo | NON COMPATIBILE |
| | | Travi in legno spezzate | assenza presenza | positivo negativo | COMPATIBILE CON INTERVENTI RADICALI |
| | Copertura lignea | Copertura a falda con struttura in legno privi di catene e con fuori piombo nei muri di appoggio con lesioni nell'ultimo piano o sotto la gronda | assenza presenza | positivo negativo | NON COMPATIBILE |
| | | Copertura a falda con struttura in legno con travi principali spezzate | assenza presenza | positivo negativo | COMPATIBILE CON INTERVENTI RADICALI |
| | | Copertura a falda con struttura in legno con rotture nei giunti tra le travi | assenza presenza | positivo negativo | COMPATIBILE CON INTERVENTI RADICALI |
| | | Infestazione di insetti o funghi | assenza presenza | positivo negativo | COMPATIBILE CON INTERVENTI RADICALI |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------|---|
| Sicurezza | Sicurezza nell'uso | Presenza di amianto | assenza presenza | positivo negativo | COMPATIBILE CON INTERVENTI RADICALI |
| | | Collegamenti verticali_ Scala - rapporto fra alzata (a) e pedata (p) | $2a + p = 0,63 \text{ m}$ | < negativo ≥ positivo | COMPATIBILE CON INTERVENTI RADICALI |
| | | Collegamenti verticali_ Scala - larghezza rampa | 0,80 m | < negativo ≥ positivo | COMPATIBILE CON INTERVENTI RADICALI |
| | | Collegamenti verticali_ Scala - pianerottolo di sosta | ogni 15 gradini | ≤ positivo > negativo | COMPATIBILE CON INTERVENTI RADICALI |
| | | Altezza parapetti di finestre o balconi o di trombe di scala o di passerelle o di soppalchi, ecc. | 1 m | < negativo ≥ positivo | COMPATIBILE CON INTERVENTI MINIMI |
| | | Collegamenti verticali_ Ascensore | assenza presenza | negativo positivo | COMPATIBILE CON INTERVENTI RADICALI |
| | | Collegamenti verticali_ Ascensore - dimensioni minime della cabina tali da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote | 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza | < negativo ≥ positivo | COMPATIBILE CON INTERVENTI RADICALI |
| Benessere | Luminoso | Superficie aeroilluminante | 1/8 superficie calpestabile | < negativo ≥ positivo | COMPATIBILE CON INTERVENTI RADICALI |
| | Termo-igrometrico | Spessore parete perimetrale | 0,30 m | < negativo ≥ positivo | COMPATIBILE CON INTERVENTI MINIMI |
| Fruibilità e adeguatezza | Agibilità | Altezza minima interna 2,7 m | 80 % | < negativo ≥ positivo | COMPATIBILE CON INTERVENTI RADICALI |
| | Accessibilità | Dislivello di ingresso | 3,20 m | ≥ negativo < positivo | NON COMPATIBILE |
| | | Porta d'accesso - larghezza utile di passaggio (LUP) | 0,90 m | < negativo ≥ positivo | COMPATIBILE CON INTERVENTI RADICALI |
| | Attrezzabilità | Porta d'accesso - profondità zona antistante/retrostante | 1,50 m | < negativo ≥ positivo | COMPATIBILE CON INTERVENTI RADICALI |
| Possibilità di installare un ascensore nel vano scala senza compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza - Dimensione cabina e scala | | 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza 0,80 m larghezza rampa | < negativo ≥ positivo | NON COMPATIBILE | |
| Adattabilità/ Flessibilità | Possibile riconfigurazione dello spazio interno - griglia strutturale | 3,6 m | ≤ negativo > positivo | NON COMPATIBILE | |

| | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Efficienza energetica ³⁵ | Rapporto Volume-Superficie | $RC = (6V)^2 / 3 A^{-1}$ | 0,75 | < negativo ≥ positivo | NON COMPATIBILE |
| | Produzione energia rinnovabile (Area della copertura) | RS (ombreggiatura della copertura) = $As/Atot$ Superficie del tetto ombreggiata rispetto alla superficie totale del tetto | 0,3 | ≥ negativo < positivo | |
| Qualità del sito | Fasce di rispetto da infrastrutture e servitù da considerare all'esterno dei centri abitati ('art. 338 del T.U. della legge n. 1265/193) | Fascia di rispetto per cimiteri, misurata a partire dal muro di cinta del cimitero | 200 m | < negativo ≥ positivo | PARAMETRI COMPARATIVE |
| | Distanza dai servizi | Fascia di rispetto per ferrovia | 30 m | < negativo ≥ positivo | |
| | | Fascia di rispetto per aeroporto | 300 m | < negativo ≥ positivo | |
| | | Fascia di rispetto per impianto di depurazione | 100 m | < negativo ≥ positivo | |
| | | Esercizi di vicinato | 1 km | ≥ negativo < positivo | |
| | | Bar, Ristoranti, pizzerie ... | 500 m | ≥ negativo < positivo | |
| | | Banche e Uffici Postali | 2 km | ≥ negativo < positivo | |
| | | Servizi medici di base (farmacia, medico di base) | 5 km | ≥ negativo < positivo | |
| | | Edifici scolastici | 2 km | ≥ negativo < positivo | |
| | Centri sportivi | 2 km | ≥ negativo < positivo | | |
| | Distanza dai trasporti pubblici | Stazione ferroviaria | 2 km | ≥ negativo < positivo | |
| Bus, metro, tram | | 1 km | ≥ Negativo < Positivo | | |

³⁵ Senarathne, L.R.; Nanda G. & Sundararajan R. Influence of building parameters on energy efficiency levels: a Bayesian network study. *Advances in Building Energy Research* 2022, 16:6, 780-805, DOI: 10.1080/17512549.2022.2108142.

2.3. Inserimento del sistema di valutazione in ambiente BIM/GIS per una verifica automatica

L'approccio metodologico adottato per automatizzare il processo preliminare di verifica della fattibilità di progetti di riuso adattivo a fini residenziali in ambiente BIM-GIS prevede tre fasi principali:

- Rilievo rapido dell'edificio;
- Modellazione in ambiente BIM;
- Verifica automatica dei parametri valutativi in ambiente BIM e GIS.

2.3.1. Rilievo rapido dell'edificio

La prima fase prevede l'acquisizione delle principali informazioni dimensionali, funzionali e tecnologiche degli edifici attraverso un rilievo indiretto.

Per acquisire dati geometrici e successivamente creare modelli 3D, possono essere impiegate tecniche *reality-based* di rilievo digitale, classificate come tecniche basate su sensori passivi (metodi *image-based*) e tecniche basate su sensori attivi (metodi *range-based*).³⁶

La prima tipologia di rilievo si basa sullo sfruttamento della luce presente nell'ambiente per ottenere immagini da cui successivamente è possibile estrapolare informazioni 3D; la fotogrammetria è uno dei metodi *image-based* più conosciuti. Il rilievo fotogrammetrico utilizza dispositivi mobili che forniscono nuvole di punti 3D.³⁷ Le immagini possono anche essere acquisite utilizzando, ove possibile, sistemi aerei a pilotaggio remoto.

La seconda tipologia di rilievo si basa su sensori attivi che emettono un segnale elettromagnetico registrato dallo strumento per determinare la misura della distanza. I laser scanner sono tra gli strumenti basati sulla portata più comunemente utilizzati in campo architettonico.³⁸ La tecnologia *Light Detection and Ranging* (LiDAR), attualmente

³⁶ REMONDINO, F.; RIZZI, A.; AGUGIARO, G.; JIMENEZ, B.; MENNA, F.; NEX, F.; BARATTI, G. Rilievi e Modellazione 3D. In Proceedings of the Atti 15a Conferenza Nazionale ASITA, Colorno, Italy, 5–18 November 2011; pp. 1825–1836.

³⁷ REMONDINO, F.; RIZZI, A.; AGUGIARO, G.; JIMENEZ, B.; MENNA, F.; NEX, F.; BARATTI, G. Rilievi e Modellazione 3D. In Proceedings of the Atti 15a Conferenza Nazionale ASITA, Colorno, Italy, 5–18 November 2011; pp. 1825–1836.

³⁸ MASIERO, A.; FISSORE, F.; GUARNIERI, A.; VETTORE, A. Indoor photogrammetry aided with

integrata anche nei più recenti dispositivi mobili, consente di acquisire rapidamente grandi quantità di dati 3D, che richiedono ulteriore lavoro di editing per creare il modello geometrico.

La nuvola di punti risultante può essere ulteriormente post-elaborata per creare un *Building Information Model*, che descrive le caratteristiche relazionali e gli attributi degli elementi dell'edificio.³⁹

2.3.2. Modellazione in ambiente BIM

Il processo di implementazione del BIM si basa sulla corretta rappresentazione grafica dei componenti architettonici identificati come oggetti parametrici nel modello, che possono essere mappati attraverso tecniche avanzate di rilievo 3D. Si tratta quindi di modellazione *real-based*, e il modello deve includere tutte le informazioni relative alla consistenza geometrica, alla morfologia e alla caratterizzazione materiale-costruttiva.

Il processo di digitalizzazione prevede diverse fasi per arrivare al modello finale, dall'identificazione dei dettagli costruttivi del patrimonio edilizio alla definizione delle procedure di raccolta dati, alla modellazione delle informazioni in 3D, al trattamento di componenti/oggetti parametrici, fino alla creazione del modello informativo. Ciò presuppone la raccolta di una determinata quantità di dati il cui livello di dettaglio è funzionale all'obiettivo, al grado di conoscenza da raggiungere e alla natura dell'edificio.

Le informazioni del modello che consentono la successiva verifica di compatibilità con interventi di riuso adattivo riguardano principalmente le condizioni manutentive e le dimensioni degli elementi tecnici e delle unità ambientali, la posizione, l'orientamento e la compattezza dell'edificio.

Il Livello di Sviluppo – LOD 300 del modello BIM consente l'applicazione di verifiche automatiche attraverso specifici algoritmi sviluppati con Dynamo.

Uwb navigation. *Remote. Sens. Spat. Inf. Sci.* 2018, XLII-2, 683–690.

³⁹ BARAZZETTI, L.; BANFI, F.; BRUMANA, R.; GUSMEROLI, G.; PREVITALI, M.; SCHIANTARELLI, G. Cloud-to-BIM-to-FEM: Structural simulation with accurate historic BIM from laser scans. *Simul. Modell. Pract. Theory* 2015, 57, 71–87.

Una volta completato il modello *as-built*, è essenziale generare la tabella delle dimensioni delle stanze, che consente di estrarre le dimensioni effettive di ogni ambiente reale per avviare una verifica completa attraverso specifici algoritmi.

L'edificio può essere importato nel software InfraWorks per analizzare, pianificare e gestire strade e altre infrastrutture nell'area circostante. Esso consente di localizzare gli oggetti nello spazio, collegarli a specifici attributi alfanumerici memorizzati nel database relazionale (Archivio), e gestirli come "strati informativi" che ne identificano le relazioni spaziali. I modelli visivamente realistici e dettagliati sono costruiti utilizzando tutti i dati GIS disponibili: dati ambientali e antropici, ortofoto, modelli del terreno e dati di rilievo, consentendo un'analisi più approfondita del patrimonio immobiliare e dell'ambiente circostante.

Inoltre, l'inserimento nel modello in InfraWorks consente di verificare eventuali ostacoli, come edifici o alberi vicini alla proprietà studiata, che potrebbero creare ombre e ridurre l'efficienza dei sistemi fotovoltaici.

2.3.3. Verifica automatica dei parametri valutativi in ambiente BIM-GIS

Questa fase fondamentale per delineare l'adattabilità di un edificio per il riutilizzo adattivo residenziale viene svolta tramite lo strumento di programmazione visiva open source *Dynamo*.

Esso è uno strumento basato sul *Visual Programming Language* (VPL), una modalità operativa che non prevede la digitalizzazione di elenchi di codici ma la manipolazione e la connessione di entità grafiche (nodi) per eseguire analisi o generare algoritmi che rappresentano un flusso di lavoro logico. I nodi eseguono specifiche operazioni individuali, ricevendo dati dell'esatta natura del nodo a monte attraverso una connessione orizzontale che stabilisce il flusso logico tra un nodo e l'altro.

La libreria in *Dynamo* offre una sezione speciale contenente una serie di nodi che permettono il collegamento di categorie, famiglie, tipologie e istanze presenti nel modello BIM, sviluppato tramite il software *Revit*.

Attraverso il software di programmazione visiva *Dynamo* è stato possibile creare algoritmi per interrogare il modello di edificio creato in ambiente BIM e compilare automaticamente tutti i valori dei campi dei parametri di valutazione individuati.

Il flusso logico prevede tre passaggi:

- Acquisizione dati dal modello 3D dello stato attuale dell'edificio;
- Formulazione secondo la logica descritta dalle regole "IF-ELSE" per valutare il livello di idoneità degli edifici, con visualizzazione del risultato per ogni singolo ambiente;
- Formulazione secondo la logica descritta dal "Ciclo FOR" per il calcolo della percentuale di soglie positive e la logica "IF-ELSE" per la stampa e la verifica del risultato della compatibilità degli indicatori di performance.

La valutazione degli indicatori di prestazione relativi alla "Qualità del sito" e all'"Efficienza energetica" richiede l'utilizzo della tecnologia GIS. La procedura può essere manuale o automatica. L'esportazione automatica dei dati e l'importazione in altre tecnologie, come Revit, consente una valutazione completa all'interno di un unico ambiente, con un unico algoritmo applicato a più aree e categorie.

I risultati della verifica automatizzata generati dal nodo Dynamo personalizzato vengono trasmessi direttamente a Power BI tramite una connessione dati configurata e possono essere visualizzati in una dashboard.

Il diagramma di flusso della metodologia sviluppata grazie agli strumenti digitali è mostrato nella seguente figura.




Figura 1 Diagramma di flusso delle tecnologie digitali impiegabili dal rilievo alla valutazione degli interventi di riuso adattivo

3. Il metaverso come strumento di verifica e validazione

Il concetto di metaverso, inteso come spazio tridimensionale in cui convergono mondo fisico e quello digitale, trova origine nel contesto narrativo e può essere ricondotto al celebre romanzo cyberpunk “Snow Crash” di Neal Stephenson, pubblicato nel 1992.⁴⁰ Dopo 30 anni di sviluppo, il metaverso è diventato un argomento di notevole rilevanza nelle aree di ricerca quali ad esempio l’*Internet of Things* (IoT), la *Blockchain*, l’Intelligenza Artificiale (AI).

Esso si basa sulla convergenza di tecnologie che consentono interazioni multisensoriali con ambienti virtuali, oggetti digitali e persone, come la realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR).⁴¹

La pandemia da Covid-19 ha messo in luce l’urgente necessità per numerose industrie, specialmente quelle manifatturiere, tra cui il settore AECO (*Architecture, Engineering, Construction and Operation*), di potenziare la collaborazione e la flessibilità nei processi progettuali e produttivi, in relazione con le mutevoli condizioni ambientali.⁴²

Inoltre, negli ultimi quattro decenni nel campo dell’architettura, lo sviluppo del *Building Information Modeling* (BIM) ha trasformato il tradizionale paradigma progettuale dell’AECO,⁴³ permeando l’intero ciclo di vita dell’edificio.

L’applicazione del concetto di metaverso al BIM consente di trasformare il modello informativo digitale in un edificio “reale” facilmente fruibile dagli utenti anche attraverso elaborazioni con *game engine*. Si prevede pertanto che esso stimolerà inevitabilmente l’innovazione e lo sviluppo delle future tecnologie BIM.⁴⁴

⁴⁰ JOSHUA, J. Information Bodies: Computational Anxiety in Neal Stephenson’s Snow Crash. *Interdiscip. Lit. Stud.* 2017, 19, 17–47.

⁴¹ MYSTAKIDIS, S. Metaverse. *Encyclopedia* 2022, 2, 486–497.

⁴² MEGAHED, N.A. AND HASSAN, A.M. Evolution of BIM to DTs: A Paradigm Shift for the PostPandemic AECO Industry. *Urban Science* 2022, 6(4), p. 67.

⁴³ PENTTILÄ, H. Describing the Changes in Architectural Information Technology to Understand Design Complexity and Free-Form Architectural Expression. *J. Inf. Technol. Constr.* 2006, 11, 395–408.

⁴⁴ HUANG, H.; ZENG, X.; ZHAO, L.; QIU, C.; WU, H.; FAN, L. Fusion of Building Information Modeling and Blockchain for Metaverse: A Survey. *IEEE Open J. Comput. Soc.* 2022, 3, 195–207.

Sfruttando per esempio i visori per una realtà virtuale immersiva gli utenti possono muoversi all'interno dell'edificio contemporaneamente, effettuare sopralluoghi a distanza ed eseguire misurazioni. I vantaggi offerti da tale tecnologia ricadono in ogni fase del processo edilizio: dalla programmazione (fase strategica), alla progettazione, all'esecuzione delle opere fino alla gestione dell'edificio.

Il riscontro visivo diretto consente infatti di garantire un confronto interdisciplinare, di acquisire maggiore consapevolezza delle soluzioni adottate, di ottimizzare tempi e costi per la progettazione e realizzazione dell'opera. In fase di esecuzione sarà possibile assicurare maggiori livelli di sicurezza grazie a uno specifico addestramento per ogni attività avente un certo grado di rischio.

Nell'ambito della ricerca presentata sono state sperimentate le potenzialità del metaverso per validare gli esiti dell'approccio metodologico finalizzato a promuovere i processi di riuso adattivo.

L'alta flessibilità del metaverso offre nuovi scenari e rimane aperta a sviluppi continui con un potenziale ancora da esplorare; è dunque fondamentale l'attività di ricerca per identificare i possibili contributi per soddisfare le diverse esigenze delle città che si configurano come i luoghi dove si concentrano e dovranno essere affrontate le maggiori sfide ambientali sociali ed economiche.

Area 2
Archeologia, arte e museo

La ricerca universitaria applicata alla comunicazione di architetture e paesaggi.

Il caso di Roma e del Lazio antico

Mattia Ippoliti

‘Sapienza’ Università di Roma

1. Dai dati alla comunicazione

Qualsiasi ricerca archeologica ha origine da una serie di informazioni più o meno coerenti e frammentarie che si sono conservate fino al giorno d’oggi sotto forma di oggetti, stratificazioni, architetture, immagini e testi. Quale che sia la natura delle informazioni disponibili esse sono conoscibili e interpretabili solo attraverso la loro analisi e organizzazione grazie agli strumenti della stratigrafia, della tipologia e della topografia.¹ Questi strumenti permettono di classificare e ordinare le informazioni nel tempo e nello spazio. La tipologia permette di classificare² una serie di oggetti, ciò significa applicare una tassonomia che permetta di aggregarli in insiemi basati su attributi comuni e disposti su diversi livelli organizzati secondo una struttura gerarchica. In una struttura di questo tipo i livelli superiori raccolgono un gran numero di individui accomunati da pochi elementi, quelli inferiori pochi oggetti con molti elementi comuni. Attraverso la seriazione è poi possibile ordinare nel tempo gli oggetti classificati secondo una cronologia relativa da cui si può muovere verso quella assoluta.³ Ciò che è stato ordinato nel tempo con gli strumenti della tipologia e della stratigrafia⁴ può, grazie alla topografia,⁵ essere ordinato nello spazio analizzando le relazioni nei luoghi e nei territori, naturali o culturali.

¹ P. CARAFA, *Storie dai contesti*, Mondadori, Milano 2021, pp. 398-400.

² A. M. BIETTI SESTIERI, *Classificazione e tipologia*, in FRANCOVICH – MANACORDA 2000, pp. 306-308.

³ A. M. BIETTI SESTIERI, *Cronologia, periodizzazione*, in FRANCOVICH – MANACORDA 2000, pp. 92-97.

⁴ P. CARAFA, *Storie dai contesti*, op. cit., pp. 109-172.

⁵ Cfr. *ivi*, pp. 173-298.

Ciò che viene comunemente definito “dato” è dunque il frutto di due processi, quello che ha portato alla sua conservazione fino a noi e quello attuato dal ricercatore per comprenderlo. Il primo passo di ogni ricerca deve dunque necessariamente prevedere la definizione della procedura di elaborazione delle informazioni che deve poi essere esplicitamente dichiarata nelle comunicazioni prodotte dall’interpretazione dei dati stessi. Le informazioni che possono così essere estrapolate dai “dati” disponibili sono, come i dati stessi, frammenti di interi perduti dei quali vediamo solo ciò che è casualmente giunto sino a noi.

Una volta selezionate le informazioni e le procedure la ricerca dovrebbe portare alla ricomposizione dei contesti così da permettere da un lato la loro corretta conservazione e gestione, dall’altro la comprensione dei processi che hanno caratterizzato la storia di cose, luoghi e persone e che attraverso la narrazione può essere condivisa sia tramite il dibattito scientifico che la comunicazione culturale⁶ (fig. 1).




Figura 1 La ricerca archeologica: dalla selezione dei dati alla comunicazione

2. Ricomposizione dei contesti e valutazione archeologica

Torniamo al primo passo della ricerca, le relazioni che intercorrono tra le informazioni in termini di spazio e tempo ci permettono di pro-

⁶ M. FORTE, *Comunicazione archeologica*, in FRANCOVICH – MANACORDA 2000, pp. 75-79.

porre delle ricomposizioni dei contesti originari. Alla base di questo processo sono i frammenti a nostra disposizione, di quantità e genere non predeterminabili all'inizio di una ricerca. Questi frammenti hanno caratteri eterogenei – che definiscono le singole classi documentarie quali oggetti, testi, immagini, edifici, insediamenti ecc. – ma anche un denominatore comune: spazio (si trovano in qualche luogo) e tempo (sono stati creati in un momento specifico che segna l'inizio della loro esistenza come processi). Per essere conosciuti come frammenti, i materiali a nostra disposizione devono dunque essere classificati con una tassonomia scientifica che deriva dalle rispettive morfologie. Una volta conosciuti i frammenti è possibile avviare il tentativo di suggerire configurazioni plausibili degli interi da cui essi sono stati separati utilizzando come punti di partenza la prossimità nello spazio e la sincronia.

Attraverso un procedimento di aggregazione analogo a quello tassonomico-morfologico dove “uguale con uguale” si traduce in “della stessa epoca e prossimo e architettonicamente coerente” si tenta di attribuire ad unità di gerarchia superiore i singoli frammenti identificando possibili forma e funzione dell'intero cui appartenevano.

Procedendo in questo modo è possibile muovere dal singolo frammento a una o più aggregazioni di frammenti che ci avvicinano al tutto della realtà originaria oggi perduta. Non basta un'analitica comprensione delle singole parti per comprendere il loro significato,⁷ l'identificazione dei rapporti che intercorrono tra i diversi elementi nello spazio e nel tempo è indispensabile per l'identificazione delle funzioni.⁸ Si pensi ad esempio alla differenza tra una pila di mattoni accumulati in un magazzino e ai mattoni messi in opera su strati di malta che formano un muro.

Considerando nel suo contesto ogni frammento giunto sino a noi, in rapporto a ogni indagine attuata finora è possibile ricomporre un quadro che tenga conto della storia antica e moderna del dato e permetta di attuare una corretta valutazione archeologica, ovvero una procedu-

⁷ «Un singolo neurone non costituisce una memoria, tanti neuroni insieme sì. Lo stesso discorso vale per i mattoni: un discorso è la scienza del singolo mattone, altra cosa è l'architettura», G. PARISI, *In un volo di storni. Le meraviglie dei sistemi complessi*, Rizzoli, Milano 2021, p. 76.

⁸ CARAFA, *Storie dai contesti*, op. cit., pp. 2-4; 400-405.

ra che consenta di determinare se il set di informazioni a nostra disposizione è pronto per essere analizzato, cercando di comprendere i processi che ha attraversato nel corso del tempo, o se sono necessarie e/o possibile nuove campagne di raccolta dati che permettano di aggiungere altri frammenti al contesto da analizzare.

3. Il design di un'indagine archeologica

È merito dell'archeologo inglese Martin Carver aver formalizzato la necessità che all'inizio di ogni indagine archeologica sia indispensabile una fase di *project design* che deve essere poi rinnovata all'inizio di ogni nuovo passaggio della ricerca.⁹ Una corretta valutazione dei dati è la base di questa fase di progettazione che deve tener conto di teorie, metodi e contesto sociale per poter produrre il programma di ricerca più adatto a dare al contesto di patrimonio indagato una adeguata analisi e la conseguente valorizzazione sia pubblica che accademica.

Il design o progetto di una ricerca archeologica definisce dunque i suoi obiettivi, i tempi e i metodi. In quest'ottica è possibile muovere dai contesti alla loro integrazione¹⁰ cioè a quell'operazione che permette di analizzare l'oggetto o l'architettura nella sua organicità e nei rapporti con gli altri oggetti e architetture. Si tratta di un passaggio necessario e indispensabile¹¹ per la comprensione degli eventi che hanno caratterizzato la vita degli oggetti e dei luoghi dalla loro creazione al loro abbandono. Una volta integrati i contesti è possibile analizzarli non come unità statiche ma come successioni di eventi in trasformazione, ovvero processi.¹²

⁹ M. CARVER, *Archaeological Value and Evaluation*, Società Archeologica, Mantova 2003; *Archaeological Investigation*, Routledge, Oxon 2009, pp. 335- 361; *Making Archaeology Happen: Design Versus Dogma*, Routledge, Oxon 2016.

¹⁰ Integrazioni e ricostruzioni devono seguire procedure codificate e dichiarate che permettano di distinguere quanto è documentato e quanto è frutto di ipotesi e interpretazioni. P. CARAFA, *Storie dai contesti*, op. cit., pp. 470-481.

¹¹ A. CARANDINI, *Roma in volo e in picchiata*, in *Atlante* 2012, p. 22.

¹² P. CARAFA, *Storie dai contesti*, op. cit., p. 405.

4. I paesaggi

Come i frammenti anche i contesti sono connessi tra loro da relazioni in termini di spazio e tempo. Le aggregazioni di contesti formano il paesaggio inteso come l'ordine prodotto dall'uomo più complesso che siamo in grado di cogliere.¹³

«Una certa tradizionale concezione del paesaggio entrata nel linguaggio comune tende ad assimilarlo alle vedute idilliache di monti, fiumi e colline, ma in realtà non è da ora che con questa parola descriviamo piuttosto l'aspetto culturale, cioè storico, dell'ambiente in cui viviamo. L'intricato rapporto tra cultura e natura ha dato vita a un'infinità di paesaggi, sistemi complessi, che altro non sono se non veri e propri organismi, un cui le forme degli insediamenti umani si sono andate sovrapponendo nel corso dei secoli proponendosi come il risultato del lavoro e dell'immaginazione di generazioni e generazioni, come il prodotto di un'attività collettiva, nella quale si riconosce la vita di intere comunità nel corso di lunghi o lunghissimi periodi di tempo. I paesaggi sono quindi contesti, nei quali ogni elemento vive un sistema di relazioni con ciò che gli sta accanto, sopra, sotto o di lato; dove ogni cosa porta e riceve un senso, a volte immediatamente percepibile, altre volte bisognoso di studio per essere interpretato».¹⁴

Il paesaggio è sia una realtà stratificata che un contenitore di stratigrafie, esso può dunque essere analizzato sia come contesto che come sistema di contesti. Per poter individuare, analizzare e comprendere i processi che hanno caratterizzato la storia dei paesaggi antichi è quindi necessario applicare un approccio multiscala che consenta di integrare le parti mancanti e poi ricostruire e narrare storie e microstorie.

Attraverso il recupero di tutte le informazioni relative alle parti perdute (siano esse preservate in fonti testuali, iconografiche, storiche o ricavabili dal confronto con oggetti simili) accomunate dalla possibilità di essere collegate a un unico luogo e a un unico tempo è possibile realizzare Sistemi Informativi Geografici che permettano la gestione di banche dati complesse in associazione ai dati spaziali.¹⁵ Attraverso

¹³ A. CARANDINI, *Roma in volo e in picchiata*, in *Atlante 2012*, p. 41.

¹⁴ D. MANACORDA, *Roma. Il racconto di due città*, Carocci, Roma 2022, p. 13.

¹⁵ P. CARAFA, *Il Sistema Informativo Archeologico di Roma Antica*, in *Atlante 2012*, p. 46.

la realizzazione di *query* e piante di fase questi sistemi, prestatati all'archeologia (Sistemi Informativi Geografici Archeologici), permettono di analizzare e di ricostruire i mutevoli paesaggi che si sono succeduti nel corso del tempo e di muovere verso la narrazione della storia o delle storie.

5. Ricostruire e raccontare i paesaggi antichi in sezione e in pianta

Il racconto dei paesaggi antichi come processo può efficacemente essere raffigurato come una rappresentazione tridimensionale, alle due dimensioni dello spazio orizzontale, o in pianta, si associa quello dello spazio in verticale, o in sezione, ovvero il tempo (Fig. 2). Il paesaggio in esame può dunque essere scomposto nelle diverse fasi che siamo stati in grado di riconoscere, come una serie di rappresentazioni bidimensionali, singoli fotogrammi estrapolati da una pellicola. Di volta in volta si può scegliere di procedere a un'analisi sincronica, concentrando l'attenzione su tutti i dettagli del fotogramma, o di procedere con una prospettiva diacronica e concentrata più sul fluire degli eventi dei paesaggi che sulla loro distribuzione nello spazio.




Figura 2 Rappresentazione schematica delle tre dimensioni del racconto dei paesaggi. Le due dimensioni dello spazio in pianta in verde, la terza dimensione dello spazio in sezione, in rosso

È impossibile affrontare tutta la diacronia dei più complessi contesti pluristratificati, si pensi alla città di Roma, con i dettagli della “visione in pianta”. Solo selezionando un arco di tempo limitato (fig. 3) è possibile estendere la scala dell’analisi sincronica,¹⁶ al contrario una completa analisi diacronica “visione in sezione” necessita il sacrificio del dettaglio planimetrico.¹⁷




Figura 3 Rappresentazione schematica della possibile estensione (potenzialmente illimitata) dell’analisi del paesaggio da una prospettiva sincronica limitando quella diacronica

La scelta di privilegiare la/le sincronia/e è alla base della scelta degli “Atlanti”¹⁸ come forma di comunicazione, sia scientifica che divulgati-

¹⁶ Da questa prospettiva l’Atlante di Roma antica (Atlante 2012) racconta la storia della città tra l’VIII secolo a.C. e il VI secolo d.C.

¹⁷ Da questa angolazione Daniele Manacorda (D. MANACORDA, *op. cit.*, 2022) narra la storia urbana dalla fondazione di Roma sino a oggi.

¹⁸ Atlante 2012, Atlas 2017, www.lazioantico.it.

va, che permette un approccio multiscalare (fig. 4) ai contesti e ai sistemi di contesti. In questo modo è possibile muovere dal dettaglio delle singole azioni e attività che compongono la storia di un singolo monumento, al rapporto con piazze, strade e monumenti vicini, alla forma e alla vita di una città, al suo contesto regionale ecc. Alla visione in pianta, a diversi livelli di scala, di una successione di contesti e di loro aggregazioni si associa così una comunicazione in forma narrativa, l'unica che permetta di esprimere il cambiamento.¹⁹




Figura 4 Esempio di approccio sincronico e multiscalare. A. Pianta di fase della casa di Augusto (36 a.C. - 3 d.C.). B. Pianta ricostruttiva della casa di Augusto (36 a.C. - 3 d.C.). C. Pianta ricostruttiva del Palatino (3-64 d.C.). D. Pianta ricostruttiva del Palatino (80-180 d.C.). E. Roma (27 a.C. - 14 d.C.). F. Latium Vetus e Adiectum (7 a.C.)

¹⁹ Carafa 2021, pp. 405-406.

Bibliografia

- *ATLANTE 2012*, CARANDINI A., CARAFA P. (a cura di), *Atlante di Roma Antica*, Electa, Milano 2012.
- *ATLAS 2017*, CARANDINI A., CARAFA P. (eds.), *Atlas of Ancient Rome*, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2017.
- BIETTI SESTIERI A. M., *Classificazione e tipologia*, in FRANCOVICH – MANACORDA 2000, pp. 61-65.
- —, *Cronologia, periodizzazione*, in FRANCOVICH – MANACORDA 2000, pp. 92-97.
- CARAFA P., *Storie dai contesti*, Mondadori Milano 2001.
- —, *Il Sistema Informativo Archeologico di Roma Antica*, in *ATLANTE 2012*, pp. 44-55.
- CARANDINI A., *Roma in volo e in picchiata*, in *ATLANTE 2012*, pp. 15-43.
- —, *La forza del contesto*, Laterza, Bari-Roma 2017.
- CARVER M., *Archaeological Value and Evaluation*, Società Archeologica, Mantova 2003.
- —, *Archaeological Investigation*, Routledge, Oxon 2009.
- —, *Making Archaeology Happen: Design Versus Dogma*, Routledge, Oxon 2016.
- FORTE M., *Comunicazione archeologica*, in FRANCOVICH – MANACORDA 2000, pp. 75-79.
- FRANCOVICH R. – Manacorda D. (a cura di), *Dizionario di Archeologia: temi concetti e metodi*, Laterza, Roma-Bari 2000.
- MANACORDA D., *Roma. Il racconto di due città*, Carocci, Roma 2022.
- PARISI G., *In un volo di storni. Le meraviglie dei sistemi complessi*, Rizzoli, Milano 2021.

La ricerca universitaria applicata al collezionismo di archeologia: il caso di Palazzo Barberini a Roma (XVII-XVIII secolo)

Serena Santoni

1. Introduzione

Il seguente contributo presentato in occasione del *VI Forum Internazionale del Gran Sasso* nella *Sessione II - Archeologia, Arte, Museo Dalle conoscenze pure alle applicazioni attraverso la Terza Missione: il ruolo dell'Accademia* espone e spiega un caso studio in cui le conoscenze elaborate nel contesto universitario si riversano direttamente nel tessuto sociale e territoriale contemporaneo, cioè nel museo.

Come contesto pluristratificato, il museo è un sistema composto da oggetti che veicolano storie di fasi e periodi diversi. Se tali oggetti sono studiati nella loro dimensione, come elementi culturali di un sistema, è conseguentemente importante evidenziare come si relazionano sia tra loro sia nei confronti del contesto in cui sono. La proposta culturale di un museo, quindi, non deve limitarsi alla divulgazione di una serie di contenuti, come meri documenti storici, ma stimolare i pubblici di riferimento potenziando le qualità dell'oggetto stesso fruito dai visitatori, spiegando il contesto in cui tali oggetti si collocano, come e perché sono lì e in quali modi sono giunti.

Funzionali a questo tipo di indagini sono le opere antiche delle collezioni nate in epoca moderna, e in particolare lo è la collezione di antichità Barberini, in parte custodita presso il Museo del Palazzo in via Quattro Fontane a Roma. Le caratteristiche degli oggetti di tale caso-studio sono infatti un buon punto di partenza per tracciare nuove direzioni ai fini della conservazione dell'antico, perché si configurano particolarmente consoni per raggiungere tale obiettivo. Essi sono inseriti in un contesto post-antico di epoca barocca e tramite loro emergono quelle declinazioni della cultura classica che si fanno ancor più evidenti nei momenti di confronto con le altre culture, offrendo nuove variazioni sul tema dell'antichità e della sua trasmissione e conservazione, da parte di chi è venuto dopo.

Il contributo è quindi parte di un più ampio progetto, in cui si articolano tre linee di ricerca: la ricostruzione della collezione degli og-

getti con un censimento e la schedatura sintetica dei pezzi presenti; lo studio della relazione con l'antichità, con un focus sugli artisti di epoca barocca e in particolare quello di Gian Lorenzo Bernini e della sua scuola; una terza parte che consiste nella progettazione di una fruizione al pubblico dei risultati emersi con mezzi che prevedono il supporto delle nuove tecnologie.

2. Stato dell'arte

Lo studio delle antichità Barberini rientra nel più ampio campo di ricerca che concerne gli aspetti del fenomeno del collezionismo di antichità,¹ dove tra le raccolte di oggetti si possono individuare elementi in comune, pur mantenendo ognuna determinate peculiarità.²

Per quanto riguarda la storia delle antichità Barberini, è recente la pubblicazione di M. Di Monte "La cultura antica e lo specchio della storia" nel catalogo edito nel 2023 "L'immagine sovrana. Urbano VIII e i Barberini" in occasione del quattrocentesimo anniversario dell'elezio-

¹ Per i più importanti studi in materia di collezionismo di antichità nella Roma rinascimentale si rimanda a C. FRANZONI, *Rimembranze d'infinito cose. Le collezioni rinascimentali di antichità*, in «Memoria dell'antico nell'arte italiana», S. Settis ed., 1 (1984), pp. 298-360; L. BARKAN, *Unearthing the Past: Archaeology and Aesthetics in the Making of Renaissance Culture*, Yale University Press, New Haven 1999; G. AGOSTI-D. ISELLA, *Antiquarie prospettive romane*, Guanda, Parma 2004; A. CAVALLARO, *Il Collezionismo antiquario romano nella storiografia*, in «Collezioni di antichità a Roma fra '400 e '500», 6 (2007), pp. 25-31; S. SETTIS, *Collecting ancient Sculptures: the Beginnings*, in «Studies in the History of Art, vol. LXX, Collecting Sculpture in Early Modern Europe», E.D. Schmidt, N. Penny, ed., 47 (2008), pp. 12-31; P.P. BOBER-R. RUBINSTEIN, *Renaissance Artists and Antique Sculpture. A Handbook of Sources (2nd edition)*, Miller, Londra 2010. Per il collezionismo archeologico si veda B. PALMA, *Il collezionismo e gli studi antiquari*, in «Dopo Sisto V. La transizione dal Barocco (1590-1630)», Atti del convegno (Roma, 18-20 ottobre 1995), Roma 1997, pp. 268-283; M. G. PICOZZI, *Aspetti del Collezionismo romano di antichità nel XVII secolo*, in «Le virtù e i piacere in villa: per il nuovo museo comunale della Villa Doria Pamphilj, catalogo della mostra (Roma, Villa Vecchia, 2 ottobre- 6 dicembre 1998)», C. Benocci ed., 1998, pp. 56-58; ID., *Dallo Scavo al collezionismo. Un viaggio nel passato dal Medioevo all'Ottocento*, De Luca edizioni d'Arte, Roma 2007; ID., *Il fenomeno di collezionismo nel Seicento*, in «Sculptura antica in Palazzo Altemps», M. De Angelis d'Ossat, Roma ed., 2011, pp. 267-269.

² K. POMIAN, *Il Museo. Una storia mondiale*, Giulio Einaudi Editore, Torino 2021, per una panoramica completa degli aspetti del fenomeno.

ne di Maffeo Barberini con il nome di Urbano VIII.³

Nello specifico, in merito agli oggetti che componevano la collezione di antichità Barberini sono fondamentali le pubblicazioni di M. A. Lavin,⁴ specie quella del 1975⁵ in cui è trascritto l'Inventario dell'Archivio Barberini, a seguito del lavoro svolto da L. Pollak.⁶ Grazie al suo monumentale lavoro è tracciato un profilo delle entrate e delle uscite dei singoli pezzi e se ne ricostruisce quindi la storia, selezionando i documenti seguenti da libri dei conti e manoscritti di vario tipo dove si trovano ordini, pagamenti, ricevute, notifiche di entrate e uscite, prestiti, e altri tipi di *memoranda*.

Di importanza monumentale sono gli studi svolti da L. Faedo,⁷

³ P. PECCHIALI, *Un assassinio politico a Roma nel Cinquecento*, Biblioteca d'arte editrice, Roma 1956; M. DI MONTE, *La cultura antica e lo specchio della storia*, in «L'Immagine Sovrana. Urbano VIII e i Barberini», M. Cicconi, F. Gennari Sartori, S. Schütze edd., (2023), pp. 265-269.

⁴ M. A. LAVIN, *Bernini and the Antiquity: the Baroque paradox; a poetical view*, in «Antikenrezeption im Hochbarock», H. Beck, S. Schulze, (1989), pp. 9-36; Id., *Urbanitas Urbana: the pope, the artist, and the genius of the place*, in «Visible Spirit», L. Mochi Onori, F. Solinas, S. Schütze edd., 2. (2009), pp. 15-30; 659-666.

⁵ Id., *Seventeenth Century Barberini Documents and Inventories of Art*, New York University Press, New York 1975: pp. 129-140, altri all'estero pp. 140-142. L'elenco dei pezzi dati nel 1633 a nel 1640 al Cardinal Antonio, principalmente per la Sala Ovale, è alla c. 21; le cc.24-26 registrano i pezzi dati a Taddeo per altre sedi e per lo scalone del Palazzo.

⁶ O. POLLAK, *Die Kunsttätigkeit unter Urban VIII. I: Kirchen Bauten mit Ausnahme von St. Peter und Paläste*, vol. *Wien-Ausburg-Köln*, in «Zeitschrift für Kunstgeschichte» 2 (1928-1931), p. 414.

⁷ L. FAEDO, *Nati ed eletti per i primi governi della Chiesa. La decorazione statuaria dello scalone di Palazzo Barberini alle Quattro Fontane*, «Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung», P. Von Zabern ed., 108 (2001), pp. 136-167; Id. *Vivere con gli antichi. Una pittura antica a Palazzo Barberini e la sua fruizione tra XVII e XVIII secolo*, in «I Barberini e la cultura europea del Seicento», L. Mochi Onori, F. Solinas, S. Schütze edd., (2004), pp. 386-388.

¹ FAEDO-T. FRANGENBERG T., *Hieronymus Tetius, Aedes Barberinae ad Quirinalem descriptae. Descrizione di Palazzo Barberini al Quirinale*, Ed. Della Normale, Pisa 2005; *Un prologo di statue, riflessioni sul programma iconografico dello scalone di Palazzo Barberini*, in «300 Jahre "Thesaurus Brandenburgicus"» H. Wrede, M. Kunze, edd., (2006), pp. 385-406; Id. *Il Fauno moralizzato - L'allestimento della Sala del Fauno a Palazzo Barberini alle Quattro Fontane tra 1678-1704*, in «Zentren und Wirkungsräume der Antikenrezeption» K. Schade,

nell'ambito di un'ampia ricerca dell'Università di Pisa sulle antichità Barberini nel progetto MURST. L. Faedo ha portato avanti una ricognizione delle antichità custodite nel palazzo e ha presentato, grazie al confronto con la letteratura coeva, una interpretazione in merito alla disposizione delle statue⁸ nelle nicchie dello Scalone del Bernini e in altri ambienti del Palazzo. Ha pubblicato l'opera scritta da G. Teti,⁹ restituendone il te-

D. Rössler, A. Schäfer ed., (2007), pp. 201-214; Id. *Storie di idoli ed obelischi alle Quattro Fontane: note sulle antichità egizie nelle collezioni Barberiniane*, in «Culti orientali tra scavo e collezionismo, Atti del Convegno internazionale Testimonianze di culti orientali tra scavo e collezionismo (Roma, 2006)» B. Palma Venetucci ed., (2008), pp. 125,125; Id. *Un ritratto femminile e una statua ammantata a Palazzo Barberini*, in «Marmoribus vestita Miscellanea in onore di Federico Guidobaldi», 1 (2011), pp. 533-544; Id. *Un torso di un Fauno, non inferiore al torso di Belvedere. Note sulla ricezione critica del Fauno Barberini nel Seicento*, in «“Conosco un ottimo storico dell'arte...”». Per Ennio Castelnuovo. Scritti di allievi e amici Pisani», M. M. Donato, M. Ferretti ed., (2012), pp. 323-329; Id. *Sguardi sul Fauno e i suoi compagni: precisazioni sulla fortuna del Fauno Barberini*, in «Dósis d'olige te phile te: studi per Antonella Romualdi», S. Bruni, G. C. Cianferoni, B. Arbeid, ed., (2013), pp. 299-321; Id. *Intrecci allusivi tra sculture e dipinti: la collezione del cardinal Antonio Barberini in via dei Giubbonari (1658-1671)*, in «Le componenti del Classicismo secentesco: lo statuto della scultura antica», L. Di Cosmo, L. Faticcioni, ed., 17 (2013), pp. 1-43; Id. *Una metamorfosi di Eva a Palazzo Barberini*, in «Antico e non antico», V. Nizzo, A. Pizzo, ed., (2018) pp. 231-239 per lo studio del rilievo con Eva pp. 232-239. Id. *Un poeta per un prologo di marmo*, in «Francesco Bracciolini», F. Contini, A. Lazzarini ed., (2020), pp. 303-324.

⁸ Per una sommaria descrizione delle statue cfr. F. Matz-F. V. Duhn, *Antike Bildwerke in Rom mit Ausschluss der grösseren Sammlungen*, I-III, Breitkopf & Härtel, Leipzig 1881-1882; W. Helbig, *Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom*, Teubner Wasmuth, 1963-1972 oltre ai contributi di L. Faedo (*op. cit.*).

⁹ F. HASKELL, *Patrons and Painters. A Study in the Relations between Italian Art and Society in the Age of Baroque*, Chatto&Windus, London 1963, p. 56; M. FUMAROLI, *L'âge de l'éloquence: rhétorique et “res literaria” de la Renaissance au seuil de l'époque classique*, Droz, Ginevra 1984, pp. 205-213; H. WREDE, *Archäologie, Antikensammlungen und antikisierende Ausstattungen in Nepotismus und Absolutismus*, in «Cunctorum Splendor ab uno», 2000, pp. 45-47; T. FRANGENBERG, *The beauty and majesty of the images: Pietro da Cortona's Barberini ceiling in Teti's Andes Barberinae*, in «The rise of the Image. Essays on the History of the Illustrated Art Book», R. Palmer, T. Frangenberg, ed., (2003), pp. 153-156; L. FAEDO- T. FRANGENBERG, *Hieronymus Tetius, Aedes Barberinae ad Quirinale descriptae. Descrizione di Palazzo Barberini al Quirinale*, Ed. Della Normale, Pisa 2005; I. HERKLOTZ, *Girolamo Tezi, Francesco Barberini und Lucas Hostelnus: zu einer geplanten Neuausgabe der ‘Aedes Barberinae’*, in «Antiqua quanta fuit», 2010, pp. 515-550.

sto dell'edizione del 1642, così da avere una panoramica verosimile della sala destinata alla funzione di accoglienza e intrattenimento. Parte della ricognizione sono anche gli studi svolti da M. Papini,¹⁰ che si è occupato dell'analisi di alcune sculture custodite nel palazzo e di alcuni rilievi nella facciata che affaccia sul giardino del Palazzo.

In merito alle operazioni di restauro e integrazione effettuate su alcune sculture, il campo di ricerca offre ancora un ampio spazio di indagine. Nella pubblicazione a cura di F. Borsi, G. Magnanimità¹¹ ha scritto sulle opere antiche, avanzando l'ipotesi dell'operato del Bernini e della sua scuola per alcuni interventi di integrazioni e restauri.

Un catalogo degli oggetti è stato fatto da F. Matz e F. von Duhn¹² inserendo parte delle sculture nei volumi sulle antichità del collezionismo e dandone una breve descrizione formale. Altri studi sono quelli di L. Sickel,¹³ di B. Scott¹⁴ per le allegorie tra le sculture, mitologia e astrologia in parte riprese nei lavori di L. Faedo, e quelli di H. P. Laubscher¹⁵ per la datazione del rilievo al pianterreno a seguito degli studi di J. Montagu.¹⁶

¹⁰ M. PAPINI, *Una statua di galata a Palazzo Barberini*, in «Buletto della commissione archeologica comunale di Roma», 100 (1999), pp. 81-114; ID. *Palazzo Barberini: i rilievi della facciata sul giardino*, in «Buletto della Commissione Archeologica Comunale di Roma», 100, 1999 (2001), pp. 281-324; ID. *Il Sileno con otre di Palazzo Barberini*, in «Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte», 3.Ser.24.(2001), pp. 21-46.

¹¹ G. MAGNANIMI, *Palazzo Barberini, La Sala Ovale*, in «Antologia di Belle Arti», I,1, 1977, pp. 26-29; ID., *Il Palazzo Barberini*, Tipolitografia Edigraf, Roma 1975 p. 31; ID., *Palazzo Barberini*, Editalia, Roma 1983, pp. 131-132.

¹² F. MATZ F.- F. V. DUHN, *Antike Bildwerke in Rom mit Ausschluss der grösseren Sammlungen*, I-III, Breitkopf & Härtel, Leipzig 1881-1882.

¹³ L. SICKEL, *Niccolò Meneghini, "Statuario di casa" del cardinal Francesco* in «I Barberini e la cultura europea del Seicento, atti del convegno internazionale, Palazzo Barberini alle Quattro Fontane, 7-11 dicembre 2004», 2007, pp. 221-230.

¹⁴ B. SCOTT, *Images of Nepotism: the painted ceilings of Palazzo Barberini*, Princeton University Press, New York 1991, pp. 31-118.

¹⁵ H. P. LAUBSCHER, *Ein Ptolemäisches Gallier denkmal*, in «Antike Kunst», 30, 3, (1987) pp. 151-154 data la collocazione del rilievo nell'ingresso dopo il 1669; ID., *Ein griechischer Grabrelief als Ruhmesdenkmal der Barberini*, Mainz, von Zabern, 1993, pp. 43-53.

¹⁶ J. MONTAGU, *Antonio and Giuseppe Giorgetti: Sculptors to Cardinal Francesco Barberini*, in

3. Alcuni cenni al collezionismo di antichità

Lo studio delle antichità della famiglia Barberini rientra nel più ampio campo di ricerca della storia del collezionismo, fenomeno a cui hanno dato luogo le famiglie che raccoglievano oggetti antichi di vario genere nelle proprie abitazioni, seguendo la moda lanciata da Lorenzetto nel 1525, quando il Cardinale Andrea della Valle gli affidò l'allestimento della sua collezione nella residenza.¹⁷ L'apparato di oggetti antichi in ville o palazzi documenta quindi il rapporto tra la famiglia Barberini e l'antichità, vissuto anche, seppure in maniera meno peculiare e con declinazioni diverse, da molte famiglie nobili di età moderna, sensibili al bagaglio di valori, forme e significati ben consolidati in età rinascimentale tra i casati nobili. La vicenda del patrimonio di antichità Barberini riflette, quindi, un affresco di atteggiamenti, interessi e relazioni culturali che possiamo considerare comune nel rapporto con l'antico del patriziato romano. Già all'inizio del Quattrocento si assiste all'arrivo di antichità dall'Oriente in Italia, con la formazione delle prime collezioni prima in Veneto e poi a Firenze. Nel Cinquecento il fenomeno si estende: le città interessate sono Roma, Mantova, Napoli, Venezia dove nasce lo Statuario pubblico, Torino e Bologna. Nel Seicento le pubblicazioni e le collezioni archeologiche si moltiplicano e a metà del secolo si compiono tutte le grandi collezioni private di scultura e oggetti antichi.¹⁸ In questo panorama Roma svolgeva un ruolo centrale, essendo una miniera di grandi operazioni di sterri e di scavi archeologici. Conseguenze di tale fenomeno sono la naturale competizione tra famiglie e il sorgere dell'ingenua convinzione da parte degli antiquari che si occupavano di accumulare gli oggetti che venivano alla luce che si trattasse sempre di realizzazioni dei grandi maestri dalla Grecia o di copie romane al-

«The Art Bulletin», 52.3, (1970), pp. 278-298.

¹⁷ Come nel caso di Villa Borghese, Villa Medici sul Pincio o Villa Giulia (K. W. CHRISTIAN, *Architecture and Antique Sculpture in Early Modern Rome*, in «The Companion to the History of Architecture», in «Renaissance and Baroque Architecture», A. Payne ed., I, 2016, pp. 73-104).

¹⁸ B. PALMA, *Il collezionismo e gli studi antiquari*, in «Dopo Sisto V. La transizione dal Barocco (1590-1630)», Atti del convegno (Roma, 18-20 ottobre 1995), Roma 1997, pp. 268-283; ID. *Il fenomeno di collezionismo nel Seicento*, in «Scultura antica in Palazzo Altemps», M. De Angelis d'Ossat, Roma ed., 2011, pp. 267-269.

trettanto pregiate. D'altronde, la crescita di valore verso le tracce materiali della Roma pagana era iniziata già nel Quattrocento, quando si era consolidata l'idea che salvare l'arte antica significasse riportare le opere al centro dell'Impero romano, dopo il trasferimento della sede papale ad Avignone dal 1309 al 1377, dove un tempo erano popolazioni barbariche. Con le imprese dei Medici e le opere di Flavio Biondo, le antiche istituzioni romane erano innalzate a insuperabili¹⁹ e la storia della Roma pagana era presa come modello per il governo contemporaneo. Il fenomeno si ampliò nel Rinascimento a Roma, Mantova, Napoli, Venezia, Torino e Bologna,²⁰ proliferando nel Seicento²¹ e diffondendosi l'uso di collezionare cose antiche considerate preziose anche solo per la loro natura. Si possono così riscontrare analogie tra le collezioni: le modalità di formazione, il trattamento, i tempi, e gli attori principali che si dedicavano al lavoro di accumulare, tanto che spesso la privilegiata posizione di *cardinal nepote* nella famiglia permetteva nella grande maggioranza dei casi un'immediata informazione sui ritrovamenti e consentiva spesso una sorta di prelazione nell'acquisire più antiche collezioni sul mercato, sia perché riusciva spesso ad acquisirle a prezzi particolarmente favorevoli²² sia ricevendole come donazioni.²³ Un altro

¹⁹ G. CANTINO WATAGHIN, *Archeologia e "Archeologie". Il rapporto con l'antico fra mito, arte e ricerca*, in «Memoria dell'antico nell'arte italiana», S. Settis ed., I (1984), pp. 192-195.

²⁰ Si pensi alla *diaetea statuaria* Cesarini, l'antiquario Cesi, la Galleria Farnese a Roma, la collezione di Isabella d'Este a Mantova, il cortile del palazzo di Diomede a Carafa a Napoli, l'istituzione dello Statuario pubblico a Venezia, lasciato del cardinale Grimani, la collezione dei Savoia a Torino nella Galleria del Palazzo Reale e infine Bologna con la raccolta Aldrovandi e il Museo Cospiano.

²¹ Fonte primaria per lo studio del collezionismo del Seicento è il *Museum Chartaceum* di Cassiano dal Pozzo (I. HERZKLOTZ, *Cassiano Dal Pozzo und die Archäologie des 17. Jahrhunderts*, Hirmer, Monaco 1999; F. SOLINAS, V. CARPITA, *L'Agenda del Museo*, in «I segreti di un collezionista. Le straordinarie raccolte di Cassiano Dal Pozzo 1588-1657, catalogo della mostra (Biella 2001-2002)», F. Solinas ed., 2001, p. 91.

²² K. KALVERAM, *Die Antikensammlung des Kardinal's Scipione Borghese, Römische Studien der Bibliotheca Hertziana*, Wener, Worms am Rhein, 1995, p. 7.

²³ B. PALMA- L. DE LACHENAL, *I Marmi Ludovisi nel Museo Nazionale Romano. Le sculture*, 5, in «Museo nazionale romano», B. Palma, L. de Lachenal, edd., 1,5, (1983), Roma. p. 11; M. MICHELI M. E., *Le sculture*, I, 6, *I marmi Ludovisi dispersi*, in «Museo Nazionale Romano», A. Giuliano ed., De Luca, Roma 1986, pp. 39, 44.

mezzo era il commercio antiquario, quando le antichità provenivano dalle famiglie che avevano avuto grandi collezioni nel Rinascimento, come le famiglie Cesi e Carpi, con donativi di privati e di ordini religiosi che assicuravano benevolenza da parte della famiglia influente, o il caso dei Barberini per il passaggio del Togato con le immagini dei defunti, regalato dal conestabile Colonna. Infine, le scoperte potevano essere del tutto casuali, essendo Roma un cantiere a cielo aperto. Collezionare diviene quindi un segno di prestigio ed era d'uso disporre i pezzi in ville prestigiose costruite sui colli: legare culturalmente le radici della propria residenza agli antichi era espressione di nobiltà e le famiglie così si inserivano nella consuetudine, già radicata nel Medioevo, di avere antichità e costruire anche le sedi del potere in connessione con luoghi già importanti in antichità come garanzia di status symbol. Sulla scia dei Medici al Pincio e della villa Peretti-Montalto all'Esquilino, i Colonna costruirono la residenza sui resti della scalinata del Serapeo.²⁴ Così i Borghese costruirono a Porta Pinciana,²⁵ gli Aldobrandini sul Quirinale,²⁶ i Giustiniani al Popolo e al Laterano,²⁷ e al Gianicolo la villa Doria-Pamphilj e i anche i Ludovisi.²⁸ Cambiano quindi i luoghi del

²⁴ L. MUSSO, *Catalogo delle sculture. Galleria Colonna. Sculture*, in «Collezione Colonna in Roma. I cataloghi», F. Carinci ed., 1990, Bramante, Busto Arsizio, p. 14; G. SCAGLIA, *Il Frontespizio di Nerone, la Casa Colonna e la scala di età romana antica in un disegno del Metropolitan Museum of Art di New York*, in «Bollettino d'Arte», 72, 1992, p. 41.

²⁵ C. HEILMANN, *Die Entstehungsgeschichte der Villa Borghese in Rom*, in «Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst», 24 (1973), p. 97; L. DE LACHENAL, *La collezione di sculture antiche della famiglia Borghese e il palazzo in Campo Marzio*, in «Xenia», 4 (1982), p. 49; K. KALVERAM, *Die Antikensammlung des Kardinal's Scipione Borghese, Römische Studien der Bibliotheca Hertziana*, Wener, Worms am Rhein, 1995.

²⁶ C. BENOCCI, *Villa Aldobrandini a Roma*, Argos, Roma 1992; M. SAPELLI, *Magazzini; i sarcofagi*, in «Museo Nazionale romano. Le sculture» A. Giuliano ed., De Luca Editori d'Arte, 1, 10.1., (1996), p. 159.

²⁷ G. FUSCONI, *I Giustiniani e l'Antico*, G. Fusconi ed., (2001), Roma 2001.

²⁸ B. PALMA, *La villa Ludovisi*, «Museo Nazionale romano. Le sculture, I, 4. I Marmi Ludovisi: Storia di una collezione», A. Giuliano ed., (1983), pp. 1-11; B. PALMA- L. DE LACHENAL, *I Marmi Ludovisi nel Museo Nazionale Romano. Le sculture*, 5, in «Museo nazionale romano», B. Palma, L. de Lachenal, edd., 1,5, (1983), Roma; M. E. MICHELI, *Le sculture*, I, 6, *I marmi Ludovisi dispersi*, in «Museo Nazionale Romano», A. Giuliano ed., De Luca, Roma 1986; M. De Angelis d'Ossat-F. Scoppola, *La contesa de numi di scultura antica a Palazzo*

collezionismo. Se prima le pitture trovavano spazio nelle gallerie delle sedi nobiliari, adesso il collezionare si mostra in luoghi che si prestano ad accogliere le sculture antiche ed erano predisposte per l'esposizione di sculture ideali:²⁹ statue e busti nelle nicchie, sarcofagi e rilievi lavorati e sistemati in lunghe fasce e in riquadri incorniciati.

I Barberini scelgono come sede di rappresentanza di costruire il Palazzo in via delle Quattro Fontane, dov'era il sito del *Capitolium Vetus*,³⁰ emulando le famiglie Borghese, Colonna e Pamphilj, tra cui era in atto una competizione per ottenere sculture con lo stesso soggetto o adattarle con i restauri alle mode dai restauratori dell'epoca³¹ come Alessandro Algardi, Ippolito Buzzi, e naturalmente il celebre Gian Lorenzo Bernini. A tal proposito, per le operazioni di integrazioni e restauri si deve tener presente che siamo in una fase dove l'attenzione per le forme stilistiche dell'arte antica, qualora presente, è ancora in germe.³² Dopo il 1658, inoltre, il Cardinale Antonio Barberini acquistò la Casa

Altemps, Ed. dell'Elefante, Roma 1977. p. 45.

²⁹ Sul palazzo e sul rapporto diretto tra committenti e architetti, come progetto monumentale contenente determinate narrazioni, si vedano A. BLUNT, *The Palazzo Barberini: the Contribution of Maderno, Bernini und Pietro da Cortona*, in «The Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 3-4 (1958), pp. 256-287; P. WADDY, *The Design and Designers of Palazzo Barberini*, in «Journal of the Society of Architectural Historians», 3, 1976, (1977) pp. 151-185; 29-36.

³⁰ F. COARELLI, *Guida archeologica di Roma*, Mondadori, Verona 1984; P. WADDY, *Seventeenth-century Roman places. Use and art of the plan*, The Architectural History Foundation, New York 1990, pp. 173-271. Si veda A. DONATI, *Roma vetus ac recens*, Roma 1639, p. 260 rimarca connessione con *Roma vetus ac recens* e cfr. L. FAEDO (*op. cit.*) 2007: p. 388. Sul palazzo si veda anche il commento all'opera di Teti cfr. FAEDO (*op. cit.*) e L. C. CHERUBINI, *Il restauro di Palazzo Barberini: novità e scoperte*, in «I Barberini e la cultura europea del Seicento. Atti del convegno Internazionale Palazzo Barberini alle Quattro Fontane 7-11 dicembre 2004», L. Mochi Onori, F. Solinas, S. Schütze edd., Roma 2007, pp. 587-594.

³¹ J. MONTAGU, *Alessandro Algardi*, Yale University Press, New Haven 1985, pp. 287, 292, 294; per gli interventi di restauro si rimanda a FAGIOLO DELL'ARCO, *Il Barocco romano (rassegna di studi 1970-1974)*, in «La Storia dell'Arte», 24/25 (1975), pp. 125-143 e S. Zanuso, *Scultura del '600 a Roma*, A. Bacchi ed., 1996, p. 808.

³² Tra i tanti segnalo G. C. ARGAN, *Borromini e Bernini*, in «Studi sul Borromini. Quaderni dell'Accademia di S. Luca», I (1967), pp. 305-513.

Grande di Via dei Giubbonari,³³ dove vi si trasferì con le opere d'arte e di antichità che aveva lasciato nel Palazzo sul Quirinale divenuto sede dell'ambasciatore di Francia. I restauri delle statue antiche da quell'anno furono affidati ad Andrea Sacchi. Alla morte del cardinale, nel 1671 parte dei marmi antichi in attesa di restauro vennero registrati in casa dello scultore Paolo Naldini.³⁴ Nel corso dei secoli, la collezione subì vari momenti di dispersione: dal Settecento la maggior parte del materiale iniziò a disperdersi e nell'Ottocento il processo andò a intensificarsi. Nel 1934 venne stipulata una convenzione tra gli eredi Barberini e lo Stato, approvata con il R.D. 28.4.1934 n. 1705 in virtù della quale gli eredi Barberini attribuivano allo Stato la proprietà di 17 dipinti ottenendo la liberazione degli oggetti che rimanevano.³⁵

4. Le antichità Barberini: prospettive di ricerca

Nel caso specifico Barberini, il collezionare opere antiche era funzionale ai fini di una parvenza nobiliare e illustre discendenza. L'amore per le arti e l'inclinazione verso le lettere di Maffeo Barberini e il bisogno di dissimulare le origini tutt'altro che nobili furono la leva che dal 1623 al 1633, periodo segnato dal suo pontificato, resero Roma la scenografia per il compimento assoluto della cultura barocca. Come ha giustamente esaminato L. Faedo,³⁶ quindi, quando si parla di antichità Barberini è bene tenere presente che si formarono due collezioni: quella del Cardinale Antonio, considerata "antica di mille anni" perché non si trattava di opere acquistate per sé, ma accumulate da collezioni precedenti, e quella di Francesco, una collezione di un erudito realmente interessato all'antichità.³⁷

³³ P. Waddy, *Seventeenth-century Roman places. Use and art of the plan*, The Architectural History Foundation, New York 1990, pp. 171, 250-251; C. KEYVANIAN, *Concerted Efforts: The Quarter of the Barberini Casa Grande in Seventeenth-Century Rome*, in «Journal of the Society of Architectural Historians», 64. 3, (2005), pp. 292-311.

³⁴ M. A. LAVIN, *op. cit.*

³⁵ M. A. LAVIN, *op. cit.*

³⁶ L. FAEDO, *Un ritratto femminile e una statua ammantata a Palazzo Barberini*, in «Marmoribus vestita Miscellanea in onore di Federico Guidobaldi», 1 (2011), pp. 533-544.

³⁷ Per gli antiquari si vedano I. HERKLOTZ, *Cassiano Dal Pozzo und die Archäologie des 17.*

Da parte dei membri della famiglia, e soprattutto da parte del pontefice, si evincevano la reverenza nei confronti dell'antichità e la necessità di costruirvi un ideale legame anche solo dal fatto che, come ha scritto S. Schütze nell'ultimo saggio per il catalogo della mostra "L'immagine sovrana. Urbano VIII e i Barberini",³⁸ Maffeo scelse il nome Urbano riferendosi all'ideale romano e ciceroniano dell'*urbanitas*.³⁹ A dimostrazione di questo, tra i progetti fondamentali che segnarono questo periodo si annoverano la decorazione della nuova basilica di San Pietro e l'erezione del Palazzo Barberini alle Quattro fontane, così come la presenza nella corte di artisti che furono veri e propri artefici di questa nuova fase, tra cui Gian Lorenzo Bernini, Pietro da Cortona, Giovan Francesco Romanelli, Andrea Camassei, Nicolas Poussin, Simon Vouet, Valentin de Boulogne, Francesco Borromini, Francesco Mochi e François Duquesnoy. Riporto ancora le parole di S. Schütze che ben sintetizzano il quadro della scena artistica:

«La Roma barberiniana quindi si afferma come protagonista assoluta grazie ad artisti, artigiani, letterati, musicisti, storiografi e antiquari, conoscitori e collezionisti provenienti da tutta Europa».⁴⁰

Se il collezionismo, quindi, era un fenomeno ormai imprescindibile per l'affermazione delle famiglie, il palazzo della nuova sede della famiglia Barberini rivestiva un ruolo da protagonista di questo "secolo d'oro" delle lettere e delle arti, in cui allestire scenografie che presentassero le stesse collezioni. Riferimento costante della politica di Urbano VIII fu quindi l'antico, a maggior ragione perché si avvicinò alle arti figurative solo dopo l'attento studio della poesia: la sua biblioteca, che spaziava dalla poesia antica e moderna, aveva ben quattromila vo-

Jahrhunderts, Hirmer, Monaco, pp. 33-52; E. VAIANI, *Nicolas Fabri de Peiresc, Claude Menestrier e Cassiano dal Pozzo: qualche esempio della fortuna delle piccole antichità tra Roma e Parigi*, in «Peiresc et l'Italie», 2009, pp. 157-186.

³⁸ S. SCHÜTZE, *Un Principe Urbanissimo sul soglio pontificio e alcuni parametri della sua politica artistica*, in «L'immagine sovrana. Urbano VIII e i Barberini», 2023, pp. 28-43.

³⁹ ID., *Urbano VIII e il concetto di Palazzo Barberini. Alla ricerca di un primato culturale di rinascimentale memoria*, in «Pietro da Cortona, Atti del convegno internazionale», 1998, pp. 240-251.

⁴⁰ ID., *Un Principe Urbanissimo sul soglio pontificio e alcuni parametri della sua politica artistica*, in «L'Immagine sovrana. Urbano VIII e i Barberini», 2023, p. 29.

lumi a stampa e centinaia manoscritti.⁴¹ Come scrive giustamente M. di Monte, il Palazzo Barberini non era solo il luogo ideale dove accumulare opere, ma anche disporre, nel senso che il termine conserva proprio nell'oratoria classica. Il palazzo Barberini era infatti

«una monumentale struttura discorsiva al cui centro sta la legittimazione ideologica».⁴²

L'antico era quindi *indicium nobilitatis*, per usare una espressione di Silvio Piccolomini,⁴³ e il modello scelto per porsi come *continuum* fu l'imperatore cristiano, Costantino,⁴⁴ che trasformò la Roma imperiale in una Roma cristiana. Per sancire questa scelta ideologica con segni tangibili, nel 1624 Urbano VIII ordinò il restauro del battistero lateranense, che grazie all'apparato decorativo si trasformò in un luogo barberiniano. Questa scelta rimarcava la volontà di creare una continuità storica tra il primo imperatore cristiano e il pontefice regnante, poiché oltre al ruolo fondamentale della chiesa primitiva quale modello per la riforma cattolica era un luogo legato a Costantino e alla sua conversione.⁴⁵ A rimarcare la volontà di instaurare connessioni ideali con Costantino, Urbano VIII ricevette in dono una serie di arazzi con scene di vita dell'imperatore disegnate da Peter Paul Rubens.⁴⁶ Più di tutto,

⁴¹ ID., *Kardinal Maffeo Barberini, später Papst Urban VIII, und die Entstehung des römischen Hochbarock*, Hirmer, Verlag, München 2007, pp. 17-27; 249-331.

⁴² M. DI MONTE, *La cultura antica e lo specchio della storia*, in «L'Immagine Sovrana. Urbano VIII e i Barberini», M. Cicconi, F. Gennari Sartori, S. Schütze edd., (2023), p. 267.

⁴³ I. CUGNONI, *Aeneae Sylvii Piccolomini Historia Rerum Senensis qui postea fuit Pius II Pont. Max.*, in «Atti dell'Accademia dei Lincei», Memorie 8, 1883, p. 674; G. DALTRUP 1989, G., *Antikensammlungen und Mäzenatentum um 1600 in Rom*, in «Antikenrezeption im Hochbarock», H. Beck, S. Schulze, edd., (1989), p. 58.

⁴⁴ S. SCHÜTZE, *Un Principe Urbanissimo sul soglio pontificio e alcuni parametri della sua politica artistica*, in «L'Immagine sovrana. Urbano VIII e i Barberini», 2023, pp. 34-35.

⁴⁵ K. L. BIERBAUM, *Die Ausstattung des Lateranbaptisteriums unter Urban VIII*, Imhof, Petersberg 2014.

⁴⁶ B. SCOTT, *Images of Nepotism: the painted ceilings of Palazzo Barberini*, Princeton University Press, New York 1991, pp. 186-192; P-F. BERTRAND, *Les tapisseries des Barberini et la décoration d'intérieur dans la Roma baroque*, Brepols, Turnhout 2005, pp. 112-118, 137; J. G. HARPER, *The Barberini Tapestries. Woven monuments of Baroque Rome*, Officina Libraria, Milano 2017.

scelse di ricostruire il baldacchino nella nuova basilica di San Pietro, affidando il compito a Gian Lorenzo Bernini, con un progetto che ricostruiva filologicamente il vecchio ciborio costantiniano: così Urbano VIII consacrava l'altare della nuova basilica il 18 novembre 1626, dopo 1300 anni dalla consacrazione della vecchia basilica costantiniana.

Per quanto riguarda il progetto di “collezionare opere di epoca antica”, l'idea era di Taddeo Barberini,⁴⁷ che divenne Prefetto di Roma dal 1631,⁴⁸ ma venne portata avanti dal Cardinale Francesco Barberini,⁴⁹ con lo Statuario di casa N. Menghini, che nel 1638 prese il ruolo di Commissario delle antichità romane e nel 1641 diventò principe dell'Accademia di San Luca,⁵⁰ grazie alla protezione di Francesco Barberini per il quale era già entrato in servizio nel 1632.⁵¹ Bisogna pensare a N. Menghini come un custode della collezione, un curatore *ante litteram*, che si occupava di soddisfare l'esigenza della committenza Barberini con gli artisti e restauratori che animavano gli anni della Roma barocca e gli antiquari, tra cui Leonardo Agostini, antiquario al servizio del cardina-

⁴⁷ In Giustiniani 1667: p. 80 il «*Praefectus urbis era stimato la prima persona che fosse nell'Imperio dopo l'Imperatore*». F. Contelori 1631 pubblica l'elenco dei prefetti dall'antichità fino a Taddeo e fa risalire la prefettura urbana allo stesso Romolo, e sottolinea anche che S. Gregorio Magno prima di essere papa fu prefetto. A. Pulci mette in sequenza i prefetti urbani, e altre opere manoscritte sulla prefettura nell'antichità sono conservate nell'Archivio Barberini. Infine, la raccolta epigrafica barberiniana nei giardini del Palazzo alle Quattro Fontane conservava significativamente anche un'iscrizione concernente un prefetto.

⁴⁸ La biografia di Taddeo è in BAV Archivio Barberini, Indice IV n. 1254, edita da P. WADDY, *Seventeenth-century Roman places. Use and art of the plan*, The Architectural History Foundation, New York 1990, pp. 331-341.

⁴⁹ K. WOLFE, *Ten days in the life of a cardinal nephew at the court of Pope Urban VIII: Antonio Barberini's diary of December 1630*, in «I Barberini e la cultura europea del Seicento», 2007, pp. 253-264.

⁵⁰ R.T. RIDLEY *To protect the Monuments: the Papal Antiquarian (1534-1870)*, in «*Xenia antiqua*», 1 (1992), pp. 129-130; L. SICKEL, *Niccolò Meneghini, "Statuario di casa" del cardinal Francesco* in «I Barberini e la cultura europea del Seicento, atti del convegno internazionale, Palazzo Barberini alle Quattro Fontane, 7-11 dicembre 2004», 2007, pp. 221-230.

⁵¹ M. A. LAVIN, op. cit. p. 24, doc. 195a; M. VÖLKE, *Römische Kardinalshaushalte des 17. Jahrhunderts: Borghese, Barberini, Chigi*, Niemeyer, Tubinga 1993, p. 443.

le in contatto con N. Meneghini.⁵² Inoltre, Urbano VIII valorizzò particolarmente la carica del prefetto: attribuendola al nipote pose Taddeo come intermediario tra l'impero e il papato.⁵³

Nel panorama dell'attività di collezionare, la peculiarità della collezione di antichità Barberini era nella volontà di raggiungere uno status di garanzia e nobiltà non solo con la dimostrazione di avere una raccolta di antichità, ma reinventando il canone antico, in pieno stile barocco, e rileggendo e reinterpretando *ex novo* codici visivi ben conosciuti.

I Barberini non vantavano una discendenza aristocratica,⁵⁴ ma avevano sufficienti possibilità economiche per formare in poco tempo una raccolta importante grazie alla quale il Palazzo del Quirinale alle Quattro Fontane rappresentasse un luogo adatto⁵⁵ per ospitare un vasto patrimonio di antichità, volto a legittimare ideologicamente il ruolo di Urbano VIII e della sua famiglia.⁵⁶ Tra questi si annovera in particolare Antonio⁵⁷ che dal 1629, animato dallo spirito di rivalsa nei confronti dei fratelli, si

⁵² Cfr. L. FAEDO, *Un prologo di statue, riflessioni sul programma iconografico dello scalone di Palazzo Barberini*, in «300 Jahre "Thesaurus Brandenburgicus"» H. WREDE, M. KUNZE, edd., (2006), pp. 385-406.

⁵³ A. VISCEGLIA, *Il cerimoniale come linguaggio politico*, in «Cérémonial et rituale à Rome», M. A. Visceglia, C. Brice edd., 1997, pp. 154-157. Per le opere sulla prefettura Barberini si veda M. Longino Barb. Lat. 2971, c. 5.

⁵⁴ I. POLVERINI FOSI, *Genealogie e storie di famiglie fiorentine nella Roma del Seicento*, in «Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna, atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze, 1992), a cura di Claudio Lamioni, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali», I (1994), pp. 179-195.

⁵⁵ Per la bipartizione del palazzo P. WADDY, *op. cit.*, pp. 212-217.

⁵⁶ L'interesse si rivela nella testimonianza di Sandrart sulle riviste che Urbano VIII usava fare al Palazzo (P. Waddy, *op. cit.*).

⁵⁷ Per la figura di Antonio si veda O. PONCET, *Antonio Barberini (1608-1671) et la papauté: réflexions sur un destin individuel en cour de Rome au XVIIe siècle*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Italie et Méditerranée», 108-1996, 1, (1996), pp. 407-412; K. WOLFE, *Ten days in the life of a cardinal nephew at the court of Pope Urban VIII: Antonio Barberini's diary of December 1630*, in «I Barberini e la cultura europea del Seicento», 2007, pp. 253-264; K. WOLFE, *Protector and protectorate: cardinal Antonio Barberini's art diplomacy for the French crown at the papal court*, in «Art and identity in early modern Rome», 2008, pp. 113-132; K. WOLFE, *Cardinal Antonio Barberini (1608-1671) and the politics of art in baroque Rome*, in «The possessions of a Cardinal», 2009, pp. 265-293.

adoperò per collezionare una raccolta che comprendesse anche opere greche e romane sia acquistando in blocco lotti di collezioni in vendita sia con l'acquisizione di rinvenimenti archeologici⁵⁸ e con la ripresa degli scavi in Villa Adriana che ormai erano fermi da cinquant'anni dopo la morte del Cardinale d'Este.⁵⁹

L'«Anticaglia» – così era chiamato il magazzino in cui erano accatastati i marmi del Bernini – venne affidata dal punto di vista gestionale al Menghini e si formò il 1631 e il 1645 con la spesa di circa 3.300 scudi, indicando la provenienza degli oggetti e dandone una sommaria descrizione,⁶⁰ facendo poi integrazioni e operazioni di restauro. G. Teti riporta⁶¹ che, stando all'elenco del *Giornale di spesa*, l'Antiquarium aveva oltre trecento pezzi: una quantità che dimostra la pratica diffusa del riuso e dell'emulazione dei modelli classici nell'epoca, quando la cultura del frammento era diffusa e il reperto stesso era riattivato nella sua forma con un significato nuovo, attualizzato in chiave barocca sia formalmente sia concettualmente. Questo rapporto tra i Barberini e l'Antico, quindi, è da ripensare come una relazione che coinvolgeva anche gli artisti che lavoravano direttamente sui pezzi antichi, oltre ovviamente ad altri aspetti come gli usi dell'epoca, la committenza e le strategie e i programmi ideologici, che facevano della cultura, e quindi nello specifico dell'arte visiva, il *medium* simbolo di espressione della classe sociale che la produce. Antonio, il più giovane dei fratelli, era al corrente degli acquisti di opere d'arte antica fatti da Francesco, tanto che inviò in dono a Richelieu nel 1634 una serie di dodici ritratti con busti d'alabastro quattro dei quali avevano teste moderne scolpite da un allievo di Bernini.⁶² Si può

⁵⁸ L. FAEDO, *Intrecci allusivi tra sculture e dipinti: la collezione del cardinal Antonio Barberini in via dei Giubbonari (1658-1671)*, in «Le componenti del Classicismo seicentesco: lo statuto della scultura antica», L. Di Cosmo, L. Fatticcioni, edd., 17 (2013), pp. 1-43.

⁵⁹ H. LAVAGNE, *Notes pour une histoire des filles de la Villa d'Hadrien: cardinaux, antiquaires et archéologues*, in «Hadrien, empereur et architecte», (2003), pp. 57-58.

⁶⁰ M. A. LAVIN, *op. cit.*, 1975.

⁶¹ G. MAGNANIMI, *Palazzo Barberini*, Editalia, Roma 1983.

⁶² K. WOLFE, *Ten days in the life of a cardinal nephew at the court of Pope Urban VIII: Antonio Barberini's diary of December 1630*, in «I Barberini e la cultura europea del Seicento», 2007, pp. 253-264. Per i restauri e la cultura antiquaria di epoca barocca si veda A. MU-

affermare che l'antico per Urbano VIII non era né erudizione, né ammirazione, ma un linguaggio conosciuto e quindi pronto a essere reinterpretato e usato secondo specifiche esigenze politiche. Bisogna inoltre tenere conto che la decorazione delle statue che oggi sono visibili non è rimasta uguale a quella originaria, e l'inventario del Meneghini registra statue che non sono più presenti.⁶³ In particolare, la collezione di antichità Barberini soffre di poca letteratura di viaggio in merito. Come ha infatti rilevato L. Faedo i visitatori sembrano essere più colpiti alla vista degli affreschi e della collezione dei dipinti che dalle sculture antiche. L'applicazione della ricerca universitaria si pone quindi una serie di indagini che possano essere particolarmente utili sia al museo sia a un nuovo disegno interpretativo della cultura classica. Ricostruire la collezione Barberini non è solo utile per implementare l'offerta culturale del museo e migliorarne la fruizione attuale della collezione antica, ma è un ottimo campo di prova per disegnare nuove direzioni interpretative. Dalla comprensione di come le opere antiche sono state selezionate nel post-rinascimento, come sono state messe in display, come dipendevano dalle esigenze di mercato, come si inserivano nella moda del tempo ed erano usati nel contesto del Palazzo Barocco, si possono ricavare strumenti utili con i quali tracciare nuove narrazioni per raccontare le opere antiche e quindi conservare l'antico stesso.

NOZ, *La scultura barocca e l'antico*, in «L'arte. Torino», XIX (1916), pp. 129-160; M. CAGIANO DE AZAVEDO, *Il gusto nel restauro delle opere d'arte antiche*, Olympus, Roma 1948, pp. 25-40; O., ROSSI PINELLI O., *Chirurgia della memoria: scultura antica e restauri storici*, in «Dalla tradizione all'archeologia», III, 1986, pp. 221-229; J. BIALOSTOCKI, *Gian Lorenzo Bernini e l'antico*, in «Gian Lorenzo Bernini e le arti visive», M. Fagiolo ed., I (1987), pp. 59-71; A. MELUCCO VACCARO, *Archeologia e restauro. Tradizione e attualità*, Il Saggiatore, Milano 1989, p. 134; I. FALDI, *Il mito della classicità e il restauro delle sculture antiche nel XVII secolo a Roma*, in «La collezione Boncompagni Ludovisi, Algardi, Bernini e la fortuna dell'antico», A. Giuliano ed., (1992), pp. 207-224; K. KALVERAM, *Die Antikensammlung des Kardinal's Scipione Borghese, Römische Studien der Bibliotheca Hertziana*, Wener, Worms am Rhein, 1995, pp. 89-137; D. L. SPARTI, *Tecnica e teoria del restauro scultoreo a Roma nel Seicento, con una verifica sulla collezione di Flavio Chigi*, in «Storia dell'Arte», 92, (1998) pp. 60-68.

⁶³ La questione è stata lungamente affrontata da L. Faedo, soprattutto nel suo contributo del 2006 in cui propone l'interpretazione del messaggio delle statue. Per la dispersione della collezione Barberini si veda M. D'ANGELO, *La collezione Barberini: vendite e dispersioni negli stati uniti nel XX*, in «I Barberini e la cultura europea del Seicento», L. Mochi Onori, F. Solinas, S. Schütze edd., (2007), pp. 651-658.

Bibliografia

- AGOSTI G., ISELLA D., *Antiquarie prospettive romane*, Guanda, Parma 2004.
- ARGAN C.G., *Borromini e Bernini*, in «Studi sul Borromini. Quaderni dell'Accademia di S. Luca», I (1967), pp. 305-513.
- BARKAN L., *Unearthing the Past: Archaeology and Aesthetics in the Making of Renaissance Culture*, Yale University Press, New Haven 1999.
- BENOCCI C., *Villa Aldobrandini a Roma*, Argos, Roma 1992.
- BERTRAND P.F., *Les tapisseries des Barberini et la décoration d'intérieur dans la Roma baroque*, Brepols, Turnhout 2005.
- BIALOSTOCKI J., *Gian Lorenzo Bernini e l'antico*, in «Gian Lorenzo Bernini e le arti visive», M. Fagiolo ed., I (1987), pp. 59-71.
- BIERBAUM K.L., *Die Ausstattung des Lateranbaptisteriums unter Urban VIII*, Imhof, Petersberg 2014.
- BLUNT A., *The Palazzo Barberini: the Contribution of Maderno, Bernini und Pietro da Cortona*, in «The Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 3-4 (1958), pp. 256-287.
- BOBER P.P.-RUBINSTEIN R., *Renaissance Artists and Antique Sculpture. A Handbook of Sources (2nd edition)*, Miller, Londra 2010.
- CAGIANO DE AZAVEDO M., *Il gusto nel restauro delle opere d'arte antiche*, Olympus, Roma 1948.
- CALZA R., *Antichità di Villa Doria Pamphilj*, De Luca, Roma 1977.
- CANTINO WATAGHIN G., *Archeologia e "Archeologie". Il rapporto con l'antico fra mito, arte e ricerca*, in «Memoria dell'antico nell'arte italiana», S. Settis ed., I (1984), pp. 192-195.
- CAVALLARO A., *Il Collezionismo antiquario romano nella storiografia*, in «Collezioni di antichità a Roma fra '400 e '500», 6 (2007), pp. 25-31.
- CHERUBINI L.C., *Il restauro di Palazzo Barberini: novità e scoperte*, in «I Barberini e la cultura europea del Seicento. Atti del convegno Internazionale Palazzo Barberini alle Quattro Fontane 7-11 dicembre 2004», L. Mochi Onori, F. Solinas, S. Schütze edd., Roma 2007, pp. 587-594.
- CHRISTIAN K.W., *Architecture and Antique Sculpture in Early Modern*

- Rome, «*The Companion to the History of Architecture*», in «*Renaissance and Baroque Architecture*», A. Payne ed., I, (2016), pp. 73-104.
- COARELLI F., *Guida archeologica di Roma*, Mondadori, Verona 1984.
 - CONTELORI F., *De praefecto urbis liber*, Roma 1631.
 - CUGNONI I., *Aeneae Sylvii Piccolomini Historia Rerum Senensis qui postea fuit Pius II Pont. Max.*, in «*Atti dell'Accademia dei Lincei*», Memorie 8, 1883.
 - D'ANGELO M., *La collezione Barberini: vendite e dispersioni negli stati uniti nel XX*, in «*I Barberini e la cultura europea del Seicento*», L. Mochi Onori, F. Solinas, S. Schütze edd., (2007), pp. 651-658.
 - DALTRUP G., *Antikensammlungen und Mäzenatentum um 1600 in Rom*, in «*Antikenrezeption im Hochbarock*», H. Beck, S. Schulze, edd., (1989), pp. 37-58.
 - DE ANGELIS D'OSSAT M.-SCOPPOLA F., *La contesa de numi di scultura antica a Palazzo Altemps*, Ed. dell'Elefante, Roma 1977.
 - DE LACHENAL L., *La collezione di sculture antiche della famiglia Borghese e il palazzo in Campo Marzio*, in «*Xenia*», 4 (1982), pp. 49-117.
 - DI MONTE M., *La cultura antica e lo specchio della storia*, in «*L'Immagine Sovrana. Urbano VIII e i Barberini*», M. Cicconi, F. Gennari Sartori, S. Schütze edd., (2023), pp. 265-269.
 - DONATI A., *Roma vetus ac recens*, Roma 1639.
 - FAEDO L., *Nati ed eletti per i primi governi della Chiesa. La decorazione statuaria dello scalone di Palazzo Barberini alle Quattro Fontane*, in «*Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung*», P. Von Zabern ed., 108 (2001), pp. 136-167.
 - —, *Un prologo di statue, riflessioni sul programma iconografico dello scalone di Palazzo Barberini*, in «*300 Jahre "Thesaurus Brandenburgicus"*» H. Wrede, M. Kunze, edd., (2006), pp. 385-406.
 - —, *Il Fauno moralizzato - L'allestimento della Sala del Fauno a Palazzo Barberini alle Quattro Fontane tra 1678-1704*, in «*Zentren und Wirkungsräume der Antikenrezeption*» K. Schade, D. Rössler, A. Schäfer edd., (2007), pp. 201-214.
 - —, *Vivere con gli antichi. Una pittura antica a Palazzo Barberini e la sua*

- fruizione tra XVII e XVIII secolo*, in «I Barberini e la cultura europea del Seicento», L. Mochi Onori, F. Solinas, S. Schütze edd., (2004), pp. 386-388.
- —, *Storie di idoli ed obelischi alle Quattro Fontane: note sulle antichità egizie nelle collezioni Barberiniane*, in «Culti orientali tra scavo e collezionismo, Atti del Convegno internazionale Testimonianze di culti orientali tra scavo e collezionismo (Roma, 2006)» B. Palma Venetucci ed., (2008), pp. 125,125.
 - —, *Un ritratto femminile e una statua ammantata a Palazzo Barberini*, in «Marmoribus vestita Miscellanea in onore di Federico Guidobaldi», 1 (2011), pp. 533-544.
 - —, *Un torso di un Fauno, non inferiore al torso di Belvedere. Note sulla ricezione critica del Fauno Barberini nel Seicento*, in «“Conosco un ottimo storico dell’arte...”. Per Ennio Castelnuovo. Scritti di allievi e amici Pisani», M. M. Donato, M. Ferretti edd., (2012), pp. 323-329.
 - —, *Sguardi sul Fauno e i suoi compagni: precisazioni sulla fortuna del Fauno Barberini*, in «Dósis d’olíge te phíle te: studi per Antonella Romualdi», S. Bruni, G. C. Cianferoni, B. Arbeid, edd., (2013), pp. 299-321.
 - —, *Intrecci allusivi tra sculture e dipinti: la collezione del cardinal Antonio Barberini in via dei Giubbonari (1658-1671)*, in «Le componenti del Classicismo secentesco: lo statuto della scultura antica», L. Di Cosmo, L. Faticcioni, edd., 17 (2013), pp. 1-43.
 - —, *Una metamorfosi di Eva a Palazzo Barberini*, in «Antico e non antico», V. Nizzo, A. Pizzo, edd., (2018) pp. 231-239.
 - —, *Un poeta per un prologo di marmo*, in «Francesco Bracciolini», F. Contini, A. Lazzarini edd., (2020), pp. 303-324.
 - FAEDO L.-FRANGENBERG T., *Hieronymus Tetius, Aedes Barberinae ad Quirinalem descriptae. Descrizione di Palazzo Barberini al Quirinale*, Ed. Della Normale, Pisa 2005.
 - FAGIOLO DELL’ARCO M., *Il Barocco romano (rassegna di studi 1970-1974)*, in «La Storia dell’Arte», 24/25 (1975), pp. 125-143.
 - FALDI I., *Il mito della classicità e il restauro delle sculture antiche nel XVII secolo a Roma*, in «La collezione Boncompagni Ludovisi, Al-

- gardi, Bernini e la fortuna dell'antico», A. Giuliano ed., (1992), pp. 207-225.
- FRANGENBERG T., *The beauty and majesty of the images: Pietro da Cortona's Barberini ceiling in Teti's Andes Barberinae*, in «The rise of the Image. Essays on the History of the Illustrated Art Book», R. Palmer, T. Frangenberg, edd., (2003), pp. 153-156.
 - FRANZONI C., *Rimembranze d'infinita cose. Le collezioni rinascimentali di antichità*, in «Memoria dell'antico nell'arte italiano», S. Settis ed., 1 (1984), pp. 298-360.
 - FUMAROLI M., *L'âge de l'éloquence: rhétorique et "res literaria" de la Renaissance au seuil de l'époque classique*, Droz, Ginevra 1984.
 - FUSCONI G., *I Giustiniani e l'Antico*, G. Fusconi ed., (2001), Roma 2001.
 - GIUSTINIANI M., *Lettere memorabili*, I, 1667.
 - HARPER J.G., *The Barberini Tapestries. Woven monuments of Baroque Rome*, Officina Libraria, Milano 2017.
 - HASKELL F., *Patrons and Painters. A Study in the Relations between Italian Art and Society in the Age of Baroque*, Chatto&Windus, London 1963.
 - HEILMANN C., *Die Entstehungsgeschichte der Villa Borghese in Rom*, in «Münchener Jahrbuch der bildenden Kunst», 24 (1973), pp. 97-158.
 - HELBIG W., *Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom*, Teubner Wasmuth, 1963-1972.
 - HERKLOTZ I., *Girolamo Tezi, Francesco Barberini und Lucas Hostelnius: zu einer geplanten Neuausgabe der 'Aedes Barberinae'*, in «Antiqua quanta fuit», 2010, pp. 515-550.
 - HERZKLOTZ I., *Cassiano Dal Pozzo und die Archäologie des 17. Jahrhunderts*, Hirmer, Monaco 1999.
 - KEYVANIAN C., *Concerted Efforts: The Quarter of the Barberini Casa Grande in Seventeenth-Century Rome*, in «Journal of the Society of Architectural Historians», 64. 3 (2005), pp. 292-311.
 - KALVERAM K., *Die Antikensammlung des Kardinal's Scipione Borghese, Römische Studien der Bibliotheca Hertziana*, Wener, Worms am Rhein, 1995.
 - LAVAGNE H., *Notes pour une histoire des filles de la Villa d'Hadrien: car-*

- dinaux, antiquaires et archéologues, in «Hadrien, empereur et architecte», (2003), pp. 56-61.
- LAUBSCHER H.P., *Ein Ptolemäisches Gallier denkmal*, in «Antike Kunst», 30, 3 (1987) pp. 151-154.
 - —, *Ein griechischer Grabrelief als Ruhmesdenkmal der Barberini*, Mainz, von Zabern 1993.
 - LAVIN M. A., *Seventeenth Century Barberini Documents and Inventories of Art*, New York University Press, New York 1975.
 - —, *Bernini and the Antiquity: the Baroque paradox; a poetical view*, in «Antikenrezeption im Hochbarock», H. Beck, S. Schulze, (1989), pp. 9-36.
 - —, *Urbanitas Urbana: the pope, the artist, and the genius of the place*, in «Visible Spirit», L. Mochi Onori, F. Solinas, S. Schütze edd., 2 (2009), pp. 15-30, 659-666.
 - MAGNANIMI G., *Palazzo Barberini*, Editalia, Roma 1983.
 - MAGNANIMI G., *Palazzo Barberini, La Sala Ovale*, in «Antologia di Belle Arti», I,1 (1977), pp. 26-29.
 - MAGNANIMI G., *Il Palazzo Barberini*, Tipolitografia Edigraf, Roma 1975.
 - MATZ F.-DUHN F. V., *Antike Bildwerke in Rom mit Ausschluss der grösseren Sammlungen*, I-III, Breitkopf & Härtel, Leipzig 1881-1882.
 - MELUCCO VACCARO A., *Archeologia e restauro. Tradizione e attualità*, Il Saggiatore, Milano 1989.
 - MICHELE LONGINO, *Sulle Prerogative del Prefetto di Roma*, in BAV Barb. Lat. 2971, c. 5.
 - MICHELI M. E., *Le sculture*, I, 6, *I marmi Ludovisi dispersi*, in «Museo Nazionale Romano», A. Giuliano ed., De Luca, Roma 1986.
 - —, *La collezione Cesi*, in «Il Discobolo degli Uffizi. Le vicende collezionistiche, i restauri del Cinquecento ad Oggi; Galleria degli Uffizi, Sala del Barocci dal 29 novembre 1994», Gli Uffizi Studi e Ricerche 3, Firenze 1994.
 - MOCHI ONORI L., *Palazzo Barberini. La Galleria Nazionale d'arte antica. Origine e sistemazione del Museo*, in «I dossier della Galleria Nazionale d'Arte Antica», 1 (1998), pp. 15-50.

- MONTAGU J., *Antonio and Giosepe Giorgetti: Sculptors to Cardinal Francesco Barberini*, in «The Art Bulletin», 52.3 (1970), pp. 278-298.
- —, *Alessandro Algardi*, Yale University Press, New Haven 1985.
- MUNOZ A., *La scultura barocca e l'antico*, in «L'arte. Torino», XIX (1916), pp. 129-160.
- MUSSO L., *Catalogo delle sculture. Galleria Colonna. Sculture*, in «Collezione Colonna in Roma. I cataloghi», F. Carinci ed., 1990, Bramante, Busto Arsizio.
- PALMA B., *La villa Ludovisi*, in «Museo Nazionale romano. Le sculture, I, 4. I Marmi Ludovisi: Storia di una collezione», A. Giuliano ed., (1983), pp. 1-11.
- —, *Il collezionismo e gli studi antiquari*, in «Dopo Sisto V. La transizione dal Barocco (1590-1630)», Atti del convegno (Roma, 18-20 ottobre 1995), Roma 1997, pp. 268-283.
- PALMA VENETUCCI B., *Dallo Scavo al collezionismo. Un viaggio nel passato dal Medioevo all'Ottocento*, De Luca edizioni d'Arte, Roma 2007.
- —, *Il fenomeno di collezionismo nel Seicento*, in «Scultura antica in Palazzo Altemps», M. De Angelis d'Ossat, Roma ed., 2011, pp. 267-269.
- PALMA B.-DE LACHENAL L., *I Marmi Ludovisi nel Museo Nazionale Romano. Le sculture, 5*, in «Museo nazionale romano», B. Palma, L. de Lachenal, edd., 1,5, (1983), Roma.
- PAPINI M., *Una statua di galata a Palazzo Barberini*, in «Bullettino della commissione archeologica comunale di Roma», 100 (1999), pp. 81-114.
- —, *Palazzo Barberini: i rilievi della facciata sul giardino*, in «Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma», 100, 1999 (2001), pp. 281-324.
- —, *Il Sileno con otre di Palazzo Barberini*, in «Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte», 3.Ser.24 (2001), pp. 21-46.
- PECCHIAI P., *Un assassinio politico a Roma nel Cinquecento*, Biblioteca d'arte editrice, Roma 1956.
- PICOZZI M. G., *Aspetti del Collezionismo romano di antichità nel XVII secolo*, in «Le virtù e i piacere in villa: per il nuovo museo co-

- munale della Villa Doria Pamphilj, catalogo della mostra (Roma, Villa Vecchia, 2 ottobre-6 dicembre 1998)», C. Benocci ed., 1998, pp. 56-58.
- POLLAK O., *Die Kunsttätigkeit unter Urban VIII. I: Kirchen Bauten mit Ausnahme von St. Peter und Paläste*, vol. *Wien-Ausburg-Köln*, in «Zeitschrift für Kunstgeschichte» 2 (1928-1931), p. 414.
 - POLVERINI FOSI I., *Genealogie e storie di famiglie fiorentine nella Roma del Seicento*, in «Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna, atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze, 1992), a cura di Claudio Lamioni, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali», I (1994), pp. 179-195.
 - POMIAN K., *Il Museo. Una storia mondiale*, Giulio Einaudi editore, Torino 2021.
 - PONCET O., *Antonio Barberini (1608-1671) et la papauté: réflexions sur un destin individuel en cour de Rome au XVIIe siècle*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Italie et Méditerranée», 108-1996, 1 (1996), pp. 407-412.
 - RIDLEY R.T., *To protect the Monuments: the Papal Antiquarian (1534-1870)*, in «Xenia antiqua», 1 (1992), pp. 117-154.
 - ROSSI PINELLI O., *Chirurgia della memoria: scultura antica e restauri storici*, in «Dalla tradizione all'archeologia», III (1986), pp. 181-250.
 - SAPELLI M., *Magazzini; i sarcofagi*, in «Museo Nazionale romano. Le sculture» A. Giuliano ed., De Luca Editori d'Arte, 1, 10.1 (1996), p. 159.
 - —, *Le antichità della villa di Sisto V presso le terme di Diocleziano: consistenza e fasi successive*, in «Bollettino/Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie» 16 (1996), pp. 141-151.
 - SCAGLIA G., *Il Frontespizio di Nerone, la Casa Colonna e la scala di età romana antica in un disegno del Metropolitan Museum of Art di New York*, in «Bollettino d'Arte», 72 (1992), pp. 35-62.
 - SCHÜTZE S., *Urbano VIII e il concetto di Palazzo Barberini. Alla ricerca di un primato culturale di rinascimentale memoria*, in «Pietro da Cortona, Atti del convegno internazionale», 1998, pp. 240-251.
 - —, *Kardinal Maffeo Barberini, später Papst Urban VIII, und die Entstehung des römischen Hochbarock*, Hirmer, Verlag, München 2007.

- —, *Un Principe Urbanissimo sul soglio pontificio e alcuni parametri della sua politica artistica*, in «L'Immagine sovrana. Urbano VIII e i Barberini», 2023, pp. 28-43.
- —, *Images of Nepotism: Images of Nepotism. The painted ceilings of Palazzo Barberini*, Princeton University Press, New York 1991.
- SCOTT J. B., *Images of Nepotism: the painted ceilings of Palazzo Barberini*, Princeton, New York 1991.
- SETTIS S., *Collecting ancient Sculptures: the Beginnings*, in «Studies in the History of Art, vol. LXX, Collecting Sculpture in Early Modern Europe», E.D. Schmidt, N. Penny, edd., 47 (2008), pp. 12-31.
- SICKEL L., *Niccolò Menghini, "Statuario di casa" del cardinal Francesco* in «I Barberini e la cultura europea del Seicento, atti del convegno internazionale, Palazzo Barberini alle Quattro Fontane, 7-11 dicembre 2004», 2007, pp. 221-230.
- SOLINAS F.-CARPITA V., *L'Agenda del Museo*, in «I segreti di un collezionista. Le straordinarie raccolte di Cassiano Dal Pozzo 1588-1657, catalogo della mostra (Biella 2001-2002)», F. Solinas ed. (2001), p. 91.
- SPARTI D. L., *Tecnica e teoria del restauro scultoreo a Roma nel Seicento, con una verifica sulla collezione di Flavio Chigi*, in «Storia dell'Arte», 92 (1998) pp. 60-68.
- VAIANI E., *Nicolas Fabri de Peiresc, Claude Menestrier e Cassiano dal Pozzo: qualche esempio della fortuna delle piccole antichità tra Roma e Parigi*, in «Peiresc et l'Italie», 2009, pp. 157-186.
- VISCEGLIA A., *Il cerimoniale come linguaggio politico*, in «Cérémonial et rituale à Rome», M. A. Visceglia, C. Brice edd., 1997, pp. 154-157.
- VÖLKEL M., *Römische Kardinalshaushalte des 17. Jahrhunderts: Borghe-se, Barberini, Chigi*, Niemeyer, Tubinga 1993.
- WADDY P., *The Design and Designers of Palazzo Barberini*, in «Journal of the Society of Architectural Historians», 3, 1976 (1977) pp. 151-185, 29-36.
- WADDY P., *Seventeenth-century Roman places. Use and art of the plan*, The Architectural History Foundation, New York 1990.

- WOLFE K., *Ten days in the life of a cardinal nephew at the court of Pope Urban VIII: Antonio Barberini's diary of December 1630*, in «I Barberini e la cultura europea del Seicento», 2007, pp. 253-264.
- —, *Protector and protectorate: cardinal Antonio Barberini's art diplomacy for the French crown at the papal court*, in «Art and identity in early modern Rome», 2008, pp. 113-132.
- —, *Cardinal Antonio Barberini (1608-1671) and the politics of art in baroque Rome*, in «The possessions of a Cardinal», pp. 265-293.
- WREDE H., *Archäologie, Antikensammlungen und antikisierende Ausstattungen in Nepotismus und Absolutismus*, in «Cunctorum Splendor ab uno», pp. 45-47.
- ZANUSO S., *Scultura del '600 a Roma*, A. Bacchi ed., 1996.

**Questioni metodologiche e prospettive di ricerca
nei moderni studi sulla storia del mercato dell'arte**
Methodological Issues and Research Perspectives
in Modern Studies on the History of the Art Market

Pier Ludovico Puddu
Università di Teramo

La storia del mercato artistico, con le relative implicazioni metodologiche, le connesse criticità e i possibili campi di applicazione, si pone come tema di una certa attualità nell'ampio ventaglio di discipline facenti capo alla storia dell'arte.

Volendo fornire una sommaria definizione, il mercato dell'arte può essere considerato come un sistema complesso e strutturato, articolato su vari livelli (cioè quello internazionale, nazionale e locale), in cui opera una moltitudine di soggetti. Riguarda dunque le transazioni sulle opere d'arte e coinvolge artisti, mercanti, collezionisti, istituzioni culturali e altri attori interessati alla produzione, alla distribuzione e al consumo dell'arte. Questo mercato si manifesta attraverso una varietà di canali, tra cui case d'asta, gallerie e fiere d'arte e piattaforme digitali. In termini più specifici, il mercato dell'arte comprende tutte le attività legate all'acquisto, alla vendita, alla promozione, alla conservazione e alla valorizzazione delle opere d'arte di qualsiasi genere, tipologia, forma e dimensione. Esso è caratterizzato da una serie di dinamiche complesse, tra cui la determinazione del valore artistico e finanziario delle opere d'arte, la formazione di reti e connessioni tra gli attori del settore, la definizione delle tendenze artistiche e dei gusti dei collezionisti, l'influenza delle istituzioni culturali e delle politiche governative, nonché l'impatto delle tecnologie digitali sulle pratiche commerciali e creative. Inoltre, il mercato artistico riflette le dinamiche economiche, sociali e culturali più ampie della società, fungendo da barometro per le tendenze e le trasformazioni in corso nel mondo dell'arte e oltre. Data la sua complessità e la sua natura multidimensionale, il mercato dell'arte rappresenta un campo di studio interdisciplinare che quindi coinvolge diversi settori, tra cui storia dell'arte, economia, sociologia dell'arte, studi culturali e altri ancora.

A partire dagli anni Settanta, soprattutto in riferimento all'arte contemporanea, si parla di "Sistema dell'arte",¹ nel senso che la circolazione delle opere è garantita dall'interrelazione di diversi fattori e attori, che si muovono su più livelli (in particolare si tratta di artisti, galleristi, mercanti d'arte, curatori, critici, collezionisti ed esperti delle case d'asta). Vi è poi una netta distinzione – e allo stesso tempo una coesistenza – tra "mercato primario" e "mercato secondario":² nel primo caso, sostanzialmente quasi tutto ruota intorno al sistema delle gallerie d'arte private, che rappresentano il principale circuito di promozione, diffusione e vendita del prodotto artistico contemporaneo. Il mercato secondario è invece caratterizzato dalla presenza e dall'azione di una serie di figure che si occupano o partecipano come venditori, intermediari o acquirenti alla fase della rivendita, ed è indubbiamente questo tipo di mercato a far registrare il maggior volume di transazioni.³ La questione ovviamente cambia in riferimento all'arte antica e moderna, e in generale all'antiquariato, esistendo per queste categorie solamente il mercato secondario che, a maggior ragione, rappresenta il circuito attraverso il quale si concretizza l'intero giro d'affari inerente alle suddette categorie di opere d'arte. Inoltre, oggi si parla di mercati dell'arte, al plurale perché si tratta di fenomeni eterogenei, analizzabili da metodi che individuano i vari elementi e le diverse forme di regolazione delle transazioni, relative alle varie tipologie di oggetti d'arte che

¹ Cfr. L. ALLOWAY, *Network: The Art World Described as a System*, in «Artforum», vol. 11, n. 1, 1972, pp. 28-32; A. BONITO OLIVA, *Arte e sistema dell'arte*, De Domizio, Roma 1975; F. POLI, *Il sistema dell'arte contemporanea: produzione artistica, mercato, musei*, Laterza, Roma 1999.

² M. BASSETTI, R. PENNISI, "Il mercato dell'arte", ad vocem in XXI secolo, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Treccani, Roma 2010. Cfr. anche D. THOMPSON, *The \$ 12 Million Stuffed Shark. The Curious Economics of Contemporary Art and Auction Houses*, Aurum, London 2008, pp. 45-46.

³ Non è possibile determinare con precisione l'intero volume di affari del mercato dell'arte a livello globale, ma secondo quanto stimato nel TEFAF Art market report del 2015, le sole case d'asta muovono oltre 51 miliardi di euro l'anno. Cfr. C. ZAMPETTI EGIDI, "Mercato dell'arte", ad vocem in Enciclopedia italiana, IX Appendice, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Treccani, Roma 2015. L'Italia vanta un volume di affari che si aggira non molto al di sotto dei 2 miliardi di euro l'anno.

vengono scambiati a livello globale.⁴

Fatte queste considerazioni preliminari, gli studi possono essere condotti sia sul mercato attuale, del quale tuttavia sono i dati quantitativi come il volume delle compravendite, l'andamento dei flussi, dei trend e delle quotazioni degli artisti ad interessare maggiormente, sia in senso storico, dove oltre a tali aspetti vi è tutta una serie di altre componenti che si è soliti indagare.

Tralasciando l'obsoleto pregiudizio tradizionalmente diffuso tra gli storici dell'arte italiani in merito a questa disciplina, che ha comportato un certo ritardo nella ricostruzione storica del mercato artistico in questo paese,⁵ vale almeno la pena di sottolineare che è in corso una sostanziale riabilitazione del concetto stesso di mercato dell'arte: si sta infatti passando dal ritenerlo unicamente come qualcosa di negativo, opaco e a tratti dannoso, al considerarlo un fenomeno di rilevanza storica, sociale e globale, ovvero il necessario carburante in grado di alimentare la diffusione e la conoscenza del prodotto artistico. Esso inoltre, essendo indissolubilmente legato a doppio filo con la storia del collezionismo e quindi con la storia delle opere, risulta a maggior ragione meritevole di interesse scientifico, addirittura uno dei più promettenti campi d'indagine della storia dell'arte. Si possono facilmente intuire gli innumerevoli giovamenti dovuti a questo rovesciamento di concezione, primo tra tutti il radicale incremento degli studi in materia, che non a caso sta generando il proliferare di iniziative e pubblicazioni scientifiche promosse in ambito accademico e istituzionale.

Negli ultimi due decenni la ricerca universitaria ha infatti prodotto, anche in Italia, notevoli contributi sulla storia del mercato dell'arte, che pian piano stanno colmando le lacune e il ritardo rispetto agli studi internazionali.⁶ La significativa crescita dell'interesse accademico per

⁴ G. GUERZONI, *Apollo and Vulcan. The Art Markets in Italy, 1400-1700*, Michigan State University Press, East Lansing 2011, pp. xxiv-xxxI.

⁵ Si veda ad esempio la relazione introduttiva di Paolo Coen al convegno internazionale di studi *Esportare opere, plasmare uno stile. La circolazione di beni culturali dall'Italia verso l'estero (secoli XVIII-presente)*, Roma, Ministero della Cultura, 23-24 ottobre 2023, che ne ripercorre alcune delle radici: <https://www.youtube.com/watch?v=6HFllDPDiU/>.

⁶ Non è questa la sede per un riepilogo della letteratura sull'argomento, che tuttavia

questo tema è dovuta soprattutto alla maturata consapevolezza del ruolo centrale che il mercato ha sempre svolto nella creazione, distribuzione e valorizzazione delle opere d'arte. Tuttavia, l'analisi storica presenta una serie di sfide metodologiche legate alla natura fluida e multidimensionale del fenomeno stesso, che come osservato è composto da dinamiche complesse e in continua evoluzione e che evidentemente rappresenta un aspetto cruciale della storia dell'arte e della cultura umana. In questo contesto, risulta importante sondare le questioni metodologiche, le criticità e le prospettive di ricerca che caratterizzano i moderni studi sulla storia del mercato dell'arte.

Per quanto riguarda le implicazioni metodologiche,⁷ è necessario sottolineare che sussistono criticità e problematiche ricorrenti nella ricerca sulle tematiche in questione: tipici esempi sono la scarsità di informazioni sulle principali figure oggetto di studio, ovvero i mercanti d'arte, la riservatezza dei loro affari e l'opacità delle strategie commerciali impiegate, il frequente segreto sulle transazioni e l'anonimato degli acquirenti, la trascuratezza e frammentazione della documentazione esistente negli archivi pubblici e privati, l'incertezza sulle opere effettivamente compravendute, molto spesso di difficile identificazione, nonché la connessa difficoltà di tracciarne i passaggi collezionistici e le provenienze. Ne deriva che una delle più concrete sfide per gli studiosi sia rappresentata dall'effettiva disponibilità e accessibilità delle fonti primarie. Come osservato, molti documenti relativi alle transazioni artistiche, alle attività commerciali e alle strategie dei mercanti – quando sopravvissuti al tempo – sono frammentati in archivi pubblici e privati di tutto il mondo, il che di per sé è indicativo della complessità della ricostruzione storica, che necessita di strumenti di ricerca che si integrino tra loro al fine di ridurre il margine di errore nell'interpretazione dei dati raccolti. È dunque indispensabile adottare un approccio metodologico diversificato, flessibile e interdisciplinare che prenda in

in Italia ha visto uno slancio soprattutto a partire dall'inizio degli anni Duemila con gli studi apripista di Paolo Coen, di cui si ricorda l'importante monografia del 2010: P. Coen, *Il mercato dei quadri a Roma nel diciottesimo secolo. La domanda, l'offerta e la circolazione delle opere in un grande centro artistico europeo*, Olschki, Firenze 2010.

⁷ Per cui si veda T. McNULTY, *Art Market Research. A Guide to Methods and Sources*, McFarland Publishing, Jefferson (North Carolina) 2006.

considerazione tutte le fonti tradizionali come guide locali, biografie, testamenti, inventari, licenze di esportazione, cataloghi d'asta, registri di vendita e, ancora, giornali e periodici, corrispondenza, diari di viaggio e l'eventuale bibliografia esistente su quel dato argomento. Ulteriori tracce possono senz'altro emergere dal contatto con gli eredi di mercanti, artisti, intermediari o collezionisti che possono custodire informazioni e documenti altrimenti irrimediabili, ma anche rivolgendosi a coloro che tuttora possiedono delle conoscenze dirette sugli avvenimenti più recenti.⁸ Occorre inoltre sfruttare gli strumenti oggi resi disponibili online, come ad esempio i database e le piattaforme digitali,⁹ e poi tentare di ricondurre tutti i dati ottenuti entro confini accettabili di discrezionalità al fine di generare risultati il più possibile oggettivi. L'approccio interdisciplinare permette inoltre di integrare tra loro metodologie e strumenti provenienti dalla storia dell'arte, dall'economia, dalla sociologia e dalla teoria critica, così da analizzare il mercato artistico in tutte le sue componenti, comprese le dinamiche economiche, sociali, culturali e politiche che lo informano. Altro elemento chiave è la ricostruzione delle reti e delle connessioni tra artisti, mercanti, collezionisti, istituzioni culturali e i vari attori coinvolti nella produzione e nella circolazione delle opere d'arte, al fine di mappare le relazioni, le alleanze strategiche e le dinamiche di scambio che caratterizzano il mercato dell'arte nelle diverse epoche e aree geografiche. Risulta quindi fondamentale comprendere altresì i differenti contesti culturali ed economici specifici, in cui ogni mercato si sviluppa, anche al fine di analizzare criticamente le narrazioni dominanti e le interpretazioni convenzionali. Adottando inoltre un approccio comparativo e transre-

⁸ Il progetto intitolato Ricerca sul mercato antiquario in Italia tra Otto e Novecento, attivato su iniziativa della Fondazione Zeri e condotto nel corso del 2023 dal giovane ricercatore Marco Fossati, si poneva proprio l'obiettivo del recupero e della salvaguardia di queste informazioni che risultano cruciali per la storia del mercato dell'arte in Italia. Si veda <https://www.amicifedericozeri.org/2022/03/14/ricerca-sul-mercato-antiquario-in-italia-tra-otto-e-novecento/>.

⁹ Le tecnologie digitali stanno rivoluzionando il modo in cui le opere d'arte vengono prodotte, distribuite, commercializzate e consumate. Piattaforme online, blockchain e intelligenza artificiale stanno trasformando il mercato dell'arte, aprendo nuove opportunità ma anche sollevando nuove sfide per gli studiosi che cercano di comprendere e analizzare questo fenomeno in continua evoluzione.

gionale o transnazionale, risulta possibile confrontare le dinamiche del mercato artistico in contesti eterogenei, evidenziarne eventuali analogie e specificità, e soprattutto le interconnessioni. Ciò contribuisce a una comprensione più profonda delle cause e degli effetti dei cambiamenti che intervengono nel mercato dell'arte nel corso del tempo.

Nonostante l'impiego di tali approcci, lo studio della storia del mercato dell'arte si scontra con numerose problematiche che riflettono la sua natura interdisciplinare, la sua dinamicità e le sfide connesse all'interpretazione dei dati. L'opacità dei dati risulta essere in effetti un'altra delle principali criticità: le transazioni avvengono spesso in modo riservato, attraverso canali non ufficiali o privati, talvolta perfino clandestini, rendendo difficile per gli studiosi ottenere informazioni complete e accurate, soprattutto sui prezzi, sulle condizioni di vendita e sulle identità di acquirenti e venditori. Questa mancanza di trasparenza, diffusa sostanzialmente in tutte le epoche e aree geografiche, può compromettere o comunque influenzare la comprensione del mercato, la valutazione delle opere d'arte e la rilevazione di tendenze a lungo termine, contribuendo a rendere parzialmente oscuro tutto il fenomeno.¹⁰ Anche quando i suddetti dati sono disponibili, interpretarli in modo oggettivo può risultare problematico. Le transazioni possono infatti essere condizionate da molteplici fattori, tra cui speculazione finanziaria, reputazione dell'artista, rarità, stato conservativo e provenienza dell'oggetto, momento storico e luogo di vendita. Questa complessità rende arduo distinguere tra variazioni di valore dovute a fattori intrinseci come la qualità artistica dell'opera, e quelle dovute a fattori esterni, come ad esempio la possibile manipolazione dei prezzi.¹¹ I problemi legati alla provenienza delle opere d'arte possono essere inoltre considerati sia in termini positivi sia negativi, in quanto se essa

¹⁰ Sulla ricezione e l'immagine del mercato dell'arte sono tuttora in corso stimolanti ricerche che confluiranno in un volume di prossima pubblicazione: M. HOPP, J. NATHAN, I. Salto Santamaría (edd.), *The Image of the Art Market*, cds.

¹¹ Il valore economico delle opere d'arte è notoriamente soggetto a fluttuazioni significative che possono determinare la fortuna o la disgrazia di un artista o di un genere, talvolta anche in maniera repentina. Questo rende difficile stabilire valutazioni oggettive e affidabili a lungo termine. Inoltre, il valore di un'opera d'arte può essere influenzato, oltre che dall'aspetto intrinseco della stessa, da fattori esterni come le tendenze di mercato e le strategie di marketing.

risulta con certezza legittima e rilevante a livello collezionistico può contribuire ad incrementare il valore dell'oggetto, mentre se risulta illecita o sospetta può comprometterne del tutto la commerciabilità. Da qui l'importanza dei moderni studi di *provenance research* che tentano la ricostruzione dei movimenti delle opere d'arte nel tempo fornendo loro una sorta *pedigree* collezionistico.¹²

Considerate le difficoltà sopra esposte, è necessario attuare un'analisi critica dei dati disponibili e possedere una conoscenza approfondita del contesto storico e culturale in cui si collocano sia le opere d'arte oggetto di compravendita, sia i protagonisti delle transazioni in questione. Pertanto, solo attraverso un approccio rigoroso, integrato e consapevole delle sfide specifiche del mercato artistico sarà possibile sviluppare una comprensione più completa e accurata della sua storia e del suo ruolo nella cultura e nell'economia globali.¹³

Per quanto riguarda i principali filoni di ricerca e le aree di interesse degli studiosi di mercato dell'arte, si possono riepilogare alcuni di quelli maggiormente indagati e quelli che, da poco oggetto di analisi, meritano opportuni approfondimenti in quanto certamente forieri di nuove conoscenze: ai primi vanno ricondotti gli studi sulla storia delle istituzioni e delle infrastrutture che regolano il mercato, vale a dire le case d'asta, le gallerie e fiere d'arte, i mercanti – talvolta appartenenti a vere e proprie dinastie – con tutto ciò che concerne le relazioni, le strategie commerciali, i singoli affari conclusi e dunque l'espansione e penetrazione dei mercati da parte degli operatori del settore. Anche la storia del collezionismo rientra in un certo senso in questo genere di studi, specie quando vengono esaminate le dinamiche del collezio-

¹² Sono ormai innumerevoli gli studi e i progetti di *provenance research* che si svolgono in tutto il mondo. Tra le più recenti iniziative si veda ad esempio il workshop londinese del giugno 2023 intitolato *Provenance Research in Action: Theory, Tools and Implementation*, <https://societyhistorycollecting.org/news-and-events/shc-partners-provenance-research-in-action-12-16-jun-2023/>.

¹³ In tempi recenti la globalizzazione ha trasformato radicalmente il mercato dell'arte, aumentando la sua complessità e portando nuove dinamiche e attori. Le transazioni internazionali, le mostre itineranti e l'accesso a nuovi mercati emergenti hanno reso più difficile tracciare e analizzare i flussi di opere d'arte nel tempo. Questa dimensione globale aggiunge ulteriori complessità agli studi storici sul mercato dell'arte.

nismo nel corso del tempo, inclusi i cambiamenti di gusto, le strategie di acquisto o di investimento e l'evoluzione delle collezioni d'arte nel contesto storico e culturale più ampio. Lo stesso può dirsi degli studi sulla fortuna critica dei singoli artisti e la conseguente ricezione sul mercato cui è connessa l'evoluzione dei rispettivi valori commerciali. Altro filone di ricerca che attualmente risulta in netta espansione riguarda lo studio delle regolamentazioni che impattano sul commercio artistico, come la storia della normativa sui beni culturali e delle politiche di importazione ed esportazione dei vari Stati, da cui si possono evincere alcune delle complesse interazioni esistenti tra arte, economia e politica. Di quest'ultimo filone fa parte una delle più recenti iniziative promosse in partnership tra due delle principali istituzioni culturali pubbliche italiane – ovvero il Ministero della Cultura e l'Università – e l'Associazione antiquari d'Italia, vale a dire il convegno internazionale di studi *Esportare opere, plasmare uno stile*, incentrato sulla storia delle esportazioni di beni culturali dall'Italia, tenutosi nell'ottobre 2023 presso la sede capitolina del Ministero, un luogo più che mai significativo per la trattazione del tema.¹⁴ Ancor più emblematico è il fatto che tra gli importanti obiettivi di questo appuntamento rientrava altresì una riflessione sulle criticità della normativa attuale, che indubbiamente necessita di migliorie e aggiornamenti, anche al fine di rendere il mercato artistico italiano maggiormente competitivo con quello internazionale.

In tempi recenti, anche i maggiori centri di ricerca di storia dell'arte italiani hanno iniziato a impiegare in maniera più continuativa le proprie risorse, sia umane che economiche, in progetti sulla storia del mercato dell'arte. Basti considerare quante ricerche di giovani dottorandi di vari atenei sparsi sul territorio siano oggi afferenti al mercato artistico, oppure le numerose attività accademiche come convegni e pubblicazioni apparse negli ultimissimi anni. Ciò è chiaramente esemplificativo della grande attualità di questo campo d'indagine. Lo stato degli studi sulla storia del mercato dell'arte è quindi in forte crescita, tuttavia, considerando la situazione internazionale, in cui questo set-

¹⁴ L'interesse che questo convegno ha suscitato nell'ambito della comunità scientifica ha portato i curatori alla programmazione di tre diverse iniziative editoriali che, con differenti prospettive, amplieranno ulteriormente la tematica.

tore vanta una tradizione consolidata da circa mezzo secolo di studi, si può constatare che i maggiori centri di ricerca che si occupano di questa disciplina siano prevalentemente esteri: al di là delle note università americane, tedesche, britanniche, olandesi e francesi, che sono certamente in prima linea incoraggiando da tempo gli studi sul mercato, si pensi ai grandi musei e soprattutto agli altri istituti di ricerca come ad esempio il *Getty Research Institute* di Los Angeles, il *Centre for Art Market Studies* di Berlino e il *Zentralinstitut für Kunstgeschichte* di Monaco.¹⁵ Si pensi anche alla recente nascita di associazioni di respiro internazionale come il *TIAMSA*, ossia *The International Art Market Studies Association*, la *Society for the History of Collecting*,¹⁶ entrambe con base a Londra, o il *Center for the History of Collecting* di New York. Tutte istituzioni che promuovono a vario titolo e con diversi strumenti lo studio del mercato dell'arte, svolgendo un ruolo d'avanguardia nel settore. Un'ulteriore e importante iniziativa promossa di recente attraverso la collaborazione internazionale di diversi studiosi è l'*Art Market Dictionary*, che ha poi preso il nome di *Bloomsbury Art Markets*, ovvero un repertorio biografico e tematico, già parzialmente pubblicato online, che in futuro conterà oltre quattromila voci.¹⁷ Esso si configurerà quale fondamentale strumento di ricerca e imprescindibile riferimento per gli studiosi di questa disciplina. Attualmente, come già anticipato, anche le università italiane stanno sostenendo gli studi sul mercato dell'arte: numerosi sono i progetti di studiosi, anche giovani dottorandi e ricercatori, che prendono forma negli atenei della penisola. Inoltre, la recentissima attivazione di insegnamenti sulla storia del mercato dell'arte risulta davvero fondamentale per la formazione di giovani ricercatori. Non è dunque un caso che un ateneo come la Sapienza abbia avviato proprio di recente il corso di *Art Market*, mentre in altri istituti come lo IULM esistono corsi integrati di Storia del collezionismo e del mercato anti-

¹⁵ <https://www.getty.edu/research/>; <https://fokum.org/en/>; <https://www.zikg.eu/>.

¹⁶ <https://www.artmarketstudies.org/>; <https://societyhistorycollecting.org/>.

¹⁷ Aa.Vv, *Bloomsbury Art Markets. Protagonists, Networks, Provenances, Online Resources*, Bloomsbury Publishing, London 2023. Si veda anche <https://www.bloomsburyvisualarts.com/bloomsbury-art-markets/>.

quario.¹⁸ Parallelamente, anche l'Università degli studi di Teramo ha inaugurato in quest'anno accademico il corso di Mercato dell'arte.¹⁹ L'attivazione di tali insegnamenti si pone come sintomo di una presa di coscienza delle enormi potenzialità connesse allo studio del settore, destinato ad ampliare e integrare i più tradizionali filoni di ricerca nell'ambito della storia del mercato e, più in generale, della storia dell'arte. A tale proposito, infatti, stanno prendendo forma nuovi studi incentrati su ambiti di indagine precedentemente inesplorati o meno approfonditi, che fornendo nuove prospettive di ricerca si qualificano come promettenti aree di interesse: tra questi rientrano ad esempio la storia del mercato dell'arte non occidentale (Africa, Asia, America Latina e Medio Oriente) e l'analisi dell'impatto delle tecnologie digitali sul mercato artistico.

Pur riconoscendo l'utilità e importanza di siffatte ricostruzioni, esistono alcuni ordini di problemi che allo stato attuale degli studi ne costituiscono probabilmente i più grandi limiti: in primo luogo, il mercato è oggetto di disamina anche nell'ambito di varie discipline accademiche diverse dalla storia dell'arte, come diritto, economia, sociologia, antropologia e studi culturali, ma a tutt'oggi è rilevabile la mancanza di un concreto coordinamento tra i molteplici campi d'indagine e una rete comune a queste differenti aree di ricerca. Inoltre, benché si tratti di passaggi obbligati e prioritari, gli studi si sono finora concentrati su casistiche specifiche, privilegiando soprattutto determinate figure chiave e circoscrivendo l'indagine ad archi cronologici e geografici ristretti, per cui si tratta spesso di ricostruzioni frammentarie, che delineano solo parzialmente uno scenario quantomai articolato e complesso. L'analisi del particolare dovrà quindi necessariamente contribuire alla ricostruzione di una storia generale del mercato dell'arte, che sia frutto di una contestualizzazione più ampia, nonché di uno studio comparativo e anche evolutivo del mercato attraverso i secoli.²⁰ Infine, la

¹⁸ https://iulm.coursecatalogue.cineca.it/insegnamenti/2023/1867_20022_6338/2018/1867/378?coorte=2023&schemaid=1154/; <https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/user/44137/>.

¹⁹ <https://unite.coursecatalogue.cineca.it/insegnamenti/2023/7474/2021/9999/10101?coorte=2021&schemaid=760/>.

²⁰ In questa direzione si muovono alcuni volumi di recente pubblicazione come ad

difficoltà di riportare alla luce il sommerso, nonché di tracciare i profili di figure marginali e dunque di indagare pienamente la materia, al momento non consente di ricostruire l'intero giro d'affari esistente in determinati periodi e località per le varie categorie di beni culturali, al di là dei pur consistenti dati quantitativi disponibili. Infatti, sebbene emergano regolarmente nuovi dati, allo stesso tempo molte delle straordinarie fonti e documenti sul mercato sono ancora in gran parte inesplorati o addirittura sconosciuti.

Per far fronte a tali limiti, probabilmente occorrono una maggior coesione e un coordinamento tra gli studiosi di varie discipline, aspetti concretizzabili attraverso l'ampliamento della comunità scientifica e l'incremento delle occasioni di riflessione e discussione critica. In prospettiva potrebbe essere utile istituire un polo di riferimento che attui una programmazione sistematica della ricerca e riunisca i risultati sotto forma di pubblicazioni coerenti e continuative, consentendo la ricostruzione di tutti gli aspetti d'interesse per i vari profili.²¹ In tal modo si potrà giungere ad una comprensione più profonda di tutte le componenti e le dinamiche del mercato dell'arte, che si qualifica senza dubbio come un settore eminentemente transdisciplinare. Al di là di questa possibilità, appare evidente che le promettenti iniziative in corso come alcune di quelle sopra ricordate stiano già andando, almeno in parte, nella direzione qui delineata.

esempio S. Avery-Quash, C. Huemer (edd.), *London and the Emergence of a European Art Market (c. 1720-1820)*, The Getty Research Institute, Los Angeles 2019; S. Avery-Quash, B. Pezzini (edd.), *Old Masters Worldwide. Markets, Movements and Museums, 1789-1939*, Bloomsbury Visual Arts, London, New York, Oxford, New Dehli, Sydney 2021.

²¹ Questo polo potrebbe essere rappresentato proprio dall'Università di Teramo, che raccoglie studiosi di tutte le discipline interessate come economia, diritto, storia sociale, storia dell'arte o provenance research.

Bibliografia:

- AA.VV, *Bloomsbury Art Markets. Protagonists, Networks, Provenances*, Online Resources, Bloomsbury Publishing, London 2023.
- ALLOWAY L., *Network: The Art World Described as a System*, in «Artforum», vol. 11, n. 1, 1972, pp. 28-32.
- AVERY-QUASH S., HUEMER C. (edd.), *London and the Emergence of a European Art Market (c. 1720-1820)*, The Getty Research Institute, Los Angeles 2019.
- AVERY-QUASH S., PEZZINI B. (edd.), *Old Masters Worldwide. Markets, Movements and Museums, 1789-1939*, Bloomsbury Visual Arts, London, New York, Oxford, New Delhi, Sydney 2021..
- BONITO OLIVA A., *Arte e sistema dell'arte*, De Domizio, Roma 1975.
- BASSETTI M., PENNISI R., “Il mercato dell'arte”, *ad vocem* in *XXI secolo*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Treccani, Roma 2010.
- COEN P., *Il mercato dei quadri a Roma nel diciottesimo secolo. La domanda, l'offerta e la circolazione delle opere in un grande centro artistico europeo*, Olschki, Firenze 2010.
- GUERZONI G., *Apollo and Vulcan. The Art Markets in Italy, 1400-1700*, Michigan State University Press, East Lansing 2011.
- HOPP M., NATHAN J., SALTO SANTAMARÍA I. (edd.), *The Image of the Art Market*, cds.
- McNULTY T., *Art Market Research. A Guide to Methods and Sources*, McFarland Publishing, Jefferson (North Carolina) 2006.
- POLI F., *Il sistema dell'arte contemporanea: produzione artistica, mercato, musei*, Laterza, Roma 1999.
- THOMPSON D., *The \$ 12 Million Stuffed Shark. The Curious Economics of Contemporary Art and Auction Houses*, Aurum, London 2008.
- ZAMPETTI EGIDI C., “Mercato dell'arte”, *ad vocem* in *Enciclopedia italiana, IX Appendice*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Treccani, Roma 2015.

Sitografia:

- www.amicifedericozeri.org/2022/03/14/ricerca-sul-mercato-antiquario-in-italia-tra-otto-e-novecento

- www.artmarketstudies.org
- www.bloomsburyvisualarts.com/bloomsbury-art-markets
- www.fokum.org
- www.getty.edu/research
- www.societyhistorycollecting.org
- www.youtube.com/watch?v=6HF1leDPDiU
- www.zikg.eu

**Il Museo Hendrik Christian Andersen e l'archivio fotografico.
Il lavoro di catalogazione e le prospettive di ricerca**

Valerio Caporilli
Università di Teramo

La collezione del Museo Hendrik Christian Andersen offre la possibilità di approfondire lo studio della bronzistica tardo ottocentesca e di legarla quindi a doppio filo alla nascita stessa delle fonderie romane nella seconda metà dell'Ottocento. Parliamo di un piccolo nucleo di bronzi di grandi dimensioni che racchiude in nuce una summa di quelle che possiamo considerare al tempo le grandi firme dell'arte fusoria romana, con una dimensione non solo locale e peninsulare, ma in grado altresì di ritagliarsi uno spazio nel circuito del mercato internazionale. - Ed è stato per mezzo di queste ricerche, protrattesi anche nei mesi successivi, e all'ambiente dinamico del museo, che la direttrice Maria Giuseppina Di Monte ha deciso di coinvolgermi assieme alle dott.sse Emilia Ludovici e Giulia Innocentini nello studio del fondo fotografico.¹ Tali studi, inerenti alla storia delle fonderie artistiche industriali sorte a Roma tra la fine dell'Ottocento e i decenni iniziali del Novecento, sono stati presentati in occasione del Convegno internazionale di studi e di testimonianze *La nuova età del bronzo. Fonderie artistiche nell'Italia post-unitaria (1861-1915). Patrimonio d'arte, d'impresa e di tecnologia*, presso l'Accademia Nazionale di San Luca a Roma il 22 e 23 febbraio 2023; e in un altro Convegno internazionale di studi tenutosi nei giorni 21 e 22 aprile 2023 dal titolo *Arti decorative, costume e società nel Mediterraneo tra XVIII e XIX secolo*, presso l'Università degli Studi di Palermo, nel Polo Territoriale Universitario di Trapani.

Con la morte di Hendrik Christian Andersen, avvenuta nel 1940, per volontà testamentarie dell'artista stesso, la villa in stile eclettico e le opere vengono donate in blocco allo Stato italiano. Confluiscono così tra i beni statali non solo il grande immobile, le oltre 200 sculture - di

¹ Desidero ringraziare i proff. Paolo Carafa e Paolo Coen per l'invito a prendere parte al VI Forum del Gran Sasso e la direttrice del museo Di Monte per l'intervento congiunto nella giornata del 29 settembre 2023, così come ringrazio tutto lo staff del museo per la gentilezza e professionalità che mi hanno sempre dimostrato.

cui 40 di grandi dimensioni - gli arredi e i quadri di Hendrik e del fratello Andreas, ma anche gli archivi completi e il corpus di fotografie. Il fondo fotografico della casa-museo Andersen ci permette di scorgere non solo le dinamiche lavorative di Hendrik, ma anche quelle familiari ravvisabili nei trentadue album organizzati in buona parte dai componenti stessi della famiglia. Tra i creatori materiali degli album ritroviamo quindi lo stesso Hendrik, la cognata Olivia Cushing,² la madre Hélène Monsen e la sorella adottiva Lucia, ultima erede del patrimonio degli Andersen venuta a mancare nel 1978.³ L'attuale studio e catalogazione del corpus, comprendente non solo gli album, ma anche scatole di cartone e fotografie sciolte, non ci permette al momento di determinare una stima esatta delle unità presenti in collezione, portandoci però ad attestare una loro presenza nell'ordine di diverse migliaia, abbracciando un arco cronologico di circa cent'anni. La prima fotografia di famiglia a noi nota in archivio risulta essere il positivo in bianco e nero che immortalava i giovanissimi Andreas ed Hendrik nelle braccia del padre Andres e della madre Hélène, databile al 1872 circa, scattata prima del travagliato viaggio in America dalla Norvegia.⁴

Le ultime fotografie sono circoscrivibili verosimilmente agli anni Settanta del Novecento, periodo in cui venne a mancare anche Lucia, l'ultima erede del patrimonio Andersen.⁵ Le fotografie analizzate rap-

² Olivia sposò nel 1902 il fratello di Hendrik, Andreas Martin Andersen, di cui ci rimangono numerosi quadri all'interno del museo, morto di tisi dopo sole quattro settimane dalle nozze. F. FABIANI, *Hendrik Christian Andersen. La vita, l'arte, il sogno*, Gangemi editore, Roma 2003, pp. 38-39.

³ Per informazioni riguardo a Lucia Lice Andersen si veda: *Ibidem*, pp. 44-45; 51; 97.

⁴ La fotografia è visibile in: *Ibidem*, p. 15; E. LUDOVICI, *L'atelier dello scultore Hendrik C. Andersen. Un racconto per immagini dal fondo fotografico di famiglia*, in *Il centro per il libro e la lettura e la sua sede nel Museo Andersen*, a cura di N. Genga, E. Ludovici, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2020, p. 92; *Casa Museo Hendrik Christian Andersen*. M.G. Di Monte, E. Ludovici ed., *Casa Museo Hendrik Christian Andersen. Catalogo generale*, De Luca Editori d'arte, Roma 2022, p. 13.

⁵ Un primo studio organico delle fotografie dell'archivio si deve ad Emilia Ludovici nel seguente testo: E. Ludovici, *L'atelier dello scultore Hendrik C. Andersen. Un racconto per immagini dal fondo fotografico di famiglia*, in *Il centro per il libro e la lettura e la sua sede nel Museo Andersen*, a cura di N. Genga, E. Ludovici, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2020, pp. 75-100. Ricerche sulla consistenza stessa dell'archivio e dei suoi

presentano quindi in buon numero i componenti della famiglia Andersen, sia di sangue che acquisiti, un medium attraverso cui attestare e rimarcare le relazioni affettive venutesi a creare, cementando così i rapporti sulla base di una identità collettiva e condivisa, di una storia comune costruita e tramandata visivamente. Gli album fin qui analizzati variano in quanto a dimensioni, volume e materiali. I primi ventuno manufatti hanno una grandezza medio-grande, compresa tra i circa 25x24cm dell'Album II e i 48x40cm e i 35x51cm rispettivamente degli Album XVI e XXI. Il materiale di rivestimento utilizzato può essere di due tipi per gli esemplari finora citati, ovvero in pelle con incisioni dorate o in copertina cartonata con decorazioni a fantasia. Si tratta di sistemi volutamente chiusi, che mostrano in una dimensione privata i fatti più importanti di cui mantenere il ricordo, al fine di costruire la storia stessa della famiglia attraverso una sequenza di immagini.

Riguardo al loro contenuto possiamo quindi dire, da una prima analisi, che mostrano nella maggior parte dei casi la genesi delle sculture di Hendrik e i ritratti della famiglia Andersen e dei loro più cari amici, permettendoci di integrare le parole di Olivia e gli scritti critici pubblicati fino a questo momento con un dato visivo ed effettuale. Si tratta di un fondo ancora pressoché inedito, che necessita ad oggi di un lavoro organico di riordino e di studio, possibile anche grazie all'esistenza degli inventari redatti ai fini di un riordino delle collezioni, in un arco di tempo compreso tra il 1978 e il 1999.⁶ Gli estremi cadono tra la cessione definitiva dell'immobile e delle collezioni allo Stato italiano, a seguito

album sono attualmente in corso assieme alle sopracitate dott.sse Emilia Ludovici e Giulia Innocentini, in attesa di essere pubblicato. Un accenno al materiale fotografico conservato nel museo è riportato già in: E. DI MAJO, *Museo Hendrik Christian Andersen*, Mondadori Electa, Milano 2008, p. 13; *Casa Museo Hendrik Christian Andersen*. M.G. Di Monte, E. Ludovici ed., *Casa Museo Hendrik Christian Andersen. Catalogo generale*, De Luca Editori d'arte, Roma 2022, pp. 13 e ss.; MARIA GIUSEPPINA DI MONTE, *La Casa Museo: Villa Helene*, in M. G. Di Monte, V. Filamingo, E. Ludovici ed., *Casa Museo Hendrik Christian Andersen. Guida Breve*, Manfredi Edizioni, Imola 2022, p. 5.

⁶ Un primo tentativo di studio e indicizzazione è stato effettuato nel 2020 da Emilia Ludovici, in un momento in cui non era ancora nota l'esistenza di tali inventari. Si veda: E. LUDOVICI, *L'atelier dello scultore Hendrik C. Andersen. Un racconto per immagini dal fondo fotografico di famiglia*, in *Il centro per il libro e la lettura e la sua sede nel Museo Andersen*, a cura di N. Genga, E. Ludovici, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2020, pp. 75-100.

della morte di Lucia Andersen, e l'apertura stessa della casa-museo intitolata allo scultore.⁷

Molti personaggi illustri ebbero rapporti con la famiglia Andersen o si trovarono a passare per Villa Hélène, come ci testimoniano le fotografie degli stessi membri con lo scrittore Henry James, l'architetto Ernest Hébrard, Umberto Nobile, il pittore Gustavo Bacarisas o il poeta indiano premio Nobel per la letteratura Rabindranath Tagore, solo per citarne alcuni.⁸ Per quanto riguarda Henry James, durante il riordino

⁷ Il Museo Hendrik Christian Andersen venne aperto il 19 dicembre 1999, nello stesso mese e nello stesso giorno della morte dell'artista. Nel 1980 l'immobile e le collezioni vennero posti sotto la tutela della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Presero così avvio i lavori di ristrutturazione e restauro delle opere e del complesso, finanziati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali assieme ai fondi del Gioco del Lotto per l'anno 1998. Si veda: F. FABIANI, *Hendrik Christian Andersen. La vita, l'arte, il sogno*, Gangemi editore, Roma 2003, pp. 129-131; 135; E. DI MAJO, *Museo Hendrik Christian Andersen*, Mondadori Electa, Milano 2008, pp. 5; 57.

⁸ Per le fotografie di (Henry James): F. FABIANI, *Hendrik Christian Andersen. La vita, l'arte, il sogno*, Gangemi editore, Roma 2003, p. 33; E. DI MAJO, *Museo Hendrik Christian Andersen*, Mondadori Electa, Milano 2008, p. 49; M.G. DI MONTE, E. LUDOVICI edd., *Casa Museo Hendrik Christian Andersen. Catalogo generale*, De Luca Editori d'arte, Roma 2022, p. 17; MARIA GIUSEPPINA DI MONTE, *La Casa Museo: Villa Helene*, in M. G. Di Monte, V. Filamingo, E. Ludovici edd., *Casa Museo Hendrik Christian Andersen. Guida Breve*, Manfredi Edizioni, Imola 2022, p. 9; E. LUDOVICI, *L'atelier dello scultore Hendrik C. Andersen. Un racconto per immagini dal fondo fotografico di famiglia*, in *Il centro per il libro e la lettura e la sua sede nel Museo Andersen*, a cura di N. Genga, E. Ludovici, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2020, p. 87; M. G. DI MONTE, *Hendrik Andersen, ritratto parziale*, in M. G. Di Monte, E. Ludovici edd., *Femminile e femminile. Donne a casa Andersen, catalogo della mostra (Roma, Museo Hendrik Christian Andersen, 28 maggio - 8 gennaio 2017)*, Palombi Editori, Modena 2016, p. 14. (Ernest Hébrard): F. Fabiani, *Hendrik Christian Andersen. La vita, l'arte, il sogno*, Gangemi editore, Roma 2003, pp. 61-63; E. DI MAJO, *Museo Hendrik Christian Andersen*, Mondadori Electa, Milano 2008, p. 53; EMILIA LUDOVICI, *Una città internazionale non è un'utopia!*, in M.G. Di Monte, E. Ludovici edd., *Casa Museo Hendrik Christian Andersen. Catalogo generale*, De Luca Editori d'arte, Roma 2022, p. 196. (Umberto Nobile): F. Fabiani, *Hendrik Christian Andersen. La vita, l'arte, il sogno*, Gangemi editore, Roma 2003, p. 51; E. DI MAJO, *Museo Hendrik Christian Andersen*, Mondadori Electa, Milano 2008, p. 59; M.G. DI MONTE, E. LUDOVICI edd., *Casa Museo Hendrik Christian Andersen. Catalogo generale*, De Luca Editori d'arte, Roma 2022, p. 19. (Gustavo Bacarisas): F. Fabiani, *Hendrik Christian Andersen. La vita, l'arte, il sogno*, Gangemi editore, Roma 2003, p. 45. (Rabindranath Tagore): E. di Majo, *Museo Hendrik Christian Andersen*, Mondadori Electa, Milano 2008, p. 58; M.G. DI MONTE, E. LUDOVICI edd., *Casa Museo Hendrik Christian Andersen. Catalogo generale*, De Luca Editori d'arte, Roma 2022, p. 18; MARIA GIUSEPPINA DI MONTE, *La Casa*

delle collezioni e delle carte d'archivio sono riemerse le trascrizioni dattiloscritte di settantasette lettere inviate ad Hendrik in un arco cronologico che abbraccia quasi venti anni, dal 1899 al 1915, in cui si fa spesso riferimento a fotografie di ritratti scambiati o di nuove opere realizzate da Hendrik.⁹ Sappiamo ad esempio che, sempre per tramite delle lettere, in un incontro tra Henry e Olivia negli Stati Uniti nel 1904, quest'ultima gli mostrò uno degli album realizzati e ad oggi presente in archivio.¹⁰ Queste le parole di Henry James ad Hendrik nel ricordare l'incontro:

«Mrs Andreas mi ha mostrato, in un delizioso album bello grosso, un vero tesoro di fotografie, documentazioni e illustrazioni di tutta la tua vita e delle tue opere recenti (...). Tutte le foto delle tue opere (e ve ne erano tante e di nuove che non avevo mai visto prima) hanno ravvivato la mia concezione della loro grandezza e bellezza – della grande, coraggiosa, sostenuta e magnifica concezione che tu stai permettendo che ti “divori”. Bene, ti stai uccidendo per una splendida causa, se davvero ti stai uccidendo. (Se davvero credessi che tu lo stessi facendo, naturalmente verrei a fracassare alcune dozzine di tue statue – le fracasserei come Idoli bronzei che si nutrono della tua carne – le fracasserei per purificare l'aria). E poi tutte le dolci istantanee dei giorni e dei gruppi della tua villeggiatura! – Mi hanno riempito di una nostalgia (tre o quattro di te – così amorevole e palpabile – di te come sei nella vita comune!) che mi ha

Museo: Villa Helene, in M. G. Di Monte, V. Filamingo, E. Ludovici edd., *Casa Museo Hendrik Christian Andersen. Guida Breve*, Manfredi Edizioni, Imola 2022, p. 9; EMILIA LUDOVICI, Hendrik C. Andersen e il World Conscience Building: dall'utopia al museo, in M. G. Di Monte, E. Ludovici edd., *Femminile e femminile. Donne a casa Andersen, catalogo della mostra* (Roma, Museo Hendrik Christian Andersen, 28 maggio – 8 gennaio 2017), Palombi Editori, Modena 2016, pp. 40; 87.

⁹ Il materiale è attualmente oggetto di studio, per i riferimenti puntuali nel testo si vedano le seguenti pagine: R. Mamoli Zorzi ed., *Henry James. Amato Ragazzo. Lettere a Hendrik C. Andersen 1899-1915*, Letteratura universale Marsilio, Venezia 2000, pp. 62-63; 70-75; 102-107; 106-109; 112-113; 126-131; 132-135; 136-139; 154-155; 156-161; 162-165; 182-185; 204-207; 208-209; 210-213.

¹⁰ Hendrik ebbe modo di conoscere Henry James in occasione della festa di nozze di Louise von Rabé nel giugno del 1899, presentati dal pittore John Elliott e Maud Elliott, figlia della letterata e femminista Julia Ward Howe, sulla terrazza romana di Palazzo Rusticucci in Borgo, non lontano dalla Basilica di San Pietro. Henry James era a Roma con il compito di scrivere la biografia dello scultore William Wetmore Story (1819-1895), di una generazione precedente a quella di Hendrik. R. Mamoli Zorzi ed., *Henry James. Amato Ragazzo. Lettere a Hendrik C. Andersen 1899-1915*, Letteratura universale Marsilio, Venezia 2000, p. 9.

fatto venire le lacrime agli occhi. Avrei voluto prendere in prestito il volume e viverci insieme per una settimana!¹¹»

Le ricerche condotte fino a questo momento possono considerarsi come uno studio preliminare dell'archivio fotografico, volto a verificare la consistenza degli album, lo stato di conservazione e i macrotemi, al fine di una auspicabile futura digitalizzazione di questo ingente patrimonio. Da questa prima analisi quindi possiamo fare già delle considerazioni. Gli inventari a nostra disposizione risultano incompleti, riportando notizie solo per i primi ventuno album. I restanti dieci non risultano quindi essere mai stati catalogati, fatto che li espone senza dubbio al rischio di una loro eventuale manomissione. Risulta quindi essenziale come prima operazione integrare l'inventario con i numeri mancanti, ricalcando lo schema di quelli già esistenti al fine di offrire una continuità all'intero corpus. Di contro, gli album schedati risultano spesso incompleti già al momento della loro catalogazione, avvenuta quindi tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento, per non parlare della collocazione delle fotografie al loro interno, spesso non coincidente con le informazioni a nostra disposizione.¹²

Le fotografie servivano non solo a documentare degli attimi importanti e mondani di vita, assolvendo a diverse funzioni anche di ordine pratico. Nel caso specifico delle opere, Hendrik se ne serviva per tenere traccia in corso d'opera del loro stesso sviluppo, dettato dal costante pericolo di repentine cadute dell'argilla e la conseguente necessità di ricominciare o riprendere il lavoro in alcune sue parti. Nelle immagini conservate in archivio, oggetto futuro di una trattazione più approfondita, possiamo già intravedere alcune delle fasi preliminari ai fini della realizzazione del bronzo artistico, come ad esempio la creazione dell'armatura in ferro a sostegno del modello in argilla, così come l'elaborazione in una fase intermedia delle parti anatomiche dei soggetti. Sappiamo che era quasi sempre Hendrik ad occuparsi della realizzazio-

¹¹ Lettera 35 del 9 dicembre 1904. La traduzione è a cura di Rosella Mamoli Zorzi, in R. Mamoli Zorzi ed., *Henry James. Amato Ragazzo. Lettere a Hendrik C. Andersen 1899-1915*, Letteratura universale Marsilio, Venezia 2000, pp. 134-135.

¹² Tale problematica risultare evidente già a partire dall'Album I, dove su di un totale di 121 fotografie nei 52 fogli ne risultano ad oggi presenti solo 81, comprese le cinque di piccolo formato conservate nel cartoncino aggiuntivo.

ne delle strutture metalliche interne dei suoi modelli, aiutato da fabbri e carpentieri, così da ammortizzare il costo finale delle sue opere.¹³ La fase più costosa di tutta l'operazione artistica era infatti la fusione: Hendrik durante il suo soggiorno romano durato ben quattro decenni, che va dal 1900 circa al 1940, si rivolse a numerose fonderie locali e italiane senza essere mai soddisfatto qualitativamente del lavoro. Roma offriva in quel periodo un buon numero di ditte specializzate nella riproduzione in bronzo delle opere scultoree. A seguito della Breccia di Porta Pia si verificò un proliferare di fonderie d'arte all'interno della Capitale, così come in alcuni centri della Penisola, che negli ultimi tre decenni dell'Ottocento riuscirono a ritagliarsi un notevole spazio nel mercato locale e ad aggiudicarsi grandi commissioni pubbliche e private. Dagli Annali di Statistica Industriale del 1903 sappiamo che erano un totale di ventidue gli stabilimenti destinati alle fusioni artistiche attivi a Roma, incentrati prevalentemente sull'esecuzione di lavori in bronzo e ottone. Di queste fonderie artistiche, sette erano le più note del tempo, comprendenti le fonderie di Alessandro Nelli, Giovanni Battista Bastianelli, Achille Crescenzi, Romolo Polzoni, Francesco Bruno, Costantino Calvi e dei fratelli Mercatali.¹⁴ La Fonderia artistica industriale Nelli, ad esempio, nata per volontà dell'imprenditore Alessandro Nelli, si impose negli ultimi due decenni dell'Ottocento sul mercato capitolino. Alla fonderia si rivolsero alcuni dei più importanti scultori del tempo, sia italiani che esteri, come nel caso degli artisti della colonia americana residente in città.¹⁵ Ed è all'interno dell'archivio fotografico che ritroviamo preziose fotografie del primo decennio del Novecento, che ci mostrano il grande gruppo bronzeo denominato *Il Giorno* all'interno di

¹³ F. FABIANI, *Hendrik Christian Andersen. La vita, l'arte, il sogno*, Gangemi editore, Roma 2003, p. 96.

¹⁴ *Annali di statistica industriale. Notizie sulle condizioni industriali della Provincia di Roma*, Fascicolo LXV, Tipografia Nazionale di G. Bertero e C., Roma 1903, p. 101.

¹⁵ Per approfondimenti sulla figura di Alessandro Nelli e le sue fonti si veda: P. COEN, *Arte e rivoluzione industriale nella fonderia di Alessandro Nelli: origini, modelli e contesti di un'impresa di Roma capitale*, in *Amica veritas. Studi di Storia dell'arte in onore di Claudio Strinati*, a cura di A. Vannugli, Quasar, Roma 2020, pp. 385-402.

¹⁶ *Il recupero del Rinascimento: arte, mercato e politica nei primi decenni di Roma capitale (1870-1911)*, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2020, pp. 177-187.

un cortile, finanziato dalla stessa Olivia Cushing e dalla pittrice nonché amica comune Mabel Norman.¹⁶ Sappiamo in merito all'esecuzione di questa opera che, nonostante la fama del tempo e le importanti commissioni, la Fonderia Nelli rovinò nel 1908 la superficie dei corpi del gruppo per un errore di calcolo della temperatura, costringendo Hendrik e Olivia a richiedere a loro spese una seconda fusione.

Nonostante il gran numero di fonderie alle quali si rivolsero, sia locali che italiane, esclusero nel corso degli anni la possibilità di creare un legame e una collaborazione duratura con una di queste, non risultando ai loro occhi abbastanza abili o affidabili.¹⁷ Questo fatto ci permette non solo di apportare un dato visivo alla vicenda narrata nei *Diari* di Olivia, ma anche di datare le stesse fotografie agli anni 1907-1908. Poche delle fotografie contenute negli album presentano indizi della loro creazione, informazioni aggiuntive poste generalmente sul verso che ci permettano di collocarle in un momento preciso della storia della famiglia Andersen, fatta eccezione per i pochi album datati e gli studi sulle singole fotografie. Un lavoro ancora tutto da impostare e che ci lascia ben intendere l'importanza di una ricerca documentaria preliminare ai fini di uno studio organico di un materiale così vasto e importante, ivi conservato.

Gli scatti quindi ci permettono di tenere traccia non solo della genesi stessa dell'opera, di fondamentale rilevanza, ma anche dei relativi spostamenti per la partecipazione a mostre o esposizioni. Nel caso sempre de *Il Giorno* sappiamo che, una volta portata a termine la fusione, l'opera in bronzo venne presentata all'Esposizione Internazionale di Roma del 1911.¹⁸ Il gruppo trovò collocazione all'esterno del Palazzo

¹⁶ Potrebbe trattarsi del cortile dello studio di Hendrik, come riportano le note dell'inventario, così come uno spazio della stessa fonderia Nelli. Sullo sfondo è possibile vedere delle forme negative in gesso forse pertinenti alla realizzazione della stessa.

¹⁷ Le fotografie eseguite risultano essere di grandi dimensioni, contenute all'interno di diversi Album (Album III, pp. 4-5; Album VI, pp. 23-24; Album XIV, p. 6; Album XVII, p. 15), mentre le informazioni relative a questa seconda fusione sono contenute all'interno dei *Diari* di Olivia Cushing. Per queste ultime si veda: F. Fabiani, *Hendrik Christian Andersen. La vita, l'arte, il sogno*, Gangemi editore, Roma 2003, p. 100.

¹⁸ Numerose fotografie delle opere di Hendrik esposte a tale Esposizione sono conservate all'interno dell'Album X. Per altre informazioni si veda sempre: F. Fabiani,

delle Belle Arti costruito da Cesare Bazzani, esposto assieme agli altri gruppi bronzei *Fratellanza* e *La Gioia di vivere*, ideati come parte del progetto per la *Fontana della Vita*.¹⁹ In merito all'allestimento di tali opere, ci rimangono dunque numerose fotografie all'interno dell'archivio fotografico.

Un altro caso studio di particolare interesse, da collegare al corpus di fotografie, è certamente la storia del mausoleo di famiglia edificato all'interno del Cimitero acattolico di Roma, all'ombra della piramide di Caio Cestio. Nel 1905 Hendrik, a seguito della morte del fratello Andreas avvenuta nel 1902, iniziò la progettazione del suo monumento funebre, inizialmente pensato all'interno del cimitero di Mount Auburn a Cambridge, nel Massachusetts, lì dove riposava il suo corpo. Ultimato il modellino del progetto nel 1908, non incontrò tuttavia il favore del presidente del Cimitero per via della nudità esibita delle sue figure.²⁰ Si dovette quindi attendere il 29 gennaio del 1911 affinché la storia del bronzo *Vita Eterna* potesse prendere avvio, quando Hendrik entrò in contatto con una fonderia tedesca, nello specifico la Württembergische Metallwarenfabrik. Le fotografie d'archivio ci parlano quindi del sodalizio venutosi a creare tra l'artista e la fonderia, che portò ad esporre scenograficamente l'opera, una volta ultimata, all'Esposizione Internazionale di Lipsia in Germania. L'Esposizione costituiva una grande vetrina per entrambe le parti, visitata da maggio a ottobre del 1913 da centinaia di migliaia di visitatori, all'interno di un padiglione apposito

Hendrik Christian Andersen. La vita, l'arte, il sogno, Gangemi editore, Roma 2003, p. 86; E. di Majo, *Museo Hendrik Christian Andersen*, Mondadori Electa, Milano 2008, pp. 49-50.

¹⁹ Assieme a questi gruppi monumentali, presenterà il modello in gesso del gruppo *Vita Eterna* e quattro ulteriori bronzi di dimensioni ridotte: *Simpatia*, *Il Monumento a Washington e Lafayette*, *Giacobbe e l'Angelo* e una piccola *fontana di cherubini*. F. Fabiani, *Hendrik Christian Andersen. La vita, l'arte, il sogno*, Gangemi editore, Roma 2003p. 86.

²⁰ La storia del gruppo bronzeo *Vita Eterna* e del relativo monumento funebre sono stati oggetto di analisi nei convegni sopracitati. Si veda inoltre: F. Fabiani, *Hendrik Christian Andersen. La vita, l'arte, il sogno*, Gangemi editore, Roma 2003, pp. 100-101; 116; E. di Majo, *Museo Hendrik Christian Andersen*, Mondadori Electa, Milano 2008, pp. 34-57; V. Filamingo, *La tomba della famiglia Andersen presso il cimitero acattolico romano della Piramide Cestia*, in M.G. Di Monte, E. Ludovici edd., *Casa Museo Hendrik Christian Andersen. Catalogo generale*, De Luca Editori d'arte, Roma 2022, pp. 69-70.

dedicato ai monumenti funebri e dotato di uno scenografico giardino antistante. Presentata e accettata l'anno seguente al Salon di Parigi, nella primavera del 1914 verrà esibita alla seconda esposizione di valenza europea, prendendo poi la strada di Roma per mezzo degli spedizionieri romani *Elefante e Latte*.²¹

La costruzione del mausoleo di famiglia dall'altra parte, con l'opera *Vita Eterna* pensata come suo coronamento, prese avvio solo nel novembre del 1916, a seguito del pagamento di 2.000 lire per la concessione di quattro lotti nel Cimitero Acattolico di Roma, suggeriti dallo stesso commendator Trucchi che all'epoca rivestiva la carica di direttore del cimitero protestante.²² Le opere in muratura della cappella funeraria vennero eseguite dall'impresario Cesare Bianconi a partire dal 1917, sotto la direzione dell'architetto Amos Luchetti, seppur in mancanza dell'autorizzazione da parte del Ministro svizzero della Legazione romana, amministratore pro-tempore durante la guerra.²³ L'opera continuò a risiedere indisturbata sul monumento fino al settembre del 1932, come ci testimoniano gli scatti presenti negli album dell'archivio. A causa della comparsa di profonde crepe ravvisabili nella porzione centrale e dovute verosimilmente alla caduta di un fulmine, il gruppo dovette riprendere la strada di Geislingen per le dovute riparazioni, completate nel giro di pochi mesi agli inizi del 1933. Una volta fatto rientro a Roma però, il Comitato Generale degli Ambasciatori per l'Alta direzione del Cimitero si oppose a una sua riedificazione appellandosi ad un cavillo burocratico. Forti furono difatti le critiche nei confronti della grandezza del monumento già a partire dal 1918, paragonato alle coeve tombe del cimitero e della esibita nudità delle figure.²⁴ Vita Eter-

²¹ L'opera venne montata il 2 maggio 1914 secondo le direttive di Hendrik. 2 maggio 1914, Fondo Andersen B.21 F.73.

²² Per maggiori informazioni riguardo *Vita Eterna* e il monumento funebre si veda F. Fabiani, *Hendrik Christian Andersen. La vita, l'arte, il sogno*, Gangemi editore, Roma 2003, p. 116; E. di Majo, *Museo Hendrik Christian Andersen*, Mondadori Electa, Milano 2008, pp. 34-57; V. Filamingo, *La tomba della famiglia Andersen presso il cimitero acattolico romano della Piramide Cestia*, in M.G. Di Monte, E. Ludovici edd., *Casa Museo Hendrik Christian Andersen. Catalogo generale*, De Luca Editori d'arte, Roma 2022, pp. 69-70.

²³ Contratto per la costruzione della Cappella, senza data, Faldone HCA-C/22/74.

²⁴ Hendrik ottiene parere negativo in data 25 aprile, ma il custode nega difatti l'in-

na lascerà infine l'angolo del cimitero nel quale era stato relegato solo nel 1947, a seguito della sua donazione da parte dell'ereditiera Lucia allo Stato italiano, collocato secondo sue istruzioni all'interno di Villa Hélène.

Numerosi sono quindi gli esempi possibili nelle future trattazioni per ciò che concerne le fotografie professionali riguardanti le opere d'arte. Nella stessa fonderia tedesca, Hendrik commissionò la realizzazione delle due sculture equestri bronzee, immortalate anch'esse in alcune fotografie d'epoca. Ultimate nel 1911 presero parte assieme a *Vita Eterna* all'Esposizione Internazionale dell'Edilizia di Lipsia del 1913, rientrando poi nei magazzini di Geislingen. A causa delle vicende belliche, i due gruppi vennero rilevati dal Ministero della Guerra di Württemberg il 14 marzo 1918 e fusi per la realizzazione di armi. Le fotografie realizzate dalla fonderia tedesca, nella loro sede di Geislingen, risultano essere perciò la nostra unica testimonianza di quei lavori, che non ebbero il tempo di raggiungere la città eterna. All'interno del museo è possibile ammirare dei gessi estremamente fedeli agli originali per fattezze, qualità e misure, riprodotti una seconda volta da Hendrik tra il 1919 e il 1920 per una loro eventuale e successiva fusione.²⁵ Non solo lavori perduti o presenti nel museo, gli album ci permettono di conoscere anche altre opere realizzate da Hendrik presenti fuori da Roma, come nel caso di una fontana progettata nel 1924 nella località di Saltino di Vallombrosa, luogo frequentato dalla famiglia Andersen nei mesi estivi, di cui ci rimangono le foto della sua inaugurazione.²⁶

Un ultimo accenno va fatto per il corpus di cartoline presenti negli stessi album in gran numero, testimonianza dei numerosi viaggi svolti non solo d'estate in Italia, nei luoghi di villeggiatura, ma parimenti

gresso del monumento all'interno del cimitero già in data 30 marzo 1933. 9 gennaio 1918, Faldone HCA-C/22/74; 2 aprile 1933, Faldone HCA-C/22/74.

²⁵ Questa ipotesi è stata da me proposta in occasione dei due convegni sopracitati. Le otto fotografie dei gruppi equestri all'interno della fonderia sono osservabili nell'Album X p. 23.

²⁶ Le varie fotografie sono conservate all'interno dell'Album IX, nel recto della pagina 12. La realizzazione viene citata in: F. FABIANI, *Hendrik Christian Andersen. La vita, l'arte, il sogno*, Gangemi editore, Roma 2003, p. 135; E. DI MAJO, *Museo Hendrik Christian Andersen*, Mondadori Electa, Milano 2008, p. 57.

all'estero ad indicare lo status raggiunto da una famiglia di umili origini, sostenuta prevalentemente dalle ingenti rendite di Olivia. Le cartoline, tuttavia, non si limitavano al mero scopo di documentare le mete visitate dalla famiglia, qualunque ne fosse la ragione. Potevano difatti servire a creare un campionario ideale di immagini, di opere d'arte che all'interno di questi album spaziano dal periodo classico al Quattrocento, da utilizzare come modelli per la costruzione di uno stile. Tra le tante spiccano certamente, a titolo esemplificativo, le fotografie delle sculture romane rinvenute dagli scavi di Pompei ed Ercolano, opere che Hendrik ebbe la fortuna non solo di vedere, ma anche di studiare e di copiare durante il suo soggiorno a Napoli del 1895, durato circa nove mesi. In un passo della sua autobiografia capiamo bene l'importanza di tali studi napoletani in un momento cruciale della sua formazione:

«Studiando i raffinatissimi dettagli di quei capolavori... non mi lasciai sfuggire niente che potesse servirmi nella mia ricerca di bellezza e perfezione, perché sapevo che mi stavo preparando per la missione della mia vita e non vedevo l'ora di iniziare il mio lavoro creativo a Roma, dove avevo deciso di stabilirmi.²⁷»

Un'idea ben chiara che lo porterà nell'autunno dell'anno seguente a trasferirsi nella Città eterna, luogo che di lì a pochi anni eleggerà come sede definitiva.²⁸

²⁷ Hendrik Christian Andersen, *Story of a life*, 1898, 1931, fogli sciolti dattiloscritti conservati presso la *Manuscript Division* della *Library of Congress* di Washington. Il passo è riportato in F. Fabiani, *Hendrik Christian Andersen. La vita, l'arte, il sogno*, Gangemi editore, Roma 2003, p. 29.

²⁸ Il soggiorno a Napoli è coronamento di un viaggio molto più ampio, che Hendrik realizzò in compagnia del fratello Andreas e all'amico comune John Briggs Potter, visitando assieme le città di Venezia, Ferrara, Bologna, Milano e Firenze. Per altre informazioni sul suo viaggio in Italia si veda: F. Fabiani, *Hendrik Christian Andersen. La vita, l'arte, il sogno*, Gangemi editore, Roma 2003, pp. 28-29; 135; E. di Majo, *Museo Hendrik Christian Andersen*, Mondadori Electa, Milano 2008, p. 44; M.G. Di Monte, E. Ludovici ed., *Casa Museo Hendrik Christian Andersen. Catalogo generale*, De Luca Editori d'arte, Roma 2022, p. 267.

Bibliografia

- Archivio storico Museo Hendrik Christian Andersen, *Faldone HCA-C/22/74*. Archivio storico Museo Hendrik Christian Andersen, *Fondo Andersen B.21 F.73*.
- *Annali di statistica industriale. Notizie sulle condizioni industriali della Provincia di Roma*, Fascicolo LXV, Tipografia Nazionale di G. Bertero e C., Roma 1903.
- COEN P., *Il recupero del Rinascimento: arte, mercato e politica nei primi decenni di Roma capitale (1870-1911)*, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2020.
- —, *Arte e rivoluzione industriale nella fonderia di Alessandro Nelli: origini, modelli e contesti di un'impresa di Roma capitale*, in *Amica veritas. Studi di Storia dell'arte in onore di Claudio Strinati*, a cura di A. Vannugli, Quasar, Roma 2020.
- DI MAJO E., *Museo Hendrik Christian Andersen*, Mondadori Electa, Milano 2008.
- DI MONTE M.G. - FILAMINGO V. - LUDOVICI E. EDD., *Casa Museo Hendrik Christian Andersen. Guida Breve*, Manfredi Edizioni, Imola 2022.
- DI MONTE M.G. - LUDOVICI E. EDD., *Femminile e femminile. Donne a casa Andersen*, catalogo della mostra (Roma, Museo Hendrik Christian Andersen, 28 maggio - 8 gennaio 2017), Palombi Editori, Modena 2016.
- —, *Casa Museo Hendrik Christian Andersen. Catalogo generale*, De Luca Editori d'arte, Roma 2022.
- FABIANI F., *Hendrik Christian Andersen. La vita, l'arte, il sogno*, Gangemi editore, Roma 2003.
- GENGA N. - LUDOVICI E. edd., *Il centro per il libro e la lettura e la sua sede nel Museo Andersen*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2020.
- MAMOLI ZORZI R. ed., *Henry James. Amato Ragazzo. Lettere a Hendrik C. Andersen 1899-1915*, Letteratura universale Marsilio, Venezia 2000.

**Arte sacra contemporanea nel Santuario
di San Gabriele dell'Addolorata:
nuove prospettive di lettura**

Vincenzo Fabri

Santuario di San Gabriele dell'Addolorata, Isola del Gran Sasso

Luigi Druda

Sapienza Università di Roma

L'arte sacra contemporanea si contraddistingue per una complessa tensione tra il sacro e il profano, offrendo un'interpretazione autentica sulla natura mutevole della spiritualità nell'era moderna. Questa tensione, espressa non solo esteticamente ma anche attraverso l'analisi critica delle convenzioni sociali, contribuisce a sviluppare un linguaggio artistico che si adatta al cambiamento dinamico della società.¹ La contemporaneità riconosce nell'arte sacra un potente *medium* in cui la dimensione religiosa si fonde con la visione individuale degli artisti, utilizzando un linguaggio universale e innovativo che pone l'accento sull'autenticità dell'esperienza quotidiana rispetto all'iconografia tradizionale.²

I primi indirizzi dell'arte sacra contemporanea affiorarono alla fine del XIX secolo e all'inizio del XX secolo, come una sorta di 'sottocorrente' delle maestose esposizioni tenutesi nelle principali città italiane, quali Torino, Venezia, Milano, Roma, Monza e Padova.³ In quel periodo si registrò un notevole interesse da parte degli artisti contemporanei verso temi e soggetti di natura sacra, un fenomeno che trovò evidenza nell'eccezionale *performance* di Gaetano Previati. L'artista ferrarese, animato da una profonda ispirazione religiosa e artistica, realizzò le

¹ M. FORTI – L. MAZAS (edd.), *La bellezza. Un dialogo tra credenti e non credenti*, Donzelli, Roma 2013.

² Cfr. G. BONANNO, *Profezia dell'arte contemporanea. Itinerari inquieti nel XX sec.*, Edizioni Staurós, San Gabriele - Isola del Gran Sasso 2000.

³ Cfr. M. W. GAHTAN – D. PEGAZZANO (edd.), *Sacred art and the museum exhibition - L'arte sacra e la mostra museale. Forum sui musei e la religione*, Vol. III, Lorenzo de 'Medici Press, 2019, pp. 96-118.

quattordici opere della *Via Crucis* tra il 1901 e il 1902,⁴ con l'intento di trasmettere la spiritualità del suo tempo attraverso la contemporaneità dell'arte. Questa preziosa collezione fu presentata inizialmente nell'Esposizione d'Arte Sacra organizzata nella Galleria d'Arte Moderna di Lodi nel 1901,⁵ dove trovò collocazione in una sala unica grazie alla sapiente cura del mecenate gallerista Alberto Grubicy De Dragon e successivamente alla prima Quadriennale di Torino nel 1902.⁶ Il contributo di Previati e di altri precursori ad alcune correnti artistiche che si svilupparono alla fine dell'Ottocento, come il divisionismo e il simbolismo, fu al centro di un acceso dibattito tra la Chiesa e gli artisti, che avevano visioni opposte sull'arte e sulla società. La Chiesa considerò quelle produzioni una deviazione dall'arte cristiana tradizionale, e in alcuni casi una forma di scetticismo religioso o di blasfemia. Questo perché quelle creazioni mostrarono elementi di volgarità o di scarsa qualità tecnica, e non erano in armonia con i principi della dottrina religiosa o la verità del messaggio cristiano. Inoltre, la Chiesa arrivò addirittura a sospettare che quelle opere fossero frutto di un'ideologia anticlericale o della Riforma, in linea con il processo di secolarizzazione, di nichilismo e dell'industrializzazione. Di conseguenza, questi fenomeni avrebbero portato a una profonda crisi nell'umanità, spingendola a rinunciare ai valori consolidati e alle estetiche idealistiche, causando un senso di vuoto e di nullità.⁷ Gli artisti, invece, intendevano esprimere tramite l'arte, la realtà quotidiana in sintonia con l'estetica della bellezza. Essi credevano che l'arte dovesse essere libera da vincoli morali o religiosi, e che dovesse riflettere i temi sociali, politici e

⁴ Cfr. M. FORTI - N. RIGHI (edd.), *Gaetano Previati. La Passione*, Silvana Editoriale S.p.A., Milano 2018.

⁵ Cfr. E. ORGARO (ed.), *Il lodigiano nel Novecento. La cultura*. Franco Angeli Milano 2006, pp. 294-298.

⁶ «La prima opera ad entrare nei Musei Vaticani, prima ancora della nascita della Collezione d'Arte Religiosa Moderna, come frutto di una donazione in accordo al progetto di ampliamento della Pinacoteca Vaticana, tra il 1957 e il 1960». Cfr. M. FORTI (ed.), *Gaetano Previati (1852-1920). Dalla mistica della Via Crucis alla sinfonia dei Notturmi*. Edizioni Musei Vaticani, 2021, p. 11.

⁷ Cfr. A. GINESI (ed.), *Il Sacro e l'arte oggi. Raccolta Fiocchi per il Museo Staurós d'arte sacra contemporanea*. San Gabriele - Isola del Gran Sasso, Edizioni Staurós 2011, pp. 17-21.

umani con un nuovo modo di interpretare l'arte sacra. Questo dissidio può essere concepito come il frutto di una duplice prospettiva: da un lato, la resistenza della Chiesa a preservare e salvaguardare l'arte sacra tradizionale, portatrice di valori e simboli divini; dall'altro, la costante e irrefrenabile ricerca di nuove espressioni artistiche da parte degli artisti contemporanei, in risposta alle nuove sfide culturali del tempo.

Nei primi anni dopo la guerra, si riaccese il rapporto tra gli artisti e le gerarchie ecclesiastiche, che era stato interrotto da tempo. Questo rinnovamento fu motivato dalla necessità di ricostruire le strutture danneggiate dal conflitto mondiale e di decorare gli arredi per i luoghi di culto, nonché di conservare con cura antichi oggetti liturgici nei nuovi musei d'arte sacra. Per dare impulso a questa iniziativa, il cardinale di Milano, Celso Costantini, fondatore nel 1912 della Società degli Amici dell'Arte Cristiana e editore nel 1913 della rivista *Arte Cristiana*, bandì il concorso del 1918, del quale espose una selezione di progetti alla Mostra Nazionale d'Arte Sacra del 1920, tenutasi presso il Palazzo Patriarcale di Venezia e curata dal suo fratello minore, Giovanni Costantini.⁸ L'obiettivo di questa mostra fu quello di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sulla tutela del patrimonio artistico sacro. In quell'occasione, il cardinale Costantini sollecitò il clero a valorizzare le opere d'arte contemporanea a sfondo religioso.⁹ Allo stesso modo, spronò gli artisti ad immergersi profondamente nell'ideale religioso, esortandoli a creare opere più autentiche ed evocative. L'evento testimoniò il forte desiderio a riscattare l'arte sacra in un'epoca storica travagliata, che si diffuse anche a Milano con la fondazione della Scuola di Arte Cristiana Beato Angelico nel 1921, su iniziativa di Mons. Giuseppe Polvara in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore. La scuola, ispirata alla Beuroner Kunstschule in Germania e all'Ateliers d'Art Sacré in Francia,¹⁰ si proponeva di formare artigiani qualificati

⁸ M. W. GAHTAN – D. PEGAZZANO (edd.), *Sacred art and the museum exhibition - L'arte sacra e la mostra museale. Forum sui musei e la religione*, Vol. III, Lorenzo de 'Medici Press, 2019, pp. 108-109.

⁹ Il cardinale Costantini pubblicò due manuali dedicati agli ecclesiastici per avvicinarsi all'arte: *Nozioni d'arte per il clero del 1907* e *Il crocifisso nell'arte del 1911*.

¹⁰ M. B. FERRI (ed.), *Il pensiero estetico di Paolo VI*, Gruppo editoriale Tab s.r.l., Roma 2020, p. 33.

nell'arte liturgica, attraverso un percorso formativo basato sull'apprendistato tecnico-manuale e sulla conoscenza della dottrina liturgica.¹¹ Questo progetto ebbe un'ampia risonanza e una notevole visibilità nella Prima Mostra Nazionale d'Arte Sacra, organizzata nel 1922 nel Chiostro di Santa Maria delle Grazie a Milano.¹² Grazie a queste istituzioni, si assistette a una proliferazione delle mostre d'arte sacra in Italia tra gli anni venti e trenta, come la Prima Biennale Internazionale di Arti Decorative del 1923 e la successiva del 1925, ospitate a Villa Reale di Monza e introdotte da Mons. Oreste Pantalini;¹³ e la Terza Biennale romana del 1925, nota come Mostra Internazionale d'Arte Cristiana Moderna, curata da figure autorevoli quali Maurice Denis, Francesco Margotti e Ugo Ojetti.¹⁴ Tuttavia, queste manifestazioni non sempre videro una sintonia tra artisti e Chiesa, ma invece suscitò un vasto interesse e ammirazione nell'Esposizione Internazionale d'Arte Sacra Moderna di Padova nel 1931, promossa dallo scultore Paolo Boldrin e appoggiata dalle autorità ecclesiastiche in occasione del settimo centenario della morte di S. Antonio.¹⁵ Tale mostra presentò una ricca selezione di oltre duemila opere, le quali incarnavano «il valore spirituale e altamente cristiano della nostra epoca», accettando «ogni ispirazione ed ogni tecnica».¹⁶ Particolarmente evidente era l'enfasi posta sulle creazioni futuriste, che si distinsero per la loro audace innovazione concettuale e stilistica. Tra queste, spiccò la celebre opera *Crocifissione*

¹¹ Cfr. M. FORTI - N. RIGHI (edd.) *La Passione. Arte italiana del '900 dai Musei Vaticani. Da Manuzù a Guttuso, da Casorati a Carrà*, Silvana Editoriale, Milano 2022, p. 23.

¹² Cfr. V. VIGORELLI, *La Scuola di Arte Cristiana Beato Angelico e il suo fondatore Mons. Giuseppe Polvara*, in «Arte Cristiana» C 870/ 871/ 872 (2012), pp. 241-245.

¹³ M. W. GAHTAN - D. PEGAZZANO (edd.), *Sacred art and the museum exhibition - L'arte sacra e la mostra museale. Forum sui musei e la religione*, Vol. III, Lorenzo de 'Medici Press, 2019, p. 112.

¹⁴ *Ivi*, p. 113.

¹⁵ Cfr. M. B. GIA, *L'Esposizione internazionale d'arte sacra cristiana moderna di Padova nel 1931-32*, in «Il Santo» 3 (2012), pp. 397-400.

¹⁶ *Ivi*, p. 407.

di Gerardo Dottori del 1927,¹⁷ concepita appositamente in linea con i principi del Manifesto dell'Arte Sacra Futurista. L'importanza di questo manifesto, sottoscritto da Filippo Tommaso Marinetti e Fillia e pubblicato il 23 giugno del 1931, rivoluzionò il concetto di arte sacra, liberandola dalle consuete convenzioni iconografiche e dai canonici schemi narrativi, per creare un'arte innovativa e dinamica, capace di esprimere una nuova spiritualità basata sul connubio tra meccanicismo e naturalismo. L'arte sacra futurista aspirò a superare la dimensione materiale e fisica dell'esistenza, per innalzarsi verso stati di trascendenza, in cui la bellezza e la verità si rivelano in forme sublimi ed estatiche.¹⁸ Nello stesso 1931, il giovane arcivescovo Giovanni Battista Montini¹⁹ dimostrò una notevole apertura e sensibilità verso le avanguardie e le correnti artistiche del primo Novecento europeo e influenzò il pensiero estetico di Jacques Maritain, filosofo e teologo francese, che affrontò le questioni di spiritualità e arte. Durante il soggiorno a Beuron, un'abbazia benedettina in Germania, Montini scrisse un breve ma potente saggio, *Su l'arte sacra futura*, in cui si interrogò sul «quale sarà l'indirizzo dominante dell'arte sacra del nostro secolo rinnovato e rinnovatore?». ²⁰ Per Montini, l'arte era l'espressione delle proprie radici storiche e culturali, che generava un'esperienza di conoscenza, capace di modellare le strategie cognitive necessarie per accedere alla dimensione divina. L'arte, inoltre, ebbe la potenzialità di anticipare e influenzare il futuro, proponendo nuove visioni e soluzioni ai problemi dell'umanità. Questa concezione si basava sulla fiducia nella meditazione e nella preghiera, come mezzi per riconciliare il divario tra arte e Chiesa, un'impresa che Montini riteneva ardua, data la mancanza di un punto d'incontro tra le due sfere. Peraltro, la sua stretta collaborazione con Papa

¹⁷ Cfr. M. FORTI - N. RIGHI (edd.), *La Passione. Arte italiana del '900 dai Musei Vaticani. Da Manuzù a Guttuso, da Casorati a Carrà*, Silvana Editoriale, Milano 2022, p. 56.

¹⁸ Cfr. AA. VV., *Quinta Biennale D'Arte Sacra. Beata Passio*, Editoriale Eco srl., San Gabriele - Isola del Gran Sasso 1992, pp. 223-227.

¹⁹ È stato arcivescovo di Milano dal primo novembre 1954 fino al soglio pontificio avvenuta il 21 giugno 1963. In questi otto anni e mezzo di episcopato come guida alla diocesi ambrosiana con aspetti legati all'arte e all'architettura in relazione alla vita della Chiesa.

²⁰ Istituto Paolo VI, *Notiziario* n. 16 (1988), pp. 14-24.

Pio XII, anch'egli assai sensibile all'arte, gli aprì di fatto molteplici orizzonti di riflessione sulle esperienze artistiche contemporanee. Infatti, con la Lettera enciclica *Mediator Dei* del 1947, si affermò ufficialmente l'importanza dell'arte come strumento di elevazione spirituale, che non doveva «disprezzare e ripudiare genericamente e per partito preso le forme ed immagini recenti, più adatte ai nuovi materiali», ma servire «come nobilissime ancelle al culto divino».²¹ Questa priorità fu ulteriormente evidenziata nel discorso al VI Congresso Quadriennale del 1952, in cui Papa Pio XII sottolineò l'«intrinseca 'affinità' dell'arte con la religione, che fa gli artisti in qualche modo interpreti delle infinite perfezioni di Dio [...] La funzione di ogni arte sta infatti nell'infrangere il recinto angusto e angoscioso del finito, in cui l'uomo è immerso [...] e nell'aprire come una finestra al suo spirito anelante verso l'infinito».²² Pertanto, il sodalizio tra gli artisti e la Chiesa iniziò a solidificarsi con la salita al soglio pontificio dell'arcivescovo Montini nel 1963, noto come Papa Paolo VI. Egli enfatizzò l'importanza di un'educazione che armonizzasse le dottrine religiose ed estetiche con lo scopo di «formare uomini veri»²³ nel plasmare autenticamente la forma sacra. La sua prospettiva fu prefigurata nel discorso al quarto Congresso nazionale dell'Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI)²⁴ e in seguito ampliato nella celebre Messa degli Artisti, il 7 maggio 1964 nella Cappella Sistina.

²¹ Pío XII, “*Mediator Dei*”. *Lettera Enciclica ai venerabili fratelli patriarchi primati arcivescovi vescovi e agli altri ordinari aventi con l'apostolica sede pace e comunione «Sulla Sacra Liturgia*», par. “Le arti liturgiche”, Roma 1947.

²² Pío XII, *Discorso di Sua Santità Pio PP. XII agli espositori della VI Quadriennale di Roma*, Roma 1952.

²³ M. B. FERRI (ed.) *Il pensiero estetico di Paolo VI*, Gruppo editoriale Tab s.r.l., Roma 2020, p. 13.

²⁴ Montini si è rivolto ai membri dell'UCAI in diverse occasioni, invitandoli a essere testimoni della fede e della bellezza attraverso le loro opere artistiche. Lui affermò «che in quegli anni l'arte si era trasformata da fonte di 'beatitudine' [...] in sorgente di 'sofferenza e confusione', perché gli artisti [...] presentavano al pubblico opere incomprensibili e gli stessi critici d'arte adoperavano un linguaggio troppo tecnico, che la gente comune non era in grado di capire. Tuttavia, Montini, nella stessa occasione, mostrò di avere grande stima e fiducia negli artisti, lasciandoli liberi di esprimersi». G. PIACENTINI, *Giovanni Battista Montini Arcivescovo di Milano*, Fede, Ragione, Cultura e Società, p. 6.

Nell'omelia, Papa Paolo VI tracciò eloquentemente il profilo essenziale degli artisti, sottolineando il loro ruolo nel rendere «accessibile e comprensibile il mondo dello spirito: di conservare a tale mondo la sua ineffabilità»²⁵ e alla chiusura del Concilio Vaticano II, l'8 dicembre 1965, li definì «amici della vera arte» e «custodi della bellezza nel mondo».²⁶ Il contributo di Paolo VI fu determinante nella creazione della prestigiosa Collezione d'Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani, sostenuta da Dandolo Bellini e ufficialmente inaugurata il 23 giugno 1973. Questa collezione, definita come «Arte religiosa, attuale, moderna, figlia del nostro tempo e gemella dell'Arte profana», costituì «un documento che non solo ci interessa, ma ci obbliga a conoscerla; [...] a leggervi dentro l'anima dell'Artista, anzi l'anima contemporanea, di cui egli, sciente o no, si fa interprete e specchio sensibile».²⁷ La visione innovativa di Paolo VI e le sue risposte alle sfide del suo tempo lo resero il «Papa della modernità», lasciando un'impronta duratura nell'umanità e nella Chiesa cattolica in tutto il mondo. Durante il pontificato di Giovanni Paolo II, si svilupparono successivi requisiti riguardo alla funzione estetica dell'arte, che richiamarono la nota affermazione di Dostoevskij secondo cui «la bellezza salverà il mondo».²⁸ Con forza e determinazione, Papa Giovanni Paolo II difese la sacralità delle icone attraverso la Lettera Apostolica *Duodecimum saeculum* del 1987, sottolineando che l'arte sacra non doveva essere «arte per l'arte», bensì un mezzo per «esprimere la fede e la speranza della Chiesa».²⁹ Questa opinione si sviluppò nella celebre *Lettera agli artisti* del 4 aprile 1999, in cui Papa Giovanni Paolo II riconobbe il perenne desiderio degli artisti di

²⁵ PAOLO VI, *Omelia di Paolo VI «Messa degli Artisti» nella Cappella Sistina*, Roma 1964.

²⁶ M. B. FERRI (ed.), *Il pensiero estetico di Paolo VI*, Gruppo editoriale Tab s.r.l., Roma 2020, p. 37.

²⁷ PAOLO VI, *Discorso di Paolo VI in occasione dell'inaugurazione della Collezione di Arte Religiosa Moderna nei Musei Vaticani*, Roma 1973.

²⁸ C. CHENIS (ed.), *Cento artisti rispondono al papa. Commento in opere e parole alla lettera del Papa Giovanni Paolo II agli artisti*, Edizioni Staurós, San Gabriele - Isola del Gran Sasso 2001, p. 28.

²⁹ GIOVANNI PAOLO PP. II, *Lettera Apostolica Duodecimum Saeculum. All'episcopato della Chiesa Cattolica per il XII Centenario del II Concilio di Nicea*, par. IV, n.11, Roma 1987.

scoprire e condividere «nuove epifanie della bellezza per farne dono al mondo nella creazione artistica».³⁰ Ciò sottolineò una reciproca interconnessione, poiché «la Chiesa, dunque, ha bisogno dell'arte. Si può dire anche che l'arte abbia bisogno della Chiesa? [...] L'artista è sempre alla ricerca del senso recondito delle cose, il suo tormento è di riuscire ad esprimere il mondo dell'ineffabile».³¹ Questa dinamica rifletté l'importanza di catturare l'essenza della bellezza, come ribadito anche da Papa Benedetto XVI, il quale ha enfatizzato come la bellezza potesse essere «una via verso il Trascendente, verso il Mistero ultimo, verso Dio. L'arte, in tutte le sue espressioni, nel momento in cui si confronta con i grandi interrogativi dell'esistenza, [...] può assumere una valenza religiosa e trasformarsi in un percorso di profonda riflessione interiore e di spiritualità».³² Tale principio è incarnato nella filosofia della «*via Pulchritudinis*», descritta come «un linguaggio parabolico, dotato di una speciale apertura universale».³³ Questo linguaggio universale spinse Papa Francesco ad invitare «ogni Chiesa [...] a promuovere l'uso delle arti nella sua opera evangelizzatrice, in continuità con la ricchezza del passato» e con le «sue molteplici espressioni attuali, al fine di [...] trovare i nuovi segni, i nuovi simboli, una nuova carne per la trasmissione della Parola»,³⁴ facendo dell'arte un mezzo di inclusione anche per i più emarginati, affinché gli artisti potessero agire come «interpreti del loro grido silenzioso».³⁵

³⁰ C. CHENIS (ed.), *Cento artisti rispondono al papa. Commento in opere e parole alla lettera del Papa Giovanni Paolo II agli artisti*, Edizioni Staurós, San Gabriele - Isola del Gran Sasso 2001, p. 15.

³¹ *Ivi*, pp. 25-27.

³² BENEDETTO XVI, *Incontro con gli artisti. Discorso del Santo Padre Benedetto XVI*, Roma 2009.

³³ BENEDETTO XVI, *Proiezione del Film Documentario "Arte E Fede - Via Pulchritudinis"*. Discorso del Santo Padre Benedetto XVI, Roma 2012.

³⁴ FRANCESCO, *Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francesco ai Vescovi ai Presbiteri e ai Diaconi alle persone consacrate e ai fedeli laici sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale*, Roma 2013.

³⁵ FRANCESCO, *Discorso del Santo Padre Francesco agli artisti partecipanti all'incontro promosso in occasione del 50° anniversario dell'inaugurazione della Collezione d'Arte Moderna dei*

Il sostegno conferito dai Pontefici ha profondamente influenzato la sinergia tra la tradizione cristiana e la contemporaneità nel panorama artistico, spingendo gli artisti a creare opere capaci di riverberare la profezia della bellezza. Questo impulso si riflette oggi nella Collezione d'Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani (già in precedenza citata), diretta dall'attuale curatrice Micol Forti, con una significativa espansione della sezione contemporanea composta da oltre novemila opere, alcune delle quali sono esposte in un percorso che va dal suggestivo Appartamento Borgia alla maestosa Cappella Sistina.³⁶ Altre istituzioni museali che seguirono la spinta di questa nuova "coesione" tra arte e fede furono: l'associazione laica *Pro Civitate Christiana* d'Assisi, fondata nel 1939 da Don Giovanni Rossi³⁷ che attualmente possiede una galleria d'arte con circa tremilacinquecento opere;³⁸ la Galleria d'Arte dei Contemporanei (GASC) situata nella Villa Clerici a Niguarda, fondata nel 1955 da Dandolo Bellini, che conta circa duemilacinquecento opere selezionate;³⁹ la Raccolta Lercaro di Bologna avviata nel 1971 grazie al cardinale Giacomo Lercaro, che acquisì diverse opere e ricevette numerose donazioni dagli artisti in occasione del suo ottantesimo com-

Musei Vaticani, Roma 2023.

³⁶ Cfr. M. FORTI (ed.), *I Musei Vaticani e l'arte contemporanea. Acquisizioni dal 1980 al 2003*, De Luca Editori d'Arte, Roma 2003; M. FORTI, *La nascita della Collezione d'Arte Contemporanea dei Musei Vaticani*, in «Economia della Cultura Fascicolo» 1 (2013) pp. 15-24; M. FORTI - F. BOSCHETTI - R. PAGLIARANI (edd.), *La Collezione d'Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani 1973-2023. Origini, storia, trasformazioni*, Edizione Musei Vaticani, Roma 2023, pp. 1-4.

³⁷ Don Rossi, precedentemente segretario del cardinale Angelo Giuseppe Roncalli (noto come Papa Giovanni XXIII), aveva anche fondato la Comunità di San Paolo a Milano dal 1921 al 1930.

³⁸ Cfr. A. NABOT, *La Galleria d'Arte Contemporanea della Pro Civitate Christiana d'Assisi*, in «Arte Cristiana» C 870/ 871/ 872 (2012), pp. 201-202.; S. BIGNAMI - P. RUSCONI - G. ZANCHETTI (edd.), *Galleria d'Arte Contemporanea della Pro Civitate Christiana di Assisi*, Giunti Editore, 2014, pp. 15-18.

³⁹ Cfr. P. BOLPAGNI, *Una Villa per l'arte. La Galleria d'Arte Sacra dei Contemporanei: nata sotto il segno di Montini, proiettata verso il futuro*, in «Arte Cristiana» C 870/ 871/ 872 (2012), pp. 197-200; M. B. FERRI (ed.), *il pensiero estetico di Paolo VI*, Gruppo editoriale Tab s.r.l., Roma 2020, pp. 31-33.

pleanno, vanta un patrimonio di quasi settecento opere;⁴⁰ la Collezione Paolo VI di Concesio, nata nel 1988 a Brescia e successivamente trasferita nel 2009 a Concesio, diretta oggi dal dottor Paolo Sacchini, che custodisce un'importante raccolta di opere del XX secolo, in gran parte donate al Papa Paolo VI e raccolte principalmente dal suo segretario personale, Monsignor Pasquale Macchi. Sebbene il vasto *corpus* artistico conti oltre settemila opere, solo alcune di esse sono attualmente accessibili al pubblico, a causa delle limitazioni logistiche degli spazi espositivi;⁴¹ il Museo San Fedele di Milano, inaugurato nel 2014 nella cinquecentesca Chiesa San Fedele, si inserisce nel filone della Galleria San Fedele, avviata nel 1968 sotto la guida del Padre gesuita Arcangelo Favaro⁴² e infine il Museo dell'Arcidiocesi di Kolumba, fondato dalla Società dell'Arte Cristiana nel 1853 e rilevato dall'Arcidiocesi di Colonia nel 1989, custodisce una ricca collezione di opere che vanno dal tardo antico al XXI secolo. Il museo si basa su un'architettura innovativa, progettata dall'architetto svizzero Peter Zumthor, che integra i resti di una chiesa gotica con una cappella moderna. Il direttore del museo, Stefan Kraus, scelse di non suddividere le opere in base a criteri cronologici o tematici, ma di presentarle in modo dialogico e interdisciplinare, creando un'atmosfera di contemplazione e riflessione.⁴³ Le raccolte di questi musei potrebbero considerarsi progenitrici del Museo *Staurós*,

⁴⁰ Cfr. M. PASQUALI, *Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro. La Raccolta Lercaro*, Vol. I e II, Bologna 1992; G. BONANNO, *Profezia dell'arte contemporanea. Itinerari inquieti nel XX sec.*, Edizioni Staurós, San Gabriele - Isola del Gran Sasso 2000, pp. 97-99.

⁴¹ Cfr. M. MICHELACCI, *Il senso religioso del contemporaneo. La Collezione Paolo VI di Concesio (Brescia)*, in «Arte cristiana» 894 (2016), pp. 235-239; L. METELLI, *La Collezione Paolo VI Il progetto architettonico e museografico*, in «Nuova Museologia» 36 (2017), pp. 20-26; C. DE CARLI (ed.), *Collezione d'arte contemporanea arte e spiritualità - Brescia. Catalogo generale. La Pittura*. Edizioni Studium, Roma 2006.

⁴² Cfr. S. FEMMINIS, *Bilancio sociale 2017. Fondazione Culturale SAN FEDELE*, Milano 2018, pp. 37-38; L. FRIGERIO, *Aprire a Milano il nuovo Museo San Fedele dei gesuiti Quando l'arte esprime la fede, fra tradizione e contemporaneo*, 2015 in https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/sites/83/2017/04/0401MI74__7.62256.pdf.

⁴³ Cfr. V. MINUCCIANI (ed.), *Religion and museums. Immaterial and Material Heritage*, Umberto Allemandi & C., Torino 2008, pp.77-86; V. DAL BUONO, *Peter Zumthor. Kolumba Museum*, Colonia, in «Costruire in laterizio» 125 (2008), pp. 4-9.

poiché da loro nacque la concezione di “fondere” l’arte sacra con quella contemporanea.

Museo Staurós d’Arte Sacra Contemporanea

Il museo trae origine dalla Fondazione *Staurós*, la cui etimologia deriva dal significato teologico e simbolico del termine greco per “croce”. La Fondazione si costituì tra il 15 - 19 ottobre 1973 a Kortenberg, una provincia di Lovanio in Belgio, per iniziativa della Congregazione dei Passionisti, che si fece interprete dell’imperativo post-conciliare e dell’invito del Papa Paolo VI, con lo scopo di promuovere progetti scientifici volti ad indagare il significato della Croce e della Passione di Cristo. In seguito, tra il 1973 e il 1974, l’Assemblea CIPI⁴⁴ stabilì la Segreteria *Staurós* in Italia, a Recanati, dipendente da Lovanio e supervisionata da Padre Adriano Di Bonaventura (fig. 1). Quest’ultimo si concentrò principalmente sulla redazione delle schede evangeliste e sulla pubblicazione del bollettino incentrato sulla teologia della Croce.⁴⁵ Nel 1977, il centro operativo fu trasferito a Pescara, precisamente in Via Clitunno 42, con la denominazione di Centro Culturale Passionista Francesco Crescenzi. A distanza di dieci anni, questa entità acquisì autonomia giuridica, assumendo il titolo di *Staurós* Internazionale Associazione Italiana Francesco Crescenzi, con l’intento di agevolare l’accesso ai finanziamenti pubblici e privati, seguendo un modello internazionale più efficiente e sostenibile.⁴⁶ Progressivamente, Padre Adriano orientò l’interesse verso lo studio dell’arte contemporanea, con l’obiettivo di avvicinare gli artisti contemporanei al mistero pasquale di Cristo e trasmetterlo attraverso l’arte. Tale direzione concordava con l’articolo 2 del nuovo *Statuto*: «La Fondazione *Staurós* ha per scopo la promozione della cultura e in specie l’elevazione spirituale della persona attraverso le diverse espressioni dell’Arte, alla luce del Vangelo della

⁴⁴ Assemblea CIPI: Comunità Interprovinciale dei Passionisti Italiani.

⁴⁵ Cfr. F. GIORGINI, *La Congregazione della Passione di Gesù. Sguardo storico della spiritualità. Organizzazione Sviluppo, Curia Generale dei Passionisti*, Roma 2006, pp. 163-164; N. DI GIANNATALE, *Profilo del Padre Adriano di Bonaventura. Passionista. Nel IV anniversario della morte (2008-2012)*, San Gabriele Edizioni, San Gabriele - Isola del Gran Sasso 2012, p. 19.

⁴⁶ Cfr. C. CHENIS (ed.), *L’Arte per il culto nel contesto postconciliare*, II, *L’iconografia*, Edizioni *Staurós*, San Gabriele - Isola del Gran Sasso 1999, p. 14.

Passione di Cristo».⁴⁷ Questo passaggio significativo segnò un cambio di rotta, trasformando la Fondazione da un approccio di indagine teologico-scientifica a un'attiva produzione artistica. Questa flessibilità dinamica sottolineò la capacità della Fondazione di adattarsi con prontezza alle mutevoli esigenze e alle sfide della contemporaneità, mettendo in luce l'interconnessione intrinseca tra l'arte e la fede. Nelle parole di Padre Adriano, emerse un profondo legame tra gli artisti e la Chiesa: «c'è un comune, essenziale interesse, che è l'uomo! Dunque, alla fine c'è in comune anche uno stesso obiettivo: creare insieme qualcosa che dica il Trascendente e aiuti l'uomo ad entrare in comunione con esso».⁴⁸ Il criterio delineato diede origine alla creazione delle Biennali d'Arte Sacra Contemporanea, un'iniziativa ideata da Padre Adriano in collaborazione con il critico d'arte Leo Strozzi. La strategia adottata mirò a stabilire un rapporto dinamico con gli artisti, contattandoli direttamente per sondare le varie modalità di espressione artistica e per trasmettere il messaggio di redenzione attraverso la figura di Cristo. «Le Biennali della *Staurós* sono sempre state un appuntamento nell'arte con la specificità religiosa cristiana. Si tratta di proseguire un cammino entro cui ciascuno, nella libertà della propria identità, si avvicini e si esponga nel confronto diretto con la tematica offerta alla motivazione culturale e religiosa».⁴⁹ Queste manifestazioni, articolate in un ciclo di quindici edizioni, divennero un'efficace piattaforma per attirare l'attenzione del pubblico nell'*habitat* culturale. Il loro debutto si realizzò a Pescara nel 1984, dando inizio a un *iter* che si protrasse fino al 1990, per poi trasferirsi nel Museo *Staurós*, a causa delle esigenze logistiche e della disponibilità degli spazi espositivi proseguendo la propria missione dal 15 settembre 1991 fino al 2012. In ogni edizione, i vari artisti affrontarono un tema specifico, che si può ricondurre a quattro principali categorie tematiche (tab. 1):⁵⁰ la **Passione di Cristo**; i **Temi**

⁴⁷ C. CHENIS (ed.), *Percorsi artistici 2002-2003. Annali Fondazione Staurós Italiana Onlus V*, Edizioni *Staurós*, San Gabriele - Isola del Gran Sasso 2003, p. 61.

⁴⁸ *Ivi*, p. 318.

⁴⁹ C. CHENIS (ed.), *Percorsi artistici 2004-2005. Annali Fondazione Staurós Italiana Onlus VI*, Edizioni *Staurós*, San Gabriele - Isola del Gran Sasso 2005, p. 592.

⁵⁰ Cfr. G. DI GIANNATALE, *Profilo del Padre Adriano Di Bonaventura, Passionista. Nel IV an-*

scritturali dell'arte sacra contemporanea; i Simboli Cristologici e i Manifesti della fede cristiana. La prima categoria incluse le prime sei Biennali dal 1984 al 1994, dove gli artisti si dedicarono alla resa artistica della figura di Cristo e del suo sacrificio sulla Croce. La seconda, emersa nella settima e ottava edizione del 1996 e 1998, comprese una varietà di opere estetiche con un linguaggio più comunicativo e accessibile. La terza, caratterizzante la nona e la decima Biennale nel 2000 e 2002, si concentrò sui simboli come la porta e la luce, che rimandò alla presenza di Cristo e alla sua manifestazione attraverso la luce che penetrò da una porta aperta. L'ultima categoria raccolse le ultime cinque edizioni dal 2004 al 2012, non si limitò esclusivamente alla Passione di Cristo, ma esplorò anche altri temi cristologici quali il Padre Nostro e l'Annunciazione della Vergine Maria.

Queste categorie non furono solo un criterio per organizzare le mostre, ma anche un metodo per analizzare e reinterpretare i principi fondamentali dell'arte sacra contemporanea, ovvero i valori, i simboli e i messaggi che essa esprimeva. Attualmente, il Museo Staurós ospita una pregevole collezione di circa seicento opere, frutto di donazioni avvenute durante le biennali e contributi successivi. Tra le opere di spicco che impreziosiscono la sala museale, si annovera l'opera *Ecce Homo* di Giannetto Fieschi (fig. 4), che il suo inno espressionista si fonde con la contemporaneità attraverso una reinterpretazione visiva di un tema classico. Altrettanto imponente è l'opera *Pentecoste* di Stefano Di Stasio (fig. 5), che si distingue per la sua capacità di trasmettere un'esperienza spirituale attraverso l'uso audace dei mezzi quotidiani e elementi artistici contemporanei. Inoltre, l'installazione della vetrata *Lux Vitae* di Mimmo Paladino (fig. 7), sottolinea la continuità di un dialogo tra luce e spiritualità, creando un impatto visivo avvincente che si amalgama con l'ambiente circostante. Infine, la scultura bronzea *Testa di Cristo* di Francesco Messina (fig. 6), aggiunge un tocco commovente alla collezione del museo, incarnando la profondità emotiva e la devozione attraverso la maestria scultorea. Ogni opera, con la propria unicità e visione, contribuisce alla ricchezza inestimabile del patrimonio permanente del Museo Staurós, che oltre ad accogliere le opere d'arte,

niversario della morte (2008-2012), San Gabriele Edizioni, San Gabriele - Isola del Gran Sasso 2012, pp. 85-87.

funge da centro propulsore per attività didattiche, culturali e spirituali, descritto da Padre Adriano come «una specie di Accademia per l'arte sacra».⁵¹ La raccolta di opere d'arte rappresenta anche una materializzazione dell'ideale espressivo di Mons. Carlo Chenis, il quale dichiarò saggiamente che «l'impegno della Fondazione *Staurós* per l'arte sacra contemporanea è come un fiore di bellezza ai piedi di una croce povera».⁵² È di importanza vitale catalogare e tutelare opere esposte nel museo, che non solo preserva il loro valore materiale, ma permette al pubblico di immergersi completamente nel significato intrinseco di ciascuna opera, apprezzando appieno il sublime messaggio. Solo tramite un'attenta conservazione e documentazione si potrà garantire che queste opere continuino a svolgere da ponte tra passato e presente, consentendo alle generazioni future di connettersi con l'eredità artistica e spirituale della Fondazione *Staurós*.

⁵¹ C. CHENIS (ed.), *Percorsi artistici 2002-2003. Annali Fondazione Staurós Italiana Onlus V*, Edizioni Staurós, San Gabriele - Isola del Gran Sasso 2003, p. 320.

⁵² *Ivi*, p. 25.



Figura 1 Padre Adriano Di Bonaventura



Figura 2 Santuario di San Gabriele dell'Addolorata



Figura 3 Museo Staurós d'Arta Sacra Contemporanea



Figura 4 Giannetto Fieschi, Ecce Homo, 1984, Smalti su tavola, cm 108 x 70



Figura 5 Stefano Di Stasio, *Pentecoste*, 1998, Olio su tela, cm 200 x 150



Figura 6 Francesco Messina, *Testa di Cristo*, 1965, Bronzo, cm 42 x 36 x 20



Figura 7 Mimmo Paladino, *Studi per le vetrate della sala battesimale del Santuario di San Gabriele - Teramo, 2002, Duratrans , cm 120 x 300*

| TAB. 1 Edizioni delle Biennali d'Arte Sacra | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1ª categoria: LA PASSIONE DI CRISTO | | | | | |
| 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 |
| | | | | | |
| La Passione di Cristo | Passione di Cristo e Passione dell'uomo | La Croce: come simbolo, immagini, via Crucis | La Crocifissione | Beata Passio | La Passione di Cristo e la guerra |
| 2ª categoria: TEMI SCRITTURALI DELL'ARTE SACRA CONTEMPORANEA | | | 3ª categoria: SIMBOLI CRISTOLOGICI | | |
| 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | | |
| | | | | | |
| Stauròs: unità, attrazione, ricapitolazione nel segno della croce | Tracce del sacro nel Ventesimo secolo: consumativo e progetto | La porta: segno di cristo ed evento artistico | Nel segno della luce | | |
| 4ª categoria: I MANIFESTI DELLA FEDE CRISTIANA | | | | | |
| 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
| | | | | | |
| Padre nostro | Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo | Il Magnificat | Le Beatitudini | Di annuncio in annuncio | |

Bibliografia

- AA. VV., *Quinta Biennale D'Arte Sacra. Beata Passio*, Editoriale Eco srl., San Gabriele - Isola del Gran Sasso 1992.
- ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI, *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia*, 1974.
- BENEDETTO XVI, *Incontro con gli artisti. Discorso del Santo Padre Benedetto XVI*, Roma 2009.
- BENEDETTO XVI, *Proiezione del Film Documentario "Arte E Fede - Via Pulchritudinis"*. Discorso del Santo Padre Benedetto XVI, Roma 2012.
- CHENIS C. (ed.), *Cento artisti rispondono al papa. Commento in opere e parole alla lettera del Papa Giovanni Paolo II agli artisti*. Edizioni Staurós, San Gabriele - Isola del Gran Sasso 2001.
- —, *Percorsi artistici 2002-2003. Annali Fondazione Staurós Italiana Onlus V*. Edizioni Staurós, San Gabriele - Isola del Gran Sasso 2003.
- —, *Percorsi artistici 2004-2005. Annali Fondazione Staurós Italiana Onlus VI*, Edizioni Staurós, San Gabriele - Isola del Gran Sasso 2005.
- BIGNAMI S. - RUSCONI P. - ZANCHETTI G. (edd.) *Galleria d'Arte Contemporanea della Pro Civitate Christiana di Assisi*, Giunti Editore 2014, pp. 15-18.
- BOLPAGNI P., *Una Villa per l'arte. La Galleria d'Arte Sacra dei Contemporanei: nata sotto il segno di Montini, proiettata verso il futuro*, in «Arte Cristiana» C 870/ 871/ 872 (2012).
- BONANNO G., *Profezia dell'arte contemporanea. Itinerari inquieti nel XX sec.*, Edizioni Staurós, San Gabriele - Isola del Gran Sasso 2000.
- DAL BUONO V., *Peter Zumthor. Kolumba Museum, Colonia*, in «Costruire in laterizio» 125 (2008).
- DE CARLI C. (ed.), *Collezione d'arte contemporanea arte e spiritualità - Brescia. Catalogo generale. La Pittura*. Edizioni Studium, Roma 2006.
- DI GIANNATALE G., *Profilo del Padre Adriano di Bonaventura. Passionista. Nel IV anniversario della morte (2008-2012)*, San Gabriele Edizioni, San Gabriele - Isola del Gran Sasso 2012.
- FEMMINIS S., *Bilancio sociale 2017. Fondazione Culturale SAN FEDELE*, Milano 2018.
- FERRI M. B. (ed.), *Il pensiero estetico di Paolo VI*, Gruppo editoriale

Tab s.r.l., Roma 2020.

- FORTI M. (ed.), *I Musei Vaticani e l'arte contemporanea. Acquisizioni dal 1980 al 2003*, De Luca Editori d'Arte, Roma 2003.
- FORTI M., *La nascita della Collezione d'Arte Contemporanea dei Musei Vaticani*, in «Economia della Cultura Fascicolo» 1 (2013).
- FORTI M. – RIGHI N. (edd.), *Gaetano Previati. La Passione.*, Silvana Editoriale, Milano 2018.
- —, *La Passione. Arte italiana del '900 dai Musei Vaticani. Da Manuzù a Guttuso, da Casorati a Carrà*. Silvana Editoriale S.p.A., Milano 2022.
- M. FORTI - F. BOSCHETTI - R. PAGLIARANI (edd.), *La Collezione d'Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani 1973-2023. Origini, storia, trasformazioni*, Edizione Musei Vaticani, Roma 2023.
- FRANCESCO, *Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francesco ai Vescovi ai Presbiteri e ai Diaconi alle persone consacrate e ai fedeli laici sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale*, Roma 2013.
- FRANCESCO, *Discorso del Santo Padre Francesco agli artisti partecipanti all'incontro promosso in occasione del 50° anniversario dell'inaugurazione della Collezione d'Arte Moderna dei Musei Vaticani*, Roma 2023.
- GAHTAN M. W. – PEGAZZANO D. (edd.), *Sacred art and the museum exhibition - L'arte sacra e la mostra museale*. Forum sui musei e la religione, Vol. III, Lorenzo de 'Medici Press 2019.
- GIORGINI F., *La Congregazione della Passione di Gesù. Sguardo storico della spiritualità. Organizzazione Sviluppo*, Curia Generale dei Passionisti, Roma 2006.
- GIOVANNI PAOLO PP. II, *Lettera Apostolica Duodecimum Saeculum. All'episcopato della Chiesa Cattolica per il XII Centenario del II Concilio di Nicea*, Roma 1987.
- ISTITUTO PAOLO VI, *Notiziario n. 16* (1988).
- METELLI L., *La Collezione Paolo VI. Il progetto architettonico e museografico*, in «Nuova Museologia» 36 (2017).
- MICHELACCI M., *Il senso religioso del contemporaneo. La Collezione Paolo VI di Concesio (Brescia)*, in «Arte cristiana» 894 (2016).
- MINUCCIANI V. (ed.), *Religion and museums. Immaterial and Material*

Heritage, Umberto Allemandi & C., Torino 2008.

- NABOT A., *La Galleria d'Arte Contemporanea della Pro Civitate Christiana d'Assisi*, in «Arte Cristiana» C 870/ 871/ 872 (2012).
- ORGARO E. (ed.) *Il lodigiano nel Novecento. La cultura*. Franco Angeli, Milano 2006.
- PAOLO VI, *Discorso di Paolo VI in occasione dell'inaugurazione della Collezione di Arte Religiosa Moderna nei Musei Vaticani*, Roma 1973.
- PAOLO VI, *Omelia di Paolo VI «Messa degli Artisti» nella Cappella Sistina*, Roma 1964.
- PASQUALI M., *Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro. La Raccolta Lercaro*. Vol. I e II, Bologna 1992.
- PIACENTINI G., *Giovanni Battista Montini Arcivescovo di Milano. Fede, ragione, Cultura e società. Fede, Ragione, Cultura e Società*.
- PIO XII, “*Mediator Dei*”. *Lettera Enciclica ai venerabili fratelli patriarchi primati arcivescovi vescovi e agli altri ordinari aventi con l'apostolica sede pace e comunione «Sulla Sacra Liturgia»*, Roma 1947.
- PIO XII, *Discorso di Sua Santità Pio PP. XII agli espositori della VI Quadriennale Di Roma*, Roma 1952.
- VIGORELLI V., *La Scuola di Arte Cristiana Beato Angelico e il suo fondatore Mons. Giuseppe Polvara*, in «Arte Cristiana» C 870/ 871/ 872 (2012).

Area 3
Beni culturali

**Un attraversamento fra sentieri interrotti:
esperienze di ricerca accademica e formazione
per la conservazione degli antichi mestieri¹**
Anna Maria Affanni, Francesco Amendolagine

L'ex Centro voluto dal Consiglio d'Europa nell'Isola di San Servolo nella Laguna di Venezia ebbe per anni la funzione di mantenere e diffondere la conoscenza delle tecniche dei vari mestieri presenti nel cantiere tradizionale, sia per la conservazione sia per la riproduzione. Era articolato in quattro corsi per l'apprendimento delle tecniche tradizionali ed innovative della conservazione del patrimonio che si basava sulla esperienza artigianale e sulla conoscenza delle tecniche tradizionali. Potevano accedere a questi corsi artigiani già formati in una delle quattro materie presenti. Si poteva frequentare solo con una borsa di studio che veniva fornita dal Ministero degli Esteri dei vari paesi comunitari a cui appartenevano gli artigiani, dopo una selezione effettuata dal suddetto Ministero.

Il Centro è nato nel 1976 su iniziativa del Consiglio d'Europa a sua precisa formulazione del Vice Segretario Generale, ambasciatore Sforzino Sforza, con il titolo Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio con sede a Venezia, prima nella Scuola di San Pasquale e poi sull'Isola di San Servolo. Come organismo del Consiglio d'Europa aveva come missione la tutela del patrimonio europeo attraverso l'acculturazione, nell'ambito del restauro, degli artigiani già formati all'interno dell'Europa. Si trattava, attraverso una *full immersion* della durata di tre mesi, di avvicinare gli artigiani alle problematiche del restauro architettonico e al linguaggio dei restauratori e degli architetti specializzati nel restauro conservativo. L'obiettivo non era quello di trasformare artigiani provetti in restauratori ma di permettere agli artigiani di uscire fuori dal cerchio culturale proprio dell'artigianato, che si basa tutto

¹ Il presente contributo analizza alcune esperienze significative, a partire dal Centro del Consiglio d'Europa per la ricerca accademica, la scuola di formazione e conservazione dei mestieri a Venezia, il progetto del Ministero della Cultura per un centro di recupero della tradizione artigianale nell'abbazia di Santo Spirito al Morrone (Sulmona), fino a giungere alle esperienze più recenti, tra le quali si può citare il Master di II livello sul restauro dei Beni Ecclesiastici dell'Università e-Campus.

sulla prassi e lontano dalle problematiche sottese al restauro, e di poter entrare nel cantiere del restauro contemporaneo, portando il loro saper fare a dialogare con la lingua e con i saperi dei restauratori e degli artigiani specializzati.

La struttura didattica della *full immersion* partiva dalle specializzazioni artigiane legate ai materiali, fondamentali all'interno del cantiere tradizionale: il ferro, il legno, la pietra e il mondo legato alla calce, come il marmorino, lo stucco, gli intonaci, ecc. Vi erano corsi *ex cathedra* che si confrontavano anche con aspetti teorici e/o scientifici, come la storia dell'uso dei materiali nei cantieri storici oppure come la chimica dei materiali. Ogni materia aveva un maestro artigiano, tendenzialmente un artigiano anziano, ricco di esperienza e di pratica nella propria materia, che seguiva quotidianamente i lavori manuali eseguiti dai discenti. La prassi era quella di far eseguire con le tecniche tradizionali un manufatto dove prevaleva una delle quattro materie e poi, dopo averlo lasciato deperire in quanto esposto agli agenti atmosferici, intervenire attuando il recupero con i metodi, le tecniche e i materiali del restauro conservativo.

Il successo didattico del corso e i rapporti instaurati dal Centro attraverso progetti sostenuti sempre dal Consiglio d'Europa, permisero di aprire i corsi anche ad artigiani provenienti da paesi extracomunitari, inizialmente limitandosi alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo, estendendo poi il privilegio a tutte le Nazioni. Moltissimi artigiani frequentarono i corsi provenienti sia dal Nord Africa sia dal Sud America.

Nel 2000 è stato spostato a Villa Fabris a Thiene in provincia di Vicenza con le stesse finalità.

L'esperienza di San Servolo come centro di formazione per le maestranze, la conoscenza e il successivo sopralluogo di questo Centro, insieme al professore Francesco Amendolagine, ispirarono l'architetto Anna Maria Affanni, nell'anno 2002, nella qualità di Soprintendente all'Aquila (SBAA Abruzzo), a portare una succursale dello stesso a Sulmona, all'interno dell'Abbazia di Santo Spirito al Morrone che attendeva, da anni, una funzione adeguata.

Dopo imponenti interventi di restauro sul complesso monumentale e con un rilevante impegno economico del Ministero e della Soprintendenza (circa 18 miliardi di lire) l'intero immobile era in attesa di un'idonea destinazione d'uso.

Oltre le future sedi delle Soprintendenze di Stato e dell'Ente Parco della Maiella si era evidenziata la necessità di dotare la Regione Abruzzo di un Centro Regionale per l'Artigianato ed il Restauro che potesse assolvere la duplice funzione di formare e aggiornare le professionalità operanti nel settore (con un'apertura in ambito europeo).

A tale scopo è stato firmato in data 20/12/2002 un Accordo-Quadro Stato-Regione che prevedeva lo stanziamento di fondi adeguati per il restauro e l'adeguamento di alcuni ambienti destinati ad ospitare il primo nucleo del Centro.

Da qui partì l'idea da parte dell'allora Soprintendente, di chiedere al Ministero, Direzione Generale e Gabinetto del Ministro, in accordo con il Direttore del Centro di San Servolo (nel frattempo spostatosi a Thiene) di effettuare un "gemellaggio" che prevedesse scambi di informazioni e di insegnanti.

L'Abbazia di Santo Spirito, sia per il valore storico-artistico che per la grandezza e l'estensione del complesso, come pure la centrale ubicazione sul territorio regionale, si prestava molto bene per la realizzazione del progetto di mantenere in vita le tradizionali lavorazioni artigianali locali della pietra, del bronzo e del ferro, dell'oro, del legno e della ceramica.

Purtroppo tutte quelle funzioni/destinazioni elencate non sono andate a buon fine ad eccezione della sede dell'Ente Parco della Maiella.

Un altro progetto legato alla tematica della formazione è stato quello presentato all'Università e-Campus dai relatori del presente contributo, ovvero di un Master di II livello biennale che si proponesse di formare professionalità sia in ambito civile che religioso per la conservazione e il restauro dei manufatti architettonici ecclesiastici. Tale proposta è stata favorevolmente accolta, grazie alla disponibilità del suo Rettore, professore ingegnere Enzo Siviero, il quale ne ha fin dall'inizio compreso la portata culturale e formativa e l'ha avviato nell'Anno Accademico 2019/2020.

La particolarità dell'offerta formativa e del metodo proposto è finalizzata a favorire l'incontro tra le diverse conoscenze in una prospettiva multidisciplinare e a far emergere e potenziare i legami tra arte, fede, cultura, sviluppo, ricerca, studio, innovazione, tutela e conservazione.

In una visione globale, la dimensione quantitativa e qualitativa di questo patrimonio architettonico è così ampia e così capillarmente di-

tribuita che la richiesta di tecnici che abbiano approfondito queste problematiche fino a raggiungere uno status di eccellenza, è oggi molto alta. I beni culturali, all'interno della *traditio* cristiana, costituiscono un deposito di contenuti e prassi diverse, che danno vita ad un patrimonio la cui conservazione, proprio per la loro diversità, richiede un impegno complesso sia sul versante culturale sia sul versante economico. Il Master si intitola 'Tutela, valorizzazione e restauro dei beni culturali Ecclesiastici' caratterizzandosi quindi specificatamente per l'approfondimento della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico della Chiesa, non sottovalutando la teoria, la pratica e l'etica del restauro, nonché la gestione dei servizi, la gestione informatica dei complessi documentari e l'aspetto economico di gestione dei beni museali.

L'attività didattica così erogata impegna alla comprensione, in senso profondo, delle direttive storiche ed attuali della Chiesa in materia di arte sacra e del restauro del suo patrimonio storico-artistico all'interno del metodo assunto, quello definito conservativo. Esso in questi anni ha provveduto a formare delle professionalità specifiche, in grado di interpretare le esigenze, oggi lasciate inevase, che provengono dalla tutela e valorizzazione dell'ingente patrimonio culturale della Chiesa, anche in considerazione di eventi tragici come terremoti, eventi bellici e trasformazioni climatiche che oggi sono diventati, purtroppo, non un'eccezione ma una quotidiana realtà a livello globale.

L'esperienza maturata nel Master potrà essere utilizzata sia all'interno di Enti o Strutture pubbliche e private che operino prevalentemente in questo campo di interesse, sia all'interno di organismi e studi privati e concorsi pubblici che hanno determinato la progettazione del Master in forma biennale, condizione quasi sempre richiesta secondo le nuove normative.²

L'obiettivo del Master è quello di approfondire la conoscenza del patrimonio artistico ecclesiale inteso come sviluppo culturale, professionale ed economico, e come straordinario deposito di implicazioni

² Si richiama il Decreto Ministeriale del 15 aprile 2016 pubblicato sul GURI n. 96 del 26.04 2016 all'art. 3 comma 5 indica, come titolo necessario per la partecipazione al concorso di Architetto nei ruoli del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e altri enti pubblici, oltre alla laurea specialistica, il Master universitario di II livello di durata biennale in materie attinenti il patrimonio culturale, oppure il Diploma di specializzazione o il dottorato di ricerca.

teologiche e simboliche, volto a concrete opportunità formative e lavorative anche connesse allo sviluppo di percorsi turistici non solo rivolti al patrimonio laico ma anche religioso come espressione di una specifica cultura del credere.³

³ Alla fine della ricerca sui temi e sui metodi di insegnamento, le discipline considerate sono la Storia dell'architettura sacra (organizzata su due annualità), la Teoria e storia del restauro (ugualmente su due annualità), la Tutela e conservazione dei beni culturali ecclesiastici, così come la Tutela dei beni culturali, del paesaggio e delle aree archeologiche la Legislazione dei beni culturali; ulteriori materie di studio sono il Degrado e dissesti degli edifici storici religiosi, in particolare modo in relazione ai terremoti, Principi di conservazione dell'arte sacra, la Museologia e museografia, gli Aspetti economici di gestione dei Beni Ecclesiastici; imprescindibile è ovviamente la Storia dell'arte sacra.



Figure 1-2 Isola di San Servolo (Ve), Centro di formazione, viste dall'alto




Figura 3 Isola di San Servolo (Ve), Centro di formazione, schema assometrico.



Figura 4 Centro di formazione di San Servolo (Ve), esperienza per le maestranze



Figure 5-6 Centro di formazione di San Servolo (Ve), esercitazioni in laboratorio per il restauro di elementi lapidei di ponti veneziani, vere da pozzo e scale



Figure 7-8 Lavori di conservazione e restauro per gli elementi lignei di sculture e opere ad intarsio di una chiesa veneziana




Figure 9-10 Recupero delle tecniche antiche per opere architettoniche e elementi artigiani di Venezia come guida per gli interventi futuri di restauro



Figura 11 «Scagliola»: una importante tecnica artigianale, nata in Italia e ripresa nel Centro Europa



Figure 12-13 Il ferro ornamentale di Venezia come sfida per i fabbri di oggi



Figure 14-15 Concomitanza di lavoro direttamente sul cantiere, recupero delle tecniche storiche e attento restauro



Figura 16 Opuscoli, programmi dei corsi, sussidi didattici e relazioni tecniche prodotti dal Centro



Figura 17 Abbazia di Santo Spirito Sulmona (Aq), vista dall'alto




Figura 18 Abbazia di Santo Spirito Sulmona (Aq), planimetria del complesso



Figura 19 Abbazia di Santo Spirito Sulmona (Aq), scalinata principale



Figura 20 Abbazia di Santo Spirito Sulmona (Aq), chiostro e facciata della chiesa



Figura 21 Università eCampus, sede di Novedrate (Co), vista d'insieme

Master Biennale di II Livello

in

**TUTELA VALORIZZAZIONE E RESTAURO
DEI BENI CULTURALI E ARCHITETTONICI
ECCLESIASTICI**

Direttore Scientifico Francesco Amendolagine

Coordinatore Anna Maria Affanni

COMITATO SCIENTIFICO

| Anna Maria Affanni | Francesco Amendolagine | Mario Dal Bello |
| Roberto Luciani | Gennaro Miccio | Alfredo Morrone | Roberto Russo |

Università degli Studi eCampus

via Isimbardi, 10 - 22080 Novedrate (CO) 031/7942500, 031/7942505 info@uniecampus.it

Figura 22 Università eCampus, sede di Novedrate (Co), programma di studi del Master Universitario di II livello-Biennale in Tutela, valorizzazione e restauro dei beni culturali e architettonici Ecclesiastici.

La tutela del patrimonio culturale in Abruzzo.
Il ruolo della Soprintendenza
Cristina Collettini

“Tutto l’Abruzzo è intriso di tempo; è un luogo che lentamente si spoglia del proprio passato, che custodisce una storia difficile, scabra. Vi sono città antichissime, come Atri, città antiche, come Sulmona, città meno antiche, come L’Aquila, ma in tutte il tempo perdura con una pazienza, una lenta ostinazione che affascina”. Con poche parole, Giorgio Manganelli¹ riesce a cogliere l’essenza dell’Abruzzo, lo spirito di tenacia che caratterizza il popolo abruzzese, che si riversa e poi si contempla nelle tante opere che costellano il suo territorio.

Un territorio che vanta incredibili primati, sia d’eccellenza nella cultura e nelle tradizioni popolari, che ahimè nei tristi eventi. È una terra infatti che spesso trema e si fa sentire, provocando distruzione, ma il terremoto e le calamità naturali non riescono per fortuna a domare lo spirito di rinascita degli abitanti, che dalle macerie, perseveranti, ogni volta hanno ricominciato a ricostruire la propria storia, la propria arte, la propria cultura, mantenendo vive e inalterate le tradizioni e le radici cui tutti indistintamente sono legati.

L’Abruzzo, con i suoi quattro Parchi, tre nazionali e uno regionale, i numerosi anche se ancora ahimè poco noti monumenti, gli insediamenti preistorici e i centri urbani successivi, con i suoi “borghi più belli d’Italia”, vanta un territorio sottoposto a tutela per quasi l’80%.

Lungo le pendici delle catene del Gran Sasso, della Majella, del Sirente Velino, piccoli borghi medievali, come gemme incastonate, attestano ancora oggi come l’uomo nel tempo sia riuscito a convivere con le asperità della montagna. Nelle conche fra le montagne e nei fondivalle sono sorti i centri insediativi maggiori, con le loro ricche cattedrali, con i palazzi della storica nobiltà e le strade pavimentate con le pietre locali. Il litorale abruzzese è quello della costa dei trabocchi, le giganti palafitte per la pesca che come tante braccia si protendono verso il

¹ Giorgio Manganelli (1922-1990): scrittore, giornalista, critico letterario e curatore editoriale, teorico della neoavanguardia.

mare con le loro reti, gli affascinanti “*ragni colossali*” come era solito definirli Gabriele D’Annunzio. Lungo le piane, filari di vigneti, il viola dello zafferano, l’odore forte della liquirizia. E per tutta la regione la traccia costante della pastorizia e della transumanza nella ricca rete tratturale, testimonianza storica il cui valore è stato universalmente riconosciuto come patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

Se c’è una Regione che può vantare un ricchissimo patrimonio culturale quella è l’Abruzzo. Ma proprio la varietà del suo territorio è punto di forza nella distinzione dei caratteri peculiari e parimenti anche anello debole nella catena delle interrelazioni: tanti centri, perlopiù piccoli, con la sola esclusione delle città capoluogo di provincia, disseminati su un territorio vasto e disomogeneo, ogni volta diversamente peculiare. I collegamenti tra i nodi sono da sempre una grande criticità e non è da escludere che proprio da questo isolamento, oggi solo in parte superato dal processo di industrializzazione, derivi quel carattere singolare, identitario ma anche troppo spesso campanilistico che caratterizza l’intera regione.

L’Italia vanta un patrimonio culturale d’eccellenza ed è il paese dove è concentrato il numero maggiore dei monumenti, disseminati su un territorio che attesta costantemente il connubio inscindibile tra contesto naturalistico e antropizzazione. I centri abitati infatti sono il frutto complesso di stratificazioni sovrapposte e successive, una prassi perpetrata nel tempo dall’uomo che dimostra come lo stesso abbia dovuto e saputo adattarsi alle diverse condizioni climatiche e ambientali. L’uomo è riuscito, con i materiali che il contesto gli restituiva e con la tecnologia e l’ingegno, a plasmare il territorio adattandolo alle proprie necessità.

La coscienza della straordinarietà e unicità del patrimonio culturale italiano è presente fin dalla nascita della Repubblica. La Costituzione italiana riserva alla tutela del patrimonio storico artistico e del paesaggio un articolo fra quelli relativi ai principi inderogabili e irrinunciabili della Repubblica: l’articolo 9 scaturisce dal pensiero di due eccellenze della politica italiana, Concetto Marchesi e Aldo Moro, che, pur appartenendo a schieramenti politici opposti, sostennero e condivisero il pensiero di far assurgere a principio di rango costituzionale quello della promozione, della tutela e della diffusione dell’arte e della cultu-

ra.² Se è indubbio che il gravoso compito indicato dall'articolo 9 della Costituzione sia istituzionalmente assegnato ad un apposito Ministero, quello della cultura, e più precisamente affidato alle sue articolazioni periferiche, le Soprintendenze, resta più difficile far comprendere come l'inserimento della tutela del patrimonio culturale fra i principi inderogabili della carta costituzionale si trasformi per l'intera *Res publica*, e quindi per ogni cittadino, in un diritto/dovere: diritto a godere del patrimonio storico artistico della Nazione e dovere di trasmetterlo alle generazioni future.

Il riconoscimento del valore, quanto meno di quello identitario, dei nostri monumenti ha radici più lontane nel tempo, i primi provvedimenti di tutela possono essere riconosciuti nelle disposizioni della Chiesa a tutela del patrimonio ecclesiastico. Lontana nel tempo anche la coscienza che il compito di proteggere i monumenti debba essere affidato ai pubblici poteri. Le Soprintendenze infatti nascono prima ancora del loro Ministero, perché vengono istituite nel 1904 con Regio Decreto³ per ereditare le funzioni degli Uffici regionali per la conservazione dei monumenti, istituiti nel 1890. I loro compiti istituzionali sono ben definiti nella legge Rava n. 386 del 27 giugno 1907 e rimangono pressoché gli stessi fino al 1974, anno dell'istituzione del Ministero dei beni e delle attività culturali.

Le Soprintendenze sono veri presidi territoriali e, per quanto possibile e nei limiti delle loro competenze, sono organi *super partes*, con il compito di assicurare che il patrimonio culturale del territorio sia conosciuto e protetto, preservato da atti vandalici e da interventi di restauro non corretti e di vigilare affinché gli interventi di trasforma-

² L'articolo 9 della Costituzione, nella sua versione originaria così recita: «*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*».

³ Regio Decreto 11 luglio 1904, n. 431 - Che approva il regolamento per la esecuzione della legge sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte, e di quella sulla esportazione all'estero degli oggetti antichi di scavo e degli altri oggetti archeologici od artistici. All'art. 1 così recita: *L'azione spettante al Ministero della Pubblica Istruzione a tutela degli interessi archeologici ed artistici viene esercitata per mezzo dei seguenti Uffici: Sovrintendenze sui monumenti; Sovrintendenze sugli scavi, sui musei e sugli oggetti di antichità; Sovrintendenze sulle gallerie e sugli oggetti d'arte; Uffici per l'esportazione di oggetti d'arte e di antichità.*

zione del territorio avvengano nel rispetto della pianificazione paesaggistica e dei valori espressi dal contesto.

Di complessa definizione è l'oggetto dell'articolo 9 ovvero cosa rientra nel raggio d'azione della tutela, cosa dobbiamo proteggere, valorizzare, far conoscere e trasmettere alle generazioni future? Cosa si intende per patrimonio culturale? Cosa è testimonianza di storia e di civiltà? Le risposte non sono univoche nel tempo perché al concetto di patrimonio culturale è strettamente connesso il pensiero storico critico e la sua evoluzione nel tempo. I valori di una società mutano ed evolvono, allo stesso modo cambia e perlopiù si amplia la definizione di bello, rappresentativo, distintivo.

A partire dalle prime leggi di tutela, il pensiero storico critico si è evoluto progressivamente ampliando il suo raggio d'azione dal monumento come emergenza singola e singolare, al contesto urbano di insediamento, alle crociate bellezze naturalistiche puntuali, fino alla più attuale definizione di patrimonio culturale. Nel corso del tempo, infatti, il concetto di 'patrimonio storico-artistico' si è ampliato fino a quello odierno di 'patrimonio culturale'⁴ che, come recita l'attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio, è dato dall'insieme dei beni culturali e dei beni paesaggistici. Parimenti si può sostenere per il paesaggio: dalla prima legge del 1939 sulle bellezze individue, si è passati con la legge Galassodel 1985⁵ a proteggere quei beni e aree che sono da ritenersi per loro stessa natura beni paesaggistici, per arrivare poi, con il Codice dei beni culturali ad un innovativo concetto di paesaggio in

⁴ La definizione di patrimonio culturale, secondo la normativa vigente, è riportata all'articolo 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che così recita: «*Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.*»

⁵ Legge 8 agosto 1985, n. 431, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

recepimento della Convenzione europea sul paesaggio che stigmatizza definitivamente la definizione di paesaggio come insieme di fattori naturali, antropici e delle loro interrelazioni.⁶

Proteggere per trasmettere al futuro il ricchissimo patrimonio culturale italiano: questo in estrema sintesi il compito delle Soprintendenze territoriali. Un compito difficile, che richiede scelte discrezionali, quasi sempre non facili, spesso non condivise. Un “equilibrio instabile” tra le esigenze della modernità e le radici della tradizione.

Il riferimento normativo per l’esercizio delle funzioni di tutela è ad oggi il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, meglio noto come Codice dei beni culturali e del paesaggio o Codice Urbani. È proprio il Codice che fornisce la definizione di patrimonio culturale come insieme di beni culturali e di beni paesaggistici. Le due tipologie di beni sono disciplinate in sezioni separate del testo normativo anche perché diversi sono il ruolo e le competenze della Soprintendenza negli uni e negli altri. Se per i beni storico artistici la legge prevede la competenza esclusiva dello Stato, in tema di paesaggio le competenze sono ripartite tra Stato e Regione, il che però non vuol dire una differenziazione in senso gerarchico che sembrerebbe in prima istanza privilegiare i monumenti rispetto al paesaggio, dal momento che se dal punto di vista autorizzatorio la disciplina in tema monumentale è più rigida e complessa rispetto a quella paesaggistica, di rimando, in tema sanzionatorio, è l’abuso paesaggistico che prevede pene ben più gravi e severe e non ammette sanatoria se non per limitati casi ben individuati dalla legge stessa.

La tutela monumentale

L’esercizio della tutela da parte delle Soprintendenze sui beni monumentali è universalmente riconosciuto e noto. Qualsiasi intervento su un bene dichiarato di interesse culturale o che sia tale per legge è subordinato al rilascio da parte della Soprintendenza territorialmente

⁶ La Convenzione europea del paesaggio è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 ed è stata aperta alla firma degli Stati membri dell’organizzazione a Firenze il 20 ottobre 2000. È il primo trattato internazionale dedicato al paesaggio europeo nel suo insieme che intende promuovere la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei e favorire la cooperazione europea.

competente di una autorizzazione, che riporta le indicazioni e le prescrizioni, frutto di una attenta valutazione dell'opera e dei valori in essa riconosciuti, volte ad assicurare il massimo rispetto del bene oggetto di intervento, secondo i principi del restauro modernamente inteso di riconoscibilità, compatibilità, reversibilità. La progettazione di un intervento di restauro è un atto di cultura che richiede multidisciplinarietà, perché un restauro sbagliato compromette un bene al quale è stato riconosciuto un valore storico artistico, di rappresentatività, di unicità. Se l'opera su cui si interviene è unica, sbagliare significa comprometterla o addirittura perderla per sempre perché non potrà essere rifatta. Un'opera d'arte è tale perché a monte c'è stato il riconoscimento di un valore che la considera diversa da un comune manufatto e la rende un *unicum*. Un *unicum* non ha eguali, può avere copie, ma sarà sempre cosa ben diversa dalla copia che non ha e non potrà mai avere lo stesso valore dell'originale. Fu Cesare Brandi⁷ il primo a sostenere la specificità dell'opera d'arte che nasce da un processo creativo unico dell'artista. Il restauro, quindi, non potrà non tenere conto del riconoscimento di unicità del manufatto quale opera d'arte, ovvero quale prodotto speciale, diverso, straordinario del fare umano. L'opera d'arte presenta due esigenze contrapposte, quella estetica, legata al gusto del momento, e quella storica che è indipendente dai valori estetici e dal modo con cui essi possono variare con il tempo. È proprio di Cesare Brandi la definizione di restauro ancora oggi universalmente riconosciuta ed accettata quale *“momento metodologico del riconoscimento dell'opera d'arte, nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità estetica e storica, in vista della sua trasmissione al futuro”*. È di tutta evidenza come il principio costituzionale della tutela del patrimonio culturale trovi in questa definizione brandiana la perfetta cornice tecnica e filosofico-critica.

Da questi principi scaturisce la complessità dell'intervento di restauro che in primo luogo deve confrontarsi proprio con l'opera, la quale è da sola in grado di suggerire sia i criteri che le modalità di intervento migliori per raggiungere quel perfetto equilibrio tra le esigenze della storicità e quelle dell'estetica. E proprio per questo, come l'opera d'arte

⁷ Cesare Brandi (1906–1988) storico dell'arte e critico d'arte italiano, specialista nella teoria del restauro. Fu il primo direttore dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma, dal 1939 al 1959.

è unica, ogni intervento di restauro è un caso a sé. Di questo era ben cosciente, precorrendone i tempi, il filosofo Arthur Schopenhauer il quale sosteneva che “*Davanti ad un’opera d’arte bisogna comportarsi come di fronte ad un principe e mai prendere la parola per primi. Altrimenti si rischia di sentire soltanto la propria voce.*”⁸ il senso è quello di aspettare che l’opera – gran signore ci dica qualcosa, nell’assunto che una creazione umana diventa opera d’arte quando è in grado di trasmettere emozioni a chi la osserva e con essa entra in empatia.

Se unica è l’opera e ogni restauro è un caso a sé, ne deriva come diretto corollario la complessità dell’istruttoria che la Soprintendenza, unico ente preposto alla tutela monumentale, deve condurre nell’ambito di una istanza di autorizzazione per lavori di restauro su un bene vincolato. La Soprintendenza è chiamata a svolgere una valutazione su più livelli. Deve in primo luogo accertare che l’impostazione progettuale rispetti i già citati criteri di restauro universalmente riconosciuti, atti a garantire che sia sempre rispettata l’autenticità del bene senza incorrere nei cosiddetti falsi storici o in interpretazioni più o meno fantasiose di un presunto stato originario: il monumento è l’opera come concepita ma anche come la storia la ha tramandato a noi, con il suo passaggio nel tempo, con le sue alterazioni e gli adattamenti che ha subito, potremmo dire che l’opera è il risultato dell’azione del tempo e dell’uomo sull’idea creativa originaria. La stessa multidisciplinarietà che caratterizza, o dovrebbe caratterizzare, un progetto di restauro è richiesta nella fase di valutazione da parte dei funzionari ministeriali. Le Soprintendenze “olistiche” nascono infatti con il duplice scopo di consentire la valutazione congiunta dei diversi aspetti, ovvero, nello specifico delle competenze dei profili professionali ministeriali, quelle dell’architetto, dell’archeologo, dello storico dell’arte e del restauratore, oltretutto di garantire nei confronti dell’istante un unico interlocutore ed una visione d’insieme univoca.

L’Abruzzo è disseminato di monumenti spesso poco noti ma di notevole pregio storico-artistico, che, come archivi di pietra, narrano le vicissitudini del territorio e dei suoi abitanti. Le tracce dei grandi eventi sismici che, a cicli ripetuti, hanno devastato questa terra appenninica sono riconoscibili nelle alterazioni delle apparecchiature murarie, nel-

⁸ Arthur Schopenhauer da “*Il mondo come volontà e rappresentazione*” 1819.

le asimmetrie planimetriche, nella convivenza di apparati decorativi appartenenti ad epoche diverse. La lettura del monumento consente anche di apprezzare le diverse impostazioni nelle molteplici realtà territoriali, consentendo di distinguere i casi in cui è stato privilegiato il rifacimento nelle forme originali da quelli in cui la ricostruzione è stata spunto per dare una nuova configurazione al manufatto, in linea con il gusto e le esigenze del tempo. Quella conoscenza del monumento sotto i diversi profili, non solo storico e artistico ma anche costruttivo, tipologico, materico, indispensabile affinché possa svilupparsi un corretto progetto di restauro richiede tempi lunghi, spesso poco compatibili con le esigenze della proprietà e questo è ancora più vero ed impattante in Abruzzo dove le esigenze sono quelle della ricostruzione post sisma. Nel secolo corrente la Regione è stata colpita da due devastanti eventi sismici. Il sisma dell'Aquila del 6 aprile del 2009 ha quasi raso al suolo il capoluogo di regione e distrutto più di cinquanta altri comuni. A distanza di soli sette anni, con il processo di ricostruzione ancora in corso, il terremoto del Centro Italia del 2016-17 ha nuovamente scosso l'area dell'Appennino centrale interessando ben quattro regioni: fra queste l'Abruzzo è stata la meno colpita in termini di estensione territoriale, ma il sisma ha scosso edifici e centri urbani ancora collabenti o in fase di ricostruzione e dove quindi la "memoria del danno precedente" era ancora viva.

A seguito dell'aggiornamento della normativa antisismica, è richiesto anche per il patrimonio culturale, seppur con le dovute deroghe, il raggiungimento di livelli minimi di sicurezza statica e benché sia quasi sempre possibile, affidandosi ai materiali e alle tecniche costruttive tradizionali, rigenerare le murature, far riaderire gli intonaci, preservare gli apparati decorativi e assicurare il collegamento strutturale tra le varie parti dell'edificio, spesso si preferisce fare affidamento su tecnologie e materiali moderni, non sempre adeguatamente testati, proponendo tecniche di consolidamento e miglioramento sismico eccessivamente impattanti e invasive dagli esiti incerti. Giova evidenziare quanto già l'esperienza dovrebbe aver documentato ampiamente nei cinematismi di collasso e nelle modalità di crollo ovvero che gli edifici storici trovano un loro equilibrio statico molto spesso anche dovuto alla regola d'arte del costruito e alla bravura delle maestranze e pertanto riescono, a seguito di una perturbazione statica, a ritrovare un

nuovo equilibrio. Ciò se da un lato evita il collasso dell'edificio dall'altro comporta un inevitabile indebolimento della struttura senza segni evidenti all'esterno e queste debolezze tutte interne possono sfuggire anche all'occhio più esperto.

Ai progettisti è demandato il compito di individuare soluzioni tecniche in grado di assicurare la giusta sicurezza all'edificio senza compromettere la sua autenticità. Non sempre si percorre questa strada più complessa dell'equilibrio tra l'esigenza di assicurare la pubblica incolumità e quella di proteggere e non sacrificare l'originalità del patrimonio culturale, pur nella consapevolezza che siano entrambi interessi di pari rango costituzionale. Sul patrimonio culturale possono essere fatte scelte di buon senso ma mai di compromesso. A volte, per evitare interventi invasivi, basterebbe riconoscere che i monumenti non sono meri contenitori di funzioni. La normativa antisismica, infatti, prevede indici di sicurezza statica differenziati in relazione alla funzione dell'edificio poiché è di tutta evidenza che deve essere garantita la massima resistenza a tutti quegli edifici che ospitano funzioni cruciali in fase emergenziale, quali gli ospedali, le Prefetture, le caserme. Di ciò si dovrebbe tenere conto perché è il monumento a suggerire la vocazione funzionale che gli è più consona, in linea con la funzione originaria e rispettosa della sua consistenza, non è il monumento che si adatta e si plasma alla funzione che gli si vuole conferire, o almeno così dovrebbe essere.

Alla complessità delle valutazioni tecniche si aggiunge quella dell'ottemperanza alle ordinanze speciali e a tutto l'apparato normativo e burocratico che sottende al processo di ricostruzione e alla concessione dei contributi statali. Le ricostruzioni post sisma 2009 e post sisma 2016-17 hanno principi ispiratori diversi, diverse sono le procedure e diversi i soggetti attuatori e le conseguenti modalità di attuazione. Alcuni edifici monumentali ricadono poi nelle cosiddette aree a doppio cratere ovvero interessate da entrambi gli eventi sismici. Le istruttorie qui si complicano ulteriormente nella valutazione del cosiddetto "danno prevalente" se dovuto al primo o al secondo terremoto: da tale considerazione prettamente tecnica deriva poi l'applicazione dell'una o dell'altra procedura, nell'ambito del quale il ruolo della Soprintendenza resta sempre e comunque quello del garante della salvaguardia del patrimonio culturale.

La tutela paesaggistica

La Convenzione Europea del Paesaggio, interamente recepita nel Codice Urbani, segna una vera svolta del pensiero in materia paesaggistica, fissando il principio della unicità del paesaggio da tutelare non solo su aree specifiche ma complessivamente sull'intero territorio. La Convenzione invita i pubblici poteri a pianificare i paesaggi d'Europa per conservarne i caratteri identitari, per recuperare le aree compromesse e degradate e per creare nuovi valori paesaggistici attraverso una disciplina d'uso che regolamenti le trasformazioni del territorio.

La Convenzione rappresenta il culmine di un percorso che, a partire dalla bellezza naturalistica esemplare delle prime leggi di tutela dell'inizio del XX secolo, già negli anni 80 aveva attenzionato anche quei beni e quelle aree da proteggere e conservare per la loro stessa natura di bene paesaggistico grazie alla già citata legge Galasso del 1985. I fiumi, i laghi, la costa marina, le montagne, i vulcani e le altre categorie di beni individuate dalla legge sono beni paesaggistici *ope legis*, ovvero tutelate indipendentemente dal riconoscimento di un particolare valore o di una significativa bellezza e senza necessità di un provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Se quindi la tutela paesaggistica amplia l'oggetto del suo agire e diventa parte integrante della pianificazione territoriale, con carattere sovraordinato rispetto a qualsiasi altro atto pianificatorio di livello locale e non, essa vede come protagonisti del procedimento autorizzatorio non solo lo Stato ma anche la Regione e, se dalla stessa delegati, i Comuni. Dopo l'esperienza dei primi piani paesistici previsti dalla Legge Galasso, di competenza della Regione e che dovevano essere elaborati tenendo conto dei valori paesaggistici e ambientali espressi dal territorio, e a seguito anche della modifica del Titolo V della Costituzione che affida alle Regioni il governo del territorio, il Codice Urbani introduce il processo di co-pianificazione Stato - Regioni per l'elaborazione dei piani paesaggistici, che prevedono in primo luogo una ricognizione del territorio nella sua interezza, delle aree sottoposte a tutela per effetto di un provvedimento espresso e di quelle tutelate per legge nonché l'analisi delle dinamiche di trasformazione per poter individuare i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità. Il disposto normativo richiama anche l'obbligo di prevedere il recupero delle aree compromesse e degradate. Ma la novità di maggior rilievo è la necessità di redigere

per ciascun ambito di paesaggio la specifica disciplina d'uso allo scopo di assicurare una trasformazione del territorio coerente e sostenibile e pertanto per regolare il corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio.⁹

Al fine di preservare i valori e i caratteri identitari del territorio, qualsiasi intervento su immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica deve essere autorizzato dall'ente competente che il Codice individua in via principale nella Regione che però può delegarne l'esercizio delle funzioni alle province, alle associazioni di comuni o ai Comuni, laddove siano dotati di strutture organizzative di adeguata competenza tecnico-scientifica e possano garantire la separazione tra funzioni di tutela paesaggistica e funzioni amministrative in materia urbanistica ed edilizia. L'obiettivo del procedimento autorizzatorio è quello di accertare la compatibilità paesaggistica dell'intervento ovvero che gli interventi proposti si inseriscano armonicamente nel contesto paesaggistico senza alterare i valori riconosciuti dal piano paesaggistico o anche dal provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico.

L'autorizzazione paesaggistica, atto autonomo e presupposto rispetto a qualsivoglia titolo edilizio, viene quindi rilasciata dalla Regione (o dai Comuni delegati) previa acquisizione del parere obbligatorio del Soprintendente territorialmente competente. È quindi la Regione (o il Comune se delegato) e non la Soprintendenza l'amministrazione a cui l'intero procedimento fa capo. Quello della Soprintendenza si configura come un parere endo-procedimentale che può assumere carattere vincolante. Infatti, come disciplinato dall'art. 146 del Codice, in presenza di piano paesaggistico approvato e quindi di una disciplina d'uso cogente sull'intero territorio regionale, il parere della Soprintendenza è volto ad accertare che l'intervento sia coerente e rispettoso dei precepti di piano e pertanto assume carattere obbligatorio ma non vincolante. Nelle regioni dove invece il piano paesaggistico è ancora in fase di elaborazione, come nel caso dell'Abruzzo, o di adozione, in assenza quindi di una disciplina d'uso approvata, il parere della Soprintenden-

⁹ *La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione. Art. 132 comma 2 del D.Lgs. 42/2004*

za assume anche carattere vincolante se reso entro i termini stabiliti dal procedimento.

È di tutta evidenza come la tutela paesaggistica, pur necessitando in linea generale di una analisi e verifica meno impegnativa rispetto agli interventi su beni monumentali, rappresenti la massima parte delle attività istituzionali di una Soprintendenza, soprattutto in un contesto territoriale come quello abruzzese che, come già si è detto, è interessato per buona parte del territorio da regimi di tutela paesaggistica e ambientale.

In ambito privato, la tutela paesaggistica ha visto negli ultimi anni un ingente incremento delle istanze dovuto non tanto e non solo ai seppur cospicui interventi di riparazione dei danni da sisma ma anche e in massima parte alle forme incentivanti promosse dal Governo in tema di efficientamento energetico e miglioramento sismico che hanno determinato un aumento considerevole delle istanze di demolizione e ricostruzione di interi fabbricati. Benché già dal 2010 sia stato promosso un progressivo snellimento delle procedure prevedendo tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta o è consentito un procedimento semplificato, ancora oggi le Soprintendenze sono quotidianamente impegnate nelle attività istruttorie spesso aggravate da progetti di scarsa qualità. Proprio nella mancanza di una attenta lettura dei valori paesaggistici espressi dal territorio aggravata, in molti casi, da una scarsa attenzione alla qualità delle scelte architettoniche, troppo spesso assoggettate a soluzioni tecniche e tecnologiche precostituite ma certo non contestualizzate, è da rinvenire l'aggravio di istruttoria e il rallentamento delle procedure per il rilascio del parere di competenza. Parimenti a quanto avviene per gli interventi di maggior impatto mediatico o tecnico su beni monumentali, anche per i progetti maggiormente impattanti in ambito paesaggistico, la Soprintendenza da tempo ha avviato una prassi di concertazione delle scelte tra progettisti e funzionari ministeriali. La concertazione, perché possa essere di aiuto al richiedente, deve avvenire nella fase iniziale, e richiede un investimento in termini temporali che poi produce i suoi frutti nella successiva fase istruttoria, dal momento che per un progetto concertato a monte il procedimento autorizzatorio diventa una pura formalità. Va da sé che tale prassi non è applicabile alla totalità delle istanze e d'altra parte sarebbe controproducente: la concer-

tazione si sostanzia nella condivisione delle scelte per quegli interventi che potenzialmente sono in grado di generare un impatto sul paesaggio non compatibile con i valori dallo stesso rappresentati.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha dato il via ad una vastissima quantità di interventi di diversa natura e tipologia per tutto il territorio nazionale e abruzzese in particolare. Il meccanismo di finanziamento comunitario prevede delle scadenze prefissate, le cosiddette *milestone*, pressoché uguali per tutte le amministrazioni, che si riversa inevitabilmente sulle strutture preposte al rilascio dei provvedimenti autorizzatori. È prassi comune infatti che le istanze arrivino tutte in prossimità della scadenza dei termini dettati dal Piano con picchi di lavoro difficilmente gestibili da enti periferici fortemente provati da una grave e ormai cronica carenza di organico.

Da qualche anno, inoltre, l'Abruzzo sta investendo nelle strutture a rete, in particolare strade, autostrade e linee ferroviarie. Si tratta di procedimenti molto lunghi e complessi, che richiedono esami di inserimento paesaggistico e ambientale puntuali e laboriose. Anche e soprattutto per le strutture a rete lo strumento della concertazione con i soggetti attuatori si sta rivelando un valido strumento di semplificazione e snellimento delle procedure, benché si tratti di progetti che inevitabilmente comportano modifiche del territorio spesso difficili da gestire sia per quanto attiene i tracciati che per le opere e infrastrutture collaterali a servizio delle reti stesse.

Da sempre le Soprintendenze combattono contro una immagine stereotipata dell'Ente del no, poco collaborative, ostacolo allo sviluppo e con le quali il dialogo è difficile. Forse le ragioni stanno in un atteggiamento altamente conservativo e autoreferenziale tenuto in passato ma grazie al quale buona parte del nostro vastissimo patrimonio culturale è rimasto inalterato tant'è che ancora oggi il nostro resta il "*bel paese*". La sensazione di disordine che avvertiamo nelle periferie di molti centri urbani è la stessa che si percepisce spesso nelle aree prive di un regime di tutela. Al contrario, passeggiando fra i vicoli dei centri storici, nella lettura di un tessuto stratificato e anche nelle sue alterazioni del tempo, si percepisce una sensazione di ordine e di armonia anche se quegli stessi contesti non sono frutto di una pianificazione intenzionale, perché i caratteri degli edifici sono stati preservati e talvolta restituiti grazie all'azione svolta quotidianamente dagli uffici periferici

del Ministero della Cultura. D'altra parte, la tutela paesaggistica non significa immodificabilità dei luoghi, tutelare il paesaggio implica governare il processo di trasformazione affinché i caratteri identitari dei luoghi non vengano meno o siano subordinati a logiche edilizie individuali o, nei casi peggiori, speculativi. Quell'"equilibrio instabile" tra esigenze individuali e superiori interessi pubblici trova il suo ago della bilancia nella qualità degli interventi, qualità che passa necessariamente prima per un atto di cultura e di riconoscimento dei valori che il territorio incarna. Un territorio che ovunque declama il connubio tra uomo e natura, tra antropizzazione e ambiente naturale e costellata di quelle eccellenze che sono i monumenti.

Interventi di qualità quindi, sul patrimonio culturale visto nella sua interezza ovvero come insieme di beni culturali e di beni paesaggistici, per assicurare l'ordine nello sviluppo del territorio, limitare il disordine delle periferie e delle aree degradate e preservare il sublime delle nostre opere d'arte, uniche e irripetibili.

**La tradizione costruttiva dell'area montana:
il Programma Straordinario di Ricostruzione
del comune di Valle Castellana**

Monia Di Leonardo,¹ Lanfranco Cardinale²

1. I comuni del cratere del centro Italia, sisma 2016: il comune di Valle Castellana

Il territorio di Valle Castellana è stato colpito dall'evento sismico dell'agosto-ottobre 2016 e fa parte dei comuni del cratere del Centro Italia. È situato a nord-ovest della Provincia di Teramo, quindi a settentrione della Regione Abruzzo e corrispondente alla fascia antropizzata della Laga lungo l'asse viario che collega Teramo a Ascoli Piceno sul territorio montano³ e confina a nord con la Regione Marche e a sud-ovest con la Regione Lazio (fig. 1).

¹ M. Di Leonardo è l'autore dei paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e delle elaborazioni grafiche di progetto e rilievo (tavole di PSR).

² L. Cardinale è coautore del paragrafo 2 insieme a M. Di Leonardo, la stesura del testo è di M. Di Leonardo.

³ Il comune ha una estensione di 131,76 kmq, la densità abitativa è di circa 6,9 ab/kmq, la popolazione alla data del 2019 è di circa mille abitanti, l'altitudine media circa 625 m s.l.m. con aree del territorio comunale situate a 2.425 m s.l.m. e valli incassate a circa 315 m s.l.m.




Figura 1 Comune di Valle Castellana, cartografia comuni del cratere del centro Italia

Il comune annovera ben quarantacinque borghi, di cui trenta, compreso il Capoluogo, con popolazione residente, quindici sono in parte abbandonati e situati lungo la rete sentieristica storica.

Gli eventi sismici hanno gravemente danneggiato il patrimonio edilizio e contribuito al degrado socio-economico e all'abbandono progressivo dei centri abitati determinando una battuta d'arresto alla già difficoltosa ripresa della montagna teramana.⁴

⁴ Oltre al processo di abbandono per questioni socio-economiche, il territorio ha subito battute e riprese anche a causa di eventi naturali pregressi come frane, smottamenti e eventi sismici, quest'ultimi sin dal XIV secolo come elencati negli studi di LUIGI MAMMARELLA, *Terremoti in Abruzzo ed alcuni sommotimenti o frane dall'epoca romana al 1915*, Adelmo Polla Editore, Cerchio, 1990, pp. 59-61.

La legislazione, all'indomani del sisma, ha emanato una serie di provvedimenti atti ad avviare la ricostruzione dei comuni del cratere. Il comune di Valle Castellana, è stato individuato tra i comuni della Regione Abruzzo che, maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 (art.1 del DL 123/2016), avevano facoltà di adottare, con delibera di Consiglio Comunale, la proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione,⁵ in virtù 'dei principali elementi storici, culturali, ambientali ed economici del territorio e dello stato dei luoghi'.⁶ Il Programma Straordinario di Ricostruzione (PSR) rappresenta per il territorio uno strumento di pianificazione strategica coordinata che coinvolge più aspetti della ripresa da quelli socio-economici, storico-culturali e turistico-ricettivi, a quelli puntuali al patrimonio edilizio e urbano di proprietà pubblica e all'edificato privato.

Il progetto di ricostruzione di Valle Castellana deve essere letto nella unicità del territorio di riferimento. Il programma non investe un'area circoscritta di un comune di grandi dimensioni, bensì un contesto territoriale vasto e variegato composto da piccoli nuclei storici disseminati tra rilievi e valli incassate e collegati tra loro da una rete viaria fatta di strade strette di crinale, da tracciati rurali e sentieri. Trattasi di insediamenti sparsi a bassa densità edilizia dotati di specifica identità storica e autonomia funzionale, legati alla economia rurale e silvo-pastorale della catena dei Monti della Laga e ai coltivi posti in prossimità del bacino idrografico del fiume Castellano. Il percorso fluviale è la direttrice naturale che segna il confine comunale e regionale nella parte nord-occidentale dell'Abruzzo teramano, ha origine dal gruppo montuoso della Laga (Regione Lazio), attraversa la stretta valle dell'intero comune di Valle Castellana⁷ e si inoltra nella città di Ascoli Piceno.

⁵ In base all'Ordinanza 101 del 2020 e con la successiva Ordinanza 107/2020 art. 2 comma 1.

⁶ Ordinanza n. 107 del 22 agosto del 2020, l'art. 1 comma 1 «I Programmi Straordinari di Ricostruzione (P.S.R.) di cui all'art. 3- bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, possono riguardare ciascuno dei Comuni o loro ambiti specifici, ovvero più Comuni in forma associata, tra quelli individuati nell'art. 1 dell'ordinanza 101/2020, e successive eventuali integrazioni».

⁷ Prima dell'occupazione romana il territorio teramano era abitato dal popolo dei Pretuzi che occupava tutto il settore nord-est della regione abruzzese, arrivando sino

Il sistema orografico è costituito dai rilievi montuosi con prevalenza di aree boscate e di altura che raggiungono la quota 1500-1800 m s.l.m., dalle valli solcate dai numerosi corsi d'acqua e da rilievi di media altura caratterizzati dal reticolo viario dei sentieri che collegano il sistema degli abitati sparsi. La struttura geomorfologica del terreno è di natura sedimentaria, si hanno a nord-ovest le componenti arenaceo - marnose con esigui coltri argillose, a nord-est i banchi dolomitici dei calcari (travertini).⁸

I centri urbani sono dislocati nella quota altimetria compresa tra i 500 e i 1200 m s.l.m. e posizionati lungo gli assi viari di antica formazione storica, a ridosso del lungo-fiume Castellano e nelle piccole valli dei torrenti. La componente insediativa è strettamente correlata a questa componente ambientale; i dati conoscitivi acquisiti hanno confermato la presenza di aree funzionali storiche correlate alle fasce altimetriche e alle direttrici di penetrazione viaria consolidatosi durante la fase di evangelizzazione degli Ordini mendicanti.⁹ La traduzione cartografica di questa lettura porta a definire, in seno al progetto di ricostruzione,

alle gole del fiume Salinello. La posizione geografica determinava, sin dalle origini, le continue interferenze con la cultura del popolo dei piceni che occupava il centro Italia sino alla vallata del fiume Tronto. Si ipotizza che la prima forma di antropizzazione del territorio montano si sia determinata nella fase degli scontri tra i Romani e i Cartaginesi. Annibale, nel 218 A. C., per raggiungere la Puglia, valicò un passo a sud di Pizzo di Sevo, attraversando parte di quel territorio della Laga su cui in seguito si stanziarono i primi insediamenti. La via fu denominata 'tracciolino' o 'guado di Annibale' e percorreva, secondo la tesi esposte dallo storico Palma, l'intero territorio di Valle Castellana. MONIA DI LEONARDO, *Centri storici minori dei Monti della Laga: conservazione, tutela e valorizzazione del paesaggio montano*, Teramo, Ideasuoni Edizioni 2007, pp.12-18. Cfr. NICOLA PALMA, *Storia ecclesiastica e civile della città più settentrionale...città di Teramo e diocesi Aprutina*, vol. I, Roma, Giovanni Fabbri Editore 1890, II edizione, pp. 38-42.

⁸ Le arenarie e le argille messiniane appartengono alla *Formazione della Laga*, cioè al complesso stratigrafico miocenico. I travertini costituiscono il gran complesso di sedimenti continentali del Quaternario, il calcare massiccio dolomitizzato e sedimentario è denominato *Formazione Castel Manfrino*. LEO ADAMOLI, *Geologia e Geomorfologia dei Monti della Laga*, Teramo 1988, pp. 75-93.

⁹ Gli insediamenti dell'area montana di Valle Castellana, si originano dallo stanziamento dei primi ordini eremitici della Montagna dei Fiori, sede del dominio farfense di Sant'Angelo in Volturino. FRANCESCO ACETO, *Architettura e scultura, in Documenti dell'Abruzzo teramano, L'alta valle del Vomano e Monti della Laga*, Pescara, Carsa Edizioni 1996.

specifiche aree naturali e antropiche denominate ‘Ambiti del territorio’ qualificati dalle identità di paesaggio e dai nuclei urbani: Ambito A - Lungo Fiume Castellano; Ambito B - Asse Capoluogo Teramo; Ambito C - Asse Capoluogo Ssn. 81; Ambito D - Area Nord; Ambito E - Abitati Sparsi Abbandonati a valenza storica; Ambito F e F1 - Aree boscate di medio rilievo e di altura prive di centri abitati (figg. 2-3).




Figura 2 Tavola B.1.a.1/2 del PSR, Le componenti ambientali e le risorse del territorio di Valle Castellana. Studio, analisi e elaborazione cartografica Monia Di Leonardo




Figura 3 Tavola B.1.a.1/3 del PSR, Le componenti insediative del territorio di Valle Castellana. Studio analisi e elaborazione cartografica Monia Di Leonardo

Il forte legame tra la risorsa naturale, atta all'approvvigionamento e l'insediamento ha determinato quella relazione, in questo caso ben coniugata, tra la morfologia del sito e la tipologia edilizia. I nuclei abitati, tutti di antica formazione, nel corso dei secoli hanno subito limitate trasformazioni urbane, conservandosi come insediamenti conclusi entro il perimetro naturale del sito. L'interpretazione dei dati desunti consente di individuare due modelli di riferimento: il primo è costituito dall'aggregato edilizio di schiere e case in linea che seguono l'andamento di minore acclività del terreno sistemati ai lati della strada a lieve pendio; il secondo dall'aggregato edilizio organizzato attorno ad uno slargo o a una piazza urbana. Lo studio ravvicinato della morfologia urbana e della tipologia edilizia chiarisce il rapporto inscindibile tra il sito e la sua architettura ed è fondamentale alla comprensione della 'vulnerabilità' del costruito storico, determinata, oltre che dalla mancata manutenzione, anche da interventi trasformativi pregressi spesso non compatibili, su cui l'evento sismico ha agito 'selezionando' il sistema costruttivo incongruo da quello tradizionale locale.¹⁰

I borghi non hanno cinte murarie difensive, poiché il sito accidentato della montagna funge da sistema difensivo naturale. In alcuni casi si hanno strutture a torre dotati di basamento a scarpa, le cosiddette 'casa-forte', che avevano un ruolo di avvistamento sulla vallata.¹¹ Unico esempio di presidio fortificato, tutt'oggi ancora rilevabile, è rappresentato dalla struttura fortificata di Castel Manfrino, del XI-XVI secolo, situato a nord-est sulla vallata delle Gole del Fiume Salinello. Il forte era adibito a sede delle guarnigioni e costruito per il controllo e la difesa del territorio da est, sul confine tra Regno di Napoli e Stato Pontificio.¹² La struttura fortificata fu costruita per volere di Re Manfredi, figlio di Federico II di Svevia, intorno al 1250, su un precedente presidio romano che sorvegliava la via del sale, fu munita di due torri di avvistamento e ampliata nel 1281 sotto Carlo D'Angiò con la costruzione di un'ulteriore

¹⁰ MONIA DI LEONARDO, *op.cit.*, pp. 24-27.

¹¹ MONIA DI LEONARDO, *op. cit.*, pp. 15-19.

¹² CLAUDIA VULTAGGIO, *L'alto Teramano nel medioevo: il confine storico del Tronto*, in Documenti dell'Abruzzo teramano IV, 1. Le valli della Vibrata e del Salinello, Pescara, Carsa Edizioni 1996, pp. 36-63.

torre a base quadrata. La rocca conservò la sua importanza strategica¹³ sino al XVI secolo quando, progressivamente, iniziarono a costruirsi i nuovi sistemi difensivi basati sull'uso della polvere da sparo.¹⁴

2. Il programma Straordinario di Ricostruzione (PSR): i principali riferimenti normativi

Il Programma Straordinario di Ricostruzione è stato redatto in base alle indicazioni dell'Ordinanza 107/2020¹⁵ e del relativo Allegato (Linee guida alla redazione dei Programmi di Ricostruzione). Al fine di promuovere una ricostruzione unitaria del territorio con specifici intenti strategici il Comune di Valle Castellana ha avviato nel 2022 l'iter di redazione e elaborazione¹⁶ e la successiva fase di approvazione e adozione di concerto, attraverso una serie di incontri, con la cabina di regia dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo.¹⁷ A conclusione della stesura l'Amministrazione Comunale con udienza pubblica ha condiviso le risultanze del PSR e avviato

¹³ TOMMASO SCALESSE, *La fortezza di Civitella del Tronto tra Cinquecento e Ottocento*, a cura di T. Scalesse, Pescara, Carsa Edizioni 2018 («I saggi di Opus - La fortezza e il borgo di Civitella del Tronto», 29), pp. 3-9.

¹⁴ Probabilmente la struttura fortificata perde la sua importanza anche a causa della ricostruzione nel XVI secolo del presidio strategico della fortezza di Civitella del Tronto (punto più a settentrionale del Regno). TOMMASO SCALESSE, *op.cit.*, pp. 9-18. Cfr. Oronzo Brunetti, *A difesa dell'impero. Pratica architettonica e dibattito teorico nel Vicereame di Napoli nel Cinquecento*, Galatina, Mario Concedo Editore 2006, pp. 95-110.

¹⁵ Programmi Straordinari di Ricostruzione (PSR) sono stati introdotti dall'art. 3-bis, comma 1, del DL n. 123/2019, allo scopo di accelerare la ricostruzione, anche in deroga ai vigenti piani e regolamenti urbanistici. Con l'emanazione del Decreto Semplificazioni 76/2020, si hanno deroghe alla norma generale per la ricostruzione modificando l'art. 12, comma 2, del DL 189/2016.

¹⁶ La stesura del PSR viene redatta su incarico del Comune di Valle Castellana al gruppo di progettazione in RTP (Monia Di Leonardo, Lanfranco Cardinale, Vincenzo Chiodi) di cui alla Determina n.122 del 09/04/2021, Registro Generale n. 188 del 2021 del comune di Valle Castellana.

¹⁷ L'ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo Direttore Francesco Rivera, Dirigente Piergiorgio Tittarelli.

il processo di adozione del programma.¹⁸ L'ultimo atto amministrativo è rappresentato dalla emanazione dell'Ordinanza Speciale da parte del Commissario Straordinario.¹⁹ L'iter metodologico sviluppato nel programma si basa sui dati raccolti nei 'Rapporti INU' che, l'Istituto Nazionale di Urbanista, ha redatto come attività di ricerca per la struttura commissariale del centro Italia.²⁰ Nella visione unitaria della programmazione del PSR la parte fondante è rappresentata dal 'Quadro Conoscitivo' (QC) sia del contesto territoriale che urbano. L'iter procedurale della ricostruzione avviene analizzando gli aspetti e le peculiarità del territorio di riferimento attraverso l'attenta conoscenza diretta e indiretta delle componenti strutturali ambientali, insediative e infrastrutturali nelle due fasi ante e post sisma, per ottenere un quadro informativo completo dell'armatura del territorio. La lettura e l'analisi delle fonti, dei dati cartografici, delle carte dei vincoli, delle carte sismiche e degli strumenti di pianificazione vigenti²¹ rappresentano il quadro di riferimento normativo specifico del territorio che viene approfondito con il QC diretto mediante rilievi, indagini strumentali e fotografiche.

3. I contenuti del programma Straordinario: dal quadro conoscitivo al progetto

Il programma si articola in tre sezioni: il (QC) quadro conoscitivo

¹⁸ Udiienza Pubblica del 23 giugno 2023 ai sensi dell'art. 112 Testo Unico della Ricostruzione privata finalizzata all'adozione del PSR. Il Programma viene aggiornato a seguito delle Osservazioni e relative Controdeduzioni e adottato in Consiglio in data 23 settembre 2023.

¹⁹ Le Ordinanze Speciali, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del DL 76/2020, rappresentano lo strumento legislativo attraverso cui il «...Commissario straordinario...individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti da eventi sismici...». Il decreto legge n. 76/2020 è stato convertito in nella Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, «...Capo II- Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici...art. 10. Semplificazioni e altre misure in materia edilizia...».

²⁰ I rapporti dell'Istituto di ricerca INU – Istituto Nazionale di Urbanistica (Sezioni Abruzzo, Lazio Marche e Umbria) svolti a supporto della redazione dei Programmi e dei Piani di Ricostruzione.

²¹ Lo strumento di pianificazione tutt'ora vigente del comune di Valle Castellana è il Programma di Fabbricazione del 1974.

ante sisma, ossia l'analisi delle componenti ambientali e insediative, l'acquisizione dei dati cartografici e storici attuali e pregressi, il reperimento dei dati socio-economici con la ricognizione delle principali attività produttive e turistico-ricettive, oltre all'analisi puntuale delle tecniche costruttive storiche, all'architettura e struttura urbana; il (QC) quadro conoscitivo post sisma, ossia il rilievo dello stato attuale dei centri abitati e del territorio, la registrazione dell'entità dello stato di danno e la ricognizione della ricostruzione privata; il (P) programma unitario degli interventi con la programmazione prioritaria della ricostruzione soggetta all'ordinanza speciale e quella futura da avviare in tutto il territorio comunale (figg. 4-5).




Figura 4 Tavola B.1.a. 2/2 del PSR, Le componenti strutturali post sisma del territorio di Valle Castellana. Studio, analisi e elaborazione cartografica Monia Di Leonardo




Figura 5 Tavole grafiche del PSR, quadro conoscitivo post sisma, rilievo grafico e fotografico: frazione di Fornisco - Ambito B, Frazione di Cesano - Ambito A. Analisi, rilievo e testi Monia Di Leonardo, elaborazione grafica Lanfranco Cardinale

3.1. Il quadro conoscitivo ante sisma e la tradizione costruttiva dell'area montana

L'insediamento puntiforme degli attuali centri urbani corrisponde alla struttura urbana di antica formazione. L'abitato è generalmente costituito da un numero contenuto di edifici aggregati e meno fre-

quentemente isolati, organizzati attorno a larghi o piazze pubbliche in cui è presente sempre l'edificio religioso. I centri posti sui pianori di sommità assumono forme concluse attorno alla piccola piazza, gli abitati di crinale hanno forme allungate con edifici a schiera e in linea prospicienti la via principale, spesso gradonata e con un fronte a valle sulle valli incassate. In altri casi i centri sono frammentati in piccoli nuclei edilizi separati da tratti viari, oppure esposti a sud e a nord di una vallata, come ad esempio i borghi di Macchia da Sole e Macchia da Borea, Vallepezzata da Sole e Vallepezzata da Borea. La caratteristica dell'insediamento e la rete viaria frastagliata e spesso poco agevole da utilizzare, ha determinato, nel corso delle vicende storiche del popolamento montano, la crescita di organismi abitati autonomi e conclusi dotati sempre della chiesa con annessa canonica.²² La chiesa oltre alla funzione religiosa assolveva al compito di allertare la popolazione in caso di eventi o invasione.

Trattasi quindi di comunità spesso sorte coerentemente agli insediamenti degli ordini eremitici e consolidatisi con il processo di evangelizzazione degli ordini religiosi dei benedettini a partire dal XII-XIII secolo. La presenza dell'edificio religioso databile anche a partire dall'IX indica la continuità degli insediamenti di origine prediale o tardo romano, l'edificato è spesso di rifondazione rinascimentale e tardo rinascimentale, o di ricostruzione e trasformazione del XVII-XIX secolo a seguito di distruzioni e saccheggi durante le fasi del brigantaggio montano. Il passaggio e la permanenza degli ordini religiosi benedettini sono testimoniati dai monogrammi incisi sui portali architravati delle abitazioni e delle chiese. Le attività economiche propriamente rurali montane erano affiancate, in base del principio di autonomia del borgo stesso, dalle attività artigianali per la lavorazione delle materie prime quali legno, pietra e ferro. Tra il XVI e il XVII secolo sorgono numerose corporazioni artigiane, ogni borgo o centro rurale veniva identificato in base all'attività principe della corporazione. Ancora oggi possiamo rilevare nei conci lapidei degli edifici bassorilievi incisi il tema della corporazione artigianale, del fabbro, del lapicida e del falegname.

Il facile reperimento dei prodotti locali grazie allo sfruttamento delle risorse della montagna ha determinato la continuità spazio tempora-

²² M. DI LEONARDO, *Il Sistema antropizzato*, in *op.cit.*, pp. 24-27.

le dell'abitato, quindi la conservazione nel tempo delle attività economiche e il consolidarsi dell'impianto urbano. In una prima fase, quella tra il XIV- XVI secolo, la logica abitativa era preferibilmente legata alla qualità delle risorse locali e meno frequentemente ai processi itineranti e allo scambio delle merci, pertanto per secoli la viabilità locale dei sentieri e delle mulattiere sono state le uniche vie di collegamento tra i borghi sparsi nel territorio. Una seconda fase si ha a partire dal XVII-XVIII secolo con il consolidamento degli abitati sparsi e la trasformazione e lo sviluppo dei centri urbani maggiori come il Capoluogo, Cesano e San Vito a nord, Morrice, Pietralta e Pascellata a sud, oltre a Leofara, Macchia da Sole e da Borea a est. Tra la prima e la seconda fase si assiste ad uno sviluppo antropico legato ai percorsi dei viandanti e alla transumanza, si genera la cultura del saper fare, delle maestranze e dei maestri d'arte itineranti, è questa l'epoca della crescita artistica del territorio di Valle Castellana. Le chiese si arricchiscono di arredi e apparati decorativi di notevole valore storico-artistico. L'area montana nord occidentale della provincia teramana diviene il punto di passaggio obbligato, lontano dalla costa più esposta, della frequentazione di capomastri, lapicidi e artisti itineranti che dal nord delle Marche, attraversando la città pontificia di Ascoli Piceno, si dirigevano a sud-ovest, direzione Teramo, L'Aquila, Rieti, arrivando sino a Roma. Le tipologie costruttive, i temi scultorei ricorrenti testimoniano strette attinenze con la produzione artistica ascolana: il tema delle mensole a gufo scolpite a sostegno dei portali delle chiese, come nella chiesa di San Nicola di Vallepezzata; le incorniciature modanate delle aperture; il sistema delle piattabande di scarico sopra agli architravi, gli archi a ogiva a conci lavorati, e il tipo dei campanili come nelle chiese di Santa Rufina e San Vito.

Una terza fase si ha nel XIX secolo, quando molti centri urbani montani legati al fenomeno del brigantaggio teramano furono parzialmente distrutti e ricostruiti con le tecniche costruttive più economiche.

La tecnica costruttiva e il materiale impiegato sono stati, in passato, strettamente legati alle risorse e alle disponibilità presenti nell'area geografica.²³ Così per i centri abitati di sommità, lontani dalle vie di co-

²³ MONIA DI LEONARDO, *Civitella del Tronto. Caratteri costruttivi e metodologie di conservazione*, in T. Scalesse, op.cit., (a cura di), pp. 111-125.

municazione principali, l'approvvigionamento della materia prima doveva avvenire in loco. Anche le modalità costruttive e le regole dell'arte di edificare facevano parte di un bagaglio acquisito dalla tradizione e da una consuetudine tecnica tipica dei luoghi.

La lettura dettagliata dell'organismo edilizio, nell'assemblaggio delle componenti tecnologiche, nell'utilizzo di determinati materiali e nella risoluzione formale-architettonica del particolare, consente di attingere ad un palinsesto di informazioni del sistema costruttivo adottato. Così i tipi costruttivi semplici (ossatura muraria portante in blocchi lapidei, orizzontamenti piani e coperture a uno o due falde) sono quelli più frequentemente riscontrati, rispetto a costruzioni complesse con orizzontamenti voltati. È il caso delle volte in foglio in laterizio, o delle murature realizzate in materiale misto (arenaria e laterizio), tipici dell'attività costruttiva tardo-ottocentesca, quando alcune abitazioni rurali si trasformano in case più articolate o nel tipo della casa-palazzo. Il sistema costruttivo tradizione si basa essenzialmente nella costruzione di edifici a muratura portante in blocchi e conci lapidei lavorati spesso con finitura a gradina e intessuti in modo regolare, al punto che l'architettura di Valle Castellana può definirsi 'architettura di pietra'. Solo tra la fine del XVIII secolo e per tutto il XIX secolo il tipo costruttivo viene modificato nel sistema a tecnica mista, murature a conci sbozzati vengono intessuti in modo irregolare e integrati da elementi laterizi, dove la regola d'arte cede il posto ad una economia nella lavorazione.²⁴ Il palinsesto figurativo architettonico è quindi rappresentato dalle murature portanti in pietra arenaria dal colore giallo-grigio e dagli elementi lapidei in pietra calcarea (travertino spugnoso della Montagna dei Fiori) con cui si realizzano gli archi e le volte lunettate dei passaggi pubblici. Le aperture sono incorniciate da architravi e stipiti in blocchi monolitici di arenaria, spesso scolpiti con bassorilievi, le mensole e i marcapiani sono lavorati e sagomati, gli orizzontamenti sono piani e in legno a doppia o semplice orditura, le coperture a tetto con struttura portante di travi rustiche (figg. 6-7-8).

²⁴ VINCENZO DE CAMMILLIS, *Materiali da costruzione della provincia di Teramo*, estratto dalla monografia della provincia di Teramo Vol. III, Giovanni Fabbri Editore, 1895.




Figura 6 Tipologia costruttiva tradizionale, sistema aggregato del borgo di Collegrato, tipologia del palazzo, Palazzo De Marcis di Macchia da Sole XVI secolo e procedure conservative della muratura in calcare, sistema aggregato del borgo abbandonato di Laturò. Rilievo diretto e strumentale, restituzione grafica e progetto di conservazione Monia Di Leonardo




Figura 7 Tipologia costruttiva tradizionale, la chiesa, particolari dei portali scolpiti. Chiesa della S.S. Annunziata di Valle Castellana Capoluogo XI-XII secolo e Chiesa di San Nicola di Vallepezzata XVI secolo.

Rilievo diretto e strumentale, restituzione grafica e progetto di conservazione Monia Di Leonardo




Figura 8 Tipologia costruttiva tradizionale, sistema aggregato con passaggio su via pubblica, esempi di Fornisco, Vallepezzata e Vallinquina (Palazzo Bonifaci del XVIII-XIX secolo). Rilievo diretto e strumentale, restituzione grafica e progetto di conservazione Monia Di Leonardo

La tradizione costruttiva basata nell'uso della pietra come materiale da costruzione e del legno come elemento strutturale per orizzontamenti e coperture si è conservata nel tempo sino al secondo evento bellico quando iniziano più frequentemente ad essere utilizzati altre tecniche di tipo misto e elementi e parti a sistema intelaiato in cemento armato. A questa fase di cambiamento si associano anche le diverse fasi di trasformazione socio-economiche e il progressivo decremento della popolazione di molti centri abitati in aree in cui il problema della mobilità e della carenza delle infrastrutture ha rappresentato la concausa imputabile, insieme alle calamità naturali, di abbandono. Tra il 1970 e gli inizi del XXI secolo, con arresti e riprese nell'ultimo Ventennio, si è assistito al depauperamento dei centri sparsi più lontani dalla principale arteria di comunicazione provinciale la SP49, si annoverano i borghi dell'Ambito E, quali: Serra, Valloni, Olmeto, Laturo, Valle Pezzata da Sole e da Borea, Vignatico, Settecerri, Collegrato, Valzo e limitatamente Basto.

Le frazioni direttamente collegati agli assi viari principali, Ambito A, B, C e D hanno risentito in modo limitato il fenomeno migratorio, consolidandosi come centri urbani di una certa valenza nel quadro del territorio comunale insieme al Capoluogo.²⁵

3.2. Il quadro conoscitivo post sisma: lo stato di danno

Il fine è quello di pianificare e programmare degli interventi che operano simultaneamente a su due livelli: di ricostruzione del patrimonio edilizio e di valorizzazione delle identità storiche e ambientali mediante opportune strategie conservative.

L'analisi dello Stato di Danno ha indirizzato e guidato il Programma di Ricostruzione evidenziando aspetti e problematiche pregresse, già presenti nel patrimonio edilizio, che il sisma ha portato alla luce. Insieme al rilievo diretto dell'edificato e del relativo contesto urbano, sono state acquisite e registrate le schede di 1° Livello del danno, le schede

²⁵ I poli urbani sono identificati nella cartografia in corrispondenza degli assi viari principali e sono le frazioni dell'Ambito A, situati lungo la direttrice dal Capoluogo alla città di Ascoli Piceno, lungo il fiume Castellano, le frazioni dell'Ambito B, in direzione sud-ovest dal Capoluogo alla città di Teramo, le frazioni dell'Ambito C, dal Capoluogo alla città di Campi, le frazioni dell'Ambito D nella zona nord-est del comune di Valle Castellana.

AeDes.²⁶

Lo stato conservativo degli edifici ha evidenziato le specifiche criticità di sicurezza dell'aggregato, quindi dell'intero edificato in relazione alla situazione al contorno delle vie urbane e degli spazi aperti pubblici.

L'accertamento del numero di edifici danneggiati e il conseguente giudizio di agibilità del patrimonio edilizio privato e pubblico è stato comparato al numero totale dei fabbricati presenti all'interno del borgo e alle aree di influenza compromesse degli spazi pubblici. Sono scaturiti rapporti percentuali tra il 60% e 80% di edifici inagibili per numerosi borghi e in alcuni casi pari al 100% come a Villafranca, Fornisco e Vallinquin. L'esito di inagibilità deve essere letto anche in termini spaziali, volumetrici e temporali. A distanza di anni dall'evento sismico che ha interessato il centro Italia nel 2016-2017, la gran parte dei fabbricati di proprietà privata non sono ancora stati riparati e molti sono solo puntellati e gravano sull'area pubblica. In alcuni abitati il rapporto percentuale del danno del fabbricato, rispetto all'insieme degli edifici aggregati, è inferiore al 50%, con esito di agibilità totale o parziale, ma per le caratteristiche tipologico-costruttive e per la posizione dell'edificio si determina un effetto indotto che compromette il livello di sicurezza dell'intero borgo. Così le cause dirette di danno grave si sommano a quelle di danno lieve, creando un livello di vulnerabilità indiretta al sistema della mobilità sia pedonale che carrabile, sono questi i casi rilevati per Fornisco, Cerquito, Pietralta, Pietralta Colle e Macchia da Sole dove si sono determinate anche frane e smottamenti del terreno (fig. 9).

La stretta correlazione tra edifici aggregati danneggiati di proprietà privata, non ancora riparati e spazi pubblici, quali strade di accesso all'abitato, vie urbane interne e vie gradonate ha messo in luce un aspetto non secondario della ricostruzione che il programma ha normato al fine di attivare le opportune scelte e risolvere il problema dell'inerzia della riparazione del patrimonio edilizio privato.

²⁶ Dpcm 8 luglio 2014, Dipartimento della Protezione Civile, Allegato Scheda di 1° Livello di rilievo del danno, intervento e agibilità per edifici ordinari e chiese nell'emergenza post-sismica (AeDes 07/1013) Legenda esiti di Agibilità: esito A agibile; esito B agibilità con pronto intervento; esito C agibilità di una sola parte; esito D approfondimento della valutazione; esito E edifici inagibili; esito F condizioni di rischio esterno.




Figura 9 Tavola B.1.a. 2/A2 del PSR, Censimento del danno nuclei urbani di Pietralta e Pietralta Colle.

Analisi, rilievo e testi Monia Di Leonardo, elaborazione grafica Lanfranco Cardinale

4. Il progetto Coordinato e Unitario del PSR

Il PSR esamina al suo interno un Quadro Programmatico Unitario di Interventi sull'intero territorio comunale e individua, al tempo stesso le opere pubbliche agli edifici e agli spazi aperti che assumono carattere di urgenza, quindi prioritari nell'ambito di azioni strategiche coordinate.

Il quadro conoscitivo ambientale e insediativo ante e post sisma, sviluppato in modo puntuale all'intero territorio, ha permesso il controllo globale delle azioni da intraprendere nella programmazione futura e in quella straordinaria.

L'obiettivo del PSR è quello di programmare organicamente scelte e indirizzi unitari a carattere strategico allo scopo di riconnettere il tessuto sociale e economico e attivare opportune scelte di valorizzazione della realtà ambientale e storica. In termini concreti il PSR assume la valenza di 'piano esecutivo' in grado di pianificare interventi diretti di

ricostruzione pubblica con carattere di urgenza attraverso lo strumento delle Ordinanze Speciali.²⁷

La ricostruzione del tessuto economico e sociale e la valorizzazione dei luoghi e dei paesaggi viene attivata nel progetto attraverso tre assi strategici principali: la ricostruzione delle infrastrutture per lo sviluppo (sistema della mobilità, sistema delle risorse economiche); la ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato (edifici e spazi aperti); la valorizzazione delle risorse del territorio (identità storico-culturali e turistiche e qualità ambientali).

Gli assi strategici vengono declinati all'interno degli ambiti del territorio individuati dal quadro conoscitivo.²⁸ Mentre il primo e il secondo asse strategico rappresentano le azioni da indirizzare in questa prima fase temporale di ricostruzione diretta, il terzo asse è conseguenza e previsione che si attiva a seguito delle opere ingenti e urgenti fondamentali. È doveroso affermare che la riattivazione del tessuto sociale

²⁷ Il progetto viene elaborato conformemente all'istituto delle Ordinanze Speciali consentendo la esecuzione diretta opere prioritarie e urgenti proprio perché già adottate dal Consiglio Comunale e con copertura finanziaria approvata dal Ministero attraverso il Commissario per la Ricostruzione. Cfr. Decreto legge n. 76 del 2020, art. 11 comma 2, Conversione in L.11.09.2020, «Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitali». I PSR, pur avendo natura 'programmatica', possono contenere dispositivi regolamentari di vario genere per gli interventi di ricostruzione (art. 2, Comma 2) e possono anche contenere scelte aventi efficacia di variante urbanistica (art. 1, Comma 2), forniscono indicazioni operative e strumenti idonei all'attuazione delle diverse azioni programmatiche: dalla variante generale, al piano particolareggiato, alla variante puntuale, agli altri strumenti, anche convenzionati, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana. Rapporto INU, *op.cit.*, pp. 3-5.

²⁸ Per ogni Ambito del territorio comunale identificate come Area A, B, C, D, E, F e F1 viene elaborato il progetto strategico in funzione delle tre azioni principali. Gli interventi della azione Strategica 1 riguardano il sistema delle infrastrutture, delle reti tecnologiche e dei sottoservizi (le opere prioritarie riguardano la messa in sicurezza delle strade di accesso agli abitati, la riparazione dei sottoservizi e la sostituzione dell'illuminazione pubblica), le peculiarità e la dislocazione delle attività produttive e artigianali. Gli interventi della azione Strategica 2 riguardano il patrimonio edilizio dei centri abitati e la riqualificazione delle aree urbane danneggiate, la conservazione e il restauro delle caratteristiche identitarie storico-architettoniche dei borghi. Gli interventi della azione Strategica 3 riguardano la valorizzazione delle risorse ambientali, la sistemazione dei sentieri e dei boschi, la messa in sicurezza dei siti archeologici come Castel Manfrino e le attività connesse atti a favorire lo sviluppo sostenibile del turismo locale e extraregionale.

ed economico non può esaurirsi solo con l'intervento diretto sul bene, quest'ultimo rappresenta il volano per avviare le attività legate al turismo alla ricerca e alla formazione.²⁹

All'interno degli Ambiti del territorio comunale vengono, quindi, individuati quei centri abitati che, per ubicazione (posti lungo i principali assi viari provinciali delle SP n. 49/49c/52) e valenza strategica, assumono un ruolo trainante per la ripresa socio-economica del territorio. Per questi centri, compreso il Capoluogo, il Programma individua le opere pubbliche soggette a interventi prioritari, allo scopo di ricostruire e mettere in sicurezza gli spazi pubblici e le strade di accesso parallelamente al decollo della ricostruzione del patrimonio edilizio privato. La sopravvivenza dei nuclei abitati è legata principalmente al mantenimento della popolazione nei luoghi di residenza, risolvendo le problematiche delle delocalizzazioni e delle soluzioni abitative emergenziali.³⁰

Il tessuto sociale ed economico, per effetto dell'evento sismico, ha subito una grave battuta di arresto al punto che il sistema della mobilità e le criticità dello spazio pubblico divengono elementi prioritari nella ricostruzione al pari dell'edificato. In tal senso il progetto di ricostruzione edilizia deve interagire con il sistema della sicurezza dello spazio urbano e delle infrastrutture. Nello stato post-sisma il centro abitato non è più dotato di percorsi sicuri, si è in uno stato di deficit della security line urbana, dove non sono più garantiti i percorsi per le vie di fuga, le aree e i punti di raccolta che permettono alla Struttura Urbana Minima (SUM)³¹ le effettive condizioni di sicurezza.³²

²⁹ Il programma individua specifiche aree da valorizzare come i siti naturali del lungofiume Castellano, la sentieristica tra i boschi, i siti archeologici e storici dei paesi abbandonati mediante indirizzi atti a evitare la destagionalizzazione e a incrementare le ricadute culturali e le opportunità occupazionali ed economiche.

³⁰ OCDPC n. 394/2016 ai sensi dell'art.1, Soluzioni Abitative Emergenziali (SAE) per i beneficiari dei Comuni del Centro Italia interessati dagli eventi sismici dell'agosto-ottobre 2016.

³¹ Ordinanza 8 settembre 2017 n. 39, Allegato 1 «Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione dei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

³² VALTER FABIETTI, *Modelli di valutazione per la vulnerabilità sismica urbana*, «Urbanistica»,

Gli interventi prioritari da avviare in regime di urgenza devono necessariamente tener conto degli aspetti di rapporto di causalità diretta sul fabbricato e indiretta sullo spazio interconnesso, le opere sui fabbricati non possono prescindere dalle opere alle strade, ai sottoservizi e agli spazi pubblici interferenti.

Le tipologie delle opere contemplate nel progetto del PSR tengono conto della peculiarità del territorio comunale già rilevate con il quadro conoscitivo. La struttura urbana è spesso ottenuta da più sistemi aggregati, gruppi di case organizzate intorno ad una piccola piazza o ad uno slargo urbano e in posizione isolata è situata la chiesa. L'edificato è identificato dal tipo della schiera dotate di testate, oppure da fabbricati in linea con fronti lunghi sulle vie principali, in altri casi è ottenuto dalla rifusione di entrambi i modelli e il collegamento tra edifici aggregati è assicurato sempre dalla presenza di un elemento architettonico di pregio della 'casa con passaggio pubblico voltato'³³ inquadrate a monte e a valle da archi a tutto sesto in conci lapidei di arenaria o in pietra 'sponga'. Si ottiene una continuità urbana e architettonica tra spazio aperto dei vuoti e dei pieni degli edifici, fatta di piccoli slarghi, di percorsi e passaggi, che hanno la medesima valenza nel progetto di ricostruzione. Il programma quindi mette a sistema tutti gli aspetti che concorrono alla ripresa e si rapporta alle diverse scale di intervento, comunale-territoriale, assi viari, centro urbano-paesaggio, struttura urbana-edificio.

5. Gli interventi diretti e prioritari: la redazione delle schede intervento

Nel PSR i primi due aspetti strategici del programma che sono stati individuati come prioritari si traducono nella redazione di 'schede intervento' con cui viene avviata la procedura legislativa dell'ordinanza Speciale. Le criticità e lo stato di inerzia della ricostruzione privata analizzate nel quadro conoscitivo e focalizzate nel programma avranno un canale legislativo specifico che deriva proprio dal progetto unitario del PSR.

n. 147, 2016. pp. 89-99.

³³ M. DI LEONARDO, *Parte seconda. Studio Analitico degli abitati di Valle Castellana e Rocca Santa Maria*, in op.cit., pp. 28-38.

Allo stato attuale l'intero sistema infrastrutturale è compromesso proprio per gli effetti indotti dal sisma su aree con criticità pregresse. La rimessa in funzione degli spazi e delle vie urbane come tema strategico unitario non si limita solo al Capoluogo, ma anche alla frammentazione insediativa tipica del territorio di Valle Castellana.

La multipolarità insediativa del comune e la rete viaria di interconnessione tra le frazioni e il Capoluogo comporta l'elaborazione di 'Schede Intervento' in cui siano esaminati tutti i borghi del comune. All'interno del progetto strategico unitario il Programma individua i 'Nuclei urbani prioritari' sui quali vengono elaborate 'Schede di Intervento Prioritario' insieme alla stima economica stilata calcolando i costi parametrici di ciascuna categoria di opere.³⁴ Le schede hanno funzione operativa nel programma e assumono il ruolo di strumento urbanistico esecutivo in ragione della 'straordinarietà' dell'intervento stesso. Lo strumento agisce direttamente sulle categorie di opere da realizzarsi ai fini della ricostruzione pubblica, come azione puntuale sugli edifici con opere di miglioramento e riparazione, come operazione sistemica agli spazi urbani dei nuclei abitati e alla viabilità extraurbana con opere di messa in sicurezza. Gli interventi alle aree pubbliche e ai tratti viari di accesso al borgo rappresentano le linee e le aree della security line urbana, ossia gli elementi fondanti della Struttura Urbana Minima che garantiscono la mobilità in sicurezza dei mezzi d'opera e di soccorso in caso di emergenza. Non solo il Capoluogo, ma ogni borgo deve garantire la propria sicurezza urbana e l'autonomia nel controllo dell'emergenza con la buona tenuta dei tratti viari di accesso e di percorso dove creare il proprio 'spazio pubblico di raccolta', mantenendolo in efficienza nel tempo.

La conoscenza puntuale della struttura urbana valutata per ogni borgo e l'analisi della tradizione costruttiva consentono la corretta proposta progettuale. Le opere di cui alle 'Schede' ottemperano al rapporto tra conservazione delle tecniche costruttive e sicurezza urbana della quinta architettonica lungo le vie di fuga, e la scelta opportuna

³⁴ Per l'individuazione del costo parametrico, da riportare nella Scheda di programmazione Economica dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione post sisma 2016 (D. L. 189/2016), sono state selezionate opere equiparabili per area geografica in base al Prezzario della Regione Abruzzo 2019-2022, per ogni categoria di lavoro si è indicato un incremento Ac% pari al 20% (Ord. n.126 /2022).

delle aree di raccolta senza stravolgere l'identità storica dello spazio urbano, ad esempio delle vie gradonate o degli accessi esterni di gradini in pietra sul suolo pubblico. Nel progetto infatti un'ampia trattazione normativa è riservata alle disposizioni e prescrizioni per la qualità urbana e architettonica degli interventi³⁵ al fine di consentire un controllo unitario e coordinato delle opere con particolare riguardo alla conservazione del patrimonio edilizio storico (figg. 10-11).




Figura 10 Tavola C.2.b-A1 del PSR, Capoluogo, Ambito A. Allegato cartografico alla Scheda Interventi diretti (interventi agli spazi pubblici e agli edifici danneggiati). Progetto e elaborazione grafica Monia Di Leonardo

³⁵ Come espressamente previsto dall'art. 3. Comma 2, dell'ordinanza 107/2020, il PSR può contenere "indirizzi e disposizioni regolamentari, comunque denominati, per gli interventi sul patrimonio edilizio storico e la qualità architettonica". Pertanto, al fine di una spedita ed efficace applicazione della norma semplificatoria, si indicano di seguito i suddetti parametri di "conformità" introdotti dalla legge 120/2020, di modifica nel DL 189/2016, art. 12, comma 2, che il Comune, attraverso il PSR, può declinare sulla base delle peculiarità del territorio e del tessuto edilizio.




Figura 11 Tavola C.2.b-A2 del PSR, Frazioni di Morrice e Casanova, Ambito A. Allegato cartografico alla Scheda Interventi diretti (interventi agli spazi pubblici e agli edifici danneggiati). Progetto e elaborazione grafica Monia Di Leonardo

L'intervento allo spazio pubblico e alla relativa rete dei sottoservizi assume un ruolo essenziale nell'ottica della "prevenzione del rischio" come obiettivo primario del PSR. Per garantire e mantenere un sufficiente livello di efficienza funzionale è, infatti, necessario valutare la vulnerabilità delle reti tecnologiche e dei sottoservizi e definire un programma di infrastrutturazione del sottosuolo con indirizzi progettuali e impegni economici.

Il programma mette a sistema le strategiche da adottare, indica le classi di priorità sulle quali è possibile operare direttamente attraverso il finanziamento delle ordinanze speciali e individua le successive opere da intraprendere sulla base del quadro unitario di riferimento. Le fasi ulteriori hanno la funzione di riconnettere e mettere a sistema le opere già intraprese con gli interventi futuri della programmazione, come ad esempio: la riconnessione dei centri abitati al sistema delle risorse ambientali del lungofiume Castellano; il recupero dei sentieri

storici disseminati tra i boschi, come il tratto del 'sentiero Italia' che attraversa il borgo di Morrice; il restauro e la conservazione dei manufatti storici come le 'caciare', i mulini e le fontane pubbliche storiche, i siti archeologici, come il presidio fortificato di Castel Manfrino, le strutture ruderali di monasteri e cenobi disseminati sui crinali e riattivare la rete culturale e turistico-ricettiva dei luoghi identitari (fig. 12).




Figura 12 Tavola C.2.e/2 del PSR, Quadro conoscitivo post sisma., Aree archeologiche e manufatti.

Analisi, rilievo e testi Monia Di Leonardo e Lanfranco Cardinale, elaborazione grafica Vincenzo Chiodi

6. Conclusioni

All'interno del quadro unitario del programma di ricostruzione sono state individuate le azioni strategiche che assumono carattere prioritario, nonché di urgenza e ammissibili del contributo mediante le procedure di snellimento stabilite dalle Ordinanze Speciali ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto L.76 del 2020. Il programma assume una valenza operativa diretta anche per le fasi successive contemplate

nel progetto strategico. L'operatività di questo strumento agisce sia a livello di pianificazione comunale sia a livello di strumento particolareggiato.

Il Programma Straordinario di Ricostruzione di Valle Castellana definisce quindi a livello territoriale comunale Azioni - Quadro coordinate allo scopo di sistematizzare in modo unitario le attività di ricostruzione connesse alle attività di rivitalizzazione e valorizzazione. Nell'ambito di dette azioni definite come Azioni strategiche di Intervento si individuano delle sub-azioni che assumono carattere di urgenza, quindi prioritarie per il nesso di causalità diretta e indiretta con il sisma.

Per causalità diretta si intende il danno diretto sul bene, quindi al patrimonio edilizio, alle strutture e ai manufatti; per causalità indiretta la legislazione intende il danneggiamento indotto dall'edificato.

Nel caso del territorio di Valle Castellana, la classificazione tra le due causalità, per le ragioni specificate nel quadro conoscitivo di riferimento, diventa interdipendente al punto che si può indicare una 'causalità specifica' che il programma ha ben delineato con le categorie degli interventi prioritari, in virtù delle caratteristiche intrinseche dell'impianto urbano delle frazioni e con il sistema di interconnessione che i nuclei abitati hanno nel contesto ambientale del territorio.

**Paesaggi culturali:
i tratturi sfide e prospettive**

Maria Teresa Iaquina

Segretario-Generale Comitato Italiano ICOMOS,
Visiting Professor presso l'Università di Studi Europei
Jean Monnet Gorazde (Bosnia & Herzegovina)

Nel settembre 2018, l'ambasciatore Smail Chergui, Commissario dell'Unione africana per la pace e la sicurezza (PSD), ha ricordato in occasione di un seminario di due giorni sui conflitti di transumanza: “oggi i conflitti tra pastori e agricoltori nel continente causano più vittime del terrorismo”.¹

In tutta l'Africa, circa 268 milioni di persone praticano la pastorizia come fonte di reddito e sussistenza. La transumanza è ampiamente praticata in tutta l'Africa occidentale e centrale ed è l'attività economica principale nella regione del Sahel.²

Storicamente, i mezzi di sussistenza degli agricoltori e dei pastori si sono completati reciprocamente. Si scambiavano prodotti tra di loro e, quando sorgevano conflitti, venivano affrontati dalle istituzioni tradizionali e dai meccanismi di risoluzione dei conflitti esistenti. Tuttavia, negli ultimi decenni, una vasta gamma di fattori ha portato a tensioni che spesso si sono concluse con conflitti violenti mortali tra i due gruppi.

I cambiamenti climatici hanno provocato la desertificazione, l'erosione del suolo e la siccità, che hanno accentuato la competizione per le risorse naturali. Questo ha spinto i pastori a cercare nuove aree per pascolare le loro mandrie. L'allontanamento dalle rotte migratorie tradizionali e l'invasione delle terre agricole ha generato percezioni negative, mettendo a confronto comunità sedentarie e nomadi. Spesso le ultime vengono stigmatizzate come intrusi culturali e/o religiosi.

¹ African Union (2018). Conflicts between pastoralists and farmers on the continent take more lives than terrorism.

² Mulumba, J.B.K, Jacques, S., Yacouba, S., Hamade, K (2008). Livestock and regional market in the Sahel and West Africa Potentials and challenge.

Un secondo fattore sono i conflitti regionali prolungati, i quali hanno ulteriormente messo alla prova la pastorizia e costretto i pastori nomadi a modificare le loro rotte, aumentando così i rischi di innescare conflitti con comunità sedentarie con cui non avevano avuto a che fare in passato. In alcuni casi, i pastori sono stati cooptati in questi conflitti, diventando veicoli per il commercio illegale e il contrabbando di armi.

Un terzo elemento da considerare è la debolezza delle istituzioni statali e la mancanza di infrastrutture che, nella maggior parte dei paesi dell'Africa occidentale, centrale e del Sahel, rende i governi attraversati dalle rotte nomadi incapaci di controllare efficacemente il loro territorio e far rispettare la legge.

Le tensioni, conseguenza e causa di instabilità regionale, erodono il tessuto sociale ed economico di entrambe le comunità. Alimentano narrazioni di identità etniche e religiose giustapposte e sono diventate uno dei principali motori dei conflitti intercomunitari, nonché la principale causa di vittime civili nella maggior parte dei contesti di mantenimento della pace.

Le operazioni di pace delle Nazioni Unite svolgono un ruolo importante nel sostenere i meccanismi locali e tradizionali per prevenire, mitigare e risolvere i conflitti legati alla transumanza. Inoltre, collaborano con le autorità dello Stato ospitante per coltivare soluzioni sostenibili, promuovendo la coesione sociale e quadri istituzionali per regolare le tensioni intrinseche tra pastori e agricoltori. In particolare, l'UNESCO ha il mandato esplicito di considerare i siti e i valori naturali e culturali, e l'integrazione della pastorizia nomade nella gestione sembra essere un elemento ovvio. Tuttavia, questi problemi non sono sempre stati considerati prioritari.

Uno studio del 2005 ha evidenziato che la "Strategia globale per una lista del patrimonio mondiale equilibrata, rappresentativa e credibile" del 1994 non è stata completamente implementata. Un esempio di ciò è il tema generale della "circolazione delle persone (nomadismo, migrazione)".

Come sottolineato da ICOMOS (International Council for Monuments and Sites), le culture pastorali nomadi sopravvissute sono attualmente rappresentate da un'unica iscrizione, quella dell'Area Laponiana in Svezia.

Anche la transumanza è ancora ampiamente praticata in tutto il mondo. Tuttavia, l'unico paesaggio di questo tipo attualmente presente nella Lista che fa riferimento alla Convenzione del 1972 è la regione transfrontaliera pirenaica del Monte Perdu, situata tra Francia e Spagna.

Da allora, sono stati elencati diversi altri siti del patrimonio mondiale che fanno riferimento specifico alla pastorizia nomade. Tra questi, si includono il paesaggio culturale e botanico di Richtersveld in Sud Africa (iscritto nel 2007), il paesaggio agropastorale di Causses e Cevennes in Francia (iscritto nel 2011), Qinghai Hoh Xil in Cina (iscritto nel 2017) e, pochi giorni fa, il paesaggio culturale di Zagori in Grecia (2023).

Ma torniamo al nostro tratturo:

Il tratturo è un sentiero erboso molto ampio, più largo di una mulattiera. A tratti può essere alberato, talvolta pietroso o in terra battuta, ma sempre a fondo naturale, poiché si è formato dal passaggio e dal calpestio delle greggi e degli armenti. Di solito, la larghezza del percorso stradale è di 111 metri, corrispondenti a sessanta passi napoletani.

Il suo tragitto segna la direttrice principale del complesso sistema reticolare dei percorsi, che progressivamente si snodano e si diramano in tracciati secondari (i tratturelli), varianti di percorso (i bracci) e aree destinate alla sosta delle greggi (i riposi).

I pastori utilizzavano tali percorsi per la transumanza, ovvero per spostare stagionalmente mandrie e greggi da un'area di pascolo all'altra. In particolare, in autunno si spostavano dalle montagne alle pianure, mentre in primavera facevano lo stesso percorso ma in direzione opposta. Questo permetteva di compensare la mancanza di foraggio fresco nelle zone montane innevate durante l'inverno e nelle pianure secche e, un tempo, malariche durante l'estate. Durante il lungo viaggio, il bestiame si nutriva dell'erba che cresceva proprio lungo il tratturo stesso.

Questa è la versione mediterranea della transumanza, distinta dalle transumanze alpine di breve raggio ("verticale", o alpeggio), anche conosciuta come "orizzontale" poiché comporta lo spostamento delle greggi e degli armenti su percorsi lunghi fino a oltre 200 chilometri dalle montagne dell'Abruzzo e del Molise verso i pascoli del Tavoliere e, in misura minore, della Murgia, della Terra d'Otranto e della Basilicata.

In Italia, il complesso intrecciarsi di queste vie di transumanza, che si estende per circa 3.100 km, è presente principalmente nei territori

delle regioni centro-meridionali. Le strade sterrate sono diffuse principalmente in Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania e Puglia.

Le loro piste venivano percorse durante le stagioni fredde in direzione sud, verso la Puglia, dove si trovava la Dogana delle pecore presso la città di Foggia. Nei mesi caldi, invece, le greggi facevano il percorso inverso tornando ai pascoli montani dell'Appennino centrale, dove la pastorizia era regolata dalla Doganella d'Abruzzo. L'intero sistema stradale ha origine nelle zone montane e più interne dell'area abruzzese e termina nel Tavoliere delle Puglie.

Lungo i percorsi si incontravano campi coltivati, piccoli borghi dove si organizzavano le soste, chiamate stazioni di posta, chiese rurali, icone sacre e pietre di confine o indicatrici del tracciato.

Il percorso verso il Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO

2006 - Dal 1/06/2006 è stata attivata la candidatura di "*La transumanza: i Regi Tratturi*" a Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, presentata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le regioni Abruzzo, Molise, Campania e Puglia*.

2009 - Il 26 giugno 2009 a Campobasso, in occasione della conclusione del progetto europeo "La Maratona della Transumanza", è stata decisa la candidatura di un nuovo progetto transnazionale su "*Tratturi e Civiltà della Transumanza*"**.

2019 - La transumanza è stata inserita nel 2019 dall'UNESCO nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale, che ha riconosciuto il valore della pratica sulla base di una candidatura transnazionale presentata da Italia, Austria e Grecia.

2023 - I sentieri della transumanza e strade rurali sono tra le otto reti candidate alla certificazione "Itinerario culturale del Consiglio d'Europa" nell'ambito del ciclo di certificazione 2022-2023. La rete coinvolge attualmente membri in Francia, Italia, Messico, Portogallo, Spagna e Svezia.

Architetture senza.
Costruzioni in pietra a secco e istanze di tutela
Lucia Serafini

*Non sappiamo più accendere il fuoco,
non siamo capaci di recitare le preghiere
e non conosciamo nemmeno il posto nel bosco:
ma di tutto questo possiamo raccontare la storia.*
(Gershom Scholem, *Le grandi correnti della mistica ebraica*)

Introduzione

Il volume di Bernard Rudofski, *Architecture without Architects*, è del 1965, e il suo tentativo di fornire a *short introduction to non-pedigreed Architecture*, come recita il sottotitolo, sembra il miglior referente dei tanti studi che da quel momento hanno proliferato sull'architettura vernacolare, altrimenti detta minore o rurale o povera perché mancante di qualcosa, non solo in termini di autori ma anche di risorse.¹ In altri termini, *architetture senza*, anonime, eppure intelligenti e sostenibili, come oggi si usa dire, perché integrate nel proprio ambiente e simmetriche al paesaggio che ha fatto loro da scenario e da cui hanno ricavato sostanza e identità.

Paradossalmente è stato l'emergere dell'architettura urbana ad aver sottolineato per contrappunto quella rurale, in una sorta di gioco della clessidra dove al crescere dell'una ha corrisposto il decrescere dell'altra, rendendo urgente la più ampia documentazione della civiltà contadina, prima della sua scomparsa sotto le pressioni della ricostruzione postbellica, dell'emigrazione verso le aree in corso di industrializzazione, del tramonto definitivo della pastorizia transumante, dell'abbandono e dismissione delle case e dei campi coltivati (Fig. 1).

¹ BERNARD RUDOFSKI, *Architecture without Architects. A short introduction to non-pedigreed Architecture*, New York : The Museum of modern art, 1965.



Figura 1 Trulli nella campagna di Locorotondo (Ba). Foto di Elena di Carolo, 2023

Vere e proprie *architetture senza* sono le costruzioni in pietra a secco, senza cemento dunque ma non solo, da sempre realizzate ovunque non ci fossero altre risorse che la pietra, da usare soprammessa nelle più svariate declinazioni per servire la società agropastorale che in Italia, come in tanti paesi europei, ha retto le sorti dell'economia fino al secondo dopoguerra.

Un grande riconoscimento a queste costruzioni venne dato nel 1936 alla Mostra presso la Triennale di Milano curata da Giuseppe Pagano e Guarniero Daniel, laddove il cosiddetto trullo pugliese – eletto a riferimento della costruzione in pietra a secco – fu proposto come uno dei primi modelli e anelli della catena evolutiva che dal pagliaro porterà alla casa rurale, anche nelle sue forme più articolate comunque memore della sua originaria formulazione strutturale: un palo infisso nel terreno cui far convergere pali inclinati, a guisa di cono poggiato sul terreno, legati da reti di vimini a loro volta destinati a fare da base di appoggio della

paglia di copertura.² Non è un caso che per indicare la capanna in pietra a secco si sia sempre usato proprio il termine di pagliaro indipendentemente dall'uso della paglia, a conferma di costruzioni povere, ritenute al grado più basso nella qualità e resistenza dei materiali, e di fatto rurali per eccellenza, perché frutto di un processo di lavorazione delle risorse vicino alla loro condizione d'origine, e solo funzionale ai passaggi ritenuti indispensabili per dare un ricovero a uomini, animali e cose.

Nel testo che accompagna la Mostra di Milano, Guarnieri e Pagano non esitano a definire il trullo la pietrificazione della capanna circolare costruita con materiale vegetale dai pastori nomadi, avvenuta nel momento in cui lo sviluppo dell'agricoltura ha imposto la permanenza sul territorio, avviando il lungo processo di sviluppo dell'architettura rurale mediterranea, nelle forme, dimensioni e caratteristiche volta per volta richieste dalle esigenze d'uso e rese possibili dalle condizioni economiche e dalla generosità del suolo.

In realtà la costruzione in pietra a secco che gli stessi autori della Mostra milanese argomentano ampiamente, costituisce già allora un tema capace di prescindere dalla fama dei trulli pugliesi, con cui veniva spesso fatto coincidere, per acquisire una sua specifica autorità nel campo della storiografia che si è interessata del mondo rurale, al pari, si può dire, delle case di terra, anche queste, come quelle di pietra a secco, legate indissolubilmente alle risorse disponibili sul territorio, sia in termini di capitale umano che materiale.³

² GIUSEPPE PAGANO, GUARNIERO DANIEL, *Architettura rurale italiana*, in «Quaderni della Triennale», Milano 1936. Tra gli altri studiosi che a si erano già allora occupati del tema si segnalano: EMILE BERTAUX, *Etude d'un type d'habitation primitive : trulli, caselle e specchie des Pouilles*, in *Annales de géographie*, t. VIII, No 39, 1899, pp. 207-230; CARLO MARANELLI, *La Murgia dei Trulli. Un'oasi di popolazione sparsa nel Mezzogiorno*, in *Scritti di geografia pubblicati in onore di Giuseppe Dalla Vedova*, Firenze, Ricci, 1908, pp. 105-143. PASQUALE MAGGIULI, *Specchie e trulli in Terra d'Otranto*, Lecce, Tipografia Editrice Leccese, 1909; CONSALVO MOSCHETTINI, *I trulli (trudhu)*, in *Atti del primo congresso di etnografia italiana*, Roma, 1911, Perugia, Unione Tipografica Cooperativa, 1912, pp. 215-218. GIUSEPPE PALUNBO, *Trulli salentini*, in *Le Vie d'Italia*, vol. XXXV, Milano, 1929, pp. 693-698; PAUL WILSTACH, *The Stone Beehive Homes of the Italian Heel*, in *The National Geographic Magazine*, February 1930, N. 57, pp. 228-260; LANCELOT G. BARK, *Bee-hive Dwellings of Apulia*, in *Antiquity*, vol. VI, 1932, pp. 407-410; MARIO DE MANDATO, *I trulli di Puglia e d'Istria*, s.l., s.n., 1932, pp. 401-407; PASQUALE MAGGIULI, *Sulla struttura originaria dei trulli*, in «La Puglia letteraria», Bari, 31/10/1932.

³ Mauro Balestrieri, Enrico Cicalò e Amedeo Ganciu (a cura di), *Paesaggi rurali. Prospettive di ricerca*, Franco Angeli, Milano 2018.

Come noto sin dagli studi dei primi del Novecento il tema della casa rurale è stato affrontato prevalentemente dai geografi, fissando un approccio che ha caratterizzato tutta la produzione scientifica dei decenni successivi. Il testo di Giuseppe Barbieri e Lucio Gambi sulla storia dell'abitazione rurale in Italia è del 1970, e costituisce una tappa decisiva della vicenda iniziata ufficialmente col convegno di Genova del 1924, dove Renato Biasutti aveva lanciato l'inchiesta, da condurre regione per regione, sui tipi e le forme dell'abitazione rurale in Italia, individuate per fasce di altitudine e condizioni climatiche e restituite nei volumi della collana del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicati presso l'editore Olschki di Firenze.⁴

Nell'inchiesta lanciata da Biasutti, le costruzioni in pietra a secco rientravano nella categoria dedicata alle masserie, alle abitazioni temporanee, agli stazzi e alle cascine di montagna; e ad esse gli autori delle monografie regionali non mancarono di dare ragione anche col supporto di fotografie e rilievi. Sono questi, dopo oltre cinquant'anni dalla pubblicazione del volume conclusivo di Barbieri e Gambi – succeduti a Biasutti nella direzione della collana del CNR nel 1958 – a costituire oggi un punto di riferimento fondamentale per comprendere un mondo, quello rurale, ormai ridotto a pochi resti materiali.

Al netto della vicenda di Alberobello in Puglia, unico caso in Italia dove i trulli nati per editto feudale alla fine del XVIII secolo si sono trasformati in abitazioni permanenti richiesti dai turisti di tutto il mondo, rimane il fatto che i pochi esemplari sopravvissuti al tempo e alle circostanze, sono spesso i punti di transito di un'umanità curiosa e veloce che li accoglie come piacevoli diversivi rispetto ai paesaggi urbani, e il cui alimento è una retorica mediatica sterile, poiché incapace ad oggi di tradursi in concrete operazioni di tutela e salvaguardia.

La pietra e il racconto

Le costruzioni in pietra a secco sono una famiglia specialissima

⁴ GIUSEPPE BARBIERI, LUCIO GAMBÌ, *La casa rurale in Italia*, Olschki, Firenze 1970. Cfr. anche Renato Biasutti, *Per un'inchiesta sui tipi dell'abitazione rurale in Italia*, Atti del IX Congresso Geografico, (Genova, 22-30 aprile 1924), volume I, Genova 1925. Id., *Per lo studio dell'abitazione rurale in Italia*, in «Rivista Geografica Italiana», 1926, pp. 1-24. Id., *Insedimenti agricoli e abitazioni rurali in Italia*, Atti del X Congresso Geografico Italiano (Milano, 6-15 settembre 1927, volume I, Milano 1927, pp. 241-246. LUCIO GAMBÌ, *Per una storia dell'abitazione rurale in Italia*, in «Rivista Storica Italiana», 1964.

dell'architettura rurale, non solo italiana. Lo ha riconosciuto anche l'Unesco nel 2018, elevando i muri a secco a patrimonio mondiale dell'umanità, e certamente a pretesto per rendere omaggio a una tradizione mediterranea che in Italia è molto diffusa, e che riguarda in generale tutta la vicenda della costruzione in pietra a secco, tanto nei suoi aspetti materiali che in quelli, spesso arditi, che ne hanno guidato le tecniche di esecuzione⁵ (Fig. 2).




Figura 2 Diffusione delle costruzioni in pietra a secco in Europa. Elaborazione grafica di Te-renzia Iezzi, 2020

Quando si parla di costruzioni in pietra a secco si fa riferimento come detto a quelle fabbricate senza alcun legante tra gli inerti, quindi a costruzioni realizzate con le risorse dei territori di pertinenza direttamente dai fruitori, in genere contadini o pastori. Che siano destinate a perimetrare campi, a lambire vie di comunicazione, a chiudere vani destinati a ricoveri temporanei di utensili, uomini e/o animali, queste

⁵ L'iscrizione nella lista Unesco riguarda, oltre all'Italia, Cipro, Croazia, Grecia, Slovenia, Spagna e Svizzera.

costruzioni sono infatti riferibili a necessità contingenti, soprattutto in ordine alla geografia e morfologia dei suoli, che hanno costretto a prescindere da qualsiasi cemento e a usare solo gli inerti ricavati dallo spietramento di terre da mettere a coltura o adibire a pascolo, calcari nella maggior parte dei casi, ma anche arenarie e tufi, spesso di piccole e medie dimensioni, lavorati grossolanamente e posti in opera nelle combinazioni più varie.

Più che dei muretti destinati a recintare campi o zone di pascolo e mungitura, interessa qui indagare quelle che con termine convenzionale chiameremo “capanne”, laddove il termine indica costruzioni che nei dialetti locali hanno trovato moltissime declinazioni linguistiche, a dispetto invece di forme e impianti molto simili, sebbene volta per volta legati ai materiali disponibili e alla capacità tecnica degli operatori.

In Italia gli esemplari che permangono si fanno in genere risalire ad un periodo compreso tra il XVII e XX secolo, anche se è chiaro che la loro origine rimanda direttamente alle tholos greche, ossia alle costruzioni con copertura a falsa volta, anche detta a cupola, realizzate con funzione funeraria a partire dal II millennio A.C. soprattutto nelle isole dell’Egeo - col famoso tesoro di Atreo - e da lì, nel caso dell’Italia, passate nella civiltà etrusca e nuragica⁶ (Fig. 3).



Figura 3 Diffusione delle costruzioni in pietra a secco in Italia. Elaborazione grafica di Te- renzia Iezzi, 2020

⁶ GERHARD ROHLFS, *Primitive costruzioni a cupole in Europa*, Olschki, Firenze 1963.

Uno dei primi studi sistematici sulle costruzioni in pietra a secco, in Italia e in Europa, si trova negli Atti del primo Seminario Internazionale sul tema del 1990.⁷ Il filo conduttore, più che i muretti, sono i muri destinati a delimitare un ambiente, per quanto minimo, e proteggere i suoi abitanti; quindi le strutture verticali e orizzontali necessarie a fare “casa”, nel significato antropologico della parola, tanto più se il ricovero è destinato agli uomini, invece che agli animali o gli attrezzi di lavoro. Tra i partecipanti al seminario ci sono anche ricercatori che ne riprenderanno a più riprese il tema con sviluppi molto proficui. Tra gli altri c'è Marco Miosi, che con un contributo del 2012 tenta un confronto serrato fra le varie realtà regionali, associandole ai materiali e alle tecniche utilizzate ed anche ai vernacoli locali che le identificano.⁸ Non è casuale che i nomi di queste costruzioni siano spesso l'incipit dei tanti contributi condotti su scala regionale, relativi alle zone di maggiore diffusione che sono tutti concordi nel far coincidere con Liguria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Puglia, Molise e Abruzzo.

Un punto di convergenza tra le risultanze degli studi conclusi col volume di Barbieri e Gambi, del 1970, e quelli successivi, è la progressiva emancipazione dalla classificazione tipologica – intesa come fulcro di tutta la questione relativa alla casa rurale – a favore di percorsi molto più vicini a concetti che guardano loro come fatti processuali, non solo nel tempo ma anche nello spazio; come prodotti stratificati cioè, dove, sebbene l'impianto d'origine è spesso ancora riconoscibile, quest'impianto ha subito nel tempo le modifiche richieste dall'uso e dalle circostanze, e partecipa ormai di realtà più complesse e articolate.

L'interesse che negli ultimi decenni ha sorretto gli studi sui caratteri costruttivi dell'architettura tradizionale, l'approccio archeologico alla cultura materiale di cui questa è documento, il valore di patrimonio che gli è stata progressivamente riconosciuta e le istanze di tutela che ne sono derivate, hanno trovato il loro contrappunto nella stessa concezione di paesaggio che abbiamo gradualmente guadagnato, con le fabbriche che, di questo, costituiscono solo un tassello, per quanto

⁷ ANGELO AMBROSI, ENRICO DEGANO, CARLO A. ZACCARIA (a cura di), *Architettura in pietra a secco*, Atti del I Seminario Internazionale, Schena Editore, Brindisi 1990.

⁸ MARCO MIOSI, *Tholoi d'Italia, Trulli e capanne in pietra a secco con copertura a tholos*, Edizioni di Pagina, Bari 2012. ID, *Trulli e capanne in pietra a secco pugliesi, tra storia semantica e antropologia*, Edizioni di Pagina, Bari 2021.

importante. È chiaro infatti che quanto di queste fabbriche rimane, è incomprendibile se sciolto dal suo contesto di prati e pascoli, recinti e muretti, campi coltivati e boschi, balze terrazzate e vie di transito di animali e uomini; come a dire che è inseparabile dalla sua storia agraria, sociale e umana. È questa la sfida lanciata con autorevolezza, dal geografo francese Henri Desplanches, nel suo studio sulla casa della mezzadria, pubblicato proprio nel volume curato da Barbieri e Gambi, dove riprende spunti e argomenti già avanzati nei suoi studi precedenti sulla casa rurale in Umbria, per restituire il suo posto alla storia e farne il principale discrimine di ogni varietà: quella secondo cui ogni casa si presenta «con una sua personalità diversa dalle altre e un aspetto che non si ritrova altrove».⁹

Che ogni fabbrica-nel-suo-contesto, storico prima che geografico, sia soltanto uguale a se stessa, è oggi un fatto assodato; com'è assodato che estrarla dal contesto per ricondurla a classificazioni tipologiche vale certamente, ma soltanto da un punto di vista convenzionale e didascalico. E ciò è tanto più vero quanto più urgente la necessità, eventuale, di sottoporla a operazioni di recupero che non sono mai generali ma sempre puntuali e specifici.

È con questo punto di vista che si guarda oggi alla classificazione che Renato Battaglia applicava ai trulli pugliesi già agli inizi del Novecento, e che con poche varianti è stata estesa a tutta la penisola italiana e ad analoghe costruzioni di diversi paesi europei.¹⁰ Le forme fondamentali che Battaglia riconobbe ai trulli pugliesi sono sostanzialmente tre: una forma primaria, a tronco di cono, una forma secondaria -più elaborata - a pareti cilindriche, copertura conica ed eventuali gradoni a corona del perimetro, ed una forma cosiddetta “derivata”, in quanto variata nell'impianto che da circolare diventa quadrato anche se come gli altri coperto da falsa volta (Fig. 4).

⁹ HENRY DESPLANCHES, *La casa della mezzadria*, in Giuseppe Barbieri, Lucio Gambi, op. cit. La citazione è presa da ID, *La casa rurale nell'Umbria centrale*, in *La casa rurale nell'Umbria*, Olschki, Firenze, 1955, p. 116. CLAUDIO GREPPI, *Le case dei contadini*, Archivio fotografico Toscana, Prato 1996, in part. alle pp. 15-19.

¹⁰ RENATO BATTAGLIA, *Osservazioni sulla distribuzione e sulle forme dei trulli pugliesi*, in *Atti del Congresso Storico pugliese e del Congresso Internazionale di Studi Salentini*, Terra d'Otranto, 1952.




Figura 4 La capanna con copertura a tholos. Elaborazione grafica di Terenzia Iezzi, 2020

Le costruzioni a tronco di cono, che Battaglia riconduceva con evidenza a quelle più povere e primitive, sono a loro volta distinte in funzione dell'andamento ogivale o decadente della copertura, laddove l'una è cosiddetta per avere un profilo acuto, l'altra un profilo ribassato, per essere più piccola di dimensioni e anche più elementare da un punto di vista costruttivo, per differenza di pezzature e irregolarità dei filari, quasi cumuli di pietre attrezzate alla meglio per guadagnare un suo ruolo nei tempi lunghi richiesti dal lavoro agricolo pastorale (Fig. 5).

| TIPOLOGIE | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|---|
| PRIMARIA OGIVALE | PRIMARIA DECADENTE | SECONDARIA CILINDRO-CONICA | SECONDARIA TRONCO DI CONO | SECONDARIA GRADONI | SECONDARIA GRADONE ELICOIDALE | DERIVATA A PUNTA QUADRATA | CAPANNA SOTTO FASCIA |
| | | | | | | | |
| <p>Dimensioni superiori alla media e inserite nella parte superiore di un terzo di altezza costante e precisa per arrivare ad una forma ogivale perfetta.</p> | <p>È la più diffusa tra le capanne di piccole medie dimensioni.</p> | <p>Representa uno « passaggio evolutivo da ripari ad almeno ad ambiente « cilindrico » con maggiore stabilità.</p> | <p>Plattato raro e attualmente non più presente in Abruzzo.</p> | <p>Costruite da specialisti.</p> | <p>Presenze solo in alcune capanne di medie dimensioni.</p> | <p>La forma, forse, è stata da un'evoluzione delle costruzioni "ASIC" con l'intento di ottenere spazi interni più razionali.</p> | <p>Riserva nei territorii dei cinghi.</p> |
| | | | | | | | |
| <p>Maggiori stabilità data dal profilo acuto e l'ogiva precisa.</p> | <p>Hanno appena lasciato a per metà, si pensa che i tempi di costruzione erano molto lunghi e l'instabilità, soprattutto del centro. Le pareti perciò sono poste alla rinfusa sulla scemenza e sottomontate dai sostegni spuntati.</p> | <p>Districano le pareti e coperture di evolvere più in avanti forme e nella sua deriva il base quadrata.</p> | <p>Districano della forma troncoconica.</p> | <p>Il numero dei gradoni varia da 1 a 4, con lunghezze che vanno dai 30 ai 1000 cm. « In alcune il gradone di base è affagiato con uno spuntamento laterale ».</p> | <p>Il gradone parte dal centro e dal centro/foro di base, salendo ad esporsi fino a 1/4 della capanna.</p> | <p>La forma « mattoni » è stata di importante nel caso si voglia creare « appoggiatori » di più elementi.</p> | <p>Validi solo in Abruzzo, mentre l'intera struttura è completamente sotto terra.</p> |
| | | | | | | | |
| <p>Costante restringimento dei cerchi appoggiati.</p> | <p>Non vi è districano fra pareti e copertura, infatti ha un profilo tendente continuo.</p> | <p>Vi sembra con una volta dicatore che si distacca di poco dal cilindro di base.</p> | <p>Le pareti si elevano a tronco di cono e lo spazio è coperto da una volta dicatore.</p> | <p>I gradoni nascono dall'espansione di creare basi di appoggio per il presente e per il futuro.</p> | <p>Il gradone nasce dall'espansione di creare basi di appoggio per il presente e per il futuro.</p> | <p>Hanno piante quadrata interna e contenute in un rettangolo quando nella ogiva. La chiusura della pianta volta ha maggior efficacia, ma viene applicata con un gradone secondo ha il quadrato ed il cerchio.</p> | <p>Validi solo in Abruzzo, mentre l'intera struttura è completamente sotto terra.</p> |
| | | | | | | | |

Figura 5 La capanna con copertura a tholos: le tipologie. Elaborazione grafica di Terenzia Lezzi, 2020

La famiglia che il Battaglia definì secondaria è invece la più ricca di varianti, anche se la distinzione fra tronco e cupola è palese, risultando dalla sovrapposizione fra un cilindro, talvolta troncopiramidale, ossia con i muri rastremati verso l'alto, cui si sovrappone una cupola più o meno ogivale. A questa famiglia appartengono come detto le capanne a gradoni, con questi ultimi in genere compresi fra uno e quattro, secondo l'altezza della costruzione, e con uno spessore quasi mai superiore al metro. Si tratta, nel caso dei gradoni, di espedienti costruttivi molto efficaci, giacché ognuno di essi poteva fungere da impalcatura per il cantiere successivo fino alla chiusura della cupola, rendere più agevoli le opere di manutenzione e inoltre usare i ripiani come base di appoggio ed essiccazione dei prodotti agricoli. Quando il gradone è uno solo si presenta in genere come un anello disposto alla base della capanna, forse successivamente alla costruzione di questa, per smaltire il materiale progressivamente risultante dallo spietramento, e al contempo creare una sorta di sedile tutto intorno, utile non solo alla vita

comunitaria ma anche all'irrobustimento delle murature d'ambito. Di carattere manutentivo e rafforzativo delle murature è anche, in alcuni casi, il gradone elicoidale che avvolge tutta la capanna fin quasi alla sommità, creando una forma a spirale di grande effetto.

Laddove la pianta circolare è omessa a favore di piante quadrate o rettangolari, l'angolo di connessione delle murature è tenuto sia all'interno che all'esterno e fa da contrappunto geometrico alla cupola di copertura, che rimane a pietre sfalsate fino alla sommità.

La circostanza che dappertutto ha associato la capanna ad un modulo eventualmente replicabile su una o più unità, ha consentito di realizzare costruzioni capaci di ospitare intere famiglie, fino a tradursi talvolta in veri e propri villaggi. Si pensi ai trulli del Salento, soprattutto nella valle d'Itria, dove il frazionamento dei latifondi avviato agli inizi del XIX secolo, e il lavoro di miglioria dei campi hanno prodotto realtà molto complesse, con le capanne che talvolta sono cresciute non solo in larghezza ma anche in altezza con l'uso di soppalchi.¹¹ Oppure alle valle del Liri, nel Lazio, dove durante l'estate si trasferivano intere famiglie, che oltre a gestire i pascoli si occupavano anche delle coltivazioni, con la capanna che diventava in questo modo una vera e propria masseria stagionale, associata a strutture complementari come zone per la mungitura, stazzi e recinti¹² (Fig. 6).

¹¹ MAURO CIVITA, *Aspetti ed espressioni di un ambiente*, in *Conservare per sopravvivere, Conversazioni in Baeza*, Universidad Internacional "Antonio Machado" de Baeza, Granada, 1984, pp. 15-26.

¹² MARCELLO RIZZELLO, *Persistenza di antiche tecniche nelle costruzioni agro pastorali della media valle del Liri*, Regione Lazio, Frosinone 1987.



Figura 6 Gruppo di trulli nella campagna di Locorotondo (Ba). Foto di Elena di Carolo, 2023

Riguardo alla traduzione della forma nella concretezza della costruzione è evidente, soprattutto nelle forme più elementari delle capanne, la loro discendenza da quelle in legno e dalla guida affidata ad un perno posto al centro, a guisa di punta di compasso, dotato di un filo tanto lungo quanto la dimensione del raggio stabilito, tracciante una circonferenza cui far corrispondere il primo anello di pietre e di quelle a seguire, fino alla chiusura superiore. Se la capanna è a tronco di cono, l'oggetto della volta coincide di fatto con la costruzione della muratura stessa. Quando invece il muro d'ambito ha andamento rettilineo e verticale fino all'imposta della volta, la separazione fra le due parti della costruzione risulta evidente dallo stacco guadagnato dalla copertura, sia riguardo alla forma che alla tecnica di realizzazione. L'oggetto della cupola o falsa volta che dir si voglia muta infatti in funzione dei materiali usati. L'oggetto verso l'esterno è in genere praticato con le lastre,

poggiate l'una sull'altra con l'ausilio di zeppe che ne garantisce l'inclinazione e quindi una maggiore protezione dalla pioggia e dalla neve. Quando invece si dispone di bozze, direttamente ricavate dallo spietramento del terreno oppure grossolanamente lavorate a martello, l'inclinazione è realizzata verso l'interno, col risultato di strutture certamente più spingenti delle altre, poiché necessariamente dal profilo meno acuto, per quanto, in ogni caso, risultato di scelte sapienti, affinate dall'esperienza, progettate direttamente sul cantiere, in assenza di calcoli e previsioni di progetto. In Liguria la lastra che chiude la cupola è chiamata "ciappa" e, qui come altrove, ha lo scopo evidente di chiudere il soffitto e scaricare verso i muri laterali la spinta esercitata dagli anelli di pietre (Fig. 7).



Figura 7 Trullo abruzzese: particolare della copertura. Foto di Lucia Serafini, 2023

Altra questione è quella riguardante la varietà, tanto linguistica che formale, dei pinnacoli che chiudono i trulli di Puglia, ricca di una letteratura che in loro ha visto non solo la chiave di volta della copertura e la cifra stilistica delle maestranze ma anche simboli e significati spesso compresi tra magia e mistero, anche per la consuetudine di raffigurare

sui coni figure collegate con lo zodiaco e le forze del cosmo: sorta di elementi totemici con potere rassicurante e protettivo.¹³ Meno fortuna, più pragmaticamente, ha avuto invece la discendenza del pinnacolo dall'uso del palo di legno intorno a cui sono state costruite le capanne primitive, la cui eccedenza in altezza rispetto ai pali di appoggio più piccoli, Pagano e Daniel proponevano, già nel catalogo del 1936, come l'archetipo di forme che nei pinnacoli dei trulli pugliesi hanno trovato lo sviluppo più interessante e articolato.¹⁴

La consapevolezza della provvisorietà delle capanne in pietra a secco era anche nella cura con cui i vuoti tra le pietre venivano colmati ricorrendo a terra e pietrisco, come se questi avessero potuto sostituirsi alla malta legante e assicurarli a vita più duratura, talvolta attesa anche dall'uso di un ulteriore mantello esterno: una sorta di muratura a strati più che a sacco, anche perché mancanti di diatoni - passanti da parte a parte oppure disposti per almeno due terzi dello spessore - indispensabili a garantire sicurezza e stabilità.

Confidando nella quantità di materiali più che sulla qualità, le muraure delle capanne in pietra a secco hanno dovuto far ricorso a spessori considerevoli, in media comprese tra il metro e il metro e mezzo, a meno come detto, di ricorrere agli ispessimenti localizzati creati con i gradoni.

Un espediente costruttivo per il miglior funzionamento della struttura è anche il frequente ricorso ad architravi disposti a cuneo, col triangolo più o meno acuto ottenuto con due blocchi convergenti in sommità. Altrettanto lo è quello che sopra l'architrave monolitico usa una finestrella triangolare o quadrangolare disposta a alleggerire quello e riportare il peso della muratura sui piedritti - quando ci sono - altrimenti direttamente sulle muraure - secondo una funzione talvolta assegnata a muri e archi di controspinta.

Se le forme delle capanne possono dirsi ricorrenti, per quanto dettate dalle circostanze dei luoghi e dalle loro risorse materiali, non al-

¹³ SAVERIO LA SORSA, *Il significato simbolico dei trulli di Alberobello*, in «Lares» vol. XXXII, Firenze, 1966, pp. 43-50; GIUSEPPE COCCHIARA, *Il trullo, tra magia e religione*, in *La valle dei Trulli*, Bari, Ente Provinciale per il Turismo, 1959, pp. 91-103. MINO MARZULLI, *Trulli. Meravigliose creature nel contesto dei muri a secco*, Artebaria, Taranto 2019.

¹⁴ GIUSEPPE PAGANO, *Guarniero Daniel*, op. cit., p. 52.

trettanto può dirsi per gli appellativi che volta per volta le identificano, e non soltanto in Italia. In Spagna queste strutture vengono chiamate “barraques”, “pont de bestiar o barraca de porchs” nelle isole Baleari, e sono usate talvolta anche come residenze, isolate o in gruppo, a formare caratteristici insediamenti agro-pastorali, spesso muniti di ambienti ricavati nel terreno per conservare l’acqua in fresco.¹⁵ In Francia, in funzione delle zone, si chiamano invece “guerite, gariote, cabot” oppure “bories”, e anche qui variano da piccole costruzioni adibite a deposito o a postazione di caccia fino a complessi articolati in villaggi come a Gordes, col “Village des Bories”.¹⁶

Per la loro pervasività e fama, sono i trulli della Puglia, quelli che più colpiscono l’immaginario collettivo, anche in chiave mediatica, con un nome che, qui più che altrove, rimanda chiaramente alla derivazione latina da *trullis/trulla*, o dal greco *tholos*, o dal greco bizantino *torullo*-*sa*, in ogni caso riferibile alla falsa volta di copertura, detta impropriamente cupola. Fra Trinitapoli e Cerignola, lungo il percorso dell’Ofanto, ricorrenti sono anche i nomi di “turre” o “cuppeleine”, con variazioni dialettali che arrivano fino al Salento meridionale.¹⁷

In Sardegna, i nomi variano da zona a zona, anche se i più ricorrenti sono quelli di “pinatzu” e “baraccu”, oltre a “turricula” che sembra però indicare solo le capanne a gradoni, usate da contadini e pastori ma anche da minatori durante il lavoro di coltivazione dei giacimenti minerari.¹⁸ Singolare il caso della Sicilia dove la discendenza dal corrispettivo arabo di cupola ha prodotto “cubburu” o “cuba”,¹⁹ e anche

¹⁵ MANUEL SANCHIS GUARNER, *Les BarraquesValencianes*, InstitucióAlfonseI Magnànim, Valencia1999.

¹⁶ CHRISTIAN LASSURE, *Capanne in pietra a secco di Francia*, Edisud, Salerno 2004.

¹⁷ BENITO SPANO, *Insedimenti e dimore rurali della Puglia centro-meridionale (Murgia dei Trulli e Terra d’Otranto)*, Istituto di Geografia dell’Università di Pisa, Libreria Goliardica, Pisa 1967. GIUSEPPE PALUMBO, *Note sui trulli del Promontorio Salentino*, «Lares», vol. XIII, 1942, pp. 300-304;

¹⁸ OSVALDO BALDACCI, *La casa rurale in Sardegna, Ricerche sulle dimore rurali in Italia*, vol. VII, Firenze, Centro di studi per la geografia etnologica, 1952, pp. 159-177. VICO MOSSA, *Architettura domestica in Sardegna. Contributo per una storia della casa mediterranea*, Cagliari, Ed. della Zattera, 1957, p. 229.

¹⁹ PAOLO TIRALONGO, *Pietra su pietra. Architettura in pietra a secco degli Iblei*, Editore Lom-

la Basilicata, con una varietà di nomi da zona a zona riassumibili con quello di “casale” nel territorio di Matera a quello di “pagliaro” in provincia di Potenza.

Al nome “casale” sembra avvicinarsi, all’altro capo della penisola, quello di “caselle” tipico della Liguria, e quello di “casite” frequente in Friuli dove ricorre, soprattutto nel territorio del Carso, anche il nome “hiske”: in entrambi i casi costruzioni caratterizzate da porte molto basse per ripararsi dalla bora e dal freddo.²⁰ Insieme ai nomi di “pagliare” o “mandrie”, nel significato di stalle come recinto, quello di “caselle” ricorre anche nel Lazio, dove le capanne in pietra a secco erano diffusissime nella zona della Ciociaria, ad alta quota ma anche a quote più basse nelle zone di pascolo e lungo i tratturi.

Forme di vernacolo locale si trovano in Lombardia, dove le costruzioni in pietra a secco si chiamano “crott” o “crot”, con chiare similitudini, linguistiche e non, con i “crotti” o “grotti” della Svizzera italiana, in quanto declinazioni delle cavità naturali tipiche delle regioni montuose delle Alpi, in particolare delle zone del lago di Como, della Valchiavenna e del Canton Ticino. Non si tratta in questo caso di vere e proprie costruzioni fuori terra ma di ambienti dove la fabbrica vera e propria si riduce solo al piccolo prospetto dove è ricavato l’ingresso, ottimi quindi, dal punto di vista della temperatura interna, per fare da neviere, ossia da frigoriferi protoindustriali, anche chiamati “casei del lacc” (case/casali del latte): locali dove accumulare la neve e il ghiaccio utili alla conservazione del latte e del formaggio ma anche di altri alimenti, soprattutto durante la stagione estiva. Di grande suggestione sono i “casei” degli alpeggi della Valchiavenna vicini ai villaggi di baite, cui facevano da infrastruttura, da cui a tutt’oggi si distinguono non solo per le piccole dimensioni ma anche per la cotica erbosa che riveste la copertura in lastre di pietra qui detta “a piode”.

bardi Arnaldo, Palermo 1998.

²⁰ STEFANO ORTALE, *Caselle in pietra a secco*, Edizione del Delfino Moro, Albenga 2000. NILDE VASSALLO, *Ricerche preliminari sulle “caselle” nei dintorni di Imperia*, in «Rivista Ingauna e Intemelia», nuova serie, anno XIII, gennaio-giugno 1958, N. 1-2, pp. 1-13. GIOVANNI SPALLA, *L’architettura popolare in Liguria. Dai muri a secco ai paesaggi territoriali*, Laterza, Roma-Bari 1985. RENATO BATTAGLIA, *Ricerche paleontologiche e folkloristiche sulla casa istriana primitiva*, Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, XXXVIII, Parenzo 1926.

Una variante dei “crot” lombardi, nelle regioni dell’Appennino centrale sono le capanne sottofascia, cosiddette perché ricavate sui “gradoni” dei territori di pendio, sulle fasce che ne articolano i terrazzamenti successivi, spesso individuati a loro volta da muri di contenimento utilizzando gli stessi materiali. Assonanti linguisticamente ai “casei” alpini sono le “caciare” degli Appennini, ancora sporadicamente presenti sulla montagna dei Fiori, in Abruzzo, e in alcune zone di alta quota nelle Marche. Ancora una volta si tratta di capanne in pietra a secco, la cui funzione di produzione del formaggio, o “cacio”, è a tutt’oggi provata dalla presenza di recinti con andamento dettato dalla morfologia del sito ove venivano raccolti gli ovini prima della mungitura.

1. Capanne al centro

Al centro esatto dell’Italia, l’Abruzzo e il Molise aggiungono un capitolo importante alla tradizione delle capanne in pietra a secco, numerose alle medie e alte quote delle montagne del Gran Sasso e della Maiella, tra le più prominenti di tutto l’Appennino. Qui le capanne sono note come “pagliare”, “baracche”, “caciare”, e anche qui, per le circostanze morfologiche legate all’asprezza del territorio, sono, quando lo sono, l’estrusione fuori terra delle grotte ricavate nei pendii, dove l’unica costruzione si riduce spesso alla definizione della piccola apertura, - in genere non più alta di 1,2 m e non più larga di 40 cm - possibilmente ricavata al riparo dai venti (Fig. 8).




Figura 8 Diffusione delle costruzioni in pietra a secco in Abruzzo. Elaborazione grafica di Terenzia Iezzi, 2020

Agli inizi degli anni Ottanta, lo storico Edoardo Micati, aveva individuato in Abruzzo 1125 esemplari, variamente distribuiti sulla Montagna dei Fiori, il Gran Sasso e soprattutto la Majella, già ai primi del Novecento entrata nelle attenzioni di studiosi italiani e stranieri.²¹

In un suo studio sulle abitazioni temporanee della Maiella, del 1913, lo studioso Giovan Battista De Gasperi aveva individuato nel nome di “posticchia” un appellativo supplementare rispetto a quelli più ricorrenti di pagliai e capanne, per indicare costruzioni posticcie, provvisorie, precarie, proprie di fabbriche che possono essere smontate e rimosse facilmente, e che egli riconosce soprattutto nella valle di Santo Spirito, sotto i limiti di impianto delle colture, quindi più ad uso di agricoltori che di pastori.²² Una situazione simile a quella abruzzese è quella riguardante le costruzioni trulli formi rinvenute nei pressi di Castiglione Messer Marino e Schiavi d’Abruzzo, al confine col Molise, che secondo Lucio Gambi rappresentavano gli avamposti settentrionali di una fascia di diffusione compresa tra i centri di Villa Canale e Belmonte, in territorio di Agnone e della provincia di Isernia.²³

Prima di Micati, era stato Mario Ortolani, nel suo volume sulla casa rurale in Abruzzo, del 1961, a dire che la regione, insieme al Molise era

²¹ EDOARDO MICATI, *La capanna abruzzese in pietra a secco. Censimento, schedatura e studio*, Museo delle Genti d’Abruzzo, quaderno 20, Arti Grafiche Garibaldi, 1990. Allo stesso autore si deve una *Bibliografia delle opere in pietra a secco in Italia: 1770-2010*, Fondazione Genti d’Abruzzo, Pescara 2014. ID, *Pietre d’Abruzzo: guida alle capanne e ai complessi pastorali in pietra a secco*, Carsa, Pescara 2001. Cfr. anche TERENCEZZA IEZZI, *Costruzioni rurali in pietra a secco in Abruzzo, tra recupero e valorizzazione*, Tesi di laurea in Restauro Architettonico, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, a.a. 2020-2021, rel. Lucia Serafini.

²² GIOVAN BATTISTA DE GASPERI, *Appunti sulle abitazioni temporanee della Maiella*, «Lares», 2 (1913), fascicolo 1. Ernst Furrer, *Natur-Und Kulturbindenaus den Abruzzen*, «Jahrbuch des Schweizer Alpenclub», LVIII (1923), pp. 227-253. Sulla Maiella il numero delle capanne presenti corrisponde ancora oggi al 75% dell’intero patrimonio di capanne della regione. RENATO BIASUTTI, *Osservazioni morfologiche nell’Abruzzo aquilano*, Ricci, Firenze 1910. RAFFAELE CUSELLA, *La montagna delle cento tholoi*, L’Aquila, Cellamare, 1997. Cfr. anche FRANCESCO VERLENGIA, *Trulli pastorali sulla Majella in territorio di Roccamorice e Pretoro*, «Rivista Abruzzese», vol. I, 1961, pp. 4-8.

²³ LUCIO GAMBÌ, *La media e alta Val Trigno - Studio Antropogeografico - «Memorie di geografia antropica»*, VI (1951), fasc. 1, p.167, tav. V. MARIO CATAUDELLA, *La casa rurale in Molise*, Olschki, Firenze 1969.

all'epoca la quinta area di diffusione, in ordine di importanza, di quella che lui chiama la capanna monocellulare italica, dopo la Puglia, l'Istria meridionale, la Liguria occidentale e la Sardegna.²⁴

Lucio Gambi, come gli altri studiosi che dopo di lui si sono occupati dell'argomento, avevano ben chiaro che in Abruzzo e Molise le capanne in pietra a secco hanno trovato il loro principale riferimento culturale nei trulli di Puglia e nella vicenda plurisecolare che ha legato il destino delle due regioni. La transumanza degli ovini dalle montagne dell'Appennino centrale alle pianure del Tavoliere, e viceversa, attraverso la fitta rete tratturale che dall'Aquila raggiungeva Foggia, passando per il Molise, ha spostato infatti non solo le greggi, facendo per secoli da pilastro dell'economia locale, ma anche le idee e le tradizioni costruttive.²⁵ Sicché se la tradizione della capanna in pietra a secco si fa risalire in Puglia all'Editto Reale della seconda metà del XVIII secolo, quella che prende piede nelle due regioni più a nord si fa coincidere con i due secoli successivi, e con una progressiva diffusione favorita dall'abbondanza di materiale litico e dalla necessità di avere un ricovero, per quanto povero, non solo per i pastori ma anche e forse soprattutto per gli agricoltori.

La crisi della pastorizia degli inizi del XIX secolo, l'incremento demografico e la necessità di ampliare le coltivazioni spostandone più a monte l'estensione, la distanza dei campi dalle case e dai paesi, ha coinciso infatti con l'avvio di una vera e propria colonizzazione agricola della media e alta montagna, a patto, ovviamente, di spretarla, di liberarla cioè dalle pietre, "trasferendole" sulla costruzione di piccoli ricoveri per uomini e utensili, e se necessario di terrazzamenti sostenuti da muretti.²⁶ Nei suoi vari appellativi, la capanna in pietra a secco è

²⁴ MARIO ORTOLANI, *La casa rurale in Abruzzo*, Olschki, Firenze 1961.

²⁵ LUCIA SERAFINI, *Non solo percorsi. Nuovi scenari per i vecchi tratturi*, Atti del V forum internazionale del Gran Sasso e Conferenza Euro-Africana dei Rettori, *Un nuovo rinascimento per l'Europa. Il ruolo della ricerca e della formazione*, a cura di Emilio Bettini e Daniela Tondini, (Teramo 29/09-01/10 2022), Collana forum del Gran Sasso, vol. 5, parte 2, pp. 241-263.

²⁶ OTTAVIA ARISTONE, *Paesaggi del mutamento. Le colline adriatiche dell'appoderamento*, «Territorio», vol. 96/2021 pp. 67-76. OTTAVIA ARISTONE, ANGELA CIMINI, *Natura, agricoltura, insediamento nella collina medio-adriatica*, in Mauro Balestrieri, Enrico Cicalò e Amedeo Ganciu (a cura di), *Paesaggi rurali*, cit. pp. 335-346. Un ampio quadro dell'economia agricola in Abruzzo è in COSTANTINO FELICE, *Verde a Mezzogiorno. L'agricoltura abruzzese*

diventata così la risposta a istanze che alla terra hanno dato la possibilità di essere coltivata e/o adibita a pascolo, secondo le altitudini, e agli uomini di usare le pietre ricavate per costruire ricoveri, temporanei o stabili, secondo le necessità.

In parte lontane dalle capanne agropastorali di media e alta quota sono quelle sorte più a valle in prossimità di case padronali o direttamente di centri abitati. Nell'uno e nell'altro caso si tratta di propaggini delle case, talvolta sviluppate su due livelli, col primo adibito a stalla e il secondo a fienile, e separati tra di loro da un impalcato destinato a fare da solaio. Esempi di questo tipo, anche nella varietà a gradoni, si trovano nel territorio dei comuni di Roccamorice e Lettomanoppello, nell'area della Maiella,²⁷ ed è qui che il legno, nella varietà del faggio e della quercia tanto abbondante sull'Appennino centrale, ha fatto il suo ingresso nella costruzione della capanna, conferendogli un carattere di urbanità che è mancato alle quote più elevate – in genere superiori a 1500 metri – dove non essendoci i boschi è venuta meno la materia prima e tutta la costruzione non ha potuto che essere soltanto in pietra (Figg. 9-10).




Figura 9 I trulli della Maiella. Elaborazione grafica di Terenzia Iezzi, 2020

dall'Unità ad oggi, Donzelli, Roma 2007.

²⁷ Secondo Micati, l'importanza di questa zona “non è solo dovuta al numero di capanne ma anche alla ricchezza tipologica, all'alto gradi di specializzazione dei costruttori ed alle notevoli dimensioni di alcune costruzioni”: EDOARDO MICATI, *La capanna*, cit. p. 42.



Figura 10 Trulli e terrazzamenti sulla Maiella. Elaborazione grafica di Terenzia Iezzi, 2020

In alcuni casi, nello spessore dei muri, le capanne portano nicchie e stipi, mentre solo raramente le pavimentazioni sono lastricate, riducendosi nella maggioranza dei casi a soluzioni in terra battuta.

In Abruzzo, alle tipologie riconosciute dal Battaglia agli inizi del Novecento e confermate da Ortolani negli anni Sessanta, Micati ha aggiunto una singolare tipologia a pera, adatta a far distendere a ventaglio tre-quattro uomini, con i piedi convergenti verso l'ingresso, ottenuta raccordando il cerchio interno con un piccolo corridoio d'ingresso.²⁸ Non è improbabile che questa forma discenda da quella a carena di nave rovesciata che Baldacci aveva segnalato per la Puglia, a sua volta vicina agli esempi della regione del Kerry, nell'Irlanda sud-occidentale, o a quelli francesi di Fontaine-de-Vancluse nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

²⁸ EDOARDO MICATI, *La capanna*, cit. p. 16.

Soprattutto tra le due guerre, la tradizione della capanna in pietra a secco ha cominciato a cedere il passo a quella della muratura implicante l'uso di leganti tra le pietre, e un cambio di nome tuttavia non decisivo. La cosiddetta "casetta" è una costruzione con una maggiore consistenza e stabilità rispetto alla capanna ma i suoi muri sono comunque irregolari e realizzati con pietre di piccolo taglio, e utilizzati a definizione di ambienti non più circolari ma rettangolari, dotati di uno o due vani, a piano unico ed unica falda. Il loro collegamento con le capanne a secco è anche nella collocazione sopra il limite altimetrico delle colture, in modo da stare a metà strada fra le colture e i pascoli più a monte, ed essere usate in maniera temporanea, durante l'estate prevalentemente. Sono numerosi in Abruzzo i casi di raggruppamento di queste "casette" in villaggi, talvolta chiamati "casali", più spesso ancora "pagliare", come nel caso di Tione, di Fontecchio e di Fagnano, in provincia dell'Aquila, oppure di Rosello, in provincia di Chieti.²⁹ In Molise una condizione simile a quella abruzzese è costituita dalle cosiddette "vaccarecce". E questo il nome di costruzioni in muratura e destinate al ricovero dei bovini, sempre al di sopra della quota delle colture, in genere presenti in aree pascolative più alte dove sono anche piccoli laghi carsici dove disporre di acqua. Come le casette abruzzesi hanno pianta rettangolare, in genere allungata quanto bastava per ricavarne due stanze con accessi opposti sui lati corti, uno per il ricovero degli animali l'altro per alloggiare i bovini.

Considerazioni conclusive

Il riconoscimento dell'Unesco è sicuramente un passo prezioso nell'orizzonte della tutela e della conservazione del patrimonio rurale. Come le case di terra, tanto diffuse sul territorio italiano, anche quelle di pietra vanno gradualmente scomparendo, e con esse il paesaggio che hanno contribuito a definire e la cultura immateriale che le ha animate. Al netto di Alberobello, lo si è detto, che delle primitive costruzioni in pietra a secco ha perso in gran parte il carattere, la maggior parte di loro, da un capo all'altro della penisola, versa in uno stato di dimenticanza e abbandono estremamente rischioso per la loro sopravvivenza.

²⁹ ROBERTO ALMAGIÀ, *Visita ad un gruppo di "pagliare" abruzzesi*, «Rivista Abruzzese», II (1949), pp. 1-3.

Le recenti *Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia*, prodotte nell'ambito del Piano paesaggistico territoriale della regione, e i prontuari per il restauro preparati allo scopo, sembrano rimanere un'eccezione rispetto ad un bisogno di tutela estendibile a tutta Italia, per lo meno alle regioni che ne sono più fornite e che conservano più forte l'impronta rurale che ne ha animato la storia fino a tempi relativamente recenti.³⁰

È un dato di fatto che, esclusa la Puglia, nelle altre regioni le capanne in pietra a secco ancora in piedi e a tutt'oggi riconoscibili, tanto nella loro compagine materiale che di contesto, sono una presenza del tutto residuale. Nonostante le azioni volenterose compiute per la loro promozione, spesso nel contesto di parchi naturali di grande impatto paesaggistico, rimangono scarse le pratiche per la loro concreta salvaguardia e valorizzazione, anche perché come accade in Abruzzo e Molise, gli stessi territori dove le costruzioni in pietra a secco sopravvivono, sono geomorfologicamente aspri e dunque marginali rispetto ai principali flussi di traffico e comunicazione.

Un orizzonte di speranza per il loro recupero e valorizzazione viene oggi dai fondi del PNRR e dalle attività di catalogazione miranti, nell'ambito di questo, alla ricognizione di tutti "gli edifici ed insediamenti, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, che siano testimonianze significative, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio".³¹ Si tratta, com'è evidente, di un percorso di conoscenza necessario per passare alla fase operativa di selezione dei beni da recuperare, privilegiando i paesaggi con riconoscimento Unesco, nei quali, il patrimonio di architetture in pietra a secco rientrano pienamente.

³⁰ ANGELO AMBROSI, RAFFAELE PANELLA, GIUSEPPE RADICCHIO, *Storia e Destino dei Trulli di Alberobello - Prontuario per il restauro*, Schena Editore, Brindisi 1997. ALDO FIORE, ROSANNA VENEZIA, *Il tempo della pietra. Il restauro dei trulli tra conservazione e prevenzione*, Adda, Bologna 2012. ANNUNZIATA BERRINO, *I trulli di Alberobello. Un secolo di tutela e turismo*, il Mulino, Bologna 2012.

³¹ PNRR Cultura. Ministero della Cultura. Cultura 4.0. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 Componente 3. Alla Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rurale è rivolto il cosiddetto "Investimento 2.2 per un ammontare di 600 milioni di euro.

Per essere costruzioni povere, è chiaro che in assenza di uso e dunque di manutenzione la loro struttura ha ceduto, soprattutto quando interessata da azioni sismiche ricorrenti nelle loro aree di pertinenza, ponendo alla tutela questioni difficilmente approcciabili al di fuori di programmi di ampio respiro, capaci di mettere in rete i singoli episodi e gestirli ad una scala territoriale e multidisciplinare.

La maggior parte delle capanne in pietra a secco, quando non ridotte allo stato di rudere, implose cioè su se stesse e spesso tornate ad essere i cumuli di pietre da cui hanno avuto origine, non sono abitabili secondo gli attuali standard né sfruttabili per usi che non siano quelli d'origine, posto che ci sia capitale umano ancora dedito a pratiche agropastorali. A meno che se ne capovolga lo statuto di *architetture senza* e si violino, come spesso è stato fatto, le loro murature in pietra a secco con l'uso di malta che le renda più stabili e impermeabili agli agenti atmosferici.

Oggi le capanne in pietra a secco sono dei monumenti a tutti gli effetti, per quanto non voluti. Se tali, meritano dunque l'unico approccio che loro si addice e che consiste nel restauro, inteso nel lungo e travagliato percorso che dalla conoscenza porta al progetto di conservazione. Come realizzarlo è però questione complessa giacché la loro condizione confuta pesantemente i principi che la disciplina ha guadagnato nel tempo, sia in ordine alla liceità di ricostruire muri e reintegrare lacune, sia riguardo l'uso di materiali e tecniche che garantiscano i criteri della distinguibilità e reversibilità.

Si è detto che le capanne in pietra a secco non possono essere abitate secondo gli attuali standard, a meno di sconvolgere il loro impianto e la loro ragione d'essere. Se questo è vero, l'alternativa possibile per conservarne l'integrità e riallacciare senza troppi danni il filo di una narrazione rimasta interrotta, sembra essere la musealizzazione del loro territorio di appartenenza, l'unica capace, forse, di fare tesoro di quanto è rimasto senza forzarne la cultura materiale che, paradossalmente, proprio l'abbandono ha in parte preservato. L'intervento del restauro avrebbe in questo modo la possibilità di passare dalla scala grande del paesaggio a quella piccola delle singole costruzioni, messe in sicurezza ma conservate come tali, ad esaltazione di un processo di ritorno alla terra da cui provengono, proposta come condizione ottimale per rispettarne la memoria e offrire al paesaggio stesso nuove garanzie di riconoscimento e fusione.

Il patrimonio culturale sudanese come vittima della guerra e base per la riconciliazione

Sabrina Greco,¹ Jorge Carlos Naranjo Alcaide²

1. Introduzione

La storia del Sudan si può paragonare a quella di un *carrefour des civilisations* ossia, non una sola civiltà, ma civiltà sovrapposte.

Se vi era un filo rosso che legava tutte le diversità culturali del Sudan, purtroppo, quel filo rosso si è spezzato, travolto dal conflitto del 15 aprile 2023. Gli scontri tra le Sudanese Armed Forces (SAF) e le Rapid Support Forces (RSF) avviati a Khartoum, si sono successivamente diffusi nelle regioni del Darfur, Al-Jazeera e Kordofan. Secondo le recenti stime dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) la popolazione spostata dal conflitto, tra sfollati interni e rifugiati, ha raggiunto i 7.76 milioni di persone.³

Si può appieno comprendere che si è innescata una “tragedia umanitaria” catastrofica ed almeno, per il momento, senza fine. Oltre all’impennata del numero di nuovi sfollati in tutto il Sudan, la situazione è aggravata dai danni alle infrastrutture, dal crollo dei servizi bancari e finanziari, dalle frequenti interruzioni di internet, delle telecomunicazioni e dell’elettricità e dalla distruzione degli impianti sanitari.

In primis, la guerra ha rilanciato la spirale delle tensioni etniche ed ha altresì, conquistato in Sudan alcuni siti del patrimonio mondiale Unesco come ad esempio, il sito archeologico dell’isola di Meroe.

¹ Ph.D. Ricercatore, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (CNR-ISPC) Lecce.

² Ph.D. Professore in pianificazione e gestione della qualità educativa, Direttore Generale del Comboni College of Science and Technology (CCST) Khartoum-Sudan, e membro fondatore di ICOMOS Sudan. L'impostazione del lavoro è dovuta alla stretta collaborazione fra i due Autori: tuttavia per quel che riguarda la stesura del testo, alla Dott.ssa Sabrina Greco vanno attribuiti i paragrafi 1 e 2 mentre, al Dott. Jorge Carlos Naranjo Alcaide i paragrafi 3, 4 e 5.

³ OCHA (2024). Sudan. Situation Report Last updated: 12 Feb 2024. <https://reports.unocha.org/en/country/sudan/>

Il caso del Sudan è di indiscutibile interesse laddove la guerra in corso, la realtà multiculturale, l'estrema fragilità dell'ambiente socio-economico e le acute tensioni demografiche, sono i principali elementi che caratterizzano in termini di rischi le prospettive del paese⁴.

Nel presente lavoro si tentano di delineare le relazioni tra la popolazione, la diversità culturale e la politica d'imposizione di una identità al fine di aprire un nuovo orizzonte di riflessione sul futuro del patrimonio culturale sudanese come vittima della guerra e strumento di base per la riconciliazione.

2. La “specificità” del Sudan: dalla mobilità umana all'identità multiforme

La ragione principale per cui da tempo si affronta la questione delle concentrazioni di rifugiati è strettamente legata anche alla situazione particolarmente conflittuale del Sudan caratterizzato, ormai, da svariati decenni, da un crescente disordine geopolitico. Considerato come uno spazio strategico per l'approvvigionamento di risorse energetiche fossili, il Sudan è diventato una cospicua fonte di sfollati e rifugiati. Sempre più la problematica umanitaria è emersa periodicamente nel paese colpito da conflitti di forte intensità. Dall'inizio della devastante guerra del 2023 la maggior parte della popolazione è stata costretta a fuggire e l'entità dei movimenti all'interno del Sudan e nei paesi limitrofi continua a crescere. Poiché, il conflitto si evolve incessantemente, crescono di pari passo i continui spostamenti della popolazione ad esso associati ed il risultato è che rappresenta attualmente una delle più grandi zone di crisi umanitaria.

Il fenomeno della destabilizzazione in Sudan era evidente da diversi decenni ed è il risultato di conflitti ad alta intensità, siccità ricorrenti, sconvolgimenti politici ed altre numerose crisi.⁵ Ulteriore elemento di destabilizzazione era stata la politica di decentramento del regime politico, che aveva conferito ai governi locali la responsabilità di molti servizi essenziali, ma, senza le risorse necessarie per attuarli.

⁴ SABRINA GRECO, *Migrazioni e globalizzazione: il caso del Sudan*, «I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie», Roma, XXIII, n. 2, 2012, pp. 20-23.

⁵ BARBARA CASCIARRI, Munzoul Assal and François Ireton, *Multidimensional Change in Sudan (1989-2011). Reshaping livelihoods, conflicts and identities*, New York/Oxford, Berghahn Books, 2015, <https://doi.org/10.1515/9781782386186-toc>

Il Sudan è l'espressione della diversità culturale poiché, punto di fusione di una pluralità di civiltà che hanno lasciato tracce di un patrimonio culturale e storico-architettonico unico in Africa. Lo stato di Khartoum si compone di tre diverse aree urbane che, rappresentano l'origine coloniale (la capitale Khartoum), l'insurrezione indigena della Mahdia (Omdurman) e lo sviluppo industriale del condominio anglo-egiziano (Khartoum-Nord). La crescita urbana ha subito una forte accelerazione con i flussi di immigrati dalle zone rurali del Sudan centrale. Nello specifico, la questione dell'immigrazione in Sudan - paese cerniera tra l'Africa e l'Oriente - è stata al centro di un meccanismo che, oltrepassando il quadro tradizionale (paese destinatario di flussi migratori provenienti dai paesi limitrofi) era riconducibile essenzialmente a quello di avere un ruolo strategico per gli equilibri nazionali ed internazionali.

La "specificità del Sudan" è il risultato di una sedimentazione storica di fattori geografici e culturali. Prima del conflitto del 2023, il *suq* Libya di Omdurman era un mercato importante, un *carrefour* economico che riforniva di merci la capitale. Era anche un luogo in cui si sono forgiate nuove identità grazie all'interazione tra i migranti ed il commercio. Se si percorreva una qualsiasi delle strade principali di Khartoum, si trovavano prodotti cinesi ai bordi delle strade. C'era una consapevolezza generale della preferenza cinese per l'importazione di manodopera e di prodotti a basso costo a scapito della forza lavoro locale. Come precedentemente accennato, la progressiva modificazione dell'immigrazione in Sudan si è caratterizzata da una crescente distanza geografica tra il Sudan e i paesi di origine degli immigrati e dall'assenza di relazioni di carattere storico-culturale tra gli immigrati e la popolazione sudanese. Oltre ai summenzionati flussi in entrata il Sudan era da svariati anni, un territorio di origine e di transito di ingenti movimenti migratori diretti verso l'Europa e la diplomazia assieme alla politica estera mettevano in atto nel 2014 il cosiddetto Processo di Khartoum che sembrava essere una sorta di connubio per sostenere le politiche dei regimi autocratici in aperta violazione dei diritti umani.

Questi regimi cercano di imporre un determinato costrutto identitario per legittimare la loro posizione di potere. Appare fondamentale richiamare il pensiero di Paulo Freire sul legame tra oppressione politica-sociale ed educazione per capire le dinamiche identitarie interne

sudanesi e la necessità di rendere coscienti gli oppressi della loro condizione ed arrivare ad una consapevolezza. L'uomo deve diventare consapevole e questa consapevolezza deve portarlo a far capire agli altri, e in particolare agli oppressori, che il processo di non riconoscimento dell'altro, in cui sono rimasti impantanati per anni, ha come obiettivo la schiavitù dell'altro.⁶

La questione dell'identità è stata al centro delle numerose problematiche della politica post-coloniale. Infatti, l'identità etnica, religiosa e linguistica ha caratterizzato il paese. Come sottolinea Noureddine Satti:

[...] les élites du pouvoir central et celles des régions dites marginalisées se sont disputées, sans pour autant arriver à une formule consensuelle pour la gouvernance politique et socio-économique du pays.⁷

3. Il processo di arabizzazione e islamizzazione ed il suo impatto sul patrimonio culturale sudanese

3.1. Il Sudan e la sua diversità culturale

Prima della separazione del Sud nel 2011, il Sudan ospitava oltre 500 gruppi etnici che parlavano più di 400 lingue diverse. Questi gruppi sono stati artificialmente divisi in due grandi blocchi: arabi e neri-africani. La realtà sotto questi due ombrelli è molto più complessa. È anche possibile dividere questi gruppi etnici in pastori nomadi, agricoltori e semi-nomadi.

Il gruppo nero-africano comprende le tribù nilotiche presenti in quello che oggi è il Sud Sudan (Nuer, Dinka, Shilluk per esempio) e altri gruppi etnici delle periferie del Sudan moderno come lo Stato del Nilo Azzurro a sud-est (Ingessana), il Darfur a ovest (Fur, Masalit, Zaghawa) o i Monti Nuba nel sud-ovest (Toro, Moro, Tira). Ogni gruppo etnico ha una propria lingua diversa dall'arabo.

⁶ PAULO FREIRE, *La pedagogia degli oppressi*, Torino, EGA Editore, 2002, p. 204.

⁷ OLIVIER CABON, *Histoire et civilisation du Soudan: De la préhistoire à nos jours*. Nouvelle édition [en ligne]. Paris, Khartoum: Africae, 2017 (généré le 09 juin 2023).

<<http://books.openedition.org/africae/2677>>. ISBN: 9782493207074. DOI: <https://doi.org/10.4000/books.africae.2677>.

La parte orientale del Sudan è popolata da alcune tribù camitiche come i Beja e nel nord si trovano gruppi nubiani imparentati con gli abitanti originari della regione prima dell'arrivo delle tribù arabe nel paese. Questi Nubiani e Beja erano cristiani nel medioevo, e ciò ha lasciato alcune tracce nelle loro tradizioni. Ad esempio, i Nubiani ed i Beja ancora oggi immergono i loro bambini nelle acque del Nilo o del Mar Rosso mantenendo viva una tradizione che risale al Medioevo. I nubiani pure disegnano una croce con il sangue di un agnello sulle loro porte anche se hanno abbracciato l'Islam.⁸ Uno dei gruppi nubiani sono i Danagla che sono stati tradizionalmente esperti agricoltori e commercianti.

Alcune tribù arabe sudanesi sono ancora nomadi come i Baggara, che affermano di provenire dalla tribù Juhaynah della penisola araba e costituisce anche, a sua volta, un ampio ombrello che copre molte tribù diverse in Sudan (Rizeigat, Beni Halba, Ta'isha e Messiria per esempio) e in altri paesi del Sahel come il Ciad e il Niger. Altre tribù auto-considerate arabe si stabilirono intorno alla Valle del Nilo e divennero l'élite al potere con il passare del tempo (Ja'alín e Shayqyin). Gli Shayqyin ottennero grandi appezzamenti di terra tra Shendi e Khartum dal governo turco-egiziano quando lo sostennero nella rivolta condotta nel 1822 dai Ja'alyin che erano la tribù più forte della Valle.⁹

Il *puzzle* include anche alcune tribù arabe preislamiche che si stabiliscono in Sudan provenienti dall'Arabia occidentale, sebbene la presenza della maggior parte degli arabi in Sudan risale a migrazioni successive al XII secolo.

Tutti questi gruppi possiedono un ricco patrimonio culturale immateriale e materiale. Le piramidi di Al-Bagrawiya o i templi di Naqa e Musawarat rendono testimonianza della Civiltà Meroitica che dominò la Valle del Nilo tra il VI secolo a.C., quando la capitale del Regno di Kush si trasferì da Napata a Meroe, ed il IV secolo d.C.

Le tribù che si impadronivano della valle del Nilo dominavano gran parte del territorio sudanese fin dall'antichità con estensioni diverse a seconda dei periodi.

⁸ Cfr. GIOVANNI VANTINI, *Rediscovering Christian Nubia*, Verona, Nigrizia 2009.

⁹ Cfr. CHARLES WILSON, *The Tribes of the Nile Valley, North of Khartoum*, «Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland», n. 17, 1887, pp. 3–25.

Negli ultimi 200 anni, tre tribù, Ja'alín, Shaiqiín e Danagla, hanno esteso il loro controllo dalla loro posizione originaria lungo il fiume Nilo verso il resto del paese grazie al processo di centralizzazione. Questo processo di graduale *empowerment* è stato accompagnato dallo sviluppo di un certo costrutto di identità basato sulla cultura araba e sulla religione islamica in cui quelle tribù si consideravano «superiori e discriminanti nei confronti dei gruppi africani, compresi i darfuriani».¹⁰

3.2. La gestione britannica della diversità culturale e delle identità in Sudan

Nel gennaio 1899, dopo aver sconfitto lo Stato Mahdista, l'esercito anglo-egiziano ripristinò il dominio egiziano in Sudan ma, come parte di un condominio, o autorità congiunta, esercitata da Gran Bretagna ed Egitto.

In particolare dal 1919 l'autorità coloniale britannica condusse politiche separate per il nord, occupato principalmente da sudanesi musulmani e di lingua araba, e il sud del paese abitato da diverse tribù africane nere. La cosiddetta "Politica del Sud", in vigore fino al 1946, mirava ad eliminare ogni tipo di influenza arabo-islamica e a sviluppare le culture locali nel sud.¹¹ Allo stesso tempo, il governo non investì nell'istruzione nel sud fino al 1926 poiché, la sua politica «era quella di tollerare piuttosto che incoraggiare l'istruzione».¹² Così hanno lasciato l'offerta educativa a società missionarie come la Società Missionaria della Chiesa Anglicana, i Missionari Comboniani, la Missione Unita Australiana e Neozelandese del Sudan e la Missione Presbiteriana Unita americana senza nemmeno contribuire economicamente in quel primo periodo.¹³ Successivamente, il governo «si interessò sempre di più alle

¹⁰ HOME OFFICE, *Country Policy and Information Note Sudan: Non-Arab Darfuris*, 2021, p. 10, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1028042/SDN_CPIN_Non-Arab_Darfuris.pdf

¹¹ Cfr. GIOVANNI VANTINI, *La missione del cuore. I comboniani in Sudan nel ventesimo secolo*, Bologna, EMI 2005.

¹² LILIAN M. PASSMORE SANDERSON, *Educational Development in the Southern Sudan, 1900-1948*, «Sudan Notes and Records», 43, 1962, p. 105.

¹³ Cfr. JORGE CARLOS NARANJO ALCAIDE, *The Development of Catholic Schools in the Republic of Sudan*, «Social and Education History», vol. 8, n. 1, 2019, pp. 83-111.

questioni educative, cosa che portò gradualmente ad un intervento diretto mediante sussidi finanziari ed in seguito, attraverso la fornitura di scuole statali come alternative all'educazione missionaria».¹⁴

Mentre l'arabo e l'inglese erano i mezzi di insegnamento nelle scuole del nord, i vernacoli locali, l'inglese e l'arabo romanizzato erano usati nelle scuole missionarie del sud.

Pertanto, «si svilupparono due sistemi educativi, uno al nord e l'altro al sud».¹⁵ Mentre al nord le scuole governative rappresentavano il 90% del sistema scolastico elementare, nel 1948 tali scuole costituivano meno del 7% del sistema scolastico del sud.¹⁶

Questa politica educativa riflette la prospettiva coloniale generale in entrambe le parti del paese e contribuirà al sentimento di emarginazione che provocò la prima guerra civile tra il nord e il sud nel 1955, un anno prima dell'indipendenza.

Nel Piano decennale del Dipartimento dell'Educazione coloniale per il periodo 1946-1956, il Direttore «esprimeva la determinazione del governo a spingere il paese verso l'autogoverno il più rapidamente possibile».¹⁷ Ciò significava abbandonare la politica del governo separato e unificare le politiche amministrative ed educative del nord e del sud. Questa unificazione, promossa dall'élite del nord, significò, nel campo educativo:

l'allineamento dei programmi di studio del sud sui programmi del nord e l'introduzione dell'arabo nelle scuole del sud, prima come materia, poi come mezzo di insegnamento. Le scuole missionarie e altre scuole private furono nazionalizzate un anno dopo che il Sudan ottenne l'indipendenza dalla Gran Bretagna e dall'Egitto (1956).¹⁸

¹⁴ L.M. SANDERSON, *Educational Development in the Southern Sudan, 1900-1948*, «Sudan Notes and Records», n. 43, 1962, pp. 108-109.

¹⁵ L.M. SANDERSON, *A survey of material available for the study of educational development in the modern Sudan, 1900-1963*, «Sudan Notes and Records», n. 44, 1963, p. 70.

¹⁶ Cfr. MUHAMMAD Aḥmad Maḥjūb, *Fī al-ta'lim*, «Al-Fajr Newspaper», 1934, pp. 471-477.

¹⁷ EL SUBKI MOHAMED EL-GIZOULI, *Higher Education in the Sudan 1898-1966*, Durham, 1999, p. 25, citando: Education Department, 1943, file n. 9-7-1.

¹⁸ IRIS SERI-HERSCH, *Education in Colonial Sudan, 1900-1957*, «Oxford Research Encyclopedias», <http://africanhistory.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190277734.001.0001/acrefore-9780190277734-e-12>, 2017, p. 1.

In questo modo il governo britannico aveva già lasciato tra i meridionali la sensazione di essere stati emarginati in termini di sviluppo, partecipazione al processo decisionale e definizione di un'identità nazionale.

3.3. Arabizzazione e islamizzazione dopo l'indipendenza

«Dopo l'indipendenza nel 1956, una politica pro-arabizzazione fu lanciata in tutto il paese come risultato del nazionalismo panarabo tra i circoli politici dominanti del nord». ¹⁹ Nel luglio 1956 il Ministro dell'Istruzione del neonato Sudan indipendente, 'Uthmān Ziada Arbāb, annunciò che il Governo avrebbe «ripreso» ²⁰ le scuole dei missionari nel sud. Nel 1960 queste scuole passarono sotto la giurisdizione del Ministero dell'Istruzione che stabilì per loro gli stessi programmi di studio in vigore al nord e preparati presso l'Istituto Bakḥt Ar-Rūda. Il processo di arabizzazione, iniziato nel 1957, era in corso con l'obiettivo di fare dell'arabo «la lingua d'istruzione». ²¹

Dopo l'indipendenza del paese nel 1956, il sistema educativo del periodo coloniale rimase in vigore fino al 1992, quando il governo di Omar Al-Bashir emanò la Legge sull'Organizzazione Generale dell'Istruzione che definiva “obiettivi, regolamenti degli esami, politiche educative e amministrazione generale”. ²² La percezione del nuovo governo era che il sistema educativo fosse stato adattato da un modello straniero senza alcuna relazione con le radici culturali del Sudan, così che «la maggior parte degli studenti che avevano completato la scuola secondaria possedevano caratteristiche sudanesi e menti britanniche». ²³ Per cor-

¹⁹ ASHRAF KAMAL ABDELHAY, AL AMIN MOHAMMED ABU-MANGA, CATHERINE MILLER, *Language Policy and Planning in Sudan From Local Vernaculars to National Languages*, p. 280. In: B. CASCIARRI, M. ASSAL, AND F. IRETON (Eds.), *Multidimensional Change in Sudan (1989-2011). Reshaping livelihoods, conflicts and identities*, New York/Oxford, Berghahn Books, 2015, pp. 263-280.

²⁰ GIOVANNI VANTINI, *La missione del cuore. I comboniani in Sudan nel ventesimo secolo*, Bologna, EMI 2005, p. 544.

²¹ EL SUBKI MOHAMED EL-GIZOULI, *Higher Education in the Sudan 1898-1966*, Durham, 1999, p. 31.

²² UNESCO, *World Data on Education 2010/2011*, http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Sudan.pdf, 2012, p. 2.

²³ F. ṬAHA MAHDĪ, *Taqwīm marḥala al-ta'lim al-asāsī fī wilāyat Al- Khartūm* [Assessment of Basic Education at Khartoum State]. Jāmi'a Al-Khartūm lil-nashr [University of Khar-

reggere questa situazione e «plasmare una persona sudanese integrata sul piano spirituale, morale, intellettuale e fisico»,²⁴ il governo fece un ulteriore passo avanti nella politica di arabizzazione e islamizzazione di tutti i livelli educativi poiché, erano stati identificati come le due principali caratteristiche dell'identità sudanese.

Sin dai primi giorni della presidenza di Omar Al-Bashir, il governo centrale impose un'ideologia che può essere definita come "Islam politicizzato" o "Islam politico". Gli aderenti all'Islam politico cercano di stabilire uno stato politico basato su una particolare interpretazione del testo sacro. Essi «vedono l'Islam non come una semplice religione, ma come un'ideologia politica che dovrebbe essere integrata in tutti gli aspetti della società: politica, diritto, economia, giustizia sociale, politica estera». ²⁵ I musulmani che sostengono interpretazioni alternative del testo sacro o del rapporto tra religione e Stato sono considerati infedeli o 'meno musulmani' e persino soggetti a persecuzione.²⁶

Con il nuovo sistema educativo, le responsabilità dell'istruzione generale furono distribuite tra il Ministero Federale dell'Istruzione, i Ministeri statali ed i Comuni.

Questo decentramento ha comportato un'enorme diminuzione degli stanziamenti per l'istruzione che sono passati dal 15% del bilancio totale nel 1985/1986 all'1,7% nel 1992/1993²⁷ e ha consolidato il controllo del governo centrale sull'unico curriculum nazionale.

3.4. Guerre civili come risposta a un'identità imposta

I concetti di curriculum e patrimonio cercano «di inculcare determinati valori e norme di comportamento attraverso la ripetizione, il che implica automaticamente la continuità con il passato e in qualche

toum Publishing House] 2006, p. 25.

²⁴ Ibidem, p. 18.

²⁵ OLIVIER ROY, CAROL VOLK, *The Failure of Political Islam*, Harvard University Press 1998, p. 153.

²⁶ Cfr. KHALED HROUB, *Political Islam: Context Versus Ideology*, Saqi Books 2011.

²⁷ Cfr. PAUL WANI GORE, *Final report on: A comprehensive evaluation of the program of education in Archdiocese of Khartoum, including the School Feeding Program*, Khartoum 2002.

modo 'solidifica' l'esistenza di una nazione». ²⁸ Il problema sorge quando la selezione del passato, dei valori e delle norme viene effettuata da una parte della nazione che desidera imporre tale selezione parziale al resto. E questa selezione è così importante perché coinvolge questioni di identità, località, religione e valore economico. ²⁹

Abbiamo già accennato che nel 1955 un gruppo di soldati sud sudanesi iniziò un ammutinamento contro il governo centrale di Khartum. Alcuni di questi soldati del Sudan meridionale sarebbero diventati in seguito l'Esercito di Liberazione del Popolo del Sudan (SPLA). Nel 1972 fu firmato un accordo di pace che pose fine al primo periodo di guerra. Ma nel 1983 il tentativo di imporre la legge islamica al sud provocò una nuova reazione militare da parte dello SPLA. Questa seconda fase del conflitto fu molto più violenta e generò lo sfollamento di oltre 4 milioni di persone. Nel 2002 circa 1,8 milioni di sfollati si erano trasferiti a Khartum. ³⁰

Nel 1989 Omar Hassan Ahmed Al-Bashir guidò un colpo di stato militare sostenuto dal Fronte Islamico Nazionale, un partito islamista presieduto da Hasan Al-Turabi. Dopo la riforma dell'istruzione del 1991, la religione islamica è diventata la materia principale in termini di ore e peso negli esami nazionali ed i diversi corsi sono stati 'islamizzati'. Ciò significa che la storia del Sudan è iniziata con 'l'arrivo del popolo', intendendo con quella espressione l'arrivo degli arabi come se non ci fosse nulla prima di loro o come se i regni kushiti, meroitici o nubiani cristiani medievali fossero 'preistoria'. Anche la prosperità del Darfur nei secoli XVII-XVIII fu ignorata. Il Corano è diventato il testo principale del corso di lingua araba. La storia dell'umanità è iniziata con Adamo ed Eva.

La legge sull'istruzione superiore del 1990 richiedeva importanti riforme strategicamente progettate per promuovere la cultura, i valori e

²⁸ JEAN-GABRIEL LETURCO, *Heritage-making and Policies of Identity in the "Post-conflict Reconstruction" of Sudan*, «Égypte/Monde Arabe», vol. 1, nn. 5-6, 2009, p. 299.

²⁹ LYNN MESKEL, *Negative Heritage and Past Mastering in Archaeology*, «Anthropological Quarterly», vol. 3, n.75, 2002, pp. 557-574

³⁰ NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL, *Profile of Internal Displacement: Sudan Compilation of the information available in the Global IDP Database of the Norwegian Refugee Council*, 2005, <https://www.refworld.org/pdfid/4059b7044.pdf>

le norme islamici, così come intesi dal regime militare-islamista.³¹ Per attuare questa legge, nel 1991 il Ministero dell'Istruzione Superiore ha creato il Centro nazionale per la ricerca sui programmi e l'istruzione, incaricato di progettare, scrivere e distribuire i programmi di studio in tutto il paese. Tali programmi di studio sono stati creati per promuovere un'unica visione dell'Islam, con enfasi sulla *Sharia*, sopprimendo allo stesso tempo la diversità delle culture, delle lingue, delle credenze religiose e della storia del Sudan.

Il progetto prevedeva la sostituzione del personale docente universitario con rettori, decani, capi di dipartimento e docenti fedeli al regime di Omar Al-Bashir.³²

Il dottore Omar Al-Garrai è stato incaricato di rinnovare i programmi di studio dopo la Rivoluzione del 2019. Riferendosi alla riforma islamista di Omar Al-Bashir, spiegava che «materie come lingua, scienze e matematica erano piene di riferimenti religiosi che ostacolavano l'apprendimento o incoraggiavano una retorica violenta. Per molti non musulmani, l'obbligo di memorizzare versetti religiosi a scuola era un peso e un ulteriore segno di esclusività».³³

I progetti di ricerca di archeologi e studiosi sudanesi sul Sultanato di Funj, creato nel XVI secolo, erano privilegiati rispetto ai periodi precedenti in quanto, rappresentavano la prima realtà politica islamica sudanese.

Abbiamo già visto come queste politiche abbiano istigato le guerre civili tra il nord ed il sud del paese. Un'analisi simile può essere condotta per spiegare i conflitti con la regione occidentale dove le tensioni si sono succedute con particolare violenza dal 2003.

³¹ GAMAL GASIMA, *Reflecting on Sudan's Higher Education Revolution under Al-Bashir's Regime*, «*Comparative & International Higher Education*», n. 2, pp. 50–53.

³² Cfr. ALEX DE WAAL, JULIA FLINT, *DARFUR – A New History of a Long War*, International African Institute, the Royal African Society and Social Science Research Council, 2008.

³³ Cfr. HALIMA GIKANDI, *Sudan's troubled attempt at education reform*. The World, 2020. <https://theworld.org/stories/2021-07-26/sudan-s-troubled-attempt-education-reform>.

L'aeronautica sudanese ha colpito i villaggi utilizzando elicotteri d'assalto e bombardieri Antonov di fabbricazione russa. Le forze di terra hanno fatto seguito agli attacchi aerei con assalti di fanteria, prendendo di mira le tribù che il governo sudanese ha accusato di sostenere i movimenti di resistenza ribelle. Tre gruppi etnici hanno ricevuto il peso maggiore di questi attacchi: i Fur, i Massalit e gli Zaghawa.³⁴

Queste tre tribù erano tra quelle considerate tribù nero-africane-darfuriane. Gli autori di questi attacchi non includevano solo le Sudanese Armed Forces (SAF) ma, un gruppo di miliziani arabi noto come *Janjaweed*. Questa milizia era composta da membri di diverse tribù Baggara insieme ad ex banditi, soldati governativi smobilitati, criminali comuni e giovani arabi disoccupati.³⁵

Gli aggressori hanno sistematicamente ucciso uomini, violentato donne e rapito bambini; hanno anche preso di mira le risorse essenziali, distruggendo il bestiame, incendiando i campi, avvelenando i pozzi e distruggendo cliniche e scuole.³⁶ Secondo i rapporti delle Nazioni Unite (ONU), più di 300.000 civili del Darfur sono stati uccisi dal 2003 e circa 3.000.000 di persone sono state esiliate con la forza.³⁷

Il governo centrale ha sfruttato le rimostranze storiche delle tribù arabe nei confronti delle tribù non arabe insieme agli incentivi monetari e al richiamo di posizioni amministrative per finire con la ribellione.³⁸

Il sentimento di oppressione tra i diversi gruppi presi di mira è diventato il crogiuolo per lo sviluppo di diversi gruppi armati, conside-

³⁴ GÉRARD PRUNIER, *Darfur: The Ambiguous Genocide*. Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 2007, pp. 97-98.

³⁵ G. PRUNIER, *Darfur: The Ambiguous Genocide*. Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 2007.

³⁶ Cfr. HUMAN RIGHTS WATCH, *Darfur Destroyed: Ethnic Cleansing by Government and Militia Forces in Western Sudan*, 2004. <http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/sudan0504full.pdf>.

³⁷ Cfr. INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE, *Estimates for the Total Number of IDPs for All of Sudan (as of January 2011)*, 2011. [http://www.internal-displacement.org/idmc/web-site/countries.nsf/\(httpEnvelopes\)/0026B2F86813855FC1257570006185A0?OpenDocument](http://www.internal-displacement.org/idmc/web-site/countries.nsf/(httpEnvelopes)/0026B2F86813855FC1257570006185A0?OpenDocument)

³⁸ Cfr. ALI HAGGAR, *The Origins and Organization of the Janjawiid in Darfur*. In ALEX DE WAAL (Ed.), *War in Darfur and the Search for Peace*. Global Equity Initiative, Harvard University and Justice Africa 2007.

rati ribelli dal governo centrale: il Movimento Giustizia e Uguaglianza (JEM) legato alle tribù Zaghawa e Kobe e l'Esercito di Liberazione del Sudan (SLM) che si divide in due: un'ala guidata da Mirko Minawi (tribù Zaghawa) e un'altra da Abdel Wahid Al Nur (tribù Fur).

Rothbart e Adeeb identificano due aree sociali in cui si verifica la violenza causata dal dualismo 'arabi sudanesi-africani sudanesi': le politiche del sistema educativo nazionale e le pratiche promosse dal governo riguardo ai cambiamenti nell'uso della lingua.³⁹ Questa divisione ideologica tra arabi e africani si accompagna ad una divisione religiosa e razziale stereotipata che riflette una forte preferenza per la pelle chiara piuttosto che per la pelle scura associata all'eredità della schiavitù⁴⁰ (Idris, 2010).

Questo progetto ideologico è stato articolato dal Ministro degli Affari Sociali di Omar Al-Bashir, Ali Osman Mohammed Taha, sotto il titolo di 'Progetto di Civilizzazione'. Lo scopo del progetto era «purificare la società sudanese e imporre rigide norme islamiche, inclusa la *Sharia*, per tutti i sudanesi».⁴¹

I combattimenti sono stati particolarmente intensi tra il 2003 ed il 2006. L'esercito sudanese (SAF) ha sfruttato lo sfollamento forzato dei residenti locali per cambiare i nomi dei villaggi e delle città rispetto a quelli dati dalla cultura indigena.

Durante il governo di transizione che ha seguito la Rivoluzione Popolare, tutti i gruppi armati del Darfur, ad eccezione dell'Esercito di Liberazione del Sudan-Abdul Wahid (SLA-AW), «hanno firmato l'Accordo di Pace di Juba nell'ottobre 2020, si sono uniti al governo e ora ricoprono ruoli ministeriali e posti nel governo regionale».⁴² L'accordo

³⁹ Cfr. DANIEL ROTHBART, YOUSIF ADEEB (2016). *Ideology and Cultural Violence in Darfur*. African Centre for the Constructive Resolution of Disputes. <https://www.accord.org.za/conflict-trends/ideology-cultural-violence-darfur/>

⁴⁰ Cfr. AMIR IDRIS, *Beyond Arabs and Africans in Sudan*. In Francis Deng (Ed.), *Sudan in the Making*. The Red Sea Press 2010.

⁴¹ Cfr. ALEX DE WAAL, JULIA FLINT, *Darfur - A New History of a Long War*, International African Institute, the Royal African Society and Social Science Research Council, 2008, p. 28.

⁴² HOME OFFICE, *Country Policy and Information Note Sudan: Non-Arab Darfuris*, 2021, p. 9, [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/at-](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach_data/)

prevedeva anche un impegno del governo di avere una quota del 20% dei darfuriani nel settore pubblico.

4. La guerra in corso e il suo impatto sul patrimonio culturale

Parte delle milizie *Janjawid* sotto la guida di Mohamed Hamdan Dagalò, alias Hemeidti, un membro della sottosezione Awlad Mansour della tribù Mahariya, che appartiene alla confederazione tribale Rizeigat settentrionale dei pastori di cammelli (*Abbala*), una delle tribù Baggara, è stata integrata nell'esercito ufficiale sotto il nome di "Rapid Support Forces" (RSF) nel 2013.⁴³ Le RSF erano parte del Servizio nazionale di *intelligence* e sicurezza per alcune operazioni straordinarie, mentre, per quelle militari ordinarie faceva parte delle SAF. La sua creazione mirava a combattere i gruppi ribelli nella regione del Darfur, negli stati del Kordofan meridionale e del Nilo Azzurro, in seguito agli attacchi congiunti dei ribelli del Fronte rivoluzionario sudanese (SRF)⁴⁴ nel Kordofan settentrionale e meridionale nell'aprile 2013.

Dopo la caduta di Omar Al-Bashir nel 2019, le RSF hanno collaborato con la SAF nell'ambito del governo di transizione. Hemeidti è diventato vicepresidente del Consiglio Sovrano e da quella posizione privilegiata ha potuto sviluppare il suo esercito che è passato da circa 5.000-6.000 soldati nel febbraio 2014 a più di 100.000 soldati all'inizio della guerra contro le SAF il 15 aprile 2023.⁴⁵

È interessante notare che i soldati delle RSF, che appartengono principalmente a diverse tribù Baggara, e quindi arabi sudanesi, hanno usato una retorica simile per parlare della loro emarginazione da parte delle tribù della Valle del Nilo (Ja'ali, Shaiqi e Danagla). Infatti, gli abitanti del Darfur in generale, vengono chiamati 'Garraaba' (occidenta-

tachment_data/file/1028042/SDN_CPIN_Non-Arab_Darfuris.pdf.

⁴³ Cfr. JÉRÔME TUBIANA. *Darfur after Bashir: Implications for Sudan's Transition and for the Region*, 2022. <https://www.usip.org/sites/default/files/SR508-Darfur-after-Bashir.pdf>

⁴⁴ Il Fronte Rivoluzionario Sudanese (FRS) raggruppava i due gruppi del SLM, il JEM ed il SPLM-Nord. Riguardo l'attacco menzionato si può leggere: <https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-revolutionary-front-srf-attacks-south-and-north-kordofan>.

⁴⁵ Cfr. DAN ROSENZWEIG-ZIFF, *Who are the Rapid Support Forces clashing with Sudan's military?*, The Washington Post. 2023. <https://www.washingtonpost.com/world/2023/04/15/sudan-fighting-paramilitary-hemedti-khartoum/>

li) in senso dispregiativo per indicare il loro livello culturale inferiore. Questi soldati delle RSF, non solo sudanesi perché con loro combattono membri di altre tribù Baggara del Niger e del Ciad, riuscirono a occupare gran parte dello Stato di Khartum. L'ambasciatore del Sudan all'ONU, Al-Harith Mohamed, ha denunciato al Consiglio di sicurezza dell'ONU il 13 settembre (9416° incontro) che le RSF reclutavano giovani attraverso i leader religiosi delle moschee del Niger.⁴⁶

A seguito dei combattimenti furono particolarmente colpiti musei, istituti di ricerca e università. Tra alcuni degli edifici danneggiati dall'artiglieria pesante vi è stato il vecchio edificio del Palazzo della Repubblica a Khartum. La facciata settentrionale è stata parzialmente distrutta. Il palazzo fu costruito nel 1830 per ospitare il governatore turco-egiziano. Alcuni anni dopo, a El Obeid fu costruita la residenza del governatore dello stato del Kordofan settentrionale. È stata completamente distrutta.

Anche i templi di Buhen, costruito da Hatshepsut nel XV secolo a.C., e di Aksha, costruito intorno al 1250 a.C. da Ramses II, trasferiti al Museo Nazionale di Khartum nel 1961, sono stati danneggiati come rilevato il 18 maggio 2023 attraverso immagini satellitari ad alta risoluzione.⁴⁷

Il minareto della moschea Sultan Ali Dinar a El Fasher (Darfur) è stato parzialmente distrutto.

Alcune chiese sono state trasformate in basi militari dalle RSF, come la Cattedrale cattolica, la Cattedrale episcopaliana e la Cattedrale copta di Khartum. Quando diventano quartier generale militare delle RSF, diventano allo stesso tempo obiettivi militari per l'aeronautica dell'esercito sudanese (SAF). Altre chiese sono state saccheggiate (chiesa copta di Mar Girgis a Omdurman e chiesa cattolica di Masalma).

⁴⁶ Cfr. <https://media.un.org/en/asset/k1d/k1doml6f09>.

⁴⁷ Cfr. MADELEINE GUNTER-BASSETT, HAYDEN BASSETT, KATHARYN HANSON, WILLIAM WELSH, KAITLYN FITZGERALD, ABIGAIL MAHER, JACOB ARONSON, DENIZ CIL, KATELYNN AVERYT, COLLEEN CARROLL, CORINE WEGENER, BRIAN DANIELSUNTER-BASSETT, *Cultural Heritage Monitoring Lab Rapid Report: Damage to the Sudan National Museum (18 May 2023)*, 2023. <https://doi.org/10.25573/data.22963304>.

Il Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS)⁴⁸ ed il Consiglio internazionale dei musei (ICOM)⁴⁹ hanno condannato questi attacchi contro il patrimonio culturale sudanese. Dal 6 al 10 luglio 2023, l'ICCROM, in collaborazione con UNESCO Parigi, UNESCO Cairo e UNESCO Khartoum, e in stretta collaborazione con ICOMOS International e la Egyptian Heritage Rescue Foundation (EHRF), ha co-organizzato un workshop al Cairo, per sostenere l'iniziativa nazionale della Corporazione Nazionale di Antichità e Musei del Sudan (NCAM) nella salvaguardia del patrimonio del Sudan in mezzo alla crisi in corso. Il workshop ha individuato più di 139 siti, edifici e collezioni del patrimonio culturale a rischio, tra cui siti, musei e siti archeologici del Patrimonio Mondiale in tutto il Sudan.⁵⁰

Il 27 agosto il Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica del Sudan ha pubblicato una dichiarazione sulla sua pagina Facebook per descrivere l'impatto della guerra sulle università e sugli istituti di ricerca.⁵¹ Dal 15 aprile in Sudan sono stati danneggiati e vandalizzati un totale di 104 istituti di istruzione superiore pubblici e privati, nonché, centri di ricerca ed il Fondo nazionale per il benessere degli studenti. Sono state colpite tutte le istituzioni nello stato di Khartoum, dove si trova anche la capitale, così come diverse istituzioni in altri stati. Gli uffici del ministero sono stati danneggiati da un incendio che ha interessato diversi piani. «Nello stato di Khartoum, tutte le università pubbliche e le loro facoltà sono state colpite, oltre a più di 10 università private, 2 università pubbliche e 20 atenei universitari», si legge nella dichiarazione.

Inoltre, in alcuni degli altri 17 Stati, sei università pubbliche e le relative facoltà sono state colpite da saccheggi, distruzione di infrastrut-

⁴⁸ Cfr. <https://www.icomos.org/en/89-english-categories/home/124123-icomos-statement-on-sudan>.

⁴⁹ Cfr. <https://icom.museum/en/news/solidarity-call-for-sudanese-museums/>.

⁵⁰ Cfr. ICCROM, *ICCROM-led workshop helps identify 77 at-risk heritage sites and collections amid the ongoing conflict in Sudan*. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, 2023. <https://www.iccrom.org/news/iccrom-led-workshop-helps-identify-77-risk-heritage-sites-and-collections-amid-commitment>

⁵¹ Cfr. <https://www.facebook.com/www.MOHE.GOV.SD>

ture ed incendi dolosi, oltre ai danni a numerose facoltà universitarie private. Anche le proprietà e le case dei docenti e dei lavoratori sono state sistematicamente prese di mira nel conflitto.

Il dottor Abdelillah Douba, un accademico del Darfur, ha affermato che il sistema di istruzione superiore del Sudan avrà bisogno di anni per essere ricostruito «anche se la guerra finisse oggi, perché le infrastrutture della maggior parte delle università sono state distrutte dalle fazioni combattenti. Un chiaro esempio di questa distruzione sono le Università di El-Geneina, Zalengi e Nyala nel Darfur, che furono ridotte in cenere».⁵²

5. Patrimonio culturale e identità del nuovo Sudan

Sicuramente il Sudan che uscirà dalla guerra sarà diverso da quello del passato. Sarà un 'nuovo Sudan'. Questo termine ha connotazioni molto concrete nel paese poiché, è legato alla visione politica del fondatore del braccio politico dello SPLA, il Movimento di liberazione del popolo sudanese (SPLM), John Garang. Questo economista dello sviluppo, politico e leader militare, avvertì che «spesso si dimentica che il Sudan non è solo nord e sud. Il Sudan è anche ovest, est e centro, indipendentemente dalle definizioni che si desidera attribuire a queste etichette... Tutti i patrioti devono apprezzare la realtà che siamo una nuova razza di sudanesi; non accetteremo di fossilizzarci in sub-cittadini nelle 'Regioni'».⁵³ La sua visione del nuovo Sudan implicava l'integrazione della diversità culturale e una separazione tra religione e stato che intendeva sottolineare il concetto di cittadino sopra quello di credente.

I suoi sforzi si sono concretizzati nell'Accordo Globale di Pace (CPA) firmato da lui e Omar Al-Bashir il 9 gennaio 2005 a Naivasha (Kenya). Questo accordo prevedeva un testo costituzionale per una transizione che si concludeva con un referendum il quale, doveva consentire al sud di scegliere la secessione, come infatti avvenne nel 2011.

⁵² Cfr. WAGDY SAWAHEL, *104 HE institutions burned and vandalised, says ministry*. University World News. African Edition 2023. <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20230830182024830>

⁵³ JOHN GARANG, MANSOUR KHALID, *John Garang Speaks*, New York, KPI 1987, p. 93.

Il CPA includeva la concezione del patrimonio culturale come chiave per la riconciliazione e la pace, idea che era presente anche nell'accordo di pace firmato ad Addis Abeba nel 1972 per porre fine alla Prima Guerra Civile. In quel contesto, l'allora presidente del Sudan, Ja'far Nimeyri, parlava del Sudan come di una «entità afro-araba».⁵⁴ L'espressione mirava a integrare la diversità sudanese ed era in linea con le idee del pensatore sud sudanese, Francis Deng, il quale, affermava che affinché la pace fosse genuina e sostenibile, era necessario affrontare la crisi profondamente radicata dell'identità nazionale. Ciò significa trovare un equilibrio tra la rigidità della percezione di sé riguardo all'identità, che implica il riconoscimento delle diversità razziali, etniche, culturali e religiose, e basarsi sulla fluidità dell'autoidentificazione per forgiare un nuovo senso di identità nazionale onnicomprensiva.⁵⁵

Il processo di attuazione del CPA ha proposto una visione che mira a creare un senso di proprietà comune e sfidare gli effetti negativi della strumentalizzazione del concetto di identità attraverso la promozione di politiche sul patrimonio culturale⁵⁶ che includono «il rafforzamento del dialogo interculturale e interreligioso e lo sviluppo della protezione del patrimonio nazionale».⁵⁷

Il CPA seguiva il principio di un unico Stato ma di due sistemi, uno per il sud e l'altro per il nord. In tale contesto, la missione di valutazione congiunta per il Sudan ha dettagliato le iniziative relative al patrimonio culturale che dovrebbero contribuire alla costruzione di una nuova identità nazionale nella quale, tutti i cittadini sudanesi potrebbero identificarsi. Per il Sudan settentrionale, il loro rapporto raccomandava lo sviluppo di:

studi congiunti, dibattiti e discussioni sul patrimonio culturale del paese, sul diritto consuetudinario e sulla struttura tradizionale e [...] sviluppo di capacità

⁵⁴ RICHARD P. STEVENS, *The 1972 Addis Ababa Agreement and the Sudan's Afro-Arab Policy*, «Journal of Modern African Studies», vol. 2, n. 14, 1976, pp. 247-276.

⁵⁵ Cfr. FRANCIS MADING DENG, *Tradition and Modernisation, A challenge for law among the Dinka of Sudan*, New Haven, Yale University Press 1971.

⁵⁶ JEAN-GABRIEL LETURCQ, *Heritage-making and Policies of Identity in the "Post-conflict Reconstruction" of Sudan*, «Égypte/Monde Arabe», vol. 1, nn. 5-6, 2009, pp. 295-328.

⁵⁷ JOINT ASSESSMENT MISSION FOR SUDAN, *Synthesis. Framework for sustained peace, development and poverty eradication*, vol. 1, World Bank and United Nations 2005, p. 30.

e formazione, in particolare [...] per la conservazione delle antiche strutture culturali e la loro preservazione e presentazione nei loro siti originali o in musei [...] come parte degli sforzi per promuovere la riconciliazione.⁵⁸

In linea con gli orientamenti del CPA, la Corporazione Nazionale delle Antichità e dei Musei (NCAM) sviluppò nel 2005 un piano che prevedeva la creazione di una rete di musei nel paese che includeva l'apertura di alcuni musei fuori dallo Stato di Khartum. Molti di questi musei furono progettati nelle capitali degli stati caratterizzati da conflitti violenti come Nyala, Al-Janeina, Damazin, Fashoda, Kassala o Jonglei come se fossero strumenti di riconciliazione politica che potessero dare riconoscimento ufficiale e visibilità alle diverse minoranze. Infatti, la mappa dell'ubicazione prevista per questi musei mostrava la loro distribuzione lungo due assi tematici: «un asse è dedicato allo sviluppo delle capitali del nord (Jebel Barkal-Karima, Dongola, Kerma, Wadi Halfa), il secondo asse riguarda le capitali del sud (Juba, Jonglei, Fashoda) e le regioni 'marginali' (Nyala, El-Damazin, Kassala)».⁵⁹

Purtroppo, il piano rivelava una nuova forma di discriminazione tra i musei che dovevano distribuirsi lungo questi due assi. «Da un lato, la valle del Nilo settentrionale è dedicata agli archeologi; d'altro canto, il Sudan meridionale e le regioni come il Darfur sono rilevanti per gli antropologi, [tanto che] il concetto di patrimonio è applicato nelle periferie ma, non qualifica ancora alcun oggetto o manufatto».⁶⁰

Lo sviluppo del patrimonio culturale sudanese non dovrebbe limitarsi o ridursi all'elaborazione di una mappa dettagliata della multiculturalità del paese in cui, i musei espongono i costumi, gli strumenti musicali, gli stili di vita tradizionali ed i prodotti artigianali delle diverse tribù. Inoltre, il patrimonio non può essere utilizzato come una proprietà particolare di una comunità locale che lo manipola come 'arma dei deboli' per resistere alla loro 'sudanizzazione' (Leturcq,

⁵⁸ JOINT ASSESSMENT MISSION FOR SUDAN, Cluster Reports, vol. 3, World Bank and United Nations 2005, p. 65.

⁵⁹ JEAN-GABRIEL LETURCQ, *Heritage-making and Policies of Identity in the "Post-conflict Reconstruction" of Sudan*, «Égypte/Monde Arabe», vol. 1, nn. 5-6, 2009, p. 313.

⁶⁰ JEAN-GABRIEL LETURCQ, *Heritage-making and Policies of Identity in the "Post-conflict Reconstruction" of Sudan*, «Égypte/Monde Arabe», vol. 1, nn. 5-6, 2009, p. 314.

2010)⁶¹ anche se, il loro coinvolgimento è cruciale. Neppure il patrimonio culturale può essere utilizzato per giustificare la maggiore ‘sudanità’ di un certo gruppo rispetto ad altri. La realtà multiculturale del paese dovrebbe essere la piattaforma per un dialogo interculturale che produca un concetto di identità dinamico e condiviso invece di rappresentare la giustificazione di divisioni e confronti di ‘sudanità’.

Claude Rilly tenta di decifrare la lingua meroitica che fu la lingua dominante nel nord del Sudan lungo la valle del Nilo tra il III secolo a.C. ed il V secolo d.C.⁶² Poiché, non esiste una Stele di Rosetta per decodificare la lingua, Reilly indaga sulle lingue vive che potrebbero essere correlate all’antico Meroitico. Diversi gruppi etnici collaborano volontariamente con lui poiché, intravedevano che se la loro lingua era simile al meroitico, potevano considerarsi gli abitanti originari del Sudan.

Il modo in cui il patrimonio può diventare fonte di costruzione di un’identità integrativa è quello interculturale. Questa prospettiva implica un processo che parte dalla scoperta della natura multiculturale del paese ed educa attraverso lo scambio reciproco di vita e di lavoro ad una visione globale e ad un senso di cittadinanza che si fonda sulla condivisione comune e non porta a perdere la propria identità.

Ciò significa che le scuole diventano luoghi di «iniziazione al dialogo di vita tra giovani di diverse religioni e provenienze sociali»⁶³. I beni culturali sono un contenuto importante di quel dialogo e rappresentano “il vasaio” che ha plasmato ogni interlocutore in un certo modo. Secondo la prospettiva interculturale, quell’argilla dovrebbe essere ancora modellabile.

Questo approccio interculturale va oltre i concetti di relativismo e assimilazione.

⁶¹ Cfr. JEAN-GABRIEL LETURCO, *Heritage-making and Policies of Identity in the “Post-conflict Reconstruction” of Sudan*, «Égypte/Monde Arabe», vol. 1, nn. 5-6, 2009, pp. 295-328.

⁶² Cfr. CLAUDE RILLY, *Quand lire n’est pas comprendre. Le déchiffrement inachevé du méroïtique*, «Bulletin de la Société française d’Égyptologie», n. 205, 2022.

⁶³ CONGREGATION FOR CATHOLIC EDUCATION, *Educating to Intercultural Dialogue in Catholic Schools Living in Harmony for a Civilization of Love*, Vatican City 2013, n. 17.

È basato su un'idea dinamica di cultura, che non si chiude in se stessa né celebra la diversità con stereotipi o rappresentazioni folcloristiche. Le strategie interculturali funzionano quando evitano di separare gli individui in sfere culturali autonome e impermeabili; dovrebbero piuttosto promuovere l'incontro, il dialogo e la trasformazione reciproca, così da consentire la convivenza e la gestione di eventuali conflitti.

Bibliografia

- ABDELHAY, A., ABU-MANGA, A.-A., & MILLER, C. (2015). *Language Policy and Planning in Sudan From Local Vernaculars to National Languages*. In Casciarri B., Assal, M. and Ireton F. (Eds.), *Multidimensional Change in Sudan (1989-2011). Reshaping livelihoods, conflicts and identities* (pp. 263–280). New York/Oxford, Berghahn Books.
- Aḥmad Maḥjūb, M. (1934). Fī al-ta‘līm. «Al-Fajr Newspaper», pp. 471–477.
- CABON, O. (2023). *Histoire et civilisation du Soudan: De la préhistoire à nos jours*. Nouvelle édition [en ligne]. Paris, Khartoum : Africae, 2017 (généré le 09 juin 2023). <<http://books.openedition.org/africae/2677>>. ISBN : 9782493207074. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.africae.2677>.
- CASCIARRI, B., ASSAL, M. AND IRETON, F. (2015). *Multidimensional Change in Sudan (1989-2011). Reshaping livelihoods, conflicts and identities*, New York/Oxford, Berghahn Books <https://doi.org/10.1515/9781782386186-toc>
- CONGREGATION FOR CATHOLIC EDUCATION. (2013). *Educating to Intercultural Dialogue in Catholic Schools Living in Harmony for a Civilization of Love*, Vatican City 2013, n. 17.
- https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20131028_dialogo-interculturale_en.html
- DE WAAL, A., & FLINT, J. (2008). *Darfur – A New History of a Long War*, International African Institute, the Royal African Society and Social Science Research Council.
- DENG, F. (1971). *Tradition and Modernisation, A challenge for law among the Dinka of Sudan*, New Haven, Yale University Press.
- DULVY, ELIZABETH NINAN; EL-GAMMAL, YASSER AABDEL-ALEEM AWNY; RAKOTOMALALA, RAMAHATRA MAM; MAJGAARD, KIRSTEN; OULD DJAY, MOCTAR; PET-

- TERSSON, GUNILLA; CLARKE, PREMA; SEGNIAGBETO, KOFFI; SANKAR, DEEPA; ALI, AYMEN; WELMOND, M. M. WORD B. (2012). The status of the education sector in Sudan (Africa education country status report). <http://documents.worldbank.org/curated/en/424741468129613991/The-status-of-the-education-sector-in-Sudan>
- EU, FMOGE, & SOFRECO. (2015). Provision of Technical Assistance for the Support of the Implementation of the Primary Education Retention Programme (PERP) in the Sudan.
 - FREIRE, P. (2002). *La pedagogia degli oppressi*, Torino, EGA Editore, p. 204.
 - GARANG, J., & KHALID, M. (1987). *John Garang Speaks*. KPI.
 - GASIMA, G. (2010). *Reflecting on Sudan's Higher Education Revolution under Al-Bashir's Regime*, «Comparative & International Higher Education», 2, 50–53. <http://higheredsig.org/cihe/Number02-15.pdf%5Cnhttp://www.higheredsig.org/cihe/Number02-15.pdf>
 - GIKANDI, H. (2020). *Sudan's troubled attempt at education reform*. The World. <https://theworld.org/stories/2021-07-26/sudan-s-troubled-attempt-education-reform>
 - GIZOULI (-EL), E. S. M. (1968). Higher Education in the Sudan 1898-1966 [Durham]. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2014.947132>
 - GRECO, S. (2012). *Migrazioni e globalizzazione : il caso del Sudan*, «I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie», Roma, XXIII, n. 2, pp. 20-23.
 - GUNTER-BASSETT, M., BASSETT, H. F., HANSON, K., WELSH, W., FITZGERALD, K., MAHER, A., ARONSON, J., CIL, D., AVERYT, K., CARROLL, C., WEGENER, C., & DANIELS, B. I. (2023). *Cultural Heritage Monitoring Lab Rapid Report: Damage to the Sudan National Museum (18 May 2023)*. <https://doi.org/10.25573/data.22963304>
 - HAGGAR, A. (2007). *The Origins and Organization of the Janjawiid in Darfur*. In A. De Waal (Ed.), *War in Darfur and the Search for Peace*. Global Equity Initiative, Harvard University and Justice Africa.
 - Home Office, *Country Policy and Information Note Sudan: Non-Arab Darfuris*, 2021, p. 10, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/

file/1028042/SDN_CPIN_Non-Arab_Darfuris.pdf

- HROUB, K. (2011). *Political Islam: Context Versus Ideology*. Saqi Books.
- Human Rights Watch. (2004). *Darfur Destroyed: Ethnic Cleansing by Government and Militia Forces in Western Sudan*. <http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/sudan0504full.pdf>
- ICCROM. (2023). *ICCROM-led workshop helps identify 77 at-risk heritage sites and collections amid the ongoing conflict in Sudan*. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property. <https://www.iccrom.org/news/iccrom-led-workshop-helps-identify-77-risk-heritage-sites-and-collections-amid-commitment>
- IDRIS, A. (2010). *Beyond Arabs and Africans in Sudan*. In F. Deng (Ed.), *Sudan in the Making*. The Red Sea Press.
- Internal Displacement Monitoring Centre, (2011) *Estimates for the Total Number of IDPs for All of Sudan (as of January 2011)*,
[http://www.internaldisplacement.org/idmc/website/countries.nsf/\(httpEnvelopes\)/0026B2F86813855FC1257570006185A0?OpenDocument](http://www.internaldisplacement.org/idmc/website/countries.nsf/(httpEnvelopes)/0026B2F86813855FC1257570006185A0?OpenDocument)
- Joint Assessment Mission for Sudan. (2005). Cluster Reports, vol. 3, World Bank and United Nations.
- Joint Assessment Mission for Sudan. (2005). Synthesis. Framework for sustained peace, development and poverty eradication, vol. 1, World Bank and United Nations.
- LETURCO, J.-G. (2009). *Heritage-making and Policies of Identity in the “Post-conflict Reconstruction” of Sudan*. « Égypte/Monde Arabe », 1(5-6), 295-328.
- MAHDĪ, F. ṬAHA. (2006). *Taqwim marḥala al-ta’līm al-asāsī fī wilāyat Al- Khartūm* [Assessment of Basic Education at Khartoum State]. Jāmi’a Al-Khartūm lil-nashr, [University of Khartoum Publishing House].
- MESKEL, L. (2002). *Negative Heritage and Past Mastering in Archaeology*, «Anthropological Quarterly», 3(75), 557-574.
- MOHAMED EL GIZOULI, E. S. (1999). *Higher Education in the Sudan 1898-1966*, Durham, Khartoum University Press.

- NARANJO ALCAIDE, J. C. (2019). *The Development of Catholic Schools in the Republic of Sudan*. «*Social and Education History*», 8(1), 83–111. <https://doi.org/10.17583/hse.2019.3611>
- Norwegian Refugee Council, Profile of Internal Displacement: Sudan Compilation of the information available in the Global IDP Database of the Norwegian Refugee Council, 2005, <https://www.refworld.org/pdfid/4059b7044.pdf>
- OCHA (2024). Sudan. Situation Report Last updated: 12 Feb 2024. <https://reports.unocha.org/en/country/sudan/>
- OFFICE, H. (2021). *Country Policy and Information Note Sudan: Non-Arab Darfuris*. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1028042/SDN_CPIN_Non-Arab_Darfuris.pdf
- OLIVER, R., & VOLK, C. (1998). *The Failure of Political Islam*. Harvard University Press.
- PRUNIER, G. (2007). *Darfur : The Ambiguous Genocide*. Ithaca, N.Y., Cornell University Press.
- RILLY, C. (2022). *Quand lire n'est pas comprendre. Le déchiffrement inachevé du méroïtique*, «*Bulletin de la Société française d'Égyptologie*», n. 205.
- ROSENZWEIG-ZIFF, D. (2023). *Who are the Rapid Support Forces clashing with Sudan's military?* The Washington Post. <https://www.washingtonpost.com/world/2023/04/15/sudan-fighting-paramilitary-hemedti-khartoum/>
- ROTHBART, D., & ADEEB, Y. (2016). *Ideology and Cultural Violence in Darfur*. African Centre for the Constructive Resolution of Disputes. <https://www.accord.org.za/conflict-trends/ideology-cultural-violence-darfur/>
- ROY, O., & VOLK, C. (1998). *The Failure of Political Islam*. Harvard University Press.
- SANDERSON, L. M. (1962). *Educational Development in the Southern Sudan, 1900–1948*. «*Sudan Notes and Records*», 43, 105–117.
- SANDERSON, L. M. (1963). *A survey of material available for the study of educational development in the modern Sudan, 1900–1963*, «*Sudan*

Notes and Records», 44, 69–81.

- SAWAHEL, W. (2023). *104 HE institutions burned and vandalised, says ministry*. University World News. African Edition. <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20230830182024830>
- SERI-HERSCH, I. (2017). *Education in Colonial Sudan, 1900–1957*, «Oxford Research Encyclopedias», <http://africanhistory.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190277734.001.0001/acrefore-9780190277734-e-12>
- STEVENS, R. (1976). *The 1972 Addis Ababa Agreement and the Sudan's Afro-Arab Policy*, «Journal of Modern African Studies», 2(14), 247–276.
- TUBIANA, J. (2022). *Darfur after Bashir: Implications for Sudan's Transition and for the Region*. <https://www.usip.org/sites/default/files/SR508-Darfur-after-Bashir.pdf>
- UNESCO. (2012). *World Data on Education 2010/2011*. http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Sudan.pdf
- VANTINI, G. (2005). *La missione del cuore. I comboniani in Sudan nel ventesimo secolo*, Bologna, EMI.
- VANTINI, G. (2009). *Rediscovering Christian Nubia*, Verona, Nigrizia.
- WANI GORE, P. (2002). *Final report on: A comprehensive evaluation of the program of education in Archdiocese of Khartoum, including the School Feeding Program*, Khartoum.
- WARBURG, G. (2003). *Islam, Sectarianism and Politics in Sudan Since the Mahdiyya*. Hurst and Company.
- WILSON, C. (1887). *The Tribes of the Nile Valley, North of Khartoum*, «Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland», 17, 3–25.

Tradizioni costruttive nelle zone collinari lungo il Tratturello teramano

Claudio Mazzanti

Nel territorio abruzzese la tradizione legata alla transumanza è, da tempi lontanissimi, strettamente collegata anche alle vicende sociali e culturali. Il sistema tratturale rappresentava una sorta di 'rete' viaria già prima della conquista romana; per condurre le greggi dalle loro sedi estive verso quelle invernali, l'insieme dei tratturi ha contribuito alla creazione di un folto e complesso intreccio di percorsi.¹

I romani, subentrando ai popoli italici, continuarono ad utilizzare alcuni dei preesistenti tragitti (*calles oviariae*) per costituire il loro sistema stradale primario (*viae publicae*). La finalità di tale complesso infrastrutturale era l'interconnessione tra *praefecturae*, *municipia*, *villae*, così come il collegamento di questi con i principali luoghi di culto (fig. 1).




Figura 1 L'antica viabilità romana a confronto con gli itinerari della transumanza in Abruzzo.

¹ IDA CORRADI, DOGANELLA D'ABRUZZO E POSTE D'ATRI, in Adelmo Marino, Nicolino Farina (a cura di), *La Doganella d'Abruzzo. Pastorizia, istituzioni e cultura*, Progetto di Cooperazione Transnazionale - Programmi Comunitari, Finanziamento UE, GAL Teramano (Gruppo d'Azione Locale), Teramo 2015, pp. 59-78.

Insieme alla Tiburtina, l'altra strada fondamentale per tale parte del centro Italia e, nello specifico, per l'Abruzzo, era la via Salaria: collegamento tra Roma e Asculum (Ascoli Piceno), proseguiva poi verso il mare parallelamente al fiume Tronto, giungendo fino a Castrum Truentum (Martinsicuro); continuava ancora adattandosi alla fascia costiera e, verso sud, raggiungeva Castrum Novum (Giulianova), dopo aver oltrepassato i fiumi Vibrata e Salinello. Quindi si rivolgeva verso Hatria (Atri), rilevante insediamento abitato dell'entroterra, situato in zona collinare ma comunque non distante dal litorale. Superato questo centro urbano, la viabilità principale deviava nuovamente verso la costa, superando il fiume Piomba (*ad salinas*); l'itinerario, infine, giungeva ad Aternum (oggi Pescara),² dove si ricongiungeva agli altri percorsi principali.

Successivamente alla caduta dell'Impero Romano, con le dominazioni barbariche, la maggiore infrastruttura stradale iniziò ad essere la Via degli Abruzzi (fig. 2), asse nord-sud che, attraversando le vallate appenniniche, collegava i Ducati di Spoleto e di Benevento.³

² Per una più estesa analisi dell'antica viabilità romana in Abruzzo, circa i rapporti fra la rete stradale e l'orografia del territorio, così come per approfondire le interrelazioni fra i tragitti e i caratteri socio-culturali delle remote popolazioni locali, si rimanda all'opera di SANDRO ZENODOCCHIO, *Antica viabilità in Abruzzo*, Rea Edizioni, L'Aquila 2008.

³ La città de L'Aquila venne fondata, nel XIII secolo, proprio lungo il tracciato della via degli Abruzzi, presso l'intersezione fra le vie Sabina e Claudia Nova, punto nevralgico di traffici commerciali e militari; anche per questo motivo, il nuovo nucleo urbano divenne rapidamente uno dei più floridi e importanti della zona.




Figura 2 Il percorso della “via degli Abruzzi”, principale collegamento fra il nord e il sud della penisola

Il tragitto litoraneo adriatico mantenne comunque un ruolo rilevante (fig. 3). I tratturi in questo territorio conobbero un notevole sviluppo con l'inizio dell'epoca romana, continuando nei secoli seguenti ad essere utilizzati abitualmente; al contrario, dalla fase tardo imperiale il fenomeno della transumanza iniziò a ridursi e il quadro socio-territoriale della regione mutò sostanzialmente. Le zone di montagna, fino a quel momento tanto importanti in funzione dell'attività pastorale, conobbero così una fase di disgregazione, poiché l'Amministrazione Imperiale e le autorità locali nutrivano una certa diffidenza nei confronti dei pastori e, in genere, di tutti gli abitanti delle più amene località appenniniche; essi in questa fase venivano apertamente osteggiati e spesso perseguiti per il mancato rispetto della legge, come conseguenza di una profonda crisi dell'assetto economico delle zone montane.⁴

⁴ ANDREA GIARDINA, *Uomini e spazi aperti*, in Andrea Giardina (a cura di), *Storia di Roma*, vol. IV. Caratteri e morfologie, Torino, Einaudi 1989, pp. 71-100.

Nella zona del teramano, in prossimità del limite settentrionale costituito dal fiume Tronto, l'economia era ancora basata sulla pastorizia; tanto che queste alture abruzzesi, dall'altomedioevo fino agli inizi dell'epoca rinascimentale, furono tra le poche non massicciamente interessate dal fenomeno della grande transumanza in tutta l'area medio adriatica; per tale attività, infatti, nel teramano esisteva un unico percorso, che permetteva il collegamento fra la costa e le principali località pedemontane, cioè Basciano e Montorio.⁵



Figura 3 Permanenza della viabilità d'epoca romana in epoca medievale

Più in generale, oltre ad un netto spopolamento della montagna, durante l'età altomedievale a partire dal VII secolo si verificò un diffuso fenomeno di declino che caratterizzò tutte le antiche località abitate. Ciò si registrò in maggior evidenza soprattutto nelle aree comprese tra

⁵ C. MAZZANTI, *Tratturi, tratturelli e cavallari lungo la costa adriatica*, in Adelmo Marino, Nicolino Farina (a cura di), *La Doganella d'Abruzzo. Pastorizia, istituzioni e cultura*, cit., pp. 35-58.

la valle dell'Aterno-Pescara e il teramano meridionale: Hatria era ormai in rovina, mentre del *municipium* di Angulum praticamente si perse traccia; tra le rare eccezioni, in Abruzzo si segnalano alcuni centri abitati, generalmente ubicati lungo le principali vie di comunicazione, in molti casi coincidenti con i tragitti della transumanza, in particolare il tratturo L'Aquila-Foggia; altra peculiarità furono gli insediamenti posti a presidio degli strategici passi sul fiume Pescara,⁶ che non si spopolarono affatto. Solo successivamente comparvero le prime forme compiute d'incastellamento, espressione di un riassetto territoriale che caratterizzava, ad esempio, la zona di Atri compresa tra i fiumi Vomano e Piomba-Fino; a ciò corrispose una riorganizzazione dell'economia fondata sullo sfruttamento agricolo degli ambiti collinari, nonché sulla regolamentazione delle ricche risorse pastorali della montagna, con l'indubbia presenza, anche in tale fase, di forme di transumanza "verticale", dal monte alla sottostante pianura nella stretta fascia marittima.⁷ Nel periodo compreso tra il IX e il X secolo, si possono indicare i percorsi tratturali in quel momento esistenti, in quanto ad essi viene sovente fatto riferimento nei più antichi documenti inerenti gli insediamenti religiosi nel territorio;⁸ in particolare, uno di tali tracciati sembrerebbe ricalcare il tragitto del cosiddetto *tratturello* Frisa-Rocca di Roseto⁹ (fig. 4).

⁶ ANDREA STAFFA, *Una terra di frontiera: Abruzzo e Molise fra VI e VII secolo*, in Gian Pietro Brogiolo (a cura di), *Città, castelli, campagne nei territori di frontiera (fine VI-VII secolo)*, *Atti del V Seminario sull'insediamento tardoantico ed altomedievale in Italia Centrosettentrionale*, Montebarro, 9-10 giugno 1994, Il Rio, Mantova 1995, pp. 187-238, in particolare p. 205.

⁷ Le fonti documentarie attestano la presenza nelle sue aree montane di numerosi nuclei di popolamento sparso, costituiti da semplici chiese rurali con poche case di contadini (*casae coloniciae*) e pastori (*casae peculiares*) sovente esistite sino al medioevo sovente esistite sino al medioevo.

⁸ ALESSANDRA DI MATTEO, *La realtà cistercense e il sistema tratturale in Abruzzo tra la fine del XII e gli inizi del XIV secolo*, in «Rivista cistercense», XVI, 3 (settembre-dicembre 1999), pp. 301-315.

⁹ CLAUDIO MAZZANTI, *Architettura e cultura della transumanza nella zona costiera dell'Abruzzo Ultra*, in «Quaderni di filologia e lingue romanze», Ricerche svolte nell'Università di Macerata, Terza serie, n. 32, Anno XXXII, a cura di G. Mastrangelo Latini e L. Pierdominici, Aracne, Roma 2017, pp. 297-329.




Figura 4 L'attuale divisione amministrativa del territorio abruzzese e in evidenza il percorso del "tratturello" teramano

Sicuramente, gli spostamenti nell'ambito teramano dovevano essere di corto e medio raggio,¹⁰ continuando ad utilizzare porzioni del tracciato della preesistente viabilità romana. In queste zone la pastorizia rimase a lungo affidata soltanto alla gestione autonoma dei singoli pastori, oppure fu scarsamente controllata dalle popolazioni dei centri montani.¹¹

¹⁰ ANDREA STAFFA, *Le campagne abruzzesi fra tarda antichità ed altomedioevo (secc. IV-XII)*, in *Archeologia Medievale*, XXVII, Edizioni all'Insegna Del Giglio, 2000, pp. 47-99.

¹¹ Andrea Staffa (a cura di), *La presenza umana sulla Majella dalle origini al Medioevo*, Guida alla sezione archeologica del Centro Didattico della Riserva Naturale dell'Orfento-Caramanico, Lepido Edizioni, Mosciano Sant'Angelo 1996.

Nel 1532 la regolamentazione della pratica transumante venne estesa anche alla pastorizia della zona teramana; con la costituzione della *Doganella d'Abruzzo* oltre alle greggi che si recavano nel Tavoliere delle Puglie doveva essere tassato anche il bestiame rimasto in alcune zone dell'Abruzzo Ultra: ciò corrispondeva alla cosiddetta "piccola transumanza", ovvero lo spostamento dalle zone montane, soprattutto quelle più prossime alla città di Teramo, verso i vicini pascoli collinari e costieri, interessando anche parte del territorio teatino.

La funzione amministrativa della *Doganella* contemplava diverse modalità d'imposizione fiscale, tutte strettamente legate alla pastorizia;¹² tra queste, per quanto concerne l'organizzazione moderna dell'attività transumante, la novità più importante prevedeva anche l'utilizzo di un'ampia striscia di pascoli invernali, lungo la fascia collinare abruzzese, fino alla costa¹³ (fig. 5). Erano prevalentemente terreni destinati alle pecore di razza pregiata del teramano, nonché a piccole greggi di proprietari locali o altre provenienti da territori esterni al Regno, condotte da pastori per i quali veniva comunque mantenuto il divieto di recarsi nel Tavoliere di Puglia.¹⁴

¹² PAOLA PIERUCCI, *Le Doganelle d'Abruzzo: struttura ed evoluzione di un sistema pastorale periferico*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes*, t. 100, n. 2, 1988, pp. 893-908.

¹³ La servitù di pascolo invernale ha interessato e condizionato questi territori a partire dalla metà del '500 fino al 1806, quando venne abolita. Cfr. AURELIO MANZI, *Pastori e natura in Abruzzo*, in Adelmo Marino, Nicolino Farina (a cura di), op. cit., pp. 28-29.

¹⁴ Quadro storico-analitico degli Atti del Governo de' dominj al di qua del Faro ovvero Manuale per gli ufficiali giudiziari ed amministrativi, Napoli 1833, p. 357; cfr. A. CARUSO, *La Dohana menae peducum, o dogana di Foggia, e il suo archivio*, Napoli-Foggia-Bari, C.E.S.P., 1963, pp. 11-35.




Figura 5 Utilizzo della costa in Abruzzo Ulteriore per la pastorizia transumante: Regi Stucchi e torri d'avvistamento

Questi nuovi pascoli, denominati *Stucchi* e *Poste*, nascevano essenzialmente per incentivare la sosta, in alcuni periodi dell'anno, di quanti nel resto dell'anno risiedevano nello Stato Pontificio, specialmente quelli provenienti dall'area marchigiana dei Monti della Laga e dei Sibillini.¹⁵ Così, l'amministrazione napoletana riusciva persino ad ottenere introiti aggiuntivi per le casse erariali. Il fiume Tronto, pertanto, pur continuando ad essere la frontiera settentrionale tra i due Stati, diventò uno spazio *fluido, mobile, dinamico in cui potevano coesistere le aspirazioni e gli interessi di tutti e, almeno per taluni prodotti, senza eccessive chiusure.*¹⁶

¹⁵ I pastori marchigiani che svernavano lungo la costa teramana e teatina erano, generalmente, malvisti dalle popolazioni locali e denominati in maniera sprezzante marchitti. Cfr. AURELIO MANZI, op. cit., p. 30.

¹⁶ Cit. ADELMO MARINO, "Prefazione", in Adelmo Marino, Nicolino Farina (a cura di), op.

I pascoli costieri erano riservati anche ai mandriani abruzzesi provenienti dai Monti della Laga compresi all'interno dei confini del Regno, soprattutto dalle zone di Valle Castellana e della Montagna di Roseto; poteva essere, così, scongiurata la partenza di questi verso altri pascoli invernali, soprattutto quelli del Lazio, oltre i confini dello Stato Pontificio; si poteva evitare quindi un processo inverso rispetto a ciò che veniva attivato con l'istituzione della Doganella. In funzione di quest'ultima, il Governo napoletano iniziò ad acquisire, sottraendolo in questo modo alle Università ed ai baroni del posto, il diritto di utilizzare pure i terreni privati per il pascolo; ciò, soprattutto nel periodo invernale, tra la fine di settembre e l'inizio di maggio; i pascoli invernali degli "Stucchi e Poste di Atri", a differenza delle "locazioni" del Tavoliere di proprietà demaniale, erano di natura privata, appartenenti a feudatari, cittadini o intere comunità. I terreni venivano affittati dallo stato che a sua volta li cedeva ai pastori per il pascolo invernale, dal 29 settembre all'8 maggio. Da maggio a settembre, quindi, i legittimi proprietari rientravano in possesso dei terreni per coltivarli. Nelle zone con clima più mite, i suoli collinari e costieri restavano coltivabili nel resto dell'anno; tuttavia, le pratiche erano alquanto limitate: ciò spiega la diffusa presenza delle risaie, unica attività agricola conciliabile con il pascolo invernale, specialmente nel teramano ove vi erano estese pianure irrigabili.¹⁷ La servitù del pascolo invernale spiega anche una certa arretratezza dell'agricoltura lungo la fascia costiera, che per secoli è rimasta priva di oliveti e vigneti anche sulle limitrofe zone collinari.

Per difendere il territorio del Regno di Napoli dalle truppe provenienti da nord, alla metà del XVI secolo era stata formata una linea fortificata a ridosso dello Stato Pontificio e le fortezze maggiori erano collocate sulle vie che, obbligatoriamente, un esercito avrebbe dovuto percorrere per concretizzare il piano di conquista del vicereame; in tal senso, il sistema tratturale poteva rappresentare un tragitto preferenziale, in quanto, così come per le pecore, avrebbe permesso pure il

cit., p. 9.

¹⁷ La coltivazione che meglio si adattava a tale particolare conduzione fondiaria era, soprattutto nelle pianure irrigabili, la risicoltura; sui terreni in pendio si provvedeva alla coltura di altri cereali e legumi a semina primaverile. Cfr. *Id.*, *Origine e storia delle piante coltivate in Abruzzo*, Carabba, Lanciano 2006.

comodo spostamento di grandi quantità di uomini, cavalli e carri; pertanto, necessitava di un assiduo controllo e della possibilità di disporre d'ingenti forze belliche in funzione difensiva. Le più considerevoli piazzeforti prossime al versante adriatico erano quelle di Civitella del Tronto e, più all'interno, la fortezza di L'Aquila, *cardine della linea difensiva abruzzese*.¹⁸ Proprio da questa città, infatti, aveva origine il Tratturo Magno, uno dei più importanti cammini della transumanza.

Il Tratturello, invece, interessava esclusivamente la zona del teramano, dove il fenomeno della transumanza poteva apparire più disgregato. Prima della regolamentazione del 1532, alcuni pastori dell'estremo settentrionale abruzzese preferivano oltrepassare le frontiere del Regno per recarsi nello Stato Pontificio: si dirigevano così verso ovest nell'Agro romano, attraversando il territorio reatino, oppure a nord nelle Marche. Al contrario, percorrendo il Tratturello i pastori potevano condurre il loro bestiame verso il Tavoliere pugliese; non mancavano però quelli che, dopo aver percorso il tratto iniziale, sceglievano di rimanere in Abruzzo, specialmente dopo l'istituzione della Doganella. Questo itinerario minore aveva origine in località Rocca di Roseto, nelle cui vicinanze sorgeva un'antica fortificazione, centro di controllo del territorio: ogni anno il bestiame, partendo da Crognaleto, scendeva sulla costa lungo un percorso che è tutt'ora in parte incerto; tuttavia si sa che venivano attraversati i territori di Montorio al Vomano, Penna Sant'Andrea, Montefino, Castilenti, Elice, Città Sant'Angelo e Montesilvano, rasentando l'antico nucleo abitato di quest'ultima località; il percorso scendeva, quindi, sino alla zona di Santa Filomena, sul litorale: il Tratturello giungeva in prossimità del più importante nucleo militare a presidio del Regno, nella parte settentrionale del versante marittimo orientale, cioè la fortezza di Pescara;¹⁹ questa svolgeva un ruolo considerevole nel generale sistema di protezione.

La morfologia dell'Abruzzo Ultra nella zona teramana, se confrontata con quella del Tavoliere pugliese, appare sicuramente più complessa; in generale, il territorio settentrionale dell'Abruzzo può essere

¹⁸ Lucio Santoro, *Opere difensive del viceregno*, in Aa. Vv., Napoli nel '500 e la Toscana dei Medici, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1980, p. 146.

¹⁹ MARIA RAFFAELLA PESSOLANO, *Una fortezza scomparsa, la piazzaforte di Pescara fra memoria e oblio*, Opus 14, Carsa, Pescara 2006.

schematicamente suddiviso in diverse fasce, con uno sviluppo prevalentemente parallelo al mare: dalla zona montana più interna si passa a quella pedemontana, dove attraverso i più disparati itinerari avveniva la discesa di uomini e animali, che poi si ricongiungevano nel tragitto principale del Tratturello. Pertanto, la presenza di una vasta e intricata rete di sentieri, di aree erbose ed incolte, destinate alla pastorizia, accomunava ambienti completamente diversi tra loro, come le valli ed i monti; la morfologia del suolo rendeva estremamente impegnativa l'attività dei pastori nel territorio teramano: oltre al Tronto, confine naturale del Regno, a partire da nord si susseguono i fiumi Vibrata, Salinello, Tordino; più a sud, nella parte dove si sviluppava il Tratturello, sono presenti il Vomano, il Piomba, il Saline ed, infine, il Pescara, limite meridionale con la Provincia di Abruzzo Citra. Alcuni di questi corsi d'acqua sono caratterizzati, durante tutto l'anno, da un regime idrico regolare; altri, invece, da caratteristiche mutevoli, con una portata invernale massima, che in estate può diventare scarsa, o quasi nulla: soltanto in quest'ultimo caso l'attraversamento del bestiame risultava agevole; viceversa, il superamento degli ambienti fluviali doveva essere quasi sempre problematico e avveniva anche con l'utilizzo di instabili ponti provvisori.²⁰

Lo sviluppo del percorso del Tratturello, che invece di raggiungere subito la zona costiera attraversava obliquamente il territorio collinare, era forse anche una conseguenza del deflusso del fiume Vomano: questo, nel suo scorrere verso il mare, si divide in molti rami che, nella parte meno acclive del territorio, hanno impedito per secoli la formazione di un unico asse preferenziale di percorrenza, lungo la vallata, tra Montorio e la foce.²¹

Il Tratturello teramano seguiva un altro percorso, mantenendosi ad una certa distanza dalla costa; attraverso la cresta collinare, lambiva una serie di centri abitati. Al contrario, lungo la fascia costiera non vi erano luoghi urbani significativi, forse che per le caratteristiche clima-

²⁰ CLAUDIO MAZZANTI, *op. cit.*, p. 319.

²¹ MARIA RAFFAELA PESSOLANO, *L'Abruzzo marittimo: note di storia urbana*, in «Opus, Quaderni di storia architettura restauro», 5-1996, Carsa, Pescara 1997, pp. 149-200.

tiche e persino per il rischio di aggressioni nemiche dal mare.²²

Nel versante settentrionale abruzzese, la fascia costiera continuò ad essere scarsamente antropizzata almeno fino alla prima metà del XIX secolo. Oltre alle torri d'avvistamento (figg. 6-8), il paesaggio rivierasco appariva punteggiato dalla presenza di episodici fabbricati, rifugi provvisori dei pastori o minime costruzioni rurali;²³ un'edilizia oggi in gran parte disgregata e abbandonata, eppure paradigma di un'architettura originaria,²⁴ costruita con i materiali direttamente disponibili sul luogo, espressione diretta della peculiare economia di un'arcaica società agricola, condizionata quasi unicamente dal clima.²⁵




Figure 6-7 Le torri di Cerrano e del Vomano, rilievi del XIX secolo

²² Questo era ben noto, tanto che nel 1547, nel territorio di Colonnella, dove la via Salaria è spezzata dal corso del fiume Tronto, e non lontano dalla foce di questo [ci fu la] costruzione del forte appellato Martin Sicuro; le frequenti incursioni dei corsari turchi ed africani, ai quali le imboccature dei fiumi facilitavano gli agguati e gli sbarchi [...] doverono motivare tale ordine. Cit. NICCOLA PALMA, *Storia ecclesiastica e civile della regione più settentrionale del Regno di Napoli*, vol. III, Teramo, Ubaldo Angeletti Stampatore, 1833, p. 25.

²³ MARIO ORTOLANI, *La casa rurale in Abruzzo*, Olschki, Firenze 1964.

²⁴ BRUNO ZEVI, *Dialecti architettonici*, Newton, Roma 1996.

²⁵ CARLOS ALBERTO CACCIAVILLANI, CLAUDIO MAZZANTI, *The history of architecture and the built landscape, in Paysage et invention: évolution des enseignements dans un monde en transition*, Bandecchi & Vivaldi, Pontedera 2013, pp. 145-150.




Figura 8 Le torri costiere, rilievo dello stato di fatto, prospetti: A) del Vibrata; B) del Salinello; C) di Cerrano

La presenza prevalente nell'Abruzzo montano, di nuclei urbani più o meno compatti, si riscontra invece nella zona subappenninica, che coincide con i luoghi abbondantemente interessati dalla Doganella: qui le modalità d'insediamento avevano un carattere differente, con centri urbani più o meno grandi, ma ancora con la presenza di fabbricati isolati, variamente sparsi nel territorio, che in alcuni casi tendevano ad aggregarsi in piccolo nuclei rurali.

La conoscenza degli antichi centri urbani cresciuti proprio in funzione del passaggio dei pastori permette la definizione delle comuni caratteristiche tecnico-costruttive dell'edificato, che possono essere confrontate con l'architettura nel resto della regione. Dalla zona montuosa si passa, con improvvisa variazione di pendio ed una chiara differenziazione morfologica, ad un paesaggio costiero pianeggiante caratterizzato in alcuni tratti dall'erosione dei calanchi; a questa distinzione orografica si accompagna la differenza climatica: da un lato vi è un clima prettamente mediterraneo e dall'altro uno più simile a quello dell'alta montagna alpina. Questa conformazione geografica è uno dei principali fattori che caratterizzano l'individualità e la storia dei luoghi agevolando la conservazione di un prevalente carattere rurale, sia nelle forme economiche che in quelle sociali. Queste terre di provincia formano una realtà ricca di aspetti molteplici e mutevoli: le

case, le strade, i campi sono il risultato di un processo di costruzione lungo nel tempo.

Nel territorio sub-appenninico collinare assumono importanza le caratteristiche del sito dove sono sorti i nuclei abitati, collocati nella maggioranza dei casi su terrazzamenti naturali.

In prossimità delle valli fluviali, per la costruzione delle murature dei fabbricati veniva impiegato il laterizio assieme alle pietre di fiume (fig. 9), il cui utilizzo è invece sempre meno frequente allontanandosi dalle zone fluviali.




Figura 9 Basciano, Teramo. Muratura mista di ciottoli, pietrame e laterizi.

Le coperture dei tetti venivano realizzate in legno anche se era scarsa la presenza del legname da costruzione, data l'assenza di zone boschive specializzate (fig. 10). L'edilizia di questa porzione d'Abruzzo appare in stretta armonia con il paesaggio essendo essa stessa espressa con i materiali che il luogo offre. Tale architettura, cosiddetta minore, è stata spesso presentata come un documento di architettura pura, priva di stile, modellata direttamente dal materiale, dal clima e dalla struttura dell'economia agricola. La sua evoluzione si presenta spesso come conseguenza delle variazioni di uno o più di questi fattori determinanti, che tuttavia non avvengono in modo totale e subitaneo tanto da cancellare nella fase successiva il ricordo della fase precedente. Lo stretto rapporto che lega il costruito e le strutture economiche-sociali verifica con chiarezza le influenze esterne tra ambiente rurale e ambiente urbano: la casa è vista come la sintesi delle componenti di diversa estrazione specifiche del paesaggio agrario e la sua stessa tipologia riflette in termini propri questa relazione. Il mito più radicato nella valutazione estetica delle case rurali è quello della spontaneità di questa architettura, da non confondersi semplicemente con il gusto pittoresco che si manifesta attraverso la purezza, la semplicità e la funzionalità. L'evoluzione va considerata nel paesaggio rurale e quindi nelle tappe fondamentali della sua storia, che non è continua ma procede per grandi cicli e lascia la sua impronta concreta soltanto in determinati punti del suo sviluppo.²⁶

La maggior parte dei centri abitati qui considerati conservano tracce dell'antica struttura medievale: le porte di accesso, le mura, le dimore, le chiese, i castelli, i vicoli. È evidente il forte legame tra la cultura contadina e la devozione religiosa testimoniata dalla presenza di numerosissime chiese e conventi, ma si rileva anche la testimonianza fornita dall'architettura rurale piuttosto povera, propria dell'esistenza dei contadini ed espressione del loro vivere quotidiano, in un antico equilibrio tra attività agrarie e pastorizia, ormai scomparse ma delle quali è possibile percepire fortissima l'eredità culturale.

²⁶ CARLOS ALBERTO CACCIAVILLANI, et AL., *La técnica constructiva tradicional italiana en el pueblo de Navelli de los Abruzos*, in *Actas del Quinto Congreso Nacional de Historia de la construcción*, Burgos (Spagna) 7-9 giugno 2007, Tomo I, Instituto Juan de Herrera Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Madrid 2007, pp. 147-156.




Figura 10 Bisenti, Teramo. Copertura piana inclinata a due falde

Alcuni fenomeni di aggregazione edilizia di tipo vernacolare, situati nelle immediate vicinanze del tragitto della transumanza nel territorio teramano, sussistono tuttora benché profondamente trasformati. In particolare, sono ancora riconoscibili due piccole borgate agricole: una in località S Martino, limitrofa al tracciato del Tratturello, nel punto in cui il torrente Piomba veniva scavalcato dall'antico percorso di collegamento tra Atri e il suo antico porto alle foci del Vomano; tale tragitto, attualmente irriconoscibile, attraversava una località detta Fonte del Latte di Casoli, verosimilmente una *stazione di Posta*. Un altro analogo

piccolo insediamento nell'entroterra del territorio di Pineto, non lontano dal Borgo Italiani, risulta essere Borgo Cavone.²⁷

I caratteri architettonici di tali insediamenti rurali appaiono profondamente connessi con l'antica cultura della transumanza (fig. 11); la scala d'accesso al piano superiore è, di solito, ubicata all'esterno; i muri perimetrali degli edifici sono in muratura mista, composta da ciottoli di piccole dimensioni, con pietrame proveniente dalle vallate fluviali, non lavorato, oltre ai laterizi prodotti nelle fornaci, in passato molto diffuse in questa zona.²⁸



Figura 11 Case Italiani di Atri, in località S. Martino (foto I. Corradi)

²⁷ Ida Corradi, op. cit., pp. 67-68.

²⁸ La forma di questi edifici è dovuta all'orografia del terreno, per ragioni economiche e produttive; l'architettura, pertanto, appare intimamente ed armoniosamente connessa al paesaggio. Cfr. CARLOS ALBERTO CACCIAVILLANI, CLAUDIO MAZZANTI, op. cit., p. 148.

**Le iniziative di collaborazione per la didattica
e la ricerca sviluppate presso
l'École Nationale d'Architecture Marrakech in Marocco**
Daniela Ladiana,¹ Tayyibi Abdelghani²

1. Introduzione allo specifico contesto formativo

1.1. La formazione superiore in Marocco

Secondo il *Rapporto di valutazione del 2020* commissionato dall'Ufficio III dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, il Marocco ha beneficiato di una costante crescita negli ultimi 30 anni; nel decennio tra il 2010 e il 2020 il PIL è cresciuto del 3%. La crescita economica degli ultimi 30 anni ha migliorato il punteggio dell'Indice di Sviluppo Umano (ISU) che è cresciuto del 47,7% tra il 1990 ed il 2018. Tali trasformazioni sembrano essere effetto di importanti politiche di sviluppo che negli ultimi anni hanno riguardato l'elaborazione di azioni di potenziamento del sistema educativo.

Nel sistema educativo marocchino, gli studenti frequentano la scuola primaria per un periodo di 9 anni, seguiti da 3 anni di scuola superiore. Questa è insegnata in arabo e in inglese. Sono impartiti come principali insegnamenti: filosofia, inglese, francese, arabo, matematica, scienze, economia, chimica, fisica e biologia; inoltre, per diplomarsi, gli studenti devono superare l'esame di maturità.

In Marocco, il sistema universitario è gestito dal Ministero dell'Istruzione Superiore, della Ricerca Scientifica e della Formazione Professionale. Le università pubbliche e private offrono una vasta gamma di corsi di laurea in diverse discipline, tra cui scienze umane, scienze sociali, scienze naturali, ingegneria, medicina, economia e giurisprudenza.

¹ Università degli Studi "d'Annunzio" di Chieti e Pescara – Uda.

² École Nationale d'Architecture Marrakech - ENAM.

Il Marocco mette a disposizione università pubbliche in tutte le sue 12 regioni. Nell'attuale sistema universitario marocchino, i corsi di laurea durano 3 anni, a cui si sommano 2 anni per la laurea magistrale. Gli studi sono basati sul sistema educativo francese che prevede la progressione laurea – master - dottorato. Le lezioni universitarie sono impartite in arabo e francese. Gli studenti marocchini possono accedere all'università attraverso un esame di ammissione nazionale chiamato "Concours d'Accès". I corsi sono accessibili anche agli studenti africani non marocchini e sono gratuiti.

Un interessante fenomeno che riguarda il Marocco ma anche altre nazioni del Maghreb è il costituirsi come *hub* accademico africano. Grazie ad una specifica politica di promozione dell'Agenzia di Cooperazione Internazionale Marocchina di supporto all'università, il Paese è divenuto, infatti, negli ultimi anni una destinazione sempre più appetibile per studenti che provengono prevalentemente da: Mauritania, Senegal, Costa D'Avorio, Mali, Guinea, Gabon, Kenya, Zambia e Nigeria. Il numero degli studenti stranieri in Marocco è cresciuto senza sosta negli ultimi anni superando oggi una popolazione di 18.000 unità. Il dato è coerente con il risultato della prestigiosa classifica *Times Higher Education Impact Rankings 2023* in cui le università marocchine si sono assicurate buone valutazioni. *L'Impact Rankings 2023*, giunto alla sua quinta edizione, comprende un totale di 1.591 università provenienti da 112 Paesi e regioni. In questa classifica si sono attestate con buona valutazione l'Università internazionale di Rabat (UIR), seguita dall'Università Euromed di Fez (UEMF) e dall'Università Ibn Tofail di Kenitra. La presenza delle università marocchine nella suddetta classifica sottolinea la crescente importanza del Marocco nel panorama educativo globale.

1.2. École Nationale d'Architecture Marrakech

In Marocco, sono presenti un crescente numero di scuole di architettura che offrono programmi accademici che si concentrano sull'arte e sulla scienza della progettazione e della costruzione di edifici. Queste scuole formano gli studenti all'architettura, al design urbano, alla conservazione dei beni culturali e al restauro dei monumenti storici. Fra queste un ruolo di rilievo è assunto dall'ENA, la Scuola Nazionale di Architettura, un istituto pubblico di istruzione superiore per l'insegnamento dell'architettura e di formazione di quadri professionali del set-

tore pubblico e privato del Ministero dell'Edilizia abitativa, dell'Urbanistica e delle Politiche urbane. Le missioni dell'ENA sono la formazione, la ricerca, la diffusione della cultura architettonica, la realizzazione di studi per conto delle amministrazioni pubbliche e la preparazione e il rilascio del diploma di architetto, di dottorato, nonché aggiornare le competenze formative dei professionisti già operativi.

Prima scuola di architettura del Marocco, dalla sua fondazione a Rabat nel 1980, l'ENA ha formato più di 2000 architetti per la realizzazione di progetti di sviluppo in tutto il Paese. L'ENA in Marocco ha attualmente sede a Rabat, Fez, Tetouan, Marrakech, Agadir e Oujda.

La formazione degli architetti in Marocco prevede un periodo di studio di 6 anni (12 semestri) organizzati in tre cicli costituiti da: un primo ciclo di 3 anni per la laurea in architettura, cui segue il secondo ciclo della durata di 2 anni per il conseguimento del titolo magistrale, equivalente a un Master in Architettura, a cui si aggiunge il terzo e ultimo ciclo, della durata di 1 anno, per il conseguimento del Diploma di Architetto, *Diplôme d'Architecte de l'Ecole Nationale d'Architecture - DENA*. Il Diploma di Architetto dà l'autorizzazione al libero esercizio della professione.

Il sesto anno è finalizzato alla realizzazione del lavoro individuale di fine studi (*TPFE - Travail Personnel de Fin d'Études*) che si svolge in due fasi: la *pre-giuria* con la difesa della tesi e la *giuria finale* con la difesa del progetto architettonico ed eventualmente urbanistico. La tesi iniziale costituisce un lavoro di studio e di ricerca, di carattere interdisciplinare, sviluppato a partire dalla individuazione di un ambito problematico e di un sito che comporta l'approfondimento di riferimenti teorici, lo studio delle caratteristiche del luogo, la raccolta dei dati di supporto al successivo sviluppo del progetto. Il lavoro approfondito dopo la pre-giuria implica, invece, lo sviluppo effettivo di un progetto urbanistico e architettonico capace di porre in atto nello spazio, nella forma e nella materialità, gli elementi studiati e definiti nella prima fase.

Con la recente fondazione dell'ENA a Oujda e prossimamente a Casablanca, si è reso urgente reclutare docenti e personale amministrativo in grado di gestire queste nuove strutture per affermarne l'importanza a livello regionale, nazionale e internazionale. L'apertura al mondo esterno è uno degli obiettivi dell'ENA. Nell'ambito dei piani di sviluppo, sono stati avviati, infatti, numerosi partenariati di coopera-

zione scientifica e accademica. Questi accordi consentono di sviluppare scambi di buone pratiche, mobilità, nonché progetti didattici, ricerca applicata e diffusione della cultura architettonica e progettuale.

Trentatré anni dopo l'insediamento della prima Scuola Nazionale di Architettura a Rabat, la sede ENA di Marrakech è stata allestita nell'edificio in Rue du Temple, situato in Hivernage; qui nell'ottobre 2012 sono stati avviati i corsi per i primi 40 studenti iscritti. In questi dodici anni trascorsi, la scuola, grazie alla ininterrotta direzione del dr. Tayyibi Abdelghani, ha consolidato un'identità propria grazie alla promozione di corsi incentrati sulla difesa del patrimonio, lo studio della tradizione costruttiva locale e sugli scambi con università internazionali. Una identità che si riafferma ogni anno grazie anche alla organizzazione di un grande evento scientifico, un incontro internazionale, dedicato al patrimonio, noto come “*al Mi'mâr*”. L'iniziativa di questo evento deriva dal continuo impegno della scuola nei confronti del patrimonio e dal rilievo che a questo riserva nel suo insegnamento accademico, rafforzato dallo status emblematico di questa città, nota in tutto il mondo per la ricchezza e la diversità del suo patrimonio materiale e immateriale.

In considerazione del suo piano d'azione, la Scuola è diventata, nello stesso anno della sua creazione, nel 2012, membro della rete internazionale Unitwin della Cattedra ATCCDD UNESCO 2012-2016 “*Architettura della Terra, Culture Costruttive e Sviluppo Sostenibile*”.

Nell'ambito delle politiche di sviluppo e d'internazionalizzazione descritte si colloca, a partire dall'anno accademico 2021/22, la collaborazione tra il Dipartimento di Architettura di Pescara (DdA) e la Scuola di Architettura di Marrakech (ENAM) che si aggiunge alla rete di collaborazioni internazionali della scuola marocchina attualmente costituita da: Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse; Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble; Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et Paysage de Lille; Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de Blois; l'Université Catholique de Louvain, Institut Blekinge de Technologie, Ecole d'Architecture d'Ahmedabad, Università di Pisa.

Di seguito si riporta una lettera aperta del direttore dell'ENAM dr. Tayyibi Abdelghani, pubblicata sui media nel gennaio 2024, per descrivere le linee fondamentali di lavoro della scuola.

Cari studenti e appassionati di architettura, è imperativo riconoscere l'importanza di un costante rinnovamento e aggiornamento nei metodi didattici e nei contenuti scientifici nella nostra scuola di architettura di Marrakech. Perché questo impegno è così cruciale? Consentitemi di spiegarvi le varie iniziative che abbiamo sviluppato finora a livello istituzionale:

1. **Settore in evoluzione:** l'architettura è un settore in continua evoluzione, con nuove tendenze, tecnologie e pratiche emergenti. Rinnovando i nostri metodi e contenuti didattici, coinvolgendo tutti i professionisti e le competenze esistenti coinvolte, assicuriamo che i nostri studenti siano preparati alle sfide attuali e future della professione. La pratica professionale, attraverso tirocini in situ, permette agli studenti di confrontarsi con la realtà sul campo, sviluppare le proprie competenze pratiche e familiarizzare con le esigenze del mondo professionale.
2. **Adattamento alle realtà locali:** Marrakech, con il suo ricco patrimonio architettonico e la sua cultura unica, come l'esempio di tutte le città e gli agglomerati rurali, richiede un approccio specifico per formare gli architetti del domani. Aprendo la nostra istituzione ai suoi ambienti diversi, collaborando con gli stakeholder locali, organizzando visite in loco e incoraggiando progetti di design integrati con la realtà locale, ci assicuriamo che il nostro insegnamento sia in linea con le specificità locali. Questo permette ai nostri studenti di comprendere le questioni sociali, ambientali e culturali di Marrakech e di proporre soluzioni rilevanti e rispettose.
3. **Integrare le nuove tecnologie:** i progressi tecnologici stanno rivoluzionando il campo dell'architettura, con strumenti come la modellazione 3D, la realtà virtuale, il design parametrico e molto altro. Aggiornando i nostri contenuti didattici, coinvolgendo tutti i professionisti competenti in queste tecnologie e offrendo opportunità di tirocini per praticare questi strumenti, assicuriamo ai nostri studenti le competenze necessarie per padroneggiare queste tecnologie essenziali per gli innovatori della progettazione e visualizzazione del progetto.
4. **Collaborazione interdisciplinare:** l'architettura è un campo che interagisce con molte altre discipline, come ingegneria, design, urbanistica, sociologia, ecc. Coinvolgendo tutti i professionisti e le competenze esistenti coinvolte, incoraggiando la collaborazione interdisciplinare durante gli stage e i progetti, permettiamo ai nostri studenti di sviluppare una visione olistica e di acquisire una profonda comprensione delle complesse questioni che affronteranno nella loro carriera.
5. **Responsabilità ambientale:** l'architettura ha un impatto significativo sull'ambiente, sia in termini di consumo di risorse che di produzione di rifiuti. Integrando la responsabilità ambientale nel nostro insegnamento, concentrandoci su pratiche sostenibili come la progettazione passiva, l'utilizzo di materiali ecologici e la gestione dell'acqua ed energia, stiamo plasmando architetti consapevoli del loro impatto sul pianeta e in grado di progettare edifici rispettosi dell'ambiente.
6. **Frugalità:** in un mondo dove le risorse sono limitate, la frugalità è un valore essenziale da integrare nella pratica architettonica. Incoraggiando un utilizzo sensibile dei materiali, il riutilizzo e la ristrutturazione piuttosto che la demolizione, insieme ad approcci minimalisti ed efficienti, formiamo architetti in grado di progettare spazi funzionali ed estetici con ridotto impatto sulle risorse naturali.
7. **Umanesimo:** l'architettura è prima di tutto al servizio delle persone. Ponendo l'uomo al centro del nostro insegnamento, formiamo architetti sensibili alle esigenze degli utenti finali, al benessere e alla qualità della vita. Promuoviamo inclusione, accessibilità, sicurezza e simpatia nella progettazione degli spazi, per creare ambienti che favoriscano il benessere e lo sviluppo di tutti.
8. **Sostenibilità:** la sostenibilità è un aspetto chiave dell'architettura contemporanea. Incorporando la sostenibilità nel nostro insegnamento, esplorando approcci come edifici energetici positivi, concetti circolari e l'uso di materiali riciclati, stiamo plasmando architetti in grado di progettare edifici sostenibili e rispettosi dell'ambiente e quartieri resistenti alle sfide climatiche.
9. **Ecologia e Transizioni Sociali:** l'architettura ha un ruolo importante da svolgere nelle transizioni sociali e nella costruzione di una società più ecologica ed equa. Integrando questi concetti nel nostro insegnamento, esplorando approcci come la pianificazione urbana sostenibile, la rigenerazione urbana e il design partecipativo, stiamo plasmando architetti impegnati a trasformare città e comunità, contribuendo a costruire un futuro più sostenibile e inclusivo.

Presento questi concetti e idee per familiarizzare con le attuali questioni dell'architettura. Questi valori sono di primaria importanza nella pratica architettonica di oggi e di domani.

Marrakech, gennaio 2024

Dr. Tayyibi Abdelghani

Le attività sviluppate nell'ambito dell'accordo DDA – ENAM

Nel dicembre 2021 è stato sottoscritto l'accordo di collaborazione per la didattica e la ricerca tra l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara e la École Nationale d'Architecture Marrakech con il coordinamento scientifico della prof.ssa Daniela Ladiana e del direttore prof. Tayyibi Abdelghani. L'ambito tematico principale individuato per la collaborazione è stato quello della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico.

Le attività promosse e organizzate nei due trascorsi anni accademici hanno coinvolto docenti ed esperti europei, invitati e docenti dell'ENAM, insieme a studenti di differenti nazionalità: italiani, marocchini, africani di altre nazionalità iscritti all'ENAM (Senegal, Guinea, Zambia, ecc.), studenti Erasmus in mobilità in Italia, creando un ambiente internazionale di dibattito e confronto estremamente qualificato, stimolante e utile per tutti i partecipanti alle iniziative.

I campi principali di collaborazione, nell'ambito della ricerca e della didattica, sono stati:

1. l'organizzazione annuale di un ciclo di conferenze che ha previsto la partecipazione di progettisti, studiosi, dirigenti della pubblica amministrazione, italiani, spagnoli, portoghesi e francesi;
2. l'organizzazione annuale di un workshop progettuale che ha assunto come tema quello della conservazione delle antiche mura della città e la valorizzazione dei contesti;
3. la collaborazione nell'ambito del Corso Mono disciplinare d'ambito del V anno di Architettura di Pescara per lo sviluppo congiunto di tesi di laurea su temi individuati di interesse comune;
4. la collaborazione per la ricerca nel campo della determinazione di soluzioni per l'emergenza nel post-terremoto.

Cicli di conferenze e seminari

Per l'approfondimento dei contenuti individuati dall'accordo bilaterale, negli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, nell'ambito delle conferenze organizzate per il "Symposium internazionale Réseaux d'expérimentation et de recherche. Nouvelles perspectives pour l'architecture et la construction" come principali iniziative sono stati promossi due cicli di incontri.

Un ulteriore ciclo di seminari è stato organizzato nell'anno accademico 2023/2024 all'interno del Corso Mono disciplinare d'Ambito del V anno per fornire le conoscenze e alimentare il dibattito inerente i temi e i luoghi di esercitazione del laboratorio di laurea.

Il primo ciclo nell' A.A. 2021/2022, dal titolo: “*La conservazione del patrimonio storico architettonico. Innovazione tecnologica per il progetto*”, è consistito in una serie di incontri il cui scopo è stato quello di tracciare percorsi di innovazione per la conoscenza, descrizione, documentazione, conservazione, fruizione, valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, in un'ottica multi scalare e interdisciplinare, al fine di garantire la sicurezza, la durabilità, la fruibilità e l'integrazione con lo sviluppo del proprio contesto. Le *lecture* hanno previsto la partecipazione di studiosi, professionisti, dirigenti della pubblica amministrazione, italiani, spagnoli e portoghesi, a vario titolo coinvolti nella conservazione del patrimonio per l'inquadramento dei contenuti disciplinari e la descrizione di esperienze di rilevanza internazionale.

Particolare attenzione è stata dedicata ai temi della conoscenza e della descrizione del patrimonio storico-architettonico ai fini della conservazione e prevenzione dal rischio, dell'innovazione nella diagnostica e della strumentazione per la pianificazione e gestione della manutenzione programmata.

Il secondo ciclo di conferenze nell'A.A. 2022/2023, dal titolo “*Il progetto architettonico contemporaneo e i contesti storici: l'innovazione tecnologica per il futuro della memoria*”, è stata finalizzata a presentare le più recenti esperienze e riflessioni nel campo della progettazione contemporanea nell'ambito degli antichi contesti focalizzando il dibattito sulla relazione tra architettura e memoria per la qualità dell'abitare negli ambienti urbani consolidati. Il programma è stato sviluppato eminentemente da chi pratica il progetto in Italia, Spagna, Portogallo, Francia, al fine di attivare strategie progettuali capaci di collegarsi alla storia, alla memoria, di uno specifico luogo salvaguardandone l'identità, la cultura, la tradizione, perseguendo al contempo una visione evolutiva dell'ambiente urbano laddove siano necessari non solo interventi per la salvaguardia di singoli edifici ma anche inserimenti di nuove architetture, nuove funzioni o la riorganizzazione di assetti obsoleti per soddisfare le più recenti esigenze della contemporaneità.

Un terzo ciclo di conferenze è stato programmato nell’A.A. 2023/2024 in occasione dell’*international design workshop “Technological innovation for the design of public space in historical contest. A smart and inclusive definition of Bab Doukkala square in Marrakech”* svoltosi tra 8 e 18 dicembre 2023 a Marrakech.





ENAM
2021/22

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DI PESCARA
ÉCOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE MARRAKECH
Secondo Semestre/Deuxième Semestre
a.a. 2021/2022

LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO
Innovazione tecnologica per il progetto
CONSERVATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHITECTURAL
Innovation technologique pour le projet

Coordinamento/Coordination
Prof.ssa Ph.D. DANIELA LADIANA

Scopo del ciclo di incontri è di quella di tracciare percorsi di innovazione per la conoscenza, selezione, documentazione, conservazione, fruizione, valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, in un'ottica multifasica e interdisciplinare, al fine di garantirne la sicurezza, la durabilità, la fruibilità e l'integrazione con lo sviluppo del proprio contesto. I seminari prevedono la partecipazione di studiosi, professionisti, dirigenti della pubblica amministrazione a vario titolo coinvolti nella conservazione del patrimonio per l'individuazione dei contenuti disciplinari e la descrizione di esigenze di rilevante interdisciplinare. Particolare attenzione è dedicata ai temi della compatibilità e della coerenza del patrimonio storico-architettonico ai fini della conservazione e prevenzione del rischio, dell'integrazione nella diagnostica e della strumentazione per la partecipazione e gestione della manutenzione programmata.

L'objectif du cycle de rencontres est de tracer des axes innovateurs pour la connaissance, la description, la documentation, la conservation, l'utilisation et la valorisation du patrimoine historique-architectural, d'un point de vue multifasique et interdisciplinaire, afin de garantir la sécurité, la durabilité, la fruïbilité et l'intégration avec le développement de son contexte. Les séminaires incluent la participation d'universitaires, de professionnels et de gestionnaires de l'administration publique impliqués de diverses manières dans la conservation du patrimoine pour l'identification de contenus disciplinaires et la description d'exigences pertinentes au niveau interdisciplinaire. Une attention particulière est accordée aux thèmes de la compatibilité et de la description du patrimoine historique-architectural à des fins de conservation et de prévention des risques, de l'innovation en matière de diagnostic et d'instrumentation pour la planification et la gestion de la maintenance programmée.

Comitato scientifico
Comité scientifique
Abdelghani Zayiti
École Nationale d'Architecture Marrakech
Michela Di Salvo, Clelia Sardi, Giacomino Martini - Università di Pisa
Rui Braz Afonso - Università di Porto
Jacinto Carvill, Emilio Mascort-Albesa - Università di Sevilla

ENAM
École Nationale d'Architecture Marrakech
المعهد الوطني للهندسة المعمارية بمراكش



CALENDARIO / CALENDRIER

| | |
|---|--|
| <p>Venerdì 11 Marzo 09:30 - 10:30 MA 09:30 - 10:30 IT</p> | <p>Daniela Ladiana, Università di Chieti e Pescara - Italia Criticità, strategie e strumenti per la conservazione programmata del patrimonio storico e architettonico <i>Questions critiques, stratégies et outils pour la conservation planifiée du patrimoine historique et architectural</i></p> |
| <p>Venerdì 18 Marzo 09:30 - 10:30 MA 09:30 - 10:30 IT</p> | <p>Rui Braz Afonso, Università di Porto - Portogallo Questioni metodologiche: dall'identificazione del problema alla costruzione della domanda <i>Questions de méthode: de l'identification du problème à la construction de la question</i></p> |
| <p>Venerdì 25 Marzo 09:30 - 10:30 MA 09:30 - 10:30 IT</p> | <p>Jorge Ferreira, Ing. Arch. specialista - Portogallo GIS e Sistemi Informativi. Quadri applicativi per i sistemi informativi sul patrimonio urbano e architettonico <i>SIG et systèmes d'information. Cadres d'application pour les systèmes d'information sur le patrimoine urbain et architectural</i></p> |
| <p>Venerdì 01 Aprile 09:30 - 10:30 MA 10:30 - 12:30 IT</p> | <p>Alexandra Costa, Comune di Guimarães - Portogallo Riabilitazione in Guimarães in Portogallo <i>Réhabilitation à Guimarães au Portugal</i></p> |
| <p>Venerdì 08 Aprile 09:30 - 10:30 MA 10:30 - 12:30 IT</p> | <p>Manuel Nicolau Brandão, Cooperativa de Enano Super Afiliado do Porto - Portogallo L'architettura nel tempo. Principi, contesti, teorie e programmi d'intervento architettonico <i>La conception de l'architecture au fil du temps. Principes, contextes, théories et programmes d'intervention architecturale</i></p> |
| <p>Venerdì 15 Aprile 09:30 - 10:30 MA 10:30 - 12:30 IT</p> | <p>Daniela Ladiana, Università di Chieti e Pescara - Italia Monitoraggio e controllo delle mura. Metodi e strumenti per l'implementazione del GIS della Regione Toscana <i>La surveillance et le contrôle des murs de la ville. Méthodes et outils pour la mise en œuvre du SIG de la Région Toscane</i></p> |
| <p>Venerdì 22 Aprile 09:30 - 09:30 MA 10:30 - 11:30 IT</p> | <p>Luca Marti, Università di Firenze - Italia Pianificazione dell'accessibilità urbana in contesti storici. Metodologie e strumenti <i>Planification de l'accessibilité urbaine dans des contextes historiques. Méthodologies et outils</i></p> |
| <p>Venerdì 22 Aprile 09:30 - 10:30 MA 11:30 - 12:30 IT</p> | <p>Rafael Sousa Santos, PhD student FALP - Portogallo Fernando Tavora e il Museu Soares dos Reis. Un approccio concettuale all'intervento negli edifici storici <i>Fernando Tavora et le musée Soares dos Reis. Une approche conceptuelle de l'intervention dans les bâtiments historiques</i></p> |
| <p>Venerdì 29 Aprile 09:30 - 10:30 MA 10:30 - 12:30 IT</p> | <p>Paula Araújo Da Silva, Comune di Porto - Portogallo Il programma di recupero e rivitalizzazione del patrimonio architettonico in Portogallo. Alcuni esempi <i>Le Programme de régénération et de dynamisation du Patrimoine Architectonique au Portugal. Quelques exemples</i></p> |
| <p>Venerdì 13 Maggio 09:30 - 10:30 MA 11:30 - 12:30 IT</p> | <p>Stefano Scancella, Saverio Romeo, NHAZCAS RI - Italia Tecniche di rilevamento per la gestione e la conservazione del patrimonio culturale <i>Techniques de télédétection pour la gestion et la conservation du patrimoine culturel</i></p> |
| <p>Martedì 16 Maggio 09:30 - 10:30 MA 09:30 - 11:30 IT</p> | <p>Jacinto Carvill, Emilio Mascort-Albesa, Universidad de Sevilla - Spagna Approccio metodologico per valutare gli edifici del patrimonio attraverso la gestione cartografica digitale <i>Approche méthodologique de l'évaluation des bâtiments patrimoniaux par gestion cartographique numérique</i></p> |
| <p>Venerdì 20 Maggio 09:30 - 10:30 MA 09:30 - 11:30 IT</p> | <p>Donatella Radogna, Università di Chieti e Pescara - Italia Recupero delle costruzioni di terra nel Casal di Figliù <i>Régénération des constructions en terre crue dans l'ouest de Figliù</i></p> |
| <p>Venerdì 27 Maggio 09:30 - 10:30 MA 09:30 - 11:30 IT</p> | <p>Assunta Pellicola, Università di Cassino - Italia Rilievo digitale per l'analisi urbana e architettonica nel processo di conservazione dei centri storici <i>Levé numérique pour l'analyse urbaine et architecturale dans le processus de conservation des centres historiques</i></p> |

Contatti / contacts
daniela.ladiana@unich.it
Segreteria organizzativa / Secrétariat organisationnel
arch. Mario Rainaldi, dott.ssa Rebecca Albano, dott.ssa Chiara Iacovetti

CALENDRIER / CALENDARIO

- Vendredi 10 Mars**
08.30 -10.30 MA
08.30 -10.30 IT
Daniela Ladiana, Université de Chieti et de Pescara
L'avenir de la mémoire. Deux interventions au "Morro da Sé" - Siège de l'OARN
Il futuro della memoria. Due interventi al "Morro da Sé" - La Casa dell'OARN
- Vendredi 17 Mars**
08.30 -10.30 MA
08.30 -10.30 IT
Rui Bras Afonso, Université de Porto
Considerations sur la question de l'intervention contemporaine sur les préexistences
Considerazioni sulla questione dell'intervento contemporaneo sulle preesistenze
- Vendredi 21 Mars**
09.00 -10.30 MA
10.00 -11.30 IT
Daniela Ladiana, Université de Chieti et de Pescara
L'avenir de la mémoire. Deux interventions au "Morro da Sé" - La Maison des XXIV
Il futuro della memoria. Due interventi al "Morro da Sé" - La Casa dei XXIV
- Vendredi 31 Mars**
09.00 -10.30 MA
11.00 -12.30 IT
Ana Luisa da Silva Fernandes, Université de Porto
Processus participatifs de décolonisation du patrimoine et de développement local
Processi partecipativi di decolonizzazione del patrimonio e sviluppo locale
- Vendredi 07 Avril**
09.00 -10.30 MA
11.00 -12.30 IT
Rafael Sousa Santos, Université de Porto
Fernando Távora: approches de conception dans les bâtiments historiques
Fernando Távora: approcci progettuali negli edifici storici
- Vendredi 14 Avril**
09.00 -10.30 MA
11.00 -12.30 IT
Ricardo Moura Pais Miguel, Architecte, Arraiolos
(Re)decouvrir l'espace public à Arraiolos
(R)iscoprire lo spazio pubblico ad Arraiolos
- Vendredi 21 Avril**
09.00 -10.30 MA
11.00 -12.30 IT
Miguel Figueira, Architecte, Montemor-o-Velho
Notre terre est la mer
La nostra terra è il mare
- Vendredi 28 Avril**
08.30 -10.30 MA
09.30 -11.30 IT
Alexandra Gesta, Architecte, Guimarães
Rehabilitation à Guimarães au Portugal
Ridibitazione a Guimarães, Portugal
- Vendredi 5 Mai**
08.30 -10.30 MA
09.30 -11.30 IT
Roberto Rubiolo, Architecte, Placencia
L'église de la Madeleine et ses environs, onze siècles plus tard
La chiesa della Madonna e i suoi dintorni, undici secoli dopo
- Vendredi 12 Mai**
08.30 -10.30 MA
09.30 -11.30 IT
Juan Carlos Arnuccio, Architecte, Valladolid
Projeter dans le temps
Progettare con il tempo
- Vendredi 19 Mai**
08.30 -10.30 MA
09.30 -11.30 IT
ARCHGEM, Architectes, Marseille
Sauvegarde et la valorisation du patrimoine bâti: exemples en France et en Italie.
Solvguardia e la valorizzazione del patrimonio costruito: esempi in Francia e in Italia.



Lo scatto di conferenze a pour but de présenter les expériences et les réflexions les plus récentes dans le domaine du design contemporain dans des contextes anciens, en centrant le débat sur le relation entre l'architecture et la mémoire pour la qualité de vie dans des établissements urbains anciens.

Il semble indispensable d'activer des stratégies de conception capables de se connecter à l'histoire, à la mémoire d'un lieu spécifique, en sauvegardant ses identités, sa culture, ses traditions, tout en poursuivant une vision évolutive de l'environnement urbain où il est nécessaire non seulement de sauvegarder les bâtiments individuels mais aussi d'encourager nouvelles architectures de nouvelles fonctions ou la réorganisation de structures existantes pour répondre aux besoins contemporains les plus récents.

Lo scatto di conferenze è finalizzato a presentare le più recenti esperienze e riflessioni nel campo della progettazione contemporanea, nell'ambito degli antichi contesti "storici". Il dibattito sulla relazione tra architettura e memoria per lo spazio "storico" negli ambienti urbani antichi.

È quindi indispensabile attivare strategie progettuali capaci di collegarsi alla storia, alla memoria di un luogo specifico, salvando l'antropologia, l'architettura, la cultura, le tradizioni, perseguendo una visione evolutiva dell'ambiente urbano, in cui è necessario non solo salvaguardare i singoli edifici ma anche incoraggiare nuove architetture, nuove funzioni o la riorganizzazione di strutture esistenti per rispondere ai bisogni contemporanei.

Comité scientifique
Comitato scientifico
Abdellatif Teyrri
Ecole Nationale d'Architecture Marrakech
Mohab Diwan, Giovanni Sart, Maurizio
Mattioli, Università di Pisa
Rafael Sousa Santos, Università di Porto
Rosa Dominguez, Università di Sevilla



2022 / 2023 LECTURE
LE PROJET ARCHITECTURAL CONTEMPORAIN ET LES CONTEXTES HISTORIQUES:
L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE POUR LE FUTUR DE LA MÉMOIRE

IL PROGETTO ARCHITETTORIO CONTEMPORANEO E I CONTESTI STORICI: L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER IL FUTURO DELLA MEMORIA

COORDINATION / COORDINAMENTO
Prof. DANIELA LADIANA



Secrétariat scientifique / Segreteria Scientifica
Marta Fioravelli, Barbara Silvestri, Chiara Licciardi
E.N.A.M. - Rue de Foyrville, Marrakech, 40000, MAR
D.D.A. - Viale Piave 43, 05127, Piacenza, IT

CONTACTS
ladiana@enamarrakech.ma, dladiana@unich.it

Figure 1-2 Locandine dei cicli di conferenze promosse nell'ambito del "al Mi'mâr" negli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023

Obiettivo specifico del ciclo di incontri è stato essenzialmente quello di proporre temi e modalità per la riappropriazione dello spazio pubblico pedonale da parte della cittadinanza e quanti usano la città in modo da garantire maggiori condizioni di sicurezza e benessere ambientale per una fruizione inclusiva, ovvero, più attenta alle esigenze di tutte le categorie di utenza: donne, uomini, ragazze e ragazzi, bambini, anziani, persone con disabilità. Le caratteristiche di uno spazio pubblico inclusivo comportano la presenza di aree verdi, panchine e spazi per sedersi, percorsi accessibili per persone con disabilità, illuminazione adeguata, segnaletica chiara e comprensibile, e attività culturali e ricreative capaci di coinvolgere i diversi gruppi sociali. Promuovere la creazione di spazi pubblici inclusivi è importante per favorire la coesione sociale, la diversità e l'uguaglianza di accesso ai servizi e alle opportunità; inoltre, questi spazi possono contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone, aumentando il senso di appartenenza e di benessere della comunità. I contributi proposti hanno inteso essenzialmente esplorare le opportunità per il miglioramento delle condizioni di fruizione dello spazio pubblico in un'ottica capace di correlare i temi dell'inclusione a quello della progettazione del verde e della innovazione tecnologica dell'ambiente urbano.

Un momento importante dal punto di vista della conoscenza e della divulgazione in tale contesto è stata l'organizzazione della comunicazione aperta alla cittadinanza dell'architetto paesaggista Monica Botta nella splendida cornice del Pierre Bergé Auditorium nel Museum Yves Saint Laurent in prossimità dei bellissimi Giardini Majorelle.

Workshop progettuali

Ai tre cicli di conferenze descritti si è data conclusione con altrettanti workshop progettuali posti in atto presso l'ENAM ponendo come oggetto di riflessione le aree del centro antico di Marrakech e come temi la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico.

Con il coordinamento scientifico dell'autrice, la collaborazione organizzativa dei dottorandi Rafael Sousa Santos, Mario Rainaldi, dell'architetto Chiara Iacovetti e del dottore Andrea Claut, nonché con il supporto di alcuni degli *speaker* delle conferenze invitati a effettuare la critica dei lavori realizzati, le diverse esperienze formative intensive hanno condotto ad un interessante confronto e collaborazione fra gli

studenti dell'ENAM e del DdA.

I workshop progettuali, in tutte le edizioni, hanno assunto come tema quello della conservazione delle antiche mura di fortificazione della città e delle porte urbane di Marrakech in relazione alla qualità ambientale degli spazi di contesto. L'obiettivo è stato quello di promuovere la conoscenza di questa antica infrastruttura così determinante nel configurare l'immagine della città congiuntamente alla capacità critica di graduare diversi possibili interventi di valorizzazione dello spazio pubblico a seconda della varietà dei contesti analizzati. Il coinvolgimento degli studenti nel dibattito sviluppato dai docenti provenienti da diverse scuole sui temi del progetto è stato promosso per offrire l'opportunità di analizzare le diverse opinioni e i punti di vista messi a confronto.

Il primo workshop ha lasciato gli studenti liberi di scegliere l'area tra alcune selezionate per determinare strategie di conservazione e/o d'intervento per la valorizzazione dei luoghi di contesto. In quello successivo è stato adottato come unico ambito di lavoro quello delle estese aree antistanti o adiacenti alla porta di Bab Doukkala riconosciute come altamente critiche dal punto di vista fisico e sociale per la conservazione delle mura e per la qualità dell'ambiente urbano.

Il secondo workshop internazionale di progettazione tecnologica dell'architettura è stato, pertanto, finalizzato a definire le modalità per il potenziamento funzionale e la riqualificazione ambientale del sito di Bab Doukkala inteso come importante spazio di vita di Marrakech.

L'obiettivo dell'attività progettuale proposta agli studenti è stato quello di riqualificare un'area situata nel cuore della città, di importante collegamento tra la Medina e i quartieri extramurali, attualmente piuttosto priva di qualità a dispetto della sua importante localizzazione e potenzialità.

Nella parte intramurale, in corrispondenza all'area di Bab Doukkala, convergono tre importanti assi viari: rue El Gza, rue Bab Doukkala e rue Adala; mentre, esternamente alle mura, questa si ubica alla convergenza dei principali assi di collegamento verso l'esterno della città: la strada che porta ad Essaouira, quella che conduce a Fez e quella che porta a El Jadida. La cinta muraria di fortificazione della parte più antica della città di Marrakech qui sembra delimitare due distinti mondi: la Medina e l'espansione della città realizzatasi nel periodo coloniale.

ENAM
2021/22

ÉCOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE MARRAKECH
Séminaires d'approfondissement ENAM
deuxième semestre 2021/2022



CONSERVATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHITECTURAL
Coordination du séminaire: Arch. DANIELA LADIANA Ph.D.

ENAM
ÉCOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE MARRAKECH
1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023


Membres du jury d'évaluation
DANIELA LADIANA, Université de Chieti et Pescara
RUI BRAZ AFONSO - RAFAEL SOUSA SANTOS - Université de Porto
GIOVANNI SANTI, MASSIMILIANO MARTINO Université de Pisa.

15/06/2022
Discussion des projets présenté
**CONSERVATION ET VALORISATION
DES RAMPARTS DE MARRAKECH**



ENAM - ÉCOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE MARRAKECH
Séminaires d'approfondissement - deuxième semestre 2022/2023
LA CONSERVATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHITECTURAL
Coordination du séminaire: Prof. Arch. Daniela Ladiana
Collaboration: Arch. Rafael Sousa Santos

IDEAS FOR A PLACE: THE WALLS OF MARRAKECH. THE WALL OF BAB DOUKKALA-MARRAKECH
Intensive week 22nd to 26th May



Media of Marrakech, detail of Plan de Marrakech, 1941.

Figure 3-4 Locandine delle attività dei workshop progettuale degli A.A. 2021/2022, 2022/2023




Figure 5-8 Piazza Bab Doukkala (Foto Eduard Spada)

In questo luogo di giustapposizione fra distinti contesti si è inteso realizzare una riqualificazione dell'area capace di rivitalizzare gli spazi vuoti e degradati valorizzando la monumentalità delle mura e della porta di Bab Doukkala. Obiettivo del lavoro è stato essenzialmente quello di definire lungo le mura un articolato sistema di spazi aperti per la riappropriazione dello spazio pubblico pedonale da parte della popolazione locale e per i visitatori della città capace di garantire maggiori condizioni di sicurezza e benessere ambientale per una fruizione inclusiva, ovvero più attenta alle esigenze di tutte le categorie di utenza.

I programmi formulati per l'estesa area che si dipana nella zona ovest delle mura hanno compreso la realizzazione di un parco, di giardini e di una piazza che potrebbero consentire a La Medina di aprirsi maggiormente verso la città nuova sul lato di Bab Doukkala consolidando i collegamenti tra le aree creando un vero e proprio polmone verde per il centro città.

I lavori dei workshop nelle diverse edizioni, dal punto di vista metodologico, hanno promosso il diretto coinvolgimento degli studenti nell'analisi, la descrizione, la rappresentazione dei luoghi per la piena individuazione e comprensione delle problematiche gravanti sulle aree oggetto di studio e per la intercettazione delle istanze delle diverse categorie di utenza che attualmente ne fruiscono.

Durante i sopralluoghi *in situ* gli studenti si sono coinvolti attivamente nella pianificazione e realizzazione di attività di indagine quali le rilevazioni utili alla produzione di una documentazione grafica originale del sito; l'organizzazione e realizzazione di riprese fotografiche e video del contesto; la somministrazione di interviste ai soggetti coinvolti quotidianamente in quanto utenti dell'area.

Questi momenti di studio, costruiti e intesi come progressive fasi di conoscenza e interpretazione delle problematiche e delle potenziali vocazioni dei luoghi, hanno consentito di produrre un primo materiale di analisi e definizione di scelte progettuali che è stato posto a supporto delle attività del Corso Monodisciplinare del Laboratorio di Laurea "Progettazione Tecnologica dell'Architettura e Design" di Pescara dove nell'anno accademico in corso, diversi laureandi, hanno intrapreso lo studio della stessa area ai fini della tesi di laurea. Attualmente la collaborazione tra le due scuole si pone in atto, quindi, anche in termini di correlazione e partecipazione alle commissioni di tesi.




Figure 9-12 Tavole del gruppo costituito da: Bouchaoui Niama, Tizi Ibtissam, Nafidi Zineb, 2022



Figure 13-14 Tavole del gruppo costituito da Claudia Granchelli, 2023

Oltre ai tre workshop progettuali descritti, organizzati presso l'ENAM, con focus sul tema della conservazione del patrimonio storico-architettonico, nel Maggio 2023, insieme all'ENAM e al dipartimento DeSTEC di Pisa, si è programmata un'ulteriore attività di carattere internazionale: il "Carton Digital Lab - International Design and Building Workshops", finalizzata ad approfondire il ruolo del cartone nel campo del design di componenti per l'architettura e l'arredo che ha previsto l'organizzazione di una serie di seminari internazionali con protagonisti docenti e professionisti cui ha fatto seguito un workshop che ha coinvolto gli studenti italiani e marocchini per la progettazione di pa-

diglioni per mostre ed eventi culturali che si è concluso con la realizzazione di numerosi modelli.

Il ciclo di seminari è stato orientato ad analizzare il materiale cartone approfondendone le caratteristiche tecniche e prestazionali. L'obiettivo è stato quello di indagare i possibili impieghi di questo materiale in architettura a partire dallo studio della filiera produttiva fino ad arrivare alle sue attuali applicazioni pratiche. In particolare, si è inteso porre in evidenza come l'attuale sviluppo delle tecnologie digitali abbia aperto il campo alla possibilità di ripensare all'edilizia prefabbricata come ambito di ricerca altamente innovativo e integrato in cui materiali ecosostenibili, come il cartone ondulato, possono dar vita ad un nuovo modello di produzione, basato sul principio della digitalizzazione di prodotto-processo, razionalizzando l'uso delle risorse e riducendo il carico ambientale.



Figure 15 Attività di realizzazione dei modelli durante Carton Digital Lab - International Design and Building Workshop

Il ciclo di seminari si focalizza sul ruolo e sulle potenzialità del cartone, attraverso il lavoro progettuale, sperimentazione nella scrittura in cartone, tecniche tecniche e professionali. L'obiettivo è quello di indagare i possibili impieghi di questo materiale in architettura e parte dello studio delle forme produttive che si annesse alle sue attuali applicazioni pratiche. Questo dibattito tecnologico delle tecnologie digitali ha aperto il campo alla possibilità di riportare l'edificio prefabbricato, come metodo di ricerca altamente integrato, in cui materiali recuperabili come il cartone ondulato possono dar vita ad un nuovo ed innovativo modello di produzione, basato sul principio della digitalizzazione di processi produttivi, razionalizzando l'uso delle risorse e riducendo il carbon footprint. La combinazione di sperimentazioni accademiche in dialogo con le realtà aziendali può essere la risposta al necessario input che si apre la questione ambientale.

The seminar series focuses on the role and potential of cardboard within the general design field, specifically investigating its technical and professional characteristics. The goal is to study the possible uses of this material in architecture, from the examination of the production chain through to its current practical applications. The analysis and development of digital technologies has opened the field to the possibility of exploring prefabricated building as a highly innovative field of research in which environmentally sustainable materials, such as compressed cardboard, can give rise to a new and innovative production model. Based on the principle of digitalisation of production processes, rationalising the use of resources and reducing the environmental footprint. The combination of academic experimentation in dialogue with corporate realities can be the answer to the necessary input that the environmental issue.

Briefing seminar
Enam, Marrakech
22-26 May
2024

Michael Di Biase
Alessandro Berti
Nicola Berti
22-26 May
2024

Enam
Enam Marrakech P.O. Box 40000
Enam Marrakech P.O. Box 40000

Briefing seminar
Enam, Marrakech
22-26 May
2024

Contact
daniela.ladiana@enam.it

CARTON DIGITAL LAB
INTERNATIONAL DESIGN AND BUILDING WORKSHOP
22-26 OF MAY
ENAM - Rue du Temple, Marrakech, 40000, MO

Coordinamento/Coordination
Prof. Giovanni Santi
Prof.ssa Daniela Ladiana

22 MAY
09.30 - 10.30 **Workshop opening**
Alessandro Berti, Ecole Nationale Supérieure de Technologie de Marrakech
Giovanni Santi, University of Pisa, Italy
Daniela Ladiana, University of Campania "Luigi Vanvitelli", Italy

10.30 - 11.30 **Towards the sustainable city: Marrakech**
Ally Biri, Ecole Nationale Supérieure de Technologie de Marrakech

11.30 - 12.30 **Computational architecture**
Alessandro Berti, University of Pisa, Italy

13.30 - 14.30 **Cybernetic thinking and parametric architecture**
Camilo Ojeda, La Salle University, Colombia

23 MAY
09.30 - 10.30 **Reversible construction**
Giovanni Santi, University of Pisa, Italy

10.30 - 11.30 **Cardboard architecture**
Daniela Ladiana, University of Campania "Luigi Vanvitelli", Italy

11.30 - 12.30 **4.0 Smart manufacturing for circular technologies**
Product and process innovation in cardboard prefabrication
Dra. PhD. Clara Di Stefano, CTO presso Archiwin - Area of Arch. PhD. Elia Beltrami, CEO presso Archiwin - Area of

24 MAY
09.30 - 10.30 **Proposal students work review**

10.30 - 11.30 **Form and Matter. Architectural experimentation in recycled cardboard**
Silvia Casanova, University of Florence, Italy

11.30 - 12.30 **Algorithms for Exhibit and Industrial Design**
Dott. Jacopo Cardinali, CTO and Co-founder of Maitreunite
Arch. Alessandro Berti, Computational Designer w/d
Co-founder of Maitreunite

25 MAY
11.30 - 12.30 **Presentation of project work**
Workshop group speakers

Cooperazione Internazionale
ENAM - Rue du Temple, Marrakech, 40000, MO
Tel: +212 5377 1234 - Email: info@enam.ma

Figure 16 Locandina del Carton Digital Lab - International Design and Building Workshop

Collaborazione per la ricerca

Le attività di collaborazione per la ricerca sono state avviate a seguito del terremoto di Marrakech-Safi del settembre 2023, il più grande terremoto registrato strumentalmente nella storia moderna del Marocco.

L'epicentro si è manifestato nella zona nordoccidentale, lungo la catena montuosa dell'Alto Atlante; le provincie più colpite sono state Al-Haouz e Taroudant ma ingenti danni sono stati registrati anche a Marrakesh con crolli di edifici nella medina, consistenti danni alle mura urbane e alle moschee nella piazza Jemaa el-Fnaa.

L'alto rischio sismico che connota il Marocco come l'Italia ha portato all'avvio di una collaborazione per la definizione di soluzioni per l'emergenza post-sisma scegliendo di operare sul fronte dell'emergenza abitativa che si produce a seguito delle catastrofi naturali e che rappresenta uno dei problemi centrali a cui ogni comunità deve fornire risposte non solo efficaci ma anche immediate.

La riflessione si è incentrata sulla questione dell'abitare che connota le primissime fasi emergenziali che seguono l'evento sismico; ovvero sulla soluzione abitativa di breve durata che precede la realizzazione dell'eventuale abitazione temporanea che può connotare una seconda fase dell'emergenza, di durata maggiore, normalmente sino a tre anni, che si implementa dopo il ricovero di prima necessità sino al ritorno alla propria abitazione.

Gli alloggi per la prima fase di emergenza devono essere progettati per fornire un rifugio temporaneo sicuro e confortevole alle persone in situazioni di crisi, garantendo loro protezione e dignità ma al tempo stesso devono essere connotate da alcune caratteristiche specifiche, tra cui:

Rapidità di installazione: devono essere rapidamente installati nei luoghi dei disastri per fornire un rifugio sicuro alle persone che ne hanno bisogno.

Facilità di trasporto e montaggio: sono progettati per essere facilmente trasportati e montati, in modo da poter essere utilizzati in tempi brevi.

Resistenza alle condizioni atmosferiche avverse: devono essere costruiti con materiali resistenti alle intemperie per garantire la sicurezza e il conforto delle persone che vi risiedono.

Semplicità e funzionalità: devono essere strutturati in modo semplice e funzionale, fornendo uno spazio abitativo essenziale per le persone.

Modularità: consentendo di adattare le dimensioni e la configurazione dell'alloggio in base alle esigenze specifiche.

Reversibilità costruttiva: consentendo di smontare rapidamente l'alloggio e ripristinare il sito di installazione.

Sostenibilità: devono essere progettati con un'attenzione alla sostenibilità ambientale, utilizzando materiali riciclabili e a basso impatto ambientale.




Figura 17 Accampamento sui monti dell'atlante ospitante gli sfollati del terremoto del 7 settembre 2023

La ricerca in atto è pervenuta alla definizione di un modello abitativo prefabbricato la cui caratterizzazione tecnologica è stata conseguita in relazione all'obiettivo di accelerare e semplificare, quanto possibile, la fase di allestimento della prima accoglienza garantendo, al tempo stesso, una superiore condizione di comfort rispetto a quelle consentite dalle soluzioni per la prima fase emergenziale attualmente consolidate nel panorama internazionale.

L'obiettivo di fornire un rifugio temporaneo ma sicuro per le persone colpite da evento sismico ha condotto a valutare l'utilizzo di tecnologie a secco di facile montaggio/smontaggio, l'adozione di materiali leggeri ma adatti a resistere alle condizioni avverse e garantire la sicurezza e il comfort degli occupanti quali teli e tende in materiale impermeabile e resistente come PVC, nylon; strutture prefabbricate in metallo e legno; materiali termoisolanti per proteggere dal freddo o dal caldo eccessivo.

I moduli abitativi concepiti nell'ambito della ricerca possono essere trasportati sul luogo del disastro, posizionati nelle aree selezionate, montati e messi in funzione anche da personale non esperto, attraverso semplici e rapide operazioni che consistono nel posizionamento dei bancali di base e la disposizione dei teli sulla struttura predisposta.

Il modello è costituito da due parti interconnesse: quella fissa, rigida, e quella mobile, che si dispiega a fisarmonica: la parte rigida, il blocco dei servizi profondo 1.5 metri, funge da contenitore della parte mobile, estensibile, nella fase di trasporto; la parte estensibile, dispiegata sulle pedane di base, costituisce l'ambiente di alloggio.

La parte rigida, interamente prefabbricata, ha la struttura costituita da profili scatolari di acciaio saldati; la tamponatura di pannelli di alluminio a nido d'ape avvitati alla struttura con isolamento in lana di roccia e sughero.

Questa parte che contiene il bagno, dove sono disposti un lavandino e un wc, quando il modulo è in funzionamento è delimitata dall'armadio; quando l'unità è nell'assetto per il trasporto e lo stoccaggio, nella configurazione con ridotta volumetria, l'armadio, grazie ai binari a pavimento e a soffitto, rientra nel volume e garantisce uno spazio dove poter disporre alcuni elementi di arredo e la parte estensibile del modulo.

Nell'area soppalcata, sopra i servizi igienici, c'è un piccolo serbatoio per fornire l'acqua al lavabo, mentre il WC non necessita di approvvigionamento poiché è realizzato da un piccolo inceneritore che distrugge lo scarto e la manutenzione consiste nello svuotare un sacco di ceneri. Su una falda, infine, si trova un pannello termico che consente ad una parte dell'acqua del serbatoio di poter essere riscaldata e usata nel bagno.

La parte estensibile che consente all'unità di espandersi e restringersi è costituita da portali in legno disposti in serie, da elementi distanziatori e da teli di protezione e impermeabilizzazione.

Il meccanismo di estensione è consentito dalle ruote disposte alla base dei portali e dagli elementi di collegamento ad "X" che collegano in sequenza i portali e che dopo la piena estensione possono essere serrati garantendo la stabilità della configurazione; anche la base, composta da tavolati in legno, disponendosi tra i portali ne garantisce il distanziamento. Il montaggio della struttura si completa connettendo le bacchette led magnetiche sul colmo del modulo garantendo così l'illuminazione interna durante la notte.




Figura 18 Esploso della parte fissa e della parte mobile del modulo. Il modulo in apertura




Figura 19 Pianta dell'alloggio per tre persone

Conclusioni

Il *bilateral agreement* istituito tra il Dipartimento di Architettura di Pescara e la Scuola di Architettura di Marrakech ha condotto, nei due precedenti Anni Accademici, alla organizzazione e implementazione di numerose iniziative; oltre a quelle sin qui descritte, è possibile aggiungere, per completezza di descrizione, ulteriori attività quali: l'organizzazione di mostre di lavori esito della didattica e della ricerca per potenziare lo scambio delle conoscenze su specifici contenuti fra le scuole; l'organizzazione della mobilità breve Erasmus degli studenti italiani a Marrakech.

Le attività descritte hanno coinvolto ormai un cospicuo numero di studenti e professori italiani e marocchini, in un dibattito connotato da una grande apertura e spirito di fattiva collaborazione; i risultati ottenuti incoraggiano nella prosecuzione dei lavori improntati dall'obiettivo di contribuire alla conoscenza e alla conservazione della città di Marrakech.

Bibliografia

- CHARLES ALLAIN, GASTON DEVERDUN, *Les portes anciennes de Marrakech*, «Hespéris», 44, 1957, pp 85–126.
- HENRI BASSET ET HENRI TERRASSE, *Sanctuaires et forteresses almohades (1895-1971)*, Maisonneuve et Larose, Paris, 2001.

- PATRICE CRESSIER, *Les portes monumentales urbaines almohades : symboles et fonctions*, In « Los Almohades: problemas y perspectivas », Ed. Patrice Cressier, Maribel Fierro, Luis Molina, tome 1, 149-187, CSIC-Casa de Velázquez, Madrid, 2005.
- GASTON DEVERDUN, *Marrakech: Des origines à 1912*, Éditions Techniques Nord-Africaines, Rabat, 1959.
- BASILIO MALDONADO, *Planimetría de ciudades y fortalezas árabes del norte de África*, «Cuadernos del archivo municipal de Ceuta», 9, Ceuta, 1996, pp. 17 a 162.
- RICHARD PARKER, *A practical guide to Islamic Monuments in Morocco*, The Baraka Press, Charlottesville, VA, 1981.
- HENRI TERRASSE, *Le decor des portes anciennes du Maroc*, «Hespéris», Archives, 1923, pp 147-174
- QUENTIN WILBAUX, *La médina de Marrakech: Formation des espaces urbains d'une ancienne capitale du Maroc*, L'Harmattan, Paris, 2001.
- Ministère d'état a l'intérieur D.G.U.A.T (Maroc), *Etude architecturale et plan de sauvegarde de la médina de Marrakech : Analyse préliminaire*, 1998.

Sitografia

- Antonio Almagro, *ATARAL, Atlas de Arquitectura Almohade*, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: <https://www.ataral>.

Area 4
Comunicazione

Comunicazione e politica come beni comuni

Mario Morcellini

Sapienza Università di Roma

Martina Di Musciano

L'intreccio semantico tra comunicazione e politica prende le mosse dai temi sviluppati nei Panel degli anni precedenti, fondandosi sul loro crescente intreccio nella modernità. Per quanto questo termine sia insufficiente, è innegabile un processo di riclassificazione a vantaggio dell'espansionismo mediale che coinvolge (come capita per altre Istituzioni sociali), una derubricazione e perdita di autonomia della politica contemporanea. Il binomio è dunque teoricamente fondato poiché il flusso di "uniformazione" che i valori, la storia e le tradizioni della politica subiscono a causa della forza performativa prima dei media mainstream, ora in combinazione con quelli digitali, ha prodotto uno sforzo di sistemazione empirica sui cosiddetti processi di sostituzione.¹ La comunicazione invade quasi naturalmente spazi, sintassi e slogan della politica trasformando quest'ultima, alla lettera, in comunicazione politica. Sconta così un processo di perdita di rilevanza, del resto visibile nella crisi della partecipazione diretta e, più in generale, in un evidente disincanto dei cittadini.

Ecco perché correliamo il flusso oggi quasi indistinto politica/media all'esigenza di rileggere tale sviluppo alla luce della teoria dei beni comuni e all'istanza che essi tornino al centro dello spazio pubblico. Non siamo di fronte solo ad un'elasticizzazione dei rapporti fra due

¹ Sull'impatto dei nuovi processi comunicativi e sul rapporto controverso fra tecnologia e partecipazione nello scenario della "cultura del libero accesso" alle fonti informative, si veda D. Pacelli, "Declino del 'paradigma massa' e crisi di partecipazione: un rapporto controverso", in un altro Numero di PARADOXA, "I guasti della comunicazione", anno VIII, n.2, aprile/giugno 2014, stavolta con la mia curatela. In questo stesso Numero, sul rapporto fra democrazia e media rinvio anche a S. Petrucciani, "L'intreccio paradossale di democrazia e comunicazione" e a G. Marramao, "Comunità e critica della comunicazione: il problema della sfera pubblica". Per una prospettiva estesa all'impatto dell'emergenza Covid, il riferimento è stavolta ad un monografico di PARADOXA curato da Gianfranco Pasquino "Dopo. Aspettative, speranze, previsioni", anno XV, n. 2, aprile/giugno 2021.

sfere destinate comunque a intrecciarsi. C'è da studiare e documentare un processo tipico della nostra storia contemporanea in forza di cui la politica, intesa quale progetto di uomo e società, si è fatta progressivamente erodere ed assorbire dalla forza modificatrice dei media e del digitale, echeggiando l'antico motto "Graecia capta ferum victorem coepit". Ne discende un processo di banalizzazione di contenuti e liquefazione delle differenze con altri campi discorsivi, provocando un mix tutt'altro che entusiasmante con l'impressionante aumento di personalizzazione e di enfasi sulla leadership studiata da tanti autori, tra cui citerò almeno Mauro Calise e Gianfranco Pasquino.

L'obiettivo del Panel è quello di lavorare a verificare l'impatto di questo "processo di scambio", per molti versi già avvenuto tra media e politics,² privilegiando due campi di osservazione: un'analisi sintetica dei risultati elettorali di settembre intesi come documento fondamentale di trasformazione degli universi politici ma anche, in un contesto in chiara "controtendenza", l'analisi delle scelte dei giovani in età universitaria (18-25 anni),³ che documentano una ripresa di interesse per i temi pubblicamente rilevanti in una cornice di scelte nettamente in contrasto con quelle degli adulti, degli anziani e persino della generazione giovanile immediatamente successiva all'esperienza universitaria.

La discussione scientifica che viene sollecitata si apre a temi anche più vasti o a ricerche specifiche attinenti. Del resto, dobbiamo prendere atto che la politica, e tanto più quella alla prova oggi, condivide il tempo che viviamo: quello di un radicale disorientamento in buona misura prodotto dalla 'fine della trasmissione' dei valori, unica risorsa simbolica in grado di definire e rafforzare l'offerta ideale e gli stessi soggetti ad essa dediti. Il nesso tra i diversi progetti di modello di sviluppo e le scelte di impegno è stato a lungo una forza di cambiamento, il cui declino determina un vuoto accentuato da quella che retoricamente

² Il riferimento di partenza è al Numero monografico della Rivista PARADOXA, "La comunicazione al posto della politica", anno XIV, n. 3, luglio/settembre 2020, curato da me e da Michele Prospero, anch'egli di Sapienza Università di Roma.

³ La discussione di questo aspetto assai singolare delle ultime elezioni politiche nella mia rubrica "Lo specchio" sulla rivista Formiche n. 189 (marzo 2023) intitolata "Giovani e politica. Effetto sorpresa".

si definisce «crisi dei punti di riferimento», accentuata dal contesto di individualismo dominante nel circuito della rappresentazione mediale. Si tratta di un tema in parte trascurato dagli studi; esso invece produce la scomparsa di interazioni sociali adeguate e capaci di mobilitare le energie individuali. È impossibile non collegare queste trasformazioni al lavoro fintamente innovativo che i media hanno imposto nei discorsi pubblici con il loro portato di relativismo, mentre il cosiddetto Progetto moderno aveva promesso l'esaurimento di comportamenti fondati su imitazione, connessione compulsiva e sensazione di dover andare tutti nella stessa direzione, in obbedienza a un sostanziale neoconformismo. Ma si tratta in realtà di una sorta di individualismo figurativo caratterizzato dalla pressione dei propri simili, anche qui trovando una riprova evidente nella forza delle *echo chambers*.

Lo scenario fin qui ipotizzato affronta il campo della politica perché comparativamente risulta quello storicamente più rivoluzionato dall'avvento prima della comunicazione mainstream, in particolare televisiva, a cui si sono poi affiancati, spesso sinergicamente, i social media. L'obiettivo è quello di descrivere i processi di secessione degli individui dal patto politico, provocati dalla frattura del *foedus* che ha comportato una radicale crisi di reputazione della delega e delle Istituzioni rappresentative, con singolare sintonia anche storica rispetto all'exploit del processo di disintermediazione radicale delle relazioni tra società e media.

In questo contesto, un'attenzione centrale va portata al rapporto, sempre più distante, dei giovani con le istituzioni, la partecipazione e la politica. La percezione del loro "invecchiamento", ampiamente reclamizzato dai media che fingono di non saperne nulla, è all'origine di forme di incoraggiamento dell'antipolitica e di vere e proprie rivolte che si esauriscono anzitutto nella dimensione psicologica, e alla lontana evocano i moti del '68; è significativo in proposito quanto in proposito ha scritto, decenni fa, Nicola Matteucci⁴ riconoscendo negli slogan e negli echi acritici, ovviamente più fortunati e diffusi, dello spirito del movimento studentesco "un coagulo di idee semplici e di passioni elementari", offrendo così una delle prime e lucide definizioni della fortuna del populismo e del suo potere di semplificazione.

⁴ MATTEUCCI NICOLA, *Il liberalismo in un mondo in trasformazione*, il Mulino, Bologna 1971.

La vera debolezza del messaggio istituzionale contemporaneo, certamente incontrastata dalle retoriche di un sovranismo declinante, sta tutta nella mancata presa d'atto del potere degli *over the top*, documentato da molti dati e tendenze, ma che del resto si incorporano già nelle tecnologie di cui il soggetto diventa, ogni giorno di più, vorace utilizzatore seriale. Gli imperi digitali vanno interpretati invece come nuovo "ordine mondiale", al punto che uno studioso come Francesco Occhetta⁵ ha ripetutamente scritto che "Facebook conta ormai più della Grecia". Osserviamo allora quel che succede nell'arena della Rete, dove i giovani si limitano per lo più a "giocare" con parole o figure della politica, senza un'elaborazione dei contenuti, e soprattutto senza impegnarsi davvero in un'azione concreta. Si prefigura una sorta di "attivismo pigro",⁶ a colpi di "mi piace" e *retweet*, una partecipazione, come sostiene Morozov, a basso coinvolgimento e di scarso impatto.

Il funzionamento individualistico e la natura meramente linguistica della politica in rete, drammaticamente rivolta alla semplificazione, fanno perdere senso e distinzione alla rappresentazione delle differenti istanze ideali e sociali. Ne consegue che viene meno la visione utopica della Rete come luogo di sperimentazione politica, echeggiata e auspicata in un passato non troppo lontano. Basterebbe la centralità semantica del tasto "condividi" per descrivere come le grandi piattaforme (e un dibattito pubblico troppo spesso schiacciato sul racconto entusiastico delle loro scintillanti virtù) abbiano tematizzato il binomio rete-partecipazione. Eppure, anche solo l'osservazione di alcune semplici regole di strutturazione dei network, ma anche dei comportamenti creativi a ridosso delle piattaforme per la produzione dei contenuti, aiutano a capire che la partecipazione non è meccanicamente garantita, e neppure incoraggiata, dalla frequentazione delle reti. Bisogna dunque sperare – setacciando i cambiamenti – che si riesca a distinguere le forme più generiche di creatività e curiosità giovanile da

⁵ Mi riferisco in particolar modo all'ultimo libro di Francesco Occhetta, *Ricostruiamo la politica. Orientarsi nel tempo dei populismi*, Edizioni San Paolo, Milano 2019.

⁶ Morozov E., *The net delusion: the dark side of internet freedom*, Public Affairs, New York; tr.it. *L'ingenuità della rete. Il lato oscuro della libertà di internet*, Codice, Torino 2011.

comportamenti ed abitudini che configurano, invece, una vera e propria propensione contro culturale.

Tutto diventa più chiaro valorizzando la relazione che stiamo discutendo tra giovani e partecipazione politica in Rete. In primo luogo, dobbiamo liberarci dell'euforia sulle virtù democratiche e capacità di mobilitazione e promozione di cittadinanza automaticamente attribuite alle piattaforme digitali. Occorre chiedersi fino a che punto la Rete sia in grado di attivare forme di partecipazione non estemporanea, di diventare costitutiva o almeno significativa rispetto alla formazione dell'identità politica e alla sedimentazione di *issues* anche originali: essa è in grado di produrre rilevanti "fiammate di partecipazione",⁷ ma al tempo stesso non sembra aver ancora dimostrato una vera capacità di consolidamento di un processo di socializzazione politica che sappia farsi anche "habitus".

In realtà più che di "spazio pubblico" attivato in Rete, dobbiamo parlare di "spazio dell'individualità", dato che le piattaforme digitali, più che alimentare forme di socialità e interazione, *ratificano le reti sociali di cui il soggetto è già dotato*, prefigurando un'ennesima proiezione individualistica anche nelle pratiche comunicative della politica. Si incoraggia così la squalifica della partecipazione che, per definizione, è collettiva ma così finisce per smaterializzarsi e decomporsi.

Solo un pensiero e un ragionamento più audaci sono in grado di collegare il rigonfiamento del tempo che i giovani trascorrono *online* con crescenti segnali di crisi delle forme tradizionali di partecipazione e perfino con l'assenza di un conflitto sociale generazionale. C'è quanto basta per rimettere in discussione troppe euforie in cui il dibattito sullo spazio pubblico si è trastullato, sopravvalutando sistematicamente le forme di *e-participation* e addirittura di *e-government*.

Si è trattato probabilmente di una svista promossa dall'ottimismo della volontà; quel che resta è l'incredibile rottamazione della politica, del conflitto e perfino dei cosiddetti "movimenti", nel contesto di una perdurante criticità nelle condizioni materiali di vita delle nuove generazioni.

⁷ MORCELLINI M., "Nonostante l'impar condicio. Vecchi media, tecnologie di rete e cambiamenti culturali", in *federalismi.it*, n.13/ 2011.

Antigone Reloaded. I giovani e il teatro della politica

Federico Boni

1. (Ri)partire dal teatro

Negli ultimi decenni il campo disciplinare della comunicazione politica (soprattutto quello che muove da una prospettiva sociologica o culturalista) ha centrato la questione dibattuta in questo panel (la comunicazione e la politica come beni comuni, e in particolare la ripresa di interesse per i temi pubblicamente rilevanti da parte dei giovani in età universitaria – 18-25 anni) focalizzando l'attenzione su (e individuando come possibile spiegazione) l'intreccio tra la politica e lo spettacolo.

Sono decenni, dunque, che sentiamo ripetere che la politica si è spettacolarizzata, e lo spettacolo si è politicizzato; la politica è pop, e il pop è politico. La comunicazione politica si gioca con codici e stilemi che sono ormai in gran parte mutuati dal mondo dello spettacolo e della *pop culture*, e del resto la comunità accademica ci fornisce negli ultimi decenni puntuali resoconti di come e quanto tale commistione stia avvenendo (sia avvenuta). Eppure, qualcosa non torna. Sembra quasi che i codici della comunicazione politica siano esclusivamente quelli di ciò che una volta veniva chiamata la 'low culture', e che altri ambiti della produzione culturale - ad esempio quelli appartenenti a ciò a cui ci si riferiva come la 'high culture' - siano del tutto estranei o assenti nella definizione del linguaggio e del discorso politico, o nelle stesse logiche della comunicazione politica *tout court*. Insomma, è come se la comunità accademica si concentrasse solo sulla cultura 'pop', avendo quasi timore a scomodare altri ambiti. L'interesse delle scienze politologiche e sociali per la cultura è decisamente benvenuto, ma getta uno sguardo forse troppo miope, del tutto centrato sulla *pop culture* e negando quasi l'esistenza di altre forme di espressione culturale. Un po' a mo' di risarcimento per questo snobismo a rovescio, e un po' per vedere se anche i settori considerati 'alti' della cultura possano dirci qualcosa sul funzionamento della politica e sui modi in cui questa può essere comunicata (soprattutto proprio ai giovani e per i giovani), in questo intervento si vuole analizzare un ambito che raramente ha incrociato il suo percorso con la *political communication*, almeno in Italia: il teatro.

Paradossalmente, il teatro potrebbe sembrare l'ambito più congruo nello studio della politica-spettacolo: dopotutto, non si tratta forse della forma più antica di spettacolo? Il paradosso, in realtà, è solo apparente. Lo spettacolo a cui si fa riferimento parlando di "politica-spettacolo" è quello della "società dello spettacolo", in un'accezione dunque che si vuole critica o che quantomeno non prevede l'evento teatrale tra le sue caratteristiche. Lo spiega con molta chiarezza Luigi Allegri (2012, p. 81): il prodotto della società dello spettacolo è «anestesia e neutralizzazione del senso, esatto contrario di quel processo di creazione di senso cui è chiamato il teatro. Se le nozioni di "teatro" e di "spettacolo" fossero solidali, il teatro sarebbe il motore della moderna società dello spettacolo. La situazione di marginalizzazione sociale in cui vive oggi il teatro ci dimostra proprio quanto le due nozioni siano distanti e anzi contrapposte». E qui emerge subito un ruolo "politico" del teatro rispetto alla "società dello spettacolo": «in questa nostra società dello spettacolo, il teatro si configura allora come luogo di resistenza, in cui coltivare l'idea e la pratica di una cultura diversa, più profonda, più vera, alla fine più umana» (*ibidem*, p. IX).

La marginalità del teatro nei meccanismi della produzione culturale, a cui fa riferimento Allegri, si accompagna alla corrispondente marginalizzazione del teatro stesso nelle scienze sociali a cui si è accennato all'inizio. Di più. Per molto tempo il campo delle scienze sociali è stato caratterizzato da un curioso paradosso: mentre l'attenzione per il teatro è stata spesso marginale e rapsodica, il ricorso a idee legate alla dimensione teatrale ha conosciuto una grande popolarità. E così, se la metafora drammaturgica delle analisi della vita quotidiana di un Goffman ha rappresentato uno degli impieghi più influenti dell'immaginario derivato dal teatro, la dimensione legata agli effettivi dispositivi dell'evento teatrale è rimasta largamente ignorata. Paradossalmente, insomma, l'uso del dispositivo teatrale nelle analisi della vita quotidiana, pur entrato così potentemente nel canone delle scienze sociali, ha sottolineato ulteriormente la riluttanza di questo campo disciplinare a rivolgere il proprio sguardo al teatro e alla effettiva pratica performativa.

Questo, almeno, il giudizio severo di Maria Shevtsova (2009), da anni in prima linea sul fronte della fondazione del campo disciplinare della 'sociologia del teatro'. Non è necessario condividere una valutazione così *tranchante* per riconoscere che, nonostante negli ultimi anni il pa-

norama così foscamente illustrato da Shevtsova sia decisamente mutato, l'interesse per il teatro da parte delle scienze sociali (per non dire di quelle politiche, o della comunicazione politica) sia tuttora piuttosto marginale. Il che è un peccato, perché alcuni spettacoli teatrali condividono tematiche tra le meno scontate e pacificate all'interno di queste stesse discipline, e soprattutto possono contribuire a una lettura interpretativa dei due focus di questo panel: la comunicazione e la politica come beni comuni, e l'interesse dei giovani in età universitaria (grosso-modo tra i 18 e i 25 anni) per i temi pubblicamente rilevanti.

Dopotutto, il teatro è (può essere) *politico*. Michael Kirby (1975) raccomandava una certa cautela nell'identificare le performance teatrali come intrinsecamente politiche, limitando l'espressione 'teatro politico' ai soli eventi teatrali che abbiano un'*intenzione* politica - «la preoccupazione e l'impegno politici devono essere nel lavoro, non nella mente dell'osservatore» (*ibidem*, p. 130) -, senza peraltro fare sconti sui limiti di tale azione politica: il teatro non può certo contare sulla numerosità di pubblici come quelli dei media; inoltre, chi assiste a uno spettacolo "politico" è probabilmente già convinto delle posizioni assunte dagli artisti in scena - la vera sfida, semmai, è quella di raggiungere persone che non la pensino allo stesso modo, e possibilmente convincerle della bontà delle proprie opinioni. In questo senso, l'effetto di persuasione del teatro è, secondo Kirby, molto simile a quello individuato da Paul Lazarsfeld in relazione ai media: ovvero, un effetto di 'rinforzo', di supporto emozionale e intellettuale a coloro che già condividono le posizioni degli artisti. Questo parallelismo tra gli "effetti limitati" dei media e gli "effetti limitati" del teatro è abbastanza curioso, e rimanda a un aspetto fondamentale della ricerca di Lazarsfeld, spesso citato ma purtroppo non altrettanto debitamente ricordato al momento di dover verificare gli effetti dei media sul comportamento di voto degli individui e sulla formazione dell'opinione pubblica. Peraltro, quelli del teatro sono effetti davvero limitati: «i tradizionali strumenti della politica sono più efficaci del teatro. Se così non fosse, in questo paese avremmo meno discorsi di politici, e i partiti politici sovvenzionerebbero di più le attività teatrali» (*ibidem*, p. 135)!

Nondimeno, il teatro è uno dei luoghi della vita sociale dove maggiormente si rende esplicita la finzione, e dove si disvela il potere persuasorio della retorica oratoria - lo diceva già Platone, che infatti non

avrebbe ammesso i teatranti nella sua Repubblica ideale, e lo ha confermato un importante drammaturgo americano come Arthur Miller, che nel suo saggio su *I presidenti americani e l'arte di recitare* (Miller 2004) ricordava che «i politici e gli attori hanno sempre avuto molto in comune, se non altro perché puntano entrambi alla persuasione» (*ibidem*, p. XV), stabilendo inoltre un parallelismo tra il metodo Stanislavskij e le tecniche insegnate ai politici dai loro consulenti di comunicazione: «il metodo Stanislavskij era un tentativo di sistematizzare la ricerca casuale di autenticità da parte dell'attore che deve interpretare un personaggio diverso da sé. I politici fanno in continuazione una cosa molto simile: assumendo personalità non genuinamente loro - diciamo "preconfezionate" - sperano di stabilire una comunicazione con l'americano medio» (*ibidem*, pp. 19-21). Eppure, proprio in queste sue caratteristiche apparentemente contraddittorie (la sostanziale inefficacia nella sua azione politica, individuata da Kirby, e il suo potere persuasivo, individuato da una serie di riflessioni che da Platone arrivano fino ad Arthur Miller), si potrebbe individuare il vero potenziale politico del teatro - di qualunque tipo di teatro, potremmo aggiungere. In una sua analisi del rapporto tra teatro e politica, Joe Kelleher (2009) sostiene che proprio l'inaffidabilità e l'apparente tendenza alla finzione, e gli stessi limiti nell'incidere sulle decisioni politiche individuati da Kirby - la sua incapacità, ad esempio, di promuovere o bloccare una determinata azione politica -, potrebbero costituire in effetti il grande potenziale politico del teatro. Per tutte queste sue caratteristiche, infatti, il teatro sfrutta e allo stesso tempo svela e denuncia il potere di persuasione della politica, decostruendone (almeno potenzialmente) le retoriche ideologiche e discorsive.

2. (Ri)partire da Antigone

Per verificare quanto in effetti il teatro possa esprimere tutto il suo potenziale in una dimensione politica, che tenga conto dei temi affrontati in questo Forum, si procederà ad alcuni appunti che prendono le mosse da uno studio etnografico basato proprio sulle diverse modalità in cui una performance teatrale può contribuire a sviluppare una serie di riflessioni sulla politica come bene comune - una performance teatrale che vede tra i suoi realizzatori i ragazzi di una giovane compagnia teatrale e che quindi ha tra il suo pubblico di riferimento privilegiato

proprio quello formato dai loro coetanei, ovvero la coorte di giovani nati intorno al 1999. Il presente intervento presenta dunque una ricerca etnografica basata sull'osservazione partecipante delle pratiche dei realizzatori e dei pubblici di una recente produzione diretta da Gabriele Vacis con la compagnia PEM (Potenziali Evocati Multimediali): *Antigone e i suoi fratelli* (2022 – produzione del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e Associazione culturale PEM).

Il primo punto su cui vale la pena di richiamare l'attenzione è quello della continua collaborazione tra creatori e pubblici dello spettacolo. Sin dalle prime fasi di ideazione dello spettacolo, infatti, la produzione di *Antigone e i suoi fratelli* è stata caratterizzata da una presenza continua di persone tradizionalmente 'estrane' al processo produttivo, che avevano la possibilità di assistere a tutte le fasi delle prove dello spettacolo dal momento in cui queste prevedevano la fase di 'messa in scena', sia nello spazio teatrale dove sarebbero state effettivamente realizzate (le Fonderie Limone di Moncalieri, una delle sedi del Teatro Stabile di Torino) sia in altri spazi. In questo modo, il pubblico poteva assistere non tanto a una prova generale (come avviene comunemente), quanto alle continue fasi di 'togliere' e 'levare', di verifica di un'intuizione, su cui insistere o da tralasciare; di trasformazione di un'idea in un'altra; in altre parole, delle molteplici modalità della fase creativa di uno spettacolo.

Questo aspetto è di grande importanza ai nostri fini, perché proprio nella dimensione collaborativa della realizzazione di un evento teatrale viene da più parti identificata una delle caratteristiche principali del potenziale politico del teatro. Durante il periodo dell'emergenza sanitaria per il Covid-19, Gabriele Vacis, regista dello spettacolo, ha elaborato un documento, *riAprire i teatri*, dove illustra l'importanza di questa pratica produttiva:

Io faccio teatro da quando avevo quattordici anni: da cinquant'anni sento ripetere che le prove sono molto più appassionanti dello spettacolo. I maestri del Novecento ci hanno insegnato che quello che c'è dietro alla rappresentazione è prezioso quanto lo spettacolo stesso. È l'occasione buona per fare il salto, per realizzare il sogno del Living Theatre e di Grotowski, di Copeau e Paolo Grassi che volevano il teatro come servizio sociale, come la metropolitana e l'acqua potabile. Portiamo in scena tutto: le prove, le letture dei testi, l'allenamento degli attori, l'allestimento delle luci e dei suoni. Nel lavoro quotidiano della scuola per attori del Teatro Stabile di Torino, nel training, nelle lezioni

dei maestri c'è tensione, c'è cultura, c'è scoperta comune, c'è tanta bellezza. Smettiamola di tenercela per noi. Da quando lavoro con disabili, studenti, con immigrati, con gente comune, vivo momenti di teatro straordinari. Il teatro, più che creazione di forme, è creazione di relazioni tra le persone (Gabriele Vacis, *riAprire i teatri*, 30 aprile 2020).

Il riferimento alla «creazione di relazioni tra le persone» ricorda appunto alcune delle posizioni emerse negli ultimi anni centrate sull'«arte relazionale», l'«arte collaborativa» e in generale la «svolta sociale» dell'arte. A partire dal saggio di Nicolas Bourriaud sull'*Estetica relazionale* (Bourriaud 2010), centrato sulla dimensione collaborativa delle più recenti estetiche artistiche, dove le persone sono chiamate a partecipare a un'attività artistica condivisa e a interagire tra loro e tra loro e gli artisti (un'attività che, secondo Bourriaud, svilupperebbe un progetto politico), si è aperto un ampio dibattito sul significato effettivo di tali pratiche. Claire Bishop (2015) è molto critica rispetto a tale posizione, sostenendo che la mera relazionalità non si traduce necessariamente in una pratica politica, caratterizzata invece dalla critica e dal dissenso (gli aspetti più centrali di un sistema democratico basato sul dibattito antagonista). L'«estetica relazionale», almeno così come proposta da Bourriaud, rischia al contrario di risolversi in un atteggiamento di auto-compiacimento da parte degli insider dei mondi dell'arte, dove il mero fatto di creare occasioni di incontro tra le persone viene anteposto al risultato artistico. Privilegiare la dimensione etica a quella estetica può risolversi in una sorta di infantilizzazione e, in definitiva, di umiliazione dei partecipanti - come a dire che non importa che questi creino «arte»: è più che sufficiente che si divertano tra loro, lasciando al limite il compito di realizzare il principio estetico all'«autorità» (comunque non intaccata, né messa in discussione) dell'artista. A questa posizione si contrappone anche Jacques Rancière (2018), il quale, a partire dall'idea del 'maestro ignorante' (che mina proprio questa presunta autorità dell'artista-Maestro, la cui legittimità si basa su una supposta ignoranza dei pubblici), parla di uno «spettatore emancipato». L'emancipazione dello spettatore teatrale «inizia quando sfidiamo l'opposizione tra il guardare e l'agire [...]. Inizia quando capiamo che anche il guardare è un'azione che conferma o trasforma questa distribuzione di posizioni. Anche lo spettatore agisce, come l'alunno o lo studioso. Egli osserva, seleziona, confronta, interpreta. Collega ciò che

vede a una miriade di altre cose che ha visto su altre scene, in altri tipi di luogo» (*ibidem*, p. 18). Rispetto alla logica per cui il drammaturgo e il regista vorrebbero che il pubblico imparasse quella particolare cosa, nell'idea del "maestro ignorante" c'è il paradosso del maestro che impara qualcosa anche dall'allievo e che entrambi imparano qualcosa che nessuno dei due (ancora) sa. «Questa idea di emancipazione è dunque nettamente opposta a quella a cui la politica del teatro e della sua riforma hanno fatto spesso riferimento: l'emancipazione come riappropriazione di una relazione a sé, persa durante un processo di separazione» (*ibidem*, pp. 20-21).

Da questo punto di vista, la produzione di *Antigone e i suoi fratelli* si è fondata sul presupposto del "maestro ignorante". Qui, infatti, la partecipazione degli spettatori comincia già dalle primissime fasi creative del progetto, vale a dire dalle primissime letture del testo tra regista, scenofonico e attori. La presenza di persone tradizionalmente estranee a tali fasi del processo creativo teatrale non si limita alla mera esperienza di 'pubblici', che assistono alle prime fasi del fare (e del farsi) creativo: tali persone, infatti, hanno la possibilità di intervenire nella discussione, realizzando con ciò una vera e propria creatività partecipata, in una logica molto simile (e, nel caso del teatro, forse più piena) a quella offerta dalle tecnologie digitali (cfr. Gemini 2016; Del Gaudio 2020) – quelle stesse tecnologie, a partire dai social media, che vedono nei giovani proprio i principali utilizzatori.

Per comprendere il significato di una tragedia eminentemente politica come *Antigone*, e per dare conto di come tale dimensione politica muova dalle esigenze dei singoli cittadini, in relazione alla collettività, i creatori dello spettacolo hanno girato per le scuole di Torino e della provincia, proponendo domande agli studenti e alle studentesse; domande che prevedevano risposte basate non sulle opinioni (si sa come sia elusivo il processo di formazione dell'opinione pubblica, e di come si fondi sul senso comune), ma sulle esperienze personali, e sulle narrazioni di tali esperienze. Nelle parole di Gabriele Vacis:

'Antigone e i suoi fratelli mette in scena uno dei personaggi femminili più importanti della storia del teatro attraverso due tragedie: *Fenicie* di Euripide e *Antigone* di Sofocle, perché conoscendo gli antefatti è possibile comprendere meglio le scelte di Antigone. Poi ci sono le risposte degli attori ad alcune domande che il testo ci ha posto:

'Quando avete cambiato idea?
Avete qualcosa per cui vale la pena vivere?
Avete qualcosa per cui vale la pena morire?
Quando avete compiuto azioni eccessive?
Quando avete avuto paura per qualcuno?
Siete mai stati corrotti?
Siete mai stati corruttori?
Quando è stato troppo tardi?
Quando sei stato Eteocle e quando sei stato Polinice?
Quando sei stata Antigone e quando sei stata Ismene?

Sono domande che richiedono come risposta storie, non opinioni. Nel corso del lavoro abbiamo fatto molte prove aperte nelle scuole. Lo spettacolo accoglie le risposte a queste domande e le testimonianze dei ragazzi che abbiamo incontrato (Vacis 2023, p. 19).

Le risposte fornite dai giovani attori e dai ragazzi delle scuole sono quindi confluite nella stesura drammaturgica e nella performance scenica di *Antigone e i suoi fratelli*, attraverso l'inserimento di alcuni monologhi all'interno dello spettacolo. Come quello di Lorenzo, uno degli attori della compagnia, dove l'esperienza di una sostanziale insicurezza all'interno della "società del rischio" (solo apparentemente pacificata e sanitizzata) fa i conti con le questioni politiche più scottanti della nostra attualità, a partire dalla guerra in Ucraina:

Ho nostalgia della guerra.

Quando mi raccontano gli anni '70, le bombe, qualcosa mi si accende dentro, come una sfumatura di passione. Sì, poi uno più o meno studia e gli si forma addosso il buon senso, e certe cose allora evita di dirle ad alta voce. Te non stai bene mi direbbe mio padre, e ha ragione.

Sia l'una cosa, morire, che l'altra, cioè vivere, richiedono una scelta. In tanti casi poi le due opzioni si somigliano.

Io non ho il coraggio di fare una scelta. E quindi cambio idea, continuamente. Non ho una fede. Non ho una causa per cui lottare, perché ne ho troppe: i diritti civili, l'ambiente, il diritto all'aborto, l'eutanasia... Non ho la forza di tirare gomitate e farmi spazio tra gli altri, non ho la forza e non ho voglia di correre e correre e arrivato al traguardo col cuore che scoppia, dimostrare che ce l'ho fatta! ma a fare che cosa?

Il piccolo motore interno che ho, che più che passione dev'essere istinto di conservazione o anche ricerca del piacere, mi ha portato lontano da casa ma per fare un mestiere che non credo valga più di un altro. E invece sento che per onestà verso la categoria o perché semplicemente mi va di farlo bene, dovrei crederci fino in fondo, ma non ci riesco: quanto c'è di me dentro questa scelta? Quanto è stata ribellione verso la 'normalità'? Quanto è stato talento? Forse oggi recito, ma domani? E questo mi fa rabbia! Perché significa che niente è

insostituibile, che niente è indispensabile necessario.

Anzi che tutto è inconsistente, è troppo comodo, è fiacco, è opaco, sicuro, vecchio, tutto è uguale a tutto! [...]

Non ho il coraggio di dimenticare l'idea della 'sicurezza economica', che pure rispetto ad altri considero meno perché ho intrapreso una strada molto incerta, e in effetti mi pesa il timore di non riuscire a raggiungere una stabilità. Non ho il coraggio di credere in Dio, in Allah, in Zeus, perché chi dovrebbe raccontarmi certe storie non ne è più capace.

Sono davvero invidioso dei giovani ucraini gli è capitata la guerra e non hanno altra scelta che prendere in mano il fucile – ho voglia di guardare mia madre dall'alto disperarsi a causa mia, ma non per una multa per eccesso di velocità! Ho invidia di quelli senza scarpe che dall'Africa partono e non sanno dove vanno! Dico queste cose e allo stesso tempo mi accuso – *mea culpa mea culpa mea culpa* – ma come faccio a non subire il fascino di chi sceglie di morire? Non voglio più avere tutte queste reti, tutte queste possibilità, tutte queste alternative! Come faccio a scegliere se c'è tutta questa scelta?

Forse un tempo c'era la rabbia, a me è stato lasciato quello che viene dopo: la stanchezza.

Sei un viziato, non sai quello che dici...

Oppure mia madre che da quando sono nato continua a ripetermi: pensa ai bambini che muoiono di fame...

C'è qualcosa per cui saresti disposto a morire? Per cosa vale la pena vivere?

Non ho niente da rispondere... e mi vergogno anche per avere pensato le cose che vi ho detto, e soprattutto mi vergogno di averle dette.

In questo modo, la relazione tra i creatori dello spettacolo e i suoi (potenziali) futuri spettatori si è risolta in qualcosa di più di quanto proposto dall'"estetica relazionale" di Bourriaud, e in qualcosa di più simile a quanto proposto dallo "spettatore emancipato" e soprattutto dal "maestro ignorante" di Rancière: si è creata un'attenzione reciproca rispetto a esperienze personali e collettive, che a sua volta è confluita nel processo creativo dello spettacolo.

Questa relazione è alla base di una delle questioni centrali dell'esperienza teatrale e del rapporto tra performer e pubblici: la reciprocità dell'attenzione e della 'cura' (della *consapevolezza*, si potrebbe dire, forzando però in una direzione troppo mentale il concetto grotowskiano di *awareness* – cfr. Vacis 2014) che si instaura tra chi sta in scena e chi sta in platea. Un 'doppio sguardo' dell'esperienza teatrale, che si costruisce su una reale e attiva partecipazione tra chi compie l'azione e chi ne è testimone - dove l'attore è anche spettatore, e dove lo spettatore è anche attore (e autore) dell'esperienza che si viene a creare.

Se è vero, come ha ricordato spesso Vacis nel corso delle prove dello spettacolo e negli incontri con le scuole, che il teatro nasce come pratica di guarigione, e che il teatro di Epidauro (collocato com'era all'estremità del santuario dedicato ad Asclepio, il dio greco della medicina) era praticamente un reparto dell'ospedale più grande dell'antichità, allora questo significa che il teatro ha, fin dalle sue origini, a che fare con la cura della persona. Nel caso della produzione di *Antigone*, la "cura" si è centrata proprio sulla reciprocità dell'attenzione e della presenza di se stessi e degli altri, alla base di ogni riconoscimento e di ogni dialogo politico. Così Vacis:

Gli attori sono azione, relazione [...]. Queste due funzioni, azione e relazione, si potrebbero riassumere in una parola: 'presenza'. Essere presente o, per dirla con Peter Brook, essere all'erta, è la condizione che l'attore cerca sulla scena. Una sorta di espansione dello stato di coscienza. Gli attori devono possedere una tale consapevolezza di sé che produca l'interazione con gli altri attori e con gli spettatori. Secondo Grotowski non esiste una parola per dirlo in italiano. Bisogna dirlo in inglese: *awareness*. Quando traduciamo *awareness* in italiano diciamo *consapevolezza*, che però è una macchina del pensare. Gli attori hanno bisogno di altro, hanno bisogno di una disponibilità totale della propria mente e del proprio corpo per specchiarsi nel volto degli altri [...]. Tutte le pratiche teatrali da centovent'anni è questo che insegnano. Ad essere presenti a sé stessi, agli altri, al tempo, allo spazio. Quindi avremo sempre più bisogno di attori, cioè di specialisti dell'attenzione, dell'interazione [...]. Quanto detto sinora sulla presenza dell'attore sembra forse riguardare l'attore teatrale. Invece riguarda tutte le persone. Per tanto tempo abbiamo pensato che le pratiche teatrali, i diversi tipi di training servissero agli attori per stare in scena, invece, servono alle persone per stare al mondo (Vacis 2020, pp. 105-106).

L'idea dell'attore come "specialista dell'attenzione e dell'interazione" si lega a quanto abbiamo visto prima in relazione alle preoccupazioni di questi giovani attori in una società dell'incertezza e dell'insicurezza. È in gioco qui la relazione tra insicurezza e cura (intesa tanto come cura del sé quanto come cura degli altri). Viviamo – è vero – in un mondo che ha perso le certezze e le sicurezze su cui si basavano ruoli definiti, ed è anche vero che la continua ridefinizione di questi ruoli – e dei confini che continuamente vanno rinegoziati – non è affatto indolore, né la si può dare per scontata una volta per tutte. Eppure, proprio questa insicurezza può rappresentare una risorsa. Come sostiene Paolo Fabbri (1995), il termine 'sicurezza' deriva da *sine cura*, e significa il desiderio di raggiungere la fine della preoccupazione, insomma significa

la rinuncia alla cura. L'insicurezza, al contrario, ci mette nella condizione di sviluppare una cura di noi stessi che è sì una foucaultiana cura di sé, ma che è anche, allo stesso tempo, un'attenzione nei confronti degli altri come pure la messa a repentaglio di sé, nella dimensione aleatoria (e quanto mai incerta) del rischio e del pericolo. Tale dimensione rischiosa conferisce un significato alle identità delle persone perché, sempre seguendo Fabbri, nel pericolo c'è l'esperienza: 'pericolo', infatti, deriva da *esperire*, dove perire non vuol dire morire – al contrario: significa *sperimentare*. E così, un filo rosso va dal pericolo all'esperienza. Per una strada poco intuitiva, il processo di produzione di *Antigone e i suoi fratelli* mette in relazione le incertezze dei pubblici più giovani (a cui la politica sembra non dare risposte), le narrazioni esperienziali di tale insicurezza, e la cura (l'attenzione, il riconoscimento) di tale disagio.

Dopotutto, «in teatro chi parla e chi ascolta, l'attore che agisce e lo spettatore che lo guarda, sono presenti nello stesso tempo e nello stesso spazio [...]. In teatro si genera un rapporto di restituzione dello sguardo che personalizza il rapporto» (Vacis 2020, p. 107). Ebbene: l'osservazione partecipante della fase in cui lo spettacolo è stato messo in scena permette di fare alcune riflessioni su questa "restituzione dello sguardo". In tale fase, infatti, gli attori in scena e gli spettatori in platea hanno avuto la possibilità di incrociare i loro sguardi, mediante ad esempio l'illuminazione della platea per tutta la durata dello spettacolo, che permette quindi agli attori di guardare negli occhi le persone tra il pubblico; o ancora, mediante la tecnica della 'schiera' e dello 'stormo' (cfr. Vacis 2017), per cui i performer accolgono il pubblico all'entrata in sala stabilendo già un rapporto di attenzione e di consapevolezza che parte da una 'certificazione di presenza' e di riconoscimento a doppio livello (tra i performer stessi, e tra questi e gli spettatori che prendono posto in platea), definendo allo stesso tempo il qui e ora di quanto sta accadendo e accadrà (una 'definizione della situazione' che ricorda molto quella di Erving Goffman, dove tutti gli attori sociali sono impegnati nel definire la cornice dell'esperienza in corso).

3. (Ri)partire da Ismene

I diversi sguardi, le diverse esperienze, le diverse narrazioni che si sono incrociati nel corso delle diverse fasi di preparazione dello spet-

tacolo di *Antigone e i suoi fratelli* hanno permesso di rendere più comprensibile la straordinaria complessità di una tragedia che, proprio per questa sua complessità, è considerata «una delle azioni durature e canoniche nella storia della nostra coscienza filosofica, letteraria e politica» (Steiner 1990, p. 9). George Steiner (*ibidem*) non può che parlare di Antigone al plurale, *Le Antigoni*, proprio per tentare almeno di contenere la pressoché infinita pluralità di riscritture, riletture e interpretazioni che si sono succedute nel corso dei secoli, e che l'hanno fatta divenire «uno dei testi più importanti della tradizione culturale occidentale, un dramma interpretato e discusso non solo dai filosofi classici [...], ma anche da poeti, romanzieri, filosofi, autori e registi, traduttori, psicanalisti, teoriche del femminismo e del pensiero della differenza, politologi» (Fornaro 2012, p. 11). La vertigine delle Antigoni rappresenta la messa in scena di una dimensione conflittuale della nostra società e dello scontro politico:

ciascuna figura rappresenta un modello universale che trascende il ruolo che Sofocle le assegna: Creonte-Antigone, Stato e individuo; Eteocle-Polinice, l'eroe e il traditore; Antigone-Ismene, la donna ribelle "appassionata dell'impossibile" e la sorella, donna rassegnata alla subalternità. E poi legge contro giustizia; legge scritta contro legge non scritta; modernità contro tradizione; le leggi transitorie degli uomini contro quelle degli dèi; le esigenze della società contro i valori dell'individuo; diritto positivo contro diritto naturale, diremmo con un linguaggio più vicino a noi; vecchiaia contro giovinezza; femminile contro maschile (Cartabia - Violante 2018, p. 85).

Nelle sue molteplici vite letterarie, poetiche, saggistiche, teatrali e cinematografiche, «quella che è stata definita la più filosofica di tutte le tragedie classiche si è dimostrata anche essere la più politica di tutte, anche se *non immediatamente* politica. Essa tocca tutti i caratteri primigeni della politica ed è quindi sempre politicamente rilevante» (Zagrebel'sky 2001, p. 27; corsivo nel testo). La molteplicità delle possibili letture di *Antigone*, abbiamo detto, trova il suo omologo drammaturgico e performativo nella scelta delle pratiche con cui si è andato realizzando lo spettacolo di Vacis e di PEM, ricercando tale complessità a partire dalle esperienze dei più giovani, dai loro dilemmi, dalle loro angosce, dalle loro insicurezze. Per scoprire che tutto questo è ciò che può portare a un interesse per la politica come bene comune. E per insegnare che queste esperienze, restituite nelle narrazioni dei giovani, hanno anch'esse una dimensione eminentemente politica. Dopotutto,

«la rappresentazione della tragedia all'epoca di Sofocle era un momento politico di grande rilievo e svolgeva una funzione educativa della polis, un'occasione di esperienza e di vite collettive» (Cartabia – Violante 2018, p. 153). La tragedia greca era «una pedagogia politica», che assolveva «una funzione pedagogica ufficiale» (Zagrebelsky 2006, pp. 22; 25). Non solo. La tragedia greca «era al tempo stesso esperienza culturale, religiosa, estetica, politica, etica e filosofica» (Stolfi 2022, p. 16), un vero e proprio “fatto sociale totale”, «un'esperienza collettiva – di poeti e attori, cittadini-spettatori e magistrati che ne curavano a spese pubbliche l'allestimento – tramite la quale era portato in scena, letteralmente, tutto quanto riusciva significativo per un ateniese del V secolo» (*ibidem*, p. 26). E lo faceva non tanto riflettendo la realtà, quanto piuttosto problematizzandola, portandone alla luce i lati irrisolti, ambigui, contraddittori (*ibidem*, p. 30). La tragedia restituiva ai cittadini di Atene del V secolo «quanto in quei decenni era più doloroso riconoscere, e che in effetti era difficile enunciare apertamente in altro modo [...]. La voce dei tragici insinuava dubbi, rivelava frizioni e limiti dell'ordine cittadino» (*ibidem*, p. 35). Nelle *Note di regia* dello spettacolo così scrive Vacis:

Antigone nel corso dei secoli, dei millenni, è stata il simbolo della rivoluzione ma anche della conservazione più oscurantista. Negli ultimi anni, per esempio, era di moda prendere le parti di Creonte [...]. All'epoca dei tragici, nel quinto secolo avanti Cristo, in Grecia, stavano inventando la democrazia. Ed *Antigone* potrebbe essere l'erede di un'aristocrazia che difende antichi privilegi di fronte al nuovo che avanza [...]. Sono questo i classici, comprendono la cosa e il suo contrario, contengono i paradossi, sono specchi che riflettono gli sguardi di un'epoca [...]. La Tragedia Greca è la scuola del popolo, è l'educazione civica, e soprattutto etica e morale (Vacis 2023, pp. 19-20).

Nel porsi come «scuola del popolo», «educazione civica, e soprattutto etica e morale», la tragedia greca – e *Antigone* in particolare – «destabilizza le armoniche certezze della retorica di governo, revoca in dubbio lo sbrigativo “legalismo” della prassi, immette leggi cittadine (di qualsiasi forma) e imperativi del potere in uno spazio scisso, gremito di interrogativi» (Stolfi 2022, p. 237). Il personaggio di Antigone è l'incarnazione esemplare di questa destabilizzazione, di questo spazio del dubbio, scisso e gremito di interrogativi:

Antigone non è soltanto la paladina della libertà individuale che si erge coraggiosa di fronte all'arroganza del potere [...]. Antigone è l'ultimo frutto di una stirpe geneticamente corrotta dalla tara dell'incesto, che rivendica il primato

delle leggi del sangue sulle ragioni della *polis*. Nel personaggio e nella storia di Antigone c'è anche un tratto più perturbante con cui è il caso di fare i conti: la voce di Antigone è (anche) il richiamo ai legami comunitari della 'stirpe' contro le ragioni, squisitamente politiche, della scelta necessaria della *polis* di decidere chi è "amico" e chi è "nemico". E sul piano della traduzione nel contemporaneo, non c'è niente di più sbagliato che fare di Antigone la ribelle che sta "dalla parte giusta" contro il potere. Si rinuncia alla scabrosa complessità del personaggio se si scotomizza il fatto che [...] l'eroina si oppone non solo ai toni tirannici di Creonte, ma alle stesse ragioni fondative della città in nome e per conto delle relazioni primarie e identitarie che la legano, geneticamente, al fratello e alla sua stirpe (Centanni 2023, pp. 37-38).

Nella lettura di Monica Centanni si ha un esempio particolarmente significativo della irriducibile ambiguità e contraddittorietà di un personaggio così complesso come quello di Antigone. E, allo stesso tempo, si ha un accenno a quella che potrebbe essere letta come una riabilitazione del personaggio di Ismene, la sorella "vigliacca", trattata con lo stesso compiaciuto (e macabramente necrofilo) sussiego con cui la tratta Antigone («a Ismene che la invita – lei sì pietosa – ad amare la vita, [Antigone] risponde con la sua ossessione di morte: 'Tu hai scelto di vivere, io desidero la morte' (v. 555)» [*ibidem*, pp. 51-52]) anche nelle rielaborazioni successive. Secondo Steiner (1990, p. 165) «l'iconografia ed il teatro non sono stati teneri con Ismene. È la bionda, la svampita». Eppure, il suo vocabolario «è precisamente quello della "riflessione", della "comprensione". Parole che Antigone disprezza» (*ibidem*, p. 168). Nelle parole di Sotera Fornaro (2021):

Ismene è, almeno a partire dalla tragedia di Sofocle, sempre e solo la sorella di Antigone, che resta invece la protagonista indiscussa del mito; e poi certo anche dei suoi due fratelli maschi che si sono uccisi per una questione di potere, ma che, nella tragedia di Sofocle, Ismene non sembra aver particolarmente amato. Ismene è la donna che non sa e non vuole opporsi al sistema dei maschi, perché ne uscirebbe stritolata.

Ed inoltre è un personaggio non privo di contraddizioni: ancora nell'*Antigone* rifiuta di aiutare la sorella nel suo folle gesto, ma poi – in maniera ancora più folle – si dichiara anche lei colpevole e vorrebbe essere condannata a morte con Antigone.

Non sappiamo cosa ne sia stato di lei, dopo il suicidio di Antigone e la conseguente catastrofe. Come ha potuto sopravvivere? Cosa è accaduto alla sorella incapace di trasgredire la legge, che solo in un secondo momento ha voluto condividere il destino di Antigone, e le è stato negato, non solo dal re Creonte, che l'ha lasciata libera, ma anche dalla stessa Antigone, che le ha imposto di sopravvivere?

Ismene è figura del negare e dell'essere negati, del rifiutare e dell'essere rifiutati. Però Ismene non rinnega, né se stessa, né le azioni altrui, le cui ragioni non ha condiviso.

La sua condanna, nella vicenda messa in scena da Sofocle, appare ancora più terribile e ingiusta di quella destinata alla ribelle Antigone: perché consiste proprio nella sopravvivenza, nella condanna, cioè, ad una non-vita fatta di ombre e di ricordi, in un palazzo oscuro di rimpianti; condannata a vivere insieme all'artefice della distruzione della sua famiglia, lo zio Creonte, che stranamente non si esilia dalla città, ma destina a sé stesso la fine che aveva previsto per Antigone, la chiusura di ogni orizzonte sociale. Ma cosa poi accada, in quel palazzo, possiamo solamente immaginarlo.

Ismene è figura di quel che non sappiamo e del silenzio che segue a ogni tragedia.

Proprio a partire da questa evanescenza, e dall'ascolto di quella terribile condanna a cui viene sottoposta, e di quel 'silenzio che segue ad ogni tragedia', nell'*Antigone e i suoi fratelli* compare un altro monologo, scritto e interpretato da Lucia Raffaella Mariani, che accoglie questo "silenzio imperfetto" e dà voce a Ismene, in uno straordinario momento di *empowerment* non tanto (o non solo) del femminile quanto (anche) del 'subalterno', in una celebrazione della vita che ha particolarmente risuonato presso il pubblico coetaneo della giovane attrice:

Mi dispiace, ma non sono pronta a morire.
Ma com'è?
Che nell'amore vince chi fugge
e nella vita vince chi muore?
Che essere santi è meglio che essere umani?
Che il mistero della morte mangia il mistero della vita?
E mia sorella sarà l'eroina
e io sarò la vigliacca.
Allora però ditelo a tutti che
ho disobbedito agli Dei
per vedere cosa ancora
mi doveva accadere.
Dite di me
Che avevo una speranza di vedere il mare
L'aurora boreale
Il Giudizio Universale
Dite che volevo imparare a separare il dolore
da ciò che
non è dolore

E che volevo sentire ancora l'odore
della nuca di mia sorella.
Dite
Che non ho ancora letto Proust
Che non ho imparato *At Last*
di Etta James
Che non ho dato la vita a mia figlia che si chiamerà Gioia
E che mio padre un giorno
mi ha detto che dovevo scegliere se portare la luce o il buio nel mondo.
Io ho scelto la luce.
Dite così.

Nel dare voce a un personaggio quasi spettrale e fantasmizzato come quello di Ismene, lo spettacolo di Vacis e di PEM mostra al suo pubblico, e in particolare a quello più giovane, i processi psicosociali di uno degli effetti più discussi nello studio della comunicazione politica, soprattutto in ordine alla formazione dell'opinione pubblica: la teoria della "spirale del silenzio" (cfr. Noelle-Neumann 2002). L'ipotesi di partenza della teoria della spirale del silenzio è che oggi i cittadini, chiusi in un individualismo solipsistico, non solo sono chiamati a trovare soluzioni individuali per i propri problemi ma sono anche esposti al timore di rimanere ulteriormente isolati. Ciò porta gli individui a ispirarsi a ciò che dicono i media, attenendosi alle loro interpretazioni della realtà e alle opinioni che essi veicolano, ritenendo che tali opinioni siano quelle condivise dalla larga maggioranza delle persone (laddove, magari, sono solo quelle di una più o meno ristretta élite).

I media tenderebbero, così, a innescare appunto una spirale del silenzio, dove le opinioni personali di un individuo, quando non espresse ampiamente dai media, vengono ritenute di minoranza e quindi non espresse, ridotte al silenzio, in una spirale che porta alla sostanziale cancellazione di tali opinioni. Le opinioni veicolate dai media tenderebbero così a divenire dominanti, mentre quelle alternative scomparirebbero nel silenzio. Questa teoria parte dal presupposto che gli individui, in quanto animali sociali, non possono prescindere da questa socialità, dall'opinione pubblica insomma, e in qualche modo 'soffrono' questo vincolo. Le persone sanno che, per essere accettate dagli altri, devono in qualche modo adattarsi a quello che è il 'comune sentire' della maggioranza delle persone, pena l'esclusione sociale, a meno che non ci si trovi in presenza di 'eroi', che hanno il coraggio di affermare la propria unicità davanti al mondo. Come Antigone, appunto.

«E mia sorella sarà l'eroina/e io sarò la vigliacca»: la consapevolezza di Ismene è ciò che rende sofferte e contraddittorie le proprie azioni, in una lacerazione che non le eviterà (almeno nella versione di Vacis/PEM) di rompere la spirale del silenzio e trovare la parola, non foss'altro che nel monologo recitato davanti al pubblico. Il monologo inserito dai giovani attori di PEM ha così lo stesso effetto che si proponeva Noelle-Neumann nel momento in cui aveva esposto la propria teoria, ovvero quello di «chiarire il potere straordinario dell'opinione pubblica. Si ha meno paura di questo potere quando lo si capisce [...]. E si giudica con minore arroganza coloro i quali in diverse circostanze hanno dovuto adattarsi all'opinione pubblica» (*ibidem*, p. 32). Come Ismene, che alla sorella che le rimprovera sprezzante «Tu hai scelto di vivere, io desidero la morte» risponde rompendo il suo plurisecolare silenzio: «Io ho scelto la luce. Dite così». Con *Antigone e i suoi fratelli*, Vacis e PEM mostrano così un'altra accezione del “dare la voce” al femminile – questa volta, accanto alla compiaciuta e mortifera presunzione di Antigone c'è anche la più riflessiva e comprensiva accoglienza di Ismene. Altre voci – e altre interpretazioni del mondo – sono possibili: il teatro (politico?) diviene qui davvero un bene comune, nel proporsi come ‘educazione civica’ e ‘pedagogia politica’ (anche) ai più giovani.

Bibliografia

- ALLEGRI L., *Prima lezione di teatro*, Laterza, Roma, Bari 2012.
- BISHOP C., *Inferni artificiali. La politica della spettatorialità nell'arte partecipativa*, trad. it. Luca Sossella Editore, Roma 2015.
- BOURRIAUD N., *Estetica relazionale*, trad. it. Postmedia, Milano 2010.
- CARTABIA M. – VIOLANTE L., *Giustizia e mito. Con Edipo, Antigone e Creonte*, Il Mulino, Bologna 2018.
- CENTANNI M., *Sofocle, Antigone*, in L. Allegri (ed.), *Leggere il teatro. Dieci testi esemplari*, Carocci, Roma 2023, pp. 35-54.
- DEL GAUDIO V., *Théatron. Verso una mediologia del teatro e della performance*, Meltemi, Milano 2020.
- FABBRI P., *Abbozzi per una finzione della cura*, in P. Donghi e L. Preta (edd.), *In principio era la cura*, Laterza, Roma, Bari 1995, pp. 27-46.
- FORNARO S., *Antigone. Storia di un mito*, Carocci, Roma 2012.
- –, *'Ismene, sorella di...'*, ovvero *liberiamoci dalla nostra prigione*, «Visio-

ni del tragico», 1° aprile 2021, disponibile presso l'URL: <https://www.visionideltragico.it/blog/contributi/ismene-sorella-di-ovvero-liberiamoci-dalle-nostre-prigioni>.

- GEMINI L., *Liveness. Le logiche medialità nella comunicazione dal vivo*, in «Sociologia della comunicazione» 51 (2016), pp. 43-63.
- KELLEHER J., *Theatre and Politics*, Methuen, London, New York 2009.
- KIRBY M., *On Political Theatre*, in «The Drama Review» 19, 2 (1975), pp. 129-135.
- MILLER A., *I presidenti americani e l'arte di recitare*, trad. it. Bruno Mondadori, Milano 2004.
- NOELLE-NEUMANN E., *La spirale del silenzio. Per una teoria dell'opinione pubblica*, trad. it. Meltemi, Roma 2002.
- RANCIÈRE J., *Lo spettatore emancipato*, trad. it. DeriveApprodi, Roma 2018.
- SHEVTSOVA M., *Sociology of Theatre and Performance*, QuiEdit, Verona 2009.
- STEINER G., *Le Antigoni*, trad. it. Garzanti, Milano 1990.
- STOLFI E., *La giustizia in scena. Diritto e potere in Eschilo e Sofocle*, Il Mulino, Bologna 2022.
- VACIS G., *Awareness. Dieci giorni con Jerzy Grotowski*, Bulzoni, Roma 2014.
- –, *Il romanzo della schiera*, in «Prove di Drammaturgia. Rivista di inchieste teatrali» 23, 1-2 (2017), pp. 42-44.
- –, *Presenza come consapevolezza relazionale*, in «Acting Archives Review. Rivista di studi sull'attore e la recitazione» 10, 20 (2020), pp. 105-114.
- –, *Note di regia*, in «I Quaderni del Teatro Stabile di Torino» 22, *Antigone e i suoi fratelli* (2023), pp. 19-23.
- ZAGREBELSKY G., *Il diritto di Antigone e la legge di Creonte*, in I. Dionigi (ed.), *La legge sovrana. Nomos basileus*, Rizzoli, Milano 2006, pp. 21-51.

Autonomia e politica dell'Università: un discorso anestetizzato

Andrea Lombardinilo

1. Introduzione

Il discorso critico sull'Università italiana ha vissuto negli ultimi venti anni un percorso frastagliato, caratterizzato da tre fasi distinte. La prima fase (1999-2006) è stata contrassegnata dall'avvio del Processo di Bologna, dall'introduzione del doppio livello dei corsi di studio e, inoltre, dalla nascita degli atenei telematici. Questa prima fase ha generato non poche criticità, destinate ad essere contrastate nella seconda fase (2006-2013), caratterizzata dall'istituzione dell'Anvur (2006), dall'attivazione del Pacchetto serietà (2007), dall'approvazione della legge Gelmini (2010) e dall'introduzione del sistema di accreditamento e di valutazione delle sedi e dei corsi di laurea (2013). Queste innovazioni hanno istituito una nuova stagione per le università italiane, sottoposte ad un processo di controllo e valutazione che ha ridotto i margini d'azione locali e di fatto ridimensionato l'autonomia delle università, nel rispetto di requisiti sempre più stringenti per i corsi di laurea e i dottorati di ricerca.¹

Si tratta di un processo consolidato nella terza fase (2014-2023), in cui la filiera relativa all'assicurazione della qualità, coordinata essenzialmente dai Nuclei di valutazione e dai Presidi della qualità, ha svolto una fondamentale azione di monitoraggio del processo applicativo dei numerosi decreti ministeriali che hanno ridefinito i requisiti necessari alla sussistenza dei corsi di laurea, nel segno di una costante manutenzione dei corsi e di una crescente burocratizzazione della vita universitaria, scandita anche dalle visite in loco svolte dalle Commissioni di esperti della valutazione (CEV) dell'Anvur. Queste tre fasi distinte, legate dal passaggio dall'iniziale ipertrofia normativa ad una progres-

¹ Sul tema si rimanda a PAOLO TRIVELLATO, MORIS TRIVENTI (a cura di), *L'istruzione superiore: caratteristiche, funzionamento e risultati*, Roma, Carocci 2015; ANDREA LOMBARDINILO, *Building University. In una società aperta e competitiva*, Roma, Armando 2014; ROBERTO MOSCATI, *L'Università: modelli e processi*, Roma, Carocci 2012; MATTEO TURRI, *L'Università in transizione. Governance, struttura economica e valutazione*, Milano, Guerini e Associati 2011.

siva quanto vincolante manutenzione del sistema di accreditamento, segnano altrettante stagioni del discorso pubblico sull'università italiana, passato da una riflessione politica sul futuro del sistema, ad un assopimento argomentativo che, fatta salva l'azione di Roars e di poche altre voci accademiche, sembra frutto di un'accettazione rassegnata dell'attuale processo di puntellamento normativo condotto in nome del merito e della trasparenza.²

Sono alcune metafore ad esprimere questo lungo processo di trasformazione del sistema universitario, si pensi alla torre d'avorio e all'immagine del sistema aperto e inclusivo. Dalla *Scienza come professione* di Max Weber all'*Università in democrazia* di Jürgen Habermas (1968), passando per l'*Embattled University* di Stephan R. Graubard e Geno A. Ballotti (1970) e l'*Università senza condizione* di Jacques Derrida (2001), fino alla *New University* di James Coe (2021), metafore sull'Università evidenziano i processi di cambiamento in atto da prospettive temporali ed epistemologiche differenti ma complementari.³ La riflessione teorica sulla *Good University* di Raewynn Connell (2019) rappresenta uno dei possibili punti di arrivo di una meta-teoria del riformismo universitario al tempo della globalizzazione e della reticolarità delle conoscenze, in cui sono i *ranking* divulgati in rete e a mezzo stampa a stimolare strategie di marketing accademico sempre più aggressive e pianificate.⁴

² Tra le critiche rivolte all'Anvur vi sono quelle mosse da DAVIDE BORRELLI, *Contro l'ideologia della valutazione. L'Anvur e l'arte della rottamazione dell'università*, Sesto San Giovanni (Mi), Jouvence 2015. Stimolante l'analisi di ELENA VALENTINI, *Ritorno al passato? Il cortocircuito riforme/valutazione nel campo delle scienze umanistiche e politico-sociali*, «Sociologia e ricerca sociale», 100/2013, pp. 72-90. Più rivolta al corpo accademico la critica di STEFANO PIVATO, *Ai limiti della docenza. Piccola antropologia del professore universitario*, Roma, Donzelli 2015.

³ Obbligati i riferimenti a MAX WEBER, *La scienza come professione - La politica come professione* (1919), Torino, Einaudi 2004; JÜRGEN HABERMAS, *L'Università nella democrazia* (1967), Bari, De Donato 1968; STEPHEN R. GRAUBARD, GENO A. BALLOTTI (Eds.), *The Embattled University*, New York, George Braziller Publisher 1970; JACQUES DERRIDA, *L'Università senza condizione* (2000), Milano, Raffaello Cortina Editore 2002; JAMES COE, *The New University*, London, 404 Inklings 2021.

⁴ RAEWYN CONNELL (2019), *The Good University: What Universities Actually Do and Why It's Time for Radical Change*, London, Zed Books 2022.

Tutto questo è accaduto anche in Italia, nella fase in cui l'internazionalizzazione e la valorizzazione della qualità si sono imposti come priorità funzionale e sistemica.⁵ Dall'approvazione della legge 240/2010 e dall'introduzione dei parametri anvruriani di valutazione, il processo di riforma del sistema universitario italiano sembra essere entrato in una fase di permanente applicazione del sistema di accreditamento, valutazione e autovalutazione (AVA) che ormai da un decennio scandisce la quotidianità dei nostri atenei, caratterizzata dall'ineludibile applicazione di parametri quantitativi che, al netto degli aspetti normativi, hanno di fatto ridotto l'autonomia delle università, nel segno di un centralismo amministrativo che, all'atto pratico, riguarda tanto i corsi di laurea, quanto le carriere di ricercatori e docenti. D'altro canto, il sistema dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), unitamente alle procedure valutative utilizzate per la Valutazione Quinquennale della Ricerca (VQR), ha determinato una progressiva quanto rapida emergenza mobilitazione degli atenei, con tutto quel che ne è conseguito in termini di adattamento alle disposizioni normative che, nella sostanza, riguardano non solo il corpo docente, ma anche il personale amministrativo, sottoposto al sistema delle performance e della valutazione interna.⁶

L'approvazione della legge è stata preceduta da proteste di piazza, manifestazioni dei ricercatori davanti a Montecitorio e da altre numerose prese di posizione (politiche e non) rispetto ad alcune innovazioni introdotte dalla legge, tra cui la messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato e l'introduzione della tenure track. Il contrasto all'ideologia della valutazione e all'ipertrofia normativa si è tramutato in un tacito lavoro applicativo e di adeguamento, che ha

⁵ Questo ed altri aspetti del riformismo universitario recente sono messi in evidenza da: JUAN C. DE MARTIN, *Università futura. Tra democrazia e bit*, Torino, Codice 2017; LUCIO D'ALESSANDRO, *Università quarta dimensione*, Sesto San Giovanni (Mi), Mimesis 2016.

⁶ Sull'impatto della valutazione sulle performance accademiche si veda il bel lavoro di SIMONA COLARUSSO, ORAZIO GIANCOLA, *Università e nuove forme di valutazione: Strategie individuali, produzione scientifica, effetti istituzionali*, Roma, Sapienza University Press 2020. Sul tema, si leggano inoltre: RENATO FONTANA, ELENA VALENTINI (a cura di), *Conseguenze della valutazione. Idee e pratiche dei docenti universitari nelle scienze sociali*, Milano, FrancoAngeli 2020; GILIBERTO CAPANO, MARINO REGINI, MATTEO TURRI (a cura di) (2017), *Salvare l'università italiana. Oltre i miti e i tabù*, Bologna, il Mulino 2017.

di fatto anestetizzato il dibattito sull'università e sulla sua missione educativa e culturale. Tornano alla mente le parole di Pierre Bourdieu di *Homo academicus* (1984): «Les effets d'institutionnalisation et d'homogénéisation qui s'exercent au travers de la simple codification, et de la forme élémentaire de reconnaissance qu'elle accorde indistinctement à des critères inégalement reconnus, sont ceux du droit et, pour autant qu'ils opèrent à l'insu du chercheur, ils conduisent celui-ci à trancher « au nom de la science » ce qui n'est pas tranché dans la réalité». ⁷ Trasferite su un piano funzionale più attuale, istituzionalizzazione e omogeneizzazione sono le due possibili chiavi di lettura dell'attuale processo di anestetizzazione della riflessione sul futuro dell'università, sospeso tra metaforizzazioni contingenti e irrigidimenti normativi. ⁸

2. Il discorso universitario, dal Processo di Bologna alla Good University

Nella fase in cui il Ministero dell'Università e della Ricerca ha dato avvio al nuovo esercizio di valutazione quinquennale della ricerca (VQR 2020-2024) e ha già attivato la nuova tornata per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2023-2025), il sistema universitario italiano vive un nuovo ulteriore passo verso il consolidamento del sistema di autovalutazione, valutazione e accreditamento introdotto dal decreto ministeriale n. 47 del 2013, in ottemperanza all'art. 5, comma 3, della legge 240/2010. Un percorso avviato con la nascita dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur, art. 2 della legge 286/2006) e con la volontà politica di avocare ad un'agenzia terza e indipendente il complesso delle procedure di valutazione della ricerca e della vita universitaria demandate per diverso tempo, rispettivamente, al Comitato di indirizzo della ricerca (Civr) e al Consiglio nazionale di valutazione del sistema universitario (Cnvsu), organismi incorporati

⁷ PIERRE BOURDIEU, *Homo academicus*, Paris, Les Éditions de Minuit 1984, p. 22.

⁸ Interessanti, sul tema, le riflessioni di: LELLA MAZZOLI, *Per una metacultura della valutazione, fra saperi nazionali e pratiche disciplinari*, «Sociologia e ricerca sociale», 100/2013, pp. 17-22; MARIO MORCELLINI, *Eutanasia di un'istituzione. Il cortocircuito riforme/valutazione sulla crisi dell'università*, «Sociologia e ricerca sociale», 100/2013, pp. 33-51.

dall'Anvur, la cui nascita ha di fatto chiuso l'era del monitoraggio e della valutazione svolti direttamente dal Ministero.⁹

L'insorgere delle prime grandi criticità emerse con l'applicazione e la manutenzione del doppio livello (introdotto dal D. M. 509/1999) - come ad esempio la coriandolizzazione delle prove d'esame, la polverizzazione degli insegnamenti, l'attivazione incontrollata delle università telematiche, il monte crediti abnorme riconosciuto per l'esperienza professionale, la corsa al conferimento di lauree honoris causa - attesta la numerosità degli effetti collaterali legati all'applicazione e alla manutenzione del Processo di Bologna, che ha richiesto ai paesi membri dell'Unione l'adeguamento dei rispettivi sistemi di istruzione superiore ai parametri di trasparenza, efficienza, armonizzazione e accountability.¹⁰ Non vi sono dubbi sul fatto che il recepimento del processo di riforma del Processo di Bologna abbia generato non solo profondi cambiamenti nel nostro sistema universitario, di cui il doppio livello rappresenta soltanto un aspetto, ma anche una riflessione teorica estremamente stimolante sul piano dell'analisi funzionale e contestuale dell'alta formazione, come evidenziato da Sacha Garben: «the Bologna Process has grown into an enormous enterprise, involving a multitude of countries, stakeholders and generating an even greater amount of academic literature, especially in political science and higher education studies».¹¹

La riflessione teorica sull'armonizzazione dei sistemi di alta formazione, sviluppata da studiosi del calibro di Paul L. Gaston (*The challenge*

⁹ Sui cambiamenti di sistema in atto nel corso della XIV e XV Legislatura si rinvia ad ANTONELLO MASIA, MARIO MORCELLINI, *L'università al futuro*, Milano, Giuffrè 2009, pp. 80-116. Per quel che concerne l'avvio del processo di valutazione negli atenei, si rimanda al volume di MATTEO TURRI, *La valutazione dell'Università. Un'analisi dell'impatto istituzionale e organizzativo*, Milano, Guerini e Associati 2005.

¹⁰ Sui cambiamenti avvenuti nell'università italiana nella prima decade del nuovo millennio (anche in ottica europea), si rinvia ad ANNA L. TROMBETTI, ALBERTO STANCHI, *L'università italiana e l'Europa*, Soveria Mannelli, Rubbettino 2010. Si rinvia anche ai due nostri volumi: *Università: la sfida del cambiamento. Analisi delle riforme e società della conoscenza*, Soveria Mannelli, Rubbettino 2010; *L'Università in divenire. Innovazione, riforme, prospettive nell'ultimo decennio*, Soveria Mannelli, Rubbettino 2010.

¹¹ SACHA M. GARBEN, *EU Higher Education Law: The Bologna Process and Harmonization by Stealth*, The Hague (ND), Kluwer Law International 2011, p. 9.

of Bologna), Joseph M. Piro, Bob Reinalda ed Ewa Kulezsa,¹² si innesta sul discorso critico sul «declino dell'Università» proposto da Mario Morcellini e Valentina Martino nel 2005, nella fase in cui l'emanazione del D.M. 270/2004 si prefiggeva l'obiettivo di trasformare il «cantiere aperto» dell'Università in un vero e proprio laboratorio riformistico ancorato a norme e prassi regolative.¹³ Come si vedrà in seguito, questa fase riformistica ha richiesto interventi correttivi urgenti, al fine di limitare gli effetti collaterali di una stagione riformistica che la politica non ha saputo (o voluto) monitorare in termini di ricadute pratiche e burocratiche. Un aspetto colto da Matteo Turri in un volume dal titolo metaforicamente efficace, *L'Università in transizione*, proprio in riferimento al processo di riforma che investe la vita accademica nel suo complesso, senza risparmiare l'assetto della governance e la filiera amministrativa: «In questa fase, in particolare nei primi anni 2000, si ha però la sensazione che gli organi di governo centrale perdano il controllo di quanto avviene nelle università».¹⁴

Non solo la frammentazione degli insegnamenti e la proliferazione delle sedi decentrate, ma anche la corsa al conferimento di lauree honoris causa a personalità dello spettacolo: sono soltanto alcuni degli aspetti di una degenerazione pubblica che ancora oggi si innesta sull'eco mediatica generata dalle indagini della magistratura sui concorsi, per non parlare delle polemiche provocate dai non più rari casi di suicidi tra gli studenti, fenomeno che pone (anche) la classe docente sul banco degli imputati. Il discorso pubblico sull'università vive sovente di questa polarizzazione tra buona condotta e comportamenti eterodossi, una polarizzazione che di fatto fagocita sul piano mediatico quanto di buono viene prodotto nelle università, come rilevato da James Coe in *The New University*, in cui è profilato il ruolo che gli atenei oggi hanno

¹² Cfr. PAUL L. GASTON, *The Challenge of Bologna: What United States Higher Education Has to learn from Europe, and Why It Matters That We Learn It*, Sterling (VA), Stylus Publishing 2012.

¹³ Il riferimento è al volume di MARIO MORCELLINI, VALENTINA MARTINO, *Contro il declino dell'Università. Appunti e idee per una comunità che cambia*, Milano, Il Sole 24 Ore 2005.

¹⁴ MATTEO TURRI, *L'Università in transizione. Governance, struttura economica e valutazione*, cit., p. 85.

al cospetto di un mercato sempre più competitivo.¹⁵ Non è un caso che i principi dell'efficienza, della trasparenza e del controllo ispirino non solo l'attuale fase di consolidamento del sistema di accreditamento introdotto da Anvur, ma abbiano segnato una sorta di vademecum funzionale per il nuovo corso riformistico avviato con la XV Legislatura (2006-2008), allorquando la definizione delle nuove classi di laurea e l'emissione del cosiddetto "Pacchetto serietà" ha generato, anche sul piano giornalistico, un nuovo corso dell'università in merito al contrasto alle criticità e alle derive applicative del D.M. 270/2004. Da quel momento, il nuovo corso del riformismo universitario ha acquistato una cifra correttiva e centralizzata, che ha progressivamente limitato l'autonomia degli atenei al fine di contrastare le distorsioni applicative e gli effetti collaterali di una stagione di forte espansione per il sistema universitario italiano, ma anche di preoccupanti concessioni amministrative, che hanno evidenziato aspetti migliorativi e correttivi.

La stessa metafora del "Pacchetto serietà" rimanda alla sfera semantica dell'aderenza etica, deontologica e legislativa, nel segno non solo di un cambio di rotta politico, ma anche di un'inversione strategica e regolamentare, necessariamente efficace anche sul piano comunicativo.¹⁶ Il contrasto alla coriandolizzazione degli insegnamenti e delle prove d'esame, il blocco alle convenzioni, il divieto imposto all'accREDITAMENTO di nuove università telematiche e, alle sedi decentrate,, la nascita dell'Anvur, hanno rappresentato un volano comunicativo che non ha cessato di esercitare la sua azione informativa, come confermano alcuni passaggi della legge 240/2010, che sotto alcuni punti di vista confermano l'obiettivo del contenimento dell'autonomia degli atenei: si pensi alla riforma del dottorato di ricerca, alla tenure track per i ricercatori e, soprattutto, all'introduzione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, senza trascurare il sistema di accreditamento dei corsi di

¹⁵ JAMES COE, *The New University*, cit., p. 81: «One major advantage that universities enjoy is that they are relatively permanent. They don't go bankrupt (at least not those in the public sector, and not so far). They create reliable jobs. They attract people, companies, and investment, in broadly predictable ways. And they are good for business through educating a skilled work-force and working on research projects».

¹⁶ Sul nuovo corso riformistico attuato dal Ministero dell'Università e della Ricerca tra XV e XVI Legislatura sul versante dell'offerta didattica cfr. ANDREA LOMBARDINILO, *Operazione trasparenza*, «Universitas», 109, settembre 2008, pp. 42-46.

laurea e delle sedi, che ha di fatto esautorato gli atenei e conferito all'Agenda un ruolo non sempre terzo di controllo e di definizione delle regole.

Di qui la centralizzazione della vita universitaria, condotta lungo l'alveo di un rafforzamento dell'impianto riformistico definito dalla legge 240/2010 e della proliferazione dei decreti applicativi, soprattutto per quel che concerne la didattica e la ricerca. I numerosi decreti riguardanti l'assestamento dei requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio e dei dottorati di ricerca, per non parlare dei valori soglia richiesti per il conseguimento dell'Abilitazione, attestano la incontrovertibile riduzione dell'autonomia introdotta invece dalla legge 168/1989 e la centralità di una tassonomia valutativa basata sui rankings, anche internazionali.¹⁷ Per quanto riguarda le carriere dei docenti, sono diventate prioritarie (e ricercatissime) le riviste di classe A, la cui centralità lega il principio della collocazione editoriale a parametri quantitativi e requisiti autorizzativi che il Coalition for Advancing Research Assessment (COARA) intende confutare e rimpiazzare con procedure valutative che rinuncino all'impact factor e alla collocazione editoriale dei prodotti.¹⁸

Dopo le proteste di piazza scaturite durante il percorso parlamentare della Legge 240/2010, il sistema universitario sembra aver tacitamente interiorizzato la missione della valutazione imposta dall'Anvur, che premia molti (forse troppi) aspetti della vita universitaria, ma non quello dell'attività didattica, non contemplata tra i titoli necessari per il conseguimento dell'Abilitazione. Tornano utili le parole di Biggs e Tang, che a proposito della qualità della docenza universitaria hanno auspicato la costruzione di una «student university» a misura di stakeholder più che di docente, basata su due obiettivi prioritari: «1) recognizing that good teaching is as much a function of institution-wide

¹⁷ Un esempio di lettura socio-retorica dell'innovazione universitaria è proposto da ANDREA LOMBARDINI, *Transformation of University, between Residues and Derivations*, in Associazione "Per Scuola Democratica" (ed.), *Proceedings of the 2nd International Conference of the Journal Scuola Democratica "Reinventing Education"*, 2-5 June 2021, Vol. III, *Pandemic and Post-Pandemic Space and Time*, pp. 437-449.

¹⁸ Sul tema si rimanda al saggio di VALERIA PINTO, *La liberalizzazione della valutazione e la sotto/missione dell'Università*, in AA. VV., *Perché la valutazione ha fallito. Per una nuova università pubblica*, Perugia, Morlacchi Editore 2023, pp. 85-120.

infrastructure as it is a gift with which some lucky academics are born. Thus, policies and procedures that encourage good teaching and assessment across the whole institution need to be put in place. 2) shifting the focus from the teacher to the learner, and specifically, to define what learning outcomes students are meant to achieve when teachers address the topics they are meant to teach».¹⁹

Il dibattito sull'«università al futuro» dell'ultimo quindicennio oscilla tra aspettative di incentivazione qualitativa e critica delle distorsioni e dei limiti del processo di innovazione avviato dal Processo di Bologna, che in Italia ha richiesto una forte dose di correttivi normativi e limitazioni operative.²⁰ Ne è derivata una sostanziale anestetizzazione del discorso critico sull'università che, salvo poche eccezioni, finalizzate a denunciare i limiti dell'ideologia della valutazione,²¹ si è ripiegato in una sorta di pacata accondiscendenza alle direttive tassonomiche e quantitative dell'Anvur, anche in nome dell'auspicata internazionalizzazione delle attività di ricerca e del potenziamento della mobilità di docenti e studenti, come dimostrano l'emanazione del protocollo del COARA per la valutazione qualitativa dei prodotti della ricerca e l'incentivazione dei programmi Erasmus Plus. All'orizzonte vi sono il contrasto alla «tirannia del merito» denunciata da Michael Sandel e la costruzione della *Good University* delineata da Raewyn Connell grazie ad una riflessione metacritica sul futuro dell'università, sulle sue prospettive di crescita istituzionale, sociale e culturale, in un tempo sempre più globalizzato e incerto.²²

¹⁹ JOHN B. BIGGS, CATHERINE TANG, *Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does*, Maidenhead (UK)-New York, McGraw Hill 2011, p. 9.

²⁰ Si legga il lavoro di GILIBERTO CAPANO, MARINO REGINI, MATTEO TURRI, *Changing Governance in Universities: Italian Higher Education in Comparative Perspective*, London, Springer 2016.

²¹ Sui limiti ideologici e operativi della valutazione si rimanda ad ALBERTO MARRADI, *Sarebbe questa la valutazione?*, in AA. VV., *Perché la valutazione ha fallito*, cit., pp. 123-135.

²² Il riferimento è al lavoro di MICHAEL SANDEL, *The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?* London, Penguin Books 2021. Interessante anche il lavoro di JOHN CARSON, *The Measure of Merit: Talents, Intelligence, and Inequality in the French and American Republics, 1750-1940*, Princeton (NJ)-Oxford, Princeton University Press 2018.

3. L'autonomia responsabile, la pandemia e il *new deal* dell'interdisciplinarietà

Dall'entrata in vigore del sistema di accreditamento dei corsi di laurea e delle sedi, il sistema universitario italiano ha vissuto una costante riduzione dei propri margini di manovra in termini di pianificazione didattica e versatilità disciplinare, soprattutto alla luce dei vincoli imposti dal rispetto dei requisiti di docenza e delle griglie disciplinari delle classi di laurea. L'iter burocratico richiesto dall'approvazione dei Regolamenti didattici, emanati dai Rettori dopo l'approvazione dei Senati accademici e l'esame del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), è di per sé uno degli ostacoli frapposti alla effettiva duttilità dei corsi di studio rispetto alle esigenze contingenti che gli studenti sono in grado di rappresentare anche per mezzo delle Commissioni paritetiche e delle Schede di riesame. Il contrasto alla parcellizzazione, il rispetto dei vincoli dei docenti di riferimento, la sostenibilità, l'internazionalizzazione e la diversificazione dei corsi sono alcuni degli obiettivi valutati ai fini dell'assicurazione della qualità, come enunciato nel *Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio* (Decreto ministeriale n. 6/2019), che recepisce il principio dell'«autonomia responsabile» introdotta dall'art. 5 del D.M. 635/2016 e della «flessibilità dell'offerta formativa e dei corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale» (art. 8 del D.M. 987/2016).²³

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha da subito preso atto della rigidità normativa imposta dalle nuove norme per l'accREDITAMENTO, se è vero, come è vero, che già con il decreto n. 1059 del 2013, recante «adeguamenti e integrazioni al D.M. 30 gennaio 2013, n. 47», si decise di conteggiare, ai fini dei requisiti di docenza, oltre ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato, anche gli assistenti di ruolo ad esaurimento, insieme ai ricercatori a tempo determinato e ai docenti in convenzione (ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010). Si tratta di una parziale retromarcia rispetto alle disposizioni iniziali del sistema di accREDITAMENTO voluto dall'Anvur, che al netto delle ne-

²³ Sul processo di revisione dei parametri di accREDITAMENTO per i corsi di laurea si rinvia a due nostri saggi: *L'Università dei requisiti flessibili. La revisione della didattica e i cortocircuiti dell'accREDITAMENTO*, «Scuola Democratica», 2/2017, pp. 279-298; *Tra ipertrofia normativa e autonomia controllata. L'Università e la sfida della razionalizzazione*, «Scuola democratica», 2/2015, pp. 343-360.

cessarie disposizioni di controllo e di monitoraggio, ha di fatto avvocato le incombenze relative all'organizzazione della vita accademica e alla gestione dell'autonomia universitaria, almeno in tema di introduzione e manutenzione degli interventi correttivi. Ai Nuclei di valutazione e ai Presidi della qualità spetta il compito di far applicare i dettami normativi volti a fare dell'accreditamento un processo virtuoso di valorizzazione dell'autonomia responsabile, che il Ministero ha plasmato secondo un cronoprogramma demandato alle scadenze di compilazione delle schede SUA e delle schede di riesame, unitamente alle visite periodiche stabilite dall'Anvur.

Imbrigliati in un intricato (per non dire pletorico) sistema autorizzativo, gli attori accademici si sono adeguati ad una serie di incombenze amministrative che hanno *de facto* svuotato di senso non solo il dibattito sull'innovazione universitaria al tempo delle globalizzazione e della digitalizzazione, ma hanno ostacolato nella sostanza una vera riflessione sulla deriva autorizzativa e centralistica generata dall'incombenza dell'autonomia responsabile, anche sul piano dell'irrigidimento disciplinare dei corsi di laurea, nonostante la tanto acclamata e rivendicata interdisciplinarietà. Proprio il recente decreto ministeriale n. 96 del 2023, *Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, certifica la fine dell'irrigidimento disciplinare dei corsi di laurea, con l'obiettivo di stimolare una maggiore versatilità formativa e curriculare. Si pensi alla possibilità, per gli studenti iscritti ad una laurea triennale o magistrale preordinata all'accesso di attività professionali, di prevedere, negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle singole classi di laurea, nel rispetto naturalmente degli obiettivi formativi della rispettiva classe, e riservando un numero di crediti imposto alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari obbligatori: 40 per i corsi di laurea triennale, 30 per i corsi di laurea magistrale.

Il decreto 96/2023, che modifica e integra il D.M. 270/2004, apporta novità sostanziali non solo all'architettura dei percorsi formativi professionalizzanti e abilitanti, rendendoli più flessibili, interdisciplinari e rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro, più in generale, il prov-

vedimento dovrebbe agevolare la pianificazione complessiva dei percorsi formativi individuali, considerato che la stessa possibilità, di rendere cioè i percorsi più multidisciplinari e interdisciplinari, è concessa più in generale a tutti i percorsi triennali e magistrali per quanto riguarda le attività affini e integrative, con l'obiettivo di acquisire conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto. Tale scelta non è più da considerarsi discrezionale da parte della struttura accademica, ma come un diritto dello studente, esercitabile previa valutazione e approvazione dei consigli di corso di laurea (strutture didattiche): «I regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione» (art. 11, comma 4bis, del D.M. 270/2004, integrato dall'art. 1, lett. e, del D.M. 96/2023).

Queste novità sembrano situarsi nel solco del processo di innovazione riformistica imposta non solo dall'evoluzione del mondo delle professioni e dai principali portatori di interesse, ma anche dalla pandemia e dai cambiamenti imposti dalla didattica a distanza, che hanno richiesto agli atenei tempi immediati di adattamento, anche comunicativi, contrariamente a quanto accade di solito nelle amministrazioni pubbliche.²⁴ Il digital divide, il knowledge gap e la technological illiteracy sono soltanto alcuni degli aspetti emersi durante la fase della pandemia, come rilevato da un recente rapporto dell'Unesco inerente all'impreparazione digitale di docenti e studenti sul piano della didattica: «Students had the general perception that quality was significantly reduced and, in some countries, even showed strong resistance against remote learning. This negative perception could be partly explained due to technological barriers and the absence of the fundamental social component of peer-to-peer experiences that typically occur on a physical university campus».²⁵

²⁴ Si leggano, sul tema, le riflessioni di MARTA ENTRADAS, MARTIN W. BAUER, *Public Communication of Research Universities*, London, Routledge 2024.

²⁵ UNESCO (2022), *Resuming or Reforming? Tracking the global impact of the COVID-19 pandemic on higher education after two years of disruption*, Paris, International Institute for Higher Education in Latin America and the Caribbean. Accessed 27 January 2024: ht-

Il discorso critico sull'Università si è inevitabilmente innestato sui pregi e i difetti della DAD, generando polarizzazioni argomentative tra apocalittici tecnologici e integrati formativi.²⁶ Del resto, l'emergenza epidemica ha prodotto non solo lezioni a distanza, webinar e workshop online, ma anche il decentramento delle azioni amministrative, delle procedure di reclutamento e delle attività di orientamento e tutoraggio. Infatti, una riflessione critica sul riformismo universitario recente non può prescindere dalla revisione degli obiettivi fissati dalla programmazione triennale degli atenei 2021-2023 (definita dal D.M. 289/2021) e dall'iniziativa del Ministero di riformulare gli obiettivi programmatici della precedente programmazione e a semplificare le modalità di attuazione dei programmi per il 2020 e il 2021. Il *Decreto ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020, relativo all'integrazione delle Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021*, ha previsto maggiore flessibilità e autonomia da parte degli atenei nell'attuazione della propria programmazione strategica per il 2020-2021, valutando autonomamente le azioni della programmazione compatibili con la contingenza pandemica e la revisione dei costi della programmazione. A differenza di quanto stabilito dal D.M. 989 del 2019, l'assegnazione delle risorse è stata legata ai criteri parametrici impiegati per le assegnazioni annuali a valere sul Fondo di finanziamento ordinario. Anche attraverso il potenziamento del piano Lauree scientifiche e dei piani per l'orientamento e il tutoraggio, si è voluta sostenere e valorizzare la «qualità degli ambienti di studio» (D.M. 989/2019, art. 2, comma 1, tabella 1, obiettivo C), riconosciuta come prioritaria all'interno dei macro-obiettivi riguardanti didattica, ricerca, servizi agli studenti, inter-

[tps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381749](https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381749), p. 29. Utile anche il rapporto dedicato all'innovazione digitale degli ambienti accademici: UNESCO, *The platformization of education: a framework to map the new directions of hybrid education systems*, Paris, International Bureau of Education 2021. Accessed 27 January 2024: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377733>.

²⁶ BARBARA BRUSCHI, ALESSANDRO PERISSINOTTO, *Didattica a distanza. Com'è, come potrebbe essere*, Roma-Bari, Laterza 2020. Sui ritardi del nostro sistema universitario si legga ANDREA LOMBARDINO, *University delays. The Italian Academic Gap as a Media Topic*, in Associazione "Per Scuola Democratica" (ed.), *Proceedings of the 2nd International Conference of the Journal Scuola Democratica "Reinventing Education"*, 2-5 June 2021, Vol. I, *Citizenship, Work and the Global Age*, pp. 191-201.

nazionalizzazione, reclutamento. La «qualità degli ambienti di studio» attiene tanto al potenziamento digitale degli atenei, quanto al grado di sicurezza degli ambienti di studio.²⁷

Anche queste azioni rispondono alla necessità di innalzare i parametri di qualità poi ridefiniti dal D.M. n 435/2020 e ribaditi dall'Anvur nelle *Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l'a.a. 2021/2022*, con particolare accento posto sul ruolo sociale e culturale del sistema universitario, chiamato a vincere la sfida della pandemia, tanto sul piano dell'innovazione digitale e della qualità della formazione, quanto sul fronte dell'efficacia comunicativa, al fine di contrastare ogni possibile sperequazione nelle modalità di accesso e fruizione della conoscenza.²⁸

Questi ultimi provvedimenti, emanati in tempo di pandemia, sembrano situarsi nel solco di una progressiva revisione dei vincoli dell'accreditamento e delle procedure di assicurazione della qualità, almeno sul piano programmatico, se si tiene in conto soprattutto l'attenzione rivolta agli ambienti di studio e all'inclusione formativa. La programmazione triennale 2021-2023 (D.M. 289/2021) prevede infatti un intero articolo, il numero 6 («Quota premiale, qualità del sistema universitario e riduzione dei divari»), che pone l'accento proprio sulla necessità di valorizzare la qualità della vita accademica non mediante l'analisi delle performance didattiche o dei servizi, ma attraverso i risultati della Valutazione Quinquennale della Ricerca (VQR), sempre più determinante ai fini del riparto della quota premiale (60%) del Fondo di Finan-

²⁷ Sui provvedimenti messi in atto dal Ministero dell'Università e della Ricerca durante il periodo pandemico si rinvia a MONICA CANINO, ANDREA LOMBARDINILO, *Gli obiettivi dell'Università pubblica, tra valutazione della performance, sostenibilità del bilancio e contrasto alle disuguaglianze del sistema*, «Rivista della Corte dei Conti», 2, 2021, pp. 84-92; MONICA CANINO, ANDREA LOMBARDINILO, *Università e pandemia: i nodi della programmazione*, «Ratio Sociologica», 2, 2020, pp. 5-32.

²⁸ Sugli effetti della pandemia sulle pratiche formative universitaria si rinvia a MICHAEL G. STRAWSER (ed.), *Higher Education Implications for Teaching and Learning During Covid-19*, London, Lexington Books 2022; SJUR BERGAN et al. (Eds.), *Higher Education's Response to the Covid-19 Pandemic: Building a More sustainable and democratic future*, Strasbourg, Council of Europe 2021; TOMMASO AGASISTI, MARA SONCIN, *Higher education in troubled times: on the impact of COVID-19 in Italy*, «Studies in Higher Education», 46, 2021, 86-95. <https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1859689>.

ziamento Ordinario (FFO). Tutto questo in attesa dello svolgimento del nuovo esercizio di valutazione della ricerca 2020-2024, e della nuova tornata per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, nel segno di una continuità valutativa che rende l'autonomia degli atenei sempre più centralizzata e deresponsabilizzata. Ne scaturiscono i rischi insiti nell'azione di uno Stato valutatore e di un Ministero valutatore, come puntualizzato da Orazio Giancola e Simona Colaruso: «Di qui il rischio del riduzionismo e di iper-tecnicizzazione, di una sovra-semplificazione della complessità. Il rischio che si annida dietro la mancanza di chiarezza degli obiettivi ultimi della valutazione è infatti che si affermi un approccio secondo il quale essa possa essere utilizzata come strumento unico per individuare le pratiche e/o le istituzioni migliori secondo parametri raramente discussi con le comunità scientifiche. Ulteriore rischio è quello che comporterebbe lo slittamento della valutazione in iper-competizione sulla base dei risultati ai vari dispositivi di ranking e classificazione».²⁹

4. La valutazione e il mito (negativo) dei parametri quantitativi

L'avvio del nuovo esercizio di valutazione rinnova la sfida dell'Anvur a favore della qualità della ricerca, inserita nella macro-cornice definita dal D.M. 998 del 2023, contenente il bando relativo all'esercizio 2020-2024. Si tratta di una sostanziale riconferma dei parametri utilizzati per il precedente esercizio, comprendente il quinquennio 2015-2019, con l'obiettivo di articolare i risultati, per ciascuna istituzione, in sei profili di qualità (art. 2). Saranno valutati, nello specifico:

- i prodotti realizzati da ricercatori in servizio nel quinquennio 2020-2024;
- i prodotti realizzati da ricercatori assunti o beneficiari di progressione di carriera nel quinquennio;
- i prodotti realizzati da ricercatori che abbiano conseguito il dottorato di ricerca nel periodo 2017-2023, con la possibilità di integrazione con i prodotti realizzati nel periodo 2020-2024 da ricercatori afferenti a università estere o altre istituzioni di ricerca estere pubbliche, che abbiano conseguito il dottorato;

²⁹ SIMONA COLARUSO, ORAZIO GIANCOLA, *Università e nuove forme di valutazione: Strategie individuali, produzione scientifica, effetti istituzionali*, cit., p. 155.

- le attività di terza missione, o «di valorizzazione delle conoscenze»;
- il grado di successo ai progetti competitivi internazionali, in termini di entità di finanziamento;
- le infrastrutture di ricerca che si sottoporranno a valutazione volontaria in via sperimentale.

A Gruppi di esperti della valutazione (GEV) spetta il compito di organizzare e attuare un processo di valutazione che si baserà, ancora una volta, sulla peer-review per i settori non bibliometrici, e sull'analisi dell'H-index per i bibliometrici, al netto del rispetto dei parametri quantitativi di base richiesti, in particolare il possesso di un numero adeguato di articoli pubblicati in riviste di classe A, di saggi o capitoli di libro e monografie. Si tratta di un sistema ormai collaudato, che lega le performance della valutazione all'erogazione dei fondi FFO, alla distribuzione dei punti organico e alla decretazione dei dipartimenti di eccellenza, per la cui profilazione è ormai in atto una competizione serrata all'interno di ciascun ateneo alla ricerca dell'eccellenza perduta.

Questa, in estrema sintesi, la situazione legata alla valutazione della ricerca in Italia, che ha determinato uno stato di pressione permanente su ricercatori e strutture, acuito dal coinvolgimento, in vesti di valutatori, di ricercatori e professori attivi in qualità di referee per i rispettivi settori scientifico-disciplinari. Il rischio è che si perpetuino non solo le luci, ma anche le ombre del precedente esercizio di valutazione, promosso con un intento programmatico fortemente radicato nell'ideologia del merito, della performance e della competizione. Stando così le cose, «l'ideologia della valutazione» che ispira la missione qualitativa imposta da Anvur sembra rispondere a precise istanze classificatorie e tassonomiche, tanto più calate e imposte alla comunità scientifica in modalità top-down, senza che vi sia un vero dibattito pubblico sul futuro dell'università italiana in termini di adeguamento ai parametri internazionali di valutazione. Che sia un sistema di valutazione pubblicazione-centrico è un dato acclarato, come rileva Roberta Caso nel volume *Perché la valutazione ha fallito*, in riferimento a quello che può essere considerato «un primo esempio di perversione: le pubblicazioni scientifiche», alimentato da un sistema di potere che vede nello Stato, negli editori e nelle lobby accademiche e scientifiche gli attori principali di sostanziale cortocircuito della valutazione: «Un

osservatore ignaro di come funzionano le cose potrebbe pensare che gli indicatori quantitativi relativi alle pubblicazioni scientifiche si basino su infrastrutture, software e dati pubblici nel duplice senso che sono di proprietà dello Stato e sono aperti all'uso di tutti (tutti possono replicare i calcoli basati sugli indicatori). Niente di più errato. Le Università spesso non hanno nemmeno i file delle pubblicazioni scientifiche, che invece sono nel controllo esclusivo degli editori». ³⁰

Su queste ed altre criticità della valutazione targata Anvur non si è sviluppata una seria riflessione mainstream, al netto degli interventi pubblicati da Roars, che hanno svelato l'altro lato della valutazione, come del resto ha fatto Davide Borrelli denunciando «il mito della meritocrazia» e dell'eterodirezione scientifica imposta alle attività di ricerca, sempre più in linea con le aspettative dei referee e meno con le aspirazioni della libertà creativa: «Sempre più spesso oggi si pubblica per raggiungere una soglia di produttività piuttosto che per aggiungere senso e conoscenza all'umanità». ³¹ Va considerato, inoltre, che «gratificare con finanziamenti premiali le strutture universitarie considerate più meritevoli ridefinisce le priorità dei ricercatori, in quanto fa scivolare in secondo piano il piacere che essi provano nello studio e nella scoperta, ne limita la capacità di esplorazione curiosity-driven, li condiziona a privilegiare risultati a breve termine, ne restringe quella visione olistica dei problemi che è presupposto indispensabile per coltivare idee originali e soluzioni creative, ne incoraggia i comportamenti opportunistici». ³²

È anche in questa prospettiva che molti atenei hanno aderito al COARA, Coalition for Advancing Research Assessment, promosso a livello europeo per ripensare e riformulare la valutazione della ricerca, partendo da un approccio più qualitativo e non fondato sulla collocazione editoriale dei prodotti della ricerca, svincolando quanto più possibile la valutazione dalla peer review e dall'H-Index. L'adesione al COARA da parte dei circa 48 atenei italiani che ad oggi hanno sottoscritto l'agre-

³⁰ ROBERTA CASO, *La valutazione autoritaria e la privatizzazione della conoscenza contro la scienza aperta*, in AA. VV., *Perché la valutazione ha fallito*, cit., p. 24.

³¹ DAVIDE BORRELLI, *La meritocrazia nuoce all'Università. Chi la pratica avvelena anche te*, in AA. VV., *Perché la valutazione ha fallito*, cit., p. 14.

³² *Ibidem*, p. 53.

ement è passata pressoché sotto silenzio, compresa quella dell'Anvur, che nei fatti adotta criteri valutativi antitetici rispetto a quelli profilati dal COARA, tra le cui priorità figura una sostanziale riforma della valutazione della ricerca a livello europeo, che conferisca priorità alla dimensione qualitativa della ricerca senza trascurarne i parametri quantitativi. Si profilerebbe così un sostanziale cambio di paradigma valutativo, definito dall'*Agreement on Reforming Research Assessment* cui hanno già aderito 600 tra atenei, enti di ricerca e società scientifiche. Partendo da questa premessa di contesto, sarà fondamentale comprendere in quale misura le priorità del COARA verranno e recepite dagli atenei italiani, anche nell'ottica della necessaria riflessione critica sull'impostazione quantitativa e centralistica dell'Anvur.

Appare dunque necessario analizzare il grado di compatibilità/realizzabilità degli obiettivi del COARA rispetto all'attuale sistema di valutazione dei prodotti della ricerca e di distribuzione dipartimentale dei fondi di ricerca, attualmente legata al rating delle riviste (classe A) e alla titolarità di progetti di ricerca. I dieci obiettivi (commitments) prefissati dal board del COARA, promosso da Science Europe, European University Association e Commissione europea, delineano il quadro programmatico entro cui si inserisce un processo riformistico concernente non solo le procedure di valutazione della ricerca *stricto sensu*, ma più in generale la *vision* accademica legata alla produzione della ricerca e alla divulgazione dei suoi risultati, come evidenzia Valeria Pinto a proposito del rapporto tra «liberalizzazione della ricerca» e «sotto-missione dell'università», in un tempo caratterizzato da ansie tassonomiche e competitive tra atenei pubblici: «Questa riforma, difatti, non semplicemente non mette in discussione i principi cardine della valutazione, l'ideologia che vi è sottesa, cosa che nessuno certo poteva ragionevolmente aspettarsi, ma per certi versi si può sostenere che li porti persino all'estremo. Questa riforma della valutazione è infatti propriamente una liberalizzazione della valutazione».³³

Sembra profilarsi all'orizzonte il tentativo ambizioso (forse troppo) di riformare le procedure di valutazione in una direzione che sia il più possibile aperta e scevra dalle dinamiche di interesse corporativo che

³³ VALERIA PINTO, *La liberalizzazione della valutazione e la sotto/missione dell'Università*, in AA. VV., *Perché la valutazione ha fallito. Per una nuova università pubblica*, cit., p. 95.

la peer review non ha risolto, considerato che, al netto della necessità intrinseca di disporre di un sistema di valutazione affidabile, la riforma del sistema universitario passa anche attraverso differenti modalità di condivisione delle esperienze di ricerca e di disseminazione dei risultati. Tutto questo dovrebbe avvenire nel rispetto dei principi di accountability e trasparenza, in un tempo caratterizzato dalla crescente necessità di legare merito, eccellenza e performatività.³⁴

5. Conclusione

In questo scenario programmatico, caratterizzato anche dall'aneestetizzazione del discorso critico sull'Università, verrebbe da chiedersi quale ruolo possa competere a professori e ricercatori universitari sul piano della costruzione dello spazio accademico inteso come ambiente dinamico di condivisione e inclusione.³⁵ Alcuni quesiti ulteriori sorgono alla luce dei cambiamenti profondi impressi dalla pandemia, dalle riforme che si sono succedute e talvolta sovrapposte, dalla gestione delle crisi economiche degli ultimi anni. Quali effetti hanno prodotto, sul piano sociale e formativo, gli strumenti e i metodi propri della didattica a distanza? E come si concilia l'ipertrofia normativa degli ultimi anni con l'evoluzione dei linguaggi e delle pratiche dell'insegnamento? Una prospettiva di autoriforma dell'insegnamento universitario potrebbe contare sui miti delle origini ma non su un'epica collettiva come quella che a volte si attribuisce all'innovazione degli spazi formativi. L'investimento didattico dei singoli non ha preso la forma di una tradizione corale, per motivi che potranno sembrare ovvi. A maggior ragione, è utile indagare le cose apparentemente ovvie, soprattutto in tempi di rivoluzioni tecnologiche permanenti e bias cognitivi diffusi.³⁶

³⁴ Sui cambiamenti recenti impressi da globalizzazione e digitalizzazione si rinvia a VLADIMIR L. USKOR et al. (Eds.), *Smart Universities: Concepts, Systems, and Technologies*, Berlin, Springer 2018; JOSE VAN DIJCK, THOMAS POELL, MARTIJN DE WAAL, *The Platform Society: Public Values in a Connective World*, Oxford, Oxford University Press 2018.

³⁵ Sul tema si rinvia a FRANCESCO CAPPÀ, ANDREA LOMBARDINO, VINCENZO SCHIRIPA, *Verso una comunità di sviluppo prossimale. Trasformazioni dell'università e retoriche del cambiamento*, in FRANCESCO CAPPÀ et al., *Trasformazioni nell'università. Insegnamento e costruzione critica del sapere*, Roma, Carocci 2021, pp. 31-45; LYNNE HUNT AND DENISE CHALMERS (Eds.), *University Teaching in Focus: A learning-centred approach*, London-New York, Routledge, 2012.

³⁶ Sul rapporto tra educazione e tecnologia cfr. AXEL RIVAS, *The Platformization of Edu-*

Il carattere prevalentemente individuale ha lasciato da parte molte esperienze fruttuose, con il risultato di aver sperimentato pratiche innovative non esenti però dalle derive dell'autocompiacimento o del velleitarismo. L'eccezione del docente carismatico e isolato conferma in realtà l'assunto che nei nostri ambienti qualità umane e professionali viaggino scisse, al netto dell'inarrestabile processo di democratizzazione dei saperi connessi.³⁷ Al netto della ricercata soddisfazione dello studente cliente e delle derive tecnocratiche, e al di là della neolingua delle formule didattiche in voga, c'è molto di vitale nelle università che ha la possibilità di governare i processi di cambiamento culturale e comunicativo in uno spazio di affermazione professionale.³⁸

Di qui una serie di sfide che attendono l'università italiana, anche nell'ottica di stimolare un dibattito pubblico meno anestetizzato e più propositivo: analizzare quali modelli di *intelligenza sociale universitaria* abbiano come riferimento le pratiche di autoriforma della docenza e in base a quale repertorio di azioni concrete è possibile riconoscerle; studiare il rapporto tra regolamentazione normativa e democrazia partecipativa nel tentativo di fare dell'ambiente universitario un laboratorio di pratiche da disseminare; analizzare esperienze che combinano la didattica universitaria, il public engagement e la ricerca sul campo; riflettere sulle condizioni favorevoli e i nodi critici della costruzione di una comunità di ricerca finalizzata a scalzare la ponderosità inerme e non evolutiva dell'ordine del discorso accademico vigente. Soprattutto, sarà importante focalizzare l'attenzione sul discorso critico sull'università, in una chiave interdisciplinare e convergente, perché non va mai dimenticata la missione culturale dell'Università richiamata di

cation: A Framework to Map the New Directions of Hybrid Education Systems, London, Routledge 2023.

³⁷ Per un'analisi sociologica si rinvia ad ANDREA LOMBARDINILO, *Università nella democrazia. Habermas e la sfera della comunicazione accademica*, Sesto San Giovanni (Mi), Mimesis 2018.

³⁸ Per un'analisi di contesto dei processi di riforma delle Università a livello sistemico si leggano: O. DEREK BOK, *Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education*, Princeton (NJ), Princeton University Press 2003; STEFAN COLLINI, *What Are Universities For?* London, Penguin 2012; THOMAS DOCHERTY, *For the University: Democracy and the Future of the Institution*, London, Bloomsbury 2011.

recente da David Willets: «The university is not simply an institution to be admired: it exists so as to benefits students».³⁹ Questo è uno dei punti fermi di un'autoriforma dell'università che sappia promuovere un percorso virtuoso di resilienza e di adattamento ad un mondo che cambia velocemente, nel segno di una riflessione critica che coinvolga non solo addetti ai lavori, ma anche media e opinione pubblica, ormai anestetizzata rispetto alle attese formative del nuovo millennio.⁴⁰

³⁹ DAVID WILLETTS, *A University Education*, Oxford, OUP Oxford 2019, p. 5.

⁴⁰ Sul connubio tra accademia, eccellenza e formazione: RICHARD MÜNCH, *Academic Capitalism: Universities in the Global Struggle for Excellence*, New York, Routledge 2014; SHANE O'NEILL, NICHOLAS H. SMITH, *Social Freedom as the Purpose of the Modern University*, «Philosophy and Theory in Higher Education», 1, 2022, 1-23.

Una proposta per una ricerca sulla comunicazione religiosa in Italia

Vito Saracino

Università di Foggia*

Eleonora Sparano

Università Nicolò Cusano*

Nicola Strizzolo

Università di Teramo*

1. Introduzione¹

Viviamo in una “recessione educativa” attraversata da una cultura digitale incerta, contraltare della formazione tradizionale e di un’identità stabilmente costituita: la crisi morale e sociale, in Italia, è il sintomo, la punta di un iceberg che rischia di collidere con le poche istituzioni rimaste che garantiscono una riproduzione dei valori tradizionali quanto di una socializzazione che unisca le diverse generazioni.

In particolare, sulle ultime impatta una secolarizzazione tecnologicamente interconnessa: per queste ci interroghiamo sulla crisi della costruzione di un’identità individuale, sullo sfondo di una mancanza di dibattito su valori e verità, perdite culturali e un generale silenzio su temi fondamentali. Squilibrio che non può non influenzare, a sua volta, cambiamenti nei meccanismi di conoscenza e comunicazione nella vita quotidiana, alimentata mediaticamente di “valori minimi” base per ideologie semplificate. Queste non solo non possono arginare il materialismo, ma ne diventano alleate, nella disgregazione della fiducia sociale e dell’impegno comunitario. Perdendo così di forza e riconoscimento i corpi comuni, acquista potere la seduzione della comunicazione e la digitalizzazione sui comportamenti individuali: possiamo parlare ancora di libertà nelle scelte sulla comunicazione? Che ruolo rivestono, per i soggetti, l’educazione e la formazione? In questo in-

* * Seppure il contributo è frutto di un lavoro di ricerca in comune tra gli autori, il paragrafo 1., la parte introduttiva del paragrafo 3 ed il paragrafo 4 sono da attribuirsi a Strizzolo, il paragrafo 2 a Sparano, i sottoparagrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 a Saracino.

¹ L’introduzione è sintesi del contributo prodotto da Mario Morcellini per orientare il gruppo di lavoro.

treccio di nuove agenzie e nuovi media che rapporto sussiste tra verità e comunicazione?

Quesiti che ricadono, attraverso i media stessi e i discorsi pubblici sulla percezione e sui valori religiosi, in una secolarizzazione “aumentata” che rende afasica la religione, depauperando i suoi discorsi e privatizzando la fede.

Diventa, in questo scenario, prioritario – siamo vicini o abbiamo superato un punto di non ritorno – indagare le nuove dinamiche comunicative per comprendere il riduzionismo linguistico e la perdita di contenuti chiave religiosi, invitando a una riflessione critica sul ruolo della comunicazione nella percezione della religione.

Da queste basi si muove un lavoro di ricerca sulla comunicazione religiosa in Italia, del quale riportiamo le prime riflessioni, partendo da una considerazione linguistica, per arrivare ad un più tecnica ed infine storica.

2. Le riflessioni linguistiche: tra comunicazione e linguaggio anche la Chiesa produce la sua cultura

Nella straordinaria varietà del comportamento umano è possibile individuare alcune caratteristiche comuni, relative alle qualità salienti rintracciabili in ciascuna forma sociale, definite per questo “universali culturali”: il linguaggio è uno di questi: non esiste un solo gruppo umano che non faccia uso di un sistema comunicativo, per quanto semplice possa essere. Sulla base delle conoscenze di cui oggi disponiamo, si può dire che ogni cultura esistente, dalla piccola comunità di villaggio alla più complessa formazione societaria, dispone di un sistema fondato sullo scambio linguistico.² La stessa nascita del pensiero religioso, alla base della cultura e delle categorie concettuali e logiche,³ offrirebbe i contenuti che garantiscono, attraverso il linguaggio, la tenuta sociale.⁴ Volendo invece ricorrere agli stessi testi sacri, basti ricordare che Bibbia, dal greco βιβλία, significa “i libri”, medium universale, la cui

² A. GIDDENS, *Sociologia*, Il Mulino, Bologna 1994.

³ G. PAOLETTI, *Il Sacro in Durkheim e le sue definizioni*, in «SocietàMutamentoPolitica», 8 (16), 2017, 93-114.

⁴ A. COMTE, *Corso di filosofia positiva*, lezione 40, III, 27, Paris 1969.

trasposizione, da scrittura amanuense a stampa a carattere mobile, si è posta come un vettore di uno dei più radicali cambiamenti politici d'Europa: e l'incipit del Vangelo di Giovanni rivela, in questo, tutta la potenza comunicativa divina: «in principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio».

Il linguaggio è tra gli attributi culturali umani più distintivi, sebbene al mondo esista un'enorme varietà linguistica; è il tratto che consente di separare gli esseri umani dalle altre specie viventi; ciò non significa che gli animali non comunichino tra loro: sebbene non possiedano un linguaggio evoluto, i primati possono apprendere alcune abilità linguistiche, anche se rudimentali. È il caso di Washoe, lo scimpanzè noto in campo scientifico per essere stato oggetto di numerosi esperimenti linguistici.⁵ Washoe era riuscito ad acquisire un vocabolario di oltre cento parole attingendo dal sistema dei segni per non udenti, ed era in grado di esprimere frasi di senso compiuto componendo concetti molto semplici; ciononostante non era capace di apprendere le regole grammaticali, né di insegnare agli altri esemplari ciò che aveva appreso.

Il linguaggio è dunque un dato precipuamente umano, fondamentale per entrare a pieno titolo nella cittadinanza planetaria. Padroneggiare la lingua corrisponde ad agire con un'adeguata consapevolezza dei ruoli sociali, poiché permette una piena autonomia attraverso il controllo materiale dell'ambiente, consentendo un'esperienza simbolico-culturale più ricca grazie all'uso sapiente della creatività. La lingua, però, non è una struttura monolitica, anzi, va soggetta a mutamenti continui, non solo nel passaggio da un periodo storico all'altro, ma anche all'interno della stessa enunciazione. Basti pensare che un individuo adulto dispone di un vocabolario di migliaia di parole, che può combinare in infiniti modi, secondo regole tanto complesse da costringere i linguisti a spendere una vita intera nel tentativo di identificarle. Le modifiche linguistiche, perciò, non sono solo di tipo diacronico, ma anche sincronico: possono riguardare il cambio di registro tra un mezzo e l'altro; oppure il rispettivo adeguarsi dei parlanti alla diversa cor-

⁵ B. GARDNER - A. GARDNER A., *Teaching sign language to a chimpanzee*, in «Science», 165, 1969; *Evidence for sentence constituents in the early utterances of child and chimpanzee*, in «Journal of Experimental Psychology», 104, 1975.

nice di interazione in cui si svolge la conversazione.⁶ Il nostro studio, infatti, si muoverà proprio tra le diverse parole della lingua italiana che hanno caratterizzato la comunicazione religiosa, come la comunicazione sulla religione. Per usare una metafora: l'utilizzo delle parole che esprimono direttamente o indirettamente i valori cristiani verrà sempre più ristretto a Voce nel deserto (Marco 1, 1-3)? Assistiamo ad una spirale del silenzio⁷ verso il cattolicesimo? A fronte della replicabilità esponenziale tecnologica della rete, ben oltre la concezione benjaminiana,⁸ ci sarà spazio ancora per i valori cristiani, nella convergenza digitale planetaria, la cui vera sfida si colloca nella ricchezza e possibilità di proliferazione, o si tenderà ad un appiattimento globale di stampo neoliberalista?

I *social media*, infatti, continuamente intervengono proponendo modi e forme sempre nuovi per comunicare. Una «proliferazione smisurata di tracce»,⁹ che rende difficoltoso il tentativo di tenere il polso dei cambiamenti intervenuti a ciascun bivio, provando contemporaneamente a costituire un *corpus* di conoscenze unico e consolidato. Questa difficoltà deriva in buona parte dall'assenza di confini stabili tra la lingua e la società: due elementi che vivono di uno scambio osmotico continuo. Tale reciproco fecondarsi rende difficile la separazione tra gli ambiti disciplinari e i rispettivi campi di pertinenza della sociolinguistica e della sociologia del linguaggio. La nascita recente di quest'ultima contribuisce inoltre a spostare l'attenzione verso i cambiamenti relativi alle strutture formali della lingua; mentre ciò che più interessa il sociologo sono gli aspetti relazionali, per capire che cosa si cela dietro il testo, scritto o orale che sia. Certo, lo studio di precise variazioni può rivelarsi utile, com'è nel caso dei parametri riferiti al mezzo, allo

⁶ H. GARFINKEL, *A conception of, and experiment with, «trust» as a condition of stable concerted actions*, in O. J. HARVEY (ed.), *Motivation and Social Interaction*, Ronald Press, New York 1963; *Studies in Ethnomethodology*, Blackwell, Oxford 1984. E. GOFFMAN, *Forme del parlare*, Il Mulino, Bologna 1987

⁷ N. NEUMANN, *La spirale del silenzio*, Meltemi, Roma 2002.

⁸ W. BENJAMIN, *L'opera d'arte nell'era della riproducibilità tecnica. Tre versioni (1936-1939)*, Donzelli, Roma 2011.

⁹ J. CANDAU, *La memoria e l'identità*, Ipermedium, Napoli 2002.

strato, alla fase, al tempo e allo spazio, anche se ciò che maggiormente importa dal punto di vista sociologico è comprendere i significati nascosti dentro un messaggio, sì da portare alla luce gli eventuali rapporti gerarchici, le strutture di potere e le visioni del mondo veicolate dai *media*.

Quanto appena detto vale a maggior ragione nell'era della digitalizzazione, dove l'interattività e la connettività fanno esplodere i confini tra le persone, trasformando il linguaggio in un'"epistemologia del potere" che si serve degli strumenti resi disponibili dai mezzi di comunicazione.¹⁰ Quindi, una riflessione sociologica sul linguaggio digitale non può fare a meno di considerare il rapporto tra la parola e il potere¹¹ – vero fulcro del nostro lavoro –, intendendo con quest'ultimo la capacità di un soggetto, individuale o collettivo, di conseguire intenzionalmente o meno determinati scopi in una precisa sfera della vita sociale, al fine di imporre la propria volontà, nonostante l'azione oppositiva esercitata da altri.¹² Da sempre gli esseri umani si avvalgono delle capacità persuasive rese possibili dall'uso del linguaggio. Per questo esso si pone – secondo tale prospettiva – come un'abile negoziazione, un'interazione di natura contrattuale, che può generare cooperazione o competizione. Da qui la necessità di interrogarsi a fondo sulle variazioni linguistiche, non per seguire e monitorare i cambiamenti nella struttura della lingua, bensì per capire come il mutamento sociale trovi una via di espressione nel rapporto tra la lingua e la società.

2.1. La comunicazione digitale

È indubbio che il digitale intervenga in maniera massiccia sui processi culturali secondo forme, tempi e modalità completamente inediti. Il suo impiego è tale che può essere considerato tra i principali canali di produzione e costruzione delle conoscenze. La comunicazione gioca un ruolo importante ai fini della diffusione delle notizie e delle informazioni sul reale; ed è quantomai evidente che sulla pervasività di taluni

¹⁰ C. CIPOLLA, *Epistemologia della tolleranza*, FrancoAngeli, Milano 1997, pp. 1550-1551.

¹¹ Cfr. P. BOURDIEU, *La parola e il potere. L'economia degli scambi linguistici*, Guida, Napoli 1988.

¹² L. GALLINO, *Dizionario di Sociologia*, Utet, Torino 2000, p. 505.

processi incidano in maniera decisiva i linguaggi digitali, ad oggi la primaria fonte cui attingere per cercare informazioni sulla realtà. L'avanzamento dei linguaggi digitali è inarrestabile al punto da costituire un nuovo *modello paradigmatico* di riferimento antropologico, categoriale e esistenziale, tanto che è possibile indicare nella digitalizzazione della cultura il principale attivatore dei processi di mutamento in corso:¹³ il digitale si presenta al contempo come un motore del cambiamento, uno strumento e un oggetto del conoscere.

Ciò che viene a configurarsi nella *platform society*¹⁴ è un ambiente sociale ibrido in cui l'ecosistema naturale incontra quello virtuale (si pensi all'esperienza del *metaverso*) rendendo possibili nuovi modelli di azione, che vanno a scardinare l'architettura sociale tradizionalmente nota, con tutti i suoi ancoraggi ai valori, alle norme, alle istituzioni, alle coordinate geofisiche e temporali, ai modi convenzionali di fare la politica, al senso comune attribuito ai fatti e alla densità e alla frequenza delle relazioni. Per l'incidenza che i processi di digitalizzazione hanno sulle forme del conoscere e del comunicare, con conseguenze evidenti sull'esperienza reale, si può presumere che si stia sviluppando e impiantando un *modello epistemologico* nuovo rispetto al passato. I meccanismi all'opera nelle piattaforme digitali rendono possibile al fruitore non più solo di acquisire informazioni sulle diverse tematiche, ma anche di proporsi come un produttore delle conoscenze di cui altri disporranno attraverso i contenuti condivisi dal *prosumer*, a partire dai quali potrà essere elaborata una maniera di sentire i concetti, oltre che di essere nella società.¹⁵

Lungi dal voler stigmatizzare i processi digitali, e volendo offrire un punto di vista che tenga conto dei vantaggi e degli svantaggi dovuti all'uso dei *digital devices*, si desidera mettere in luce alcuni aspetti positivi resi possibili dalla digitalizzazione della cultura, tra cui: le nuove modalità associativo-partecipative; una più ampia capacità cognitiva; una apertura verso nuove forme espressive; la tendenza allo scambio

¹³ Cfr. U. BECK, *La metamorfosi del mondo*, Laterza, Bari-Roma 2016; G. RIVA, *I social network*, Bologna, Il Mulino 2016.

¹⁴ Cfr. M. CALISE – F. MUSELLA, *Il Principe digitale*, Laterza, Bari-Roma 2019.

¹⁵ Cfr. D. DE KERCKOVE, *La rete ci renderà stupidi?*, Castelveccchi, Roma 2016.

tra culture diverse; l'estensione a una cultura planetaria. Come si ricordava poc'anzi, i *new media* consentono di caricare e scaricare informazioni relative alla produzione di inediti palinsesti personali (si pensi ai *blogger*, agli *youtuber*, agli *influencer*, ai *tiktoker*), realizzando in tal modo nuove forme di partecipazione alla creazione dell'arena pubblica, con particolare riguardo alla mediatizzazione delle informazioni e con l'indicazione tra le altre cose dei temi sui quali discutere nei social.¹⁶ Questi rappresentano una piattaforma di lancio delle tematiche che si vogliono fare esplodere a livello mediatico, attraverso i *threads* di discussione nei forum e negli spazi virtuali, ai quali fare connettere un numero sempre maggiore di *followers*. La rete funge, in tal senso, da agorà digitale¹⁷ polimorfa, grazie alla quale tessere una fitta trama di relazioni e interpolazioni tra il reale e il virtuale dalle conseguenze tangibili nell'esperienza individuale e collettiva. Per tale via, si vengono a configurare gli ambienti ibridi poco sopra menzionati, che da ultimi consentono nuove forme di socialità "comunic-attiva", pervase, tra le molte e altre cose, dal rinnovato senso di condivisione, appartenenza e «comunanza di mondi vitali»,¹⁸ innescato dall'aggregazione sui social.

Dopo aver passato in rassegna alcuni vantaggi derivanti dall'uso delle piattaforme digitali ai fini della conoscenza, vediamo ora quali criticità possono essere messe in evidenza. Dal momento che l'impiego del digitale plasma i modelli comportamentali attraverso gli schemi cognitivi cui dà vita, occorre ragionare anche sulle possibili derive dovute allo sconfinamento di questo innovativo modello conoscitivo. Sebbene il digitale rappresenti una risorsa straordinaria del tempo attuale,¹⁹ vi si legano tuttavia dinamiche dagli effetti distorsivi e disfunzionali, dati dalla capacità di forgiare gli stili comportamentali attraverso l'artifi-

¹⁶ Cfr. P. C. RIVOLTELLA, *Le virtù del digitale. Per un'etica dei media*, Morcelliana, Brescia 2015.

¹⁷ Cfr. A. GRAMIGNA – G. POLETTI, *Luoghi formativi: dall'agorà alla cittadinanza digitale*, in «Formazione e insegnamento», XVII, 1 (2019), pp. 115-127.

¹⁸ M. FRANCHI – A. SCHIANCHI, *Scegliere nel tempo di Facebook. Come i social network influenzano la nostra vita*, Carocci, Roma 2011.

¹⁹ PAPA FRANCESCO Messaggio per la 53° Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, "Siamo membra gli uni degli altri (Ef 4,25)". *Dalle social network communities alla comunità umana*, Vaticano 24 gennaio 2019.

ciosità di cui sono dotati i dispositivi fondati sull'uso dell'IA. Da qui, la possibile saturazione o deformazione informativa,²⁰ la superficialità etica nei confronti degli eventi, fino a un probabile inquinamento mentale.²¹ Questo perché – come sottolinea Costa²² – «al contrario della libertà, della maggiore democrazia e della vicinanza al vissuto ordinario che promette, l'ambiente digitale può divenire un territorio in cui si alimentano forme di dipendenza, di omologazione, di disinformazione, di isolamento, a volte, di violenza». «Tutto – afferma Francesco – diventa una specie di spettacolo che può essere spiato, vigilato e la vita viene esposta ad un controllo costante».²³ Vi è da considerare, inoltre, che l'esposizione continua ai processi di produzione e fruizione digitale, proprio per l'ibridazione tra il reale e il virtuale entro un unico spazio di azione sociale interconnessa, può condurre a un depotenziamento della conoscenza e a una maggiore esposizione del soggetto alle radici dell'emotività,²⁴ come pure può portare a una sospensione del giudizio sui vincoli collettivi, sulla concretezza dell'esperienza vitale, sui «valori della politica, della religiosità, della stessa informazione»,²⁵ fino allo sconfinamento nei mondi immaginari dell'interrealtà.²⁶ Come

²⁰ Si pensi all'infodemia di cui si è parlato tanto a proposito della pandemia da Covid-19.

²¹ ID, *Lettera enciclica Laudato sì*, n. 47, 24 maggio 2015.

²² C. COSTA, *Incertezza sul futuro e mancanza di ideali versus interesse per l'ambiente e per gli altri*, in M. P. PICCINI – P. SPRINGHETTI (edd.), *Pensare il futuro. I 17 obiettivi dell'Agenda 2030 visti dai giovani e raccontati dai giornalisti*, Roma, LAS-UCSI 2021, p. 91.

²³ ID, *Lettera enciclica Fratelli tutti*, n.42, 3 ottobre 2020.

²⁴ Come Mario Morcellini ha avuto a sottolineare, il 25 febbraio 2022, presso l'Università Niccolò Cusano, in occasione della presentazione del volume a cura di C. COSTA – F. FABENE, *Giovani. Un progetto di vita*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2021, il tempo investito nel digitale rischia di fagocitare e sovrastare i giovani, anche quando è utilizzato per scopi didattici, finendo con il diventare un limite, anziché un'opportunità per la formazione, se non è opportunamente speso.

²⁵ M. MORCELLINI (prefazione di M. Costanzo), *Antivirus. Una società senza sistemi immunitari alla sfida del Covid-19*, Castelvecchi, Roma 2020, p. 39.

²⁶ Cfr. M. AUGÉ, *Cuori allo schermo. Vincere la solitudine dell'uomo digitale*, Piemme, Milano 2018.

sarà possibile notare grazie alla ricerca presentata nel prosieguo, tale attitudine all'ibridazione culturale e "comunic-attiva" attraverso i modelli, tradizionali e non, e i diversi centri di produzione del sapere può rappresentare una categoria sociologica interessante da studiare, quanto meno per la sua capacità di enfatizzare una tendenza di carattere generale, per la quale i fenomeni sociali, tra cui quelli mass-media-tici, non si muovono «secondo una logica unidirezionale e di ordinata successione da uno stadio all'altro»,²⁷ ma per interconnessione attraverso i nodi di interscambio culturale e "comunic-attivo",²⁸ seguendo una linea di continuità tra vecchio e nuovo.²⁹ In questo, il linguaggio digitale, per le caratteristiche che ha, può incidere sugli stili di vita e sui comportamenti. Pertanto, l'idea che si intende perseguire con il presente studio è che l'analisi dei linguaggi digitali possa aiutare a fare luce sugli aspetti cruciali dell'era contemporanea in relazione al "come" i *media* presentano la società del domani, attraverso l'intercettazione delle "visioni del mondo" e degli interessi di cui i protagonisti della narrazione sono portatori.

3. Il nucleo della ricerca

Dal punto di vista storico, la Chiesa Cattolica e le altre fedi sono state fra le prime istituzioni a comprendere la necessità di ampliare il proprio messaggio "divino" adoperando i vari mass media.

San Francesco di Sales, patrono dei comunicatori e innovatore nelle forme pastorali, per raggiungere nella predicazione i laici e le persone comuni, nato il 21 agosto del 1567, si spegne il 28 dicembre del 1622.

Lo stesso anno, il 22 giugno, viene Istituita la Congregazione Propaganda Fide, propalatrice del Verbo e istituzione attiva con studi e interventi, nell'ambito sociale e antropologico nei Paesi dell'America Latina.

²⁷ C. COSTA, *Incertezza sul futuro*, in M. P. PICCINI – P. SPRINGHETTI (edd.), *op. cit.*, pp. 85-102, dove l'autrice si riferisce a un'addizione tra i vecchi e i nuovi modelli, mentre in questa sede si enfatizzano maggiormente i rapporti di interconnessione tra i diversi nodi che compongono l'ecosistema sociale.

²⁸ Cfr. N. STRIZZOLO, *Dalla comunicazione come relazione che muore alla comunic-azione della web society*, in CIPRIANI R. – MEMOLI R. (edd.), *La sociologia eclettica di Costantino Cipolla*, FrancoAngeli, Milano 2020, pp. 270-286.

²⁹ Cfr. C. COSTA – F. FABENE (edd.), *Giovani*, *op. cit.*

Come in un'ideale staffetta, l'impegno nella comunicazione della Chiesa, anche come ricerca a conoscere i destinatari e affinare azioni e media più efficaci, è arrivato ai nostri giorni.

Vi sono, infatti, numerosi esempi, anche virtuosi, di canali legati alla Chiesa Cattolica, ad es. TV2000, prima radio e poi emittente televisiva controllata dalla CEI, o comunque all'interno di organizzazioni accomunate da valori, visione e missione, come le Edizioni San Paolo, collegata alla congregazione religiosa Società di San Paolo, oppure la testata *intramoenia*, seppur con una sua linea editoriale, Osservatore Romano, o quella *extramoenia*, nel rispetto della dottrina ma autonomo, Avvenire.

Eppure, il corpus che abbiamo trovato all'interno della banca dati di due università e Google Scholar, come vedremo, si concentra su contenuti religiosi all'interno di agende, programmazioni e palinsesti esterni ad un controllo o influenza diretta della Chiesa Cattolica intesa organizzativamente.

Per individuare la categoria di media che intendiamo considerare, utilizziamo la definizione dal punto dell'organizzazione che li utilizza: partendo dalla suddivisione binaria in mezzi controllati e non controllati (noi ci concentreremo sui primi), Kelleher propone la distinzione tra Earned Media, Shared Media, Owned Media e Paid media.³⁰

I media propri sono quei media su cui un'azienda ha il completo controllo, come siti web, blog.

I media condivisi sono le piattaforme di social media, e sono spesso considerati parte dei media propri.

I Media a Pagamento Riguardano tutte le forme di media per le quali è necessario un investimento finanziario, come spazi pubblicitari e marketing degli influencer.

I media Guadagnati fanno riferimento a qualsiasi esposizione, online o offline, che non è pagata dall'azienda, ma guadagnata tramite terzi come editori, giornalisti, influencer, e blogger attraverso operazioni che rientrano nelle Relazioni Pubbliche.

Come vedremo, a parte il mondo del web e della tecnologia, il focus del repertorio si concentra sugli Earned media.

³⁰ T. KELLEHER, *Public Relations*, Oxford University Press, New York 2020.

3.1. Televisione

Lo scenario televisivo italiano ha visto un incremento della presenza di contenuti religiosi e di figure spirituali. Dalle fiction ai programmi di approfondimento, la religione, soprattutto quella cattolica, occupa un ampio spazio nel palinsesto televisivo italiano.

Questa presenza risulta ancor più evidente in occasioni di eventi di risonanza mondiale come il Giubileo del 2000 e i funerali di Giovanni Paolo II, durante i quali i media non sono stati solo mezzi informativi, ma anche canali di coinvolgimento e partecipazione collettiva, trasmettendo la cerimonia in diretta e creando momenti di unione per milioni di persone in tutto il mondo.

In questi contesti, la televisione è stata capace di trasformare eventi religiosi in cerimonie mediali globali, come evidenziato dall'apertura della Porta Santa durante il Giubileo, trasmettendo emozioni e stati d'animo a un pubblico vastissimo, fungendo da ponte tra l'individuo e la comunità globale. Questo ha permesso a milioni di persone di vivere gli eventi in maniera collettiva, dando luogo a momenti di condivisione spirituale su scala mondiale.³¹

La presenza del religioso è ben integrata anche in altri tipi di programmi come talk show e trasmissioni pomeridiane, arricchendo il dibattito con tematiche di fede e moralità e ospitando figure religiose note al pubblico. Anche la pubblicità e la musica hanno spesso incorporato simboli e figure religiose, mostrando come il sacro abbia permeato diversi livelli della produzione mediatica.

Nonostante il crescente interesse e l'importanza data ai contenuti religiosi, il loro successo televisivo non è da attribuire unicamente all'effetto di eventi come il Giubileo, ma anche a un rinnovato interesse e sensibilità verso le tematiche religiose nella società contemporanea. Questa sensibilità, insieme a fattori legati all'evoluzione della cultura e dell'industria televisiva italiana, ha contribuito al successo di fiction e programmi di approfondimento religioso.³²

³¹ S. MARTELLI, *Il Giubileo "mediato". Audience dei programmi televisivi e religiosità in Italia*, FrancoAngeli, Milano 2003.

³² S. PERUGINI, *Testimoni di fede. Trionfatori di Audience. La fiction religiosa anni Novanta e Duemila: storie di santi, papi e preti esemplari*, Effatà, Cantalupa 2011.

Cinema

La secolarizzazione non ha spento l'interesse del cinema per la dimensione spirituale e religiosa, che ha espresso una molteplicità di visioni e riletture della fede e del sacro. Questa varietà di rappresentazioni spazia da narrazioni bibliche a interpretazioni moderne del cristianesimo, offrendo al pubblico spunti di riflessione e di dialogo su temi universali.

Ricordiamo il successo di Rivisitazioni di Racconti Sacri di Opere come “La passione di Cristo” di Mel Gibson e “Nativity” di Catherine Hardwicke, che hanno ridato vita a storie sacre, proponendole a nuove generazioni e arricchendo l'immaginario religioso con nuove immagini e interpretazioni.

Si è anche marcato il *Simbolismo Cristiano nel Contesto Contemporaneo*: Film come “Il codice Da Vinci” e “Angeli e demoni” di Ron Howard, adattati dai libri di Dan Brown, hanno reinventato simboli e narrazioni cristiane, collocandoli in contesti avventurosi e intriganti.

Non sono mancate *Visioni Critiche della Religione*, come “Magdalene” di Peter Mullan e “La mala educación” di Pedro Almodóvar, hanno messo in discussione le prassi e le istituzioni religiose, indagando temi di etica, società e spiritualità.

Anche il *Contributo Italiano* può vantare una sua produzione, con film come “I giardini dell'Eden” di Alessandro D'Alatri e “L'ora di religione. Il sorriso di mia madre” di Marco Bellocchio, ha esplorato la fede e la moralità da prospettive uniche, arricchendo il discorso cinematografico sul religioso.

Infine, la trasposizione in chiave moderna, ha attualizzato *Iconografie Critiche nel Mondo Moderno*: Pellicole come “Il cattivo tenente” e “Padre Pio” di Abel Ferrara e “Gran Torino” di Clint Eastwood, propongono figure che simboleggiano dilemmi e valori cristiani nel mondo contemporaneo, affrontando questioni di redenzione e moralità.

In merito a questa produzione cinematografica, Dario Edoardo Viganò evidenzia che la presenza del sacro non è relegata ai margini né nel cinema né nella televisione. Al contrario, la tematica religiosa permea vari generi cinematografici e si manifesta in molteplici forme, attirando l'attenzione del pubblico e mantenendo una risonanza significativa nella cultura contemporanea. Questa pervasione del sacro in numerosi formati dimostra un fascino persistente e un'urgenza di esplorare,

reinterpretare e comprendere il divino, contribuendo alla costruzione e alla riformulazione dell'immaginario collettivo religioso.³³

Letteratura

Negli ultimi anni, la letteratura religiosa ha visto un incremento considerevole nell'interesse e nelle vendite. Questo genere letterario si diversifica, toccando sia le opere teologiche sia quelle narrative, rivelandosi significativo nella comprensione delle dinamiche culturali contemporanee.

Secondo il sociologo Franco Garelli, questo rinato interesse per la letteratura religiosa è indice di una ricerca di stabilità e comprensione nei momenti di crisi delle certezze materiali. Garelli sottolinea l'importanza di considerare una varietà di lettori, che vanno dai credenti praticanti agli atei, tutti alla ricerca di risposte ai "temi ultimi" della vita, mostrando una preferenza per la ricerca piuttosto che la norma religiosa.³⁴

Il successo crescente della letteratura religiosa è un fenomeno multidimensionale che riflette una rinnovata ricerca di significato e spiritualità in una società contemporanea in trasformazione. Questa tendenza mette in luce l'esistenza di un pubblico eterogeneo e diversificato, interessato a esplorare e confrontarsi con le tematiche della fede e della religiosità da diverse prospettive, sottolineando l'importanza del dialogo e della riflessione sul sacro nella cultura contemporanea.

I nuovi media

La tecnologia e la religione mostrano un rapporto integrato, dove le piattaforme online sono diventate un mezzo fondamentale per la diffusione delle dottrine religiose e la creazione di comunità. Questa sinergia sta cambiando il modo in cui i valori religiosi, morali ed etici sono percepiti, promossi e vissuti, presentando opportunità per arricchire le relazioni umane e la comprensione reciproca.

La Chiesa Cattolica ha abbracciato i nuovi mezzi di comunicazione, vedendoli come strumenti potenti per l'educazione, l'arricchimento

³³ D. E. VIGANÒ, *La Chiesa nel tempo dei media*, Edizioni OCD, Roma 2008.

³⁴ M. SMARGIASSI, *Il ritorno di Dio. Se la religione diventa un business*, in "la Repubblica", 25 luglio 2009, pp. 25-27.

culturale e il dialogo interculturale. Ha riconosciuto l'importanza della presenza digitale per promuovere il dialogo, l'armonia, e l'unità umana, e ha enfatizzato un uso responsabile e costruttivo della tecnologia, consapevole dei potenziali rischi come la disinformazione e la distorsione delle relazioni interpersonali.³⁵

Diverse iniziative come comunità online, app religiose e piattaforme digitali come "Second Life" e "Follow JC Go", hanno fornito nuove dimensioni di connessione spirituale e modalità di evangelizzazione, permettendo agli utenti di esplorare e vivere la loro fede in modi innovativi e interattivi. Queste iniziative hanno ottenuto il sostegno e l'approvazione di figure papali, simboleggiando l'accettazione della tecnologia come mezzo di diffusione della fede.

Durante la pandemia, la necessità di distanziamento sociale ha accelerato l'adozione della tecnologia da parte delle istituzioni religiose, che hanno usato vari mezzi di comunicazione come televisione, radio, internet e cellulari per mantenere il contatto con i fedeli.

Si sono visti così uomini di religione utilizzare anche social come tiktok per diffondere i loro valori e opinioni.

Questo ha rafforzato la presenza delle confessioni religiose nei social media, creando un senso di comunità tra i fedeli in un periodo di isolamento, e ha reso possibile la circolazione di contenuti religiosi, con le parrocchie che acquisiscono una nuova rilevanza nel fornire identità religiosa e favorire l'esercizio della fede attraverso le reti di comunicazione.

Da questa sintesi, che unisce materiale non fresco di pubblicazione ad uno più aggiornato sulle nuove tecnologie, è nata una rete nazionale, che si è estesa collaborativamente a maestri, nei loro settori, in ordine alfabetico, come Roberto Cipriani, Cecilia Costa e Mario Morcellini. Inoltre, abbiamo raccolto l'adesione del Presidente della Federazione dei Settimanali cattolici, Mauro Ungaro, e del Vice Presidente, Don Oronzo Maraffa, e di colleghi accademici sparsi nella penisola, sempre in ordine per cognomi, Gianluigi Devito, Michele Martini, Massimiliano Moschin, Veronica Roldan e Federico Tarquini.

Dalle basi qui enunciate, ci stiamo muovendo in direzione di un'analisi dei contenuti che possa rilevare uno spazio, del linguaggio e delle sue

³⁵ R. MARCHETTI, *La Chiesa n Internet*, Carrocci, Roma 2015.

molteplici espressioni mediali, nel quale ancora le forme significanti conducano a significati che tengano accesi, testimonino, riproducano e socializzino ai valori cristiani.

Senza perdere la speranza provvidenziale di fede, se il cattolicesimo rappresenta ancora un'ideale universalista, allora anche i media globali possono spiegare dimensioni che uniscano e non dividano, che aiutino, che confortino e che diffondano il Verbo anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione sociale planetaria.

Gli anglicismi nel linguaggio politico italiano: usi e abusi, prospettive e rimedi

Francesca Rosati, Francesca Vaccarelli¹

1. Introduzione

Il linguaggio della politica si intreccia inevitabilmente con quelli economico e giuridico, utilizza a piene mani figure retoriche e di suono, e negli ultimi anni assiste al crescente ricorso a prestiti dall'inglese, con l'obiettivo più o meno consapevole di mascherare provvedimenti spesso discutibili come il renziano *jobs act* (altrimenti detto, revisione dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori con conseguente ridimensionamento delle tutele degli stessi) o impopolari come *spending review* (che spunta fuori ogni volta che il governo di turno afferma di voler migliorare la gestione del bilancio pubblico).

Obiettivo di questo lavoro – parte di un progetto di ricerca più ampio sulla presenza e la diffusione degli anglicismi nella lingua italiana settoriale e quotidiana – è dunque presentare alcune riflessioni sull'italiano della politica e sull'influsso che l'inglese esercita su di esso, nonché dimostrare con numerosi esempi come l'italiano sia da sempre una lingua decisamente poco *choosy* quando si tratta di *language contact* e di interferenze linguistiche.

2. Dal Medioevo all'età moderna: gli albori del *language contact*

Uno dei primissimi ingressi inglesi nel linguaggio politico italiano è “feudo”, che compare per la prima volta in Italia nella forma “feo” in un documento lucchese della metà del X secolo ed è imparentato con l'inglese *fee* attraverso il latino medievale e il franconormanno;² nel XV secolo si registra “parlamento”: «denominazione usata in Inghilterra (ingl. *Parliament*) per indicare insieme le camere dei Lord e dei Comuni e, in Francia (fr. *Parlement*), alcune corti di giustizia fra cui quella di

¹ Sebbene il presente lavoro sia frutto di una riflessione comune, i paragrafi 2, 3 e 4 si possono attribuire a Francesca Rosati, i paragrafi 5, 6 e 7 si possono attribuire a Francesca Vaccarelli. Il paragrafo 1 e il paragrafo 7 vanno attribuiti a entrambe.

² www.etimo.it, alla voce “feudo”.

Parigi che aveva il diritto di registrare gli editti regi».³

A parte l'ingresso reciproco di lemmi appartenenti al campo dell'economia ("costuma" da *customs*; "sterlino" da *sterling*; "alto tradimento" da *high treason*; "coronatore" da *coroner* per quanto riguarda l'ingresso di parole inglesi in italiano; *ducat* da "ducato", *lombard* o *lombart* con il significato di "commerciante", *bank* da "banca" o da "banco", *bankrupt* da "bancarotta" e *risk* da "rischio" per citare alcuni esempi di parole che entrano nell'inglese dell'epoca grazie all'italiano),⁴ l'incidenza dell'inglese sull'italiano resta tutto sommato irrilevante almeno fino al XVII secolo, sovrastata da lingue come il francese e lo spagnolo il cui peso politico era decisamente più forte. Nel XVIII secolo però l'inglese comincia a mettere vere e proprie radici nel sostrato linguistico, culturale e sociale dell'italiano:

La rivoluzione industriale, il nuovo sistema politico consolidatosi dopo la guerra civile del 1642 con le istituzioni parlamentari, l'impero coloniale, e poi il mito della rivoluzione americana e della giovane nazione indipendente, il crescente prestigio culturale e scientifico dei paesi anglosassoni, i loro successi economici e diplomatico-militari, hanno via via alimentato un generale sentimento di ammirazione nei confronti della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. Nel Settecento diversi intellettuali italiani soggiornano in Inghilterra e la lingua inglese, prima considerata barbara, viene rivalutata e studiata, se ne scopre la letteratura, se ne traducono i capolavori, la si impara per diletto, per essere al corrente, per necessità commerciali.⁵

A riprova di ciò e nonostante gran parte della cultura e del lessico inglese entri nell'italiano dell'epoca grazie alla mediazione francese, è proprio in questo periodo che vengono pubblicati dizionari bilingui e numerose grammatiche rivolte agli italiani. Va qui ricordato anche l'enorme successo riscosso in Italia dai romanzi storici di Sir Walter Scott, cui si deve l'ingresso di numerosi anglicismi nella nostra lingua e che non furono tradotti direttamente dall'inglese bensì dalle rispettive

³ www.treccani.it/vocabolario alla voce "parlamento".

⁴ FRANCESCA ROSATI, *Da sterlino a whisper numbers: analisi diacronica sulla stabilità e la volatilità dei prestiti inglesi nell'italiano dell'economia e della finanza*, in Anna Di Giandomenico (a cura di), «Etsi Deus Non Daretur ... Scritti in memoria di Serenella Armellini», Torino, G. Giappichelli Editore, 2023, pp. 415-430.

⁵ www.treccani.it/enciclopedia alla voce "anglicismi".

edizioni in lingua francese.⁶

La presenza di parole ed espressioni inglesi nell'italiano del Settecento prima e dell'Ottocento poi si fa così consistente che Arturo Graf descrive e analizza il fenomeno della crescente "anglofilia" nel suo ben noto libro dal titolo emblematico *L'anglomania e l'influsso inglese in Italia nel secolo XVIII*;⁷ ed è ormai anche possibile cominciare a suddividerle per campi semantici: non più solo economia, ma anche moda, cibo e bevande, vita mondana e società, terminologia ferroviaria e di trasporto marittimo. Inoltre, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, oltre a potenziare quelli su citati, il modello e il lessico inglesi spingono per lo sviluppo di interi e nuovi settori terminologici: radio e cinema, scienza e tecnologia, sport, vita quotidiana e sociale, mestieri e professioni.

3. Il protezionismo linguistico del Ventennio fascista

Tra il 1923 e il 1943 si assiste al fenomeno opposto per via di quella tendenza "purista e protezionista" tipica della politica linguistica del Fascismo che era «finalizzata a depurare la lingua italiana da un copioso numero di forestierismi»:⁸ come ebbe ad osservare il linguista Bruno Migliorini, questa "bonifica linguistica" riguardò soprattutto le numerose voci francesi presenti nell'italiano dell'epoca dal momento che la conoscenza del tedesco e dell'inglese era molto più limitata.⁹ La crescente xenofobia linguistica del regime culminò nella nomina da parte dell'allora Accademia d'Italia¹⁰ di una commissione che esaminasse i vari forestierismi e ne proponesse l'accettazione, l'adattamento

⁶ ANNA BENEDETTI, *Le traduzioni italiane da Walter Scott e i loro anglicismi*, Olschki, Firenze, 1974; FRANCESCA ROSATI, recensione del volume *Ivanhoe* di Sir Walter Scott, trad. it. di M. Papi e C. Ghibellini, Introduzione di F. Marroni, "Oscar Grandi Classici", Milano, Mondadori, 1994, in *Itinerari*, 2/3, 1996, pp. 213-220.

⁷ ARTURO GRAF, *L'anglomania e l'influsso inglese in Italia nel secolo XVIII*, Torino, Loescher, 1911.

⁸ NICOLA CARDIA, *Il neopurismo e la politica linguistica del Fascismo*, «Écho des Études Romanes. Revue semestrielle de linguistique et littératures romanes», 4(1), 2008, pp. 43-54.

⁹ BRUNO MIGLIORINI, *La lingua nazionale*, Firenze, Le Monnier, 1941, p. 410.

¹⁰ Nel novembre del 1944 l'Accademia d'Italia verrà soppressa dal governo Bonomi per ricostituirsi subito dopo nell'Accademia Nazionale dei Lincei.

o la sostituzione: di qui la permanenza di *bar*, *picnic*, *sport* e *tennis*; la trasformazione del *Touring Club Italiano* in Associazione Turistica Italiana, e delle varie società che si chiamavano *Football Club* in Associazione Calcio; l'italianizzazione di toponimi (tra i tanti, citiamo *Sterzing* che divenne *Vipiteno*, *Sestrières* che divenne Sestriere, *Postojna* che divenne Postumia) e di cognomi¹¹ così come di nomi di personaggi storici (Mary Stuart divenne Maria Stuarda, il filosofo René Descartes divenne Renato Cartesio fino agli ibridi Carlo Marx e Giorgio Washington); e la sostituzione di *bonne* con “bambinaia”, *bookmaker* con “allibratore”, *croissant* con “cornetto”, *film* con “pellicola”, *garage* con “rimessa”, *hotel* con “albergo”, *record* con primato, *regisseur* con “regista” (introdotto negli anni '30 grazie allo stesso Migliorini), *sandwich* con “tramezzino” (termine coniato da Gabriele D'Annunzio), *sprint* con “scatto”, *tour* con “giro”, *trainer* con “allenatore” – alcuni dei quali sono ancora saldamente in uso nell'italiano di oggi.

4. Dal secondo dopoguerra ai nostri giorni

Dopo la Seconda Guerra Mondiale e con il boom economico degli anni '50, l'inglese afferma definitivamente il proprio primato come lingua straniera più diffusa¹² nel nostro Paese.

L'inglese nelle sue due varietà principali, *American* e *British English*, diventa dunque la principale fonte di arricchimento esogeno per l'italiano soprattutto a partire dalla seconda metà Novecento e, per quanto l'omogeneità e la continuità di tale influsso non siano sempre stati costanti, gli apici sono stati toccati tra gli anni '70 e '80 prima e nei

¹¹ Uno dei cambiamenti più radicali fu l'italianizzazione dei cognomi di origine straniera, in particolare nelle zone di confine: il caso più emblematico è quello di Trieste dove vennero italianizzati oltre centomila cognomi di origine slovena e croata (*Vodopivec* divenne Bevilacqua, *Krizman* divenne Crismani, *Stokavaz* divenne Fossati e così via), ma anche nelle aree del Trentino Alto Adige confinanti con l'Austria e la Svizzera numerosi cognomi germanofoni subirono lo stesso processo (tra gli altri, *Kostner* divenne Costa, *Gruber* divenne Dallafossa o Fossari, e così via).

¹² A partire dal 1962 l'ordinamento della scuola secondaria di I grado ha reso obbligatorio lo studio di una lingua straniera per tre ore settimanali; ma è solo nel 2003, con la Riforma Moratti e con il successivo Decreto Legislativo 59/2004, che viene introdotto l'obbligo dell'inglese come prima lingua straniera e l'avvio del suo insegnamento sin dalla prima classe della scuola primaria.

primi decenni del XXI secolo poi. In campo strettamente politico, registriamo calchi di matrice statunitense come “i falchi e le colombe” (da *hawks and doves*) e “maggioranza silenziosa” (da *silent majority*); l’ibrido *radical chic* e prestiti non adattati come *deregulation*, *devolution*, *establishment*, *fiscal drag*, *sit-in*, *summit* e *welfare*.¹³ C’è da dire tuttavia che la classe politica italiana degli anni ’70 e ’80 del XX secolo faceva ancora poco uso di anglicismi; ma, a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 e conseguentemente alla caduta del Muro di Berlino, sarebbero di lì a poco scomparsi tutti i partiti politici che avevano fatto la storia dell’Italia post-bellica e con loro il vecchio politichese legato alle ideologie del passato. Così, come osserva Antonio Zoppetti, «i politici, che un tempo avevano prevalentemente una formazione umanistica [...] sono oggi imbevuti di marketing e il loro linguaggio è sempre più itanglese, perché, dopo la svolta della cosiddetta Prima Repubblica, il modello è sempre più quello americano». Anche la discutibile abitudine di chiamare *premier* il nostro Presidente del Consiglio risale a questo periodo: nel linguaggio giornalistico e non solo, infatti, è ormai frequente sentire la parola *premier* per riferirsi al capo del Governo italiano, la cui denominazione corretta è invece Presidente del Consiglio dei Ministri o più semplicemente Presidente del Consiglio. La differenza non è solo formale giacché in Gran Bretagna e in altri Paesi del Commonwealth *premier* è l’abbreviazione di *prime minister* – una figura con poteri e funzioni diversi dal Presidente del Consiglio italiano e non prevista dal nostro sistema istituzionale.

Da allora è un susseguirsi di parole ed espressioni inglesi come pure di concetti di matrice inglese: e così, sia che si parli di «un piano diplomatico e strategico accuratamente programmato, e da realizzarsi in diverse tappe, in vista del raggiungimento di uno specifico obiettivo»¹⁴ con riferimento specifico al conflitto israelo-palestinese, sia che si allarghi la prospettiva e si parli di una tabella di marcia o di un programma di lavoro, si usa sempre più frequentemente *road map*. Per descrivere alcuni scandali di natura economico-politica o abusi su vasta scala si è adottato anche nel nostro Paese il suffisso *-gate*, ed ecco spuntare i vari *Irpiniagate* e *Rubygate* sulla scia del famoso scandalo *Watergate* che

¹³ GIAN LUIGI BECCARIA, *Italiano: antico e nuovo*, Milano, Garzanti, 1988, pp. 202-2013.

¹⁴ [www.treccani.it/vocabolario alla voce “road map”](http://www.treccani.it/vocabolario/alla-voce-road-map).

sconvolse il Partito Repubblicano statunitense tra il 1972 e il 1973. Tra i politici italiani, Walter Veltroni e ancor di più Matteo Renzi hanno mostrato una particolare predilezione per l'inglese riempiendo di anglicismi i loro discorsi. E così, dopo anni passati a fare i conti con i vari *austerity*, *authority*, *cashback*, *click day*, *endorsement*, *impeachment*, *fiscal drag* e *fiscal compact*, *governance*, *bipartisan*, *question time*, *election day*, *exit poll*, *flat tax*, *minimum tax*, *plastic tax* e *sugar tax*, *privacy*, *quantitative easing*; con l'ibrido *APE social*; con *act* che sempre più spesso viene usato in luogo di "legge" (*food act*, *green act*, *growth act*, *jobs act*, *student act*, *tourism act*) e con *job* che prende il posto di "lavoro" in numerose espressioni (*job sharing*, *e-job*), siamo passati attraverso la marea di termini ed espressioni inglesi connessi alla questione pandemica che dal 2020 si sono abbattuti come uno tsunami sulla nostra lingua. Tra gli anglicismi da cui siamo stati letteralmente inondati e che sono stati inclusi poi nell'edizione 2021 del Dizionario Devoto-Oli non sono mancati, tra gli altri, *booster*, *contact tracing*, *droplet*, *lockdown*, *spillover*; l'ibrido "proteina *spike*"; i falsi anglicismi *green pass* e *no-vax*, e il falso amico "evidenza". Bisogna arrivare al governo tecnico post-Conte 2 nel marzo 2021 quando, parlando di *smart working* e *babysitting*, il Presidente del Consiglio Mario Draghi interrompe un suo intervento con una brevissima ma significativamente ironica considerazione a braccio: «[...] chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole inglesi [...]». ¹⁵ Come ebbe a sottolineare l'allora presidente dell'Accademia della Crusca, Claudio Marazzini, *babysitter* è ormai difficile da sostituire ma al posto dello pseudoanglicismo *smart working* e degli ibridi che ha generato ("lavorare in *smart*", "essere in *smart*") sarebbe opportuno servirsi dell'italiano "lavoro agile" – tanto più che il concetto che *smart working* intende veicolare viene espresso dall'inglese reale con *remote working*, *flexible working*, *mobile working*, *working from home* o con la più ampia gamma di *new ways of working*. ¹⁶

Arriviamo così ad ottobre 2022 e all'intervento di insediamento come Presidente del Consiglio di Giorgia Meloni che definisce se stessa

¹⁵ "Ma perché usarle?: l'inciso di Draghi sull'uso delle parole inglesi", <https://tg24.sky.it>, 12 marzo 2021.

¹⁶ Molti degli anglicismi o pseudoanglicismi qui citati saranno approfonditi nel paragrafo 6 del presente contributo.

un *underdog*¹⁷ – termine preso in prestito dal linguaggio sportivo ad indicare, con maggiore brevità ed efficacia ma certo con più opacità, uno sfavorito che deve ribaltare tutti i pronostici per potersi affermare.

5. Lingua e politica

La seconda parte di questo contributo può essere introdotta da un'affermazione di Michele Cortelazzo (2016), ossia che lingua e politica sono due ambiti da sempre legati e interconnessi, giacché la politica «si realizza in gran parte attraverso le parole».¹⁸

Come chiarisce Maria Vittoria Dell'Anna (2010),¹⁹ la locuzione “linguaggio politico” abbraccia due ambiti di ricerca fondamentali: «il linguaggio della teoria e della ricerca politica, [...] [e] il linguaggio della prassi politica, cioè delle pratiche e delle esperienze che si attuano nella comunità politica»: in questo studio ci concentreremo sul secondo ambito di ricerca.

In particolare, al linguaggio politico è richiesto adesso più che mai di essere semplice e diretto, in modo da rivolgersi a una fetta di popolazione quanto più ampia possibile: questo perché

[I]a comunicazione politica degli ultimi decenni ha visto un graduale passaggio dai luoghi tradizionali del potere, come le sedi di partito e le piazze, al palcoscenico man mano più ampio della televisione, dove il destinatario è di gran lunga più numeroso e, fatto che più interessa, differenziato dal punto di vista ideologico, affettivo, socioculturale. (Dell'Anna, 2010: 12)

Al giorno d'oggi, il *medium* più utilizzato per comunicare con la vasta maggioranza della popolazione è quello digitale che utilizza le piattaforme *social* come palcoscenico di propaganda politica e soprattutto elettorale.

Questa evoluzione ha portato, in generale, a un appiattimento del linguaggio politico, che è diventato lessicalmente più generico per poter «rispondere a un destinatario differenziato e molto ampio per mezzo di argomenti comuni, accessibili a tutti» (Dell'Anna, 2010: 14).

¹⁷ “Meloni: ‘Sono un underdog’. Ecco cosa vuol dire il termine inglese”, <https://tg24.sky.it>, 26 ottobre 2022.

¹⁸ MICHELE CORTELAZZO, *Il linguaggio della politica*. «L'italiano. Conoscere e usare una lingua formidabile», Roma, Gruppo Editoriale L'Espresso, 2016.

¹⁹ MARIA VITTORIA DELL'ANNA, *Lingua italiana e politica*, Roma, Carocci, 2010.

Il numero di parole conosciute e usate è direttamente proporzionale al grado di sviluppo della democrazia e dell'uguaglianza delle possibilità. Poche parole e poche idee, poche possibilità e poca democrazia; più sono le parole che si conoscono, più ricca è la discussione politica e, con essa, la vita democratica.²⁰

Tuttavia, secondo Giansante (2014),²¹ lo sforzo di adattamento della lingua da parte dei politici non deve essere visto come una manipolazione, ma come una condizione necessaria per un'efficace comunicazione politica. Ad ogni modo, una conseguenza inevitabile di tale adattamento è la vita sempre più breve delle parole della politica, che «progressivamente si svuotano, nel dibattito politico: le grandi parole, come democrazia, libertà, giustizia, sembrano aver perso la propria forza».²² D'accordo con Giansante, Giannini (2014)²³ ritiene che questo svuotamento di significato non sia tanto – o non solo – una strategia di politici astuti che vogliono ingannare il proprio elettorato, quanto «uno dei risultati della progressiva desertificazione culturale dell'Italia». Ci troviamo di fronte a un paradosso:

a mano a mano che aumenta, grazie alla diffusione del web, la disponibilità di contenuti informativi [...], si verifica una drastica riduzione della capacità critica e persino delle competenze linguistiche del corpo sociale, sempre più abituato dai mass media a tifare più che a ragionare. (Giannini, 2014)

Allo stesso tempo, però, quella dello svuotamento di significato non è l'unica tendenza linguistica che possiamo rilevare nella politica degli ultimi anni: possiamo infatti notare che i politici di oggi si danno autorevolezza in un modo tutto nuovo, cioè dimostrando la propria «capacità di dominare il tecnicismo economico, di sciorinare con cognizione

²⁰ GUSTAVO ZAGREBELSKY, *L'onestà delle parole*, Convegno «Lingua, cultura e democrazia. I nuovi analfabetismi nella società della conoscenza», [online], 2006, disponibile sul sito Internet: <<https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/l-onest-delle-parole/8>>.

²¹ GIANLUCA GIANLANTE, *La comunicazione politica online. Come usare il web per costruire consenso e stimolare la partecipazione*, Roma, Carocci, 2014.

²² LORENZO PREGLIASCO, *Politica: un temporale ciclico di parole nuove. Intervista con Gian Luigi Beccaria* [online], 2014, disponibile sul sito Internet: <http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana//speciali/crollo/Pregliasco_Beccaria.html>.

²³ MASSIMO CARLO GIANNINI, *Riforma*, in Massimo Bray (a cura di), «Le parole della politica», Alfabeto Treccani, formato digitale, 2014.

di causa cifre, dati, statistiche».²⁴

Pertanto, l'oscurità diventa un'arma pericolosa nelle mani dei politici: infatti, poiché chi parla oscuro ha il potere dalla sua, la comunicazione sarà asimmetrica e chi riceve il messaggio sarà messo in una situazione di inferiorità non soltanto linguistica, ma anche culturale e politica.

Come si costruisce un discorso oscuro? Secondo Stefania Spina,²⁵ esistono varie strategie possibili a vari livelli della lingua, da quello sintattico a quello semantico. Dal punto di vista sintattico, i discorsi oscuri sono di solito complessi, contorti, tendenti all'ipotassi; sul piano semantico, invece, si opta per l'astrattezza, la vaghezza, l'ampollosità, l'uso di tecnicismi – spesso economici o legali – e, oggi più che mai, di forestierismi, in particolare anglicismi.

6. Analisi di anglicismi nel linguaggio politico

Negli ultimi anni, e soprattutto durante il governo guidato da Matteo Renzi, si è assistito a un notevole incremento degli anglicismi nel linguaggio politico, sia per denominare eventi, iniziative, che per far riferimento a leggi, riforme o parti di esse. Ciò che forse risulta più curioso è che questi anglicismi, il più delle volte, sono in realtà degli pseudoanglicismi: infatti, o gli vengono attribuiti significati diversi da quelli che possiedono in inglese, o diventano prestiti decurtati – come quando si dice *stepchild* invece di *stepchild adoption* e *spending* invece di *spending review* – oppure addirittura vengono inventate di sana pianta strutture errate e prive di significato in inglese, come *Young&Road*, *JOB&Orienta*, o anche *Jobs Act*, di cui si è detto e che verrà approfondito nelle prossime righe.

Per quanto riguarda le possibili motivazioni alla base dell'uso di anglicismi nel linguaggio politico, gli studiosi ne citano molteplici: anzitutto, i «nuovi scenari della politica italiana e [la] pressione di modelli

²⁴ GIUSEPPE ANTONELLI, *Sull'italiano dei politici nella seconda Repubblica*, in S. Vanvolsem, D. Vermandere, Y. DìHulst, F. Musarra (a cura di), «L'italiano oltre frontiera», Leuven-Firenze, Leuven University Press-Franco Cesati editore, 2000.

²⁵ STEFANIA SPINA, *Parole più chiare per il politico nella piazza virtuale*. In «Speciali Treccani (Chiaro o oscuro? Due modi di comunicare)», [online], 2013, disponibile sul sito Internet: <http://www.treccani.it/lingua_italiana/speciali/chiaro_scuero/Spina.html>.

angloamericani» (Dell’Anna, 2010: 101). Peraltro, dato che come abbiamo già accennato si tratta spesso di pseudoanglicismi, sembra che questo uso improprio e innecessario

sia dovuto a scarse conoscenze linguistiche: chi usa l’anglicismo superfluo e ignora il significato originale e lo “ridefinisce” caricandolo solo dell’accezione necessaria, a torto convinto che sia più preciso ed espressivo di qualsiasi alternativa italiana.²⁶

Inoltre, al di là della maggiore o minore competenza di chi, in politica, sceglie di denominare concetti con espressioni o termini inglesi, resta il fatto che

[i]l comportamento dei gruppi sociali che ambiscono a distinguersi e a imporsi è caratterizzato spesso dalla ricerca di un linguaggio pretenzioso e inaccessibile. Mascheramento della realtà e ostentazione di un’illusoria autorevolezza si ritrovano nel *latinorum* dei vari Don Abbondio e Azzecagarbugli, nei trabocchetti del discorso politico, nell’antilingua della burocrazia, nel dilagante anglicismo dei nuovi gerghi aziendali. Un aspetto evolutivo da sottolineare è che il ruolo di nobilitazione e talvolta di mistificazione proprio già del latino e poi del francese viene oggi assolto con almeno pari efficienza dall’inglese.²⁷

Un’altra ragione della comparsa di prestiti dall’inglese nel linguaggio della politica è il loro valore eufemistico: come “interruzione volontaria di gravidanza” è un eufemismo per “aborto” (Cortelazzo, 2016: 14), *stepchild adoption* era probabilmente un eufemismo per evitare di esprimere troppo direttamente un concetto che avrebbe urtato la sensibilità delle frange più conservatrici della società.

Soffermandosi con più attenzione su quest’ultimo anglicismo, *stepchild adoption* si riferisce a quello che doveva essere l’articolo 5 della legge n. 76 del 20/5/2016 sulle unioni civili, ma che è stato eliminato prima dell’approvazione della legge attraverso un maxi-emendamento. Il gruppo *Incipit*, gruppo sorto in seno all’Accademia della Crusca per monitorare i neologismi e forestierismi incipienti, nella fase in cui si affacciano alla lingua italiana e prima che prendano piede, si è pronunciato riguardo a questa locuzione, che letteralmente significherebbe “adozione del

²⁶ LICIA CORBOLANTE, *Elenco di anglicismi istituzionali*, in «Terminologia etc.», [online], 2015, disponibile sul sito Internet: <<https://www.terminologiaetc.it/2015/12/18/anglicismi-governo-politica-istituzioni/>>.

²⁷ PIETRO TRIFONE (a cura di), *Lingua e identità. Una storia sociale dell’italiano*, Roma, Carocci, 2009.

figlio del partner”, sostenendo che si tratti di «un anglicismo assolutamente improponibile», perché decisamente oscuro per chi non conosce bene la lingua inglese. *Incipit* ha proposto la già citata traduzione – accettando l’uso dell’anglicismo *partner* – oppure anche “adozione del configlio”, includendo un neologismo completamente italiano modellato su *compare*, *consuocera*, ecc., che rappresenta un ottimo sostituto del troppo connotato *figliastro*.

Inoltre, è interessante il caso di *social card*, che aveva in realtà anche un nome italiano, “Carta Acquisti”. Ora, al di là del carattere di pseudo-anglicismo di *social card* e delle varie considerazioni possibili sulla necessità di un nome inglese, l’aspetto più interessante è che l’aggettivo sociale viene eliminato nel nome italiano, che risulta così decisamente più neutro. Non appare una scelta casuale, ma piuttosto un’altra dimostrazione del fatto che il cosiddetto *inglesorum* costituisce un ottimo strumento per mascherare e abbellire concetti che altrimenti in italiano “stonerebbero”. Infatti, gli anglicismi in politica hanno spesso la funzione di oscurare il significato dei concetti a cui fanno riferimento, dato che spesso si utilizzano parole o locuzioni morfologicamente molto distanti dal loro corrispondente italiano e dunque totalmente oscure per buona parte della popolazione italiana, soprattutto la più anziana.

Riporterò ora alcuni esempi di anglicismi, pseudoanglicismi, ibridi del linguaggio politico, usati e abusati, con alcune osservazioni del gruppo *Incipit*.

- *Ape social*: si tratta di un «nuovo strumento finanziario relativo alle pensioni, dove Ape sta per “anticipo pensionistico”»²⁸ Corbolante, 2016/10/20: online. Peraltro, nell’uso che ne fa il governo, l’aggettivo oscilla tra *social* – usato impropriamente, dato che in italiano *social* si riferisce al mondo dei *social media* – e sociale; inoltre, Ape, di per sé, fa pensare a tutto tranne che a un piano per le pensioni. Nel caso di *Ape social*, dunque, si tratta di un composto misto assolutamente privo di senso e oscuro per il pubblico italiano.

- *Caregiver familiare*: l’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce *caregiver familiare* la persona che assiste e si prende cura di un familiare non autosufficiente. Ad avviso del gruppo

²⁸ LICIA CORBOLANTE, *Ape social, un nome ridicolo*, in «Terminologia etc.», [online], 2016, disponibile sul sito Internet: <<https://www.terminologiaetc.it/2016/10/20/significato-ape-social-pensioni/>>.

Incipit appare singolare che si sia dovuto ricorrere all'espressione inglese *caregiver*, seguita dall'aggettivo italiano *familiare*, quando nell'uso quotidiano questa figura ha già diverse designazioni: "familiare assistente", "prestatore di cure", "assistente domestico". Al fine di individuare una designazione unica, il gruppo *Incipit* propone "familiare assistente". Nello stesso comunicato n. 9 del 23 marzo 2018, il gruppo *Incipit* ha anche proposto alternative italiane per le espressioni *spending review* e *flat tax*: rispettivamente "revisione della spesa pubblica" e "tassa forfettaria".

- *Hotspot*: questo anglicismo proviene dalla terminologia dell'Unione Europea e fa riferimento ai luoghi di primissimo smistamento dei migranti in arrivo, nonché alle zone di frontiera esterna dell'UE sottoposte a forti pressioni migratorie. Nelle comunicazioni dell'UE in italiano entrambe le accezioni sono rese con la locuzione "punto di crisi". Politici e media italiani preferiscono invece l'anglicismo *hotspot*, spesso usato a sproposito e senza distinguere tra i due diversi significati.²⁹

- *Jobs Act*: la legge 183/2014, meglio conosciuta con lo pseudoanglicismo *Jobs Act*, è la riforma del lavoro attuata dal governo di Matteo Renzi. Si tratta di uno pseudoanglicismo, sia perché in inglese i sostantivi con forma aggettivale rimangono normalmente al singolare, sia perché in realtà è un'espressione tutta italiana, che per l'appunto i giornali stranieri (in primis inglesi e americani) tendono a parafrasare.³⁰ Secondo Corbolante, l'origine di questa singolare denominazione va probabilmente ricercata in una proposta di legge presentata dall'ex presidente statunitense Barack Obama nel 2011, chiamata *American Jobs Act*. Tra l'altro, sulla scia del *Jobs Act*, nell'uso italiano *Act* è diventato un termine improprio per denominare proposte di legge, provvedimenti e iniziative di vario genere, come *Digital Act*, *Green Act*, *Food Act* e, in Liguria, *Growth Act*. Comunque, al di là dell'uso improprio e dell'assenza di trasparenza per il cittadino, un altro problema non trascurabile legato

²⁹ LICIA CORBOLANTE, *Migranti: cos'è un hotspot?*, in «Terminologia etc.», [online], 2015, disponibile sul sito Internet: <<https://www.terminologiaetc.it/2015/10/05/significato-hotspot-migranti/>>.

³⁰ LICIA CORBOLANTE, *Come si dice Jobs Act in inglese*, in «Terminologia etc.», [online], 2014, disponibile sul sito Internet: <<https://www.terminologiaetc.it/2014/11/24/traduzione-inglese-jobs-act/>>.

all'impiego di queste denominazioni pseudoinglesi è che non vengono incluse nei testi delle leggi e dei decreti corrispondenti: il testo di legge del *Jobs Act*, ad esempio, si intitola «Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese», e non riporta alcuna occorrenza del suddetto anglicismo.³¹ È ovvio che il doppio nome rende il rapporto con la legge ancora più confusionario e oscuro per il cittadino.

- *Smart working*: nel comunicato stampa n. 3 del 1° febbraio 2016, il gruppo *Incipit* ritiene che l'italiano “lavoro agile” sia un perfetto equivalente, con il vantaggio della maggiore trasparenza. Dopo qualche incertezza iniziale, lo pseudoanglicismo *smart working* sta perdendo terreno anche nella comunicazione per lasciare il posto a “lavoro agile” per indicare questa nuova forma di telelavoro che dovrebbe permettere ai dipendenti di svolgere la loro attività in modo più flessibile, ad esempio dalle loro case per via telematica.

- *Voluntary disclosure*: stabilito dalla legge 186/2014, si tratta di «un istituto attraverso il quale chi detiene illecitamente capitali all'estero può provvedere a regolarizzare la propria posizione autodenunciandosi». La logica alternativa a questo anglicismo, che molti definiscono innecessario, sarebbe un più trasparente “collaborazione volontaria”.

- *Whistleblower*: nel comunicato stampa n. 7 del 28 novembre 2016, il gruppo *Incipit* invita tutti i responsabili dell'informazione a sostituire, nell'uso e nelle comunicazioni con il largo pubblico, il termine inglese opaco e di ostica pronuncia *whistleblower*, letteralmente “soffiatore nel fischiello”, con il più chiaro “allertatore civico”. L'allertatore civico è colui che, dopo aver constatato sistematiche irregolarità all'interno dell'organizzazione pubblica o privata per cui lavora, decide di denunciare l'illecito per il bene della collettività. Il traduttore proposto per la lingua italiana gode dell'appoggio del francese *lanceur d'alerte* e dello spagnolo *alertador*. L'angloamericanismo, presente nella stampa italiana con qualche rara occorrenza fin dagli anni Novanta, si è ampiamente diffuso nel 2013 in relazione al caso Snowden.

³¹ SILVERIO NOVELLI, *Jobs Act, parola di Renzi*, in «Treccani Lingua Italiana», [online], 2014, disponibile sul sito Internet: <https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/parole/Jobs_act.html>.

7. Osservazioni conclusive

Alla luce di questa ricognizione, è possibile individuare alcune linee di tendenza e delineare qualche considerazione conclusiva.

In primo luogo, gli anglicismi sono molto spesso utilizzati dai mezzi di informazione e nella comunicazione politico-istituzionale per pubblicizzare una riforma di particolare rilevanza, un nuovo intervento normativo, ma sono poi raramente riprodotti all'interno del testo legislativo. È il caso del già citato *Jobs Act*, del termine *navigator* utilizzato per mesi dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio e dai mezzi di comunicazione per indicare la figura professionale con il compito di affiancare e indirizzare le persone in cerca di occupazione verso nuove proposte lavorative, è il caso di *revenge porn*, ossia la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

In secondo luogo, dalla ricognizione svolta emerge che, in molti casi, l'utilizzo di anglicismi nel testo di una legge, ad esempio per definire un certo istituto, deriva dal fatto che quell'istituto è mutuato da un ordinamento straniero o, più spesso, sovranazionale o internazionale, quale l'Unione Europea o l'OCSE (come si è visto nei casi di *hotspot*, *voluntary disclosure* e anche di *bail-in*, ossia "salvataggio interno"). Anche in questi casi sarebbe opportuno porre una maggiore attenzione, in sede di redazione della disposizione o di recepimento della direttiva europea, all'effettiva necessità di far ricorso a un termine straniero e sforzarsi di ricercare corrispettivi in italiano.

Ci sentiamo pertanto di concludere affermando che trovare le parole giuste nelle leggi significa identificare con rigore le caratteristiche proprie del nostro linguaggio giuridico, senza farsi influenzare aprioristicamente da modelli stranieri, fare appello alla capacità inventiva e alla ricchezza espressiva della nostra lingua, porre attenzione al destinatario del messaggio normativo mettendolo nella condizione di comprenderne appieno il significato.

Hermann Broch ha scritto che «dove degenera il linguaggio, là degenera la vita. Una lingua è viva quando non ricorre a prefabbricati verbali, propri o altrui, per inventare comunicazione quotidiana o creazione letteraria, ma attinge alla falda profonda delle proprie potenziali risorse espressive». ³² E l'italiano risulta una fonte energetica inesauribile dal punto di vista lessicale.

³² Citato in *Manifesto in difesa della lingua italiana*, «Il Tempo», 6 giugno 2000.

Area 5
Diritto

Diritto e vita

Maria Gabriella Esposito

In un'epoca come la nostra che non sa dove il turbine della storia ci stia portando, occorre ritornare a quelle mirabili generazioni di ingegni, di intelligenze, di energie spirituali che hanno avuto il pregio di testimoniare quanto preziosa sia la vita se vissuta in quel sentiero della verità che è fedeltà dell'azione a se stessa "*age quod agis*".

Dedico pertanto questo mio contributo ad un Magistrato del Lavoro e Docente nel nostro Ateneo, Prof. Domenico Referza, prematuramente scomparso.¹

Oggi, nel rileggere gli appunti presi nell'anno accademico 1966-67, quando da studentessa frequentavo il suo corso di Diritto agrario, sento il dovere di affidare all'attenzione del Forum alcuni stralci delle sue lezioni su «Diritto e vita» nelle quali, con la sua vena poetica, stemperava il rigore di una cultura giuridica, così raffinata, così puntuale da non lasciarsi scomporre.

La vita non è un dato biologico ma un evento antropologico, fonte di ricchezza da cui nasce tutto il mondo dell'esperienza con i suoi slanci e le sue delusioni, ma anche fonte di pericoli, perché quando è resa insignificante da guerre, violenze, miserie, perde la sua essenza la quale va recuperata sul terreno della comprensione del vissuto. Se la si interroga e le si chiede cosa pensa la vita di se stessa, la risposta è che vuole essere riconosciuta, voluta, aiutata, salvata dalle insidie del male. Allora prepotente è *«il bisogno di tenere aperte le finestre di casa per poter registrare voci che non sono quelle dell'addottrinato, del versatile, dell'erudito, ma voci genuine di quell'individuo anonimo che si incontra nel mercato, nei luoghi di lavoro, nelle aule dei Tribunali, per cogliere nel quotidiano azioni intessute di sofferenze, di sacrifici, di rinunce»*.

¹ Rocca Santa Maria (TE) 16 luglio 1932 - Teramo 18 Ottobre 1978. Magistrato Sez. Lavoro presso La Pretura di Teramo-Doc Scuola di Specializzazione di Diritto del lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza Di Teramo (allora Università degli studi "G. d'Annunzio" Chieti-Teramo-Pescara). Incaricato di Istituzioni di Diritto privato nella Facoltà di Scienze statistiche, Docente di Diritto Agrario.

<< *Individuo* >> in questo contesto non è una categoria concettuale arbitraria, perché propone nell'orizzonte della filosofia dell'essere una prospettiva luminosa per il recupero di un <<sono>> itinerario saldamente ancorato al punto di partenza, e di un <<siamo>> punto di arrivo nel quale egli progredisce come attore delle sue azioni e quindi come << *Persona* >>. E, nel cammino dei suoi sentieri, dovendo fare fronte al proprio destino, chiede di non essere abbandonato in una vertiginosa solitudine, ma sostenuto nelle difficoltà e nelle avversità del tempo onde portare avanti la sua quotidianità, intento a costruire il proprio futuro. Pertanto l'idea di vivere e l'idea di salvarsi sono intimamente legate. E, l'individuo anonimo è la voce di chi ha perduto il proprio lavoro e sente arduo sedersi a tavola con la propria famiglia o con gli amici in osteria, ma è anche la voce di chi lavora, non importa se guadagna molto o poco, ma vuole sentirsi sovrano nel dare vita ad un nuovo umanesimo con il sentimento dell'onore lontano dalle ruberie e dai compromessi.

L'azione umana ha una notevole ricchezza semantica, una notevole capacità di pazienza e resistenza, può togliersi dall'arbitrio di una individualità empirica e farsi carico di ragioni profonde stabilendo unità di vite (matrimonio, famiglia), legandosi spiritualmente e materialmente alle cose (proprietà), comunicando con gli altri assumendo doveri e responsabilità (contratti). Ma l'azione è anche esposta ai pericoli del negativo, può lasciarsi vincere dalla tirannia di rapporti sociali, dall'egoismo, dall'inerzia, dal disinteresse, affidando ad altri la fatica di pensare e di volere.

Lungo le strade aspre, tortuose, accidentate, nonostante l'impegno profuso, l'individuo si accorge che la meta è sempre più in là, perché filtri istituzionali, apparati ideologici, conformismi, rendono prigioniera la vita in una temporalità che spegne ogni speranza, inaridisce ogni attesa. «*Ma la vita è lotta, una lotta speculativa di principi e di valori che richiedono un profondo atto di umiltà che impegna un 'anima che vive e che ama*» e chi semina ed ara merita il suo, che non è una manna caduta dal cielo, ma l'acquisizione di un diritto vivente di cui il titolare deciderà liberamente, nei tempi e nei modi a lui consoni, di come amministrarli. Il lavoro in questo orizzonte filia la proprietà la quale è il proprietario, sede di sfere ideali, intelligenza, volontà, cuore, nelle quali egli si muove e respira, un triplice nesso che, se investito adeguatamente produce beni fisici, intellettuali e morali. Il proprietario è dunque un diritto

vivente che, nella sua condizione di finitezza, condizione strutturale dell'esistenza va perdendo insicurezza, perché sente di fare esperienza di libertà con i suoi sacrifici ed il suo impegno. La proprietà allora non ha solo un carattere catastale, ma è l'affermazione della personalità, perché il seme è diventato fiore, l'individuo anonimo ha acquistato un nome, un cognome, un luogo, un tempo, è diventato persona, nel suo intento spirituale di progettare il proprio futuro per un bisogno di certezza che solo il diritto può garantire. È talmente netta e peculiare il recupero dell'individualità nella proprietà che con essa appaiono i primi tentativi della volontà di superare la morte. Il testamento è la prova eloquente dell'individuo-persona di superare se stesso per continuare a dare vita alla legge delle cose perché al di là del fluire dell'esistenza nel mondo storico, resti un vincolo etico e giuridico con le persone che a lui sopravvivono tanto da meritare un diritto all'immortalità.

Quando, viceversa il lavoro è mezzo ed abuso della dignità della vita, scade in un rapporto conflittuale tra datore di lavoro e lavoratore, ed è un mettersi fuori dell'umanità perché genera frode e violenza. Il binomio diritto-vita cambia dunque il volto della storia, è una idea umana aderente ad un vissuto che non ha nulla di dottrinale, si sveste di schemi giuridici per riconoscere nell'aurora della vita in una esistenza primitiva, autentica, che qualcosa appartiene alla vita prima che la comunità sorga e le appartiene con tutti i caratteri dell'individualità, radice etica di un diritto positivo-legge. Detta prospettiva speculativa è il dono più grande che si possa fare al Legislatore il quale deve cogliere in questo patto di sangue, il diritto dell'umanità della vita che manda il guizzo più bello nell'istante in cui si spegne, in quanto continua a risplendere anche quando viene violato.

Ed in tempi di decadenza la legge ha bisogno di ritessere il filo d'oro con la vita per dare voce alle fatiche che sono il lievito della storia, il suo compito va oltre la semplice tutela, ma è impegno a trasformare in senso, ordine, fine, la vivente esperienza dalla quale nascono innumerevoli bisogni, la cui sete, se soddisfatta, è garante di permanenti ideali di civiltà che la nobilitano ad entrare nella storia della salvezza, avendo offerto un contributo al conoscere per costruire. Ma perché la legge non vanifichi le attese, ma consenta agli uomini di costruire giorno dopo giorno la propria casa entro cui radicare la propria esistenza e le proprie speranze, non può rimanere nel suo principio di

equivalenza delle individualità schematizzabili nella loro tipicità, deve farsi vita, e si fa vita nel tessuto amministrativo, e la sua creatività si fa più evidente nell'agone processuale, quando nella scomposta corrente dell'esperienza, si apre una crisi, una lacerazione che occorre ricomporre, «*ma deve scendere nelle pieghe della storia, onde offuscare l'ombra opaca del formalismo che si proietta nelle oscure officine perché si rimuovano ostacoli nella ricerca della verità*» Qui siamo nel cuore della positività del diritto la quale richiede una intelligenza giuridica che non Imbrigli la realtà nell'artificiosa costruzione mentale di sistemi, ma si lasci possibilmente guidare da bisogni vitali dopo averli osservati e meditati. Se il giurista, sia esso avvocato o giudice, si pone fuori da idee umane per considerare la legge come un preparato chimico, quindi lontano da un vissuto, modella il proprio metodo di conoscenza secondo l'archetipo delle scienze sperimentali. Ma il giurista non è un fisico, un biologo, un matematico, il suo cammino avvincente e convincente ha un percorso teoretico ed etico in ascolto delle voci più segrete e più profonde del diritto che hanno sede nella sfera della responsabilità umana. Dall'essere stesso delle cose matura il dover essere? La fallacia naturalistica, nella prospettiva del formalismo priva l'azione umana della sua tensione interiore e la pone in una successione liturgica di atti singolari fissati nel tempo e nello spazio. Va dunque recuperata la *veritas legum* per evitare che il diritto, abbandonato al potere, finisca per avvalorare la tesi di Trasimaco «*la giustizia è l'utile del più forte*».

Il processo, lungi dall'essere uno scambio di tesi, è un cantiere nel quale si restaurano le lacerazioni di tanti casi deliranti, apparentemente scialbi, ma dai quali trarre lumi per prestare attenzione più che alla pratica forense, ai problemi di vita a penetrare in un inesauribile universo dove si annidano situazione sempre nuove che suggeriscono di affidare al vento fogli preparati a tavolino, perché è la verità giuridica dell'azione che esige di esercitare una attività processuale che dia alimento a principi e valori per dare un colpo di scure all'arido sillogismo di causa-effetto. Lo svolgimento processuale ha una vasta gamma di percorsi che si collocano là dove c'è orientamento, progettualità, flessibilità emergente, è un iter nel quale ciascuno è chiamato ad assumere la propria parte, ma nessuno può dire quale sia la verità. Tutti vogliono qualcosa per non dire che tutti vogliono tutto, ma proprio per questo le rispettive singole volontà contano ben poco. La processualità è la ricer-

ca del tempo perduto, perché è l'operato di un assente, il giudice, che giudica di eventi passati, il cui giudizio è ardua disciplina di pensiero che deve fare sacrificio delle proprie opinioni in una arena in cui pulsano avversioni e predilezioni che vanno sottoposte a perduranti motivazioni. Il processo di oggettivazione dell'esistenza richiede sagacia, prudenza, ma soprattutto purezza di cuore, scevra da pregiudizi per una rigorosa imparzialità. Ma nella ricostruzione dell'evento, nonostante la dialettica processuale presti attenzione ai problemi, con l'intento di strappare i segreti alla vita, per sua natura sfuggente, il risultato ultimo non è nelle mani dell'uomo perché la controversia è umile cosa rispetto all'altezza della verità. Quid ius e quid iuris? È l'interrogativo posto da quel giurista anonimo che nel I° numero della Rivista *Justitia* 1949, sollevava l'annoso problema di ieri e di oggi, del diritto ingiusto, manifestava la crisi aperta dalla sua coscienza di giurista abituato a muoversi nell'ambito del solo diritto positivo. E, di fronte ad una legge ingiusta la mediazione tra legalità e giustizia è solo un tentativo di arrivare alle soglie del mistero.

Bibliografia

- GIUSEPPE CAPOGRASSI, *Giudizio Processo Scienza Verità*, «Rivista di diritto processuale», I, 1950, pp. 1-22. «Opera Omnia», vol. V, Milano, Giuffrè 1959, pp. 51-76.
- ID., *Introduzione alla vita etica*, «Opera Omnia», Vol. III, Milano, Giuffrè 1959, pp. 3-129.
- ID., *Leggendo La <Metodologia> di Carnelutti*, «Opera Omnia», Vol. IV, Milano, Giuffrè 1959, pp. 293-320.

Fecondazione artificiale, conoscenza della relazione filiale, conoscenza del fatto procreativo

Francesco Bertolini

Professore di Diritto costituzionale nell'Università di Teramo

1.

Attraverso la disciplina dei fenomeni relazionali che costituiscono la trama di vita delle loro componenti, le collettività sociali edificano una realtà – l'ordinamento giuridico - che vale come strumento di giudizio della vita reale dei consociati. Per tornare poi a conoscere il diritto da loro stesse posto, le medesime collettività edificano la forma di conoscenza che consiste nella scienza giuridica.

Si determina così – come ha scritto Massimo Severo Giannini – una “entità unica”, poiché “tutte le scienza che abbiamo e che usiamo come uomini hanno dei riferimenti al di fuori, esistono oggettivamente nelle loro manifestazioni, la scienza giuridica no: è inventata da noi, vive e muore con noi”.¹

Conoscendo le regole che le società organizzate danno ai fenomeni dell'esistenza umana, la scienza giuridica vale come strumento di conoscenza anche della realtà esistenziale umana, perché illumina sulla comprensione che le società hanno di se stesse e delle vicende che costituiscono le loro componenti come entità intrinsecamente relazionali.

La scienza giuridica, nel suo fine di conoscere la realtà dell'ordinamento giuridico, consente di cogliere, per il tramite di esso, l'assetto sociale reale che il corpo sociale imprime a se medesimo nel momento considerato, e consente di individuare, sempre sotto la forma delle tendenze evolutive dell'ordinamento, le spinte alla trasformazione che agiscono al suo interno.

Consente, in ultima analisi, di prendere posizione in forma consapevole nel contesto delle relative tensioni.

Come tutti i fenomeni reali, anche l'assetto sociale determinato dal diritto tende a celare la propria sostanza e le proprie trasformazioni,

¹ Cfr. M. S. GIANNINI, *Lezione dottorale*, in *Giornate di studi in onore di Massimo Severo Giannini*, SPISA, Università di Bologna, Bologna 1997.

per il continuo deposito su di essa, compiuto dagli agenti più o meno consapevolmente, di componenti di diversa natura, ideali o senz'altro ideologiche, che ne rendono il contenuto non sempre immediatamente percettibile.

Anche la fecondazione assistita o artificiale, una volta realizzatasi come fenomeno, si è dovuta incontrare con il diritto, e, in particolare, con la regolazione di quella particolarissima relazione sociale che è la relazione filiale, la quale – come tutte le relazioni giuridicamente regolate – interessa non soltanto i soggetti che ne costituiscono i termini – in primis genitori e figlio – ma interessa la collettività nel suo insieme, chiamata a tutelare da interferenze da terzi una forma di affidamento personale la cui intensità non conosce eguali nell'ordinamento.

Indagando le regole sulla filiazione che la collettività pone per il caso delle forme di fecondazione artificiale, la scienza giuridica conduce alla concezione del fatto procreativo che risulta coltivata in senso corrispondente in seno al corpo sociale.

2.

Secondo la concezione propria del diritto privato, l'ordinamento guarda alla relazione fra il figlio e i suoi genitori alla luce del nesso fra il fatto della procreazione e la vicenda giuridica della filiazione: “La procreazione è un fatto, la filiazione una vicenda giuridica”, ed il rapporto fra i due fattori sarebbe regolato da un duplice principio, il primo derivante “dalla constatazione che il concepimento è un fatto giuridico, che rileva, pertanto, nel mondo del diritto a prescindere dall'intento dei suoi autori”. La relazione giuridica filiale viene dunque istituita quale effetto proprio della procreazione, anche se “lo status giuridico del figlio non presuppone solo la nascita”, ma “deriva, alternativamente, da più componenti, che concorrono a formare il «titolo dello stato»” e cioè un atto che attribuisca lo status filiale.²

La nozione del «titolo dello stato» è stata condotta sino al punto estremo di far dipendere dall'atto di stato civile “l'investitura dello stato”, il che, è stato osservato, in concreto equivale a considerare come fondamento dello stato di figlio “la stessa generazione integrata dal *titolo*”.³

² Così E. Del Prato, *Le basi del diritto civile*, Torino 2021, 350, 351.

³ A. De Cupis, *Il diritto di famiglia*, Padova 1988, 116, con riferimento alla tesi di Cicu.

Tuttavia il carattere non eliminabile della procreazione come fatto autonomo è condensato nel secondo principio che starebbe a regolare il nesso fra procreazione e filiazione, consistente nel “principio di verità” secondo cui “chi è giuridicamente figlio deve essere discendente da quel genitore”.⁴

Il carattere non eliminabile del fattore dipende non tanto dal valore assoluto o relativo che l'ordinamento concede al principio di verità, quanto piuttosto dalla sua stessa enunciazione. Il principio di verità, infatti, attesta che l'ordinamento in tanto è in condizione di istituire giuridicamente una relazione che denomina filiale, in quanto pre-qualifica come intrinsecamente generativo il fatto procreativo, e cioè lo qualifica come capace di dar luogo ad un relazione fra genitori e figlio, e da qui la possibilità concettuale di predicare come vera o falsa la corrispondenza fra i soggetti del fatto generativo e i soggetti della relazione filiale costituita dall'ordinamento. Per quanto, dunque, agli occhi dell'ordinamento la procreazione costituisca un “fatto”, essa è un fatto che l'ordinamento non può non qualificare e “pre-comprendere”, in quanto tale, come generativo (e quindi, appunto, procreativo) già in un momento anteriore alla conseguente costituzione della relazione giuridica filiale.⁵ Ed è in tal senso che può dirsi (con linguaggio coerente

L'alternativa teorica è costituita dalla considerazione dell'atto di stato civile alla stregua di un mezzo di prova della relazione filiale. Gli studi privatistici sul titolo dello stato ricordano la posizione di M.S. Giannini, *Certezza pubblica*, Enc. dir., VI, Milano, 1960, ad vocem, secondo cui la tesi dell'atto di stato civile come mezzo di prova “va subito eliminata, in quanto l'atto medesimo ha destinazione ad una circolazione non processuale ed anzi serve ad evitare che si debba ricorrere allo strumento del processo”, senza peraltro che ciò implichi l'esattezza della tesi che l'atto medesimo costituisca il titolo dello stato, “perché pure certamente gli status familiari non sono costituiti dall'atto di stato civile, ma da altri atti o fatti giuridici” (785).

⁴ E. DEL PRATO, *Le basi ... cit.*, 354.

⁵ Donde la possibilità di affermare che “la mancanza di un titolo ... non impedisce la nascita di alcuni diritti a favore del figlio nei confronti non possa essere formalmente istituito lo status” (E. Del Prato, *Le basi ... cit.* 351), affermazione nella quale rilevante è appunto la qualificazione come “figlio” di colui che l'ordinamento purtuttavia non riconosce quale soggetto della relazione filiale. Ma pari attestazione della “pre-qualificazione” come generativo del fatto della procreazione è contenuta, fra gli altri, nell'art. 250 c.c. che consente il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio al “padre” e alla “madre”, o nell'art. 30, d.P.R. n. 396 del 2000, secondo cui “la di-

col pregresso contesto normativo), che “fondamento giuridico comune alla filiazione legittima e alla filiazione meramente naturale è il fatto naturale della generazione”.⁶

3.

Per aversi un rapporto di filiazione “costituito nel suo contenuto puramente giuridico”, e cioè astratto dal nesso con un fatto procreativo determinante, occorre che l’ordinamento istituisca deliberatamente una “parificazione, assorbente, del contenuto legale a quello collegato alla situazione naturale”. Si tratta delle ipotesi di filiazione adottiva, con la quale, appunto, come è stato detto, “ci portiamo fuori del tema della procreazione”.⁷

La notazione aiuta ad orientarsi riguardo il carattere alternativo delle soluzioni che la giurisprudenza delle Corti europee e nazionali prospetta, a tutela della posizione del nato, per il caso in cui il divieto della modalità procreativa osti al riconoscimento della relazione filiale nei confronti di chi ha partecipato all’attivazione del relativo processo artificiale, fornendo il consenso nella prospettiva di assumere la posizione di genitore del nato.

Auspicando per il caso “una disciplina della materia che, in maniera organica individui le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore”, la Corte costituzionale italiana suggerisce che “in via esemplificativa, può trattarsi di una riscrittura delle previsioni in materia di riconoscimento, ovvero dell’introduzione di una nuova tipologia di adozione, che attribuisca, con una procedura

chiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”.

⁶ A. De Cupis, *Il diritto di famiglia*, Padova 1988, 107.

⁷ A. Trabucchi, *La procreazione e il concetto giuridico di paternità e maternità*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, 631. Nello stesso senso, con diverse parole, E. Del Prato, *Le basi ... cit.*, 350, considerando che “nella filiazione adottiva manca la derivazione generica tra genitore e figlio; vi è solo una relazione giuridica”; ed ancora A. De Cupis, *Il diritto di famiglia ... cit.*, 108, con la notazione che della filiazione adottiva “fondamento giuridico è, anziché il fatto naturale della generazione, un atto volontario rivolto a costituire lo status di figlio”.

tempestiva ed efficace, la pienezza dei diritti connessi alla filiazione”.⁸ Analoga è la posizione della Corte EDU, ricordata dalla stessa Corte costituzionale, quando esclude che rivesta carattere sproporzionato l’ingerenza statale nella vita privata del nato consistente nel rifiuto di riconoscere il rapporto di filiazione accertato all’estero, quando lo Stato non “ne faisait pas obstacle à l’établissement du lien de filiation entre l’une et l’autre”, per il tramite della “voie de l’adoption”.⁹

L’ipotesi, che parrebbe altrimenti inesplicabile, del ricorso alternativo, per la costituzione del rapporto fra i medesimi soggetti, all’istituto della filiazione naturale ovvero a quello della filiazione adottiva, trova fondamento proprio nel carattere che le Corti valutano come non dirimente, e che, in sostanza, lasciano al libero apprezzamento del legislatore, del nesso fra il fatto procreativo che nella circostanza si verifica e la conseguente relazione giuridica filiale che il diritto è chiamato ad istituire per la tutela del nato e dei rapporti familiari da questi consolidati.

Mentre l’istituto della relazione filiale tout court rimanda per propria natura al genitore come autore del processo di procreazione, la relazione adottiva attesta che l’ordinamento prescinde dalla partecipazione del genitore nel fatto procreativo ed, anzi, secondo la consolidata configurazione degli istituti, tende ad obliterare – se non ad escludere in radice – qualsiasi sua posizione rilevante al riguardo.¹⁰

La posta concettuale in gioco nella scelta fra i due istituti, di conseguenza, sembra consistere non tanto nei contenuti e nella forma della tutela, e neppure nel procedimento per la costituzione del rapporto, quanto piuttosto nella comprensione, da parte dell’ordinamento, del fatto procreativo presupposto del rapporto medesimo: e, in particolare,

⁸ Corte Costituzionale sentenza n. 32 del 2021. Nello stesso senso, sentenza n. 33 dello stesso anno.

⁹ Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza 16 luglio 2020, D. c. France, 62.

¹⁰ Come nota la Corte EDUE nella citata sentenza 16 luglio 2020, D. c. France, in un caso in cui il ricorrente contro il mancato riconoscimento della filiazione dichiara di essere genitore del nato anche in senso genetico, considerando “qu’en tant que parent génétique de la troisième requérante, la première requérante puisse avoir des difficultés à envisager de passer par une procédure d’adoption pour établir leur lien de filiation en droit français” (par. 63).

nella comprensione del soggetto indicato quale genitore come autore o meno della procreazione di cui si tratta, e, di conseguenza, nella comprensione – o pre-comprensione – del consenso dato alla fecondazione artificiale come fatto intrinsecamente “generativo” esso medesimo.

4.

A consentire di collegare le due forme di relazione filiale e ad ipotizzarle come alternative, e dunque parimenti valevoli a soddisfare le medesime esigenze originate dal ricorso a tecniche procreative non consentite dall’ordinamento, è il riferimento logico costituito dalla categoria della “tutela” della posizione del nato. Non è un caso, infatti, che la relazione filiale del nato nei confronti “di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità”¹¹ origini nell’ordinamento per escludere il disconoscimento di paternità da parte del marito già consenziente alla fecondazione artificiale della moglie con seme diverso dal suo. E quindi origini quale strumento di protezione del nato istituita “a carico” di chi, dopo aver prestato il consenso alla procreazione artificiale, agisca per il suo disconoscimento.¹²

Poiché tuttavia l’istituto della filiazione risulta per propria natura attinente ad un fatto procreativo, una volta istituita – pur se a fini dichiarati di mera tutela giuridica del nato – la relazione filiale tende ad determinare il collegamento che le è proprio con l’avvenuta procreazione, e da qui la tensione dell’ordinamento a pre-comprendere, anche in questo caso, la posizione di chi l’ordinamento istituisce come genitore come quella dell’autore, in virtù del mero consenso prestato, della generazione avvenuta con la fecondazione artificiale. In tal modo la relazione propria fra il fatto procreativo e la relazione filiale, messa a repentaglio dal ricorso alla procreazione artificiale, tenderebbe a ricomporsi, anche se seguendo un percorso inverso a quello che caratterizza la procreazione naturale.

E difatti mentre nel caso della filiazione da procreazione naturale è il fatto procreativo a determinare ed a dar conto dell’istituzione giuridica della relazione filiale, consentendo di definire appunto il fatto pro-

¹¹ Per utilizzarsi le parole con cui la Corte Costituzionale, nell’ordinanza n. 347 del 1988, descrive la posizione di chi acconsente alla fecondazione artificiale sul presupposto di assumere la posizione di genitore del nato.

¹² Cass. civ. Sez. I, 16 marzo 1999, n. 2315.

creativo come il “fondamento” della filiazione, nel caso della procreazione artificiale il procedimento logico risulterebbe capovolto. Sarebbe la relazione filiale che l’ordinamento istituisce a carico di chi presta il consenso alla procreazione artificiale ad agire nel senso di sospingere l’ordinamento medesimo verso il riconoscimento della prestazione del consenso come un fatto intrinsecamente generativo. Cosicché, nella relativa ipotesi, il fatto procreativo si presenterebbe non tanto come fondamento della relazione filiale, quanto piuttosto, al contrario, come fondato esso stesso sulla relazione filiale istituita a modo di strumento per la tutela del nato.¹³

5.

Il verso impresso al nesso fra procreazione artificiale e relazione filiale viene dichiarato dal linguaggio utilizzato per descrivere i relativi fenomeni e la loro regolazione. Esso è indice del grado della comprensione della fecondazione artificiale come fatto procreativo e dei loro autori come di coloro che generano il nato, segnando il correlativo stadio del processo di trasformazione della nozione stessa di procreazione e dei soggetti che ad essa danno luogo.

“L’uomo che consente alla fecondazione assistita eterologa della moglie o della convivente ha un intento verso la filiazione senza procreare: abbiamo, dunque, una procreazione senza filiazione ed una filiazione senza procreazione”.¹⁴ La prospettazione pare escludere espressamente che la relazione filiale pretenda di fondarsi su di un fatto procreativo antecedente, trattandosi appunto di un caso normativamente stabilito di “filiazione senza procreazione”.

Parimenti tendono ad escludere il nesso rilevante con la procreazione antecedente le ricostruzioni giudiziali che collegano il rapporto filiale, in tali ipotesi, ad una deroga del principio di verità, e questo perché il principio, per suo consolidato contenuto, giudica “vera” la filiazione istituita nei confronti dell’uomo e della donna che hanno dato luogo al concepimento per la via della loro unione. Trasferito nel cam-

¹³ Secondo un procedimento logico svoltosi in un contesto nel quale ruolo logico determinante pare aver dispiegato la presunzione di paternità del nato in costanza di matrimonio.

¹⁴ E. Del Prato, *Le basi ...*, cit, p.358.

po della procreazione artificiale, il principio tende dunque a collegare la verità della procreazione alla conseguente relazione genetica fra il nato ed i genitori.

Ne deriva che, quando nega al marito, per difetto della *ratio*, l'azione di disconoscimento del nato in seguito alla fecondazione eterologa della moglie in quanto l'azione "rinnega una scelta già espressa con l'assunzione di una paternità presunta nonostante la piena contezza della sua non rispondenza alla paternità biologica"; e quando considera che l'azione "priverebbe il bambino, nato anche per effetto di tale assenso, di una delle due figure genitoriali ... trasformandolo per atto del giudice in "figlio di nessun padre", stante l'insuperabile impossibilità di ricercare ed accertare la reale paternità", la pronuncia giudiziale attesta una relazione filiale priva di corrispondenza con la nozione di procreazione che essa assume nel relativo percorso argomentativo.¹⁵

Caratterizzato invece da una marcata ambivalenza sul punto relativo al nesso fra procreazione e filiazione, è il linguaggio della Corte costituzionale all'atto di dichiarare incostituzionale il divieto del "ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo", così come introdotto dall'art. 4, c. 3, della legge n. 40 del 2004.

Presumibilmente per ragioni di coerenza logica del percorso motivazionale della decisione – incentrata essenzialmente sul diritto di libertà di formare una famiglia "che abbia anche dei figli" – la Corte finisce per esprimersi nel senso che "la scelta di tale coppia di diventare genitori ... costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi"; e, in un senso ancora più chiaro, nel senso che, se "la libertà e la volontarietà dell'atto che consente di diventa-

¹⁵ Nei termini che si sono riportati è la decisione della Corte di Cassazione Sez. I civile, 16 marzo 1999, n. 2315, emessa, anche in forza di Corte cost. n. 347 del 1998, per escludere la titolarità dell'azione di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa già prima dell'introduzione della relativa previsione di legge recata dalla legge n. 40 del 2004, art. 9. Nello stesso senso, in letteratura, cfr., *ex multis*, M. MANTOVANI, *Lo stato di figlio*, Milano 2022, 37 ss., per l'affermazione che "il principio di verità è destinato a soccombere di fronte all'affermazione piena dei valori socio-affettivi e di responsabilità nei confronti del nato a seguito del ricorso a tecniche di procreazione assistita eterologa", dovendo il principio di verità arretrare di fronte al preminente interesse del figlio – nei cui confronti si sono spontaneamente assunte le responsabilità di genitore, pur nel consapevole contrasto con realtà biologica della procreazione – alla certezza e stabilità dello *status* acquisito".

re genitori” non può esplicitarsi senza limiti, “tuttavia questi limiti ... non possono consistere in un divieto assoluto”. Riferendosi alla procreazione artificiale come all’atto “che consente di diventare genitori”, la decisione della Corte costituzionale si avvale di un linguaggio che sembra presupporre esistente con la conseguente relazione filiale il medesimo nesso che sussiste fra filiazione e procreazione naturale. La definizione – che nel testo rimane implicita ma non pare equivocabile – della procreazione artificiale come l’atto compiuto anche dall’uomo che acconsente alla fecondazione eterologa della donna, e che in tal modo diventa egli stesso “genitore”, lascia intendere una concezione come propriamente “generativo” anche del mero consenso prestato alla fecondazione artificiale da parte dell’interessato.¹⁶ Se il linguaggio utilizzato nell’occasione dalla Corte costituzionale può dirsi ancora ambivalente è solo per il contesto in cui le relative affermazioni sono formulate, precedute come esse sono da un riferimento alla “regolamentazione dell’istituto dell’adozione”, a modo di dimostrazione “che il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa”. E difatti poiché, come si è notato, con la filiazione adottiva ci si porta “fuori dal tema della procreazione”, lo stesso accostamento all’adozione della filiazione che segue alla procreazione artificiale rende per l’appunto quantomeno ambivalente l’affermazione della sentenza sull’atto dispositivo della relativa tecnica come modo “di diventare genitori”.

6.

Si tratta di un residuo di ambivalenza che, a quanto sembra, non sarebbe del tutto rimosso neppure nella ricostruzione che pure pare più avvicinarsi al punto di istituire un nesso diretto e deliberato fra fatto procreativo artificiale e conseguente filiazione, definendo apertamente la “paternità del marito consenziente” come una “paternità altrettanto reale, anche se biologicamente non fondata, di quella biologicamente fondata”.

¹⁶ Corte costituzionale, n. 162 del 2014. Per un linguaggio analogo, e per un verso più esplicito ancora, cfr. della medesima Corte costituzionale la sentenza n. 127 del 2020, che, riguardo alla pretesa equiparazione fra il riconoscimento del figlio nel contesto della procreazione naturale e in quello della fecondazione artificiale, considera che non “possono essere equiparate la volontà di *generare* con materiale biologico altrui e la volontà di riconoscere un figlio altrui” (enfasi nostra).

La definizione come “reale” della paternità di cui si tratta vale a dimostrare l’inammissibilità del disconoscimento anche se l’azione fosse proposta dal figlio. Poiché infatti si tratta di padre non “del sangue, ma dell’affetto ... le regole del disconoscimento non possono trovare applicazione: perché quelle regole presuppongono proprio vincoli naturali di procreazione che qui sono invece sostituiti da comportamenti socialmente rilevanti di assunzione di responsabilità”, così come, “allo stesso modo sarebbe insensato e improponibile pensare di applicare quelle regole al figlio adottato con adozione speciale, che pure è figlio legittimo, a tutti gli effetti, dell’adottante”.¹⁷

Per quanto la definizione come “reale” della paternità del marito consenziente conduca al riconoscimento del consenso come atto a valenza generativa, ancora una volta l’accostamento all’istituto dell’adozione, che non attiene invece al fatto procreativo, lascia intravedere la difficoltà concettuale di assimilare la disposizione della fecondazione artificiale ad un atto puramente e semplicemente procreativo esso stesso.

A quanto sembra, infatti, definire “reale” la paternità del marito consenziente per poi trovare conferma dell’inammissibilità del suo disconoscimento nella pari impossibilità di disconoscere il genitore adottivo significa affermare ed al contempo negare il carattere reale della relativa paternità, posto che l’istituzione della relazione filiale adottiva non poggia, appunto per definizione, su alcuna vicenda di carattere procreativo, ma risulta puramente esito di un costrutto artificiale del diritto.¹⁸

Eppure il contesto in cui il ragionamento viene condotto lascia intendere sino in fondo il percorso che si intende ipotizzare per il principio di verità nella filiazione e per la conseguente nozione del fatto procreativo. Poiché negli istituti attinenti allo stato di figlio il principio di verità può trovarsi a recedere di fronte all’interesse del minore, proprio la proposizione da parte del figlio esclude che la declaratoria

¹⁷ G. Ferrando, *Libertà, responsabilità e procreazione*, Padova 1999, 330-331.

¹⁸ Ciò che costituisce propriamente, a quanto sembra, il dato il quale rende improponibile, perché del tutto inutile, l’azione di disconoscimento, la filiazione adottiva di per se stessa già dichiarando che il padre adottivo non è padre del nato nel senso sottinteso dal fatto procreativo.

di inammissibilità dell'azione di disconoscimento possa fondarsi sul carattere relativo del principio. Il rifiuto dell'ordinamento di procedere al disconoscimento deve qui fondarsi altrove che sull'interesse del figlio a che la verità sulla procreazione non sia acclarata, ed è in questo senso che si fa valere la definizione come reale della paternità inveratasi con il consenso alla fecondazione eterologa della moglie. L'azione di disconoscimento del figlio viene ritenuta inammissibile non perché il principio di verità sarebbe nel caso destinato a recedere, ma perché chi ha prestato il consenso alla fecondazione della moglie è divenuto per ciò solo il “vero” padre del nato, cosicché è propriamente il carattere inammissibile dell'azione a risultare fondato sul principio di verità.¹⁹

Avviene in tal modo che, anche se per giungersi alla paternità del marito consenziente si deve assumere ad *incipit* il valore relativo del principio di verità,²⁰ al compimento del percorso la verità delle cose risulterebbe per così dire del tutto ristabilita. L'azione di disconoscimento diventa improponibile perché il marito, in forza del consenso dato alla fecondazione della moglie con seme altrui, risulta il padre reale del figlio in tal modo generato, ed il processo che l'ordinamento dovrebbe svolgere per giungere ad un tale ristabilimento del principio di verità starebbe ad attestare l'iter concettuale e l'adattamento sociale necessari per l'elaborazione di quella nozione di “fatto procreativo”, secondo la quale gli autori della generazione del nato – i suoi genitori – sono coloro che dispongono l'impiego delle tecniche di fecondazione artificiale per procurarne la nascita.

¹⁹ Per la considerazione “del consenso del marito” come il “modo” con cui “il padre diviene, insieme alla madre, partecipe dell'atto procreativo”, cfr. ancora G. Ferrando, *Libertà, responsabilità ... cit.*, 405. Ed ancora, nel senso della coerenza del valore del consenso con la teoria dell'indisponibilità degli status, cfr. la conseguente considerazione che “oggetto del consenso ... non è lo status, ma il figlio stesso, nei cui confronti si assumono le responsabilità di genitori proprio nel momento in cui si autorizzano quegli atti medici destinati a farlo nascere (*id.*, 424).

²⁰ E difatti G. Ferrando, *Libertà, responsabilità ... cit.*, 421, considera che “il bandolo della matassa è nel valore non assoluto, ma relativo, del principio di verità che non è incondizionatamente tutelato dall'ordinamento come espressione di un interesse superiore”.

7.

“La disciplina del fenomeno procreativo ormai si compone di modelli fondati sul legame biologico realizzato attraverso il rapporto sessuale e modelli affidati all’intervento in via assistita di tecniche mediche, anche con il contributo genetico di un soggetto terzo rispetto alla coppia, la quale si assume la responsabilità dell’evento procreativo”.²¹

L’affermazione della Corte di Cassazione, proprio perché espressamente riferita al “fenomeno procreativo” lascia intendere il progresso compiuto dalla nozione di “fatto procreativo” che vorrebbe stabiliti in coloro che danno corso alla fecondazione artificiale gli autori della generazione.

Al contempo la medesima pronuncia da cui l’affermazione è tratta, proprio perché individua nell’istituto dell’adozione la disciplina per l’attribuzione dei legami familiari cui il nato ha diritto, attesta la perdurante resistenza dell’ordinamento a trarre da una tale configurazione del fatto procreativo tutte le implicazioni che ad esso l’ordinamento di regola connette.

Confermata l’intrascrivibilità del provvedimento straniero di riconoscimento dello stato di figlio della coppia che ne dispone la nascita avvalendosi della gestazione, seguita a fecondazione artificiale, da parte di una donna terza, la Corte di Cassazione considera che l’ordine pubblico internazionale, come si oppone alla trascrizione, così favorisce, in nome dell’interesse del minore, “l’ingresso di nuove relazioni genitoriali”. La cosa non implica tuttavia, “che lo Stato sia obbligato a riconoscere sempre e comunque uno status validamente acquisito all’estero”, le Sezioni Unite non riscontrando nel sistema “un paradigma genitoriale fondato unicamente sulla volontà degli adulti di essere genitori e destinato a concorrere liberamente con quello naturalistico”. E difatti se è vero che la disciplina legislativa “ha dato ingresso alla possibilità di costituire in via diretta lo stato di figlio a prescindere dalla trasmissione di geni anche al di fuori delle ipotesi di adozione”, ipotesi in cui il consenso all’utilizzo delle relative tecniche “è integralmente sostitutivo della mancanza di discendenza genetica”; e se è vero, appunto, come visto, che ciò implica una disciplina

²¹ Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 30 dicembre 2022, n. 38162, *Motivi della Decisione*, par. 21.2.

del fenomeno procreativo fondato su tecniche mediche anche con il contributo genetico di terzi “rispetto alla coppia, la quale si assume la responsabilità dell’evento procreativo”, cosicché “la genitorialità del nato ... è legata anche al consenso prestato e alla responsabilità conseguentemente assunta”, tuttavia dalla medesima disciplina legislativa “non possono trarsi argomenti per sostenere l’idoneità del consenso a fondare lo stato di figlio nato a seguito di surrogazione di maternità” e questo perché il caso in cui “il consenso risulta idoneo ad attribuire lo stato di figlio in difetto di legame genetico è circoscritto ad una specifica fattispecie - la fecondazione eterologa - ben diversa e ben distinta”, con la conseguenza che “in caso di maternità surrogata, la genitorialità giuridica non può fondarsi sulla volontà della coppia che ha voluto e organizzato la procreazione assistita, così come avviene per la fecondazione assistita”.

Infine, secondo le Sezioni Unite, il provvedimento estero non è trascrivibile non potendo “il riconoscimento della genitorialità ... essere affidato ad uno strumento di carattere automatico” posto che, al contrario, “l’instaurazione della genitorialità e il giudizio sulla realizzazione del miglior interesse del minore ... richiedono una valutazione di concretezza: quella valutazione di concretezza che postula il riscontro del preminente interesse del bambino a continuare, con la veste giuridica dello status, un rapporto di cura e di affettività che, già nei fatti, si atteggia a rapporto genitoriale”. Una diversa soluzione “porterebbe a fondare l’acquisto della genitorialità sulla sola scelta degli adulti, anziché su una relazione affettiva già di fatto instaurata e consolidata”, e da qui la soluzione del ricorso all’istituto dell’adozione in casi particolari, cui appartiene “la valutazione in concreto dell’interesse alla identità filiale del minore che vive di fatto in una relazione affettiva con il partner del genitore biologico”.²²

Anche se vanno al cuore della relazione fra filiazione e fatto procreativo, i diversi ed articolati passaggi dell’accurata ed analitica decisione delle Sezioni Unite non sembrano, tuttavia, ancora dare per affrontata e risolta, in un senso o nell’altro, la questione del nesso fra procreazione artificiale e relazione giuridica filiale. Proprio perché la

²² Sono passaggi argomentativi tratti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 38162 del 2022, punti da 19 a 22 dei *Motivi della Decisione*.

sentenza, in successione: dà espresso atto dell'ingresso nell'ordinamento di un paradigma di relazione filiale direttamente fondato sul mero consenso alla generazione compiuta con le tecniche di riproduzione assistita; circoscrive la relativa attribuzione dello stato di figlio ai soli casi di prestazione del consenso contemplati dall'ordinamento con la conseguenza che vi sarebbero casi di fecondazione artificiale nei quali "la genitorialità giuridica non può fondarsi sulla volontà della coppia che ha voluto e organizzato la procreazione assistita"; considera che in caso diverso si giungerebbe "a fondare l'acquisto della genitorialità sulla sola scelta degli adulti, anziché su una relazione affettiva già di fatto instaurata e consolidata"; ed infine stabilisce nel caso di specie il ricorso all'istituto dell'adozione in quanto idoneo ad una valutazione della relazione realizzatasi in punto di fatto, per tutti tali motivi a rimanere ancora aperta sarebbe proprio la prospettiva attraverso cui l'ordinamento guarda al rapporto fra la filiazione di cui si tratta ed il fatto procreativo realizzatosi nella specie.

Ancora oggi, dunque, l'istituto della filiazione dei nati da fecondazione artificiale sembra mantenere l'ambivalenza che pare averlo da sempre caratterizzato,²³ per la possibilità di ricostruirlo tanto a partire quanto a prescindere dal fatto procreativo, donde l'interrogativo se esso operi sul medesimo versante della filiazione naturale, che viene appunto istituita in corrispondenza della procreazione; ovvero se operi sul diverso versante della filiazione adottiva, nella quale la relazione giuridica non intende corrispondere alle vicende della procreazione e dunque ad una filiazione reale, ma viene istituita artificialmente dall'ordinamento nella pura prospettiva, com'anche dice la sentenza esaminata, di "una logica rimediale".²⁴

²³ Cfr. ad esempio, S. PICCININI, *Il genitore e lo status di figlio*, Milano 1999, 170-171, per la considerazione che "la filiazione ottenuta attraverso la fecondazione assistita ... assume infatti una posizione che potrebbe essere definita intermedia tra la filiazione conseguente a una naturale relazione sessuale e la filiazione adottiva"

²⁴ E difatti, mentre il legislatore, vietando, con la disciplina di cui alla l. 40 del 2004, la fecondazione eterologa, si è limitato a riprodurre la regola, in caso di violazione del divieto, dell'inammissibilità del disconoscimento o dell'impugnazione del riconoscimento compiuti da marito o convivente, la stessa Corte costituzionale, quando ha dichiarato l'illegittimità del divieto medesimo, ha finito per considerare, da un lato il fatto dell'applicazione anche ai nati con tali modalità dell'acquisizione dello "lo

8.

La configurazione di una nozione del fatto procreativo – che dovesse discendere a modo di conseguenza dalla procreazione artificiale – che stabilisse gli autori della generazione in coloro che decidono di ricorrere alle tecniche relative, avrebbe tutta una serie di ripercussioni sull'ordinamento a partire dall'applicazione necessaria dell'art. 30 Cost., nella parte in cui la previsione stabilisce che è “dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.

Il carattere fondante che la norma ha avuto per “l'obiettivo di politica legislativa di una più completa attuazione nell'ordinamento del principio legislativo del *favor veritatis*”²⁵ dimostra che, in ragione della consolidata percezione della filiazione come istituto incentrato per propria natura sul nesso fra un fatto e la conseguente relazione giuridica, non era eludibile la portata dispositiva della norma nel senso non solo di stabilire il diritto/dovere di educazione dei genitori nei confronti dei figli riconosciuti come tali dall'ordinamento, ma anche di prescrivere l'istituzione della relazione filiale fra il figlio ed i suoi genitori.

Le norme costituzionali, secondo una percezione acquisita della loro intrinseca natura, si avvalgono, nella posizione dei loro enunciati prescrittivi, di istituti disciplinati e conformati da fonti inferiori, donde un non evitabile effetto di condizionamento che queste producono sui significati costituzionali.

Il mutamento del paradigma della filiazione non potrebbe non rifluire sulla figura dei “figli” cui si riferisce l'art. 30, determinando un

stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime” (art. 8 della legge), donde la conferma di una “nuova concezione della paternità” (*Considerato in diritto*, punto 11.1); dall'altro lato l'irragionevolezza del divieto posto dalla legge, “senza che la sua assolutezza sia giustificata dalle esigenze di tutela del nato, le quali, in virtù di quanto sopra rilevato in ordine ad alcuni dei più importanti profili della situazione giuridica dello stesso, già desumibile dalle norme vigenti, devono ritenersi congruamente garantite” (punto 13).

²⁵ Così E. LAMARQUE, *Art. 30 Costituzione*, in R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, in *Commentario alla Costituzione*, Torino 2006, I, 632, cui si rinvia per l'analisi del rapporto fra la relativa disciplina costituzionale e quella del codice civile vigente al tempo dell'emanazione della Carta costituzionale.

tendenziale vincolo costituzionale al riconoscimento della filiazione dei nati da procreazione artificiale nei confronti di coloro che hanno disposto delle relative tecniche riproduttive. E difatti, se la filiazione, in quanto istituto giuridico, non viene toccato dalla procreazione artificiale, ad essere toccato è il fatto procreativo su cui la filiazione risulta fondata, cosicché il mutamento dirimente del paradigma genitoriale, cui la Corte di Cassazione fa riferimento, si consumerebbe propriamente sull'elemento della procreazione e non su quello sulla relazione giuridica che, appunto, finirebbe per conseguirne necessariamente.

Anche per la filiazione da procreazione artificiale, è avvenuto, come per molti degli istituti tramite cui si è incardinata la liceità di condotte non contemplate dall'ordinamento perché non ancora possibili, che chiave essenziale di riconoscimento sia stato il principio della libera determinazione del soggetto agente sulla base di una informata conoscenza del contesto dell'azione e delle sue conseguenze.²⁶

Anche il corpo sociale organizzato a Stato, all'atto di valutare e disciplinare i nuovi fenomeni, ha un pari interesse e, verrebbe da affermare, un pari diritto a che le decisioni che adotta siano l'esito di una determinazione di sé ugualmente libera, consapevole ed informata. L'elaborazione pubblica di una nuova nozione del fatto procreativo, che per propria natura va alla radice profonda e fondativa delle relazioni sociali, non deve potersi compiere in forma inavvertita e surrettizia, come portato indiretto di una relazione filiale istituita a modo di tutela dei nati da fecondazione artificiale. Se il punto riguarda una nozione del fenomeno procreativo per cui genitori sono coloro che

²⁶ Riguardo la soluzione, poi accolta dall'ordinamento, di non ammettere l'azione di disconoscimento del marito consenziente alla fecondazione eterologa della moglie, cfr. ad es. l'osservazione che, divenendo l'uomo con la prestazione del consenso partecipe dell'atto procreativo, "il consenso deve essere libero e informato, espressione cioè di una scelta compiuta in piena autonomia, consapevolezza e responsabilità" (G. FERRANDO, *Libertà, responsabilità ...* cit. 405). Al riguardo si veda l'art. 6 della l. n. 40 del 2004. Parimenti la Corte costituzionale ha fondato essenzialmente l'illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa sul fatto che la scelta della coppia "di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi" (sentenza n. 162 del 2014, punto 6 del *Considerato in diritto*).

generano il nato disponendo la sua fecondazione artificiale, allora che l'accoglimento di una tale concezione avvenga da parte dell'ordinamento generale con la medesima libertà, determinazione di sé e consapevolezza delle implicazioni di lunga portata con cui si vogliono svolte le relative condotte individuali.

In vino (semper) veritas (?)

Domenico Russo

1. Sul dovere di indicazione: “contiene solfiti” e sul suo fondamento

Il regolamento comunitario n. 753/2002, come integrato dal regolamento n. 1991/2004, già disponeva che «3. Se uno o più degli ingredienti elencati nell'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE» (tra cui al punto 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO₂, n.d.r.) «sono presenti in uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999», (tra cui il vino, n.d.r.) «detti ingredienti debbono figurare sull'etichettatura, preceduti dalla parola “contiene”. Nel caso dei solfiti è possibile utilizzare i termini seguenti: “solfiti”, “anidride solforosa” oppure “biossido di zolfo».

Il limite è ora presente nell'Allegato II al regolamento N. 1169/2011 sull'informazione dei prodotti alimentari. Regolamento che ha abrogato e preso il posto del citato regolamento n. 1991/2004, mentre il precedente reg. n. 753/2002 pure è stato sostituito dal Regolamento 607/2009 e questo dal Regolamento 2019/33/UE.

Nel caso del vino, dunque, se il quantitativo di solfiti è pari o superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l è obbligatoria l'indicazione in etichetta della dicitura: “contiene solfiti”.

V'è poi pure la previsione massima consentita che prevede che oltre una certa quantità (...) i solfiti non sono consentiti.

I “solfiti” si ritrovano nelle etichette dei prodotti anche con i codici da E220 a E228.

È notorio che il loro impiego è assai utile alla conservazione degli alimenti.

Le molecole possono essere diverse,¹ ma la funzione assolta dalle stesse è la medesima, quella di ritardare l'ossidazione, e ciò determi-

¹ V. Reg. Cee 1333/2008 ove si riportano le classi di solfiti: E220 – Anidride Solforosa; E221 – Solfito di Sodio; E222 – Bisolfito di Sodio; E223 – Metabisolfito di Sodio; E224 – Metabisolfito di Potassio; E225 – Solfito di Potassio; E226 – Solfito di Calcio; E227 – Bisolfito di Calcio; E228 – Solfito Acido di Potassio.

na la ricaduta nella medesima categoria, quella appunto dei “solfiti”.

Gli effetti dei solfiti sono viepiù antimicrobici, antifungini e antibatterici. Il tutto contribuisce al prolungamento della durata degli alimenti.

Nella vinificazione i solfiti sono anche impiegati per ragioni “tecniche”, per evitare fermentazioni incontrollate. In altre parole, l’uso dei solfiti può risultare utile all’enologo per guidare il processo di fermentazione, dunque per orientare il vino verso i profumi, i sapori, in genere le qualità organolettiche desiderate.

Resta tuttavia il fatto che – pur là dove i solfiti servono a questo diverso fine, piuttosto che per quello della mera conservazione – l’ordine positivo li considera, disciplinandone l’impiego, in quanto sostanze con effetti potenzialmente allergenici se non, più o meno presuntivamente, nocivi-tumorali.

In verità i solfiti non necessariamente sono un corpo estraneo, aggiunto dalla mano dell’uomo, anzi. I solfiti sono normalmente presenti nei vini poiché prodotti naturalmente dai lieviti che, nella fermentazione, da un lato inducono la trasformazione degli zuccheri in alcool, dall’altro producono appunto solfiti.

La prima questione che si pone, allora, dal punto di vista giuridico è: la previsione normativa richiamata va osservata anche allorché manchino solfiti aggiunti, ma nel prodotto – com’è naturale – siano comunque presenti solfiti ed in quantità superiore al limite di legge?

Il problema nasce dal fatto che stando al tenore letterale delle richiamate previsioni regolamentari la dicitura “contiene solfiti” diviene obbligatoria per il mero fatto della presenza nel vino di un quantitativo superiore al minimo stabilito.

Da qui l’alternativa: vale il significato letterale? Oppure va praticata una ermeneusi teleologico-funzionale sì da riferire l’obbligo al solo apporto *ab externo* di conservanti, dunque alla sola aggiunta di solfiti di origine chimica?

Ancora, il metodo che ci piace di più, quello logico-sistematico e teleologico-assiologico, siamo sicuri che porta alla soluzione “limitativa” dell’obbligo ai soli casi di aggiunta di solfiti?

E qui diviene utile identificare la *ratio* della previsione ed i valori implicati.

Ebbene perché si impone di riportare la dicitura “contiene solfiti” al mero superamento di un limite quantitativo, per vero molto basso?

Perché – evidentemente – i solfiti possono, se presenti in misura significativa, attivare risposte allergiche nell'uomo. La reazione allergica o altro effetto nocivo può dipendere allora dalla mera presenza dei solfiti anche se “autoprodotti” dal processo di fermentazione naturale.

Va anche detto comunque che normalmente i solfiti naturalmente presenti nei vini sono in quantità modesta di talché la regola di cui stiamo parlando viene sicuramente in applicazione allorché siano “aggiunti” solfiti.²

Emerge e questo è fondamentale sottolinearlo il fondamento della disciplina, costituito dalla necessità di garantire la sicurezza del prodotto alimentare, dunque la salute. Se gli effetti nocivi-tumorali sono solo presunti gli effetti allergici sono comprovati e sono potenzialmente pericolosi tant'è che si registrano casi di reazioni allergiche con esiti letali.

La valutazione del piano assiologico fa dunque risaltare il valore della salute e ciò, vedremo, torna utile per la comprensione del problema giuridico che si va ad introdurre.

2. Segue. Sull'(in)effettività della regola

La legge prevede che si debba riportare in etichetta la dicitura “contiene solfiti” se si supera il quantitativo minimo. Fissa poi un limite massimo da non superare, ma non prescrive di indicare la quantità di solfiti che vengono aggiunti o che comunque sono presenti nel vino.

Va evidenziato che il limite di legge è così basso che l'obbligo di indicazione scatta per tutte le produzioni, anche per quelle più virtuose.

La disciplina è, dunque, la medesima, a prescindere dal quantitativo basso o alto dei solfiti aggiunti. Tutte le produzioni, industriali o artigianali, basta che superino il limite minimo di legge – e lo superano pressoché tutte – devono riportare la medesima dicitura; nulla di più, nulla di meno.

² La prassi dimostra inoltre come la dicitura sia inserita anche là dove siano presenti solo solfiti naturali in quantità superiore al minimo di legge, talvolta accompagnata dalla dicitura facoltativa: non contiene solfiti aggiunti. Alcune cantine a dimostrazione della lavorazione artigianale evidenziano come comunicazione facoltativa l'esatto quantitativo di solfiti presenti anche se inferiori al minimo di legge. Altre ancora si fregiano della certificazione, rilasciato da noto organismo francese, dell'assenza di solfiti aggiunti.

Ripeto, nulla di più, nulla di meno.

Il consumatore è avvertito della presenza dei solfiti, ma non sulla sua quantità.

Una tale informazione è davvero utile alla maturazione di un consenso ponderato?

Qual è l'effetto di una disciplina di tal fatta?

La risposta è ormai emersa.

Se il fine dell'ordine positivo è quello di garantire la sicurezza alimentare e di proteggere la salute del consumatore, informandolo sulla presenza di sostanze potenzialmente dannose, ebbene tale obiettivo è perseguito in modo a dir poco "minimale".

La previsione regolamentare, se analizzata nel suo stesso contesto teleologico-assiologico pare "ineffettiva".

Dovrebbe servire, cioè, a proteggere il consumatore, il suo diritto alla sicurezza, alla salute, ma di fatto è una previsione vuota, priva di concreto valore normativo.

Di più. La disciplina irrigidisce il sistema dacché, punto offrendo una risposta normativa specifica al problema dell'informazione con riguardo alla presenza dei conservanti, sembra precludere la ricerca di soluzioni più congruenti agli interessi e ai valori da tutelare.

Lo sottolineo. La protezione del consumatore è nominale, il rispetto della sicurezza alimentare e della salute, è simulato; il reale beneficiario è la grande industria che vede i propri prodotti trattati allo stesso modo di quelli artigianali ove la presenza dei solfiti aggiunta è magari modesta, ma comunque superiore al limite. La disciplina è di fatto discriminatoria e non tutela il consumatore che - sembra - non può rivendicare una disciplina diversa dacché appunto quella speciale riservatagli esaurisce il trattamento giuridico.

Alzando lo sguardo al contesto e al coteresto normativi si aggrava il paradosso emergendo viepiù un (apparente?) *impasse* giuridico.

Mi spiego. La previsione in parola è regola d'informazione, contenuta, come detto, in una norma regolamentare, in una disciplina cioè dedicata allo specifico problema.

La stessa previsione però è inserita in un sistema; un sistema che nel corso del tempo si è progressivamente evoluto vedendo conquistare al suo interno un ruolo di primo piano ai doveri informativi.

3. L'informazione nel Codice civile

La nostra tradizione civilistica vede al centro del sistema del diritto dei contratti il principio di autoresponsabilità (“sii fedele a te stesso”, avvertiva nella Sua introduzione la Presidente). Autoresponsabilità anche giustificata e misurata dal principio di affidamento.

Il che riflette l'impostazione ottocentesca, dunque la matrice del *Code Napoléon*, i principi affermati dalla Rivoluzione francese.

L'*égalité* produce l'eguaglianza sì, ma l'eguaglianza formale (*égalité des citoyens devant la loi*: che ancora troviamo stampata – inutilmente, cioè ineffettivamente - nelle aule dei tribunali)

L'impostazione si tramanda alle generazioni normative future.

Così anche nell'impianto del Codice civile del '42, che ancora contiene la “parte generale del contratto”, ogni contraente, in virtù dell'autoresponsabilità, non può pensare al giudice come ad un “dottore”, ma ha l'onere di “curare” da sé i propri interessi e dunque ha viepiù l'onere di acquisire le conoscenze che gli occorrono per poter negoziare e assumere una decisione utile al soddisfacimento dei propri interessi.

Solo nell'ambito della buona fede riesce a costruirsi una dimensione del dovere di informazione, dunque del diritto ad essere informati dalla controparte.

Di là di puntuali previsioni regolamentari disponenti obblighi informativi, soltanto allorché il contegno reticente può qualificarsi siccome scorretto è dato affermare un dovere a carico del contraente informato di trasferire dati cognitivi alla controparte.

Con una eccezione offerta dalla pratica, per lo più inconsapevolmente.

In ambito di responsabilità medica si assiste invero ad un allentamento del legame del dovere di informazione con la clausola di buona fede. Anzi in molte sentenze si prescinde affatto dal canone di correttezza nel momento in cui si identifica il fondamento teleologico-assiologico dell'obbligo di informazione, a garanzia del consenso punto “informato” del paziente.

L'informazione dovuta si giustifica e commisura non in ragione del fine di escludere una scorrettezza, del rispetto del principio di solidarietà, bensì della necessità di assicurare il rispetto della tutela della salute da cui deriva pure la necessità di garantire la pienezza dell'auto-

determinazione alle cure.³

Tanto è accaduto prima e a prescindere dall'evoluzione del sistema normativo degli ultimi anni.

La giurisprudenza più sensibile alla valorizzazione dei principi collega i doveri informativi e li riempie di contenuto sulla base non già del canone di correttezza⁴ o dell'art. 2 del testo costituzionale, bensì del principio di tutela della salute.⁵

Fissiamo questo punto e andiamo avanti.

4. Segue. L'informazione nel nuovo diritto dei contratti. La genesi di una nuova clausola generale: l'informazione adeguata

Il destino dell'informazione è peraltro singolare. Da concetto nascosto e ristretto nella buona fede; servente della correttezza, strumento di tale canone, riesce a liberarsi, a rompere le catene che la trattenevano nell'art. 1337 del Codice civile.

Mi piace per vero utilizzare un'altra metafora per descrivere l'evoluzione dell'informazione: quella dei super eroi.

La buona fede, figlia l'informazione che, dunque, nasce dalla correttezza dacché qualora debba assumersi che il contegno corretto debba

³ Cass., 12 giugno 2023, n. 16633, in Banca dati *Onelegale*: «In tema di attività medico-chirurgica, il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali o altamente improbabili; detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso».

⁴ In molte pronunce il riferimento alla buona fede resta in abbinamento ai principi costituzionali. V. ad es. Trib. Bologna, 19 gennaio 2009, in Banca dati *Onelegale*; Cass. civ., Sez. III, 30 luglio 2004, n. 14638, in Banca dati *Onelegale*.

⁵ V. ora anche Corte cost., 9 febbraio 2023, n. 14, in Banca dati *Onelegale*: «Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell'autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della CDFUE. Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

manifestarsi viepiù mercé la trasmissione di dati cognitivi allora si ritiene di affermare un dovere informativo.

Ma a un certo punto della storia del diritto, a partire dagli anni 90, con la legislazione che rivoluziona il diritto dei contratti (T.U.B., T.U.F., Discipline di recepimento delle direttive in ambito consumeristico; Regolamenti CEE, CE, UE, in particolare nel settore agrifood), si verifica il distacco del cordone ombelicale che legava l'informazione alla buona fede.

L'informazione viene disciplinata cioè in modo autonomo. Non si ricava più dalla buona fede, ma è affermata a prescindere da una valutazione di correttezza.

Tanto si vede nel Testo unico bancario, nel testo unico finanziario, nel codice delle assicurazioni, nel codice del turismo, nel codice del consumo, nei regolamenti comunitari. Si pensi al Regolamento 1169/2011.

Regole di dettaglio e previsioni generali riempiono il sistema affermando doveri di informazione sempre più ampi, ricchi.

Le discipline si potenziano a seconda e dell'ambito e del tipo contrattuale (v. contratti di viaggio, contratti bancari, assicurativi, di investimento in strumenti finanziari) e della modalità di contrattazione.

L'informazione dovuta è quella che serve – non già a qualificare il contegno del contraente forte come corretto – bensì quella necessaria al contraente debole ad esprimere un consenso pieno, a ragion veduta, ponderato.

Il punto di vista ermeneutico cambia: non è più quello del debitore del dovere informativo, ma quello del beneficiario della disciplina. Il contenuto dell'informazione non resta più conterminato dall'apprezzabile sacrificio, ma va ben oltre, se è necessario fornire le informazioni utili al consenso pieno.

L'informazione dovuta è, nel diritto dei rapporti asimmetrici, tutta l'informazione che di volta in volta è necessaria al consumatore, al cliente, all'utente, all'investitore, per assumere una decisione negoziale consapevole.

Il cambiamento del punto di rilevanza ermeneutica testimonia dell'evoluzione del concetto, che da vassallo della buona fede assume una autonoma dignità.

Anzi, per riprendere la metafora che mi piace di più, l'informazione diviene un "super concetto", una nuova clausola generale, un nuovo "centro di gravità" attorno al quale ruotano discipline serventi (la for-

ma informativa, la pubblicità, l'educazione). D'altronde – e qui la metafora si conclude – l'informazione è figlia di altro “super eroe” sicché è naturale che anch'essa maturi in “super eroe”, “super concetto”, cioè con “super poteri”.

Nasce la clausola generale della “informazione adeguata”, peraltro enunciata dall'art. 2 del codice del consumo, riaffermata nell'art. 4 dello stesso testo e ripetutamente proprio nei regolamenti del settore agroalimentare.

Ciò significa che l'informazione è dovuta nei modi, nei tempi, nei contenuti di volta in volta, “adeguati”; ciò significa che la clausola generale produce regole diverse a seconda dei casi.

Nel settore agroalimentare, ove la produzione e commercializzazione del vino si inseriscono, viepiù risalta una attenzione massima per l'informazione che deve essere adeguata rispetto (non già ad una valutazione di correttezza, bensì) al fine di garantire un consenso ponderato; tanto più là dove l'informazione riguarda dati che debbano essere conosciuti al fine di tutelare interessi di assoluto rilievo, com'è il caso della tutela della sicurezza e della salute.

D'altronde tali enunciazioni, ricorrenti nei regolamenti, fanno *pendant* con la chiara enunciazione contenuta nell'art. 5 del codice del consumo, ove si afferma che la “*Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi*” e che “*Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore*”.

5. La clausola generale di informazione adeguata integra la previsione regolamentare rimediando alla sua ineffettività

Ecco. Torniamo alla previsione sui solfiti.

La previsione da cui abbiamo prese le mosse è una previsione regolamentare. Una fattispecie chiusa. Ivi si afferma che se - protasi - un prodotto ha in sé un quantitativo superiore al limite minimo di solfiti allora - apodosi - è obbligatorio indicare in etichetta “contiene solfiti”. Ma tutti i vini in tal modo presenteranno questa dicitura senza che il consumatore sappia quanti solfiti vi siano, se una quantità modesta o una quantità più che significativa.

La previsione è ineffettiva: non fornisce in realtà alcuna informazione utile. La sicurezza e la salute non paiono rispettate.

Tantomeno fornisce al consumatore tutta l'informazione di cui lo stesso dovrebbe godere se, invece, argomentassimo dal canone di informazione adeguata.

Ecco in via generale si enuncia un dovere che impone l'informazione più congruente al caso, dall'altro si prevede una disciplina specifica priva di utilità.

Ecco l'antinomia. Antinomia che diviene paradosso giuridico nel momento in cui si ricorda che - a norma dell'art. 5 Cod. cons. viepiù in combinato disposto con l'art. 2 lettera 5, capoverso 5, dello stesso codice e con le enunciazioni del Regolamento 1169/2011 - il diritto fondamentale alla tutela della sicurezza e della salute dovrebbe essere al centro anche dell'informazione, cioè *nel* fondamento di ogni regola d'informazione riguardante operazioni di consumo sicché, ecco il paradosso, è abnorme che tale indicazione non sia rispettata proprio dalle regole che in modo specifico sono concepite al fine di disciplinare un *gap* cognitivo "al fine di tutelare" i diritti fondamentali alla sicurezza ed alla salute.

Le previsioni generali e quella particolare vanno pertanto in direzioni opposte, non vanno d'accordo.

Da un lato una fattispecie aperta che dall'alto comanda l'adeguatezza e l'effettività, dall'altro più in basso una fattispecie chiusa e inadeguata che ignora gli insegnamenti ricevuti, la sua stessa *ratio*.

Come si risolve il contrasto?

Qual è il rapporto tra le previsioni?

Di specialità?

La regola speciale deroga a quella generale? Se così è il problema è risolto: si applica la previsione regolamentare, con buona pace dei principi, dello stesso fondamento della norma.

Con buona pace delle previsioni generali sull'informazione adeguata.

Questa soluzione è tuttavia inappagante, anzi turba la sensibilità giuridica.

Certo, si garantisce una soluzione "certa".

Tutti gli operatori sanno qual è l'obbligo, quello *standard* di indicare se ci sono o no solfiti e sono in grado di rispettarlo.

Ecco un caso emblematico di come il metodo sia rilevante per la concreta risposta al problema. Il metodo classico (ed in caso di vini potrebbe sembrare proprio quello più ortodosso!) - devoto al principio di certezza, al sillogismo apodittico, che pensa al giudice come *bouche de la loi*, come un automa, al dato normativo come da valutare in vitro, in modo amorale, decontestualizzato, non inquinato da valutazioni, tantomeno assiologiche - rispetta l'eguaglianza formale, ma non quella sostanziale, non la giustizia del caso concreto, non i principi e i valori espressi dal sistema.

Il diritto qui è mera forma e non strumento di giustizia.

Va adottato un metodo diverso (quello classico va bene per lo spumante, non per le soluzioni giuridiche, quand'anche riferibili al vino!): il metodo logico-sistematico e teleologico-assiologico che porta a pensare al diritto come intriso dei valori normativi ed al giurista come co-autore della soluzione al problema.

Il sistema si è evoluto d'altronde in questa direzione sostanzialistica, problematica, valutativa, dacché sempre più si esprime attraverso principi e fattispecie aperte che rimandano ad un apporto da parte dell'interprete chiamato non più a recitare equazioni, bensì a concretizzare *input* normativi per rendere la soluzione su misura, cioè giusta ("vicina al vissuto", "sentendo l'esperienza" guardando alla "sostanza delle relazioni umane").

Ecco che anche nel caso di cui ci occupiamo è necessario applicare tutto il materiale normativo. D'altronde le regole specifiche sull'informazione non sono che ipotesi applicative, esemplificative, che rispondono ai principi ed alle clausole generali, i quali mai escono di scena, tantomeno nel momento applicativo. Norme regolamentari, clausole generali e principi possono e debbono cooperare per elaborare la soluzione in concreto più congrua.

Così la clausola generale dell'informazione adeguata integra la previsione regolamentare in esame, di per sé necessaria, ma non sufficiente. Se si supera il limite di legge occorrerà certo riportare in etichetta la dicitura "contiene solfiti", ma ciò non esaurisce l'adempimento del dovere di informazione adeguata; adempimento che dovrà essere integrato anche dalla indicazione del quantitativo di additivo, certo con un *range* di tolleranza, in modo da rispettare i principi di effettività, di proporzionalità, di adeguatezza, il canone di ragionevolezza e con essi il valore della tutela della sicurezza e della salute.

Informazione, tutela dell'affidamento della collettività e doveri deontologici

Pietro Referza

Nella tassonomia della relazione vanno brevemente classificati i concetti di deontologia e di informazione.

1.1. Deontologia. Bentham

Il termine deontologia è polisemico, nella misura in cui evoca sia la branca delle scienze filosofiche che tratta l'origine, la natura, il fine del dovere, in contrapposizione con l'ontologia che tratta l'origine, la natura, il fine dell'essere; sia il complesso di norme etico sociali che disciplinano l'esercizio di una determinata professione (BATTAGLIA).

La parabola evolutiva del termine ha il suo punto di innesco nella speculazione positivista di Jeremy Bentham, ove la deontologia (Chrestomathia e Deontologia sono opere apparse rispettivamente nel 1817 nel 1834) identifica il dovere di perseguire il proprio interesse, giustamente inteso, attraverso le azioni indirizzate allo scopo individuale della felicità.

È il preludio dell'utilitarismo, sviluppato dalla dottrina di James e John Stuart Mill: nel pensiero degli illustri autori il "deon" non ha alcuna dimensione etica collettiva, orientato com'è ad appagare i bisogni e le istanze individuali. Ma il catalogo degli strumenti che tendono a perseguire la felicità annovera - recuperando in parte la dimensione collettiva dell'agire nell'interesse comune - azioni inclite e virtuose nei confronti del prossimo, quali la prudenza, autocentrata ma rivolta anche ai consociati, la probità, la temperanza e la convenienza (tenere comportamenti adeguati all'infinita varietà dei casi). Anche nella prospettiva positivista, il perseguimento dell'utile individuale e quindi della felicità si raggiunge attraverso azioni rivolte a beneficio del prossimo.

1.2. Segue. Rosmini

Nella dottrina di Rosmini sono deontologiche le scienze normative che indagano non l'ente com'è, ma come deve essere acciocché sia

perfetto: in pratica la deontologia viene accostata all'etica oggettiva, nella quale il fine dell'azione è infatti la protezione del bene collettivo, obiettivo che in filigrana, emerge anche dalle proclamazioni individualistiche che esprimono in forma affievolita, comunque presente, la correlazione tra tutela della collettività e dover essere del singolo.

1.3. Segue. L'eterogeneizzazione del termine (il nucleo semantico resta integro)

Molto più di recente il termine deontologia assume un significato puntuale e circoscritto (divergente da quello utilitaristico, ma anche dall'intonazione etica di Rosmini) che designa il complesso delle regole di condotta (eteronome, di derivazione convenzionale, di principio, sovente flessibili) che devono essere osservate nello svolgimento di un'attività professionale.

1.4. L'attrazione della deontologia nella sfera del diritto oggettivo

In breve, si compie l'attrazione della deontologia nell'orbita del diritto oggettivo: la legge devolve l'esercizio della potestà sanzionatoria agli ordini professionali, introduce nel tessuto normativo disposizioni a contenuto indeterminato che trasfondono nel linguaggio e nelle regole del processo principi etici quali la lealtà e la probità.

L'ordinamento deontologico resta peraltro contrassegnato da una tecnica nomopoietica, affidata al concorso tra legislatore ed Ordini professionali, nella quale è fortemente impresso, attraverso l'enunciazione di principi, come detto, a basso coefficiente di determinatezza, lo stigma della probità, della prudenza, della temperanza, della convenienza, facce di un prisma che vale anche oggi (e quasi in una prospettiva metastorica) ad identificare i caratteri principali dell'agire deontologicamente corretto.

2. Informazione. Bene immateriale ad utilizzazione collettiva.

Art. 21 Libertà negoziale

L'informazione rileva – nell'ambito del diritto costituzionale vivente, ed in quanto oggetto della protezione assicurata nel nostro sistema costituzionale dall'art. 21 della Costituzione – quale meccanismo propulsivo per realizzare gli obiettivi di solidarietà, utilità sociale, ed

eliminare gli ostacoli che si frappongono alla piena attuazione del principio di eguaglianza, riaffermare la libertà del singolo di proclamare il suo pensiero quale limite al potere e fonte del diritto di critica.

Il concetto stesso di informazione - che taluno intende alla stregua di un bene giuridico immateriale, ad utilizzazione comune - ha costituito, in parallelo, oggetto di una crescente attenzione nei settori delle scienze sociali e giuridiche, in connessione con l'importanza assunta via via dalla conoscenza non solo quale affermazione di libertà e progresso, fattore di crescita culturale, ma quale strumento di autodeterminazione nel campo delle libertà negoziali. Emerge inoltre, con sempre maggiore importanza e rilevanza, l'ambivalenza del termine che designa l'informare e l'essere informati: nel campo dei rapporti giuridici, pubblici e privati, l'informazione dell'interlocutore assurge a prestazione dedotta in obbligazione o incide sullo statuto della validità dell'atto, sospesa tra *validity e liability rules*: l'agire informati trascende la regolazione del governo delle società commerciali ove è sancita dal diritto positivo ed è oggetto dei doveri dei professionisti, includendo nel suo spettro di applicazione la formazione professionale continua; le asimmetrie informative vengono osteggiate in ogni ambito del diritto e formano oggetto di una regolazione, anche di fonte giurisprudenziale, che tenta di colmarle non solo nei rapporti tra professionisti e consumatori, ma anche - ad esempio - nel settore dei contratti pubblici con la disciplina sul conflitto di interessi.

3. Scopo relazione

Lo scopo della relazione non è quello di esaminare la convergenza dell'informazione e della deontologia verso l'unico alto obiettivo di tutelare l'affidamento collettivo (espressione che andrà peraltro chiarita dal punto di vista oggettuale), perché siffatta operazione si risolverebbe a ben vedere in una sublime tautologia.

L'informazione rappresenta un valore da salvaguardare, nella teoria dei diritti di libertà si pone nelle posizioni di vertice nel sistema assiologico costituzionale, nella dottrina privatistica è il tramite dell'autodeterminazione o - per quanto riguarda la protezione dei dati personali, magari di natura sensibile, e la segregazione di notizie apprese nell'esercizio dell'attività libero professionale - oggetto della protezione tipica della sfera della riservatezza.

In pratica, il dovere di trasferire o il dovere di impedire la conoscenza, secondo le infinite modulazioni poste dal diritto oggettivo irrorato dalla legalità costituzionale, risponde sempre ad un interesse collettivo; come pure l'attuazione dei principi etici e giuridici (sovente catturati dalle maglie del *ius positum*) nell'esercizio della professione.

Occorre perciò attribuire al campo di indagine un significato notevolmente ristretto, limitato cioè alle interrelazioni tra i termini del binomio (informazione, principi deontologici) sulla scorta di una scelta metodologica che - affondando il suo apparato radicale nel diritto vivente - esprima in modo plastico l'attuazione dinamica del diritto.

4. Segreto

Può riscontrarsi una sovrapposizione tendenzialmente piena tra deontologia e divieto di informazione quando si rifletta sul segreto professionale. Il segreto, contraltare della conoscenza, erige un argine invalicabile alla comunicazione a terzi e naturalmente alla divulgazione al pubblico di dati, fatti, eventi, qualità, perfino della fonte di acquisizione delle informazioni necessarie per l'espletamento delle attività, nel caso del giornalista.

Nelle professioni liberali il segreto sembra esaurire senz'altro, nei rapporti con l'assistito, l'obbligo deontologico, in quanto la riservatezza viene tutelata e protetta semplicemente custodendo gelosamente l'informazione.

Ma anche questa affermazione non ha l'assolutezza che la renderebbe irrefragabile: trascura di considerare la complessità dei fenomeni e la rete di relazioni che avvolgono o condizionano la sorte dell'informazione, la cui diffusione (ampia o limitata che sia) viene anche in questo settore filtrata dall'assolvimento degli obblighi deontologici.

Lo schermo protettivo che - fin dagli albori dell'organizzazione sociale imposta dall'umano incivilimento - ostacola la circolazione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle professioni intellettuali nell'interesse del cliente a mantenere il riserbo, ed evidentemente il rapporto fiduciario con il professionista, si infragilisce in situazioni limite.

Si pensi al caso in cui il cliente abbia manifestato con convinzione all'avvocato penalista che lo assiste in un processo di molestie l'intenzione di infliggere altri, e più severi, patimenti alla vittima delle mole-

stie: l'obbligo di fedeltà ai dettami basilari dell'ordinamento e la norma etica che impone la protezione di interessi di rango superiore rispetto al mantenimento del segreto professionale potrebbero non impedire - avuto riguardo alle contingenze concrete - di riferire il fatto all'autorità di pubblica sicurezza. Il segreto soccombe alla misura precauzionale posta a tutela del diritto all'integrità fisica o alla vita dei terzi estranei al rapporto libero professionale.

Nel processo, poi, il dovere dell'avvocato di garantire l'inaccessibilità dei dati e delle notizie che gli sono stati forniti dal cliente è costantemente bilanciato dal principio di lealtà che si traduce in una sorta di *favor veritatis* nel processo. In questo senso, e con ampi margini di oscillazione, il principio posto dall'art. 88 c.p.c. può entrare in rotta di collisione con il principio di riservatezza.

5. Dissuasione

Dall'altro, l'informazione attiva corretta non esaurisce - nel settore della deontologia che governa il travaso della conoscenza dal professionista all'utente - il dovere etico del primo. Il messaggio comunicativo veritiero e completo non è sufficiente a coonestare la frettolosa conclusione che in tal modo (attraverso cioè l'informazione, chiara, completa, esauriente) i principi deontologici trovino piena attuazione.

L'avvocato è tenuto ad assolvere, sia al momento del conferimento dell'incarico, sia nel corso dello svolgimento del rapporto, non solo al dovere di informazione del cliente, ma anche ai doveri di dissuasione. In particolare, è tenuto a sconsigliare il cliente dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.

Nella fase genetica della controversia, il dovere deontologico dell'avvocato si estende alla dissuasione: non si arresta sulla soglia della corretta comunicazione del grado di difficoltà della controversia, della percentuale di rischio della causa, delle conseguenze che possono derivare dall'intraprenderla.

L'avvocato deve dunque minare le basi del proposito del cliente di intraprendere una causa, infondata o fondata ma antieconomica, inducendolo ad una riflessione ed interferendo - in definitiva - sui processi decisionali dell'assistito, orientandoli in altra direzione.

Si tratta di contenuti etici (corollario della posizione di garanzia e del dovere di protezione) che si spingono quasi fino alla linea di confi-

ne del divieto, comminato nel diritto medioevale, di promuovere cause ingiuste e che d'altro canto confermano come la deontologia possa rivestire una funzione conformativa delle prestazioni dedotte in obbligazione nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale.

Appare sullo sfondo anche l'interesse pubblico: la funzione dissuasiva teorizzata dalla Corte di Cassazione non soltanto è volta a beneficio del singolo, ma contribuisce all'obbiettivo di deflazionare il contenzioso alleggerendo il funzionamento della macchina processuale.

Nel caso paradigmatico appena illustrato, la funzione dissuasiva - che la deontologia impone di esercitare con chiarezza e vigore ove ve ne siano i presupposti - non contraddice al *favor veritatis*.

Le sessioni preliminari con il cliente volgono anzitutto all'informazione passiva, di acquisizione dei dati e degli elementi di giudizio, impongono - in una seconda fase - di assolvere con precisione all'informazione oggettiva sulle prospettive della causa. Sboccano quindi nella terza fase, nella quale l'avvocato - ove la causa sia temeraria o anche solo antieconomica, o verosimilmente infruttuosa - dovrà esercitare la funzione persuasiva, sgretolando il convincimento che l'assistito ha già maturato.

La dissuasione è complementare, e logicamente successiva, all'adempimento dell'obbligo informativo nel rispetto del (o con una tensione verso il) *favor veritatis*, che qui si connota con tratti oggettivi concernenti sia il compendio dell'informazione passiva, sia le informazioni destinate al cliente.

6. Giornalismo d'inchiesta

Nel cd. giornalismo d'inchiesta rileva l'esigenza della valutazione, non tanto dell'attendibilità e veridicità della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, oltre che della maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità.

È scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili.

Il giornalista di inchiesta non deve perseguire la verità oggettiva della notizia (il cui oggetto sia dunque un fatto irrefragabile) ma piuttosto appagare l'interesse collettivo ad essere informati anche quando il contenuto dell'informazione sia la stessa inchiesta e l'elaborazione di dati ed interviste, di espressioni di giudizio che l'opinione pubblica ha interesse a conoscere.

Il giornalista di inchiesta, in sintesi, non persegue allo stato puro la verità oggettiva, né esercita allo stato puro il diritto di critica.

Il rischio della potenziale effrazione della verità oggettiva dei fatti o delle qualità soggettive della persona che si scorgono oltre il piano traslucido del compendio dell'inchiesta è accettato (e l'operatore conoscitivo è esente da responsabilità) purché abbia rispettato le regole deontologiche tracciate dal decalogo elaborato dalla corte regolatrice quaranta anni or sono.

Attribuire una copertura normativa alla verità putativa o perfino al sospetto, implica che la diffusione della notizia sia lecita quando vi siano state:

- a. la preventiva verifica dell'utilità sociale dell'informazione;
- b. il serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti;
- c. l'esposizione dei fatti, in modo da non tacerne altri strettamente ricollegabili ai primi, che possano mutarne complessivamente il significato;
- d. la forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo, sia improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e comunque in ogni caso rispettose di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone.
- e. la leale chiarezza, che vieta il ricorso al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionalmente scandalizzato e sdegnato o comunque artificiosa e sistematica drammatizzazione di fatti neutri, alle insinuazioni.

7. Conflitto di interessi nel c.c.p.

L'art. 16 del decreto legislativo 16 del 2023 (nuovo codice dei contratti pubblici) delinea il perimetro di applicazione del conflitto di interessi esaminando la posizione del soggetto che - avendo compiti funzionali in qualsiasi fase della procedura di aggiudicazione o di ese-

cuzione dei contratti pubblici - sia in grado di influenzare il risultato della procedura selettiva, gli esiti, la gestione in quanto abbia qualsiasi interesse (finanziario, economico, personale) che possa essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza. L'interessato ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

Affrancata da schemi formalisti, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza esige la prova di presupposti specifici e documentati ed il riferimento ad interessi antagonisti effettivi rispetto a quelli ipostatizzati dall'ordinamento, dei quali è istituzionalmente intestataria l'Amministrazione (imparzialità, buon andamento, rispetto del principio euronitario della pari condizione degli operatori con eliminazione delle asimmetrie informative che potrebbero profilarsi qualora chi rediga i documenti di gara sia in rapporti di consanguineità o di cointeressenza anche solo mediata - con un partecipante alla gara.

8. Le dinamiche

Le dinamiche tra informazione (nell'accezione ristretta di diritto ad essere informati) e principi deontologici che interferiscono con il trasferimento della conoscenza o con il patrimonio conoscitivo seguono perciò - sul piano per così dire strutturale - un andamento di linea spezzata.

8.1. Dissuasione

Il dovere dell'avvocato di dissuadere il cliente dal proposito di intraprendere una causa infondata o semplicemente antieconomica non attiene se non mediatamente all'oggettività dell'informazione, che il professionista è tenuto a salvaguardare comunque nella sua massima estensione: agisce oltre, sui processi decisionali della parte, che riguardano la sfera della volizione e non il sostrato della conoscenza.

8.2. Giornalismo

Il giornalista di inchiesta può proclamarsi portatore di una verità soltanto putativa, nutrita dalla logica del sospetto, purché la propalazione degli indici rivelatori di un fatto riprovevole o di una qualità negativa sia bilanciata dal puntuale assolvimento dei doveri deontologici.

Verità oggettiva e deontologia professionale possono percorrere direzioni diverse, segnate comunque dalla netta prevalenza, in funzione scriminante o esimente della responsabilità, dell'assolvimento dei doveri etici e morali che impongono al giornalista il rispetto del decalogo posto dal diritto vivente.

8.3. Codice contratti pubblici

I principi deontologici impongono un obbligo rafforzato di informazione, esteso alla ostensione di situazioni anche soltanto potenziali di conflitto di interesse, nella materia contrattualistica pubblica: il principio di fiducia tempera quest'obbligo, esigendo comunque la prova di un compendio probatorio reale e specifico di interessi effettivi di cui è realmente o potenzialmente portatore il soggetto incardinato nell'apparato funzionale dell'ente, prevalenti sull'interesse pubblico.

9. Conclusioni

Resta dunque dimostrato come clausole generali ad alto contenuto di indeterminatezza, quali il dovere di informare e di agire informati nell'ambito delle professioni e del funzionamento della pubblica amministrazione (sono gli esempi paradigmatici che abbiamo passato in rassegna), e di uniformare la propria condotta al rispetto dei doveri deontologici, precipitato nel quale convergono principi etici, morali, giuridici, possono (come sovente accade) sovrapporsi, nel senso che il rispetto del principio deontologico equivale a un'informazione chiara, precisa, completa di fatti oggettivi.

Non di rado, in situazioni tutt'altro che marginali, questa identificazione manca, ed i principi deontologici i quali entrano in contatto con la formazione della conoscenza, sono - rispetto al principio della verità oggettiva dei fatti oggetto dell'informazione - antagonisti o complementari.

La dialettica interna a questi due capisaldi del nostro sistema assiologico che non si traduce in un rapporto da *species* (l'informazione) a *genus* (la deontologia) è il lievito ed il fattore di consolidamento dell'affidamento collettivo, concetto ben diverso dall'affidamento inteso nella dimensione privatistica.

Nelle relazioni individuali la fiducia è un'espressione di sintesi che designa le capacità tecniche del professionista.

L'affidamento collettivo viene invece potenziato dalla consapevolezza - che raggiunge la sua massima espansione nelle situazioni limite in cui si manifesta una non perfetta embricazione, o addirittura emerga una divaricazione tra principi deontologici e trasmissione della conoscenza - che l'esercizio delle professioni intellettuali o lo svolgimento della funzione pubblica sottesa alla previsione, esaminata in precedenza, dell'art. 16 C.C.P., non è agganciato ad una logica privatistica, ma presenta una forte coloritura pubblicistica, e sia in definitiva il compendio di doveri di protezione che esondano dal perimetro ristretto della devoluzione corretta ed esauriente di informazioni, per tradursi nell'assunzione di una posizione di garanzia che trascende la sfera del singolo.

Informazione professionale e responsabilità civile

Lorena Ambrosini

1. Obbligo di informazione e attività professionale

Gli obblighi informativi nelle relazioni contrattuali, oltre ad essere sottoposti alla continua attenzione della giurisprudenza, sono ampiamente esplorati dalla dottrina, con una produzione che non è arduo definire «monumentale»;¹ i limiti dettati dalla presente sede consentono - ed anzi impongono - di tralasciare il richiamo alle questioni relative al fondamento (anche costituzionale) dell'informazione, alla sua rilevanza autonoma (con «affrancamento» rispetto alla buona fede) ed agli effetti connessi - sotto molteplici aspetti - alla sua violazione, per concentrare la riflessione su un profilo che invece potrebbe apparire carente di risultanze completamente consolidate, ossia quello relativo all'obbligo di informazione che incombe sul professionista intellettuale.

¹ Premettendo che qualsiasi richiamo non potrebbe considerarsi sufficiente, al solo fine di indicazione generica e senza alcuna pretesa di completezza si vedano i contributi di: A. LOIODICE, voce «*Informazione (diritto alla)*», in *Enc. dir.*, XXI, Varese, 1971, 472; G. VISINTINI, *La reticenza nella formazione dei contratti*, Padova, 1972; V. CUFFARO, *Profili civilistici del diritto all'informazione*, Napoli, 1986; P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. Dir. civ.*, 1990, 326; G. GRISI, *L'obbligo precontrattuale di informazione*, Napoli, 1990; Z. ZENCOVICH, voce «*Informazione (profili civilistici)*», in *Digesto delle discipline privatistiche - sez. civile*, IX, 1993, 420; A. C. NAZZARO, *Obblighi di informare e procedimenti contrattuali*, Napoli, 2000; M. DE POLI, *Asimmetrie informative e rapporti contrattuali*, Padova, 2002; G.B. FERRI, *Informare ed essere informati*, in *Rass. Dir. civ.* 2003, 588; G. VETTORI, *Le asimmetrie informative fra regole di validità e regole di responsabilità*, in *Riv. Dir. Priv.*, 2003, 242; A. GENTILI, *Informazione contrattuale e regole dello scambio*, in *Riv. Dir. Priv.*, 2004, 555; V. ROPPO, *L'informazione precontrattuale: spunti di diritto italiano e prospettive di diritto europeo*, in *Riv. Dir. priv.*, 2004, 747; L. ROSSI CARLEO, *Il diritto all'informazione dalla conoscibilità al documento informatico*, in *Riv. Dir. priv.*, 2004, 361; W. VIRGA, *Informazione e consenso*, Torino, 2010; S. ORLANDO, *Le informazioni*, Padova, 2012; F. RENDE, *Informazione e consenso nella costruzione del regolamento contrattuale*, Milano, 2012; F. ROMEO, *Dovere di informazione e responsabilità precontrattuale: dalle clausole generali alla procedimentalizzazione dell'informazione*, in *Resp. civ. prev.*, 2012, 3, 173; D. RUSSO, *Sull'informazione nei contratti*, Napoli, 2016.

Invero, nessuno dubita che il professionista sia tenuto ad informare, in modo chiaro e completo, la propria controparte in merito a tutti gli aspetti rilevanti del rapporto contrattuale; tuttavia può essere lecito domandarsi se la particolare diligenza richiesta al professionista intellettuale possa dare ingresso ad una diversa considerazione dell'obbligo informativo.

In particolare, ci si chiede: tale obbligo potrebbe avere valenza differenziata se una parte contrattuale è un professionista intellettuale? In altre parole, è possibile declinare in modo peculiare l'obbligo informativo quando esso si riferisce ad un professionista?

In merito può ricordarsi che il comma 2 dell'art. 1176 c.c. richiede al professionista una diligenza da valutarsi con riguardo alla «natura dell'attività esercitata», quindi certamente diversa da quella genericamente riferita dal comma 1 al «buon padre di famiglia»; sul punto, dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che la differenziazione si modula non già sull'aspetto quantitativo, bensì su quello qualitativo, facendo riferimento ad una diligenza non «maggiore» bensì «qualificata».²

La natura dell'attività esercitata è dunque destinata a ripercuotersi anche sull'obbligo informativo, e di conseguenza ad incidere in modo peculiare sulla responsabilità, ponendo una serie di quesiti ai quali non sempre sono state date risposte univoche.

² Il riferimento al “buon padre di famiglia” del primo comma viene spesso inteso come criterio di normalità; tuttavia la dottrina più attenta ha sottolineato che tale interpretazione deriva dalla (superata) elaborazione dei gradi di diligenza a cui corrispondevano i gradi della colpa (*levissima, levis, lata*), mentre oggi deve affermarsi il “tramonto dell'uomo medio” per valorizzare l'aggettivo “buon”, indicativo di solerzia e particolare sollecitudine, sino ai limiti dello sforzo “possibile” per il debitore: cfr. M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, Milano, 1975, 330 e ss.

Relativamente alla previsione del secondo comma, si veda C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 2021, 29 e ss., ove si afferma che essa “impone al professionista una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di attività dovuta”, specificando che l'impegno potrebbe dirsi maggiore di quello del comune debitore, ma in realtà è semplicemente adeguato rispetto allo standard professionale richiesto per l'attività concretamente esercitata; su tale ultimo punto, si veda altresì ID., *Diritto Civile*, 4, *L'obbligazione*, Milano, 1993, 96 e s., ove si distingue tra diligenza professionale generica e diligenza professionale variamente qualificata a seconda del grado di specializzazione, che comporta una diversa misura della perizia dovuta.

2. L'obbligo di informazione nella altalenante interpretazione giurisprudenziale

Per meglio comprendere le difficoltà connesse ad una corretta analisi, sia consentito di spostare un attimo il punto di osservazione per evidenziare come la giurisprudenza mostri assoluta discontinuità nell'interpretare l'obbligo di informazione, a volte facendolo degradare a connotazione meramente formale, altre volte - al contrario - intendendolo in senso estremamente sostanziale, fino a consentirgli di incidere su elementi che - come si evidenzierà oltre - sono estranei al profilo della diligenza.

Con riferimento alla prima posizione, particolarmente incisiva - per quanto non specificamente riferita al tema degli obblighi professionali - si rivela una recente sentenza della Cassazione a SS.UU., relativa alla necessaria dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, la cui mancanza viene sanzionata con la nullità del contratto.³

In tale pronuncia si è specificato che «In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato»; in altre parole, al venditore basta dichiarare il titolo, mentre l'eventuale difformità sostanziale della costruzione rispetto al titolo abilitativo non comporta la nullità, ma rileva in termini di inadempimento e giustifica la risoluzione del contratto.

Nella medesima sentenza, alla dichiarazione dell'alienante viene espressamente attribuita «valenza informativa nei confronti della parte acquirente», precisandosi tuttavia che «per effetto della prescritta informazione, l'acquirente, utilizzando la diligenza dovuta *in rebus suis*, è posto in grado di svolgere le indagini ritenute più opportune per ap-

³ Cfr. Cass. SS.UU. 22.3.2019 n. 8230, in *Resp. Civ. Prev.*, 2019, 2, 657: «La nullità comminata dall'art. 46 del d.p.r. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del 3 comma dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e dev'essere riferibile, proprio, a quell'immobile».

purare la regolarità urbanistica del bene, e così valutare la convenienza dell'affare, anche in riferimento ad eventuale mancata rispondenza della costruzione al titolo dichiarato».⁴

Da quanto riferito, appare chiaro che la Cassazione si attesta su una configurazione dell'informazione che, pur dovendo essere veritiera con riferimento all'esistenza del titolo, non ha bisogno di conformarsi alla realtà fattuale; tale discrasia viene giustificata dalla considerazione che la nullità è prevista a tutela di un interesse superindividuale – la lotta all'abusivismo – che appare soddisfatto dalla mera presenza di un titolo, sia pure non conforme a quanto effettivamente edificato.

Pur non disconoscendo la differenziazione fra tutela di interessi pubblici e privati e la contiguità con tematiche più ampie (relative anche alla necessità di coordinare la non negoziabilità degli immobili con l'esigenza di certezza e sicurezza della circolazione), sembra potersi affermare che l'approdo ermeneutico in materia di informazione restituisce l'idea di un obbligo che, dal punto di vista privatistico, si ferma – come già riferito – al profilo strettamente formale, lasciando l'impressione di una tutela “incompiuta” in relazione al profilo sostanziale.

Una posizione diametralmente opposta si riscontra, invece, con riferimento all'intermediazione finanziaria: una recente pronuncia, esaminando la “latitudine” degli obblighi informativi, ha in primo luogo ricordato come essi siano particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti a consentire all'investitore scelte pienamente consapevoli ed operate sulla base di informazioni “specifiche e personalizzate”; partendo da tale presupposto si è poi affermata la presunzione di riconducibilità del danno occorso all'investitore alla mancanza di corretta informazione, che di suo “disorienta” il risparmiatore o comunque lo fa orientare in modo scorretto⁵.

Tale posizione della Cassazione, fondata sulla massima valorizzazione dell'obbligo informativo dell'intermediario, in realtà va esplorata attentamente, perché – dando seguito ad un orientamento recente ma che sembra mantenersi costante – supera la dimensione della diligenza spingendosi fino ad introdurre una presunzione ben più incisiva.

⁴ Si vedano, rispettivamente, i punti 7.1 e 7.3 della motivazione.

⁵ Cfr. Cass. 20.3.2023 n. 7932, in banca dati *DeJure*; si vedano, in particolare, i punti 2.1 e 4.2 della motivazione.

Per meglio comprendere la questione, può ricordarsi che l'art. 23, comma 6 del D. Lgs. 58/98 (Testo Unico Intermediazione Finanziaria) prevede espressamente che, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta; tale disposizione si mostra perfettamente in linea con la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni - ove l'art. 1218 c.c. stabilisce che il debitore è responsabile a meno che non provi l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, e quindi di aver agito diligentemente⁶ - nonché con il consolidato riparto dell'onere probatorio operato dalle SS.UU.⁷

⁶ In merito al giudizio di responsabilità e al fondamento di quest'ultima, si veda C.M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., 11 e ss., ove vengono esaminate - anche in modalità dia-cronica - le opposte concezioni sul fondamento della responsabilità debitoria di cui all'art. 1218 c.c., declinato in termini di responsabilità oggettiva da coloro che intendono l'impossibilità della prestazione in senso oggettivo ed assoluto (tra i primi sostenitori va annoverato Osti), e ritenuto invece ipotesi di responsabilità soggettiva da quanti valorizzano l'elemento della colpa (tra i quali va menzionato Coviello, con la sua celebre indicazione casus = *non culpa*) o, in alternativa della buona fede oggettiva (il richiamo è ovviamente a Mengoni, che fa riferimento al criterio di inesigibilità per anormalità dei mezzi).

L'autore rifiuta l'impostazione oggettiva e anche l'idea di una responsabilità diversamente modulata secondo il contenuto dell'obbligazione (elaborata da M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., 228 e ss., e fondata sulla distinzione fra obbligazioni che, contenendo l'obbligo di custodia, rimandano all'idea di responsabilità oggettiva poiché il debitore era tenuto ad impedire proprio il perimento o la distruzione della cosa, e tutte le altre obbligazioni nelle quali trova invece applicazione il criterio della colpa), sostenendo che l'impossibilità della prestazione va identificata nel sopravvenuto impedimento non prevedibile né superabile con l'impiego della diligenza dovuta (cfr. spec. 21 e ss.), e coordinando dunque la regola dell'art. 1218 c.c. con il disposto dell'art. 1176 c.c.

⁷ Il riferimento è ovviamente alla fondamentale pronuncia n. 13533 del 30.10.2001, secondo la quale «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento»

La peculiarità della pronuncia, quindi, non è rappresentata dalla “presunzione di mancata diligenza” (ossia di colpa), che risponde alla regola generale, bensì dalla “presunzione di riconducibilità del danno all’informazione non corretta”, che incide non già sulla colpa ma sul nesso eziologico, stravolgendo la regola in tema di causalità che, perfino in tema di responsabilità medica, ha sempre attribuito al danneggiato il relativo onere probatorio.

L’approdo si raggiunge assumendo che «Dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, ... scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario»;⁸ dunque, la valenza assegnata all’informazione si ripercuote su un elemento diverso da quello a cui la medesima informazione è strutturalmente connessa, prospettando una situazione decisamente peculiare e non priva di criticità con riferimento alla costruzione della fattispecie generale di illecito.

Prescindendo da tale ultimo profilo e tornando alle considerazioni generali sugli obblighi informativi, si può dunque prendere atto di un orientamento “altalenante” della giurisprudenza, che oscilla tra una lettura estremamente formale ed una posizione sostanziale che raggiunge vette tali da attribuire all’informazione la capacità di incidere sulla prova del nesso di causalità.

3. Informazione e responsabilità medica

Nella trattazione del tema che ci occupa, un’attenzione particolare va certamente rivolta alla responsabilità medica, ove la disciplina generale in tema di obbligazioni e responsabilità professionale va integrata da normative specifiche.

In merito, pur non essendo possibile in questa sede un’analisi puntuale, è necessario ricordare che la L. n. 219/2017 (c.d. legge sul biotestamento, ovvero sulle disposizioni anticipate di trattamento) ha inserito una previsione specifica in tema di consenso informato, dando

⁸ Così già Cass. 17 aprile 2020, n. 7905, in banca dati *DeJure*, richiamata dalla sentenza in commento.

veste formale ad un'esigenza da tempo molto avvertita in dottrina,⁹ e – naturalmente – già ricavabile da principi fondamentali (artt. 2, 13 e 32 Cost., artt. 1, 2 e 3 Carta Diritti Fondamentali UE, Convenzione di Oviedo¹⁰) che vengono puntualmente richiamati nell'art. 1, comma 1, in quanto fondamenti del “diritto alla vita, alla salute, alla dignità ed all'autodeterminazione della persona”.¹¹

⁹ Sul tema della necessità di autonoma determinazione del paziente per ogni atto, terapeutico o diagnostico, che lo riguarda, possono indicarsi, senza pretesa di completezza, i contributi di: G. CATTANEO, *Il consenso del paziente al trattamento medico-chirurgico*, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1957, 949 ss.; A. PRINCIGALLI, *La responsabilità del medico*, Napoli, 1983, 187-229; M. CRISCUOLI, *Ragionevolezza e «consenso informato»*, in Rass. dir. civ., 1985, 480 ss.; G. FERRANDO, *Consenso informato del paziente e responsabilità del medico. Principi problemi e linee di tendenza*, in Studi in onore di Pietro Rescigno, V, *Responsabilità civile e tutela dei diritti*, Milano, 1988, 199 ss; ID., *Informazione e consenso in sanità*, in S. Aleo, R. De Matteis, G. Vecchio (a cura di), *La responsabilità in ambito sanitario*, I, Padova, 2014, 373-427; U.G. NANNINI, *Il consenso al trattamento medico. Presupposti teorici e applicazioni giurisprudenziali in Francia, Germania e Italia*, Milano, 1989; A. SANTOSUOSSO, *Il consenso informato*, Milano, 1996; V. CALDERAI, *Il problema del consenso nella bioetica*, in Riv. dir. civ., 2005, 321 ss.; ID., voce «Consenso informato», in Ann. Enc. dir., VIII, Milano, 2015; G. ALPA, *Il principio di autodeterminazione e le direttive anticipate sulle cure mediche*, in Riv. Crit. Dir. priv., 1, 2006, 83; R. PUCELLA, *Autodeterminazione e responsabilità nella relazione di cura*, Milano, 2010; G. MONTANARI VERGALLO, *Il rapporto medico-paziente. Consenso e informazione tra libertà e responsabilità*, Milano, 2008; B. SALVATORE, *Per uno studio sul consenso informato*, in Dir. e giur., 2009, 33 ss.; G. MARINI, *il consenso*, in Trattato di Biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2010; M. GRAZIADEI, *Il consenso informato e i suoi limiti*, in L. Lenti, E. Palermo Fabris, P. Zatti (a cura di), *I diritti in medicina, Trattato di Biodiritto*, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2011; S. STEFANELLI, *Autodeterminazione e disposizioni sul corpo*, Perugia, 2011; N. CALLIPARI, *Il consenso informato nel contratto di assistenza sanitaria*, Milano, 2012; M. FRANZONI, *Dal consenso all'esercizio dell'attività medica all'autodeterminazione del paziente*, in Resp. Civ. Prev., 2012, 82; S. ROSSI, voce «Consenso informato», in Dig. Disc. Priv., sez. civ., Agg. VII, Torino, 2012; A. CILENTO, *Oltre il consenso informato. Il dovere di informare nella relazione medico-paziente*, Napoli, 2014; S. CACACE, *Autodeterminazione in salute*, Torino, 2017.

¹⁰ La Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, è stata ratificata con la legge del 28 marzo 2001, n. 145, che dedica alla definizione del Consenso il Capitolo II (articoli da 5 a 9).

¹¹ Anche prima della previsione legislativa in commento, si riteneva che l'autodeterminazione del paziente e il principio del consenso informato derivassero proprio dai limiti, formali e sostanziali, imposti dalla Costituzione ai trattamenti sanitari: sul punto, G. CASCIARO – P. SANTESE, *Il consenso informato*, Milano, 2012, 265 ss.

La disciplina contenuta nel comma 3 del medesimo art. 1 individua in modo puntuale i caratteri delle indicazioni che devono essere fornite al paziente, stabilendo che ogni persona ha diritto di essere informata in modo “completo, aggiornato e a lei comprensibile” riguardo alle proprie condizioni di salute e ai trattamenti sanitari che si reputano opportuni, nonché alle possibili alternative ed alle ipotetiche conseguenze in caso di rifiuto.¹²

Occorre sottolineare come la norma si riferisca non già ad una comprensibilità in astratto, ma alla comprensione concreta del paziente (come ben si evince dall’inciso “a lei”), ponendo un obbligo di informazione ritagliato sulla singola persona, che deve essere messa in grado di conoscere e capire.

Sul punto, può peraltro precisarsi che se l’informazione risultasse priva dei suindicati caratteri, darebbe luogo ad un consenso non informato, e dunque non validamente prestato, con violazione – tra l’altro – della libertà di autodeterminazione.¹³

La giurisprudenza che ha affrontato in modo sistematico le questioni legate al consenso prestato dal paziente, ha chiarito con nettezza la differenza fra danno alla salute e danno alla lesione del diritto all’autodeterminazione, statuendo che entrambi sono possibili esiti della violazione degli obblighi informativi, ma tuttavia sono autonomi e di-

¹² In dottrina si è sottolineato che chi consente al contratto di cura non consente ancora al trattamento, poiché il contratto d’opera professionale segna il momento in cui si instaura la collaborazione medico-paziente finalizzata alla cura, mentre il consenso al trattamento segna il progredire di siffatto rapporto e attiene alle sue modalità attuative, man mano che la diagnosi si chiarisce ed occorre adottare determinate soluzioni terapeutiche: così C. TROISI, *Il consenso informato nella professione medica*, in www.comparazionedirittocivile.it, 2019, 9.

¹³ Un problema diverso è quello relativo alla modalità di acquisizione del consenso che, ai sensi del comma 4, deve essere “*acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico*”; sul punto, la dottrina ha ritenuto che la legge sembra operare una distinzione tra l’esternalizzazione e, quindi, l’acquisizione da parte del sanitario, del consenso del paziente e la documentazione che lo racchiude: cfr. P.P. MUIÀ – S. BRAZZINI, *Quale forma deve avere il consenso informato? Le oscillazioni della Cassazione e la soluzione della nuova legge*, in *Danno e resp.*, 2018, 607 ss.

versi: il primo si riferisce al caso in cui sia ragionevole ritenere che il paziente, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi al trattamento onde non subirne le conseguenze invalidanti, mentre il secondo è predicabile quando il paziente, a causa del deficit informativo, ha subito un pregiudizio diverso dalla lesione del diritto alla salute¹⁴

In merito, particolarmente incisiva si rivela una pronuncia del 2019 che ha elaborato un vero e proprio elenco delle possibili situazioni che si collegano alla mancanza di consenso informato,¹⁵ tra le quali si se-

¹⁴ Una delle prime pronunce in tal senso è quella della Cass. 13.2.2015 n. 2854: «In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi.»

¹⁵ Ci si riferisce alla sentenza della Cassazione n. 28985 dell'11.11.2019, pronunciata dalla Sez. III unitamente ad altre nove nelle quali si affrontano i principali nodi interpretativi della responsabilità medica, elaborando così un *corpus di principi noto come "Decalogo di san Martino"*.

Nella pronuncia richiamata, in particolare, si statuisce quanto segue.

«Dall'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sul medico possono derivare le seguenti situazioni:

A) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente avrebbe comunque scelto di sottoporsi all'intervento, nelle medesime condizioni, "hic et nunc", sarà risarcibile il solo danno alla salute, nella sua duplice componente, morale e relazionale;

B) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento, sarà risarcibile anche il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione;

C) omessa informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) per condotta non colposa del medico: se il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento, saranno risarcibili il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo) e il danno alla salute, da valutarsi in relazione all'eventuale situazione "differenziale" tra il maggior danno biologico conseguente all'intervento e il preesistente stato patologico invalidante;

D) omessa informazione in relazione a un intervento che non ha cagionato un

gnala la lesione della libertà di scelta per non aver compreso la valenza diagnostica dell'attività esercitata.¹⁶

Questo profilo richiama la «comprensibilità concreta» sopra riferita, e rende evidente come la “natura dell'attività esercitata” disegni un onere di diligenza – ex art. 1176, comma 2, c.c. – che va oltre la mera informazione, perché specifica gli obblighi del professionista imponendogli la verifica in merito all'effettiva consapevolezza dell'interlocutore; in altre parole, non sarà sufficiente aver informato il paziente, ma sarà altresì necessario verificare che egli abbia compreso le informazioni ed abbia acquisito tutti gli elementi necessari per compiere una scelta consapevole.

Ma è a questo punto che sorgono dubbi consistenti.

Risulta infatti corrispondente a regola di normale esperienza che l'uomo comune, seppure ampiamente e chiaramente informato, possa non essere in grado di comprendere fino in fondo tutte le implicazioni connesse ad un trattamento sanitario: un esempio in tal senso è facilmente riscontrabile con riferimento alla vaccinazione, ove si è intervenuti con prescrizioni obbligatorie per i minori,¹⁷ giustificate dalla

danno alla salute: se il paziente avrebbe comunque scelto di sottoporsi all'intervento, nessun risarcimento sarà dovuto;

E) omessa/inadeguata diagnosi che non ha cagionato un danno alla salute del paziente, ma gli ha impedito di accedere a più accurati e attendibili accertamenti: se il paziente allega che dall'omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli sono, comunque, derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte, sarà risarcibile il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.»

¹⁶ L'esempio viene fornito dalla stessa sentenza sopra riferita all'interno della lettera E, ove si richiama «il caso del tri-test eseguito su di una partoriente, senza alcuna indicazione circa la sua scarsa attendibilità e senza alcuna, ulteriore indicazione circa l'esistenza di test assai più attendibili, quali l'amniocentesi, la villocentesi, la translucenza nucale»

¹⁷ Si veda il D.l. 73/2017, modificato dalla legge di conversione n. 119/2017, ove si stabilisce che il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola e fare gli esami, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato dalla Asl un percorso di recupero del-

prevalenza dell'interesse della collettività sull'autodeterminazione dei singoli individui.

In assenza di interesse pubblico, è evidente che qualunque intervento sul singolo¹⁸ deve essere conforme alle previsioni contenute nell'art. 32 Cost.,¹⁹ ove si stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge e comunque senza mai violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: di conseguenza, in caso di rifiuto, al medico è preclusa ogni azione.

Tuttavia, bisogna ancora una volta ricordare che la L. 219/97, quando parla di rifiuto del trattamento, si riferisce ad una scelta consapevole; di conseguenza, se non c'è piena consapevolezza e comprensione da parte del paziente, non solo il consenso ma lo stesso rifiuto delle cure sarebbero prestati in modo non conforme, esponendo il medico a responsabilità.²⁰

Per chiarire il punto, può essere utile l'esempio del rifiuto di sottoporsi a trasfusione di sangue per motivi religiosi: la giurisprudenza ha costantemente affermato la legittimità del mancato consenso, ponendo una serie di questioni – che qui si tralasciano – con riferimento alle determinazioni che riguardano i minori,²¹ ma potrebbe sorgere il problema di vedersi opposta la mancata comprensione della gravità delle conseguenze del rifiuto da parte del paziente.

la vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative da 100 a 500 euro.

¹⁸ In caso di vaccinazioni facoltative o consigliate il consenso è necessario; sul punto, M. GRAZIADEI, *Il consenso informato e i suoi limiti*, cit., 205.

¹⁹ La Corte Costituzionale si è pronunciata numerose volte sull'interpretazione dell'art. 32 Cost. ribadendo sempre il necessario temperamento tra il diritto del singolo e l'interesse pubblico, questione che ha raggiunto livelli elevati di discussione – come noto – con riferimento alle vaccinazioni per Covid-19.

²⁰ Cfr. anche A. TORRONI, *Il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento: un rapporto essenziale ma difficile*, in *Riv. Notariato*, 2018, 2, 448, ove si sottolinea come il consenso o il rifiuto del paziente siano una conseguenza delle dettagliate informazioni mediche sui trattamenti sanitari fornite dal medico.

²¹ In merito, può leggersi l'ampia ricostruzione, anche in chiave comparatistica, di R. POTENZANO, *Il consenso informato ai trattamenti sanitari sui minori e decisioni di fine vita. Riflessioni comparatistiche*, in *Dir. fam. pers.*, 2019, 3. 1307 ss.

All'ultimo profilo occorre peraltro aggiungere un'altra considerazione: il comma 6 dell'art. 1 della ripetuta L. 219/97 prevede che il medico possa rifiutare trattamenti contrari "alle buone pratiche clinico - assistenziali": quindi, a fronte della mancata accettazione dell'emo-trasfusione, il medico potrebbe rifiutare un intervento chirurgico - anche necessario per la salvezza della vita - che comporti un forte rischio emorragico, a prescindere dal consenso prestato dal paziente con esclusivo riferimento alla prestazione chirurgica;²² in pratica, volendo usare un'espressione cruda, in tali casi il medico può rifiutare la cura.

Si evidenzia dunque la presenza di un equilibrio molto difficile fra autodeterminazione del paziente ed obblighi professionali del medico, difficoltà che si riscontra in tutti i casi ove la comprensione delle informazioni fornite dal professionista non può dirsi facilmente acquisibile dall'interlocutore.

Si pensi, ancora a titolo di esempio, all'attività del notaio: è davvero possibile immaginare che un «normale» - per quanto colto - individuo comprenda i sofisticati meccanismi della trascrizione, della prevalenza degli acquisti a titolo originario, degli effetti della comunione legale o del fondo patrimoniale, della pendenza di procedure esecutive con possibili interventi, della valenza tributaria delle operazioni, ecc.? O, ancora, con riferimento alla prestazione dell'ingegnere: si può riuscire a rendere comprensibili i rischi geologici legati alla conformazione del terreno o le valutazioni relative ai calcoli del cemento armato?

In tali (ed altri) casi, è presumibile che il soggetto non competente, semplicemente si «affidi» al professionista, ma qui si pone il successivo problema relativo alla circostanza secondo cui, se il professionista si accorge che il suo cliente non ha pienamente compreso i termini del suo intervento, dovrebbe rifiutare la prestazione, anche per tutelare la sua libertà di scelta.

Da quanto esposto sorgono, peraltro, ulteriori questioni.

²² Cfr. Cass. 23.12.2020 n. 29469, in banca dati *DeJure*, ove si legge: «Prestare il consenso ad un intervento chirurgico, al quale è consustanziale il rischio emorragico, con l'inequivoca manifestazione di dissenso all'esecuzione di trasfusione di sangue ove il detto rischio si avveri, significa esigere dal medico un trattamento sanitario contrario, oltre che alle buone pratiche clinico-assistenziali, anche alla deontologia professionale. A fronte di tale determinazione del paziente il medico non ha obblighi professionali.»

La prima è relativa alla – già riferita – necessità che il professionista verifichi la comprensione del soggetto specifico, incorrendo in caso contrario in violazione del suo obbligo informativo; la seconda – più nevralgica – questione, attiene invece all'ipotesi in cui, per circostanze contingenti, il cliente non possa in alcun caso raggiungere la consapevolezza richiesta.

In merito, non sembra potersi ritenere che il professionista sia esonerato da responsabilità per il solo fatto di aver informato, e magari di aver fatto firmare al cliente il «consenso informato», poiché tale conclusione sarebbe contraria al disposto dell'art. 1229 c.c. (relativo alla nullità delle clausole di esonero da responsabilità) qualora il medesimo professionista si sia accorto, o avrebbe potuto accorgersi, della mancata consapevolezza dell'altra parte.

Emerge, dunque, una situazione peculiare, che sembrerebbe modularsi nel seguente modo: non basta informare, ma occorre altresì accertarsi che l'altro abbia compreso e, in caso contrario, rifiutare la prestazione professionale.

L'assunto che precede è evidentemente denso di profili problematici, che raggiungono la loro massima ampiezza con riferimento alla regolazione dei rapporti nella professione forense.

4. Informazione e responsabilità dell'avvocato

In tema di obblighi professionali dell'avvocato,²³ si è pacificamente ritenuto che tale professionista deve operare non solo secondo i canoni della diligenza qualificata, ma deve altresì compiere tutte le attività utili o necessarie a preservare gli interessi del cliente, tra le quali riveste importanza centrale fornire all'assistito un'informazione puntuale e completa, tale da metterlo in condizione di determinarsi consapevolmente.²⁴

²³ In dottrina, sul tema specifico della responsabilità del professionista forense, si vedano, tra gli altri, i contributi di R. FAVALE, *La responsabilità civile del professionista forense*, Padova, 2002; G. MUSOLINO, *La responsabilità dell'avvocato e del notaio*, Milano, 2005; V. AMENDOLAGINE, *La responsabilità dell'avvocato. Profili giuridici e deontologici*, in V. CUFFARO (diretto da), *La responsabilità del professionista*, Bologna, 2019, 495 ss.; A. TORRISI, *La responsabilità professionale dell'avvocato*, in *Resp. civ. prev.* 2022, 6, 2072 ss.

²⁴ Alcuni autori hanno assimilato tale attività ad un parere *pro veritate*, poiché dovrebbe essere connotata da imparzialità: cfr. A. TORRISI, *La responsabilità professionale*

In assenza di una disposizione specifica in tal senso – come invece previsto in tema di attività medica - parte della giurisprudenza ha sostenuto che l’obbligo di informazione discende dal canone di buona fede oggettiva che determina la prestazione dovuta,²⁵ integrando il contenuto contrattuale;²⁶ in altre pronunce, invece, si è sottolineato

dell’avvocato, cit, 2080, che fa riferimento a G. CATTANEO, *La responsabilità del professionista*, Milano, 1958, 175.

²⁵ Cfr. Cass. 6.5.2020 n. 8494, in banca dati *DeJure*: «L’avvocato è tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. , e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell’ apprezzabile sacrificio. In particolare, il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell’iniziativa giudiziale»

²⁶ In merito, è doveroso il richiamo a S. Rodotà, *Le fonti di integrazione del contratto*, (ristampa inalterata), Milano, 1970, che, nel sottolineare come la correttezza costituisca una limitazione in senso tecnico all’autonomia privata (pp. 177-178) poiché rispecchia non già il sentire sociale ma le valutazioni espresse nella legge fondamentale dello Stato (p. 180), rileva come la buona fede (e non il cosiddetto ordine pubblico economico) sia criterio idoneo a modificare il regolamento contrattuale secondo quanto è “socialmente più desiderabile” (pp. 183-184); il rapporto con l’integrazione viene dunque costruito ritenendo che il richiamo fatto dall’art. 1374 c.c. alla legge consenta di far capo a tutti quei concetti legislativi che l’interprete ritiene funzionalmente preordinati alla medesima integrazione (p. 118), comprendendovi dunque anche la regola di correttezza.

Sul ruolo della buona fede quale fonte di integrazione del contratto nei limiti del sacrificio apprezzabile, si veda altresì C. M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, Milano, 2019, 454 e ss.

In giurisprudenza, la prima pronuncia di legittimità in cui è stato affermato con chiarezza il valore integrativo della buona fede può individuarsi nel “caso Fiuggi”, risolto dalla Cassazione con la sentenza n. 3775 del 20.4.1994, in *Foro it.* 1995, I, 1296, secondo la quale «La clausola, inserita nei contratti «per la condizione e l’esercizio delle concessioni delle sorgenti di acqua minerale» e «per la locazione degli stabilimenti termali» conclusi dal comune di Fiuggi con un privato, che, attribuendogli «la piena libertà» di determinare il prezzo in fabbrica delle bottiglie, consente al medesimo privato di bloccare tale prezzo nonostante la svalutazione monetaria, impedendo allo stesso comune di conseguire anche l’adeguamento del canone correlato al ripetuto prezzo, è contraria al principio di buona fede che, per il suo valore cogente, concorre a formare la «*regula iuris*» del caso concreto, determinando, integrativamente, il

che già «il combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente», giungendo fino a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.²⁷

I limiti della presente sede non permettono un'analisi puntuale del fondamento degli obblighi informativi per i professionisti forensi,²⁸ ma appare di palmare evidenza che la "natura dell'attività esercitata", idonea a qualificare la diligenza, impone all'avvocato di informare con continuità il proprio cliente, in modo da renderlo edotto anche di possibili diversi esiti della propria istanza a seguito di elementi fattuali emergenti dalle difese avverse, ovvero da modifiche legislative o mutamenti dell'orientamento giurisprudenziale; di conseguenza, il dovere di informare avrebbe rilevanza a prescindere dalla considerazione di meccanismi integrativi, poiché rilevarebbe in fase di esecuzione della prestazione, dando luogo ad inadempimento o adempimento inesatto.

Per altro verso, certamente può convenirsi che l'individuazione della prestazione dovuta da (qualunque) debitore esula dal dato formale, per modellarsi con riferimento alla causa concreta del rapporto contrattuale,²⁹ e dunque – nel caso di specie – dell'incarico conferito

contenuto e gli effetti dei contratti e orientandone, ad un tempo, l'interpretazione e l'esecuzione».

²⁷ Cfr. Cass. 19.7.2019 n. 19520, in banca dati *DeJure*, ove si è specificato che «incombe sull'avvocato l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio.»

²⁸ Oltre a quanto riferito dagli autori già indicati nella precedente nota 23, si veda il contributo di: M. PORCARI, *Dovere d'informazione: obbligo accessorio della prestazione dell'esercente una professione intellettuale*, in *Corr. giur.*, 1994, 1274, che sottolinea come la mancata informazione in merito alla difficoltà della causa potrebbe dar luogo a responsabilità pure se l'incarico ricevuto viene svolto diligentemente.

²⁹ In merito alla causa concreta, i limiti del presente scritto consentono solo di riferire che dottrina e giurisprudenza hanno da tempo abbandonato la nozione di causa

all'avvocato; in tale ottica, è evidente che l'attività informativa deve necessariamente considerarsi parte necessaria e fondamentale del comportamento doveroso richiesto al professionista, poiché la funzione di tutela degli interessi (specifici) di (quel) cliente (ossia, l'interesse concreto che sorregge il contratto stipulato tra le parti) non potrebbe altrimenti realizzarsi.

Sul punto, meritano peraltro sicura attenzione le disposizioni contenute nel Codice deontologico forense³⁰ che, pur nella piana consapevolezza della loro diversa rilevanza,³¹ rappresentano forti «indicatori»

intesa come “funzione economico-sociale” dell'operazione contrattuale, per accogliere dapprima l'idea di “funzione economico-individuale” ed infine aderire a quella di “causa concreta”, intesa come funzione pratica dell'accordo, ossia “interesse che il contratto stipulato dalle parti è in concreto diretto a realizzare”(COSÌ C.M. BIANCA, *Il contratto*, cit., 410 e ss.).

In merito, può sottolinearsi che i contributi che si occupano della causa fanno inevitabilmente riferimento all'interesse delle parti, rilevando che, se l'interesse altro non è che la tensione della volontà di un soggetto verso la conservazione o il conseguimento di un bene (patrimoniale o non patrimoniale), i motivi diventano indici rivelatori delle circostanze concrete che hanno determinato non solo il processo volitivo di ciascuna parte (motivo soggettivo), ma anche e soprattutto l'esito di quel processo, ossia il regolamento contrattuale (motivo oggettivato) (COSÌ F. SCAGLIONE, *Intersoggettività e gratuità nei contratti*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, spec. 374.)

Tale definizione dell'interesse si conforma peraltro a quella di più risalente ed autorevole dottrina che, rappresentando la modulazione dei diversi interessi che rilevano nel rapporto giuridico, riferisce che «l'interesse non è il bene, ma il valore relativo che un determinato bene ha per un certo soggetto» (cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, ristampa 1985, 69).

Ferma restando, dunque, l'irrilevanza dei motivi soggettivi (interni alla sfera dell'agente), si avverte una sorta di compenetrazione fra diversi elementi che conduce alla seguente correlazione: è attraverso l'indagine sui motivi oggettivati che è possibile ricostruire gli interessi dei contraenti, interessi che a loro volta sono in grado di incidere sulla causa, intesa quale «funzione pratica».

³⁰ Il codice vigente è stato approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31.1.2014 e pubblicato nella GU n. 241 del 16.10.2014

³¹ Com'è noto, mentre l'illecito civile si configura in caso di violazione delle regole di condotta poste nel rapporto professionale in via contrattuale, ossia quale inosservanza della diligenza qualificata richiesta dal comma 2 dell'art. 1176 c.c., l'illecito deontologico è altro, poiché va addirittura “oltre” quello civile, essendo posto a tutela della dignità e del decoro della professione forense.

Il codice deontologico, sotto tale profilo, assume la natura di norma integrativa

della modulazione dei rapporti tra avvocato e cliente o parte assistita, espressamente disciplinati nel titolo II del suddetto codice.

Il dovere di informazione, in particolare, è previsto dall'art. 27, che specifica come l'avvocato debba precisare al proprio assistito le possibili iniziative (da intraprendere) e le (diverse) ipotesi di soluzione; inoltre, l'art. 23 dispone chiaramente che "l'avvocato non deve consigliare azioni inutilmente dannose"³² dando forza al già citato dovere di dissuasione, che dunque appare complementare a quello informativo.

Con riferimento a tale ultimo profilo, la giurisprudenza afferma costantemente che l'obbligo di diligenza professionale impone all'avvocato di assolvere il dovere di dissuasione, consistente nello «sconsigliare» l'introduzione o la prosecuzione del giudizio;³³ tuttavia non sembrano esservi pronunce – o voci dottrinarie – che ipotizzino un onere di rifiuto della prestazione professionale a fronte ad una richiesta palesemente priva di supporto giuridico o comunque evidentemente infondata, fatta salva naturalmente la necessità di rifiutare la prestazione quando si desuma che essa è finalizzata alla realizzazione di operazioni illecite (caso peraltro espressamente previsto dall'art. 23, comma 5, del Codice deontologico).

disegnando una struttura peculiare del rapporto avvocato – cliente, e investe il professionista di ulteriori e distinti doveri che rilevano anche a prescindere dalla valenza civilistica della condotta.

Un esempio in tal senso può essere dato dall'ipotesi di trattenimento delle somme riscosse da parte dell'avvocato per conto del cliente, che pur essendo giustificata dalla compensazione sotto il profilo civilistico, non esclude l'illecito deontologico (così Cass. SS.UU. 6.4.2022 n. 11168), così come è stato ritenuto contrario alla deontologia notificare un precetto senza informare l'avvocato avversario dell'intenzione di avviare la procedura esecutiva (così Cass. SS.UU. 13797/2012); diversamente, la ben nota ipotesi di frazionamento del credito in plurime richieste, con aggravio ingiustificato della posizione del debitore, rileva anche sotto il profilo civilistico poiché viola gli artt. 2 Cost. (con riferimento al dovere di solidarietà) e 11 Cost. (integrandolo abuso del processo) (così SS.UU. 23726/2007).

³² Sembra utile riferire che la formulazione presente nel previgente codice deontologico conteneva l'avverbio "consapevolmente" che oggi è stato eliminato, rendendo dunque rilevanti anche comportamenti caratterizzati non già da dolo ma da mera colpa.

³³ Si vedano, tra le altre, Cass. 2.3.2021 n. 5683 e Cass. 7.1.2021 n. 56, in banca dati *Dejure*.

Sotto tale aspetto è possibile scorgere dunque una differenza con quanto affermato in tema di responsabilità medica: il sanitario, come già esposto, non solo «può» rifiutare la prestazione non conforme alle buone pratiche clinico-assistenziali, ma altresì «è tenuto» al rifiuto qualora l'attività non risponda all'interesse del paziente, incorrendo altrimenti in responsabilità professionale (si pensi alla richiesta di prescrizione di un farmaco che si ritiene inutile o dannoso).

Con riferimento all'attività dell'avvocato, invece, ci si limita a prescrivere un obbligo di dissuasione e ad affermare la – ovvia e sempre possibile – «libertà» di non accettare l'incarico, ma non sembra in alcun caso contemplata l'ipotesi di doverosità del rifiuto.

Tale posizione appare giustificata da una serie di importanti considerazioni: la necessità di tutelare interessi costituzionalmente protetti (il diritto di difesa) impedirebbe di configurare un obbligo di rifiuto, ed inoltre (più prosaicamente) si ritiene che l'incertezza implicita nel giudizio comporti l'impossibilità di prevedere un sicuro esito infausto,³⁴ per cui non si deve rifiutare l'incarico ma solo dissuadere il cliente.

Sia tuttavia consentito, sul punto, di operare una serie di puntualizzazioni.

Appare certamente incontrovertibile che la «tutela» dei propri diritti ed interessi – tanto in sede penale che civile o amministrativa – debba essere garantita in virtù del dettato costituzionale, ma non sembra che tale affermazione possa tradursi nella necessità di azione giudiziaria, a fronte di domande palesemente infondate.³⁵

In particolare, mentre è evidente che chi viene coinvolto in un procedimento (specialmente in sede penale) debba necessariamente difendersi, la medesima doverosità non appare sostenibile in merito alla promozione del giudizio; inoltre, con specifico riferimento al processo civile, vi sono numerosi indici normativi che suggeriscono di rileggere in chiave diversa persino la posizione della parte convenuta.

Il primo riferimento è ovviamente all'art. 96 c.p.c. ed all'ipotesi di

³⁴ In merito, cfr. C. MAIORCA, voce «*Colpa civile (teoria generale)*», in *Enc. dir.*, Milano, 1960, 611: «c'è un margine di incertezza dei risultati processuali, dovuto alla preminenza della funzione giudiziaria».

³⁵ Sul punto, si veda E. CARBONE, *Responsabilità civile del patrono di causa persa*, in *Giur. it.*, 2010, 2525 ss.

«lite temeraria», che, com'è noto, contempla la responsabilità della parte soccombente per l'abuso dell'agire o resistere in giudizio; prescindendo da valutazioni di tipo sistematico o che involgono la natura della condanna, ai fini della presente trattazione è utile segnalare una pronuncia della Cassazione che, premettendo di voler “valorizzare la sanzionabilità dell'abuso del processo al fine di evitare la dispersione delle risorse ... e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati” afferma: “nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti”.³⁶

L'assunto che precede, a ben vedere, contiene una indicazione specifica: l'avvocato è chiamato a compiere una valutazione “prudente” in ordine alla “meritevolezza” della tutela giudiziaria richiesta dal proprio cliente, e deve operare come “filtro” per evitare al medesimo assistito le conseguenze derivanti dalla responsabilità processuale.

Pur non giungendosi, dunque, ad affermare la necessità del rifiuto della prestazione da parte del professionista, si adombra una sua valutazione che sembra andare oltre il dovere informativo o dissuasivo, poiché implica un giudizio prognostico in merito all'abusività dell'azione; un ulteriore corollario di tale impostazione potrebbe essere l'ipotizzabilità di responsabilità professionale per non aver correttamente adempiuto alla funzione di “filtro” - e dunque, in sostanza, per non aver rifiutato - ovvero per non aver adeguatamente informato il cliente su tutte le possibili conseguenze derivanti dall'abuso dello strumento processuale.

Un ulteriore indice normativo, anch'esso qualificabile come strumento dissuasivo rispetto ad azioni dilatorie e defatigatorie, è rappresentato dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., ove si dispone che “dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, ossia il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di otto punti percentuali.³⁷

³⁶ Cfr. Cass. 12.6.2018 n. 15209, in banca dati *DeJure*.

³⁷ Si veda l'art. 2, lettere e) ed f), del D. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

In base a tale previsione, la resistenza ad una domanda giudiziale (fondata) espone il debitore a conseguenze economiche più gravi perfino di quelle derivanti dall'usura: il tasso applicato si rivela, infatti, più alto dei tassi soglia che segnano il limite degli interessi usurari in molte categorie di operazioni per l'erogazione del credito, per cui sarebbe senz'altro conveniente chiedere un finanziamento ed aderire alla richiesta; l'impatto della disposizione, peraltro, è davvero tranciante, dato che la giurisprudenza più recente è orientata a ritenere che il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, in virtù della sua *ratio* deflattiva del contenzioso che si pone in termini identici a prescindere dalla fonte dell'obbligazione.³⁸

In ordine a questa situazione, è lecito chiedersi se il cliente possa davvero comprendere l'entità delle conseguenze a cui si espone; invero, la reale consapevolezza è legata a dati continuamente variabili, che implicano un costante controllo sul tasso di rifinanziamento della BCE (che, ad esempio, nel 2022 era allo 0,50 ed oggi è al 4,50) ed una previsione sulla possibile durata del processo (che è influenzata anche dalla contingente e mutevole situazione degli uffici giudiziari): dunque, valutazioni che non sono alla portata dell'uomo comune, per cui il professionista dovrà farsi carico di esemplificazioni e suggerimenti che vanno ben oltre un'informativa – per quanto chiara – che attenga alla (in)fondatezza delle ragioni.

Nel caso di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, e dunque fuori dal perimetro di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c., il provvedimento di condanna all'adempimento può essere accompagnato da una

³⁸ Cfr. Cass. 3.1.2023 n. 61, in *Foro it.* 2023, 3, I, 784: « L'art. 1284 c.c., comma 4, è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (*lato sensu* “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.»

c.d. “penale giudiziaria” ex art. 614 bis c.p.c.: il giudice fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, e determina l’ammontare della somma tenendo conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l’obbligato derivante dall’inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

Per quanto la disposizione si profili certamente meno incisiva di quella relativa agli interessi (anche perché i suoi effetti sono successivi alla sentenza di condanna), potrebbe verificarsi una situazione peculiare per il soccombente, che magari non è “pronto” all’adempimento ma si vede esposto ad una misura coercitiva di notevole impatto economico: anche in tal caso, quindi, vale il quesito già posto in merito alla (reale) consapevolezza delle conseguenze relative alla partecipazione ad un giudizio dal presumibile esito infausto.

La panoramica che precede induce ad interrogarsi attentamente sul contenuto e sull’ampiezza del dovere informativo dell’avvocato, nonché sulla sufficienza dell’obbligo di dissuasione, in ordine al quale sia consentita un’ultima suggestione.

Come riferito, il medico è tenuto al rifiuto se gli viene richiesta un’attività contraria agli interessi del paziente; siamo dunque certi che la stessa regola non debba mai valere per l’attività forense, e dunque basti «sconsigliare»?

Probabilmente la risposta è strettamente legata alle modalità informative del professionista e all’obbligo di verifica della consapevolezza del cliente; in sostanza, l’avvocato deve procedere ad una attività esplicativa estremamente attenta e quasi capziosa (dovrà, ad esempio, spiegare che se le ragioni della controparte sono fondate, l’opposizione dilatoria ad una richiesta di pagamento risulta più onerosa di un mutuo o di un’apertura di credito in conto corrente), ed inoltre deve accertarsi che il suo assistito abbia correttamente compreso: se entrambe le condizioni risultano verificate (con onere della prova a carico del professionista) potrà limitarsi a dissuadere, se invece dovesse mancare – ad esempio – la piena consapevolezza del cliente in ordine alle possibili conseguenze delle azioni da intraprendere, la dissuasione potrebbe non bastare ai fini dell’esclusione di responsabilità professionale.

Invalidità del matrimonio e stati di conoscenza

Valentina Rossi

1. Aspetti della qualificazione giuridica della invalidità del matrimonio

L'invalidità del matrimonio non è tanto una categoria dell'invalidità del negozio giuridico con la quale condivide aspetti e fondamenti, ma, distaccandosi da essa in maniera a volte netta, può essere considerata come un istituto autonomo rispetto alla categoria generale dell'invalidità negoziale.¹ Se infatti confrontiamo l'invalidità del matrimonio con l'invalidità del contratto,² vedremo che la diversità tra tali manifestazioni patologiche appare evidente non solo nella disciplina, profondamente differente, ma anche nella semantica, dal momento che, se

¹ Sull'invalidità del matrimonio (e dell'unione civile) si veda L. Lenti, *Diritto di Famiglia*, in *Tratt. Dir. priv.*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2021, 828, secondo il quale: «La disciplina dell'invalidità del matrimonio civile non presenta l'usuale distinzione tra nullità e annullabilità, caratteristica del diritto delle obbligazioni (libro IV): il codice impiega in modo promiscuo termini come invalidità, nullità, annullamento, dichiarato nullo, impugnazione, impugnare; altrettanto promiscuo è di solito il linguaggio usato dalla giurisprudenza. Il tentativo da parte della dottrina, di inquadrare alcuni casi di invalidità del matrimonio nella categoria della nullità e altri in quella della annullabilità non porta a risultati congrui: la disciplina dei diversi casi di invalidità del matrimonio presente troppe discrepanze con quella delle due specie di invalidità contrattuale. Né ha conseguenze operative, poiché non serve per colmare le lacune della disciplina dell'invalidità matrimoniale: in particolare, quando non è stabilita l'imprescrittibilità e manca la previsione espressa di una termine di prescrizione, si ritiene applicabile il termine ordinario di 10 anni, e non quello di 5 anni previsto per l'annullamento dei contratti per incapacità e per il vizi della volontà». L'A. (op. cit., p. 827) nota anche come «L'annullamento del matrimonio civile è quantitativamente marginale (nell'ultimo ventennio le sentenze di cassazione neon arrivano a 10), data la ristrettezza delle cause per le quali è ammesso».

² Tra coloro che si soffermano sulle differenze tra invalidità del matrimonio e invalidità del contratto si vedano: G. Ferrando, *L'invalidità del matrimonio*, in *Tratt. Dir. fam.* diretto da P. Zatti, I, 1, Milano 2002, 607; A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia. Commentario sistematico della L. 19 maggio 1975 n. 151 (artt. 1-89)*, Milano, 1988, 73 segg.; A. MARINI, *Art. 117 Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84,86,87 e 88*, in *Della nullità del matrimonio, Artt. 117-123*, Il Codice Civile, Commentario, diretto da F.D. Busnelli, Milano 2012, 3 segg.

consideriamo nullità ed annullabilità, nel matrimonio e nel contratto, vedremo come a termini uguali corrispondono istituti (e significati) molto diversi tra loro.³ Gli artt. 117-124 cod. civ., quando prevedono la nullità del matrimonio, si riferiscono non ad un istituto con una unica disciplina, ma a categorie tra loro differenti.⁴ Se solo prendiamo ad esempio l'art. 117 cod. civ., vedremo che la norma prevede che il matrimonio contratto in violazione dell'art. 84 cod. civ. può essere impugnato; così come, nella previsione della norma, può essere impugnato quello contratto in violazione dell'art. 87 cod. civ. Dunque, la norma, seppure posta nella Sezione (VI; Capo III; Titolo VI; Libro I del Codice civile) dedicata alla nullità del matrimonio, non dispone espres-

³ P.M. PUTTI, in *Comm. del Cod. civ. Scialoja - Branca - Galgano*, a cura di G. De Nova, *Matrimonio - artt. 79-158*, Bologna 2017, 477,478. L'A., dopo aver rilevato che negli artt. 117-129 bis il legislatore usa espressamente il termine di nullità mentre, in realtà, le norme si riferiscono piuttosto a ipotesi «apparentemente ascrivibili alla categoria dell'annullabilità», afferma che «... quella che ai primi commentatori della riforma del diritto di famiglia (come peraltro ai primi commentatori del nuovo codice civile del 1942!) era apparsa con chiarezza un sintomo dell'incapacità legislativa di evitare infelici espressioni e dunque gravi imprecisioni, altro non è che la dimostrazione che l'estrema complessità delle invalidità negoziali non era e non è riconducibile ad un preconstituito modello dogmatico quale fino ad oggi la dottrina si è riferita per spiegare l'articolata trama normativa in tema di invalidità». C.M. Bianca, *Diritto civile*, vol. 2.1., *La famiglia*, Milano, 2017, 152: «L'opinione prevalente esclude che la previsione normativa delle azioni di impugnativa abbia carattere tassativo, ammettendosi altre ipotesi di invalidità secondo i principi generali del negozio. Si dubita invece se sia proponibile la distinzione tra nullità e annullabilità, posto che anche il matrimonio nullo, anteriormente alla dichiarazione di nullità, è produttivo dell'effetto della formale titolarità dello stato coniugale risultante dai registri dello stato civile, e che per rimuovere tale effetto è necessaria comunque una sentenza». Si veda anche G. BONILINI, *L'invalidità del matrimonio*, in *DIRITTO CIVILE*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, vol. I, II, *La Famiglia*, Milano, 2009, 131 segg.

⁴ L'uso improprio dei termini usati dal legislatore nella materia della invalidità matrimoniale è stata messa in evidenza da molti autori: si veda, F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1962, pp. 251 segg.; E. VITALI, *Nullità ed annullabilità*, in *Il diritto di famiglia*, Trattato diretto da G. Bonilini e G. Cattaneo, Torino, 1999, 360. Interessante è quanto afferma G. FILANTI, *Inesistenza e nullità del negozio giuridico*, Napoli, 1983, 158, secondo il quale «il legislatore [nda: nella invalidità del matrimonio] usa i termini "nullo", "annullabile" e le espressioni connesse, "dichiarato nullo", "annullato", indifferentemente e quindi in modo atecnico, mostrando così di non avere chiara o, meglio, di non accogliere la bipartizione nullità-annullabilità in materia matrimoniale: quantomeno non nei termini netti in cui questa è delineata nel libro delle obbligazioni».

samente che il matrimonio è nullo, ma afferma, al primo comma, che “può essere impugnato”, se contratto in violazione dell’art. 86 (87 e 88); e, al secondo comma, che “può essere impugnato” se contratto in violazione dell’art. 84. L’impugnazione presuppone una qualche forma di invalidità dell’atto, che sembrerebbe quella della nullità (se, come già detto, si consideri quanto previsto nella intitolazione della Sezione: “*Della nullità del matrimonio*”); tuttavia, esaminando la norma, sembrerebbe che tale invalidità non sia costituita da una categoria unica (la nullità: con le caratteristiche che in genere le vengono attribuite, come, ad esempio, l’insanabilità), ma da almeno due diversi tipi di invalidità. Accade, infatti, che l’impugnazione del matrimonio contratto in violazione dell’art. 84 (di cui al secondo comma dell’art. 117) possa essere impugnato da ciascuno dei coniugi, dai genitori e dal pubblico ministero.⁵ Ci sono però specifiche limitazioni all’accoglimento della suddetta azione, se proposta dai genitori o dal pubblico ministero, la domanda con la quale si impugna il matrimonio del minore non potrà essere accolta nel caso in cui, durante il giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età; ovvero vi sia stato concepimento o procreazione o, anche, se sia stata accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale. La norma, inoltre, dopo aver previsto che l’impugnazione (che in tal caso, però, diviene nella lettera della stessa norma “*l’azione di annullamento*”) può essere proposta anche dal minore personalmente, fissa per tale azione del minore un termine massimo trascorso il quale si verifica la decadenza dall’azione: essa, infatti, non può essere introdotta quando sia trascorso un anno dal raggiungimento della maggiore età. Se consideriamo le caratteristiche della specie di invalidità di cui tratta l’art. 117, riferita alla violazione dell’art. 84 cod. civ., dovremmo concludere che il matrimonio celebrato in violazione di quest’ultima norma non è affetto da nullità, se per essa intendiamo quella grave forma di invalidità cui si riferisce anche l’art. 1418 cod. civ., ma da una diversa forma di invalidità, forse vici-

⁵ Sulla condizione per contrarre matrimonio prevista dall’art. 84 si veda: C.M. BIANCA, *Del matrimonio celebrato davanti l’ufficiale di stato civile. Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84,87 e 88*, in *Comm. famiglia*, IV, a cura di Cian – Oppo – Trabucchi, Padova, 1992, p. 267 segg. A.G. PARISI, *Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio*, in *Comm. Cod. civ.* fondato da P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2016, p. 4 segg.

na all'annullabilità, anche se diversa da quest'ultima tranne che per la sanabilità. A bloccare l'azione del pubblico ministero o dei genitori del minore che ha contratto matrimonio, nonostante il divieto legale, sembrerebbe sufficiente l'accertamento della sua volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale: dunque la sola volontà del minore.⁶ Non mancano palesi differenze con l'annullabilità del contratto, prima tra tutte la legittimazione attiva che, nel caso dell'art. 1441 cod. civ., primo comma, spetta alla parte nel cui interesse la legge stabilisce l'annullamento; mentre nel caso dell'art. 117, la legittimazione ad impugnare il matrimonio spetta a soggetti diversi dal minore che lo ha contratto, cioè, come visto, ai genitori e al pubblico ministero. Si tratta, però, di una legittimazione che, per tutto quello che si è in precedenza detto, potrebbe rimanere un dato formale, dal momento che l'azione, pur se legittimamente intrapresa, dovrebbe essere respinta qualora vi fosse la ferma volontà del minore di tenere in vita il matrimonio, ovvero si verificasse una delle ipotesi prevista dall'art. 117 cod. civ., secondo comma, già prese in considerazione. Se, dunque, confrontiamo l'invalidità del matrimonio contratto dal minore d'età, in violazione dell'art. 84, con le due categorie più note di invalidità, quelle della nullità e della annullabilità (del contratto), non si può non giungere alla conclusione che la prima è molto differente sia dalla nullità che dall'annullabilità, presentando caratteristiche proprie che non si riscontrano in nessuna delle due "classiche" forme di invalidità (del contratto).

Per quanto, invece riguarda il primo comma dell'art. 117, cioè la parte in cui la norma si occupa della "impugnazione" del matrimonio contratto in violazione degli artt. 86, 87, 88, vediamo che essa si riferisce ad ipotesi tra loro molto diverse. Ci soffermeremo solo su due di esse, in particolare sulla violazione dell'art. 86 e (più avanti) sulla

⁶ La volontà del minore deve essere accertata con un'attenta verifica da parte del giudice e può essere accertata anche d'ufficio, come sostiene P.M. PUTTI, *op. cit.*, 527. L'A. si sofferma anche sul termine di decadenza dall'azione che, nel caso di legittimazione personale del minore, è di un anno che decorre dal compimento della maggiore età. In mancanza di una previsione al riguardo, l'A. sottolinea come si sia «posto il problema di stabilire se anche per gli altri legittimati valga il medesimo termine di decadenza o se, viceversa, la loro azione sia solamente soggetta alla prescrizione ordinaria»; per la soluzione di tale problema l'A. riferisce che «L'orientamento della dottrina è nel senso di accogliere la prima soluzione, anche considerando non giustificabile una diversità di trattamento in un campo in cui risultano tanto rilevanti interessi di natura personale» (pp. 527-528).

violazione dell'art. 87. Il primo caso riguarda il matrimonio contratto con persona che non abbia lo stato libero, in quanto già vincolata da matrimonio o da unione civile con persona dello stesso sesso. Tale impedimento è assoluto, in quanto non è prevista deroga né autorizzazione da parte del giudice attraverso la quale esso possa essere superato.⁷ Quanto alla legittimazione ad agire (ad impugnare, secondo l'espressione usata dalla norma), essa è attribuita non solo ai coniugi ma anche agli ascendenti prossimi ed al pubblico ministero, e, ancora, a «*tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale*». La mancanza di stato libero è, utilizzando un'espressione molto usata dalla dottrina e dai commentatori della norma, un impedimento diri-

⁷ L'art. 86 prevede il cd. *impedimentum ligaminis*. La violazione di tale norma determina non solo la assoluta invalidità del matrimonio contratto con persona già vincolata da un precedente matrimonio o da unione civile con persona dello stesso sesso, ma anche conseguenze penali, dal momento che il reato di bigamia è punito dall'art. 556 cod. pen. La norma prevede due ipotesi di reato: la prima si realizza quando un soggetto contrae matrimonio avente effetti civili, pur essendo già legato ad altro matrimonio, anch'esso avente effetti civili (il reato, dunque, non c'è se il precedente matrimonio o il successivo hanno effetti solo ad es. religiosi), ovvero nel caso in cui un soggetto, non coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili; la seconda, invece, è un'ipotesi aggravata (determina, infatti, un aumento di pena) e sussiste nel caso in cui il colpevole abbia indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimoni, sulla libertà di stato proprio o di lei. Sul rapporto tra alcuni aspetti delle due ipotesi si veda Cass. pen. 4 dicembre 2008, n. 331, secondo cui nell'ipotesi prevista dal I comma dell'art. 556 la persona offesa è il primo coniuge del bigamo; nell'ipotesi aggravata di cui al II comma, invece, le persone offese sono due: il primo coniuge del bigamo ed anche il secondo coniuge. Si veda anche, Cass. pen. 19 maggio 2015, n. 25957: «*In tema di bigamia, nell'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma dell'art. 556 cod. pen., il secondo coniuge del bigamo è, insieme al primo coniuge, persona offesa dal reato, poiché, pur avendo concorso come coautore materiale alla realizzazione del delitto (che è necessariamente bilaterale), è, al tempo stesso, vittima dell'inganno posto in essere dal bigamo*». Singolare il caso deciso da Cass. pen. 15 giugno 2016, n. 34800, che amplia le figure delittuose configurabili in capo a chi "finga" di non essere unito in matrimonio e tratta anche del tentativo di reato di bigamia: «*Fingersi divorziato pur essendo regolarmente sposato e convivente con la moglie configura il reato di sostituzione di persona*». Il caso ha riguardato un uomo che, al fine di prolungare la relazione extraconiugale aveva mostrato alla donna con la quale intratteneva tale relazione un finto atto di annullamento del matrimonio e frequentato con la stessa donna un corso prematrimoniale. L'uomo fu scoperto e denunciato: nei vari gradi di giudizio è riuscito ad evitare la condanna per tentata bigamia, ma non quella per il reato di cui all'art. 494 c.p.

mente alla validità del matrimonio e che, anzi, comporta una invalidità assoluta ed insanabile.⁸ Siamo, quindi, di fronte a un'ipotesi di invalidità che per qualche profilo possiamo accostare alla nullità del contratto di cui all'art. 1418, almeno sotto un duplice profilo:⁹ quello della insanabilità¹⁰ e quello della attribuzione della legittimazione ad agire da parte, non solo dei coniugi (e delle parti del contratto), ma anche di tutti co-

⁸ Si veda Trib. Ancona, 2 novembre 2029, n. 1861: «... chi è vincolato da precedente matrimonio non può contrarre un nuovo matrimonio: la libertà di stato è un impedimento non dispensabile (art. 86 c.c.) previsto a pena di nullità (art. 117 c.c.). La condizione della libertà di stato è tradizionalmente considerata una norma di applicazione necessaria in quanto rispondente all'ordine pubblico. A corroborazione di tale conclusione rileva la circostanza che la bigamia non infrange solo il divieto posto dalla norma civilistica di cui all'art. 86 c.c. ma integra la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 556 c.p. Ciò perché il nostro ordinamento aderisce ad una visione monogamica del matrimonio e non ammette che chi non abbia libertà di stato possa contrarre nuovo vincolo matrimoniale ... In definitiva, trattasi di una nullità assoluta ed insanabile che può essere fatta valere senza limiti prescrizionali anche dal coniuge (art. 117 c.c.) e la pronuncia che la accerta ha una efficacia ex tunc».

⁹ ... non sotto il profilo della inefficacia, visto l'art. 128 c.c., di cui ci occuperemo più avanti.

¹⁰ L'insanabilità non rende comunque il matrimonio contratto dal bigamo privo di rilievo per l'altro coniuge, almeno secondo una interessante e recente pronuncia del giudice id merito. Ci si riferisce a Trib. Milano 22 dicembre 2022, n. 10143, in <https://www.ius.giuffre.it>, 9 marzo 2023, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per morte del congiunto in capo alla moglie di un soggetto deceduto in seguito ad un sinistro stradale, nonostante il matrimonio fosse stato dichiarato nullo perché contratto quando il precedente matrimonio del marito non era stato ancora sciolto e non erano dunque ancora cessati gli effetti civili di esso. Per l'affermazione del diritto al risarcimento del danno, in tale caso, il giudice milanese dà rilievo alla convivenza more uxorio tra la vittima e l'attrice (unita con il defunto da vincolo matrimoniale dichiarato nullo per violazione dell'art. 86 cod. civ.). In poche parole il giudice, ai fini del giudizio, fa salvi gli effetti del matrimonio (insanabilmente) nullo, per violazione dell'art. 86, affermando, sotto il profilo sostanziale della convivenza more uxorio tra i due soggetti che il matrimonio nullo hanno contratto. Si legge nel testo della sentenza: «... con sentenza del Tribunale di Torino ... veniva dichiarata la nullità del matrimonio tra parte attrice e O.N., in quanto quest'ultimo aveva contratto seconde nozze senza ancora essersi legalmente separato dalla prima moglie La circostanza per cui il matrimonio con parte attrice sia stato dichiarato nullo, per ragioni che oltretutto esulano dal presente giudizio, non può in alcun modo provare di legittimazione attiva l'odierna attrice nelle proprie richieste risarcitorie, in quanto è incontrovertibile e acclarato che ella abbia convissuto e avuto una relazione more uxorio con O.N. fino al momento del di lui decesso».

loro che abbiano un interesse alla impugnazione (legittimo ed attuale). L'attribuzione della legittimazione ad agire (ad impugnare) ai portatori di un interesse (legittimo ed attuale) avrebbe forse reso superflua la previsione dell'attribuzione di tale legittimazione agli ascendenti prossimi. La scelta del legislatore è forse stata dettata dall'opportunità di esonerare gli ascendenti prossimi dall'onere di provare l'interesse alla impugnazione del matrimonio contratto dal loro discendente in violazione dell'art. 86 (vi sarebbe in tal caso una presunzione di sussistenza dell'interesse connesso allo stretto vincolo parentale); onere che invece grava su colui che propone l'impugnazione, quando chi agisce sia "chiunque", seppure portatore di un interesse all'azione, che (in tal caso, però) deve dimostrare.

Dall'esame dei due commi, appare quindi chiaramente come i primi due commi dell'art. 117 prevedano diverse ipotesi di invalidità. Quella prevista nel secondo comma non riferibile né alla categoria della nullità (del contratto) né a quella dell'annullabilità (del contratto), sembrando quasi una categoria a sé nella quale l'elemento centrale è la volontà del minore di mantenere in vita l'unione matrimoniale.¹¹ Tale volontà non deve necessariamente essere espressa, potendo essere desunta anche dalla mancata impugnazione del matrimonio (dalla mancata azione di annullamento) entro un anno da quando il minore abbia compiuto la maggiore età, termine che sembrerebbe non solo di decadenza ma anche sottintendere la volontà di mantenere il vincolo matrimoniale. Il primo comma dell'art. 117, invece, prevede una causa di nullità del matrimonio molto più vicina alla nullità del contratto, per l'insanabilità e per l'estensione della categoria dei legittimati ad agire. Nella stessa norma, quindi, sono previsti due istituti molto diversi tra loro, non solo dal punto di vista formale, ma anche e soprattutto da quello sostanziale, cioè sotto il profilo delle categorie di invalidità descritte nei due commi della norma stessa. Una tale diversità descrive in modo inequivoco la complessità della invalidità matrimoniale e l'impossibilità non solo di una ricostruzione unitaria di essa (che in realtà non sarebbe neppure necessaria), ma anche di una sua ricostruzione secondo le (classiche) categorie generali dell'invalidità contrattuale previste nel Codice civile.

¹¹ Sul punto si veda P.M. Putti, *op. cit.*, 527.

Se poi, a completamento del discorso, prendiamo sempre il primo comma dell'art. 117, vediamo che esso contempla due diverse ipotesi: una – quella, già esaminata, del matrimonio contratto in violazione dell'art. 86 – di invalidità (forse nullità) insanabile,¹² ed una di invalidità (forse annullabilità) sanabile, nel caso di matrimonio contratto in violazione dell'art. 87 (tema poco sopra accennato e di cui, si è detto, ci saremmo – seppur brevemente – occupati). Secondo tale ultima norma, non possono contrarre matrimonio, tra loro, soggetti legati da vincoli di parentela, affinità adozione. Il divieto, se in alcuni casi è assoluto e non superabile, come nel caso di parenti in linea retta o in linea collaterale di secondo grado, non è invece assoluto in altri casi e può essere autorizzato nei casi indicati nei numeri 3 e 5 della norma, cioè tra collaterali di terzo grado o tra affini in linea collaterale di secondo grado. Siffatta possibilità di autorizzazione a contrarre matrimonio, nonostante il divieto, si riflette anche nel regime delle invalidità: l'art. 117, quarto comma, prevede che nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione a contrarre matrimonio nonostante il divieto (il richiamato art. 87, secondo comma) il matrimonio può sì essere impugnato, dunque è invalido, ma tale impugnazione non può essere proposta se sia decorso il termine di un anno dalla sua celebrazione. Tale decadenza dal potere di impugnazione, almeno stando alla lettera della norma, prescinde dalla volontà dei coniugi di voler mantenere in vita il matrimonio, così come dalla convivenza e dalla ricorrenza

¹² Poniamo l'insanabilità della invalidità (nullità) del matrimonio con un punto interrogativo in quanto è comunque necessaria la sentenza del giudice affinché il matrimonio cessi di produrre effetti (dunque, prima della sentenza il matrimonio invalido è efficace), a differenza di quanto avviene per il contratto nullo, che è sempre (non solo invalido, ma anche) inefficace. In tema di nullità del matrimonio, anche a proposito della insanabilità, non si può non citare l'autorevole opinione di F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1962, 251, secondo il quale: «il matrimonio esistente non è mai nullo, producendo in ogni caso i suoi effetti finché non intervenga una sentenza di annullamento»; dello stesso A., *L'autonomia privata nel diritto di famiglia*, in *Saggi di diritto civile*, Napoli, 1961, I, 381: «la necessaria efficacia del negozio, quando esista il titolo (che è l'atto di stato civile), esclude quella massima figura d'invalidità del negozio che è la nullità. Il negozio, anche nei casi in cui, secondo le regole generali sull'invalidità, dovrebbe essere nullo, non può dirsi tale, perché produce i suoi effetti, mentre, come si sa, il negozio nullo è inetto, anche provvisoriamente, a produrre effetti. Perciò la nullità degrada ad annullabilità».

dell'*affectio coniugalis*, ma non si può non considerare che la stessa decadenza dall'azione, e dunque il consolidamento degli effetti del matrimonio, potrebbe essere utilizzato come strumento per gli sposi per contrarre matrimonio, reso valido dal decorso del tempo, senza esporsi alla richiesta di autorizzazione ed alle conseguenti incertezze di essa. Il decorso del termine di un anno, dopo la celebrazione del matrimonio in violazione dell'art. 87, seppure nelle ipotesi che possono essere autorizzate (quelle dei numeri 3 e 5), infatti, sembrerebbe impedire l'impugnazione del matrimonio in ogni caso, prescindendo, quindi, da qualsiasi valutazione che il giudice avrebbe dovuto condurre se i coniugi (vincolati da vincolo di parentela o di affinità, ai sensi dei numeri 3 e 5 dell'art. 87) avessero chiesto l'autorizzazione alle nozze.

È questo un altro esempio della complessità dell'istituto dell'invalidità matrimoniale, solo in alcuni casi costituito da invalidità insanabile; essendo nel maggior numero di casi, invece, caratterizzato da invalidità di cui può disporre la parte che potrebbe farla valere, rinunciandovi espressamente o facendo maturare gli stringenti termini di decadenza (per lo più molto brevi, di un anno, come disposto dal legislatore nella maggior parte dei casi di cui ci stiamo occupando).

2. Effetti degli stati di conoscenza sull'invalidità del matrimonio

Venendo, ora, al tema specifico degli stati di conoscenza e di come essi influenzino le invalidità matrimoniali, sembrerebbero esservi due diverse ipotesi: la prima relativa alla conoscenza che uno dei coniugi abbia della causa di invalidità, ancor prima della celebrazione del matrimonio, eventualmente per averne creato i presupposti o per aver provocato il fatto che quella invalidità determina. La seconda relativa alla ipotesi opposta, delle conseguenze prodotte non dalla conoscenza della causa di invalidità matrimoniale, ma dalla sua ignoranza: dunque il contrarre un matrimonio invalido, confidando nella sua validità, ignorando, cioè, la presenza di cause che ne determinino l'invalidità.

Per quanto riguarda la seconda delle due ipotesi, le cause di invalidità che, più di altre, hanno a che fare con la (non) conoscenza di un fatto rilevante per la formazione della volontà di uno dei nubendi, di cui l'ignoranza può dunque determinare l'invalidità del vincolo, sono

previste nell'art. 122 c.c., e riguardano soprattutto l'errore,¹³ o, in parte, anche la violenza se esercitata (da un terzo) su uno dei nubendi ed ignorata dall'altro. Il timore di eccezionale gravità, invece, è una causa di invalidità diversa in quanto non è costituito dall'ignoranza di uno dei nubendi di fatti o qualità che riguardano l'altro, ma si tratta di una circostanza esterna che, pur non rappresentando una minaccia rivolta specificamente o, meglio, direttamente, al nubendo, ne determina co-

¹³ La riforma delle norme relative al diritto di famiglia fatta della Legge 19 maggio 1975 n. 151 ha ampliato in modo significativo l'incidenza dell'errore e del timore di eccezionale gravità sulla invalidità del matrimonio. Prima della riforma, infatti, più che la libera determinazione del consenso matrimoniale dei nubendi, le norme erano volte a tutelare l'istituto (pubblicistico) del matrimonio e, dunque, a limitare le cause di invalidità del matrimonio costituite vizi relativi alla formazione del consenso stesso (la scelta del codice del 1942 di dare rilevanza solo ad alcuni vizi della volontà viene spiegata in dottrina in base "ad un criterio di opportunità che, sotto un profilo pubblicistico, mira alla conservazione del vincolo, mentre, sotto un profilo privatistico, si riporta alle linee direttrici della riforma enfatizzanti la autonomia e spontaneità del consenso": R. TOMASSINI, *Della nullità del matrimonio*, Commento agli artt. 117-122 del Codice civile, in *Comm. Cod. civ.* diretto da E. Gabrielli, *Della famiglia artt. 74-176*, Torino, 2010, 289 . Il dolo, invece, a differenza di quanto accade nel contratto, non è causa di invalidità del matrimonio : il comportamento doloso idoneo a determinare il consenso matrimoniale del coniuge, se posto in essere dall'altro coniuge (da solo o in concorso con terzi), può essere causa di separazione personale anche, eventualmente, con addebito al coniuge autore dei raggiri. Il Codice civile del 1865 (art. 105) , facendo riferimento alla possibilità di impugnazione del matrimonio dallo sposo «*del quale non sia stato libero il consenso*», si prestava ad una interpretazione (non da tutti condivisa ed infatti minoritaria) favorevole a dare rilevanza al dolo come vizio della volontà e causa di annullabilità del matrimonio: sul punto si veda: B. DUSI, *Ancora sulla nullità del matrimonio per cagione di errore o dolo*, in *Riv. scienze giur.*, 1902, 274, secondo il quale la non considerazione del dolo quale causa di annullabilità del matrimonio non tutela i coniugi nella fase prematrimoniale e non assicura loro «*la piena libertà di consenso*». La maggioranza di dottrina e giurisprudenza, formatasi sotto quel codice, erano contrari alla interpretazione dell'art. 105 c.c. secondo la quale il dolo poteva essere una causa di invalidità del matrimonio, in quanto si temeva che se il dolo fosse stato considerato vizio del consenso, i coniugi potevano usarlo come strumento per liberarsi di una unione matrimoniale non più voluta, in frode alla legge, e si sarebbe dunque introdotta, di fatto, una causa di divorzio non espressamente prevista dall'ordinamento: F. DEGNI, *Del matrimonio*, Torino, 1926, 280 *segg.* Interessante, Cass., 27 luglio 1950, n. 2115, in *Giur. it.*, 1951, I, 1, 284, secondo cui "le indagini sugli artifici, ossia sul dolo di un coniuge a danno dell'altro, avrebbero potuto aprire il varco a tardive resipiscenze e pentimenti per illusioni svanite o speranze perdute e rendere così malsicuro il rapporto stesso, con gravi conseguenze anche per la prole".

munque un'alterazione dello stato d'animo o della percezione tali da indurlo a contrarre matrimonio.¹⁴

Secondo la norma, dunque, non è il tacere qualsiasi circostanza, pur se rilevante, che dà luogo alla invalidità del matrimonio (così non determina invalidità del vincolo il tacere, da parte di uno dei nubendi all'altro, fatti relativi a elementi caratteriali o patrimoniali, ovvero fatti che riguardino un membro appartenente alla famiglia di uno dei nubendi, pur se fossero circostanze rilevanti e tali da incidere sulla formazione della volontà di contrarre matrimonio), ma solo il tacere le circostanze previste, e, nel caso dell'errore, solo il tacere fatti (tipici)

¹⁴ Casi di timore possono essere violenze domestiche all'interno della famiglia di origine dello sposo, ovvero persecuzioni politiche o razziali, per sottrarsi alle quali il soggetto sceglie di unirsi in matrimonio. La giurisprudenza sul punto è molto scarsa. Il timore di eccezionale gravità (insieme con la violenza morale) era stato invocato per sostenere l'invalidità di un matrimonio contratto in occasione di un programma televisivo da parte di una coppia di estranei, ma il giudice del merito ha affermato che il caso non potesse configurare una ipotesi di nullità cagionata da timore di eccezionale gravità (né da violenza morale) e che, anzi, in matrimonio in questione dovesse considerarsi valido: «Il matrimonio contratto da una coppia di estranei, che non si erano conosciuti prima della celebrazione, secondo le indicazioni del contratto stipulato da entrambi per la partecipazione ad un programma televisivo (c.d. reality), è nondimeno valido, in quanto gli stessi avevano comunque liberamente e consapevolmente manifestato il consenso matrimoniale (il tribunale ha rigettato, perché non provata, l'impugnazione del matrimonio proposta da entrambi per vizio del consenso determinato da violenza morale ovvero da timore di eccezionale gravità, per le pressioni psicologiche che i due avrebbero subito in ragione delle penali contrattualmente previste in caso di abbandono del programma prima di un dato termine, atteso, di contro, che la società produttrice di era impegnata a sostenere tutte le spese dell'eventuale separazione e divorzio)», Trib. Pavia, 4 aprile 2019, in *Foro it*, 2019, 7-8, I, 2552. Il Tribunale, nel decidere tale caso, ha affermato che «il timore riguarda l'atteggiamento psicologico della persona che avverte una condizione esterna, come irrimediabilmente incidente sulle sue scelte. Pertanto, contrariamente alla disciplina dei contratti, riguardo ai quali non è riconosciuto affatto il timore-vizio (ex art. 1437 c.c.), il timore è invece rilevante ai fini della nullità del matrimonio ma ciò solo in ragione della sua intensità, richiedendosi che esso sia di una gravità eccezionale», e, inoltre, che l'elemento essenziale, che determina il vincolo matrimoniale non è «il dato volontaristico riferito alla sfera intima e personale, non rientrando tra le cause di invalidità matrimoniali l'eventuale riserva mentale, bensì l'aspetto esteriore rappresentato dall'esistenza di una volontà negoziale valida manifestata tramite le dichiarazioni dei coniugi di contrarre matrimonio. Volontà che nel caso di specie è stata manifestata come attestato dall'Ufficiale di stato civile celebrante».

specificamente indicati dalla norma.¹⁵

È, dunque, solo l'ignoranza delle circostanze previste dalla legge che determina l'invalidità del matrimonio. Sotto questo profilo, la disciplina della invalidità del matrimonio non differisce da quella sulla invalidità (cioè, sulla annullabilità del contratto, specificamente a causa dell'errore di uno dei contraenti), o da aspetti della disciplina del contratto non propriamente relativi ad un vizio genetico dello stesso ma relativi alle conseguenze della violazione del contratto.¹⁶ Così, nella disciplina delle garanzie del venditore, è tutelato il compratore di buona fede nel caso di vendita di cosa altrui (art. 1479 c.c.); mentre, nel caso di cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli, ex art. 1482 c.c., terzo comma, il compratore non può chiedere la risoluzione del contratto se conosceva l'esistenza delle garanzie reali e dei vincoli (in tal caso, il compratore potrà ricevere tutela verso il venditore solo nel caso di evizione del bene). L'ignoranza della parte contrattuale è rilevante an-

¹⁵ Anche l'ignoranza sulla omosessualità del coniuge costituisce causa di annullamento del matrimonio per errore. Tuttavia, non si tratta dell'errore disciplinato dal III comma dell'art. 122, e, in particolare dal n. 1) di tale comma, relativo all'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, ma si tratta di errore sulla identità della persona, disciplinato dal II comma dell'art. 122: Trib. Milano, 13 febbraio 2013, in *Dir. famiglia*, 2013, 4, I, 1413, secondo cui «*Il matrimonio civile contratto da una donna ignorando l'insuperabile, profonda omosessualità del marito, che solo dopo le nozze aveva confessato alla moglie tale sua condizione, può essere annullato per errore, ma non ai sensi del comma 3 n. 1 dell'art. 122 c.c.: l'errore in tal caso non riguarda, infatti, una malattia od una anomalia od una deviazione sessuale, nessun lessico giuridico medico, sociale od etico collocando l'omosessualità in un paradigma nosografico; l'annullamento può, invece, essere pronunciato ai sensi dell'art. 122, comma II, c.c., in quanto l'errore cade sulla "identità sessuale" del consorte, che ne definisce l'orientamento e la direzione del comportamento sessuale, e che non è, né può essere una mera "qualità" della persona, ma ne indica uno degli aspetti che costituiscono, compongono, definiscono la sua specifica individualità, la sua identità complessiva, la sua soggettività*».

¹⁶ Ci riferiamo, in particolare, alla disciplina delle garanzie del venditore previste dagli artt. 1478-1497 c.c., che, seppure molti in dottrina sostengono che esse siano una espressione della responsabilità contrattuale (per una compiuta rassegna su "natura e caratteri" della garanzia del venditore: A. Luminoso, *I contratti tipici e atipici*, Milano, 1995, 117 segg.), dunque dell'inadempimento, sono considerate da alcuni autore come riconducibili ad un errore del compratore circa l'effettiva consistenza del bene (su questo aspetto: G. MIRABELLI, *Dei singoli contratti*, Torino, 1960, p. 67 ss.; U. GRASSI, *I vizi della cosa venduta nella dottrina dell'errore*, Napoli, ESI, 1996).

che nella garanzia per il vizi, in quanto, se il venditore è tenuto a prestare tale garanzia verso il compratore, la conoscenza che quest'ultimo avesse dei vizi (così come la agevole riconoscibilità di essi) è causa di esclusione legale della garanzia, secondo quanto prevede l'art. 1491 c.c. Notiamo che il concetto di buona fede è spesso identificato con quello di non conoscenza (incolpevole). È in buona fede colui che ignorava una determinata circostanza che per lui non conoscibile neppure attraverso un comportamento diligente. Così intesa la buona fede non ha solo profili soggettivi (non conoscenza), ma anche oggettivi (non conoscibilità attraverso un comportamento diligente). Il binomio buona fede-non conoscenza lo troviamo anche nella invalidità matrimoniale, specialmente nella disciplina del matrimonio putativo di cui all'art. 128 c.c., vedremo più avanti se anche in materia matrimoniale la buona fede richiami anche il dovere di diligenza.

Il punto dal quale partire, nell'esame dell'istituto, è la retroattività degli effetti della dichiarazione di invalidità del matrimonio, che ha, però, una disciplina diversa rispetto alla nullità del contratto. Come noto, infatti, il contratto nullo generalmente non produce effetti: l'atto dichiarato nullo è privo di effetti, e se alcuni effetti si sono prodotti, essi vengono meno. Anche la dichiarazione di invalidità del matrimonio ha effetto retroattivo, tuttavia la retroattività incontra il limite della buona fede di uno (o di entrambi) gli sposi: gli effetti si producono a favore dei coniugi in buona fede, fino alla sentenza che pronunzia la nullità. Lo stesso accade quando i coniugi sono stati vittima di violenza (e per tale ragione hanno contratto matrimonio), ovvero quando il consenso matrimoniale sia stato determinato da errore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. Il terzo comma dell'art. 128 c.c. precisa che, quando le condizioni di buona fede (violenza, o timore) riguardino uno solo dei coniugi, la produzione di effetti si verifica solo per questi. Posto che la dichiarazione di nullità non rileva mai nei confronti dei figli, la *ratio* della norma è quella di salvaguardare la posizione del coniuge in buona fede (o vittima di violenza; o in preda al timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi), facendo salvi nei suoi confronti (o nei loro confronti, qualora una delle condizioni di cui all'art. 128 c.c. riguardino entrambi i coniugi) gli effetti prodotti dal matrimonio: dalla sua celebrazione fino alla sentenza di nullità.

Ora, trattando del tema degli stati di (non) conoscenza della invalidità del matrimonio e della loro influenza sulla efficacia del matrimonio, ci soffermeremo in particolare sulla buona fede del (o dei) coniuge(i), e non sulle diverse ipotesi previste dall'art. 128 c.c., cioè del matrimonio contratto a seguito di violenza o di timore di eccezionale gravità, dal momento che tali ipotesi riguardano la mancanza del consenso matrimoniale, che viene prestato solo a causa di circostanze esterne che determinano lo (gli) sposo(i) a contrarre matrimonio.¹⁷ Le due ipotesi, buona fede da una parte e violenza e timore dall'altra, sono molto diverse tra loro, dal momento che il coniuge che ha contratto in buona fede il matrimonio, ignorando l'esistenza di uno dei fatti previsti dal terzo comma dell'art. 122 c.c., esprime una volontà matrimoniale (seppure viziata, ma) conforme al volere reale al momento della celebrazione: il problema è nel vizio di formazione della volontà. Dunque, tale problema si manifesta successivamente quando il coniuge, venuto a conoscenza di fatti che ignorava - che rendono il vincolo matrimoniale nullo -, intende avvalersi di quella invalidità, evidentemente perché non solo la legge considera tali circostanze determinanti del consenso matrimoniale, ma anche lo stesso coniuge che le ignorava (potrebbe, in caso contrario, non impugnare il matrimonio). Diversamente, in caso di violenza o di timore, il nubendo conosce la violenza o la causa che ha determinato il timore già al momento della celebrazione del matrimonio, ed esprime la volontà matrimoniale a causa di essi: la sua volontà manifestata non corrisponde alla volontà effettiva, in quanto, in assenza di violenza o di timore, non avrebbe contratto il matrimonio che

¹⁷ In realtà, il punto è molto controverso. Qui si sostiene, secondo una interpretazione vicina alla lettera della norma, che l'art. 128 c.c. preveda due diverse ipotesi di matrimonio putativo, tutte previste dal I comma dell'art. 128 c.c.: la prima è quella del matrimonio contratto dai coniugi in buona fede; la seconda è quella del consenso estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità. C'è, invece, chi in dottrina sostiene una diversa teoria, stando alla quale anche in caso di violenza e timore si applicherebbe la disciplina del matrimonio putativo in quanto anche con riferimento ad essi vi sarebbe la buona fede del coniuge, o dei coniugi, sottoposti a violenza morale o influenzati dal timore: R. LANZILLO, *Il matrimonio putativo*, Milano, 1978, 364: «... la violenza ed il timore integrano indubbiamente gli estremi della buona fede poiché, limitando la libertà di scelta e la regolare formazione del consenso, impediscono di formulare un giudizio di responsabilità per la celebrazione del matrimonio invalido a carico del coniuge il cui consenso fu viziato».

non voleva. La violenza o il timore sono le uniche cause, dunque, che determinano il nubendo alla celebrazione del matrimonio.

3. Matrimonio putativo e buona fede

La buona fede¹⁸ di cui parla l'art. 128 c.c.,¹⁹ consiste, quindi, nella ignoranza della causa di invalidità del matrimonio.²⁰ Più complesso, invece, è dare una definizione di mala fede: essa dovrebbe consistere nel tacere circostanze rilevanti alla formazione del consenso matrimoniale, sapendo che, se esse fossero rivelate, l'altro sposo non acconsentirebbe alla celebrazione del matrimonio. Dunque, per quanto riguarda il vizio dell'errore, la mala fede si potrebbe riscontrare nel caso in cui colui che versa in una delle condizioni previste nel terzo comma della

¹⁸ In tema di buona fede e matrimonio putativo si veda: BERTOLA, *Buona fede nel matrimonio putativo e relazione fra gli ordinamenti canonico e civile*, in Studi in onore di V. De Giudice, Milano, 1953, 100 segg.; Genovese, *Gli effetti del matrimonio civile invalido. Il matrimonio putativo*, in AA.VV., *Famiglia e matrimonio*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Bonilini, I, 485 ss.

¹⁹ Il matrimonio putativo è una fattispecie costituita da un elemento oggettivo, rappresentato dalla declaratoria di nullità del matrimonio, e di un elemento soggettivo, cioè la buona fede di uno o di entrambi i coniugi. Si veda C.M. BIANCA, *Diritto civile, La famiglia*, Milano, 2023.

²⁰ Sul punto, però, si veda la diversa opinione manifestata in dottrina secondo cui la buona fede dovrebbe essere intesa come assenza di responsabilità per la celebrazione di un matrimonio nullo: R. LANZILLO, *Il matrimonio putativo*, cit., 361 ss.: «... l'ignoranza della causa di invalidità è la manifestazione più frequente, ma non l'unica, della buona fede, essendovi ipotesi in cui si deve escludere una responsabilità per la celebrazione, pur essendovi la conoscenza della causa di invalidità»; secondo l'A. «Il criterio di valutazione del comportamento dei coniugi, su cui si basa il giudizio di buona fede, non consiste allora in uno stato intellettuale obiettivamente considerato, e neppure consiste in una mera situazione di coscienza, qual è l'assenza di peccato. Consiste, piuttosto, nello stato soggettivo a quest'ultimo corrispondente nel diritto civile, che è l'assenza di responsabilità per la celebrazione e cioè uno stato soggettivo tale da impedire di formulare un giudizio di responsabilità a carico di chi ha leso l'interesse generale della legge, e l'interesse particolare dell'altro coniuge, ad evitare la formazione di un matrimonio suscettibile di essere invalidato». La buona fede, dunque, in tale prospettiva, consiste nella assenza di responsabilità per la celebrazione del matrimonio invalido: colui che subisce violenza è comunque in buona fede. Non due, o, meglio, tre diversi presupposti per il matrimonio putativo (errore – buona fede – violenza e timore), ma uno solo: la buona fede, che sussiste sia in caso di errore che in caso di violenza o timore.

norma, ometta di riferirle allo sposo, volendo evitare il pericolo che costui, saputo il fatto, non contragga le nozze. Tuttavia, il quarto comma dell'art. 128 fa riferimento al matrimonio dichiarato nullo contratto in mala fede da entrambi i coniugi. Sul punto, sembrerebbe potersi affermare con una certa sicurezza, che la mala fede di entrambi non sia configurabile in caso di errore, tranne che in rari casi. Se, infatti, un coniuge contrae matrimonio pur sapendo che il suo sposo è in una delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 122 c.c., il matrimonio è valido e non è in mala fede (a prescindere dalla fonte di tal conoscenza, se informato dal coniuge che versa in una delle ipotesi previste dalla norma o da terzi). Si potrebbe ipotizzare la mala fede di entrambi i coniugi, in caso di errore, solo nel caso in cui uno dei fatti previsti dal terzo comma dell'art. 122 c.c. riguardi entrambi i nubendi (lo stesso fatto o fatti diversi), e ciascuno dei nubendi lo nasconda all'altro.

La mala fede di entrambi i coniugi, dunque, si potrebbe configurare quando entrambi i coniugi conoscano una (qualsiasi) causa di invalidità del matrimonio, e, nonostante ciò, il matrimonio venga comunque celebrato, ma tale causa di invalidità dovrebbe essere diversa sia dall'errore sulle qualità personali sia dalla violenza. Anche quest'ultima, infatti, può dar luogo alla mala fede unilaterale di uno dei due sposi, quando questi sia a conoscenza della violenza che un terzo eserciti sull'altro sposo spingendolo a contrarre matrimonio.

Non è infatti configurabile la mala fede di entrambi, neanche quando un terzo (non necessariamente lo stesso individuo) eserciti violenza separatamente sui due sposi, neppure se ciascuno di essi fosse a conoscenza della violenza esercitata sull'altro: l'elemento giuridicamente rilevante, in tal caso – e che quindi determina la invalidità del matrimonio – è il vizio di volontà di entrambi circa il contrarre matrimonio e non la mala fede. La mala fede, infatti, sembrerebbe richiedere necessariamente che almeno uno degli sposi voglia il matrimonio, e perciò, pur conoscendo la violenza esercitata sull'altro, la accetta e anzi ne “approfitta” per ottenere il risultato voluto della celebrazione del matrimonio.

Uno dei problemi più discussi è quello relativo al contenuto della buona fede. Escluso che essa possa interpretarsi con la cd. buona fede in senso soggettivo, ci si chiede se la buona fede del nubendo, cui fa riferimento l'art. 128 c.c., possa aver come presupposto anche la sua

diligenza. Si può pretendere dal nubendo che prima della celebrazione del matrimonio compia gli accertamenti che diligentemente dovrebbe compiere la parte di un contratto sulla controparte?²¹ Si potrebbe, dunque, affermare un correlazione tra la buona fede del nubendo e la sua diligenza nell'accertare, in capo all'altro, la (in)sussistenza di uno o più fatti tra quelli previsti dal terzo comma dell'art. 122 c.c. ovvero di una delle altre cause idonee a rendere il matrimonio invalido? La risposta alla domanda non può non tenere conto delle formalità antecedenti alla celebrazione del matrimonio e che vengono svolte anche dagli uffici di stato civile. Il nubendo può legittimamente confidare nella esattezza di quei controlli sull'esistenza dei presupposti matrimoniali, cui lui stesso è sottoposto, pertanto non si dovrebbe richiedere a chi si appresta a contrarre matrimonio, controllo ulteriore, almeno per l'accertamento dei requisiti formali del matrimonio stesso. Per quanto riguarda altri controlli che non vengono fatti dai pubblici uffici, dunque sull'esistenza di circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 122 c.c., è lecito chiedersi se il nubendo abbia il dovere andare a fondo nell'indagare la vita del suo futuro sposo, e quanto questa indagine (o il tacere dell'altro) possa incidere sulla reciproca fiducia che dovrebbe essere alla base del matrimonio. In un negozio di carattere patrimoniale come il contratto, l'indagine sulla solvibilità della controparte o sulla sua affidabilità, ovvero sulle circostanze che possano incidere sull'esecuzione del contratto, è sicuramente ammessa (a volte richiesta per legge, come in alcuni contratti bancari o in alcuni tipi di appalto) non solo dal punto di vista giuridico, ma anche da punto di vista sociale. Non avviene lo stesso nel rapporto matrimoniale che ha come base l'*affectio coniugalis* e la cd. "*fiducia reciproca*", e dove l'aspetto patrimoniale è del tutto marginale, o meglio funzionale, alla realizzazione del progetto di vita familiare o di quello condiviso dei membri della famiglia. Dunque, possiamo con qualche fondatezza concludere che la buona fede a cui fa riferimento l'istituto del matrimonio putativo, pur non avendo caratteri soggettivistici, non coincide con la buona fede contrattuale: la differenza risiede nel carattere patrimoniale del contratto, estraneo

²¹ Si chiede se il dubbio sulla validità del matrimonio escluda la buona fede F. BARTOLINI, art. 128, in *Matrimonio Artt. 79-158*, Comm. Cod. civ. e Codici collegati Scialoja - Branca - Galgano, a cura di G. De Nova, Bologna, 2017.

invece al matrimonio. Allo stesso modo, si dovrebbe escludere che in capo al nubendo sussista un dovere di diligenza – la cui inosservanza comporti una qualche conseguenza giuridica sul piano della validità del matrimonio – che gli imponga di accertare le effettive qualità personali dell'altro coniuge, considerate rilevanti dalla disciplina dell'errore ai sensi del terzo comma dell'art. 122 c.c.

L'albero della conoscenza
Il diritto del paziente alle informazioni mediche
tra scelte terapeutiche e conflitti di coscienza

Tiziana Di Iorio

1. Brevi considerazioni introduttive

L'informazione medica costituisce un ingrediente fondamentale ed ineludibile dell'alleanza terapeutica,¹ cangiante e dinamica relazione tra medico e paziente basata sulla reciproca fiducia e sull'attiva collaborazione. Se, infatti, il processo comunicativo² viaggia lungo il complesso e delicato percorso diagnostico-terapeutico dal professionista individuato attraverso la raccolta, la processazione e l'analisi dei dati bio-psico-sociali acquisiti,³ esso rivelandosi elemento sostanziale del rapporto di cura⁴ deve includere anche l'"opportuna"⁵ informazione dell'interessato.

¹ In argomento, per tutti, v. G. BERT, S. QUADRINO, *Parole di medici, parole dei pazienti*, Roma, Il pensiero scientifico editore, 2002; V. CARELLA, *Alleanza terapeutica: il ruolo del consenso informato e gli effetti della sua violazione*, «<http://www.salvisjuribus.it>»; S. DORR GOOLD, M.J. LIPKIN, *The doctor-patient relationship challenges, opportunities, and strategies*, «*Journal of General Internal Medicine*», XIV, 1999, pp. S26 sgg.; M. INGROSSO (a cura di), *Comunicare la salute. Scenari, tecniche, progetti per il benessere e la qualità della vita*, Milano, Franco Angeli Editore, 2001; A. MANIACI (a cura di), *La cura della relazione e la relazione di cura. Dialoghi tra giuristi, medici e psicoterapeuti*, Pisa, Pacini giuridica, 2023; L. ORSI, *La relazione in medicina*, «*Responsabilità Medica*», 2019, I, pp. 9 sgg.; S. SANFORD, *Parlare con i pazienti*, Roma, Astrolabio, 1997; A. SEMERARI, *La relazione terapeutica. Storia, teoria e problemi*, Bari, Laterza, 2022.

² Sulla comunicazione in ambito medico, per tutti, v. M. IMMACOLATO ET ALII, *Comunicazione, informazione sanitaria e diritto alla salute*, «*Politeia*», XXVI, vol. 97, 2010, pp. 26 sgg.

³ In argomento, per tutti, v. E. BERSELLI, F. MENOTTI, *La raccolta dei dati bio-psico-sociali*, Firenze, Hogrefe, 2018.

⁴ Cfr. D. RODRIGUEZ, L. BENCI, *L'informazione al paziente spetta ad ogni professionista sanitario, non solo al medico*, «<https://www.quotidianosanita.it>».

⁵ Cfr. Corte Costituzionale, sentenza, 15 dicembre 2008, n. 438.

Si muove dal superamento del c.d. paternalismo medico⁶ e dalla profonda trasformazione del ruolo del paziente che da oggetto dell'*ars medica* è, nel tempo, divenuto co-protagonista del rapporto di cura e principale attore nel governo del proprio corpo. Il rinnovato paradigma, se impone al medico di non ignorare le scelte del malato anche ove fossero in contrasto con le indicazioni cliniche, corre su un duplice binario che, da una parte pretende la divulgazione dei servizi offerti, delle tipologie di prestazioni fruibili, delle indicazioni speciali inerenti alle emergenze⁷ e delle c.d. determinanti sociali – ovverosia delle notizie attinenti ai fattori ambientali, economici sociali e/o agli stili di vita che incidono sulla sua salute (es. attività fisica, alimentazione, consumo di alcolici ecc.), dall'altro reclama pure la diffusione dei dati scientifici, tecnologici, diagnostici e/o farmacologici. Di tutti i dati, cioè, che, nel segnare i tratti dell'individuale percorso medicamentoso, orientano il paziente verso una scelta terapeutica libera e consapevole.⁸

La questione trova la sua genesi nell'autodeterminazione terapeutica, espressione della consapevole adesione ai trattamenti sanitari e diritto che, in assenza di uno specifico dettato costituzionale, si è affer-

⁶ La locuzione “alleanza terapeutica”, infatti, esprime “una situazione di equilibrio tra l'autonomia del paziente e la responsabilità del medico in cui l'assistito deve essere effettivamente consapevole della natura del trattamento sanitario, dei suoi rischi e delle sue conseguenze” (A. NAPOLETANO, *Consenso informato, autodeterminazione del paziente e responsabilità civile del medico*, «www.iusinitinere.it»). Sull'evoluzione del rapporto medico/paziente, ampiamente, v. S. SPINSANTI, *Cambiamenti nella relazione tra medico e paziente*, «Il corpo e la mente», Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani, V, Roma, 2010, pp. 515 sgg.

⁷ Sulla comunicazione medico/paziente nei periodi di emergenza, *ex plurimis*, v. I. GRAZIATO, *COVID-19: come comunicare durante un'emergenza sanitaria*, «Nuovo coronavirus e resilienza. Strategie contro un nemico invisibile», a cura di L. Peirone, Torino, Anthropos, 2020, pp. 546 sgg.

⁸ Muovendo da tali presupposti le tecniche comunicative si sono, nel tempo, evolute e rinnovate attraverso strategie e dinamiche più specifiche ed appropriate che hanno coinvolto la psicologia, la lessicologia, la sociologia, l'informatica nonché la scienza della comunicazione e dell'informazione al fine di favorire una più efficace interazione tra tecnologie dell'informazione sanitaria e processi umani di comunicazione. A tal proposito v. C.H. MORRIS, *Segni, linguaggio e comportamento*, Milano, Longanesi, 1963; P. WATZLAWICK, J.H. BEAVIN, D.D. JACKSON, *Pragmatica della comunicazione umana*, Roma, Astrolabio Ubaldini Editore, 1971.

mato “all’ombra del diritto alla salute”.⁹ Tale diritto, infatti, nel transitare attraverso la conoscenza delle notizie mediche da parte dell’interessato e dallo stesso analizzati secondo la percezione che egli ha di sé,¹⁰ si compie e concreta nell’esplicitazione del consenso informato,¹¹ sottile *fil rouge* che sintetizza e concilia il diritto all’autodeterminazione e il diritto alla salute.

2. La conoscenza delle informazioni mediche e l’autodeterminazione terapeutica del paziente

La conoscenza delle informazioni mediche, nel promuovere l’autodeterminazione terapeutica,¹² incarna la pietra angolare dell’opzione libera e consapevole del paziente.¹³ Si tratta del mezzo attraverso il quale transita e si definisce l’adesione, più autentica e genuina, alle cure proposte dal medico ovvero il dichiarato dissenso a sottoporsi ad esse. Le informazioni costruiscono, infatti, il sentiero che conduce ad una scelta attentamente operata dall’interessato e che si dispiega attraverso tutte le fasi del processo decisionale, nel rispetto del libero arbitrio e della dignità umana.

⁹ A. CARMINATI, *L’affermazione del principio costituzionale di autodeterminazione e i suoi possibili risvolti nell’ordinamento italiano*, «<https://www.giurisprudenzapenale.com>», p. 1.

¹⁰ Cassazione civile, sez. I, sentenza, 15 maggio 2019, n. 12998.

¹¹ Sul consenso informato “si basa la relazione di cura tra medico e paziente” (art. 1, n. 2, L. 22 dicembre 2017, n. 219).

¹² Sullo specifico argomento v. L. CHIEFFI, *Il diritto all’autodeterminazione terapeutica. Origine ed evoluzione di un valore costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2019; S. VICIANI, *L’autodeterminazione «informatata» del soggetto e gli interessi rilevanti (a proposito dell’informazione sul trattamento sanitario)*, «Rassegna di diritto civile», 1996, pp. 283 sgg. Sul rapporto tra autodeterminazione e dignità, *ex pluribus*, R. CLARIZIA, *Autodeterminazione e dignità della persona: una legge sulle disposizioni anticipate di trattamento*, «Diritto di famiglia e delle persone», III, 2017, pp. 952 sgg.

¹³ Sugli orientamenti che negano o limitano il diritto all’autodeterminazione in campo medico v. G. CRICENTI, *Il cosiddetto dissenso informato*, «La Nuova Giurisprudenza Civile», II, 2009, pp. 177 sgg.

È necessario, pertanto, che le informazioni divulgate siano accessibili,¹⁴ aggiornate,¹⁵ complete,¹⁶ dettagliate,¹⁷ trasparenti, rigorose, prudenti¹⁸ e veritiere,¹⁹ insomma, che siano “le più esaurienti possibili”²⁰ allo scopo di fornire al paziente la più genuina conoscenza della natura e della portata dei trattamenti terapeutici, dei risultati conseguibili, dei prevedibili *material risks*,²¹ delle modalità di intervento, delle eventuali alternative nonché delle verosimili conseguenze in caso di rifiuto a sottoporsi all'accertamento diagnostico e/o alle terapie consigliate.²²

¹⁴ Cfr. art. 55, Codice di deontologia medica.

¹⁵ Cfr. art. 1, c. 3, L. 22 dicembre 2017, n. 219.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Cfr. ad es. Cassazione civile, sez. III, ordinanza, 10 dicembre 2019, n. 32124; Cassazione civile, sez. III, sentenza, 4 febbraio 2016, n. 2177; Corte Costituzionale, sentenza, 15 dicembre 2008, n. 438.

¹⁸ Cfr. art. 55, Codice di deontologia medica.

¹⁹ L'informazione deve essere fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite (cfr. art. 55 Codice di deontologia medica).

²⁰ Corte Costituzionale, sentenza, 15 dicembre 2008, n. 438.

²¹ Va precisato che “i profili dell'informazione circa il rischio del trattamento, le precauzioni da prendere alla luce delle conoscenze scientifiche, la possibilità, ove praticabile, della prevenzione individuale, in linea con la logica argomentativa del giudice costituzionale, rappresentano la *conditio sine qua non* di una ragionevole esecuzione dell'imposizione sanitaria” (A. MAZZITELLI, *Il ragionevole dubbio in tema di vaccinazioni obbligatorie*, «federalismi.it», 15 novembre 2017, p. 10). Il paziente, pertanto, deve conoscere i benefici conseguibili nella “massima consapevolezza dei rischi dell'intervento” (Cassazione civile, sentenza, 6 ottobre 1997, n. 9705). L'obbligo di informare il paziente, tuttavia, si estende ai rischi prevedibili ma non ai rischi imprevedibili, vale a dire agli esiti anomali al limite del fortuito (così ad es. Cassazione civile, sez. III, sentenza, 15 gennaio 1997, n. 364; Cassazione civile, sez. III, sentenza, 11 dicembre 2013, n. 27751).

²² Cfr. art. 1, c. 3, L. 22 dicembre 2017, n. 219. In sede giurisprudenziale, in tal senso, v. ad es. Cassazione civile, sez. III, ordinanza, 3 novembre 2020, n. 24462. La necessità che il malato sia informato del piano terapeutico si ricava, altresì, da diverse leggi che riguardano l'attività medica come ad esempio, dall'art. 3 della L. 21 ottobre 2005, n. 219 recante le norme sulla Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati e dall'art. 6 della L. 19 febbraio 2004, n.

Non solo. Se l'obbligo divulgativo coinvolge pure lo "stato di efficienza e i(a)l livello di dotazioni della struttura sanitaria"²³ le informazioni mediche devono essere pure comprensibili,²⁴ adeguate cioè al tessuto culturale ed emotivo del malato, alla sua peculiare sensibilità e reattività emotiva nonché alle personali condizioni fisiche e psichiche.²⁵ Occorre, in sostanza, costruire una solida relazione di fiducia e di lealtà tra soggetti pari, in assenza di gerarchia alcuna, attraverso una comunicazione aperta e sincera che, nel qualificarsi "tempo di cura",²⁶ veicola la conoscenza delle informazioni cliniche e non cliniche anche attraverso le reali capacità cognitive e relazionali dell'interessato, illuminandolo nel difficile ed angoscioso cammino verso la scelta finale.

Le informazioni mediche, del resto, mirano proprio a garantire un'elaborazione decisionale ponderata ed attentamente soppesata, da un lato implicando "il bilanciamento delle informazioni date nella coerenza dei messaggi e nell'efficacia al raggiungimento dell'obiettivo principale",²⁷ dall'altro escludendo l'enfaticizzazione "dei benefici a discapito dei rischi"²⁸ e viceversa.

40 recante le Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Si aggiunga, inoltre, l'art. 33 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 sulla Istituzione del servizio sanitario nazionale, per il quale le cure sono generalmente volontarie e nessuno può essere obbligato a trattamenti sanitari se non nei casi previsti da una legge. In tal senso, per tutti, v. Corte costituzionale, sentenza, 15 dicembre 2008, n. 438.

²³ Cassazione civile, sez. III, sentenza, 30 luglio 2004, n. 14638.

²⁴ Cfr. art. 33, Codice di deontologia medica.

²⁵ Si fa riferimento alla c.d. "medicina della narrativa" giacché "Soltanto una 'arte medica' capace di coniugare le istanze della scienza medica rigorosa con quella della medicina della persona è in grado di risolvere il conflitto nella relazione di cura" (L. BORGHI, *Prevenzione e cura, statistica e persona* in, *La cura della relazione e la relazione di cura. Dialoghi tra giuristi, medici e psicoterapeuti*, a cura di A. Maniaci, Pisa, Pacini giuridica, 2023, p. 15). Sul concetto di medicina narrativa, per tutti, v. S. CALABRESE, V. FIORETTI, C. CONTI, *Che cos'è la medicina narrativa*, Roma, Carocci Editore, 2022.

²⁶ Ai sensi dell'art. 1, c. 8, L. 22 dicembre 2017, n. 219 "Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura".

²⁷ M. IMMOLATO ET ALII, *Comunicazione, informazione sanitaria e diritto alla salute*, cit., p. 28.

²⁸ *Ibidem*.

Stando così le cose, il diritto all'autodeterminazione terapeutica sottintende un vero e proprio obbligo del medico di erudire adeguatamente il malato²⁹ giacché, in assenza di una informazione "rispettosa [...] dei suoi limiti culturali e delle sue umane paure di fronte all'atto medico",³⁰ il paziente sarebbe calpestato nella sua più intima e conaturata essenza.³¹ Sarebbe, cioè, spogliato del suo libero arbitrio e, divenendo "oggetto di esperimento",³² declassato "da persona a cosa"³³ nella piena vanificazione del principio personalistico che impregna ed anima la Carta costituzionale. Se, infatti, la persona è considerata un valore etico in sé stesso, se ne esige il massimo rispetto in ogni momento della sua esistenza e nella sua integralità³⁴ sì da farne risplendere la primaziale essenza nel sacro sigillo dell'umana dignità.³⁵

²⁹ L'obbligo informativo, invero, era riconosciuto già prima della legge n. 219/2017 (in tal senso v. Cassazione civile, sez. III, sentenza, 11 novembre 2019, n. 28985). In sede esterna, v. ad es. l'art. 10, nn. 1-2 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, adottata a Orvieto il 4 aprile 1997, che statuisce il diritto di ogni persona al rispetto delle informazioni relative alla propria salute ed il diritto di conoscere ogni informazione raccolta in tale ambito, pur nell'assoluta osservanza della volontà individuale di non essere informata.

³⁰ Tribunale di Genova, sentenza, 10 gennaio 2006, «Foro Italiano», 2006, I, p. 894.

³¹ A tal proposito, *ex plurimis*, v. G. FACCI, *Violazione del dovere di informazione da parte del sanitario e risarcimento del danno*, «Responsabilità Civile e Previdenza», 2006, p. 49.

³² Tribunale di Genova, sentenza, 10 gennaio 2006.

³³ *Ibidem*.

³⁴ Cfr. ad es. Cassazione civile, sez. I, sentenza, 16 ottobre 2007, n. 21748; Cassazione civile, sez. III, sentenza, 15 settembre 2008, n. 23676.

³⁵ La dignità umana è "intimamente legata al diritto di autodeterminazione, quindi al nocciolo duro del diritto all'identità personale" (R. BIN, *La Corte, i giudici e la dignità umana*, «Rivista di BioDiritto», II, 2019, p. 1). Sul valore costituzionale della dignità umana, per tutti, v. G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, «<https://www.associazionedeicostituzionalisti.it>»; A. RUGGERI, *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo, secondo diritto costituzionale*, «Rivista AIC», n. 1, 2011, pp. 1 sgg. Sul concetto di dignità, *ex multis*, v. F. MASTROMARTINO, *Due concetti di dignità per due concetti di autonomia?*, «Diritto e questioni pubbliche», XXI, 2021, pp. 247 sgg. Sulla relazione tra dignità e salute v. V. ONIDA, *Dignità della persona e diritto di essere malato*, «Questione giustizia», 1982, pp. 364 sgg.

Tale rispetto, ossequioso e doveroso, s'intreccia e sovrappone con la tutela offerta alle libertà ed ai diritti fondamentali traducendosi - in campo medico - nella facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamenti terapeutici³⁶ e/o di interromperle o di rifiutare le cure³⁷ se il paziente lo ritiene.

L'autogoverno del sé rappresenta, pertanto, una forma di espressione della libertà dell'individuo nel conseguimento dei suoi migliori interessi³⁸ e, non potendo subire lesione alcuna,³⁹ si colloca "tra i valori supremi quale indefettibile nucleo essenziale".⁴⁰ Perciò il legislatore ha recentemente ribadito il diritto all'autodeterminazione in materia sanitaria⁴¹ e, richiamandone la radice costituzionale, ha preteso la capacità di agire⁴² di chi esercita la scelta terapeutica. Il dettato normativo muove dalla promozione della relazione di fiducia e del rapporto di cura tra medico e paziente da cui fluisce e zampilla

³⁶ Cassazione civile, sez. I, sentenza, 16 ottobre 2007, n. 21748.

³⁷ In sede interpretativa si è detto che "Il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale" (Cassazione civile, sez. I, sentenza, 16 ottobre 2007, n. 21748). P. Veronesi qualifica il diritto a rifiutare i trattamenti salvavita come "diritto soggettivo perfetto" (*Sul diritto a rifiutare le cure salvavita prima e dopo il "caso Welby"*, «Studium Iuris», X, 2008, p. 1074).

³⁸ In tal senso ad es. Cassazione civile, sez. III, sentenza, 14 novembre 2017, n. 26827 § 7; Cassazione civile, sez. I, sentenza, 16 ottobre 2007, n. 21748.

³⁹ In argomento, fra gli altri, v. C. PETRUZZI, *La lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica quale fonte autonoma di responsabilità*, «Danno e responsabilità», 6, 2019, pp. 796 sgg.

⁴⁰ Corte costituzionale, sentenza, 9 luglio 1996, n. 238.

⁴¹ Cfr. art. 1, c. 1, L. 22 dicembre 2017, n. 219. Nega il fondamento costituzionale del diritto all'autodeterminazione S. MANGIAMELI, *Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?*, «Teoria del diritto e dello Stato», II, 2009, pp. 258 sgg.

⁴² Cfr. art. 1, c. 5, L. 22 dicembre 2017, n. 219. Sul tema, per tutti, v. B. VIMERCATI, *Consenso informato e incapacità. Gli strumenti di attuazione del diritto costituzionale all'autodeterminazione terapeutica*, Milano, Giuffrè, 2014;

il consenso informato,⁴³ strumento attraverso il quale l'autodeterminazione si compie e si concretizza.

Nel quadro delineato l'autodeterminazione terapeutica assume una struttura dinamica soggetta alle spinte del progresso scientifico, dell'evoluzione tecnologica e delle questioni biomediche e biogiuridiche che ne hanno sollecitato l'ampliamento fino a far ritenere che, nel suo alveo, possa essere ricondotto persino il diritto di morire.⁴⁴ Si tratta dell'annosa questione del fine vita⁴⁵ che, se ha acceso infuocati dibattiti a causa delle

⁴³ Sul rapporto tra autodeterminazione e consenso informato, *inter alia*, v. F. CAROCCIA, *Il consenso informato come misura dell'autodeterminazione: il caso del vaccino da COVID-19*, «Diritti fondamentali.it», 23 agosto 2021.

⁴⁴ La questione ha suscitato un acceso dibattito tra chi sostiene l'esistenza di un vero e proprio diritto di morire e chi al contrario ne reclama l'insussistenza. I giudici europei hanno negato che dal diritto alla vita, garantito e tutelato dall'art. 2 CEDU, possa discendere un vero e proprio diritto a morire (Corte EDU, sentenza del 29 aprile 2002, caso Pretty c. Regno Unito, «<https://www.biodiritto.org>»). Per A. Ruggeri "vita e morte non stanno, per la Costituzione e l'ordine giuridico sottostante, sul medesimo piano. È sicuro che v'è un diritto alla vita, accompagnato e sorretto dal dovere di vivere con dignità; è molto controverso che vi sia anche un diritto di morire" (*Dignità versus vita?*, «www.associazionedeicostituzionalisti.it», I, 2011, p. 11). Sullo specifico tema, tra gli altri, v. G. BATTISTELLA, *Il diritto all'assistenza medica a morire tra l'intervento «costituzionalmente obbligato» del Giudice delle leggi e la discrezionalità del Parlamento. Spunti di riflessione sul seguito legislativo*, «Osservatorio AIC», 1, 2020, pp. 317 sgg.; G.M. FLICK, *Un passo avanti problematico nella dignità del morire*, «Cassazione penale», 2021, vol. 2, pp. 436 sgg.; A. MANNA, *Esiste un diritto a morire? Riflessioni tra Corte costituzionale italiana e Corte costituzionale tedesca: l'influenza delle diverse "concezioni del mondo"*, «Studi in onore di Lucio Monaco», a cura di A. Bondi, G. Fiandaca, G.P. Fletcher, G. Marra, A.M. Stile, C. Roxin, C. Volk, Urbino, Urbino University Press, 2020; G. RAZZANO, *Il diritto di morire come diritto umano? Brevi riflessioni sulla individuazione del best interest, sull'aiuto alla dignità di chi ha deciso di uccidersi e sulle discriminazioni nell'ottenere la morte*, «Archivio penale», III, 2018, pp. 1 sgg.; L. RISICATO, *Il diritto di morire tra cuore e ragione*, «Criminalia», 2022, pp. 1 sgg.; C. TRIPODINA, *Diritti alla fine della vita e costituzione*, «Rivista di BioDiritto», II, 2019, pp. 408 sgg.; H. KÜNG, W. JENS, *Della dignità del morire. Una difesa della libera scelta*, Milano, Rizzoli, 1996.

⁴⁵ Sull'annosa questione del fine vita, tra tutti, v. S. CANESTRARI, *Ferite dell'anima e corpi prigionieri. Suicidio e aiuto al suicidio nella prospettiva di un diritto liberale e solidale*, Bologna, Bononia University Press, 2021; G. FORNASARI, L. PICOTTI, S. VINCIGUERRA (a cura di), *Autodeterminazione e aiuto al suicidio*, Padova, Padova University Press, 2019; F. GIUNTA, *L'insostenibile sofferenza del vivere. Le motivazioni della Corte costituzionale in materia di suicidio medicalmente assistito (sent. 242/2019)*, «disCrimen», 25 novembre 2019, pp. 1

delicate implicazioni morali, etiche e/o religiose, della difficoltà di accertare l'effettiva capacità di autodeterminazione del malato irreversibile⁴⁶ nonché della dubbiosa autenticità e definitività della sua stessa volontà, ha condotto ad approdi giurisprudenziali a geometria variabile,⁴⁷ nell'au-

sgg.; G. NARDONE, *Aiutare al suicidio o ad una buona morte?*, «www.biodiritto.org.», 27 agosto 2019, pp. 1 sgg.; O. SPATARO, *La legge n. 219 del 2017 e la disciplina del fine-vita tra principi costituzionali e problemi aperti. Spunti di riflessione*, «Rivista di BioDiritto», n. 2, 2019, pp. 214 sgg. Sotto il profilo penalistico, *ex plurimis*, v. F. GIUNTA, *Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1997, pp. 74 e sgg.; A. MASSARO, *Questioni di fine vita e diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2020. Con particolare riferimento alla complessa questione dell'autodeterminazione nelle questioni di fine vita v. C. CASONATO, *Fine vita: il diritto all'autodeterminazione*, «il Mulino», IV, 2017, pp. 597 sgg.; A. LICASTRO, *Trattamenti sanitari, diritto all'autodeterminazione ed etiche di fine vita dopo l'ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoeChiese.it), 14, 2019, pp. 9 sgg.; S. TORDINI CAGLI, *Tutela dei soggetti vulnerabili e tutela dell'autodeterminazione: una sintesi possibile? (A margine del caso Cappato)*, «www.archiviopenale.it», LXXI, 2019, pp. 1 sgg.

⁴⁶ In argomento, per tutti, v. P. VERONESI, *Fisionomia e limiti del diritto fondamentale all'autodeterminazione*, «Rivista di BioDiritto», 2019, pp. 27 sgg.

⁴⁷ In Italia “Attraverso la vicenda Cappato i giudici costituzionali hanno, seppur timidamente, segnato una svolta epocale nell'affermazione del diritto all'autodeterminazione responsabile, descrivendo i quattro presupposti in presenza dei quali il malato irreversibile che non ritenga più sopportabili le sue sofferenze possa chiedere di essere aiutato a morire” (L. RISCATO, *Il diritto di morire tra cuore e ragione. Riflessioni postume sul quesito referendario*, «<https://discrimen.it>», p. 2). I giudici, in tal guisa, hanno sostenuto che l'aiuto prestato al paziente in stato patologico irreversibile sia da considerarsi non punibile nell'esistenza di determinate condizioni (1. patologia irreversibile, 2. sofferenze intollerabili 3. tenuta in vita attraverso strumenti 4. capacità di prendere decisioni libere e consapevoli) e ove non risulti offensivo dei suoi diritti ma si concretizzi nella realizzazione di un suo interesse riconosciuto meritevole di protezione giuridica (cfr. Corte costituzionale, sentenza, 25 settembre 2019, n. 242). Perciò hanno sollecitato l'intervento del legislatore (v. ad es. Corte di Cassazione, S.U. sentenza, 13 novembre 2007, n. 27145 - caso Englaro; Tribunale di Roma, sentenza, 23 luglio 2007, n. 2049 - caso Welby,) anche attraverso l'integrazione della L. 219/2017 e, ponendo le basi per una innovativa modifica legislativa, i giudici hanno suggerito talune linee guida da seguire per futuri casi simili (v. ad es. - caso Cappato e Antoniani - Corte costituzionale ordinanza, 24 ottobre 2018, n. 207 e Corte Costituzionale, sentenza, 22 novembre 2019, n. 242). Sul punto v. *Fine vita: primo caso in Italia di suicidio assistito dal Ssn per ordine del giudice*, «<https://www.sanita24.ilsole24ore.com>». Sulla delicata questione del suicidio

spicio di un sollecito e risolutivo intervento del legislatore.

3. Il consenso informato nella sua funzione di sintesi tra diritto all'autodeterminazione terapeutica e diritto alla salute

L'autodeterminazione terapeutica si svela diritto “diverso”⁴⁸ e distinto⁴⁹ rispetto al diritto alla salute, pur nelle inevitabili correlazioni e connessioni sgorganti dalle sussistenti interferenze. Se, infatti, il bene salute incarna un diritto “fondamentale”⁵⁰ costituzionalmente

medicalmente assistito v. Comitato Nazionale per la Bioetica, *Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito*, Parere del 18 luglio 2019, «<https://bioetica.governo.it>». Alla vicenda Cappato sono seguiti altri casi e, nel permanere del vuoto normativo, il 28 novembre 2023, si è consumato il primo caso di aiuto alla morte volontaria eseguito in una struttura pubblica a seguito di un provvedimento del Tribunale di Trieste (ordinanza, 4 luglio 2023, «<https://www.associazionelucacoscioni.it>»). A tal proposito v. Comitato Etico Unico Regionale, *Parere su richiesta di ASUGI del 23 dicembre 2022*, «<https://www.associazionelucacoscioni.it>». Sotto il profilo comparativo, per tutti, v. V. ZAGREBELSKI, *Aiuto al suicidio. Autonomia, libertà e dignità nel giudizio della Corte Europea dei Diritti Umani, della Corte costituzionale italiana e di quella tedesca*, «La legislazione penale», 2020, pp. 11 sgg.

⁴⁸ Cassazione civile, sez. III, sentenza, 9 febbraio 2010, n. 2847.

⁴⁹ Sulla distinzione tra diritto alla salute e diritto alla autodeterminazione si è detto che “se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione” (Corte costituzionale, sentenza, 23 dicembre 2008, n. 438).

⁵⁰ Cfr. art. 32, c. 1, cost. Va precisato che nei lavori preparatori presentati all’Assemblea costituente per la discussione, la qualificazione “fondamentale” non era indicata e fu in seguito introdotta nell’obiettivo di garantire la salute in modo più incisivo, chiaro ed efficace” (cfr. Discussione del 24 aprile 1947, Atti Assemblea costituente, 1^a ed., p. 3295 sgg.). La formulazione proposta dall’art. 32 cost. è stata riprodotta nella Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, «Gazzetta Ufficiale», 28 dicembre 1978, n. 360, Supplemento Ordinario. Per uno studio in materia di diritti fondamentali, per tutti, v. S. MANGIAMELLI, *Il contributo dell’esperienza costituzionale italiana alla dommatica europea dei diritti fondamentali*, «<http://www.giurcost.org>»; P. RIDOLA, *Diritti fondamentali. Un’introduzione*, Torino, Giappichelli, 2006. Con particolare riferimento al diritto alla salute, tra gli altri, v. G.M. FLICK, *La salute*

garantito, la sua salvaguardia - intrecciandosi con la tutela offerta ai diritti inviolabili dell'uomo⁵¹ - s'innesta pure con il primato della persona⁵² e con l'individuale libertà di assumere determinazioni sul governo del proprio corpo.⁵³ Si tratta di un diritto soggettivo indisponibile,⁵⁴ intrasmissibile e inalienabile riconosciuto a tutti i soggetti dell'ordinamento⁵⁵ che, nel reclamare una tutela piena ed esaustiva⁵⁶ nel suo "nucleo irriducibile",⁵⁷ non esclude il "continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali"⁵⁸ nonché con altri interes-

nella Costituzione italiana: un diritto fondamentale, un interesse di tutti, «La responsabilità medica. Atti del congresso (Milano, 20 novembre 2012)», Milano, Giuffrè, 2013, pp. 15 sgg. Sotto l'aspetto giurisprudenziale, per tutti, v. M. LUCIANI, *Brevi note sul diritto alla salute nella più recente giurisprudenza costituzionale*, «Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio. Profili di ordine etico, giuridico ed economico», a cura di L. Chieffi, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 63 sgg.

⁵¹ Cfr. art. 2, cost.

⁵² Cfr. art. 13, cost.

⁵³ Così ad es. Corte costituzionale, sentenza, 22 ottobre 1990, n. 471. Vanno precisati i limiti imposti dall'art. 5 c.c. ed il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.

⁵⁴ Per A. Pace, "l'indisponibilità dei diritti fondamentali non è da intendere come assoluto divieto della facoltà di disporre, ma come presenza della «necessariamente costante volontarietà» della disposizione" *Libertà personale (dir. cost.)*, «Enciclopedia del Diritto», XXIV, Milano, 1974, p. 287.

⁵⁵ All'attuazione del diritto alla salute ha contribuito la L. 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale che ha modificato il previgente sistema mutualistico estendendo le prestazioni mediche a tutti gli individui.

⁵⁶ In tal senso ad es. Corte costituzionale, sentenza, 26 settembre 1990, n. 455.

⁵⁷ Così ad es. Corte costituzionale, sentenza, 22 novembre 2022, n. 256. Sul punto, per tutti, v. S. BARBARESCHI, *Tecniche argomentative della Corte Costituzionale e tutela dei diritti sociali condizionati. Riflessioni a partire dal diritto alla salute*, «federalismi.it», XIII, 2018, p. 10.

⁵⁸ Corte costituzionale, sentenza, 9 aprile 2013, n. 85. In particolare "Il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti" (Corte costituzionale, sentenza, 13 novembre 2000, n. 509). A tal proposito v. anche Corte costituzionale, sentenza, 7 luglio 1998, n. 267,

si costituzionalmente protetti. Tale bilanciamento è operato anche in virtù della dimensione collettiva del diritto alla salute⁵⁹ e nel disposto dovere di solidarietà⁶⁰ qualora la preservazione della salute individuale si rifletta negativamente sulla salute degli altri.⁶¹ In tal caso, infatti, si ritiene legittimo operare la compressione dell'autodeterminazione individuale per un vantaggio collettivo attraverso l'imposizione del necessario trattamento terapeutico. La terapia imposta, però, non può e non deve "incidere(a) negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo per quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sa-

Corte costituzionale, sentenza, 6 luglio 1994, n. 304; Corte costituzionale, sentenza, 23 maggio 1994, n. 218). Per uno studio sotto il profilo giurisprudenziale, *ex multis*, v. F. MINNI, A. MORRONE, *Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana*, «Rivista della Associazione dei Costituzionalisti Italiani», 3, 2013, pp. 1 sgg.

⁵⁹ La protezione del bene salute, in particolare, "implica e comprende il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri" (Corte costituzionale, sentenza, 2 giugno 1994, n. 218). Sulla duplice dimensione del diritto alla salute come diritto individuale e interesse collettivo, v. ad es. Corte costituzionale, sentenza, 26 luglio 1979, n. 88; Corte costituzionale, sentenza, 22 giugno 1990, n. 307; Corte costituzionale, sentenza, 18 aprile 1996, n. 118; Corte costituzionale, sentenza, 26 febbraio 1998, n. 27; Corte costituzionale, sentenza, 22 giugno 2000, n. 226; Corte costituzionale, sentenza, 16 ottobre 2000, n. 423.

⁶⁰ Sul dovere di solidarietà, più recentemente, v. D. MORANA, *Sulla fundamentalità perduta (e forse ritrovata) del diritto e dell'interesse della collettività alla salute: metamorfosi di una garanzia costituzionale, dal caso ILVA ai tempi della pandemia*, «Consulta online», 30 aprile 2020, pp. 1 sgg.; M. NOCELLI, *Autorità e libertà nelle decisioni sanitarie tra principio solidaristico e principio personalistico*, «La volontà e la scienza. Relazione di cura e disposizioni anticipate di trattamento», a cura di S. Cacace, A. Conti, P. Delbon, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 39 sgg. Per un approfondimento sotto il profilo costituzionale, per tutti, v. F. GIUFFRÉ, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2002.

⁶¹ Il difficile crinale del diritto alla salute tra diritto individuale ed interesse della collettività ha generato contrasti interpretativi ancora più accessi in seguito all'emergenza sanitaria da Sars-Cov2. In argomento, per tutti, v. F. GRANDI, *L'art. 32 nella pandemia: sbilanciamento di un diritto o recrudescenza di un dovere?*, «Costituzionalismo. it», I, 2021, pp. 82 sgg.

nitario e, pertanto, tollerabili”.⁶² Ove, poi, si consumi il sacrificio della salute individuale il paziente ha diritto al ristoro del *vulnus subito*.⁶³

Il diritto alla salute, del resto, nel costituire un “ambito inviolabile della dignità umana”,⁶⁴ custodisce il diritto all’integrità fisica e psichica,⁶⁵ esprime il diritto alle prestazioni sanitarie e si traduce nel diritto alla libertà di scelta del medico, della tipologia delle prestazioni terapeutiche, della struttura sanitaria – se pubblica o privata – del luogo di cura nonché nel diritto all’individuale determinazione a farsi curare o a rifiutare le cure.⁶⁶ Perciò nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori se non per disposizione di legge⁶⁷ ma le statuizioni normative emanate non devono oltrepassare i confini “imposti dal rispetto della persona umana”.⁶⁸ A tale limite si aggiunge il divieto delle pratiche eugenetiche,⁶⁹ il divieto di fare del corpo umano o di parte di

⁶² Corte costituzionale, sentenza, 14 giugno 1990, n. 307.

⁶³ Va precisato che “in un contesto di irrinunciabile solidarietà, [...] la misura indennitaria appare per sé stessa destinata non tanto, come quella risarcitoria, a riparare un danno ingiusto, quanto piuttosto a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo” (Corte costituzionale, sentenza, 26 aprile 2012, n. 107).

⁶⁴ Corte costituzionale, sentenza, 20 maggio 1998, n. 185.

⁶⁵ Il diritto all’integrità fisica e psichica è ribadito dall’art. 3 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo.

⁶⁶ Cfr. art. 1, c. 5 della L. 22 dicembre 2017, n. 219.

⁶⁷ Cfr. art. 32, 2 cost. In tal senso v. anche art. 33 della L. 23 dicembre 1978, n. 833. In sede giudiziale v. Corte costituzionale, sentenza, 23 dicembre 2008, n. 438. In sede interpretativa si è più volte sottolineato che “la salute dell’individuo non può(ossa) essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva” (Cassazione civile, sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748). In argomento, *inter alias*, v. V. GASTALDO, *Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione. Il caso della salute mentale*, «Rivista di BioDiritto», II, 2019, pp. 575 sgg.

⁶⁸ Cfr. art. 32, 2 cost. Sull’evoluzione giurisprudenziale v. M. CARTABIA, *La giurisprudenza costituzionale relativa al secondo comma dell’art. 32 cost.*, «Quaderni Costituzionali», 2012, pp. 455 sgg.

⁶⁹ Cfr. ad es. art. 3, Carta Europea dei Diritti dell’Uomo.

esso fonte di lucro,⁷⁰ il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani,⁷¹ ammettendosi la sperimentazione clinica⁷² ma solo su base volontaria e nel rispetto dell'etica della ricerca.⁷³

Non sfugge, allora, come ai fini di una scelta terapeutica libera e consapevole, sia sempre necessario acquisire il consenso informato del paziente,⁷⁴ espressione della sua stessa autonomia decisionale ed

⁷⁰ *Ibidem.*

⁷¹ *Ibidem.*

⁷² Con riferimento all'emergenza sanitaria si è discusso sul carattere sperimentale o meno del vaccino contro il Covid19. Per D. Frassy il "Rapporto pubblicato il 13/03/2021 dall'I.S.S. e redatto insieme a Ministero, A.I.F.A. e I.N.A.I.L. mette in chiara evidenza la totale sperimentali  dei vaccini e le conseguenti incertezze che li accompagnano, rendendo in tale quadro non applicabile la compressione del diritto costituzionale alla scelta sanitaria individuale rispetto al limite del supremo bene della tutela della salute pubblica" (*Considerazioni etiche e giuridiche sulla obbligatoriet  dei vaccini anti Covid-19*, «www.altalex.com»).

⁷³ A tal proposito v. la Dichiarazione di Helsinki e le Linee guida etiche internazionali per la ricerca medica concernente i soggetti umani elaborate dal Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS, 1993).

⁷⁴ Cfr. art. 1, c. 6, L. 22 dicembre 2017, n. 219. Il consenso informato esprime la "consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libert  personale   inviolabile», e che «nessuno pu  essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» (Corte costituzionale, sentenza, 23 dicembre 2008, n. 438). Si tratta, invero, di un presupposto inderogabile tanto che "non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l'intervento «*absque pactis*» sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale «*deficit*» di informazione, il paziente non   posto in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignit  che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica" (Cassazione civile, sez. III, sentenza, 28 luglio 2011, n. 16543). In argomento, *ex multis*, v. F. DASSANO, *Il consenso informato al trattamento terapeutico tra valori costituzionali, tipicit  del fatto di reato e limiti scriminanti*, «Studi in onore di Marcello Gallo», Torino, Giappichelli, 2004, pp. 342 sgg.; F. GIUNTA, *Il consenso informato all'atto medico tra principi costituzionali e implicazioni penalistiche*, «Rivista italiana diritto e procedura penale», 2001, pp. 386 sgg.; E. ROSSI, *Profili giuridici del consenso informato: i fondamenti costituzionali e l'ambito di applicazione*, «<https://www.rivistaaic.it>»; A. Santosuosso, *Il*

elemento ineludibile ai fini della validità dell'atto medico.⁷⁵ Esso rappresenta il luogo di incontro tra medico e paziente,⁷⁶ il terreno dal quale gemma l'alleanza terapeutica sì che, elevandosi a principio fondamentale in materia di tutela della salute,⁷⁷ se ne riconosce la "funzione di sintesi di due diritti fondamentali: quello all'autodeterminazione e quello alla salute".⁷⁸

Il consenso informato, infatti, affonda le sue radici nell'ineludibile formazione di una volontà pienamente consapevole e verace generata da un idoneo ed efficace processo di comunicazione che, nel transitare attraverso le informazioni mediche divulgate,⁷⁹ determina il paziente

consenso informato: questioni di principio e regole specifiche, «Il consenso informato. Tra giustificazione per il medico e diritto del paziente», a cura di A. Santosuosso, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1996, pp. 17 sgg.; S. TORDINI CAGLI, *Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto*, Bologna, University Press, 2008.

⁷⁵ Cfr. art. 1, c. 5 della L. 22 dicembre 2017, n. 219. Il consenso informato, invero, è richiesto anche dalle norme che regolano la materia sanitaria, come ad esempio l'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 relativa all'Istituzione del servizio sanitario nazionale; l'art. 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 sulle Norme in materia di procreazione medicalmente assistita nonché l'art. 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante la Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati. Inoltre la sua acquisizione costituisce un obbligo anche ai sensi dell'art. 35 del Codice di deontologia medica. In sede europea sull'obbligo del consenso informato v. ad es. Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea (art. 3) mentre in sede internazionale v. ad es. Codice di Norimberga (punto 7); Dichiarazione di Helsinki adottata nel 1964 dalla World Medical Association (art. 26, c. 2); Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina è stata firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 (art. 5).

⁷⁶ Cfr. art. 1, c. 2, L. 22 dicembre 2017, n. 219.

⁷⁷ In tal senso v. Corte costituzionale, sentenza, 23 dicembre 2008, n. 438.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ Il consenso informato, infatti, "deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone"

ad una scelta terapeutica conscia e riflessuta. Esso, svelandosi strumento che autorizza il trattamento sanitario,⁸⁰ impedisce al medico di “intraprendere o proseguire” terapie medicamentose senza la sua valida acquisizione. Né il professionista sanitario può proseguire il piano terapeutico in caso di revoca del consenso da parte del paziente o dar corso a trattamenti sanitari “in presenza di un (suo) dissenso informato”,⁸¹ salvo i casi previsti dalla legge.

Stando così le cose, il consenso informato, si qualifica come “diritto irretrattabile della persona”⁸² e va acquisito⁸³ attraverso modalità e strumenti adeguati alle condizioni del paziente.⁸⁴ Esso deve essere esplicito⁸⁵ effettivo e continuato, cioè “chiesto e formulato per ogni singolo atto terapeutico o diagnostico idoneo a cagionare autonomi ri-

(Cassazione civile, sez. III, sentenza, 19 settembre 2019, n. 23328).

⁸⁰ Il consenso informato rappresenta, infatti, il fondamento e la giustificazione dell’attività medica non potendosi ritenere tale attività “autolegittimata” (Cassazione civile, sentenza, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027. Tra gli altri v. anche Cassazione civile, sentenza, 7 marzo 2016, n. 4387).

⁸¹ Cfr. art. 35, Codice di deontologia medica. Sullo specifico tema, *ex plurimis*, v. G. CRICENTI, *Il cosiddetto dissenso informato*, «La Nuova Giurisprudenza Civile», II, 2009, pp. 177 sgg.; D. DURISOTTO, *Il valore del dissenso al trattamento sanitario nell’ordinamento giuridico. Un difficile bilanciamento di principi*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», cit., maggio 2009, pp. 1 sgg.

⁸² Cassazione civile, sentenza, 28 luglio 2011, n. 16543. Si tratta della sua riconducibilità nel novero dei diritti inviolabili (cfr. Corte costituzionale, sentenza, 23 dicembre 2008, n. 438).

⁸³ Esso “deve essere fornito espressamente dal paziente, anche se oralmente, dopo aver ricevuto un’adeguata informazione dai sanitari” (Cassazione civile sez. III, 10 dicembre 2019, n. 32124).

⁸⁴ Va precisato che “Il consenso informato va acquisito anche qualora la probabilità di verificazione dell’evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito o, al contrario, sia così alta da renderne certo il suo accadimento, poiché la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del diritto esposto e il professionista o la struttura sanitaria non possono omettere di fornirgli tutte le dovute informazioni” (Cassazione civile, sentenza, sez. III, 06/10/2021, n. 27112).

⁸⁵ Cfr. Cassazione civile, sentenza, 27 novembre 2012, n. 20984; Cassazione civile, sentenza, 21 aprile 2016, n. 8035.

schi”.⁸⁶ Perdipiù, se va documentato in forma scritta e/o con videoregistrazioni o attraverso dispositivi e/o testimonianze⁸⁷ ed inserito nella sua cartella clinica,⁸⁸ in assenza di una valida acquisizione del consenso informato del paziente,⁸⁹ questi ha diritto alla risarcibilità del danno-conseguenza “costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di sé stesso psichicamente e fisicamente”.⁹⁰

⁸⁶ Cassazione civile, sentenza, 28 luglio 2011, n. 16543. V. anche Cassazione civile, sentenza, 12 giugno 2015, n. 12205.

⁸⁷ Invero “non è ammissibile un consenso, presunto, tacito o per *facta concludentia*” (Cassazione civile sez. III, 10 dicembre 2019, n. 32124).

⁸⁸ Ciononostante, anche ove sia stato inserito nella specifica cartella clinica, il consenso prestato può essere in qualsiasi momento rifiutato e/o revocato (v. art. 1, nn. 3-4-5, Legge 22 dicembre 2017, n. 219).

⁸⁹ L’inosservanza “dell’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l’omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia «*ex se*» una relazione causale diretta con la compromissione dell’interesse all’autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l’incidenza eziologica del *deficit* informativo sul risultato pregiudizievole dell’atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall’opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l’allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell’onere della prova – gravante sul danneggiato – del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in «*re ipsa*»” (Cassazione civile, sez. III, sentenza, 4 novembre 2020, n. 24471). In argomento, per tutti, P. FRATI, ET ALII, *Violazione del consenso informato: codifichiamo nozioni, significati e risarcibilità dei danni alla luce della pronuncia n. 28985/2019 della Suprema Corte di Cassazione*, «Responsabilità civile e previdenza», n. 4, 2020, pp. 1368 sgg.

⁹⁰ Cassazione civile, sez. III, sentenza, 15 maggio 2018, n. 11749. Sulla ricostruzione dell’evoluzione giurisprudenziale sul diritto al risarcimento del danno alla salute a seguito della violazione del consenso informato, tra tutti, v. E. BOLOGNA, *Le nuove frontiere della responsabilità medica. La questione del consenso informato*, «Vita notarile», 2005, pp. 413 e sgg. Sulla responsabilità medica per violazione del consenso informato, tra l’ampia bibliografia, v. A. DONATI, *Consenso informato e responsabilità da prestazione medica*, «Rassegna di diritto civile», I, 2000, pp. 1 sgg.; M. GORGONI, *Ancora dubbi sul dan-*

4. L'informazione del paziente tra diritto alla salute, scelte terapeutiche e conflitti di coscienza.

L'acquisizione di un consenso informato autentico e tangibile implica che il processo volitivo del paziente e la relativa scelta finale transitorio anche attraverso il fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che costituiscono la sua sfera più intima e profonda,⁹¹ così determinandolo ad una scelta verace e consapevole. La salute, infatti, non coincide con la mera assenza di patologie cliniche ma collima, piuttosto, in un articolato stato di benessere della persona nell'unità del suo sigillo. Perciò, evocando la conquista di una condizione di equilibrio fisico, psichico e sociale, il bene salute si misura nella sua connessione con altri fattori, come ad esempio la società, la famiglia, la scuola, il lavoro, il tempo libero, i convincimenti fideistici,⁹² l'ambiente,⁹³ gli animali⁹⁴ e così via.⁹⁵

no risarcibile a seguito di violazione dell'obbligo di informazione gravante sul sanitario, «Responsabilità civile e previdenza», 2010, pp. 1014 sgg.; A. DI MAJO, *La responsabilità da violazione del consenso informato*, «Corriere giuridico», 2010, pp. 1201 sgg.; M. PERLISSERO, *L'intervento medico in assenza di consenso: riflessi penali incerti e dilemmi etici*, «Diritto penale e processo», 2005, pp. 379 sgg.

⁹¹ Cassazione civile, sez. III, sentenza, 14 novembre 2017, n. 26827.

⁹² Cfr. art. 19, cost.

⁹³ Cfr. art. 9, c. 3 cost.

⁹⁴ Cfr. art. 9, c. 3 cost. Inoltre l'art.1 della legge 413/1993 dispone che "I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale".

⁹⁵ P. Perlinger afferma che la salute «è nozione esprimibile non soltanto dal punto di vista strettamente sanitario, ma anche da quello comportamentale, sociale ed ambientale» (*Il diritto alla salute quale diritto della personalità*, «Rassegna di diritto civile», 1982, pp. 1020 sgg.).

La nozione giuridica del bene salute,⁹⁶ infatti, ha subito nel tempo una sostanziale e significativa espansione del suo stesso contenuto. Il rinnovato paradigma, nel far risplendere l'integralità dell'umano, è transitata da uno stato di benessere fisico e psichico di contenuto eminentemente biologico ad un concetto più ricco e complesso, comprensivo delle policrome dimensioni che animano e strutturano l'individuo. Perciò la salvaguardia del diritto alla salute non può escludere o ignorare l'assetto metafisico della persona, né può disconoscere i trascendentali bisogni esistenziali che gli stessi dettami costituzionali garantiscono e tutelano attraverso il diritto alla libertà di pensiero,⁹⁷ di religione e di coscienza.⁹⁸ L'unica tassativa necessità su cui si radica detto riconoscimento si identifica "nella sussistenza di una volontà esplicita che si appalesi personale, idonea, autentica, consapevole e legittimamente manifestata"⁹⁹ oltre che ispirata a valori ritenuti meritevoli di tutela o comunque non in antitesi con gli assiomi fondanti dell'ordinamento. Si tratta della "vocazione espansiva"¹⁰⁰ del diritto alla salute sulla base della trama ordita dalle relazioni nei vari ambiti della vita individuale e

⁹⁶ L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha precisato che "Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity" (Preambolo allo Statuto del 1946, «www.who.int»). Tale nozione è stata tradotta nell'art. 2 lett. o) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante le norme di Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che definisce la salute come uno "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità". Sul concetto di salute, *inter alia*, v. G. CESANA, *Il concetto di salute: attualità, storia e aspetti critici*, «Medicina Historica», 4, 2020, pp. 16 sgg.; R. MAZZOLA, *Religioni, migrazioni e diritto alla salute: il concetto di "salute" oltre le categorie scientiste*, «Valetudo et religio: intersezioni fra diritto alla salute e fenomeno religioso», a cura di B. Serra, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 81 sgg.

⁹⁷ Cfr. art. 21, cost.

⁹⁸ Cfr. art. 19 cost., art. 21 cost., art. 2, cost.

⁹⁹ T. DI IORIO, *La salute del civis-fidelis nei distinti ordini dello Stato e della Chiesa cattolica. Le aspettative ascetiche della persona nella connotazione del bene salute*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», cit., n. 23 del 2015, p. 22.

¹⁰⁰ Così Corte costituzionale, sentenza, 16 luglio 1999, n. 309, § 4. Per i giudici, infatti, la "salute [...] ha assunto una configurazione legislativa che ne rispecchia la vocazione espansiva" (*Ibidem*).

sociale ed in assenza della quale tale diritto non può ricevere autentica e completa soddisfazione.

Stando così le cose, l'integrale tutela del bene salute custodisce in sé il diritto a non essere coattivamente indotti a contegni inconciliabili con le personali "concezioni di identità e dignità, nonché con un'idea di persona non accolta apoditticamente in astratto, bensì valutata giuridicamente nelle sue reali e concrete sfumature".¹⁰¹ Si muove dal rispetto della vibrante voce della coscienza individuale e, per l'effetto, dal riconoscimento dell'obiezione di coscienza quale diritto fondamentale insito nella libertà di rifiutare la norma che si avrebbe il dovere di osservare ove questa fosse in antitesi con i dettami impressi nella profondità del foro interno.¹⁰²

L'obiezione di coscienza, in tal caso, legittima il comportamento obiettivo elevandosi a "principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo",¹⁰³ nonostante la diatriba sulle modalità e sui termini del suo esercizio. Si tratta dell'acceso dibattito tra chi ne sostiene l'azionabilità diretta in ragione del suo fondamento costituzionale¹⁰⁴ e chi, ai fini della sua efficacia, reclama l'interposizio-

¹⁰¹ Consiglio di Stato, Commissione Speciale, Parere del 31 luglio 2018, n. 1991.

¹⁰² Cfr. T. DI IORIO, *La salute del civis-fidelis nei distinti ordini dello Stato e della Chiesa cattolica. Le aspettative ascetiche della persona nella connotazione del bene salute*, cit., p. 22.

¹⁰³ Corte costituzionale, sentenza, 16 dicembre 1991, n. 467. Per i giudici "la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta, in relazione a precisi contenuti espressivi del suo nucleo essenziale, un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza)" (*Ibidem*). Sotto il profilo costituzionale, per tutti, v. G. DI COSIMO, *Coscienza e Costituzione. I limiti del diritto di fronte ai convincimenti interiori della persona*, Milano, Giuffrè, 2000.

¹⁰⁴ Per E. LA ROSA, "Una volta riconosciuto rango costituzionale alla libertà di coscienza, pure l'obiezione – che di quella costituisce una delle espressioni più significative – perde ogni carattere di eccezionalità; ne consegue che, anche in assenza di una *interpositio legislatoris*, il legittimo esercizio del diritto all'obiezione non potrà essere negato" (*Attività sanitaria, diritto penale e conflitti di coscienza*, «Criminalia», 2008, p. 111). Sul tema v. anche G. DALLA TORRE, *Obiezione di coscienza e ordinamento sanitario*, «Realtà e prospettive dell'obiezione di coscienza», a cura di B. Perrone, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 301 sgg.; B. RANDAZZO, *Obiezione di coscienza (Dir. cost.)*, cit., pp. 3873 sgg.

ne legislativa,¹⁰⁵ pur nella possibilità “che la valutazione discrezionale del legislatore venga scavalcata dal carattere costituzionalmente vincolato di alcuni particolari casi di tutela della coscienza a fronte di certi obblighi imposti per legge”.¹⁰⁶ Si fa particolare riferimento alla salvaguardia di beni di rango primario costituzionalmente garantiti (es. la vita) che imporrebbe l'intervento degli organismi giudiziari per “correggere tale squilibrio”¹⁰⁷ con una sentenza di tipo additiva.

Ciò detto, se l'obiezione di coscienza si sostanzia in una “fenomenologia [...] diversificata”¹⁰⁸ che, nel tempo, ha assunto una dimensione sempre più ampia¹⁰⁹ e frastagliata, nell'ambito medico le scelte obiettive del paziente sembrano destinate a moltiplicarsi anche a causa delle questioni eticamente sensibili.¹¹⁰ Le manifestazioni di obiezione nel

¹⁰⁵ In tal senso ad es. D. PARIS, *L'obiezione di coscienza*, cit., p. 265. I giudici della consulta hanno ritenuto che la protezione dell'obiezione di coscienza si concretizza in “una delicata opera del legislatore diretta a bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e graduarne le possibilità di realizzazione in modo da non arreare pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi di interesse generale” (Corte cost., sentenza 16 dicembre 1991, n. 467).

¹⁰⁶ Cfr. C.B. CEFFA, *Obiezione di coscienza e scelte costituzionalmente vincolate nella disciplina del fine vita: indicazioni e suggestioni da una recente sentenza costituzionale*, «Nomos», I, 2021, p. 14.

¹⁰⁷ C.B. CEFFA, op. cit., p. 14. L'A. precisa che “i margini di intervento della Corte in materia di obiezione di coscienza non si esaurisco(a)no unicamente nella censura di omissioni incostituzionali della stessa ma posso(a)no estendersi anche al profilo della sua irragionevole previsione normativa, quando frutto di bilanciamenti in grado di pregiudicare eccessivamente gli interessi collettivi alla cui tutela sono finalizzati gli obblighi cui si consente di derogare” (*Ibidem*, p. 15).

¹⁰⁸ C. CARDIA *Tra il diritto e la morale. Obiezione di coscienza e legge*, cit., p. 1.

¹⁰⁹ In tal senso R. NAVARRO VALLS, J. MARTINEZ TORRON, *Le obiezioni di coscienza. Profili di diritto comparato*, cit., p. 9. L'A. rileva una vera e propria “esplosione dell'obiezione di coscienza” (*Ibidem*). C. Cardia parla di “moltiplicazione delle obiezioni di coscienza” che trova la sua ragion d'essere nella “moltiplicazione dei diritti umani” (*Tra il diritto e la morale. Obiezione di coscienza e legge*, cit., pp. 1 e 2).

¹¹⁰ Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha sostenuto che “l'obiezione di coscienza in bioetica è un diritto costituzionalmente fondato (con riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo), costituisce un'istituzione democratica, in quanto preserva il carattere problematico delle questioni inerenti alla tutela dei diritti fondamentali senza vinco-

campo sanitario,¹¹¹ infatti, non sono circoscritte al rifiuto di trattamenti – anche salvavita – contrastanti con i personali convincimenti (come ad esempio le terapie emo-trasfusionali),¹¹² ma si sono via via estese alle pratiche di interruzione della gravidanza,¹¹³ alle terapie obbligatorie realizzate con l’ausilio di cellule di feti abortiti (come ad esempio i

larle in modo assoluto al potere delle maggioranze, e va esercitata in modo sostenibile” (Parere del 12 luglio 2012, <<https://bioetica.governo.it>>). In argomento, per tutti, v. V. TURCHI, *L’obiezione di coscienza nell’ambito della bioetica*, «Diritto di famiglia e delle persone», 2008, pp. 1441 sgg.

¹¹¹ Per uno studio generale sull’argomento, per tutti, v. F. MINERVA, *Obiezione di coscienza in ambito medico. I limiti di un approccio moderato*, «Notizie di Politeia», 2011, pp. 122 sgg.

¹¹² Sul tema, per tutti, V. CRISAFULLI, *In tema di emotrasfusioni obbligatorie*, «Diritto e società», 3, 1982, pp. 560 sgg.; P. CONSORTI, *Libertà di scelta della terapia e violenza medica. Brevi considerazioni sul rifiuto delle trasfusioni di sangue dei Testimoni di Geova*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», cit., n. 10, 2021, pp. 53 sgg.; C. DI COSTANZO, *Il dissenso alle emotrasfusioni a beneficio di una minore. Considerazioni in calce a un provvedimento del giudice tutelare del Tribunale di Firenze*, «federalismi.it», 25 settembre 2019, pp. 2 sgg.; C. GAGLIARDI, *Alcune riflessioni in tema di emotrasfusioni nella giurisprudenza italiana*, «Valetudo et religio. Intersezioni fra diritto alla salute e fenomeno religioso», a cura di B. SERRA, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 101 sgg.; C. NOVIK, *Testimoni di Geova e rifiuto alle emotrasfusioni: il complesso bilanciamento tra «dovere di cura» e principio di autodeterminazione*, «Rivista italiana di medicina legale», 4, 2018, pp. 1596 sgg.; F. PAPINI, *Rispetto della persona umana o divieto di rifiutare le emotrasfusioni per motivi religiosi?*, «Rivista italiana di medicina legale», 1, 2017, pp. 104 sgg. Sull’orientamento giurisprudenziale v. ad es. Cassazione civile, sez. III, 23 dicembre 2020, n. 29469; Cassazione civile, sentenza, 15 gennaio 2020, n. 515; Cassazione civile, sentenza, 15 maggio 2019, n. 12998, Cassazione civile, sentenza, 7 giugno 2017, n. 14158.

¹¹³ Sullo specifico tema, *ex multis*, S. ATTOLINO, *Obiezione di coscienza e interruzione volontaria della gravidanza: la prevalenza di un’interpretazione restrittiva*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», cit., n. 33, 2013, pp. 1 sgg.; P. DI LAURO, *Obiezione di coscienza e aborto farmacologico*, <<https://books.openedition.org>>, pp. 577 sgg.; M.E. FLORIO, *Obiezione di coscienza e aborto farmacologico: per un ripensamento dell’art. 9 della l. n. 194/1978 e dei rigorismi giurisprudenziali in atto*, «Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario», III, 2022, pp. 619 sgg.; V. QUAGLIA, R. GHIGI, *Fare o rifiutare un aborto. Sociologia dell’obiezione di coscienza*, «Salute e società», III, 2023, pp. 147 sgg.

vaccini)¹¹⁴ e/o attraverso la sperimentazione animale,¹¹⁵ agli interventi di procreazione medicalmente assistita,¹¹⁶ ai protocolli eutasanici¹¹⁷ e, più in generale, alle tecniche manipolative di più ampio genere ritenute inammissibili dal rigoroso giudice della coscienza.

Nella delineata dinamica, se la portata effettiva del consenso informato va oltre la mera attestazione dell'obbligo del medico di instaurare un rapporto comunicativo col paziente sull'*iter* gestionale della cura, ciò che conta è che l'interessato abbia la concreta possibilità di adotta-

¹¹⁴ La questione è letteralmente esplosa a seguito dell'emergenza sanitaria da SarsCov19. Sul punto, per tutti, v. P. CONSORTI (a cura di), *Law, Religion and Covid-19 Emergency*, Pisa, DiReSom, 2020; M.L. LO GIACCO, *Il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie per motivi di coscienza. Spunti di comparazione*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», cit., n. 7, 2020, pp. 41 sgg.; A.A. NEGRONI, *Contro l'autoritarismo. Breve nota in risposta al viceministro della Salute Pierpaolo Sileri sull'obbligo di vaccino anti covid-19*, «<https://dirittifondamentali.it>», 1, 2021, pp. 255 sgg. Tra i pareri v. ad es. Comitato Nazionale per la Bioetica, *I vaccini e Covid-19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione (27 novembre 2020)*, «<http://bioetica.governo.it>». In ambito sovranazionale v. ad es. Conseil De L'Europe, Assemblée Parlementaire, *Vaccins contre la covid-19: considérations éthiques, juridiques et pratiques. Rapport de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable* (doc. del 11 janvier 2021, n. 15212), «<https://pace.coe.int>»; Conseil De L'Europe, Assemblée Parlementaire, *Résolution 2361 (2021), Vaccins contre la covid-19: considérations éthiques, juridiques et pratiques (Résolution, 27 janvier 2021, n. 2361)*, «<https://pace.coe.int>».

¹¹⁵ In argomento, per tutti, v. L. BATTAGLIA, *La questione della sperimentazione animale in prospettiva bioetica*, «Rivista di BioDiritto», 2, 2021, pp. 13 sgg.; L. LOMBARDI VALLAURI, *L'obiezione di coscienza legale alla sperimentazione animale, ex-vivisezione (Legge 12 ottobre 1993 n. 413)*, «Per un codice degli animali», a cura di A. Mannucci, M. Tallacchini, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 271 sgg.; F. RESCIGNO, *La sperimentazione con gli animali in Italia. Opinioni a confronto. Essere senzienti e sperimentazione: quali frontiere*, «Rivista di BioDiritto», 2, 2021, pp. 5 sgg.

¹¹⁶ Per un approfondimento, tra gli altri, v. B. LIBERALI, *Il diritto all'obiezione di coscienza nella procreazione medicalmente assistita: quale configurazione a seguito delle decisioni della Corte costituzionale*, «Forum di Quaderni Costituzionali», 5 novembre 2015, pp. 1 sgg.; V. TURCHI, *Nuove forme di obiezione di coscienza*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», cit., ottobre 2010, pp. 17 sgg.

¹¹⁷ Sul punto, per tutti, v. P. BENCIOLINI, *Aiuto medico a morire: "obiezione di coscienza" o "scelte di coscienza"*, «Rivista di BioDiritto», 1, 2023, pp. 183 sgg.; Id., *Obiezione di coscienza alle DAT? Ordinamento deontologico e ordinamento statutale*, «Nuove leggi civili commentate», 2019, pp. 153 sgg.

re la sua scelta finale anche attraverso un comportamento obiettorio basato sulla conoscenza adeguata, completa e specifica di tutte le informazioni disponibili, incluse quelle che interagiscono con l'intimità della sua coscienza. L'obbligo informativo, insomma, deve essere modellato anche sulla base delle sue esigenze ascetiche e metafisiche al fine di consentirgli l'adozione di determinazioni realmente consapevoli nel rispetto delle sfumature della sua sfera più intima e profonda e della sua stessa identità ed essenza. Una comunicazione inadeguata, incompleta, inefficace¹¹⁸ o addirittura fallace, negligenzemente e/o dolosamente omissiva ostacolerebbe, infatti, la formazione di un consenso edotto e, svuotandolo del suo contenuto, di fatto vanificherebbe la garanzia costituzionale offerta alla salute, all'autodeterminazione e all'obiezione di coscienza. Perciò, se il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali,¹¹⁹ il medico è tenuto ad soddisfare "ogni richiesta di chiarimento"¹²⁰ affinché il malato attinga a piene mani dall'albero della conoscenza e possa liberamente e consapevolmente determinarsi tra scelte terapeutiche e conflitti di coscienza.

¹¹⁸ Invero "Svariate sono le ragioni di una comunicazione inefficace. Tra queste vi è l'uso di un linguaggio troppo tecnico e specialistico oppure la disparità culturale tra chi comunica e chi riceve o l'inadeguatezza del *setting* o dei tempi dedicati, o l'attenzione non sufficiente del ricevente, dovuta a stanchezza o a poco interesse a quello che sta cercando di dire il trasmittente. Ognuno di questi aspetti deve essere tenuto in debita considerazione quando si riflette sulla comunicazione sanitaria che avviene per lo più nell'ambito di una relazione che vede l'operatore sanitario in una posizione privilegiata, grazie alla sua cultura tecnico scientifica e al fatto di detenere le informazioni inerenti la salute del paziente" (M. IMMACOLATO ET ALII, *Comunicazione, informazione sanitaria e diritto alla salute*, cit., p. 26). Perciò "vanno adottati i principi della medicina e della prevenzione basati sull'evidenza, in maniera che all'utente arrivino informazioni aggiornate e scientificamente fondate" (*Ibidem*, p. 27).

¹¹⁹ Cfr. art. 1, c. 6, L. 22 dicembre 2017, n. 219.

¹²⁰ Art. 33, Codice di deontologia medica. Per un maggiore approfondimento della questione si rinvia a T. DI IORIO, *Percorsi giuridici tra conoscenza, scienza e coscienza. Informazioni mediche e autodeterminazione terapeutica del paziente: dall'habeas corpus all'habeas animam*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), fascicolo 9 del 2024, pp. 24 sgg.

**Dall'informazione alla conoscenza agroalimentare:
la lunga strada verso il superamento dei cliché nazionalisti
in materia di alimenti**

Federica Girinelli

1. *Puctum quaestionis*

L'alimentazione, in Italia, costituisce un oggetto di dibattito assimilabile al calcio e alla politica: si tratta, infatti, di una tematica divisiva, dove vi sono scontri e fazioni, opinionisti e accaniti sostenitori delle diverse posizioni, vi sono “noi” e “loro”, *match* di confronto al cui termine si contano vincitori e vinti. Invero, i tempi attuali appaiono propizi per svolgere dei ragionamenti più maturi, che considerino l'alimentazione il presupposto della vita non solo del singolo ma anche dell'intera umanità, atteso lo stretto legame tra la produzione di alimenti e la consumazione delle risorse del pianeta. Non è un caso che il secondo obiettivo degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite (cd. SDGs) consiste nel «porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile»; ed il dodicesimo nel «garantire modelli sostenibili di produzione e consumo».¹ In altre parole, la riflessione delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile che il mondo dovrebbe aspirare a raggiungere entro il 2030 ha unito il problema alimentare (nella sua duplice sfaccettatura del difetto e della insicurezza) con il problema della sostenibilità ambientale, poiché la diffusione di pratiche agricole sostenibili è idonea ad influire grandemente sulla diffusione in larga scala di un modello di sviluppo sostenibile. Il raggiungimento dei suddetti obiettivi richiede un cambiamento culturale: occorre promuovere

¹ Per ulteriori approfondimenti sugli obiettivi di sviluppo sostenibile si rinvia ai siti Internet delle Nazioni Unite (www.sdgs.un.org) e dell'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo (www.aics.gov.it). Come evidenziato dai critici, tre risultano essere le caratteristiche innovative dell'Agenda 2030: la sua universalità, la necessità della partecipazione di tutti al cambiamento ed infine la sua visione integrata dei problemi e delle azioni da realizzare per conseguire lo sviluppo sostenibile. Ne consegue che ogni paese (sviluppato o in via di sviluppo) è tenuto a fare la propria parte verso il ripristino di uno spazio economico sicuro e sostenibile per l'umanità.

la diffusione di una consapevolezza tra le imprese ed i consumatori in ordine alla sussistenza di un fisiologico legame tra ambiente ed alimentazione, dunque tra sostenibilità dello sviluppo economico e produzione di alimenti. Occorre, in altre parole, la diffusione di una cultura di sostenibilità alimentare. Strumentale al cambiamento culturale in descrizione non può che essere la circolazione di dettagliate e corrette informazioni in materia alimentare.

2. L'informazione come diritto e dovere del consumatore

L'informazione costituisce da sempre uno dei pilastri della politica alimentare nazionale e *a fortiori* europea. Essa, in verità, ha progressivamente acquisito rilevanza negli ordinamenti giuridici a seguito dell'affermazione dei rapporti negoziali diseguali,² laddove al fine di tutelare il soggetto vulnerabile del rapporto (a titolo esemplificativo: consumatore, sub fornitore, risparmiatore) è parso indispensabile imporre al soggetto forte un nucleo minimo di obblighi informativi da adempiere.

In termini ampi e descrittivi, è possibile definire l'informazione come un'attività comunicativa, svolta con mezzi linguistici tipici (scrittura e parola) ed atipici (gesti, suoni e comportamenti), diretta a rappresentare fatti storici, ossia notizie, di cui una parte è a conoscenza ed altra è ignara, al fine ultimo di produrre e diffondere uno stato di conoscenza.

Nel tentativo di concretizzare il concetto aleatorio di informazione, sono state individuate tre distinte accezioni.³ Secondo un'accezio-

² Sul punto, corposa è la letteratura nazionale. Ex multis: M. DE POLI, *Asimmetrie informative e rapporti contrattuali*, Cedam, Padova, 2002; D. RUSSO, *Profili evolutivi della nullità contrattuale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008; F. ROMEO, *Contratti asimmetrici, codici di settore e tutela del contraente debole*, in *Obbl. e Contr.*, 2012, 6, pp. 440 e ss; E. MINERVINI, *Il "terzo contratto"*, in *Contratti*, 2009, 5, pp. 493 ss; G. AMADIO, *Il terzo contratto. Il problema*, in *Il terzo contratto*, G. Gitti e G. Villa (a cura di), Bologna, 2008, edizione e-Book; F. DI MARZIO, *Verso il nuovo diritto dei contratti (note sulla contrattazione diseguale)*, in *Riv. dir. priv.*, 2002, 4, pp. 726 ss.

³ La rilevanza del termine "informazione" nel diritto civile è ben nota a V. ZENO-ZENCOVICH, Voce "Informazione (profili civilistici)", in *Digesto delle discipline privatistiche - sezione civile*, IX, 1993, Torino, pp. 420 ss. L'Autore precisa che le informazioni hanno un preciso valore «costituiscono un costo per chi deve fornirle sia per la loro materia-

ne contenutistica, l'informazione è l'insieme dei dati rappresentativi della realtà, conservati da un soggetto e comunicati ad altri. Secondo un'accezione funzionalistica, l'informazione consiste nelle attività di diffusione al pubblico di notizie attraverso i mezzi di comunicazione di massa (stampa, radio, televisione, *web*). Secondo un'accezione specialistica, infine, l'informazione consiste in un obbligo che la legge impone a carico di determinati soggetti ed a beneficio di altri: intesa in quest'ultima accezione, l'informazione rileva per i suoi contenuti ed è funzionale al raggiungimento della conoscenza, la quale, a sua volta, non rileva in sé per sé, bensì in quanto presupposto per il compimento di decisioni razionali.

Con riferimento alla vicenda informativa, si ravvisano due distinte posizioni soggettive: la posizione di chi rende l'informazione e la posizione di chi la riceve. L'ordinamento nazionale garantisce espressamente la posizione del soggetto munito delle informazioni, che, infatti, ha la libertà di divulgare ciò di cui è a conoscenza;⁴ diversamente, non risulta parimenti tutelata, in termini di generalità, la posizione del soggetto privo di informazioni.

le diffusione sia per gli affari persi a seguito della conoscenza da parte dei potenziali acquirenti. Per chi le riceve sono un vantaggio sia per poter compiere scelte ottimali, sia per evitare scambi diseconomici»; nonché ad A. LOIODICE, Voce "*Informazione (diritto alla)*", in *Enciclopedia del diritto*, XXI, Varese, 1971, p. 473 definisce l'informazione un potere e «quindi la libertà della sua acquisizione da parte dei cittadini significa libertà di apprensione e di partecipazione al potere».

⁴ Basti fare riferimento all'art. 21 della Costituzione: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».

L'informazione è stata oggetto di interesse a livello sovranazionale in plurime occasioni: segnatamente, l'art. 19 della Dichiarazione Internazionale dei diritti dell'uomo; l'art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; l'art. 19 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici; l'art. 11 della Carta di Nizza.⁵ In tali contesti, l'informazione è presa in considerazione esclusivamente sotto il profilo della libertà, ossia attraverso il punto di vista del soggetto emittente.

Si osserva che negli ultimi anni l'interesse nei confronti della posizione giuridica passiva coinvolta dall'informazione, ossia l'essere informati, risulta in progressivo incremento, a causa di eterogenee, sebbene strettamente connesse, ragioni di ordine culturale, sociologico, politico, economico e giuridico.

I sociologi ed i filosofi definiscono la società attuale come "società dell'informazione",⁶ facendo riferimento sia al lato attivo dei soggetti

⁵ La Dichiarazione Internazionale dei diritti dell'uomo è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 10 dicembre 1948 e all'art. 19 statuisce che: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere». La Convenzione per la salvaguardia dell'uomo è stata sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 ed attuata nell'ordinamento nazionale con L. 4 agosto 1955 n. 848; il suo art. 10, dopo aver statuito che ogni diritto ha la libertà di espressione, precisa che: «questo diritto comprende la libertà d'opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee senza che possa aversi ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazioni di frontiera». Il Patto Internazionale sui diritti civili e politici è stato sottoscritto a New York il 10 dicembre 1966 ed attuato in Italia con L. 25 ottobre 1977, n. 881; il suo art. 19 evidenzia che la libertà di espressione «comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo». Infine, l'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, adottata a Nizza nel 2000, statuisce che «Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenze da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati».

⁶ L'espressione "società dell'informazione" è entrata a far parte del lessico comune della sociologia e dell'economia a partire dalla fine degli anni '60. A coniarla fu D. Bell quale sinonimo di società post-industriale (*The coming of post-industrial society: a*

che informano che al lato passivo dei soggetti ignari, che hanno diritto ad essere informati. In particolare, così come l'elemento caratterizzante la società industriale era il capitale, l'elemento che maggiormente contraddistingue l'attuale società post-industriale consiste nella tecnologia e, segnatamente, nell'invenzione del *Web*. Non è un caso, infatti, che, a partire dalla metà del secolo scorso, quando vuole farsi riferimento al contesto socio-economico attuale, si è soliti utilizzare congiuntamente i concetti di società dell'informazione, globalizzazione e postmodernismo.

Di doveri informativi si discuteva nell'ordinamento nazionale già da molto tempo prima dell'inizio del processo di integrazione europea; tuttavia, la base normativa, che dava adito ai dibattiti, era rappresentata dalla disciplina della buona fede oggettiva.⁷ Grazie all'avvento del processo di integrazione europea e alla conseguente affermazione delle discipline consumeristiche, l'informazione è diventata oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo da parte del consumatore, prototipo del contraente debole.

La debolezza del consumatore si tasta palesemente sul piano dell'informazione: questi, infatti, in quanto estraneo alle logiche di impresa, risulta fisiologicamente disinformato degli elementi cognitivi indi-

venture in social forecasting, New York, 1976): l'Autore riteneva che la società post-industriale fosse in primo luogo una società iper-industriale, in quanto frutto di una nuova rivoluzione industriale. Essa risulta dominata dalle tecnologie che condizionano lo sviluppo dei servizi, la crescita del livello di istruzione, nonché rapide trasformazioni nella produzione e nell'insieme dell'organizzazione sociale. Una posizione in parte diversa è stata espressa da A. Touraine (*La société post-industrielle*, Paris, 1969): l'Autore, infatti, riteneva che occorresse valorizzare la discontinuità del presente rispetto alla società industriale. In altre parole, con riferimento alla nozione di società post-industriale, Bell poneva l'accento sul termine "industriale", mentre Tourain sul termine "post". Entrambi, ad ogni modo, concordavano nel ritenere che a partire dagli anni '50 si era affermata una nuova forma di società, che si contraddistingueva per la modalità di produzione. A differenza di quanto accadeva in passato, la società post-industriale produce prioritariamente beni immateriali (ad es. servizi) mediante le tecnologie.

⁷ La prevalente dottrina italiana individua la fonte degli obblighi informativi in materia negoziale nella buona fede oggettiva e, segnatamente, nella clausola generale di cui all'art. 1337 cod. civ., ai sensi della quale «le parti, nello svolgimento delle trattative e nella conclusione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede».

spensabili al fine di compiere scelte di acquisto consapevoli. Dinanzi a tale situazione di fatto, i regolatori, europei e nazionali, hanno reagito in termini sia qualitativi che quantitativi, ossia attraverso l'intensificazione e l'estensione delle discipline di protezione del consumatore finalizzate a ridurre il suo fisiologico *deficit* informativo.

Si osserva che l'informazione del consumatore costituisce il *fil rouge* di tutta la normativa consumeristica europea, come emerge dalla prima risoluzione programmatica del Consiglio sui diritti dei consumatori del 1975, finalizzata a tracciare le linee di sviluppo della politica europea in materia di protezione dei consumatori. In quella occasione, in modo assolutamente lungimirante, le istituzioni europee colsero il collegamento tra la tutela della figura emergente del consumatore, il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita della società europea e la creazione di un efficiente mercato unico europeo. Alla Risoluzione è stato allegato un programma preliminare in cui si indicarono esattamente gli interessi dei consumatori e gli obiettivi che la politica europea in materia avrebbe dovuto perseguire: l'informazione e l'educazione rappresentano sia un interesse da parte dei consumatori che un obiettivo delle politiche europee.⁸ Nel programma preliminare vi è un'apposita sezione dedicata all'informazione ed all'educazione dei consumatori: ivi, in particolare, si sottolinea che le politiche europee devono garantire che i consumatori siano informati circa le caratteri-

⁸ Il programma preliminare cui ci sta facendo riferimento è reperibile in G.U.C.E. del N. C 92/2, del 25 aprile 1975, pp. 2 ss. Nel programma preliminare si indicano anche le azioni prioritarie relative all'informazione di beni e servizi che occorrerebbe realizzare al fine di attuare il diritto dei consumatori all'informazione. Si tratta in particolare delle seguenti: «formulare principi generali da applicare nella preparazione di tutte le direttive e di tutte le altre regolamentazioni specifiche relative alla protezione del consumatore; stabilire regole per l'etichettatura dei prodotti, le cui specificazioni siano armonizzate a livello comunitario. Tali regole devono consentire un'etichettatura chiara, inequivocabile e di facile lettura; per i prodotti alimentari, stabilire regole per una chiara indicazione dei diversi dati di cui il consumatore deve essere informato (ad esempio la natura, la composizione, il peso o il volume, il valore nutritivo, la data di fabbricazione oppure ogni altra data utile, ecc.); per i prodotti non alimentari e i servizi, stabilire regole ai fini di chiare indicazioni che interessano il consumatore e che devono essere portate a sua conoscenza; elaborare principi comuni relativi all'indicazione del prezzo ed, eventualmente, del prezzo per unità di peso o di volume; incoraggiare l'impiego e l'armonizzazione dei sistemi di etichettatura volontaria a carattere informativo».

stiche essenziali dei beni, al fine di compiere scelte di acquisto razionali tra i diversi prodotti concorrenti sul mercato.

Ad uno stadio cognitivo anteriore rispetto all'informazione si pone l'educazione:⁹ un consumatore non educato al consumo, non è, infatti, neanche in grado di comprendere il contenuto delle informazioni che accompagnano la circolazione dei prodotti sui mercati. L'educazione, pertanto, si distingue dall'informazione, poiché non consiste nella semplice messa a disposizione di una serie di dati, bensì si caratterizza per un approccio critico e si concretizza nel fornire ai consumatori gli strumenti cognitivi idonei ad intendere le condizioni delle offerte e dei mercati. In altre parole, l'educazione trasforma i dati divulgati dalle imprese e dai *media* in conoscenza per i consumatori, i quali diventano in tal modo capaci di percepire il funzionamento dei mercati e di compiere scelte di acquisto consapevoli.

Ne è conseguita la previsione di azioni europee finalizzate a garantire la diffusione di mezzi educativi, soprattutto tra i bambini ed i giovani.¹⁰

3. L'informazione alimentare

Il consumatore di alimenti può essere considerato un contraente doppiamente debole, atteso che la sua disinformazione può arrecargli conseguenze negoziali che materiali: una scorretta o incompleta informazione alimentare potrebbe nuocere, infatti, sia la libertà negoziale che la salute del consumatore. Ben si comprende, pertanto, la predi-

⁹ Per approfondire, Sul punto, G. TADDEI ELMI, *Educazione e informazione dei consumatori* (artt. 4 - 17 Cod. Cons.), in *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli. Oltre il consumatore*, a cura di G. Vettori, Cedam, Padova, 2013, I, pp. 83 ss. L'Autore evidenzia che nell'educazione al consumo, indispensabile affinché il diritto dei consumatori ad essere informati non diventi una formalità, rientrano le attività informative che non abbiano carattere promozionale, bensì siano volte a mettere in luce gli attributi e le caratteristiche delle offerte maggiormente rilevanti, in un'ottica di comparazione.

¹⁰ A titolo esemplificativo, si può far riferimento ai progetti di educazione alimentare finanziati nelle scuole, nonché ai corsi finanziati al fine di favorire l'alfabetizzazione (prima) e la specializzazione (in seguito) dei soggetti dediti alle attività agricole. Finanziamenti, tutti, messi a disposizione nell'ambito della Politica Agricola Comune, all'interno del quadro di Sviluppo rurale (fondo FEASR).

sposizione, all'interno della politica alimentare europea, di due distinti apparati normativi, uno volto a garantire la circolazione di corrette informazioni alimentari (il vigente Regolamento UE n. 1169 del 2011¹¹) ed un altro volto a garantire la circolazione di alimenti sicuri nei mercati europei (il vigente Regolamento CE n. 178 del 2002¹²).

L'attenzione del Legislatore europeo sull'informazione alimentare è presente fin dai tempi dell'avvio del processo di integrazione: risalgono, tuttavia, al 2011 l'affermazione di un obbligo generalizzato delle indicazioni nutrizionali nonché la previsione di un obbligo di indicazione dell'origine alimentare non generalizzato ma condizionato alla necessità di evitare un rischio di confusione per i consumatori. Difatti, ai sensi dell'art. 26 del Reg. 1169 del 2011 «L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: (...) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza dell'alimento (...)».

Un consumatore di alimenti, educato ed informato, ben potrebbe con la sua condotta di acquisto contribuire al raggiungimento del *goal* n. 2 degli SDGs e dunque attivamente collaborare alla diffusione nel mondo della cultura della sostenibilità alimentare.

4. Prospettive per il futuro: come l'informazione può trasformarsi in conoscenza

Nel mese di Luglio dell'anno 2023 si è tenuto il secondo vertice sui sistemi alimentari a Roma, organizzato dalle Nazioni Unite.¹³ Il primo vertice, svoltosi nel 2022, era dedicato ai sistemi alimentari *tout court*: nel 2023, invece, si è deciso di qualificare i sistemi alimentari come “so-

¹¹ Si tratta del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in G.U.U.E. del 25 novembre 2011, L 304/18, pp. 18 ss.

¹² Si tratta del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in G.U.C.E. del 1° febbraio 2002, n. L 31/1, pp. 1 ss.

¹³ Per approfondire, si rinvia al sito ufficiale dell'evento (www.unfoodsystemshub.org); nonché alla scheda appositamente realizzata sul sito internet del centro regionale delle Nazioni Unite (<https://unric.org/it/il-vertice-sdg-2023-18-19-settembre/>)

stenibili”. Nel discorso di apertura, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è retoricamente interrogato sul perché, nel mondo attuale, dominato dalle tecnologie e dalle risorse, vi siano ancora persone che muoiono di fame; ha altresì richiesto ai governi e alle imprese massicci investimenti in sistemi alimentari sostenibili.

Nel corso del vertice è emerso che il percorso verso l’attuazione di sistemi alimentari sostenibili deve essere compiuto congiuntamente dai governi, dalle imprese e dai consumatori.

Ai governi sono richiesti corposi e straordinari investimenti, che tuttavia possono essere giustificati considerando i costi necessari negli ultimi anni per far fronte agli eventi estremi in gran parte determinati dall’adozione di modelli di sviluppo non sostenibili da parte degli Stati. A riguardo, giova evidenziare che da tempo gli scienziati avevano pronosticato il superamento dei limiti planetari se le economie mondiali avessero continuato ad implementare modelli di sviluppo non sostenibile. I limiti sono stati oltrepassati ed oggi si è giunti a quello che alcuni scienziati hanno chiamato Antropocene,¹⁴ epoca geologica attuale, in cui l’ambiente terrestre, nell’insieme delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, viene fortemente condizionato, su scala sia locale sia globale, dagli effetti dell’azione umana, con particolare riferimento all’aumento delle concentrazioni di CO₂ e CH₄ nell’atmosfera. Il termine Antropocene venne coniato già nel 2000 dal chimico olandese premio Nobel Paul Crutzen,¹⁵ mentre la data simbolo del 16 luglio 1945 è frutto di una ricerca compiuta da un gruppo internazionale di studiosi facenti parte dell’*Anthropocene Working Group*.¹⁶

¹⁴ Una lettura utile e piacevole per approfondire il tema si rinviene in E. GIOVANNINI, *L’utopia sostenibile*, Laterza Editore, Bari-Roma, 2018.

¹⁵ Per l’esaustiva analisi della nuova era geologica, P. CRUTZEN, *Benvenuti nell’Antropocene. L’uomo ha cambiato il clima, la Terra entra in una nuova era*, Mondadori, Milano, 2005.

¹⁶ Sul punto, è doveroso citare il Rapporto sui Limiti dello Sviluppo commissionato al MIT dal Club di Roma (associazione non governativa di scienziati, economisti e attivisti sensibili alle tematiche legate al clima) e pubblicato nel 1972 da Dennis L. Meadows, Donella H. Meadows, Jørgen Randers e William W. Behrens III. Gli scienziati, basandosi sulla teoria dei sistemi e sui modelli di sviluppo al tempo disponibili, sostenevano che, in costanza dei tassi di crescita esistenti, intorno al 21° secolo l’umanità avrebbe vissuto un tracollo della popolazione e dello sviluppo economico a seguito di crisi economiche e ambientali.

Alle imprese è richiesto di stemperare il tradizionale obiettivo del profitto con obiettivi di sostenibilità nella produzione aziendale. Utile per le imprese potrebbe rivelarsi la comunicazione ai consumatori dell'adesione alle logiche di produzione sostenibile: basti all'uopo considerare quante imprese negli ultimi anni abbiano inserito la sostenibilità nelle loro *mission* e *vision* aziendali ed abbiano iniziato a redigere il cd. bilancio di sostenibilità ambientale.¹⁷

Ai consumatori, infine, è richiesto di fare acquisti consapevoli e, di conseguenza, di non pensare solo al tempo presente ma anche alle generazioni future.

Invero, ai consumatori è richiesto qualcosa in più, in particolare una modifica delle proprie abitudini alimentari, atteso che recenti studi dimostrano come un tale cambiamento, unito alla diminuzione degli sprechi alimentari, potrebbe grandemente orientare i sistemi di produzione degli alimenti verso una strada di sostenibilità per il pianeta. Il *quid pluris*, in particolare, consisterebbe nelle seguenti pratiche: l'adozione di abitudini alimentari idonee a preservare le risorse del pianeta (a riguardo, gli studi dimostrano che la sostenibilità alimentare sarebbe di gran lunga favorita dall'ampio utilizzo nella propria dieta di alimenti vegetali o di derivazione vegetale, al fine di evitare le coltivazioni di alimenti destinate agli animali, nonché di produrre CO₂); l'apertura mentale e culturale nei confronti dei Nuovi Cibi e degli Organismi geneticamente modificati; infine, la riduzione degli sprechi alimentari.

Essenziale nell'orientare i consumatori verso la sostenibilità alimentare è di certo l'informazione.

Da qualche anno in Europa si sta ragionando in ordine alla possibilità ed alle modalità di introduzione di una etichettatura apposita sugli alimenti: intanto, in Italia il 7 luglio del 2023 è stato presentato il marchio "food positive", prima esperienza nazionale di etichettatura

¹⁷ A titolo esemplificativo, si può citare il bilancio sociale della società Ferrero reperibile in www.ferrerosustainability.com nella cui homepage si legge che «Per noi di Ferrero, la creazione di valore condiviso è una pratica che tocca tutte le fasi della catena del valore: va dalla cura delle persone che hanno fatto e continuano a fare la storia del Gruppo, al sostegno alle comunità locali, alla promozione di stili di vita attivi tra i giovani e le loro famiglie, fino al forte impegno verso pratiche agricole sostenibili e la salvaguardia e la protezione dell'ambiente».

alimentare ad oggetto la sostenibilità alimentare.¹⁸ Il progetto è stato realizzato dal *Milan Center for Food Law and Policy*, in collaborazione con l'Università di Milano, e consiste nella registrazione di un marchio facoltativo che le imprese potranno decidere di utilizzare sui loro prodotti, attestante 4 indici di sostenibilità degli stessi. Segnatamente:

- l'ambiente: «un alimento deve essere prodotto in armonia con il pianeta e le sue risorse ed è necessario che il suo impatto, qualunque esso sia, venga dichiarato. L'obiettivo di questo indice è di chiarire quanti e quali processi interessano un determinato alimento in relazione al mondo circostante: quanto un prodotto impatti sul cambiamento climatico, sull'uso del suolo, sull'esaurimento delle risorse minerarie ed energetiche, quanto vengano intaccate le risorse idriche, quanto l'alimento concorra all'ecotossicità dell'acqua dolce e molti altri indici. In questo modo, conoscendo tutti i parametri di studio e ricerca, i consumatori potranno meglio rendersi conto dell'impatto reale che un prodotto ha sul pianeta e compiere, di conseguenza, scelte responsabili e consapevoli»;

- le persone: «all'origine di un buon alimento c'è il benessere di coloro che hanno concorso a produrlo, delle lavoratrici e dei lavoratori di tutta la filiera cui devono essere garantite condizioni di lavoro sane, sicure, giuste ed eque. La sostenibilità economica e sociale di ogni prodotto permette di creare un circolo virtuoso che alimenta un ciclo produttivo trasparente e un consumo responsabile e si basa su criteri oggettivi e riconosciuti, tra cui il benessere dei lavoratori, l'inclusione e la diversità, l'innovazione sociale, l'occupazione e la parità di genere. Tutti questi indicatori concorrono a certificare prodotti alimentari che in questo modo potranno restituire una storia di garanzia e informazione trasparente»;

¹⁸ Per approfondire: www.positivefood.net dove si legge che «Positive Food nasce per proporre, nell'ambito delle politiche da adottarsi in attuazione del Green Deal europeo, un'etichettatura armonizzata e idonea a fornire ai consumatori informazioni che consentano di compiere scelte alimentari consapevoli, sane e sostenibili. Il progetto, sviluppato in Italia con il supporto scientifico dell'Università degli Studi di Milano e in collaborazione con la Struttura di Missione per gli Anniversari Nazionali e gli Eventi Sportivi Nazionali e Internazionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, si propone di fornire un'etichetta basata su indicatori che vanno oltre il valore nutrizionale, restituendo un punteggio complessivo multifattoriale».

- la filiera: «ogni prodotto fornirà una panoramica completa degli impatti sociali, delle opportunità e delle sfide nella produzione alimentare. È importante che il suo percorso, dalla nascita alla distribuzione, fino alla vendita, sia responsabile e che la filiera resti sempre tracciabile. Territorialità e tracciabilità, promozione sociale, innovazione, economia circolare e benessere degli animali sono indicatori che verranno rappresentati per fornire al consumatore una fotografia del prodotto alimentare lungo tutta la filiera»;

- i nutrienti: «un'alimentazione corretta e completa deve essere varia e di qualità, e consentire di attingere ad un elevato numero di differenti nutrienti. Fornire questo tipo di informazioni nutrizionali – in concomitanza con gli altri indici – permette al consumatore di compiere scelte consapevoli e di contribuire attivamente alla propria salute, nonché quella collettiva».

I quattro indici consentono all'alimento di ottenere un punteggio che va da 1 a 5, rendendo immediata la conoscenza da parte del consumatore in ordine all'impatto socio - ambientale dell'alimento che sta valutando di acquistare.

In conclusione, la sostenibilità in ambito alimentare risulta essenziale nel progetto ambizioso di riportare lo sviluppo economico europeo e mondiale in un ambito sicuro per le generazioni presenti e future. A sua volta, strumentale alla diffusione di alimenti sostenibili risulta essere una informazione corretta e mirata ai consumatori sulla rispondenza degli alimenti ai criteri scientifici di sostenibilità: infatti, i consumatori consapevoli ed educati ben sarebbero in grado di orientare le loro scelte di acquisto nei confronti degli alimenti sostenibili, in tal modo favorendo le imprese che hanno strutturato la loro *mission* aziendale verso logiche di sostenibilità.

I rapporti P2B: asimmetrie informative e tutele contrattuali

Andrea D'Alessio

1. Le piattaforme digitali e le nuove asimmetrie informative.

La società contemporanea è interessata dall'ampia diffusione del fenomeno delle piattaforme digitali. Esse rappresentano il luogo ideale, di carattere informatico, nel quale la domanda e l'offerta si incontrano per il tramite delle tecnologie digitali.¹ Più precisamente, per piattaforma può intendersi un erogatore di servizi di intermediazione online, dotato di una specifica infrastruttura informatica, consistente in un sito web dotato di peculiari funzioni.²

La molteplicità caotica di dati veicolati per il tramite delle tecnologie informatiche, pone la necessità di soggetti in grado di organizzarli, al fine di orientare i professionisti e i consumatori nell'online marketplace. Sorgono, così, i servizi di intermediazione online erogati da acconce realtà imprenditoriali, necessari per consentire all'internauta di orien-

¹ Benché il fenomeno abbia raggiunto dimensioni di massa davvero considerevoli da un quindicennio, le principali piattaforme sono state fondate a metà anni 90. Per una ricostruzione in chiave storica si veda A. QUARTA, *Mercati senza scambi. La metamorfosi del contratto nel capitalismo della sorveglianza*, Napoli, 2020, pp. 35 e ss.

² In dottrina la tematica è oramai ampiamente trattata. Cfr., *ex multis*, J.-C. ROCHET, J. TIROLE, *Platform Competition in Two-Sided Markets*, in *JEEA*, 1, 4, 2003, pp. 990 e ss.; M. COLANGELO E V. ZENO-ZENCOVICH, *La intermediazione on-line e la disciplina della concorrenza: I servizi di viaggio, soggiorno e svago*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2015, pp. 43 e ss.; A. De Franceschi (a cura di), *European Contract Law and the Digital Single Market*, Cambridge, 2016; A. Quarta, *Mercati senza scambi. La metamorfosi del contratto nel capitalismo della sorveglianza*, Napoli, 2020 e *Idem*, *Il ruolo delle piattaforme digitali nell'economia collaborativa*, in *Contratto e Impresa - Europa*, 2017, pp. 554 e ss.; C. TWIGG-FLESNER, *The EU's Proposals for Regulating B2B Relationships on online platforms- Transparency, Fairness and Beyond*, in *Journal of European Consumer and Market Law*, 2018, pp. 222 e ss.; A. PALMIERI, *Profili giuridici delle piattaforme digitali. La tutela degli utenti commerciali e dei titolari di siti web aziendali*, Torino, 2019; G. Conti, *Lineamenti di diritto delle piattaforme digitali*, vol. I e II, Santarcangelo di Romagna, 2020; J. CAMPOS CARVALHO, *Online Platforms: Concept, Role in the Conclusion of Contracts and Current Legal Framework in Europe*, in *Cuadernos Derecho Transnacional*, 2020, pp. 867 e ss.

tarsi sulla rete. Si osserva, in questa prospettiva, una realtà molto variegata,³ nella quale si annoverano le piattaforme di e-commerce, le online travel agencies (OTAs), i sistemi peer to peer della sharing economy, nonché l'emersione dell'inedita figura soggettiva del prosumer.⁴

Il grande vantaggio legato alla loro operatività è il superamento delle barriere fisiche e geografiche che normalmente scandiscono l'incontro umano e che per secoli hanno delimitato e settorializzato il mercato.

L'impiego di uno spazio virtuale⁵ in cui poter appagare i propri biso-

³ Per una efficace classificazione dei possibili modelli contrattuali che possono sorgere sulle piattaforme cfr. A. QUARTA e G. SMORTO, *Diritto privato dei mercati digitali*, Città di Castello, 2020, pp. 179 e ss., nelle quali si individuano «contratti che hanno ad oggetto la prestazione di uno o più servizi della società dell'informazione»; «contratti che hanno ad oggetto la prestazione del c.d. «servizio sottostante»» tra i quali si distinguono: «contratti che hanno ad oggetto un servizio sottostante prestato da un destinatario del servizio di intermediazione» e «contratti che hanno ad oggetto un servizio sottostante prestato dalla piattaforma di intermediazione».

⁴ La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza CGUE, causa C-105/17 del 4 ottobre 2018, C-105/17, ha indicato un elenco di criteri per la valutazione della disciplina di tutela dei consumatori nei contratti tra prosumer e consumatori. All'esito della ricostruzione giurisprudenziale, la Commissione ha individuato un proprio elenco nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2016), 356 final, *Un'agenda europea per l'economia collaborativa*, di cui i principali sono rappresentati dalla frequenza dei servizi, dallo scopo di lucro e dal livello di fatturato.

⁵ vedano M. R. MAUGERI, *Elementi di criticità nell'equiparazione, da parte dell'Aeegsi, dei "prosumer" ai "consumatori" e ai "clienti finali"*, *Nuova giurisprudenza civile commentata (la)*, 2015, 406 e ss. ; A. QUARTA, *Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. Prestatori di servizi e prosumers: primi spunti*, in *Europa e Diritto Privato*, 2017, pp. 667 e ss.; IDEM, *Il ruolo delle piattaforme digitali nell'economia collaborativa*, cit., pp. 558 e ss.; G. CASSANO e I.P. CIMINO, *Contratto via Internet e tutela della parte debole*, in *I contratti*, 2002, pp. 870 e ss.

⁵ In primo luogo, si consideri l'emersione dello spazio virtuale come superamento dei confini anche giuridici, con la conseguente necessità di un cambiamento metodologico nell'approccio alla realtà da parte del giurista, il quale deve essere «aperto al mondo». Cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale, secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, Vol. I: *Metodi e tecniche*, Napoli, IV ed., 2020, p. 49.

⁵ valutino, poi le sue implicazioni in termini di diritto dei contratti. Si vedano, *ex multis*, N. IRTI, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Bari, 2001, *passim*; V. DE LUCA, *Autonomia privata e mercato telematico nel sistema delle fonti*, Milano, 2004, *passim*; E. TOSI, *Contratti informatici, telematici e virtuali. Nuove forme e procedimenti formativi*, Milano, 2011, pp. 10 e ss.; M.P. PIGNALOSA, *Il consumatore calcolante*, Napoli, 2020, pp. 20 e 21.

gni, materiali e non, senza dover lasciare la comodità dei propri luoghi di residenza e senza dover interrompere le proprie attività quotidiane, modifica radicalmente la concezione stessa del tempo e del luogo dedicato agli acquisti.

A fronte di questi significativi vantaggi, emerge con peculiare vigoria la necessità di cogliere nel profondo i tratti salienti del nuovo modo di alimentare i traffici di beni e servizi, specie alla luce delle evidenti necessità di equità, proporzionalità e solidarietà che si celano dietro la progressiva sostituzione in atto tra commercio analogico e digitale.

In tal guisa, la piattaforma non è solamente la zattera accogliente su cui poter navigare le acque della rete in cerca di ciò di cui si necessita, ma anche una struttura sociale compiuta, rispetto alla quale è apprezzabile un dentro e un fuori. La posizione, infatti, assunta dalle più note piattaforme, in ragione di una connaturata capacità attrattiva, permette loro di trasfigurare i caratteri democratici della piazza virtuale, verso quelli dell'enclave digitale, che schiude significative opportunità di guadagno esclusivamente a coloro che sono ammessi a farne parte e che sottostanno alle condizioni poste.

Occorre, infatti, sottolineare come il ruolo delle piattaforme che operano mediante le tecnologie informatiche non si esaurisca nella mera creazione di nuove opportunità comunicative tra attori del mercato, essendo parimenti essenziale, in tal senso, l'apporto che esse svolgono per quanto attiene all'organizzazione e alla selezione delle molte informazioni veicolate sulla rete, in modo da presentarle a coloro che ne sono interessati. Cosicché, la stessa possibilità che vi sia incontro tra le offerte contrattuali e la domanda è veicolata dall'attività di cernita e di selezione operata dall' algoritmo di piattaforma.

Inoltre, le piattaforme generano e mettono a disposizione degli utenti nuove informazioni specie attraverso i flussi di acquisto e i feedback, ossia indici di gradimento e di affidabilità di coloro che effettuano l'offerta, fondati sulle valutazioni degli utenti che sono già entrati in contatto con loro.

Il patrimonio informativo a cui l'utente ha accesso per il tramite delle piattaforme rappresenta, dunque, la principale ragione di preferen-

Si veda, inoltre, *s Riflessioni sui procedimenti di formazione dei contratti telematici e sulla sottoscrizione on line delle clausole vessatorie*, in *Rassegna di diritto civile*, 2014, pp. 1035.

za per esse nell'ambito degli acquisti online, in ragione della possibilità di recuperare la nota difficoltà di reperimento di informazioni rispetto a controparti che sono molto distanti e di cui il singolo consumatore non è in grado di avere una valutazione diretta.

È possibile, pertanto, evidenziare come l'operatività delle piattaforme evidenzia l'emersione di nuove posizioni di vulnerabilità, specie per quanto attiene agli utenti commerciali i quali, spinti dalla necessità di valersi dei servizi di intermediazione al fine di veicolare adeguatamente le proprie offerte,⁶ sono esposti a squilibri infirmativi⁷ e di potere di negoziazione.⁸

I predetti profili di vulnerabilità sfidano il legislatore nella definizione delle norme applicabili ai nuovi paradigmi e impegnano il giuri-

⁶ Cfr. ARAGUENA G., *Sospensione di un account su ebay: il contratto telematico point & click e tutela dell'accesso al mercato del commercio elettronico*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2012, pp. 1181 e ss.; G. CONTI, *Lineamenti di diritto delle piattaforme digitali*, cit., p. 105 e ss.

Si veda, inoltre, F. LAZZARELLI, *E-commerce e contraente debole (non consumatore). Considerazioni sistematiche a margine di recenti interventi del legislatore Ue e della Corte di Giustizia*, in *Le Corti Salernitane*, 2019, pp. 395 e ss., la quale afferma come «nell'ambito degli scambi telematici il tema dell'equilibrio contrattuale non soltanto è ancora centrale, ma appare addirittura rinvigorito da profili nuovi, scaturiti dall'avanzare delle nuove tecnologie».

⁷ Sulle asimmetrie informative nell'ambito della contrattazione telematica si veda M. GAMBINI, *ODR di tipo conciliativo quale giusto rimedio nel commercio elettronico*, in *Tecnologie e diritto*, 2021, p. 84.

Ridimensiona tale preoccupazione, in ragione della significativa mole di informazioni poste in circolo dalla piattaforma stessa A. PALMIERI, *Profili giuridici delle piattaforme digitali. La tutela degli utenti commerciali e dei titolari di siti web aziendali*, cit., p. 6. In senso critico si veda A. QUARTA e G. SMORTO, *Diritto privato dei mercati digitali*, cit., pp. 170 e ss., nelle quali gli Autori precisano come il ruolo delle piattaforme nella raccolta, nell'analisi e nell'organizzazione della grande mole di dati pone comunque la stessa in una posizione di vantaggio rispetto ai propri utenti.

⁸ Si veda A. PALMIERI, *Profili giuridici delle piattaforme digitali. La tutela degli utenti commerciali e dei titolari di siti web aziendali*, cit., p. 9, il quale rileva come anche avvedendosi dello squilibrio imposto per il tramite delle condizioni contrattuali siano disincentivati a reagire in ragione della «paura di non reggere il confronto o, in ultima analisi, per il timore di conseguenze espulsive». Cfr., inoltre, E. BATELLI, *Questioni aperte in materia di contrattazione nelle piattaforme online*, in *Contratti (I)*, 2022, pp. 572.

sta nell'attività di interpretazione.⁹

Sotto il profilo normativo, si segnalano i recenti interventi normativi europei ed interni volti a fornire un orizzonte di tutela per i professionisti deboli esposti al potere delle piattaforme.

A livello europeo sono stati introdotti il Regolamento (UE) n. 2019/1150 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online;¹⁰ nonché il Regolamento (UE) 2022/1925 del 14 settembre 2022 sui mercati equi e contendibili nel settore digitale.¹¹ La prima normativa si pone sul versante della disciplina dei rapporti contrattuali tra piattaforme e utenti commerciali, mentre la seconda individua elenchi di pratiche commerciali vietate ai c.d. gatekeeper, ossia piattaforme di maggiori dimensioni.

⁹ Sull'esigenza di un confronto fra le fonti del diritto e la realtà dei fatti si osservi l'alto monito di P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale, secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, Vol. I, cit., 2020, p. 5, il quale afferma: «La cultura giuridica è, dunque, frutto dell'attività interpretativa di tutti gli operatori del diritto. Non bastano la conoscenza della legge, l'interpretazione della disposizione legislativa, né basta ricostruire autonomamente gli istituti, i concetti e quindi il sistema; necessario è confrontare il sistema con i fatti, con la realtà sociale, i problemi concreti. E per la conoscenza del fatto, della singola vicenda da regolare – fisiologicamente, in funzione preventiva – o da giudicare – patologicamente, in caso di effettivo conflitto, nel momento della funzione, per così dire, mediatrice e temperatrice o arbitrale –, occorre sempre, nell'una e nell'altra ipotesi, porre a confronto le fonti del diritto con la realtà storica, la scienza e la prassi. Sotto questo profilo, l'interpretazione giuridica non è tanto quella dottrinale, fatta sui libri e sulle proposizioni linguistiche, quanto quella giurisprudenziale nella quale questo confronto è connaturale e ha forza dialettica.».

¹⁰ In dottrina si vedano C. TWIGG-FLESNER, *The EU's Proposals for Regulating B2B Relationships on online platforms– Transparency, Fairness and Beyond*, cit., pp. 222 e ss.; G. SMORTO, *La tutela del contraente debole nella platform economy, dopo il Regolamento UE 2019/1150 e la Direttiva UE 2019/2161 (c.d. Omnibus)*, in V. Falce (a cura di), *Fairness e innovazione nel mercato digitale*, Torino, 2020, 49 ss.; A. PALMIERI, *Profili giuridici delle piattaforme digitali. La tutela degli utenti commerciali e dei titolari di siti web aziendali*, cit., passim; G. CONTI, *Lineamenti di diritto delle piattaforme digitali*, cit., passim; E. Battelli, *Questioni aperte in materia di contrattazione nelle piattaforme online*, cit., pp. 566 e ss..

¹¹ Cfr. P. MANZINI, *Equità e contendibilità dei mercati digitali: il Digital Markets Act*, in G. Caggiano, G. Contaldi e P. Manzini (a cura di), *Verso una legislazione europea sui mercati e servizi digitali*, Bari, 2021, pp. 100 e ss.

Il legislatore interno è, invece, intervenuto integrando il testo dell'art. 9 l. n. 192 del 1998 in tema di abuso di dipendenza economica, con l'introduzione di una disciplina specificamente acconcia alle caratteristiche del rapporto tra piattaforme e utenti professionali.

Il quadro così delineato pone la necessità di una attenta analisi operativa, specie nell'ottica di individuazione del giusto rimedio, che può essere condotta, per quanto in questa sede interessa, sul piano del posizionamento delle offerte degli utenti commerciali.

2. Il posizionamento delle offerte sulla pagina della piattaforma

Uno degli aspetti che svelano la debolezza dell'utenza commerciale delle piattaforme riguarda il posizionamento delle offerte.

Il posizionamento è definito dal considerando 24 e art. 2, n. 8), reg. (UE) n. 2019/1150, come la «[...] rilevanza relativa delle offerte degli utenti commerciali o [al]la rilevanza attribuita ai risultati della ricerca come presentati, organizzati o comunicati dai fornitori di servizi di intermediazione *online* o dai fornitori di motori di ricerca *online*, risultante dall'utilizzo di meccanismi algoritmici di ordinamento in sequenza, valutazione o recensione, dalla messa in evidenza visiva o da altri strumenti di messa in rilievo, o da una combinazione tra questi».

La definizione fornita permette di sottolineare come l'impiego di tecniche rappresentative delle offerte, dal semplice uso dei colori, alla collocazione spaziale nella pagina, permette alle piattaforme di attribuire un maggiore o un minore risalto alle offerte veicolate. Questa attività, propria dei software impiegati dagli intermediari *online*, consente di agevolare la scelta degli utenti finali rispetto alle caratteristiche che essi intendono valorizzare dei beni o servizi a cui sono interessati, rendendo l'esperienza *online* più semplicemente fruibile per i consumatori.¹²

¹² Il posizionamento delle offerte sulle piattaforme online può essere considerato un vero e proprio sistema reputazionale che incide nel senso della riduzione dei costi delle trattative in ambiti in cui le informazioni circa l'affidabilità della controparte o la bontà del prodotto o del servizio sono generalmente carenti. Per una definizione del fenomeno si veda G. Smorto, *Reputazione, fiducia e mercati*, in *Europa e diritto privato*, 2016, nota 27, il quale afferma: «un sistema reputazionale è una struttura informativa che aggrega e diffonde dati relativi alla reputazione individuale entro un certo contesto di riferimento, con la funzione di offrire indicazioni utili alla conclusione

Sicché, i contenuti riferibili agli utenti commerciali vengono, comunemente, organizzati secondo precisi elementi di comunanza, quali la tipologia di beni o servizi oggetto delle proposte contrattuali, ovvero la dislocazione territoriale delle strutture ricettive. Si aggiunge, solitamente, la possibilità di raffinare la ricerca sulla base di altri indici particolarmente utili ai consumatori, quali ad esempio fasce di prezzo, servizi accessori o altri elementi caratterizzanti l'oggetto della ricerca.

Una volta raggruppate, le offerte assimilabili devono tra loro condividere lo spazio grafico del monitor dell'utente finale, assumendo una precisa posizione reciproca. Quest'ultima incide significativamente sulla probabilità di conclusione del contratto finale da parte del singolo utente, in quanto, le prime offerte che compaiono godono di maggiore evidenza, rispetto a quelle posizionate nelle parti più "basse" delle pagine online.¹³

degli affari e favorire la creazione di fiducia nel mercato. In alcuni casi il passaggio di informazione avviene direttamente da chi la produce a chi la richiede (lettere di raccomandazione, referenze). Più frequentemente i sistemi reputazionali sono di tipo "indiretto": un terzo intermedia il rapporto tra chi fornisce notizie e chi le ricerca, raccogliendo i dati, organizzandoli e diffondendoli».

¹³ È, infatti, di empirica evidenza come solamente gli utenti maggiormente esigenti scorrano l'intera pagina in cerca di caratteristiche peculiari rispetto alle quali non è possibile raffinare la ricerca; di contro, la grande massa di coloro che sono interessati ad un certo prodotto o servizio si ferma alle prime due o tre righe, o colonne (a seconda di come sono disposte nello spazio) di offerte.

Tale circostanza è ampiamente riscontrata nelle informazioni messe a disposizione degli utenti professionali da *Amazon*, poiché nella pagina informativa su come migliorare il posizionamento, accessibile all'indirizzo <https://amzservices.it/come-migliorare-il-posizionamento-organico-su-amazon/> (ultimo accesso: 10 marzo 2023), si legge: «Molto interessante è il comportamento di acquisto dei clienti su Amazon. Possiamo notare che c'è un'enorme differenza tra l'estremità inferiore della prima pagina e tra prima pagina e seconda, terza e così via:

- Il 70% dei clienti Amazon non fa mai clic oltre la prima pagina dei risultati di ricerca
- Il 35% degli acquirenti di Amazon fa clic sul primo prodotto presente in una pagina di ricerca
- I primi tre elementi visualizzati nei risultati di ricerca rappresentano il 64% dei clic
- L'81% dei clic è sui marchi nella prima pagina dei risultati di ricerca».

Cfr. G. CONTI, *Lineamenti di diritto delle piattaforme digitali*, cit., p. 187.

Questo funzionamento risponde a precise operatività dell'algoritmo di piattaforma,¹⁴ poiché il posizionamento, visto dalla prospettiva degli intermediari online, è uno dei principali strumenti in forza dei quali poter essere preferiti ai propri diretti concorrenti, in quanto, maggiore è la capacità di selezionare e suggerire le offerte migliori, più utenti si sentono rassicurati¹⁵ nell'utilizzare quella specifica piattaforma, rispetto alle altre.

Assunta, invece, l'ottica degli utenti professionali, il posizionamento incide sulla convenienza dei rapporti tra essi e le piattaforme, agevolando la conclusione dei contratti a valle.

Emerge, allora, con evidenza come la tematica coinvolga, in uno, sia la dimensione mercantile-concorrenziale tra singole piattaforme e tra esse e i propri utenti, sia la prospettiva dei rapporti contrattuali che si instaurano.

3. Il posizionamento tra prospettiva contrattuale e regolazione del mercato

Il posizionamento, come appena definito, può essere descritto, in

¹⁴ Cfr. G. CONTI, *Lineamenti di diritto delle piattaforme digitali*, cit., p. 186.

¹⁵ Sull'importanza dei sistemi di monitoraggio *ex ante* in ordine alla affidabilità e serietà della controparte contrattuale in internet si veda G. Smorto, *Reputazione, fiducia e mercati*, cit., p. 200 e ss., il quale correla tali meccanismi a quelli che in epoca medievale erano impiegati nel commercio. Cfr., inoltre, A. WIEWIORSKA-DOMAGALSKA, *Online Platforms: How to Adapt Regulatory Framework to the Digital Age?*, Briefing of the European Parliament, 2017, p. 7; S. CASABONA, *Intermediazione digitale e composizione delle controversie: dall'Alternative Dispute Resolution all'Alien Dispute Resolution*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica (II)*, 2017, B. de Langhe, *Navigating by the Stars Investigating the Actual and Perceived Validity of Online User Ratings*, in *Journal of Consumer Research*, 2015 pp. 1 e ss.; G. GIANNONE CODIGLIONE, *Reputazione online, sistemi di rating e anonimato in una recente decisione della corte di cassazione tedesca*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica (II)*, 2015, pp. 161 e ss.; IDEM, *Algoritmi reputazionali e confini dell'autonomia dei privati*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica (II)*, 2019, pp. 520 e ss.

Infine rispetto alla nota figura del mercato dei limoni e su come le asimmetrie informative possano essere risolte tramite la rete si vedano G. AKERLOF, *The Market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the Market Mechanism*, in *The Quarterly Journal of Economics*, 1970, pp. 488 e ss.; A.D. THIERER, C. KOOPMAN, A. HOBSON E C. KUIPER, *How the Internet, the Sharing Economy, and Reputational Feedback Mechanisms Solve the 'Lemons Problem'*, in *University of Miami Law Review*, 2016, pp. 830 e ss.

una prima accezione, come un aspetto del funzionamento tecnico della stessa piattaforma *online* che, sebbene incida significativamente sugli interessi negoziali delle parti e sulle dinamiche di mercato, si colloca su un piano totalmente differente rispetto a quello giuridico.¹⁶

Il posizionamento, tuttavia, anche in questa accezione non si mostra privo di implicazioni contrattuali. Sebbene, infatti, il funzionamento del software rimanga esterno al contenuto del patto stipulato, non si può escludere che esso incida sull'oggetto della prestazione, ossia sul servizio di intermediazione veicolato dalla piattaforma.

Ad ogni modo, si può notare come la stessa disciplina normativa di carattere europeo e interno sin qui analizzata, nel cogliere le significative implicazioni concernenti il tema, suggerisce una qualificazione differente, in chiave contrattuale.¹⁷ Tale scelta appare proporzionata alla finalità protettiva perseguita e, purtuttavia, alimenta talune forzature che complicano alquanto l'individuazione degli istituti cui poter fare riferimento nella ricerca del giusto rimedio.

Dal punto di vista del singolo contratto di utenza, il posizionamento incide sulla prestazione principale a cui è impegnata la piattaforma. Essa, infatti, mette a disposizione degli utenti commerciali la visibilità sulla propria pagina online. Allo stesso tempo, non si può ritenere che la semplice possibilità di pubblicare sulla pagina esaurisca i tratti essenziali della prestazione promessa, proprio perché lo spazio virtuale messo a disposizione è ordinato secondo criteri ben precisi che sono riferibili all'algoritmo del fornitore dei servizi di intermediazione online.

Di talché, oggetto principale del contratto tra l'utente e la piattaforma è l'accesso ad una determinata posizione nella pagina online, in quanto l'intermediario non può prescindere dall'organizzare la stessa secondo certi criteri, non essendo materialmente possibile offrire alla pluralità di utenti commerciali la stessa visibilità. Sotto tale punto di

¹⁶ In tal senso, appare significativo il rilievo di A. QUARTA, *Mercati senza scambi. La metamorfosi del contratto nel capitalismo della sorveglianza*, op cit., p. 187, per la quale molti dei contenuti dei termini d'uso dei siti *web* altro non sono se non istruzioni per l'uso degli stessi e, in quanto tali, contenuti meramente informativi e non negoziali.

¹⁷ Acutamente A. PALMIERI, *Profili giuridici delle piattaforme digitali. La tutela degli utenti commerciali e dei titolari di siti web aziendali*, cit., p. 116 sottolinea come rispetto ai fornitori di servizi di intermediazione online l'attenzione del reg. (UE) n. 2019/1150 si sia appuntata su un piano essenzialmente contrattuale.

vista, il posizionamento potrebbe essere visto come una modalità essenziale della prestazione.

In quest'ottica, è necessario che il posizionamento trovi nel testo contrattuale una adeguata esplicazione, di modo che sia chiaro come la visibilità dei contenuti degli utenti sia regolata.

Di talché, sulla scorta di questa valutazione, sono imprescindibili le prescrizioni in ordine al livello di precisione e di approfondimento che le indicazioni presenti tra i termini d'uso dei servizi online indicano. Sul punto interviene l'art. 5, reg. (UE) n. 1150/2019,¹⁸ in forza del quale si richiede alle piattaforme di indicare le modalità complessive di operatività dei meccanismi di ranking, con un obbligo di precisione limitato, in quanto non si impone di rivelare l'esatto funzionamento dell'algoritmo.

Questo livello di chiarezza, relativo ad aspetti accessori della prestazione, non incide sul versante della determinatezza/determinabilità dell'oggetto del contratto, ma è fondamentale per poter valutare l'effettiva convenienza della scelta contrattuale, per avere contezza delle proprie pretese creditorie e per valutare se azionare i rimedi a ciò acconci qualora la piattaforma alteri il meccanismo di posizionamento per come originariamente enunciato.¹⁹

Il regolamento impone che siano espliciti i parametri principali presi in considerazione,²⁰ ma anche le ragioni per le quali si è scelto di

¹⁸ Cfr. art. 5, § 6, reg. (UE) 2019/1150: «I fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online, nell'adempire alle prescrizioni del presente articolo, non sono tenuti a rivelare algoritmi o informazioni che, con ragionevole certezza, si tradurrebbero nella possibilità di trarre in inganno i consumatori o di arrecare loro danno attraverso la manipolazione dei risultati di ricerca. Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943».

¹⁹ Cfr. A. PALMIERI, *Profili giuridici delle piattaforme digitali. La tutela degli utenti commerciali e dei titolari di siti web aziendali*, cit., p. 123.

²⁰ Si segnalano sul punto le linee guida elaborate dalla Commissione. Cfr. Commissione, *Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del regolamento (UE) n. 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, 2020/C 424/01*. Tra i parametri individuati come maggiormente rilevanti si segnalano le modalità di personalizzazione rispetto al singolo consumatore, quali il comportamento e le intenzioni di ricerca, la cronologia, impostazioni predefinite di filtraggio, la presenza multiplatforma, segnalazioni dei terzi, randomizzazione, lavori di riordino o gestione interna, rapporto

dar loro rilevanza, senza eccedere però nella quantità e nel tecnicismo delle indicazioni fornite, di modo da renderle facilmente intellegibili.

La disciplina normativa non pone, tuttavia, dei limiti ai criteri che possono essere considerati al fine del posizionamento delle singole offerte, di talché, si deve ritenere che vi sia ampia apertura rispetto alle scelte operative delle piattaforme, evitando di porre divieti che possano conformare dall'esterno le loro modalità di funzionamento.²¹

Differente è stata la scelta europea rispetto alla disciplina normativa sul posizionamento contenuta nel DMA, in forza della quale sono state imposte specifiche limitazioni alla libertà della piattaforma di strutturare il proprio meccanismo di posizionamento. Il reg. (UE) 2022/1925 riprende una definizione²² che è assimilabile a quella contenuta dall'art. 2, n. 8), reg. (UE) n. 2019/1150, ma opta per vietare ai gatekeeper talune scelte in ordine alle modalità di funzionamento del ranking.

In particolare, ci si riferisce all'art. 6, par. 5, DMA, con il quale si vieta di dare alle offerte direttamente o indirettamente provenienti dalle piattaforme un trattamento di maggior favore in termini di posizionamento, indicizzazione e crawling rispetto a quello spettante alle corrispondenti proposte contrattuali degli utenti professionali.

La principale preoccupazione che emerge dalla lettura delle disposizioni dedicate al posizionamento nel DMA è che i gatekeeper possano trarre abusivo vantaggio dal proprio ruolo di intermediari mediante

con i servizi accessori, utilizzo degli strumenti tecnici dei fornitori, effetti dell'apprendimento automatico, valutazione dei siti *web*, recensioni degli utenti, misure contro i contenuti illeciti.

²¹ Si veda il punto 1.3.2 comunicazione della Commissione, *Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del regolamento (UE) n. 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio*, 2020/C 424/01.

²² Cfr. art. 2, par. 1, n. 22), DMA: «posizionamento: la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi di intermediazione online, i servizi di social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video o gli assistenti virtuali, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come presentato, organizzato o comunicato dalle imprese che forniscono servizi di intermediazione online, servizi di social network online, servizi di piattaforma per la condivisione di video, assistenti virtuali o motori di ricerca online, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione e dal fatto che sia presentato o comunicato un solo risultato».

la diffusione, diretta o indiretta, di beni o servizi finali attraverso gli stessi canali.²³

È evidente come tale patologia, possa realizzarsi per il tramite dei meccanismi di posizionamento delle offerte, cosicché, si giustifica la previsione che impone alle piattaforme, quand'anche vogliano operare direttamente nel mercato, possibilità che non è vietata dalle norme in commento, di farlo seguendo le medesime modalità messe a disposizione dei propri utenti commerciali.²⁴

Secondariamente, si prevede, sempre all'art. 6, par. 5, DMA che le condizioni d'uso del gatekeeper siano trasparenti, eque e non discriminatorie rispetto al posizionamento.

Le previsioni in commento delineano, pertanto, un insieme di requisiti normativi volti a neutralizzare le principali distorsioni cui il posizionamento può dar causa, con un impatto molto più incisivo rispetto

²³ Tale preoccupazione è la diretta derivazione della nota azione sanzionatoria della Commissione nei confronti di *Google Search (Shopping)* a causa della sistematica preferenza che il motore di ricerca ha assicurato al posizionamento delle proprie offerte. In particolare, la decisione sanzionatoria finale è del 10 maggio 2017, confluita in G.U.U.E. C 9/11 del 12 gennaio 2018. Tra i molti commenti sulla vicenda si segnalano A. Buttà, *Google Search (Shopping): an Overview of the European Commission's Antitrust Case*, in *Italian Antitrust Review*, 2018, pp. 45 e ss.; E. Iacobucci, F. Ducci, *The Google search case in Europe: tying and the single monopoly profit theorem in two-sided markets*, in *The European Journal of Law and Economics*, 2019, pp. 15 e ss..
^{1a} questione è poi approdata al Tribunale dell'Unione Europea, il quale ha confermato la sanzione comminata. Si veda Trib. U.E., 10 novembre 2021, T-612/17 in *Foto italiano*, con nota di S. SCANDOLA, *Self-preferencing: una nuova forma di abuso di posizione dominante*, in *Foro italiano*, 4, IV, pp. 229 e ss..

^{1a} questione ha conosciuto soluzioni differenti negli Stati Uniti. Per una ricostruzione della vicenda oltre-oceano si veda A. Palmieri, *Profili giuridici delle piattaforme digitali. La tutela degli utenti commerciali e dei titolari di siti web aziendali*, cit., pp. 114 e 115.

²⁴ Cfr. considerando n. 52, DMA: «In tali situazioni il *gatekeeper* dovrebbe astenersi da qualsiasi forma di trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento sul servizio di piattaforma di base, e relativi indicizzazione e *crawling*, attraverso strumenti giuridici, commerciali o tecnici, che favorisca prodotti o servizi offerti dal *gatekeeper* stesso o attraverso un utente commerciale sottoposto al suo controllo».

¹ⁿ dottrina è stato evidenziato come anche tali condotte possano essere latamente discriminatorie, sebbene in una accezione più precisa e ristretta rispetto a quanto normalmente previsto. Cfr. P. MANZINI, *Equità e contendibilità dei mercati digitali: il Digital Markets Act*, cit., pp. 114 e 115.

a quanto previsto dall'art. 5 reg. (UE) n. 2019/1150.

Proseguendo nell'analisi della rilevanza del posizionamento, è necessario considerare il contesto normativo delineato dal legislatore italiano, con particolare riguardo a quanto previsto per le piattaforme di maggiori dimensioni dall'art. 9 l. n. 192/1998.

Sebbene la tematica non sia trattata espressamente dalla norma, occorre considerare come essa preveda quale indice di abuso di dipendenza economica generale, ossia non specificamente rivolto ai rapporti P2B, ma ad essi ugualmente applicabile,²⁵ l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie.²⁶

In tal caso, tuttavia, si può ritenere che le discriminazioni cui la disposizione pone un freno debbano essere rapportate alle caratteristiche peculiari dei contratti in questione e, tra questi, al posizionamento che si assume elemento qualificante dell'oggetto delle singole pattuizioni oltre che criterio di ripartizione delle prestazioni tra i molti utenti di ogni piattaforma.

Il comune riferimento al divieto di discriminazioni consente una saldatura tra quanto previsto dal DMA e la legge sulla subfornitura.

Mentre per il versante europeo la discriminazione rilevante non potrà che essere primieramente legata alla provenienza da diversi stati membri delle offerte veicolate dalle piattaforme, sotto il profilo inter-

²⁵ Si deve, tuttavia, ritenere che questo passaggio della norma vada riferito anche alle condizioni d'uso delle piattaforme online maggiormente rilevanti, non potendo ammettersi che ciò che costituisce indice di abuso nelle relazioni contrattuali ordinarie finisca per non esserlo per i rapporti tra utenti professionali e intermediari di servizi online. Si veda G. CONTI, *Lineamenti di diritto delle piattaforme digitali*, Vol. II, cit., pp. 175 e ss.

²⁶ Cfr. art. 9, comma 2, l. 192/1998: «L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere».

no assumono rilievo la violazione del principio di eguaglianza²⁷ e di proporzionalità.

L'approfondimento in chiave sostanziale delle tutele per gli utenti commerciali, considerati a pieno titolo quali contraenti deboli nei predetti contesti disciplinari, risponde alla ratio legis di sottrarre alle piattaforme il mero arbitrio in termini di preferenza accordata alle singole offerte veicolate. Quest'ultimo, infatti, viene inteso quale indice di scorrettezza, o di abuso, da parte di soggetti che hanno assunto dimensioni tali da rappresentare controparti obbligate per tutti coloro che intendono utilizzare i servizi della società dell'informazione nell'esercizio della propria attività professionale.

La posizione ricoperta nell'online marketplace da questi soggetti impone una tutela per i loro utenti commerciali, i quali, privi nella sostanza di scelte alternative, rischiano di alimentare la loro preponderanza a discapito di quegli operatori di dimensioni medio-piccole che possono maggiormente approfittare delle possibilità schiuse da internet.

In conclusione, le discipline normative analizzate impongono: i) un onere formale di trasparenza nelle condizioni d'uso che riguarda tutti i fornitori di servizi di intermediazione online, prescindendo dalle dimensioni e dalla rilevanza degli stessi; ii) prescrizioni sostanziali per i gatekeeper, consistenti nel divieto di attribuire condizioni maggiormente vantaggiose in termini di posizionamento per le offerte a loro

²⁷ Da sempre molto discusso l'impiego generalizzato del principio di eguaglianza nei rapporti negoziali tra parti che, secondo l'intelaiatura codicistica sono essenzialmente pari. Si segnala, tuttavia, come la migliore dottrina abbia con chiarezza affermato come l'art. 3 sia espressione di un principio unitario che viene ad essere inteso in termini di ragionevolezza quale criterio principale di controllo della legittimità delle clausole contrattuali. Si veda, in tal senso, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale, secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. II: *Fonti e interpretazione*, Napoli, IV ed., 2020, pp. 173 e ss., in part. 187, il quale afferma: «È pertanto doveroso, ai fini della ricostruzione delle fattispecie civilistiche, utilizzare direttamente la norma costituzionale – in presenza o in assenza di specifica disciplina ordinaria – e riconoscere l'incidenza dell'art. 3 sull'autonomia negoziale e, ancor di più in generale sugli istituti del diritto civile. Se destinatario della norma fosse esclusivamente la Repubblica, i limiti dell'autonomia sarebbero rinvenibili soltanto nelle norme ordinarie; viceversa, il valore dell'eguaglianza costituzionalmente rilevante – unitamente alla stessa esigenza di tutela della dignità della persona e dei suoi diritti – incide sul contenuto dell'ordine pubblico e quindi anche sui rapporti civili».

riferibili e di informarsi a criteri di equità e non discriminazione; iii) un divieto di discriminazione nel posizionamento, rilevante ai fini della sussistenza di un abuso di dipendenza economica tra la piattaforma ed i propri utenti commerciali.

Alla luce di quanto esposto, è essenziale provare a delineare il quadro rimediabile azionabile dalle parti deboli qualora i fornitori dei servizi di intermediazione online violino le previsioni in commento.

4. Il giusto rimedio in caso di posizionamento abusivo.

La stratificazione di disposizioni normative a livello interno e sovranazionale in tema di posizionamento delle offerte nel contesto delle piattaforme *online*, pone la necessità di analizzare le conseguenze a cui le rispettive violazioni possano andare incontro, specie nelle ipotesi in cui una singola condizione si ponga in contrasto con più requisiti normativi.

L'analisi prospettata è complicata dalla diversità dei rimedi che sono individuati da ciascuna delle discipline normative citate.

In prima battuta, la previsione di cui all'art. 5, reg. (UE) n. 2019/1150, non delinea un chiaro sistema di tutele, poiché la nullità, richiamata all'art. 3, par. 3, non rappresenta un giusto rimedio in caso di violazione dei requisiti di trasparenza. Da un lato, infatti, essendo l'art. 5 una previsione che impone l'introduzione di certi contenuti, è difficile individuare una clausola del contratto che dovrebbe essere sottoposta a demolizione, in caso di omissione degli stessi. Inoltre, quand'anche una condizione potesse essere individuata, in quanto inserita ma formulata in maniera non chiara, la nullità frustrerebbe l'interesse degli utenti di godere dell'intermediazione della piattaforma.

Il profilo patologico in commento, inoltre, sembra sfuggire alla dimensione del singolo contratto, poiché esso si perde nella complessità della struttura organizzativa della piattaforma ed appare non adeguato, oltre che difficilmente realizzabile sul piano tecnico, imporre una modificazione dell'algoritmo che inciderebbe su tutti gli intermediari.²⁸

²⁸ I termini del problema paiono echeggiare, con qualche precisazione necessaria, la irriducibile distanza esistente tra codice di programmazione, quale *lex informatica* e le norme giuridiche. Il giudice, infatti, può certamente incidere sul piano del dover essere espresso dalle norme giuridiche, ma rimane privo di poteri rispetto alla struttura logica dell'algoritmo e a quella tecnica del *software*, in relazione alle quali neces-

Pertanto, un rimedio più efficace, in tale ottica, potrebbe consistere nella richiesta di risarcimento del danno patito in forza della violazione del dovere informativo.

La pretesa in questione potrebbe essere fondata sul piano della responsabilità precontrattuale²⁹ della piattaforma, in considerazione del dovere previsto dall'art. 5 reg. (UE) n. 2019/1150. A tal proposito, il danno che l'utente potrebbe lamentare non si limiterebbe, tuttavia, all'interesse negativo, poiché determinato dall'erronea valutazione di profittabilità dello stesso. Pertanto, ci si riferisce al danno c.d. differenziale,³⁰ operante in caso di dolo incidente e di vizi incompleti, consistente nella diversità di condizioni alle quali le parti avrebbero accettato di concludere il contratto, qualora avessero compreso con esattezza la modalità operativa del meccanismo di posizionamento.

Oltre alla violazione della disciplina di trasparenza, il posizionamento potrebbe violare le previsioni di cui all'art. 6, par. 5, DMA.

Sia che si tratti di preferenza abusiva accordata alle offerte del *gatekeeper*, sia di condizioni inique e discriminatorie sul posizionamento, in entrambi i casi l'esito principale non può che essere l'attivazione dei meccanismi di *public enforcement* affidati alla Commissione, ossia la contestazione dell'illecito e la conseguente sanzione.

Ad ogni modo, questa conseguenza non può esaurire l'orizzonte rimediabile, specie in considerazione dell'evoluzione normativa e dottri-

sita del passaggio essenziale in chiave collaborativa del gestore della piattaforma. Sul punto si vedano J. REIDENBERG, *LEX informatica: The formulation of Information Policy Rules Through Technology*, in *Texas Law Review*, 1998, pp. 553 e ss.; E. TOSI, *Contratti informatici, telematici e virtuali. Nuove forme e procedimenti formativi*, op. cit., pp. 15 e ss.

²⁹ La questione può essere costruita anche per il tramite dell'approccio rimediabile. Cfr. S. MEUCCI, *Nuovi vizi del consenso e disciplina della concorrenza*, in *Persona e Mercato*, 2019, p. 46, la quale afferma «[...] la tradizionale immagine della rigida tipicità dei vizi del consenso che si esauriscono nei casi di incapacità di agire o naturale, errore essenziale, minaccia e dolo determinante il cui rimedio è la sola azione di annullamento appare illusoria. Numerose sono le fattispecie dotate oggi di rilevanza così come variegati sono i rimedi esperibili».

³⁰ Si veda, sul punto C. M. BIANCA, *Diritto civile, vol. 3: Il contratto*, III ed., Milano, 2019, p. 150, «se il contratto rimane valido ed efficace il danno da illecito precontrattuale consiste nelle migliori condizioni che il contraente avrebbe ottenuto senza l'illecita ingerenza della controparte o del terzo».

nale in tema di contratti a valle di pratiche anticoncorrenziali.³¹ In tal senso, infatti, va rilevato come le condotte consistenti nella imposizione di peculiari clausole contrattuali (e a monte nella predisposizione di *softwares*) coinvolgono direttamente la posizione degli utenti che sono controparti delle piattaforme, di talché, risulta evidente la necessità di tutela anche sul piano del singolo rapporto che si sia informato a condizioni illecite.

In tal senso, l'interprete è agevolato dal rinvenimento nel contesto interno dell'art. 9, comma 3, l. n. 192 del 1998, il quale potrebbe essere impiegato al fine di completare la disciplina di tutela introdotta dal DMA, sul piano dei rapporti tra privati.

La norma consente l'individuazione del giusto rimedio tra diverse possibilità, prevedendo espressamente che l'abuso di dipendenza economica possa andare incontro a nullità, risarcimento del danno e azione inibitoria.

Per quanto riguarda il rimedio demolitorio, tuttavia, si può osservare come le perplessità espresse per la violazione del dovere di trasparenza possano essere riproposte anche in questo contesto, sebbene sia chiaro come nel caso in questione possa ipotizzarsi un impiego conformativo dell'istituto. In particolare, potrebbe chiedersi in termini di conformazione del contenuto del contratto che il posizionamento delle offerte direttamente o indirettamente riferibili al *gatekeeper* sia equiparato a quelle equivalenti degli utenti commerciali, ovvero si imponga l'eliminazione dei parametri iniqui o discriminatori. Anche in questa ipotesi, tuttavia, permane la considerazione che la modifica prospettata non si risolverebbe semplicemente nella variazione delle condizioni contrattuali, ma imporrebbe un intervento della piattaforma sulla struttura del proprio *software*, con ricadute che coinvolgerebbero tutti gli utenti della stessa.

³¹ Il *private enforcement* viene oggi ritenuto, infatti, un elemento essenziale a garanzia dell'effettività delle regole a tutela della concorrenza. Si veda, sul punto, F. LONGOBUCO, *Violazione di norme antitrust e disciplina dei rimedi nella contrattazione "a valle"*, Napoli, 2009, *passim*.

Si veda, inoltre, C. SCHEPISI, *Digital market act e private enforcement*, in G. Caggiano, G. Contaldi e P. Manzini (a cura di), *Verso una legislazione europea sui mercati e servizi digitali*, Bari, 2021, pp. 158 e ss.

Alla luce delle complessità considerate, appare più adeguato rispetto alle proprie pretese di tutela che l'utente commerciale agisca direttamente pretendendo il risarcimento del danno cagionato dall'imposizione di un meccanismo di posizionamento non equo o discriminatorio.

Per quanto attiene, invece, all'azione inibitoria, essa può essere maggiormente acconcia alle ipotesi in cui la lamentanza in termini di posizionamento abbia a riferirsi ad offerte specifiche che si assumono ingiustamente preferite alle proprie, non sotto il profilo dell'esecuzione del contratto, ma per effetto della stessa pattuizione. Di talché, può ritenersi che l'utente danneggiato possa chiedere la cessazione del comportamento abusivo mediante il riposizionamento a proprio vantaggio delle offerte in discussione. Il che rappresenterebbe la cessazione, *pro futuro*, dell'abuso in questione.

Per il passato, invece, e finché non vi sia uniformazione alla pretesa avanzata in termini di inibitoria, si può fare riferimento al risarcimento del danno, consistente nel mancato o ridotto guadagno cagionato dalla collocazione discriminatoria sulla piattaforma, dalle stesse condizioni d'uso adottate.

L'importanza della conoscenza nei nuovi obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi. Il ruolo del CONAI

Fabrizio Cesareo

1. Economia circolare e *management* dei rifiuti

È ormai chiaramente evidente l'interesse prevalente dell'Unione europea verso la sfida del nuovo secolo, vale a dire quella del rispetto della sostenibilità ambientale in virtù dell'incalzante cambiamento climatico. Anche da un punto strettamente giuridico la materia evolve nel tempo e nei concetti, basti pensare che sino a prima dei PNRR, quindi antecedentemente alla pandemia da Covid-19, si parlava di sviluppo sostenibile ed economia circolare mentre oggi questi concetti si sono agganciati a quello di transizione ecologico-energetica.¹

Dapprima con l'Agenda 2030 e successivamente con il *Green Deal*, si focalizza l'attenzione su uno degli attuali asset strategici e cioè il Goal 12, "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo", che ai paragrafi 3 e 5 prevede, entro il 2030, di dimezzare lo spreco alimentare globale pro capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e fornitura, comprese le perdite del post-raccolto nonché di ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo. Tal ultimo aspetto fonda l'azione comunitaria sulla circolarità, mediante la COM/2020/98 *final* (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva" dell'11 marzo 2020).²

¹ Sia permesso il richiamo a F. CESAREO, G. PIROTTA, *Il greenwashing nella lotta al climate change. Fondamenti sostanziali giusprivatistici e tutela risarcitoria collettiva*, in *BioLaw Journal*, 2, 2023, spec. pp. 218-220.

² Secondo il cd. CEAP, che rappresenta uno dei principali elementi costitutivi del *Green Deal*, la transizione ridurrà la pressione sulle risorse naturali e consentirà di preservare la biodiversità; il piano considera l'intero ciclo di vita del prodotto, promuovendo il cd. "consumo sostenibile". Quello degli imballaggi, degli alimenti, dell'acqua e delle sostanze nutritive, sono solo alcuni dei settori che utilizzano la

Ma sicuramente un passaggio obbligato è fare riferimento dapprima all'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cd. "T.U. Ambiente", secondo cui per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.³

maggior parte delle risorse; risorse che devono essere mantenute nel tessuto economico europeo il più a lungo possibile.

³ Ampiamente sul punto C.M. NANNA, *La controversa nozione di rifiuto e la sua compatibilità con la normativa e la giurisprudenza comunitaria*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto. Anno II*, Bari, 2009, p. 317 ss.; G. AMENDOLA, *Il testo unico ambientale e la nozione di rifiuto - A che punto siamo?*, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2007, p. 145; Id., "Rifiuto", "disfarsi", "recupero" e "smaltimento": problemi vecchi e nuovi del recente decreto sui rifiuti, in *Riv. giur. amb.*, 1998, p. 193; A. BORZI, *La "complessa" nozione di "rifiuto" del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152*, in *Ambiente*, 2006, p. 617; N. De SADELEER, *Rifiuti, prodotti e sottoprodotti - La corte di giustizia e delle Comunità europee e le decisioni dei giudici nazionali in Gran Bretagna, Francia e Belgio, con la pubblicazione delle sentenze della corte di giustizia*, Milano, 2006; B. DI GIANNATALE, *La nozione di "rifiuto": profili di diritto comunitario e interno*, in *Nuova rass.*, 2005, p. 725; N. FURIN e E. DE NEGRI, *Rifiuto e sottoprodotto: un nuovo intervento della cassazione tra d.leg. 22/1997 e d.lgs. 152/2006*, in *Riv. giur. amb.*, 2006, p. 471; F. GIAMPIETRO, *Un disegno di legge per "interpretare" la nozione di rifiuto*, in *Ambiente*, 1999, p. 906; Id., *Rifiuti, residui, m.q.b.: tra ambiente e salute pubblica*, ivi, 1996, p. 802; P. GIAMPIETRO, *Nozione di rifiuto: dopo il "testo unico" inammissibili i dubbi di costituzionalità*, in *Ambiente e sicurezza*, 2006, pp. 23 e 85; Id., *Nuova nozione di rifiuto e sottoprodotto più conforme ai canoni comunitari*, ivi, 2006, pp. 14 e 70; Id., *La corte di giustizia amplia la nozione di rifiuto limitando il riutilizzo del "tal quale"*, in *Ambiente*, 2003, p. 64; Id., *La nozione "comunitaria" di rifiuto va accertata dal...giudice nazionale: parola della corte di giustizia!*, ivi, 2000, p. 905; Id., *Rifiuto e non rifiuto tra storia, cronaca e attualità*, ivi, 1998, p. 541; Id., *Il "rifiuto", la "materia seconda" e la "materia prima secondaria" tra leggi-quadro e legislazione regionale*, in *Riv., giur. amb.*, 1989, p. 259; G. GUERRIERI e M.O. CAPONI, *La nuova nozione di rifiuto: analisi alla luce delle ultime sentenze della cassazione e nuove contestazioni comunitarie*, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2005, p. 493; S. MAGLIA, *Nozione di rifiuto, materie prime secondarie e sottoprodotti: ancora norme poco chiare e poco "europee"*, in *Ambiente*, 2006, p. 715; M. MEDUGNO, *Sulla nozione di rifiuto*, in *Riv. giur. amb.*, 2004, p. 54; D. RÖTTGEN, *Primi commenti alla nozione di rifiuto secondo la corte Ce*, in *Ambiente*, 2005, p. 5; AA. VV., *La normativa italiana sui rifiuti*, Milano, 2002; F. GIAMPIETRO (a cura di), *Commento al testo unico ambientale*, Milano, 2006; A. JAZZETTI, (a cura di), *I rifiuti. Legislazione comunitaria e legislazione italiana*, Milano, 1992; G. AMENDOLA, *Gestione dei rifiuti e prevenzioni delle alterazioni ambientali*, Napoli, 1992; G. AMENDOLA, *La gestione dei rifiuti - Obblighi, divieti e sanzioni*, Rimini, 2002; M. CICALA, *Rifiuti (smaltimento dei)*, in *Noviss. dig. it.*, appendice VI, Torino, 1986, p. 787; P. FICCO, *Gestire i rifiuti*, Milano, 2008; P. FICCO, P. FICHIANI, e F. GERARDINI, *La gestione dei rifiuti*, Milano, 1999; F. GIAMPIETRO e P. GIAMPIETRO, *Lo smaltimento dei rifiuti*, Rimini, 1985; G. GIOVE, *La tutela dell'ambiente nel ciclo dei rifiuti*, Milano, 2005; A. JAZZETTI, *La normativa in materia di rifiuti*, Milano, 1993; A. MONTAGNA, *Rifiuti (gestione di)*, in *Enc. giur. Treccani*,

In tal guisa, l'Italia, dimostratasi per l'appunto molto attenta a questa fondamentale tematica, ha adottato la Strategia nazionale per l'economia circolare (SNEC) e il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR).

La cd. SNEC,⁴ che si inserisce nella Missione 2 (M2) “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 (M2C1) “Agricoltura sostenibile ed economia circolare” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) “Italiadomani”, prevede ingenti finanziamenti per il *management* dei rifiuti,⁵ mediante la realizzazione di nuovi impianti e di ammodernamento di quelli esistenti nonché il miglioramento delle strutture per attuare la raccolta differenziata. Questa Strategia muove da un importante sistema di tracciabilità digitale del rifiuto, da incentivi fiscali a beneficio delle attività di riciclo, della valorizzazione delle materie prime secondarie (MPS) e dal diritto al riutilizzo ed alla riparazione. All'uopo, giova evidenziare, alla luce del conseguente impatto ambientale, l'Investimento 1.2, Linee d'Intervento C e D, rispettivamente sulla realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici, cd. *Plastic Hubs*, compresi i rifiuti di plastica in mare e sulla infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili, cd. *Textile Hubs*.

Roma, 2003; V. PAONE, *La tutela dell'ambiente e l'inquinamento da rifiuti*, Milano, 2008; M. PERNICE e M. SANTOLOCI, *La nuova disciplina in materia di rifiuti*, Milano, 1997; L. RAMACCI, *La nuova disciplina dei rifiuti*, Piacenza, 2008; C. RAPISARDA SASSOON e G. CASSAAR, *La nuova normativa italiana sui rifiuti*, Milano, 1998.

⁴ Approvata con Decreto Ministeriale n. 259 del 24 giugno 2022, tale documento programmatico pone l'attenzione sul mercato delle cd. MPS, al fine di rendere competitivi, per disponibilità, prestazioni e costi rispetto alle materie prime vergini; proprio per questo la Strategia incide sulla catena di acquisto dei materiali, sulla cd. *EoW* (*End-of-Waste*, vale a dire quei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto), sul sistema di responsabilità estesa del produttore e dei consorzi, sul cd. *consumer behaviour* ed in ultimo sulla diffusione del cd. *PaaS* (*Product-as-a-Service*, vale a dire quel modello secondo cui non si vende il prodotto bensì si paga per utilizzo o funzionalità). Per di più, la stessa costituisce fulcro centrale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica.

⁵ Per una trattazione esaustiva ed aggiornata v. G. MASTRODONATO, *Nuovi modelli di economia circolare nella gestione dei rifiuti*, in A. Buonfrate e A. Uricchio (a cura di), *Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile*, Milano-Padova, 2023, p. 789 ss.

Il cd. PNGR⁶ mira a contenere la produzione nazionale dei rifiuti, individuando obiettivi, criteri e strategie d'intervento a cui le Regioni devono attenersi nella predisposizione dei relativi Piani. Nello specifico questo rappresenta uno strumento per la gestione integrata dei rifiuti, che si prefigge l'obiettivo di: valorizzare riutilizzo, riciclo e recupero degli stessi; ridurre al minimo lo smaltimento finale; istituire sistemi di monitoraggio; evitare che l'Italia incorra in nuove procedure di infrazione; affrontare il tasso esiguo di raccolta rifiuti; disincentivare il conferimento in discarica; permettere la piena integrazione con i programmi regionali, il tutto rispettando i *target* della normativa comunitaria, oltre che nazionale nonché fronteggiando l'incenerimento all'aria aperta e gli scarichi illegali.

Indubbiamente il passaggio da un'economia lineare ad un'economia circolare⁷ favorisce la spinta verso la decarbonizzazione dell'Europa, attraverso un approccio concreto al *Green Deal* e al pacchetto *Fit for 55*, non a caso quello dell'*agrifood chain* sembra essere "il terreno maggiormente coltivabile".⁸

Sin dal 2015 emerge, pertanto, quello che è il *key role* dei prodotti alimentari sia per il binomio accesso al cibo e diritti fondamentali che per mole e frequenza degli acquisti da parte dei consumatori.

Al fine di scongiurare la linearità del processo di estrazione, produzione, consumo e smaltimento occorre ripensare al mercato agroalimentare in chiave sistemica.⁹ L'iperproduzione normativa sia unionale

⁶ Approvato con Decreto Ministeriale n. 257 del 24 giugno 2022.

⁷ Sono 54 le misure, legislative e non, intercorse dal 2015 sulla *circularity*, ad esempio in materia di plastica e imballaggi, batterie per veicoli, settore tessile.

⁸ Basti pensare al Decreto 5 agosto 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) che all'art. 1 "Definizioni" porta il merito di individuare, per l'appunto, nella logistica agroalimentare quel complesso di attività volte a pianificare, implementare e controllare l'efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati, prodotti finiti del settore agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e vivaismo e le relative informazioni, dal punto di origine al punto di consumo. Tale norma "fa l'occhiolino" al PNRR e ai relativi principi, nel momento in cui viene richiamato il contributo all'obiettivo climatico, cd. *climate and digital tagging*.

⁹ Sul punto I. F. FASSIO e N. TECCO, *Circular Economy for Food. Materia, energia e cono-*

che nazionale prova a restare al passo delle evoluzioni concettuali in cui permea l'esigenza di ridefinire i confini di concetti quali sicurezza, qualità e tutela del consumatore. E se da un lato il diritto agroalimentare porta il merito di essere quello più armonizzato dall'altro occorre dare piena attuazione alle misure pensate.

2. Su come ridurre i rifiuti. Etichettatura vs. packaging

Per ben comprendere talune problematiche sottese la legislazione alimentare, occorre prendere in esame alcuni passaggi del Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce principi e requisiti generali, oltre a fissare procedure nel campo della sicurezza alimentare, sicuramente condizionato da diversi accadimenti. Partendo dal fatto che *food safety* e *security* sono da analizzare in combinato con il diritto dello sviluppo sostenibile oltre che con il tema della nutrizione, si ritiene che l'orientamento moderno in materia sia quello di intendere la sicurezza alla ingestione piuttosto che ai danni derivanti da perpetrate scelte nell'assunzione degli alimenti, da una *mala gestio* degli scarti nonché dall'assenza della caratteristica di *eco-friendly* per gli stessi.¹⁰ Tale fonte vincolante non si preoccupa, però, di enucleare le modalità di applicazione, rimesse per lo più a strumenti di *soft law* che ormai sono soliti gravitare nel panorama giuridico moderno, quindi agli operatori di settore.

L'art. 14 Regolamento *de quo* prende in esame, da un lato, rischio e pericolo dell'alimento e, dall'altro, sancisce che se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio. Questo evidenzia il rapporto con-

scenza, in circolo, Milano, 2018, p. 59 ss.

¹⁰ C. MACMAOLAIN, *SECURING SAFETY, Controlling Crises: Development and Misapplication of Food Law*, in A. Antoniadis, R. Schutze e E. Spaventa, *The European Union and Global Emergencies. A Law and Policy Analysis*, Oxford, 2011, pp. 193-204; A. ALEMANNINO, *What can EU Health Law Learn from Behavioural and the Law? The Case of EU Lifesty-le Regulation*, in A. Alemanno e L. Sibony, *Nudge and the Law. A European Perspective*, Bloomsbury, 2015, pp. 209-234; C. BRADSHAW, *Waste Law and the Value of Food*, in *Journal of Environmental Law and Litigation*, 30, 2, 2018, pp. 311-331.

sequenziale tra rischio e ritiro dei prodotti, salvo prova contraria ed inoltre, il *quantum* di prodotto tendenzialmente commutabile in rifiuto non è prestabilito legalmente,¹¹ non essendoci un limite comunitario relativamente alle dimensioni dei lotti.¹²

In aiuto viene l'art. 3 del summenzionato Regolamento, secondo cui la rintracciabilità altro non è che la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Del resto, il considerando (29) marca il fatto che occorre fare in modo che le imprese alimentari e del settore dei mangimi, comprese le imprese importatrici, siano in grado di individuare almeno l'azienda che ha fornito loro l'alimento, il mangime, l'animale o la sostanza che può entrare a far parte di un dato alimento o di un dato mangime per fare in modo che la rintracciabilità possa essere garantita in ciascuna fase di indagine.

È verosimilmente chiaro che l'impiego delle cd. *new technologies* nell'era dell'*Internet of Things*, potrebbe senz'altro snellire le diverse fasi della filiera, in questo caso, ad esempio, la *blockchain* – che si inserisce nel più ampio alveo della garanzia di conoscibilità delle informazioni – assolverebbe la funzione di individuazione di lotti specifici dai quali poi è possibile eliminare prodotti scaduti ovvero contaminati.¹³

¹¹ Y.R. WAART, M EPPINK, E.B. OOSTERKAMP, S.R.C.H. HILLER, A.A. VAN DER SLUIS E T. TIMMERMANS, *Reducing food waste; Obstacles experienced in legislation and regulations*, LEI, part of Wageningen, UR, The Hague, 2011.

¹² Soltanto in alcuni Paesi europei son stati varati codici di buone pratiche, in virtù di una, forse troppo permissiva, Direttiva 2011/91/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare e che all'art. 1.2 precisa che si intende per partita un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche; recepita poi dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231 in materia di disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni anzidette.

¹³ Sul funzionamento della *blockchain* nell'*agrifood* v. R. SILVESTRI, *La blockchain nell'industria del food*, Milano, 2022; S. ROLANDI, *La blockchain nei sistemi agroalimentari*, in L.

Perciò, in un contesto dove sono determinanti etichettatura e *packaging*,¹⁴ occorre adottare un approccio *multiactor* e *mutilevel* o multi-valoriale.¹⁵

L'etichetta è definita dall'art. 2, lett. i), come qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento che accompagna detto imballaggio o contenitore. Si tratta di uno strumento con molteplici accezioni, poiché permette: di far identificare al consumatore il prodotto (ingredienti e data di scadenza soprattutto); una tutela del consumatore (tipicamente parte debole del rapporto rispetto al *professionel*) e del mercato; di valorizzare la funzione commerciale, con parte grafica ed informazioni volontarie, per predominare sul mercato.

Parimenti, l'imballaggio è disciplinato dai Regolamenti (CE) n. 1935/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e n. 450/2009, della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.¹⁶ Le funzioni in questo caso sono: quella di mantenimento dell'integrità del prodotto, quindi di garanzia di salubrità e porzionamento, quindi contenimento. Cosa più importante è il fatto che l'imballaggio tenda ad essere sinonimo di fiducia per il consumatore,¹⁷ che finisce per essere orientato "consapevolmente"

Costato e F. Albisinni (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, Milano-Padova, 2023, p. 645 ss.; F. PRETE, *La tracciabilità*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, Milano, 2021, p. 252 ss.; G. SPOTO, *Gli utilizzi della blockchain e dell'Internet of Things nel settore degli alimenti*, in *Riv. dir. alim.*, 2019, pp. 23-35.

¹⁴ L. BAIRATI, *Etichettatura, packaging e nuove tecnologie. Stato dell'arte e prospettive*, in M. Torsello e G. Guerra (a cura di), *Temi e prospettive per un corso di diritto agroalimentare transnazionale e comparato*, Napoli, 2022, pp. 127-133.

¹⁵ H. MICKLITZ, *Squaring the Circle? Reconciling Consumer Law and the Circular Economy*, in *Journal of European Consumer and Market Law*, vol. 8, 2019, pp. 229-237.

¹⁶ Il rinvio è al d.lgs. 10 febbraio 2017, n. 29, relativamente alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni comunitaria, con riguardo ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

¹⁷ Gli elementi determinanti la percezione del consumatore in relazione al *packaging*

mediante scelte di *marketing* dei *supermarkets*. Il quadro che ne emerge è una prima e significativa attenzione alla salute dei consumatori nella sua accezione collettiva, rispetto alla valorizzazione della sostenibilità, percorso indubbiamente invertito a partire del 2015 con l'Agenda 2030.¹⁸

3. Verso un'agricoltura sostenibile

L'“era dello sviluppo sostenibile”¹⁹ porta in sé diverse criticità, prima fra tutte quella di intersecare lo sviluppo tecnologico con la rigenerazione delle risorse naturali, vessate da inquinamento e sfruttamento,²⁰ specie nel settore primario d'investimento e cioè l'agroalimentare, in cui è necessaria la convergenza dello sviluppo economico, sociale ed ambientale; ragion per cui si tiene conto delle esternalità negative emergenti nella filiera. Quello dello sviluppo sostenibile è un valore che permea le scelte discrezionali della politica comunitaria, ma anche del singolo cittadino e che mira a mantenere un cd. equilibrio ecologico, mediante il rispetto dei principi di equità inter ed intra-generazionale, ovvero sia un uso ragionato delle risorse.²¹

sono l'aspetto, la praticità e la protezione, elementi sensibili che “spostano l'ago della bilancia” nel panorama di offerte sul mercato.

¹⁸ H. SCHEBESTA, *Regulating Sustainability Claims on Seafood – EU Ecolabel, Unfair Commercial Practices Directive or Seafood Information Requirements?*, in *Journal of European Risk Regulation*, 7, 4, 2016, pp. 784-788; K. BERG E M.T. KAWAKAMI, *Company Law is Bananas*, in B. Akkermans e G. Van Djck (a cura di), *Sustainability and Private Law*, The Hague, 2019; S.R. WISEMAN E H. WISEMAN, *Food Labeling and the Environment*, in *Journal of Environmental Law and Litigation*, 34, 2019, pp. 1-24; K.G. GRUNERT, S. HIEKE E J.M. WILLS, *Sustainability labels on food products: Consumer motivation, understanding and Use*, in *Food policy*, 44, 2014, pp. 177-189; L. BAIRATI, *L'etica del consumatore nella governance globale del cibo*, in *Riv. dir. alim.*, 4, 2020, pp. 21-36.

¹⁹ J.D. SACHS, *The Age of Sustainable Development*, Columbia, 2014.

²⁰ S. GRASSI, *Problemi di diritto costituzionale dell'ambiente*, Milano, 2012, pp. 122-124.

²¹ S. GRASSI, *Rischio di impresa e sviluppo sostenibile*, in G. Alpa, G. Conte, V. Di Gregorio, A. Fusaro, U. Perfetti (a cura di), *Rischio di impresa e tutela dell'ambiente*, Napoli, 2012, pp. 8-13; L. CAMPIGLIO, L. PINESCHI, D. SINISCALCO, T. TREVES (eds.), *The Environment After Rio: International Law and Economics*, London, 1994; R.S. PATHAK, *The Human Rights System as a Conceptual Framework for Environmental Law*, in E. Brown Weiss (ed.), *Environmental Change and International Law*, Tokyo, 1992, p. 205 ss.; T. TREVES, *Il diritto dell'ambiente a Rio e dopo Rio*, in *Riv. giur. ambiente*, 1993, p. 577 ss.; E. DOWDESWELL, *Sustainable Development: The Contribution of International Law*, in W. Lang (ed.), *Sustainable*

Difficile il bilanciamento tra ambiente ed agricoltura,²² in considerazione del fatto che l'agricoltore è il primo a subire l'impatto dell'ormai pressante *climate change* (ad esempio, in caso di distruzione di un frutteto ci vogliono anni ed anni per raccogliere i nuovi primi frutti, vale a dire si parla di un tempo di recupero estremamente lungo). La sfida, stanti altresì le conseguenze economiche, oltre a «garantire la sicurezza alimentare per una popolazione mondiale oltre i dieci miliardi di persone»,²³ è quella di adottare «un modello di agricoltura ambientalmente sostenibile ed economicamente redditizia», connubio senz'altro non facile da realizzare. L'*European Environment Agency (EEA)* nel suo rapporto *Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe* del 2019 «prevede che i cambiamenti climatici potrebbero ridurre il valore dell'agricoltura europea del 16% entro il 2050 a causa della maggiore siccità e delle precipitazioni [...]. Il cambiamento climatico può influenzare direttamente e indirettamente la produzione agricola e gli agroecosistemi su cui essa si basa. Gli impatti diretti riguardano i cambiamenti nella fenologia e nei calendari, lo spostamento delle aree coltivate e la perdita di suolo, le variazioni nell'approvvigionamento idrico e nella domanda di irrigazione, e l'aumento dei livelli di CO₂ rallenta la crescita delle piante. Gli effetti indiretti sono invece conseguenze dei primi e sono ad esempio l'aumento di parassiti, malattie, specie invasive ed eventi estremi estre-

Development and International Law, London-Dordrecht-Boston, 1995, p. 3 ss.; N. SINGH, *Right to Environment and Sustainable Development as a Principle of International Law*, in *Studia Diplomatica*, 1988, p. 45 ss.; K. GINTHER, E. DENTERS, P. DEWAART (eds.), *Sustainable Development and Good Governance*, Martinus Nijhoff, Dordrecht-Boston-London, 1995; F. FRANCONI, *Sviluppo sostenibile e principi di diritto internazionale dell'ambiente*, in P. Fois (a cura di) *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, Napoli, 2007, p. 41; F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile*, Napoli, 2010; R. FERRARA, *I principi comunitari della tutela dell'ambiente*, in R. Ferrara (a cura di), *La tutela dell'ambiente*, Torino, 2006, p. 6; M. POLITI, *Diritto dell'ambiente e sviluppo sostenibile*, in *Scritti in memoria di G. Barile*, Padova, 1995.

²² A. JANNARELLI, *Il diritto agrario del nuovo millennio tra food safety, food security e sustainable agriculture*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, pp. 548-556; Id., *Cibo e diritti. Per un'agricoltura sostenibile*, Torino, 2015, spec. pp. 49-61; S. Masini e V. Rubino (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, Bari, 2021.

²³ Così S. PETRARCA, *Focus. Il difficile percorso per un'agricoltura ecologica ed economicamente sostenibile*, in asvis.it/notizie/2-20177/focus-il-difficile-percorso-per-unagricoltura-ecologica-ed-economicamente-sostenibile, 23 febbraio 2024.

mi come [...] grandinate, calore intenso e gelate». Il sistema agroalimentare è “croce e delizia” in tal senso, poiché da un lato è portatore sano di una serie di criticità ambientali (basti pensare alla contaminazione delle risorse idriche e alle elevate quantità di gas serra) e dall’altro può rappresentare “la” strategia per il perseguimento degli obiettivi del *Green Deal* (è il caso dei «rifiuti prodotti dall’industria agroalimentare, come gli scarti di trasformazione, possono essere valorizzati per la produzione di biocarburanti avanzati e biometano»). Percorrendo il pensiero di «scienziati e ambientalisti, infatti, il principale problema risiede nell’idea di una transizione ecologica che non affronta le radici del modello intensivo di agricoltura che dipende pesantemente da fertilizzanti chimici e pesticidi [...]. In base al rapport *Smoke & Mirrors. Examining competing framings of food system sustainability: agroecology, regenerative agriculture, and nature-based solutions* dell’*iPES Food (International Panel of Experts on Sustainable Food System)* del 2022, occorre adottare un approccio agricolo radicalmente nuovo, fondato sulla diversificazione delle aziende e dei paesaggi agricoli. [...] Il modello noto come “sistemi agroecologici diversificati” rappresenta un’alternativa sostenibile e resiliente rispetto all’attuale modello agricolo. [...] L’agroecologia fornirebbe una base solida per garantire la sicurezza economica delle aziende agricole, dimostrando di poter competere con l’agricoltura industriale in termini di produzione totale». Difatti, questa «offre inoltre un percorso più inclusivo e completo verso la trasformazione del sistema alimentare perché collega gli aspetti sociali e ambientali della sostenibilità [...]».

4. Le novità in materia di etichettatura ambientale

Anche l’etichettatura ambientale ha subito un processo di armonizzazione a livello comunitario, al fine di agevolare raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio degli imballaggi, mediante delle indicazioni contenute sull’etichetta del *packaging* dell’alimento.²⁴ In tal guisa il Regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, costituisce il fondamento per poter parlare di etichettatura ambientale di un alimento ovvero del suo imballaggio e si prefigge di

²⁴ N. LUCIFERO, *Economia circolare e prodotti alimentari: l’etichettatura ambientale nel sistema delle fonti del diritto europeo ed italiano*, in S. Gardini (a cura di), *Percorsi di circolarità, tra diritto ed economia*, in *Dir. econ.*, Modena, 2023, pp. 91-92 e 103-109.

arginare le potenziali asimmetrie informative, orientando consapevolmente le scelte consumeristiche in un mercato che risponde a meccanismi concorrenziali oltre che alla creazione di un sistema di sicurezza del consumo di alimenti.²⁵ È trentennale il dato storico a cui si fanno risalire le fonti comunitarie in materia di *packaging* ed etichettatura ambientale, ma la nozione di imballaggio resta tutt'oggi valida e si rinviene all'interno dell'art. 3, co. 1, p. 1), della Direttiva 94/62/CE,²⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, secondo cui tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione; anche tutti gli articoli "a perdere" usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.²⁷ Invece, nell'art. 8 della predetta Direttiva si fa

²⁵ L. COSTATO, *Le etichette alimentari nel nuovo reg. 1169/2011*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, p. 658; A. JANNARELLI, *La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel nuovo reg. n. 1169/2011 tra l'onnicomprensività dell'approccio e l'articolazione delle tecniche performative*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 38; A. GERMANÒ, *Le indicazioni in etichetta (e la loro natura) e i segni degli alimenti*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 207; S. BOLOGNINI, *Linee guida della nuova normativa europea relativa alla "fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori"*, in *Nuove leggi civ.*, 2012, p. 613; EAD., *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Torino, 2012; I. CANFORA, *Informazioni e tutela della salute e conformazione del contenuto negoziale tra diritto europeo e diritti nazionali*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, I, p. 119; P. BORGHI, *Le informazioni volontarie nella disciplina della etichettatura degli alimenti*, in S. Carmignani e N. Lucifero (a cura di) *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente*, Atti del Convegno del 21 e 22 novembre 2019 in onore della prof.ssa Eva Rook Basile, Napoli, 2020, p. 93; N. LUCIFERO, *Etichettatura degli alimenti (voce)*, in *Digesto civ.*, Agg., IV, Torino, 2009, p. 210.

²⁶ Recepita nell'ordinamento italiano dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, cd. "Decreto Ronchi", che ha permesso la creazione del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), punto di svolta nel passaggio dal *management* del *packaging* fondato sul conferimento a discarica ad un sistema integrato. Decreto successivamente abrogato con l'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, di cui si segnala specificamente l'art. 219 relativamente ai criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio. Stante l'assenza di una legislazione cogente sul piano nazionale e comunitario, il punto è stato rimesso alla volontà dei privati e a norme tecniche predisposte da enti privati internazionali (ISO), europei (CEN) e nazionali (UNI).

²⁷ Nozione estesa ad opera della Direttiva 2004/12/CE, del Parlamento europeo e del

riferimento all'etichettatura ambientale, per facilitare la raccolta, il riutilizzo e il recupero, compreso il riciclaggio, cioè l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della Decisione 97/129/CE della Commissione.

Il Piano di azione del 2015 riprende quanto elaborato in precedenza e grazie al quale si sono generate quattro direttive, in cui si annoverano anche la Direttive (UE) 2018/851 e 2018/852, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.²⁸ L'art. 219, co. 5,²⁹ T.U. amb., prevede, alla luce dei diversi interventi di modifica, che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, i produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE. Ai sensi dell'art. 218, co. 1, lett.e r) ed s), ai fini dell'applicazione della normativa in questione, precisa che la stessa si estende ai produttori quali fornitori di materiali di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio, oltre che all'utilizzatore dell'imballaggio stesso per

Consiglio, dell'11 febbraio 2004, in virtù della quale: i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme; ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio; iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.

²⁸ Recepite in Italia dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e in particolar modo si segnala l'art. 3, co. 3, lett. c).

²⁹ Modificato dall'art. 6, co. 2, d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213.

mezzo di accordi commerciali che chiariscano responsabilità ed oneri in maniera condivisa³⁰ e agli utilizzatori, vale a dire commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni. Al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare conformemente al principio "chi inquina paga", gli operatori economici devono cooperare secondo il principio di responsabilità condivisa, promuovendo misure atte a garantire prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, *ex art. 219, co. 2.*

I co.ii 5.1³¹ e 5.2 del predetto art. 219 stabiliscono che il MITE adotta, con decreto di natura non regolamentare,³² le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al co 5. e che tali obblighi decorrono dal 1° gennaio 2023.

Al fine di adempiere all'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il ricorso a canali digitali è sempre consentito (es. *app*, *QR Code*, *siti web*), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all'interno del PNRR. Tali canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull'imballaggio. Questi strumenti possono essere utilizzati sia per facilitare la trasmissione delle informazioni obbligatorie lungo la filiera nei circuiti commerciali e industriali, sia per veicolare al consumatore finale la natura dei materiali di imballaggio e le indicazioni sul corretto conferimento. qualora l'imballaggio sia destinato al consumatore finale, il soggetto obbligato è tenuto a riportare sull'imballaggio o sul punto di vendita, sia esso fisico o virtuale a cui il consumatore abbia accesso, le istruzioni per consentirgli di intercettare le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti. In alternativa, tali istruzioni possono essere diffuse e rese accessibili per il mezzo di canali di comunicazione tradizionali e digitali, attraverso campagne e/o iniziative promosse direttamente dalle aziende o con il contributo e la collaborazione delle

³⁰ Così come si evince dai *Chiarimenti sull'etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all'art. 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, resi dal Ministero della Transizione ecologica (MITE) con Circolare del 17 maggio 2021, n. 52445.

³¹ Il co 5.1 è stato inserito dall'art. 11, co. 2, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15.

³² D.m. del 28 settembre 2022, n. 360, sulle *Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.*

associazioni maggiormente rappresentative del settore. Per rendere disponibili le informazioni di etichettatura ambientale è quindi possibile utilizzare uno strumento digitale che rimanda ad una pagina appositamente dedicata a veicolare i contenuti sull'etichettatura ambientale che riguardano lo specifico imballaggio, a patto che l'accesso all'informazione specifica per l'imballaggio in questione risulti facile e diretta, e che detta informazione sia puntuale e non di difficile interpretazione. Si consiglia quindi di segnalare su tali canali, in modo evidente, l'imballaggio in questione, per rendere più facilmente reperibili e consultabili le informazioni al consumatore finale.

A seguito di ciò, il CONAI, pur non avendo poteri regolamentari, ha pubblicato online *Vademecum per l'utilizzo dei canali digitali per l'etichettatura ambientale degli imballaggi*,³³ senz'altro utile in quanto di carattere interpretativo.

Ed infine pare opportuno ricordare l'importante Proposta di Regolamento, del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE, del 30 novembre 2022,³⁴ che intende rivedere il quadro legislativo in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio.

5. Il ruolo della conoscenza giuridica nella filiera agroalimentare

La conoscenza giuridica,³⁵ come è emerso sino ad ora e come sosteneva il compianto maestro Rodotà, «è ovunque, ubiqua, senza tempo, sempre accessibile con un *click*»,³⁶ del resto proprio Aristotele, nella sua

³³ Per maggiori informazioni c.: etichetta-conai.com/documenti/vademecum-per-lutilizzo-dei-canali-digitali-per-letichettatura-ambientale-degli-imballaggi/

³⁴ COM/2022/677 final.

³⁵ Per una più ampia trattazione cfr. E. FITTIPADI, *Conoscenza giuridica ed errore. Saggio sullo statuto epistemologico degli asserti prodotti dalla dogmatica giuridica*, Roma, 2013; G. MAZZEI, *Pubblico dominio della conoscenza e tutela giuridica dell'innovazione estetica*, Napoli, 2011; G. LICCI, *Immagini di conoscenza giuridica*, Torino, 2019; V. VILLA, *Conoscenza giuridica e concetto di diritto positivo. Lezioni di filosofia del diritto*, Torino, 1993; M. GALLETTI, *La conoscenza nella civilistica dogmatica e diritto positivo*, in *giustiziacivile.com*, 2015; R. BRIGHI, *Norme e conoscenza: dal testo giuridico al metadato*, Milano, 2004.

³⁶ Così S. RODOTÀ, *Il diritto alla conoscenza*, in Relazione conclusiva al Seminario della Scuola per Librai. Fondazione Cini, in scuolalibraiuem.it, Venezia, 2014; ID., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2015, pp. 130 ss. e 211 ss.

Metafisica, sostiene che tutti gli uomini hanno un innato desiderio di sapere;³⁷ la “fame di conoscenza” è quella necessità primordiale senza la quale l’uomo morirebbe, come muore per mancanza di cibo. Orbene, la conoscenza giuridica è *condicio sine qua non* di quelle attività che non creano diritto ed allo stesso tempo la nozione risulta contestabile. Essa, infatti, può essere discussa oltre che interpretata in molteplici modi e sembra avere un nucleo concettuale perfettamente definito.

L’odierna *societas*, definita però “società delle conoscenze”, risulta già marcatamente segnata dal passaggio dell’“*offline*” a quello dell’“*online*”, ricostruzione utilizzata per evidenziare la forza centripeta dell’internet e della rete nonché più di recente del metaverso e dell’intelligenza artificiale; contesto in cui soggetti e fenomeni diversi finiscono per mescolarsi, gli interessi essere in contrasto e i ruoli cambiare. Volendo adoperare un’accezione giusprivatistica potremmo definire la conoscenza quale “bene pubblico globale” ovvero «bene comune liberamente accessibile da ogni persona», che oggi si presenta condivisa già all’origine proprio per la sua promanazione ed accessibilità. L’ultimo rapporto della FAO (*Food and Agriculture Organization*), *Tracking progress on food and agriculture-related SDG indicators 2023*, precisa che per poter avere una speranza nel raggiungimento dei *Goal* previsti dall’Agenda 2030 occorre attenzionare i *data*, stante ad indicare l’importanza di quel diritto a qualsiasi conoscenza, almeno in quest’ambito, in qualsiasi forma e modo, in cui ogni informazione deve essere reperibile. La conoscibilità nella filiera agroalimentare permette la tracciabilità, o rintracciabilità, dei prodotti e questo oggi è maggiormente possibile grazie alla cd. “agricoltura 4.0”, in cui giocano un ruolo fondamentale *blockchain* e *smart contract*. Ma, a parere di chi scrive, le domande che ci si potrebbe porre sono: in che modo concretizzare realmente questa “catena di blocchi” nell’*agrifood* e se l’utilizzo di strumenti del genere effettivamente avvicini l’imprenditore agricolo, che normalmente non dispone di tutta una serie di ri-

³⁷ C.A. VIANO, *La metafisica di Aristotele*, Torino, 1974, pp. 181-184 e 186-187, che affronta il tema in una duplice accezione: da un lato mostrando che l’amore della conoscenza trova la sua autenticità dopo che la ricerca del sapere in funzione dell’utile è stata superata; dall’altro, intendendo sostenere la continuità del processo conoscitivo interno. Secondo questi dalla memoria nasce l’esperienza che genera l’arte, a differenza dell’inesperienza che genera il caso. Inoltre, sembra che l’esperienza non si distingua dall’arte nella pratica e, difatti, l’esperienza è conoscenza delle cose individuali mentre l’arte è conoscenza degli universali (il richiamo è all’esempio del medico).

sorse, a queste realtà. Senz'altro il merito è quello di rendere, da un lato, agevole il reperimento e il consequenziale discernimento di una serie di informazioni (quindi di consentire al consumatore, ormai sicuramente più attento, di accostarsi), dall'altro vi è l'esigenza di non creare un *discrimen* rispetto a quei soggetti non dotati di dispositivi per le ragioni più disparate (quindi di permettere comunque l'accesso agli stessi contenuti). Pertanto, per evitare che queste *new technologies* facciano solo da orpello vi è la necessità di iniziare ad applicare "a monte" questo nuovo sapere proprio per continuare a fronteggiare le sfide dei prossimi anni.

Questo moderno accesso alla conoscenza non equivale però ad asurgere pretesa di conoscenza globale, ragion per cui si pone una sorte di limitazione rispetto a mercato e sicurezza;³⁸ nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, del 1948, delle Nazioni Unite si parla di "cercare, ricevere, diffondere" informazioni e queste tre parole «indicano un contenuto minimo del diritto alla conoscenza e ci dicono che c'è un sapere sociale che noi percepiamo non più appartenente agli altri, ma condiviso, socialmente condiviso, e quindi rispetto al quale abbiamo un diritto a conoscere». In un contesto evolutivo come questo emerge chiaramente una "ricchezza informativa", ove il cittadino, che rischia di essere ridotto a mero consumatore, ha il diritto e il dovere di contribuire; a maggior ragione in considerazione del fatto che la tecnologia ha contribuito a ridisegnare la conoscenza, talché «nessuno può pretendere di esserne il proprietario più o meno esclusivo»;³⁹ è fondamentale garantire a tutti i consociati l'accesso alla rete, evitando di incorrere nella censura e scongiurando il rischio della perdita.

Questa ricerca/pubblicazione è stata finanziata dall'Unione Europea - Next Generation EU. Codice Progetto: ECS00000041; CUP Progetto: C43C22000380007; Titolo Progetto: Innovation, digitalization and sustainability for the diffused economy in Central Italy - VITALITY.

³⁸ Il riferimento qui è alla *privacy* sia in ambito sanitario che relativamente all'utilizzo dei *social network* e quindi della possibilità di esercitare eventualmente il diritto all'oblio.

³⁹ Invece, qui il riferimento è al diritto industriale: marchi e brevetti.

Il problema dello spreco alimentare: il ruolo della conoscenza e i correlati profili giuridico-fiscali*

Martina D'Ignazio

1. La necessità di un nuovo «paradigma conoscitivo»

Lo spreco alimentare rappresenta oramai un problema di globale emergenza, la cui trattazione, impattando su molteplici e variegati ambiti della vita sociale, ha assunto un'importanza crescente all'interno del dibattito scientifico e delle iniziative della società civile, fino ad essere richiamato nei documenti programmatici dell'UE e delle principali organizzazioni internazionali (FAO, UNEP, USDA, G20).¹

La complessità del tema, oltre che dalle proporzioni, come si dirà più avanti, tutt'altro che incoraggianti, emerge da una serie di aspetti preliminari, i quali, pur potendo, *prima facie*, apparire sfumati rispetto alla questione oggetto di esame, sembrano tuttavia offrire notevoli spunti di riflessione in merito alla necessità che, su temi di tale porta-

* Il presente scritto è il frutto delle ricerche svolte nell'ambito del progetto di ricerca: Innovation, Digitalisation and Sustainability for the Diffused Economy in Central Italy - Vitality - CUP: C43C22000380007 - codice: ECS00000041.

¹ Il 25 settembre 2015 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato l'Agenda ONU 2030. Nello specifico, essa consta di 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) inquadrati all'interno di un programma d'azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.

Circa la metà degli SDGs sono direttamente focalizzati su questioni ambientali, nonché sulla sostenibilità delle risorse naturali (povertà, salute, cibo, agricoltura, acqua, sanità, insediamenti umani, energia, cambiamenti climatici, consumi, produzione sostenibili, oceani, biodiversità ed ecosistemi terrestri). Tra le priorità individuate dall'Agenda 2030 emerge anche la diminuzione degli sprechi alimentari globali: l'obiettivo 12.3, infatti, evidenzia la necessità che, entro il 2030, gli sprechi alimentari globali per persona («a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori») siano dimezzati e che le perdite di cibo lungo le catene di produzione e di fornitura (comprese le perdite del post-raccolto) siano, quantomeno, ridotte. L'obiettivo di ridurre gli sprechi alimentari è interconnesso con altri SDG tra cui l'obiettivo 2 sulla sicurezza alimentare e l'obiettivo 13 sui cambiamenti climatici. Cfr. ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA), *Spreco alimentare: un approccio sistemico per la prevenzione e la riduzione strutturali*, 2018.

ta, vi sia, quantomeno, una iniziale chiarezza definitoria e metodologica. È, infatti, evidente come l'individuazione analitica e omogenea del concetto di spreco e del perimetro in cui esso opera possa rivelarsi dirimente ai fini dell'individuazione delle migliori politiche e delle più idonee azioni di intervento.

Sul punto, giova anzitutto evidenziare come, nonostante la ricordata attenzione ormai vigente sul tema, né a livello istituzionale, né sul piano della letteratura scientifica di settore, vi sia una uniformità nelle definizioni di "spreco alimentare". Si tratta di una questione di non poca rilevanza atteso che, come spesso accade ove ci si interfacci con temi inevitabilmente connessi all'aspetto abitudinario dell'individuo, l'incertezza qualificatoria ben si presta ad un atteggiamento di sotto-stima del problema.²

Una prima definizione³ di *food waste* (o spreco alimentare) è stata fornita dalla FAO agli inizi degli anni '80 e comprende qualsiasi sostanza sana e commestibile che, invece di essere destinata al consumo umano, viene sprecata, persa, degradata o consumata da parassiti in ogni fase della filiera agroalimentare.⁴

Risale, invece, al 2011⁵ l'introduzione della più specifica distinzione tra perdite alimentari (c.d. *food losses*) e sprechi alimentari (c.d. *food waste*), elaborata sulla base di aspetti meramente qualitativi. Mentre, infatti, la prima espressione afferisce alle perdite che si riscontrano du-

² Le definizioni divergono per quanto riguarda la terminologia utilizzata, i criteri considerati, le prospettive adottate e il tipo di *food losses and waste* considerato. Cfr. GÉRALDINE CHABOUD, BENOIT DAVIRON, *Food losses and waste: Navigating the inconsistencies*, 2017.

³ Sul punto cfr. anche PARLAMENTO EUROPEO, Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, *Evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE, 2011*, che ha definito lo spreco alimentare come «l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni economiche o estetiche o per prossimità della scadenza di consumo, ma ancora perfettamente commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati ad essere eliminati e smaltiti producendo esternalità negative dal punto di vista ambientale, costi economici e mancati guadagni per le imprese».

⁴ FAO, 1981 «*Wholesome edible material intended for human consumption, arising at any point in the FSC that is instead discarded, lost, degraded or consumed by pests*».

⁵ FAO, SWEDISH INSTITUTE FOR FOOD AND BIOTECHNOLOGY, *Global Food Losses and Food Waste. Extent, Causes and Prevention*, 2011.

rante le fasi della produzione agricola, post-raccolto e trasformazione degli alimenti, la seconda suole far più propriamente riferimento agli sprechi di cibo che si verificano nell'ultima parte della catena alimentare (distribuzione, vendita e consumo finale). Si perviene così ad una definizione causale delle perdite che qualifica le prime come principalmente dipendenti da limiti logistici e infrastrutturali e le seconde, invece, generate da fattori comportamentali.⁶

Ulteriore aspetto, anch'esso latamente qualificabile come ostativo⁷ a qualsiasi progresso negli sforzi di riduzione del problema, va identificato nella limitatezza e, al tempo stesso, nella eterogeneità dei dati raccolti a livello globale sul fenomeno. L'estensione extranazionale dello stesso ha, infatti, implicato l'utilizzo delle metodologie di calcolo più disparate, determinando, per tal via, il consequenziale raggiungimento di risultati numerici tutt'altro che completi.⁸

Ciò di cui oggi si dispone, pertanto, si pone perlopiù quale risultato dell'accorpamento di studi posti in essere da organizzazioni intergovernative, nonché di ricerche di settore effettuate a livello nazionale. Secondo siffatte stime, nel mondo circa un terzo di tutti gli alimenti destinati al consumo umano è perso o sprecato.

Quanto agli effetti delle perdite, in disparte le conseguenze economiche (circa 2.300 miliardi di euro l'anno)⁹ del fenomeno e la questione di ingiustizia sociale che esso - a fronte del miliardo circa di persone oggi sottoalimentate nel mondo - genera, di particolare preoccupazione appare la reazione ambientale delle stesse. Lo spreco di cibo è, in-

⁶ VANEZZA GIANNETTI, MAURIZIO MARIANI BOCCACCI, *Il fenomeno del food waste: gli sprechi alimentari da problema a risorse*, 2018.

⁷ HIPPOLYTE AFFOIGNON, CHRISTOPHER MUTUNGI, PASCAL SANGINGA, CHRISTIAN BORGEMEISTER, *Unpacking postharvest losses in Sub-Saharan Africa: a meta-analysis*, 2015.

⁸ Sulla necessità di condurre ulteriori analisi Cfr. GÉRALDINE CHABOUD, BENOIT DAVIRON, cit. secondo cui «[...] Tuttavia, la quantificazione di per sé sembra essere limitata dal tempo e dalle risorse. Inoltre, non mostra realmente come le riduzioni del FLW incidano sulla sicurezza alimentare e sull'ambiente. In futuro, sarebbe utile migliorare gli approcci di quantificazione utilizzando altri metodi, come la modellizzazione, la valutazione del ciclo di vita o i modelli econometrici. Ciò potrebbe fornire una misurazione più efficace dell'impatto della riduzione del FLW sulla sicurezza alimentare e/o sull'uso delle risorse naturali».

⁹ Cfr, ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE, cit.

fatti, responsabile di almeno il 7% delle emissioni di gas serra globali, pari a circa 3 miliardi di tonnellate di anidride carbonica equivalente l'anno.¹⁰ E ciò appare importante soprattutto ove si consideri che, secondo quanto rilevato, l'impronta di carbonio più elevata degli sprechi si verifica nella fase di consumo (37% del totale).

Invero, il fenomeno dello spreco alimentare, pur afferendo indistintamente a tutte le fasi della filiera agroalimentare,¹¹ trova nell'ambito domestico la maggiore e più problematica forma di espressione. La fase della c.d. *food supply chain*, infatti, si contraddistingue per un maggiore grado di complessità sia sotto il profilo quantitativo, attestando la maggiore percentuale di cibo sprecato, sia con riguardo alle azioni necessarie al suo abbattimento.

Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, la derivazione degli sprechi da fattori comportamentali dei consumatori rende difficile individuare le migliori strategie attuabili, le quali, auspicando ad un mutamento nell'atteggiamento alimentare degli individui, devono necessariamente assumere a variabile di funzionamento il grado di consapevolezza da quest'ultimi maturato sul tema.

¹⁰ Cfr. FAO, *Food waste footprint, impacts on natural resources*, 2013 secondo cui: «si stima che il volume globale degli sprechi alimentari sia pari a 1,6 Gtonnellate di “prodotti primari equivalenti”, mentre lo spreco totale per la parte edibile degli alimenti è di 1,3 Gton. È possibile valutare questo importo a produzione agricola totale (per usi alimentari e non alimentari), che è di circa 6 Gton. Senza tenere conto delle emissioni di gas serra derivanti dal cambiamento dell'uso del suolo, l'impronta di carbonio del cibo prodotto e non mangiato è stimato in 3,3 Gton di CO₂ equivalente: lo spreco alimentare si colloca quindi al terzo posto primo emettitore dopo Stati Uniti e Cina. A livello globale, l'impronta idrica blu (ovvero il consumo di superficie e risorse idriche sotterranee) dello spreco alimentare è di circa 250 km³, che equivale allo scarico idrico annuale del fiume Volga, o a tre volte il volume del lago di Ginevra. Infine, il cibo prodotto ma non consumato occupa invano quasi 1,4 miliardi di ettari di terreno; ciò rappresenta quasi il 30% della superficie agricola mondiale. Sebbene sia difficile stimare gli impatti sulla biodiversità a livello globale, lo spreco alimentare aggrava indebitamente le esternalità negative derivanti dall'espansione delle monoculture e dell'agricoltura selvaggia creano sulla perdita di biodiversità, compresi mammiferi, uccelli, pesci e anfibi».

¹¹ Più precisamente, avendo riguardo alla summenzionata distinzione tra *food waste* e *food losses*, le prime fasi della filiera (produzione e raccolto, trasformazione agricola ed industriale) generano le perdite alimentari, mentre le ultime fasi (distribuzione, consumo privato, ristorazione e catering) producono gli sprechi.

Ebbene, la vigente comprensione sul problema dello spreco alimentare è stata oggetto di numerosi studi. Di particolare interesse appare, ad esempio, l'indagine¹² che evidenzia una relazione positiva tra gli sprechi verificatisi a livello domestico e una non corretta comprensione da parte dei consumatori delle etichette recanti la dicitura «da consumarsi entro» (c.d. *Use By*) e «da consumarsi preferibilmente entro» (c.d. *Best Before*).¹³

Sempre in punto di consapevolezza, viene posto rilievo¹⁴ sulla necessità che alla conoscenza effettiva del fenomeno si accompagni una comprensione reale dello stesso, sotto il profilo della gravità degli effetti (soprattutto a livello ambientale). E ciò in quanto, ove, come in questo caso, la riduzione del fenomeno abbisogni di cambiamenti radicali nelle abitudini da cui lo stesso trae origine, soltanto un intendimento profondo delle conseguenze connesse a siffatte condotte può risultare effettivamente efficace al mutamento richiesto. Al contrario, un'informazione avulsa da questa fase di (auto)valutazione critica degli atteggiamenti può addirittura sortire gli effetti contrari, generando sottovalutazione del problema e, quindi, nessuna variante in diminuzione in termini quantitativi.

Secondo altra ricerca,¹⁵ poi, siffatto scarso livello di comprensione risulterebbe in realtà ascrivibile ad una più generale disconnessione dei cittadini dai sistemi alimentari. In tale prospettiva, lo spreco riconducibile alla fase del consumo andrebbe, quindi, a qualificarsi come

¹² ALESSIO D'AMATO, TIMO GOESCHL, LUISA LORÈ, MARIANGELA ZOLI, DATE MARKS, *Valuation, and Food Waste: Three In-Store 'Eggsperiments*, 2020.

¹³ La data di scadenza (c.d. *Use by*) afferisce alla sicurezza igienico-sanitaria del prodotto, facendo sostanziale riferimento ad una specifica data dopo la quale l'alimento non può più essere immesso nel mercato, nemmeno a titolo gratuito, in quanto "a rischio" per la salute del consumatore. Il termine minimo di conservazione (c.d. *Best Before*) indica, invece, la data dopo la quale la qualità ed il gusto (caratteristiche organolettiche) del prodotto potrebbero risultare non al meglio, senza però necessariamente implicare un rischio per la salute.

¹⁴ LUDOVICA PRINCIPATO, LUCA SECONDI, CARLO ALBERTO PRATESI, *Reducing food waste: an investigation on the behaviour of Italian youths*, 2015.

¹⁵ NICOLAS BRICAS, CLAIRE LAMINE, FRANÇOIS CASABIANCA, *Agricultures et alimentations: des relations à repenser?*, 2013.

una sorta di «*riflesso involontario*» della tendenza, sempre più evidente, ad un distanziamento degli individui dalla “vita” del cibo, dalla fase della produzione sino a quella della preparazione, dei costi e degli effetti allo stesso connessi.

Alla luce delle suddette informazioni, appare, quindi, evidente l'importanza che il fattore conoscitivo assume nell'ambito del problema degli sprechi. Ciò comporta la necessità di rendere concreto l'evidenziato, e ormai acclarato, potenziale di riduzione che deriverebbe da un adeguato livello di comprensione, mettendo in atto le migliori strategie all'uopo attuabili, anche in un'ottica di multidisciplinarietà.

Le iniziative sino ad oggi a tal fine proposte sono davvero molteplici e spaziano ampiamente, quanto a metodologie e ambiti di intervento. Rientra in tale alveo anche lo strumento legislativo, il quale, pur assumendo le più disparate declinazioni, può certamente svolgere un ruolo determinante nel raggiungimento dello scopo descritto. In Italia l'intervento normativo in tema di sprechi alimentari è rappresentato dalla legge del 19 agosto 2016, n. 166 recante le disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. Si tratta di una misura peculiare, in quanto rispondente al singolare obiettivo di dirigere e reindirizzare i comportamenti dei cittadini verso scelte più virtuose in punto di sprechi. Essa, infatti, diversamente da quanto accaduto in altri Paesi UE, lungi dall'imporre sanzioni o obblighi utili allo scopo, limita il proprio ambito di intervento alla previsione di una serie di agevolazioni, che, interessando sia l'ambito burocratico sia quello fiscale, rendono più che mai attuale l'evidenziata esigenza di riduzione degli sprechi per il tramite di mutamenti comportamentali nei soggetti agenti.

2. La cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari nella legge n. 166/2016

Passando ora all'esame dei profili di maggior rilievo, anche in considerazione degli aspetti appena esaminati, della citata normativa interna, giova in primo luogo rilevare come essa abbia adottato, tra gli obiettivi di riduzione negli sprechi, molte delle azioni già scientificamente individuate come efficaci allo scopo in parola, ponendosi, così, perfettamente in linea, quantomeno a livello teorico, anche con le indi-

cazioni in tal senso pervenute dalle principali organizzazioni internazionali,¹⁶ che già da tempo invocavano l'idea del «dono» quale possibile strumento di riduzione delle eccedenze.¹⁷

In tale prospettiva, la disposizione favorisce il «*recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano*». Più precisamente, lo schema di donazione ivi contemplato prevede la possibilità, per gli operatori del settore alimentare,¹⁸ di cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari (intendendo per tali gli enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento - senza scopo di lucro - di finalità civiche e solidaristiche), nonché l'obbligo, per quest'ultimi, di destinare, in via prioritaria e in forma gratuita, quanto ricevuto agli indigenti, ove si tratti di prodotti idonei al consumo umano. In caso contrario (non idoneità), le eccedenze possono essere rivolte al sostegno vitale degli animali o all'auto-compostaggio/compostaggio di comunità con metodo aerobico.

Inserendosi a pieno titolo nel descritto filone interpretativo, che, come detto, riconosce nel fattore conoscitivo efficacia deterrente ai fini della lotta contro gli sprechi, la legge in parola contempla altresì il preciso obiettivo di contribuire alle attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni, all'uopo contemplando iniziative di vario genere, perlopiù accomunate dall'obiettivo

¹⁶ Sul punto Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare*, 2015 secondo cui «*i rifiuti alimentari rappresentano un problema sempre più pressante per l'Europa: la produzione, la distribuzione e la conservazione degli alimenti, sfruttando le risorse naturali, hanno effetti sull'ambiente; lo scarto di cibo ancora commestibile aggrava questi effetti e causa perdite finanziarie per i consumatori e per l'economia. I rifiuti alimentari hanno anche un importante aspetto sociale, per cui il dono di prodotti alimentari ancora commestibili ma che, per ragioni logistiche o di mercato non possono essere commercializzati, dovrebbe essere facilitato*».

¹⁷ L'adozione della legge fa seguito ad un'iniziativa nata dalla collaborazione tra Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna (DISTAL) e Last Minute Market, nel periodo 2013-2015, che ha portato alla realizzazione di un Piano Nazionale di Prevenzione degli Sprechi Alimentari (PINPAS).

¹⁸ Con tale espressione si intendono «*i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti*» (art. 2, l. n. 166/2016).

di promuovere comportamenti virtuosi sotto il profilo di cui si discorre (destinazione alla trattazione dell'argomento di «*un adeguato numero di ore*» dell'informazione resa dal servizio pubblico, campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti sul tema, promozione di percorsi mirati nelle istituzioni scolastiche e così via).¹⁹

Ad un'implicita necessità chiarificatoria, anch'essa ontologicamente funzionale ad un maggiore intendimento del fenomeno, vanno poi ascritte alcune importanti delucidazioni contenute nel testo in merito ad aspetti precedentemente considerati dubbiosi. In primo luogo, viene indirettamente affrontato il corretto significato del c.d. termine minimo di conservazione (c.d. *Best Before*) perlopiù omologato, come si è detto, alla data di scadenza (c.d. *Use by*). Orbene, sul punto, l'art. 4 tenta di ovviare all'errore, consentendo le cessioni di prodotti alimentari anche oltre il termine minimo di conservazione, sempreché degli stessi siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione. In secondo luogo, quasi a corroborare il rilevato difetto – anche sul piano internazionale – di definizioni preliminari univoche circa il concetto di «spreco alimentare», l'art. 2 della legge fornisce, per la prima volta nel panorama italiano, una nozione compiuta dello stesso²⁰ e l'arricchisce con quella più specifica di «eccedenza alimentare».²¹

Volendo, infine, perimetrare l'ambito oggettivo delle cessioni gratuite, esso è definibile solo in via indiretta. Nessuna norma del testo citato, infatti, perviene ad una siffatta descrizione. È possibile, quindi, desumere il novero dei beni «cedibili» dalla definizione di «donazione» ivi contenuta (art. 2). E segnatamente: «*cessione di beni a titolo gratuito;*

¹⁹ Art. 9, l. n. 166/2016.

²⁰ Cfr. art. 2, lett. d), della legge cit. secondo cui per spreco alimentare si intende «*l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti*».

²¹ Cfr. art. 2, lett. c), della legge cit. che definisce le eccedenze alimentari come «*i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda*».

ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione». Tuttavia, l'ausilio di siffatta operazione interpretativa, seppur utile ai fini dell'applicazione della norma, non può considerarsi per ciò stesso esaustivo, rendendo, per tal via, l'elenco *de quo* meramente esemplificativo.

Possono, inoltre, essere ceduti gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura, sempreché quest'ultime non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze/prodotti che provocano allergie e intolleranze.

3. La leva fiscale quale strumento di contrasto agli sprechi

L'art. 16 della legge n. 166/2016 reca le «*disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale*».

La circostanza per la quale lo strumento tributario, nella forma dell'agevolazione, sia inserito nel novero delle misure efficacemente attuabili ai fini della riduzione delle eccedenze non deve destare stupore. Sebbene, infatti, in termini del tutto generici, lo scopo *lato* dei tributi debba essere identificato con l'esigenza di procurare risorse per il finanziamento della spesa pubblica, sempre più spesso accade che essi siano, invece, istituiti per altre finalità, ricollegate non tanto a questioni di gettito, ma all'esigenza di orientare e indirizzare i comportamenti dei consociati verso scelte più virtuose sotto il profilo ambientale, sociale, salutare e così via (c.d. fine extrafiscale dei tributi).²²

In ottica generale, siffatto risultato dirigitico può essere raggiunto sia «penalizzando» con il peso delle imposte le attività, per così dire, incriminate, sia agevolando fiscalmente quelle di cui, invece, la stessa norma tributaria si fa promotrice. Anche le c.d. agevolazioni fiscali, infatti, possono rientrare nell'alveo dell'extrafiscalità sia pure con una

²² Sull'extrafiscalità dei tributi, FRANCO FICHERA, *Imposizione ed extrafiscalità nel sistema costituzionale*, Napoli, 1973.

tecnica sottrattiva, ossia attraverso riduzioni o esenzioni d'imposta rispetto al regime ordinariamente applicabile alla fattispecie.²³

Ebbene, calando queste premesse generali nell'ambito della l. n. 166/2016, giova prioritariamente rilevare come - benché la via ivi percorsa possa essere inquadrata, come si dirà più avanti, nello schema giuridico dell'agevolazione fiscale - l'art. 16 cit. venga genericamente rubricato con l'espressione «*disposizioni fiscali [...]*», quasi a riflettere l'incertezza qualificatoria che, nell'ordinamento tributario, ormai da tempo aleggia attorno a siffatta categoria dogmatica.

Pur non potendo compiutamente affrontare la questione, onde evitare di incorrere in una inutile «sovraesposizione concettuale», basti rilevare, in questa sede, come, quello delle agevolazioni, sia tema ancora fortemente dibattuto. La mancanza, infatti, di una definizione legislativa generale e l'impossibilità, nonostante i tentativi di revisione organica succedutisi negli anni, di ricondurre - ancora oggi - l'istituto in un alveo di sistematicità determinano nello stesso un elevato grado di imprecisione, con il ruolo dell'interprete sempre più centrale nello sforzo di tratteggiare le linee direttrici della materia.²⁴

Ciò posto, fermo il dibattito dottrinario all'uopo generato, cui, peraltro, si rinvia, non sembrano porsi particolari problemi a che le norme fiscali dell'art. 16 cit., introducendo, per finalità extrafiscali, un regime derogatorio di favore rispetto a quello disciplinato in via ordinaria in tema di imposte dirette e IVA, possano essere genericamente ascritte all'ampia materia agevolativa. A voler tentare, poi, un inquadramento ancor più meticoloso delle misure *de quibus*, può altresì convenirsi, attesa la natura derogatoria della suddetta norma, sulla più specifica accezione delle stesse in termini di «*esenzioni fiscali*».²⁵

²³ DARIO STEVANATO, *Fondamenti di diritto tributario*, Mondadori, 2022², p. 23.

²⁴ Sulle agevolazioni, cfr. FRANCO FICHERA, *Le agevolazioni fiscali*, Padova, 1992; SALVATORE LA ROSA, *Le agevolazioni tributarie*, in "Trattato di diritto tributario", a cura di Amatucci A., I, Padova, 1994, p. 407 ss.; MASSIMO BASILAVECCHIA, *Agevolazioni ed esenzioni (diritto tributario)*, in Enc. dir., Agg., V, Milano, 2001; nonché ID., *Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni*, in Rass. trib., 2002, p. 421 ss.; STEFANO FIORENTINO, *Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato*, a cura di Ingrosso M., Tesauro G., Napoli, 2009; Annalisa Pace, *Le agevolazioni Fiscali, profili procedurali e processuali*, Giapicchelli Ed., Torino, 2012.

²⁵ Pur con visioni dottrinali discordi, le esenzioni possono essere ritenute, in via pre-

Siffatta considerazione può essere efficacemente delineata solo attraverso l'analisi delle citate misure fiscali che, nella consueta ottica di chiarezza, *ratio* ineludibile, come visto, della disciplina generale in materia di sprechi, trova oggi compiuta e sufficiente espressione nell'art. 16. Prima dell'importante modifica su di esso intervenuta ad opera della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ²⁶ la disciplina fiscale della generale materia delle cessioni gratuite era, infatti, piuttosto frammentaria, principalmente derivata da un sistema di «stratificazione normativa» (cui la tecnica dei rinvii legislativi costituiva, peraltro, larga espressione) come tale, certamente poco incentivante l'impiego dello strumento di liberalità ivi contemplato. L'*impasse* era, infatti, evidente: da un lato, una normativa (l. n. 166/2016) che, nella generica finalità di incentivare la riduzione negli sprechi, si riproponeva, a questo scopo, di potenziare lo strumento del «dono», agevolandone fiscalmente e proceduralmente l'attuazione e, dall'altro, un sistema di norme (cui la prima, peraltro, concorreva), il quale, caratterizzato da elevata incertezza giuridica, in via del tutto antitetica, sortiva l'opposto effetto di scoraggiare il ricorso allo stesso.

La legge di Bilancio 2018, come detto, ovvia a tali problematiche, elevando – anche attraverso lo strumento abrogativo – la disciplina di cui all'art. 16 a «punto nodale» dell'intera materia. In argomento, giova sottolineare che, sebbene ci si soffermi, in questa sede, sulle cessioni afferenti alle sole eccedenze alimentari, stante la pertinenza delle stesse in ordine al tema trattato, il testo dell'articolo e, quindi, le agevolazioni ivi previste sono in realtà riferibili a molteplici altre categorie di beni, le quali, proprio con l'intervento modificativo di cui si è detto,

valente, “*agevolazioni in senso proprio*”, disponendosi attraverso esse «*deroghe alle regole delineate in ordine al presupposto di un tributo*» (FRANCESCO TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario*, Torino, 2006⁸, p. 105) rispetto alle norme impositrici (e a quelle di esclusione), «*esonero da contribuzione, totale o parziale, fattispecie che, altrimenti, rientrerebbero nella sua sfera applicativa*» (MASSIMO BASILAVECCHIA, *Agevolazioni ed esenzioni*, cit.).

²⁶ Con le modifiche intervenute nel 2018 sono stati, in particolare, abrogati: i) l'art. 13, comma 2, D.lgs. n. 460/1997, che conteneva la disciplina fiscale delle cessioni gratuite a fini di solidarietà sociale di derrate alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti da individuare con decreto ministeriale; ii) l'art. 13 comma 3, D.lgs. n. 460/1997, che conteneva la disciplina fiscale delle cessioni gratuite alle Onlus a fini di solidarietà sociale di altri beni «non di lusso».

vengono ora compiutamente richiamate.²⁷

Quanto alle misure previste, sul versante IVA, esse trovano collocazione nel comma primo dell'art. 16 in cui si sancisce che «*La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni, qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge: a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) [...]».*²⁸

Nucleo essenziale della norma è, quindi, l'art. 1, d.P.R. n. 441/1997, di talché appare utile - ai fini di una corretta esplicazione - procedere ad un breve vaglio dello stesso. Ai sensi della normativa citata, si intendono (*Rectius* presumono) ceduti, con conseguente applicazione dell'imposta, i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Siffatta generale previsione trova, tuttavia, un'importante deroga nel successivo comma 2, contemplante l'inapplicabilità della presunzione *de qua* all'ipotesi in cui venga dimostrato che i beni considerati siano stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti.

Alla luce di ciò è possibile cogliere l'intento perseguito dal legislatore, il quale, nell'art. 16, specificando la non operatività della presunzione con riferimento alla cessione gratuita dei beni ivi contemplati (tra cui le eccedenze alimentari), finisce per equiparare siffatte operazioni di liberalità alla distruzione degli stessi, sempreché ciò avvenga a favore degli enti indicati dall'art. 2 della legge medesima²⁹ e secondo la

²⁷ Viene, per tale via, sostituito il precedente generico riferimento alle cessioni gratuite di «beni non di lusso» di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 460/1997.

²⁸ Parallelamente, l'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999 n. 133, stabilisce che «*si considerano distrutti agli effetti dell'IVA*» i prodotti alimentari e i prodotti farmaceutici, nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a finalità di solidarietà sociale senza scopo di lucro «*non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili nonché per prossimità della data di scadenza*» ceduti gratuitamente ai medesimi soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della l. n. 166 cit.

²⁹ Ossia «*gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in*

procedura ivi descritta, di cui si dirà più avanti. A ciò consegue, da un lato, l'inassoggettabilità delle cessioni siffattamente operate all'imposta indiretta e, dall'altro, la conservazione, da parte del donante, del diritto alla detrazione dell'imposta assoluta all'atto dell'acquisto dei beni poi destinati alla donazione.³⁰

Reca, invece, la disciplina in materia di imposte dirette il comma secondo dell'art. in parola.

In argomento va, preliminarmente, rammentato che l'art. 85, comma 2, del T.U.I.R. comprende tra i ricavi anche il valore normale dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, qualora essi vengano destinati a finalità estranee all'esercizio della stessa. Ebbene, sul punto, la disposizione prosegue il percorso logico intrapreso nel comma 1 appena esaminato, stabilendo che «*I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*».

La norma, così formulata, non lascia particolari spazi di interpretazione: le cessioni gratuite aventi a oggetto i beni elencati ed effettuate in favore dei soggetti esplicitati, non generando, ai fini del calcolo del reddito d'impresa, ricavi, esulano dall'applicazione delle imposte dirette, ferma, tuttavia, restando la deducibilità dei costi sostenuti in relazione ai beni oggetto di donazione.

3.1. Gli oneri documentali

Come anticipato, con la suddetta legge, il legislatore ha inteso perseguire l'obiettivo di incentivare la donazione quale efficace strumento di lotta agli sprechi, agevolandone il compimento anche sotto il profilo più squisitamente procedurale. In tale prospettiva, si è ritenuto quindi necessario, ai fini di una adeguata accessibilità³¹ procedere altresì ad una

coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117».

³⁰ Cfr. Ag. Entr. circ. 26 marzo 2008, n. 26/E; Ag. Entr. circ. 26 marzo 2008, n. 26/E.

³¹ Sul punto, la legge n. 166/2016 abroga l'art. 13, comma 4, della Legge 460/1997 che

semplificazione procedurale degli adempimenti comunicativi e dichiarativi posti a carico dei soggetti della donazione³² (*in specie* donatori e beneficiari) cui l'applicazione del suesposto regime fiscale è subordinata.

Invero, la previsione di siffatti assolvimenti, pur potendo *prima facie* apparire in ontologica contraddizione con l'obiettivo incentivante di cui sopra, non deve considerarsi ostativa alla causa. La semplificazione realizza, infatti, la necessaria soluzione di compromesso tra l'esigenza di incoraggiare le donazioni e quella, ineludibile, di evitare fenomeni di evasione fiscale o di commercializzazione illegale dei beni donati.

Le richieste documentali vengono oggi diversificate sulla base del valore della cessione singolarmente considerata. Ove essa non superi i 15.000 euro, la norma circoscrive gli obblighi del donatore all'emissione di un documento di trasporto ai sensi del d.P.R. n. 472/1996 o dell'atto equipollente (c.d. procedura di dismissione) e quelli del beneficiario al rilascio di una dichiarazione che attesti l'impegno ad usare i beni in conformità alle proprie finalità istituzionali. In caso contrario, invece (superamento della soglia limite), ai documenti già menzionati, deve essere aggiunta la trasmissione, da parte del soggetto donatore, agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, di una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente, nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita.³³

imponere, pur in tema di adempimenti documentali relativi ad erogazioni liberali effettuate in favore di ONLUS: i) una comunicazione preventiva, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate delle erogazioni effettuate; ii) una dichiarazione rilasciata dall'ONLUS beneficiaria, da conservare agli atti dell'impresa cedente, attestante il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali.

³² Del cui adempimento è ora, peraltro, possibile incaricare un terzo, ferma restando, in questo caso, la responsabilità del donatore e dell'ente donatario degli adempimenti richiesti (comma 3-bis).

³³ La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Particolarmente significativa appare, poi, la previsione dell'inapplicabilità delle misure agevolative *de quibus* ove venga accertato nei confronti del beneficiario un utilizzo dei beni (ceduti) non conforme alle proprie finalità istituzionali, quasi a corroborare la funzione extrafiscale cui le stesse sono preordinate. In tali casi, infatti «*le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nell'esercizio di un'attività commerciale*» (comma 3, lett.c).

3.2. Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti (cenni)

Occorre, infine, porre in essere una ultima breve riflessione in merito all'art.17 che, nell'introdurre un nuovo periodo all'art. 1, 652° comma, l. n. 147 del 2013, istitutiva della Tari, consente ai Comuni di applicare “*alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari,*” e che a titolo gratuito li cedono, direttamente o indirettamente, agli indigenti e alle persone bisognose ovvero “*per l'alimentazione animale*”, una riduzione della TARI mediante applicazione di un “*coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita, e oggetto di donazione*”.

Sul punto, fermo l'inquadramento di siffatta previsione nella *species* agevolativa delle “riduzioni fiscali”, non può essere sottaciuta la parvenza di poca incisività - in ordine alla finalità promozionale di cui si è detto - che appare, *prima facie*, contrassegnare la misura tributaria in parola. Va, infatti, rilevato come essa costituisca una mera facoltà (in quanto tale ontologicamente non vincolante), dalla funzione implicitamente sollecitatoria, di cui i Comuni possono decidere di avvalersi nella fase di regolamentazione della Tari.³⁴

Del resto, sotto diverso e ulteriore profilo, siffatta considerazione sembrerebbe trovare confutazione nell'ampiezza soggettiva della norma, la cui formulazione, nella parte in cui correla le utenze non domestiche alle attività «*che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito li cedono, direttamente o indirettamente, agli indigenti e*

³⁴ Ciò nonostante, sono oggi numerosi i «Comuni virtuosi» che hanno scelto di incentivare la cultura del dono. È il caso, ad esempio, del Comune di Roma Capitale che, nell'ambito del progetto «*food policy*», consente di fruire dell'agevolazione Tari in misura proporzionata al cibo donato, nonché alla superficie dell'immobile, all'uopo prevedendo tre fasce di riduzione (15%, 20% e 25%).

alle persone bisognose», porta a ricomprendere nell'alveo dei potenziali beneficiari entrambi i soggetti coinvolti nelle operazioni di cessione (donatori e donatari). Sotto tale aspetto, le scelte effettuate dal legislatore si sono, quindi, rilevate perfettamente in armonia con i canoni di agevolazione sottostanti alla disciplina.

4. Conclusioni

Alla luce di quanto detto, appare, quindi, indubbia la rilevanza, quantomeno ipotetica, assunta dal descritto intervento legislativo. Esso, infatti, può dispiegare i propri effetti sia (direttamente) nella realizzazione dello specifico e impellente bisogno di regolazione - in diminuzione - dell'eccedenze alimentari, sia (indirettamente) nel raggiungimento di obiettivi più ampi, benché al primo correlati secondo un rapporto di causa-effetto, quali la riduzione dell'impatto ambientale, la promozione della solidarietà sociale attraverso la tecnica del «recupero», nonché lo stimolo delle attività di ricerca, informazione, educazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle tematiche oggetto di disciplina. Ed è proprio sotto tale ultimo aspetto che la disposizione, tenendo a mente le premesse inizialmente evidenziate in merito al ruolo svolto dalla variabile comportamentale sulle stime degli sprechi - soprattutto domestici - svolge la sua parte più «virtuosa».

In tale chiave interpretativa, le misure fiscali previste dal legislatore possono essere ritenute rimarchevoli non solo in ragione del vantaggio economico inevitabilmente connesso al mero profilo agevolativo (come tale incentivante l'impiego dello strumento che ne forma oggetto), ma anche in quanto esse, nel porsi quale obiettivo prioritario la riduzione degli sprechi, finiscono per assicurare a manifestazione esplicita dell'ormai acclarato impiego della leva fiscale anche per finalità (extrafiscali) che esulano dal «tradizionale» campo di applicazione del tributo. L'intervento del diritto tributario in settori di emergente rilevanza sociale risulta peraltro avallare la già evidenziata importanza di un approccio multidisciplinare d'insieme. D'altro canto, ove si consideri la vastità dei fenomeni sui quali il tema dello spreco alimentare impatta quale fattore ostativo all'adeguatezza di interventi di tipo settoriale, del tutto esenti da ogni logica di cooperazione, l'uso di un approccio integrato, che coinvolga, per l'appunto, misure variegata e molteplici ma, al tempo stesso, interconnesse, non può che essere considerata l'unica via praticabile.

Omessa informazione al consumatore sul diritto di recesso

Giulia Di Giammarco

Con la sentenza C-97/22¹ la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è tornata a pronunciarsi sullo *ius poenitendi*,² il diritto concesso al consumatore di recedere da un contratto stipulato a distanza o negoziato al di fuori dei locali commerciali. Prevista dagli articoli 9 e ss. della direttiva 2011/83/UE, e recepita agli articoli 52 e ss. d.lgs. 206/2005,³ la disciplina sul recesso oggetto della pronuncia, lungi dall'essere l'unica prevista,⁴ riguarda appunto la forma particolare di contrattazione bu-

¹ CGUE, Sez. VIII, 17 maggio 2023, causa C-97/22, DC contro HJ, reperibile sul sito <https://eur-lex.europa.eu/>. Per una ricostruzione della pronuncia si veda, tra gli altri, ANDREA PALUMBO, MARCO STILLO – STUDIO LEGALE DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI - BRUXELLES, *Sul diritto del consumatore di recedere da un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, senza sostenere alcun costo, qualora non abbia ricevuto le informazioni precontrattuali sul diritto di recesso*, «I Contratti», IV, 2023, pp. 459-460; per una breve sintesi acritica della pronuncia si veda FRANCESCO MACHINA GRIFEO, *Recesso senza costi anche dopo l'esecuzione dell'opera se il consumatore non era informato del suo diritto*, «Norme&Tributi Plus Diritto», banca dati il Sole 24 ORE, 17 maggio 2023.

² Secondo CLAUDIA CONFORTINI, *A proposito del ius poenitendi del consumatore e della sua discussa natura*, «Europa e Diritto Privato», IV, 2017, p. 1349, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con alcune pronunce, ha nel tempo concorso, in modo decisivo, a tracciare i contorni dello *ius poenitendi*. A tal proposito, vari sono i casi citati dall'autrice (Messner, Heinrich Heine, Heiningen, Schutte, Crailshaimer, Hamilton, Fritz).

³ Per una analisi dettagliata dei nuovi artt. 52-57 cod. cons., così come riformati dal d.lgs. 21/2014, si veda MARCELLO FARNETI, *Il nuovo recesso del consumatore dai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e a distanza*, «Le nuove leggi civili commentate», V, 2014, pp. 959 e ss.; per un'analisi sulla natura dello *ius poenitendi*, invece, si faccia riferimento, tra gli altri, a C. CONFORTINI, *A proposito del ius poenitendi del consumatore e della sua discussa natura*, cit., pp. 1343 e ss.; più in generale, sul recesso di pentimento, si vedano anche C. CONFORTINI, *Il recesso di pentimento*, «Il corriere giuridico», I, 2014, p. 19 e ss., CAMILLA FERRARI, *Ipotesi di qualificazione per il «recesso» del consumatore*, «Rivista di diritto civile», I, 2010, pp. 1 e ss.

⁴ Il diritto di recesso, infatti, compare sia nella sezione II del codice del consumo, rubricata “Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali”, sia nella Sezione IV-bis, in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari

siness to consumer posta in essere a distanza o fuori dei locali commerciali.⁵

La controversia aveva ad oggetto un contratto di servizi stipulato da un consumatore tedesco per la ristrutturazione dell'impianto elettrico della propria abitazione. L'impresa, alla stipulazione del contratto, aveva omesso di adempiere all'obbligo informativo normativamente previsto nei confronti del consumatore in relazione al diritto di recesso a quest'ultimo concesso. Tale comportamento dell'impresa aveva quindi determinato un'estensione del periodo di riflessione concesso al consumatore per decidere se esercitare il diritto di recesso da 14 giorni, computati a partire dalla conclusione del contratto, a 12 mesi, da calcolarsi a partire dalla scadenza del periodo originariamente previsto. Secondo la normativa europea, infatti, a causa dell'omessa indicazione, da parte del professionista, delle informazioni di cui alle lettere h) ed i) dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE, in virtù di quanto previsto dall'art. 10 della stessa direttiva, lo *spatium deliberandi*

ai consumatori, e in modo particolare negli articoli 67-duodecies (rubricato "Diritto di recesso") e ss.

⁵ Secondo l'art. 45, co. 1, lett. g), cod. cons. per contratto a distanza deve intendersi «qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso»; alla lettera h), invece, è definito il contratto negoziato fuori dei locali commerciali come «qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore». In relazione alla pronuncia, è chiaro si tratti di un contratto di servizi concluso al di fuori dei locali commerciali nell'accezione di cui al comma 1, lett. h), n. 1). Per una descrizione delle caratteristiche dei contratti a distanza si veda, tra gli altri, FRANCESCO NOVARA, *I contratti a distanza nel codice del consumo: genesi, disciplina e recesso*, «I contratti», II, 2014, p. 179 e ss.

concesso al consumatore si estende da 14 giorni⁶ a 12 mesi, computati a partire dalla scadenza del periodo di recesso iniziale.⁷

Eseguito il contratto l'impresa aveva quindi presentato regolare fattura al consumatore che non aveva, però, proceduto al pagamento. Successivamente, i diritti sorti dal contratto erano stati ceduti ad altro soggetto. Il consumatore aveva poi comunicato di voler esercitare, nei termini di legge, il diritto di ripensamento di cui era titolare, posto che lo *spatium deliberandi* lui concesso si era esteso a causa dell'omissione del professionista.

Il soggetto al quale erano stati ceduti i diritti sorti dal contratto aveva quindi deciso di adire il Tribunale del Land, Essen, Germania, per ottenere il pagamento del servizio fornito al consumatore dalla prima impresa, adducendo come ragione principale il fatto che, nonostante non sussistessero le condizioni di cui all'art. 357, par. 8, del codice civile di riferimento, quest'ultima disponeva ugualmente di un diritto all'ottenimento della prestazione già adempiuta. In caso contrario, infatti, l'esclusione di un siffatto diritto avrebbe costituito sanzione eccessiva per l'impresa, e ciò in violazione del considerando 57 della direttiva 2011/83/UE.⁸

Decidendo di adire la Corte di Lussemburgo per ottenere un'interpretazione dell'art. 14, par. 5, della direttiva 2011/83/UE,⁹ il giudice

⁶ Secondo l'art. 9, par. 2, lett. a) della direttiva 2011/83/UE, nel caso di contratti di servizi il periodo di recesso scade normalmente dopo 14 giorni computati a partire dalla conclusione del contratto.

⁷ L'art. 10, par. 1 della direttiva, infatti, così dispone: «Se in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2».

⁸ CGUE, Sez. VIII, 17 maggio 2023, causa C-97/22, cit., punto 6.

⁹ Il par. 5 dell'art. 14 prevede che «fatto salvo quanto previsto nell'articolo 13, paragrafo 2 e nel presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore». Il diritto del consumatore di non sostenere alcun costo per la prestazione di servizi ricevuta durante il periodo di recesso, quando il professionista ha omesso di fornirgli le informazioni a ciò inerenti, è poi espressamente previsto al par. 4 dell'art. 14, secondo cui «Il consumatore non sostiene alcun costo per: a) per la prestazione di servizi (...) in tutto o in parte, durante il periodo di recesso, quando: i) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità

tedesco sollevava questione pregiudiziale domandando se, in caso di omessa informazione da parte del professionista al consumatore circa il diritto di recesso, fosse legittimo il comportamento di quest'ultimo che, stipulato un contratto di servizi al di fuori dei locali commerciali e ottenuta la prestazione, si rifiutasse di pagarne il corrispettivo al professionista optando, invece, per il recesso nei termini di legge.

Nello specifico, il quesito era così formulato: «Se l'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva [2011/83] (...) debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il committente revochi la sua dichiarazione di volontà diretta alla conclusione fuori dei locali commerciali di un contratto edilizio solo dopo che l'imprenditore interessato abbia (pienamente) fornito la sua prestazione, tale disposizione escluda qualsiasi diritto a un'indennità compensativa di tale imprenditore, anche qualora non siano soddisfatte le condizioni per ottenere tale indennità previste dalle disposizioni relative alle conseguenze giuridiche del recesso, ma il committente abbia beneficiato di una plusvalenza in ragione delle prestazioni edilizie di detto imprenditore e si sia quindi arricchito».¹⁰

In effetti, il giudice tedesco chiedeva alla Corte di fornire la giusta interpretazione da dare alla disciplina sul recesso, delineandone i rapporti con il divieto di arricchimento *sine causa*. A ben vedere, quindi, la questione non riguardava effettivamente la legittimità del comportamento del consumatore che avesse deciso di recedere dal contratto invece di pagare la prestazione fornitagli, facoltà peraltro concessagli dalla legge, quanto piuttosto l'inesistenza di un diritto del professionista a ricevere un equo compenso per quanto eseguito.

Ed invero, nonostante la consapevolezza che la previsione dell'art. 14, par. 5,¹¹ della direttiva preveda un'esenzione di responsabilità per il consumatore, il quale non è debitore di alcun costo per il servizio fornitogli dal professionista inadempiente circa l'obbligo di informarlo sul diritto di ripensamento, cionondimeno il giudice *a quo* domandava alla Corte se tale previsione dovesse effettivamente interpretarsi nel senso di escludere la responsabilità del consumatore anche nel caso

dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e j);».

¹⁰ CGUE, Sez. VIII, 17 maggio 2023, causa C-97/22, cit., punto 20.

¹¹ Nel codice del consumo, la disposizione è perfettamente trasposta all'art. 57, co. 5.

in cui il medesimo avesse deciso di esercitare il recesso dopo l'ottenimento della prestazione, e quindi dopo aver beneficiato, in qualche modo, di una plusvalenza. Pertanto, si chiedeva ai giudici se dovesse escludersi *in toto* un qualsiasi diritto del professionista a ricevere quantomeno un'indennità di compensazione, in difetto della quale, stante "l'arricchimento" del consumatore dovuto all'ottenimento della prestazione senza pagamento del relativo corrispettivo, si sarebbe potuta concretizzare una violazione del principio del divieto di arricchimento *sine causa*, riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia quale generale principio dell'Unione Europea.¹²

Sebbene le perplessità del giudice tedesco¹³ maturavano a seguito della lettura delle disposizioni della direttiva europea, queste sembrano non lasciare effettivamente dubbio alcuno circa la prevalenza della tutela del consumatore sul principio del divieto di ingiustificato arricchimento. Infatti, ai sensi della normativa, al consumatore – in caso di inadempimento da parte del professionista degli obblighi informativi in materia di recesso – è concesso di esercitare il proprio diritto di ripensamento e di trattenere la prestazione di servizi ricevuta senza pagarne il corrispettivo.¹⁴

All'interrogativo posto dal giudice rimettente, la Corte rispondeva anzitutto ricordando che «ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2011/83, un consumatore che esercita il suo diritto di recesso da un "contratto negoziato fuori dei locali commerciali", ai sensi dell'articolo 2, punto 8, di tale direttiva, in combinato disposto con i punti 1 e 2 di tale articolo 2, non incorre in alcuna responsabilità per tale fatto, salvo disposizione contraria dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14 di detta direttiva».¹⁵

¹² Cfr. CGUE, Sez. VIII, 17 maggio 2023, causa C-97/22, cit., punti da 21 a 28 e A. PALUMBO, M. STILLO – STUDIO LEGALE DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI - BRUXELLES, *Sul diritto del consumatore di recedere da un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, senza sostenere alcun costo, qualora non abbia ricevuto le informazioni precontrattuali sul diritto di recesso*, cit., p. 460.

¹³ Peraltro lontane dall'essere ritenute totalmente chimeriche ed infondate.

¹⁴ Ciò può evincersi dai già citati paragrafi 4 e 5 dell'articolo 14 della direttiva 2011/83/UE, da leggersi in combinato disposto.

¹⁵ CGUE, Sez. VIII, 17 maggio 2023, causa C-97/22, cit., punto 23.

Onde permettere una piena comprensione della questione rimessa alla loro attenzione, i giudici di Lussemburgo procedevano oltre, interpretando alcune disposizioni della direttiva. A tal proposito, in relazione al par. 3 dell'art. 14¹⁶ ben emerge la posizione della Corte che, nel puntualizzare la necessità che lo stesso vada letto in combinato disposto con il successivo paragrafo 4, lettere a) ed i),¹⁷ ne intende l'applicazione limitata al solo caso in cui il consumatore (previamente informato dal professionista della possibilità di recedere) abbia espressamente richiesto l'esecuzione della prestazione nella vigenza dello *spatium deliberandi*. Solo in tal caso, infatti, il consumatore sarebbe debitore di un certo importo¹⁸ nei confronti del professionista.¹⁹ Da ciò consegue che, qualora quest'ultimo abbia ommesso di fornire le informazioni previste dall'art. 6, paragrafo 1, lettere h) e j) della direttiva 2011/83/UE, il consumatore non risulti debitore di alcun costo per i servizi fornitigli, in tutto o in parte, durante il periodo in cui il medesimo poteva esercitare il recesso.²⁰

A ben vedere, agli interrogativi del rimettente, la Corte risponde mediante un'interpretazione sistematica della disciplina sul recesso, puntualizzando che l'art. 13 e l'art. 14, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva debbono leggersi in combinato disposto. In sostanza, adottando un ragionamento che sembra evocare i passaggi interpretativi propri di una

¹⁶ Tale articolo prevede che «qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafo 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell'esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo, l'importo proporzionale è calcolato sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito».

¹⁷ CGUE, Sez. VIII, 17 maggio 2023, causa C-97/22, cit. punto 25.

¹⁸ La cui determinazione è stabilita dal citato art. 14, par. 3, della direttiva.

¹⁹ CGUE, Sez. VIII, 17 maggio 2023, causa C-97/22, cit. punti 23, 24, 25.

²⁰ CGUE, Sez. VIII, 17 maggio 2023, causa C-97/22, cit. punto 25.

ermeneutica teleologica, sistematica ed assiologica,²¹ i giudici hanno ricordato e chiarito la *ratio* sottesa alla direttiva 2011/83/UE, ribadendo espressamente l'importanza e il valore che la stessa direttiva, e gli obblighi informativi, rivestono per la tutela del consumatore.²²

Secondo l'interpretazione che ne dà la Corte, infatti, la disciplina sul diritto di recesso «mira a tutelare il consumatore nel particolare contesto della conclusione di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, nel quale, come ricordato dal considerando 21 di tale direttiva,²³ tale consumatore può essere sottoposto a una potenziale pressione psicologica o trovarsi di fronte a un elemento di sorpresa, indipendentemente dal fatto che abbia chiesto o meno la visita del professionista di cui trattasi. Pertanto, l'informazione precontrattuale relativa a tale

²¹ Tra gli altri si vedano PIETRO PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, ESI, 2021, pp. 103 e ss., PIETRO PERLINGIERI, PASQUALE FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, Napoli, ESI, 2004, pp. 162 e ss.

²² Cfr. CGUE, Sez. VIII, 17 maggio 2023, causa C-97/22, punti da 26 a 32.

²³ Secondo il considerando 21 della direttiva 2011/83/UE «Un contratto negoziato fuori dei locali commerciali dovrebbe essere definito come un contratto concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista, ad esempio al domicilio o sul posto di lavoro del consumatore. Fuori dei locali commerciali il consumatore può essere sottoposto a una potenziale pressione psicologica o può trovarsi di fronte a un elemento di sorpresa, indipendentemente dal fatto che abbiano richiesto o meno la visita del professionista. La definizione di contratto negoziato fuori dei locali commerciali dovrebbe comprendere anche le situazioni in cui il consumatore è avvicinato personalmente e singolarmente fuori dei locali commerciali ma il contratto è concluso immediatamente dopo nei locali del professionista o mediante comunicazione a distanza. La definizione di contratto negoziato fuori dei locali commerciali non comprende le situazioni in cui i professionisti si recano inizialmente al domicilio del consumatore con l'unico scopo di fare delle misurazioni o di fornire una stima senza alcun impegno da parte del consumatore e in cui il contratto è successivamente concluso in un secondo momento nei locali commerciali del professionista o tramite mezzi di comunicazione a distanza sulla base della stima del professionista. In detti casi, il contratto non è concluso immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato dal professionista se il consumatore ha avuto tempo di riflettere sulla stima fornita dal professionista prima della conclusione del contratto. Gli acquisti effettuati durante un'escursione organizzata dal professionista durante la quale è effettuata la promozione e la vendita dei prodotti acquistati dovrebbero essere considerati contratti negoziati fuori dei locali commerciali».

diritto di recesso riveste, per detto consumatore, un'importanza fondamentale e gli consente di decidere con cognizione di causa se concludere o meno il contratto (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2019, W.W.B., C-430/17, EU:C:2019:47, punti 45 e 46).²⁴

Come sostenuto dai giudici di Lussemburgo, nonché da attenta dottrina,²⁵ la disciplina sul diritto di recesso è quindi prevista a tutela del consumatore,²⁶ e ciò soprattutto in quei contesti in cui il medesimo si trova esposto al rischio di una contrattazione ancor più squilibrata.²⁷

Effettivamente, i contratti stipulati a distanza e quelli negoziati al di fuori dei locali commerciali, proprio per le loro caratteristiche, risultano particolarmente insidiosi per il contraente debole. Sia nel contratto concluso a distanza – in cui il consumatore è posto nell'impossibilità di visionare materialmente il bene – sia in quello negoziato al di fuori dei locali commerciali – in cui la parte debole soggiace al cd. effetto sorpresa, sopportando la pressione psicologica di una contrattazione posta al di fuori delle normali sedi di conclusione degli scambi²⁸ – il consumato-

²⁴ CGUE, Sez. VIII, 17 maggio 2023, causa C-97/22, cit., punto 26.

²⁵ Il riferimento è alle riflessioni contenute in DOMENICO RUSSO, *Nullità successiva di protezione da inadempimento? Spunti critici per una riconcettualizzazione dell'accordo contrattuale*, «Obbligazioni e Contratti», XI, 2012, p. 1 e ss. Accanto ai rilievi sul recesso, l'autore sostiene che a prescindere dalla specifica disciplina nel quale siano inserite, le regole sull'informazione sono, in generale, connotate da una finalità protettiva per il contraente debole, posto che la *ratio* delle medesime è la garanzia, per quest'ultimo, della conoscenza di ogni circostanza rilevante per la conclusione dell'affare. In tal senso l'informazione assurge a strumento atto a far maturare, nel contraente debole, un consenso realmente consapevole, ponderato.

²⁶ Secondo M. FARNETI, *Il nuovo recesso del consumatore dai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e a distanza*, cit., pp. 964, il recesso così come previsto dalla direttiva 2011/83/UE non garantirebbe solo la tutela del consumatore ma anche la certezza giuridica; il medesimo rilievo è contenuto in VALERIA RESTUCCIA, *L'esercizio dello ius poenitendi nei contratti a distanza e i limiti ad esso apposti al fine di tutelare il diritto alla salute*, «I Contratti», I, 2021, p. 85, secondo cui il fondamento della previsione di un termine entro il quale esercitare tale diritto di ripensamento sarebbe ravvisabile nella tutela della certezza giuridica degli scambi.

²⁷ V. RESTUCCIA, *L'esercizio dello ius poenitendi nei contratti a distanza e i limiti ad esso apposti al fine di tutelare il diritto alla salute*, cit., p. 85.

²⁸ V. RESTUCCIA, *L'esercizio dello ius poenitendi nei contratti a distanza e i limiti ad esso ap-*

re necessita perciò di essere maggiormente protetto al fine di evitare l'abuso della controparte.²⁹

La disciplina prevista a tutela del consumatore, quindi, si arricchisce anche per mezzo della maggiore protezione richiesta da tali specifiche modalità di contrattazione. In modo particolare, sono proprio «la sorpresa, la modalità aggressiva della contrattazione o l'atipicità del luogo della negoziazione» a giustificare un rafforzamento della tutela che avviene per il tramite dell'introduzione di molteplici obblighi informativi, nonché mediante la previsione del diritto di recesso «che dei primi costituisce sviluppo».³⁰

Quale strumento a tutela della parte debole,³¹ esercitabile libera-

posti al fine di tutelare il diritto alla salute, cit., p. 84, riprendendo un passo di GIORGIO DE NOVA e RODOLFO SACCO, *Il contratto*, Torino, 2016, I, p. 489, espone che il consumatore, nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali, verrebbe pregiudicato dal c.d. "effetto sorpresa", venendo indotto all'acquisto di beni o servizi che, a seguito di adeguata ponderazione, magari non avrebbe acquistato. Diversamente, nella stipulazione di contratti a distanza il rischio della contrattazione deriverebbe dal fatto che si tratterebbe di una contrattazione *inter absentes*, in cui il consumatore non avrebbe la possibilità di esaminare materialmente il bene oggetto del contratto, né di interloquire con il soggetto che gli offra tale bene o altro servizio (in questo ultimo caso il riferimento è a A. BARBA (a cura di), *La disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti: L. 30 luglio 1998*, n. 281, Napoli, 2000, p. 112). Le riflessioni in relazione alle caratteristiche proprie dei contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali sono tratte anche dalla lettura di M. FARNETI, *Il nuovo recesso del consumatore dai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e a distanza*, cit., pp. 961 e 962.

²⁹ Sul diritto di recesso quale espediente per riequilibrare la disparità di posizione tra professionista e consumatore nella contrattazione a distanza o fuori dei locali commerciali si veda M. FARNETI, *Il nuovo recesso del consumatore dai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e a distanza*, cit., p. 962, il quale si riferisce al recesso quale «strumento principe della consumer policy europea».

³⁰ D. RUSSO, *Nullità successiva di protezione da inadempimento? Spunti critici per una riconcettualizzazione dell'accordo contrattuale*, cit., p. 11, il quale puntualizza che anche la disciplina del recesso viene modulata a seconda della particolare tipologia contrattuale o dell'esigenza di tutela che si vuole perseguire.

³¹ Secondo V. RESTUCCIA, *L'esercizio dello ius poenitendi nei contratti a distanza e i limiti ad esso apposti al fine di tutelare il diritto alla salute*, cit., p. 85, il diritto di ripensamento è da considerarsi, tra le altre cose, strumento idoneo affinché il consumatore riceva «adeguata tutela alla propria naturale condizione di debolezza, dovuta all'asimmetria informativa».

mente e in modo del tutto discrezionale,³² il diritto di recesso è pensato per permettere al consumatore di riflettere maggiormente sul proprio acquisto, ponendolo eventualmente nel nulla.³³

A ben vedere, quindi, appare chiaro che l'obiettivo della direttiva 2011/83/UE, conformemente al suo art. 1, è quello di assicurare un elevato *standard* di tutela per il consumatore, e ciò anche in linea con le previsioni di cui agli articoli 169 TFUE e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.³⁴

Ciò considerato, secondo la Corte tale obiettivo sarebbe compromesso qualora si ammettesse la possibilità, per il professionista inadempiente circa gli obblighi informativi sul recesso, di ottenere una qualche retribuzione conseguente all'esecuzione della prestazione, perché ciò significherebbe consentire che il consumatore sostenga costi non espressamente previsti dalla legge.³⁵ Pertanto, qualora il professionista abbia omesso, prima della conclusione del contratto, di fornire al consumatore le dovute informazioni sul recesso, il contraente debole è totalmente esonerato dall'obbligo di pagare il prezzo del servizio fornito.

³² Tra gli altri, M. FARNETI, *Il nuovo recesso del consumatore dai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e a distanza*, cit., p. 966, il quale definisce il diritto di recesso contenuto agli artt. 52 e ss. del codice del consumo quale diritto generalmente irrinunciabile attribuito al consumatore, che può esercitarlo in modo libero, discrezionale, senza dover sopportare alcuna conseguenza patrimoniale, purché l'esercizio di tale diritto avvenga nei termini di legge e nel rispetto delle modalità prescritte.

³³ D. RUSSO, *Nullità successiva di protezione da inadempimento? Spunti critici per una ricontestualizzazione dell'accordo contrattuale*, cit., p. 1 e ss.. Anche in V. RESTUCCIA, *L'esercizio dello ius poenitendi nei contratti a distanza e i limiti ad esso apposti al fine di tutelare il diritto alla salute*, cit., p. 85, vi è riferimento allo *ius poenitendi* come strumento che permette una maggior ponderazione del consenso prestato. Riferendosi al pensiero di M. CARTELLA, *La disciplina dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali*, *Giur. Comm.*, 1992, I, 733 e ss., l'autrice ritiene che il diritto di recesso consista in un periodo di riflessione finalizzato a riequilibrare l'asimmetria che contraddistingue i contratti B2C, che consente al contraente debole di ponderare con maggior riguardo l'affare già concluso, permettendogli altresì di «tornare sui suoi passi» qualora non sia sicuro della scelta presa.

³⁴ CGUE, Sez. VIII, 17 maggio 2023, causa C-97/22, cit., punto 29. Tale obiettivo è garantito mediante «l'armonizzazione completa di alcuni aspetti chiave dei contratti conclusi tra i consumatori e i professionisti» (punto 30).

³⁵ CGUE, Sez. VIII, 17 maggio 2023, causa C-97/22, cit., punto 31.

Senza alcuna sorpresa, all'esito di tale ragionamento i giudici si pronunciano negativamente circa la specifica domanda posta dal giudice *a quo* sull'eventuale "illegittimità" della plusvalenza realizzata dal consumatore, perché ottenuta in violazione del divieto di arricchimento *sine causa*: i costi sostenuti per l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto di servizi, quindi, debbono ricadere solo e soltanto sul professionista che abbia omesso di informare il consumatore sullo *ius poenitendi* ad esso spettante.³⁶

All'esito di tale *iter* interpretativo, la Corte ritiene quindi che l'articolo 14, paragrafo 4, lettere a) ed i), e paragrafo 5 della direttiva 2011/83/UE, vada «interpretato nel senso che esso esonera il consumatore da qualsiasi obbligo di pagare le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, qualora il professionista di cui trattasi non gli abbia trasmesso le informazioni di cui a tale articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), e tale consumatore abbia esercitato il suo diritto di recesso dopo l'esecuzione di tale contratto».³⁷

Nell'interpretazione fornita dalla Corte sulla disciplina del recesso, nonché in generale sulla direttiva 2011/83/UE, oltre ad emergere l'importanza – indubbia – che la tutela del consumatore riveste per l'ordinamento europeo, riecheggia altresì il ruolo fondamentale rivestito dalla informazione.³⁸ Al punto 26 della sentenza si legge che «l'informazione precontrattuale relativa a tale diritto di recesso riveste, per detto consumatore, un'importanza fondamentale e gli consente di decidere con cognizione di causa se concludere o meno il contratto».³⁹

³⁶ CGUE, Sez. VIII, 17 maggio 2023, causa C-97/22, cit., punto 32.

³⁷ CGUE, Sez. VIII, 17 maggio 2023, causa C-97/22, cit., punto 34.

³⁸ È la stessa Corte, infatti, a puntualizzare l'importanza dell'informazione. Al punto 32, ad esempio, si legge che la soluzione interpretativa adottata con riferimento agli articoli oggetto della pronuncia «è coerente con l'importanza fondamentale che la direttiva 2011/83 attribuisce all'informazione precontrattuale riguardante il diritto di recesso».

³⁹ CGUE, Sez. VIII, 17 maggio 2023, causa C-97/22, cit., punto 26. Il medesimo rilievo si riscontra nelle riflessioni già citate alla nota 25 contenute in D. Russo, *Nullità successiva di protezione da inadempimento? Spunti critici per una riconcettualizzazione dell'accordo contrattuale*, cit., p. 8, in relazione alla finalità protettiva che le regole sull'informazione rivestono per il contraente debole e al loro rinnovato ruolo quale mezzo che

Proprio le parole della Corte sembrano evocare il pensiero di quella attenta dottrina che non ritiene l'informazione solo fine a sé stessa, ma la innalza a strumento per la concretizzazione di un nuovo requisito di protezione dei contratti asimmetrici identificato nella ponderatezza del consenso.⁴⁰ L'analisi sistematica e storico-evolutiva delle previsioni porta inoltre a individuare nell'informazione adeguata una nuova clausola generale,⁴¹ suscettibile di differenziarsi in regole del più vario contenuto al fine di garantire la manifestazione di un consenso effettivamente ragionato.⁴²

Anche il diritto a ricevere una adeguata informazione in materia di recesso deve considerarsi strumentale all'emissione di un consenso effettivamente ragionato, dato che l'informazione precontrattuale dovuta al consumatore gli consente di decidere «con cognizione di causa se

permette al consumatore di maturare un consenso maggiormente ponderato.

⁴⁰ D. Russo, *Nullità successiva di protezione da inadempimento? Spunti critici per una riconcettualizzazione dell'accordo contrattuale*, cit., p. 8. Secondo l'A. l'informazione si emancipa dalla buona fede e conquista un ruolo centrale nel nuovo diritto dei contratti, non solo con riferimento alla disciplina consumeristica ma anche rispetto ai contratti d'investimento in strumenti finanziari. In origine, infatti, le parti – poste in posizione paritaria – avevano entrambe l'onere di informarsi mediante ciò che era per loro utile ai fini della conclusione di un rapporto giuridico; l'informazione, a tal proposito, si postulava quindi come concretizzazione del dovere di buona fede. Al contrario, nel nuovo diritto dei contratti, riconosciuta l'asimmetria strutturale che contraddistingue i contraenti, sul piano giuridico si elimina tale disuguaglianza di fatto. Il tema relativo all'informazione quale clausola generale è trattato in maniera esaustiva, dettagliata e lungimirante in D. Russo, *Sull'informazione nei contratti*, Napoli, ESI 2016, («Quaderni de «Il Foro napoletano», 16), spec. pp. 45 e ss.

⁴¹ D. Russo, *Sull'informazione nei contratti*, cit., pp. 45 e ss., in particolare pp. 117 e ss., nonché D. Russo, *Nullità successiva di protezione da inadempimento? Spunti critici per una riconcettualizzazione dell'accordo contrattuale*, cit., p. 8, secondo cui attorno all'informazione quale nuova clausola generale gravitano una serie di discipline che, ancillari rispetto all'informazione, la potenziano. Si tratta, ad esempio, delle regole di forma-contenuto, dell'educazione, della pubblicità.

⁴² Il riferimento è, ancora una volta, a D. Russo, *Nullità successiva di protezione da inadempimento? Spunti critici per una riconcettualizzazione dell'accordo contrattuale*, cit., p. 9. Circa l'emersione di un nuovo requisito di protezione, rappresentato dalla ponderatezza del consenso all'esito di una adeguata informazione, si veda anche D. Russo, *Profili evolutivi della nullità contrattuale*, Napoli, ESI 2008, p. 243 e ss.

concludere o meno il contratto».⁴³

Ma vi è di più. La decisione consapevole del contraente debole viene garantita anche proprio dalla previsione di un diritto di recesso,⁴⁴ che coadiuva il raggiungimento di un consenso effettivamente ragionato;⁴⁵ tale diritto, quindi, va considerato quale strumento utilizzato dal legislatore affinché il processo di ponderazione continui dopo l'emissione del consenso là dove questo, per valutazione legale tipica, è insufficiente, debole.⁴⁶ Il consenso, infatti, non solo deve essere ponderato *ab origine*, in base ad una adeguata informazione iniziale, ma anche ritrattabile durante lo *spatium deliberandi* concesso.⁴⁷ Se, difatti, le regole sull'informazione permettono al consumatore di ponderare sull'operazione economica prima che la stessa sia conclusa, la previsione di un diritto di ripensamento rappresenta la possibilità che una effettiva ponderazione sia effettuata anche dopo il compiersi della contrattazione.⁴⁸ In tal modo, l'ordine positivo tutela la ponderazio-

⁴³ CGUE, Sez. VIII, 17 maggio 2023, causa C-97/22, cit., punto 26.

⁴⁴ D. Russo, *Nullità successiva di protezione da inadempimento? Spunti critici per una riconcettualizzazione dell'accordo contrattuale*, cit., p. 11, secondo cui le regole sul diritto di recesso «rafforzano e completano la disciplina sul consenso che già si ricava dal complesso di regole sull'informazione».

⁴⁵ D. Russo, *Nullità successiva di protezione da inadempimento? Spunti critici per una riconcettualizzazione dell'accordo contrattuale*, cit., pp. 11 e ss., secondo cui la disciplina sul recesso consente al consumatore l'emissione di un consenso quanto più ponderato possibile, consentendogli di riflettere sull'operazione posta in essere anche in un momento successivo rispetto alla stipulazione.

⁴⁶ Secondo D. Russo, *Nullità successiva di protezione da inadempimento? Spunti critici per una riconcettualizzazione dell'accordo contrattuale*, cit., p. 11 «il legislatore persegue il fine di garantire al consumatore l'emissione di un consenso ponderato. Ciò mercede la forma informativa, mediante la semplice prescrizione di doveri più o meno specifici di informazione (..) e, in altri casi, attraverso l'ulteriore previsione di un diritto di recesso».

⁴⁷ D. Russo, *Nullità successiva di protezione da inadempimento? Spunti critici per una riconcettualizzazione dell'accordo contrattuale*, cit., p. 11 e ss.

⁴⁸ A prescindere dalle soluzioni adottate dal legislatore nel caso in cui difetti l'informazione sul consenso, la *ratio* sottesa alle regole in questione è individuata nella garanzia per il consumatore di una effettiva ponderazione del consenso, anche successivamente rispetto alla stipula. Per tale riflessione di veda D. Russo, *Nullità successi-*

ne *tout court*, ammettendo la possibilità, per il contraente debole, di riflettere sull'operazione economica anche successivamente all'emissione del consenso.⁴⁹

Con specifico riferimento al tipo di contratto oggetto della pronuncia, la verifica positiva circa l'avvenuta ponderazione deve considerarsi presunta o sulla base dell'esercizio del diritto di recesso, ovvero dall'esaurirsi dello *spatium deliberandi* senza che tale esercizio vi sia stato, e ciò anche qualora tale periodo di riflessione sia opportunamente esteso.⁵⁰

Ciò posto, appare chiara l'importanza che l'informazione, e le regole sul recesso, rivestono per la tutela effettiva del consumatore. La *ratio* di protezione della parte debole si riscontra, infatti, sia nella previsione di un obbligo informativo, sia nella concessione di un tempo maggiore, al consumatore, per ponderare meglio l'affare e, eventualmente, tirarsene fuori. Entrambe le discipline, pertanto, consentono in qualche modo di porre rimedio all'asimmetria negoziale che caratterizza la contrattazione B2C.⁵¹

Ma d'altronde, già solo volgendo lo sguardo al dato normativo, può rilevarsi tale essenzialità, soprattutto in relazione all'informazione.⁵²

va di protezione da inadempimento? Spunti critici per una riconcettualizzazione dell'accordo contrattuale, cit., p. 13.

⁴⁹ D. Russo, *Nullità successiva di protezione da inadempimento? Spunti critici per una riconcettualizzazione dell'accordo contrattuale*, cit., pp. 11 e 13.

⁵⁰ Secondo D. Russo, *Nullità successiva di protezione da inadempimento? Spunti critici per una riconcettualizzazione dell'accordo contrattuale*, cit., p. 11 nota 85, «il mancato esercizio dello *jus poenitendi* nel più lungo termine garantito dà corpo alla presunzione di ponderazione e, dunque, di ponderatezza del consenso»; le medesime riflessioni sono puntualizzate a pp. 12 e 14.

⁵¹ Con riferimento al recesso quale strumento per riequilibrare l'asimmetria negoziale si vedono le riflessioni contenute in V. RESTUCCIA, *L'esercizio dello ius poenitendi nei contratti a distanza e i limiti ad esso apposti al fine di tutelare il diritto alla salute*, cit., p. 85, nonché in M. Farneti, *Il nuovo recesso del consumatore dai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e a distanza*, cit., p. 959, il quale ritiene che il diritto di recesso sia previsto, nei contratti a distanza o stipulati fuori dei locali commerciali, quale strumento per riequilibrare la disparità negoziale tra professionista e consumatore.

⁵² Il riferimento è sempre all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/83/UE, salvo quanto previsto dal par. 3 del medesimo articolo.

Nel caso di violazione dell'obbligo informativo da parte del professionista, infatti, non solo si prevede l'estensione del periodo concesso per esercitare tale diritto di ripensamento, ma anche il diritto del consumatore a trattenere la prestazione eventualmente ricevuta, senza obbligo di corresponsione del corrispettivo. Interessante, a tal proposito, risulta quindi la circostanza che l'eventuale plusvalenza così maturata dal consumatore sfuggirebbe all'applicazione del principio del divieto di arricchimento senza giusta causa e della relativa disciplina, e ciò in forza di una tutela massima riservata al contraente debole.

Cionondimeno, indiscussa l'importanza precipua degli obblighi informativi e della disciplina del recesso *tout court* considerata, e recuperato ancora una volta quell'approccio critico che interpreti e qualifichi i fatti concreti,⁵³ ci si deve criticamente ed ermeneuticamente domandare se la scelta effettuata dalla Corte, di ritenere senza dubbio prevalente l'esigenza protettiva del consumatore rispetto al principio del divieto di arricchimento *sine causa*, sia l'unica scelta possibile e ragionevole, *rectius* l'unica scelta possibile e ragionevole per il caso concreto.

Se è vero, infatti, che il diritto del consumatore ad essere protetto, in forza della sua posizione di soggezione al potere del professionista, debba generalmente prevalere, e ciò per evitare che si svuoti di effettività la disciplina a tutela del medesimo e se ne violi il fondamento, ci si deve domandare se possa configurarsi, in alcuni casi, una diversa ponderazione, ad esempio qualora possa ipotizzarsi un comportamento abusivo del consumatore nell'esercizio del recesso.⁵⁴

⁵³ P. PERLINGIERI, P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, cit., pp. 177 e ss.; P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, cit., pp. 112 e ss.

⁵⁴ Il tema dell'abuso dello *ius poenitendi* da parte del consumatore è già trattato in dottrina. Tra gli altri si vedano EDOARDO BACCIARDI, *Usi e abusi del diritto di ripensamento*, «Pactum Rivista di diritto dei contratti», II, 2022, pp. 284 e 285; STEFANO PAGLIANTINI, *L'ibridazione del nuovo recesso di pentimento*, «Rivista di diritto civile» II, 2015, pp. 283-284; S. PAGLIANTINI, *La forma informativa degli scambi senza accordo: l'indennità d'uso del bene tra recesso ed abuso del consumatore*, «Rivista di diritto civile», III, 2010, p. 281 e ss.; MASSIMO ATELLI, *Il problema della sindacabilità della decisione di esercizio dello jus poenitendi attribuito «ex lege» al consumatore*, «Rivista critica del diritto privato» 2001, pp. 359 e ss.; EMANUELA MOROTTI, *I frequenti recessi del consumatore e il rifiuto di contrarre del professionista nel commercio elettronico*, «Nuova giurisprudenza civile commentata», VI, 2020,

Posta l'esigenza di interpretare criticamente la disciplina, mediante la lente del metodo logico-sistematico e teleologico-assiologico, e considerata la necessità di guardare al caso concreto, bisognerà quindi indagare se residui spazio per una diversa ponderazione di diritti e valori, che, in base alla realtà di volta in volta presentatasi all'operatore, giunga a valorizzare il principio del divieto di ingiusto arricchimento e, in tal modo, anche la posizione di quel professionista che non concreti, con il proprio comportamento, un abuso in danno del consumatore, ma anzi ne sia, in qualche modo, vittima.⁵⁵

pp. 1371 e ss.

⁵⁵ La possibilità prospettata all'esito delle riflessioni svolte, però, dovrà essere indagata tenuto conto del fatto che quella sui consumatori è una direttiva di armonizzazione massima, che non contiene di adottare o mantenere in vigore «disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla [...] direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso». Si vedano, nel medesimo senso, il rilievo di C. CONFORTINI, *Il recesso di pentimento*, cit., p. 22, nonché il punto 30 della già ampiamente citata CGUE, Sez. VIII, 17 maggio 2023, causa C-97/22.

Area 6
Economia aziendale,
finanza e organizzazione

Un modello condiviso per misurare le performance ESG

Mario Risso, Francesco Longarini

Abstract

L'evoluzione dei criteri ESG (Ambientali, Sociali e di Governance) è un processo in continua crescita volto ad incoraggiare le organizzazioni e gli investitori a considerare fattori non solo finanziari, ma anche ambientali, sociali e di governance nel novero delle loro decisioni aziendali. La natura e lo sviluppo di questi criteri è divenuto sempre più importante, in quanto si è riconosciuto che le prestazioni aziendali in queste aree sopracitate possono influenzare sia i risultati finanziari a lungo termine, sia l'impatto complessivo che l'azienda ha sulla società e sull'ambiente.

Con l'aumentare della consapevolezza e dell'interesse per l'importanza dei criteri ESG, iniziò a divenire evidente la necessità di stabilire un punto di riferimento per la misurazione delle prestazioni aziendali all'interno di talune aree di riferimento.

La presenza di un benchmark divenne fondamentale per poter porre in essere un confronto tra le aziende, al fine di valutare i loro risultati e il loro progresso nel miglioramento delle prestazioni ESG nel corso del tempo.

Le organizzazioni e gli enti preposti hanno iniziato a sviluppare iniziative e linee guida ad hoc per la valutazione e la misurazione dei criteri ESG utilizzando differenti linee di valutazione.

A conseguenza di ciò, gli investitori hanno iniziato a utilizzare tali indici come strumenti per orientare i loro investimenti verso imprese che si distinguono per l'utilizzo attento e illuminato delle variabili ambientali, sociali e di governance.

Successivamente, i suddetti criteri ESG sono stati ulteriormente raffinati e standardizzati, con l'obiettivo, non sempre raggiunto, di produrre misurazioni coerenti ed affidabili.

La diversità della natura delle imprese, la talvolta difficile e manchevole rendicontazione di talune informazioni, unite alla mancanza di una standardizzazione dei risultati ottenuti, hanno determinato l'im-

possibilità di produrre un indice che si possa applicare trasversalmente a tutte o la maggior parte delle aziende.

L'obiettivo di questo lavoro è quindi di proporre un benchmark di settore quanto più possibile utile a standardizzare i risultati, al fine di avere un potenziale indice di riferimento per il confronto dei risultati di aziende operanti anche in settori diversi e con caratteristiche differenti.

Keywords: ESG Performance; Benchmark Condiviso, Standardizzazione Risultati, Indice Comune, Approccio di Settore.

1. L'evoluzione dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance)

La natura e lo sviluppo dei criteri ESG (Environmental, Social and Governance) ha assunto una rilevanza sempre maggiore. L'impatto che la società ha sull'ambiente circostante può divenire una variabile determinante per gli effetti finanziari di lungo periodo (Ademi e Klungseth, 2022).

Mentre la qualità delle informazioni ESG è costantemente migliorata, le performance delle imprese misurate sui parametri ESG si sono stabilizzate dal 2015 (Arvidsson and Dumay, 2022).

I principi generali delle valutazioni ESG sono comuni a tutte le agenzie di rating. Sebbene sia richiesta un'adeguata informativa sulle questioni ESG (UNPRI, 2022) con reporting standardizzati sulle questioni ESG e informazioni da parte delle aziende in merito all'adozione/adesione a norme, standard e codici di condotta pertinenti.

Tuttavia, ciascuna agenzia di rating applica la propria metodologia per gestire diverse informazioni acquisite da diverse fonti e arrivare a definire rating che diventano essenziali per il processo decisionale della comunità degli investitori (Das, 2023).

Pochi studi hanno focalizzato l'analisi sulla quantità, la qualità e le performance ESG. Metodologie, risultati e punteggi sono contraddittori e poco integrati con tutte le prospettive degli stakeholders (Xie et al., 2019; Aureli et al., 2020, Linnenluecke, M.K., 2022).

La divulgazione dei dati ESG, la maggior parte dei quali sono essenzialmente non finanziari, e la successiva valutazione delle prestazioni ESG sono ancora disorganizzate e mancano di standard di riferimento generalmente condivisi (Das, 2023).

Con l'aumento della consapevolezza dell'importanza dei criteri ESG, il bisogno di stabilire un benchmark per misurare le prestazioni di sostenibilità è divenuto una necessità per le imprese.

Le differenze intrinseche all'interno delle aziende, le difficoltà di reporting di talune informazioni, in aggiunta alla mancanza di standardizzazione dei risultati ottenuti, ha determinato l'impossibilità di produrre un indice applicabile trasversalmente per la maggior parte delle imprese.

La presenza di un benchmark di settore può divenire utile per la comparazione fra le aziende, al fine di valutare i loro progressi nella misurazione delle performance in relazione alle variabili ESG nel corso del tempo (Das, 2023).

Questo lavoro si propone di evidenziare la necessità di un sistema di misurazione delle performance ESG secondo un approccio condiviso e significativo. In particolare, viene proposta uno strumento operativo per catalogare le performance ESG favorendo la contestualizzazione delle performance a specifici settori industriali.

2. Literature review

Nel corso del tempo l'importanza del rating ESG ha assunto un valore sempre maggiore, parallelamente allo sviluppo dei criteri ESG all'interno del portfolio di possibilità di impiego da parte dei principali investitori internazionali.

Se per un'azienda l'obiettivo principale è la generazione di profitto, si può facilmente constatare come tutte le variabili che portino all'aumento del guadagno devono necessariamente essere valutate dalla governance, in relazione anche ai risultati del medio-lungo periodo (Salvioni, Gennari 2017).

Recenti studi hanno dimostrato come le aziende che valorizzano le variabili ESG all'interno delle loro decisioni strategiche generano un vantaggio competitivo che si traduce spesso in un maggior profitto (Edmans 2011, Deng 2013, Dimson 2015).

Parimenti è stata dimostrata una forte correlazione tra risultati sociali ed economici per le aziende che hanno investito anche nello sviluppo della comunità di riferimento, oltre che in progetti di miglioramento delle condizioni ambientali e sociali.

Ancora, il potenziale consumatore, una volta edotto della sostenibilità delle azioni poste in essere dall'azienda, tende ad essere maggiormente fidelizzato nel corso del tempo, andando quindi a far aumentare i profitti potenziali dell'azienda (Albuquerque, Koskinen 2019).

Un'impresa che adotta politiche sostenibili convoglia al suo interno i concetti di differenziazione e riduzione degli sprechi (Porter 2019), genera fidelizzazione dei propri dipendenti (Park 2020), oltre a migliorarne trasversalmente le condizioni di lavoro.

In ultimo, parallelamente allo sviluppo delle politiche sostenibili, anche la platea degli investitori attenti a tale evoluzione è aumentata, sia nei paesi industrializzati sia nei paesi in via di sviluppo, determinando una sempre maggiore necessità per le aziende di aggiornare le proprie modalità di rendicontazione per evitare di essere tagliate fuori dal mercato sempre più alla ricerca di informazioni puntuali e periodiche (Park, Jang 2021).

Una volta delineata l'importanza delle variabili ESG, diventa centrale la tematica oggetto di questo studio, ovvero offrire una potenziale benchmark di riferimento per la rendicontazione di tali criteri.

Come riportato da Berg (2019) l'ambiguità delle diverse tipologie del rating attualmente esistenti in relazione ai criteri ESG, impedisce di fatto la possibilità per gli investitori di prendere decisioni veramente consapevoli, che garantirebbero un maggiore impatto positivo sotto il punto di vista ambientale, economico e sociale.

Del pari (Chatterji 2016), che sottolinea come le difformità relative ai diversi indici di riferimento determinano conclusioni potenzialmente opposte le une dalle altre, andando così a generare risultati che, l'autore, ritiene difficile ritenere attendibili vista la loro difformità.

Aggiungono (D'Amato, D'Ecclesia, Levantesi 2021) come una corretta rendicontazione delle variabili ESG possa aiutare un'azienda a guidare la propria strategia di finanziamento sul mercato, con probabilità maggiori di ottenere risultati migliori rispetto alle aziende che non rendicontano adeguatamente le proprie strategie sostenibili.

Del resto, anche (Schnabel 2020) riporta come è proprio la Banca Centrale Europea (BCE) a suggerire la rendicontazione dei criteri ESG in maniera coerente e quanto più possibile standardizzata, per evitare che vi siano informazioni pubblicate in maniera distorta che renderebbero la comparazione superflua.

Per descrivere le profonde differenze nella metodologia di rendicontazione delle diverse aziende, basta riprendere il poderoso lavoro di ricerca di (Serafeim e Kotsantonis 2019), i quali collazionarono direttamente alla fonte i report di più di 50 aziende quotate sulle tematiche di salute e sicurezza dei propri dipendenti.

Dal loro studio di può evincere come, su 50 aziende prese a campione, vi furono ben 20 diversi metodi di rendicontazione, rendendo di fatto i dati impossibili da paragonare.

A supporto di questa problematica oggettiva viene (Eccles 2019), che sottolinea come la grande mole di dati diversi e disponibili per la rendicontazione delle tematiche ESG può far venir meno l'importanza dei dati stessi, in quanto un investitore terzo potrebbe venir traviato dalle differenti modalità di ricerca e pubblicazione, considerando tali dati imprecisi, e di conseguenza non utili.

Ancora (Chatterji 2016) esaminando sei diversi indici ESG (KLD, ASSET 4, CALVERT, FTSE4GOOD, DJSI ed INNOVEST) verificò come i parametri utilizzati erano profondamente diversi, come diversi erano i rating anche per le stesse variabili considerate, generando quindi risultati opposti nonostante le informazioni analizzate fossero le stesse.

Alcune discrepanze all'interno dei diversi strumenti esistenti si possono trovare anche nella tipologia di variabili considerate; basti pensare ai lavori di (Montero 2009) il quale sottolineava che le tematiche circa le condizioni di lavoro dei dipendenti variavano al variare della legislazione esistente in un determinato Paese, producendo risultati molto dissimili tra loro a seconda delle specifiche leggi esistenti in un preciso momento storico.

Queste delicate tematiche sono state oggetto di diversi lavori di ricerca nel corso del tempo, a dimostrazione di come anche gli orientamenti sociali e la loro rendicontazione hanno ricoperto un'importanza sempre crescente (Perez 2019, Cohen 2019 ed ancora Wass 2021).

3. Necessità di un indice di riferimento comune per la misurazione delle ESG

L'utilizzo di un criterio di riferimento per misurare le performance ESG è essenziale per valutare e confrontare i risultati delle aziende in termini di sostenibilità e responsabilità aziendale. Un criterio di riferimento fornisce una base standardizzata per l'analisi e la valutazione

dei fattori ESG, consentendo una comparabilità e una valutazione oggettiva tra diverse entità. Esistono diverse ragioni per cui un benchmark di riferimento è utile tanto alle aziende quanto agli stakeholder, da un motivo di obiettività e standardizzazione, per i quali un criterio univoco offrirebbe una base oggettiva per valutare le performance ESG, a una ragione di misurabilità e tracciabilità, la quale definirebbe le metriche e i parametri chiave per la valutazione di sostenibilità, rendendo quantificabile la performance nel corso del tempo (Singhania 2021). Ciò permetterebbe di confrontare le aziende e i loro risultati in modo coerente, eliminando potenziali pregiudizi o interpretazioni soggettive, consentendo di monitorare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e di individuare eventuali aree di miglioramento (Lovins 2003). Ne andrebbe a giovare anche il potenziale allineamento degli stakeholder, in quanto l'utilizzo di un criterio di riferimento accettato e riconosciuto favorirebbe il consenso tra stakeholder come investitori, aziende, organismi di regolamentazione e pubblico obiettivo. Del resto, la CSR è considerata come parte integrante del concetto di rendicontazione in relazione ai criteri ESG, come ampiamente postulato (Freeman e Dmitriyev 2017).

La possibilità di avere un codice univoco faciliterebbe allo stesso tempo la comunicazione, la comprensione e la condivisione delle informazioni sia tra gli addetti ai lavori, sia verso i potenziali investitori. Un criterio di riferimento chiaro fornirebbe inoltre una base solida per prendere decisioni informate sugli investimenti o sulle potenziali partnership aziendali, consentendo agli investitori e alle organizzazioni di valutare il rischio e l'opportunità legati alla sostenibilità, migliorando la gestione dei portafogli e l'integrazione degli aspetti ESG nelle strategie aziendali (Serafeim 2014).

Ad oggi esistono diversi indici di riferimento riconosciuti ed utilizzati nell'ambito degli investimenti sostenibili, quali ad esempio:

1. *Dow Jones Sustainability Index (DJSI)*: Creato in collaborazione con S&P Dow Jones Indices, il DJSI è uno dei più noti indici di sostenibilità. Copre diverse regioni e settori e valuta le prestazioni ESG delle aziende nella loro globalità.
2. *MSCI ESG Ratings*: MSCI fornisce valutazioni ESG per un'ampia gamma di aziende ed emittenti di prodotti obbligazionari.
3. *Sustainalytics ESG Risk Ratings*: Sustainalytics è una società di ra-

ting ESG che fornisce valutazione del rischio per migliaia di aziende in tutto il mondo. Le valutazioni di Sustainalytics sono spesso utilizzate come riferimento per valutare le prestazioni ESG delle aziende.

4. *CDP (Carbon Disclosure Project)*: Il CDP valuta la trasparenza e la gestione dei rischi legati al cambiamento climatico da parte delle aziende. Le aziende che partecipano al CDP vengono valutate e classificate in base alla loro performance in termini di riduzione delle emissioni di gas serra.

5. *Bloomberg Gender-Equality Index (GEI)*: L'indice GEI di Bloomberg valuta l'impegno delle aziende a favore dell'uguaglianza di genere e dell'inclusione sul luogo di lavoro. Le aziende incluse nell'indice sono valutate in base a criteri di parità di genere e inclusione.

Al fine di fornire al lettore una comprensione immediata dei vari indici ad oggi esistenti, nella tabella 1 sono riportate in breve le caratteristiche principali di ognuno di essi.

Tabella 1 Caratteristiche principali indici di sostenibilità

| INDICI DI SOSTENIBILITÀ | Dow Jones Sustainability Index. | MSCI ESG Ratings. | Sustainalytics ESG Risk Ratings. | Carbon Disclosure Project. | Bloomberg Gender-Equality Index. |
|----------------------------|---|---|---|---|--|
| Focus principale | Fattori ambientali, sociali e di governance. | Impatto ambientale, coinvolgimento stakeholders e comunità di riferimento, etica aziendale | Valutazione del rischio ESG per un'azienda. | Emissioni di gas serra e consumi idrici | Parità di genere e inclusione sul posto di lavoro |
| Peculiarità | Indice tra i più riconosciuti ed apprezzati | Si focalizza principalmente sul lungo periodo | Si concentra sui rischi ESG non gestiti o non conosciuti dalle imprese | Anche le città possono partecipare all'interno di questo indice | Stimolare il cambiamento a livello organizzativo |
| Tipologia punteggio | Valutazione da 1 a 100 | Valutazione da "AAA - CCC" | Valutazione da 1 a 100 | Valutazione da "A - D+" per l'emissione di gas serra e valutazione da "A - F" per l'utilizzo dell'acqua | Valutazione da 1 a 100 |
| Punti di forza | Affidabilità storica | Copertura aziende internazionali su vasta gamma aspetti ESG | Valutazioni dettagliate su criteri sostenibilità | Ampia partecipazione da parte del "pubblico" | Messaggio di responsabilità sociale |
| Punti di debolezza | Orientamento a breve termine, mancanza di uniformità settoriale, ampiezza dei criteri ESG | Concentrazione prevalente su dati disponibili pubblicamente, focus su aziende più grandi, mancanza di divisione per settori specifici | Copertura limitata delle aziende presenti sul mercato, mancanza di uniformità settoriale. | Concentrazione sul cambiamento climatico, riferimento dei dati autorizzati | Fattori di valutazione limitati, mancanza di dati standardizzati |

Fonte: Produzione propria

Come si può evincere dalla tabella 2, l'indice di riferimento proposto si differenzia in maniera sostanziale da ogni indice esistente; nello specifico le novità proposte possono essere riassunte in:

1. Copertura integrale di tutte e tre le aree Ambiente, Sociale e

Governance. (Non presente in 2\5).

2. Focus su risultati analitici facilmente comparabili. (Non presente in 2\5).

3. Standardizzazione dei risultati per ogni settore del mercato. (Non presente in 4\5).

4. Riferimento anche ad aziende minori, e non solo ad aziende internazionali. (Non presente in 2\5).

Tabella 2 Riepilogo delle proposte innovative

| NOVITÀ PRESENTI: SI / NO | Dow Jones Sustainability Index. | MSCI ESG Ratings. | Sustainalytics ESG Risk Ratings. | Carbon Disclosure Project. | Eisenberg Gender-Equality Index |
|--|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Copertura integrale aree ESG | SI | SI | SI | NO | NO |
| Risultati analitici facilmente comparabili | SI | SI | NO | SI | NO |
| Standardizzazione dei risultati settoriali | NO | NO | NO | SI | NO |
| Riferimento anche ad aziende minori | NO | NO | SI | SI | SI |
| Totale SI | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Totale NO | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |

Fonte: Produzione propria

Alcuni di questi indici vengono utilizzati per componenti specifiche, come il CDP che si focalizza principalmente sulle emissioni di gas serra, oppure il GEI, che pone la sua attenzione sulle componenti sociali, quali l'uguaglianza e l'inclusione all'interno della compagine aziendale. Il lettore attento noterà che, quello che manca, è una trasversalità di queste strutture, in quanto tra molti di questi indici non vi sono punti di connessione, rendendoli di conseguenza estranei l'uno all'altro.

In conclusione, la matrice proposta racchiude in sé la maggior parte dei punti di forza degli altri strumenti, aggiungendo inoltre alcune dimensioni che vanno a riempire le aree scoperte e di conseguenza i punti di debolezza.

Nel percorso della creazione dell'indice sono stati scelti alcuni pilastri portanti, quali la ricerca di risultati analitici e non aleatori, e la

possibilità di andare ad integrare tutte le aree ESG all'interno dell'indice.

L'ambizioso obiettivo è quello di avere un indice completo, che analizzi le varie strutture di sostenibilità, che proponga risultati non oggetto di valutazioni soggettive, ma facilmente comparabili tra aziende dello stesso settore.

Un indice asciutto e snello che possa esser utilizzato dalle aziende di qualsiasi dimensione, al fine di creare un modello di comparazione settoriale che faciliti la rendicontazione e la condivisione dei dati relativi alla sostenibilità.

4. Proposta di un indice di riferimento comune


Dopo aver analizzato gli indici esistenti al giorno d'oggi, e dopo aver approfondito la mancanza di trasversalità e condivisione tra gli stessi, l'ambizioso obiettivo che questa ricerca si pone è quello di proporre una struttura che possa contenere le informazioni, ma soprattutto i dati, più rilevanti in tema di sostenibilità (Musu 2003).

L'indice di riferimento dovrà necessariamente contenere le tre macroaree Ambiente - Sociale - Governance, in quanto cardini dei criteri di sostenibilità ESG.

All'interno di ogni singola macroarea si troveranno alcune sottostrutture che saranno oggetto di esame analitico, i cui risultati ottenuti contribuiranno all'attribuzione di punteggio per il calcolo di sostenibilità di una determinata azienda.

L'obiettivo dell'indice sarà fornire un esito finale quanto più analitico possibile, al fine di evitare valutazioni soggettive che possano aumentare l'aleatorietà dei risultati ottenuti.

Matrice di rendicontazione - struttura ambientale

| INDICATORI AMBIENTALI | | CRITERIO CALCOLO ANALITICO | CRITERI CALCOLO GENERICO | PUNTEGGIO |
|---|-------------------------------|--|---|--|
|  | Emissioni gas a effetto serra | Calcolo del volume di emissioni | | 0 - 30: Emissioni maggiori dei competitors. 30 - 65: Emissioni in linea con i competitors. 65 - 90: Emissioni zero. 90 -100: Creazione di carbon credits. |
| | Consumo energia | Calcolo della somma dei consumi | | 0 - 30: Consumi maggiori dei competitors. 30 - 65: Consumi in linea con i competitors. 65 - 90: Consumi zero. 90 -100: Produzione di energia > del consumo. |
| | Utilizzo dell'acqua | Calcolo del volume di metri cubi per anno | | 0 - 30: Utilizzo maggiore dei competitors. 30 - 65: Utilizzo in linea con i competitors. 65 - 90: Utilizzo minore dei competitors. 90 -100: - |
| | Gestione rifiuti | $\frac{\% \text{ di rifiuti riciclati}}{\% \text{ di rifiuti totali}}$ | | 0 - 30: Produzione maggiore dei competitors. 30 - 65: Produzione in linea con i competitors. 65 - 90: Riciclo totale dei rifiuti. 90 -100: - |
| | Impatto sull'habitat naturale | | Potenziali danni all'ambiente circostante | 0 - 50: Danni significativi. 50 - 90: Danni contenuti. 90 - 100: Miglioramento ambiente circostante. |

Indicatori ambientali:

La struttura ambientale si delinea con 5 indicatori specifici:

Emissioni gas a effetto serra

Il calcolo delle emissioni di gas serra può essere un processo complesso che richiede la raccolta di dati accurati e l'applicazione di metodologie appropriate.

Gli elementi di base per un accurato calcolo di tali emissioni possono essere riassunti in:

1. **Identificazione delle fonti di emissioni:** Determina le diverse fonti di emissioni di gas serra all'interno dell'organizzazione. Queste possono includere emissioni dirette (partendo dalle operazioni di produzione industriale sino all'utilizzo dei veicoli aziendali) e emissioni indirette (dall'acquisto del fabbisogno energetico sul mercato al consumo impiegato per la logistica).

2. **Raccolta dei dati:** Racchiude i dati rilevanti per ciascuna fonte di emissioni identificata. Ciò può includere informazioni come il consumo di carburante, l'utilizzo dell'elettricità, i dati relativi alla produzione, le informazioni sui trasporti, ecc. È importante assicurarsi che i

dati riportati siano analitici ed accurati, oltre che rappresentativi del periodo considerato.

3. **Calcolo delle emissioni:** Sicuramente la procedura più delicata, in quanto è necessario utilizzare metodi di calcolo appropriati per determinare le emissioni di gas serra. Esistono a oggi diverse metodologie accettate a livello internazionale, come il Protocollo dei Gas Serra (GHG Protocol) o le linee guida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (UNFCCC). Queste metodologie forniscono fattori di emissione specifici per diverse fonti di emissioni, che vengono moltiplicati per i dati raccolti al fine di ricavare le emissioni totali.

4. **Verifica e validazione:** Con l'obiettivo della trasparenza è consigliabile sottoporre i calcoli delle emissioni a un processo di verifica e validazione da parte di un organismo terzo indipendente per garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei risultati.

5. **Segnalazione e divulgazione:** La procedura finale del processo di rendicontazione risiede nella stesura di un documento di divulgazione periodico a certificazione dei risultati ottenuti.

Calcolo dei consumi di energia e utilizzo dell'acqua

La misurazione dei consumi energetici e di acqua di un'azienda può essere effettuata seguendo una serie di passaggi:

1. **Identificazione delle fonti di energia:** Determinare le diverse fonti di energia utilizzate dall'azienda, come elettricità, gas naturale, combustibili fossili, fonti rinnovabili o non rinnovabili.

2. **Identificazione delle fonti di consumo dell'acqua:** Determinare le diverse fonti di consumo di acqua nell'azienda, come l'acqua utilizzata per scopi di produzione, igiene, utilizzo quotidiano per i dipendenti, o altri scopi specifici dell'attività aziendale.

3. **Raccolta dei dati:** Consiste nella rendicontazione di dati dettagliati sui consumi dell'azienda. Queste informazioni possono provenire da bollette energetiche, registri di consumo, letture dei contatori, o sistemi di monitoraggio dell'acqua ed energia installati negli edifici.

4. **Conversione delle unità di misura:** Assicurarsi che tutte le misurazioni siano nella stessa unità di misura coerente. Ad esempio, se si utilizzano diverse unità di misura per diverse fonti di energia (come kWh per l'elettricità e litri per l'acqua), è necessario convertirle in un'unica unità di misura energetica, ad esempio il kilowattora (kWh) o il megajoule (MJ).

5. **Calcolo dei consumi energetici:** Per ogni fonte di energia, moltiplicare la quantità di energia consumata per il periodo di riferimento (ad esempio, su base mensile o annuale) per il fattore di conversione appropriato. Ad esempio, per l'elettricità, si può moltiplicare il consumo in kWh per il coefficiente di conversione dell'energia elettrica (solitamente espresso in kilogrammi di CO₂ equivalente per kWh).

6. **Analisi dei risultati:** Analizzare i dati ottenuti per identificare i principali consumi energetici dell'azienda e le aree in cui è possibile attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Questa analisi può includere la suddivisione dei consumi energetici per settori dell'azienda, per singoli edifici o impianti, o per specifiche attività o processi.

Processo di gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti in un'azienda è un aspetto importante per ridurre l'impatto ambientale e promuovere la sostenibilità. Gli elementi di base per un accurato calcolo di tali processi possono essere riportati come:

1. **Identificazione e classificazione dei rifiuti:** Identificare i diversi tipi di rifiuti prodotti nell'azienda e classificarli in base alle leggi e normative ambientali vigenti. I rifiuti possono includere carta, plastica, vetro, metalli, prodotti chimici, rifiuti organici, materiali pericolosi, ecc.

2. **Riduzione alla fonte:** Promuovere la riduzione dei rifiuti alla fonte, adottando pratiche aziendali volte a evitare la generazione eccessiva di rifiuti. Questo può includere l'ottimizzazione dei processi produttivi per ridurre gli scarti, l'adozione di strategie di acquisto sostenibile per minimizzare gli imballaggi, e l'educazione dei dipendenti sulla riduzione dei rifiuti all'interno del processo di vita aziendale.

3. **Riciclaggio:** Implementare un programma di riciclaggio efficace nell'azienda può diventare una pratica fondamentale per raggiungere obiettivi di sostenibilità. Questo può includere la raccolta differenziata dei materiali 100% riciclabili come carta, plastica, vetro e metalli, e la loro consegna a un centro di riciclaggio autorizzato. In aggiunta, un'ulteriore implementazione del concetto di riciclaggio risiede nell'assicurarsi di fornire all'interno degli ambienti aziendali appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e sensibilizzare i dipendenti sull'importanza del riciclaggio anche al di fuori del concetto di azienda.

4. **Smaltimento corretto dei rifiuti:** I rifiuti non riciclabili devono essere smaltiti correttamente per evitare impatti negativi sull'ambiente. Identificare i rifiuti pericolosi e seguirne le procedure specifiche di smaltimento, conformemente alle normative locali e nazionali, può richiedere l'uso di servizi specializzati di gestione dei rifiuti o il coordinamento con impianti di trattamento autorizzati.

5. **Monitoraggio e misurazione:** Mantenere un sistema di monitoraggio dei rifiuti aziendali per valutare le quantità prodotte, la tipologia il loro destino finale. Questo consentirà di valutare l'efficacia delle politiche di gestione dei rifiuti e di identificare aree in cui ulteriori miglioramenti possono essere apportati nel corso del tempo.

6. **Coinvolgimento dei dipendenti:** Coinvolgere i dipendenti nella gestione dei rifiuti attraverso programmi di sensibilizzazione, formazione e incentivazione. Elemento cardine sarà la promozione di una cultura aziendale orientata alla sostenibilità e all'adozione di comportamenti responsabili nei confronti dei consumi di materiali riciclabili e non.


Impatto sull'habitat naturale

L'impatto sull'habitat naturale di un'azienda dipende da diversi fattori, tra cui la natura delle attività aziendali, la localizzazione dell'azienda e le misure adottate per mitigare gli effetti negativi sull'ambiente. La valutazione dell'impatto ambientale viene condotta al fine di identificare e valutare gli effetti delle attività aziendali sull'habitat naturale. Questa valutazione deve necessariamente considerare la biodiversità, gli ecosistemi, gli habitat critici e le specie protette presenti nella zona circostante dove l'azienda impatta con il suo ciclo vitale. La scelta della sede aziendale può influenzare l'impatto sull'habitat naturale, in quanto scegliere un'area già compromessa o degradata può ridurre l'impatto negativo sull'ambiente, come, allo stesso tempo, evitare la localizzazione in aree di grande valore ambientale o con elevata biodiversità può aiutare a preservare gli habitat naturali sensibili. Una volta scelta la sede aziendale, una pratica in aiuto al concetto di sostenibilità si pone in essere nel prendere misure per conservare e proteggere gli ecosistemi circostanti. Questo può includere la creazione di zone di conservazione all'interno del sito aziendale, la promozione della biodiversità attraverso la creazione di aree verdi o habitat per la

fauna selvatica, e l'implementazione di pratiche sostenibili ove applicabili (Bernabè 2021).

In ultimo, l'azienda deve implementare un sistema di monitoraggio ambientale per valutare l'efficacia delle misure adottate e identificare eventuali impatti sull'ambiente circostante. Questa azione può aiutare a individuare aree che richiedono ulteriori miglioramenti e consentire un adattamento delle pratiche aziendali per minimizzare l'impatto sull'habitat naturale.

Matrice di rendicontazione - struttura sociale

| INDICATORI SOCIALI | | CRITERIO CALCOLO ANALITICO | CRITERI CALCOLO GENERICO | PUNTEGGIO |
|---|-------------------------------|---|---|--|
|  | Salute e sicurezza sul lavoro | Numero infortuni sul lavoro per anno | | 0 - 30: Numero maggiore dei competitors. 30 - 65: Numero in linea con i competitors. 65 - 90: Numero minore dei competitors. 90 -100: Zero infortuni |
| | Diversità e inclusione | Calcolo del numero di dipendenti diviso per genere ed etnie. Risultati in % | | 0 - 30: Risultati % maggiori dei competitors. 30 - 65: Risultati % in linea con i competitors. 65 - 90: Risultati % minore dei competitors. 90 -100: - |
| | Coinvolgimento comunità | Partenariati locali stabiliti | | 0 - 30: Numero minore dei competitors. 30 - 65: Numero in linea con i competitors. 65 - 90: Numero maggiore dei competitors. 90 -100: - |
| | Gestione della supply chain | | Applicazione di metodologie sostenibili da parte dell'azienda alla sua catena di fornitori | 0 - 50: Risultato minore o uguale del 50 % dei fornitori. 50 - 90: Risultato da 50% a 90%. 90 - 100: Integrazione totale con la catena di fornitori. |
| | Tutela diritti umani | | Cooperazione per la tutela dei diritti di tutti coloro implicati nel processo di produzione aziendale | 0 - 50: Politiche a tutela dei dipendenti. 50 - 90: Politiche a tutela dei dipendenti e fornitori. 90 - 100: Politiche a tutela dei dipendenti, fornitori e comunità locali. |

Indicatori Sociali

La struttura sociale si compone di 5 indicatori utili a fornire informazioni specifiche per l'azienda in ambito di sostenibilità sociale:

Salute e sicurezza sul lavoro

Per sicurezza sul lavoro s'intende l'insieme di misure da adottare nelle aziende per la prevenzione di eventuali infortuni o incidenti sul lavoro e per far sì che si eviti che i lavoratori contraggano malattie professionali. Ogni singolo settore di attività contiene i suoi rischi specifici che possono essere quindi differenti tra un'azienda e l'altra, e tra un settore e l'altro (Wass 2021).

Le misure di protezione e prevenzione possono essere riassunte in:

1. **Valutazione dei rischi:** Effettuare una valutazione dei rischi per identificare potenziali pericoli e valutare il livello di rischio associato a specifiche attività lavorative. Ciò include l'identificazione di rischi fisici, chimici, biologici, ergonomici e psicosociali.

2. **Prevenzione degli incidenti:** Adottare misure preventive per ridurre al minimo gli incidenti sul luogo di lavoro. Ciò può includere la corretta manutenzione delle attrezzature e delle strutture, l'adeguata formazione dei dipendenti sulle procedure di sicurezza, l'uso di dispositivi di protezione individuale e l'implementazione di misure di sicurezza specifiche per i rischi, una volta identificati.

3. **Formazione e consapevolezza:** Fornire formazione regolare e adeguata ai dipendenti per garantire la consapevolezza dei rischi, delle procedure di sicurezza e delle migliori pratiche lavorative al fine di minimizzare i rischi sul luogo di lavoro. Promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro in cui tutti i dipendenti siano responsabili della propria sicurezza e di quella dei loro colleghi.

4. **Sorveglianza della salute:** Implementare programmi di sorveglianza della salute per monitorare lo stato di salute dei dipendenti e identificare eventuali rischi o problemi di salute correlati all'ambiente di lavoro.

5. **Coinvolgimento dei dipendenti:** Coinvolgere i dipendenti nella promozione della salute e della sicurezza sul lavoro, incentivando la segnalazione di potenziali rischi o problemi, nonché la partecipazione attiva alla definizione di soluzioni e miglioramenti.

Diversità e inclusione

Promuovere la diversità e l'inclusione richiede un impegno costante e un approccio sistematico; l'obiettivo è quello di creare un ambiente di lavoro in cui ogni individuo si senta rispettato, valorizzato e abbia pari opportunità di crescita e successo.

Gli aspetti chiave da considerare per favorire la diversità e l'inclusione in un'azienda si possono trovare in:

1. **Politiche e valori:** Avere politiche e valori aziendali che sottolineano l'importanza della diversità e dell'inclusione all'interno dell'ambiente di lavoro. Questo dovrebbe essere sostenuto da una leadership di governance impegnata a promuovere un ambiente di lavoro aperto, rispettoso e inclusivo.

2. **Assunzione e selezione:** Adottare pratiche di assunzione che incoraggiano la diversità, evitando discriminazioni e promuovendo l'uguaglianza di opportunità. Valutare le competenze e le qualifiche dei candidati in modo oggettivo, senza pregiudizi basati su razza, genere, età, religione o altri fattori non pertinenti alla selezione dell'eventuale candidato.

3. **Formazione e sensibilizzazione:** Fornire formazione regolare e sensibilizzazione sulle questioni legate alla diversità e all'inclusione. Questo può includere workshop, seminari o programmi di formazione per educare i dipendenti sulle questioni di discriminazione e inclusione.

4. **Ambiente di lavoro inclusivo:** Creare un ambiente di lavoro inclusivo in cui tutti i dipendenti si sentano accettati, rispettati e valorizzati. Promuovere la collaborazione, il rispetto reciproco e la diversità di prospettive e opinioni.

5. **Flessibilità e inclusione:** Offrire opportunità di lavoro flessibili che permettano una maggiore inclusione di persone con esigenze diverse, come genitori, persone con disabilità o individui con diverse responsabilità personali.

6. **Monitoraggio e misurazione:** Misurare e monitorare regolarmente i progressi dell'azienda nella promozione della diversità e dell'inclusione. Questo può includere la raccolta di dati demografici dei dipendenti, l'analisi delle pratiche di assunzione e promozione, e la valutazione dell'efficacia dei programmi di formazione e sensibilizzazione.

Coinvolgimento della comunità

Il coinvolgimento della comunità da parte di un'azienda è un aspetto cruciale per stabilire una connessione significativa e costruttiva con l'ambiente circostante, in quanto non solo crea un impatto positivo a livello sociale e ambientale, ma può anche contribuire a migliorare la reputazione dell'azienda, a costruire relazioni di fiducia e a sviluppare un vantaggio competitivo creando barriere d'entrata per eventuali competitors (Morsing 2023).

I parametri del coinvolgimento della comunità possono essere misurati in:

1. **Ascolto attivo:** Praticare un ascolto attivo per comprendere le esigenze, le preoccupazioni e i valori della comunità in cui opera l'a-

zienda. Questo può essere fatto attraverso incontri, focus group, sondaggi o tramite la creazione di un canale di comunicazione aperto con gli stakeholder locali.

2. **Partenariati locali:** Collaborare con organizzazioni, istituzioni e gruppi comunitari locali per identificare opportunità di collaborazione. Questo può includere la sponsorizzazione di eventi o progetti comunitari, la condivisione di risorse, la partecipazione a iniziative di volontariato o la collaborazione per la realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile.

3. **Creazione di valore condiviso:** Identificare le aree in cui le esigenze della comunità si allineano con le competenze e le risorse dell'azienda. Cercare opportunità di creazione di valore condiviso, sviluppando iniziative che apportino benefici sia all'azienda che alla comunità, come programmi di formazione, iniziative di sviluppo economico locale o progetti ambientali riferiti all'ambiente circostante.

4. **Trasparenza e comunicazione:** Comunicare in modo trasparente con la comunità riguardo alle attività dell'azienda, i progetti in corso, gli impatti ambientali e sociali, nonché i progressi e gli obiettivi di sostenibilità. Utilizzare canali di comunicazione adeguati, come siti web, incontri pubblici o rapporti di sostenibilità, per mantenere la comunità informata.

5. **Coinvolgimento dei dipendenti:** Coinvolgere i dipendenti nell'interazione con la comunità, offrendo opportunità di volontariato e coinvolgimento in progetti comunitari. Questo può contribuire a creare un senso di appartenenza e a rafforzare i legami tra l'azienda e la comunità locale.

Gestione della supply chain

La gestione della supply chain sostenibile implica l'adozione di pratiche e strategie volte a ridurre l'impatto ambientale, promuovere i diritti umani e garantire una gestione etica lungo l'intera catena di approvvigionamento.

Alcuni aspetti chiave da considerare per una gestione della supply chain sostenibile si possono ritrovare in:

1. **Valutazione dei fornitori:** Valutare i fornitori non solo in base a criteri di costo e qualità, ma anche in base a criteri di sostenibilità. Considerare l'impatto ambientale, le pratiche lavorative e i diritti uma-

ni degli stessi nella fase di selezione e nel mantenimento delle relazioni commerciali.

2. **Trasparenza e tracciabilità:** Richiedere ai fornitori di garantire informazioni chiare e complete sulla loro catena di approvvigionamento, inclusi i materiali utilizzati, le condizioni di lavoro e le politiche ambientali. Mantenere un sistema di tracciabilità per identificare la provenienza dei materiali e garantire la conformità agli standard di sostenibilità.

3. **Riduzione delle emissioni e dell'impronta ambientale:** Collaborare con i fornitori per ridurre le emissioni di gas serra e il conseguente impatto ambientale che ne deriva. Ciò può includere l'adozione di pratiche di efficienza energetica, l'utilizzo di energie rinnovabili, la riduzione degli sprechi e l'ottimizzazione dei trasporti.

4. **Promozione dei diritti umani e del lavoro dignitoso:** Assicurarsi che i fornitori rispettino i diritti umani e offrano condizioni di lavoro dignitose. Ciò può implicare l'eliminazione del lavoro minorile, la tutela della libertà sindacale, la sicurezza sul lavoro e la remunerazione equa.

5. **Gestione dei rischi:** Identificare i potenziali rischi all'interno della supply chain, come la mancanza di risorse sostenibili, la dipendenza da fornitori vulnerabili o l'esposizione a pratiche lavorative non etiche.

Tutela dei diritti umani

La tutela dei diritti umani dovrebbe essere un impegno continuo e integrato nell'etica aziendale e nelle pratiche operative. Un'azienda che si impegna attivamente a proteggere i diritti umani non solo promuove il benessere delle persone coinvolte nelle sue attività, ma contribuisce anche a costruire una società più equa e sostenibile (Kell 2020).

Alcuni principi chiave che un'azienda può adottare per tutelare i diritti umani si possono riscontrare in:

1. **Dichiarazione di impegno:** L'azienda dovrebbe adottare una dichiarazione formale di impegno per i diritti umani, sottolineando la sua responsabilità di rispettare e tutelare i diritti umani in tutte le sue attività.

2. **Politiche e procedure:** L'impresa dovrebbe sviluppare e implementare politiche e procedure che pongano al centro dell'azione la tu-

tela dei diritti umani. Queste politiche dovrebbero valutare questioni come la discriminazione, il lavoro forzato, il lavoro minorile, la libertà sindacale, la salute e la sicurezza sul lavoro e il rispetto della privacy dei dipendenti.

3. **Valutazione dei rischi:** L'azienda dovrebbe condurre una valutazione dei rischi per identificare le potenziali violazioni dei diritti umani nelle sue operazioni, non solo internamente ma anche in relazione alla catena di fornitori.


4. **Monitoraggio e audit:** Implementare meccanismi di monitoraggio e audit per verificare il rispetto dei diritti umani nelle operazioni dell'azienda e della sua catena di approvvigionamento. Questi possono includere visite in loco, questionari di autovalutazione, segnalazioni anonime e audit di terze parti.

5. **Meccanismi di reclamo e rimedio:** Creare canali di reclamo accessibili e sicuri per i dipendenti, i fornitori e le comunità locali che ritengono violati i loro diritti umani. Rispondere prontamente alle segnalazioni di violazioni dei diritti umani e adottare misure correttive adeguate nell'immediato.

6. **Collaborazione con le parti interessate:** Collaborare con altre aziende, organizzazioni, governi e parti interessate per affrontare le questioni dei diritti umani a livello locale e globale.

Dopo aver analizzate le prime due matrici Ambientali e Sociali, la terza matrice prevede l'utilizzo di 5 indicatori di Governance utili a stabilire la corretta gestione sostenibile del management:

Matrice di rendicontazione - struttura governance

| INDICATORI GOVERNANCE | | CRITERIO CALCOLO ANALITICO | CRITERI CALCOLO GENERICO | PUNTEGGIO |
|---|---|--|---|---|
|  | Struttura CDA e sua indipendenza | Numero di componenti interni vs numero di componenti esterni (a tutela della collettività) | | 0 - 30: Numero minore dei competitors. 30 - 65: Numero in linea con i competitors. 65 - 90: Numero maggiore dei competitors. 90 -100: - |
| | Retribuzione dirigenti in relazione ai dipendenti | Salari dirigenti ----- Salari dipendenti | | 0 - 30: Risultato tra 200 e 100 x 30 - 65: Risultato da 100 a 25 x 65 - 90: Risultato da 25 a 2 x 90 -100: - |
| | Dinamicità di carriera | Media di anni impiegati per scalare posizioni | | 0 - 30: Numero minore dei competitors. 30 - 65: Numero in linea con i competitors. 65 - 90: Numero maggiore dei competitors. 90 - 100: - |
| | Composizione compagine sociale e codice di condotta | Dipendenti over 40 ----- Dipendenti under 40 | | 0 - 30: Numero minore dei competitors. 30 - 65: Numero in linea con i competitors. 65 - 90: Numero maggiore dei competitors. 90 - 100: - |
| | Modalità rendicontazione | Incidenza temporale report | Contenuto dei report ; Partecipazione a iniziative di reporting | 0 - 30: Numero minore dei competitors. 30 - 65: Numero in linea con i competitors. 65 - 90: Numero maggiore dei competitors. 90 - 100: - |

Indicatori di Governance:

Struttura Consiglio di amministrazione e sua indipendenza:

La struttura del Consiglio di amministrazione di un'azienda è un elemento chiave per garantire la governance efficace e l'indipendenza delle decisioni prese all'interno del processo di management, ancora più rilevante se le decisioni sono prese ai massimi livelli, ovvero all'interno del Consiglio di amministrazione (Salvioni 2003).

L'indipendenza del Consiglio di amministrazione è importante per assicurare che le decisioni prese siano oggettive, quindi per il bene dell'azienda, e non influenzate da interessi personali o eventuali conflitti di interesse. Gli aspetti rilevanti per la struttura e l'indipendenza del Consiglio di amministrazione si possono configurare in:

1. **Numero di membri indipendenti:** È auspicabile che il Consiglio di amministrazione includa un numero significativo di membri indipendenti, che devono necessariamente essere liberi da qualsiasi legame significativo con l'azienda, come ad esempio legami familiari, dipendenza finanziaria o altre tipologie di relazioni che potrebbero comprometterne l'obiettività.

2. **Competenze e background:** È importante che i membri del Consiglio di amministrazione abbiano le competenze e l'esperienza

necessarie per comprendere e valutare le questioni aziendali. Un mix diversificato di competenze, come finanza, strategia, settore industriale, legge e risorse umane, può contribuire a un processo decisionale più completo e bilanciato, che porterà benefici sia agli azionisti sia agli stakeholder.

3. **Comitati indipendenti:** Il Consiglio di amministrazione può istituire comitati specializzati, come il Comitato per la revisione contabile o il Comitato per le nomine e la retribuzione, composti principalmente da membri indipendenti. Questi comitati possono svolgere un ruolo chiave nella supervisione di questioni specifiche e nell'assicurare una gestione responsabile da parte dell'organo amministrativo, in quanto sarà presente un controllo incrociato volto a ridurre sensibilmente il margine d'errore.

4. **Valutazione periodica:** Il Consiglio di amministrazione dovrebbe condurre regolarmente una valutazione della propria efficacia e indipendenza. Questa valutazione può coinvolgere un'analisi delle competenze dei membri, dei conflitti di interesse potenziali e dell'impatto delle decisioni prese sulle performance aziendali.

5. **Trasparenza e responsabilità:** Il Consiglio di amministrazione dovrebbe essere trasparente nella comunicazione delle proprie decisioni e processi decisionali. Questo può includere la divulgazione di informazioni rilevanti sui membri del Consiglio di amministrazione, inclusi i loro legami e le loro competenze, nonché la rendicontazione pubblica delle riunioni e delle decisioni prese.

6. **Ruolo del Presidente del Consiglio di amministrazione:** Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge un ruolo chiave nell'assicurarne l'indipendenza. Deve necessariamente essere un membro terzo e responsabile, con l'arduo compito di facilitare colloqui efficaci, favorire la partecipazione di tutti i membri e garantire che i conflitti di interesse siano adeguatamente gestiti.

Retribuzione dirigenti in relazione ai dipendenti

La retribuzione dei dirigenti in relazione ai dipendenti è un argomento di grande importanza nel contesto della responsabilità sociale delle imprese e dell'equità salariale. L'obiettivo è assicurare una distribuzione equa dei salari all'interno dell'azienda e una giusta relazione tra le retribuzioni dei dirigenti e quelle dei dipendenti (Rasche 2023).

Alcuni approcci che le aziende possono adottare si possono riassumere nei criteri di:

1. **Proporzionalità:** L'azienda può adottare un approccio basato sulla proporzionalità, stabilendo un rapporto o un intervallo di retribuzione tra il salario più alto dei dirigenti e quello più basso dei dipendenti. Ad esempio, l'azienda potrebbe stabilire un limite massimo di retribuzione per i dirigenti in relazione a una percentuale o un multiplo della retribuzione media dei dipendenti.

2. **Benchmarking:** L'azienda può condurre un benchmarking delle retribuzioni dei dirigenti rispetto a quelle dei dipendenti nel proprio settore o in aziende comparabili. Questo può aiutare a identificare eventuali squilibri e ad adottare misure correttive per garantire una distribuzione equa dei salari all'interno dell'impresa.

3. **Politiche di retribuzione equa:** L'azienda può adottare politiche di retribuzione equa che promuovano la parità salariale e riducano le disparità salariali all'interno dell'organizzazione. Ciò potrebbe includere l'implementazione di sistemi di valutazione delle prestazioni, che abbiano caratteristiche di trasparenza e obiettività, al fine di garantire una retribuzione basata sul merito e sull'equità.

4. **Coinvolgimento dei dipendenti:** Coinvolgere i dipendenti nella determinazione delle politiche retributive può contribuire a garantire una maggiore equità. Si potrebbero creare meccanismi di consultazione o di partecipazione nella definizione delle politiche salariali e delle decisioni relative alle retribuzioni dei dirigenti, andando a prendere decisioni basate anche sull'opinione dei diretti interessati.

5. **Trasparenza e divulgazione:** L'azienda può promuovere la trasparenza e la divulgazione delle informazioni relative alle retribuzioni dei dirigenti e dei dipendenti. Questo può includere la pubblicazione di report sulle retribuzioni che mostrano in modo chiaro e dettagliato le strutture retributive e i rapporti salariali all'interno dell'azienda.

Dinamicità di carriera

La dinamicità di carriera all'interno di un'azienda è un aspetto importante per attrarre e trattenere talenti, promuovendo lo sviluppo professionale dei dipendenti e favorendo un ambiente di lavoro motivante. Tra i principali fattori che possono contribuire alla dinamicità di carriera si sono analizzati:

1. **Opportunità di crescita:** L'azienda dovrebbe offrire opportunità di crescita professionale e avanzamento di carriera ai dipendenti. Questo può includere programmi di sviluppo e formazione, rotazioni di lavoro, assegnazione di compiti specifici e un sistema volto a promuovere i meritevoli.

2. **Piani di carriera personalizzati:** I dipendenti dovrebbero essere supportati nello sviluppo di piani di carriera personalizzati, che tengano conto delle loro aspirazioni, interessi e competenze. Questo può favorire una maggiore soddisfazione e impegno nel lavoro, nonché una progressione professionale mirata. In aggiunta la possibilità di vedere remunerata la propria crescita può diventare nel corso del tempo un deterrente alla fuga di cervelli verso altre realtà.

3. **Feedback e valutazione delle prestazioni:** Un feedback regolare e costruttivo sulle prestazioni è essenziale per consentire ai dipendenti di comprendere le loro aree di forza e di potenziale miglioramento. L'azienda dovrebbe promuovere una cultura di feedback aperto e continuo, che supporti la crescita e l'apprendimento professionale sia del singolo sia dello stesso inteso come parte di una più ampia team.

4. **Mobilità interna:** Favorire la mobilità interna permette ai dipendenti di acquisire esperienze in diverse funzioni o divisioni dell'azienda. Questa pratica può arricchire le competenze e prospettive professionali dei dipendenti, nonché favorire la diversificazione delle carriere all'interno dell'azienda.

5. **Cultura del merito:** Promuovere una cultura del merito in cui le promozioni e le opportunità di carriera sono basate sulle competenze, i risultati e il potenziale dei dipendenti, anziché su fattori personali o politici, può favorire una dinamicità di carriera più equa e trasparente.

6. **Riconoscimento e premi:** L'azienda dovrebbe riconoscere e premiare i dipendenti per i loro successi e contributi significativi. Ciò può includere bonus, incentivi, opportunità di sviluppo dedicato insieme ad altre forme di riconoscimento che valorizzino il lavoro d'eccellenza e motivino il miglioramento continuo.

Una strategia efficace per la gestione delle carriere può portare a un maggiore coinvolgimento dei dipendenti, un miglioramento delle prestazioni aziendali e una maggiore capacità di attrarre e trattenere talenti di valore (Murmura, Bravi, Palazzi 2017).

Composizione compagine sociale e codice di condotta

La composizione della compagine sociale di un'azienda si riferisce alla struttura di proprietà e alle parti interessate coinvolte nell'organizzazione. Può comprendere azionisti, investitori, amministratori, dipendenti, clienti, fornitori e comunità locali. La composizione della compagine sociale può influenzare le dinamiche aziendali, le decisioni strategiche e l'attenzione alle pratiche etiche e sostenibili. In aggiunta, un codice di condotta è un insieme di principi, valori ed etica aziendale che definiscono le aspettative comportamentali per tutti coloro che operano all'interno dell'azienda. Il codice di condotta stabilisce le norme e le linee guida per un comportamento etico e responsabile all'interno di tutte le attività aziendali. Può coprire aree come il rispetto dei diritti umani, l'integrità, la conformità alle leggi e ai regolamenti, l'equità, la trasparenza, la sicurezza e la sostenibilità. (Hill 2020)

La composizione della compagine sociale e il codice di condotta sono strettamente correlati in quanto entrambi contribuiscono alla responsabilità sociale dell'azienda e all'etica aziendale. Le strutture chiave di un'adeguata compagine sociale e del suo rispetto del codice di condotta possono essere riportate in relazione ai seguenti parametri:

1. **Rappresentanza e inclusione:** La composizione della compagine sociale dovrebbe riflettere una rappresentanza equa e inclusiva delle parti interessate coinvolte nell'azienda.

2. **Responsabilità e trasparenza:** Il codice di condotta deve stabilire l'obbligo dell'azienda di operare in modo responsabile e trasparente verso tutte le parti interessate. Ciò include la comunicazione delle politiche aziendali, la divulgazione delle informazioni rilevanti e la rendicontazione pubblica delle attività principali dell'azienda.

3. **Conformità legale ed etica:** Il codice di condotta deve necessariamente richiedere il rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli standard etici in tutte le operazioni aziendali. Ciò include, a titolo esemplificativo: il rispetto dei diritti umani, la prevenzione della corruzione e il rispetto dell'ambiente fisico e sociale circostante.

4. **Sostenibilità:** Il codice di condotta può includere impegni per una gestione sostenibile delle risorse, la riduzione dell'impatto ambientale e la promozione di pratiche commerciali responsabili. Questo può contribuire a una maggiore attenzione alla sostenibilità e alla responsabilità sociale.

5. **Monitoraggio e applicazione:** L'azienda dovrebbe implementare meccanismi di monitoraggio e applicazione del codice di condotta per garantire il rispetto e l'adempimento degli standard aziendali. Ciò può comprendere la formazione dei dipendenti, i canali anonimi di segnalazione delle violazioni, le indagini interne e le sanzioni per comportamenti non conformi a quanto sottoscritto all'interno del codice.

6. **Continuo miglioramento:** Il codice di condotta dovrebbe essere soggetto a una revisione periodica e a un miglioramento continuo per affrontare le sfide emergenti e per adattarsi alle esigenze in evoluzione dell'azienda e delle parti interessate.

L'adozione di una composizione compagine sociale diversificata e di un codice di condotta solido può aiutare a promuovere una cultura aziendale responsabile, basata sull'integrità e sulla sostenibilità. Come si può facilmente notare, talune decisioni della governance comportano effetti strettamente collegati anche alle precedenti matrici ambientale e sociale. Del resto, sono le decisioni prese a livello di management che a cascata vanno a produrre risultati tangibili all'interno delle sottostrutture aziendali; il concetto di applicazione è analogo al ruolo delle Aree Strategiche d'Affari nel processo di marketing aziendale, dove le decisioni macro prese all'interno di ciascuna di queste divisioni comportano conseguenze dirette per le aree sottostanti (Kerin et al. 2020).

Modalità di rendicontazione

La rendicontazione è un processo attraverso il quale un'azienda comunica le proprie performance, impatti e iniziative legate alla sostenibilità in modo trasparente e accurato. La rendicontazione può coinvolgere una serie di informazioni ed indicatori che evidenziano le pratiche sostenibili poste in essere dall'azienda. Situata nell'ultima struttura della Matrice di Sostenibilità, sottogruppo Governance, può essere intesa anche come il documento finale a conclusione dell'operato della matrice, in quanto può contenere le informazioni definitive circa la rendicontazione del processo di sostenibilità intrapreso dall'azienda (Bennet, Burrit e Schaltegger 2006).

Tra le principali modalità utilizzate si possono trovare:

1. **Report di sostenibilità:** Il report di sostenibilità è un documento dettagliato che rappresenta le performance e gli impatti sociali, ambientali ed economici dell'azienda. Questo report spesso segue linee gui-

da internazionali e fornisce informazioni complete sulla strategia, gli obiettivi, le misure adottate e i risultati raggiunti in ambito sostenibile.

2. **Indicatori ESG:** Gli indicatori ESG sono misurazioni specifiche utilizzate per valutare le prestazioni sostenibili di un'azienda. Questi indicatori possono riguardare tematiche come le emissioni di gas serra, l'uso delle risorse, l'impatto sociale, la diversità e inclusione, la gestione dei rischi, l'etica aziendale e altre aree rilevanti.




3. **Reporting finanziario integrato:** Il reporting finanziario integrato combina le informazioni finanziarie tradizionali con elementi non finanziari, inclusi quelli legati alla sostenibilità. Questo tipo di rendicontazione mira a fornire una visione olistica delle performance aziendali, evidenziando come la sostenibilità possa influire sul valore finanziario e sui risultati ottenuti nel lungo termine.

4. **Partecipazione ad eventuali iniziative esterne:** Le aziende possono partecipare a iniziative esterne come il CDP (Carbon Disclosure Project), il Dow Jones Sustainability Index o altri programmi e iniziative che promuovono la sostenibilità e richiedono una rendicontazione regolare delle performance.

Affinché la rendicontazione per la sostenibilità sia accurata, trasparente ed affidabile, risulta necessario che sia basata su dati analitici e verificabili. A tal fine è necessario che tutti gli stakeholders possano agevolmente accertarsi della puntualità e della veridicità dei risultati riportati dall'azienda (Brondoni, Bosetti 2018). Solamente un report puntuale e basato su informazioni e risultati concreti potrà illustrare una situazione veritiera per l'azienda e per tutti i suoi stakeholder (Kjærsgaard 2022).

Conclusione

L'attuale mancanza di un benchmark di riferimento chiaro e definito per i reportage di sostenibilità ha contribuito in maniera esponenziale alla aleatorietà dei risultati comunicati, contribuendo alla creazione di pratiche di greenwashing sempre più frequenti. L'ambizioso obiettivo di questa matrice di sostenibilità risiede nel fornire al mercato un potenziale parametro di riferimento congruo e concreto, basato sull'ottenimento di risultati facilmente verificabili, data la loro natura analitica, come si può evincere dalla tabella sottostante, che indica la tipologia di rendicontazione a seguito della matrice stessa:

| TIPOLOGIA RENDICONTAZIONE | MATRICE AMBIENTALE  | MATRICE SOCIALE  | MATRICE GOVERNANCE  |
|--|---|--|--|
| RENDICONTAZIONE NUMERICA Totale: 1 | | | 1. Retribuzione dirigenti in relazione ai dipendenti |
| RENDICONTAZIONE NUMERICA + COMPARAZIONE COMPETITORS Totale: 11 | 1. Emissioni gas effetto serra 2. Consumo energia 3. Utilizzo acqua 4. Gestione rifiuti | 1. Salute e sicurezza sul lavoro 2. Diversità ed inclusione 3. Coinvolgimento comunità | 1. Struttura CDA e sua indipendenza 2. Dinamicità carriera 3. Composizione compagnie sociale e codice di condotta 4. Modalità rendicontazione |
| RENDICONTAZIONE SINTETICA Totale: 3 | 1. Impatto su habitat naturale | 1. Gestione supply chain 2. Tutela diritti umani | |

Nella tabella sopraindicata, inevitabilmente talune aree saranno oggetto di rendicontazione basata su dati non quantificabili in maniera analitica, siano esse le aree di tutela di diritti umani o di impatto sull'habitat naturale, in quanto caratterizzate da risultati più discorsivi che numerici. La struttura della matrice prevede però che su 15 aree di rendicontazione, 12 siano oggetto di risultati numerici (di queste 12, 11 sono in relazione anche ai risultati dei concorrenti), e solamente 3 aree constino di rendicontazione sintetica e non analitica, in modo da fornire una situazione facilmente comparabile tra aziende competitors o di settori analoghi. La matrice assegnerà un punteggio a ciascuna azienda in base alle sue performance su queste diverse strutture proposte, con la variabile, a nostro avviso fondamentale, di ottenere risultati sia analitici sia in relazione ai concorrenti, creando così un indice condiviso e strutturato grazie alla rendicontazione delle diverse aziende operanti in settori analoghi. L'obiettivo, sicuramente ambizioso, è di proporre risultati che parlino lo stesso linguaggio, ovvero che condividano una uniformità che si propone di divenire benchmark di riferimento a cui aspirare per la rendicontazione delle variabili di sostenibilità.

Questa ricerca getta inoltre le basi anche per un ulteriore elaborato, in quanto l'unico quesito ancora aperto risiede nel peso da dare a ciascuna area della matrice.

Il contributo di questa ricerca vuole essere un presupposto per un futuro sviluppo della trasversalità del modello proposto, nello speci-

fico: grazie a questo indice si otterranno risultati analitici facilmente comparabili tra aziende che operano nello stesso settore; vista però l'oggettiva difficoltà di confrontare due aziende che operano in settori differenti, un ulteriore percorso di ricerca avrà come scopo lo sviluppo di un parametro matematico utile a dare il giusto peso ad ogni matrice, a seconda del settore di appartenenza. In sintesi, si può supporre che a seconda della natura dell'azienda di riferimento, si potrebbe elaborare un diverso punteggio da assegnare al risultato finale complessivo di una delle tre matrici. Ad esempio, per un'azienda che ha come 'core business' lo sfruttamento di giacimenti petroliferi, i criteri ambientali potranno avere un peso maggiore rispetto ai criteri sociali o di governance, a seconda appunto della natura dell'azienda e dei suoi obiettivi. Questa classificazione potrebbe esser utile anche come deterrente, al fine di evitare che una determinata impresa che lavora a stretto contatto con l'ambiente fisico circostante, possa andare a compensare le proprie emissioni, e quindi il proprio punteggio negativo della matrice ambientale, focalizzandosi principalmente sulle restanti matrici sociali e di governance.

L'obiettivo finale sarà quello di avere un risultato numerico 'ponderato', conseguenza del peso diverso dei risultati di ogni matrice, a seconda del settore in cui l'azienda opera.

Bibliografia

- ALBUQUERQUE, R. A., KOSKINEN, ZHANG. C, *Corporate social responsibility, and firm risk: Theory and empirical evidence. Management Science*, 2019.
- BENNET. M, BURRIT. R, SCHALTEGGER. S, *Sustainability Accounting and Reporting*, Springer Verlag, 2006.
- BERG. F., KOELBEL, J.F., RIGOBON, R, *Aggregate confusion: the divergence of ESG ratings*. MIT Sloan Research Paper No., 5822-19, 2019.
- BERNABÈ. F, JANNONE. A, *ESG e Recovery Plan. Percorsi e strumenti per la sostenibilità a lungo termine delle P.M.I.*, Feltrinelli, 2021.
- BRIL. H, KELL. G, *Sustainable Investing: A Path to a New Horizon*, Routledge 2020.
- BRONDONI, S.M., BOSETTI, L, *Ouverture de 'Integrated CSR Management'*, *Symphonya*. Emerging Issues in Management, 2018.

- CHATTERJI, A.K., DURAND, R., LEVINE, D.I., TOUBOUL, S, *Do ratings of firms converge? Implications for managers, investors and strategy researchers*. Strategic Management, 2016.
- D'AMATO, V, D'ECCLESIA, R, LEVANTESI, S, *Fundamental ratios as predictors of ESG scores: a machine learning approach*, AMASES,2021.
- DENG, X., KANG, J., & SIN LOW, B, *Corporate social responsibility, and stakeholder value maximization: Evidence from mergers*. Journal of Financial Economics, 2013.
- DIMSON, E., KARAKAS, O., LI, X. *Active ownership*. Review of Financial Studies, 2015.
- ECCLES, R, LEE, L, STROEHLE, J., *The social origins of ESG: an analysis of innovest and KLD*. Organ. Environ, 2020.
- ECCLES, R., KLIMENKO, S, *The Investor Revolution*. Harvard Business REVIEW, MAY-JUNE 2019.
- ECCLES, R, G. IOANNOU, SERAFEIM, G, *The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance*. Management Science, 2014.
- EDMANS, A, *Does the stock market fully value intangibles? Employee satisfaction and equity prices*. Journal of Financial Economics, 2011.
- FREEMAN, R. E., DMYTRIYEV, S, *Corporate Social Responsibility and Stakeholder Theory: Learning From Each Other*. Symphonya. Emerging Issues in Management, (1), 7–15, 2017.
- Grewatsch, S, Kleindienst, I, *The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice*. International Journal of Management Reviews, 2018.
- KOTSANTONIS, S., SERAFEIM, G. *Four Things No One Will Tell You About ESG Data*. Journal of Applied Corporate Finance, 2019.
- Hill, J, *Environmental, Social, and Governance (ESG) Investing A Balanced Analysis of the Theory and Practice of a Sustainable Portfolio*, Academic Press, 2020.
- LOVINS, A, HAWKEN, P, *Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution*, Black Bay Books, 2003.
- LYKKESFELDT, P, KJAERGAARD, L, *Investor Relations and ESG Reporting in a Regulatory Perspective*, Palgrave Macmillan Cham, 2022.

- MONTERO. M, ARAQUE. R, REY. J, *Occupational health and safety in the framework of corporate social responsibility*. Saf. Sci. 47, 2009.
- KERIN. A, PELLEGRINI. L, *Marketing*, McGraw-Hill Education, 2020.
- MURMURA. F, BRAVI. L, PALAZZI. F, *Evaluating companies' commitment to corporate social responsibility: perceptions of the SA 8000 standard*. J. Clean. Prod, 2017.
- MUSU. I, *Introduzione all'economia dell'ambiente*, Il Mulino, 2003.
- PARK. K, *How CSV and CSR affect organizational performance: A productive behavior perspective*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020.
- PARK. S, JANG. J, *The Impact of ESG Management on Investment Decision: Institutional Investors' Perceptions of Country-Specific ESG Criteria*, MDPI, 2021.
- PEREZ. O, COHEN. R., SCHREIBER. N, *Governance through global networks and corporate signaling*. Regulat. Govern. 2019.
- PORTER. M, SERAFEIM. G, KRAMER. M, *Where ESG Fails*. Institutional Investor, 2021.
- RASCHE. A, *Toward a model to compare and analyze accountability standards: the case of the UN global compact*. Corp. Soc. Respon. Environ. Manag, 2019.
- RASCHE. A, *The limits of corporate responsibility standards*. Business ETHICS: A EUROPEAN REVIEW, 2010.
- RASCHE. A, MORSING. M, *Corporate Sustainability: Managing Responsible Business in a Globalized World*, Cambridge University Press, 2023.
- SALVIONI. D. M, *Corporate Governance and Global Responsibility*, Symphonya. Emerging Issues in Management n. 1, 2003.
- SALVIONI. D.M. GENNARI. F, *CSR, Sustainable Value Creation and Shareholder Relations*, Symphonya, Emerging Issues in Management, n. 1, 2017.
- SCHNABEL, I. *Never waste a crisis: COVID-19, climate change and monetary policy Sustainable Crisis Responses in Europe*, Frankfurt, 2020.

- SINGHANIA. M, SAINI. N, *Quantification of ESG Regulations: A Cross-Country Benchmarking Analysis*, The journal of business perspective, 2021.
- WAAS, B, *The “S” in ESG and international labor standards*. Int. J. Discl. Gov. 2021.

Wealth and Money¹

Angelo Federico Arcelli²

It could be argued that money plays a different role at present than in the past: the economy pervades every aspect of our lives. However, unlike in the distant past,³ nowadays the economy, especially that of the advanced economies, is largely ‘immaterial’. We accept payments in money today that has not been convertible into gold for over fifty years,⁴ and we are making increasing use of electronic and immaterial instruments to fulfil our commitments.

Nobody ever thinks about this, but few moments in history have witnessed such a global act of faith in human society as there is in the

¹ This article takes stock of the chapter “the great illusion” published by ANGELO FEDERICO ARCELLI in “Dialogue. Open Reflections in a Phase of Transition“, 2023, Angelo Federico Arcelli, Agostino Marchetto, Editore Rubbettino, ISBN 9788875744687.

² Angelo Federico Arcelli, PhD, is a full professor (professore straordinario a t.d.) at Università Guglielmo Marconi (Rome), a lecturer at Università Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza) and a Senior Fellow of the Center for International Governance Innovation (CIGI, Waterloo, ON, CN).

³ For some historical references, and with no claim to importance or exhaustiveness, here are some interesting texts on the concepts proposed, see for example CHARLES P. KINDLEBERGER, *A Financial History of Western Europe*, Oxford University Press, Oxford (UK), 1993; and M. Flandreau ‘Was the Latin Monetary Union a Franc Zone?’ in Reis J. (ed.), *International Monetary Systems in Historical Perspective*, Palgrave Macmillan, London (UK), 1995; and also KENNETH MOURE, *The Gold Standard Illusion: France, the Bank of France, and the International Gold Standard, 1914-1939*, Oxford University Press, Oxford (UK), 2002; or LUIGI EINAUDI (2000), ‘From the Franc to the ‘Europe’: Great Britain, Germany and the attempted transformation of the Latin Monetary Union into a European Monetary Union’, *Economic History Review*, 53 (2), 284–308, 2000.

⁴ For background information, see for example BEN SHLOMO BERNANKE, ‘The World on a Cross of Gold: A Review of “Golden Fetters”: The Gold Standard and the Great Depression, 1919-1939’, in *Journal of Monetary Economics*, I, 1993; and CRAIG K. ELWELL, ‘Brief History of the Gold Standard in the United States’, Congressional Research Service, Washington, DC (USA), 2011; and also RICHARD N. COOPER ‘The Gold Standard: Historical Facts and Future Prospects’ in *Brookings Papers on Economic Activity*, Washington, DC (USA), 1982.

modern financial system. Except that we are not talking about faith (in a secular, modern world inspired by the ideas of progress this would really seem out of place) but about 'trust'.

Yet there is very little difference in practice. We just have to imagine that the real god who creeps into our everyday lives has the image we are used to seeing on the banknotes we all accept for every payment, because he is now part of our lives. It might seem like a statement worthy of a film, but there are certain aspects of the model of society and the financial and economic system in which we find ourselves that have surprisingly practical effects.

For example, we all know how banks work, and how they have always worked, i.e. even the soundest bank of course does not keep all the money deposited in a safe deposit box but rather exploits it to generate income, which is then used, among other things, to pay the interest on deposits. To simplify things, this means that the banking system is based on a statistical assumption, namely on the fact that only a fraction of the money held as sight deposits by account holders (a large part of the adult population, at least in Western countries) can be withdrawn. On the contrary, the most obvious (historical) observation is that most deposits remain, on average, at the disposal of banks, making their 'funding' a relatively stable source of capital (excluding exceptional cases). This all allows banks to operate and prosper as we see them do, to the great benefit not only of their shareholders, but of the economy as a whole.

Nonetheless, a crisis of 'trust', with a consequent run on the bank, could cause even the most solid institution to fail.

It is, however, far less intuitive to consider that, probably, the same statistical model for aggregate behaviour that makes possible the prosperous life of the banking system in each country is probably also the model, on a larger scale and with some differences, that regulates the relationships between the rich and poor areas of the world. It also allows the rich countries, which are then also those with the 'strongest', or 'reserve' currencies (for example the dollar and the euro), to possess a great deal of 'immaterial' wealth that attracts tangible goods towards them from the less rich countries as well.

This might perhaps seem a trivial example, but intuitively we all understand that individual economic actions taken as a whole, driven by

self-interest (the security of people's savings or investments), do not always provide for solutions for the general good too.⁵

For example, it is clear that a citizen from an emerging country prefers to be paid in and hold 'hard' currency (dollars, euros and so on⁶) in exchange for their goods and services, given their 'distrust' of the national currency and their belief that that 'hard' currency provides them with a better guarantee. If only one person does this, it is not a problem, but if everyone does the same, then the currency (and the economic system) of that emerging country is automatically penalised, because the wealth (not only the intangible wealth) produced in there will mainly be transferred abroad, in practice into the hands of countries with stronger currencies.⁷

This will also cause a general mistrust of 'weak' countries to continue, which will in fact make it practically impossible to maintain any accumulation of wealth with weak currencies (which are often also 'non-convertible' and therefore cannot be exchanged with hard cur-

⁵ In this case we talk about the 'market failures'. Of course, stating this completely contradicts the well-known positions of ADAM SMITH in *The wealth of the nations* (*An inquiry into the nature and causes of the wealth of the nations*, March 1776) and the conviction that the 'invisible hand' given by the smooth functioning of the free market always produces optimal results. Nevertheless, this is a thesis that has probably been widely discussed by economists, including in the past, to the point that as early as the 19th century, Vilfredo Pareto (1848-1923) had advanced the idea of 'relative' economic optimalities (which would later be defined as 'Pareto optimalities') to show that (forgive the extreme simplification), under certain conditions, the market does not always find the best solution. Since this is a well-known debate and somewhat removed from the subjects dealt with here, I shall allow the reader to form their own ideas.

⁶ See for example the publications of BENOIT COEURE, a member of the Executive Board of the ECB, 'Should the ECB Care About the Euro's Global Role?', Voxeu, CEPR, 2019; the European Central Bank, 'The International Role of the Euro', Frankfurt (D), 2019; and BARRY EICHENGREEN, 'The Breakup of the Euro Area', NBER Working Paper No. 13393, 2007.

⁷ See also JOHN MAYNARD KEYNES, *The Collected Writings*, Vol. 26, Activities, '1941-46: Shaping the Post-War World: Bretton Woods and Reparations', London, (UK), Macmillan, reprinted 1980. An analysis of the impacts of the reparations imposed at the end of the First World War and of the potential implications of creating an unbalanced monetary system at the end of the Second World War shows how the smooth functioning of the monetary system and of the trade system is interdependent. Any asymmetry could have serious consequences (as history has since demonstrated).

rencies, because the central banks that issue them do not have sufficient hard currency reserves to guarantee this freedom to the people in their countries).⁸

Perhaps there is more to it than that: many years ago now, at the height of the Cold War, strict laws were introduced in some countries against the ‘export of capital’, a very similar phenomenon (which has always existed) to what has just been described: faced with the economic risks of a weak system, those who could, transferred part of their means to areas considered to be ‘stronger’, but in doing so, they made the situation in their country even worse.

If we think about it, this is exactly what happens with the current account holders of a bank about which negative news stories are circulating: they go to the counter to withdraw/transfer their deposits, which speeds up a disaster that, if they hadn’t gone to the bank (and, above all, without the combined impact of their various individual choices that alone would probably not be enough to cause effects and consequences), might not have occurred.

We could talk about a ‘market failure, or to all intents and purposes, about an inefficiency caused by information asymmetries or by misguided conclusions drawn by several economically relevant actors. However, we can only conclude that the market works just fine: it reflects the effect of the set of individual behaviour of asset and currency holders acting rationally to protect their interests and capital, and in

⁸ It is interesting to note that this was a topic for discussion as long ago as the Second Vatican Council. In fact, in chapter 70 (Investments and money) of *Gaudium et Spes* it says: “Investments, for their part, must be directed toward procuring employment and sufficient income for the people both now and in the future. Whoever makes decisions concerning these investments and the planning of the economy—whether they be individuals or groups of public authorities—are bound to keep these objectives in mind and to recognize their serious obligation of watching, on the one hand, that provision be made for the necessities required for a decent life both of individuals and of the whole community and, on the other, of looking out for the future and of establishing a right balance between the needs of present-day consumption, both individual and collective, and the demands of investing for the generation to come. They should also always bear in mind the urgent needs of underdeveloped countries or regions. In monetary matters they should beware of hurting the welfare of their own country or of other countries. Care should also be taken lest the economically weak countries unjustly suffer any loss from a change in the value of money”.

this particular case, the bank's account holders. It is not easy to understand whether the bank really deserved to go bankrupt or if it was a 'healthy' institution unfortunately overwhelmed by adverse events.⁹ We just know one thing: the 'trust' was no longer in place, and that is enough.

Admittedly, the aggregate behaviour of that bank's customers - far from proving the principles of the 'invisible hand' of classical memory - causes a spillover effect that is detrimental to the system where those same individuals reside and to their fellow citizens.

However, we could also comment that it is not the economic behaviour of some people that generates a crisis, but rather the premise of that behaviour, i.e. the lack of trust in that economic system, that country, and so on. In the end, everything comes back to a concept of trust.

It is precisely this trust, however, that is becoming something very different in the contemporary world than it was in the past, including the distant past, in which the apparently multiplying effect created by the behaviour of market operators had always been linked to forms of material goods or securities. Starting with the well-known historical case of the operations of the financier John Law,¹⁰ which, not by chance, are considered forerunners to the spread of banknotes, and going on to the various crises over time, we cannot fail to see that the historical trend has always denoted a gradual relinquishing of 'store of value' money (that in gold or silver or with an intrinsic value) in favour of new forms of payment that are less tied to an underlying security.

⁹ Hardly any of the bank crises of the last few years have been caused by queues of account holders at the counters; they happened because the regulators (above all central banks and governments) established the ceasing of activity and the resolution (or aggregation, or another hypothesis) of the bank in crisis before it collapsed. This is often justified by the need to preserve the stability of the system, but it is also the clearest confirmation of the importance of market confidence, in both the regulator and the system and in every single regulated banking and financial institution.

¹⁰ For background information, see JAMES BUCHANAN, *John Law: A Scottish Adventurer of the Eighteenth Century*, MacLehose Press, 2018.

Indeed, if money was a ‘commodity’ (i.e. more or less convertible into gold¹¹ or equivalent values), trust in the banking and financial system needed (and this was largely enough to protect specific and collective interests) the guarantee of the state and the law. This kind of support granted states a privilege, namely of being the guarantors of last resort for the economy. However, this also meant that politics had ‘primacy’, and this primacy, which was originally based on the authority of the sovereign, itself of divine emanation, as was the rule in the Ancien Régime, was also based on economic models, ideologies and ideas in the period following the French Revolution which were then realised in concrete proposals for society.

Nevertheless, precisely because money today is no longer tied to any ‘commodity’ (gold, for example), it is only accepted and appreciated on the basis of market confidence, and because it is the currency needed to trade with the monetary area that issues it. In a way today, more than a claim on the central bank of the state that issues it (thus a ‘store of value’), it seems to be above all a payment instrument and unit of account for trade with that area (or with areas that accept a given currency, which in the case of the US dollar and to a lesser extent the euro, is of course a wider concept).

This evolution in the role of money, which today seems to us not only normal and obvious, but also a trend towards a further, increasingly immaterial transformation of money, also leads to an important consequence: at the current juncture, for the first time in history, we are realising that the guarantee of the state and the law is not enough to make a currency an efficient payment instrument (and we see this clearly with ‘digital cryptocurrencies’, which are also not actually currencies from a legal point of view), or at least the support of ‘one’ state is not enough, as the principle of market confidence also applies to states.

So, money has now essentially lost much of its role as a ‘store of value’? This is not entirely true: currencies such as the US dollar - which

¹¹ See also BARRY EICHENGREEN, *The Gold Standard and the Great Depression, 1919-1939*, Oxford University Press, Oxford, 1992 and MICHAEL D. BORDO with BARRY EICHENGREEN, *The Rise and Fall of a Barbarous Relic: The Role of Gold in the International Monetary System*, University of Chicago Press, Chicago (IL), USA, 1998.

keeps its 'exorbitant privilege'¹² as the world's reserve currency - and a few others (including the euro) that spread far beyond the borders of the state (or states) that issue them, offer greater 'degrees of freedom' to the holder than other currencies do.

This is why these currencies are still held as a store of value, albeit much less so than in the past and in an asymmetric way (more in those areas of the world that we would call 'emerging economies', less in the rich countries where they are issued).

However, and without claiming to deal exhaustively with complex economic issues, we could also say for these currencies that the monetary policy of the countries that issue them (the United States of America in the first place) implicitly benefits from an effect similar to that of the relationship between a Bank and its customers.

Why is this the case? One simple example is to link the referable spending capacity to a currency and its market. If we imagine a currency of an emerging country, it is similar in form to the currencies of advanced countries. However, it is often not easy to convert it into other currencies, or it can be converted but under very penalising conditions, and this sometimes happens regardless of the will of that country's government or its central bank.

If a central bank cannot acquire adequate reserves in other currencies because its home country is unable to generate a trade surplus leading to a currency surplus or, otherwise, to access international credit for various reasons (including credit restrictions, legal risks, political risks and so on), it will be pushed by the market (by the sum of the behaviour of the operators, including the citizens of that country) to make the currency non-convertible.

Moreover, since that central bank is in a country structurally incapable of generating surpluses, and thus cannot hold reserve ('strong') currencies, it will have little room for manoeuvre to remedy the situation. Economic theory allows the central bank to operate on rates (e.g. by lowering them, thus devaluing its currency and favouring ex-

¹² See HENRY M. PAULSON Jr., 'The Future of the Dollar' in *Foreign Affairs (USA)*, 19 May 2020. According to Paulson, who was the US Secretary of the Treasury at that time, the USA did not seek out the exorbitant privilege; it was a consequence of the scheme resulting from the Bretton Woods negotiations and from the events of the following decades.

ports) or on the quantity of money in circulation (by increasing it, with a similar effect to the previous tactic), but in so doing it also generates inflation, and probably creates an environment of 'mistrust' in its own currency, with few ways back. Mistrust in the markets will further fuel a crisis because traders will tend to avoid holding that country's (weak) currency or to immediately take it to the central bank to convert it into strong currency, thereby constantly depleting the reserves of that issuing institution.

Eventually, that central bank will likely be unable to preserve the value of its currency, which will easily become 'non-convertible', i.e. not traded or exchangeable for other currencies on the markets. This is because on the markets themselves, all private operators (and then the other central banks), knowing that that country's central bank is no longer able to exchange its currency into other currencies, having no reserves or access to credit, will quickly refuse to hold it or to use it to carry out their trades and business.

This does not imply that, in its 'fundamentals', that country's situation is so compromised, but the fact that the market (the aggregate behaviour of the various operators, from the smallest to the largest, who act rationally based on their expectations¹³ of events they consider to be most probable – here it is the possible default in convertibility – in order to preserve their capital) 'believes' it, is largely responsible for the events and their consequences.¹⁴ Paradoxically, and similarly to the

¹³ In this regard, see GRAHAM K. SHAW's *Aspettative razionali. Una esposizione elementare*, ISDN 9788813168780, translated by M.G. LEGRENZI and published by CEDAM, Padua, 1990.

¹⁴ These ideas had already been set out in 1987 by GEORGE SOROS, the famous financier, in his book *The Alchemy of Finance – reading the mind of the markets* – published by John Wiley and Sons, London (UK), 1987. As we all remember, his name was not known to the general public until the events of September 1992, when the positions taken by his 'hedge funds' led to a crisis in the European monetary system and the rapid exit of the Italian lira and the British pound from the system. Soros had gambled on the market believing that the authorities of those two countries could not 'defend' the official parities of their currencies, which were unsustainable in their economic fundamentals. Despite the efforts of the two central banks and the statements of governors with historic stature, such as the Italian Carlo A. Ciampi, the markets caused the defeat of the authorities in the space of a few days. It was perhaps the first case in history, or at least the first one of such significance, in which a series of

case of a bank crisis, the market's expectation of a negative event with respect to a state creates a situation of uncertainty that gradually accelerates towards the realisation of that event, which becomes almost self-fulfilling as a negative *fumus* progresses and has tangible effects.

As for banks, in states where there is a crisis, it translates into the need to restore a situation of credibility, with problem-solving initiatives that, in the current global monetary system, often take the form of an International Monetary Fund 'programme', with at least partial and temporary limits on a country's sovereignty. Here too then, it is a question of trust, and of course not only that; it is not far from the trust that account holders have (or do not have) in their bank, with the difference that here we are talking about central banks and states.

In fact, a 'crisis of confidence' has significant and immediate consequences (which may explain why the 'programme' is necessary): if the behaviour overall of the actors in the markets denotes a total lack of confidence, that country (and perhaps its people too) will probably not have access to international credit and without it, will not have the currencies needed to buy goods produced in other countries available to them. Any creditor will see that a country with a structural trade deficit and without a convertible currency will probably not be able to repay it (it will have no way of obtaining a currency to do so, and under those conditions it will not have easy access to credit). All of this will further feed a vicious circle, less and less will be exported to that country (there would be no means of payment) and its economic system and its people will eventually be poorer and poorer.

It might seem trivial, but it matches the description of a bank failure. Here, too, most consequences come about because the growing perceptions of distrust escalate, just like a queue at the counter before a bank fails. Paradoxically, if everyone thought the situation was sustainable, even a country with weak 'fundamentals' would remain integrated in the markets and its currency would remain convertible, because people would continue to give it credit: this is exactly what happens in the relationship between customers and banking institutions.

initiatives by private speculative operators succeeded in forcing the public authorities and governments of Western countries to abandon an economic policy line that had been officially declared and was backed by concrete actions. For the first time it was clear that the 'credibility' of even the most significant institutions had its limits.

In the case of a state, however, there will also be one final and serious consequence: the assets in that country, denominated in a weak, non-convertible currency, will lose their 'relative value'. In practice (and regardless of the legal situation - let us assume that all the legal safeguards for property are in place), the market value (in 'hard' currency, for example) of an asset in such a country will be proportionately much lower than the same or similar asset if it is valued in a rich country.

This may sound strange, but it is not: it is intuitive that a coffee in a café in London or Zurich, for example, costs far more than the same coffee in a city in an emerging country (unless there are exceptional circumstances), as is clearly the case in the famous example of the price of hamburgers at a well-known American chain.

Now, let us imagine that this refers to large properties or tracts of land: this would mean that the entire wealth of a country is valued less, proportionally, if its system and its currency are weak. In fact, a foreign investor who buys an important asset is aware that it is easy to do so if they use US dollars for the deal (i.e. for buying a building) in a country with a weak currency. However, the day that they want to sell that asset, they will find it difficult to predict what the price of the dollar will be, and it might be quite a penalising one, or whether a buyer will be able to get dollars there, or whether it will be possible to convert the currency, and so the price of the good will fall because of this uncertainty. This applies to all transactions in general in this kind of situation, with a clear consequence not only for prices, but also for the real values of all goods in a country with a 'weak' currency.

There may be various reasons for this (including legal, geopolitical and other aspects), but in the end, it is a question of general distrust in the national currency, the central bank and the country system. Conversely, if you are in a 'rich' country, a parallel and growing virtuous circle is created, and that country will attract wealth.

In practice, to give an example of the two cases, let us imagine a person from a 'weak' country holding dollars, for example: they would rather continue to hold them (even abroad) than convert them into local currency. Why do they make this choice? Simply put, the operator is convinced that dollars will make it easy for them to access all kinds of goods on the market or to convert them into other currencies, whereas

they think that it will be hard to have either of them using their country's currency. In fact, only in the rich countries, those with strong and convertible currencies, is there a real financial market, which also includes foreign capital that they believe – rightly or wrongly – can be quickly and readily liquidated from positions and investments in those countries and their currencies if need be.

The gap between countries able to have a capital market and those excluded from this circuit will eventually widen hugely, with the former able to polarise wealth and the latter impoverished. It is not so much, and not only, because of the responsibility of those governments, but also because their own citizens will try to save their own capital by investing or holding it abroad. Their currency, which is the unit of account for assigning a value to real national assets, no longer being convertible or accepted, will penalise the valuation of those countries' assets, making it negligible compared with that of rich countries.

All this might help to explain why a flat in an advanced country may be worth more than an entire building in an emerging country (if of course the legal safeguards there make its purchase possible and are equivalent in the two countries. However, if we assume this, the comparison renders the purely economic reasons very well). In reality, this behaviour is self-perpetuating (if everyone in that country thinks this way, no one will want the national currency and it will be worth less and less). Yet it is also a symptom of a market peculiarity that 'reads the future' in the substance of expectations.¹⁵

Going back to the present time, it seems obvious to us that money is transforming, i.e. its predominant function is increasingly that of a 'unit of account' and a 'means of payment' to the detriment of its function as a 'store of value'. However, this is all happening without any controls and not by choice of regulators or governments.

Paradoxically, while even the strongest currencies are no longer held for the sole purpose of preserving savings – because of inflationary risks – in the years 2019-2022, we saw the emergence and rapid growth of a global market for certain 'cryptocurrencies',¹⁶ which have

¹⁵ Here, too, see GRAHAM K. SHAW's book *Aspettative razionali. ...*, cit.

¹⁶ 'Cryptocurrencies', such as BitCoin, Ethereum and the like, are not 'money', legally speaking, given that they are not issued by a central bank and have no legal value.

been purchased with a view to investment and with speculative profit expectations.

The ‘digital bubble’ has, however, also shown that holding legal tender is no longer sufficient to carry out in full certain functions that were previously inherent to money.

If, up to now, it might have seemed that the latter was just evolving towards a shift in its role (namely its main role as a unit of account and a means of payment), what has been happening in recent years in the markets, and the potential response of central banks, i.e. official digital currencies (‘CBDCs’¹⁷) is proving that the very concept of money has changed.

There is continuity in one thing, however: even today, the trust of its holders lies more than ever in currency.¹⁸ Surprisingly, nowadays states are no longer the final guarantors of the system (or, at least, they are not the only ones, and they are not sufficient to guarantee its credibility).¹⁹

It is not certain that things will really change in the currency markets in the future, or, for example, that the role of the dollar may be downgraded (this is one of the scenarios in the currency leadership race between the US and China, but, at the moment, it would seem to be a remote possibility). Since they are long-term scenarios, it is difficult to make considerations and forecasts about them.

That said, what we are seeing is also the sign of a trend that is clear to everyone, which will lead to an evolution in the role of money and cash over time. Money will become increasingly immaterial and will therefore loosen its ties with what was in the past the final public guar-

¹⁷ The acronym CBDCs stands for Central Bank Digital Currencies. They are nothing more than different ‘forms’ of existing currencies (a dollar or a euro remain the same, it is just that – and it is not yet entirely clear in what sphere – they would acquire new functions and become purely digital currencies).

¹⁸ G. GOPINATH, Chief Economist at the International Monetary Fund, makes some interesting considerations in his article entitled ‘Digital currencies will not displace the dominant dollar’, published in the *Financial Times* on 7 January 2020.

¹⁹ This has been proven not only by the digital currency bubble in recent years, but also by the search for new, non-banking ways to regulate their financial commitments, in a trend that seems to have been exacerbated rather than reduced by geopolitical tension, such as that which exploded in 2022-23.

antor (the state that issues it).²⁰

This is because there is now much less ‘trust’ in states, and in institutions, and even in the European Union itself or the United Nations (very different entities of course). The situation is such that the International Monetary Fund has been forced to launch programmes such as the UniCoin (2023), not so much because of a belief that the instrument will succeed, but because it wants to maintain control of its ‘space’ and role.²¹ This is because one of the side effects of the creeping revolution caused by the crisis of trust in money and in the economic system is the possible emergence of alternatives²² and also the resulting need to redesign the financial architecture that came into being at Bretton Woods in 1944.²³

Yet if trust in the monetary instrument is so important, what conclusions should we draw from this? In the meantime, we should realise that the wealth of today’s advanced countries is closely linked to the fact that their currencies (the euro and the US dollar above all) continue to remain at the heart of the system.

It is also therefore apparent that the ‘unfought’ war that has been taking place for some years now in the world economic system sees the clear preference of the emerging powers (led by China), and of the more backward/less developed countries, for a new multipolar system that the West cannot easily accept: a new post-Bretton Woods system, disengaged from the currencies that are currently the strongest, would downsize their role and value. Over time, this would create a system of

²⁰ See Oliver Wyman Forum, AWS, ‘Retail Central Bank, Digital Currency: From Vision to Design - A framework to align policy objectives and technology design choices’, March 2022, page 9.

²¹ It is always interesting to recall Keynes on the role of IMF (‘Proposals for an International Clearing Union’, in Keith Horsefield et al, *The International Monetary Fund 1945-1965: Twenty Years of International Monetary Cooperation*, Volume 1, Chronicle, International Monetary Fund, Washington DC., 1965.

²² Today, we really do not yet see any that can bring about a revolution in the system, but we cannot rule it out for tomorrow.

²³ See JOHN MAYNARD KEYNES, *The Collected Writings*, Vol. 26, Activities, 1941-46: ‘Shaping the Post-War World: Bretton Woods and Reparations’, London (UK), Macmillan ed., reprinted 1980.

trade that is no longer regulated predominantly in dollars and lead to the end of the primacy of Western countries' currencies, with the practical result that the wealth gap between the various countries of the world would gradually narrow, to the detriment of Western countries and to the benefit of emerging countries.

It sounds like a paradox, but the thing that most represents wealth today is an intangible set of expectations and rights (the idea that with a certain currency you will always be able to buy goods or to convert it into other convertible currencies) linked to our trust in the economic system in which we find ourselves.

In a future that now seems increasingly close, the more transactional and 'privatised' this system becomes, the more difficult it will be to locate wealth geographically, clearly detrimental to the role of states and politics, but it will also 'rebalance' the values expressed by the most reliable units of account, specifically by giving a higher value to intangible and easily transferable assets than to real, tangible assets (e.g. real estate).

Above all, since currency remains the instrument (unit of account) for determining values, if it is no longer linked to state systems, and specifically to the market economies of Western democratic countries, the implicit effect of a decentralised monetary system or, at any rate, of a new 'Bretton Woods' that places a new kind of 'Bancor' at its centre, would result not only in a substantial difference in how international trade is run (the settlement currency), but also in a probable narrowing of the range of values of real assets held in various parts of the world.

In practice, without us being fully aware of it, the use of currencies such as the dollar or the euro in Western countries actually also means that the rest of the world wants to hold these currencies, and this translates into a general appreciation of the value of goods in the stronger economies.

It is not just a question of legal aspects and property titles. We cannot ignore, as already given as an example that, hypothetically, an average flat in the centre of a large European city is worth more than a beautiful building in a large city in an emerging country. Yet it is not only a matter of relative prices (the 'PPPs' of the International Monetary Fund's valuations should be able to give a more accurate indica-

tion of the real ‘purchasing power’ at local prices), but also a demonstration that a set of intangible considerations associated with the use of a ‘strong’ and convertible currency makes what is denominated in that currency preferable to assets denominated in weak currencies (for various reasons).²⁴

If we imagine that the international system no longer distinguishes between weak and strong currencies,²⁵ because international payments are mainly settled with some sort of new ‘Bancor’, perhaps a digital one, the (unintended?) effect will be to wipe out the implicit advantage²⁶ that the economic area with the ‘strong’ currency had before the new system was introduced.²⁷

In recent years, we have been witnessing a series of developments that seem to be casting doubt on the old ‘Bretton Woods’ system, as it had been redefined after August 1971,²⁸ and specifically on the centrality of the US dollar and of the currencies of Western countries, above all the euro.

²⁴ To go back to the example already cited, it is very likely that someone who lives in an emerging country will prefer to hold or buy an asset in a country that they perceive as more stable (with a ‘stronger’ currency) in order to safeguard their capital. As a form of aggregate behaviour, this will produce an ever-widening gap between the two countries, and it will worsen the situation of the ‘weaker’ currency to the advantage of the ‘stronger’ one.

²⁵ See RAINER STEFANO MASERA., ‘Old and New Risks: Challenges Ahead’, Enel Risk Academy, Rome, November 9th, 2021.

²⁶ In practice, this will mean that the citizen of the ‘weak’ country will not necessarily want to hold assets in the ‘strong’ country anymore because they will be able to safeguard their capital by holding ‘new bancors’. In the end, the gap in the value of assets in the two areas will probably narrow (subject to the other causes of difference, of course) and this will reduce the wealth of the ‘strong’ countries and perhaps increase that of the ‘weak’ countries.

²⁷ See ANGELO FEDERICO ARCELLI, RAINER STEFANO MASERA, GIOVANNI TRIA., ‘Da Versailles a Bretton Woods: errori storici e modelli ancora attuali per un sistema monetario internazionale sostenibile’, in *Moneta e Credito*, Rome, December 2021.

²⁸ See MICHAEL D. BORDO, ‘The Bretton Woods International Monetary System: A Historical Overview’, in *A retrospective on the Bretton Woods System: Lessons for International Monetary Reform* by Michael D. Bordo and Barry Eichengreen, University of Chicago Press, Chicago (IL), USA, 1993.

Today, the primacy of the dollar as the currency for conducting international trade is not in question, and transactions not settled in dollars are mainly settled in euros.²⁹ However, if a new system for settling payments were to be found tomorrow, the scenario would change substantially.³⁰

Nevertheless, given how much the West has at stake in this scenario, the fact that the dollar is actually ‘weaponised’³¹ by the Americans may seem like a risky approach. But, since it is in the interests of the West as a whole that it remains central, any alternative that would reduce its role could be very problematic for the advanced countries, and this forces all these countries to follow the US in its policy, with little room for alternatives.

What might a future scenario be? It seems difficult to imagine alternatives in the short term, but if a new system parallel to the dollar were to emerge, it would certainly have a major impact on the redistribution of wealth in the world. Today it seems unlikely to imagine an alternative system credibly promoted by some states, and what is most interesting is precisely the need to use the term ‘credibly’. It sounds like a paradox, but ‘cryptocurrencies’ have proven (at least for a while, although they have also shown the limitations in not having a central regulator to support them) that they can attract far more trust than any state-backed currency alternative today.

This established fact shows us that in an increasingly immaterial and trust-based system, it is no longer the legal and political system that determines the acceptability of a currency, because whether or not we accept payment with a certain type of currency or good (cryptocurrencies are in fact goods/commodities and not money in the strict sense of the word) is a personal choice and not a legal imposition.

²⁹ As a reference, see the theories of PATRICIA S. POLLARD in ‘The Creation of the Euro and the role of the Dollar in International Markets’, The Federal Reserve Bank of St. Louis Working Papers, USA, 2001.

³⁰ See also A. GREENSPAN ‘Hearing, House Oversight Committee’, US Congress, Proceedings, 23 October 2008.

³¹ See HENRY FARRELL and ABRAHAM L. NEWMAN, ‘Weaponized Interdependence. How Global Economic Networks Shape State Coercion’, *International Security*, Vol. 44, No. 1., 2019.

Let us not forget that behaviour determined by economic preferences (the example of people in a country with a 'weak' currency) does not always achieve optimal results for everyone or for the system. Today there is no easy alternative that can cushion any divergences, because the world is divided and competitive and the decisions of states (slanted to their own interests) are not like those of partners sitting round a table looking for the optimal solution for all, and, if anything, are far more like the behaviour of customers at a branch of a bank in crisis.

Thus, the future of the economic system will increasingly be linked to the trust that the payment systems we use can gain in the market. Now, there are no real alternatives to the dollar and the currencies in any case linked to the system of Western countries. This also implies that the world's wealth will implicitly continue to be *de facto* 'attracted' to rich countries, precisely because of the aggregate of the individual behaviour of holders of goods and currencies.

So, what could lead to a crisis for this system? An increasing 'decoupling' of the economy³² and a rift between the Western system and China and the emerging countries will create major tension and, looking ahead, could also undermine the central role of the dollar. This does not seem very likely today, but now more than ever before in history it is more a question of trust than of concrete elements.

What would happen if, at some point, confidence ebbed away, and the behaviour of the markets was like that of the account holders of a bank in distress? It seems an impossible scenario, but if it were to materialise, everything would change.

How is the Second Vatican Council topical in all of this, and in particular *Gaudium et Spes*, which is where the Magisterium focused more on economic and social issues? Is what was debated and deliberated in 1962-65 still relevant today? It seems like such a long time ago, yet few things can be as decisive in the perhaps very near future as the ability to give an ethical value to economic trends and choices.

Bringing ethical principles back to the centre of the economic and monetary system would probably have at least one important effect,

³² See ANGELO FEDERICO ARCELLI and GIOVANNI TRIA, 'Time to reset?', in *World Commerce Review*, Q2 2021, available at: https://www.worldcommercereview.com/publications/article_pdf/1966.

namely redefining the very idea of trust in the financial system.

It is easy for us today to grasp the perverse effects of monetary mechanisms and, depending on where we are in the world - so probably if we all found ourselves in Rawls' famous 'veil of ignorance' example,³³ there is no guarantee that most people would prefer the current monetary system - we can assess whether such a system is convenient for us or not. Nevertheless, it is certainly not based on ethical considerations.

All of us in the West are aware, in theory, of the advantages of living in a wealthy part of the world, a fact that seems obvious to everyone, but we are much less willing to realise that the economic system in which we live needs to evolve to ensure its own survival and sustainability.

This is not what happens, and not only because in such a complex system, but it is also not only the choices of public or democratic institutions that determine the course of economic events. Instead, it is often the market rules that influence people's will and preferences (the well-known economist John Kenneth Galbraith,³⁴ actually, argued that capitalism is the only system where everyone has something to lose, and is therefore the most stable), sometimes with sub-optimal effects, such as the generalised prioritisation of the short term over forward-looking choices.

Paradoxically, the current system is susceptible to influences (particularly, of course, those of the 'strongest' economic systems) but there is no way to determine its developments with any certainty (not even in fora such as the G7 or the IMF). It is perhaps precisely the end of the primacy of politics and the growing role of the economy that, more than anything else, has decided history the way we are living and have lived through it over the last 50 years.

Returning to strong ethical foundations in the founding values of civil society, especially in countries that call themselves liberal de-

³³ See J. B. RAWLS, *A Theory of Justice (Una teoria della giustizia)*, originally published in 1971, Feltrinelli, Milan, 2008.

³⁴ See J.K. GALBRAITH, *The Affluent Society* (originally published in 1958), translated into Italian by Giorgio Badiali and Sergio Cotta with the title *Economia e benessere*, published by Comunità, Milan, 1959; and then as *La società opulenta*, ivi, 1963; Borin-ghieri, Turin, 1969.

mocracies, is perhaps the only way out of a growing uncertainty that is gradually turning into an apparently multipolar order but that, in practice, leaves many questions as to what the possible futures are. This cannot be a mere proclamation, however, but requires thinking that goes beyond a simple debate on economics, ethics and geopolitical balances.

“Knowledge Management & Sostenibilità: la situazione corrente delle PMI italiane”

Simona Arduini*

Dipartimento di Economia Aziendale Università degli Studi “Roma Tre”

Tommaso Beck

Dipartimento di Economia Aziendale Università degli Studi “Roma Tre”

Abstract

Il sistema della conoscenza aziendale, definito come knowledge management (KM), è un potente strumento che può costituire un elemento trainante per la sostenibilità. Parallelamente, la sostenibilità può alimentare il sistema di KM dell'azienda, accrescendo il suo vantaggio competitivo. La relazione tra questi due elementi, tuttavia, è molto complessa, articolata e costituisce un argomento di dibattito scientifico e professionale attuale e rilevante. Il legame tra sostenibilità e KM, infatti, si è evoluto e si sta perfezionando in misura significativa negli ultimi anni. Questa forte relazione ha spinto il legislatore e gli standard setter internazionali a concentrarsi sullo sviluppo di nuove normative e standard, particolarmente focalizzati sulla rendicontazione della sostenibilità. In questo scenario, tuttavia, le leggi e le disposizioni da applicare non sono sempre facili da comprendere e da mettere in atto per le aziende, soprattutto per le PMI, che non dispongono di risorse considerevoli da investire. Nel panorama italiano, ad oggi, la rendicontazione di sostenibilità e la sua divulgazione risultano essere ancora molto limitate nelle PMI, soprattutto perché la cultura della sostenibilità è maggiore nelle realtà aziendali nelle quali il KM è più sviluppato. Atteso che il rapporto tra sostenibilità e KM è bidirezionale, una rendicontazione inefficiente della sostenibilità implica altresì un handicap consistente per il sistema di KM, nonché incide in modo non positivo sulla potenziale creazione del valore. Allo stesso tempo, un sistema di KM inefficace rischia di rendere infruttifera la gestione e la divulgazione della sostenibilità, dentro e fuori l'azienda.

Keywords: Knowledge Management (KM), Sostenibilità, PMI, rendicontazione non-finanziaria, creazione di valore.

1. Introduzione

Il nostro lavoro si propone di esplorare nel dettaglio la intricata interconnessione tra sostenibilità e KM nell'ambito aziendale. Nello specifico, è nostra intenzione focalizzarci su come la sinergia tra questi due elementi possa non solo costituire una forza propulsiva per la sostenibilità, ma anche come le pratiche sostenibili possano innalzare l'efficacia del sistema di gestione della conoscenza di un'organizzazione, contribuendo, in ultima analisi, a conferirle un vantaggio competitivo distintivo.¹

In accordo con la letteratura analizzata, la convergenza tra sostenibilità e KM si configura come una forza significativa che plasma in modo tangibile la dinamica delle imprese, in particolare negli ultimi vent'anni.² Per la sua rilevanza, l'interdipendenza tra questi due elementi ha catturato l'attenzione non solo degli attori aziendali, ma anche dei legislatori e degli standard-setter internazionali, catalizzando un aumento di enfasi sulla rendicontazione di sostenibilità e suscitando lo sviluppo di nuove normative e standard contabili. L'evoluzione del legame tra sostenibilità e KM, infatti, è cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni, anche in termini di tendenze ed aspettative della società.

Il KM costituisce un pilastro essenziale per la sussistenza di un'azienda, rappresentando una componente strategica vitale nell'ambito dell'attuale panorama aziendale.³ Implementando con successo questo elemento, infatti, è possibile instaurare un sistema capace di facilitare la creazione e diffusione della conoscenza, con l'obiettivo di massimizzare le molteplici opportunità. L'incremento della conoscenza si traduce frequentemente nell'organizzazione e razionalizzazione delle pratiche lavorative, concorrendo, inoltre, al raggiungimento del vantaggio

¹ G. ZANDA, (2009). *Il governo della grande impresa nella società della conoscenza*. G. Giapichelli.

² M. DEL GIUDICE, D. VRONTIS, A. MALHOTRA & P. SHARMA (2022). *Guest editorial: Emerging challenges in international marketing knowledge management*. *International Marketing Review*, 39(3), 425-430.

³ M. PAOLONI, D. COLUCCIA, S. FONTANA, S. & S. SOLIMENE (2020). *Knowledge management, intellectual capital and entrepreneurship: a structured literature review*. *Journal of Knowledge Management*.

competitivo.^{4,5} In un contesto dinamico, tipico dell'operato aziendale, si punta anche a instaurare una cultura e un ambiente propensi all'innovazione.⁶ I vantaggi connessi a questa iniziativa si riflettono direttamente nei processi di creazione di valore, promuovendo decisioni più strutturate, maggiore produttività, condivisione approfondita delle informazioni e relazioni più strette con gli stakeholders.⁷

Quanto sopra esposto è strettamente collegato alla sostenibilità e alla rendicontazione non-finanziaria, perché il KM contribuisce in modo significativo a promuovere pratiche aziendali sostenibili e a fornire informazioni cruciali per la rendicontazione.⁸ La gestione efficace della conoscenza, infatti, può influenzare positivamente la sostenibilità aziendale, creando cultura e valore nel lungo periodo. La creazione di una cultura e un ambiente innovativo, a sua volta, può favorire l'adozione di pratiche sostenibili, migliorando l'efficienza operativa e riducendo l'impatto ambientale. Il KM, inoltre, fornisce una base solida per la raccolta, l'analisi e la comunicazione di informazioni non finanziarie rilevanti. La capacità di organizzare e razionalizzare le pratiche lavorative attraverso il KM può essere inclusa nei report di rendicontazione non-finanziaria per illustrare gli sforzi dell'azienda nella gestione delle risorse umane e nello sviluppo di un ambiente innovativo.⁹

⁴ E. ESCRIG-OLMEDO, M. J. MUÑOZ-TORRES & M. A. FERNANDEZ-IZQUIERDO (2010). *Socially responsible investing: sustainability indices, ESG rating and information provider agencies*. International journal of sustainable economy, 2(4), 442-461.

⁵ S. DU, C. B. BHATTACHARYA & S. SEN (2010). *Maximizing business returns to corporate social responsibility (CSR): The role of CSR communication*. International journal of management reviews, 12(1), 8-19.

⁶ R. G. ECCLES, I. IOANNOU & G. SERAFEIM (2012). *The impact of a corporate culture of sustainability on corporate behavior and performance*. National Bureau of Economic Research (Vol. 17950, No. 1).

⁷ M. GREINER, M. & J. SUN (2021). *How corporate social responsibility can incentivize top managers: A commitment to sustainability as an agency intervention*. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 28(4), 1360-1375.

⁸ R. BREIJER & R. P. ORIJ (2022). *The comparability of non-financial information: An exploration of the impact of the non-financial reporting directive (NFRD, 2014/95/EU)*. Accounting in Europe, 19(2), 332-361.

⁹ C. M. LOPES, A. SCAVARDA, L. F. HOFMEISTER, A. M. T. THOMÉ & G. L. R. VACCARO (2017). *An*

In questo scenario, le PMI italiane, spesso caratterizzate da risorse limitate, stanno adottando approcci mirati al KM per ottimizzare l'utilizzo delle loro competenze interne, promuovere l'innovazione e migliorare la competitività sul mercato, capitalizzando l'esperienza dei loro dipendenti. Queste realtà, tradizionalmente orientate verso la valorizzazione delle relazioni umane, stanno abbracciando il KM come un mezzo per preservare e ampliare le conoscenze chiave all'interno dell'organizzazione.¹⁰ La cultura organizzativa, la coesione di squadra e la trasmissione di conoscenze generazionali diventano quindi elementi cruciali sostenuti dal KM. Allo stesso tempo, le PMI, spesso radicate nelle comunità locali, stanno integrando pratiche sostenibili nei loro processi grazie al KM, contribuendo non solo alla gestione responsabile dell'azienda ma anche al beneficio dell'ambiente e della comunità.¹¹

2. Analisi della letteratura

2.1. Metodologia di ricerca

Per condurre la nostra indagine sulla correlazione tra KM e rendicontazione sostenibile, abbiamo effettuato una ricerca approfondita attraverso importanti piattaforme di ricerca accademica, tra cui Scopus, Ebsco, Openaire e Researchgate.

Nel primo step di analisi abbiamo impostato gli argomenti di interesse (“KM” e “rendicontazione sostenibile”) nei campi di ricerca inerenti a: titolo dei contributi, abstract e keywords. Come secondo step, al fine di focalizzare la nostra attenzione su articoli rilevanti all'interno delle aree di analisi pertinenti, abbiamo settato le nostre aree di interesse: “Business”, “Management”, “Accounting”, “Social Sciences” e “Finance”. In ultima analisi, abbiamo selezionato la letteratura recente impostando

analysis of the interplay between organizational sustainability, knowledge management, and open innovation. Journal of cleaner production, 142, 476-488.

¹⁰ F. CAPUTO, S. VELTRI & A. VENTURELLI (2017). *A conceptual model of forces driving the introduction of a sustainability report in SMEs: Evidence from a case study.* International Business Research, 10(5), 39-50.

¹¹ E. ORTIZ-MARTÍNEZ & S. MARÍN-HERNÁNDEZ (2022). *European SMEs and non-financial information on sustainability.* International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 29(2), 112-124.

negli appositi filtri il quadriennio 2020-2023.

Le fonti accademiche individuate in questi tre step costituiscono il substrato principale della nostra analisi, fornendo un ampio spettro di prospettive e approfondimenti sulla correlazione in esame. L'approccio metodologico adottato ha permesso una revisione dettagliata di tali articoli, garantendo una base solida per l'interpretazione e l'analisi dei risultati. La diversità delle fonti consultate da queste piattaforme ci ha consentito, inoltre, di ottenere una visione completa delle tendenze, delle teorie e delle scoperte chiave in questo ambito, contribuendo così a delineare un quadro approfondito della relazione tra KM e sostenibilità.

2.2. La nozione di KM

L'approccio orientato al Knowledge Management evidenzia la centralità dei sistemi di conoscenza come elementi critici nella determinazione del vantaggio economico di un'azienda.^{12,13} Questa prospettiva delinea il KM come la struttura fondamentale che sostiene e orienta la gestione della conoscenza aziendale, esercitando un'influenza diretta sugli sforzi dell'azienda volti a raggiungere obiettivi cruciali, quali il miglioramento delle prestazioni, il conseguimento di un vantaggio competitivo, la promozione dell'innovazione, la condivisione delle competenze e l'integrazione organizzativa.¹⁴

Quando ci si addentra nella nozione di KM, l'attenzione si sposta oltre la semplice conoscenza tacita, focalizzandosi soprattutto sulla competenza umana e sull'esperienza individuale accumulata dai singoli dipendenti.¹⁵ La trasformazione di questo patrimonio in cono-

¹² T. N. LING, G.C. YIH, U.C. EZE, G.G.G. GAN & LP LING (2008). *Knowledge management drivers for organisational competitive advantage*. In Proceedings of Applied International Business Conference (pp. 502-510).

¹³ P. PAOLONI, A. COSENTINO, S. ARDUINI & M. MANZO (2022a). *Intellectual capital and knowledge management for overcoming social and economic barriers in the health-care sector*. Journal of Knowledge Management, (ahead-of-print).

¹⁴ J. N. GUPTA & S. K. SHARMA (2004). *Creating knowledge based organizations*. Igi Global. Haessler, P. (2020). *Strategic decisions between short-term profit and sustainability*. Administrative Sciences, 10(3), 63.

¹⁵ M. S. ISLAM, M. L. TSENG & N. KARIA (2019). *Assessment of corporate culture in sustainability performance using a hierarchical framework and interdependence relations*. Journal of

scienza esplicita, espressa verbalmente o per iscritto, rappresenta una fase essenziale del KM, che necessita di un'integrazione successiva nei processi organizzativi, mirando a rendere accessibile la conoscenza esistente all'interno dell'azienda.¹⁶ Per fare ciò, il KM si propone principalmente tre obiettivi distinti: quelli strategici, in cui si formulano le azioni a lungo termine; quelli normativi, che delineano le linee guida fondamentali, anche alla luce di eventuali esigenze di compliance regolamentare; gli obiettivi operativi, che comprendono le concrete azioni attuative della integrazione della conoscenza nei processi aziendali. L'implementazione sinergica di questi obiettivi crea un quadro olistico che abbraccia aspetti tecnici, umani e organizzativi, permettendo di creare un processo integrato che possa favorire la condivisione di conoscenze e migliorare la capacità complessiva dell'organizzazione di affrontare sfide e cogliere opportunità nel contesto aziendale.¹⁷

Il KM, secondo recenti ricerche,¹⁸ emerge come un vero e proprio catalizzatore, rivestendo un ruolo chiave nella massimizzazione della produttività, nella promozione della sostenibilità aziendale e nel potenziamento delle performance complessive. Inoltre, alcuni studiosi hanno stabilito un collegamento diretto tra il KM e lo sviluppo sostenibile strategico, identificando specifici "key points" (KPs) quali visione, strategia, piano d'azione, processi di conoscenza, struttura organizzativa, efficacia organizzativa e infrastrutture IT.¹⁹ Questi KPs diventano elementi imprescindibili nella valutazione della proposta di valore di un'azienda, rivelando dati cruciali che possono conferirle un differen-

cleaner production, 217, 676-690.

¹⁶ D. LANGE, N. T. WASHBURN (2012). *Understanding attributions of corporate social irresponsibility*. *Academy of Management Review*, 37 (2), 300-326.

¹⁷ S. KIM, A. TERLAAK & M. POTOSKI (2021). *Corporate sustainability and financial performance: Collective reputation as moderator of the relationship between environmental performance and firm market value*. *Business Strategy and the Environment*, 30(4), 1689-1701.

¹⁸ P. PAOLONI, G. MODAFFARI, F. RICCI & G. DELLA CORTE (2022b). *Intellectual capital between measurement and reporting: a structured literature review*. *Journal of Intellectual Capital*, (ahead-of-print).

¹⁹ R. ALDABALDETRERU, J. LAUTIAINEN & A. MINKOVA (2016). *The role of knowledge management in strategic sustainable development: Comparing theory and practice in companies applying the FSSD*.

ziale positivo rispetto ai concorrenti. L'individuazione di questi fattori chiave non solo è cruciale per il successo degli investimenti, ma fornisce anche una gestione mirata delle sfide connesse alle performance aziendali.²⁰

La letteratura sottolinea che il KM non solo svolge un ruolo cruciale nella sostenibilità, ma contribuisce in modo significativo alla creazione di valore, alla solidificazione della reputazione aziendale e alla costruzione di una radicata cultura d'impresa. In tal senso, fornisce una guida fondamentale per lo sviluppo di strategie aziendali orientate alla sostenibilità e performanti nel lungo termine, rafforzando così il posizionamento dell'azienda nel mercato.²¹ La struttura di KM, tuttavia, può rivelarsi inefficace in diverse circostanze. Una delle sfide principali è la mancanza di integrazione della conoscenza con i processi organizzativi, che può portare all'isolamento delle informazioni e alla perdita di opportunità. Ciò è spesso dovuto alla presenza di tecnologie obsolete o non allineate alle esigenze dell'organizzazione. Un'infrastruttura tecnologica non ottimale, infatti, può rallentare i processi di acquisizione e condivisione delle conoscenze. Inoltre, l'assenza di chiare metriche di valutazione rende difficile misurare l'impatto del sistema di KM, limitando la capacità di apportare miglioramenti continui. Una cultura aziendale che non favorisce la condivisione della conoscenza o che non promuove la collaborazione può rendere inefficace la struttura di KM: se i dipendenti fossero inclini alla segretezza o se mancasse una cultura di condivisione, il sistema potrebbe non raggiungere il suo pieno potenziale.

Secondo l'approccio basato sul KM, tuttavia, non tutte le informazioni sarebbero dotate della stessa rilevanza all'interno del sistema aziendale.²² Per generare valore a lungo termine, infatti, diventa essen-

²⁰ NIRINO, N., SANTORO, G., MIGLIETTA, N., & QUAGLIA, R. (2021). *Corporate controversies and company's financial performance: Exploring the moderating role of ESG practices*. *Technological Forecasting and Social Change*, 162, 120341.

²¹ J. A. FLORES-HERNÁNDEZ, J.J. CAMBRA-FIERRO & R. VÁZQUEZ-CARRASCO (2020). *Sustainability, brand image, reputation and financial value: Manager perceptions in an emerging economy context*. *Sustainable Development*, 28(4), 935-945.

²² S. BONSU (2019). *Corporate Social Responsibility: Assessing the Alignment of Theory and Practice Utilizing Case Studies*. *Journal of Marketing & Management*, 10(1).

ziale disporre di informazioni affidabili ed efficaci che siano allineate agli obiettivi strategici dell'azienda.²³ Sulla base di ciò, è importante sottolineare che non tutte le informazioni hanno un impatto equiparabile sulla creazione di un vantaggio competitivo, né incidono allo stesso modo sulla cultura e sulla reputazione dell'azienda proiettata all'esterno. In questo scenario, il KM emerge come un filtro cruciale attraverso il quale discernere quale informazione utilizzare e in quali circostanze è appropriato e doveroso farlo. Questo aspetto del KM rivela la sua funzione di selezione e guida nella gestione delle informazioni, consentendo all'azienda di concentrarsi sulle fonti di conoscenza più pertinenti per il raggiungimento degli obiettivi strategici, la costruzione di un vantaggio competitivo e la promozione di una cultura e reputazione aziendale distintive.

2.3. La sostenibilità legata al mondo della conoscenza

Solo in tempi recenti, specificatamente negli ultimi vent'anni, le aziende hanno cominciato a prestare sempre più attenzione alla creazione di valore sostenibile nel lungo termine, superando il semplice perseguimento del mero profitto.²⁴ Storicamente, infatti, gli investitori valutavano principalmente la capacità del patrimonio tangibile di generare reddito; oggi il valore di un'azienda sembra essere, invece, prevalentemente determinato da reputazione, cultura aziendale, fedeltà dei clienti e attenzione ad ambiente e comunità circostante.²⁵ L'interesse pubblico, in questo contesto, ha trasformato la percezione delle aziende da mere partecipanti ai mercati finanziari a organizzazioni che dovrebbero contribuire al benessere della società, riflettendo il crescente interesse degli investitori ad agire in modo responsabile e

²³ A. CARDONI, E. KISELEVA, S. ARDUINI & S. TERZANI (2022). *From sustainable value to shareholder value: The impact of sustainable governance and anti-corruption programs on market valuation*. Business Strategy and the Environment.

²⁴ I. ZUMENTE & J. BISTROVA (2021). *ESG importance for long-term shareholder value creation: Literature vs. practice*. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(2), 127.

²⁵ A. K. CHATTERJI, R. DURAND, D. I. LEVINE & S. TOUBOUL (2016). *Do ratings of firms converge? Implications for managers, investors and strategy researchers*. Strategic Management Journal (37), 1597–1614.

sostenibile per garantire la propria posizione nel mercato,^{26,27} In questo scenario, numerosi studiosi si concentrano sulla divulgazione della sostenibilità e sul suo impatto sulla performance aziendale. Secondo alcuni studiosi,²⁸ l'interesse per il mantenimento del valore e la sostenibilità è strettamente correlato alla performance aziendale. Ciò fornisce una dimostrazione tangibile dell'impegno verso la sostenibilità, nonché una comprensione dei possibili impatti sulla performance attraverso lo sviluppo della cultura.²⁹

Molti studiosi hanno altresì studiato l'influenza del rapporto tra KM e sostenibilità sulla reputazione. Le aziende con performance ESG più solide, infatti, godono di una migliore reputazione, un'immagine pubblica positiva, una maggiore attrazione e fidelizzazione dei dipendenti, nonché una maggiore fedeltà dei clienti.^{30,31,32} Gli effetti positivi associati a punteggi ESG elevati si manifestano a diversi livelli aziendali, inclusi i miglioramenti operativi, la gestione più efficace, l'affidabilità e l'efficienza dell'esecuzione, nonché una migliore gestione della liquidità. I criteri ESG, se gestiti correttamente, consentono alle aziende di

²⁶ A. STEKELENBURG, G. GEORGAKOPOULOS, V. SOTIROPOULOU, K. VASILEIOU & I. VLACHOS (2015). *The relation between sustainability performance and stock market returns: An empirical analysis of the Dow Jones Sustainability Index Europe*. International journal of Economics and Finance, 7(7).

²⁷ S. M. HARTZMARK, A. B. SUSSMAN (2019). *Do investors value sustainability? A natural experiment examining ranking and fund flows*. Journal of Finance 74, 2789–2837.

²⁸ I. ZUMENTE & J. BISTROVA (2021). *ESG importance for long-term shareholder value creation: Literature vs. practice*. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(2), 127.

²⁹ G. FRIEDE, T. BUSCH, & A. BASSEN. (2015). *ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies*. Journal of sustainable finance & investment, 5(4), 210-233.

³⁰ A. FATEMI, M. GLAUM & S. KAISER (2018). *ESG performance and firm value: The moderating role of disclosure*. Global Finance Journal, 38, 45-64.

³¹ J. XIE, W. NOZAWA, M. YAGI, H. FUJII & S. MANAGI (2019). *Do environmental, social, and governance activities improve corporate financial performance?*. Business Strategy and the Environment, 28(2), 286-300.

³² W. C. WONG, J. A. BATTEN, S. B. MOHAMED-ARSHAD, S. NORDIN & A.A. ADZIS (2021). *Does ESG certification add firm value?*. Finance Research Letters, 39, 101593.

ridurre i rischi ambientali, sociali e di governance, evidenziando la capacità di prendere decisioni strategiche, gestire l'azienda in modo efficiente e creare valore.³³

Diversi autori attribuiscono parte dei benefici appena elencati ad alcune componenti del KM che contribuiscono alla creazione di comportamenti sostenibili. Secondo tali studi, infatti, il KM supererebbe il semplice concetto di "sostenibilità", andando oltre i KPI e le metriche ESG, e coinvolgendo creatività, interpretazione, condivisione, valutazione e utilizzo della conoscenza acquisita.^{34,35,36,37} Il successo nell'implementare tali processi in modo strutturato può portare a una razionalizzazione di eventuali pratiche obsolete e al cambiamento della cultura aziendale.

Numerosi studiosi hanno altresì analizzato l'interazione tra KM e sviluppo sostenibile, sottolineando come le aziende che gestiscono conoscenze e processi in modo responsabile dal punto di vista economico, ambientale e sociale stiano adottando un nuovo e più efficiente paradigma. Il KM emerge come elemento chiave nel colmare il divario tra lo stato attuale e quello desiderato per raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile in modo efficace.³⁸ Tuttavia, la letteratura evidenzia che molte aziende applicano le linee guida del KM in modo frammentato

³³ M. BILLIO, M. COSTOLA, I. HRISTOVA, C. LATINO & L. PELIZZON (2022). *Sustainable finance: A journey toward ESG and climate risk*.

³⁴ J. VAN REIJSEN, R. HELMS, R. BATENBURG, R. FOORTHUIS, R., 2015. *The impact of knowledge management and social capital on dynamic capability in organizations*. *Knowl. Manag. Res. Pract.* 13 (4), 401–417.

³⁵ H. SHAPIRA, A. KETCHIE & M. NEHE (2017). *The integration of design thinking and strategic sustainable development*. *Journal of Cleaner Production*, 140, 277–287.

³⁶ S. KUDRATOVA, X. HUANG, X. ZHOU (2018). *Sustainable project selection: optimal project selection considering sustainability under reinvestment strategy*. *J. Clean. Prod.* 203, 469–481.

³⁷ M. CHOPRA, N. SAINI, S. KUMAR, A. VARMA, S. K. MANGLA & W. M. LIM (2021). *Past, present, and future of knowledge management for business sustainability*. *Journal of Cleaner Production*, 328, 129592.

³⁸ J. VAN REIJSEN, R. HELMS, R. BATENBURG, R. FOORTHUIS (2015). *The impact of knowledge management and social capital on dynamic capability in organizations*. *Knowl. Manag. Res. Pract.* 13 (4), 401–417.

e spesso non in ottica strategica.³⁹ Sebbene le aziende siano proattive sulla conoscenza, l'applicazione delle linee guida del KM è spesso parziale, a causa della complessità nell'integrare gli aspetti guida del KM nei processi di sviluppo sostenibile.⁴⁰ Un ulteriore ostacolo nella integrazione della sostenibilità all'interno della cultura aziendale è rappresentato dal fatto che gli strumenti di misurazione della performance nelle aziende non sono sempre strettamente legati al KM, richiedendo sforzi specifici per collegare strategie aziendali e sostenibilità.⁴¹ Il divario tra le pratiche di KM e gli standard di sostenibilità evidenzia la necessità di una maggiore integrazione e comprensione delle pratiche aziendali sostenibili.⁴²

Nonostante la consapevolezza dell'importanza del KM nella sostenibilità, la letteratura dimostra che il campo è ancora poco compreso, sottolineando la necessità di sforzi sinergici tra accademici e aziende per identificare le migliori pratiche.⁴³

2.4. Focus legislativo e standard internazionali

La consapevolezza del legame tra sostenibilità e KM ha spinto il legislatore europeo e gli standard setter internazionali ad affrontare il tema della rendicontazione, sottolineando le sfide e le opportunità che essa presenta per le imprese. In Europa, la nuova Direttiva 2022/2464/UE – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) rappresenta un elemento chiave per facilitare e implementare questo rapporto, in-

³⁹ R. ALDABALDETRERU, J. LAUTIAINEN & A. MINKOVA (2016). *The role of knowledge management in strategic sustainable development: Comparing theory and practice in companies applying the FSSD*.

⁴⁰ R. ALDABALDETRERU, J. LAUTIAINEN & A. MINKOVA (2016). *The role of knowledge management in strategic sustainable development: Comparing theory and practice in companies applying the FSSD*.

⁴¹ R. ALDABALDETRERU, J. LAUTIAINEN & A. MINKOVA (2016). *The role of knowledge management in strategic sustainable development: Comparing theory and practice in companies applying the FSSD*.

⁴² V. W. B. MARTINS, I. S. RAMPASSO, R. ANHOLON, O. L. G. QUELHAS & W. LEAL FILHO (2019). *Knowledge management in the context of sustainability: Literature review and opportunities*.

⁴³ F. KITSIOS, M. KAMARIOTOU & M. A. TALIAS (2020). *Corporate sustainability strategies and decision support methods: A bibliometric analysis*. *Sustainability*, 12(2), 521.

troducendo obblighi di rendicontazione dettagliati su questioni etiche e di sostenibilità.⁴⁴

In questo contesto, la nuova CSRD è stata adottata dal Parlamento Europeo il 10/10/2022, con la necessità di integrare la legislazione sulla rendicontazione non finanziaria con requisiti più stringenti sulle strategie sostenibili e nuovi obblighi di narrativa sulla sostenibilità. L'obiettivo è incoraggiare le aziende a fornire informazioni più affidabili e, al contempo, rendere più facile ed efficiente il sistema in cui esse si muovono. La Direttiva 2022/2464/UE, infatti, affronta nello specifico:

- la descrizione del modello aziendale e della strategia;
- gli obiettivi e i traguardi di sostenibilità;
- gli indicatori rilevanti per la divulgazione di dati sulla sostenibilità;
- le politiche e le pratiche aziendali legate alla sostenibilità;
- il processo di due diligence riguardante questioni di sostenibilità;
- i principali impatti positivi e negativi, e i rischi/opportunità legati alla sostenibilità.

In accordo con il testo della CSRD, i concetti riassunti nel precedente elenco devono seguire il principio della doppia materialità. Secondo alcuni report,⁴⁵ la doppia materialità richiede alle aziende di considerare sia l'impatto della sostenibilità sul valore dell'azienda (materialità finanziaria) sia l'impatto dell'azienda sull'ambiente e sulle persone (materialità di impatto). Questo approccio implica una prospettiva "outside-in", valutando come i fattori di sostenibilità influenzano lo sviluppo, le performance e la posizione aziendale, e una prospettiva "in-outside", misurando l'effetto delle attività aziendali sulla società e sull'ambiente.⁴⁶

⁴⁴ EU PARLIAMENT (2022). *Directive (EU) 2022/2464 Of the European Parliament And Of The Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU)*. Official Journal of the European Union, No 537/2014.

⁴⁵ DELOITTE (2021). *Corporate Sustainability Reporting Directive - The Future Landscape of Sustainability Reporting*.

⁴⁶ P. TETTAMANZI, G. VENTURINI & M. MURGOLO (2022). *Sustainability and financial accounting*:

La nuova CSRD, in accordo con questi novati requisiti, non solo migliora la qualità e la quantità delle informazioni sulla sostenibilità richieste, ma ne impone anche l'integrazione nel report di sostenibilità allegato al bilancio.⁴⁷ Questo cambiamento esclude la possibilità di pubblicare informazioni sulla sostenibilità in un rapporto separato, promuovendo l'integrazione delle informazioni, la loro accessibilità e aumentando la responsabilità del Consiglio di Amministrazione sul tema.⁴⁸ Ciò segna una significativa trasformazione nell'equiparare l'importanza tra le informazioni non finanziarie e quello di carattere finanziario.⁴⁹

Inoltre, la CSRD impone l'etichettatura digitale delle informazioni sulla sostenibilità pubblicate, utilizzando una tassonomia digitale in formato XHTML. Queste informazioni saranno accessibili attraverso il Single Electronic Reporting Format (ESEF), supervisionato direttamente dall'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA). Infine, a partire dal 2026, l'UE prevede l'introduzione graduale dello European Single Access Point (ESAP), ovvero un punto unico di accesso alle informazioni finanziarie e sulla sostenibilità pubblicate riguardanti le imprese e i prodotti di investimento dell'UE.⁵⁰ L'accesso gratuito, insieme alla sua natura centralizzata e digitale, consentirà alle persone di visualizzare e valutare le informazioni finanziarie e sulla sostenibilità rese pubbliche dalle aziende europee (comprese le

A critical review on the ESG dynamics. Environmental Science and Pollution Research, 29(11), pp. 16758-16761.

⁴⁷ EU PARLIAMENT (2022). *Directive (EU) 2022/2464 Of the European Parliament And Of The Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU)*. Official Journal of the European Union, No 537/2014.

⁴⁸ J. BAUMÜLLER & S. GRBENIC (2021). *Moving from non-financial to sustainability reporting: analyzing the EU Commission's proposal for a Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 18(4), pp. 369-381.

⁴⁹ R. BREIJER & R. P. ORIJ (2022). *The comparability of non-financial information: An exploration of the impact of the non-financial reporting directive (NFRD, 2014/95/EU)*. Accounting in Europe, 19(2), 332-361.

⁵⁰ EU PARLIAMENT (2022). *Directive (EU) 2022/2464 Of the European Parliament And Of The Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU)*. Official Journal of the European Union, No 537/2014.

PMI). Questa adozione faciliterà il processo decisionale per un'ampia gamma di investitori, aumentando la circolazione delle informazioni e migliorando la comparabilità dei servizi finanziari dei mercati all'interno dell'Unione.⁵¹

Le novità appena sintetizzate non solo contribuiscono al benessere sociale e ambientale, ma stimolano anche la diffusione di valori etici e di una mentalità orientata al KM. Le imprese che abbracceranno la CSRD, infatti, dovranno dimostrare un impegno nei confronti della sostenibilità a lungo termine e, di conseguenza, diverranno attori chiave nella promozione di una cultura organizzativa che valorizza la condivisione e la gestione efficace della conoscenza.⁵² In questo modo, l'adozione della CSRD non solo porta benefici tangibili alla società e all'ambiente, ma anche alla creazione di un contesto aziendale che favorirà la diffusione di filosofie e pratiche orientate al KM.

3. La situazione corrente nelle PMI italiane

3.1. Gli obblighi normativi della sostenibilità per le PMI

La vasta comunità delle PMI, profondamente radicata nel tessuto economico e sociale italiano, si suddivide in due categorie: le non quotate e le quotate in borsa. Al momento, nessuna delle due categorie è tenuta a preparare una relazione di sostenibilità. Tuttavia, le PMI quotate, più attente agli stakeholder, in particolare agli investitori, mostrano un interesse diretto nella divulgazione delle informazioni sulla sostenibilità, adeguandosi alle richieste del mercato e volontariamente equiparandosi alle società quotate. Le nuove disposizioni, infatti, saranno implementate nel periodo compreso tra il 2024 e il 2028 come segue:

- dal 1° gennaio 2024 per le grandi imprese di interesse pubblico (con più di 500 dipendenti) già soggette alla Direttiva sulla Rendicon-

⁵¹ P. OTTENSTEIN, S. ERBEN, S. JOST, C. W. WEUSTER, & H. ZÜLCH (2022). *From voluntarism to regulation: effects of Directive 2014/95/EU on sustainability reporting in the EU*. *Journal of Applied Accounting Research*, 23(1), pp. 55-98;

⁵² R. G. ECCLES, I. IOANNOU & G. SERAFEIM (2012). *The impact of a corporate culture of sustainability on corporate behavior and performance*. *National Bureau of Economic Research* (Vol. 17950, No. 1).

tazione Non Finanziaria, con scadenza di presentazione dei report nel 2025;

- dal 1° gennaio 2025 per le grandi imprese non ancora soggette alla Direttiva sulla Rendicontazione Non Finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o un fatturato superiore a €40 milioni e/o un totale attivo superiore a €20 milioni), con scadenza di presentazione dei report nel 2026;

- dal 1° gennaio 2026 per le PMI e altre società quotate, con scadenza di presentazione dei report nel 2027; per le PMI quotate, sarà possibile escludersi durante un periodo transitorio, esentandole dall'applicazione della direttiva fino al 2028;

- presentazione dei report nel 2029, relativamente all'anno fiscale 2028, per le aziende non appartenenti all'UE che generano un fatturato netto di €150 milioni nell'UE e hanno almeno una filiale o succursale nell'UE.

Secondo la letteratura accademica, anche in presenza di questo tempo di adattamento, le PMI coinvolte nel nuovo panorama europeo della sostenibilità non sono ancora pronte per tale sforzo^{53, 54, 55}. Attualmente, non sono obbligate a redigere un rapporto sulla sostenibilità, ma entro pochi anni saranno tenute ad aderire a questo nuovo requisito. Ciò implica che, senza un principio di proporzionalità, il legislatore europeo si aspetta informazioni di qualità, complete, tempestive e accurate dalle PMI, equiparandole alle società quotate più grandi.⁵⁶

Questa tendenza evidenzia una sfida significativa per le PMI, poiché

⁵³ J. M. MONEVA & J. HERNÁNDEZ-PAJARES (2018). *Corporate social responsibility performance and sustainability reporting in SMEs: an analysis of owner-managers' perceptions*. *International journal of sustainable economy*, 10(4), 405-420.

⁵⁴ P. RODRÍGUEZ-GUTIÉRREZ, M. D. GUERRERO-BAENA, M. LUQUE-VÍLCHEZ & F. CASTILLA-POLO (2021). *An approach to using the best-worst method for supporting sustainability reporting decision-making in SMEs*. *Journal of Environmental Planning and Management*, 64(14), 2618-2640.

⁵⁵ D. GALLI, R. TORELLI & A. CACCIALANZA (2023). *Sustainability performance and sustainability reporting in SMEs: a love affair or a fight?*. *Journal of Management & Organization*, 1-26.

⁵⁶ D. GALLI, R. TORELLI & A. CACCIALANZA (2023). *Sustainability performance and sustainability reporting in SMEs: a love affair or a fight?*. *Journal of Management & Organization*, 1-26.

molte di esse, nonostante redigano volontariamente i rapporti sulla sostenibilità, sembrano trascurare informazioni cruciali. Con l'imminente implementazione della CSRD, queste informazioni trascurate diventeranno obbligatorie, mettendo in luce una discrepanza tra la pratica corrente e gli standard futuri.⁵⁷ Attualmente, una parte delle PMI sceglie consapevolmente di non preparare affatto rapporti sulla sostenibilità, mentre quelle che lo fanno, spesso, non adottano un approccio completo, tempestivo e soddisfacente. Ciò solleva interrogativi importanti riguardo all'efficacia di tali rapporti nel fornire un quadro accurato ed esaustivo delle pratiche sostenibili delle imprese.

L'attuale mancanza di standardizzazione e di un quadro normativo vincolante, infatti, potrebbe essere una delle cause di questa disconnessione tra l'elaborazione dei rapporti sulla sostenibilità da parte delle PMI e le aspettative future. La CSRD, con la sua imminente entrata in vigore, potrebbe rappresentare un catalizzatore essenziale per garantire una maggiore coerenza e completezza nei rapporti sulla sostenibilità delle PMI. È fondamentale considerare, tuttavia, che l'adeguamento a tali nuovi standard richiederà non solo una revisione delle pratiche di rendicontazione, ma anche un possibile cambiamento nella mentalità delle PMI riguardo all'importanza della sostenibilità come elemento cruciale per la loro stessa longevità e successo nel contesto aziendale moderno.⁵⁸

3.2. Il binomio KM-sostenibilità nelle PMI

Gli interrogativi appena espressi si legano anche al binomio tra gestione della conoscenza e sostenibilità nelle PMI, evidenziando la necessità di comprendere come queste due dimensioni cruciali possano interagire in modo sinergico per promuovere un approccio aziendale

⁵⁷ J. F. SHIELDS & J. M. SHELLEMAN (2017). *A Method to Launch Sustainability Reporting in SMEs: The B Corp Impact Assessment Framework*. *Journal of Strategic Innovation & Sustainability*, 12(2).

⁵⁸ M. ARENA & G. AZZONE (2012). *A process-based operational framework for Sustainability Reporting in SMEs*. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 19(4), 669-686.

più consapevole e responsabile⁵⁹, ^{60,61} Analizzando più da vicino la realtà aziendale italiana, possiamo delineare lo stato attuale della rendicontazione di sostenibilità e dell'integrazione della gestione della conoscenza nelle piccole e medie imprese. In questo contesto, è importante sottolineare che, affrontando questa sfida, le PMI italiane possono individuare un collegamento con l'evoluzione normativa rappresentata dalla CSRD.

Questo legame può favorire una proattiva trasformazione del panorama aziendale, aprendo nuove opportunità di crescita e miglioramento delle performance aziendali.⁶² La CSRD, infatti, non dovrebbe essere vista solamente come una serie di obblighi normativi, ma come uno stimolo positivo per le PMI nell'adottare pratiche avanzate di sostenibilità e gestione della conoscenza. L'aderenza alle nuove normative europee, al contrario, potrebbe agire come un catalizzatore per spingere le PMI a considerare la sostenibilità e la gestione della conoscenza come elementi centrali della loro strategia aziendale. Questo cambiamento culturale potrebbe portare a una maggiore consapevolezza delle sfide ESG, trasformando tali scenari in opportunità di innovazione e crescita sostenibile^{63,64} Inoltre, l'allineamento con la CSRD potrebbe migliorare la reputazione delle PMI sul mercato, attirando investitori e partner

⁵⁹ E. COHEN (2017). *Sustainability Reporting for SMEs: competitive advantage through transparency*. Routledge.

⁶⁰ F. MEDEL, L. GARCÍA, S. ENRIQUEZ & M. ANIDO (2011). *Reporting models for corporate sustainability in SMEs*. Information Technologies in Environmental Engineering: New Trends and Challenges, 407-418.

⁶¹ S. D. SCAGNELLI, L. CORAZZA & M. CISI (2013). *How SMEs disclose their sustainability performance. Which variables influence the choice of reporting guidelines?*. In Accounting and control for sustainability (pp. 77-114).

⁶² R. J. BAUMGARTNER & R. RAUTER (2017). *Strategic perspectives of corporate sustainability management to develop a sustainable organization*. Journal of Cleaner Production, 140, 81-92.

⁶³ S. AICH, A. THAKUR, D. NANDA, S. TRIPATHY & H. C. KIM (2021). *Factors Affecting ESG towards Impact on Investment: A Structural Approach*. Sustainability, 13(19), 10868.

⁶⁴ M. ALUCHNA, M. ROSZKOWSKA-MENKES & B. KAMIŃSKI (2022). *From talk to action: the effects of the non-financial reporting directive on ESG performance*. Meditari Accountancy Research, (ahead-of-print).

commerciali che pongono sempre maggiore enfasi su criteri ambientali, sociali e di governance. Integrare la sostenibilità e la gestione della conoscenza, infatti, potrebbe essere la chiave per affrontare le sfide emergenti e costruire un successo a lungo termine nell'ambito di un mercato sempre più orientato verso valori etici e responsabilità sociale.⁶⁵

Una sfida significativa, tuttavia, emerge per le PMI che dovranno in futuro investire nelle risorse necessarie per la piena gestione della conoscenza e l'efficace rendicontazione della sostenibilità. Inevitabilmente le PMI incontrano notevoli ostacoli nel comprendere, attuare e conformarsi ai requisiti di rendicontazione di sostenibilità e nel contempo proporre potenziali strategie per colmare il divario e instaurare una relazione più equilibrata tra sostenibilità e gestione della conoscenza.⁶⁶

La volontà del legislatore europeo è chiara e non può essere fraintesa: migliorare la qualità e aumentare la quantità di informazioni legate alla sostenibilità aziendale. Per farlo, come già evidenziato in questo documento, si passerà da una base volontaria a una obbligatoria per le PMI entro il 2028.⁶⁷ L'obiettivo, in linea con il principio di doppia materialità, è misurare l'impatto che le aziende europee hanno sulla comunità e sull'ambiente (prospettiva "Inside-Outside"), e allo stesso tempo, comprendere come la sostenibilità influisca sullo sviluppo, le performance e la posizione aziendale delle società interessate (prospettiva "Outside-Inside"). Questo obiettivo è molto ambizioso. Se da un lato la sfida della sostenibilità non può essere trascurata, è altrettanto vero che questa transizione comporterà costi e sforzi considerevoli per le piccole e medie imprese che sono estranee a tali logiche.⁶⁸ I principali rischi potrebbero riguardare, da un lato, la scarsa qualità

⁶⁵ F. BERG, J. F. KOELBEL, & R. RIGOBON(2019). *Aggregate confusion: The divergence of ESG ratings*.

⁶⁶ M. ARENA & G. AZZONE (2012). *A process-based operational framework for Sustainability Reporting in SMEs*. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 19(4), 669-686.

⁶⁷ J. BAUMÜLLER & S. LEITNER-HANETSEDER (2023). *Sustainable Finance and the Harmonisation of Sustainability Reporting*. *The Routledge Handbook of Green Finance*, 23.

⁶⁸ G. I. BROMAN & K. H. ROBERT(2017). *A framework for strategic sustainable development*. *Journal of cleaner production*, 140, 17-31.

delle informazioni, che potrebbero essere pubblicate solo per evitare sanzioni e, dall'altro, l'incertezza e l'inefficienza che informazioni qualitativamente mediocri potrebbero portare sul mercato.⁶⁹

4. Conclusioni

Il KM, inteso come sistema di gestione della conoscenza aziendale, si configura come un potente strumento che agisce in qualità di catalizzatore per la sostenibilità.⁷⁰ In modo simmetrico, la sostenibilità può alimentare il sistema di KM dell'azienda, contribuendo al potenziamento del suo vantaggio competitivo. La complessità di questa relazione costituisce un tema di dibattito rilevante sia nell'ambito scientifico che professionale, attirando l'attenzione del legislatore e degli standard setter internazionali.

Negli ultimi anni, il legame tra sostenibilità e KM ha subito significative evoluzioni e perfezionamenti.⁷¹ Questa stretta connessione ha spinto il legislatore a concentrarsi sulla rendicontazione di sostenibilità, introducendo nuove normative e standard. Tuttavia, la diffusione di tali regolamentazioni risulta più agevole nelle realtà aziendali dove il KM è già ampiamente sviluppato. Questo scenario, perciò, presenta una sfida particolare per le PMI, che potrebbero non disporre delle risorse necessarie per comprenderne appieno e implementare tali normative.

Nel contesto italiano attuale, la rendicontazione di sostenibilità e la sua divulgazione risultano ancora limitate nelle PMI. Questo divario genera uno squilibrio bidirezionale tra sostenibilità e KM, evidenziando come una rendicontazione inefficace della sostenibilità costituisca un ostacolo notevole per il sistema di KM, influenzando

⁶⁹ E. ORTIZ-MARTÍNEZ & S. MARÍN-HERNÁNDEZ (2022). *European SMEs and non-financial information on sustainability*. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 29(2), 112-124.

⁷⁰ W. CHUAN-CHUN, W. CHIEN-HSING L. CHANG-CHUN & H. TENG-HANG (2011). *Drivers of organizational knowledge management*. *African Journal of Business Management*, 5(11), 4388-4402.

⁷¹ W. CHUAN-CHUN, W. CHIEN-HSING L. CHANG-CHUN & H. TENG-HANG (2011). *Drivers of organizational knowledge management*. *African Journal of Business Management*, 5(11), 4388-4402.

negativamente la creazione di valore. Allo stesso tempo, un sistema di KM inefficace rischierebbe di rendere vani gli sforzi di gestione e divulgazione della sostenibilità, sia internamente che esternamente all'azienda. In questo contesto, risulta fondamentale affrontare il gap esistente tra la sostenibilità e il KM nelle PMI italiane.⁷²

L'implementazione di strategie mirate, il potenziamento delle risorse e un approccio integrato potrebbero favorire una sinergia più efficace tra queste due dimensioni. Questo contribuirebbe non solo al rispetto delle nuove normative, ma anche al miglioramento complessivo delle prestazioni aziendali e alla creazione di valore sostenibile nel lungo termine.

Guardando al futuro, si intravedono diversi fattori che potrebbero plasmare l'interazione tra sostenibilità e KM nelle PMI. Innanzitutto, l'integrazione sinergica rappresenta un possibile sviluppo. Superando le attuali sfide di risorse e comprensione normativa, le PMI potrebbero evolversi verso un approccio in cui sostenibilità e KM si rafforzano reciprocamente, contribuendo a una maggiore competitività e resilienza aziendale. In secondo luogo, l'evoluzione delle normative potrebbe offrire nuovi mezzi come: incentivi fiscali, agevolazioni finanziarie o riconoscimenti pubblici che potrebbero spingere le PMI ad abbracciare la sostenibilità e il KM come strategie vantaggiose per lo sviluppo a lungo termine. La collaborazione e la condivisione delle risorse costituiscono un terzo scenario possibile. Le PMI potrebbero, infatti, intensificare la collaborazione e la condivisione di conoscenze e risorse, promuovendo un apprendimento reciproco e una crescita collettiva.⁷³ Le tecnologie innovative, infine, come l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati, rappresentano un quarto scenario.⁷⁴ L'adozione di queste tecnologie potrebbe rivoluzionare la gestione della conoscenza e la sostenibilità, semplificando la raccolta e l'utilizzo ef-

⁷² M. ARENA & G. AZZONE (2012). *A process-based operational framework for Sustainability Reporting in SMEs*. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 19(4), 669-686.

⁷³ D'AMATO & J. KORHONEN (2021). *Integrating the green economy, circular economy and bioeconomy in a strategic sustainability framework*. *Ecological Economics*, 188, 107143.

⁷⁴ M. DEL GIUDICE, V. SCUOTTO & A. PAPA (2023). *Knowledge Management and AI in Society 5.0*. Taylor & Francis.

ficiente delle informazioni, verso investimenti più significativi nella sostenibilità e nel KM.⁷⁵

Bibliografia

- AICH, S., THAKUR, A., NANDA, D., TRIPATHY, S., & KIM, H. C. (2021). *Factors Affecting ESG towards Impact on Investment: A Structural Approach*. *Sustainability*, 13(19), 10868.
- ALDABALDETREKU, R., LAUTIAINEN, J., & MINKOVA, A. (2016). *The role of knowledge management in strategic sustainable development: Comparing theory and practice in companies applying the FSSD*.
- ALUCHNA, M., ROSZKOWSKA-MENKES, M., & KAMIŃSKI, B. (2022). *From talk to action: the effects of the non-financial reporting directive on ESG performance*. *Meditari Accountancy Research*, (ahead-of-print).
- ARENA, M., & AZZONE, G. (2012). *A process-based operational framework for Sustainability Reporting in SMEs*. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 19(4), 669-686.
- BAUMGARTNER, R. J., & RAUTER, R. (2017). *Strategic perspectives of corporate sustainability management to develop a sustainable organization*. *Journal of Cleaner Production*, 140, 81-92.
- BAUMÜLLER, J., & GRBENIC, S. (2021). *Moving from non-financial to sustainability reporting: analyzing the EU Commission's proposal for a Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*. *Facta Universitatis, Series: Economics and Organization*, 18(4), pp. 369-381;
- BAUMÜLLER, J., & LEITNER-HANETSEDER, S. (2023). *Sustainable Finance and the Harmonisation of Sustainability Reporting*. *The Routledge Handbook of Green Finance*, 23.
- BERG, F., KOELBEL, J. F., & RIGOBON, R. (2019). *Aggregate confusion: The divergence of ESG ratings*.
- BILLIO, M., COSTOLA, M., HRISTOVA, I., LATINO, C., & PELIZZON, L. (2022). *Sustainable finance: A journey toward ESG and climate risk*.
- BONSU, S. (2019). *Corporate Social Responsibility: Assessing the Alignment of Theory and Practice Utilizing Case Studies*. *Journal of Marketing & Management*, 10(1).

⁷⁵ C. VALMOHAMMADI & M. AHMADI (2015). *The impact of knowledge management practices on organizational performance: A balanced scorecard approach*. *Journal of Enterprise Information Management*, 28(1), 131-159.

- BREIJER, R., & ORIJ, R. P. (2022). *The comparability of non-financial information: An exploration of the impact of the non-financial reporting directive (NFRD, 2014/95/EU)*. *Accounting in Europe*, 19(2), 332-361;
- BROMAN, G. I., & ROBÈRT, K. H. (2017). *A framework for strategic sustainable development*. *Journal of cleaner production*, 140, 17-31.
- CAPUTO, F., VELTRI, S., & VENTURELLI, A. (2017). *A conceptual model of forces driving the introduction of a sustainability report in SMEs: Evidence from a case study*. *International Business Research*, 10(5), 39-50.
- CARDONI, A., KISELEVA, E., ARDUINI, S., & TERZANI, S. (2022). *From sustainable value to shareholder value: The impact of sustainable governance and anti-corruption programs on market valuation*. *Business Strategy and the Environment*.
- CHATTERJI, A. K., DURAND, R., LEVINE, D. I., AND TOUBOUL, S. (2016). *Do ratings of firms converge? Implications for managers, investors and strategy researchers*. *Strategic Management Journal* (37), 1597-1614.
- CHOPRA, M., SAINI, N., KUMAR, S., VARMA, A., MANGLA, S. K., & LIM, W. M. (2021). *Past, present, and future of knowledge management for business sustainability*. *Journal of Cleaner Production*, 328, 129592.
- CHUAN-CHUN, W., CHIEN-HSING, W., CHANG-CHUN, L., & TENG-HANG, H. (2011). *Drivers of organizational knowledge management*. *African Journal of Business Management*, 5(11), 4388-4402.
- COHEN, E. (2017). *Sustainability Reporting for SMEs: competitive advantage through transparency*. Routledge.
- D'AMATO, D., & KORHONEN, J. (2021). *Integrating the green economy, circular economy and bioeconomy in a strategic sustainability framework*. *Ecological Economics*, 188, 107143.
- DEL GIUDICE, M., SCUOTTO, V., & PAPA, A. (2023). *Knowledge Management and AI in Society 5.0*. Taylor & Francis.
- DEL GIUDICE, M., VRONTIS, D., MALHOTRA, A., & SHARMA, P. (2022). *Guest editorial: Emerging challenges in international marketing knowledge management*. *International Marketing Review*, 39(3), 425-430.
- DELOITTE, (2021). "Corporate Sustainability Reporting Directive - The Future Landscape of Sustainability Reporting".

- DU, S., BHATTACHARYA, C. B., & SEN, S. (2010). *Maximizing business returns to corporate social responsibility (CSR): The role of CSR communication*. *International journal of management reviews*, 12(1), 8-19.
- ECCLES, R. G., IOANNOU, I., & SERAFEIM, G. (2012). *The impact of a corporate culture of sustainability on corporate behavior and performance* (Vol. 17950, No. 1). Cambridge, MA, USA: National Bureau of Economic Research.
- ESCRIG-OLMEDO, E., MUÑOZ-TORRES, M. J., & FERNANDEZ-IZQUIERDO, M. A. (2010). *Socially responsible investing: sustainability indices, ESG rating and information provider agencies*. *International journal of sustainable economy*, 2(4), 442-461.
- EU PARLIAMENT (2022). *Directive (EU) 2022/2464 Of the European Parliament And Of The Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU)*. *Official Journal of the European Union*, No 537/2014;
- FATEMI, A., GLAUM, M., & KAISER, S. (2018). *ESG performance and firm value: The moderating role of disclosure*. *Global Finance Journal*, 38, 45-64.
- FLORES-HERNÁNDEZ, J. A., CAMBRA-FIERRO, J. J., & VÁZQUEZ-CARRASCO, R. (2020). *Sustainability, brand image, reputation and financial value: Manager perceptions in an emerging economy context*. *Sustainable Development*, 28(4), 935-945.
- FRIEDE, G., BUSCH, T., & BASSEN, A. (2015). *ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies*. *Journal of sustainable finance & investment*, 5(4), 210-233.
- GALLI, D., TORELLI, R., & CACCIALANZA, A. (2023). *Sustainability performance and sustainability reporting in SMEs: a love affair or a fight?*. *Journal of Management & Organization*, 1-26.
- GREINER, M., & SUN, J. (2021). *How corporate social responsibility can incentivize top managers: A commitment to sustainability as an agency intervention*. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 28(4), 1360-1375.
- GUPTA, J. N., & SHARMA, S. K., (2004). *Creating knowledge based organizations*. *Igi Global*. Haessler, P. (2020). *Strategic decisions between short-term profit and sustainability*. *Administrative Sciences*, 10(3), 63.

- GUPTA, S., & KUMAR, V. (2013). *Sustainability as corporate culture of a brand for superior performance*. *Journal of World Business*, 48(3), 311-320.
- HARTZMARK, S. M., SUSSMAN, A. B. (2019). *Do investors value sustainability? A natural experiment examining ranking and fund flows*. *Journal of Finance* 74, 2789–2837.
- ISLAM, M. S., TSENG, M. L., & KARIA, N. (2019). *Assessment of corporate culture in sustainability performance using a hierarchical framework and interdependence relations*. *Journal of cleaner production*, 217, 676-690.
- KIM, S., TERLAAK, A., & POTOSKI, M. (2021). *Corporate sustainability and financial performance: Collective reputation as moderator of the relationship between environmental performance and firm market value*. *Business Strategy and the Environment*, 30(4), 1689-1701.
- KITSIOS, F., KAMARIOTOU, M., & TALIAS, M. A. (2020). *Corporate sustainability strategies and decision support methods: A bibliometric analysis*. *Sustainability*, 12(2), 521.
- KUDRATOVA, S., HUANG, X., ZHOU, X., 2018. *Sustainable project selection: optimal project selection considering sustainability under reinvestment strategy*. *J. Clean. Prod.* 203, 469–481.
- LANGE, D., WASHBURN, N.T., 2012. *Understanding attributions of corporate social irresponsibility*. *Academy of Management Review*, 37 (2), 300–326.
- LING, T. N., YIH, G. C., EZE, U. C., GAN, G. G. G., & LING, L. P. (2008). *Knowledge management drivers for organisational competitive advantage*. In *Proceedings of Applied International Business Conference* (pp. 502-510).
- LOPES, C. M., SCAVARDA, A., HOFMEISTER, L. F., THOMÉ, A. M. T., & VACCARO, G. L. R. (2017). *An analysis of the interplay between organizational sustainability, knowledge management, and open innovation*. *Journal of cleaner production*, 142, 476-488.
- MARTINS, V. W. B., RAMPASSO, I. S., ANHOLON, R., QUELHAS, O. L. G., & LEAL FILHO, W. (2019). *Knowledge management in the context of sustainability: Literature review and opportunities*.
- MEDEL, F., GARCÍA, L., ENRIQUEZ, S., & ANIDO, M. (2011). *Reporting mo-*

dels for corporate sustainability in SMEs. Information Technologies in Environmental Engineering: New Trends and Challenges, 407-418.

- MONEVA, J. M., & HERNÁNDEZ-PAJARES, J. (2018). *Corporate social responsibility performance and sustainability reporting in SMEs: an analysis of owner-managers' perceptions*. *International journal of sustainable economy*, 10(4), 405-420.
- NIRINO, N., SANTORO, G., MIGLIETTA, N., & QUAGLIA, R. (2021). *Corporate controversies and company's financial performance: Exploring the moderating role of ESG practices*. *Technological Forecasting and Social Change*, 162, 120341.
- ORTIZ-MARTÍNEZ, E., & MARÍN-HERNÁNDEZ, S. (2022). *European SMEs and non-financial information on sustainability*. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 29(2), 112-124.
- OTTENSTEIN, P., ERBEN, S., JOST, S., WEUSTER, C. W., & ZÜLCH, H. (2022). *From voluntarism to regulation: effects of Directive 2014/95/EU on sustainability reporting in the EU*. *Journal of Applied Accounting Research*, 23(1), pp. 55-98;
- PAOLONI, M., COLUCCIA, D., FONTANA, S., & SOLIMENE, S. (2020). *Knowledge management, intellectual capital and entrepreneurship: a structured literature review*. *Journal of Knowledge Management*.
- PAOLONI, P., COSENTINO, A., ARDUINI, S., & MANZO, M. (2022a). *Intellectual capital and knowledge management for overcoming social and economic barriers in the health-care sector*. *Journal of Knowledge Management*, (ahead-of-print).
- PAOLONI, P., MODAFFARI, G., RICCI, F., & DELLA CORTE, G. (2022b). *Intellectual capital between measurement and reporting: a structured literature review*. *Journal of Intellectual Capital*, (ahead-of-print).
- RODRÍGUEZ-GUTIÉRREZ, P., GUERRERO-BAENA, M. D., LUQUE-VÍLCHES, M., & CASTILLA-POLO, F. (2021). *An approach to using the best-worst method for supporting sustainability reporting decision-making in SMEs*. *Journal of Environmental Planning and Management*, 64(14), 2618-2640.
- SCAGNELLI, S. D., CORAZZA, L., & CISI, M. (2013). *How SMEs disclose their sustainability performance. Which variables influence the choice of re-*

- porting guidelines?*. In *Accounting and control for sustainability* (pp. 77-114). Emerald Group Publishing Limited.
- SHAPIRA, H., KETCHIE, A., & NEHE, M. (2017). *The integration of design thinking and strategic sustainable development*. *Journal of Cleaner Production*, 140, 277-287.
 - SHIELDS, J. F., & SHELLEMAN, J. M. (2017). *A Method to Launch Sustainability Reporting in SMEs: The B Corp Impact Assessment Framework*. *Journal of Strategic Innovation & Sustainability*, 12(2).
 - STEKELENBURG, A., GEORGAKOPOULOS, G., SOTIROPOULOU, V., VASILEIOU, K., & VLACHOS, I. (2015). *The relation between sustainability performance and stock market returns: An empirical analysis of the Dow Jones Sustainability Index Europe*. *International journal of Economics and Finance*, 7(7).
 - TETTAMANZI, P., VENTURINI, G., & MURGOLO, M. (2022). *Sustainability and financial accounting: A critical review on the ESG dynamics*. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(11), pp. 16758-16761.
 - VALMOHAMMADI, C., & AHMADI, M. (2015). *The impact of knowledge management practices on organizational performance: A balanced scorecard approach*. *Journal of Enterprise Information Management*, 28(1), 131-159.
 - VAN REIJSSEN, J., HELMS, R., BATENBURG, R., FOORTHUIS, R., 2015. *The impact of knowledge management and social capital on dynamic capability in organizations*. *Knowl. Manag. Res. Pract.* 13 (4), 401-417.
 - WONG, W. C., BATTEN, J. A., MOHAMED-ARSHAD, S. B., NORDIN, S., & ADZIS, A. A. (2021). *Does ESG certification add firm value?*. *Finance Research Letters*, 39, 101593.
 - XIE, J., NOZAWA, W., YAGI, M., FUJII, H., & MANAGI, S. (2019). *Do environmental, social, and governance activities improve corporate financial performance?*. *Business Strategy and the Environment*, 28(2), 286-300.
 - ZANDA, G. (2009). *Il governo della grande impresa nella società della conoscenza*. G. Giappichelli.
 - ZUMENTE, I., & BISTROVA, J. (2021). *ESG importance for long-term shareholder value creation: Literature vs. practice*. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(2), 127.

**Creare valore, economico e sociale.
La cultura della sostenibilità in Banca Ifis**

Michele Ripa
Sustainability Manager

1. L'impegno di Banca Ifis in ambito di sostenibilità e il piano industriale D.O.E.S.

Banca Ifis è una challenger bank che sviluppa soluzioni specializzate per il mondo delle imprese e dei privati con l'obiettivo di creare valore duraturo e sostenibile e che risponde alle esigenze di persone e Piccole e Medie Imprese (Pmi) grazie a un modello di business unico, specializzato e diversificato.

Una banca smart, flessibile ed efficace, con una strategia che fa leva su competenze e capacità di visione. Un lavoro continuo fatto di innovazione, studio e osservazione delle dinamiche del mercato per riuscire a generare il migliore impatto possibile sulla comunità e l'ambiente. Banca Ifis occupa una posizione unica nel panorama bancario italiano: nata nel 1983 come operatore specializzato nel factoring e quotata alla Borsa di Milano (segmento Star) dal 2003, ha saputo evolversi cogliendo, con velocità e flessibilità, le nuove opportunità di mercato nello specialty finance. Il Gruppo, che nel 2023 ha celebrato i 40 anni dalla sua fondazione, risponde alle esigenze finanziarie delle imprese con un'offerta sempre più diversificata e strutturata di Commercial e Corporate Banking. Sostenere le Pmi è da sempre nel DNA della Banca che opera a servizio dell'economia reale, accompagnando le imprese in tutte le loro necessità finanziarie. Tra le prime società in Italia a entrare nel mercato dei Npl (Non Performing Loans), Banca Ifis opera come investitore primario, nonché proprietario di uno dei migliori servicer oggi attivi su scala nazionale, combinando in modo unico capacità di acquisto e gestione dei portafogli Npl, con un modello etico di recupero.

Nell'ultimo decennio, vista la crescente consapevolezza della necessità di integrare le dimensioni che compongono l'acronimo ESG - Environment, Social e Governance - nella gestione del business, sempre più imprese hanno integrato la sostenibilità nella propria strategia d'impresa. ESG significa fare business in modo responsabile nei confronti

dell'ambiente, delle persone e del sistema economico e sociale nel quale l'organizzazione opera. Significa soddisfare gli attuali bisogni e le esigenze di sviluppo delle imprese e della società senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. Fare business in modo sostenibile significa avere come focus il lungo periodo e impegnarsi a consegnare alle future generazioni un posto migliore rispetto alle condizioni in cui noi lo abbiamo ricevuto.

Banca Ifis, anche grazie alla forte attenzione della famiglia Fürstenberg, fondatrice e azionista di riferimento dell'istituto, ha voluto da sempre dare una forte impronta valoriale al proprio modo di fare business, attento alle necessità del territorio e impegnato nel sociale.

La forte spinta innovativa del Gruppo, unita all'attenzione per le tematiche sociali, è un elemento cardine della strategia aziendale e del modo rapportarsi con gli stakeholder, declinati nel piano industriale 2022-2024 D.O.E.S., presentato nel febbraio 2022 e basato su quattro pilastri:

- *Digital*: 76 milioni di euro di nuovi investimenti in tecnologia digitale e un team dedicato per accelerare l'innovazione.
- *Open*: un modello di "Bank-as-a-platform" con l'avvio di partnership strategiche ad alto potenziale per cogliere opportunità sia nella distribuzione di prodotti di credito sia nell'acquisto e nella gestione dei Non Performing Loans (Npl).
- *Efficient*: gestione rigorosa dei costi, automazione e ridefinizione dei processi per finanziare gli investimenti in digitalizzazione a servizio della crescita.
- *Sustainable*: interventi concreti per sviluppare il core business in ottica ESG e costituzione di un Social Impact Lab per promuovere progetti ad alto impatto sociale per la cultura, la salute e il territorio a favore di tutti gli stakeholder della Banca.

Nel triennio, la Banca ha declinato i propri obiettivi di business nel segno della sostenibilità, con la volontà di generare un impatto positivo e tangibile per tutti gli stakeholder: proprio il neocostituito Social Impact Lab, in particolare, è focalizzato sulla promozione di una società più inclusiva. Continuano inoltre gli investimenti sulle persone, anche con programmi di formazione e piani di welfare dedicati, oltre a modalità di lavoro che favoriscano il work-life balance.

Generare un impatto positivo e tangibile su tutti gli stakeholder è quindi uno degli obiettivi della strategia di sostenibilità di Banca Ifis,

coerente con i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs) e pienamente integrata con il piano industriale, di cui si riportano alcuni degli obiettivi concreti su ambiente, persone e comunità:

Definire una strategia per la riduzione delle emissioni in atmosfera e supportare le Pmi italiane nella transizione energetica, integrando sempre più il concetto di sostenibilità nello sviluppo di nuovi prodotti e nelle politiche creditizie.

Tramite il Social Impact Lab Kaleidos, promuovere progetti ad alto impatto sociale.

Attraverso un modello etico di recupero del credito, supportare la re-inclusione finanziaria delle famiglie.

Valorizzare e far crescere le Ifis People, promuovendo i concetti di diversità, equità e inclusione,

Istituire un Comitato sostenibilità per guidare l'evoluzione della strategia ESG del Gruppo e per consolidare la cultura aziendale in tal senso,

Misurare le nostre performance tramite l'ingaggio proattivo di agenzie di rating ESG.

Più nel dettaglio, i risultati raggiunti fino ad oggi hanno permesso a Banca Ifis di posizionarsi in modo distintivo sulle tematiche di sostenibilità nel panorama delle banche italiane.

2. I risultati raggiunti in ambito ambientale

Banca Ifis ha realizzato iniziative importanti riguardanti la salvaguardia dell'ambiente al fine di minimizzare i propri impatti diretti come: l'utilizzo di solo energia elettrica proveniente totalmente da fonti rinnovabili in tutte le sedi e filiali d'Italia, l'installazione di colonnine elettriche per favorire la transizione verso vetture ibride ed elettriche.

Sempre in ottica di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, il Gruppo si è impegnato ad attuare una serie di interventi sulle sedi aziendali secondo i più alti standard di eco-compatibilità. Nel 2022 è stata inaugurata la nuova sede di Milano in via Borghetto, certificata LEED Gold (l'acronimo LEED sta per Leadership in Energy and Environmental Design: uno standard di certificazione energetica e di sostenibilità promosso dal U.S. Green Building Council che attesta il livello di sostenibilità di un edificio), alimentata esclusivamente con energie

rinnovabili e che ha ridotto del 37% l'uso dell'acqua potabile. Il Gruppo si è inoltre dato l'obiettivo di sostituire il 50% della flotta auto aziendale con veicoli ibridi/elettrici entro il 2025. In occasione degli eventi principali organizzati, infine, vengono attivate specifiche progettualità di compensazione delle emissioni prodotte tramite progetti di riforestazione o altro tipo di compensazione tramite crediti di carbonio certificati in Italia e all'estero.

Banca Ifis è stata la prima challenger bank italiana che ha aderito alla Net-Zero Banking Alliance (NZBA), l'iniziativa promossa dalle Nazioni Unite che ha l'obiettivo di accelerare la transizione sostenibile del settore bancario internazionale per raggiungere zero emissioni nette entro il 2050. L'iniziativa prevede che le banche partecipanti si impegnino ad allineare i propri portafogli di prestiti e investimenti al raggiungimento dell'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, in linea con i target fissati dall'Accordo di Parigi sul clima.

A settembre 2022, sono stati comunicati i target di riduzione al 2030: per assicurarne il raggiungimento e garantire un'adeguata copertura dei finanziamenti tramite target di decarbonizzazione, il portafoglio e le emissioni associate sono periodicamente monitorati dalla funzione risk management. Gli obiettivi che Banca Ifis si è prefissata di raggiungere entro il 2030 sono relativi a:

Per il settore Leasing Auto, la Banca presenta una base di partenza di emissioni finanziate pari a 130 gCO_{2e}/km, con l'obiettivo di raggiungere 85 gCO_{2e}/km nel 2030.

Per il settore Automotive Manufacturers and Distributors, la Banca presenta una base di partenza di emissioni finanziate pari a 153 gCO_{2e}/km, con l'obiettivo di raggiungere 85 gCO_{2e}/km nel 2030.

Per il settore Leasing Trucks, la Banca presenta una base di partenza di emissioni finanziate pari a 52 gCO_{2e}/tkm5, con l'obiettivo di raggiungere 37 gCO_{2e}/tkm5 nel 2030.

I target di riduzione delle emissioni sono stati comunicati al mercato a settembre 2022, in anticipo di sei mesi rispetto alle scadenze previste dalla NZBA e risultando tra i più ambiziosi attualmente pubblicati da banche di dimensioni simili. Attraverso questa iniziativa, il Gruppo punta a coltivare il proprio vantaggio competitivo, continuando a monitorare periodicamente l'evoluzione delle emissioni finanziate nel proprio portafoglio e agendo concretamente per rispettare gli impegni

prefissati, anche sviluppando prodotti e servizi dedicati per sostenere le nostre imprese nel loro percorso di innovazione e di crescita per una transizione verso un'economia a basse emissioni.

È stato inoltre lanciato il progetto Change Pmi, con cui il Gruppo vuole accompagnare le aziende lungo la strada della transizione sostenibile delle piccole e medie imprese: attraverso questa iniziativa l'offerta di prodotti si arricchirà sempre di più per cogliere le opportunità che la transizione sostenibile può offrire.

In merito ai prodotti, il Gruppo ha in particolare rafforzato programmi di finanziamento destinati alle Pmi italiane interessate a ridurre il proprio impatto ambientale tramite l'attuazione di progetti green. Nel corso del 2021 il Gruppo ha siglato un accordo con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) per la messa a disposizione di un plafond di 100 milioni di euro in finanziamenti a sostegno di progetti green delle Pmi. In seno a tale accordo, nel corso del 2022 il Gruppo Banca Ifis ha messo a disposizione delle Pmi finanziamenti e leasing a tassi di interesse vantaggiosi. Nel dettaglio: una prima linea di credito del valore di 50 milioni di euro è stata dedicata alla promozione tra le Pmi di iniziative e progetti finalizzati alla lotta al cambiamento climatico, che riguardano prevalentemente l'acquisto in leasing di veicoli ibridi e full electric. Una seconda linea di credito, del valore di 50 milioni di euro, è stata invece riservata per il 60% a finanziamenti leasing per investimenti nell'innovazione o progetti promossi da società innovative nell'ambito del Piano Industria 4.0 e, per il rimanente 40%, in continuità con le precedenti operazioni finalizzate con BEI, al finanziamento di Pmi in ambito commercial lending a sostegno di nuovi investimenti o del capitale circolante. Un altro esempio è stato il lancio, nel corso del 2023, di un innovativo strumento di noleggio costruito su misura per rispondere alle necessità di tutte le piccole e medie imprese dell'industria turistico-ricettiva interessate a dotarsi di una flotta e-bike.

Al fine di rendere sempre più trasparente la rendicontazione in ambito di sostenibilità ambientale e migliorare il dialogo verso i nostri stakeholder, è stato inoltre pubblicato il primo report volontario sull'impegno di Banca Ifis per combattere il cambiamento climatico, allineato alle raccomandazioni della TCFD (Task force on Climate-related Financial Disclosures). Il Report, pubblicato in occasione della presentazione dei Risultati Finanziari semestrali del 2023, descrive le

strutture di governance, la strategia, i processi di risk management e le performance della Banca in materia di lotta al cambiamento climatico. Nata nel 2015 per iniziativa del Financial Stability Board (FSB), organismo incaricato di monitorare e promuovere la stabilità del sistema finanziario globale, la TCFD si è data il compito di elaborare una serie di raccomandazioni sulla rendicontazione dei rischi legati al cambiamento climatico. Le raccomandazioni della TCFD invitano le aziende a comunicare in modo chiaro, comparabile e consistente le informazioni utili a investitori e stakeholders per valutare correttamente i rischi e le opportunità legati al clima.

All'interno del documento viene evidenziato come le recenti evoluzioni normative abbiano accelerato il percorso di transizione sostenibile già portato avanti dalla Banca nel corso degli ultimi anni: il contenuto delle Aspettative di Vigilanza di Banca d'Italia sui rischi climatici e ambientali hanno portato Banca Ifis, su impulso della Presidenza, ad avviare una progettualità al fine di integrare i fattori ambientali nelle strategie aziendali, nei sistemi di governo e controllo, nel risk management framework e nella disclosure.

Il piano pluriennale di allineamento alle Aspettative di Vigilanza in materia di rischi climatici e ambientali, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis e trasmesso a Banca d'Italia a inizio 2023, si articola in diversi stream progettuali che coprono tutte le 12 aspettative di vigilanza e vedono coinvolti sia le funzioni di business che quelle di direzione centrale. Il coordinamento operativo dei cantieri progettuali è affidato alle Direzioni Strategic Planning e Communication, Marketing, Public Affairs & Sustainability che effettuano settimanalmente verifiche sull'avanzamento dei lavori con il supporto di un Project Management Office (PMO) composto da un Project Manager e da un Sustainability Manager. Il progetto è supervisionato da uno Steering Committee presieduto dalle Direzioni Communication, Marketing, Public Affairs & Sustainability, Strategic Planning, Condirettore Chief Operating Officer, Lending, Risk Management, Finance e Condirettore Chief Commercial Officer. L'assetto organizzativo adottato testimonia la pervasività delle tematiche climatiche e ambientali nell'attività bancaria e l'impegno del Gruppo per affrontare le nuove sfide legate ai cambiamenti climatici, possibile solo grazie ad una forte attenzione della Presidenza su questi temi, antecedente alla spinta normativa precedentemente descritta.

Tra le ulteriori attività, Banca Ifis ha avviato nel corso del 2022 un percorso per rafforzare l'attuale framework creditizio in ottica ESG. A tal fine, la Banca ha definito gli elementi chiave di perimetro (i.e. settore, controparte e operazione) e di processo (e.g. politiche creditizie, processo di concessione creditizia) che definiranno il nuovo framework. A livello di settore, sono stati individuati i settori maggiormente esposti ai rischi ESG; a livello di controparte, la Banca ha invece dapprima individuato una lista di data provider per la fornitura dei dati su ciascun elemento ESG propedeutico alla definizione di uno score ESG complessivo, e ha poi definito i requisiti minimi per la selezione del provider (e.g. livello di copertura, granularità, numerosità dei KPI, completezza informativa, metodologia utilizzata per le proxy, frequenza di aggiornamento). A valle delle relative analisi comparative, la Banca ha quindi selezionato un data provider per indirizzare le varie esigenze informative in ambito ESG score di controparte. Infine, a livello di operazione, è stato deciso di valutare, ove possibile, le modalità di individuazione delle operazioni "green". Definito il perimetro di applicazione di cui sopra, è stato avviato il processo di definizione del framework creditizio rafforzato attraverso:

- la definizione del ruolo delle politiche creditizie nello steering e presidio dei rischi ESG in fase di underwriting;
- una prima definizione della modalità di utilizzo dello score ESG e le relative modalità di steering dell'origination in base alle valutazioni settoriali e di controparte a livello di Capogruppo e, ove rilevante, società controllata;
- una prima identificazione dei parametri e delle soglie per l'attivazione del processo rafforzato di underwriting creditizio (e.g. size e tipologia di prodotto/società controllata).

Tutte le iniziative precedentemente descritte mostrano come Banca Ifis voglia avere un ruolo da protagonisti nella transizione sostenibile, minimizzando i propri impatti ambientali e supportando la trasformazione sostenibile delle aziende nel loro percorso di innovazione e crescita.

3. L'impegno sociale del Gruppo

In ambito sociale, il Gruppo coniuga una forte attenzione alle Ifis People con un distintivo approccio nei confronti di persone, comunità

e territori, tramite “Kaleidos”, il Social Impact Lab voluto dal Presidente di Banca Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio. Il laboratorio, lanciato nel 2022, è stato creato per promuovere progetti a elevato impatto sociale. Attraverso Kaleidos, è in corso di realizzazione un piano di investimenti di 6 milioni di euro nel triennio 2022-24 finalizzato a realizzare iniziative sociali nelle tre aree d’impatto identificate: comunità inclusive (per sostenere la crescita collettiva e la valorizzazione della diversity), cultura e territorio (per investire nella cultura come driver di sviluppo sostenibile e di inclusione), benessere delle persone (per sostenere il benessere delle persone e sensibilizzare verso i temi della salute e della ricerca scientifica).

Nell’ambito di Kaleidos, sono stati sviluppati strumenti innovativi per orientare le scelte del Gruppo verso la creazione di un impatto concreto:

- *Impact Watch*: una ricerca periodica realizzata dall’Ufficio Studi del Gruppo, che approfondisce temi e trend che abilitano la transizione sostenibile, con un focus particolare sulle Pmi.

- *Valutazione d’impatto*: al fine di quantificare i reali impatti sociali delle varie iniziative, è stato messo a punto un “Modello di Misurazione d’Impatto”, generato dalle attività sostenute e realizzate in ambito sociale, in collaborazione con il Politecnico di Milano, che permette di misurare in maniera concreta l’impatto delle singole attività sociali.

Le tre le aree di analisi in ogni edizione dell’Impact Watch riguardano: la transizione ecologica e gli interventi effettuati in ambito sostenibilità, i nuovi trend della sostenibilità ambientale e gli scenari presenti e futuri in ambito sociale. Gli investimenti delle Pmi, in particolare su risparmio energetico e risorse naturali, consentono un contenimento dei costi nel lungo periodo e una migliore reputation presso tutti gli stakeholder. Per misurare concretamente i progressi sulla sostenibilità delle Pmi italiane Banca Ifis ha creato un Indice della Transizione Ecologica in grado di misurare l’intensità dell’attività sulla sostenibilità, tramite una rilevazione degli interventi concreti attuati, la percentuale di fatturato investito e gli interventi strutturali e organizzativi. Dalle rilevazioni risulta che sono le Pmi di maggiori dimensioni a trainare la transizione ecologica. Nonostante le barriere legate ai costi da affrontare, la quasi totalità delle aziende vede la transizione ecologica come un aspetto prioritario per il proprio business ed è pronta ad investire nella formazione per aumentare le proprie competenze.

L'ultima edizione dello studio ha evidenziato i concreti passi avanti delle imprese verso uno sviluppo sostenibile: rispetto al 2022, i settori produttivi hanno registrato un incremento generalizzato con 9 settori su 10 che hanno aumentato l'intensità di investimento. Non a caso, il 54% degli imprenditori intervistati dichiara di aver dedicato investimenti a sostegno del territorio in cui operano e all'implementazione di politiche atte a migliorare il benessere vita-lavoro dei propri dipendenti. Dopo il sociale, è l'ambiente il segmento nel quale si concentrano maggiormente gli investimenti delle Pmi italiane. Il 42% di quest'ultime, secondo Kaleidos Impact Watch, ha già avviato investimenti green a cui sono dedicati il 2,1% del fatturato medio. Non si tratta, però, di una transizione priva di sfide: ben 8 Pmi su 10 hanno riscontrato difficoltà nel perseguimento di progetti dedicati alla transizione ambientale, individuando nei costi e nelle difficoltà gestionali i principali problemi realizzativi. Per questo motivo, oggi è sempre più diffusa la convinzione che la transizione ambientale debba essere guidata, anche all'interno di imprese di piccole e medie dimensioni, da strutture organizzative in grado di comprendere le peculiarità della materia. Il 41% delle Pmi intervistate, infatti, ha dichiarato di essersi già dotata di una organizzazione dedicata alla sostenibilità, segnale di una logica di investimento strutturale a lungo termine.

Per valutare l'impatto delle proprie iniziative, inoltre, Banca Ifis ha sviluppato un modello di "misurazione dell'impatto sociale" finalizzato a quantificare, attraverso criteri oggettivi, il valore sociale generato sulle persone e le comunità. Sviluppato in collaborazione con Triadi – spinoff del Politecnico di Milano – il modello di Banca Ifis consente di indirizzare in maniera efficace gli investimenti sociali e di massimizzare il valore sociale prodotto per la collettività. Il modello di analisi si è basato sulla "Teoria del Cambiamento" che descrive in modo specifico ed articolato la sequenza di attività programmate per realizzare un cambiamento sociale. Non solo: identifica con chiarezza i risultati, mettendo in evidenza l'importanza di raggiungere outcome intermedi e fornisce gli elementi per identificare le evidenze che possono essere misurate. Tale modello permette un alto tasso di personalizzazione, cogliendo le specificità del contesto all'interno del quale si collocano i singoli progetti.

Partendo da una descrizione del progetto supportato attraverso la Catena del Valore, vengono individuate le dimensioni di valore generate: si definiscono cioè quegli elementi che contribuiscono alla creazione di risultati e impatti, nel breve e lungo periodo, sui beneficiari del progetto e sulla comunità di riferimento, articolandoli su 5 dimensioni: i) risorse (Input, risorse umane e finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività dell'organizzazione), ii) attività (activities: azioni svolte al fine di trasformare gli input in output), iii) prodotto (output: prodotti e servizi offerti dall'organizzazione), iv) risultati (outcome: risultati e cambiamenti che l'organizzazione genera nel breve periodo sui beneficiari), v) impatti (impacts: effetti e cambiamenti generati sulla comunità nel lungo periodo, calcolati tenendo in considerazione cosa sarebbe comunque avvenuto in assenza dell'intervento). Sono così visualizzati i vari elementi della catena del valore seguendo una logica causa-effetto (ovvero collegamenti direzionali tra una dimensione e l'altra della catena che aiutino a comprendere le conseguenze di ciascuna dimensione su quelle successive presenti nella catena del valore).

L'infrastruttura costruita attraverso la Catena del Valore è utile a identificare gli indicatori (KPI) in grado di rappresentare ogni dimensione considerata. I KPI sono, come passo successivo, misurati sui destinatari del progetto sociale attraverso delle rilevazioni dedicate: le risposte ai questionari consentono di determinare, per ciascuna domanda o KPI, la percentuale di miglioramento, cioè la percentuale di persone che hanno riportato un valore sopra la soglia di miglioramento sul totale dei rispondenti. Per le dimensioni di impatto quantitativamente valutate attraverso la survey sono stabilite delle proxy monetarie per attribuire una "dimensione monetaria" al cambiamento generato sulla società. I valori monetari di riferimento sono usualmente recuperati da database e fonti nazionali pubbliche e private (es. INPS, Report osservatorio JobPricing, etc.). Il procedimento qui descritto porta a un risultato finale che rappresenta pienamente la "monetizzazione" dell'impatto sociale generato, espressione inequivocabile dell'efficacia del progetto, al pari dell'utile generato da una società nell'ambito della sua attività tipica, in quanto rispondente alle seguenti caratteristiche:

1. *Intenzionalità*: il progetto viene realizzato per rispondere a precisi obiettivi.
2. *Misurabilità*: tutti gli obiettivi definiti vengono misurati attra-

verso parametri oggettivi e quantitativi.

3. *Addizionalità*: gli obiettivi vengono definiti in modo da realizzare un cambiamento sui destinatari del progetto che altrimenti non si verificherebbero e, quindi, cercando di agire nei campi in cui i meccanismi di mercato falliscono o funzionano solo parzialmente.

La misura monetaria dell'impatto sociale viene ponderata con: a) il contributo del progetto sul miglioramento generato (attribuzione); b) il contributo di Banca Ifis sull'investimento totale di ciascun progetto e c) eventuali ulteriori fattori correttivi che la natura delle iniziative dovessero rendere necessari.

L'implementazione del modello di misurazione economica dell'impatto sociale rappresenta per il Social Impact Lab Kaleidos la possibilità di tradurre la dimensione "S" (sociale) in un set di valori molto concreti, rendendo misurabili le proprie azioni, superando socialwashing e greenwashing, e fornendo indicazioni utili sulla selezione dei progetti con i quali è possibile massimizzare il proprio impatto quando si agisce in un'ottica purpose-driven.

Applicando questo misuratore alle prime progettualità realizzate da Kaleidos, il moltiplicatore medio risulta essere di 3,9: vale a dire che per ogni euro investito da Banca Ifis in progetti sociali vengono generati quasi 4 euro di impatto sociale positivo. Anche grazie a tale approccio, Kaleidos ha vinto il Premio Areté 2023 per la Comunicazione Finanziaria Responsabile in occasione dell'ultima edizione del Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale.

Consapevole del proprio ruolo sociale, Banca Ifis ha declinato l'impegno verso il territorio anche attraverso un sempre più distintivo posizionamento nel mondo dell'arte. L'iniziativa che più di tutte ha testimoniato l'impegno del Gruppo in questo ambito è stata l'apertura nel corso del 2023 di un nuovo spazio pensato per la fruizione dell'arte e della scultura contemporanea: il "Parco Internazionale di Scultura di Banca Ifis", l'esposizione permanente di sculture monumentali nata per volontà del Presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, e ospitata all'interno della cinquecentesca Villa Fürstenberg a Mestre, sede storica della Banca. L'iniziativa, inedita e dal forte valore culturale, è volta a valorizzare un territorio al quale Banca Ifis è profondamente legata. Il Parco Internazionale di Scultura sarà un luogo in continua evoluzione e aperto al pubblico: un esempio di un modo di fare banca

improntato all'economia sociale, capace di coniugare la generazione di profitto con la creazione di valore per le comunità.

Il Parco, che sarà aperto gratuitamente al pubblico dalla primavera 2024, è ospitato all'interno degli oltre 22 ettari di giardino di particolare pregio naturalistico e di biodiversità che circondano Villa Fürstenberg, con la sua architettura che richiama lo stile palladiano e raccoglie le opere di dieci maestri dell'arte contemporanea. Tra questi, spiccano nomi di primissimo piano nel panorama internazionale quali: Fernando Botero, Annie Morris, Park Eun Sun, Igor Mitoraj, Manolo Valdés, Pablo Atchugarry, Pietro Consagra, Roberto Barni, Julio Larraz e Philip Colbert.

L'impegno nella cultura del Gruppo è testimoniato inoltre dalle numerose iniziative che l'Istituto ha avviato in questo ambito: oltre al "Parco Internazionale di Scultura", la Banca ha sviluppato il progetto "Economia della Bellezza", la piattaforma che ha l'obiettivo di valorizzare il patrimonio di Bellezza del nostro Paese, non solo negli ambiti tradizionali come quello naturalistico-paesaggistico, ma anche industriale e imprenditoriale, attraverso il lavoro delle Pmi che la Banca sostiene con i suoi prodotti e servizi. Lo studio ha l'obiettivo di rappresentare l'eccellenza del Made in Italy e, negli anni, si è trasformato in una piattaforma che dà voce al tessuto imprenditoriale nazionale e offre ai decisori uno strumento utile per sostenere un settore orgoglio del nostro Paese nel mondo. Nel 2023, in particolare, sono state approfondite le peculiarità di un modello unico al mondo, ovvero il connubio inscindibile tra saper fare artigiano e manifattura. L'Economia della Bellezza ha contribuito in modo importante alla ripresa dell'economia italiana dopo il biennio pandemico: nel 2022, questa ha rappresentato il 56% dell'aumento del Pil nazionale rispetto all'anno precedente e addirittura il 33% dell'aumento rispetto al 2019, ultimo anno pre-Covid. Più in generale, il valore dell'Economia della Bellezza, nel 2022, ha raggiunto quota 499 miliardi di euro, crescendo del +16% rispetto ai 431 miliardi di euro del 2021.

La vicinanza dell'Istituto alle piccole e medie imprese, architrave del tessuto imprenditoriale del Paese, è portata avanti ogni giorno dalle Ifis People, altro pilastro fondamentale del piano industriale 2022-2024 del Gruppo e che rimangono al centro del percorso di trasformazione della Banca, attraverso attività formative, welfare e modalità di lavo-

ro che favoriscono l'equilibrio vita-lavoro. Le Ifis People, i dipendenti del Gruppo, sono considerate la ricchezza più grande della Banca e l'obiettivo è quello di riuscire a dar loro equilibrio, liberando il proprio potenziale. Per fare questo, importanti iniziative sono state avviate nel campo dello sviluppo e della valorizzazione dei talenti, in programmi di welfare e wellbeing, nella diffusione di una cultura che rispetti i principi di diversità, equità e inclusione. Tra i progetti dedicati, di sicuro rilievo è la Ifis Academy, parte anch'essa del Social Impact Lab Kaleidos: si tratta di un centro di formazione, valorizzazione e sviluppo dei talenti, una vera e propria scuola manageriale che potenzia continuamente le competenze tecniche e comportamentali di tutte le proprie persone. Dal 2023 è stato inoltre avviato Ready to Race, il percorso triennale destinato ai talenti della Banca e che vuole proporsi come viaggio formativo esperienziale in cui coesistono momenti in aula, visite aziendali, incontri con guest speaker e viaggi strategici all'estero.

L'investimento nella crescita e nello sviluppo del talento delle Ifis People tramite non avviene solo tramite programmi di formazione, ma anche supportando il benessere delle persone con iniziative come la "Nuvola della Salute", il progetto di prevenzione della Banca dedicato alle sue Ifis People e che comprende al suo interno "Ifis preveniAmo", rubrica di appuntamenti digitali sulla salute e la prevenzione; e il progetto di screening mammografico in collaborazione con "WelfareCare", per sostenere la sensibilizzazione e la prevenzione del tumore al seno, per le dipendenti del Gruppo e le loro famiglie. Con "Welfood", infine, ciascun dipendente può liberamente usufruire di professionisti esperti di well-being, quali psicologi, nutrizionisti e consulenti specializzati.

L'attenzione del Gruppo per la diversità di genere è uno dei pilastri dell'azione sociale di Banca Ifis e si concentra sullo sviluppo di un ambiente di lavoro attento alle persone: a fine 2023, oltre il 50% dei dipendenti della Banca e dei membri del Consiglio di amministrazione è donna e, dallo scorso ottobre, il Gruppo si è dotato di una "Politica di Gruppo per la promozione della Diversità e dell'Inclusività" che promuove le pratiche volte a garantire luoghi di lavoro inclusivi e privi di ogni discriminazione. A riprova dell'attenzione sulle tematiche di diversità e inclusione, nel corso del 2023 Banca Ifis ha ottenuto la Certificazione sulla Parità di Genere UNI/PdR 125:2022 per aver attuato "misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo". Il riconoscimento - conferito da Certiquality, organismo di certificazione,

ispezione, validazione e verifica - arriva ad un anno di distanza dall'ottenimento del riconoscimento da parte del Winning Women Institute, per la quale Banca Ifis è stata la prima banca italiana a ottenere la certificazione omonima.

Prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la certificazione UNI/PdR 125:2022 ha riconosciuto come l'approccio adottato dal Gruppo Banca Ifis al tema della parità di genere e della sostenibilità sia da tempo elemento fondante della propria strategia. Così come rilevato dagli auditor, questo approccio risulta radicato a tutti i livelli dell'organizzazione così come l'impegno del Gruppo verso questi temi. L'ente certificatore ha, inoltre, valutato positivamente la continua e marcata attenzione da parte della Presidenza e del top management che risulta sempre in prima linea sui temi della parità di genere, del rispetto delle libertà individuali, della promozione delle pari opportunità e dell'inclusione, nonché della tutela della diversità e della lotta alla discriminazione in tutte le sue forme.

L'attenzione alle esigenze delle persone è sottolineata anche dal focus che il Gruppo pone nel definire un modello di recupero sostenibile per il business Npl, al fine di supportare la reinclusione nel sistema finanziario delle famiglie e di chi è più in difficoltà. Alla base dell'approccio al mercato c'è la volontà di far sì che le persone possano nuovamente tornare ad accedere al credito: con il recupero paziente Banca Ifis vuole aumentare il numero delle famiglie italiane a cui si dà l'opportunità di "essere reinserite nel sistema finanziario". Nel mercato italiano, il Gruppo è considerato un player di riferimento nelle attività di recupero, anche grazie alla costituzione di un modello incentrato sulla customer assistance, che ha l'obiettivo di fornire un concreto percorso di reinclusione nel sistema finanziario dei debitori.

Quello definito negli anni è un modello virtuoso dove ogni azione strategica deve essere sostenibile per le sue prospettive e per gli interessi collettivi del contesto in cui la Banca opera. Grazie a una lunga esperienza nel settore creditizio e ai presidi sopra descritti, Banca Ifis opera seguendo valori etici e sostenibili.

4. Il sistema di governance a garanzia dell'attuazione della strategia di sostenibilità

Strumento essenziale per ottenere risultati tangibili in ambito di sostenibilità è una solida governance, che garantisca massima trasparen-

za sull'operato del Gruppo come base su cui costruire solidi e duraturi rapporti con gli stakeholder. Il modello di governance ESG di Banca Ifis – composto da un comitato manageriale e strutture dedicate – assicura l'indirizzo strategico e la condivisione di obiettivi comuni: il Comitato sostenibilità è un comitato manageriale che vede la partecipazione del Presidente, della Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato, incaricato di supportare il Consiglio di amministrazione nella definizione delle strategie in ambito ESG. Il Comitato Sostenibilità sostiene l'importante percorso intrapreso nell'integrazione dei criteri ESG nella nostra mission e modello di business.

La struttura di governo, in particolare, prevede ruoli distinti e declinati nei regolamenti aziendali che vedono la partecipazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Presidente Onorario, del Vice Presidente, e degli organi di governo e altri comitati (Consiglio di Amministrazione e Comitato Sostenibilità). La Direzione Communication, Marketing, Public Affairs & Sustainability è responsabile della gestione delle attività ESG, sia all'interno della Capogruppo che nelle sue società controllate. All'interno della direzione è stata delineata la figura del Sustainability Manager per coordinare l'implementazione delle attività previste dalla strategia di sostenibilità del Gruppo.

Grazie all'organizzazione di governance sopra esposta, che coniuga un adeguato presidio valoriale e specialistico delle tematiche di sostenibilità con una linea decisionale snella, il Gruppo ha saputo cogliere le opportunità derivanti dalla transizione sostenibile, rispondendo al contempo alle richieste normative emerse nel corso degli ultimi anni.

Il Gruppo, consapevole dell'importanza di confrontarsi con gli stakeholder in merito al proprio percorso di sostenibilità e del crescente interesse da parte delle agenzie di rating in merito alle performance ESG degli emittenti, ha l'ambizione di migliorare costantemente posizionamento e valutazione da parte dei principali rating ESG. L'approccio strutturato e proattivo in ambito di sostenibilità ha permesso a Banca Ifis di ottenere i primi risultati positivi, come il raggiungimento di un rating "A" assegnato da MSCI, che sono tuttavia solo il primo passo nelle attività volte a posizionare in modo sempre più distintivo il Gruppo in ambito di sostenibilità.

5. La sostenibilità come leva competitiva per le imprese

Banca Ifis crede fortemente che la sostenibilità renda più competitive le imprese: Kaleidos Impact Watch, la ricerca periodica realizzata dall'Ufficio Studi del Gruppo che approfondisce temi e trend che abilitano la transizione sostenibile, analizza periodicamente gli interventi effettuati in ambito sostenibilità dalle Pmi, i nuovi trend della sostenibilità ambientale e gli scenari presenti e futuri in ambito sociale. Secondo l'edizione più recente dello studio, il 93% delle Pmi che ha investito in sostenibilità dichiara di aspettarsi dei vantaggi in termini di contenimento dei costi e di migliore reputation.

I principali clienti di Banca Ifis sono le Pmi italiane e proprio questi sono i soggetti verso i quali sono stati concentrato fin da subito gli sforzi del Gruppo, consapevoli delle difficoltà che possono avere nell'avviare un percorso di transizione, ma anche convinti del ruolo centrale che hanno nel tessuto economico. Affinché il posizionamento del Gruppo sia veicolato efficacemente ai nostri clienti, è imprescindibile che sia compreso anche dalle nostre persone: il cambiamento culturale in ambito di sostenibilità è quindi diventato una sfida anche e soprattutto interna. Solo promuovendo ogni giorno questo cambiamento culturale Banca Ifis può essere realmente innovativa, favorendo una prospettiva diversa dell'economia verso la creazione di valore non solo economico, ma anche sociale.

***Knowledge Management in Public Transport Organizations:
a Issue of Variable Geometry***

Vincenzo Mergiotti

PhD, post-doctoral researcher

Chief Accounting Officer in TUA SpA (Abruzzo, Italy)

Abstract

Knowledge management (KM) became a discipline during the 90's, it has been an item of heated interest in the academic community. There is no single definition of KM. In general it relates to unlocking the knowledge of workers so that the knowledge becomes available as an organizational resource. While KM is spread in various industries and everybody has heard about it, there are many other areas where the model struggles to be used. The manuscript aims to investigate the KM phenomenon in Public Transportation (PT) organizations that represent one of the vital sectors of the country even if little explored from this point of view. The study focuses on a representative sample of the Italian PT industry, scattered across the country, composed of public large companies holding more than half of the market share. While KM is widely known and practiced in many large organizations, in Italian PT sector it still struggles to be accepted by the public companies.

Keywords: knowledge management, public transportation, intangible asset

1. Introduction

In service base companies, like public transport service, knowledge is a central intangible asset (El Morr and Subercaze, 2010 p. 490) and it is pivotal for enterprises to manage not only tangible resources but also to exploit intangibles (Desouza and Evaristo, 2002 pp. 62-63). A consequent outcome of this realization has been the surge of interest in knowledge management intangibles (Desouza and Evaristo, 2002 pp. 62-63).

While knowledge is an important issue for business organisations (Gao *et al.*, 2008 p. 3) an equally important role is its management, seen

as the creation, use, reuse, dissemination of knowledge (El Morr and Subercaze, 2010 p. 490).

There is no single definition of knowledge management (KM). KM in business organizations has the task of managing the activities of knowledge workers through facilitating, motivating, leading and supporting knowledge workers and providing or nurturing a suitable working environment (Gao *et al.*, 2008 p. 13). KM concerns acquisition, use, transfer, development and storage of knowledge. The main objective is to make it accessible for companies and employees. Access to and transfer of knowledge are fundamental prerequisites for competitiveness and innovation (Barclay and Murray, 1997 p.1). A knowledge database is a priority to each organization so that the written knowledge is structured and accessible for everyone. It will be necessary to identify a flexible tool that can be easily used by all, ensuring a practical internal transfer of knowledge.

PT delivery relies heavily on based on the activities of knowledge workers, so much more today in the perspective of new challenges for sustainable mobility in tandem with new market scenarios (Mergiotti, 2023 p. 704) that require knowledge workers in a proactive and collaborative work environment to better address new mobility market context.

PT is a strategic sector for the entire country and economy that stands out for some characteristics, such as labour intensive and monopoly market, as well as supporting by public funding. Although affected by major innovations in technology in the past decade, PT is still classified among the labour intensive sectors in which more than half of the companies' costs are personnel costs (CPT, 2023 p. 26). The transport service, which is typical network services, is currently exercised under a natural monopoly (Mocetti and Roma, 2021 p.7). Every year PT is supported by public funding that reaches about 55 per cent of revenues companies (DLF 2019, p. 10).

This essay aims to explore the dissemination of KM in public PT companies in which there is a continuous change of the priorities as a result of accelerated turnover rate within the board and top management due to the spoil system.

This work proceeds as follows. The next section presents an introduction on the theoretical framework. The third section specifies the

methods of the analysis and presents the result of the multiple case study analysis. The work ends with some conclusions.

2. Theoretical framework

As a cross-disciplinary domain, knowledge brings together different concepts linked with terms such as data, information, intelligence, skill, experience, expertise, ideas, intuition, or insight, which all depend on the context in which the words are used (Gao *et al.*, 2008 p. 4).

Knowledge can be conceptualized into two dimensions (Polanyi, 1966): as tacit knowledge and as explicit knowledge (Gupta *et al.*, 2000 p. 18) which are the epistemological dimension of knowledge (Mercurio, 2012 p. 2). Tacit knowledge is usually in the domain of subjective, cognitive, and experiential learning, whereas explicit knowledge deals with more objective, rational, and technical knowledge (data, policies, procedures, software, documents, etc.) (Gupta *et al.*, 2000 p. 18). While tacit knowledge relies on action-based and unformulated, highly personal and hard to transfer (Gao *et al.*, 2008 p. 5), explicit knowledge is typically both well-documented and accessible (Gupta *et al.*, 2000 p. 18).

Knowledge is an important issue for business organisations (Gao *et al.*, 2008 p.3; Ambrecht *et al.*, 2001 p.28; Schwartz, 2005) so much that there are a number of different perspectives from which researchers and practitioners have approached the management of knowledge (Gao *et al.*, 2008 p.3). The term management implies that knowledge management (KM) deals with the interactions between the organization and the environment and the ability of the organization to react and act (Greiner *et al.*, 2007 p. 4).

While KM became a discipline during the 90's (Depres and Chauvel, 1999 p.110; Serban and Luan, 2022 p.5; Tuomi, 2002 p.69), it has been an item of heated interest in the academic community (Desouza and Paquette, 2011 p.ix) until 2000's.

There is no single definition of KM. Some relate to unlocking and leveraging the knowledge of individuals so that this knowledge becomes available as an organizational resource (Anand and Singh, 2011 p.932) and add that KM as the explicit and systematic management of vital knowledge and its associated processes of creating, gathering, organizing, diffusion, use and exploitation. It requires turning personal knowledge into corporate knowledge that can be widely shared throughout

an organization and appropriately applied (Anand and Singh, 2011 p. 932).

KM has been defined broadly with a number of definitions being touted (Ponzi and Koenig, 2002 p. 1) but in general the thought relates to unlocking and leveraging the knowledge of individuals so that this knowledge becomes available as an organizational resource (Anand and Singh, 2011 p. 932). For example, Wiig (1995 p. 3) asserts that, in its broadest sense, KM is a conceptual framework that encompasses all activities and perspectives required to gaining an overview of, creating, dealing with, and benefiting from the corporation's knowledge assets and their particular role in support of the corporation's business and operations. Duffy (2000 p. 3) defines KM as a process that drives innovation by capitalizing on organizational intellect and experience. Ponelis and Fair-Wessels (1998) assert that KM is a new dimension of strategic information management. Davenport and Prusak (1998) claim that KM is the process of capturing, distributing and effectively using knowledge. Skyrme (1997) suggests that KM is the explicit and systematic management of vital knowledge along with its associated processes of creating, gathering, organizing, diffusing, using and exploiting that knowledge. Mårtensson (2000 p. 209) asserts that KM as a management tool described either as an operational tool or as a strategically focused management tool. O'Leary (1998 p. 54) suggests that enterprise KM entails formally managing knowledge resources in order to facilitate access and reuse of knowledge, typically by using advanced information technology. Gupta *et al.* define KM as the management of corporate knowledge that can improve organizational performance (2000 p. 18) and add that KM is a process that deals the development, storage, retrieval, and dissemination of information and expertise within an organization to support and improve its business performance (2000 p. 17).

KM concept has also used from under points of view. For example, Anand and Singh (2011 p.937) add that KM as a tool which helps to utilize our resources in a smarter and efficient way to achieve higher business goals in a productive way. Its aim is to develop new opportunities, creating value, obtaining competitive advantages and improve performance to attain the organizations objectives and emerging needs. Barclay and Murray (1997 p. 1) claim KM as a business activity and, in

the same vein, Bergeron (2003 p.iv) identifies KM as a business optimization strategy that identifies, selects, organizes, distills, and packages information essential to the business of the company in a way that improves employee performance and corporate competitiveness.

In addition in literature there are divergent positions on the subject, as McInerney's thought (2002 p. 1016) that considers KM as another big idea that may not always retain its current golden cache, but it is bound to continue to influence the way we think about organizational processes and assets. Gupta *et al.* (2000 p. 18) point out that KM is not a new movement per se, as organizations have been trying to harness their internal processes and resources that have resulted in various movements over the years as total quality management, expert systems, business processes re-engineering, learning organization, core competencies and strategy focus.

From an analysis of the existing framework, there is a lack of unanimous consensus on the definition of knowledge in the literature (Faucher *et al.*, 2008 p. 13).

3. Research

In order to investigate how KM phenomenon spreads within public shareholder PT companies, qualitative research was conducted.

The research has been led through the analytical study of documents on the Corporate Governance Report (CGR), published from 2019 to 2022, in which are available the key elements of the internal control system and its outlook, and the measures to enhance human capital. CGR is mandatory for public company and it contains detailed information about the governance, its structure, ownership structure, internal control, risk management systems and any other relevant information including KM. CGRs are available on the website of public organizations, including public transport companies, as required by law. The information collected by CGRs is useful to pick elements and strategies undertaken from PT companies on the dissemination and transfer of KM, as a priority issue.

The research progressed by semi-structured interviews with some respondents of the sample. Four topics were discussed: valorization of intangible capital, knowledge-sharing, knowledge in business growth, internal resistance to change.

Case selection

In Europe the Italian local transport service is ranked fourth in terms of market share with a revenue exceeding 12bln euros. In Italy the PT is a pulverized market than in other local utilities, however the top 20 operators generate 52.5 percent of national revenue reaching a revenue of about 900mln euros (DLF 2019, p.9). PT industry is dominating by local council capitalism as an expression of the long arm of the public sector in services (Napolitano, 2012; Scarpa and Pellizzola, 2009; Gavana *et al.*, 2007). In that perspective the service is mainly provided by public companies (DLF, 2019 p.9, IOPH, 2020 p. 19) that are about 83% of market share, carry 90% of the passengers, employ 87% of the workforce and generate 85% of the overall revenue (DLF, 2019 p.9).

The research focuses on a sample of public large companies operating in the PT sector. The size classification of the sample refers to the European criteria based on the European Commission recommendation (2003/361/EC), the parameters of which for large enterprises provide the combination of at least two of the following three parameters: ≥ 250 employees, $\geq \text{€}48\text{mil.}$ revenues, $\geq \text{€}42\text{mil.}$ assets.

The sample consists of 30 public large companies. If top 20 operators cover more than half of the PT market (DLF 2019, p.9), it follows that by expanding the ranking to the top 30 operators rises the market share reaching around 60 percent. The sample is appropriate.

The panel covers all Italian regions, except for Aosta Valley, Molise and Basilicata regions, in which large companies do not insist due to their low population. Based on territorial location the panel consists of 43.3 percent of companies in north Italy, of 20.0 percent in central Italy and of 36.7 percent in south Italy. The sample list is set out in the appendix.

Findings

KM issue does not seem to have been fully perceived by public shareholder LPT companies. Four categories of corporate behavior and governance arose from CGRs. First, a larger proportion (70 percent) of sample does not deal any topic about KM nor any reference to strategies to promote the knowledge within the company organization. Second, a smaller proportion (23.3 percent) of sample uses generic references on information flows system within the company organization, such

as “establishment information flows system to internal control bodies”, that could be linked to the transfer of internal knowledge. Third, one company (which accounts for 3.3 percent of the sample) focuses on the intellectual capital and about how important the know-how on the management of complex mobility systems. Finally, only one company (3.3 percent) places at the heart of its strategy the KM and, in the materiality matrix, the management of human knowledge is a matter of priority.

Looking at the results from the point of view of the geographical distribution of the panel, while the enterprises falling in the first and second categories is located throughout the national territory, the enterprises falling in the third and fourth categories belong to north Italy.

The investigation was continued by semi-structured interviews with five managers of the sample companies with special reference to four topics: acknowledgement intangible capital, knowledge-sharing, knowledge as business growth and internal resistance to change. The following table 1) shows the outcome of the priorities of every interview with reference to four topics.

Table 1 Outcome of the priorities of every interview

| | acknowledgement intangible capital (high/low priority) | knowledge sharing (high/low priority) | knowledge as business growth (agree/ disagree) | internal resistance to change (high/low priority) |
|--------------|---|--|--|---|
| Respondent 1 | high | high | agree | high |
| Respondent 2 | high | high | agree | high |
| Respondent 3 | low | low | agree | high |
| Respondent 4 | low | low | disagree | high |
| Respondent 5 | low | low | doubtful | high |


The interviews add an extra element to our understanding the size of the KM phenomenon into the sample, revealing two main dimensions: some focus on different role played by knowledge in the organizations and opening limited to change. The interviews also clarify how proactive companies operate on semi-regulated markets displaying a vocation to value intangibles assets and a formalized dissemination of KM.

The formal interviews were accompanied by side-speaking in which emerged that the management's choices are mainly addressed to comply with legal obligations. For that reason, any optional choice is often not included in the company's agenda. In addition, the respondents reveals the KM issue is not even addressed by industry employers' organizations. In fact, from the online archives of events there is no sign any evidence of proactive role to promoting the KM within the member companies.

The findings the research - from CGRs and interviews, formal and informal - we gain help us identify four patterns of corporate behavior in relation to the KM dissemination. These patterns gathered into a matrix, divided into four areas, in which we can distinguish four types of companies behavior in order to correlation to intensity setting - low or high - role of KM according to the sample (in x-axis) and KM dissemination into organizations (in y-axis). Firstly, KM supporters consider to be priority in their organization the KM dissemination and the creation of a knowledge database as opportunities available to employees and improving competitive advantage; KM supporters are placed at the top right of the matrix because both role and dissemination KM is high. Secondly, critical adopters believe on the role of KM as tool for dissemination of the know-how but do not agree on its wider role because competitive advantage depends on other phenomena; KM critical adopters are placed at the top left of the matrix because while the dissemination KM is high the role of KM into organization is low. Thirdly, KM hesitant consider KM as an item of secondary importance in their organization giving only a partial opening more formal than substantial; KM hesitants are placed at the bottom right of the matrix because while the KM into organization is high the KM dissemination is low. Finally, KM opponents consider KM is not a company strategic priority believing enough practical knowledge and tacit competences, in addition they defending the status quo against any attempt to introduce any onboarding process; KM opponents are placed at the bottom left of the matrix because both role and dissemination KM is low.

The following figure 1) illustrates the matrix with the four patterns of corporate behavior.

Figure 1 Role of KM according to the sample



By linking sample results with the interviews we can deduce KM opponents are the larger proportion (70 percent) and KM hesitants are almost a quarter (23.3 percent) of the sample. As seen, the patterns of corporate behavior placed at the bottom of the matrix are prevalent.

The most virtuous behaviors unlike are placed at the top of the matrix although critical adopters and KM supporters each reach a very low modest percentage (3.3 percent).

4. Conclusions

While KM is widely known and practiced in many large organizations (Prusak, 2001 p. 1002) and its key ideas became so deeply embedded in practices and organizational routines (p. 1006) so its application by individuals in business processes begins to produce experience (McElroy, 2010 p. 47), in PT sector it still struggles to be accepted by the public companies.

Despite the ever-burgeoning literature and growth of conceptual models and tools, hard-pressed managers seem to find it difficult to appreciate the special significance that KM has for redefining their managerial work (Bailey and Clarke, 2000 p. 236).

All this is confirmed by our study in which the dissemination of KM within public shareholder PT companies does not appear to be as a priority issue. They have a different reason for it. Firstly, the status quo

of the use of spoils system in public utilities, as PT industry, shows the difficult relationship between politics and management into the corporate government. It expressed in the dual model of orthodox dichotomy model (based on the principals of separation of duties) or complementary model (management shares in the policy choice process on different policy options) (Sancino, 2009 pp. 534-535). So far we can deduce certain considerations. Firstly, the research reveals the prevalence of the first model, in which politics to set corporate and public policy goals, while management is responsible for the neutral implementation of all actions (Sancino, 2009 p. 534). Secondly, while KM plays important roles in public administration (Wiig, 2002 p. 224) this is not confirmed in public companies of PT focused more on what seems to be prevailing political opinion. Thirdly, the monopolistic market, as PT industry, seems little inclined to change, even continuous improvement initiatives aimed at increasing efficiency. Finally, the dissemination of KM in these organizations seems quite clear as a result of the cultural sensibility and vision of the board and top management as a stimulus for continuous improvement.

This manuscript leaves open other insights on the topic that are worth investigating, such as a widespread review of corporate decision-making processes with a view to greater attention to intangible asset.

Appendix

The list of sample (in alphabetical order according to their acronym):

1. "Air Campania" of Avellino (AirC);
2. "Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano" of Venice (Actv);
3. "Azienda Municipalizzata Auto Trasporti" of Palermo (Amat);
4. "Azienda Mobilità e Trasporti" of Genoa (Amt),
5. "Azienda Mobilità e Trasporti" of Bari (Amstab);
6. "Azienda Napoletana Mobilità" of Naples (Anm);
7. "Azienda Regionale Sarda Trasporti" of Cagliari (Arst);
8. "Azienda Siciliana Trasporti" of Palermo (Ast);
9. "Azienda delle Tramvie e Autobus del Comune" of Rome (Atac);
10. "Azienda Trasporti dell'Area Fiorentina" of Florence (Ataf);
11. "Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana" of Reggio Calabria (Atam);

12. “Azienda Trasporti Consortile” of La Spezia (Atc Esercizio);
13. “Azienda Trasporti Milanese” of Milan (Atm);
14. “Azienda Trasporti Verona” of Verona (Atv);
15. “Conerobus Società per la mobilità intercomunale” of Ancon (Conerobus);
16. “Compagnia Trasporti Laziali” of Rome (Cotral);
17. “Consorzio Trasporti e Mobilità” of Cagliari (Ctm);
18. “Compagnia Trasporti Pubblici” of Naples (Ctp);
19. “Compagnia Toscana Trasporti Nord” of Pisa (Ctt North);
20. “Gruppo Torinese Trasporti” of Turin (Gtt);
21. “KYMA Mobilità” of Taranto (Kyma);
22. “Mobilità di Marca” of Treviso (Mom);
23. “Società Emiliana Trasporti Autofiloviari” of Modena (Seta);
24. “Start Romagna” of Cesena (Start);
25. “Tramvie Elettriche Parmensi” of Parma (Tep);
26. “Tiemme Toscana Mobilità” of Arezzo (Tiemme);
27. “Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna” of Bologna (Tper);
28. “Trentino Trasporti Esercizio” of Trento (Tte);
29. “Società Unica Abruzzese di Trasporto” of Pescara (Tua);
30. “Umbria TPL e Mobilità” of Perugia (Umbria Mobility).

References

- ARMBRECHT JR, F. R., CHAPAS, R. B., CHAPPELOW, C. C., FARRIS, G. F., FRIGA, P. N., HARTZ, C. A., ... & WHITWELL, G. E. (2001). *Knowledge management in research and development*. Research Technology Management, 28-48.
- ANAND, A., & SINGH, M. D. (2011). *Understanding knowledge management*. International journal of engineering science and technology, 3(2), 926-939.
- BAILEY, C., & CLARKE, M. (2000). *How do managers use knowledge about knowledge management?* Journal of knowledge management, 4(3), 235-243.
- BARCLAY, R.O., & MURRAY, P.C. (1997). *What is knowledge management*. Knowledge praxis, 19(1), 1-10.
- BERGERON, B. (2003). *Essentials of knowledge management* (Vol. 28). John Wiley & Sons.

- CPT, CONTI PUBBLICI TERRITORIALI, (2023). *Trasporti*. Vol.2 CPT Settori, I dati CPT sulla spesa pubblica settoriale 2000-2020, April 2023, available at: www.agenziacoessione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/pubblicazioni-cpt/cpt-settori/
- DAVENPORT, T. AND PRUSAK, L. (1998). *Working knowledge: how organizations manage what they know*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- DESPRES, C., AND CHAUVEL, D. (1999). *Knowledge management (s)*. Journal of knowledge Management, 3(2), 110-123.
- DESOUZA, K., AND EVARISTO, R. (2003). *Global knowledge management strategies*. European management journal, 21(1), 62-67.
- DESOUZA, K., AND PAQUETTE, S. (2011). *Knowledge management: An introduction*. Neal-Schuman Publishers, Inc.
- DLF, DEPOSITS AND LOANS FUND, (2019). *Luci e ombre della mobilità urbana in Italia: ripartire del trasporto pubblico*, Focus settori 01-2019, april 12, 2019, 1-18.
- DUFFY, J. (2000). *Knowledge management: to be or not to be?*. Information management journal, 34(1), 64-64.
- EL MORR, C., AND SUBERCAZE, J. (2010). *Knowledge management in healthcare*. In Handbook of research on developments in e-health and telemedicine: Technological and social perspectives (pp. 490-510). IGI Global.
- FAUCHER, J.B.P., EVERETT, A.M., AND LAWSON, R. (2008). *Reconstituting knowledge management*. Journal of knowledge management, 12(3), 3-16.
- GAO, F., LI, M., AND CLARKE, S. (2008). *Knowledge, management, and knowledge management in business operations*. Journal of knowledge management, 12(2), 3-17.
- GAVANA, G., OSCULATI, F., AND ZATTI, A. (2007). *Il capitalismo municipale e le esternalizzazioni fredde*. Amministrare, 37(1-2), 7-58.
- GREINER, M. E., BÖHMANN, T., AND KRCDMAR, H. (2007). *A strategy for knowledge management*. Journal of knowledge management, 11(6), 3-15.
- GUPTA, B., IYER, L. S., AND ARONSON, J. E. (2000). *Knowledge manage-*

- ment: practices and challenges*. Industrial management & data systems, 100(1), 17-21.
- IOPH, ITALIAN OBSERVATORY ON PUBLIC HOLDINGS, (2020). Le società partecipate nel trasporto pubblico locale. Luglio 2020.
 - MÄRTENSSON, M. (2000). *A critical review of knowledge management as a management tool*. Journal of knowledge management, 4(3), 204-216.
 - McELROY, M. W. (2010). *The new knowledge management*. Routledge.
 - McINERNEY, C. (2002). *Knowledge management and the dynamic nature of knowledge*. Journal of the American society for Information Science and Technology, 53(12), 1009-1018.
 - MERCURIO, L. (2012). *Knowledge management e valore aziendale*. G. Giappichelli Editore.
 - MERGIOTTI V., (2023). *Urban Mobility: What Future Scenario for Public Transportation?*, in E.Bettini, D.Tondini (a cura di), *Un nuovo rinascimento per l'Europa. Il ruolo della ricerca e della formazione*. Atti del V FORUM INTERNAZIONALE DEL GRAN SASSO, Editore Diocesi di Teramo Atri, Teramo, 2023. ISBN 979-12-81233-04-1, 713-736.
 - MOCETTI, S., & ROMA, G. (2021). *Urban Public Transport in Italy: Past, Present and Future*. Bank of Italy Occasional Paper, (615).
 - NAPOLITANO, G., (2012). *Il capitalismo municipale*. IRPA, vol. 1, ISBN 978-88-6342-543-7
 - O'LEARY, D.E. (1998). *Enterprise knowledge management*. Computer, 31(3), 54-61.
 - POLANYI, M. (1966). *The logic of tacit inference*. Philosophy, 41(155), 1-18.
 - PONELIS, S. AND FAIR-WESSELS, F. (1998). *Knowledge management: a literature overview*. South Africa Journal of Library Information Science, 66(1), 1-10.
 - PONZI, L., AND KOENIG, M. (2002). *Knowledge management: another management fad*. Information research, 8(1), 8-1.
 - PRUSAK, L., (2001). *Where did knowledge management come from?*, IBM Systems Journal, 40(4), 1002-1007.
 - SANCINO, A. (2009). *L'esercizio dello spoil system nella governance*

dell'ente locale: alcuni casi a confronto. Azienda Pubblica, 22(3), 533-559.

- SCARPA, C., AND PELLIZZOLA, L. (2009). *Comuni SpA: il capitalismo municipale in Italia*. Il Mulino.
- SERBAN, A. M., AND LUAN, J. (2002). *Overview of knowledge management*. *New directions for institutional research*, 2002(113), 5-16.
- SKYRME, D. (1997). *Knowledge Management: making sense of an oxymoron*. *Management Insight*, No. 22. <https://www.skyrme.com/insights/22km.htm>
- SCHWARTZ, D. (Ed.). (2005). *Encyclopedia of knowledge management*. IGI Global.
- TUOMI, I. (2002). *The future of knowledge management*. *Lifelong learning in Europe*, 7(2), 69-79.
- WIIIG, K. M. (2002). *Knowledge management in public administration*. *Journal of knowledge management*, 6(3), 224-239.
- WIIIG, K., M., (1995). *Knowledge Management Methods*. ISBN 0-9638925-2-5, Schema Press Ltd.

Area 7
Economia e territorio

**Territori della transizione:
considerazioni geografiche sullo sviluppo
delle energie rinnovabili nei paesi dell'Europa mediterranea**

Giorgia Bressan
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

1. Introduzione

In risposta a sempre più stringenti obiettivi volti a combattere il cambiamento climatico, si è assistito globalmente ad un rapido incremento negli ultimi decenni della produzione di energia da fonti rinnovabili intermittenti (AIE, 2023). Ad ogni modo, l'attuale transizione energetica che consiste nel graduale passaggio dall'uso dell'energia proveniente da combustibili fossili a quella originata da fonti 'pulite' è frenata da molte sfide, anche di carattere geografico (Deshaies, 2022). Fra le principali, si ritrova il fatto che i grandi progetti di energia rinnovabile possono determinare impatti di ordine sociale sottovalutati dalle autorità pubbliche, conseguenti al fatto che, per esempio, le comunità già in situazione di vulnerabilità perdono l'accesso a terre che fino a quel momento erano la loro principale fonte di sostenimento, peggiorando così ancora di più la loro precarietà (Yenneti et al., 2016). L'esempio appena illustrato sottolinea come la crescente domanda di energia e la variazione nelle fonti di approvvigionamento energetico determinano cambiamenti sempre più frequenti dell'ambiente e dei tratti caratterizzanti delle comunità prossime a questi progetti. Per spiegare le motivazioni di questo interesse geografico rispetto l'espandersi delle rinnovabili è opportuno fare riferimento al lavoro di Smil (2015), ricorrendo in primo luogo al concetto di *power density*. Quest'ultimo serve a quantificare la quantità di energia che può essere prodotta su un'unità di area da una fonte di energia e viene definita come il rapporto tra la quantità di energia prodotta da un convertitore di energia (termico, idroelettrico, eolico, pannello fotovoltaico, ecc.) e le aree necessarie alla produzione. Le fonti rinnovabili hanno una bassa densità di potenza rispetto ai combustibili fossili. Dunque, se si vogliono sostituire quest'ultimi con le fonti rinnovabili, non solo è necessario della superficie, ma 'molta' superficie. Con la transizione energetica in corso

non solo si passa all'utilizzo di una fonte meno performante in termine di densità di potenza, ma anche si va tendenzialmente a modificare la geografia internazionale degli approvvigionamenti, dal momento che l'obiettivo della sicurezza energetica può orientare verso una produzione domestica dell'energia. Talvolta, però, queste progettualità che prevedono imponenti trasformazioni del territorio a livello locale, rese necessarie per raggiungere certi obiettivi nazionali in termine di politica energetica, non procedono a causa dell'azione di attori o trovano opposizione.

Questo contributo riguarda dunque la dimensione geografica della transizione energetica, ponendo l'attenzione ai vincoli territoriali che possono fermare la realizzazione di un certo progetto di energia rinnovabile.¹ Si darà particolare attenzione allo spazio europeo, in quanto contesto geografico che si è posto l'obiettivo di diventare il primo continente con emissioni zero entro il 2050 attraverso il Green Deal.² Si tratta di un continente fortemente dipendente dall'importazione di energia fossile da regioni extracontinentali e quindi poco abituato a dedicare spazi alla produzione domestica di energia. L'argomento è diventato quanto mai centrale dal febbraio 2022 con la guerra in Ucraina, dove lo stop alle importazioni di gas russo tramite gasdotti ha richiesto di ripensare alla geografia delle forniture di gas e più in generale al problema della sicurezza energetica. Considerare lo spazio europeo vuol dire anche riferirsi ad un continente costituito da paesi in cui c'è generalmente una elevata densità della popolazione e dove raramente si incontrano aree disabitate. Esiste qui una più oggettiva difficoltà a trovare grandi spazi da destinare a progetti energetici.

È doveroso osservare che il tema della trasformazione territoriali derivanti dalle rinnovabili non è nuovo. Nella Figura 1 è presente un confronto di fotografie, che in gergo tecnico è conosciuto come rifotografia, del tratto di fiume Ponsul, affluente del fiume Tago, nella regione

¹ Il nucleare ha la migliore performance in termini di produzione di energia in rapporto allo spazio occupato (Nøland et al., 2022). Però, essendoci in numerosi contesti divieti rispetto allo sviluppo di questa fonte, in questo contributo non se ne presterà attenzione.

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52019DC0640> (ultima consultazione 15 febbraio 2024).

di Castelo Branco, in Portogallo. Il primo scatto (a sinistra) è effettuato dal geografo portoghese Orlando Ribeiro nel 1937, mentre il secondo (a destra) è del 2011 ad opera del fotografo Duarte Belo. Nel 1978, in territorio spagnolo, in corrispondenza di dove il fiume Tago attraversa il confine con il Portogallo, è stata costruita la diga di Cedillo ed è entrata in funzione la centrale idroelettrica. Come si osserva dal confronto, tale progetto infrastrutturale ha drasticamente trasformato il paesaggio. Il fiume Ponsul di Riberio correva in un letto roccioso, in un contesto in apparenza secco. Con la costruzione della diga si è elevato il livello dell'acque e c'è stata una notevole crescita della vegetazione.



Figura 1 Tratto del fiume Ponsul (Portogallo) prima e dopo la costruzione della diga di Cedillo (Spagna), fotografati rispettivamente da Orlando Ribeiro (sinistra) e Duarte Belo (destra)
Fonte: https://www.duartebelo.com/16-luz_e_sombra/161-paginas/303-ponsul.html (ultima consultazione 11 febbraio 2024). Si ringraziano D. Belo e J.L. Zezere (Universidade de Lisboa) per l'autorizzazione ad utilizzare le fotografie in questo articolo

L'attuale transizione energetica non si basa sull'idroelettrico e non porterà ad analoghi travolgimenti dei paesaggi d'acqua, essendo limitatissimi i contesti in cui le dighe non sono ancora sfruttate per fini energetici (Nøland et al., 2022). Ad ogni modo, i progetti di energia rinnovabile intermittente hanno anch'essi implicazioni in termine di cambiamento nella copertura del suolo. Richiede spazio non solo lo sviluppo di un campo fotovoltaico a terra o il solare a concentrazione, ma anche l'eolico. Oltre all'ingombro dell'aerogeneratore in sé, con sue le pale e i generatori, c'è bisogno dei trasformatori a terra, la cui dimensione dipende dalle condizioni specifiche del caso, come la ventosità. Esiste una logica nella distanza fra le pale all'interno del territorio, in quanto non si devono creare impedimenti nei venti. In aggiunta è ne-

cessario considerare l'allacciamento alla linea elettrica. Questo sottolinea che serve suolo non soltanto per la produzione di energia, ma anche per la sua distribuzione. E chi sono i destinatari di questa energia non è secondario, in quanto un conto è se il destinatario è un gruppo di case isolate, o se la domanda è costituita da imprese che necessitano di quantitativi di elettricità ben differenti. Questa richiesta di spazio si traduce con il fatto che pregressi usi del suolo possono non essere più compatibili con la nuova funzione, generando talvolta dunque conflittualità con gli attori, non necessariamente residenti nelle immediate vicinanze, che hanno interessi su quella porzione di territorio.

In questo contributo si vogliono fornire delle riflessioni su come l'attuale transizione energetica che si avvale dello sviluppo di progetti di energia fotovoltaica ed eolica si stia sviluppando nell'Europa mediterranea. Quest'area è oggetto di molta meno attenzione accademica rispetto all'Europa settentrionale per quanto riguarda l'analisi della pianificazione territoriale e dei processi autorizzativi legati allo sviluppo delle rinnovabili (Frolova et al., 2015). Nella prossima sezione si considererà la situazione a livello europeo in termine di produzione di energia elettrica delle rinnovabili. In seguito, si illustreranno due progetti energetici riferiti a contesti geografici differenti dell'Europa mediterranea su cui sono sorte obiezioni locali alla loro realizzazione. Sono degli esempi che servono a far riflettere su come la conservazione dei paesaggi tipici dell'Europa del Sud sia messa in discussione dall'attuale transizione energetica, sottolineando come la sempre maggiore richiesta di spazio per ospitare progetti di produzione di energia elettrica intermittente necessiti consapevolezza (globale) sulle conseguenze che localmente si subisce per rispondere alle sfide che ci si è dati a scale geografiche superiori. Nel fare questo, si propongono delle pillole di riflessione sulla *social acceptability* dei progetti energetici, ambito di ricerca non nuovo ma che vede la geografia come protagonista in quanto disciplina capace di fornire resoconti sull'organizzazione dello spazio delle energie rinnovabili e interessata ad analizzare in modo critico le relazioni fra agire umano e territorio (Fast, 2013).

2. Considerazioni sull'attuale transizione energetica

La COP28 di Dubai è stata l'ultima grande iniziativa di dimensioni mondiali in ordine temporale dove si è ribadito il forte impegno di

aumentare la produzione di energia di fonti rinnovabili. Infatti, come segnalato anche dall'AIE (2023), in questo contesto più di 130 governi nazionali, inclusa l'Unione Europea, hanno concordato di triplicare la capacità installata di energia rinnovabile nel mondo, ponendosi l'obiettivo di raggiungere almeno 11 mila GW entro il 2030.

La promozione delle fonti di energia rinnovabile è da decenni uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione Europea. Infatti, se si analizza la storia della penetrazione delle rinnovabili nel mercato europeo si osserverà che questa è segnata dalle spinte provenienti dalle varie direttive che hanno posto obiettivi stringenti sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In estrema sintesi, si ha dapprima l'entrata in vigore nel giugno 2009 del pacchetto clima-energia 20-20-20 (Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) che prevedeva entro il 2020 di ridurre le emissioni di gas serra del 20%, di raggiungere il 20% in termine di quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e di portare il risparmio energetico al 20%. In seguito, la Direttiva RED II (Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) ha disposto che nel 2030 la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione fosse almeno pari al 32%. Questa soglia è l'obiettivo vincolante complessivo, mentre i contributi nazionali per conseguire tale meta sono indicati nei vari piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

Gli attuali ambiziosi sforzi dell'Unione Europea per il cambiamento climatico sono illustrati nel pacchetto sul clima Fit for 55, adottato nel 2021, come parte dell'European Green Deal. L'obiettivo è ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 e diventare neutrale in termini di emissione di anidride carbonica entro il 2050. Una nuova promozione delle rinnovabili è presente nel piano REPowerEU del maggio 2022 volto a ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia in seguito alla guerra contro l'Ucraina. La Direttiva RED III (Direttiva UE 2023/2413 di promozione dell'energia da fonti rinnovabili) si allinea con il REPowerEU e mira ad aumentare la quota di energie rinnovabili nel mix energetico dell'Unione Europea dall'attuale obiettivo del 32% entro il 2030. In questa si stabilisce che gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 42,5; nello stesso

tempo, i paesi sono invitati ad impegnarsi per puntare all'obiettivo del 45% nel 2023.

La decarbonizzazione nel settore della produzione di energia elettrica è un elemento fondamentale per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Alcune riflessioni sul crescente contributo delle fonti di energia rinnovabile (FER) nella produzione elettrica nell'EU 27 possono essere fatte a partire dalla Tabella 1. Il contributo delle FER nella produzione di energia elettrica dell'EU 27 è aumentato dal 16,4% nel 2005 al 37,5% nel 2021, che corrisponde ad un incremento del 128%. Esistono però delle differenze all'interno dello spazio europeo, sia in termini assoluti di energia elettrica prodotta, alla luce della dimensione delle economie, sia in termini di penetrazione delle rinnovabili. L'incremento dell'Estonia del 2.878% deve infatti essere letto alla luce della dimensione dell'economia e alla situazione base molto limitata. Per una lettura dei dati è opportuno iniziare dalla Germania, il paese con la maggiore produzione di energia elettrica. Qui, nel 2005, dei circa 611 TWh prodotti, un decimo veniva dalle rinnovabili. Nel 2021 la produzione cala, ma il contributo delle FER risulta essere del 43%. Nel 2005 l'Italia produceva quasi la metà dell'energia elettrica tedesca, ma il contributo delle FER era maggiore, arrivando al 16%. Nel 2021 in Italia la quota delle FER cresce, arrivando al 36%, ma l'incremento nel periodo è stata inferiore rispetto alla Germania (111% vs 282%). Dominano in questo contesto Austria e Svezia, dove il contributo delle FER supera la soglia del 75%, anche se è necessario considerare che la produzione svedese è più del doppio di quella austriaca, perlomeno nel 2021. Nell'Europa meridionale spicca la percentuale di produzione di energia elettrica da FER del Portogallo, che raggiunge nel 2021 il 58%, anche se c'è da osservare come la produzione sia attorno ai 50 TWh, ben inferiore al corrispondente dato spagnolo, che si aggira sui 270 TWh.

Tabella 1 Produzione di energia elettrica nei paesi dell'EU 27

Fonte: DGEG (2023), adattamento dal portoghese all'italiano di G. Bressan

| | 2005 | | | 2021 | | | Var. % 2021/2005 | |
|-----------------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------------|------|
| | Tot. (TWh) | FER (TWh) | % FER | Tot. (TWh) | FER (TWh) | % FER | Tot. | FER |
| Austria | 67,1 | 42,2 | 62,9 | 74,5 | 56,8 | 76,2 | 11 | 34 |
| Belgio | 90,6 | 2,2 | 2,4 | 91,6 | 23,8 | 26 | 1,1 | 1002 |
| Bulgaria | 36,3 | 3,1 | 8,7 | 38,5 | 7,2 | 18,8 | 6 | 130 |
| Cipro | 4,4 | 0 | 0 | 5,1 | 0,8 | 14,8 | 17 | - |
| Croazia | 17,5 | 6,1 | 35,2 | 19,1 | 10,2 | 53,5 | 9,2 | 66 |
| Danimarca | 37,6 | 9,3 | 24,6 | 37,9 | 23,7 | 62,6 | 0,8 | 156 |
| Estonia | 8,6 | 0,1 | 1,1 | 9,8 | 2,9 | 29,3 | 14,4 | 2878 |
| Finlandia | 87,6 | 23,6 | 26,9 | 89,5 | 35,4 | 39,5 | 2,2 | 50 |
| Francia | 510,8 | 70,2 | 13,7 | 506 | 126,6 | 25 | -0,9 | 80 |
| Germania | 611,7 | 64,7 | 10,6 | 565,2 | 246,9 | 43,7 | -7,6 | 282 |
| Grecia | 63,2 | 5,2 | 8,2 | 58,3 | 21 | 35,9 | -7,7 | 304 |
| Irlanda | 27,7 | 2 | 7,2 | 33,2 | 12,1 | 36,4 | 19,9 | 506 |
| Italia | 345,9 | 56,4 | 16,3 | 329,7 | 118,7 | 36 | -4,7 | 111 |
| Lettonia | 7,1 | 3 | 43 | 7,6 | 3,9 | 51,4 | 8 | 29 |
| Lituania | 11,4 | 0,4 | 3,8 | 13,4 | 2,9 | 21,3 | 17,1 | 551 |
| Lussemburgo | 6,6 | 0,2 | 3,2 | 7 | 1 | 14,2 | 5,3 | 371 |
| Malta | 2,2 | 0 | 0 | 2,7 | 0,3 | 9,7 | 21,7 | - |
| Paesi Bassi | 118,2 | 7,4 | 6,3 | 122,4 | 37,2 | 30,4 | 3,5 | 400 |
| Polonia | 144,1 | 3,6 | 2,5 | 179,7 | 30,9 | 17,2 | 24,7 | 752 |
| Portogallo | 52,9 | 14,6 | 27,7 | 54,2 | 31,7 | 58,4 | 2,5 | 116 |
| Repubblica Ceca | 69,3 | 2,6 | 3,8 | 72,8 | 10,6 | 14,5 | 5 | 304 |
| Romania | 56,5 | 16,3 | 28,8 | 61,3 | 26,1 | 42,5 | 8,5 | 60 |
| Slovacchia | 28,1 | 4,4 | 15,7 | 30,5 | 6,8 | 22,4 | 8,6 | 54 |
| Slovenia | 14,8 | 4,2 | 28,7 | 15,3 | 5,4 | 35 | 3,6 | 26 |
| Spagna | 288,1 | 55,2 | 19,2 | 271,9 | 125 | 46 | -5,6 | 126 |
| Svezia | 150,9 | 76,8 | 50,9 | 146,1 | 110,6 | 75,7 | -3,2 | 44 |
| Ungheria | 42 | 1,9 | 4,4 | 48,9 | 6,7 | 13,7 | 16,4 | 260 |
| EU 27 | 2901,1 | 475,8 | 16,4 | 2892,3 | 1084,8 | 37,5 | -0,3 | 128 |

Se questa è una fotografia della situazione attuale in termini di decarbonizzazione nel settore della produzione di energia elettrica, è necessario anche ragionare su quali siano gli obiettivi e dunque le sfide prossime. Come si è già avuto modo di osservare, la crisi energetica derivante dalla guerra in Ucraina ha imposto agli Stati membri dell'Unione Europea di accelerare la transizione energetica e di fissare obiettivi energetici e climatici più ambiziosi. Tenendo conto del nuovo contesto, gli Stati membri stanno aggiornando, la prima volta dal 2019, le rispettive politiche nazionali in materia di energia e clima. A fine dicembre 2023 sono state pubblicate le valutazioni della Commissione Europea in

merito agli aggiornamenti proposti dai paesi membri nell'estate 2023 ai Piani nazionali integrati per l'energia e il clima. Tali raccomandazioni dovrebbero essere prese in considerazione dagli Stati membri nella preparazione dei Piani definitivi aggiornati, da presentare entro il 30 giugno 2024.³

Per quanto riguarda l'Italia, è interessante osservare che nell'aggiornamento si propone la percentuale del 40,5% come contributo delle fonti rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali lordi complessivi di energia al 2030 mentre per la Commissione risulta un target del 39%. In particolare, nell'aggiornamento, per il settore elettrico la meta per la quota dei consumi complessivi nazionali di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili è pari al 65%. Per il Portogallo, nell'aggiornamento si propone un 49% come contributo delle fonti rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali lordi complessivi di energia al 2030 mentre per la Commissione il target è il 51%. Come spiega l'aggiornamento del Piano portoghese, gli attuali meccanismi di promozione delle energie rinnovabili devono essere rafforzati e rivisti per garantire il raggiungimento degli obiettivi del 2030. Il raggiungimento dell'80% del contributo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore elettrico entro il 2026 implica un raddoppio della capacità installata rinnovabile entro il 2021-2030.

Nonostante la preoccupazione principale di questo contributo sia la crescente richiesta di spazio derivante dalla transizione energetica e le possibili conflittualità fra attori, è necessario considerare anche la opportunità che può dare la transizione energetica alla scala locale. Ad esempio, in Portogallo, paese che è attivo da vent'anni nello sviluppo delle tecnologie per l'energia del mare, specificatamente nel dominio dell'energia marina del moto ondoso e dall'eolico offshore, inizia a essere forte la necessità di comprendere se l'attività industriale sviluppata fino a questo punto ha consentito l'attrazione di nuovi attori economici locali innovativi nella rete di produzione. L'analisi condotta da Fontes et al. (2022) a questo riguardo evidenzia risultati non positivi in questo

³ È possibile visionare la documentazione a cui si fa riferimento in questo contributo visitando le pagine dei singoli paesi membri consultabili presso https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/implementation-eu-countries/energy-and-climate-governance-and-reporting/national-energy-and-climate-plans_en#national-energy-and-climate-plans-2021-2030 (ultimo accesso 21 febbraio 2024).

senso, sottolineando dunque il ruolo delle politiche pubbliche nell'indirizzare il settore. L'espansione a livello territoriale dall'industria delle rinnovabili è importante sia per consentire un'accelerazione nella diffusione delle nuove tecnologie ma anche in termini di opportunità di impiego. I dati pubblicati dall'*International Renewable Energy Agency* (IRENA, 2022) evidenziano che nel 2021 il maggior numero di posti di lavoro, diretti e indiretti, al mondo nel settore dell'energia eolica si registra in Cina con più di 640 mila posizioni sui 1,3 milioni a livello mondiale. Nello stesso anno nell'EU 27 si registrano circa 300 mila persone che lavorano nel campo dell'energia eolica, di cui 130 mila circa in Germania. Riguardo al solare, il numero di lavoratori ammonta nel 2021 a circa 4,2 milioni a livello mondiale, di cui 2,7 milioni solo in Cina. Nell'EU 27 si registrano 235 mila lavoratori in questo settore, dove la Polonia concentra la maggior forza lavoro del continente. Seguono la Germania e la Spagna. Quello che emerge è dunque un mondo in cui vi è una concentrazione solo in alcune aree geografiche dei posti di lavoro relativi all'industria delle rinnovabili. Va sottolineato la prestazione eccezionale dell'occupazione del fotovoltaico in Cina, che deve essere letta insieme alla considerazione sul primato mondiale del paese in termini della capacità delle installazioni, deriva dal fatto che la Cina mantiene una posizione dominante in tutta la catena di fornitura, produzione supportata da attente politiche industriali. Tenuto conto le che mere operazioni di manutenzione dell'infrastruttura delle rinnovabili incidono poco in termini di occupazione (Yenneti et al., 2016), è doveroso pensare al contributo dello sviluppo domestico della rete di produzione per l'incremento della *social acceptability* delle rinnovabili.

Nelle prossime due sezioni si analizzeranno due progetti energetici rinnovabili verso cui sono sorte obiezioni alla loro realizzazione in due diversi stati europei dell'Europa mediterranea. Si è deciso di adottare questa prospettiva comparativa nella consapevolezza che sono diversi fattori locali, non solo istituzionali (Frolova et al., 2019), a determinare uno diverso sviluppo delle rinnovabili.

3. La compatibilità dell'eolico con le componenti botanico-vegetazionali di pregio di un territorio

Come si ha avuto modo di vedere nella Tabella 1, nel 2021 il Portogallo è stato il quarto paese dell'Unione Europea con il maggior con-

tributo delle fonti energetiche rinnovabili nella produzione di energia elettrica. È sempre di utilità riferire al rapporto sulle rinnovabili della Direzione Generale portoghese dell'energia e geologia (DGEG, 2023) per comprendere i tratti caratterizzanti del settore nel paese. In primo luogo, questo buon posizionamento è dovuto principalmente all'idroelettrico e all'eolico, che contribuiscono congiuntamente a raggiungere l'80% della produzione di energia elettrica. Se si guarda il 2023, l'idroelettrico, una rinnovabile 'matura', ha consentito una produzione annuale di quasi 15 mila GW, mentre l'eolico si è fermato a poco più di 13 mila GW. La maggior parte degli aerogeneratori attualmente esistenti risalgono al periodo fra il 2005 e il 2012, tantoché fra 2014 e 2023 la potenza installata è cresciuta di soli circa 800 MW, arrivando a 5.800 MW. Attualmente questa tecnologia produce 13 TWh/anno, sebbene con delle notevoli differenze regionali. La regione *Centro* è responsabile per la produzione del 49% dell'energia eolica nazionale, considerando anche la regione *Norte* questa percentuale sale all'89%. Ci sono altri motivi che rendono questo paese virtuoso. Come menzionato nel già citato Piano nazionale energetico, l'eliminazione della produzione di energia elettrica da carbone, prevista entro il 2023, è stata completata nel 2021, chiudendo i stabilimenti di Pego e Sines nel Portogallo continentale.

Se questi dati testimoniano lo sforzo, non solo recente, in termini di energia pulita, è necessario adottare una diversa prospettiva per comprendere come lo sviluppo delle rinnovabili non sia privo di ostacoli 'sul campo'. Un caso di contrarietà di alcuni attori verso la realizzazione di un progetto di energia intermittente viene dalla vicenda legata al Parco eolico di Morgavel, in prossimità di Sines (Alentejo), dove si ha in previsione l'installazione di 12 aerogeneratori e relative linee elettriche.⁴ Come osservato in precedenza, l'Alentejo non è la regione in cui si concentra la maggior produzione di energia eolica in Portogallo, ma si caratterizza per essere un contesto molto importante per quanto riguarda la produzione del fotovoltaico, essendo responsabile del 34% della produzione fotovoltaica nazionale (DGEG, 2023). La società Parque Eólico de Moncorvo, Lda., controllata da EDP Renováveis, per

⁴ I report tecnici legati alla valutazione di impatto ambientale sono disponibili presso <https://siaia.apambiente.pt/RECAPE.aspx?ID=500> (ultima consultazione 20 febbraio 2024).

realizzare tale progetto ha la necessità di procedere con l'abbattimento di 1.821 querce da sughero in un'area di circa 32 ettari collocata nei pressi del parco naturale del Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. In Portogallo, secondo il Decreto Legge 169/2001, modificato dal Decreto Legge 155/2004, le querce da sughero sono specie protette ed è necessario un'autorizzazione per abatterle. Il Ministero dell'Ambiente e dell'Azione Climatica autorizza con la risoluzione 7879/2023 del 26 luglio 2023 l'abbattimento degli alberi, a condizione dell'attuazione di un progetto di compensazione e relativo piano di gestione.⁵ Il Ministero dichiara infatti l'imprescindibile utilità pubblica, dato il rilevante interesse pubblico, economico e sociale dell'investimento in questione, funzionale al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Portogallo nel contesto di Kyoto e del Piano energetico nazionale.

Tale progetto di compensazione, approvato dall'Istituto portoghese di conservazione della natura e delle foreste, prevede l'introduzione in un'area pari a 50 ettari di 42 mila alberi, dei quali 30 mila saranno querce da sughero. La società EDP Renováveis sottolinea, in un suo comunicato, che l'area interessata dal progetto di compensazione è largamente superiore a quella in cui si interverrà per la realizzazione del parco eolico. Garantisce inoltre che andrà ad assicurare la manutenzione di questa nuova area boschiva durante il periodo di sviluppo del progetto energetico. Sottolinea che le strade aggiuntive che verranno costruite nell'area di compensazione contribuiranno a combattere il problema degli incendi. La società aggiunge che fra le querce da sughero destinate all'abbattimento è presente una quantità significativa di elementi che si trovano in cattivo stato di conservazione.⁶

⁵ Per avere accesso al documento del governo in questione si può visitare <https://dre.tretas.org/pdfs/2023/08/01/dre-5430659.pdf> (ultima consultazione 20 febbraio 2024).

⁶ Le informazioni sul progetto di compensazione sono illustrate presso <https://www.publico.pt/2023/08/02/azul/noticia/edp-vai-compensar-abate-1821-sobreiros-sines-42000-arvores-arbustos-2058942> (ultima consultazione 20 febbraio 2024).

Come sottolineato da molte associazioni e partiti,⁷ nel caso di Morgavel, si tratta di un'area con un ecosistema molto importante per la regione. Risulta una zona critica per la tutela degli uccelli acquatici ed è zona di nidificazione del falco pescatore (*Pandion haliaetus*) che è in grave pericolo di estinzione.

Alla luce della contestazione verso la decisione del governo, il Ministero coinvolto ha creato un gruppo di lavoro finalizzato ad analizzare le compensazioni individuate per l'abbattimento degli alberi da sughero e proporre migliorie, che ad ogni caso non pregiudicano la realizzazione del progetto.⁸

Quello di Morgavel consiste, riassumendo, in un progetto di piccole dimensioni che coinvolge il patrimonio naturalistico dato dalle querce da sughero e minaccia la conservazione della biodiversità, per il fatto di localizzarsi in corrispondenza di un corridoio migratorio. Questo caso evidenzia come la transizione energetica portoghese debba confrontarsi con una valutazione delle qualità del patrimonio naturale e dunque, per evitare conflittualità, sia necessaria a monte una definizione delle aree idonee all'installazione di questo tipo di infrastrutture. Ad ogni modo, il Portogallo dovrebbe allo stesso tempo ricordare che è nel 2015 e nel 2017 c'è stata una forte riduzione nella produzione rinnovabile, arrivata rispettivamente a valori di 25.514 GWh e 24.309 GWh a causa degli episodi di siccità che si sono verificati nel periodo e il conseguente impatto sull'idroelettrico (DGEG, 2023). Esistono dunque impellenti motivi in generale, da un lato, per combattere il cambiamento climatico e dall'altro, cercare di massimizzare la diversificazione nelle fonti di approvvigionamento delle rinnovabili. Anche sotto questa prospettiva, si comprende perché nell'aggiornamento del piano energetico nazionale ci sia grande attenzione per promozione di progetti pilota compresa l'energia solare concentrata, termica e del moto ondoso e il paese abbia piani ambiziosi per l'eolico offshore fluttuante.

⁷ Fra questi, l'associazione Quercius <https://quercus.pt/2023/10/08/parque-eolico-de-morgavel-em-sines-quercus-reuniu-com-edp-renovaveis-e-solicitou-informacao-sobre-autorizacao-de-abate-de-sobreiros/> (ultima consultazione 20 febbraio 2024).

⁸ Le ultime evoluzioni sul parco eolico sono descritte in <https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/governo-cria-grupo-de-trabalho-para-avaliar-abate-de-sobreiros-em-projeto-eolico-da-edp> (ultima consultazione 20 febbraio 2024).

4. Oltre una questione di variazione della copertura del suolo: i nuovi paesaggi agricoli

Mentre nel caso portoghese sopra illustrato il progetto energetico viene ostacolato non tanto per interferenze con pregresse forme di agire umano ma a causa dell'impatto sull'ecosistema locale, nella maggioranza dei casi l'opposizione sorge per una sovrapposizione di interessi sul suolo destinato ad essere utilizzato per fini energetici. Lo sviluppo di infrastrutture energetiche su contesti rurali fa sorgere principalmente interrogativi sulla compatibilità fra questi ed attività agricola (cfr. Gallo e Sossio De Simone, 2023), ma l'installazione di queste infrastrutture potrebbe interferire con altri fenomeni, di carattere più intangibile e che hanno a che fare con la dimensione percettiva del paesaggio. Si fa ad esempio riferimento alla possibile incompatibilità con il turismo. Esistono infatti sempre più contesti periferici in cui la ruralità è fattore attrattivo ma questa è messa in discussione dalle nuove funzioni del territorio (cfr. Silva e Delicado, 2017).

Per l'Italia la produzione energetica proveniente dal fotovoltaico è sicuramente la più significativa (cfr. DGEG, 2023). È necessario ricordare che, quando si parla di fotovoltaico, si deve distinguere la localizzazione delle infrastrutture a terra e quelle non a terra. Per la geografia è soprattutto di interesse la componente a terra, perché è quella che implica la trasformazione della copertura del suolo. Da GSE (2023) si evince che alla fine del 2022 la potenza fotovoltaica installata a terra ammonta a 8.403 MW (34% del dato complessivo nazionale); i 16.661 MW di potenza installata non a terra (edifici, capannoni, tettoie, serre ecc.) rappresentano il restante 66% del totale nazionale. La maggiore penetrazione dei pannelli fotovoltaici installati a terra è osservata nelle regioni meridionali e in particolare in Puglia e Basilicata, con un'incidenza di impianti a terra del 70% e 62% del totale regionale. Nelle regioni settentrionali si assiste ad una diffusa penetrazione della capacità degli impianti non a terra, con valori massimi osservabili in Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia (incidenze del 98%, 93% e 92%, rispettivamente). Sempre elaborazioni GSE forniscono, per la prima volta, informazioni sulla percentuale di superficie occupata dai pannelli sulla superficie agricola utilizzabile a livello italiano e regionale.⁹ Questi ultimi dati

⁹ Ci si riferisce alla Statistiche trimestrali sul settore fotovoltaico in Italia riguardo

evidenziano che al 30 settembre 2023 a fronte di una media italiana del 0,13%, ci sono marcate differenze regionali, con il picco che si raggiunge in Puglia con una percentuale del 0,34%, seguita da Lazio con 0,23% e Marche 0,21%. Dunque, questi dati mettono in evidenza che la Puglia è la regione in un cui è in atto una forte trasformazione del paesaggio locale, specialmente quello agricolo. Ad ogni modo è bene evidenziare che i cambiamenti non passano soltanto dagli investimenti in fotovoltaico a terra, ma anche dall'eolico. Infatti, lo spaccato regionale offerto da Terna rispetto al 2022¹⁰ indica che la Puglia è la regione in cui si ha maggiore produzione netta di energia elettrica dall'eolico in Italia, con un valore annuale pari a 5.304 GWh (il totale nazionale è di 20.304,3 GWh). In questo contesto, risulta interessante dunque riflettere se i progetti energetici mettano in discussione le funzioni assegnate alle componenti culturali e insediative del paesaggio rurale tradizionale. La Taranto San Martino S.r.l. (ex. Santa Chiara Energia S.r.l.) propone la realizzazione nei comuni di Taranto, Lizzano e Torricella, in una zona pianeggiante ad una distanza dalla costa ionica di circa 3 km, di un parco eolico costituito da 16 aerogeneratori. L'area è descritta nella relazione non tecnica come dominata dalla componente agricola, con la spiccata prevalenza di vigneti e uliveti a cui si alternano colture annuali, soprattutto seminativi non irrigui.¹¹ L'iniziativa ha incontrato il parere contrario dell'amministrazione comunale di Lizzano, principalmente coinvolto. Come spiegato nella relazione di contrarietà alla realizzazione del parco eolico¹² le motivazioni del no sono da ricercarsi nelle ricadute negative che avrebbe sul turismo locale, che ha una ma-

il terzo trimestre 2023, disponibile presso il link https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/GSE%20-%20Nota%20trimestrale%20FTV%20-%20terzo%20trimestre%202023.pdf (ultima consultazione 11 febbraio 2024).

¹⁰ I dati generali 2022 sono disponibili in <https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/statistiche/pubblicazioni-statistiche> (ultima consultazione 21 febbraio 2024).

¹¹ I documenti della procedura di valutazione di impatto ambientale possono essere consultati presso <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10024/14768?pagina=2> (ultima consultazione 21 febbraio 2024).

¹² Si tratta della deliberazione del Consiglio comunale Atto n. 58 del 06/09/2023 disponibile presso <https://dgegovpa.it/Lizzanota/albo/dati/20230058C.PDF> (ultima consultazione 21 febbraio 2024).

trice balneare nella stagione estiva ma che riguarda anche i caratteri naturalistici, storici, culturali ed enogastronomici del contesto locale. In particolare, la realizzazione del parco eolico trasformerebbe in maniera irreversibile il paesaggio agrario e storico-culturale locale, caratterizzati inter alia dai tipici muretti a secco ed architettura tradizionale, sottraendo spazi all'agricoltura e andando a compromettere in maniera drastica i processi turistici in atto.

Se l'amministrazione Lizzano esprime una forte preoccupazione per l'impatto dell'eolico in un contesto caratterizzato da vigneti pregiati e alberi di ulivo secolari di olio extravergine d'oliva, ben diversa è la faccenda in alcuni contesti paesaggisticamente simili su di un'altra sponda del Mediterraneo. Per concludere questo breve viaggio nel Sud dell'Unione Europea si vogliono considerare infatti gli ulivi millenari nel Maestrat, nei pressi di Valencia, in Spagna. Lo studio di Membrado-Tena e Hermosilla-Pla (2023) evidenzia che l'adesione della Sènia al programma Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) abbia contribuito a impedire la proliferazione di grandi progetti di energia rinnovabile in questo territorio, dove c'è una maggiore concentrazione di questi frutteti storici.

5. Note finali

La transizione energetica attuale richiedere un impegno congiunto per rispondere al problema globale del cambiamento climatico. Vi sono tuttavia rilevanti differenze nel modo di affrontarlo, dal momento che i vari stati variano per le caratteristiche morfologiche e geografiche, si distinguono per consumi primari d'energia per abitante e mix energetici, oltre al fatto vi sono differenze nelle politiche e nella capacità di finanziare la transizione. I paesi membri dell'Unione Europea, pur nella loro eterogeneità, si trovano attualmente ad affrontare una sfida comune. Dal momento che la transizione energetica non passerà solo per l'inserimento di pannelli in superfici artificiali o in investimenti in eolico offshore, cioè in contesti in cui è limitata l'interferenza con pregresse attività umane, è necessario essere consapevoli dei cambiamenti a cui si assisterà sempre più frequentemente nei paesaggi della nostra quotidianità e anche nei contesti naturalistici di pregio che ci circondano.

Il contributo ha dato modo di riflettere sul fatto che ci si stia basando su diverse fonti energetiche per la transizione energetica e che all'interno dello stesso paese esistano regioni che più di altre forniscono un maggior contributo a questa sfida globale. Si può accettare che alcuni territori, anche alla luce di condizioni geografiche favorevoli, siano più 'ricercati' per l'installazione di queste infrastrutture e dunque subiscano maggiormente le conseguenze della transizione? L'attività legislativa che si sta svolgendo in Italia in questi mesi sull'individuazione dei siti idonei per le rinnovabili sembra suggerire che alcuni territori saranno destinazione 'privilegiata' di infrastrutturali rinnovabili. Nonostante l'esistenza di una legge sull'argomento possa essere molto positivo in termini di riduzione dei conflitti, è necessario riflettere anche se questa misura possa impattare negativamente in aree che già soffrono di problemi di spopolamento o in generale di scarsa attrattività.

Occuparsi da un punto di vista geografico di rinnovabili non vuol dire solo guardare ai cambiamenti in termini di copertura del suolo. Dal caso di studio portoghese si possono trarre interessanti riflessioni su come sempre maggiori investimenti in infrastrutture energetiche intermittenti porteranno ad un aumento delle superfici artificiali che si auspica possa essere bilanciato da investimenti verdi di pari portata o un ripristino e rinaturalizzazione di suolo già consumato. È sufficiente questa 'compensazione'? Il caso portoghese sembra suggerire che non sia solo un fatto di depauperamento del patrimonio naturale ma anche di 'cattivo' disegno del parco a causa delle interferenze con l'ecosistema complessivo. Il caso italiano segnala invece che è necessario riflettere su come salvaguardare in modo efficace la vocazione economica, le tradizioni e la storia di un certo territorio. Centrale, in questo caso, è la creazione di maggiori benefici per le comunità ospitanti che vedono il loro paesaggio di vita trasformato e fare sì che le opportunità legate alla presenza di queste infrastrutture energetiche siano maggiormente percepite. In questo senso la partecipazione delle comunità o di altri attori collettivi locali nella fase di progettazione dei parchi energetici sembra quanto mai fondamentale.

Gli impatti geografici della transizione energetica non si fermano a quelli descritti. Non sono stati oggetto di trattazione in questo contributo, ma vale comunque la pena evidenziare gli squilibri globali derivanti dall'estrazione di materie prime, concentrate in alcune località

ed assenti in altre, per sostenere la costruzione di infrastrutture destinate alla produzione di energia energetica intermittente (Kramarz et al., 2021). Dunque, la geografia è coinvolta non solo per effettuare considerazioni sulle differenze spaziali in termine di chi andrà ad accogliere progetti energetici, ma anche per riflettere sul fatto che ci sono dei territori che, essendo sede di materie prime essenziali, partecipano attivamente, con tutte le conseguenze del caso, nella rete di produzione.

Da ultimo si vuole sottolineare l'importanza di considerare la transizione energetica come sfida europea. Si avverte l'esigenza di riunire varie esperienze europee per avere più chiari vantaggi e svantaggi, non soltanto perché la spinta alle rinnovabili viene dal livello sovranazionale, ma anche perché c'è una certa costanza nei paesaggi e nella dinamica attoriale. Le *lesson learn* in altri contesti territoriali già oggetto di progetti energetici possono aiutare a prevedere gli impatti in quei nuovi ambiti spaziali che andranno ad accogliere nuove infrastrutture e a prevenire certe conseguenze indesiderate.

Bibliografia

- AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA (AIE), *Renewables 2023 Analysis and forecast to 2028*. 2023, https://iea.blob.core.windows.net/assets/96d66a8b-d502-476b-ba94-54ffda84cf72/Renewables_2023.pdf (ultima consultazione 19 febbraio 2024).
- MICHEL DESHAIES, *Problèmes géographiques des transitions énergétiques: quelles perspectives pour l'évolution du système énergétique?*, «Mondes en développement», 4 (192), 2020, pp. 25-44.
- DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E GEOLOGIA (DGGG), *Estatísticas rápidas das renováveis 2023*. <https://www.dgeg.gov.pt/media/amioxiec/dgeg-arr-2023-12.pdf> (ultima consultazione 20 febbraio 2024).
- STEWARD FAST, *Social Acceptance of Renewable Energy: Trends, Concepts, and Geographies*, «Geography Compass», 7 (12), 2013, pp. 853-866.
- MARGARIDA FONTES, MARIANA AGUIAR, NUNO BENTO, *Efeitos sectoriais e territoriais da experimentação em fases iniciais de inovações energéticas: lições de 20 anos de tecnologias renováveis marinhas em Portugal*, «Finisterra», LVII (121), 2022, pp. 21-43.

- MARINA FROLOVA, FRANTÁL BOHUMIL, VIVIANA FERRARIO, CSABA CENTERI, DANIEL HERRERO-LUQUE, VIKTOR GRÓNÁS, STANISLAV MARTINÁT, MATTEO PUTTILLI, LUCAS DA SILVA-ALMEIDA, FABRIZIO D'ANGELO, *Diverse Energy Transition Patterns in Central and Southern Europe: A Comparative Study of Institutional Landscapes in the Czech Republic, Hungary, Italy, and Spain*, «Hungarian Journal of Landscape Ecology», 17, 2019, pp. 65-89.
- Marina Frolova, María-José Prados, Alain Nadaï, *Emerging Renewable Energy Landscapes in Southern European Countries*, M. Frolova et al. (a cura di), *Renewable Energies and European Landscapes. Lessons from Southern European Case*, Springer Dordrecht: the Netherlands, 2015, pp. 3-24.
- ANDREA GALLO, CLAUDIO SOSSIO DE SIMONE, *Agrovoltaic as an Answer to the Difficult Relationship Between Land Use and Photovoltaics. A Case Study from Apulia Region*, O. Gervasi et al. (a cura di), *Computational Science and Its Applications ICCSA 2023 Workshops, LNCS Proceedings*, 14107, 2023, pp. 547-559.
- GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE), *Rapporto statistico Solare Fotovoltaico 2022*, 2023, https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/GSE%20-%20Solare%20Fotovoltaico%20-%20Rapporto%20Statistico%202022.pdf (ultima consultazione 21 febbraio 2024).
- INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY (IRENA), *Renewable energy and jobs: Annual review 2022*, 2022. <https://www.irena.org/publications/2022/Sep/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2022> (ultima consultazione 21 febbraio 2024).
- YENNETI KOMALI, DAY ROSIE, GOLUBCHIKOV OLEG, *Spatial justice and the land politics of renewables: Dispossessing vulnerable communities through solar energy mega-projects*, «Geoforum», 76, 2016, pp. 90-99.
- TERESA KRAMARZ, SUSAN PARK, CRAIG JOHNSON, *Governing the dark side of renewable energy: A typology of global displacement*, «Energy Research & Social Science», 74, 2021, 101902.
- JOAN CARLES MEMBRADO-TENA, JORGE HERMOSILLA-PLA, *The Precarious Survival of an Ancient Cultural Landscape: The Thousand-Year-Old Olive Trees of the Valencian Maestrat (Spain)*, «Land», 12(7), 2023, 1331.

- JONAS KRISTIANSEN NØLAND, JULIETTE AUXEPAULES, ANTOINE ROUSSET, BENJAMIN PERNEY, GUILLAUME FALLETTI, *Spatial energy density of large-scale electricity generation from power sources worldwide*, «Scientific Reports», 12, 2022, 21280.
- LUÍS SILVA, ANA DELICADO, *Wind farms and rural tourism: A Portuguese case study of residents' and visitors' perceptions and attitudes*, «Moravian Geographical Reports», 25(4), 2017, pp. 248-256.
- VACLAV SMIL, *Power Density*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2015.

Crisi del commercio di vicinato e modelli integrati di gestione: alcune riflessioni sul caso italiano

Bernardo Cardinale

Dipartimento di Scienze politiche, Università degli Studi di Teramo

Silvia Scorrano

Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali,
Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Premessa

Negli Stati Uniti, il commercio di vicinato e, più in generale, il commercio delle aree urbane centrali conosce una profonda crisi già a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso a causa dell'espansione delle grandi superfici di vendita. Una crisi a cui la pubblica amministrazione e gli operatori privati hanno cercato di reagire attraverso l'attuazione di molteplici politiche commerciali e urbanistiche tra cui risultano particolarmente interessanti i cosiddetti Business Improvement Districts (BID), vale a dire aree commerciali urbane spazialmente circoscritte nelle quali vengono applicati meccanismi flessibili di gestione sostenuti finanziariamente attraverso il pagamento di una imposta volontaria da parte dei privati per la realizzazione di servizi aggiuntivi e di carattere locale. Nell'Europa del Nord, modelli di gestione partecipata di spazi urbani commerciali sono stati introdotti, sempre per frenare la crisi del commercio urbano determinata dalla grande distribuzione, negli anni Ottanta. Il terziario commerciale al dettaglio italiano, invece, caratterizzato da una normativa giuridica protezionistica che, di fatto, ha vietato la modernizzazione di un settore considerato strategico nell'assorbire forza lavoro inoccupata, ha dovuto attendere la fine degli anni '90 per assistere ad un processo di liberalizzazione iniziato con il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 al quale ha fatto seguito un incremento delle grandi superfici di vendita extra-urbana. La liberalizzazione del commercio, accompagnata da un processo redistributivo della popolazione, ha contribuito alla crisi del commercio urbano facendo avvertire la necessità di introdurre iniziative nelle quali si affrontano in maniera integrata politiche commerciali e urbane.

1. Il commercio di vicinato: un percorso evolutivo complesso

Nella società contemporanea, il commercio off-line, sebbene sottoposto alla forte e crescente concorrenza delle vendite on-line,¹ risulta ancora il principale attore sia dell'area urbana centrale sia dei centri minori, in un rapporto di interdipendenza con la struttura dell'economia locale, con i ritmi temporali del processo di dispersione e di rimodulazione della gerarchia urbana, quest'ultima fortemente vincolata con quella commerciale (regionale ed extra-regionale). La storia urbana, economica e politica di un territorio e, non ultimo, la morfologia dello stesso, costituiscono, quindi, i capisaldi su cui si plasma la struttura commerciale. Ne consegue la mancanza di un "modello" commerciale universalmente applicabile in quanto le caratteristiche di un sistema distributivo efficiente dovrebbero rimanere ancorate alla struttura demografica e socioeconomica locale in modo da soddisfare le esigenze di consumo soprattutto di quella quota di popolazione meno mobile (ad esempio gli anziani).

Su queste premesse, passando ad esaminare le problematiche del terziario commerciale italiano non si può evitare di evidenziare una progressiva riduzione degli esercizi di vicinato indipendenti² – soprattutto del settore alimentare e del lusso³ – che interessa sia i piccoli comuni sia quelli di dimensione maggiore dove, sebbene il dettaglio indipendente presenti i segni della crisi, al contempo si consolida e resiste un'offerta standardizzata sui marchi presenti nei centri commerciali extra-urbani. Ne consegue un'omologazione del paesaggio commerciale delle aree centrali, il cosiddetto centro commerciale naturale (Bullado, 2012), su modelli di natura esogena applicati alla scala nazionale e, per alcuni marchi, internazionale: stesse vetrine e stessi interni dei negozi cancellano l'identità locale, un tempo espressa anche da un'offerta commerciale (alimentare e non) inserita all'interno di esercizi che nelle loro strutture narravano le tipicità culturali del territorio.

¹ Nel 2022, il 48,2% della popolazione di 14 anni ha fatto acquisti online (Istat).

² Si definiscono esercizi di vicinato quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con una popolazione residente inferiore a 10mila abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10mila abitanti.

³ Il commercio del lusso mostra la tendenza ad abbandonare i centri urbani di media dimensione per concentrarsi nelle grandi città e sulle piattaforme dell'e-commerce.

In aggiunta e, in maniera più aggressiva, nuove tipologie commerciali legate alla ristorazione conquistano, insieme ad una movida rumorosa, gli spazi delle botteghe del piccolo commercio.

Perdita di centralità delle attività commerciali nelle aree urbane, reticolarizzazione degli spazi del consumo, commercio elettronico, riqualificazione sociale ed economica dei centri urbani, invasione della movida, omologazione dei modelli di consumo, pianificazione di centri commerciali extra-urbani volti a soddisfare la domanda di consumo e di tempo libero di una popolazione dispersa sul territorio (e sempre più motorizzata) sintetizzano le trasformazioni di un terziario commerciale dove necessità di acquisto e di svago si fondono con la ricerca anche di una sicurezza di cui gli spazi privati sono maggiormente garanti.

Il commercio al dettaglio del terzo millennio diventa la sintesi di fenomeni contrastanti ma che si sovrappongono all'interno di uno stesso spazio: i commercianti lamentano la crisi delle strutture del centro urbano, i cittadini del centro urbano lamentano la presenza e l'invasione della movida; di contro, il centro commerciale extra-urbano sembra soddisfare le richieste sia dei consumatori sia dei commercianti.

Gli opposti nella città post-moderna si incontrano in un equilibrio instabile in cui si manifestano «significativi cambiamenti della struttura socio-demografica della città, in bilico tra fenomeni di gentrificazione e rivalorizzazione immobiliare da un lato, e fenomeni di degrado urbano dall'altro».⁴

Come gestire e creare un equilibrio sugli opposti? Quale quota di consumo risulta ancora controllabile dal sistema commerciale locale, sempre meno locale e sempre più legato ai marchi commerciali? Ed ancora, parlare della crisi del commercio urbano centrale ha senso se prima non si esaminano le trasformazioni del tessuto sociale urbano. Si può parlare di una crisi del commercio o forse sarebbe più giusto parlare di una trasformazione dei modelli di acquisto e di consumo? Come agire con le politiche urbane su questi ultimi. Le città andranno incontro ad un processo di desertificazione commerciale e sociale?

⁴ MIRELLA LODA, NICOLÒ MANCINI, *Il commercio al dettaglio nel centro storico di Firenze: un'esperienza di geografia applicata*, «Rivista Geografica Italiana», n. 3, 2004, pp. 449-476, ivi p. 450.

Nel presente contributo, per ragioni di spazio, molti dei suddetti quesiti non potranno trovare una adeguata risposta, sempre che la si possa dare, ma la complessità della tematica richiede che almeno li stessi vengano enunciati.

2. I distretti del commercio urbano quale modello di resilienza del commercio di vicinato

Nella società del terzo millennio, un processo redistributivo della popolazione, accompagnato da una trasformazione del comportamento di acquisto del consumatore divenuto fluido e sempre più connesso con le piattaforme dell'e-commerce⁵ in aggiunta allo sviluppo di grandi strutture di vendita extraurbane hanno portato alla crisi del commercio di vicinato e alla riconversione di molte vetrine in saracinesche di garage.⁶ Il quadro sin qui delineato, sebbene con tempi e modalità differenti, ha coinvolto le città del Nord del Mondo nelle quali, per sostenere la vitalità e la capacità attrattiva dei centri urbani, sono stati avviati sistemi innovativi di governance territoriale che, attraverso una regia unitaria del commercio dell'area urbana centrale, dovrebbero dare una risposta ad alcuni dei quesiti annunciati nel paragrafo precedente e cercare di superare lo svantaggio competitivo rispetto ai poli commerciali pianificati extraurbani. Tra le diverse soluzioni il distretto del commercio, un organismo di management cittadino con differenti livelli di partecipazione pubblica e privata, occupa un posto significativo.⁷ Affermatosi in Nordamerica, come Business Improvement Districts e in Gran Bretagna nella tipologia dei Town Center Management, sebbene diversamente strutturati, entrambi hanno come obiettivo una gestione integrata del centro urbano al fine di rivitalizzare il commercio attraverso il coinvolgimento del settore pubblico e privato.

In Italia, i distretti del commercio hanno incominciato a fare la loro

⁵ MARIA LUISA FARAVELLI, MARIA ANTONIETTA CLERICI, *I distretti del commercio in Lombardia: una politica efficace per la resilienza del commercio*, «Bollettino della Società Geografica Italiana», VI, 2013, pp. 613-636.

⁶ Tra il 2012 e il 2023 in Italia sono stati chiusi 111 mila punti vendita (Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio).

⁷ GIUSEPPE GAMBAZZA, *Resilienza urbana e rivalorizzazione del tessuto commerciale del centro storico di Piacenza*, «Geotema», 51, pp. 90-94, ivi p.90.

comparsa alla fine del primo decennio del nuovo millennio, dapprima in Lombardia e, successivamente, in Veneto e in Puglia. Con la legge nazionale dell'11 novembre 2011, n. 180, acquisiscono la stessa dignità dei distretti industriali e vengono definiti come "le aree produttive e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio" (art.5, comma 1, punto e).

Una definizione quanto mai ampia che viene ad attribuire al commercio una capacità, forse eccessiva, di valorizzazione delle risorse del territorio che porta a chiedersi, nell'attuale società globalizzata, valorizzazione per chi? a vantaggio di chi? Ne consegue la necessità di chiarire la nozione di "risorsa" prima di procedere ad una sua valorizzazione; inoltre, ricordando che l'attività commerciale implica un momento di acquisto di prodotti e, successivamente, di vendita la nozione di risorsa diventa ancora più vaga: le risorse sono il territorio locale in quanto fonte di approvvigionamento o la popolazione da intendersi come consumatrice? Ed ancora, in virtù della generica nozione di distretto (esplicitata anch'essa dalla legge 180/2011, art. 5, comma 1, punto b) quale area omogenea con una elevata concentrazione di imprese di piccola e media dimensione, se ne deduce la difficoltà stessa ad individuare una unità distrettuale da dover integrare all'interno di una visione sistemica della città.

Sulle indicazioni, seppur generiche, emerse dalla legge 180/2011, diverse regioni italiane hanno proceduto ad emanare una propria normativa. La prima in ordine di tempo è stata la Lombardia, che ha introdotto una distinzione tra Distretti Urbani del Commercio (DUC), costituiti da un unico Comune o parte di esso, e i Distretti Diffusi di rilevanza Intercomunale (DID) costituiti tra più Comuni.

Da un punto di vista merceologico i distretti del commercio possono coinvolgere un solo settore commerciale (approccio settoriale) o anche altri ambiti economici (approccio integrato); in relazione ai soggetti coinvolti questi possono essere imprese, enti locali (Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane), associazioni del commercio ed altri soggetti privati/non profit. Le attività realizzate da un distretto possono andare dalla semplice campagna promozionale ad interventi strutturali e infrastrutturali.

Da un confronto tra le normative regionali emergono diversi modelli di distretto del commercio in quanto strumenti altamente flessibili che si devono adattare ai diversi contesti socioeconomici e storico-urbanistici, le cui azioni possono riguardare sia interventi strutturali di marketing territoriale e urbano, sia interventi di promozione e di valorizzazione del commercio.

Valorizzazione integrata dello spazio urbano, competitività e cooperazione possono essere definite come le tre parole chiave sulla quale ruota la nozione di distretto del commercio.⁸

3. Riflessioni conclusive

Il distretto del commercio, un'area con caratteristiche omogenee, occupa un posto particolarmente interessante all'interno delle politiche commerciali a sostegno del commercio urbano, in quanto coinvolge sia soggetti pubblici che privati. Questi distretti propongono interventi di gestione integrata e partecipata, con una visione del commercio che mira a una ripresa economica e a fungere da polo attrattore di flussi di visitatori, potenziali sostenitori di un turismo culturale dei centri storici italiani. Il rilancio dell'attività terziaria richiede una politica commerciale sistemica che vada a integrarsi all'interno di una più ampia pianificazione urbanistica. Tra le tematiche principali da considerare vi sono la viabilità e la mobilità,⁹ la gestione degli spazi urbani (pubblici, residenziali ed economici), il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, la sicurezza, la coesione economica e sociale e la qualità della vita dei cittadini residenti.

Una gestione efficace del traffico e la promozione di mezzi di trasporto sostenibili sono cruciali per rendere i centri urbani più accessibili e attraenti per i consumatori. La pianificazione deve bilanciare spazi pubblici, residenziali ed economici, creando un ambiente urbano armonioso e vivibile. La riqualificazione degli spazi pubblici può incentivare una maggiore frequentazione e attrattività commerciale.

⁸ LUCA ZANDERIGHI, *Commercio e distretti: patto per uno sviluppo economico locale sostenibile*, in AA.VV., *Commercio e distretti: un patto per lo sviluppo*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020, pp. 79-87.

⁹ BERNARDO CARDINALE, *Mobilità delle merci e sostenibilità urbana. Dinamiche territoriali e politiche di intervento*, Bologna, Pàtron, 2009.

Interventi mirati al recupero architettonico e funzionale dei centri storici possono trasformarli in punti focali di attrazione turistica e commerciale, valorizzando il patrimonio culturale. La percezione di sicurezza è fondamentale per attrarre visitatori e residenti, e l'implementazione di politiche di sicurezza urbana può migliorare significativamente la vivibilità delle aree commerciali. Promuovere la coesione tra diverse fasce della popolazione e tra vari attori economici può creare un ambiente favorevole allo sviluppo commerciale, mentre la collaborazione tra enti pubblici, privati e la comunità locale è essenziale. Garantire che gli interventi commerciali non compromettano la qualità della vita dei residenti è cruciale per mantenere un equilibrio tra sviluppo economico e benessere sociale.

Sebbene risulti ancora presto effettuare un primo bilancio sull'effettivo ruolo desumibile da dieci anni di attività dei distretti della Lombardia (2008-2018), Orsi e Zanderighi evidenziano l'esistenza di un effetto distretto. A tale effetto va attribuito il merito di aver contrastato il declino del commercio di vicinato e la perdita di capacità attrattiva del commercio urbano. I distretti stanno superando la visione commercio-centrica, ampliando il proprio raggio d'azione verso obiettivi di recupero sociale e strutturale dell'area e di valorizzazione turistica.

Tuttavia, questo ampliamento delle funzioni dei distretti solleva nuove questioni. La trasformazione del distretto del commercio in distretto per l'innovazione e lo sviluppo locale, in cui i diversi soggetti pubblici e privati si impegnano in un'azione finalizzata a una ricostruzione economica e sociale del territorio, rischia di snaturare la nascita stessa del distretto del commercio. È necessario trovare un equilibrio tra le funzioni commerciali e altre funzioni urbane per evitare la perdita di identità dei distretti.

Un ultimo aspetto riguarda la definizione di "risorsa" all'interno dei distretti del commercio. È fondamentale che la valorizzazione delle risorse avvenga in modo equo e sostenibile, secondo modelli di sviluppo sostenibili che considerino l'impatto a lungo termine delle loro attività sul tessuto economico e sociale locale. La partecipazione attiva della comunità è essenziale per il successo di questi modelli. Infine, i modelli di distretto del commercio devono essere sufficientemente flessibili per adattarsi alle diverse realtà socioeconomiche

e storico-urbanistiche, richiedendo una costante revisione e adattamento delle politiche e delle strategie adottate.

In conclusione, i distretti del commercio rappresentano una risposta innovativa e promettente alla crisi del commercio di vicinato, ma richiedono una gestione attenta e integrata che sappia bilanciare le esigenze economiche, sociali e culturali delle aree urbane. La loro evoluzione e il loro successo dipenderanno dalla capacità di adattarsi ai cambiamenti del contesto socioeconomico e di coinvolgere attivamente tutti gli attori interessati.

Bibliografia

- ANTONELLA BRUZZESE, LUCA TAMINI, *Servizi commerciali e produzioni creative. Sei itinerari nella Milano che cambia*, Milano, Bruno Mondadori, 2014.
- EMANUELA BULLADO, *Il commercio nel centro storico: un 'personaggio' in cerca di autore*, in «Rivista Geografica Italiana», 114, 3, 2007, pp. 427-440.
- BERNARDO CARDINALE, *La mobilità delle merci, il traffico urbano e la qualità della vita: le opportunità della city logistics*, in: ALBERTO DI BLASI, *Il Futuro della Geografia: Ambiente, Culture, Economia*, Vol. I, Bologna, Pàtron editore, 2011, pp. 591-594.
- BERNARDO CARDINALE, LUCIANO MATANI, *Il paesaggio urbano e gli spazi commerciali di Teramo. Un rapporto imprescindibile tra resilienze e politiche urbane*, in Marina Fuschi, Fabrizio Ferrari (a cura di), *Commercio e consumo nelle città d'Abruzzo. Casi studio*, Milano, FrancoAngeli, 2019, pp. 117-14.
- BERNARDO CARDINALE, DANTE DI MATTEO, CONCETTINA PASCETTA, LUCA ZARRILLI, *Urban retail in inland Abruzzo: between decline and new polarities*, in «Bollettino della Società Geografica Italiana», 14, (Special Issue), 2021, pp. 81-92.
- MARIA ANTONIETTA CLERICI, *Competere nel commercio: Milano e le città medie tra deregulation e grande recessione*, Milano, Franco Angeli, 2019.
- MARIA LUISA FARAVELLI, MARIA ANTONIETTA CLERICI, *I distretti del commercio in Lombardia: una politica efficace per la resilienza del commercio*, «Bollettino della Società geografica italiana», VI, 2013, pp. 613-636.

- GIUSEPPE GAMBAZZA, *Resilienza urbana e rivalorizzazione del tessuto commerciale del centro storico di Piacenza*, «Geotema», 51, 2016, pp. 90-94.
- MARINA FUSCHI, BERNARDO CARDINALE, FABRIZIO FERRARI ET AL., *La nuova geografia del consumo e del commercio nelle città capoluogo d'Abruzzo: una prima lettura di base per il futuro quadro della ricerca*, in Lidia Viganoni (a cura di), *Commercio, consumo e città*, Milano, Franco-Angeli Editore, Quaderno di lavoro Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN - Bando 2015), 2017, pp. 175-192.
- MIRELLA LODA, NICOLÒ MANCINI, *Il commercio al dettaglio nel centro storico di Firenze: un'esperienza di geografia applicata*, «Rivista Geografica Italiana», n. 3, 2004, pp. 449-476, ivi p. 450.
- LUIGI ORSI, LUCA ZANDERIGHI, *Commercio di vicinato e resilienza. Il ruolo dei Distretti del commercio*, «Micro & Macro Marketing», 2, 2020, pp. 1-17.
- SILVIA SCORRANO, *The Role of Commerce/Consumption in the Urban Suburbs of Pescara*, in AA.VV., *The role of Commerce in the Main Urban Area of Abruzzo: An Intra-Urban Reading*, «Bollettino della Società Geografica Italiana», 14, 2020, pp. 93-103.
- LUCA TAMINI, LUCA ZANDERIGHI, *Dismissioni commerciali e resilienza. Nuove politiche di rigenerazione urbana*, Milano, Egea, 2017.
- LUCA ZANDERIGHI, *Commercio e distretti: patto per uno sviluppo economico locale sostenibile*, in AA.VV., *Commercio e distretti: un patto per lo sviluppo*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020, pp. 79-87.

**Capitale umano qualificato, transizione tecnologica,
e competitività regionale:
la diseguale geografia dell'innovazione in Europa**

Alfonso Giordano

Università degli Studi Niccolò Cusano, Roma,
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Sociologiche

Introduzione: competizione economica globale e squilibri regionali europei

In un mondo in rapido cambiamento tecnologico e sempre più basato sull'economia della conoscenza, l'innovazione rappresenta una forza fondamentale per la competitività regionale, la crescita economica e il progresso della società. L'Europa, con la sua ricca storia di progressi scientifici e tecnologici, si trova di fronte alla duplice sfida di sostenere la propria competitività nell'innovazione e di affrontare al contempo le forti disparità nelle attitudini innovative delle sue regioni. La capacità del continente di navigare nel complesso panorama della quarta rivoluzione industriale - caratterizzato da digitalizzazione, automazione e tecnologie sostenibili - dipende sempre più dal suo capitale umano qualificato. Queste persone, dotate di conoscenze e capacità avanzate, sono essenziali per promuovere le transizioni tecnologiche, rafforzare la competitività regionale e guidare l'innovazione.

Tuttavia, l'impatto a lungo termine del capitale umano su queste dinamiche non è ancora ben chiaro, in particolare a livello regionale. Inoltre, la geografia dell'innovazione in Europa è notevolmente disomogenea, con alcune regioni in testa ai progressi tecnologici e altre in ritardo. Questa disparità solleva questioni critiche sulla distribuzione del capitale umano qualificato, sull'efficacia delle politiche regionali per l'innovazione e sulle implicazioni più ampie per la competitività europea sulla scena globale. Inoltre, questo processo divergente contribuisce a formare o rafforzare disuguaglianze regionali.¹ Le attività

¹ RICCARDO CRESCENZI, SIMONA IAMMARINO, CAROLIN IORAMASHVILI, ANDRES RODRÍGUEZ-POSE, MICHAEL STORPER, *The Geography of Innovation and Development: Global Spread and Local Hotspots*, «Geography and Environment Discussion Paper Series n. 4», London School of Eco-

ad alta complessità e contenuto tecnologico tendono, infatti, ad agglomerarsi in alcune regioni, mentre nelle regioni in ritardo di sviluppo si concentrano attività a bassa complessità e contenuto tecnologico, creando così un circuito avverso di disuguaglianza spaziale² e *brain drain*. Nei fatti, questo modello costituisce un problema spinoso per la politica dell'innovazione: migliorare l'innovatività del sistema europeo della conoscenza nel suo complesso potrebbe per un verso avvantaggiare in modo sproporzionato le regioni già sviluppate e per l'altro favorire le disparità regionali.³

Comprendere, dunque, le dinamiche del capitale umano qualificato nell'ambito delle transizioni tecnologiche e della competitività regionale è essenziale per elaborare strategie in grado di migliorare la competitività delle regioni in ritardo, promuovere una crescita equa e garantire la posizione dell'Europa come uno dei leader globale dell'innovazione. Questo contributo si propone di esplorare queste intricate relazioni per far luce sulla diseguale geografia dell'innovazione in Europa e proporre percorsi verso un futuro più inclusivo e competitivo.

1. La centralità del capitale umano qualificato per i processi tecnologici e competitivi

Il ruolo del capitale umano qualificato nelle transizioni tecnologiche e nella competitività regionale con i relativi effetti sulla più generale capacità innovativa europea è stato ampiamente esaminato all'interno della comunità accademica attraverso un cospicuo complesso di teorie, metodologie e risultati. Questo paragrafo passa in rassegna i principali quadri teorici e gli studi empirici che fanno luce sul ruolo critico del capitale umano qualificato nel facilitare le transizioni tecnologiche e nel rafforzare la competitività regionale, ma allo stesso tempo evidenzia che le disparità geografiche nella capacità innovativa esistenti in

nomics and Political Science, 2020, pp. 1–35.

² SIMONA IAMMARINO, MICHAEL STORPER, *Regional Inequality in Europe: Evidence, Theory and Policy Implications*, «Journal of Economic Geography», vol. 19, n. 2, 2019, pp. 273–298.

³ FLAVIO L. PINHEIRO, PIERRE-ALEXANDRE BALLAND, RON BOSCHMA, DOMINIK HARTMANN, *The Dark Side of the Geography of Innovation: Relatedness, Complexity and Regional Inequality in Europe*, «Regional Studies», Open Access, 2022.

Europa sono ricollegabili in modo significativo alla diseguale dotazione di capitale umano qualificato.

L'innovazione è ampiamente riconosciuta come un motore cruciale dello sviluppo economico e della competitività regionale.⁴ A questo proposito, in uno studio⁵ vengono analizzati due gruppi distinti di regioni: regioni economicamente sviluppate (sopra il 90 per cento della media del PIL dell'UE) e regioni meno sviluppate (al di sotto del 90 per cento della media del PIL dell'UE). Il primo gruppo comprende 86 regioni, mentre il secondo 97 regioni di livello NUTS2. Se ne deriva che la performance innovativa delle regioni è strettamente correlata alle loro capacità socioeconomiche e istituzionali, sottolineando il collegamento delle regioni sviluppate a un'attività innovativa più elevata e le regioni in ritardo di sviluppo a una più bassa, ed evidenziando che esiste un'eterogeneità nella qualità di fattori come le infrastrutture tecnologiche, il capitale umano qualificato e la diffusione e la circolazione della conoscenza.⁶

In realtà, la produzione e la diffusione della conoscenza, l'interazione tra gli attori all'interno delle regioni e tra di esse,⁷ nonché il ruolo del settore pubblico e di quello privato nel sostenere l'innovazione sono da tempo oggetto di un'intensa indagine da parte di ricercatori⁸

⁴ EDWARD J. MALECKI, *The Geography of Innovation*, in Manfred M. Fischer, Peter Nijkamp (a cura) «Handbook of Regional Science», Berlin, Heidelberg, Springer, 2021, pp. 819–834.

⁵ NIKOLAOS FILIPPOPOULOS, GEORGIOS FOTOPPOULOS, *Innovation in Economically Developed and Lagging European Regions: A Configurational Analysis*, «Research Policy», vol. 51, n. 2, 2022, 104424.

⁶ ANDRÉS RODRÍGUEZ-POSE, CALLUM WILKIE, *Innovating in Less Developed Regions: What Drives Patenting in the Lagging Regions of Europe and North America*, «Growth Change», vol. 50, n. 1, 2019, pp. 4–37.

⁷ SARA MORENO PIRES, ALEXANDRA POLIDO, FILIPE TELES, PEDRO SILVA, CARLOS RODRIGUES, *Territorial Innovation Models in Less Developed Regions in Europe: the Quest for a New Research Agenda?*, «European Planning Studies», vol. 28, n. 8, 2019, pp. 1639–1666.

⁸ BYORN T. ASHEIM, HELEN LAWTON SMITH, CHRISTINE OUGHTON, *Regional Innovation Systems: Theory, Empirics and Policy*, «Regional Studies», vol. 45, n. 7, 2011, pp. 875–891; MICHEL BUESA, JOOST HEJJS, THOMAS BAUMERT, *The Determinants of Regional Innovation in Europe: A Combined Factorial and Regression Knowledge Production Function Approach*, «Research Policy», vol. 39, n. 6, 2010, pp. 722–735.

e decisori politici. L'ipotesi di fondo su cui si basano le analisi econometriche dell'innovazione regionale è che quest'ultima possa essere raggiunta attraverso determinanti specifiche, quali le attività di R&S pubbliche e private, la collaborazione università-industria e in particolare il capitale umano qualificato.⁹

Il ben noto concetto relativo ai “sistemi regionali di innovazione”¹⁰ sostiene, infatti, che la capacità delle regioni di innovare e competere è significativamente influenzata dall'interazione tra le istituzioni locali, le organizzazioni e il contesto socioeconomico. Diverse ricerche¹¹ hanno individuato proprio nella relazionalità un fattore chiave per la nascita di nuove specializzazioni nel settore delle tecnologie verdi. Questo quadro di riferimento sottolinea da tempo l'importanza delle reti locali e del flusso di conoscenze come componenti fondamentali per la promozione degli ecosistemi dell'innovazione. È però il capitale umano qualificato ad essere al centro di questi sistemi regionali di innovazione, in quanto è visto come una risorsa chiave che catalizza l'assorbimento, la generazione e la diffusione della conoscenza all'interno delle regioni.¹²

⁹ SYLVIE CHARLOT, RICCARDO CRESCENZI, ANTONIO MUSOLESI, *Econometric Modelling of the Regional Knowledge Production Function in Europe*, «Journal of Economic Geography», vol. 15, n. 6, 2015, pp. 1227-1259; RODERIK PONDS, FRANK VAN OORT, KOEN FRENKEN, *Innovation, Spillovers and University-industry Collaboration: An Extended Knowledge Production Function Approach*, «Journal of Economic Geography», vol. 10, n. 2, 2010, pp. 231-255.

¹⁰ BJORN T. ASHEIM, LARS COENEN, *Knowledge Bases and Regional Innovation Systems: Comparing Nordic clusters*, «Research Policy», vol. 34, n. 8, 2005, pp. 1173-1190; PHILIP COOKE, *Regional Innovation Systems, Clusters, and the Knowledge Economy*, «Industrial and Corporate Change», vol. 10, n. 4, 2001, pp. 945-974.

¹¹ MARTIN VAN DEN BERGE, ANET WETERINGS, *Relatedness in Eco-technological Development in European Regions*, «Economic Geography», vol. 14, n. 13, 2014, pp. 1-30; JING XIAO, RON BOSCHMA, MARTIN ANDERSSON, *Industrial Diversification in Europe: The Differentiated Role of Relatedness*, «Economic Geography», vol. 94, n. 5, 2018, pp. 514-543.

¹² ANDRÉS RODRÍGUEZ-POSE, MARCO DI CATALDO, *Quality of Government and Innovative Performance in the Regions of Europe*, «Journal of Economic Geography», vol. 15, n. 4, 2015, pp. 673-706.

Anche la teoria del “Knowledge Spillover dell’imprenditorialità”¹³ sottolinea ulteriormente il ruolo degli individui di talento nello sfruttare gli spillover di conoscenza, portando alla creazione di startup innovative e contribuendo al dinamismo economico regionale. Inoltre, il capitale umano viene considerato un importante motore dell’innovazione regionale in quell’insieme di regioni caratterizzate da popolazione di età compresa tra i 30 e i 34 anni con istruzione terziaria, risorse umane in campo scientifico e tecnologico e lavoratori della conoscenza ad alta creatività. In seguito, poi, al lavoro fondamentale di Florida¹⁴ sulla “classe creativa”, c’è un grande interesse per stabilire se la creatività, in quanto input, sia importante per la crescita regionale. Per rispondere a questa domanda è necessario sviluppare un quadro analitico in grado di distinguere la creatività da altri input. Con dati provenienti da paesi europei, una ricerca¹⁵ ha integrato il concetto di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC) e la classe creativa in una funzione di produzione teorica. I risultati hanno rivelato che non solo esiste una relazione positiva e interattiva tra lavoratori creativi e TIC, ma che la combinazione di lavoratori creativi e TIC porta a livelli più elevati di crescita del valore aggiunto. Inoltre, è emerso che i lavoratori creativi hanno un impatto maggiore sulla crescita rispetto alle misure tradizionali del capitale umano (ad esempio, i laureati). I risultati di questa ricerca suggeriscono quindi che la classe creativa non deve prestare attenzione solo alle preferenze socioeconomiche degli individui, ma deve includere risorse sociali più ampie, come le TIC.

Uno studio¹⁶ sostiene che le competenze digitali - capacità associate all’uso e allo sviluppo delle tecnologie digitali - migliorano la capacità delle regioni di attingere al know-how esistente e di creare nuovi percorsi industriali sostenibili. L’analisi empirica si è concentrata sulla

¹³ ZOLTAN J. ACS, PONTUS BRAUNERHJELM, DAVID B. AUDRETSCH, BO CARLSSON, *The Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship*, «Small Business Economics», vol. 32, 2009, pp. 15–30.

¹⁴ RICHARD FLORIDA, *The Rise of the Creative Class*, New York, Basic Books, 2002.

¹⁵ KAI ZHAO, MARY O’MAHONY, AMIR QAMAR, *Bridging the Gap in Creative Economy and ICT Research: A Regional Analysis in Europe*, «Applied Economics», vol. 52, 2020, pp. 3153–3166.

¹⁶ FULVIO CASTELLACCI, DAVIDE CONSOLI, ARTUR SANTOALHA, *The Role of E-skills in Technological Diversification in European Regions*, «Regional Studies», vol. 54, n. 8, 2020, pp. 1123–1135.

relazione tra competenze digitali e diversificazione tecnologica per un panel di regioni europee nel periodo 2000-2012. Sono stati considerati nuovi indici della dotazione regionale di competenze digitali, distinguendo tra utenti di base, utenti professionali e sviluppatori esperti di TIC. I risultati econometrici hanno mostrato che le competenze digitali favoriscono le dinamiche di diversificazione tecnologica nelle regioni europee e che questo effetto è particolarmente forte per le regioni meno sviluppate e per i bassi livelli di correlazione.


Una successiva analisi da parte degli stessi autori¹⁷ ha ampliato il quadro della geografia economica evolutiva concentrandosi sull'alfabetizzazione digitale. In particolare, si sostiene che le competenze della forza lavoro associate all'uso e allo sviluppo delle tecnologie TIC sono una determinante importante, anche se poco studiata, della diversificazione regionale nelle nuove tecnologie verdi. Di conseguenza, sono state analizzate le loro relazioni con la correlazione e la diversificazione verde utilizzando dati panel su 142 regioni europee per il periodo 2006-2013. Se ne è derivato che la dotazione di competenze digitali è un predittivo positivo della capacità delle regioni di specializzarsi in nuovi settori tecnologici, in particolare per le specializzazioni verdi (Figure 1 e 2 che seguono). Inoltre, le competenze digitali moderano negativamente l'effetto della relazionalità sulla diversificazione tecnologica. Questi risultati richiamano l'attenzione sul potenziale della digitalizzazione¹⁸ nel contesto della transizione verso un'economia più verde.¹⁹

¹⁷ ARTUR SANTOALHA, DAVIDE CONSOLI, FULVIO CASTELLACCI, *Digital Skills, Relatedness and Green Diversification: A Study of European Regions*, «Research Policy», vol. 50, n. 9, 2021, 104340.

¹⁸ GIULIO BUCIUNI, GIANCARLO CORÒ, *Innovazione digitale e polarizzazione spaziale. Un'analisi sui nuovi divari regionali*, «Regional Studies and Local Development», vol. 1, n. 1, 2020, pp. 73-96.


¹⁹ RŪTA BANELIENĖ, ROLANDAS STRAZDAS, *Green Innovation for Competitiveness: Impact on GDP Growth in the European Union*, 2023, «Contemporary Economics», University of Economics and Human Sciences in Warsaw, vol. 17, n. 1, 2023, p. 92-108.

Figura 1 Distribuzione del tasso di successo nell'acquisizione di nuove specializzazioni tecnologiche nelle regioni europee



Fonte: Artur Santoalha, Davide Consoli, Fulvio Castellacci, *Digital Skills, Relatedness and Green Diversification: A Study of European Regions*, «Research Policy», vol. 50, n. 9, 2021, 104340.

Figura 2 Distribuzione delle competenze digitali nelle regioni europee



Fonte: Artur Santoalha, *op. cit.*

In sintesi, la distribuzione disomogenea delle attività di innovazione in Europa è stata ben documentata, con studi che evidenziano una concentrazione dell'innovazione in regioni specifiche, spesso quelle che ospitano grandi centri urbani e istituzioni di istruzione e ricerca ben consolidate.²⁰ I fattori che contribuiscono a queste disparità includono, dunque, le differenze nelle politiche regionali per l'innovazione, l'accesso alle risorse finanziarie e alle infrastrutture, ma significativamente la disponibilità di manodopera qualificata.²¹ Inoltre, diversi studi hanno dimostrato una correlazione positiva tra la presenza di capitale umano qualificato e la produzione di innovazione regionale, misurata in termini di domande di brevetto, spesa in R&S e produzione di industrie ad alta tecnologia.²² Infine, le regioni con livelli di istruzione più elevati e competenze specializzate sono meglio posizionate per impegnarsi in attività ad alto valore aggiunto e attrarre investimenti in settori innovativi.

2. Il panorama europeo dell'innovazione

La transizione verso economie basate sulla conoscenza²³ ha aumentato la domanda di capitale umano qualificato in tutta Europa.²⁴ I progressi tecnologici, in particolare nelle TIC, nelle biotecnologie e nelle

²⁰ ANDÉS RODRÍGUEZ-POSE, *Do Institutions Matter for Regional Development?* «Regional Studies», vol. 47, n. 7, 2013, pp. 1034–1047; ROBERTA CAPELLO, CAMILLA LENZI, *Territorial Patterns of Innovation: A Taxonomy of Innovative Regions in Europe*, «The Annals of Regional Science», vol. 51, 2013, pp. 119–154.

²¹ ANDRÉS RODRIGUEZ-POSE, RICCARDO CRESCENZI, *Innovation and Regional Growth in the European Union*, Springer, 2017

²² MICHAEL FRITSCH, VIKTOR SLAVTICHEV, *What Determines the Efficiency of Regional Innovation Systems?*, «Jena Economics Research Papers», 2007, 006; ROSINA MORENO, RAFFAELE PACI, STEFANO USAI, *Innovation Clusters in European Regions*, «European Planning Studies», vol. 14, n. 9, 2006, pp. 1235–1263.

²³ ALFONSO GIORDANO, *Geopolitica della conoscenza, spazi competitivi e migrazioni qualificate*, in GABRIELE GABRIELLI (a cura), «Allenarsi per il futuro. Sfide manageriali del XXI secolo», Milano, Franco Angeli, 2021, pp. 45–53.

²⁴ ALFONSO GIORDANO, ANTONIETTA PAGANO, GIUSEPPE TERRANOVA, *Mobilità della conoscenza e migrazioni qualificate. L'Europa nella sfida per il Brain Gain*, «Bollettino della Società Geografica Italiana», vol. V, n. 4, 2012, pp. 749–771.

energie rinnovabili, richiedono competenze specializzate per lo sviluppo, l'implementazione e la gestione.²⁵ La disparità nella disponibilità di manodopera qualificata contribuisce, come detto, alla diseguale geografia dell'innovazione, con le regioni che mancano di questa risorsa critica che stentano a tenere il passo con i progressi tecnologici. Inoltre, l'adattabilità e la capacità di apprendimento continuo della forza lavoro sono sempre più riconosciute come fondamentali per le regioni che vogliono affrontare con successo le transizioni tecnologiche. Le regioni che investono nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente hanno maggiori probabilità di promuovere un ambiente favorevole all'innovazione e all'adozione di tecnologie.²⁶

Tuttavia, le politiche di innovazione dell'Unione Europea sono rimaste per lungo tempo prevalentemente orientate alla ricerca. L'obiettivo fondamentale è stato quello di raggiungere un tasso di investimenti in R&S pari al 3% del PIL. L'innovazione delle piccole e medie imprese (PMI), tuttavia, si fonda su una varietà di fonti interne - sia basate su R&S che non - e su fattori esterni, come la collaborazione con altre imprese e centri di ricerca, ed è profondamente influenzata dalla localizzazione e dal contesto. Data questa molteplicità di attività di innovazione, una ricerca²⁷ sostiene che le politiche di innovazione basate fondamentalmente su un aumento degli investimenti in R&S non sono in grado di fornire i migliori risultati nelle regioni in cui la capacità delle PMI di trarre vantaggio dalla R&S è limitata. Gli autori ritengono che la collaborazione e le specificità regionali possano svolgere un ruolo maggiore nel determinare l'innovazione delle PMI, al di là delle sole attività di R&S. Utilizzando i dati del *Regional Innovation Scoreboard*,²⁸

²⁵ FRANZ TÖDTLING, MICHAELA TRIPPL, *One Size Fits All? Towards a Differentiated Regional Innovation Policy Approach*, «Research Policy», vol. 34, n. 8, 2005, pp. 1203-1219.

²⁶ MARJOLEIN C.J. CANIËLS, BART VERSPAGEN, *Barriers to Knowledge Spillovers and Regional Convergence in an Evolutionary Model*, «Journal of Evolutionary Economics», vol. 11, 2001, pp. 307-329.

²⁷ JOSÉ-LUIS HERVÁS-OLIVER, MARIO DAVIDE PARRILLI, ANDRÉS RODRÍGUEZ-POSE, FRANCISCA SEMPERE-RIPOLL, *The Drivers of SME Innovation in the Regions of the EU*, «Research Policy», vol. 50, n. 9, 2021, 104316.

²⁸ EUROPEAN UNION, *Regional Innovation Scoreboard 2021*, Luxembourg, Publication Office of the European Union, 2021.

che ha coperto 220 regioni in 22 Paesi europei, si sostiene che le regioni europee differiscono in modo significativo in termini di innovazione delle PMI a seconda della loro posizione.

Le PMI delle regioni più innovative beneficiano, infatti, in misura molto maggiore di una combinazione fatta di R&S interna, di collaborazioni esterne di ogni tipo e di input non legati alla R&S. Le PMI delle regioni meno innovative si affidano, invece, fondamentalmente a fonti esterne e, in particolare, alla collaborazione con altre imprese. Maggiori investimenti in R&S pubblica non sempre portano a miglioramenti nell'innovazione delle PMI regionali, indipendentemente dal contesto. La collaborazione è un'attività innovativa centrale che può integrare la R&S, mostrando un effetto sull'innovazione delle PMI ancora più forte di quello della R&S. Pertanto, per massimizzare l'innovazione delle PMI nei diversi contesti regionali europei, viene ritenuta necessaria una politica maggiormente basata sulla collaborazione e che tenga in considerazione le caratteristiche del luogo nel quale le PMI operano.

Uno studio²⁹ ha presentato un nuovo approccio al fine di confrontare le regioni dell'UE in base al loro livello di innovazione. Per molti anni, diverse organizzazioni hanno pubblicato rapporti relativi al livello di innovazione dei Paesi e delle regioni dell'UE. Di solito, per misurare lo sviluppo in questo settore si utilizzano metodi tassonomici. Lo svantaggio principale di questo approccio è, si sostiene, che offre una valutazione del livello di innovazione dell'UE basata solo sulla media, mentre l'obiettivo principale di questo tipo di analisi dovrebbe includere una valutazione della compatibilità dei risultati ottenuti in diverse aree, costituendo una misura composita. A tal fine, è stata proposta una procedura diversa basata sul metodo tassonomico multicriterio. In questo metodo, il livello di innovazione delle regioni dell'UE oggetto della ricerca è stato valutato utilizzando i risultati ottenuti in ogni gruppo di indicatori presi in considerazione a questo scopo. Ciò significa che le regioni dell'UE possono essere suddivise in gruppi in base al loro livello di innovazione in tutte le aree considerate, non solo in base al loro valore medio di sviluppo. Un valore aggiunto delle consi-

²⁹ KATARZYNA SZOPIK-DEPCZYŃSKA, KATARZYNA CHEBA, IWONA BĄK, ANGELIKA KĘDZIERSKA-SZCZEPANIAK, KRZYSZTOF SZCZEPANIAK, GIUSPPE IOPPOLO, Innovation Level and Local Development of EU regions. A New Assessment Approach, «Land Use Policy», vol. 99, 2020,104837.

derazioni presentate nello studio è dato dalla possibilità di ottenere informazioni supplementari sulla struttura interna dell'innovazione degli oggetti socioeconomici. Va sottolineato che tale analisi rappresenta un nuovo approccio a questo tipo di valutazione. I risultati sono comunque particolarmente rilevanti per organizzazioni come l'Unione Europea, in cui la coesione interna è uno dei suoi obiettivi strategici di sviluppo.

Un altro lavoro³⁰ ha analizzato la relazione tra la performance innovativa delle regioni europee e la loro resilienza. Sfruttando un nuovo set di dati che include brevetti e marchi a livello regionale (NUTS2) per il periodo 2008-2016, lo studio ha affrontato due domande di ricerca: (1) le regioni innovative sono più resilienti? (2) Quale tipo di innovazione favorisce maggiormente la resilienza? Gli autori hanno inquadrato la relazione tra resilienza e innovazione nella nozione schumpeteriana di innovazione come "risposta creativa nella storia". Nel complesso, si evidenzia che una performance più forte nell'innovazione è associata a una migliore performance occupazionale³¹ sia durante che dopo la crisi finanziaria del 2008. Si sostiene che le capacità di apprendimento costruite nel tempo dalle regioni le rendono più efficaci nell'adattarsi e nel riprendersi durante i grandi shock. Sebbene la crisi possa aver creato un'opportunità di avanzamento per le regioni meno sviluppate, questa opportunità è stata di fatto colta soprattutto da quelle che già disponevano di un forte sistema regionale di innovazione.

Una caratteristica comune della performance regionale è, come detto, la presenza di spillover, che si verificano soprattutto tra regioni vicine. Gli spillover possono derivare da vari fattori, come i flussi di conoscenza basati sulla sostenibilità,³² il commercio interregionale e

³⁰ ANDREA FILIPPETTI, PETROS GKOTSIS, ANTONIO VEZZANI, ANTONIO ZINILLI, *Are Innovative Regions More Resilient? Evidence from Europe in 2008-2016*, «Economia Politica», vol. 37, 2020, pp. 807-832.


³¹ PEDRO SILVA, SARA MORENO PIRES, FILIPE TELES, *Explanatory Models of Regional Innovation Performance in Europe: Policy Implications for Regions*, «Innovation: The European Journal of Social Science Research», vol. 31, n. 4, 2021, pp. 609-631.

³² ELENA ŠIRÁ, ROMAN VAVREK, KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ IVANA, RATISLAV KOTULIČ, *Knowledge Economy Indicators and Their Impact on the Sustainable Competitiveness of the EU Countries*, «Sustainability», vol. 12, n. 10, 2019, 4172.

altri collegamenti tra i diversi sistemi economici regionali. Di conseguenza, è probabile che la performance di una regione sia influenzata da quella delle regioni vicine. Può essere influenzata anche da regioni più lontane, ad esempio attraverso gli scambi commerciali, le operazioni delle multinazionali³³ o le collaborazioni internazionali. L'effetto di spillover tende a diminuire con la distanza e quindi la vicinanza conta. Di conseguenza, ci si aspetta che la resilienza di una regione sia influenzata dalla resilienza delle altre regioni, con un effetto positivo che è massimo per le regioni continue e diminuisce con la distanza. Per identificare i cluster ad alta o bassa resilienza gli autori hanno realizzato un indicatore locale di associazione spaziale (LISA-*Local Indicator of Spatial Association*). Il LISA permette di valutare la somiglianza di ogni osservazione (regione) con quella dei suoi dintorni. In questo modo è stato possibile identificare modelli di raggruppamento spaziale per i valori di resilienza. Il LISA identifica i modelli regionali di base sia per l'indice di sensibilità (IS) che per l'indice di risposta (IR). Nella figura 3 che segue sono colorati solo i valori con un livello di significatività pari a 0,05. È possibile notare che alcune regioni del Regno Unito, della Germania e dell'Austria (alta resilienza) mostrano correlazioni spaziali locali molto significative, così come la Grecia, la Bulgaria e la Romania (bassa resilienza). Le regioni sono suddivise in quattro cluster (quintili, 25%); una tonalità di colore più scura indica un effetto positivo più forte della correlazione spaziale locale. In bianco le regioni non significative dal punto di vista statistico e i dati mancanti.

³³ RICCARDO CRESCENZI, ARNAUD DYÈVRE, FRANK NEFFKE, *Innovation Catalysts: How Multinationals Reshape the Global Geography of Innovation*, «Economic Geography», vol. 98, n. 3, 2022, pp. 199–227.

Figura 3 Mappa LISA per IS (mappa di sinistra) e IR (mappa di destra) per le regioni europee




Fonte: Andrea Filippetti, Petros Gkotsis, Antonio Vezzani, Antonio Zinilli, *Are Innovative Regions More Resilient? Evidence from Europe in 2008-2016*, «Economia Politica», vol. 37, 2020, pp. 807-832.

In sintesi, i risultati dell'innovazione nelle regioni europee variano in modo significativo, con un netto divario tra le regioni settentrionali e occidentali, che in genere presentano livelli di innovazione più elevati, e le regioni meridionali e orientali, che spesso restano indietro. Secondo il Quadro di Valutazione dell'innovazione regionale dell'Unione Europea,³⁴ regioni leader come Hovedstaden in Danimarca, Helsinki-Uusimaa in Finlandia, Oberbayern in Germania, Stoccolma in Svezia e Berlino in Germania dimostrano una forte capacità di innovazione, caratterizzata da alti livelli di spesa in R&S, da un numero elevato di domande di brevetto e da ecosistemi vivaci che sostengono le startup e il trasferimento tecnologico. Al contrario, regioni come Sud-Vest Oltrenia in Romania, Severozapaden in Bulgaria e Algarve in Portogallo mostrano prestazioni di innovazione inferiori, con difficoltà ad attrarre investimenti in R&S, attività brevettuale limitata e infrastrutture di innovazione più deboli. Queste disparità sottolineano la distribuzione

³⁴ EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for Research and Innovation, Hollanders, H., Es-Sadki, N., *Regional Innovation Scoreboard 2023*, Publications Office of the European Union, 2023.

diseguale delle attività e dei risultati dell'innovazione in Europa come da figura 4 che segue.

Figura 4 Gruppi di performance regionale



Fonte: European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Hollanders, H., Es-Sadki, N., *Regional Innovation Scoreboard 2023*, Publications Office of the European Union, 2023.

La maggior parte della letteratura concorda sul fatto che le regioni con maggiori concentrazioni di capitale umano qualificato tendono ad avere risultati più elevati in termini di innovazione. Il capitale umano

qualificato è significativamente correlato a un aumento delle domande di brevetto, a una maggiore spesa in R&S e a una maggiore prevalenza di industrie ad alta tecnologia. Ciò suggerisce che la disponibilità e la qualità dei lavoratori qualificati sono fattori determinanti per la performance innovativa regionale. Inoltre, l'analisi di casi studio di regioni europee selezionate illustra come le differenze nelle politiche regionali per l'innovazione, gli investimenti in istruzione e formazione e la forza delle reti di collaborazione contribuiscano alle disparità osservate. Ad esempio, le regioni che hanno attuato strategie di innovazione complete, promuovendo la collaborazione tra università, istituti di ricerca e industrie e investendo nell'istruzione e nello sviluppo delle competenze, spesso presentano livelli più elevati di performance innovativa.³⁵

Le analisi prese in considerazione rivelano il ruolo critico del capitale umano qualificato nel sostenere la transizione tecnologica nelle varie regioni. I dati confermano che le regioni che hanno avuto successo nella transizione tecnologica condividono caratteristiche comuni, quali: forti istituzioni educative, programmi di formazione e apprendimento permanente ed ecosistemi di innovazione collaborativa. Ciò si traduce in: presenza di università e istituti di ricerca che non solo producono laureati qualificati, ma si impegnano anche in attività di ricerca e sviluppo all'avanguardia. Si tratta di iniziative che facilitano il continuo aggiornamento e la riqualificazione della forza lavoro, assicurando che le competenze rimangano allineate con l'evoluzione dei requisiti tecnologici. In altre parole, si parla di ecosistemi che incoraggino la collaborazione tra università, industria e governo, facilitando la diffusione di conoscenze e tecnologie.

Non è un caso che le regioni in ritardo nella transizione tecnologica si trovano spesso ad affrontare sfide come lo scollamento tra le competenze prodotte dalle istituzioni educative e quelle richieste dal mercato, gli investimenti insufficienti nella ricerca e nell'innovazione e la mancanza di una collaborazione efficace tra gli stakeholder dell'ecosistema dell'innovazione.³⁶

³⁵ AMALIA KOUSKOURA, ELENI KALLIONTZI, DIMITROS SKALKOS, IOANNIS BAKOUIROS, *Assessing the Key Factors Measuring Regional Competitiveness*, «Sustainability», vol. 16, n. 6, 2023, 2574.

³⁶ ANDRÉS RODRÍGUEZ-POSE, MARCO DI CATALDO, *Quality of Government and Innovative Performance in the Regions of Europe*, «Journal of Economic Geography», vol. 15, n. 4, 2015,

3. Implicazioni politiche e raccomandazioni

L'analisi del panorama europeo dell'innovazione e il ruolo critico del capitale umano qualificato nel guidare le transizioni tecnologiche e migliorare la competitività regionale hanno implicazioni significative per i responsabili politici. Al fine di rafforzare le basi del capitale umano qualificato risulta importante: investire nell'istruzione e nell'apprendimento permanente, allineare l'istruzione alle esigenze dell'industria, sostenere la mobilità dei lavoratori qualificati. I governi dovrebbero dare la priorità agli investimenti nell'istruzione a tutti i livelli, in particolare nei settori STEM, per garantire un flusso costante di capitale umano qualificato. I programmi di apprendimento permanente e di sviluppo professionale continuo devono essere ampliati per mantenere le competenze della forza lavoro aggiornate di fronte ai rapidi cambiamenti tecnologici. La collaborazione tra istituti di istruzione e industrie deve essere intensificata per allineare i programmi di studio alle esigenze in evoluzione del mercato del lavoro. Ciò include lo sviluppo di sistemi di istruzione duale che combinino l'apprendimento accademico con la formazione pratica. Le politiche che facilitano la mobilità dei lavoratori qualificati da una regione all'altra possono contribuire a mitigare le carenze locali di competenze e a promuovere la diffusione delle conoscenze. Ciò include la semplificazione delle procedure amministrative per la migrazione e il miglioramento del riconoscimento delle qualifiche tra le regioni.

Con riguardo alla promozione degli ecosistemi dell'innovazione sarebbe utile: promuovere i partenariati pubblico-privato, investire in ricerca e sviluppo, migliorare le politiche regionali per l'innovazione. Incoraggiare i partenariati tra il settore pubblico, l'industria privata e le istituzioni accademiche per promuovere l'innovazione può, infatti, far sfruttare in maniera più sinergica i punti di forza di ciascun settore, dai finanziamenti alle infrastrutture, dalle competenze all'accesso al mercato. Aumentare gli investimenti pubblici nelle attività di R&S, in particolare nelle tecnologie emergenti significa fornire un sostegno non solo attraverso finanziamenti diretti, ma anche attraverso incentivi fiscali e sussidi per gli investimenti in R&S del settore privato. L'approccio nell'adattare le politiche di innovazione alle esigenze e ai punti

di forza specifici di ogni regione, promuovendo la specializzazione nei settori in cui le regioni hanno vantaggi competitivi, può aiutare a sviluppare aree di nicchia di eccellenza e ad attrarre investimenti mirati.

Per promuovere una crescita regionale equa si dovrebbe: ridurre le disparità regionali, facilitare l'accesso ai finanziamenti, incoraggiare la collaborazione interregionale. Dunque, se ne deriva la necessità di attuare interventi mirati per sostenere le regioni in ritardo di sviluppo, tra cui lo sviluppo delle infrastrutture, gli investimenti nell'istruzione e nella formazione e gli incentivi alle imprese per investire in queste aree. Sarebbe altresì importante migliorare l'accesso ai finanziamenti per le start-up e le PMI nelle regioni meno sviluppate attraverso la creazione di banche di sviluppo regionali, fondi di capitale di rischio e sistemi di garanzia. Infine, è evidente che promuovere la collaborazione tra le regioni leader e quelle in ritardo di sviluppo per facilitare il trasferimento di conoscenze, i progetti di R&S condivisi e lo sviluppo di catene di fornitura interregionali, contribuirebbe a diffondere l'innovazione in modo più ampio e a far crescere le regioni in ritardo di sviluppo.

Conclusioni

Questo contributo è stato teso ad esplorare le intricate relazioni tra capitale umano qualificato, transizione tecnologica e competitività regionale in Europa, puntando a evidenziare le significative disparità nelle prestazioni in termini di capacità innovativa tra le diverse regioni europee. Attraverso una revisione della letteratura accademica, dei quadri teorici e dell'analisi empirica, è emerso come il capitale umano qualificato abbia un ruolo critico che nel guidare l'innovazione e i progressi tecnologici e come la sua disomogenea distribuzione contribuisca alla diseguale geografia dell'innovazione in Europa.

I risultati chiave di questo contributo possono essere sintetizzati come segue:

1. Il capitale umano qualificato come catalizzatore dell'innovazione. La presenza di capitale umano qualificato è fortemente correlata a livelli più elevati di produzione di innovazione, comprese le domande di brevetto, la spesa in R&S e la prevalenza di industrie ad alta tecnologia. Le persone qualificate non solo contribuiscono alla generazione di nuove idee e tecnologie, ma svolgono anche un ruolo fondamentale

nella diffusione della conoscenza e dell'attività imprenditoriale all'interno delle regioni;

2. Transizione tecnologica e competitività regionale: Le transizioni tecnologiche di successo, caratterizzate dall'adozione e dalla diffusione di tecnologie emergenti, sono essenziali per la competitività regionale nell'economia globale. Le regioni che hanno investito nello sviluppo e nell'attrazione di capitale umano qualificato, nella promozione di ecosistemi di innovazione e nella promozione della collaborazione tra università, industria e governo, sono meglio posizionate per affrontare queste transizioni in modo efficace;

3. Disparità nei risultati dell'innovazione: L'analisi ha rivelato notevoli disparità nei risultati dell'innovazione in Europa, con le regioni dell'Europa settentrionale e occidentale che generalmente superano quelle del Sud e dell'Est. Queste disparità sono attribuite a variazioni nella disponibilità di capitale umano qualificato, alla forza delle politiche e degli ecosistemi regionali per l'innovazione e ai livelli di investimento nell'istruzione e nella R&S.

L'ineguale geografia dell'innovazione in Europa pone sfide ma anche opportunità per i pianificatori politici, i ricercatori e i leader del settore. Al fine di colmare il divario nell'innovazione è necessario uno sforzo concertato per sviluppare e attrarre capitale umano qualificato, migliorare gli ecosistemi regionali dell'innovazione e promuovere una crescita equa in tutte le regioni. A tale riguardo, deve essere sottolineata l'importanza della formazione, della collaborazione e di interventi politici mirati. Mentre l'Europa continua a navigare nelle complessità del panorama dell'innovazione globale, lo sviluppo strategico di capitale umano qualificato rimarrà una pietra miliare della competitività regionale e della resilienza economica. Il futuro dell'innovazione in Europa dipende non solo dai progressi tecnologici, ma anche dalla capacità di sfruttare appieno il potenziale delle risorse umane, garantendo che tutte le regioni possano contribuire e beneficiare dei frutti dell'innovazione.

Bibliografia

- ALFONSO GIORDANO, ANTONIETTA PAGANO, GIUSEPPE TERRANOVA, *Mobilità della conoscenza e migrazioni qualificate. L'Europa nella sfida per il Brain Gain*, «Bollettino della Società Geografica Italiana», vol. V, n. 4, 2012, pp. 749-771.

- ALFONSO GIORDANO, *Geopolitica della conoscenza, spazi competitivi e migrazioni qualificate*, in GABRIELE GABRIELLI (a cura), «Allenarsi per il futuro. Sfide manageriali del XXI secolo», Milano, Franco Angeli, 2021, pp. 45–53.
- AMALIA KOUSKOURA, ELENI KALLIONTZI, DIMITROS SKALKOS, IOANNIS BAKOUIROS, *Assessing the Key Factors Measuring Regional Competitiveness*, «Sustainability», vol. 16, n. 6, 2023, 2574.
- ANDÉS RODRÍGUEZ-POSE, *Do Institutions Matter for Regional Development?* «Regional Studies», vol. 47, n. 7, 2013, pp. 1034–1047.
- ANDREA FILIPPETTI, PETROS GKOTSIS, ANTONIO VEZZANI, ANTONIO ZINILLI, *Are Innovative Regions More Resilient? Evidence from Europe in 2008–2016*, «Economia Politica», vol. 37, 2020, pp. 807–832.
- ANDRÉS RODRÍGUEZ-POSE, CALLUM WILKIE, *Innovating in Less Developed Regions: What Drives Patenting in the Lagging Regions of Europe and North America*, «Growth Change», vol. 50, n. 1, 2019, pp. 4–37.
- ANDRÉS RODRÍGUEZ-POSE, MARCO DI CATALDO, *Quality of Government and Innovative Performance in the Regions of Europe*, «Journal of Economic Geography», vol. 15, n. 4, 2015, pp. 673–706.
- ANDRÉS RODRIGUEZ-POSE, RICCARDO CRESCENZI, *Innovation and Regional Growth in the European Union*, Springer, 2017.
- ANDRÉS RODRIGUEZ-POSE, ROBERTO GANAU, *Institutions and the Productivity Challenge for European Regions*, «Journal of Economic Geography», vol. 22, n. 1, 2022, 1–25.
- ARTUR SANTOALHA, DAVIDE CONSOLI, FULVIO CASTELLACCI, *Digital Skills, Relatedness and Green Diversification: A Study of European Regions*, «Research Policy», vol. 50, n. 9, 2021, 104340.
- BJORN T. ASHEIM, LARS COENEN, *Knowledge Bases and Regional Innovation Systems: Comparing Nordic clusters*, «Research Policy», vol. 34, n. 8, 2005, pp. 1173–1190;
- BYORN T. ASHEIM, HELEN LAWTON SMITH, CHRISTINE OUGHTON, *Regional Innovation Systems: Theory, Empirics and Policy*, «Regional Studies», vol. 45, n. 7, 2011, pp. 875–891.
- EDWARD J. MALECKI, *The Geography of Innovation*, in Manfred M. Fischer, Peter Nijkamp (a cura) «Handbook of Regional Science», Berlin, Heidelberg, Springer, 2021, pp. 819–834.

- ELENA ŠIRÁ, ROMAN VAVREK, KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ IVANA, RATISLAV KOTULIČ, *Knowledge Economy Indicators and Their Impact on the Sustainable Competitiveness of the EU Countries*, «Sustainability», vol. 12, n. 10, 2019, 4172.
- EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for Research and Innovation, Hollanders, H., Es-Sadki, N., *Regional Innovation Scoreboard 2023*, Publications Office of the European Union, 2023.
- EUROPEAN UNION, *Regional Innovation Scoreboard 2021*, Luxembourg, Publication Office of the European Union, 2021.
- FLAVIO L. PINHEIRO, PIERRE-ALEXANDRE BALLAND, RON BOSCHMA, DOMINIK HARTMANN, *The Dark Side of the Geography of Innovation: Relatedness, Complexity and Regional Inequality in Europe*, «Regional Studies», Open Access, 2022.
- FRANZ TÖDTLING, MICHAELA TRIPPL, *One Size Fits All? Towards a Differentiated Regional Innovation Policy Approach*, «Research Policy», vol. 34, n. 8, 2005, pp. 1203–1219.
- FULVIO CASTELLACCI, DAVIDE CONSOLI, ARTUR SANTOALHA, *The Role of E-skills in Technological Diversification in European Regions*, «Regional Studies», vol. 54, n. 8, 2020, pp. 1123–1135.
- GIULIO BUCIUNI, GIANCARLO CORÒ, *Innovazione digitale e polarizzazione spaziale. Un'analisi sui nuovi divari regionali*, «Regional Studies and Local Development», vol. 1, n. 1, 2020, pp. 73–96.
- JING XIAO, RON BOSCHMA, MARTIN ANDERSSON, *Industrial Diversification in Europe: the Differentiated Role of Relatedness*, «Economic Geography», vol. 94, n. 5, 2018, pp. 514–543.
- JOSÉ-LUIS HERVÁS-OLIVER, MARIO DAVIDE PARRILLI, ANDRÉS RODRÍGUEZ-POSE, FRANCISCA SEMPERE-RIPOLL, *The Drivers of SME Innovation in the Regions of the EU*, «Research Policy», vol. 50, n. 9, 2021, 104316.
- KAI ZHAO, MARY O'MAHONY, AMIR QAMAR, *Bridging the Gap in Creative Economy and ICT Research: a Regional Analysis in Europe*, «Applied Economics», vol. 52, 2020, pp. 3153–3166.
- KATARZYNA SZOPIK-DEPCZYŃSKA, KATARZYNA CHEBA, IWONA BĄK, ANGELIKA KĘDZIERSKA-SZCZEPANIAK, KRZYSZTOF SZCZEPANIAK, GIUSPPE IOPPOLO, *Innovation Level and Local Development of EU regions. A New Assessment Approach*, «Land Use Policy», vol. 99, 2020, 104837.

- MARJOLEIN C.J. CANIËLS, BART VERSPAGEN, *Barriers to Knowledge Spillovers and Regional Convergence in an Evolutionary Model*, «Journal of Evolutionary Economics», vol. 11, 2001, pp. 307–329.
- MARTIN VAN DEN BERGE, ANET WETERINGS, *Relatedness in Eco-technological Development in European Regions*, «Economic Geography», vol. 14, n. 13, 2014, pp. 1–30.
- MICHAEL FRITSCH, VIKTOR SLAVTCHEV, *What Determines the Efficiency of Regional Innovation Systems?*, «Jena Economics Research Papers», 2007, 006.
- MICHEL BUESA, JOOST HEIJS, THOMAS BAUMERT, *The Determinants of Regional Innovation in Europe: A Combined Factorial and Regression Knowledge Production Function Approach*, «Research Policy», vol. 39, n. 6, 2010, pp. 722–735.
- NIKOLAOS FILIPPOPOULOS, GEORGIOS FOTOPOULOS, *Innovation in Economically Developed and Lagging European Regions: A Configurational Analysis*, «Research Policy», vol. 51, n. 2, 2022, 104424.
- PEDRO SILVA, SARA MORENO PIRES, FILIPE TELES, *Explanatory Models of Regional Innovation Performance in Europe: Policy Implications for Regions*, «Innovation: The European Journal of Social Science Research», vol. 31, n. 4, 2021, pp. 609–631.
- PHILIP COOKE, *Regional Innovation Systems, Clusters, and the Knowledge Economy*, «Industrial and Corporate Change», vol. 10, n. 4, 2001, pp. 945–974.
- RICCARDO CRESCENZI, ARNAUD DYÈVRE, FRANK NEFFKE, *Innovation Catalysts: How Multinationals Reshape the Global Geography of Innovation*, «Economic Geography», vol. 98, n. 3, 2022, pp. 199–227.
- RICCARDO CRESCENZI, SIMONA IAMMARINO, CAROLIN IORAMASHVILI, ANDRES RODRÍGUEZ-POSE, MICHAEL STORPER, *The Geography of Innovation and Development: Global Spread and Local Hotspots*, «Geography and Environment Discussion Paper Series n. 4», London School of Economics and Political Science, 2020, pp. 1–35.
- RICHARD FLORIDA, *The Rise of the Creative Class*, New York, Basic Books, 2002.
- ROBERTA CAPELLO, CAMILLA LENZI, *Territorial Patterns of Innovation: A Taxonomy of Innovative Regions in Europe*, «The Annals of Regional Science», vol. 51, 2013, pp. 119–154.

- RODERIK PONDS, FRANK VAN OORT, KOEN FRENKEN, *Innovation, Spillovers and University-industry Collaboration: An Extended Knowledge Production Function Approach*, «Journal of Economic Geography», vol. 10, n. 2, 2010, pp. 231–255.
- ROSINA MORENO, RAFFAELE PACI, STEFANO USAI, *Innovation Clusters in European Regions*, «European Planning Studies», vol. 14, n. 9, 2006, pp. 1235–1263.
- RŪTA BANELIENĖ, ROLANDAS STRAZDAS, *Green Innovation for Competitiveness: Impact on GDP Growth in the European Union, 2023*, «Contemporary Economics», University of Economics and Human Sciences in Warsaw, vol. 17, n. 1, 2023, p. 92–108.
- SARA MORENO PIRES, ALEXANDRA POLIDO, FILIPE TELES, PEDRO SILVA, CARLOS RODRIGUES, *Territorial Innovation Models in Less Developed Regions in Europe: the Quest for a New Research Agenda?*, «European Planning Studies», vol. 28, n. 8, 2019, pp. 1639–1666.
- SIMONA IAMMARINO, MICHAEL STORPER, *Regional Inequality in Europe: Evidence, Theory and Policy Implications*, «Journal of Economic Geography», vol. 19, n. 2, 2019, pp. 273–298.
- SYLVIE CHARLOT, RICCARDO CRESCENZI, ANTONIO MUSOLESI, *Econometric Modelling of the Regional Knowledge Production Function in Europe*, «Journal of Economic Geography», vol. 15, n. 6, 2015, pp. 1227–1259.
- ZOLTAN J. ACS, PONTUS BRAUNERHJELM, DAVID B. AUDRETSCH, BO CARLSSON, *The Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship*, «Small Business Economics», vol. 32, 2009, pp. 15–30.

**Il Portovecchio di Trieste:
problemi e opportunità per una geografia urbana
in trasformazione**

Igor Jelen, Erika Džajić Uršič, Alessandro Carile

Riassunto / Abstract

Una questione attuale di politica territoriale: semplicemente guardando la carta geografica dell'Italia e dell'Europa, è possibile individuare una serie di discontinuità, di vuoti, di spazi da recuperare, a volte abbandonati, che in genere equivalgono ad altrettante circostanze di disegualianza in qualsiasi senso – economica, sociale –, fino al punto di configurare veri e propri problemi di geografia. È il caso di ciò che rappresenta il Portovecchio per la città di Trieste: un'area che, attrezzata come porto e area industriale, nella seconda metà del XIX secolo, venne presto abbandonata perché diventata obsoleta e non più funzionale per i vari usi in un'epoca di rapidi cambiamenti. Oggi l'area si presenta come un'opportunità urbanistica, accessibile e strutturalmente integra, potenzialmente utile per varie iniziative, e utile soprattutto per recuperare un effetto di equilibrio territoriale per un'area molto vasta tra Mediterraneo ed Europa centrale.

A current issue of territorial policy - By simply looking at the geographical map of Italy and Europe, it is possible to identify a series of discontinuities, empty and abandoned spaces to be recovered, which generally correspond to as many circumstances of inequality in any sense – economic, social –, to the point of configuring real geography problems. This is the case of what Portovecchio represents for the city of Trieste: an area which, equipped as a port and industrial area in the second half of the 19th century, was soon abandoned because it had become obsolete and no longer functional for the various uses in an age of rapid change. Today the area presents itself as an accessible and structurally intact urban planning opportunity, potentially useful for various initiatives, and above all useful for recovering an effect of territorial equilibrium (and integration) for a very large hinterland between the Mediterranean and Central Europe.

Il *waterfront* nelle varie rappresentazioni

Il *waterfront* rappresenta per le città di mare, e di acqua in genere, un elemento essenziale, spesso identitario, ed è spesso il nucleo dal quale le stesse traggono geograficamente e storicamente origine. Per questo motivo con il tempo, e le varie evoluzioni urbanistiche, tecnologiche e anche geopolitiche, diventa spesso l'elemento critico dello sviluppo cittadino, e di un intero hinterland portuale, nel quale si concentrano e si rispecchiano idee, ma anche interessi e tensioni.

Per lo stesso motivo il *waterfront* è anche il luogo nel quale, a volte, si accumulano le 'scorie' di progetti e iniziative, e nel quale sono immediatamente visibili i fallimenti ma anche, più raramente, i successi delle varie politiche territoriali, nel quale cioè si manifestano le capacità organizzative, ma anche le carenze di un intero ambito amministrativo/regionale.

Un luogo strutturalmente aperto a flussi a scala molto vasta, tendenzialmente globali, che nondimeno presenta le caratteristiche della pianificazione in un ambito limitato, 'a somma zero', ovvero i limiti caratteristici di un ambito costiero, con scarsità di spazi, accessibilità e collegamenti sia sulla linea di costa che verso l'interno, per edificabilità di tipo residenziale e funzionale, per infrastrutture e di qualsiasi tipo; così in genere per qualsiasi uso socio-economico, condizionato da limiti paesaggistici, strutturali ed ecologici.

Quindi, un'opportunità, ma anche uno spazio difficile da gestire e da integrare in una pianificazione complessiva: uno spazio che rischia di diventare ben presto uno 'spazio trappola' (*territorial trap*), o anche un *contested ground*,¹ dove gli effetti di qualsiasi politica territoriale appaiono in modo ancor più evidente; questo sia in periodi di trasformazioni, che in periodi – come succede in alcuni casi e in particolare a Trieste – di stagnazione, che, se si protraggono per periodi prolungati, possono rallentare e anche bloccare la crescita, fino a minacciare la crisi e la stessa sopravvivenza di intere comunità.

Così succede in seguito alle evoluzioni di fine modernità, in senso post-produttivista, che configurano l'apparizione di *rust belt* in vaste aree del mondo industrializzato, fino a quel momento trainanti, e che si inseriscono nella nota questione 'dei limiti dello sviluppo' a partire

¹ FAGEIR MOHAMED, PORTER NICOLE & BORSI KATHARINA, 2021.

dagli anni '70. Aree, funzioni, e corrispondenti schemi di pianificazione, che non dispongono di spazi 'di riserva', ovvero di *buffer* urbanistici, per realizzare percorsi di ristrutturazione alla fine di un ciclo, e che d'altra parte neppure si riteneva fossero necessari, assumendo che quel modello potesse funzionare in modo 'illimitato'.

Al contrario, la realtà della 'tarda modernità' dimostra che la crescita quantitativa – che configura un regime tipicamente 'a somma zero' – incontra ben presto dei limiti, fatto che rende evidente la necessità di perseguire il cambiamento, ovvero nuovi modelli.²

Di fatto, lo strumento portuale, che aveva caratterizzato in tutte quelle occasioni uno sviluppo accelerato, industriale e di qualsiasi tipo, presenta con il tempo effetti di saturazione, e necessità di riconversione, una volta che tali cicli di sviluppo si siano esauriti: un fatto che, come è tipico per la modernità, si verifica però troppo presto, prima cioè che i vari cicli di ammortamento – per strutture industriali e territoriali in genere molto estesi e molto costosi – si possano compiere. E che quindi rischia di diventare con il tempo, anzi, 'il' problema di intere aree sature di industrie e di infrastrutture che diventano precocemente obsolete, impattanti e difficili da recuperare (per costi di bonifica, di ristrutturazione, di smaltimento ecc.), o anche solo da dismettere e da rimuovere.

Un fatto che caratterizza estese regioni urbane, ma anche città di dimensioni medie; si pensi ai casi esemplari dei *waterfront* di Baltimora e di Cleveland, dei *docks* di Londra e della *Speicherstadt* di Amburgo, del Puerto Madero di Buenos Aires, ma anche a molte città di provincia – come Trieste – per le quali la riconversione di tali strutture rappresenta un problema cruciale, per mantenere in equilibrio la stessa struttura sociale urbana.

² Un fatto che, qualora venisse ignorato, rischia con il tempo creare dei problemi di assoluta gravità, con il degrado di intere regioni, come la realtà post-industriale di diverse aree, che non hanno conosciuto per tempo programmi di riconversione, dimostra oggi in modo drammatico.



Figura 1 Cleveland, immagini della “rust belt” degli anni '80




Figura 2 Cartolina del waterfront recuperato sul lago Erie negli anni dopo il 2000; l'area portuale rigenerata a quartiere funzionale, e distretto culturale-sanitario.

Lo stato della ricerca

Il tema della riconversione / rigenerazione urbana appare quasi contemporaneamente in molte o forse in tutte le città di mare, quasi come se fosse la fase di un preciso percorso di sviluppo.

La letteratura mette in evidenza come sia questo uno dei temi maggiormente trattati, che caratterizza oltre che la prassi, la riflessione scientifica con intere generazioni di geografi, urbanisti e *decision maker* che si ritrovano nell'urgenza di confrontarsi con il tema dall'apparizione improvvisa (secondo i tempi dell'urbanistica) di quartieri in piena decadenza, tanto da rischiare di travolgere un intero assetto urbano.³ Ovunque appaiono zone di abbandono, "*left over spaces in the city*", "*reclaiming and repackaging of «dead zones»*".⁴

Si affermano diverse scuole, che assumono varie premesse, ovvero le fondamentali alternative tra ristrutturare o recuperare, tra politiche *top down* o *bottom up*, pubblico o privato, e che recepiscono o meno le innovazioni e le possibilità offerte dalle nuove evoluzioni sia nella tecnologia che nella cultura e negli stili di vita in senso lato.

Alcune scuole assumono quindi la necessità di elaborare una *waterfront redevelopment strategy*,⁵ altre la necessità di incentivare e valorizzazione le capacità spontanee di una certa società (es. tramite re-insediamento e promozione di attività artigianali, culturali, nei servizi connessi a turismo, mobilità, nautica); e così per una lunga serie di proposte. Tutte comunque assumono la necessità di procedere in un contesto di pianificazione, assumendo quindi la necessità di un'iniziativa politica.

Tutti, questi, scenari che hanno qualche cosa in comune, configurando quella che sembra una vera e propria disciplina a se stante, che ha per tema la riconversione di vari 'porti vecchi' in nuovi contesti urbani: una materia in continua evoluzione, per la quale lo 'stato della ricerca' non è facile da descrivere, che prima di tutto vuole individuare gli elementi in comune alle varie situazioni.

Tra questi vi è naturalmente la necessità (e la consapevolezza della necessità anche in un contesto neo-liberale) del ruolo pubblico: si tratta, come detto, di un tipico scenario 'a somma zero' per le varie questioni territoriali e ambientali (per posizione, limitatezza di spazio, equilibrio ecologico, risorse paesaggistiche, funzioni ricreative ecc.),

³ VALLEGA ADALBERTO 1992; JAUHAINEN JUSSI S. 1995.

⁴ DORON G., 2000; MARSHALL R., editor, 2001.

⁵ MARSHALL R., editor, 2001.

che devono assumere il rischio di impatti irreversibili per i vari interventi, che quindi devono essere soggetti a controlli e procedure particolari.

In genere i 'porti vecchi' si presentano come superfici abbandonate, caratterizzate da impianti obsoleti e inutilizzabili, di grandi dimensioni, localizzati in aree critiche da vari punti di vista, e nondimeno contigui a centri cittadini, che mantengono un carattere dinamico, e che spesso tendono a 'spostarsi', 'colonizzando' nuovi spazi, e anche a centri storici, aree ricreative (zone balneabili, porti turistici), e di uso diverso (a seconda della particolare stratificazione urbanistica).

Si tratta di situazioni che richiedono interventi su superfici molto ampie (come appunto nel caso del 'porto vecchio' di Trieste, che si avvicina al 100 ettari, se si considerano alcune aree contigue, funzionalmente assimilabili), in genere piane e accessibili, ma anche pesantemente insediate, come ci si può attendere, del resto, essendo il risultato di uno sviluppo di tipo quantitativo, che caratterizza tutta la modernità, che occupa e 'consuma' molto spazio.

Un'area in cui oggi è evidente la necessità di affermare un nuovo paradigma, con una transizione orientata verso funzioni non sempre direttamente né materialmente produttive (servizi, comunicazione e tempo libero, commercio, formazione), e che, se produttive, si articolano per attività industriali meno impattanti, che non necessariamente consumano (o dovrebbero consumare) meno spazio per unità di produzione (funzioni direzionali, manifatture semi-artigianali, *high tech*, e altre funzioni meno o anche de-territorializzate).⁶

Una situazione in continuo cambiamento, carica di potenziali conflittualità che di fatto, e di diritto, solo il 'pubblico' può affrontare, perseguendo una riconversione che deve sopportare costi che interessano interi quartieri con popolazioni a rischio di emarginazione, infra-strutture obsolete e strutture fatiscenti, nondimeno meritevoli di conserva-

⁶ mentre il modello modernista perseguiva economie di scala, più propriamente di localizzazione, che tendevano a predisporre spazi sempre più ampi per movimentare mezzi e merci, per l'edificazione di infrastrutture e apparati di dimensioni sempre maggiori; nondimeno le attuali applicazioni, basate su automazione e tecnologie avanzate, sembrano invertire nuovamente la tendenza per predisporre spazi fungibili, per es. piattaforme e isole artificiali; CHANG T. C., SHIRLENA HUANG & VICTOR R. SAVAGE 2004; FLYNN ALEXANDRA & MARIANA VALVERDE 2019.

zione, enormi spazi pieni di rottami, discariche, edilizia obsoleta, così come terreni inquinati e suoli da bonificare.

Nello stesso tempo è evidente la necessità di combinare in qualche modo l'iniziativa pubblica a quella privata sia per questioni di capacità finanziaria o *tout court* amministrativa (come si rivela spesso essere l'apparato statale di fine modernità), che per attingere alle risorse che i privati, ed eventualmente altri attori pubblici che agiscono con modalità *corporate*, possono rappresentare.

Il più delle volte resta difficile sviluppare tali iniziative; nondimeno, la realtà dimostra che in tali circostanze la collaborazione pubblico-privato è inevitabile, pena il fallimento di tutta l'operazione.⁷

Un fatto che inoltre – considerata la dimensione di tali interventi – non può che realizzarsi in un contesto di aperture globali, sia per attingere al flusso dei capitali trans-nazionali, che per attrarre flussi di persone (considerata la mobilità per ragioni di turismo, *visiting*, studio, lavoro), attività e informazioni che si estendono per tutto il globo, e che richiedono la disponibilità di un apparato locale pronto a gestire tali accelerazioni nei flussi.

Per tutti questi motivi il *waterfront* è oggi un elemento critico per lo sviluppo, e deve svilupparsi in modo da corrispondere a certi requisiti, per essere efficiente e sicuro, ma anche, nello stesso tempo, attrattivo e accessibile in qualsiasi senso.⁸

Modalità di intervento

La natura stessa della questione – e il fatto che interessa in modo parallelo una serie di città, praticamente tutta l'area costiera industrializzata che si è formata nel corso della modernità – rende utile e anche necessaria un'impostazione comparativa, ovvero la necessità, a quella scala, di elaborare un confronto per verificare i risultati delle politiche, per valutare interventi – in genere geograficamente circoscritti –, per programmare investimenti, per prospettare scenari, quanto meno per evitare errori troppo gravi (quindi irreversibili).⁹

⁷ KOELEMALJ JORN 2021.

⁸ CHANG T. C., SHIRLENA HUANG & VICTOR R. SAVAGE, 2004.

⁹ COOK IAN R. & WARD KEVIN, 2012.

Si tratta, piuttosto che di città, di interi apparati industriali-portuali che partecipano alle varie tappe dell'industrializzazione, e dello sviluppo del commercio internazionale, che condividono programmi di recupero che si ritrovano in competizione tra di loro, ma che spesso possono anche combinare le politiche in un contesto di sinergie.

Così per Trieste, e così per i porti dell'Alto Adriatico (NAPA, da Ravenna a Rijeka/Fiume), che si ritrovano, al di là delle divisioni regionali e nazionali, accomunati dalla possibilità di competere verso i porti del Mare del Nord, in un contesto quindi molto vasto. Così per qualsiasi infrastruttura integrata nei circuiti globali, e così per porti anche molto distanti tra di loro, che si ritrovano a competere per gli stessi flussi trans-continentali.

Un fatto che significa una ricerca continua di opportunità specie nelle realtà immobiliari e infra-strutturali a grande scala: in letteratura è possibile individuare i termini di tale comparazione tra varie realtà oggi impegnate nelle transizioni tipicamente post moderne, cioè energetiche, ecologiche, digitali ecc., che, seppure in contesti diversi, partecipano alle stesse dinamiche dello sviluppo (ormai da secoli, si può dire) e devono affrontare problemi simili.

Così per es. *"Baltimore was the model for waterfront redevelopment"*,¹⁰ così per scali portuali di importanza regionale, come Cleveland che è *"a city with a waterfront and a port that was being talked and written about as having been successful"*.¹¹

Così per Puerto Madero a Buenos Aires, per i docks e per Canary Warf a Londra, per il porto di Barcellona, che hanno rappresentato dei casi scuola e che hanno reso possibile il rilancio di intere regioni urbane, che hanno così la possibilità di continuare a crescere in qualità, non solo in quantità, al di là delle 'scorie' che ogni ciclo di sviluppo produce (in termini di edificato, di strutture obsolete, consumo di territorio, paesaggi da tutelare, suoli da bonificare ecc.).

Questo fino al punto di elaborare una branca specifica della geografia, con la letteratura che presenta serie di iniziative, di tentativi con o senza successo: le politiche di cambiamento di volta in volta si orientano su certi *target*, per recuperare spazi da dedicare a usi e necessità che

¹⁰ MILLSPAUGH M. L., 2003.

¹¹ COOK IAN R. & WARD KEVIN, 2012.

le nuove economie richiedono, investendo sulle funzioni di contesto, orientate al miglioramento dell'attrattività complessiva, in diversificazione e innovazione, oltre che in efficienza e aumento di produttività. Le esperienze sono molto varie, fatto che permette di individuare alcune costanti – si tratta pur sempre di tratti di costa urbanizzata, un *asset* pregiato, ovvero un grande potenziale da valorizzare.

Tra gli obiettivi è possibile individuare il rilancio di investimenti in funzioni post-industriali (terziarie, bancarie e finanziarie, della comunicazione, come per Canary Warf), per residenzialità sia primaria (favorendo insediamento di popolazione originaria, quindi radicata nel contesto) che secondaria (essenzialmente a tipo speculativo, di 2. case, *condo-apartment*, *residence* semi-turistici per *visitors*, favorendo l'affermazione di un ambiente socialmente più dinamico, come per i *docks*, sempre a Londra).

Quindi di attività connesse al turismo di *amenity*, di tipo ricreativo e culturale per una vasta popolazione locale, tramite lo sviluppo di attività culturali di livello diverso, ovvero di una combinazione di intrattenimento, comunicazione, formazione (università, scuole specialistiche, programmi di intrattenimento, musica e concerti, fiere, come per Puerto Madero e Speicherstadt).

In altri casi lo scenario dell'orizzonte marino di per sé giustifica certi investimenti, per attività culturali di fascia molto alta, come per le filarmoniche di Sidney e Amburgo, ma anche per varie città 'di fiume', come Belgrado e Vienna, anche di dimensione provinciale come Villacco e Verona.

In altri contesti si perseguono effetti di *museification*, ma assumendo un significato di 'museo' dinamico, inteso come strumento, oltre che di conservazione, di promozione di iniziative culturali, di ricerca, attività ludiche e formative, o anche culturali e commerciali in senso lato.

In altri casi ancora (come per molte delle città della *rust belt* americana) gli spazi 'liberati' dal 'porto vecchio' creano opportunità per iniziative di *amenity*, delle vere e proprie *green city* (distretti sanitari, scolastici, ricreativi, impianti sportivi), che diventano riferimenti per interi comprensori territoriali.

In tutti questi casi si assiste all'affermazione di sistemi urbani misti, e quindi maggiormente attrattivi, caratterizzati per es. da attività ricreative, con parchi a tema, acquari, stabilimenti balneari, centri commerciali-culturali, espositivi e fieristici, attrezzati per funzionare

oltre le varie stagionalità, sia per *visitors* che per popolazioni urbane locali.¹²

In questo modo i corrispondenti ‘porti-vecchi’ possono rappresentare una risorsa insperata per ambiti con problemi di saturazione e di *over-tourism*: una riserva di spazio da gestire in un contesto di programmazione di ‘area vasta’ (come per Amsterdam, Marsiglia, Barcellona e Lisbona, ma anche potenzialmente per il ‘porto vecchio’ di Trieste, a circa un’ora di treno dal centro di Venezia).

In tutti questi casi, il ‘pubblico’ mantiene un ruolo fondamentale, e in quelle condizioni deve potere svolgere interventi essenziali, di elaborazione di strategia, per espropri, bonifiche, infra-strutturazione, opere pubbliche varie (canalizzazioni, regimentazione acque, dighe foranee, comunicazioni, energia, ecc.) non facili da eseguire in quel contesto; tra le altre cose, si presume, deve prevedere l’allestimento di opere di mitigazione di effetti indotti dai cambiamenti climatici sempre più gravi (fenomeni di ‘acqua alta’ ed altri eventi estremi).

Si tratta di interventi che costituiscono la premessa per qualsiasi pianificazione, esplicitamente o implicitamente, e che non possono non influire sulle decisioni successive, in particolare considerando che le stesse strategie assumano o meno un carattere rispettivamente pianificato o spontaneo, per interventi da realizzare a grande scala, oppure lasciando l’iniziativa ai vari operatori, secondo un criterio di iniziativa locale e spontanea.

Evidentemente le modalità di intervento, al di là degli obiettivi di lungo termine, devono assumere la disponibilità di una ‘macchina’ pubblica efficiente, in grado di agire in un contesto, anch’esso, ‘post-moderno’, in modo da elaborare moduli suscettibili di essere gestiti, quindi valutati e misurati, e aggiustati, prima che, come detto, possano provocare errori irreversibili, come accadeva con il ‘gigantismo’ tipico dell’era moderna; quindi in una condizione di *governance* (per articolare e finalizzare procedure, risorse e programmi, se non altro per evitare il rischio di cantieri che restano ‘aperti’ indefinitamente).¹³

¹² RHODES MARK ALAN II, 2021.

¹³ È ciò che studia la geografia della *governance*, che cerca di prevedere l’insorgenza di lobby, cioè di gruppi di interesse, che proliferano tipicamente sfruttando ineffi-

Decisioni difficili che derivano dalla stessa intenzione originaria di elaborare una programmazione particolareggiata, e vincolante, oppure di procedere per *target* strategici; in altri termini se confidare nelle iniziative del ‘territorio’, o se intervenire organicamente; o anche se optare per una politica di ‘attesa’ di grandi eventi e delle corrispondenti opportunità di ottenere finanziamenti.

Nel caso di Trieste, è da considerare che la città è stata recentemente sede di importanti eventi internazionali (da ultimo come “capitale europea della scienza” nel 2020, ESOF), che hanno rappresentato altrettante occasioni per rilanciare investimenti a una certa scala; è il caso di varie altre iniziative internazionali (candidatura EXPO, eventi sportivi-culturali, finanziamenti comunitari-europei come PNRR) che, come l’esperienza suggerisce, si realizzano con una certa frequenza, e che costituiscono opportunità che l’apparato locale – civile e amministrativo – non sempre è pronto a cogliere.¹⁴

Attività innovative o recupero delle attività tradizionali

Procedure e decisioni che devono prima di tutto considerare l’esistente. Infatti, a seconda dello schema che ne è alla base, ovvero dalla sua struttura originaria, di disposizione di spazi, vie, distanze, volumi edificati, il ‘porto vecchio’ evidenzia vocazioni diverse, per attività terziarie e industriali, ma anche turistiche, culturali o ricreative.

Se di origine ottocentesca (quindi ‘moderna’, come nel caso di Trieste), lo schema si presenta per spazi e volumi in genere ampi e omogenei, prestandosi a uno spettro di possibilità diverse, all’insediamento di nuove attività, oltre che al recupero di quelle preesistenti; se di tipo medioevale (come nel caso di Genova, Venezia o Napoli), evidentemente, la disposizione dell’edificato, e la stessa disponibilità di spazi accessibili e funzionali è molto limitata (seppure l’edificato è potenzialmente più pregiato, se non altro perché più antico).

cienze varie, fino a creare un effetto blocco per interi sistemi.

¹⁴ È il caso dei TRED (“*territorial real estate development*”), che si realizzano in iniziative e investimenti internazionali, a volte in realtà oggetto o strumento di speculazioni geopolitiche, ma che raramente fino ad ora hanno interessato la città, KOELEMALJ JORN, 2012.

Al di là di queste considerazioni, è evidente che le evoluzioni di contesto inducono ovunque un effetto di rivalutazione, e una grande richiesta di spazi di *waterfront* da dedicare a utilizzi ad alto valore aggiunto. Una tendenza indotta da processi di urbanizzazione che sembrano inarrestabili, con aree urbane sempre più estese (al di là delle tendenze demografiche, di urbanizzazione e di contro-urbanizzazione) e, nel contempo, con operatori sempre alla ricerca di aree qualitativamente più pregiate (normalmente posizionati su qualche ‘costiera’), che evidenziano crescenti sensibilità estetiche ed ambientale.

Città a rischio di congestione e saturazione, che devono – per sopravvivere – continuamente cercare di riconvertirsi, che tendono ad occupare orizzonti intonsi e aperti sul ‘mare’ (ma anche su lago, laguna, fiume, o anche bosco, ghiacciaio, isola, promontorio), e che devono ‘sapere’ crescere anche ‘qualitativamente’. Questo non solo per le consuete funzioni (residenza, lavoro, mobilità, infrastrutture, commercio, cultura), ma per qualsiasi attività, e questo in un contesto di transizioni da attività produttive a funzioni miste, con la ricerca di luoghi di qualità (ecologica, paesaggistica, funzionale) sempre più elevata.¹⁵

Tra le varie funzioni, ovvero destinazioni d’uso, i vari attori propongono funzioni a volte innovative, a volte già esistenti e da recuperare, per dare continuità a tradizioni e identità (es. attività connesse a nautica, pesca, a varie altre attività artigianali), creando un contesto di accessibilità e fruibilità del mare e di tutte le sue risorse. In realtà un *range* di funzioni che sembra essere piuttosto limitato, che inoltre cambia di volta in volta a seconda del regime di proprietà, ovvero del fatto che la superficie sia gestita da vari operatori, che sia necessario procedere con espropri, o con la ricerca del consenso tra i vari *stakeholder*: certamente dipende dall’inquadramento giuridico e normativo in cui agisce l’istituzione preposta (“*what power have the port authorities?*”), ma anche dall’efficienza di attori e procedure.

In genere il fatto che sia abbandonato né usato per alcun modo (come appunto si presentava il ‘porto vecchio’ di Trieste fino a qualche anno fa) crea problemi ma anche opportunità: così come si presenta, è uno spazio ‘vuoto’, apparentemente non presidiato, a rischio di abbandono e di proliferazione di attività devianti, di subire ulteriore degrado sia sociale che strutturale.

¹⁵ McLEAN WILLIAM A., 1982; BERRY B.J.L., 1976; STEINICKE E., ČEDE P., LÖFFLER R. e JELEN I., 2014.

Tra le attività innovative, come la letteratura mette in evidenza, si possono citare casi diversi di applicazione di tecnologie che rappresentano opportunità praticamente uniche di esperimenti a quella scala, e anche essenziali per il futuro di spazi urbani a rischio saturazione. Grande interesse suscita per es. la possibilità di applicare nuove modalità di comunicazione, mobilità e gestione in genere; tra i tanti casi è possibile citare quello della dell'accordo tra la municipalità di Toronto e Google avviando nel 2019, "*a comprehensive smart city policy*".¹⁶

Certamente "[t]he term 'smart city' has multiple meanings", anche se può essere ricondotta essenzialmente all'applicazione delle ICT per risolvere i problemi che caratterizzano aree ridotte ormai a enormi accumuli di materiale inutilizzabile, e anche di tensioni sociali, che possono in qualsiasi momento uscire da qualsiasi schema di controllo.

Nondimeno, il ritmo dei cambiamenti è tale da rendere difficile qualsiasi valutazione: nuove opportunità si combinano a nuovi rischi e nuovi impatti (anche sociali e culturali, a volte imprevedibili), di consumo distruttivo di suolo e di altre risorse ambientali; spesso inoltre le innovazioni non si rivelano essere così potenti come certe aspettative lasciavano intendere e vengono presto superate da ulteriori 'innovazioni', creando il rischio di inefficienze varie.

Anche per questo è importante applicare sistematicamente modalità comparative: il ritmo delle innovazioni è tale che spesso le innovazioni si sovrappongono ad altre appena realizzate, prima che le stesse abbiano percorso un itinerario di ammortamento, rivelandosi sostanzialmente in sprechi e dis-funzionalità (come nel caso appunto del 'porto vecchio' di Trieste nel corso del '900 rispetto alle nuove necessità che emergono subito dopo la sua realizzazione).

Un caso unico, il Portovecchio di Trieste

In questo quadro, Trieste presenta l'esempio di una città caratterizzata da un'evoluzione discontinua, che vive fasi diverse, soggette a evoluzioni difficili da prevedere.

Un fatto che consegue a varie circostanze, e indotto soprattutto da una geografia favorevole, anche in senso topografico, oltre che economico, dalla disponibilità di spazio su una lunga e articolata linea costiera, caratterizzata da fondali e altre condizioni favorevoli (accessibilità,

¹⁶ FLYNN ALEXANDRA & MARIANA VALVERDE, 2019.

clima, infrastrutture), che rendono possibile lo ‘spostamento’, ovvero la costruzione, qualora fosse necessario, di nuove strutture in nuove aree, senza necessariamente sostituire quelle preesistenti (una fatto di per sé piuttosto raro a questa scala).

Si possono distinguere varie fasi, a ciascuna delle quali corrispondono modalità (tecniche di costruzione, organizzazione, tecnologia) diverse, con strutture che, pur divenute obsolete prima del tempo, non vengono demolite, né sostituite, e che sono in parte ancora visibili, a volte oggetto di tutela.

A partire dalla fine del medioevo si può osservare come la città – allora arroccata sul colle di San Giusto, lontano dal mare fino ad allora considerato piuttosto come una fonte di pericoli, di invasioni, di rischi di tutti i tipi – comincia a svilupparsi verso le rive, quasi ‘scendendo’ verso il mare, appunto partendo dal suo nucleo alto-medioevale, guadagnando la costa presso l’attuale ‘mandracchio’.

Il mare allora comincia ad essere percepito come una fonte di possibilità, tanto che le nuove piazze – e la Piazza Grande prima fra tutte, l’attuale piazza Unità d’Italia – si aprono ‘verso’ il mare, caso unico nella struttura urbana delle città italiane.




Figura 3 Mappa ottocentesca di Trieste, si notano rispettivamente a ovest e a est, le aree del ‘porto vecchio’ e quella del nuovo porto in fase di industrializzazione che diventerà il Molo 7; al centro si nota lo schema ortogonale delle vie del Borgo Teresiano, la ‘città nuova’ settecentesca che si ispira ai principi della riorganizzazione illuministica degli spazi urbani

Nel '600, divenuta 'porto franco', comincia a rappresentare insieme a Fiume (Rijeka) il principale sbocco sul mare per l'impero e per tutta l'Europa centrale: l'Alto Adriatico allora diventa una sorta di canale che collega l'interno del continente con il Mediterraneo.

In questo modo prende avvio uno sviluppo che nel secolo successivo sarà la premessa per la costruzione del 'porto nuovo', anzi della nuova città commerciale, attrezzata per attività portuali e per scambi di tutti i tipi, quella che oggi coincide con il Borgo Teresiano.

La crescita assume allora ulteriore velocità, tanto che ben presto sarà necessario procedere a ulteriori ampliamenti, superando i limiti della città settecentesca. Con la costruzione della ferrovia, in particolare, la città e il suo porto si espandono verso ovest, rendendo necessaria la costruzione di un nuovo porto che viene progettato e costruito proprio in funzione dello stesso scalo ferroviario, e integrato con esso.

È un'opera imponente che coincide con l'attuale 'porto vecchio' (mentre nel contempo la 'città nuova' di epoca illuministica diventa appunto il 'porto vecchio' dell'epoca), che viene realizzato sulla base di nuove e moderne necessità, che consiste in una serie di 'magazzini', detti *lagerhaus*, allineati alle banchine, su ampi viali rettilinei, con ferrovie e binari collegati direttamente ai moli, dove funzionano gru, montacarichi, macchinari e motori vari che utilizzano nuove capacità tecnologiche (e in particolare una 'centrale idrodinamica' che fornisce forza a tutte le varie attività portuali, che sembra affrancare il lavoro portuale da antiche e primitive fatiche umane).

Si tratta di un porto costruito sulla base di un progetto uniforme, che però, non appena allestito, pochi anni dopo la fine dei lavori, in seguito alla 1. Guerra Mondiale, diventa il porto di una città diventata improvvisamente molto diversa, non più il riferimento per un impero di dimensioni continentali, ma una delle tante città portuali del Regno d'Italia, perdendo gran parte delle sue capacità.

A questo fatto si aggiunge, dopo la 2. Guerra Mondiale, la questione geopolitica, con la città che viene interessata da un nuovo ridimensionamento nel suo hinterland, e da una serie di nuove limitazioni che di fatto ne bloccano la crescita (pur mantenendo un ruolo in certe funzioni industriali, amministrative e finanziarie-assicurative, dimostrando che la società civile triestina era in grado di riprodursi oltre ai blocchi causati dai nuovi confini e dalle nuove ideologie).

Un fatto che produce inoltre varie altre conseguenze tra le quali un nuovo ordinamento giuridico per il suo porto, indotto dagli accordi firmati nell'immediato dopoguerra, che istituiscono un 'punto franco'¹⁷: un'istituzione che in realtà dà continuità a privilegi che risalgono al '600, ma che riconsidera le funzioni in termini di franchigia doganale per attività produttive di 'retroporto', e riconoscendo un regime demaniale, di fatto creando una situazione di extra-territorialità (ma che mantiene elementi di ambiguità, e che si rivela difficile da applicare da parte dei vari operatori, tanto da restare di fatto non utilizzato).

Con il tempo, e già verso gli anni '60 e '70 del '900, una serie di evoluzioni mitigano tale emarginazione; Trieste vive un certo sviluppo commerciale di città di frontiera, in seguito a certe aperture verso i Balcani e l'allora Jugoslavia.

È da menzionare inoltre, nello stesso periodo, l'allestimento del 'terminal petroli' (la SIOT), un'opportunità economica che tuttavia presenta qualche motivo di preoccupazione (Trieste è tutt'oggi il primo scalo petrolifero del Mediterraneo, con impianti e petroliere che operano nell'ambito 'chiuso' ed ecologicamente vulnerabile rappresentato dal suo golfo nell'Alto Adriatico).

Già all'epoca si comincia comunque a progettare quello che sarà la successiva fase della portualità triestina, e cioè il Molo 7, che si sviluppa sull'altro capo del promontorio, verso est, presso la zona industriale e lo scalo petroli (figura 3).

Un fatto che tende ad accelerare con le innovazioni tecnologiche, con la containerizzazione, il RO-RO, la diffusione di navi di dimensioni sempre maggiori, manovrate e dotate di applicazioni automatiche, con grandi gru che movimentano contenitori su enormi piattaforme: un ambito quindi molto diverso da quello caratterizzato dai magazzini in muratura del porto ottocentesco, ormai diventati di fatto il 'Porto vecchio' (come appare oggi), e che viene progressivamente abbandonato, o utilizzato solo per funzioni residuali (rinfuse, bestiame vivo, depositi promiscui).

Nello stesso tempo, comunque, si diffonde la consapevolezza del valore architettonico - artistico e culturale - che tali strutture rappresentano, e che 'invecchiando' acquisiscono un valore che viene in

¹⁷ https://it.wikipedia.org/wiki/Allegato_VIII_Trattato_di_Pace_di_Parigi_del_1947.

effetti riconosciuto (per es. in termini di archeologia industriale) meritevole di tutela da varie istituzioni (in particolare dalla sovrintendenza ai beni artistici e culturali, non invece dagli operatori immobiliari di fatto impossibilitati a operare in quel contesto).

Infine, negli ultimi decenni, si assiste a quella che è probabilmente un'inversione di tendenza indotta da politiche di integrazione europea, e in genere da nuove sviluppi internazionali, che creano le premesse per nuova crescita.

Questo in particolare in seguito al superamento del monopolio nazionale sui traffici ferroviari merci, che rende possibile uno sviluppo straordinario del traffico su 'ferro' 'verso' e 'da' il porto, con treni che raggiungono Trieste da un hinterland sempre più vasto che va dall'Italia settentrionale a tutta l'Europa centrale, e che consiste oggi in circa 10.000 treni / anno (un fatto ancor più straordinario se si pensa che il dato è in contro-tendenza rispetto a uno sviluppo dei traffici su 'gomma' che resta prevalente in tutta l'area).

Un'evoluzione, soprattutto, che rende l'immagine di uno sviluppo sostenibile e in linea con le varie transizioni post moderne, che permette alla città, e al sistema portuale dell'Alto Adriatico in genere, di recuperare l'hinterland perduto nei decenni del '900 (fino appunto a fare concorrenza ai grandi porti sul Mare del Nord), inducendo ulteriori motivazioni per adeguare e investire sul Molo 7, il 'nuovo porto', ma anche nello stesso tempo trascurando del tutto quello 'vecchio'.

Il 'porto vecchio' diventa il Portovecchio

Resta la questione di che cosa fare di tutto questo spazio, così come si presenta alla fine di un ciclo di modernizzazioni il Portovecchio, ancora nella sua integrità: una realtà che è il risultato di una certa evoluzione forse inevitabile considerando il rimo dei cambiamenti.

Come si comincia ad affermare, infatti, la questione diventa uno stereotipo, cioè un problema 'troppo grande' per una città di medie dimensioni, che già evidenzia carenze in fatto di investimenti sia pubblici, che privati, che *corporate*, in primo luogo in immobili, se si pensa che a Trieste esistono centinaia e forse migliaia edifici d'epoca (secondo certe stime) spesso in stato di abbandono, lascio di una storia urbanistica gloriosa: un patrimonio di edifici non funzionali, spesso vincolati, e particolarmente difficili da ristrutturare (un problema in realtà co-

mune a molte città che evidenziano una stratificazione urbanistica così complessa e ricca di storia).

Inoltre, oltre alla carenza di investimenti privati (anche per immobili di proprietà individuale o familiare), persiste la difficoltà ad attrarre investimenti internazionali.¹⁸

Certamente, il Portovecchio appare nelle dimensioni sproporzionato per una città che nel frattempo è regredita a ruolo di città di provincia, con una crescita lenta e possibilità limitate (seppure continua ad essere sede di prestigiose realtà amministrative e industriali, pubbliche e private). Nello stesso tempo, è evidente che la città stia recuperando parte di un notevole bacino economico e funzionale: non è solo una questione di capitali, ma di saper immaginare la città in un hinterland che è potenzialmente vasto come un intero continente. Un fatto che dipende dai collegamenti ma anche da capacità locali di 'proiezione' (come lo sviluppo straordinario del traffico ferroviario 'cargo' dimostra).

Dalle informazioni ottenute – che derivano dall'analisi di pianificazione e cartografia, di letteratura scientifica e delle varie fonti della pubblicistica ovvero della letteratura *grey* (stampa, media, ecc.), oltre che da una serie di interviste semi-strutturate a operatori del settore – una situazione non è facile da sintetizzare.

Lo spostamento progressivo delle funzioni portuali verso nuovi spazi, la contestuale mancata – per fortuna, come si può dire oggi – ristrutturazione degli spazi 'vecchi', nonché la contestuale sdemanializzazione (collegata alla ristrutturazione giuridica del 'punto franco' avvenuta nel 2014) crea oggi l'opportunità di integrare il 'porto vecchio' nelle procedure della pianificazione ordinaria, tanto che l'amministrazione comunale avvia ben presto la elaborazione di un *master plan* per questi spazi: un fatto che rende finalmente possibile una riflessione partecipata sugli utilizzi complessivi e di lungo termine di un *asset* così importante.

Il Portovecchio può rivelarsi così in tutto il suo potenziale di 'tesoro' urbanistico per una città che soffre di congestione, di spazio attrezzato e accessibile in pieno centro cittadino, su un *waterfront* pregiato da qualsiasi punto di vista (considerando accessibilità, *amenity*, fondali, estetica e pregio architettonico).

¹⁸ Cioè di TRED, KOELEMALJ JORN, 2012; ERNST & YOUNG, 2016.

Vari interventi si concentrano, prima di tutto, ovviamente sul recupero edilizio, quanto meno per frenare il degrado strutturale, prima che i 'magazzini' superino la soglia del decadimento irreversibile; altre iniziative considerano altre opzioni in un certo senso più agevoli e immediate, cioè quelle governate dalla 'mano pubblica'. Così, una volta ristrutturati, alcuni edifici vengono adattati a enti fieristici ed espositivi (padiglione presso la centrale idrodinamica), poli museali (Magazzino 26, Centrale Idrodinamica), a sedi organizzative per eventi come ESOF / Capitale europea della Scienza (nel 2020).

In varie occasioni i progetti candidano per finanziamenti pubblici e comunitari (da ultimo i 140 milioni per il PNRR), che permettono l'avvio di lavori su vasta scala; in altri casi però altri lavori restano incompleti, ovvero sospesi anche per lunghi periodi, come dimostrano impalcature già allestite, ferme da anni, cantieri già 'aperti', e appalti già affidati.

Tra le nuove iniziative, quelle connesse allo sviluppo crocieristico, anche considerando la contiguità con la stazione ferroviaria e autobus, che crea collegamenti con varie destinazioni dell'hinterland e sulla costa (si pensi solo anche al collegamento con varie località meno attrezzate per l'attracco di grandi navi, come Venezia e le spiagge dell'Alto Adriatico).

In altri casi si registrano proposte discutibili; così quella della cd. ovovia, un impianto a fune per raggiungere dal Portovecchio l'altopiano carsico - un'area di grande pregio paesaggistico e ricreativo, contigua alla città -, che appare come un'iniziativa estemporanea, di cui è difficile valutare l'utilità, almeno così come presentata fino ad ora, se non integrata a politiche urbanistiche a scala più vasta (se non quella di "riuscire a spendere i soldi del PNRR", da un'intervista).

Un impianto che inoltre si sovrapporrebbe alla linea del tram 'per Opcina', ferrovia urbana storica al momento, e da molti anni in realtà, in fase di manutenzione, tanto da far dubitare della sua ripresa.



Figura 4 Tavola dal piano regolatore che evidenzia la nuova 'viabilità principale' che attraversa tutto il Porto Vecchio, impattando su uno spazio prima intonso

Soprattutto si avverte la carenza di una pianificazione effettiva, che si ispiri a una visione più ampia, in grado di dare senso ad interventi particolari, di uso e di funzione delle varie superfici.

Non è un caso che si osservi ovunque una proliferazione, quasi in modo surrettizio, di utilizzi di tipo promiscuo, a basso valore aggiunto, che riguardano l'intera area del Portovecchio, che si manifestano in seguito a delibere frammentarie, che portano al 'riempimento' progressivo di viali, piazze e 'rive'. Un'evoluzione quasi, appunto, 'per inerzia', per funzioni residuali, che configurano nel complesso una sorta di ripiego.

Di fatto, in assenza di un'effettiva pianificazione, le superfici del Portovecchio vengono progressivamente occupate da parcheggi, depositi vari, aree sosta per pullman turistici e mezzi pesanti che devono raggiungere il 'porto nuovo' attraversando il centro cittadino, con vie di traffico parallele e sovrapposte a quelle esistenti, e spesso causa esse stesse di ulteriore congestione; così per altre strutture di questo tipo, tra le quali si aggiunge quella di 'garage a cielo aperto' a supporto delle navi da crociera.

Un fatto grave considerando che tali aree di sosta sono posizionate nel centro cittadino, quindi creano un effetto di attrazione e di moltiplicazione del traffico non necessario (una sorta di effetto 'esca' ben conosciuto dai geografi-urbanisti).

Certamente la città nella sua zona centrale vive un momento di difficoltà (in particolare nelle funzioni commerciali e turistico-ricettive, che vivono di accessibilità), fatto che, come di consueto, crea una domanda di 'parcheggi', ma è un problema che andrebbe affrontato in modo diverso (almeno secondo le risultanze evidenziate in letteratura).

Utilizzi che soprattutto comportano l'effetto collaterale di rovinare uno spazio che per caratteristiche descritte non ha eguali, e che, una volta utilizzato e "occupato" in questo modo, eventualmente per recuperare carenze preesistenti, difficilmente potrà essere riguadagnato per altre e più pregiate funzioni; e che oltretutto contribuiscono a congestionare, paradossalmente, la stessa area di stazione ferroviaria e stazione bus, e varie aree sulle rive (con moli per usi ricreativi e nautici).

I 'vuoti' nella pianificazione rischiano così di perpetuare situazioni di carenza o anche di assenza di investimenti privati, oltre che pubblici, deprimendo ulteriormente le prospettive di crescita (che già soffrono per tutto il '900 per gli effetti della geopolitica, e della regressione demografica e per altri motivi già descritti).

Conclusioni

Dall'interpretazione della cartografia disponibile, nonché dai rilievi effettuati, sembra evidente una tendenza a integrare il Portovecchio in un complessivo spazio urbano, senza tuttavia seguire linee guida di tipo strategico, e senza contribuire a risolvere i descritti problemi di saturazione che affliggono la città, che derivano da una topografia dif-

ficile, ma anche da carenze nell'organizzazione dell'accessibilità, che rimane sostanzialmente dipendente dalla mobilità automobilistica di tipo individuale, sia per persone, che merci e servizi, che di qualsiasi tipo. Questa viene in un certo senso considerata come un'opzione più facile, ovvero 'spontanea', non costosa da alcun punto di vista (neppure di consenso politico).

Oltre a questa tendenza, gli spazi del Portovecchio presentano una serie di difficoltà per l'amministrazione, con costi sproporzionatamente elevati per sorveglianza, manutenzione sia ordinaria che straordinaria, per spese correnti, ristrutturazioni e usi di qualsiasi tipo. Per la gran parte, il territorio del Portovecchio appare tutt'oggi sigillato ed ermeticamente chiuso con reti metalliche e cancelli - così come quando rientrava nel perimetro extra doganale del Punto Franco.

In altri casi (come nei pressi dei "silos") tale recinzione appare diavolta, creando le premesse per insediamenti in condizioni di assoluta precarietà (come risulta dalla cronaca e da varie informative delle forze di sicurezza); spesso si tratta di immigrati illegali (molti dei quali provenienti dalla drammaticamente nota 'rotta balcanica'), che in quelle condizioni ormai vivono da mesi o anche da anni, creando le premesse per la formazione di un vero e proprio quartiere-ghetto, esposto a rischi di devianze di qualsiasi tipo.

Tutto ciò è oggi difficilmente spiegabile se non in termini di carenze di gestione e, come le autorità competenti lamentano, di mezzi, ma anche di iniziative e di pianificazione, che non sembra in grado di perseguire obiettivi chiaramente definiti.

Dal punto di vista urbanistico l'incapacità di elaborare strategie si traduce in un atteggiamento di attesa, ovvero in una sorta di inerzia, quindi nell'impossibilità di cogliere certe opportunità, e anche in una serie di decisioni *spot*, senza coerenza.

Un'evoluzione che rischia di diventare qualche cosa di irreversibile, considerando il fatto che le 'aperture' al traffico urbano e ai parcheggi (celebrate a volte come un 'successo' da parte dei *media*) porta alla formazione di gruppi di interessi per definizione contrapposti (come nel caso del cd. 'partito dell'automobile' contrapposto a quello della 'ZTL'), incentivando conflittualità non strutturali (cioè non 'necessarie' secondo la teoria geografico-urbana), distogliendo l'attenzione dai veri problemi della città.

Da tali situazioni soprattutto emerge il rischio di pregiudicare utilizzi (attuali o futuri) di maggiore valore, e quindi anche investimenti, fino a delineare una sorta di (ennesima) occasione perduta per la città – che pure in seguito al rilancio del porto ‘nuovo’ vive una stagione di crescita, ma che rischia di restare effimera se non completata (e integrata) da opportune politiche territoriali.



Figura 5 Nuovo parcheggio in Portovecchio (foto degli autori, Trieste 2022)

Bibliografia, fonti

- ATLANTE DELLA COMPETITIVITÀ, Unioncamere-Tagliacarne, <http://www.unioncamere.gov.it/Atlante>
- BAIRD A. J., *Containerization and the decline of the upstream urban port in Europe*, «Maritime Policy and Management», Vol. 23, 1996, pp. 145–156
- BASSETT K., GRIFFITHS R., AND SMITH I., *Testing governance: Planning and conflict in waterfront regeneration*, «Urban Studies», Vol. 39, 2002, pp. 1757–1775
- BERRY B.J.L., *Urbanization and Counterurbanization*, Beverly Hills, Sage Publications, 1976
- BRENNER N. AND THEODORE, N., *Cities and the geographies of “actually existing neoliberalism”*, «Antipode», Vol. 34, 2002, pp. 349–379

- BUNNELL T., AND DAS, D., *Urban pulse: A geography of serial seduction: Urban policy transfer from Kuala Lumpur to Hyderabad*, «Urban Geography», Vol. 31, 2010, pp. 277–284
- CANADIAN CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION, *CCLA commences proceedings against Waterfront Toronto*, 2019, online, <https://ccla.org/ccla-commences-proceedings-waterfront-toronto/>
- CHANG T. C., SHIRLENA HUANG & VICTOR R. SAVAGE, *On The Waterfront: Globalization and Urbanization in Singapore*, «Urban Geography», 25:5, 2004, pp.413-436, DOI:10.2747/0272-3638.25.5.413
- CITY OF CLEVELAND, *Connecting Cleveland: The Waterfront District Plan*. Cleveland, OH: City of Cleveland, 2006, <http://planning.city.cleveland.oh.us/lakefront/iactive/flash/>
- COOK IAN R. & WARD KEVIN, *Relational Comparisons: The Assembling of Cleveland's Waterfront Plan*, «Urban Geography», 33:6, 2012, pp. 774-795, DOI: 10.2747/0272-3638.33.6.774
- DORON G., *The dead zone and the architecture of transgression*, «City», Vol. 4, 2000, pp. 247–263
- DOVEY K., *Fluid City: Transforming Melbourne's Urban Waterfront*, London UK, Routledge, 2005
- EHLE J. C., *Cleveland's Harbor: The Cleveland–Cuyahoga County Port Authority*, Kent OH, Kent State University, 1996
- ERNST & YOUNG, *Linee Guida strategiche. Valorizzazione del Porto Vecchio Trieste*, Executive Summary, maggio 2016
- FAGEIR MOHAMED, PORTER NICOLE & BORSI KATHARINA, *Contested grounds; the regeneration of Liverpool waterfront*, «Planning Perspectives», Issue 3, Volume 36, 2021, pp.535-557, <https://doi.org/10.1080/02665433.2020.1804989>
- FLYNN ALEXANDRA & MARIANA VALVERDE, *Planning on the Waterfront: Setting the Agenda for Toronto's 'smart city' Project*, «Planning Theory & Practice», 20:5, 2019, pp.769-775, DOI: 10.1080/14649357.2019.1676566
- GOODMAN E. P., & POWLES J., *Urbanism under Google: Lessons from Sidewalk Toronto*, «Fordham Law Review», (forthcoming), 2019, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3390610

- HOYLE BRIAN, *Global and Local Change on the Port City Waterfront*, «Geographical Review», Volume 90, Issue 3, 2000, pp. 395-417, <https://doi.org/10.1111/j.1931-0846.2000.tb00344.x>
- JAUHAINEN JUSSI S., *Waterfront redevelopment and urban policy: The case of Barcelona, Cardiff and Genoa*, «European Planning Studies», Volume 3, Issue 1, 1995, pp. 3-23, <https://doi.org/10.1080/09654319508720287>
- JELEN I., BUČIENĖ A., CHIAVON F., SILVESTRI T., FORREST K. L., *The Geography of Central Asia. Human Adaptations, Natural Processes and Post-Soviet Transition*, IGU - World Regional Geography Book Series, Springer Nature, Cham, 2020
- KITCHIN R., *Making sense of smart cities: Addressing present shortcomings*, «Cambridge J Regions, Economy & Society», 8(1), 131, Online, 2015, academic.oup.com/cjres/article-abstract/8/1/131/304592?redirectedFrom=fulltext
- KITCHIN R., *The real-time city? Big data and smart urbanism*, «GeoJournal», 79(1), 2014, pp. 1-2, Online, www.jstor-org.ezproxy.library.ubc.ca/stable/24432611
- KOELEMAIJ JORN, *Dubaification in practice: an inter-scalar analysis of Belgrade Waterfront*, «Urban Geography», 42:4, 2021, pp.439-457, DOI: 10.1080/02723638.2020.1721205
- KORDEL S., WEIDINGER T. e JELEN I. (a cura di), *Processes of Immigration in Rural Europe. The Status Quo, Implications and Development Strategies*, Newcastle upon Tyne, Cambridge (UK), Scholars Publishing, 2018
- LARNER W. AND LE HERON, R., *Editorial: From economic globalisation to globalising economic processes: Towards post-structural political economies*, «Geoforum», Vol. 33, 2002, pp. 415-419
- MARCHIGIANI E., ZANETTE, D., *Green(S) trip. Un laboratorio di indagine territoriale per Trieste Sud-Est*, EUT-Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2011
- MARIN A., *Il porto Vecchio di Trieste da vuoto urbano a risorsa per la città*, XII International congress – *Industrial Heritage and urban transformation productive territories and industrial landscape*, vdf., 2006

- MARINO J., *Lakefront carnival: Mayoral hijinks and political sideshows stymie the debate over what to do with the shoreline*, «Cleveland Scene», September 7, 2000, <http://www.clevescene.com/cleveland/lakefront-carnival/Content?oid=1475018>
- MARSHALL R., editor, *Waterfronts in Post-industrial Cities*, London, UK, Spon Press, 2001
- McLEAN WILLIAM A., *Waterfont development interfaces*, «Canadian Water Resources Journal», 7:3, 1982, pp.41-52, DOI: 10.4296/cwrj0703041 ////
- MEIJER A., & BOLIVAR M. P. R., *Governing the smart city: A Review of the literature on smart city governance*, «International Review of Administrative Sciences», 82(2), 392, 2016, online, doi-org.ezproxy.library.ubc.ca/10.1177/0020852314564308
- MILLSPAUGH M. L., *The Inner Harbor story: A model of urban waterfront development, Baltimore's Inner Harbor offers an adventure in downtown revitalization*, «Urban Land», April, 2003, pp. 36-41
- NIJMAN J., *Place-particularity and "deep analogies": A comparative essay on Miami's rise as a world city*, «Urban Geography», Vol. 28, 2007, pp. 1-6
- OLIVER R., *Toronto's Olympic aspirations: A bid for the waterfront*, «Urban Geography», Vol. 32, 2011, pp. 767-787
- OVED M. C., *Google's Sidewalk labs plans massive expansion to Waterfront vision*, «The Toronto Star», online, 2019, <https://www.the-star.com/news/gta/2019/02/14/googles-sidewalk-labs-plan-smassive-expansion-to-waterfront-vision.html>
- RHODES MARK ALAN II, *Dancing around the Subject: Memory Work of Museum Landscapes at the Welsh National Waterfront Museum*, «The Professional Geographer», 73:4, pp.594-607, 2021, DOI: 10.1080/00330124.2021.1915808
- STEINICKE E., ČEDE P., LÖFFLER R. e JELEN I., *Newcomers nelle regioni periferiche delle Alpi. Il caso dell'area di confine tra Italia e Slovenia nelle Alpi Giulie*, «Rivista Geografica Italiana», 121, 2014, pp. 1-20
- VALLEGA ADALBERTO, *The changing waterfront in coastal area management*, Angeli 1992
- VALVERDE M., & FLYNN A. *Mystery on the waterfront: How the "smart city" allure led a major public agency into a reckless deal with big tech*,

Ryerson Centre for Free Expression, Online, 2018, <https://cfe.ryerson.ca/blog/2018/12/mystery-waterfront-how-smart-city-allure-led-major-public-agency-torontoreckless-deal>

- WARD K., *Towards a relational comparative approach to the study of cities*, «Progress in Human Geography», Vol. 34, , 2010, pp.471–487
- WILHEIM R., & RUHLANDT S., *The governance of smart cities: A systematic literature review*, «Cities», 81, 1, 2018
- WYLIE B., *Report from executive committee on Sidewalk Toronto. Plus a word about consent, consultation, and innovation?*, «Medium», Online, 2018, <https://medium.com/@biancawylie/report-from-executive-committee-on-sidewalk-toronto-93bbd2bb557f>

**L’Heritage Culturale dopo il 2020:
l’Unione Europea contro le diseguaglianze post-pandemiche¹**
Enrico Nicosia, Carmelo Maria Porto*

1. Introduzione

Tra i diversi interventi concretizzati come risposta alla recente pandemia, una riflessione sulle azioni intraprese a livello europeo e, in particolare, dall’UE, testimonia l’attuale intenzione di rafforzare una generale transizione digitale, già prima del 2020 alla base della programmazione. Si intende, nello specifico, il processo di integrazione delle tecnologie digitali nei servizi pubblici e nelle aziende: la tecnologia *cloud*, le *blockchains*, l’*internet of things* e l’intelligenza artificiale intervengono a livello multisettoriale, dai trasporti e l’energia fino ai servizi sanitari. Aumento delle competenze, trasformazione digitale delle imprese,² interventi sulla sicurezza e sulla sostenibilità delle infrastrutture digitali e digitalizzazione dei servizi pubblici sono dunque gli obiettivi prefissati per un nuovo volto dell’Europa entro il 2030, definendo il “Programma strategico per il decennio digitale 2030” dell’Unione Europea. A tal riguardo, la prima relazione è stata presentata nel 2023, restituendo suggerimenti e raccomandazioni per gli Stati membri e i risultati di un percorso che richiede la focalizzazione di precisi settori di intervento e opportuni indicatori: tra questi, l’UE è fortemente attiva nella tutela della valorizzazione equa dell’*Heritage Culturale* di tutti gli Stati membri. Il Covid-19 ha infatti costretto al distanziamento e ha frenato la mobilità, con il conseguente allontanamento fisico dal patrimonio culturale: per tale motivo, l’UE ha promosso diversi eventi e progetti volti alla valutazione del patrimonio, tra cui, ad esempio,

¹ Il presente lavoro è frutto di una stesura in comune tra gli autori.

*Enrico Nicosia, Carmelo Maria Porto, Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali, Università degli Studi di Messina.

² La trasformazione digitale è quel processo di integrazione delle tecnologie digitali nelle operazioni delle aziende e dei servizi pubblici, nonché l’impatto delle tecnologie sulla società. L’utilizzo delle nuove tecnologie digitali potrebbero aiutare a ottimizzare la produzione, ridurre le emissioni, aumentare i vantaggi competitivi delle aziende e portare nuovi servizi e prodotti ai consumatori.

il Marchio del patrimonio europeo, i Premi europei per l'*Heritage*, le Capitali Europee della Cultura e le Giornate Europee del Patrimonio. Il presente contributo intende muovere dalla definizione dell'*Heritage* Culturale quale componente significativa sull'economia di un Paese per analizzare quanto è stato fatto nella chiave di lettura della transizione digitale e quanto, di conseguenza, si auspica a garanzia della risposta positiva alla recente sfida di incremento della domanda di contenuti digitali di matrice culturale (Borin, Donato, 2023), proponendo considerazioni sulla comunicazione e sul ruolo del patrimonio culturale nell'epoca post-pandemica.

2. L'*Heritage* Culturale come risorsa europea

Heritage è un termine stratificato e ambiguo perché, come ogni altra parola, rimanda ad un complesso intreccio di pratiche che si modifica nel tempo e nello spazio a seconda del soggetto – individuale o collettivo – che lo frequenta. Non stupisce, dunque, che il concetto di *Heritage* abbia assunto molteplici e diversi significati (Tunbridge, Ashworth, 1996), sui quali ancora oggi gli addetti ai lavori si confrontano (Dell'Agnese, Pollice, 2021). Al di là delle innumerevoli prospettive che compongono e animano l'intenso dibattito, occorre evidenziare un aspetto complessivo di cruciale importanza: il termine *Heritage* è ormai caratterizzato da uno spettro semantico che eccede significativamente il mero e ovvio legame con il passato. Al contrario, rimanda anche e soprattutto all'utilizzo che, nel presente, si può fare del passato e, conseguentemente, si ibrida con concetti-scenario quali cultura, identità, luoghi, società, economia, politica, conflitto (Graham, Ashworth, Tunbridge, 2000). L'*Heritage* abbraccia ormai non solo ciò che più propriamente è considerato il patrimonio storico-naturale di un'area geografica ma anche la sua cultura vivente e la gestione che se ne fa – nell'intreccio tra conservazione e fruizione, tra passato, presente e futuro (Di Matteo, 2023).

La definizione di *Heritage* Culturale, invece, proposta dall'UNESCO (2009) sembra abbattere, in un certo senso, l'eccessiva distanza di contenuto tra patrimonio culturale e naturale, includendo «manufatti, monumenti, un gruppo di edifici e siti, musei che hanno una varietà di valori tra cui significato simbolico, storico, artistico, estetico, etnologico o antropologico, scientifico e sociale», comprendendo anche «il patrimonio culturale immateriale incorporato in manufatti, siti o monumenti del patrimonio culturale e naturale». Tale visione è in accordo

anche al Regolamento UE N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, il cui Articolo 167, a sostegno della promozione culturale per ogni Stato membro dell'UE, stabilisce che «poiché il patrimonio naturale occupa un posto rilevante nel patrimonio artistico e culturale, ai sensi del presente regolamento la conservazione del patrimonio comprende anche il patrimonio naturale connesso a quello culturale o formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro» (Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, 2014). Il patrimonio culturale, quindi, ingloba un riferimento vasto e una chiave non trascurabile nello sviluppo economico di un Paese. A conferma, lo studio ESPON HERITAGE (2019) (v. Fig. 1) indica che a contribuire maggiormente all'impatto economico del patrimonio culturale materiale sono i settori del turismo e dell'edilizia; inoltre, in termini di valore aggiunto lordo, il patrimonio culturale materiale contribuisce per l'1,6 % all'economia complessiva delle imprese e per il 3,4 % all'economia complessiva dei servizi negli 11 Paesi/Regioni considerati nel progetto; viene anche consigliata la creazione di un conto satellite del patrimonio europeo, sia per la raccolta di indicatori economici comparabili, sia per la creazione di uno strumento strategico a sostegno di efficaci decisioni politiche.




Figura 1 Catena del valore del Patrimonio Culturale materiale e collegamenti a settori/attività economiche

Fonte: Progetto ESPON HERITAGE, 2019

L'interesse per il patrimonio culturale a livello europeo è, d'altronde, un dato di fatto: sono tanti i programmi e i progetti che vi rivolgono l'attenzione, confermandone la priorità. Una menzione va rivolta all'*European Heritage Days* (Giornate Europee del Patrimonio: www.europeanheritagedays.com) e alla Capitale Europea della Cultura. Le Giornate Europee del Patrimonio sono state volute dal Consiglio d'Europa con il sostegno della Commissione Europea, con cadenza annuale dal 1991 per lo svolgimento, nel mese di Settembre, di un evento di promozione culturale rivolto a tutti gli Stati firmatari della Convenzione Culturale Europea. Ogni Paese partecipante apre le porte ai cittadini per la riscoperta dell'*Heritage*, sponsorizzando i propri eventi attraverso una piattaforma unica e ufficiale. Ogni anno l'evento è guidato da una specifica tematica (nel 2023 è stata "Living Heritage"), e dal 2018 (anno europeo dell'*Heritage* Culturale) la comunicazione è implementata dall'inserimento delle *European Heritage Days Stories*. Apertura, condivisione e sensibilizzazione rivolta alla ricchezza della diversità culturale fanno da sfondo a un'occasione di aggiornamento rivolta alle autorità politiche, chiamate a fronteggiare con conoscenza e prontezza le eventuali minacce al patrimonio culturale. A fronte dello scoppio della pandemia del 2020, proprio nel contesto delle Giornate Europee del Patrimonio la tecnologia è stata presentata quale strumento indispensabile per contrastare l'isolamento, enfatizzando l'efficacia di condivisione del patrimonio culturale tra tutti i Paesi. Nel mese di Maggio 2020, in preparazione a quelle che sarebbero state le Giornate del Settembre successivo, i canali ufficiali fornivano esempi dell'enorme potenzialità della via intrapresa, presentando (ad esempio e come suggerimento per il futuro evento) l'iniziativa del Belgio, che permetteva di accedere digitalmente all'opera di Van Eyck nell'anno che era proprio dedicato all'artista, oppure le guide online di Helsinki in occasione del *Kallio Walking Festival*, o il *Social Distancing Festival* svoltosi in Inghilterra. L'UE ha quindi mirato (e mira tuttora) al consolidamento di iniziative e politiche dirette alla preservazione del patrimonio culturale quale risorsa di valorizzazione territoriale: tale concetto, sempre nel 2020, è stato ulteriormente sostenuto da *Cultural Heritage in Action* (culturalheritageinaction.eu), ossia una delle azioni del Quadro europeo di azione sul patrimonio culturale della Commissione Europea.

La Capitale Europea della Cultura, invece, è un progetto lanciato nel 1985 dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, su iniziativa di Melina Mercouri ministro greco della Cultura. L'iniziativa è diventata una delle azioni culturali di maggior impatto in Europa, con lo scopo di avvicinare i popoli europei mediante la valorizzazione della ricchezza culturale e migliorare la conoscenza che i cittadini europei hanno gli uni degli altri, favorendo il senso di appartenenza a una medesima comunità. Non viene, quindi, concepita come un grande evento culturale dalla durata annuale, ma anche come un momento di conoscenza, scambio e riflessione (Clark, 2010).

Questa manifestazione annuale inizialmente si chiamava *Città europea della cultura*; poi nel 1990 i ministri della cultura lanciarono il “mese culturale europeo”. Questo evento era simile alla Città Europea della Cultura ma durava per un periodo di tempo inferiore ed era indirizzato in particolare alle nazioni dell'Europa Centrale e Orientale. Già nel 1991 gli organizzatori delle differenti città europee della cultura crearono una Rete delle Capitali Europee della Cultura e dei Mesi Culturali Europei (ECCM), con sede in Lussemburgo, che permettesse lo scambio e la diffusione delle informazioni, in particolare per gli organizzatori, anche per quelli degli eventi futuri. Questa rete portò avanti fino al 1994 il primo studio sull'impatto che la Città Europea della Cultura aveva avuto fin dalla sua creazione. Nel 1999 la Città Europea della Cultura fu ribattezzata Capitale Europea della Cultura e attualmente è finanziata attraverso il programma Cultura 2000. Nel mese di Dicembre 2006 è stata, inoltre, fondata la Rete delle Università delle Capitali Europee della Cultura (UneECC) a Pécs, in Ungheria, partendo dall'idea che sarebbe stato utile per le università e per gli istituti di istruzione superiore, con sede nelle città Capitali Europee della Cultura, sfruttare questa piattaforma per stimolare nuove forme di partnership istituzionale didattica e accademica.

Partendo dal motto “*Uniti nella diversità*”, dal 1985 ad oggi sono state oltre 60 le città che hanno ospitato questa grande manifestazione culturale. Annualmente, una o due città vengono designate e organizzano un programma di manifestazioni culturali che mira a valorizzare la cultura e il patrimonio culturale della città stessa. Si tratta di un'occasione unica per aumentare la notorietà internazionale, per accrescere la visibilità, incrementare il turismo locale e per dare nuova linfa alla

vita culturale del luogo. Inoltre numerose città europee hanno sfruttato questo periodo per intraprendere delle operazioni di restyling urbano che hanno contribuito a trasformare aree dismesse o degradate grazie ad operazioni di rigenerazione urbana come nel caso di Genova, Liverpool, Glasgow ecc. ecc. Per molte, inoltre, tale evento ha rappresentato l'occasione e l'opportunità per la realizzazione di investimenti significativi, di indubbio impatto economico sui sistemi territoriali (Corinto, Nicosia, 2016; Maussier, 2018).

Un ulteriore esempio di azione culturale è fornito da Europa Nostra (www.europanostra.org), una federazione pan-europea fondata a Parigi nel 1963 a risultato della collaborazione tra cittadini a tutela del valore del patrimonio culturale. In risposta all'isolamento del Covid-19, Europa Nostra, ha messo a disposizione la *Digital Agora*, una piattaforma virtuale creata per condividere e promuovere le migliori pratiche digitali relative alla cultura e al patrimonio culturale di tutta Europa e del mondo. Cittadini, organizzazioni della società civile e operatori del patrimonio hanno avuto dunque a disposizione uno strumento di interazione e apprendimento; i musei e le organizzazioni culturali hanno potuto coinvolgere nuovamente il proprio pubblico con le nuove opportunità e soluzioni digitali. Il tutto è stato proprio promosso a sostegno della transizione digitale, mettendo tutti i paesi (potenzialmente) sullo stesso piano. Il riferimento a Europa Nostra introduce anche il legame che l'*Heritage* Culturale intreccia con il *Green Deal* europeo, voluto dalla Commissione Europea nel 2019. Europa Nostra, a tal proposito, riconosce nella cultura lo strumento necessario all'implementazione di una visione comune di intervento di tutti i Paesi coinvolti nell'agenda, rappresentando un terreno di coesione: per tale motivo, nel 2021 ha avviato, in collaborazione con ICOMOS, l'*European Cultural Heritage Green Paper "Putting Europe's shared heritage at the heart of the European Green Deal"* (Potts, 2021). Europa Nostra ha, in effetti, riconosciuto nel Covid una serie di sfide e opportunità per il patrimonio culturale per tutti i paesi europei. A fine 2020, ha presentato una consultazione qualitativa (Europa Nostra, 2020), così da avviare una serie di proposte concrete per sostenere la realtà dei beni culturali anche a seguito della pandemia, includendo la stessa nei piani di ripresa a lungo termine dell'UE (come il NextGenerationEU). All'indagine hanno partecipato organizzazioni (80%), di cui il 65% operanti nel settore dell'*Heritage*, 26% enti

pubblici e 8% università. Sono state fornite risposte da 20 Paesi, includendo anche casi oltre il contesto europeo (come l'USA), indagando principalmente:

- l'impatto della pandemia e misure a breve/lungo termine per il contenimento;
- le misure attuate a contrasto delle crisi dalle organizzazioni coinvolte nell'*Heritage* per superare la crisi, nonché le lezioni apprese;
- l'identificazione dei bisogni urgenti del settore per far fronte alla crisi in atto;
- l'inquadramento delle misure necessarie a livello locale / nazionale / europeo per sostenere le organizzazioni sia durante che dopo la pandemia;
- l'analisi del contributo socio-economico del patrimonio alla ripresa europea.

Focalizzando sinteticamente le implicazioni socio-economiche, gli operatori dell'*Heritage* sono incoraggiati alla creazione di partenariati o collaborazioni con altri settori (dall'istruzione all'ambiente e alla sanità, includendo ovviamente il campo tecnologico), fornendo dati a sostegno del valore del patrimonio per lo sviluppo sostenibile, oltre che per il benessere individuale e collettivo e per lo sviluppo locale e regionale (garantendo innovazione e occupazione). Inoltre, i *policy makers* sono esortati a promuovere programmi di ripresa e resilienza della comunità proprio attraverso il patrimonio culturale. Vengono anche menzionati i già esistenti meccanismi di supporto dell'UE, come (ma non solo) l'Horizon Europe, che è provvisto proprio di un ambito di ricerca dedicato (*Culture, Creativity and Inclusive Society*). Nell'ambito delle implicazioni culturali, vengono anche menzionati due programmi interni alla realtà UE (Europa Nostra, 2020, p. 15): *Creative Europe* (culture.ec.europa.eu/creative-europe), fondato nel 2014 e diretto a cultura, media e settori creativi per il quale si raccomandava l'incremento del budget a promozione della collaborazione transfrontaliera; *Digital Europe*, concentrato sullo sviluppo delle capacità digitali strategiche dell'UE e sulla facilitazione dell'ampia diffusione delle tecnologie digitali.

3. L'Heritage Culturale nella misurazione della digitalizzazione europea

Quanto esposto suggerisce la rilevanza del patrimonio culturale nella transizione digitale, consentendo in particolare una comunicazione avanzata e un abbattimento delle barriere non solo in senso fisico, bensì nel consentire a ciascun Paese, attraverso un'opportuna educazione al digitale, di inserirsi equamente nella valorizzazione del patrimonio, preservandone diversità e unicità.

Relativamente alla generale situazione attuale di accesso al digitale dei vari Paesi, è opportuno avere accesso a una misura del grado di digitalizzazione. Per questo, dal 2014 si fa riferimento a un preciso indicatore, ovvero il Digital Economy and Society Index – DESI (v. Fig. 2), utilizzato dalla Commissione Europea per il monitoraggio dei progressi digitali degli Stati membri, individuando annualmente, a livello nazionale, i settori che necessitano di azioni prioritarie. I risultati del DESI (2022) riferiti ai dati del 2021, riconoscono progressi verso la digitalizzazione durante la pandemia, ma sono comunque presenti lacune, soprattutto nella trasformazione digitale delle PMI. Volendo evidenziare il progresso nel periodo 2017-2022, l'Italia è al primo posto per ritmo di crescita, ma a essere in testa per livello di digitalizzazione sono Finlandia, Danimarca, Olanda e Svezia, mentre i punteggi più bassi sono per Romania, Bulgaria e Grecia. Il DESI, in definitiva, rappresenta un efficace strumento per l'analisi completa della transizione digitale. Tuttavia, nel caso in cui l'oggetto di indagine specifico sia esclusivamente il patrimonio culturale, sarebbe opportuno sfruttare degli indicatori *ad hoc* in grado di isolare la variabile all'interno dell'ampio spettro della digitalizzazione. Allo stato attuale, un progetto che sembra accogliere tale esigenza è inDICES (CORDIS, 2023), fornendo lo sviluppo di un ecosistema culturale a partire dal riconoscimento del ruolo fondamentale del settore dei beni culturali nello sviluppo dell'economia in Europa: attraverso un'identificazione dei quadri di riferimento per lo sviluppo del settore e per fornire agli istituti culturali degli indicatori idonei alla misurazione delle politiche adottate, si propone anche come sostegno informativo all'acquisizione di conoscenza utile per la digitalizzazione di archivi, biblioteche a musei, fornendo una panoramica del quadro normativo nazionale ed europeo e delle linee da adottare nella gestione dei diritti d'autore.




Figura 2 Valutazione del grado di digitalizzazione: il DESI index
 Fonte: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/desi>

Conclusioni

Con l'inizio dell'anno 2024, la Commissione Europea (2024) ha diretto l'attenzione verso le PMI e le startup, lanciando un pacchetto di misure diretto allo sviluppo dell'intelligenza artificiale a seguito dell'accordo dell'anno precedente sull'EU AI Act. Si tratta di un contesto che conferma il predominante interesse rivolto alla transizione digitale su scala europea, in cui anche l'Heritage Culturale è oggetto di progetti diretti alla gestione dei dati e al miglioramento degli stessi in chiave sostenibile e con supporto di tecnologie mirate all'incremento qualitativo (European Commission, 2023a).

Per quanto riguarda l'Italia, il Paese ha saputo dimostrare un'ottima resilienza a tutela del patrimonio culturale: grazie al sito web proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nel periodo di restrizioni a contrasto della diffusione del virus è stato comunque garantito l'accesso a diverse sezioni legate al patrimonio nazionale, quali musei, libri, cinema, musica, teatro e settore educativo. Tuttavia, i dati attuali registrano una lentezza nella transizione: solo il 46% degli italiani possiede le competenze di base, il numero dei laureati nell'ambito delle ICT è basso e la percentuale di donne con specializzazione nel settore è del 16%, contro il 18,9% della media UE. Il 70% delle

PMI possiede un livello base di intensità digitale, accordandosi dunque alla media UE del 69%, tuttavia rimangono ridotti i risultati per utilizzo di intelligenza artificiale e big data e per possibilità di espansione delle startup (European Commission, 2023b). Considerando l'importanza con cui il nostro Paese si distingue (insieme alla Germania) per densità di monumenti sul territorio tra i diversi Stati membri (ESPON, 2022), è raccomandato un monitoraggio costante e prioritario delle competenze digitali a supporto dell'*Heritage*.

L'*Heritage* Culturale è uno dei maggiori punti di forza dell'Europa e costituisce parte integrante della vita dei suoi cittadini. L'*Heritage* è riconosciuto non solo come fonte di conoscenza, benessere sociale, senso di appartenenza e coesione comunitaria, ma anche come parte essenziale del capitale socioeconomico europeo. Sebbene il patrimonio culturale sia un'eredità del passato, per molti versi costituisce anche una risorsa culturale viva, che stimola tutta una serie di attività economiche con conseguenze dirette sull'economia, contribuendo all'occupazione e al prodotto interno lordo (PIL).

Negli ultimi anni i decisori politici europei hanno riconosciuto il ruolo del patrimonio culturale quale risorsa strategica per la crescita economica, l'occupazione e la coesione territoriale. Quindi è necessario continuare a lavorare in questa direzione, in un'ottica sistemica con l'obiettivo di migliorare la collaborazione tra Paesi, per cercare di creare un gruppo di esperti in materia di metodo di coordinamento nell'ambito dell'Agenda europea per la cultura, al fine di scambiare buone pratiche e sviluppare raccomandazioni sulla misurazione dell'impatto della cultura che possano avere potenti ripercussioni socio-economiche all'interno dell'UE.

Bibliografia

- BORIN E., DONATO F., *Financial Sustainability of Digitizing Cultural Heritage: The International Platform Europeana*, in *Journal of Risk and Financial Management*, 16(10), 421, <https://doi.org/10.3390/jrfm16100421>, 2023.
- CLARK G., *Cosa succede in città. Olimpiadi, Expo e grandi eventi: occasioni per lo sviluppo urbano*, Il Sole 24 ORE, Milano, 2010.

- CORINTO G.L., NICOSIA E., *The European Capital of Culture. Will be Matera 2019 a successful example?*, in *Proceedings UNEEC FORUM VOLUME 8, Development, Art(s) and Culture*, 2016, pp. 19-35.
- CORDIS, *Risultati della ricerca dell'UE. Measuring the impact of Digital Culture*, <https://cordis.europa.eu/project/id/870792/it>, 2023.
- DELL'AGNESE E., POLLICE F. (Eds.), *Heritage Geographies: politics, uses and governance of the past*, Università del Salento, Series of Geographical Studies on Places and their representations, Lecce, N. 3, 2021.
- DESI, *Indice dell'economia e della società digitali (DESI) - DESI 2022*, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/desi>, 2022.
- DI MATTEO G., *Heritage from below. Questioni, narrazioni ed esperienze a confronto*, *Semestrare di Studi e Ricerche di Geografia*, XXXV, 1, 189-193, 2023.
- ESPON, *HERITAGE - The Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development Resource: Mapping Impacts Through a Set of Common European Socio-economic Indicators*, <https://www.espon.eu/cultural-heritage>., 2019.
- ESPON, *Misurazione dell'impatto economico del patrimonio culturale a livello territoriale*, <https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/Cultural%20Heritage%20ITALIAN.pdf>., 2022.
- EUROPA NOSTRA, *COVID-19 & BEYOND: Challenges and Opportunities for Cultural Heritage*, https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2020/10/20201014_COVID19_Consultation-Paper_EN.pdf, 2020.
- EUROPEAN COMMISSION, *Data Space for cultural heritage*, https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/data-space-cultural-heritage_en, 2023a.
- EUROPEAN COMMISSION, *Relazione 2023 sullo stato del decennio digitale*, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/library/2023-report-state-digital-decade>, 2023b.
- EUROPEAN COMMISSION, *Commission launches AI innovation package to support Artificial Intelligence startups and SMEs*, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_383, 2024.

- GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA. *Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014*, https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/Regolamento651_2014.pdf
- GRAHAM, B., ASHWORTH, G. J., TUNBRIDGE, J. E., *A Geography of Heritage: Power, culture and economy*, Arnold, London, 2000.
- MAUSSIER B., *Il future degli eventi. Scenari creativi nella società del tempo libero*, HOEPLI, Milano, 2018.
- MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, *Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 Giugno 2014*, 2014. https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/Regolamento651_2014.pdf.
- POTTS A., *European Cultural Heritage Green Paper*. Europa Nostra, The Hague & Brussels, 2021.
- TUNBRIDGE, J., ASHWORTH, G. J., *Dissonant Heritage: The management of the past as a resource in conflict*, Wiley, Chichester, 1996.
- UNESCO INSTITUTE FOR STATISTICS, *Cultural heritage*, <https://uis.unesco.org/en/glossary-term/cultural-heritage>, 2009.

Aree montane e rigenerazione territoriale nelle politiche di sviluppo europee¹

Pierluigi Magistri

Il presente contributo non vuole tanto soffermarsi sul fatto che le aree montane sono oggetto di specifiche attenzioni, più o meno dirette,² nelle politiche di sviluppo europee, dal momento che esse rappresentano una parte importante del territorio dell'Unione (fig. 1); tantomeno intende sottolineare, più di quanto non lo si sia già fatto in altre sedi, che la rigenerazione territoriale, che comprende la promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale nelle aree rurali e remote dell'Unione, è una priorità nell'ambito delle stesse politiche europee per affrontare le sfide specifiche che interessano, oggi più che mai, le nostre regioni montane.

Tali questioni, infatti, sono da tempo prese in considerazione, non solo nella prassi politico-amministrativa, ma anche da un'abbondante letteratura scientifica,³ frutto di ricerche sul terreno e *desk*, secondo

¹ Il presente contributo è frutto di ricerche condotte nell'ambito del progetto MIND - Le Montagne dentro la Montagna. Narrazioni, dinamiche e percorsi di sviluppo nella montagna italiana: nuove letture prot. 2020XWM9ML, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca a valere sui fondi del programma PRIN bando 2020.

² Al riguardo, scrive Dematteis che «non esiste un organismo o un'istituzione comunitaria che si occupi specificamente della montagna», purtuttavia «non sono mancate, specie negli ultimi anni, occasioni di trattare il problema in incontri inter-governativi e in documenti generali di indirizzo, in ordini del giorno del Parlamento europeo, del Consiglio economico e sociale europeo, del Comitato delle Regioni» (G. DEMATTEIS, *Montagna, città e aree interne in Italia: una sfida per le politiche pubbliche*, in «documenti geografici», 2 (2014), pp. 7-22, la citazione specifica si trova a p. 9.

³ A tal proposito, solo per citare alcuni lavori, cfr. EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, *Report 6 - Europe's ecological backbone: recognising the true value of our mountains*, EEA, Copenhagen, 2010, (<https://www.eea.europa.eu/publications/europes-ecological-backbone>); G. DEMATTEIS, *Montagna e aree interne nelle politiche di coesione territoriale italiane ed europee*, in «Territorio», 66 (2013), pp. 7-15; Id., *La montagna nella strategia per le aree interne 2014-2020*, in «Agriregionieuropa», 9, 34 (2013), (<https://agrireregionieuropa.univpm.it>); M. ONIDA, *La montagna nelle politiche dell'Unione europea: le terre alte figlie di un dio minore?*, in «Scienze del Territorio», 4 (2016), pp. 67-74; E. GLØERSEN, M. PRICE, A. BOREC,

varie ottiche disciplinari, cui si rimanda, che possono, a buon diritto, essere compendiate dalla lente propria della Geografia.




Figura 1 Massicci montuosi in Europa

Fonte: European Environment Agency – Report 6/2010, p. 32

Sebbene sia risaputo che le aree montane in Europa svolgono un ruolo cruciale sotto vari punti di vista, l'intento del presente contributo è quello di focalizzare l'attenzione su alcune prospettive che interessano le aree in questione ed in particolare considerare il tema della rigenerazione territoriale, dove per rigenerazione territoriale si deve intendere l'esito positivo di specifiche azioni, integrate e sostenibili, poste in essere per migliorare l'organizzazione territoriale ed innalzare la qualità della vita di chi vi abita.

T. DAX, B. GIORDANO, *Cohesion in Mountainous Regions of the EU*, Brussels, European Parliament's Committee on Regional Development, 2016; E. PARRAVICINI, *La montagna nelle politiche europee*, in «I Georgofili. Atti della Accademia dei Georgofili - anno 2017» 8, 14 (2018), pp. 130-138; C. CIPOLLONI, *Le politiche di contrasto al fenomeno dello spopolamento nelle Aree interne*, in «Italian Papers On Federalism», 3 (2021), pp. 52-79.

Molte di queste aree montane, infatti, sono caratterizzate – come è stato già ben evidenziato da studi e ricerche di varia natura – da questioni annose e ormai strutturali quali lo spopolamento e la bassa densità di popolazione,⁴ cui si assommano l'isolamento geografico e la crescente difficoltà di accesso ai servizi essenziali, con ripercussioni non solo a scala locale, ma che tengono conto anche delle relazioni con le aree urbane di riferimento.⁵ E di queste aree urbane, i territori montani non possono essere considerati solo il luogo del *loisir* e di attrazione turistica di chi vive in contesti urbani, come è accaduto nel più recente passato. Scrive, a tal proposito, Dematteis: «lo sviluppo demografico ed economico dell'avampese ha prodotto lo spopolamento, la crisi delle culture locali della montagna e il suo ridursi a spazio della nostra ricreazione e delle nostre seconde case»⁶ (p. 84). In altri termini, il turismo non può e non deve essere considerata l'unica possibile attività produttiva della montagna nell'attuale fase: una sorta di panacea di tutti i mali.⁷ Anzi, in alcuni casi, nei quali manca una gestione oculata e prudente

⁴ Come ho già avuto modo di ricordare in altra sede, nel panorama degli studi sul fenomeno dello spopolamento montano un punto fondamentale è rappresentato dall'importante opera pubblicata tra il 1932 e il 1938 dal Comitato per la geografia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria. Da questo lavoro hanno tratto ispirazione gli studi contemporanei e successivi che si sono dedicati ad analizzare questa tematica. A tal proposito, cfr. P. MAGISTRI, *Popolamento montano: prevenire la deterritorializzazione*, in E. BETTINI - D. TONDINI (eds.), *La prevenzione, via per un nuovo sviluppo. Atti del II Forum Internazionale del Gran Sasso, Teramo, 20-21 giugno 2019*, Diocesi di Teramo-Atri, Teramo 2020, pp. 711-721, in particolare cfr. nota 1.

⁵ Relativamente al rapporto fra città e montagna cfr. in particolare G. DEMATTEIS, *La città ha bisogno della montagna. La montagna ha diritto alla città*, in «Scienze del Territorio», 4 (2016), pp. 10-17.

⁶ G. DEMATTEIS, *La metro-montagna: una città al futuro*, in P. Bonora (ed.), *Visioni e politiche del territorio. Per una nuova alleanza tra urbano e rurale*, Archetipolibri, Bologna 2012, pp. 84-91.

⁷ Durante un'intervista semistrutturata ad alcuni amministratori locali della Valle di Susa, condotta nell'ambito della ricerca che ha dato origine al volume "L'interscambio montagna città" di G. Dematteis, F. Corrado, A. Di Gioia, E. Durbianò uscito per i tipi della FrancoAngeli nel 2017, emerge che il turismo, sebbene sia «uno dei settori più importanti per la montagna» (p. 106), tuttavia è ancora oggi soggetto «ad un approccio speculativo e non di valorizzazione a lungo termine dei territori» (p. 98).

del fenomeno, con una visione prospettica dello stesso connessa all'organizzazione di quei medesimi spazi, esso può addirittura divenire causa di situazioni peggiori dei rimedi che si intende perseguire. Si pensi, ad esempio, a quelle realtà montane che, nei decenni passati, si sono avvantaggiate dei benefici connessi alla diffusione della pratica degli sport invernali, la quale ha prodotto trasformazioni territoriali e, più in specifico, insediative di non secondario momento, con l'espansione del tessuto urbano (seconde case) e infrastrutturale (strade e impianti sportivi), salvo poi, in un secondo momento, la «dismissione di impianti sciistici e di conseguenza [l']abbandono di insediamenti strettamente legati al turismo invernale, specialmente nella media montagna».⁸ Questo ha portato non solo a un aumento del consumo di suolo, con tutto ciò che ne è conseguito in termini sociali ed ambientali, ma anche a ulteriori danni, che si sono aggiunti ai problemi già esistenti nelle aree montane. Ad esempio, si può far emblematicamente riferimento alla realizzazione di un patrimonio abitativo e infrastrutturale di bassa qualità, il quale, con la diminuzione di alcune attività sportive tradizionalmente legate alla montagna, è stato trascurato e sta deteriorandosi rapidamente, con nocimento per chi vi abita e, più in generale, per l'ambiente locale.

Le aree montane, invece, devono essere considerate pariteticamente alle aree urbane come generatrici di servizi e funzioni necessari alla vita sia di chi abita *in loco*, sia (e soprattutto) di chi abita in città. Allora sorgono spontanee una serie di domande: oggi, nelle condizioni in cui versano le aree prese in esame, si può davvero riabitare la montagna o questa è solo una effimera illusione? Chi sono o chi potrebbero essere i

⁸ L. PEDRAZZINI, *Le diverse facce della montagna in declino: un'esperienza lombarda*, in «Revue de géographie alpine», 107, 1 (2019) (<https://doi.org/10.4000/rga.5315>). Per quanto riguarda il declino della montagna come luogo dove praticare sport invernali tradizionali, questo può essere attribuito, almeno in parte e certamente non esclusivamente, ai cambiamenti climatici che hanno causato una diminuzione delle precipitazioni nevose e un innalzamento della quota di innevamento. Tuttavia, è fondamentale considerare anche come ulteriore causa di deterioramento territoriale una pianificazione imprudente, che non ha tenuto conto dei possibili cambiamenti negli interessi riguardanti il tempo libero e il benessere delle persone che risiedono nelle città, privilegiando gli interessi urbani rispetto alle località turistiche di montagna.

nuovi abitanti della montagna⁹? Quali sono gli strumenti che si stanno mettendo in atto al fine di raggiungere tale obiettivo? Quali gli esiti che finora hanno prodotto?

Le problematiche relative alla gestione delle aree montane e alla loro salute, connesse al popolamento di questi territori, rappresentano, in vero, alcune delle principali sfide che l'Europa sta affrontando e che, se non superate, possono compromettere certamente il benessere delle comunità locali e ostacolare lo sviluppo economico delle medesime aree montane; ma, fatto ancor più grave e di cui forse ancora non ci si rende conto fino in fondo, possono avere delle ripercussioni a caduta anche per chi vive ed opera nelle aree urbane, soprattutto in termini eco-sistemici ed eco-territoriali.¹⁰ Quindi, le conseguenze possono essere a più ampia scala e a diversi livelli: in generale, nel cosiddetto rapporto metro-montagna, ad esempio, e, più in specifico, anche in ter-

⁹ Come è stato ben messo in evidenza dal prof. Ernst Steinicke, dell'Università di Innsbruck, nella sua relazione sul popolamento-spopolamento-ripopolamento dell'arco alpino, spesso i nuovi abitanti delle montagne sono immigrati di ritorno, al termine della loro attività lavorativa, che si ritirano nei luoghi di origine per trascorrere il periodo di quiescenza dal lavoro oppure si tratta di persone che, stanche del trambusto urbano, decidono di spostarsi in montagna, magari tenendo una doppia residenza, alternando cioè periodi di vita cittadina a periodi trascorsi in montagna. C'è, poi, anche un'altra visione, propria di una certa politica, che ha fatto ipotizzare la possibilità che nelle aree montane potessero essere inviati i migranti internazionali, secondo logiche di ghetto-colonizzazione. A tal ultimo proposito, scrivono J.P. Laine, D. Rauhut e M. Gruber: «Around Europe, especially following the 'refugee crisis' in 2015 and 2016, proportional schemes were adopted for relocating refugees, fuelled by researchers' and policymakers' growing interest in accommodating refugees in rural areas of Europe to tackle two problems simultaneously: the large influx of refugees into Europe, predominantly into cities already facing significant housing stock pressure; and the population decline in shrinking rural areas, accompanied by high vacancy rates and a loss of services and employment that poses several challenges for these thinning communities» (p. 6). Si veda anche M. PASCOLINI, *Di nuovo in montagna! Opportunità di sviluppo o nuova colonizzazione?*, in L. Rocca, B. Castiglioni, L. Lo Presti (Eds.), *Soggetti, gruppi, persone. Pratiche, spazi e dinamiche delle mobilità umane. Atti del XXXIII Congresso Geografico Italiano "Geografie in movimento", Padova 8-13 settembre 2021*, Padova, Associazione dei Geografi Italiani 2023, vol. 3, pp. 343-349.

¹⁰ A tal proposito si veda D. Poli (ed.), *I servizi ecosistemici nella pianificazione bioregionale*, Firenze University Press, Firenze 2020 ed in particolare il contributo di A. Magnaghi.

mini di equilibrio ambientale, essendo alcune di queste aree particolarmente sensibili al degrado connesso ai fenomeni di abbandono, con tutto ciò che ne consegue in tema di deterioramento territoriale, tanto a monte quanto a valle. Come pure incide in modo non secondario per quanto riguarda i mutamenti ambientali in corso, quali, solo per fare un esempio emblematico, quelli climatici, oppure relativamente alla perdita di biodiversità e al degrado della qualità dell'ecosistema.

E proprio nel rapporto città-montagna, particolarmente delicato è il tema della gestione delle varie risorse presenti in area montana, di cui si possono avvantaggiare tanto i montanari, quanto i cittadini. È il caso, ad esempio, della risorsa idrica. L'approvvigionamento dell'acqua, per usi non solo alimentari, infatti, è un tema di non secondaria importanza da tenere in considerazione dal momento che, a scala globale, è divenuto sempre più una questione estremamente delicata.¹¹ Già una ventina di anni fa, tre ricercatori allora facenti capo alla *School of Geography and the Environment* della *Oxford University* mettevano in evidenza come «The widening urban water footprint and the expanding scale of urban water operations as a result of either increasing per capita demand and/or a still growing urban population results in a continuing need to expand the city's water resource basis»¹² (p. 132). Questione che certamente coinvolge le aree urbane in continua espansione e con un crescente fabbisogno di approvvigionamento idrico, ma che produce forti riverberi anche nelle aree montane di riferimento dal momento che una considerevole quantità delle risorse idriche in Europa ha origine nelle medesime aree montane, che forniscono sia acqua potabile, per usi alimentari appunto, sia forza motrice per la produzione di energia idroelettrica, sia, ancora, (almeno in alcuni casi) il necessario fabbisogno per il comparto agricolo della pianura. Pertanto, ciò comporta necessariamente che una parte consistente delle risorse idriche venga captata nei pressi delle sorgenti e portata a valle per soddisfare i vari bisogni. Ma così facendo, manipolando cioè il naturale percorso delle

¹¹ A tal proposito cfr. G. GIOS, *Caratteristiche economiche, utilizzi e modelli gestionali della risorsa naturale acqua nelle zone montane*, in M. Cozzio - G. Gios (Eds.), *La gestione della risorsa acqua nelle aree montane*, Trento, Università di Trento 2020, pp. 7-20.

¹² E. SWYNGEDOUW, M. KAÏKA, E. CASTRO, *Urban Water: A Political-Ecology Perspective*, in «Built Environment», 28, 2 (2002), pp. 124-137.

acque e forzando le stesse attraverso condotte e canali realizzati per massimizzarne lo sfruttamento a valle, si va ad incidere sulla naturale portata dei fiumi e, di conseguenza, sull'ecosistema montano e, più in generale, sull'ambiente e sulla qualità della vita di quelle comunità che abitano proprio quelle aree di origine della risorsa idrica.

Per superare alcune delle sfide menzionate, in Europa sono state avviate politiche di coesione e sviluppo integrato, che hanno prodotto, con alterne vicende, risultati più o meno soddisfacenti, come pure, in alcuni casi, anche insuccessi. Questo ha portato a una costante revisione di tali politiche per migliorare gli strumenti loro connessi al fine di rispondere all'obiettivo di rigenerare le aree territorialmente svantaggiate, tra cui sicuramente le zone montane. In questo ambito, si è passati da un approccio del tipo "dall'alto verso il basso" a uno "dal basso verso l'alto", privilegiando il coinvolgimento delle comunità residenti e focalizzando sempre più l'attenzione sulla scala locale e sulle peculiarità dei singoli contesti regionali. Questa nuova modalità di affrontare le questioni connesse al superamento dei divari territoriali ha consentito di oltrepassare un approccio standardizzato, del tipo "a taglia unica", adottando invece un *modus operandi* che tiene conto dei contesti particolari e delle loro specificità.¹³ Così, le politiche, che si sostanziano di programmi ed iniziative che hanno lo scopo di contenere e mitigare quanto più possibile le disparità in termini economici, sociali, culturali e, in definitiva, territoriali tra le varie regioni europee, e ancor più tra la montagna e la pianura, si basano o si dovrebbero basare su un approccio integrato, che coinvolge diversi settori e attori, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile delle medesime aree ed incentivare buone pratiche in tal senso.

Tra gli strumenti operativi di cui l'Unione si è dotata per conseguire l'obiettivo di mitigare, se non ridurre in maniera assai sensibile, il divario fra territori devono considerarsi le politiche ed i programmi di sviluppo rurale. Fra questi una particolare attenzione deve essere riservata

¹³ Cfr. F. TÖDTLING, M. TRIPPL, *One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach*, in «Research Policy», 34, 8 (2005), pp 1203-1219; F. BARCA, P. MCCANN, A. RODRÍGUEZ-POSE, *The case for regional development intervention: Place-based versus place-neutral approaches*, in «Journal of Regional Science», 52, 1 (2012), pp. 134-152; M.D.C. SÁNCHEZ-CARREIRA, P.J. REIS MOURÃO, B. BLANCO-VARELA, *European Regional Policy and Development. Forgotten Regions and Spaces*, London-New York, Routledge 2024.

alla Politica Agricola Comune, la cosiddetta PAC, che, come è noto, rappresenta un pilastro ormai consolidato delle politiche dell'Unione in tal senso già prima della costituzione dell'Unione stessa. Infatti, essa è stata attivata fin dagli albori dell'integrazione europea, originariamente con l'intento di garantire la sicurezza alimentare, e, nel corso del tempo, ha poi affinato gli obiettivi attraverso le diverse riforme che l'hanno interessata per rispondere alle sfide via via emergenti, fatte proprie, infine, dall'Ue, come la necessità di bilanciare gli obiettivi di produzione con quelli di sostenibilità e la necessità di adattarsi ai cambiamenti climatici e alle sfide ambientali.¹⁴

Sempre nell'ambito della PAC, va considerato anche il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, così come non si può non valutare il Programma di Sviluppo Rurale, propriamente detto, e numerosi altri programmi che incidono sia a scala locale, sia a scala sovraregionale e, in alcuni casi, transfrontaliera.

La PAC ha conseguito diversi obiettivi di successo nel corso degli anni, contribuendo a trasformare il settore agricolo europeo – ed in specifico quello in contesti montani – e a raggiungere risultati importanti, come quello della sicurezza alimentare e, ancor più, della qualità dei prodotti, l'incentivazione della messa in opera di infrastrutture per il miglioramento dell'organizzazione territoriale e della qualità della vita nelle aree rurali e montane e così di seguito. Tuttavia, è importante sottolineare che la PAC è stata anche oggetto di svariate critiche, come quelle connesse alla distribuzione ineguale dei finanziamenti tra gli Stati membri e tra le diverse categorie di agricoltori, che ha favorito, in taluni casi, i grandi produttori rispetto ai piccoli agricoltori oppure quelle connesse alla sovrapproduzione, che ha comportato significative perdite nel comparto agricolo (credo siano ancora ben impresse nella memoria di molti le svariate proteste connesse alla perdita di prodotto e all'assegnazione di quote di produzione) o, ancora, quelle relative all'eccesso di monoculture e alla conseguente perdita di biodiversità quando la PAC è stata segnata da una deriva verso la grande produzione assoggettata alle logiche esclusivamente economiche ed industriali

¹⁴ Cfr. da ultimo S. LAMPREU, *Aree rurali e turismo. Politiche, strumenti e strategie di sviluppo territoriale*, Roma, Tab 2023; in particolare si veda il capitolo "Nascita ed evoluzione dello sviluppo rurale".

connesse al comparto agricolo. Tali critiche, tuttavia, sono diventate costruttive nel momento in cui hanno favorito le riforme cui si è accennato poc'anzi. Non di meno, infatti, grazie al sostegno diretto agli agricoltori che operavano in tali contesti territoriali, la PAC ha contribuito a mantenere nelle terre alte forme di agricoltura, che oggi stanno riscuotendo una attenzione crescente grazie alle nuove sensibilità connesse alla sostenibilità. Questo sostegno ha salvaguardato le tradizioni agricole e la gestione del paesaggio montano e dei suoi ecosistemi, i quali risultano particolarmente fragili a causa delle caratteristiche geografiche fisiche e della ridotta densità di popolazione.¹⁵ In tal modo è stato possibile porre in atto, in molti casi, misure di conservazione dell'ambiente montano, compresa la promozione della gestione oculata delle terre agricole e forestali, incentivando l'uso sostenibile dei pascoli e la biodiversità connessa ad un utilizzo avveduto di tali contesti territoriali. Ciò ha contribuito, a sua volta, a prevenire forme severe di degrado ambientale in quelle stesse aree e a mantenerne l'equilibrio ecosistemico, non solo in termini naturali, ma anche culturali, aiutando a preservare le tradizioni delle comunità montane e promuovendo prodotti tipici regionali e pratiche locali tradizionali. Siffatto stato ha portato anche a una percezione diversa delle aree montane rispetto a un passato relativamente recente, quando erano considerate contesti territoriali particolarmente problematici rispetto alle nuove forme di organizzazione territoriale impostesi a seguito del cambiamento di paradigma economico che ha interessato molte regioni dell'Europa a partire dal secondo dopoguerra. Questo cambiamento si riflette nel fatto che alcuni contributi recenti «hanno posto in evidenza il ruolo produttivo delle terre alte come occasione di ripensamento delle tradizionali interdipendenze tra terre alte e contesti urbano-metropolitani in chiave propositiva»¹⁶ (p. 286). In sostanza, nel corso del tempo vari

¹⁵ Cfr. C. REGA, A. SPAZIANTE, *Le terre alte come riserva di servizi ecosistemici? Il contributo delle misure agroambientali dei Programmi di Sviluppo Rurale*, in F. Ferlaino, F.S. Rota (Eds.), *La montagna italiana. Confini, identità e politiche*, Milano, FrancoAngeli 2013, pp. 199-222.

¹⁶ V. FERRARIO, *Agricoltura, allevamento e rapporti «metromontani» nelle Alpi orientali*, in L. Rocca, B. Castiglioni, L. Lo Presti (Eds.), *Soggetti, gruppi, persone. Pratiche, spazi e dinamiche delle mobilità umane. Atti del XXXIII Congresso Geografico Italiano "Geografie in movimento"*, Padova 8-13 settembre 2021, Padova, Associazione dei Geografi Italiani 2023,

sono stati gli interventi delle politiche europee al fine di promuovere la rigenerazione territoriale a tutto tondo: per sostenere l'agricoltura di montagna, per affrontare sfide come la conservazione ambientale e favorire lo sviluppo economico attraverso microimprenditorialità ed economie integrate, per migliorare la connettività sia fisica, sia digitale delle comunità montane con i restanti territori, per promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali tipiche delle realtà di montagna, per favorire la prevenzione dei rischi naturali come frane, valanghe e alluvioni in contesti fragili, che sovente affrontano problematiche connesse allo spopolamento e, di conseguenza, alla mancanza di manutenzione del territorio con rischi e ripercussioni anche a valle, per sostenere e promuovere prodotti agricoli tradizionali, per proteggere la biodiversità di queste aree, per favorire uno sviluppo sostenibile del turismo e così di seguito. Ma tali politiche sono state sempre efficaci ed efficienti? Molto si è cercato di fare per i territori montani dalle politiche di sviluppo europee, considerevoli investimenti e sforzi significativi sono stati profusi in tal senso al fine di raggiungere gli obiettivi di rigenerazione territoriale di questi particolari contesti geografici. Eppure la possibilità di riabitare la montagna continua ad essere un confronto sfidante assai complesso che coinvolge diverse variabili, tra cui l'accessibilità fisica e digitale, le relative infrastrutture, la possibilità di sviluppare una nuova economia locale o di rivitalizzare, in un'ottica più moderna e al passo con i tempi, le economie tradizionali, la possibilità di utilizzare in maniera oculata ed equa le risorse naturali secondo il paradigma della sostenibilità e non secondo l'efficienzismo. Riabitare la montagna allora potrebbe non essere una "effimera illusione", ma certamente è una impresa ancora altamente sfidante che richiede un approccio olistico e sostenibile per affrontare le specificità di quei particolari contesti territoriali. E gli strumenti finora adoperati e le politiche già messe in atto per raggiungere tali obiettivi necessariamente devono essere riconsiderati secondo paradigmi diversi rispetto a quanto finora fatto, in cui un ruolo centrale deve essere assunto dalle comunità locali anche attraverso svariate formule che, fortunatamente, sempre più spesso poggiano su iniziative non più calate dall'alto, ma che prendono vigore dal basso, dalle comunità locali stesse, che in

certi casi - cioè non sempre - dimostrano la capacità di un'autodeterminazione, che può farsi forte di una conoscenza diretta del territorio. Si voglia qui ricordare, solo a titolo esemplificativo, le pratiche connesse ai progetti di comunità o, meglio ancora, alle comunità di progetto, che trovano un solido fondamento normativo e di prassi proprio nelle azioni concrete comunitarie e nelle azioni ad esse connesse.

Riabitare la montagna è possibile, come è possibile addivenire ad una rigenerazione dei territori fragili, quali possono essere quelli montani, ma tutto ciò richiede un impegno a lungo termine, politiche lungimiranti portate avanti con caparbietà e tenacia, un approccio olistico e il coinvolgimento di molte parti interessate, comprese le comunità locali appunto, che dovrebbero avere un ruolo preminente in tal senso. Le politiche europee e nazionali mirano a sostenere questa sfida, cercando di mettere in atto politiche che promuovano lo sviluppo sostenibile nelle aree montane e preservando il loro patrimonio naturale e culturale, ma ciò potrebbe non bastare, sia in termini di incisività di tali politiche, sia in relazione all'individuazione delle giuste prassi da attuare. Sarebbe cruciale incentivare maggiormente di quanto fatto finora l'attenzione alle peculiarità di ciascuna regione montana e adottare approcci sempre più flessibili rispetto alle circostanze locali, considerando attentamente le specificità di ogni singolo territorio.

Bibliografia

- FABRIZIO BARCA, PHILIP McCANN, ANDRÈS RODRÍGUEZ-POSE, *The case for regional development intervention: Place-based versus place-neutral approaches*, in «Journal of Regional Science», 52, 1 (2012), pp. 134-152.
- BERNARDO CARDINALE, *Imprenditorialità innovativa e sviluppo sostenibile nelle aree montane*, in LORENA ROCCA, BENEDETTA CASTIGLIONI, LAURA LO PRESTI (Eds.), *Soggetti, gruppi, persone. Pratiche, spazi e dinamiche delle mobilità umane. Atti del XXXIII Congresso Geografico Italiano "Geografie in movimento"*, Padova 8-13 settembre 2021, Padova, Associazione dei Geografi Italiani 2023, vol. 3, pp. 303-308.
- CLAUDIA CIPOLLONI, *Le politiche di contrasto al fenomeno dello spopolamento nelle Aree interne*, in «Italian Papers On Federalism», 3 (2021), pp. 52-79.

- COMITATO PER LA GEOGRAFIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA, *Lo spopolamento montano in Italia: indagine geografico-economico-agraria*, 8 voll., Roma, 1932-1938.
- GIUSEPPE DEMATTEIS, FEDERICA CORRADO, ALBERTO DI GIOIA, ERWIN DURBIANO, *L'interscambio montagna città*, FrancoAngeli, Milano 2017.
- GIUSEPPE DEMATTEIS, *La città ha bisogno della montagna. La montagna ha diritto alla città*, in «Scienze del Territorio», 4 (2016), pp. 10-17.
- GIUSEPPE DEMATTEIS, *La metro-montagna: una città al futuro*, in BONORA P. (ed.), *Visioni e politiche del territorio. Per una nuova alleanza tra urbano e rurale*, Archetipolibri, Bologna 2012, pp. 84-91.
- GIUSEPPE DEMATTEIS, *La montagna nella strategia per le aree interne 2014-2020*, in «Agriregionieuropa», 9, 34 (2013), (<https://agriregionieuropa.univpm.it>).
- GIUSEPPE DEMATTEIS, *Montagna e aree interne nelle politiche di coesione territoriale italiane ed europee*, in «Territorio», 66 (2013), pp. 7-15.
- GIUSEPPE DEMATTEIS, *Montagna, città e aree interne in Italia: una sfida per le politiche pubbliche*, in «documenti geografici», 2 (2014), pp. 7-22.
- EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, *Report 6 - Europe's ecological backbone: recognising the true value of our mountains*, EEA, Copenhagen, 2010, (<https://www.eea.europa.eu/publications/europes-ecological-backbone>).
- VIVIANA FERRARIO, *Agricoltura, allevamento e rapporti «metromontani» nelle Alpi orientali*, in ROCCA L., CASTIGLIONI B., LO PRESTI L. (Eds.), *Soggetti, gruppi, persone. Pratiche, spazi e dinamiche delle mobilità umane. Atti del XXXIII Congresso Geografico Italiano "Geografie in movimento"*, Padova 8-13 settembre 2021, Padova, Associazione dei Geografi Italiani 2023, vol. 3, pp. 286-295.
- GEREMIA GIOS, *Caratteristiche economiche, utilizzi e modelli gestionali della risorsa naturale acqua nelle zone montane*, in MICHELE COZZIO M. - GIOS G. (Eds.), *La gestione della risorsa acqua nelle aree montane*, Trento, Università di Trento 2020, pp. 7-20.
- ERIK GLØERSEN - MARTIN F. PRICE - ANDREJA BOREC - THOMAS DAX - BENITO GIORDANO, *Cohesion in Mountainous Regions of the EU*, Brussels, European Parliament's Committee on Regional Development, 2016.

- JUSSI P. LAINE, DANIEL RAUHUT, MARIKA GRUBER (Eds.), *Assessing the Social Impact of Immigration in Europe. Renegotiating Remoteness*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK) 2023 (<https://www.elgaronline.com/edcollbook-oa/book/9781803927695/9781803927695.xml>).
- SALVATORE LAMPREU , *Aree rurali e turismo. Politiche, strumenti e strategie di sviluppo territoriale*, Roma, Tab 2023.
- PIERLUIGI MAGISTRI, *Popolamento montano: prevenire la deterritorializzazione*, in EMILIO BETTINI – DANIELA TONDINI (eds.), *La prevenzione, via per un nuovo sviluppo. Atti del II Forum Internazionale del Gran Sasso, Teramo, 20-21 giugno 2019*, Diocesi di Teramo-Atri, Teramo 2020, pp. 711-721.
- MARIA CHIARA ONIDA, *La montagna nelle politiche dell'Unione europea: le terre alte figlie di un dio minore?*, in «Scienze del Territorio», 4 (2016), pp. 67-74.
- ELISABETTA PARRAVICINI, *La montagna nelle politiche europee*, in «I Geografili. Atti della Accademia dei Geografili - anno 2017» 8, 14 (2018), pp. 130-138.
- MAURO PASCOLINI, *Di nuovo in montagna! Opportunità di sviluppo o nuova colonizzazione?*, in ROCCA L., CASTIGLIONI B., LO PRESTI L. (Eds.), *Soggetti, gruppi, persone. Pratiche, spazi e dinamiche delle mobilità umane. Atti del XXXIII Congresso Geografico Italiano "Geografie in movimento", Padova 8-13 settembre 2021*, Padova, Associazione dei Geografi Italiani 2023, vol. 3, pp. 343-349.
- LUISA PEDRAZZINI, *Le diverse facce della montagna in declino: un'esperienza lombarda*, in «Revue de géographie alpine», 107, 1 (2019) (<https://doi.org/10.4000/rga.5315>).
- DANIELA POLI (ed.), *I servizi ecosistemici nella pianificazione bioregionale*, Firenze University Press, Firenze 2020.
- CARLO REGA, AGATA SPAZIANTE, *Le terre alte come riserva di servizi ecosistemici? Il contributo delle misure agroambientali dei Programmi di Sviluppo Rurale*, in FIORENZO FERLAINO, FRANCESCA SILVIA ROTA (Eds.), *La montagna italiana. Confini, identità e politiche*, Milano, FrancoAngeli 2013, pp. 199-222.
- MARÌA DEL CARMEN SÁNCHEZ-CARREIRA, PAULO JORGE REIS MOURÃO , BRUNO BLANCO-VARELA, *European Regional Policy and Development. Forgotten Regions and Spaces*, London-New York, Routledge 2024.

- ERIK SWYNGEDOUW, MARIA KAÏKA, JOSE ESTEBAN CASTRO, *Urban Water: A Political-Ecology Perspective*, in «Built Environment», 28, 2 (2002), pp. 124-137.
- FRANZ TÖDTLING, MICHAELA TRIPPL, *One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach*, in «Research Policy», 34, 8 (2005), pp 1203-1219.

***New Human Migrations in Baltic Countries Affected
by Geopolitical Tension***

Eduardas Spiriajevas, BA Erika Gilvonauskaite
Center for Social Geography and Regional Studies
Klaipeda University, Lithuania

Introduction

Human migrations in Lithuania, Latvia and Estonia (hereinafter as Baltic countries) through the entire historic development processes experienced vibrant changes, which affected demographic structure and ethnical composition of societies located on the eastern shore of the Baltic Sea. The changes in ethnical composition and distribution of population and its demographic shifts these are the most ongoing processes since the previous historical times until the present. Baltic countries are small countries in terms of size of their territories and population. In Europe's political map these countries have been always considered as tolerant societies for different nationalities and ethnic groups, which settled here due to many economic, cultural and mostly political as well geopolitical reasons. Recently due to ongoing geopolitical tension between Russia and the West, Baltic countries became in a center of different geopolitical disputes and one of the most vulnerable geographic area of NATO alliance. Baltic countries located on the eastern edge of the EU and its Schengen zone, and became attractive for the refugees from the eastern countries and political asylum seekers from Russia, Belarus, for labour migrants from the Central Asia as well. Since the collapse of the former Soviet Union, when Baltic countries regained their independencies due to started intensive migrations caused by emigration of different nationalities, Baltic countries started to lose their population. In particular due to intensive internationalization of the economies started the process of returning migrations. These countries became attractive for immigration of foreign labor workers and refugees what started to change and diversify ethnical composition and increase of population. Due to geopolitical reasons immigration of foreigners to Baltic countries continues to increase.

Retrospectivity of Human Migrations in Baltics: from Past to the Present

Before World War II

Since the medieval ages the formerly existed the Grand Duchy of Lithuania used to give a shelter for Jewish, German, the eastern Slavic nationals. The territories of Latvia were settled by Germans, Russians, and in Estonia by Germans, Russians, Swedes and Danes. Many neighboring countries were eager to govern Baltic countries and to make political as well cultural impact on them. Nevertheless, the Baltic nations as Lithuanians, Latvians and Estonians during the different historic periods were resilient in preservation of their linguistics, ethnography and managed to preserve their authenticity. In particular after the partition of the Lithuanian and Polish Commonwealth since the end of the XVIIIth century until the end of the World War I.

Since 1918 until 1940 Baltic countries were independent with strong national identities, successful economic development. Like in 1930s the economic development level was similar to Denmark, and overcame development of Finland. Lithuanians, Latvians and Estonians comprised the biggest part of population in each country in comparison to other ethnic groups. The most dominant ethnical minorities in Lithuania were Poles, Jews, Germans and Russians. In Latvia – Germans, Poles, Jews and Russians, in Estonia – Germans, Swedes, Russians, Finns. In the meantime the economic migrations of the Baltic nations existed: Lithuanians migrated to the USA, the UK and Germany mainly; Latvians to Germany, Russia, Sweden and the USA; Estonians to Germany, Sweden, Canada, the USA and Russia.

Table 1 Geographic data of Baltic countries

| Country | Territory, km² | Capital | 1st population census | Population |
|----------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|
| Lithuania | 53 200 * | Kaunas | 1923 | 2 028 971* |
| Latvia | 62 249 | Riga | 1925 | 1 844 805 |
| Estonia | 45 339 | Talinn | 1922 | 1 097 733 |

**Territory and population without Vilnius region and Klaipeda region.*

Remark: Tentative population census in Latvia was in 1920.

The only population census in independent Lithuania was conducted in 1923. According to his data, there were 2 028 971 inhabitants in the territory of Lithuania (53 200 km²). Altogether with the inhabitants of Klaipeda region (141 600 in 1925) and Vilnius region (1931 – 546 000) about 2 700 000 inhabitants lived in the current territory of Lithuania. In this case, in Estonia, in 1922 according to census data 1 097 733 people lived. In Latvia (in 1925) – 1 844 805 inhabitants (Table 1). The total population of Baltic countries at that time was 4 971 509. Lithuanian residents made up the largest part.

The ethnical composition was traditionally affected by historic developments. In Lithuania the second largest ethnical group were Poles (409 000) and the third largest group Jews (220 000) called as litvaks, after them followed Germans and Russians. Most of the Poles lived in the south-east part of Lithuania, while Jews were settled down in the whole territory of Lithuania. Most of Germans lived in the western part, which is known as Lithuania Minor.

Table 2 Ethnical distribution of population in Lithuania until 1939

| Ethnical group | Population | Share, % |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Lithuanians | 1 856 400 | 69,2 |
| Poles | 409 600 | 15,2 |
| Jews | 220 600 | 8,2 |
| Germans | 90 500 | 3,4 |
| Russians | 69 400 | 2,6 |
| Belarusians | 9 700 | 0,4 |
| Latvians | 9 000 | 0,3 |
| Others | 19 000 | 0,7 |
| In total: | 2 684 200 | 100 |

Compiled according to Eberhard, P. et al. (2015).

Between the period of 1920-1940 population censuses were conducted in Latvia every five years (1920, 1925, 1930 and 1935). In 1925 according to census data 1 844 800 inhabitants lived in Latvia at that time. Accordingly 1 354 100 were ethnic Latvians, which accounted for 73,4 percent of the total population (Statistics Latvia, 2024).

Table 3 Ethnical distribution of population in Latvia until 1939

| Ethnical groups | Population | Share, % |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| Latvians | 1 354 100 | 73,4 |
| Russians | 193 600 | 10,6 |
| Jews | 95 700 | 5,2 |
| Germans | 71 000 | 3,8 |
| Poles | 51 100 | 2,8 |
| Belarusians | 38 000 | 2,1 |
| Lithuanians | 23 200 | 1,2 |
| Estonians | 7 900 | 0,4 |
| Others | 10 200 | 0,5 |
| In total: | 1 844 400 | 100,0 |

Compiled according to Eberhard, P. et al. (2015).

There were 193 600 Russians (10,6 percent), 95,700 Jews (5,2 percent), 71 000 Germans (3,8 percent), 51 100 Poles (2,8 percent), 38 000 Belarusians (2,1 percent), Lithuanians – 23 200 (1,2 percent), Estonians 7 900 and other nationalities, which respectively accounted for 10 200 (0,5 percent) of the total population (Eberhardt, 2015).

Population of Latvia in 1925 was lower (almost in 100 000) than in 1897. According to the Russian census, this was the result of the World War I, the Russian Revolution and the *drain* of local Germans. The share of ethnic Latvians in relation to the total population increased mainly at the expense of Jews, Germans and Belarusians. The share of ethnic Poles also decreased slightly. Ethnic Latvians made up about three-quarters of the total population, which shows a clear tendency of the Latvian national element to strengthen. During these five years, the number of ethnic Latvians increased by 75 200 – the most of the entire population of that time. At the same time, the number of all ethnic minorities, except for Russians, decreased. These changes were signs of the emergence of a nation-state in which ethnic Latvians played an increasingly important role.

Table 4 Ethnical distribution of population in Estonia until 1939

| Ethnical groups | Population | Share, % |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| Estonians | 977 600 | 92 |
| Russians | 46 600 | 4,4 |
| Germans | 16 200 | 1,5 |
| Swedes | 7 600 | 0,7 |
| Jews | 4 400 | 0,4 |
| Latvians | 4 000 | 0,4 |
| Finns | 1 900 | 0,2 |
| Poles | 1 500 | 0,1 |
| Others | 2 900 | 0,3 |
| In total: | 1 062 700 | 100,0 |

Compiled according to Eberhard, P. et al. (2015).

World War I and its consequences had a significant impact on the number and composition of Estonia's population. The newly independent state of Estonia needed basic population data in 1920. Within the limits set by the Tartu Peace Treaty. State Bureau of Statistics in 1922 carried out a population census, residential buildings and dwellings were also enumerated (Statistics of Estonia, 2024). According to the census lived 1 106 300 inhabitants, but the demographic potential of the country was very low. If exclude the population living in 1940 in order to make a territorial comparison with present-day Estonia, in the incorporated territories of the Soviet Union (43 600 people), 1 043 800 are total population number in Estonia, and about 955 100 (91,7 percent) were Estonians, 45 900 (4,4 percent) Russians and 18 200 (1,7 percent) Germans. Other minority groups accounted for 24 600 (2,2 percent) (Statistics Estonia, 2024).

The next population census in Estonia was conducted in 1934. Estonia had about 1 117 400 inhabitants in total. Excluding the population of the territory that is currently outside Estonia due to changes in the border between Estonia and the Soviet Union, this number dropped to 1 062 700.

According to statistics of the United Nations, during the 1920 – 1939 the total increase of population in Lithuania was 22 percent, in Latvia 12,2 percent, in Estonia 1,2 percent.

During the former soviet times since 1945 until 1990 the international migrations of Baltic nations were restricted. During this period significantly reduced diasporas of Jews, Germans, but increased diasporas of Russians, Belarusians, Ukrainians, increased the inflow of the newcomers from Caucasus and Central Asia. These newcomers settled down in the former soviet Baltic Republics due to the decisions of the command economy and intensive industrial development in the soviet epoch, and due to establishing of the soviet military forces with their family members. Human migrations from the East affected ethnical composition of population. Therefore in Latvia in late 1990s more than 45 percent of total population were non-ethnic Latvians (Russians, Belarusians, Ukrainians), in Estonia 35 percent of total population were non-ethnic Estonians (Russians, Ukrainians), in Lithuania 15 percent of total population were non-ethnic Lithuanians (Russians and Poles mostly, but Polish diaspora lived in the south-east part of Lithuania historically).

After the World War I, the favorable political situation in Europe allowed the emergence of three independent states - Lithuania, Latvia and Estonia. This fact had great significance for the population who lived in these countries in the future. The development of culture, education, school systems, and government administrations paved the way for a highly educated elite social class from which emerged political leaders. Subsequent events showed that the interwar period strengthened the sense of national identity to the point that these societies were able to survive decades of Soviet occupation. After the World War I, the new independent states that appeared in Europe, such as Lithuania, Latvia and Estonia, were basically one of the most unfamiliar foreign countries in Europe.

Soviet period

After J. Stalin's death (in 1953), under the pressure of world states and public opinion, the USSR government had to stop the deportations and relax some laws. It created more favorable conditions for population movement, natural demographic processes. The population of Baltic countries began to grow due to the increasing birth rate, increasing life expectancy and restricted emigration.

During the former soviet times since 1945 until 1990 the international migrations of Baltic nations were restricted. During this period significantly reduced diasporas of Jews, Germans, but increased diasporas of Russians, Belarusians, Ukrainians, increased the inflow of the newcomers from Caucasus and Central Asia. These newcomers settled down in the former soviet Baltic Republics due to the decisions of the command economy and intensive industrial development in the soviet epoch, and due to establishing of the soviet military forces with their family members. Human migrations from the East affected ethnical composition of population. Therefore in Latvia in late 1990s more than 45 percent of total population were non-ethnic Latvians (Russians, Belarusians, Ukrainians), in Estonia 35 percent of total population were non-ethnic Estonians (Russians, Ukrainians), in Lithuania 15 percent of total population were non-ethnic Lithuanians (Russians and Poles mostly, but Polish diaspora lived in the south-east part of Lithuania historically).

The first post-war population census in the Soviet Socialist Republics took place in 1959. It was part of the census conducted throughout the territory of the former Soviet Union. Two ethnic origin criteria were applied: nationality and language.

Table 5 Population census data in Baltic countries 1959 and 1970

| Country | 1st population census | Population | 2nd population census | Population |
|----------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Lithuania | 1959 | 2 711 400 | 1970 | 3 128 200 |
| Latvia | 1959 | 2 079 948 | 1970 | 2 364 100 |
| Estonia | 1959 | 1 196 429 | 1970 | 1 356 100 |

Authors' own material, 2024.

Lithuania exceeded the prewar population only in 1970 (Table 5). Population increased in Latvia and Estonia as well due to inflow of workers and specialists from Belarus, Ukraine, Russia (including a large contingent of the USSR military troops stationed in three Baltic countries).

Table 6 Population census data in Baltic countries 1979 and 1989

| Country | 3rd population census | Population | 4th population census | Population |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| Lithuania | 1979 | 3 391 500 | 1989 | 3 374 800 |
| Latvia | 1979 | 2 502 800 | 1989 | 2 666 600 |
| Estonia | 1979 | 1 494 500 | 1989 | 1 565 700 |

Authors' own material, 2024.

According to the 1970 census, Latvia had a population of more than 2 million, and Estonia 1.3 million and it continued to grow: in 1979, 3 391 500 inhabitants were registered in Lithuania, 2 502 800 in Latvia, and 1 464 500 in Estonia. In 1989 nearly 8 million people lived in the Baltic countries and its was the highest number of population exceeded in comparison to all the previous historic periods.

Comparing the available data from 1959, the population of Lithuanian origin increased: in 1959 was already much higher – 79,3 percent (table 7). In 1970, Lithuanians comprised 80,1 percent, but in 1979–1989 the percentage decreased due to intensive inflow of workers and specialists from the former Soviet Republics. Lithuanians accounted for 80,0 percent and 79,6 percent of the population respectively.

Table 7 Ethnic distribution of population in Lithuania

| Ethnic groups | Years of population census | | | |
|---------------|----------------------------|------|------|------|
| | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 |
| Lithuanians | 79,3 | 80,1 | 80,0 | 79,6 |
| Poles | 8,5 | 7,7 | 7,3 | 7,0 |
| Russians | 8,5 | 8,6 | 8,9 | 9,4 |
| Belarusians | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
| Ukrainians | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Jews | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,3 |
| Others | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |

Authors' own material, 2024

Residents of Polish and Russian nationalities in 1959 accounted for 8,5 percent each, Belarusians – 1,1 percent, Ukrainians – 0,7 percent. In 1970 Poles recorded less – 7,7 percent while Russians, Belarusians and Ukrainians increased and accounted for 8,6 percent, 1,5 percent and 0,8 percent respectively. The number of Russians continued to grow (8,6 percent in 1979, 9,4 percent in 1989), Belarusians in 1979-1989 was 1,7 percent while Ukrainians recorded 1,0 and 1,2 percent in 1989. During the period 1959 - 1989 the population of Jewish origin decreased as in 1989 was only 0,3 percent. The total population in Lithuania at that time was 3 711 400 and it remained the most ethnically homogenous Baltic Republic among others. Lithuania avoided a massive inflow of Russian speakers due to the proximity of Kaliningrad region (exclave of Russia), which was intensively settled down by the new comers from Russia, Belarus and Ukraine as this newly formed region (as the former Prussia) was absolutely with no local population and needed to be inhabited. Due to this reason Lithuania avoided a process of massive russification and until the collapse of the Soviet union remained with a domination of native Lithuanian speakers.

Table 8 Changes of population in Lithuania according to ethnicities

| Ethnicity | 1989 | 2001 | 2011 | Change (thou- sant) 2011- 1989 | Change (percent) 2011 - 1989 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|
| Lithuanians | 2 924 251 | 2 907 293 | 2 561 314 | - 362 937 | - 12 |
| Russians | 344 455 | 219 789 | 176 913 | - 167 542 | - 49 |
| Poles | 257 994 | 234 989 | 200 317 | - 57 677 | - 22 |
| Belarusians | 63 169 | 42 866 | 36 227 | - 26 942 | - 43 |
| Ukrainians | 44 789 | 22 488 | 16 423 | - 28 366 | - 63 |
| Jews | 12 390 | 4 007 | 3 050 | - 9 340 | - 75 |
| Tatars | 5 135 | 3 235 | 2 793 | - 2 342 | - 46 |
| Germans | 2 058 | 3 243 | 2 418 | 360 | 17 |
| Latvians | 4 229 | 2 955 | 2 025 | - 2 204 | - 52 |
| Others | 16 332 | 43 107 | 41 949 | 25 617 | 157 |

| Ethnicity | 1989 | 2001 | 2011 | Change (thou- sand) 2011- 1989 | Change (percent) 2011 - 1989 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|
| In total: | 3 674 802 | 3 483 972 | 3 043 429 | - 631 373 | - 17 |

Compiled according to data by Statistics Lithuania, 2024.

In 1970-1980, the ethnic composition of the Lithuanian population changed slightly. The share of the population of Lithuanian nationality reached about 80 percent. From 1959 to 1989 the percentage of Russian population increased (from 8,6 to 9,4 percent), Belarusian (from 1,5 to 1,7 percent) and Ukrainian (from 0,8 to 1,5 percent) respectively. In the meantime population of Poles decreased (from 7,7 to 7,0 percent). The increase of Russian, Belarusian and Ukrainian nationalities was caused by the prevailing inter-republic migration flows in the territory of the former Soviet Union - the migration of military structures and labor migrants and their family members to the former Soviet Union's Republics, including to Lithuania.

The ethnic structure of the Latvian population was more differentiated (table 8). This was due to the intensive inflow of Russian-speaking workers and specialists. In 1959 compared to the pre-war period, there is a marked increase in the share of Russians in the total population. Until 1941 Russians made up only about 10 percent of Latvia's population. In 1959 the census showed that this share already reached 26.6 percent (556 400). In the contrary, the number of Jews decreased by three times, and the ethnic German minority disappeared. There were 2 093 500 inhabitants in Latvia, of which the share of ethnic Latvians was 62 percent (1,297,900), Russians 26,6 percent (556 400), Belarusians 61 600 (2,9 percent), Poles 2,9 percent (59 800), Ukrainians 1,4 percent (29,400) and Jews (1,7 percent) 36 600.

Table 9 Ethnical distribution of population in Latvia

| Ethnical groups | Years of population census | | | |
|-----------------|----------------------------|------|------|------|
| | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 |
| Latvians | 62,0 | 56,7 | 53,7 | 52,0 |
| Russians | 26,6 | 29,8 | 32,8 | 34,0 |
| Belarussians | 2,9 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
| Poles | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,3 |
| Jews | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 0,9 |
| Lithuanians | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,3 |
| Ukrainians | 1,4 | 2,3 | 2,7 | 3,5 |
| Estonians | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Tatars | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Others | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |

Source: Statistics Latvia, 2024.

During the thirty years from 1959 to 1989 the number of ethnic Latvians increased slightly (89 900), while the number of Russian speakers (Russians, Ukrainians and Belarussians) increased from 647 500 to 1 117 300, and a real increase comprised of 469 800. In no other Baltic country has the Russian-speaking population grown so rapidly as in Latvia. Until 1990 Latvians accounted for slightly more just than 50 percent of the total population.

Table 10 Changes of population in Latvia according to ethnicities

| Ethnicity | 1989 | 2001 | 2011 | Change (thousand) 2011–1989 | Change (percent) 2011 – 1989 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------------------------------|
| Latvians | 1 387 757 | 1 370 703 | 1 285 136 | - 102 621 | - 7 |
| Russians | 905 515 | 703 243 | 557 119 | - 348 396 | - 38 |
| Belarusians | 119 702 | 97 150 | 68 202 | - 51 500 | - 43 |
| Ukrainians | 92 101 | 63 644 | 45 798 | - 46 303 | - 50 |
| Poles | 60 416 | 59 505 | 44 772 | - 15 644 | - 26 |
| Lithuanians | 34 630 | 33 430 | 24 479 | - 10 151 | - 29 |
| Jews | 22 897 | 10 385 | 6 437 | - 16 460 | - 72 |
| Estonians | 3 312 | 2 652 | 2 007 | - 1 305 | - 39 |
| Germans | 3 783 | 3 465 | 3 042 | - 741 | - 20 |
| Others | 99 280 | 33 206 | 33 379 | - 65 901 | - 66 |
| In total | 3 666 467 | 3 377 383 | 2 999 660 | - 666 807 | - 18 |

Compiled according to data by Statistics Latvia, 2024.

In Estonia, on the basis of the agreements signed by the German Reich and the Soviet Union, a group of Germans (about 13 000) left in an organized manner in 1940. In 1959 the post-war census showed only 700 Germans, including a number of recent migrants from Siberia and Kazakhstan.

Table 11 Ethnical distribution of population in Estonia

| Ethnical groups | Years of population census | | | |
|-----------------|----------------------------|------|------|------|
| | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 |
| Estonians | 74,6 | 68,2 | 64,7 | 61,5 |
| Russians | 20,1 | 24,7 | 27,9 | 30,3 |
| Finns | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |

| | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Ukrainians | 1,3 | 2,1 | 2,5 | 3,1 |
| Belarusians | 0,9 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| Jews | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Latvians | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Poles | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Lithuanians | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Tatars | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Germans | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
| Others | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,9 |

Source: Statistics Estonia, 2024.

Most of the Estonian Jews were killed by the nazis. In the early 1950s about 12 000 Finns moved to Estonia from the Leningrad region, and ethnic groups such as Russians, Belarusians, Ukrainians moved to Estonia after the war due to command economy reasons. The post-war migration trend led to the formation of a large Russian speaking community, dominated by Russians. In 1959 according to the census, ethnic Estonians made up 75 percent of the Republic's population (table 11) with the only other significant ethnic group of Russians. However, compared to the period before the war, the number of Estonians decreased. The share of the Estonian population decreased by 13,1 percent while the share of the population of Russian nationals increased by 11,9 percent, Estonia had a total population of 1 196 800 of which ethnic Estonians accounted for 892 700 (74, 6 percent), Russians – 240 200 (20,1 percent, Finns – 16 700 (1,4 percent), Ukrainians – 15 800 (1,3 percent).

Between 1959 and 1989 the total population of Estonia increased from 1 196 800 to 1 565 700 or 368 900 respectively. Although the overall rate of growth was high, the increase varied greatly by ethnicity. Estonians increased by only 70 600 and Russians by 234 600. Consequently, the share of Russians among the total population reached 30,3 percent (increased by 10,2 percent). During the same period, the percentage of Estonians decreased from 74,6 to 61,5 percent (a decrease of 13,1 percent). The proportions of ethnic Ukrainians and Belarusians also increased rapidly. The trends were clearly directed towards the

weakening of the demographic potential of the local Estonian population. The sovietization of Estonia, like in the other two Baltic republics, was intended to encourage the inflow of Russian speaking population.

Table 12 Changes of population in Estonia according to ethnicities

| Ethnicity | 1989 | 2001 | 2011 | Change (thousand) 2011– 1989 | Change (percent) 2011 – 1989 |
|------------------|----------------------|------------------|----------------------|---|---|
| Estonians | 963 281 | 930 219 | 902 547 | - 60 734 | - 6 |
| Russians | 474 834 | 351 178 | 326 235 | - 148 599 | - 31 |
| Ukrainians | 48 271 | 29 012 | 22 573 | - 25 698 | - 53 |
| Belarusians | 27 711 | 17 241 | 12 579 | - 15 132 | - 55 |
| Finns | 16 622 | 11 837 | 7 589 | - 9 033 | - 54 |
| Latvians | 3 135 | 2 330 | 1 764 | - 1 371 | - 44 |
| Germans | 3 466 | 1 870 | 1 544 | - 1 922 | - 55 |
| Lithuanians | 2 568 | 2 116 | 1 727 | - 841 | - 33 |
| Tatars | 4 058 | 2 582 | 1 993 | - 2 065 | - 51 |
| Jews | 4 613 | 2 145 | 1 973 | - 2 640 | - 57 |
| Poles | 3 008 | 2 193 | 1 664 | - 1 344 | - 45 |
| Others | 14 095 | 17 329 | 12 267 | - 1 828 | - 13 |
| In total | 1 565 662 | 1 370 052 | 1 294 455 | - 271 207 | - 17 |

Compiled according to data by Statistics Estonia, 2024.

Lithuania remained as the most homogeneous country ethnically in comparison to Latvia and Estonia, the biggest Baltic country in territory and in number of population. In late 1990s population of Lithuania was 3,7 mln in Latvia 2,8 mln in Estonia 1,45 mln. At the end of the soviet period in Baltic countries lived the biggest number of population, which was never reached during the previous historical periods.

Human migrations after 1990s

The first population censuses since Baltic countries regained their independence, were conducted in 2001 in Lithuania, in 2000 in Latvia and Estonia. Other censuses were carried out in Baltic countries in 2011 and 2021.

Since 1991 the national languages of Baltic countries were introduced as state languages, and Russian was abolished as an official language. This was particularly problematic for the Russian speaking and Polish speaking population, some of whom did not speak Lithuanian, Latvian or Estonian. It should be noted that the Russian communities in Baltic countries are hybrid and are divided into those who have lived in the Baltic countries for a long time, and Russians who have moved later, i.e. during the Soviet era.

In early 1990s the policy of Baltic countries initially started to be focused on economic, national and cultural reconstruction, paying little attention to the affairs of minorities. This led to the formation of parallel societies and the revival of old ethnic stereotypes. Although the Russian population was privileged and held a leading position during the former Soviet era, after 1991 they had to give a way to the respective national majorities that lived here historically.

After the restoration of independence, the population in Baltic countries began to decrease. During the first years of independence the population in Lithuania still increased slightly, and in 1992 lived almost 3 710 000, while in Latvia and Estonia the peak of the population was reached in 1990, when 2 700 000 lived in Latvia (Statistics Latvia, 2024), and 1 500 000 in Estonia (Statistics Estonia, 2024). In Lithuania since 1992, and in Latvia and Estonia since 1990 the population began to decrease. This was due to the withdrawal of the military forces and departure of foreigners (mainly the eastern Slavs), and due to later started emigration of Baltic nationals.


1990 – 1991 Baltic countries regained their independence, but at the same time faced great challenges, not only how to rebuild their state structures, but also to clarify the issues of citizenship and major rights from the aspects of the Russian speaking, and in the case of Lithuania, the Polish minority (Halicka, 2023).

Table 13 Changes of population in Baltic countries 1992-2024

| Population | Lithuania | Latvia | Estonia |
|-------------------|------------------|---------------|----------------|
| 1989 | 3 690 000 | 2 693 388 | 1 568 047 |
| 1992 | 3 706 299 | 2 643 000 | 1 540 381 |
| 2004 | 3 398 929 | 2 299 390 | 1 366 250 |
| 2014 | 2 943 472 | 2 001 468 | 1 315 819 |
| 2018 | 2 808 901 | 1 934 379 | 1 319 133 |
| 2019 | 2 794 184 | 1 919 968 | 1 324 820 |
| 2020 | 2 794 090 | 1 907 675 | 1 328 889 |
| 2021 | 2 810 761 | 1 893 223 | 1 330 068 |
| 2022 | 2 805 998 | 1 875 757 | 1 331 796 |
| 2023 | 2 857 279 | 1 883 008 | 1 365 884 |
| 2024 | 2 886 515 | --- | 1 366 491 |


Source: Statistics Lithuania, 2024; Statistics Latvia, 2024; Statistics Estonia, 2024.

The level of emigration and repatriation reached its peak in 1992, when former Soviet military forces and their family members left the Baltic countries (Zvidrins, 2014). 1990-1993 the largest emigration flows were to Russia, Belarus, Ukraine and other republics of the former Soviet Union. Since 1994 human migration flows turned to the western countries. For the states that regained their independence, such migration processes were a natural phenomenon. Until 1994 mostly emigrated people who did not want to live in the newly reestablished countries namely national minorities who left for their ethnic homelands (to Israel, Russia, Belarus, Poland).



*Fig. 1 Distribution of population in Baltic countries in 2015
Compiled by E. Gilvonauskaitė, 2024 (Klaipeda University)*

Nevertheless, density of population in Baltic countries is rather below the average of the EU (109 per 1 km²) (in Lithuania 43 per 1 km², Latvia 29 per 1 km² and Estonia 29 per 1 km², but uneven territorial distribution of population is obvious. In Lithuania population concentrated in the biggest cities (Vilnius, Kaunas, Klaipeda) and their fringe areas. In Latvia in Riga and in its suburban areas, as well in the biggest towns of Daugavpils, Liepaja and Ventspils. In Estonia distribution of population is more territorially equal: in the capital Tallinn and its fringe areas, in Tartu, Narva and Pernu. These regions are attractive mostly for the newcomers of different ethnicities. The most sparsely populated territories are not attractive to live either for locals or for the newcomers due to low economic capacities in those peripheries.



*Fig. 2 Distribution of population in Baltic countries in 2022
Compiled by E. Gilvonauskaitė, 2024 (Klaipeda University)*

Due to the lengthy process of depopulation in Lithuania, the country loses its demographic potential in the southern and the northeastern regions. Due to internal and international migrations only the biggest cities and towns are attractive for the newcomers to settle down in central economic areas. In Latvia demographic peripheries characterized for the eastern Latvia as these areas for many decades losing its population due to weak economic potential, and a plenty of sparsely populated areas located in the western territories as well. For the newcomers to settled down the most attractive is Riga and its suburbs. In Estonia due to sustained regional development all the regions, except islands and the southeastern areas are attractive to settle down for the newcomers.

Table 14 Human migrations in Baltic countries 1992-2023

| Popula- tion mi- grations | Lithuania | | Latvia | | Estonia | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Emigra- ted | Immigra- ted | Emigra- ted | Immigra- ted | Emigra- ted | Immigra- ted |
| 1992 | 31 974 | 6 640 | 59 673 | 6 199 | 38 462 | --- |
| 2004 | 37 691 | 5 553 | 20 167 | 4 844 | 3 768 | --- |
| 2014 | 36 621 | 24 294 | 19 017 | 10 365 | 4637 | 3904 |
| 2018 | 32 206 | 28 911 | 15 814 | 10 909 | 10476 | 17547 |
| 2019 | 29 373 | 40 067 | 14 583 | 11 223 | 12801 | 18172 |
| 2020 | 23 103 | 43 096 | 11 990 | 8 840 | 12427 | 16209 |
| 2021 | 25 105 | 44 858 | 12 975 | 12 869 | 12481 | 19252 |
| 2022 | 15 270 | 87 367 | 16 680 | 38 708 | 9657 | 49414 |
| 2023 | 22 000 | 66 900 | 16 700 | --- | 14491 | 20209 |

Source: Statistics Lithuania, 2024; Statistics Latvia, 2024; Statistics Estonia, 2024.

Since 1994 more than half of emigrants were labor emigrants to West countries (usually illegal). Thus, not only the direction of the emigration flow changed, but also the migration model: permanent departure of non-Lithuanians from Lithuania and commercial migration turned into labor and academic migration, brain drain, family reunification (Sipavičienė, 2006). The identical processes were occurred in Latvia and Estonia. Since 1990s started the processes of economic transition. The industries created in the soviet times did not match the standards and the quality set up by the free market economy. Transformation of economies caused tremendous outflow of work migrants, who became unemployed and started to look for better life and work possibilities in western countries (the UK, Ireland, Norway for Lithuanians, the UK, Ireland and Germany for Latvians, Finland and Sweden for Estonians. This caused a process of depopulation of Baltic nations. In Lithuania from 1992 by 2014 the population decreased by 762 827, which is almost 21 percent of the population. Similarly, in Latvia the population decreased by 641 532 or 24 percent, in Estonia decreased by 224 562 or 15 percent. The second significant emigration to the West took place after the accession to the EU since 2004. The prospect of free movement between member states encouraged labor emigration. Baltic countries

lost even more population during the global financial crisis 2008-2010. In Lithuania in 2020 lived 2.8 mln, in Latvia - 1.9 mln, in Estonia – 1,3 mln (Galstyan et al., 2021). Population of working age went abroad in search of better-paid work, better opportunities to study in foreign educational institutions. These consequences affected declining birth rate and implicated ageing of societies.

The directions of human migrations significantly changed since the collapse of the Soviet Union and *iron curtain*. Baltic countries became independent, opened the borders to West and started the outflow of population due to the reasons of families' reunion, and later on due to economic causes mostly. In the meantime the diasporas of the eastern Slavic nationals as Russians, Belarusians, and Ukrainians tended to decrease mainly due to political reasons while leading out the soviet military troops.





Fig. 3 Internal migrations of population in Baltic countries in 2015
Compiled by E. Gilvonauskaitė, 2024 (Klaipeda University)

Internal migrations of the locals mostly have been intensive in Lithuania and Latvia, and less intensive in Estonia (Fig. 3). Lithuania's citizens migrated out from the capital and rural municipalities to the medium sized towns and the biggest cities as for Kaunas and Klaipeda due

to better possibilities of employment and international business environment. While citizens and residents of Latvia mostly migrated for Riga and its suburbs to find better work opportunities. In Estonia the internal migrations led to the capital region of Tallinn, Tartu and Narva and in some central areas of the country to better work opportunities as well. In each Baltic country the newcomers usually preferred to settle down in central urban areas as sparsely populated areas are not attractive live and work neither for locals nor for the foreigners. This socio-economic phenomenon affected mostly the distribution of diverse ethnic minorities in the biggest cities and towns in particular.

In comparison to the current times the flows of human migrations of the Baltic nations due to economic reasons still are ongoing to the same destinations with the mostly preferred countries as the UK, Ireland, Norway, Finland and Spain which became new destinations for emigration since the beginning of 1990s when these countries regained their independence.



*Fig. 4 Internal migrations of population in Baltic countries in 2022
Compiled by E. Gilvonauskaitė, 2024 (Klaipeda University)*

After the period of economic transition and application of the newest technologies and innovations in public sector and private business environment, the emigration from Baltic countries stabilized. In Estonia due to its increasing labor market attractiveness for employment, this country became attractive for returning Estonian migrants from Scandinavia. The depopulation process in Estonia stopped in 2018 and since then population started to increase. In Lithuania depopulation process stopped in 2020 during the first wave of pandemic, and started intensive processes of returning migration. In Latvia depopulation of society stopped in 2022 when Latvia accepted more than 50 000 refugees from Ukraine.

The period since 2013 until 2019 was considered as period of tremendous economic development in Baltic countries. The labor market faced the lack of manpower in the sectors of construction, transport and logistics. Labor market of Baltic countries became attractive for the new labor migrants from Belarus, Ukraine, Moldova, Uzbekistan and Kyrgyzstan mainly due to ability of employers to communicate with new work migrants in Russian language. Meanwhile the studies of Lithuanian, Latvian, Estonian language became fashionable process among the work migrants from the former soviet space. Baltic countries started to be recognized as highly economic and socially progressive countries with westernized life style and economic models. These factors among the labor migrants have been considered as an attractiveness to join the labor market in Baltics.

Due to geopolitical tensions between the West and Russia, geolocation of Baltic countries gained its geopolitical importance due to the neighborhood of Belarus and Russia, what affected their attraction to illegal migrants to get to the Schengen zone's space and to migrate more inland of the EU. Baltic countries faced tremendous trials of illegal migrants to get to their territories and got thousand of asking cases from illegal migrants to assign the refugee status. These processes impacted on ethical composition of Baltic societies and implicated increasing number of Russians, Belarusians who got political asylum in Baltic countries. Due to illegal migrations Baltic countries gave refugee status to some groups of refugees from Iraq (Kurdistan), Siria, Afghanistan, Somalia. These are considered as a new small ethical groups which tend slightly to increase in all three Baltic countries.

Changes in human migrations caused of internationalization and geopolitical tension

In Lithuania

Due to occurred geopolitical catastrophe new flows of human migrations caused increasing diversity of new ethnical groups in Baltic countries. In 2023 the number of foreigners living in Lithuania has surpassed 200 000 for the first time in the country's history (State Department of Migrations of Lithuania, 2023). At the end of 2022 there were almost 190 000 foreigners living in Lithuania. Meanwhile, 203 157 persons in total from various foreign countries were living in Lithuania at the end of 2023, what comprised about 13,87 percent of total population as a newly emerging ethnical diasporas. Almost 50 percent of all foreigners in Lithuania came to work in sectors unfilled by Lithuania's citizens. The most common are long-distance freight and passenger carriers, construction and other industrial service workers (mainly male immigrants). In September 2023 in total 97 925 foreigners held temporary residence permits in Lithuania for less skilled work. Moreover, 6 258 were employed in highly skilled work positions in Lithuania. In the meantime, there was also an increase in the number of foreigners studying in Lithuania as well. In September 2023, in total 5 385 foreigners held temporary residence permits for education or studies in Lithuania (in comparison to a year before 4 405 persons. Another 49 870 foreigners benefited from the EU's Temporary Protection Mechanism, which is granted to Ukrainian refugees (Statistics Lithuania, 2024). These are mainly Ukrainian nationals and their family members.

In the meantime 12 126 foreigners had temporary residence permits in Lithuania on the basis of family reunification. With 85 579 persons, Ukrainians continue to be the largest newly emerging ethnical community in Lithuania. The majority of Ukrainian citizens came to Lithuania after Russia launched its large-scale invasion. According to available statistics, the number of Ukrainian citizens residing in Lithuania has recently stabilised. In the contrary, a number of Russian citizens in Lithuania increased slightly. At the beginning of 2023 there were 15 706 Russians (newcomers due asylum seeking) living in the country, while at the end of 2023 there were 16 179. The majority of them – 8 571 have got residence permits to live in Lithuania. Also increased number of

Belarusians in Lithuania as Lithuanian government welcomed political refugees. Due to geopolitical tension, political reasons and reunification of families the number of newly arrived Belarusians in Lithuania exceed more than 35 000 (Statistics Lithuania, 2024).

The fourth newly emerging ethnic groups are Kyrgyzians and Uzbekians. Their diaspora increased due labor migrations. During the year of 2023 a number of newly arrived Kyrgyzians increased from 1 960 to 4 172, and Uzbekians from 1 834 to 4 141, to whom were issued residence permits to be employed in the labor market. Other groups of foreign nationals are less numerous (more than 3 000 Tajiks and Indians, more than 2 000 Azerbaijanis and Kazakhs, less than 2 000 Georgians, Turks and Moldovans in each ethnical group (Statistics Lithuania, 2024). Due to economic development Lithuania's labor market became attractive for labor migrants from Central Asia, and due to geopolitical reasons increasing diaspora of Ukrainians and Belarusians, while arrival of new comers from Russia was restricted.

In Latvia

In the end of 2021 about 98 330 foreign nationals were registered in Latvia, of whom 44 948 received temporary residence permits, and 53 380 had permanent residence permits and together making 4,7 percent of the total population of Latvia.

In 2021 compared to 2020, immigration increased by 43,5 percent, whereas in 2022, as 38 700 thousand people arrived in Latvia. It was even three times higher than in 2021 (12 700). The number of people leaving Latvia went up as well. In 2020 emigrant number reached almost 12 000. In 2021 almost 13 000, while in 2022 it accounted for 16 700, thus being 28,6 percent larger than in 2021.

Out of all immigrants 24 900 people or 64,2 percent came from the EU candidate countries (24 600 of them came from Ukraine). The number of immigrants from CIS countries rose as well. They accounted for 4 100 people (including 2 200 from Russia) or 10,7 percent of all immigrants, which is one thousand or 36,4 percent more than in 2021. Immigrants from the United Kingdom accounted for 2 800 or 7,2 percent of all immigrants (2 500 in 2021) (Statistics Latvia, 2024).

Re-emigrants, i.e. citizens or non-citizens of Latvia as well as inhabitants having different citizenship but born in Latvia, accounted for 9

300 or 24,0 percent of the immigrants. In 2021 re-emigrants' number constituted almost 7 000 (54,8 percent). People prior legally not related to Latvia formed the rest part of the immigrants.

In 2023 about 16 700 inhabitants left Latvia, 11 600 thousand left for the EU countries (39,6 percent more than a year ago). Emigration to Germany increased by 16,3 percent as it was destination for 2 900 emigrants (2 500 in 2021). The UK was a destination for 2 600 emigrants (almost the same number as that recorded in 2021), and about 300 inhabitants of Latvia emigrated to the CIS countries, which is 15,3 percent fewer than in 2022 (Statistics Latvia, 2024).

In 2022 population decline was recorded among all largest ethnicities living in Latvia: the number of Belarusians fell by 2,4 percent, Poles by 2,3 percent, Russians by 1,9 percent, while the number of Ukrainians rose by 35,3 percent. Latvia is resided by 56 700 Ukrainians, however ethnicity of 7 000 refugees from Ukraine is unknown, thus the total number of Ukrainians in Latvia could be around 60 000. The share of Latvians, just like in 2022 dropped by 0,5 percent and constituted 62,4 percent at the beginning of 2023 (Statistics Latvia, 2024).

Out of the total population, 87,2 percent of people were born in Latvia and 12,8 percent abroad. Those born in the EU countries accounted for 1,2 percent, in Russia for 5,4 percent, in Ukraine for 2,8 percent, in Belarus for 2,0 percent, and in other countries for 1,4 percent.

In 2021, in the EU as a whole, there were nearly 1 200 first-time asylum applicants per million population. In Latvia the figure was just 300 per million of population. There were 580 first-time asylum applications in Latvia, which while tiny in comparison with most other EU countries, still represents a four-fold increase on the 145 applications received in 2020.

In 2018, 6 200 new immigrants obtained a residence permit longer than 12 months in Latvia (excluding EU citizens), 42 percent more than in 2017. This figure comprises 44,3 percent labour migrants, 20,5 percent family members (including accompanying family), 28,4 percent who came for education reasons and 6,8 percent other migrants. Around 600 short-term permits were issued to international students and 800 to temporary and seasonal labour migrants (excluding intra-EU migration) (Statistics Latvia, 2024).

Ukraine, India and Russia were the top three nationalities of newcomers to Latvia in 2018. Among the top 15 countries of origin, Ukraine

registered the strongest increase. In 2019, the number of first asylum applicants increased by 2,9 percent to reach around 200. The majority of applicants came from Azerbaijan (35), Russia (25) and India (15). In 2022, 43 035 people who fled the war in Ukraine were registered in Latvia.

Amendments to Immigration Law in Latvia allowed companies to employ third-country nationals on the basis of a long-term visa, thus allowing employers to attract the necessary workforce more flexibly. Thus Latvia became popular for labor migrants from Azerbaijan, Uzbekistan, India and Belarus. Latvia's giving a shelter for refugees from Iraq and Afghanistan, what affects ethnical composition of society. In 2023 the number of the newcomers to Latvia first time exceeded more than 145 000 (12,62 percent of total population). This process is considered as the biggest inflow of population to modern Latvia after the regaining the independence.

In Estonia

Foreign-origin population makes up 27,5 percent of Estonia's total population. The number of foreigners migrating to Estonia is higher than the number of Estonians leaving the country, although approximately 50,0 percent of newcomers are in fact returning Estonian citizens. While Estonia's migrant population has a sizable 14,0 percent share, this figure should be read within the context of the presence of the historic minorities from the former soviet Republics, and mainly from Russia, who either have third-country or undetermined citizenship status.

At the beginning 2022 there are approximately 181 000 third-country nationals (representing 13, 6 percent of the population), and another 21 600 EU citizens (1,6 percent) living in Estonia. People with undetermined citizenship (i.e. stateless people) account for nearly 6,0 percent of the Estonian population (or about 65 000 individuals in 2022). More than 350 000 Estonian nationals have third-country background, mainly belonging to the Russian-speaking community in Estonia. In total, ethnical minority groups in Estonia represent around 30,0 percent of the total population (Statistics Estonia, 2024).

In 2021 42, 0 percent of total permits were issued for family reunification, 35, 0 percent for work, and 17,1 percent for study purposes.

By the end of 2023 Estonia received 35 855 non-EU citizens who had fled the war against Ukraine and were under the temporary protection (Statistics Estonia, 2024).

Estonia is the only one of the three Baltic countries recorded smooth population growth in recent years. The main reason for this has been the increasingly positive rates of immigration and re-emigration, which have enabled Estonia to compensate for its negative birth rate. This trend recorded in Estonia is an exception compared with the situation in Latvia and Lithuania, which longer that Estonia were in depopulation process. Although Estonia faces similar problems to those affecting Latvia and Lithuania, its population has nevertheless been rising continuously. The increasing automation of services, which boosts Estonia's potential for coping with an ageing population. However, a transition to enable Estonia to take in more immigrants and accelerate the pace of innovation in the service sector will require Estonians to quickly modify their mindset.

In 2021, Estonia received 37 000 new immigrants on a long-term or permanent basis (including changes of status and free mobility), i.e. 41,0 percent more than in 2020. This figure comprises 11,0 percent of immigrants benefitting from free mobility, 81,0 percent labour migrants, 7,8 percent family members for family reunion and 0,1 percent humanitarian migrants. Around 1 200 permits were issued to tertiary-level international students and 5 100 to temporary and seasonal labour migrants (excluding intra-EU migration) (Statistics Estonia, 2024).

In 2021 Ukrainians, Russians and Latvians were the top three nationalities of newcomers. Among main countries of origin, Ukrainians registered the strongest increase (+700) and Finland the largest decrease (-51) in flows to Estonia compared to 2020. Estonia became attractive for labor migrants from India (for Estonia's IT sector), Nigeria, Belarus, Azerbaijan, Turkey. Estonia is giving a shelter for refugees from Iraq and Afghanistan, what affects ethnical composition of society in modern Estonia.

The collapse of the Soviet Union and the regaining of political independence in Lithuania, Latvia and Estonia radically changed social and economic conditions, the direction and intensity of migration and natural population movement. Baltic countries have become countries of immigration from countries of emmigration (Zvidrins, 2014). Intensive

processes of international migration change the ethnic structure of modern societies (Schierup et al., 2006) what is also appropriate for Baltic countries. Baltic countries have become the most ethnically diverse countries in Europe (Zvidrins, 2008) and diversification of ethnicities due to geopolitical tension remains intensively ongoing process in the future.

Conclusions

Baltic countries from migrant outflow countries became migrant inflow countries mainly due to achievements in economic development, successful integration in European alliances.

Due to geopolitical tension between the West and Russia, which became a geopolitical catastrophe in Eastern Europe, when the consequence was invasion of Russia's military forces to the territory of Ukraine and started war. Geopolitical catastrophe caused numerous affections in Baltic countries as:

- Increased diasporas of Russian speakers (Ukrainians as refugees, Belarusians and Russians as asylum seekers, number of work migrants from Uzbekistan and Kirgystan;
- Broadcasting in Russian language in mass media was suspended, but the usage and sounding of Russian language increased in public spaces;
- Russian speakers of Latvia (non-citizens, but residents) have been urged to improve their fluency in Latvian language and this caused a plenty of prejudices among ethnical Latvians and residents of Latvia respectively). Similar processes occurred in Estonia. Lithuania still applicates soft policy towards non-ethnic Lithuanians and their abilities to learn Lithuanian language. Russian, Belarussian, Ukrainian nationals who remained to live in Lithuania after the collapse of the Soviet Union, all of them became citizenship of Lithuania and learnt local language. Therefore, the prejudice concerning the official usage of Lithuanian language never was neither social nor political issue nor dispute.
- More employed people in labor market fluent in Russian with no basic requirements to be fluent in Lithuanian, Latvian or Estonian.
- Languages of Baltic nations are being intensively learnt by the migrants from Central Asia, South Asia, Middle East and West Africa, by war refugees from Ukraine, and political refugees from Russia and

Belarus, taking into consideration that Baltic nations are the smallest ones among other European nations and in the EU in particular.

References

- EBERHARDT, P., OWSINSKI, J. W. (2015). *Ethnic Groups and Population Changes in Twentieth-century Central-Eastern Europe: History, Data and Analysis*. Translated by Jan Owsinski. Routledge.
- GALSTYAN, A., GRABOWSKA, M., BAČIULIENĖ, V. (2022). *Economic Development and Migration after EU Accession: the Case of Baltic States*. *Pressburg Economic Review*, 1(1), p. 47–55.
- HALICKA, B. (2023). *National or Multicultural? A Common Narrative about History in the Baltic States after 1991*. *Social Sciences*, Vo.12 (8), 429, p. 1-19.
- SCHIERUP, C.U., HANSEN, P., CASTLES, S. (2006). *Migration, Citizenship and the European Welfare State: A European Dilemma*. OUP Oxford.
- SIPAVIČIENĖ, A. (2006). *International Migration of Population in Lithuania: Change of the Model and Situation Analysis*, Vilnius, 42 p.
- Statistics Lithuania (2023 and 2024) (<https://osp.stat.gov.lt/>).
- Statistics Latvia (2023 and 2024) (<https://stat.gov.lv/>).
- Statistics Estonia (2023 and 2024) (<https://www.stat.ee/>).
- ZVIDRINS, P. (2008). *Direct Demographic Losses Caused to Latvia by the USSR Occupation Regime from 1940 to 1990*. *Humanities and Social Sciences*, Vol.1 (54), p. 6-25.
- ZVIDRIŅŠ, P., BĒRZIŅŠ, A. (2014). *Demographic Development in the Baltic Sea Region. Political State of the Region Report 2014*. Copenhagen: Baltic Development Forum, p. 53-61.
- United Nations Statistics (2023) (<https://data.un.org/en/iso/lt.html>).

Diseguaglianze demografiche nelle Alpi Europee spopolamento e ripopolamento ad ovest e ad est

Ernst Steinicke

1. Definizione del problema

Le valli e i villaggi remoti delle Alpi sono ancora considerati aree spopolate nella vita quotidiana. Il termine “esodo rurale” o “esodo montano” non è associato solo ad aree demograficamente problematiche, ma anche a caratteristiche economiche e paesaggistiche culturali sfavorevoli. In questo modo si ignora il fatto che da oltre 40 anni è possibile notare un’inversione di tendenza demografica: le persone provenienti da aree non alpine trovano sempre più attraenti la natura e la cultura delle regioni montane remote e vi trasferiscono la loro residenza permanente, stagionale o episodica. Tuttavia, questo studio mostra un contrasto ovest-est e cerca di spiegarne le ragioni.

Nell’ambito di sei progetti finanziati dal Fondo Austriaco per la Scienza (FWF), il gruppo di ricerca DCA (*Demographic Change of the Alps*) di Innsbruck e i colleghi di Graz e Trieste hanno osservato questo nuovo sviluppo per due decenni. Sono emersi vari termini per descrivere i nuovi *highlander* adottati dall’inglese nel linguaggio tecnico, come per es. *amenity migrants* (migranti di amenità), *multi-local residents* (residenti multi-locali), *lifestyle migrants* (migranti con un certo stile di vita) o *urban refugees* (rifugiati urbani).¹

¹ Cfr. R. LOEFFLER - E. STEINICKE, *Amenity Migration in the U.S. Sierra Nevada*, in “Geographical Review” 97 (2007), pp. 67-88; R. LOEFFLER - E. STEINICKE, “*New Highlanders*” in *den Alpen. Das Ende der Entvölkerung in den Periphergebieten?* in “Geographische Rundschau” 71 (2019), pp. 32-37; H. GOSNELL - J. ABRAMS, *Amenity migration: diverse conceptualizations of drivers, socioeconomic dimensions, and emerging challenges*, in “GeoJournal” 76 (2011), pp. 303-322.

I concetti di “contro-urbanizzazione”² e di “*amenity migration*”³ offrono un quadro teorico per spiegare queste nuove migrazioni verso le aree periferiche - soprattutto verso le montagne - e il relativo spostamento delle preferenze residenziali dalle aree urbane verso regioni rurali remote ma attraenti. A differenza della contro-urbanizzazione, l'*amenity migration* comprende anche la popolazione che vive in più località ed è quindi un tipo di mobilità che non è necessariamente accompagnata da un cambiamento permanente di residenza. Questo fenomeno è anche la forza trainante dell'attuale reinsediamento e della crescita demografica in molte parti della regione alpina. Le motivazioni principali che spingono i migranti *amenity* a trasferirsi in montagna sono i vantaggi naturali, una qualità di vita più elevata, una maggiore offerta di attività per il tempo libero, un mercato immobiliare favorevole e l'indipendenza dal posto di lavoro. Nel complesso, si assiste a un crescente spostamento dalla mobilità circolare per il fine settimana e il tempo libero alla residenza stagionale e permanente. Le recenti tendenze demografiche nella regione alpina sono illustrate di seguito attraverso diversi casi di studio regionali.

Loeffler et al.⁴ mostrano in che misura i nuovi abitanti delle montagne hanno plasmato lo sviluppo demografico nelle Alpi: La classica area di spopolamento delle Alpi francesi si è trasformata negli ultimi quattro decenni in una significativa area di immigrazione; oggi, solo pochi comuni vi subiscono ancora perdite di popolazione (si vedano anche le Figg. 1 e 2). Gli studi evidenziano che le Alpi occidentali italiane stanno vivendo un calo demografico fino 1990 circa; oggi sono un'area di immigrazione, anche se la popolazione è in declino.⁵ Nel frattempo, anche le aree delle Alpi orientali italiane e delle Alpi Giulie slovene sono ca-

² B.J.L. BERRY, B.J.L., *Urbanization and Counterurbanization*, Sage Publications, Beverly Hills (California) 1976.

³ Cfr. P.E. GRAVES, *Migration and climate*, in “Journal of Regional Science” 20 (1980), pp. 227-237.

⁴ Cfr. R. LOEFFLER - J. WALDER - M. BEISMANN - W. WARMUTH - E. STEINICKE, *Amenity Migration in the Alps: Applying Models of Motivations and Effects to 2 Case Studies in Italy*, in “Mountain Research and Development” 36 (2016), Special Issue: Mountains of Our Future Earth, pp. 484-493.

⁵ Cfr. Ivi.

ratterizzate da una nuova immigrazione. Tuttavia, lo spopolamento è ancora in atto a causa del deficit di natalità.⁶ Mentre i nuovi immigrati sono onnipresenti anche nella parte centrale delle Alpi, in Svizzera e nell’Austria occidentale, nella parte orientale delle Alpi austriache si sta verificando uno sviluppo completamente diverso. Le ragioni per cui qui mancano nuovi immigrati e perché negli ultimi decenni il margine orientale delle Alpi è stato la più grande area problematica contigua dell’intero arco alpino saranno affrontate di seguito.




Figura 1 Diseguaglianze demografiche nelle Alpi 1951-2021⁷

2. Nuovi *highlander* nelle Alpi occidentali

Dopo le gravi ondate di spopolamento che hanno interessato le valli alpine interne della Francia all’inizio del XX secolo, sei decenni più tardi stanno emergendo i primi movimenti contrari e oggi la popolazione è in crescita nella maggior parte dei comuni delle Alpi occiden-

⁶ Cfr. Ivi.

⁷ Cfr. *ivi*, aggiornato e modificato dall’autore.

tali (cfr. Fig. 1). Questo fenomeno è stato alimentato dall'immigrazione, iniziata negli anni '60 e proseguita fino ad oggi. Come dimostrano analisi statistiche dettagliate,⁸ questa nuova tendenza demografica è stata accompagnata anche da un eccesso di nascite, in particolare nelle Alpi settentrionali francesi. La creazione di grandi stazioni sciistiche sovvenzionate a livello centrale (*plan neige*)⁹ ha svolto un ruolo fondamentale nella fine del periodo di emigrazione negli anni Sessanta. Ciò ha portato alla creazione di nuovi posti di lavoro in alta montagna, soprattutto nella parte settentrionale, e a un notevole aumento della popolazione. Nel sud si può riconoscere una fase di immigrazione simile, leggermente ritardata nel tempo. Qui, tuttavia, il desiderio di indipendenza e di natura incontaminata della Francia degli anni Sessanta ha attirato sempre più persone (tra cui soprattutto *hippy* e *dropout*) verso le montagne.

⁸ Cfr. W. WARMUTH - M. BEISMANN - J. WALDER - R. LOEFFLER - E. STEINICKE, *Amenity Migration in den Europäischen Westalpen. Neuzuwanderer im französisch-italienischen Grenzgebiet der Westalpen*, in K. SCHARR - E. STEINICKE (edd.), *Alpen - Kaukasus. Natur- und Kulturraum im Vergleich. Ergebnisse der Sommerschule Innsbruck 2015*, innsbruck university press, Innsbruck 2016, pp. 15-29.

⁹ Cfr. R. KNAFOU, R., *Les stations intégrées de sports d'hiver des Alpes françaises. L'aménagement de la montagne à la française*, Masson, Paris 1978.




Figura 2 Migrazione netta nei comuni alpini 2008-2021¹⁰

Nelle valli esposte a ovest-est delle Alpi francesi settentrionali, si può osservare un interessante sviluppo demografico tra il versante soleggiato, con il suo uso tradizionale e i villaggi deserti, e il versante in ombra, utilizzato per il turismo sciistico. Ciò è illustrato, ad esempio, dall'andamento della popolazione nei villaggi della Tarentaise (cfr. Fig. 3): Già negli anni '60, il numero di abitanti dei villaggi con stazioni sciistiche aumentava sensibilmente con la loro costruzione o apertura. Al contrario, l'inversione di tendenza demografica nei comuni del versante soleggiato si è verificata solo alla fine del millennio. L'esodo definitivo dei villaggi del versante soleggiato è stato impedito solo dalla vicina disponibilità di posti di lavoro dovuta allo sviluppo della tecnologia sciistica. Oggi, la maggior parte degli edifici è di proprietà dei nuovi abitanti delle *highlands*, che vi abitano tutto l'anno.

¹⁰ Cfr. R. LOEFFLER - M. BEISMANN - J. WALDER - W. WARMUTH - E. STEINICKE - I. JELEN, *Il nuovo problema demografico delle Alpi*, in V. PORCELLANA - A. GRETTNER - R.C. ZANINI (edd.), *Alpi in mutamento. Continuità e discontinuità nella trasmissione delle risorse in area alpina*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2015, pp. 297-320, aggiornato e modificato dall'autore.

Nelle Alpi occidentali italiane, l'inversione di tendenza demografica è iniziata un po' più tardi, a partire dagli anni Novanta. Ciò ha contribuito al fatto che solo pochi comuni qui stanno ancora sperimentando un saldo negativo di migrazione. Anche se non si tratta di un fenomeno di massa, gli immigrati per motivi di salute sono presenti in numerosi comuni del Piemonte, che stanno rivitalizzando i villaggi di montagna. In questa zona delle Alpi, molti dei nuovi immigrati provengono dai centri urbani della vicina Pianura Padana, soprattutto dal capoluogo regionale Torino.




Figura 3 Differenze nello sviluppo della popolazione nei comuni SENZA e CON stazioni sciistiche nella Vallée de la Tarentaise, Francia¹¹

Impressionante è lo sviluppo demografico di Ostanta (1.250 m), sull'alto corso del Po, nell'omonima valle alpina occidentale in Piemonte. Questo insediamento ha registrato la sua massima popolazione nel

¹¹ R. WARMUTH ET AL., *Amenity Migration*, op. cit., p. 19, modificato dall'autore.

1921 con 1.187 abitanti. Negli anni '80 erano rimaste solo cinque persone che vivevano nel comune tutto l'anno.¹² Tuttavia, fino a 2022 la popolazione presente di Ostrana è salita a 85 abitanti, tra cui 11 persone sotto i venti anni.¹³

3. New *highlander* - solo un fenomeno delle Alpi occidentali?

Anche le Alpi orientali italiane e la Slovenia nord-occidentale stanno subendo un processo di trasformazione demografica.¹⁴ Sebbene le cifre dello spopolamento siano ancora considerevoli, il deficit di natalità gioca ora il ruolo principale nello sviluppo della popolazione, che può essere spiegato come una conseguenza bio-demografica di decenni o secoli di emigrazione. L'emigrazione ha indubbiamente ancora un effetto demografico, ma la sua portata è in costante diminuzione. Ciò è dimostrato in modo impressionante dal calo dei tassi di spopolamento del Nord Friuli (Montagna friulana) (cfr. Tab. 1).

Tabella 1 Il calo dello spopolamento nelle Alpi friulane.¹⁵

| periodo | spopolamento p.a. (in %) | periodo | spopolamento p.a. (in %) |
|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 1952-1961 | 1,05 | 1992-2001 | 0,72 |
| 1962-1971 | 2,29 | 2002-2011 | 0,18 |
| 1972-1981 | 1,09 | 2012-2021 | 0,15 |
| 1982-1991 | 0,97 | | |

¹² Cfr. R. LOEFFLER ET AL., *Amenity Migration*, op. cit.

¹³ ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT), *Popolazione e movimento anagrafico dei comuni (Statistiche demografiche/Annuario demografico)*, Roma 1951ss, <http://www.demo.istat.it>.

¹⁴ Cfr. P. ČEDE - G. DEISSL - R. LOEFFLER - E. STEINICKE, *The Eastern Austrian Alps - their Exceptional Demographic Status in the Alpine Region*, in "European Countryside" 10 (2018), pp. 635-651.

¹⁵ Cfr. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT), op. cit., calcoli propri per tutti i 58 comuni alpini del Friuli (senza Sappada).

Poiché il Friuli continua a subire perdite di popolazione, si potrebbe ipotizzare che non vi siano segnali di un'inversione di tendenza demografica. Tuttavia, le visite di ricerca hanno dimostrato che i nuovi sviluppi demografici in questa regione non sono sostanzialmente diversi da quelli delle valli alpine occidentali. Sebbene gli stranieri siano finora molto meno numerosi, i nuovi residenti di origine non alpina, in particolare i "rifugiati urbani", si trovano ancora anche nelle comunità più remote e isolate. Il fatto che lo sviluppo complessivo sia più lento a est è dovuto da un lato alle strutture bio-demografiche particolarmente sfavorevoli di cui sopra, dall'altro alla mancanza di grandi agglomerati urbani come Torino o Milano, che esercitano un'enorme pressione sulle aree circostanti e sull'exurbia. Inoltre, non va dimenticata vicinanza al confine fortemente militarizzato con la Jugoslavia (oggi Slovenia), che può avere avuto per lungo tempo effetti economici sfavorevoli.

Il fenomeno della migrazione di amenità è attualmente responsabile della rivitalizzazione degli insediamenti periferici in Friuli. La rilevanza statistica, a volte bassa, deve essere controbilanciata dal fatto che spesso pochi immigrati sono in grado di generare nuovi impulsi per una rivitalizzazione economica (rurale) della comunità. Gli effetti positivi dei nuovi arrivati nelle regioni remote di alta montagna delle Alpi sono la stabilizzazione o la rivitalizzazione delle strutture e degli edifici locali e il conseguente ripopolamento di aree abbandonate – come hanno mostrato Jelen et al. con l'esempio di Dordolla (Foto 1).¹⁶ Anche coloro che non vivono lì tutto l'anno danno un contributo con la manutenzione delle loro case, che la popolazione locale non può più fare da sola. I *new highlander* prevengono inoltre l'invecchiamento (ulteriore) e contrastano il calo delle nascite.

¹⁶ Cfr. I. JELEN - E. DŽAJIČ URŠIČ - M. BEISMANN - P. ČEDE - E. STEINICKE, *Zapuščena naselja v gorskih območjih Furlanije - Julijske krajine: možnosti okrevanja Železne doline*, in "Geografski vestnik" 94 (2022), pp. 135–148.



Foto 1 Dordolla: rivitalizzazione dell'insediamento e dei campi 2019. Questo villaggio nella Val d'Aupa, in Friuli, che nel 1951 contava ancora 300 abitanti, all'inizio degli anni 2000 rischiava di diventare un luogo fantasma. Da 15 anni a questa parte, però, i nuovi abitanti della montagna hanno portato di nuovo un aumento della popolazione (2022: 69 abitanti).

Mentre gli effetti sulla composizione socio-demografica della popolazione si fanno sentire solo lentamente, l'influenza degli immigrati sulla tradizione e sulla cultura dell'area di riferimento può essere confermata. Gli studi condotti nell'isola germanofona di Sauris/Zahre nel Friuli occidentale, ad esempio, hanno dimostrato che, sebbene i nuovi immigrati non siano affatto favorevoli alla conservazione dell'idioma locale, sono d'altro canto proprio quelli che stanno emergendo attraverso varie attività a sostegno delle caratteristiche regionali e culturali. Risultati simili sono stati riscontrati anche in altre aree alpine minoritarie.¹⁷

¹⁷ Cfr. E. STEINICKE - J. WALDER - R. LOEFFLER - M. BEISMANN, *Autochthonous Linguistic Minorities in the Italian Alps: New Legislation - New Identifications - New Demographic Processes*, in "Revue de géographie alpine" 99 (2011), 2, rga.revues.org/index1454.html.

4. Nessuna inversione di tendenza nelle Alpi orientali dell’Austria

Mentre i nuovi arrivati si trovano generalmente in altre aree dell’arco alpino dove l’emigrazione è ancora prevalente, questo non è certo il caso dell’Austria orientale.¹⁸ Qui le perdite di popolazione sono diventate ancora più consistenti negli ultimi decenni a causa dell’elevato saldo migratorio negativo (cfr. Figg. 1 e 2). L’immigrazione del tutto insignificante è legata a una serie di fattori interconnessi, tra cui la scarsa attrattiva paesaggistica (almeno rispetto all’Austria occidentale), il deficit di sviluppo, la silvicoltura, le grandi proprietà terriere e l’immagine negativa giocano un ruolo significativo (cfr. Fig. 4).




Figura 4 Fattori sfavorevoli per la “nuova” immigrazione a est delle Alpi austriache¹⁹

L’area di confine tra la Stiria e la Bassa Austria (Niederösterreich) è particolarmente evidente, dove le foreste federali austriache e la città di Vienna, tra le altre, hanno la quota più alta di proprietà fondiaria e dove la foresta caratterizza in larga misura il paesaggio. Infine, ma non

¹⁸ Cfr. P. ČEDE, *The Eastern Austria*, op. cit.

¹⁹ Cfr. R. LOEFFLER ET AL., *Amenity Migration*, op. cit., modificato dall’autore.

per questo meno importante, la monotonia del paesaggio culturale è uno dei motivi per cui quasi nessuno dei nuovi abitanti delle *highlands* viene in questa zona. La ragione principale è l'aumento delle aree forestali dovuto all'imboschimento di ex terreni agricoli e - in relazione a ciò - la persistenza di grandi proprietà terriere, accompagnate praticamente da nessuna transazione fondiaria.

Ovviamente, la parte orientale delle Alpi austriache non ha il potenziale per attrarre nuovi abitanti della montagna. A differenza delle altre zone delle Alpi orientali, qui non si può parlare di uno sfasamento temporale nell'inversione della tendenza demografica. Al contrario, si può ipotizzare che l'afflusso di nuovi abitanti delle *highlands*, soprattutto nelle basse catene montuose cristalline degli Stati federali della Carinzia e della Stiria e nelle "aree rurali dimenticate" delle Alpi calcaree della Bassa Austria-Stiria, rimarrà insignificante in futuro.

Bibliografia

- ČEDE P. - DEISL G. - LOEFFLER R. - STEINICKE E., *The Eastern Austrian Alps - their Exceptional Demographic Status in the Alpine Region*, in "European Countryside" 10 (2018), pp. 635-651.
- BERRY B.J.L., *Urbanization and Counterurbanization*, Sage Publications, Beverly Hills (California) 1976.
- GOSNELL, H. - ABRAMS J., *Amenity migration: diverse conceptualizations of drivers, socioeconomic dimensions, and emerging challenges*, in "GeoJournal" 76 (2011), pp. 303-322.
- GRAVES P.E., *Migration and climate*, in "Journal of Regional Science" 20 (1980), pp. 227-237.
- ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT), *Popolazione e movimento anagrafico dei comuni (Statistiche demografiche/Annuario demografico)*, Roma 1951ss, <http://www.demo.istat.it>.
- JELEN I. - DŽAJIČ URŠIČ E. - BEISMANN M. - ČEDE P. - STEINICKE E., *Zapuščena naselja v gorskih območjih Furlanije - Julijske krajine: možnosti okrevanja Železne doline*, in "Geografski vestnik" 94 (2022), pp. 135-148.
- KNAFOU R., *Les stations intégrées de sports d'hiver des Alpes françaises. L'aménagement de la montagne à la française*. Masson, Parigi 1978.

- LOEFFLER R. - STEINICKE E., *Amenity Migration in the U.S. Sierra Nevada*, in “Geographical Review” 97 (2007), pp. 67-88.
- LOEFFLER R. - BEISMANN M. - WALDER J. - WARMUTH W. - STEINICKE E. - JELEN I., *Il nuovo problema demografico delle Alpi*, in PORCELLANA V. - GREYER A. - ZANINI R.C. (edd.), *Alpi in mutuo. Continuità e discontinuità nella trasmissione delle risorse in area alpina*, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2015, pp. 297-320.
- LOEFFLER R. - WALDER J. - BEISMANN M. - WARMUTH W. - STEINICKE E., *Amenity Migration in the Alps: Applying Models of Motivations and Effects to 2 Case Studies in Italy*, in “Mountain Research and Development” 36 (2016), Special Issue: Mountains of Our Future Earth, pp. 484-493.
- STEINICKE E. - J. WALDER R. - LOEFFLER R. - BEISMANN M., *Autochthonous Linguistic Minorities in the Italian Alps: New Legislation - New Identifications - New Demographic Processes*, in “Revue de géographie alpine” 99 (2011), rga.revues.org/index1454.html.
- WARMUTH W. - BEISMANN M. - WALDER J. - LOEFFLER R. - STEINICKE E., *Amenity Migration in den Europäischen Westalpen. Neuzuwanderer im französisch-italienischen Grenzgebiet der Westalpen*, in SCHARR K. - STEINICKE E. (edd.), *Alpen - Kaukasus. Natur- und Kulturraum im Vergleich. Ergebnisse der Sommerschule Innsbruck 2015*, innsbruck university press, Innsbruck 2016, pp. 15-29.

SUMMARY

Demographic inequalities in the European Alps - depopulation and repopulation in the west and east

The new immigration into peripheral areas of the Alps formerly dominated by emigration originated in the French Alps at the end of the 1960s and spread eastward. The Italian Western Alps recorded significant growth in the 1990s, and currently amenity migrants can increasingly be found in the Eastern Alps. In contrast to this are the current demographic processes with continuing population losses in the Alpine peripheral areas in eastern Austria, which has become the main problem area in the Alps. An analysis of the causes of the insignificant immigration volume shows the fact that in Alpine eastern Austria the potential for amenity migration on a larger scale is absent.

Periferie urbane tra cultura, arte e creatività: il caso di Tor Bella Monaca

Giovanna Giulia Zavettieri

Università di Roma Tor Vergata¹

Abstract

Il focus principale del presente contributo è una riflessione sulle iniziative artistico-culturali (in particolare relative alle pratiche di street art) e sull'innovazione creativa quali strumenti di trasformazione territoriale delle periferie urbane europee. In particolare, sarà illustrato il caso del quartiere di Tor Bella Monaca, sia per un inquadramento delle problematiche di natura socio-territoriale - che caratterizzano non solo la frangia urbana in esame, ma anche le periferie di altre città europee - sia in relazione alle recenti iniziative “dal basso” avviate nel tentativo di risolvere le conflittualità dell'abitare.

1. Innovazione e periferie: un'introduzione

A partire dagli anni Ottanta, e con maggiore enfasi negli ultimi due decenni, la disciplina geografica ha integrato ai suoi approcci una prospettiva connessa alle arti e alla cultura popolare, allineando i propri percorsi di ricerca a una diversificata gamma di discipline creative, quali cinema, prodotti audiovisivi, fumetto, musica, fotografia e poesia.² Questa convergenza ha inaugurato nuove modalità di indagine

¹ La ricerca si inserisce nell'ambito del progetto curato da Giovanna Giulia Zavettieri “Geografie del disagio sociale nel Lazio. Mappare per contrastare esclusione e povertà” relativo al programma di ricerca “Contributi per la permanenza nel mondo accademico delle eccellenze” con finanziamento della Regione Lazio e del Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020.

² Negli anni Ottanta, si è sviluppato un dibattito critico con un approccio complesso che ha condotto alla cosiddetta “svolta narrativa”. Autorevoli contributi, come quelli di Chatman (1978) e Bal (1985), hanno proposto un cambiamento fondamentale nell'analisi letteraria, considerando la collocazione spaziale degli eventi come punto di partenza. Da ciò è emerso un interesse scientifico sulla sfera di sentimenti e moti interiori legati a individuo e paesaggio, introducendo il concetto di “in-scapes” (Cosgrove, 1979) e incentivando lo studio delle rappresentazioni mentali dello

geografica attualmente in fase di consolidamento, che, oltre a essere piacevoli e stimolanti, si stanno sempre più ancorando a basi metodologiche specifiche.

Nella maggior parte della letteratura concernente lo sviluppo urbano e regionale, la creatività e le arti sono generalmente associate alle grandi città e alle aree urbane più estese (Manzato, 2022; Mazzette, Mugnano, 2020; De Spuches, 2021). Effettivamente, nei contesti metropolitani, si registra un'enfasi su cultura e arti come motori di innovazione, con un'attenzione particolare alla crescita economica attraverso le industrie creative e l'attrazione di talenti e di capitale umano (Scott, 2010). Questa prospettiva si è ulteriormente diffusa con il concetto di "classe creativa" introdotto dal teorico americano di studi urbani Richard Florida (2002), il quale ha sviluppato l'idea che le città prosperino grazie alla presenza e alle attività di una specifica classe sociale, composta soprattutto da artisti, *designer*, scrittori, musicisti e altri professionisti che svolgono lavori basati sulla creatività e che pertanto egli etichetta come "classe creativa".³ Florida sostiene che quest'ultima

spazio. In questa fase, si riscontra un cambiamento di prospettiva nella letteratura, con un interesse crescente nel campo semantico dello spazio e nella connessione tra luoghi immaginari e reali (Friedman, 1993). Nel decennio successivo, Turner (1996) ha spostato il focus sul potere delle narrazioni di modificare l'ambiente con continui processi di territorializzazione. Un approccio aggiuntivo di Ryan (2016) scompone lo spazio di una storia in diversi *subspace* rappresentati concentricamente, a quello che l'autrice ha definito *narrative universe*, ovvero lo spazio composto da personaggi e loro valori, desideri, paure e sogni (per ulteriori approfondimenti sul tema si vedano Albanese, Graziano, 2020; Morazzoni, Zavettieri, 2023, in particolare capitolo 2; Selvini, Zavettieri 2019; Tanca, 2020; Tabusi, Mezzapelle, Simone, 2021; Neri, 2023; Zavettieri, 2023a; 2023b; Magistri, Zavettieri, 2024).

³ Il concetto di "classe creativa" di Florida è comunque stato fortemente dibattuto, al punto che alcuni critici hanno sostenuto che il suo approccio enfatizzasse eccessivamente la gentrificazione (Zukin, 2020) e l'omogeneizzazione culturale (Smith, 2006) nelle città, portando a una polarizzazione economica e sociale e pertanto a una perdita di diversità culturale, con la crescita di quartieri che si omologano in termini di stile di vita e interessi, generando disparità economiche e sociali all'interno delle città. Inoltre, come notato da Zukin (2020), Florida non si riferiva a pittori e poeti che vivevano in loft neo-bohémien postindustriali, ma piuttosto a produttori di nuovi media e a gruppi ampi di professionisti laureati che lavorano, oltre che nelle arti, nelle industrie della conoscenza e dell'informazione, che egli chiamava "la forza-lavoro dedicata alla creatività tecnica". Un'altra componente critica di studiosi, poi,

contribuisca all'innovazione economica e culturale, generando un ambiente favorevole all'impresa e alla crescita urbana grazie all'attrazione di ulteriori artisti e addetti del settore creativo, la cui concentrazione in città può essere misurata dall'"indice bohémien" (Florida, 2002).

Con focus specifico sulle iniziative artistiche e culturali - con particolare attenzione alla *street art* - e sull'innovazione creativa come strumenti di trasformazione territoriale nelle periferie urbane, si intende qui riflettere su come le iniziative artistiche possano influenzare i processi di trasformazione territoriale in aree periferiche, assolvendo alla responsabilità di promuovere l'inclusione sociale.

In particolare, la *street art*, oltre ad essere uno strumento di trasformazione del paesaggio suburbano (Legeby, Berghauer Pont, Marcus, 2015), rappresenta una pratica atta proprio all'inclusione sociale, essendo una modalità di espressione volta a ridefinire le identità di un luogo e delle comunità locali, rinnovandone le pratiche sociali (Scafa, Zavettieri, 2023). La produzione di arte, soprattutto nei contesti urbani e in quelli periferici, corrisponde dunque a una fase del processo di territorializzazione, di appropriazione del territorio e, nel contempo, di elaborazione di una rappresentazione del mondo circostante e di rivendicazione di questioni politiche (Amilhat-Szary, 2012) o socialmente più rilevanti (Paddison, Miles, 2007). Si tratta di un processo di necessaria "estetizzazione" (Ley, 2003) di contesti marginali caratterizzati da architetture spesso alienanti, proprio come le "Torri" del quartiere di

mette in discussione la validità della metodologia di Florida, in particolare quella delle "tre T" (tecnologia, talento e tolleranza). Florida riteneva che il talento sia la forza trainante dello sviluppo urbano, affermando che i luoghi di successo economico attraggono persone creative desiderose di vivere lì. Questo concetto ha ispirato governi cittadini a cercare nuovi motori di crescita per sostituire le vecchie basi industriali, concentrandosi su servizi che potessero posizzarli come "città creative". Contrariamente alla visione tradizionale che vede le persone spostarsi per seguire il lavoro, Florida sosteneva infatti che le aziende seguono le persone o, in molti casi, vengono avviate da esse. Tuttavia, questa visione positiva ha subito una battuta d'arresto, soprattutto negli Stati Uniti con la Grande Recessione. In risposta a questa crisi, sono emerse nuove idee per la crescita economica, tra cui la costruzione di "distretti dell'innovazione" che, in taluni casi, sono divenuti fonte di ricchezza e di rilancio di importanti agglomerati urbani o porzioni di essi (Bignante et al., 2022, p. 256; Zukin, 2020; Florida, 2002).

Tor Bella Monaca,⁴ caso studio di queste pagine, in cui l'arte funge da rimedio e collante tra spirito creativo e produzione di geografie personali e collettive (Hawkings, 2011; 2012).

Studiare la *street art* significa quindi riconoscere la necessità di considerare e arginare aspetti ritenuti marginali nella gestione regionale ma che hanno invece impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini, rappresentando anche iniziative di contrasto all'esclusione sociale (Guinard, Molina, 2018).

Il caso specifico del quartiere di Tor Bella Monaca⁵ a Roma, fornisce, infatti, un quadro delle problematiche socio-territoriali che caratterizzano non solo tale area urbana, ma anche le periferie di altre città europee. Verranno esaminate peraltro anche più recenti iniziative "dal basso" attuate con l'obiettivo di affrontare le questioni connesse all'abitabilità del contesto, considerando che le varie forme di fragilità non agiscono uniformemente su tutti i "tagli" territoriali: alcune hanno un impatto su scala macro, mentre altre risultano evidenti solo attraverso un'analisi micro-geografica su unità territoriali minime.

⁴ Le Torri a quindici piani sono il risultato dei piani di edilizia economica e popolare negli anni Ottanta del secolo scorso, con interventi di risanamento e valorizzazione a partire dagli anni Novanta ("Programma di recupero urbano di Tor Bella Monaca").

⁵ Tor Bella Monaca «Nuova» è un quartiere di edilizia residenziale pubblica degli anni '80. È il quartiere con la maggiore incidenza di patrimonio pubblico: 5.567 appartamenti su 6.753 sono case popolari, l'82% del totale. La borgata sorse tra gli anni Venti e Trenta del XX secolo, in seguito all'immigrazione dalla provincia e dalle regioni meridionali d'Italia e per il trasferimento in zone periferiche degli abitanti dal centro storico dopo i numerosi sventramenti. Inizialmente, i poli di attrazione principali erano costituiti dalla fabbrica della "Breda" (particolarmente attiva durante la Seconda guerra mondiale) e dalla stazione del dazio presso il "Castello di Torrenova". Le grandi proprietà fondiarie esistenti furono frazionate e nacquero le prime case con orti, in sostituzione delle baracche. Nel 1934 l'insediamento venne ufficialmente riconosciuto: con il piano regolatore del 1962, viene dichiarata "zona di espansione". In seguito, viene redatto il Piano di Zona Tor Bella Monaca, mentre alcune delle aree soggette a tutela ambientale hanno subito interventi di abusivismo edilizio, regolizzati poi nel 1978 dal Comune con un'apposita variante urbanistica (Piano di Zona 22). La mancanza di servizi e opere pubbliche, collegati a queste realizzazioni edilizie, ha determinato una situazione di degrado e infiltrazioni della criminalità organizzata. A partire dagli anni Novanta, tuttavia, si assiste a numerosi interventi di risanamento e valorizzazione che vedono come attori protagonisti associazioni, scuole, licei e centri sociali.



Figura 1 La Zona Urbanistica di Torre Angela con i vari insediamenti

Fonte: <https://fondazionepaolobulgari.org/2020/12/15/ripartire-da-tor-bella-monaca-e-dai-dati-mancanti/>

Difatti, l'ampia estensione del quartiere, la carenza di luoghi di aggregazione sociale e il degrado architettonico e costruttivo degli edifici di Tor Bella Monaca costituiscono un tema di notevole rilevanza per gli abitanti che si confrontano con conseguenti disagi relativi all'esclusione sociale e con situazioni di difficoltà derivanti dalla mancanza di sicurezza e dal deterioramento degli spazi pubblici e delle abitazioni.⁶

Le problematiche, inoltre, si riflettono su vari aspetti del contesto sociale, tra cui inclusione dei migranti, povertà, disoccupazione, esclusione sociale, abbandono scolastico, piccola criminalità, corruzione e disagio familiare tipici di realtà territoriali chiuse e poco accessibili. L'innovazione è, invece, un processo dinamico che sviluppa la sua massima espressione in contesti sociali eterogenei e aperti. L'implementazione di processi che favoriscono l'innovazione creativa emerge, nelle periferie urbane, come imperativo prioritario, offrendo la possibilità di intraprendere nuovi percorsi di sviluppo locale. Questo implica neces-

⁶ Roma Urbanistica, <http://www.urbanistica.comune.roma.it/archivio-programma-tor-bella-monaca.html>, ultima consultazione 31 gennaio 2024.

sariamente una partecipazione attiva, volontaria e, soprattutto, creativa da parte degli attori locali, generando così un contesto propizio per il co-apprendimento e per il miglioramento di condizioni problematiche relative, ad esempio, alla dispersione scolastica e all'esclusione sociale.

2. Stato dell'arte

Nonostante la geografia dell'innovazione abbia prodotto un significativo *corpus* di letteratura, si è perlopiù concentrata sulle regioni o aree centrali, implicitamente presupponendo l'assenza di innovazione nelle aree periferiche.

A partire dalla sua problematizzazione negli anni Sessanta, il concetto di periferia ha via via acquisito il significato di “frangia” di una città, di una regione o di una nazione, basato sulla distanza da un centro e ad esso contrapposto (Gottman, 1971; Ashford 1979; Allardt, Miemois, 1982; Rokkan, Urwin, 1983; Mény, Wright, 1985; Kühn, 2015; Stenbacka, Heldt Cassel, 2020). Questa dicotomia ha dato forma a un discorso in cui le località centrali sono considerate superiori in termini di innovazione tecnologica, economica e sociale (Moulaert, Sekia, 2003; Shearmur et al., 2016; Pugh, Dubois, 2021). Implicitamente, la periferia è vista come un'area in ritardo, poiché conoscenza, interazioni generative, innovazione e creatività sono tutte connesse al centro (Shearmur, 2017). Tale prospettiva è attualmente sempre più contestata, per esempio da Glückler et al. (2022) che criticano l'equiparazione tra periferia e mancanza di innovazione perché tali presupposti si basano su una visione riduttiva dell'innovazione e diversi altri studiosi (Kühn, 2015; Pugh, Dubois, 2021) hanno invocato un approccio più olistico sulle periferie che riconosca il suo potenziale e le sue opportunità su questioni economiche, ambientali, socioculturali e politiche (Rodríguez-Pose, Fijtjar, 2013; Glückler, 2014; Hautala, 2015; Grabher, 2018).⁷

⁷ La geografia umana ed economica riconosce sempre più l'importanza di analizzare i territori in cui si sviluppano le iniziative creative e di comprendere l'influenza da queste esercitata sulle aree periferiche. Questo approccio geografico sta guadagnando terreno, specialmente attraverso studi internazionali focalizzati sulla periferia come contesto di innovazione e creatività. Andreu Rodríguez-Pose (2018) ha analizzato il ruolo delle regioni “che non contano” nel contesto dell'innovazione e dello sviluppo regionale, sottolineando l'importanza di affrontare le disuguaglianze regionali e di

Analisi empiriche hanno infatti evidenziato l'innovatività delle imprese a piccola scala all'interno delle industrie culturali in contesti periferici, nonché come l'isolamento geografico sia valutato come elemento positivo, ad esempio, nel turismo, al punto da poter persino plasmare le identità regionali e nazionali (Strauss, 1969; Sörlin, 1999).

Le periferie, quindi, possono essere fonti di originalità (Glückler et al., 2022) e creatività (Hautala, 2015; Fitjar, Jøsendal, 2016; Grabher, 2018), costituendo luoghi di produzione di innovazione che sfidano le prospettive e le pratiche *mainstream* basate sull'importanza del centro e delle centralità (Hautala, Jauhiainen, 2018; Pugh, Dubois, 2021).⁸ Vi è crescente evidenza empirica che molti avanzamenti innovativi nelle aree periferiche vengano trascurati perché qui le imprese innovano in modo diverso, facendo leva su reti, risorse e strategie diverse rispetto alle imprese situate nei centri urbani (Fitjar, Rodríguez-Pose, 2011; Fritsch, Wyrwich, 2021).

Coenen (2023) ha indagato il ruolo delle iniziative degli artisti nella trasformazione delle periferie, sottolineando la rilevanza della “responsabilità per il luogo” come elemento chiave. Le periferie sono state descritte come “luoghi che non contano” nelle economie contemporanee basate sulla conoscenza (Rodríguez-Pose, 2018), e come luoghi che si contrappongono nettamente alle “città creative” densamente innovative (Florida, 2002; Scott, 2006).

In questa sede, si è scelto di adottare la prospettiva di “periferia-come-processo” (Heldt Cassel, Stenbacka, 2020) e di considerare, sulla base degli studi citati, che l'innovazione sociale guidata dai professionisti creativi contribuisca alla de-periferizzazione,⁹ evitando pertanto

adottare strategie per migliorare la situazione di queste aree.

⁸ Pugh e Dubois (2021) hanno poi affrontato le sfide delle periferie nel campo della geografia economica, evidenziando quattro “problematiche” e suggerendo prospettive future di ricerca per comprendere meglio il ruolo delle periferie nell'innovazione. Le quattro problematiche intrinseche alle periferie includono (i) la presenza di un linguaggio ambiguo, (ii) la tendenza al “parlare male” delle periferie, (iii) la percezione del “tutto è relativo” in ambito periferico, e (iv) le disparità presenti nelle periferie in termini di dimensioni di genere, etnia e classe (Pugh, Dubois, 2021).

⁹ In questo contesto, il termine (*de*)*peripheralization* (Kühn, 2015, p. 368) descrive un processo multidimensionale che modella le idee su cosa siano (o non siano) le periferie “attraverso le relazioni sociali e le loro implicazioni spaziali” (Kühn, 2015, p. 368).

una reificazione della periferia. L'attenzione si sposta quindi sui processi dinamici attraverso i quali le periferie effettivamente emergono o si trasformano e ciò conferisce maggiore agenzia alle strategie, alle innovazioni e alle pratiche degli attori che costituiscono la periferizzazione.

Tale approccio non si limita a discernere tra territori e attori periferici, ma adotta anche un'ontologia costruttivista e una comprensione dinamica della periferia (Glückler et al., 2022) che implicano la necessità di evitare di considerare la periferia come un concetto statico e immutabile, bensì di comprenderla come una realtà in costante mutamento nel tempo, distinguendo le aree periferiche (intese come luoghi geografici) dagli individui o gruppi che le abitano.

In aggiunta, si è scelto in questa sede di adottare una prospettiva che suggerisce che la periferia non è una condizione predeterminata, ma piuttosto un risultato delle relazioni sociali e delle loro manifestazioni nello spazio, assumendo connotazioni diverse in base alle modalità con cui le persone interagiscono e si relazionano nel territorio considerato.

3. Metodologia

L'approccio metodologico ha previsto un'attività di *photowalk* in collaborazione con il responsabile dell'organizzazione 'ColorOnda'¹⁰ e con gli attori coinvolti (per lo più residenti e frequentatori assidui della ludoteca 'La casa di Alice') (fig. 2).

¹⁰ 'El Chentro Sociale' di Tor Bella Monaca, presieduto da Mario Cecchetti e di cui si dirà, ha avviato una serie di progetti sperimentali di street art sotto il nome di 'ColorOnda', in collaborazione con asili nido, scuole elementari e medie, i quali sono attualmente in corso, dando avvio a iniziative laboratoriali. Il progetto 'ColorOnda' trae ispirazione dalla volontà di creare "un'onda, un moto perpetuo che può affievolirsi o divenire travolgente ed inglobare sempre più realtà" (Mario Cecchetti, intervista del 9 dicembre 2021). Dal 2018, 'ColorOnda' è divenuta una componente essenziale del Piano di Offerta Formativa (POF) degli istituti scolastici menzionati. Dopo aver implementato laboratori dedicati, l'iniziativa ha fornito agli studenti gli strumenti tecnici necessari per la creazione di graffiti o murali. Tra le realizzazioni più emblematiche, le tre facciate più rappresentative si trovano presso l'R8, situate a Largo Ferruccio Mengaroni, in prossimità del suddetto centro sociale. Queste facciate, dipinte rispettivamente da Crazy Diamond, Solo e Mosa One, costituiscono un notevole esempio di espressione artistica urbana.

La documentazione visuale del contesto ha fornito poi una rappresentazione tangibile delle relazioni tra artisti, residenti e spazio. Per l'elaborazione dei dati raccolti si è scelto di adottare le metodologie di indagine proprie della codifica tematica e della *grounded theory*¹¹ che hanno condotto a reperire modelli ricorrenti di cui si discuterà nel paragrafo dei risultati.

Risulta, peraltro, fondamentale evidenziare le limitazioni di natura metodologica. Sono state, infatti, riscontrate non poche difficoltà legate alla disponibilità di dati dal momento che, nonostante Tor Bella Monaca sia stata oggetto di un piano di riqualificazione municipale, l'acquisizione di informazioni precise sulla zona si è rivelata estremamente complessa.

Durante lo studio di caso sono stati utilizzati metodi di ricerca esplorativa e strategie ibride basate su fonti multiple, a partire da interviste condotte durante alcune attività di *photowalk* con gli attori legati al caso prescelto (Pink et al., 2010; Magistri, Zavettieri, *in press*). Le interviste condotte hanno contribuito a integrare il materiale di ricerca, in quanto erano più strettamente legate al contesto spaziale e ai processi creativi *in loco*, aprendo quindi la strada a uno studio contestuale approfondito. Inoltre, è stata effettuata una foto-documentazione dell'ambiente circostante come parte delle interviste condotte durante l'attività di *walking*. La documentazione visuale del contesto (Pink et al., 2010) mette in luce una tangibilità basata sugli aspetti relazionali tra artisti, abitanti e spazio.

In cinque incontri svoltisi nel periodo compreso tra dicembre 2021 e dicembre 2023, la scrivente ha avuto l'opportunità di interagire con il presidente del 'Chentro Sociale', Mario Cecchetti, partecipando a tre attività di *photowalk* e a due sessioni di interviste semi-strutturate. Durante tali colloqui, Mario Cecchetti ha fornito dettagli sul processo di costituzione del suddetto centro e del progetto 'ColorOnda' (si veda nota 10).

¹¹ La *grounded theory* è un metodo di ricerca qualitativa che si concentra sulla generazione di teorie basate sui dati raccolti sul campo, anziché sull'applicazione di teorie preesistenti o sull'ipotesi a priori. Il processo di si basa sull'analisi sistematica dei dati empirici per identificare i concetti, i modelli e le relazioni emergenti che costituiscono una teoria.



Figura 2 Esempi di murali elaborati dagli alunni dell'Istituto "Amaldi" nell'ambito del Laboratorio 'ColorOnda'

Fonte: scatti dell'autrice

Dall'analisi delle interviste è emerso che i laboratori avviati in collaborazione con le scuole hanno notevolmente facilitato diversi processi di inclusione etnica e culturale, pur presentando una configurazione distante dalla tradizionale struttura di laboratorio. Nonostante ciò, essi si sono rivelati strumenti efficaci di partecipazione e integrazione sociale, estendendosi a tutti gli istituti scolastici della zona, dalla fase prescolare alle scuole superiori.

Diverse interazioni con la comunità locale sono scaturite dalla consolidata collaborazione con Mario Cecchetti, coinvolgendo la scrivente

nelle attività della ludoteca 'La casa di Alice', situata in via dell'Archeologia, un ambiente di intrattenimento e di supporto per i compiti scolastici, frequentato da bambini (di ogni età), generalmente accompagnati dalle rispettive madri.

I bambini che frequentano la ludoteca, nella maggior parte dei casi, affrontano problematiche legate alla lingua, disturbi dell'attenzione e difficoltà nell'elaborazione di compiti più o meno semplici. Si tratta principalmente di una componente straniera, con una rappresentanza significativa soprattutto di nigeriani e cittadini dell'Europa dell'Est, che include anche immigrati ucraini giunti dopo gli eventi legati alla guerra russo-ucraina.

Secondo quanto riportato sia da Mario Cecchetti sia dalla comunità locale intervistata, le associazioni menzionate hanno posto particolare attenzione sulle dinamiche del rapporto scuola-territorio, considerando l'importanza della scuola pubblica nelle zone periferiche. In conseguenza di ciò, sono state sviluppate idee e percorsi in collaborazione con le scuole, in particolare il Liceo Amaldi e l'Istituto Comprensivo Melissa Bassi, al fine di mitigare la dispersione scolastica, problematica che risulta essere particolarmente rilevante a Roma, soprattutto nelle aree periferiche (Ambrosini, Cherici, 2022).

Le attività intraprese rivestono una significativa dimensione geografica focalizzata sul quartiere. Oltre ai laboratori artistici, che comprendono l'applicazione di strumenti e conoscenze di pittura, e i laboratori giornalistici, il programma include iniziative di sostegno scolastico e attività sportive. Si evidenziano altresì laboratori di *street art* e progetti di rigenerazione urbana, focalizzati sulla valorizzazione dei luoghi comunitari, tra cui aree verdi e piazze.

“Tale idea ebbe un riscontro inatteso ma molto positivo e si comprese che, anche nelle scuole, il writing accorciava le distanze tra il territorio nel quale vivevano e gli abitanti” (intervista del 9 dicembre 2021 a Mario Cecchetti).¹²

¹² Secondo quanto riportato da Mario Cecchetti, uno dei catalizzatori fondamentali della *street art* nell'ambito romano ha radici proprio a Tor Bella Monaca tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta. Il nucleo propulsore di questo movimento si identifica proprio nel 'Chentro Sociale', ove giovani artisti e *writer* di esperienza si incontravano per poi distribuirsi nelle rispettive aree d'interesse al fine di realizzare le proprie opere. Tra il 1996 e il 1997, il 'Chentro Sociale' ha organizzato una serie di

Il desiderio di praticare il *writing* nel quartiere periferico, come emerso dalle interviste somministrate, sembra derivare da una duplice considerazione. Da un lato, si percepisce un senso di “ingabbiamento” della *street art*, limitata a una forma d’arte più tradizionale o istituzionale. Questo fenomeno si manifesta quando le opere degli artisti di strada vengono considerate principalmente come decorazioni murali o espressioni artistiche afferenti a spazi pubblici, perdendo la spontaneità e la ribellione tipiche del movimento originale della *street art*; o quando alcuni artisti di strada vengono retribuiti o commissionati per creare opere, influenzando la natura autentica e spesso anarchica della *street art*. Il concetto di *writing* è infatti radicato nella capacità di creare e distruggere “dal basso”, partendo dall’ambiente sociale che caratterizza quel luogo, conferendo alla comunità locale il ruolo di attore di cambiamento e rigenerazione.

Il secondo presupposto si basava sulla constatazione che a Tor Bella Monaca si stava gradualmente dissolvendo il concetto di “bello”. In un quartiere caratterizzato da molteplici difficoltà, la perdita della concezione estetica¹³ avrebbe significato l’irreparabile compromissione di qualsiasi speranza di futuro. L’obiettivo era quindi quello di ricreare, attraverso l’uso dei colori, una distinzione netta tra ciò che è considerato bello e ciò che è ritenuto brutto, contribuendo così a rigenerare la percezione estetica nella comunità locale (Mario Cecchetti, intervista del 9 dicembre 2021).

Su queste fondamenta, il progetto, nato all’interno del ‘Chentro Sociale’, ha radicato la sua presenza sul territorio, collaborando attivamente con il Municipio VI, e con i menzionati istituti scolastici (fig. 3).

eventi, inclusi quelli di portata internazionale, ai quali hanno partecipato i “padri fondatori” della *street art* provenienti da America, Europa e Sudafrica. Tale presenza ha stimolato la creatività dei *writer* romani, dando inizio a un nuovo spirito estetico che ha trovato ispirazione nella comunità locale. Nei successivi anni, numerosi muri nel quartiere, varie facciate e la piazza del ‘Chentro Sociale’ sono stati arricchiti da vibranti espressioni artistiche.

¹³ Per maggiori approfondimenti su estetica e spazio, si vedano, tra gli altri, Griffero 2014; Pedone, Tedeschini, 2017.



Figura 3 Murales sulle facciate delle “Torri” di Tor Bella Monaca

Fonte: scatti dell'autrice

4. Risultati

L'esperienza laboratoriale a Tor Bella Monaca si configura come un processo originato da fattori endogeni locali che ne determinano il carattere distintivo. Questo modello di sviluppo autocentrato definisce l'identità dell'area, evidenziando la presenza di risorse territoriali particolari che sono “controllate” dalla comunità stessa. In tal modo, la comunità locale si trova ad adottare strategie di sviluppo auto-organizzate, sfruttando le risorse a disposizione e promuovendo iniziative che emergono dal suo interno.

Questo approccio, incentrato sulla partecipazione attiva e l'auto-gestione delle risorse, riflette una volontà di emancipazione e di autonomia rispetto a dinamiche esterne. Inoltre, dimostra la capacità della comunità di assumere un ruolo protagonista nella definizione del proprio destino e nello sviluppo sostenibile del territorio.

Tale peculiarità di Tor Bella Monaca non solo offre uno spaccato interessante delle dinamiche urbane contemporanee, ma fornisce anche spunti di riflessione sulle possibilità di attuare processi di sviluppo alternativi basati sulla partecipazione attiva delle comunità locali.

Tor Bella Monaca è un chiaro esempio di approccio territorialista *bottom up*, in cui la comunità locale non risulta interessata a partecipare ad azioni di sviluppo territoriale avviate dalla *governance*. Piuttosto

sto, sceglie di “auto-gestire” (Cellamare, 2013; 2019; 2022) lo spazio e la distribuzione delle competenze e risorse attraverso un’organizzazione del territorio personalizzata, rifiutando il coinvolgimento delle istituzioni.

Il “Regolamento di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana”, Allegato A alla Delibera C.C. n. 57 del 02.03.2006,¹⁴ riconosce nella partecipazione popolare

«un metodo fondamentale per la formazione delle decisioni in materia di trasformazioni urbane e per la promozione dell’inclusione sociale. Il processo partecipativo non si limita agli aspetti di informazione e consultazione, ha carattere di continuità, strutturazione e di non occasionalità.»

La trasformazione degli spazi pubblici attraverso la *street art* emerge come un’opportunità significativa per rivitalizzare aree grigie e anonime, conferendo loro un carattere più vibrante e interessante. Questo processo non solo influisce sulla percezione di sicurezza e sulla qualità della vita all’interno della comunità, ma spesso veicola anche messaggi sociali e politici di rilevanza. Gli artisti di strada, infatti, utilizzano le opere per affrontare tematiche che vanno dalla giustizia sociale alla tutela dell’ambiente, portando così tali questioni all’attenzione pubblica (Ley, 2003; Hawkins, 2011 e 2013; Amilhat-Szary, 2012; Amato, 2015; Legeby et al., 2015; Ciampi, 2017; Guinard, Molina, 2018; Iovino, 2019; Mela, 2021; Molinari, Giovansana, 2022; Gamba, 2023).

Inoltre, la presenza diffusa di *street art* può creare opportunità concrete per gli artisti locali, offrendo loro spazi espositivi e occasioni di collaborazione con altri membri della comunità artistica o con organizzazioni culturali. Questo fenomeno può anche essere riconosciuto dalle autorità locali come parte integrante del patrimonio urbano, promuovendo così la preservazione dell’arte urbana.

Nonostante le sfide comuni, come la sostenibilità finanziaria o l’accessibilità, le iniziative creative possono portare a un impatto positivo sulla coesione sociale e sulla qualità della vita della comunità. Inoltre, tendono a valorizzare le risorse locali, come l’arte e la cultura della comunità, per sostenere le loro attività e promuovere l’identità locale celebrando storia e cultura popolare.

¹⁴ Reperibile sul sito Urbanistica del Comune di Roma al link http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/uo_opere/del57_02032006allegato_a.pdf.

Dai risultati delle interviste è emerso chiaramente che a Tor Bella Monaca si sta verificando un processo di trasformazione degli spazi pubblici attraverso la *street art*, anche se ciò avviene principalmente “dal basso” e senza il coinvolgimento diretto della *governance* locale. Le testimonianze raccolte hanno evidenziato come la comunità stia attivamente contribuendo alla rivitalizzazione di aree trascurate, trasformandole in luoghi più vivaci e interessanti attraverso l’espressione artistica delle opere murali.

5. Riflessioni conclusive

Nonostante l’assenza di un sostegno diretto da parte delle autorità locali, la *street art* a Tor Bella Monaca si sta diffondendo in modo organico e sta guadagnando riconoscimento come parte integrante del tessuto urbano. Questo processo è stato facilitato dalla collaborazione tra membri della comunità, istituzioni locali e altre organizzazioni, che hanno lavorato insieme per valorizzare gli spazi pubblici e promuovere l’identità locale.

Le interviste hanno confermato che a Tor Bella Monaca si sta assistendo a un’importante trasformazione urbana attraverso la *street art*, evidenziando il potenziale di iniziative creative *bottom-up* per migliorare la vita delle persone e promuovere il benessere della comunità locale. Esse riflettono un cambiamento significativo nel tessuto urbano del quartiere, dalla riqualificazione urbana alla valorizzazione di aree comuni, dall’utilizzo creativo degli spazi vuoti o abbandonati (la stessa ‘Casa di Alice’) alla produzione di punti di riferimento iconici nel quartiere, facilitando l’orientamento delle persone e contribuendo a identificare luoghi significativi.

Seppur difficilmente questi elementi possono beneficiare l’economia locale creando opportunità di lavoro per i residenti del quartiere, certamente le iniziative creative coinvolgono attivamente la comunità locale promuovendo la partecipazione dei residenti nella cura e nello sviluppo del proprio quartiere.

Ciò ha favorito lo sviluppo di reti e collaborazioni tra tutte le parti interessate, promuovendo una maggiore sinergia creativa e creando nuove opportunità per progetti futuri.

Bibliografia

- ALBANESE VALENTINA E., GRAZIANO TERESA, *Place, cyberplace e le nuove geografie della comunicazione. Come cambiano i territori per effetto delle narrazioni online*, Bologna, Bononia University Press 2020.
- ALLARDT ERIK, MIEMOIS KARL JOHAN, *A minority in both center and periphery: the Swedish-speaking Finns*, «European journal of political research», vol. X, 1982, pp. 265-292.
- AMATO FABIO, *Il lungo dialogo tra arte e geografia. Il paesaggio urbano in trasformazione: i murales nei quartieri disagiati di Napoli*, «Estetica. studi e ricerche», n. 2, 2015, pp. 7-17.
- AMBROSINI FEDERICO, CHERICI SOFIA, *Tor Bella Monaca, geografia della diseguaglianza educativa*, «Green European Journal», 2022, <https://www.greeneuropeanjournal.eu/tor-bella-monaca-geografia-della-diseguaglianza-educativa/>.
- AMILHAT-SZARY ANNE LAURE, *Walls and border art: The politics of art display*, «Journal of Borderlands Studies», n. 27, pp. 213-228.
- ASHFORD DOGLAS E., *Territorial politics and equality: decentralization and the modern State*, «Political studies», vol. XXVII, 1979, pp. 71-83.
- BAL MIEKE *Narratology: Introduction to the Theory of Narrative*, Toronto, University of Toronto Press 1985.
- BIGNANTE ELISA, CELATA FILIPPO, VANOLO ALBERTO, *geografie dello sviluppo. Una prospettiva critica e globale*, Torino, UTET 2022.
- CELLAMARE CARLO (2013). *Un sistema socio-economico e un sistema di costruzione della città. A socio-economic system and a way of making city*, «Urbanisticatre», n. 2, 2013, pp. 5-6.
- CELLAMARE CARLO (2019). *Autorganizzazione e riappropriazione dei luoghi*, «Città immaginate. Riuso e nuove forme dell'abitare», 2013, pp. 31-41.
- CELLAMARE CARLO (2022). *Autorganizzazione dei territori e funzione del conflitto*, «Città Viva. Futuri Urbani», vol. III, 2022, pp. 12-30.
- CHATMAN SEYMOUR BENJAMIN (1978), *Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and film*, Ithaca (NY), Cornell University Press 1978.
- CIAMPI MARINA, *Il paradiso può attendere. La street art come forma di rigenerazione urbana. La città creativa. Spazi pubblici e luoghi della*

- quotidianità*, Roma, Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, 2017, pp. 675-683.
- COENEN KAI, Creatively transforming periphery? Artists' initiatives, social innovation, and responsibility for place, «Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography», 2023, pp. 1-15.
 - COSGROVE DANIEL, (1979), *John Ruskin and the Geographical Imagination*, «Geographical review», vol. I, n. 69, 1979, pp. 43-62.
 - DE SPUCHES GIULIA, *Per una didattica della geografia sociale: sopralluoghi ed esplorazioni urbane*, «Geography Notebooks», vol. 4, n. 2, 2021, pp. 55-64.
 - FITJAR RUNE DAHL, JØSENDAL KARI, *Hooked up to the international artistic community: external linkages, absorptive capacity and exporting by small creative firms*, «Creative Industries Journal», vol. 9, n. 1, 2016, pp. 29-46.
 - FLORIDA RICHARD, *The rise of the creative class*, New York, Basic books, 2002.
 - FRIEDMANN SUSAN STANFORD, *Spatialization: A Strategy for Reading Narrative*, «Narrative», vol. I, 1993, pp. 12-23.
 - FRITSCH MICHAEL, MICHAEL WYRWICH, *Is innovation (increasingly) concentrated in large cities? An international comparison*, «Research Policy», vol. 50, n. 6, 2021, 104237.
 - GAMBA SIMONE, *Processi partecipativi e laboratori di arte pubblica: i murali delle periferie di Bergamo*, «documenti geografici», n. 2, 2023, pp. 325-342.
 - GLÜCKLER JOHANNES, *How controversial innovation succeeds in the periphery? A network perspective of BASF Argentina*, «Journal of Economic Geography», vol. 14, n. 5, 2014, pp. 903-927.
 - GLÜCKLER JOHANNES, SHEARMUR RICHARD, MARTINUS KIRSTEN, *From liability to opportunity: Reconceptualizing the role of periphery in innovation*, «SPACES 17-01», Toronto, Heidelberg, 2022, http://www.spaces-online.com/include/SPACES-2022-01_GluecklerShearmurMartinus.pdf (29.04.2022).
 - GOTTMAN JEAN, *Pour une géographie des centres transactionnels*, «Bulletin de l'Association des Géographiens Français», vol. 385-386,

1971, pp. 41-49.

- GRABHER GERNOT, *Marginality as strategy: Leveraging peripherality for creativity*, «Environment and Planning A: Economy and Space», vol. 50, n. 8, 2018, pp. 1785-1794.
- GRIFFERO TONINO, *Spazi e sentimenti (atmosferici). A partire dalla Nuova Fenomenologia*, «Spazio Filosofico», vol. 11, 2014, pp. 345-355.
- GUINARD PAULINE, MOLINA GÉRALDINE, *Urban geography of arts: The co-production of arts and cities*, «Cities», vol. 77, 2018, pp. 1-3.
- HAUTALA JOHANNA, JAUHAINEN S. JAUHAINEN, *Creativity-related mobilities of peripheral artists and scientists*, «GeoJournal», vol. 84, n. 2, 2019, pp. 381-394.
- HAUTALA JOHANNA, *Interaction in the artistic knowledge creation process: The case of artists in Finnish Lapland*, «Geoforum», vol. 65, 2015, pp. 351-362.
- HAWKINS HARRIET, *Dialogues and doings: Sketching the relationships between geography and art*, «Geography Compass», vol. 5, n. 7, 2011, pp. 464-478.
- HAWKINS HARRIET, *Geography and art. An expanding field: Site, the body and practice*, «Progress in Human Geography», vol. 37, n. 1, 2013, pp. 52-71.
- HELDT CASSEL SUSANNA, STENBACKA SUSANNE, *Periferi som process*, Stockholm, Svenska Sällskapet för Geografi och Antropologi, 2020.
- IOVINO GIORGIA, *Riscritture di paesaggi urbani marginali. La street art a Napoli*, a cura di, S. Cerutti, M. Tadini, «Mosaico/Mosaic Memorie Geografiche», Firenze, Società degli studi geografici, 2019, pp. 377-390.
- KÜHN MANFRED, *Peripheralization: Theoretical concepts explaining socio-spatial inequalities*, «European Planning Studies», vol. 23, n. 2, 2015, pp. 367-378.
- LEGEBY ANN, BERGHAUSER PONT META, MARCUS LARS, *Streets for co-presence? Mapping potentials*, «The 10th International Space Syntax Symposium (SSS10), London, 13-17 July 2015», University College London, 2015, pp. 108-111.

- LEY DAVID, *Artists, aestheticisation and the field of gentrification*, «Urban Studies», vol. 40, n. 12, 2003, pp. 2527-2544.
- MAGISTRI PIERLUIGI, ZAVETTIERI GIOVANNA GIULIA, *Visualizzare i cambiamenti territoriali. Ri-fotografie dalla periferia romana: Villaggio Breda*, «Geotema», 2024, in corso di stampa.
- MANZATO ELEONORA, *Turismo intelligente nel 2020: Malaga, l'evoluzione del turismo ei cambiamenti dovuti alla pandemia*, tesi di laurea, 2022, <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/21378/883127-1263632.pdf?sequence=2>.
- MAZZETTE ANTONIETTA, MUGNANO SILVIA, a cura di, *Il ruolo della cultura nel governo del territorio. Il ruolo della cultura nel governo del territorio*, Milano, Franco Angeli, 2020.
- MELA SARA, *Arte pubblica e rigenerazione urbana: il caso del quartiere Aurora a Torino. Fuori Luogo*, «Rivista di Sociologia del Territorio, Turismo, Tecnologia», vol. 9, n. 1, 2021, pp. 161-173.
- MÉNY YVES, WRIGHT VINCENT, a cura di, *Centre-periphery relations in Western Europe*, London, George Allen & Unwin, 1985.
- MOLINARI PAOLO, GIOVANSANA SARA, (2022). *Creative brownfields e rigenerazione artistica e culturale a Lipsia: un passato reinterpreted?*, «Oltre la Globalizzazione. Catene/Chains. Memorie geografiche», vol. 21, 2022, pp. 373-378.
- MORAZZONI MONICA, ZAVETTIERI GIOVANNA GIULIA, *Geografia, Nuove tecnologie e turismo*, Roma, Carocci, 2023.
- MOULAERT FRANK, SEKIA FARID, *Territorial innovation models: a critical survey*, «Regional studies», vol. 37, n. 3, 2003, pp. 289-302.
- NERI ERICA, *CINEMARE: educare al mare attraverso il cinema d'animazione*, «Spazi», 2023, pp. 81-102.
- PEDONE SILVIA, TEDESCHINI MARCO, a cura di, *genius loci*, «Sensibilia», vol. 9, 2017, pp. 1-398.
- PINK SARAH, HUBBARD PHIL, O'NEILL MAGGIE, RADLEY ALAN, *Walking across Disciplines: from Ethnography to Arts Practice*, «Visual studies», vol. 25, n. 1, 2010, pp. 1-7.
- PUGH RHIANNON, DUBOIS ALEXANDRE, *Peripheries within economic geography: Four "problems" and the road ahead of us*, «Journal of Rural Studies», vol. 87, 2021, pp. 267-275.

- RODRÍGUEZ-POSE ANDRES, FITJAR, RUNE DAHL, *Buzz, archipelago economies and the future of intermediate and peripheral areas in a spiky world*, «European Planning Studies», vol. 21, n. 3, 2013, pp. 355-372.
- RODRÍGUEZ-POSE ANDRES, *The revenge of the places that don't matter (and what to do about it)*, «Cambridge journal of regions, economy and society», vol. 11, n. 1, 2018, pp. 189-209.
- ROKKAN STEIN., URWIN DEREK W., *Economy, territory, identity: politics of West European peripheries*, London-Beverly Hills 1983.
- RYAN MARIE LAURIE, *Space*, P. Hunh, W. Schmid, J. Schonert, a cura di, *Handbook of Narratology*, Berlin, De Gruyter 2009.
- SCAFA LISA, ZAVETTIERI GIOVANNA GIULIA, *Riqualficazione delle, nelle, per le periferie. Il ruolo delle cooperative di comunità urbane*, Albanese V., Muti G., a cura di, *Oltre la globalizzazione-Narrazioni/Narratives*, Firenze, Società di Studi di Studi geografici, 2023, pp. 975-982.
- SCOTT ALLEN J., *Cultural economy and the creative field of the city*, «Geografiska Annaler», vol. 92, n. 2, 2010, pp. 115-130.
- SELVINI FEDERICO, ZAVETTIERI GIOVANNA GIULIA, (2019). *Helmet cam: lo Stato Islamico e la messa in scena del territorio*, «Semestrale di studi e ricerche di geografia», n. 2, 2019, pp. 159-163.
- SHEARMUR RICHARD, CARRINCAZEAX CHRISTOPHE, DOLOREUX DAVID, a cura di, *Handbook on the Geographies of Innovation*, Edward Elgar Publishing 2016.
- SHEARMUR RICHARD, *Urban bias in innovation studies*, «The Elgar companion to innovation and knowledge creation», 2017, pp. 440-456.
- SMITH NEIL, *El redimensionamiento de las ciudades*, in *Capital financiero, propiedad inmobiliaria y cultura*, Barcellona, MACBA- UAB 2006.
- SÖRLIN Sverker, *The articulation of territory: Landscape and the constitution of regional and national identity*, «Norsk geografisk Tidsskrift-Norwegian journal of geography», vol. 53, n. 2-3, 1999, pp. 103-112.
- STRAUSS A.NSELM L., *Mirrors and masks: the search for identity*, Norwich 1969.
- TABUSI MASSILIANO, MEZZAPELLE DANIELE, SIMONE ANDREA, *Geonauti: l'innovazione umanistica, il fumetto e la didattica per connessioni di idee*,

- di luoghi e di passioni*, «Ambiente Società Territorio», vol. 1, n. 1-2, 2021, pp. 29-40.
- TANCA MARCELLO, *Geografia e fiction: opera, film, canzone, fumetto*, Milano, Franco Angeli 2020.
 - TURNER MARK, *The library mind*, New York, Oxford University Press 1996.
 - ZAVETTIERI GIOVANNA GIULIA, (2023). *Topofilia dei non-luoghi: la mostra*” *La memoria delle stazioni*, «Semestrale di studi e ricerche di geografia», vol. XXXIV, 2023, pp. 111-116.
 - ZAVETTIERI GIOVANNA GIULIA, *Cartografia letteraria: mappatura dell’Italia nella Divina Commedia*, «documenti geografici», n. 1, 2023, pp. 195-210.
 - ZUKIN SHARON, *Seeing like a city: how tech became urban*, «Theory and society», vol. 49, n. 5-6, 2020, pp. 941-964.

Area 8
Filosofia, politica
e diritto

“Filosofia, politica ed etica: quali sfide per la ricerca, la formazione e il dialogo interdisciplinare nella società globale?”

Fiammetta Ricci

1. Introduzione alla sessione

La sessione di **Filosofia, politica ed etica** del VI Forum Internazionale del Gran Sasso, dal titolo **“Sapere teoretico, sapere applicato e filosofia pratica: quali sfide per la ricerca, la formazione e il dialogo interdisciplinare?”**, attraverso un confronto polifonico tra sapere teoretico e sapere pratico, ha voluto interrogarsi su quale apporto possa dare oggi la filosofia alla conoscenza, alla ricerca scientifica e alla politica di fronte al bisogno etico dell'uomo contemporaneo.

In questo sfondo tematico, il confronto scientifico tra i relatori ha trovato un punto di intersezione comune nel mettere in dialogo differenti letture del problema antropologico contemporaneo, problematizzando quale sia oggi il soggetto a cui si rivolge il sapere filosofico, teoretico e applicato, sia nei percorsi di formazione che nella ricerca e nella innovazione scientifica.

Più specificamente, è stato messo a tema se lo studio del pensiero filosofico, nella sua dialettica tra differenti impianti epistemologici e in una prospettiva interdisciplinare, sia in grado di dare un contributo significativo e insostituibile ai problemi connessi con le disuguaglianze, con le trasformazioni del potere, con le istanze di una società caratterizzata sempre più da complessità e policentrismo dei valori, da istanze identitarie e spinte all'omologazione e alla globalizzazione. E ci si è chiesti quale sia oggi il sapere in grado di riarticolare i saperi, per una visione di complessità che davvero si possa chiamare innovazione di metodo, di visione e di progettualità.

Personalmente credo sia fondamentale precisare che quando si parla di innovazione e di sviluppo non bisogna declinare questi termini in senso meramente tecnologico, digitale ed economico; e ritengo che un'analisi profonda dei cambiamenti in corso, fondamentale per navigare nel mondo reticolare odierno e per prepararsi al futuro, abbia bisogno di una filosofia dell'innovazione e della complessità.

L'innovazione è una forza potente che spesso ci sconvolge, mettendoci di fronte a dilemmi etici e morali. Ogni novità, trasformazione, o modifica radicale nel nostro ordinamento sociale e politico, nelle tecniche e nei metodi di produzione, diventa materia di riflessione di uno sforzo creativo e innovativo. La filosofia e l'intelletto sono strumenti essenziali per comprendere e guidare questa idea integrale di innovazione.

Occorre osservare, comprendere e interpretare l'innovazione con passione e attenzione, per fornire una visione informata e profonda della realtà, dell'orizzonte a cui guardiamo, dei risultati che vogliamo raggiungere, e soprattutto degli strumenti con i quali vogliamo raggiungere tali risultati: strumenti per analizzare il presente, anticipare le tendenze future e comprendere meglio il nostro mondo in continuo cambiamento.

Insomma, occorre interrogare gli strumenti teorici e metodologici della tradizione filosofica, per misurarli con i temi della giustizia sociale, della responsabilità per la vita e per le generazioni future, per una teoria critica della società e per una riforma trasformativa del pensiero e dell'azione.

2. Quale filosofia per l'umanità del XXI secolo?

Il filosofo non è colui che dispone di una risposta per tutte le domande, ma è colui che si incuriosisce delle diverse risposte già date.

Nella *Lettera VII* Platone¹ descrive il filosofare come una fiamma che si accende d'improvviso nell'anima, un'esperienza interiore che non ha nulla a che fare con una scienza che si possa comunicare. E nel *Teeteto*, secondo Platone, il filosofare ha origine dalla meraviglia, dallo stupore che sospende la visione ordinaria e convenzionale, considerata ovvia dalla coscienza comune.

Sullo stupore originario di fronte al cosmo e alla natura si muove anche Aristotele e molti altri protagonisti del pensiero occidentale.² A cui

¹ PLATONE, *Lettera VII*, cfr. *Settima Lettera*, tr. it. e commento di F. Forcignanò, Carocci, Roma, 2020.

² “Da tutto ciò che si è detto, dunque, risulta che il nome che è oggetto della nostra indagine si riferisce ad una unica e medesima scienza: essa deve speculare intorno ai principi primi e alle cause: infatti, anche il bene e il fine delle cose è una causa.

fa eco la ormai famosa frase di A. Einstein “Chi non riesce più a stupirsi o a meravigliarsi è come se fosse morto”.

Ma il cammino percorso dall'umanità fino ai nostri giorni ha trasformato gli orizzonti, i moventi, gli strumenti e i fini del sapere e della articolazione dei saperi. Ed ha manifestato, in maniera sempre più incalzante, un bisogno etico.

Il ritorno di una forte domanda di etica pubblica, se non è correlata ad un piano comune e condiviso dei principi dell'agire democratico, rimane qualcosa di solo proclamato ma non praticato, né praticabile. Anche perché la stessa definizione di bene e di male sfuma continuamente i contorni, non trova più punti di irradiazione per orientare l'agire individuale e collettivo, ed il principio di giustizia si riduce solo ad una rivendicazione di diritti “per me”.

Dunque, bisogna chiedersi: è possibile collegare l'istanza etica dei nostri tempi ad un fondamento che possa restituire un fine e un nesso etico-politico all'agire e all'inter-agire dell'uomo democratico? È una questione da cui non si può prescindere, se si vuole uscire dalla zona grigia dei conformismi, e recuperare sia il senso della realtà, ma anche la forza propulsiva dell'utopia come capacità immaginativa e progettuale di ciò che non è ancora ma che potrebbe avvenire: uno spazio del possibile partendo anche dall'impossibile, della speranza partendo dalla illusione, dell'apertura e della sfida partendo dagli orizzonti che si abbassano e dalle categorie politiche che serrano confini e chiudono cancelli, un esercizio di libertà del pensiero nel riconoscimento del diritto e del dovere di tutti a poterne fruire.

Che, poi, essa non tenda a realizzare qualcosa, risulta chiaramente anche dalle affermazioni di coloro che per primi hanno coltivato filosofia. Infatti gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia: mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori: per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della luna e quelli del sole e degli astri, o i problemi riguardanti la generazione dell'intero universo. Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere; ed è per questo che anche colui che ama il mito è, in certo qual modo, filosofo: il mito, infatti, è costituito da un insieme di cose che destano meraviglia. Cosicché, se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall'ignoranza, è evidente che ricercarono il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche utilità pratica” (ARISTOTELE, *Metafisica*, 982b-983a, tr. it di G. Reale, Bompiani, Milano, 2000).

Pertanto, “ripensare” la democrazia oggi, alla luce della sua storia e delle sue promesse non mantenute, per dirla con Bobbio, delle sue utopie e delle sue cadute nella positivizzazione delle fedi e delle passioni politiche, significa anche e soprattutto “ricominciare a pensare” la democrazia. E questo significa anche non cessare di metterla in discussione, e non cadere nell’idea che non ci sia alternativa alla sua lenta ma inesorabile dissoluzione nella omologazione, nella burocratizzazione, nella perdita di legittimazione dello Stato nazionale, e in uno stato di coma etico.

E citare il famoso monito di H. Arendt, «Pensiamo ciò che facciamo» esprime bene una istanza profonda di revisione del rapporto, troppo spesso scisso o sfibrato, tra pensiero e azione, connubio inscindibile per la vita politica in democrazia. A cui si aggiunge il progressivo allontanamento della teoria dalla prassi, del modello dalla sua reale possibilità di attuazione.

Inoltre, in un tempo come quello presente in cui si parla sempre più spesso di “epoca di deconstituzionalizzazione”, mi chiedo a partire “da cosa” ripensare la Costituzione, perché non sia solo un problema di normazione attuale o inattuale, rispondente o non rispondente ad una realtà, sociale e politica, mutevole? Una realtà di cui si fa fatica a definire gli stessi caratteri di cambiamento e permanenza all’interno del più evidente macrofenomeno della globalizzazione, che rende le nostre società quasi lanciate ciecamente all’inseguimento di se stesse. Un inseguimento che pare girare a vuoto proprio perché, da un lato, manca l’individuazione di un progetto comune di società, di politica e di giustizia sociale; dall’altro, si è sempre alla ricerca di quale sia la linea di confine tra pubblico e privato, come anche tra locale e globale, tra nazionale e sovranazionale, sfere che ormai si sovrappongono o si polarizzano.

Questo sfondo, che viene definito individualismo moderno, sempre più rafforzato da spinte culturali atomizzanti e assoggettanti ad un isolamento di massa nel grande villaggio globale, nello “sciame digitale”, secondo l’immagine del filosofo Byung-Chul Han,³ ci disperde, ci frammenta e ci conforma gli uni agli altri diventando anonima moltitudine di individui.

³ Cfr. BYUNG-CHUL HAN, *Nello sciame. Visioni del digitale*, Nottetempo, Milano, 2015.

Come osservò acutamente A. de Tocqueville, l'individuo è il peggior nemico del cittadino come soggetto politico, che rischia di dissolversi in un corpo politico di fatto sempre più virtuale e virtualizzato, preso dal godimento di diritti privati, e impermeabile all'impegno comune, alla lotta per il dissenso, alla rottura delle logiche di potere. Per l'individuo che in democrazia ha rinunciato ad essere e sentirsi cittadino, lo spazio pubblico è solo uno schermo gigante in cui ritualizzare nevrosi private che diventano collettive, o forme evasive da una politica invisibile e indifferente, tanto quanto invisibili e in-differenti sono i soggetti del suo corpo sociale.

Questa ennesima criticità coinvolge l'altra grande dicotomia democratica tra uguaglianza e differenza, e quindi tra identità e universalismo.

Va ricordato che la singolarità è sempre innervata in un contesto culturale, e perciò simbolico, che la definisce e la mette in dialogo con ciò che essa non è. Ogni cultura, infatti, è in se stessa differenziante. E quando viene meno questa sua opera di differenziazione come attività del distinguere, dell'assegnare significati simbolici, tracciare ambiti connotativi, definire ruoli e identità, quando cioè è una cultura uniforme e include semplicemente aggregando, allora lascia intravedere sempre il pericolo di qualche forma di ideologia.

Come recuperare, dunque, uno spazio pubblico in cui l'individuo si riscopra cittadino? In grado cioè di attuare e rivendicare una partecipazione alla *cosa pubblica* non solo come retorica democratica, ma nella piena consapevolezza del valore supremo di un bene comune a cui tendere, e a cui ogni cittadino nella *polis* orientava le sue azioni e coniugava impegno individuale e progetto comunitario?

3. Ripensare il lessico politico nel XXI secolo tra identità, differenze, alterità

Questa operazione preme in direzione del tentativo di un ripensamento del lessico politico, come opera di demistificazione di quella retorica politica (o del potere della retorica politica) che non lascia accedere alla "semantica" sottostante la complessità dei costrutti, e dunque dei problemi, come ad esempio quello del pluralismo culturale in Europa, fenomeno che esige un esame che fenda di luce il magma opaco della retorica d'occasione, e che consenta quindi di ricondurre le articolazioni interne ad un sistema di senso.

Un modo per portarci dentro il cuore del problema può essere il proporre una chiave di lettura che lasci filtrare i nodi sottostanti alla questione del rapporto tra identità e pluralismo culturale e politico, senza cadere nella retorica del *métissage*, che alimenta quella cultura del *métissage* a cui si riferisce R. Gallissot. Essa ci segnala il fenomeno di una massa, più spesso urbana e cosmopolita, “senza memoria” che mescola segni, simboli, suoni, tratti di varie culture e gruppi etnici, venendo a creare un amalgama culturale che non si ritrova in nessuno dei caratteri miscelati, ma nemmeno in una dimensione terza, determinando così una umanità ibrida e indifferenziata, che nemmeno si pone la questione dell’identità, poiché il problema viene avvertito come irrilevante.⁴

E dunque, è possibile parlare di una “politica dell’uguale riconoscimento” nella misura in cui ad essa risponde, e corrisponde, una “politica della differenza”? Come recuperare lo stretto legame che tesse di una trama comune il riconoscimento e l’identità “come bisogno umano vitale”?⁵

Secondo H. Arendt, “è nell’assoluta diversità di ogni uomo dall’altro, che è più grande della diversità relativa tra popoli, nazioni o razze, e nella pluralità, che è contenuta la creazione dell’Uomo per mano di Dio. Con questo però la politica non ha niente a che fare. La politica infatti organizza a priori gli assolutamente diversi in vista di una uguaglianza relativa, e per distinguerli dai relativamente diversi”.⁶ Ora, questa distinzione tra gli assolutamente diversi e i relativamente diversi apre una crepa nei concetti di uguaglianza e differenza, e dunque chiama in causa anche la natura dei diritti all’uguaglianza e alla differenza.⁷ Il

⁴ Cfr. R. GALLISSOT, *Il pluralismo culturale in Europa: identità nazionale e identità europea. Dall’intellettuale “meticcio” al métissage culturale di massa*, in R. GALLISSOT- A. RIVERA (a cura di), *Pluralismo culturale in Europa*, Dedalo Ed., Bari, 1995.

⁵ C. TAYLOR-J. HABERMAS, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Feltrinelli, Milano, 2008, p. 10.

⁶ H. ARENDT, *Che cos’è la politica?*, Ed di Comunità, Milano, 2001, p. 8.

⁷ La rivendicazione dell’uguaglianza nella differenza intercetta anche tutta la questione del rapporto tra femminile e maschile, e il cammino per il riconoscimento di una uguaglianza giuridica e politica verso ogni forma di diversità. Tuttavia va fatta molta attenzione, come osserva Teresa Serra, nell’affrontare questi temi, poiché “se l’identità viene colta in termini di identificazione, si rende impossibile il

problema è pur sempre quello di vedere come può il diritto, che è garante della relazione, porsi come garante di una uguaglianza di diritto e di fatto, senza assorbire l'unità nella molteplicità.⁸

Quando M. Horkheimer parla di una *eclisse della ragione*, per cui la razionalità avrebbe rinunciato alla sua autonomia divenendo esclusivamente uno strumento che si piega a contenuti eteronomi, cioè ad essere un mezzo per dominare la natura e gli uomini, scrive anche che il delitto degli intellettuali moderni non sta tanto nella loro alterigia, quanto nel sacrificare le contraddizioni e le complessità del pensiero al cosiddetto senso comune. E nonostante le forme di manipolazione siano assai evolute, rimane tuttavia presente nell'uomo moderno un elemento tipico dell'uomo delle caverne: l'ostilità per lo straniero, che si esprime nell'odio non solo per coloro che hanno pelli di colore diverso dalla nostra o portano abiti d'altra foggia ma anche per il pensiero quando è strano e insolito, anzi per il pensiero stesso quando persegue la verità oltre i limiti segnati dalle esigenze di un dato ordine sociale.⁹

Horkheimer, in fondo, intende dire che l'essere umano, in ogni momento del processo della sua emancipazione, condivide un mondo con altri soggetti; ma, se tale processo prevede la soggettivizzazione come assolutizzazione del potere del soggetto sulla natura, ciò si traduce in una opera di dominio che è una sorta di "irrazionalità razionalizzata", che esalta un soggetto astratto, e pensa che ve ne sia un *altro* astrattamente posto "innanzi", "fuori", "dentro", "contro", ecc.¹⁰

dialogo tra diversi, si coltiva la lotta degli identificati, gli uni contro gli altri". Occorre piuttosto trovare "un equilibrio che renda possibile l'individuazione pur nel rispetto delle varie forme di *identificazione*. Bisogna che la differenza non venga espressa in termini di gerarchia o di dominio, e che l'identità non venga acquisita attraverso la personalizzazione dal gruppo". T. SERRA, *La democrazia redenta*, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 165-166. Si veda anche, T. SERRA, *La reciprocità democratica*, in *La disobbedienza civile. Una risposta alla crisi della democrazia?*, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 91-102.

⁸ Ci troviamo ancora nel difficile equilibrio e interazione tra il soggetto e la struttura a cui richiama spesso Teresa Serra, affinché una democrazia radicale non diventi impossibilità radicale della democrazia. (Cfr. *ivi*, pp. 190-200).

⁹ M. HORKHEIMER, *Eclisse della ragione. Critica della ragione strumentale*, Einaudi, Torino, 1969, p. 25 e p. 78.

¹⁰ La tendenza degli studiosi a preferire alla categoria di frontiera quella di flussi,

Ecco che la forma della relazione intersoggettiva si piega a mere logiche di adattamento della specie, che rispondono a pianificazioni e procedure in cui è necessità integrare o espellere, includere o mantenere i confini, adottare procedure di allargamento dell'inclusione o di rafforzamento dell'identità. E non è solo l'individuo che viene indotto a reagire, obbedendo a calcoli di adattamento e di sopravvivenza della specie. Ci stiamo accorgendo che intere comunità politiche non possono più sfuggire a forze economiche e sociali che muovono in vista della perpetuazione di se stesse e del dominio di ciò che, in quanto *altro*, potrebbe insidiare e sovvertire tale primato.

In questo quadro si inserisce anche la questione della *identità europea*, che risulta non priva di insidie e di antinomie.

Secondo Habermas il processo di unificazione europea si è bloccato proprio sul piano della mancante identità comune:¹¹ possibile o inattuabile?

Inoltre, la domanda “quale Europa vogliamo?” non può trovare risposta soddisfacente solo nella dimensione normativa e costituzionale. Né una comune identità può calarsi dall'alto o attraverso meccanismi burocratici di governo. Piuttosto, sarebbe necessario che si costruisse progressivamente come processo dal basso, come progetto di “autointesa dei cittadini nello spazio pubblico”.¹²

evoca l'idea di non pensare più a barriere difensive e differenzianti, ma a come governare e porre in condizioni di cittadinanza paritaria i soggetti e i popoli dei flussi stessi.

¹¹ “Lo spirito occidentale, che ha le sue radici nella tradizione ebraico-cristiana, possiede certamente tratti caratteristici. Ma anche questo atteggiamento mentale, che si distingue poi per individualismo, razionalismo e attivismo, le nazioni europee lo condividono con quelle degli Stati Uniti, del Canada e dell'Australia. L'Occidente, come profilo mentale, abbraccia qualcosa di più che l'Europa”. (J. HABERMAS, *L'Occidente diviso*, Laterza, Roma-Bari, 2005, pp. 24-27).

¹² La tesi di Habermas riporta in primo piano il nodo di una “questione europea”, che piuttosto che porsi la domanda se c'è una identità europea, dovrebbe interrogarsi sulla possibilità che “le arene nazionali possano davvero venire reciprocamente aperte in modo tale che, al di là dei confini nazionali, si possa dispiegare l'autonoma dinamica della comune creazione di un'opinione e una volontà politica sui temi europei” (*ivi*, p. 69).

Ma, come altra direttrice fondamentale, c'è l'impatto della deriva globalizzante non solo sulle economia ma, congiuntamente, sull'etica, e dunque la difficoltà di coniugare ed armonizzare linee programmatiche di un'etica pubblica nazionale con tendenze, principi, e dunque legislazioni sovranazionali, ad esempio europee. Così, il frantumarsi di un orizzonte etico unitario, consegna all'uomo ogni suo frammento come possibile fronte di lettura del mondo, una moltiplicazione di prospettive che però avrebbe urgenza di trovare saldi punti di articolazione comuni e principi universalizzabili per tradursi in una convivenza democratica.

4. Orizzonti, problemi e prospettive future

Dunque, da quanto tratteggiato: è possibile recuperare la complessità di una cultura democratica inclusiva che comprenda le dimensioni etiche, politiche e giuridiche, riconducendole ad una progettualità comune, perché altrimenti ognuna senza le altre ha già fallito in partenza? È possibile recuperare una politica che si interroghi sul difficile equilibrio tra identità e pluralismi senza fermarsi al solo momento normativo-procedurale, cioè teso a porre in essere misure e tecnicismi democratici come vuote etichette e certificazioni a priori di buon governo?

Da questa ipotesi, la questione che fa problema è cosa rimanga oggi dell'idea di stato-nazione; da qui, ripensare lo stato significa ripensare l'ordine politico e giuridico alla luce della modernità.¹³ La questione verte sul problema dell'autocomprensione normativa dello stato democratico di diritto: è per noi ancora possibile riconoscerci in essa, anche se viviamo nell'epoca della globalizzazione, oppure dobbiamo sbarazzarci di questo relitto veterotestamentario, tanto amabile quanto inservibile?¹⁴

¹³ Se lo stato contemporaneo è in crisi, osserva T. Serra, lo è perché riflette strutture sociali contraddittorie, di un sociale che deborda dai limiti territoriali dello stato, di fronte ad una realtà che sembra sfuggire al suo controllo, sempre più composita, mutevole, stretta in quelle categorie statiche di ordine-disordine. Cfr. T. SERRA, *Lo stato e la sua immagine*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 69 e passim. Si veda *ivi*, *Lo stato tra teoria e realtà*, pp. 2-40.

¹⁴ Cfr. J. HABERMAS, *L'inclusione dell'altro*, Feltrinelli, Milano, 2013, p. 137.

Se risultasse esautorato non soltanto lo stato-nazione, ma con esso anche ogni forma di socializzazione politica, allora i cittadini si troverebbero “liberati” e dissolti in un mondo di relazioni anonime, in cui essi – sulla base delle loro preferenze soggettive – dovranno semplicemente decidersi tra opzioni sistematicamente prodotte. In questo mondo post-politico, l’impresa economica transnazionale diventa il modello di comportamento”.¹⁵

Mi pare un aspetto essenziale, infatti, tener presente che oggi ci troviamo ad operare in una società, europea e mondiale, che si decompone e demoltiplica in un caotico insieme di sistemi funzionali che si autoproducono e si autoregolano.

Da questa riflessione ne segue un’altra, che si scheggia anch’essa in più domande: è ancora possibile ricorrere al termine di *identità comune*, o di *identità nazionale*? Cosa intendiamo per identità di uno Stato? Ed esiste una identità culturale che non sia anche al tempo stesso frutto di un pluralismo di culture?

E non ultima questione, bisognerebbe ripartire dal concetto di “cultura” nella possibilità di essere declinata al plurale o meno. Ossia bisogna chiedersi se regge ancora quella categoria tipica delle scienze sociali per cui, secondo quello che viene definito il “differenzialismo”, si tende ancora a pensare che le differenze tra culture possano essere pensate come fratture, linee di discontinuità e dunque di opposizione, operando, in tal modo, una *reifificazione* della dimensione umana ed intersoggettiva e dimenticando che non sono le culture come *entità o essenze* ad entrare in conflitto, ma sono gli individui e i gruppi di individui. I quali, a prescindere dall’appartenenza a differenti culture, di fatto entrano in contrasto per il modo in cui si trovano a vivere relazioni, umane e sociali, di minore o maggiore uguaglianza, giustizia, equità, ecc.

Ma oggi, nel momento in cui lo stato-nazione si trova a dover fronteggiare all’interno il multiculturalismo e all’esterno la globalizzazione, esiste ancora la possibilità di coniugare “nazione dei cittadini” e “nazione etnica”, ordine giuridico e cultura popolare?¹⁶

¹⁵ Ivi, p. 138.

¹⁶ Prendo spunto dalle riflessioni di J. Habermas, ivi, p. 130. La nozione di “etnonazionalismo”, utilizzata da Habermas, fonde una antica distinzione tra *ethnos* e

Si tratta di quella “coscienza del noi” per cui le nazioni si differenzerebbero dalle altre comunità etniche solo per complessità e dimensioni?

Entra qui centralmente la questione dei diritti, che ancora una volta soffrono uno strabismo tra riferimento alla morale e al diritto; ed anche il nesso tra democrazia e diritti umani si mostra in tutta la sua tutt’altro che ovvia e pacifica ricomposizione.

Il punto di frizione è che la politica non è riuscita a bilanciare in maniera adeguata la tensione tra sovranità popolare e diritti umani. “Per un verso essi, non diversamente dalle norme morali, si riferiscono a tutto ciò che ha volto umano; per l’altro, essendo norme giuridiche, essi tutelano le singole persone solo nella misura in cui appartengono a una determinata comunità giuridica (di solito i cittadini dello Stato nazione). Nasce così una tensione tra il senso universale dei diritti umani e le condizioni locali della loro realizzazione”.¹⁷

Il crepuscolo del soggetto e del suo dover essere, e le istanze di ritorno e di riappropriazione del mondo della natura, suggeriscono di non astrarre la riflessione politica dall’esistenza umana così come si è evoluta, e da come oggi si presenta nei contesti culturali ed epistemologici contemporanei, a cominciare dalla scienza, ed in particolare da quelle considerazioni sullo spazio e sul tempo, sul limite e l’illimitato, sull’inizio e sulla fine dell’universo che accomunano da sempre cosmologia, metafisica ed epistemologia. Il che implica porre la domanda sul valore e sulla necessità della misura, e di quale *metron* possa applicarsi alla politica come ricerca del criterio di determinazione dell’etica e della buona politica dall’antichità ai giorni nostri.

La condizione in cui è caduta la politica nel nostro tempo mostra tutti i sintomi di quella che potremmo definire una grave lesione del sistema immunitario stesso del politico, che aggredisce se stesso in un processo di autodistruzione non essendo più in grado di riconoscere e fronteggiare il pericolo esterno, né discernere la lotta che rafforza da quella che nega la vita.¹⁸

demos, per cui sia le comunità etniche che quelle nazionali avrebbero lo stesso nucleo sostanziale. Ma in che senso?

¹⁷ Ivi, pp. 221-222.

¹⁸ L’ordine come disordine metastatico è visto da J. Baudrillard come una

Assistiamo sempre più spesso ad un ripiegamento su se stessi e sulla proliferazione di identità replicanti in cui non si riconosce l'altro, e dunque nemmeno l'esigenza di una assunzione di responsabilità etica per l'altro. E in questa assenza di *alterità*, pur vivendo in mezzo ad una molteplicità di altri, ci si accanisce sul proprio sistema immunitario, su quella risorsa endogamica che consente da sempre all'uomo di non sottostare totalmente all'umano ma di riconoscersi aperti *verso*.

In questa condizione di alterazione del sistema immunitario del corpo politico democratico, non potendo più riconoscere l'altro, sia esso nemico o ospite in un sistema, organico o sociale, si rischia di essere prede di una neutralizzazione dell'impulso a re-agire, a rispondere di sé agli altri, e di non uscire dall'inerzia di lasciare che altri decidano per noi cosa pensare, cosa sperare, cosa desiderare.¹⁹

demoltiplicazione per contiguità, una proliferazione cancerosa dell'organizzazione programmatica all'infinito senza alcun obiettivo trascendentale, nella pura promiscuità con se stesso, che è anche quella dei sistemi reticolari e dei circuiti integrati. J. BAUDRILLARD, *La trasparenza del Male. Saggio sui fenomeni estremi*, SugarCo, Milano, 1990, pp. 13-14.

¹⁹ Ho definito questa come una situazione afasica della politica che allude alla mancanza non solo di linguaggi per esprimere e rappresentare se stessa, ma ad una afasia autoimmune, che per paradossale contrappunto, indica una panoplia ipertrofica di parole, messaggi, interconnessioni, informazioni che più che accrescere il sapere plasmano e controllano la circolazione dei saperi. Mi permetto di rinviare al mio F. RICCI, T. SERRA, *Le afasie della politica. Achille e la tartaruga*, Franco Angeli, Milano, 2013.

Un nuovo regime di verità

Giovanni Giorgio

Il tempo che stiamo vivendo non si risolve in un'epoca di cambiamento, ma assume la portata di un *cambiamento d'epoca*,¹ in cui, per quanto riguarda la fede, il regime di cristianità è andato perduto. «Siamo in uno di quei momenti nei quali i cambiamenti non sono più lineari, bensì epocali; costituiscono delle scelte che trasformano velocemente il modo di vivere, di relazionarsi, di comunicare ed elaborare il pensiero, di rapportarsi tra le generazioni umane e di comprendere e di vivere la fede e la scienza».²

1. Una genealogia storica dei recenti passi che hanno portato verso il clima di incertezza³ nel quale da qualche tempo ci troviamo a vivere, mi pare che possa essere così ricostruita. In negativo: siamo nel tempo della «morte di Dio»⁴ annunciata da Nietzsche, nei termini in cui l'ha spiegata Martin Heidegger.⁵ Siamo cioè nel tempo in cui ogni pensiero

¹ *Discorso del Santo Padre Francesco alla Curia romana per gli auguri di Natale*, 21.12.2019.

² *Ibidem*.

³ Secondo Lucio Saviani, una *vitale incertezza*. Cfr. L. SAVIANI, *l'esercizio della filosofia. Per una vitale incertezza, con un poemetto di pasquale Panella*, Moretti & Vitali, Bergamo 2021.

⁴ F. NIETZSCHE, *La gaia scienza*, in Idem, *La gaia scienza e Idilli di Messina*, Adelphi, Milano 1992⁸, § 125, pp. 162-164.

⁵ M. HEIDEGGER, *La sentenza di Nietzsche: «Dio è morto»*, in Idem, *Sentieri interrotti*, La Nuova Italia, Firenze 1968 e 1984, pp. 191-246. Qui, come è noto, Heidegger ricostruisce a suo modo – come destino del pensiero occidentale – il senso della sentenza di Nietzsche. Personalmente ritengo che le cose stiano un po' più terra terra. Come anche Heidegger stesso rileva, a p. 202, «la metafisica è l'ambito storico in cui diviene destino [*Geschick*] che il mondo ultrasensibile, le idee, Dio, la legge morale, l'autorità della ragione, il progresso, la felicità del maggior numero, la cultura, la civiltà perdano la loro forza costrittiva, e si annullino». In altre parole, come dirò più avanti, mi pare che sia il moltiplicarsi dei *fundamenta inconcussa* a generare questo svilimento del fondamento, che trova nel termine “Dio” la sua espressione più sacra.

fondazionale che voglia attingere, in virtù di un accesso privilegiato al reale, il principio primo e/o ultimo, trascendente o trascendentale, quale condizione epistemologica e/o ontologica e/o assiologica di ciò che è, è venuto meno. La pretesa di ogni pensiero fondazionale è quella di portare nella presenza il fondamento e di mantenercelo: il fondamento, spogliato di ogni velo e di ogni segreto, sta esposto nella luce della presenza, sta denudato, per così dire, davanti al pensiero: quasi una profanazione speculativa. In tal senso 'la' verità, intesa come idolo⁶ cui rendere il proprio culto razionale, per riceverne in cambio il potere su di un mondo chiuso all'interno del proprio ordine, è venuta meno. E con essa è venuta meno una certa idea di *natura*,⁷ da intendere – fuori da ogni riferimento bio-ecologico – come *ciò che va da sé*, una *pseudo-physis*, come la chiama Roland Barthes,⁸ che legittima l'esistente in un lavacro ideologico che lo rende innocente e necessario ad un tempo: *è così perché è così*.⁹

Certo la vicenda è drammatica, e *l'uomo folle* di Nietzsche se ne rende conto benissimo. Ma se ne sono resero conto anche le scienze e le arti, che di questo terremoto furono protagoniste e testimoni. Le scienze naturali subiscono la frantumazione dell'universo newtoniano, meccanico, regolato e solido, per aprirsi ad un universo complesso, flegreo e in divenire. Le scienze umane danno colpi decisivi alle certezze del soggetto moderno con la nascita della sociologia, dell'antropologia culturale, della psicanalisi, e così via. Dal punto di vista delle arti, sono qui

⁶ S. PETROSINO, *L'idolo. Teoria di una tentazione. Dalla Bibbia a Lacan*, Mimesis, Milano – Udine 2015.

⁷ Qui *non* usiamo il vocabolo 'natura' in senso naturalistico. Per le questioni inerenti alle pretese e le insufficienze della posizione naturalistica, rimando a E. AGAZZI, N. VASSALLO (edd.) *Introduzione al naturalismo filosofico contemporaneo*, Franco Angeli, Milano 1998; F. LAUDISA, *Naturalismo. Filosofia, scienza, mitologia*, Laterza, Roma-Bari 2014.

⁸ Cfr. R. BARTHES, *Miti d'oggi* (1954), con uno scritto di U. Eco, Einaudi, Torino 2016, *passim* nella sezione *Il mito, oggi*.

⁹ Tale ragionamento tautologico è il risultato caratteristico di ogni ricerca di fondamento, la quale si basa su una specie di circolo vizioso: perché è x il fondamento? Perché i fondati sono così e così. E perché i fondati sono così e così? Perché x ne è il fondamento fondante.

da ricordare le avanguardie storiche che hanno dominato il Novecento nelle arti plastiche,¹⁰ lo spregiudicato sperimentalismo che ha caratterizzato la musica,¹¹ le nuove vie della letteratura europea (Mallarmé, Kafka, Proust, Joyce, Pirandello, ...), la nascita della fotografia e del cinema, e, in generale il radicale rinnovamento che ha toccato ogni forma d'arte della tradizione. Intanto le rivoluzioni industriali mutavano stili di vita consolidati nei secoli, redistribuivano popolazioni intere, stabilivano nuove pratiche nel lavoro, nella vita familiare, nelle relazioni sociali, nelle istituzioni.

A rappresentare questo clima di profonde trasformazioni, mi piace qui richiamare due opere che, a mio avviso, rendono icasticamente lo sconvolgimento che ci si è trovati a vivere a cavallo tra fine Ottocento e inizio Novecento. La prima opera è *L'urlo* di Edvard Munch, dipinto in diverse versioni tra il 1893 e il 1910: al di là dello spunto derivante da un incubo avuto, come ci racconta Munch nei suoi scritti, la scena raffigurata è leggibile come la forma assunta da un dramma collettivo angoscioso di fronte ad un terrore indefinito, ma reale. La figura del soggetto in primo piano diventa serpentiforme, senza scheletro, senza capelli, quasi un fantasma, con la testa schiacciata tra le mani e la bocca spalancata nel grido, un soggetto preda di un terrore da cui non si può difendere, e che lo modella nella sfigurazione della figura. La seconda è il *Quadrato nero* di Kazimir Malevič del 1915, il quale segna la più evidente rottura con la pittura figurativa, ma anche – probabilmente al di là delle intenzioni dell'autore, e per quello che il sottoscritto riesce a vedere – la fine di ogni ordine che articoli lo spazio figurativo in centro/periferia, alto/basso, destra/sinistra, primo piano/sfondo. Tutto è ugualmente nero. Nelle intenzioni del suprematismo di Malevič il punto zero sorgivo dell'essere, ma, nei fatti, un oscuro fondo buio, che poi sarà ripreso da altri pittori importanti del Novecento, come, uno per tutti, Mark Rothko.

¹⁰ M. DE MICHELI, *Le avanguardie artistiche del Novecento* (1986) Feltrinelli, Milano 2004. Si veda anche D. RIOUT, *L'arte del ventesimo secolo. Protagonisti, temi, correnti* (2000), Einaudi, Torino 2002.

¹¹ P. GRIFFITHS, *La musica del Novecento* (2014), Einaudi, Torino 2014; TH. W. ADORNO, *Filosofia della musica moderna* (1949), Einaudi, Torino 1959 e 2002.

Questo clima di dissoluzione delle certezze sarà sanzionato dalla Grande Guerra, con il suo strascico di morte e distruzione, con tutto quello che ne è seguito in termini di squilibrio economico (la crisi del '29) e di squilibrio politico (avvento dei regimi totalitari) fino alla II guerra mondiale.

Nietzsche ci racconta, meglio di Heidegger, che è stata la ricerca «della “verità a tutti i costi”»¹² a compiere l'omicidio, poiché sull'altare di quella ricerca noi occidentali abbiamo «sacrificato e scannato una fede dopo l'altra!».¹³ Come a dire che il motivo che giustifica la morte del fondamento, e dell'onto-teo-logia, sta nel fatto che troppi sono stati i *fundamenta inconcussa* che si sono avvicendati nel pensiero dell'Occidente, l'uno contro l'altro, per credere ancora a qualcosa come 'il' fondamento, l'unico, quello vero. Tutti comunque accomunati da una sola pretesa, quella di attingere la necessità (ideale) del contingente (reale): ciò che era *de facto* si è cercato di giustificarlo *de jure*, in modo da stabilire che ciò che è, era anche ciò che doveva essere, senza fessure: è così *perché deve essere così*. Il reale smetteva così di abitare la contingenza per trovare ne 'la' Causa¹⁴ la propria *ratio* ideale necessaria, mentre la necessità ideale smetteva di essere astrattamente trascendente o trascendentale per agganciare l'effettività. La ricerca de 'la' Causa ha offerto, di volta in volta, ora questo ora quel fondamento, pretendendo tutti di svelare ultimamente 'il' segreto nascosto del mondo, appunto 'la' verità. Questa costituisce, ad un tempo, ciò da cui tutto proviene, ciò in cui tutto trova il suo ordine, ciò verso cui tutto si muove. Proprio questa inflazione, questo eccesso di fondamento ne ha decretato la morte, un po' come la dozzina di sistemi del mondo ai tempi di Galileo Galilei. Ogni idolo metafisico – o, forse meglio, iperfisico – che si spacci per fondamento ha perso corso legale. Si può continuare ancora ad usarla in qualche ristretta enclave, ma non è più moneta corrente.

¹² F. NIETZSCHE, *La gaia scienza*, § 344, p. 254.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Parola polisemica che rimanda sia ad una fede metafisica che ad una nomotetica fisica, oltre che designare, nell'ambito giuridico, e non solo, l'oggetto del contendere. Abbiamo avuto millenni di causa sulla Causa, con pubblici ministeri, difensori, giudici e imputati.

Come detto, tuttavia, questo è solo l'aspetto negativo della questione, esprime ciò che non è più.¹⁵

2. Rispetto a questo esautoramento di ogni fondamento naturalisticamente inteso, si può rilevare, in positivo, la sempre più marcata emersione di una coscienza storica, soprattutto nel corso del XIX secolo (Darwin, Marx, Ranke, Dilthey, ecc.). Una coscienza che, consapevole del proprio essere situata, si riconosce incapace di poter totalizzare l'essere in un ordine dato, fosse anche quello de 'la' storia.¹⁶ Da un punto di vista *ontologico* questo si traduce nel principio che recita «tutto ciò che è, è divenuto quello che è» secondo una prospettiva evolucionistica che nega ogni 'disegno intelligente'. Che è quanto sostenere che ogni cosa è scoperta come radicalmente *contingente*. In tal senso ogni naturalismo o naturalizzazione che vogliano de-storicizzare e de-mondificare l'essere, per riconquistare una qualche 'oggettività' o 'oggettivismo' combattono una battaglia di retroguardia, quella di un vetero-positivismo, spacciato per neo-realismo.¹⁷ La 'natura', intesa come *ciò che va da sé*, è sempre qualcosa di prodotto, mai di dato.¹⁸ Ed

¹⁵ Può essere utile ricordare in nota che, accanto alla 'morte di Dio' sono state annunciate altre morti, come la morte dell'arte, della letteratura, del soggetto, dell'autore, della filosofia, e così via. In tutti i casi si tratta della morte di *una certa arte, una certa letteratura, di un certo modo* di considerare l'uomo, e così via. Un certo modo di considerare le cose è venuto meno, ma questo ha aperto nuove strade, forse più difficili da definire, o più impervie, ma non certo conclusive della ricerca umana. E siamo qui a raccontarlo.

¹⁶ Si tratta dei cosiddetti 'grandi racconti' teorizzati da Lyotard: quello della enciclopedia illuminista votata all'emancipazione del soggetto grazie al sapere, e quello della enciclopedia idealista, votata alla autocoscienza del soggetto, grazie al sapere speculativo, fusi, per così dire, nel progetto di società marxista. J.-F. LYOTARD, *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere* (1979), Feltrinelli, Milano 1989⁴.

¹⁷ Personalmente tendo ad una visione realista, ma di un realismo negativo, al modo di Umberto Eco. Per ora non so dire di più. Cfr. U. Eco, *Di un realismo negativo*, in M. DE CARO, M. FERRARIS (edd.), *Bentornata realtà. Il nuovo realismo in discussione*, Einaudi, Torino 2012, pp. 91-112.

¹⁸ Emblematicamente in biologia, contro il 'dogma' genocentrico. S. OYAMA, *The Ontogeny of Information. Developmental Systems and Evolution*, 2nd edition, Duke University Press, Durham (NC) 2002.

è sempre qualcosa di provvisorio, mai di definitivo, per quanto la durata di un ente o di una compagine ontologica possa essere protratta nel tempo, anche per migliaia o milioni di anni. Da un punto di vista *gnoseologico* questo si traduce nel principio in base al quale ogni relazione epistemica tra conoscente e conosciuto avviene sempre all'interno di un orizzonte storicamente determinato, che abilita la correlazione intenzionale fra il conoscente e il conosciuto, aprendoli l'uno all'altro secondo possibilità determinate e non assolute. Come sosteneva Michel Foucault, «non si può in qualunque epoca parlare di qualunque cosa». Infine, dal punto di vista *assiologico*, questa prospettiva non si traduce necessariamente in un relativismo etico, quanto nella necessità di fare i conti con il pluralismo dei mondi valoriali. Il che conduce alla ricerca di una universalità concreta e *a posteriori* e non astratta e *a priori*: voglio dire che una visione assiologica comune può essere raggiunta, ma a valle di un dialogo reale tra prospettive differenti, ricercando una partecipazione reale di tutti coloro sulle cui vite la visione partecipata incide. Nella consapevolezza di non avere nessuno in tasca 'la' verità, ma solo esperienze di vita che hanno trovato una propria forma storica sufficientemente stabilizzata.

Ne deriva che ogni sapere sulle cose, per quanto provato, non può godere in linea di principio di *incontrovertibilità*. Ogni cosa, per principio, rimane il termine di una serie *aperta* di esperienze.¹⁹ Sicché ogni giudizio sul reale può essere al massimo *attualmente incontroverso*, come accade all'esito di un processo giudiziale: «ammettiamo per vero e per valido razionalmente solo ciò che non soltanto ci appare sostenuto da ragioni valide, ma anche tale che non sappiamo scorgere [finora] ragioni obiettive valide ad invalidarle».²⁰ Ma nulla vieta che venga messo in discussione, qualora ne ricorrano sufficienti ragioni, che, beninteso,

¹⁹ «Una nozione è chiara non indipendentemente dal suo contesto, ma perché, nei contesti conosciuti, non s'intravedono casi in cui la sua applicazione potrebbe ragionevolmente prestarsi a controversia. [] Si può pretendere che una nozione, chiara nei contesti conosciuti, lo resterà sempre, se si è sicuri di una conoscenza esaustiva di tutti i suoi contesti possibili», CH. PERELMAN, *L'evidenza in metafisica* (1970), in *Il campo dell'argomentazione. Nuova retorica e scienze umane*, Pratiche, Parma 1979, p. 103. Corsivi miei.

²⁰ G. PRETI, *Retorica e logica. Le due culture* (1968), nuova edizione a cura di F. Minazzi, Bompiani, Milano 2018, p. 339.

non possono essere conosciute in anticipo, altrimenti procederemmo subito alla correzione. Ogni giudizio sul reale nasconde perciò un presupposto non detto, che recita: «Ad oggi, per quanto ne sappiamo, ».

3. Per quanto detto fin qui, secondo un autore a me caro, Gianni Vattimo, sarebbe possibile leggere il tempo presente come nichilismo. Ma questo nome è da chiarire. Non siamo nel tempo del nichilismo, se nichilismo è il nome assunto da qualsiasi teoria che rigetti ogni valore e ogni senso, giudicando l'intera realtà «meritevole di annientamento, poiché non è giustificabile in alcun modo a guardarla dal punto di vista del valore e del senso».²¹ Questa posizione è sempre debitrice del pensiero del fondamento, poiché è il pensiero di un fondazionalista frustrato. Bisogna intendere il nichilismo in maniera indebolita, come «sospensione della cogenza del mondo, che situa sul piano del possibile tutto ciò che si dà come reale, necessario, perentorio e vero».²² Ogni cosa che è, poteva (e può) essere diversamente, o poteva (e potrebbe) non essere, se le cose fossero andate (andassero) diversamente. L'essere reale si dà nella modalità della possibilità e non della necessità.

A motivo della confusione che genera, eviterei il termine nichilismo: per un 'pensiero debole' è un termine decisamente 'troppo forte',²³ ma non ho una alternativa da proporre. Si può dire però che un sapere semplicemente umano, capace di una *verità semplicemente umana*, è ciò che, di volta in volta, permette l'emersione nella luce del visibile di ciò che fino ad allora era rimasto invisibile (un campo di positività ontologica ed assiologica) e l'emersione nella parola del dicibile di ciò che fino ad allora era rimasto indicibile (un campo di linguaggio). In esso il dire pretende di «dare a vedere dicendo ciò che si vede»,²⁴ pretende cioè un primato, poiché sappiamo delle cose quello che riusciamo a dirne. Tuttavia questo primato non comporta la caduta in un banale

²¹ K. JASPERS, *Psicologia delle visioni del mondo* (1919), Astrolabio, Roma 1950, p. 332.

²² G. VATTIMO, *La fine della modernità*, Garzanti Milano 1985, p. 35.

²³ Anche se autori come Galimberti e Severino ne hanno fatto un cavallo di battaglia speculativo.

²⁴ M. FOUCAULT, *Nascita della clinica. Una archeologia dello sguardo medico* (1963, 1972), Einaudi, Torino 1969, 1998, p. 209.

idealismo, poiché l'essere dell'ente non sarà mai saturabile nel detto del dire: proprio in ragione della contingenza del nostro sapere, il postulato di una reversibilità totale del visibile nell'enunciabile resterà il sogno (o al massimo l'ideale regolativo) di un pensiero che pretende di esautorare l'essere. L'essere dell'ente resta sempre al di là del dicibile e del pensabile: è l'inesauribile.

4. Quanto detto non comporta il crollo di ogni razionalità possibile, ma una radicale svolta verso un *razionalismo della contingenza*, come lo battezza Dario Antiseri: un nuovo regime di verità. Si tratta di una razionalità di tipo critico e non fondazionale. Il nostro sapere «è razionale non perché ha un *fondamento* [autoevidente e/o incontrovertibile,] ma perché è un'impresa auto-correttiva che può mettere a repentaglio qualsiasi affermazione, sebbene non tutte in una volta». ²⁵ Siamo razionali non perché sappiamo fondare in maniera definitiva le nostre posizioni: ciò presuppone un sistema di conoscenze chiuso, che è stato definitivamente messo da parte dalla tradizione gnoseologica del Novecento (epistemologia, ermeneutica e una certa filosofia analitica). Siamo invece razionali perché il nostro sistema di conoscenze è un sistema aperto, criticamente e pubblicamente vulnerabile in base a ragioni, capace di giungere a conclusioni di volta in volta assumibili, poiché prive di alternative altrettanto adeguate. Ma comunque sempre defettibili in linea di principio.

A questo si aggiunga che la differenza fondamentale tra la razionalità classicamente intesa e la razionalità della contingenza oggi possibile, sta soprattutto nel fatto che mentre la prima presuppone la trascendenza e l'anteriorità di un quadro concettuale universale chiuso, cui riferirsi per produrre conclusioni valide, la seconda si muove nell'ambito di un quadro concettuale locale aperto, al quale ci si riferisce sia per produrre conclusioni valide, sia per apportarvi revisioni. Come esplicitato più in dettaglio nella tabella ²⁶ che segue:

²⁵ W. SELLARS, *Empirismo e filosofia della mente*, con Introduzione di R. Rorty e Guida al testo di R. Brandom (1997), Einaudi, Torino 2004, p. 198.

²⁶ R. FREGA, *le voci della ragione. Teorie della razionalità nella filosofia americana contemporanea*, Quodlibet, Macerata 2009, pp. 15-17.

Razionalismo fondazionale

- presuppone *la trascendenza e l'anteriorità di un quadro concettuale universale chiuso*, cui riferirsi per produrre conclusioni valide

- *neutralità*: il soggetto è razionale a condizione di rendersi indipendente dalle proprie caratteristiche empiriche e dal contesto di appartenenza

- *primato della procedura*: il primato appartiene alla procedura. La razionalità è esercitata secondo un automatismo capace di produrre in un numero finito di passi conseguenze valide e vincolanti indipendentemente da chi lo utilizza e da eventuali variabili contestuali

- *univocità*: per le caratteristiche precedenti, soggetti diversi che applicassero procedure razionali allo stesso problema, giungerebbero alla medesima conclusione, la quale, pertanto, può rivendicare il requisito della

- *universalità*: ciò che è razionale deve essere incondizionatamente valido per tutti coloro che possiedono il requisito della razionalità

Razionalismo della contingenza

- si muove nell'ambito di un *quadro concettuale istituzionale locale aperto*, al quale ci si riferisce sia per produrre conclusioni valide, sia per apportare revisioni al quadro concettuale stesso

- *contestualità*: il soggetto è razionale a partire dalle proprie caratteristiche empiriche e dal contesto di appartenenza che costituiscono la condizione di possibilità dell'esercizio della razionalità

- *primato della responsabilità personale*: il primato appartiene alla responsabilità delle persone. La razionalità è esercitata dialogicamente in contesto, cercando insieme conclusioni vincolanti perché condivise

- *plurivocità*: per le caratteristiche precedenti, soggetti diversi che si occupino dello stesso problema, possono giungere a conclusioni diverse che hanno solo una validità locale. Esse, tuttavia, non rinunciano al requisito della

- *universalità*, intesa tuttavia, come una universalità concreta. Essa è guadagnata passo dopo passo, attraverso la condivisione dialogica con l'uno, con l'altro e con l'altro ancora, delle soluzioni e dei principi, a partire da prospettive diverse

5. Questa situazione determina un *cambiamento d'epoca* che comporta l'abbandono di certezze consolidate per approdare in un territorio di recente esplorazione, e quindi ancora sconosciuto ai più, che richiede un equipaggiamento emotivo, intellettuale e volitivo decisamente più attrezzato. Il soggetto moderno è oramai alle nostre spalle. E un uomo

post-umano o trans-umano è molto di là da venire, ammesso che sia possibile. In questa terra di mezzo ci tocca abitare, cercando di esplicitare o chiarire i compiti plausibili in questo tempo che ci è dato, in base all'eredità ricevuta e avendo a cuore le future generazioni. Nessuno ha la soluzione in tasca, poiché nessuno possiede 'la' verità. Ci tocca di abitare *nel conflitto delle interpretazioni* come nostra condizione storica attualmente non superabile. Non tanto nell'ambito delle scienze naturali, per le quali, tuttavia, vale ugualmente ciò che ho detto più sopra a proposito dell'incontroverso, quanto nell'ambito delle scienze umane, che costituiscono quei saperi per i quali ne va della nostra vita. Nessuno vuole contestare il sapere di logica, matematica, fisica, chimica, biologia, eccetera, ma poi, di tutto questo sapere, che ce ne facciamo? Questa non è una questione che riguarda il sapere delle scienze naturali, ma il sapere delle scienze umane: dell'antropologia, dell'etica, della politica, dell'economia,²⁷ e così via. Sono questi gli ambiti in cui il comportamento è guidato, più o meno consapevolmente, da *strong evaluations*, come le chiama Charles Taylor, ovvero valutazioni su ciò che vogliamo come fine in sé e non come mezzo per qualcos'altro. Il che mette in gioco, in ultima analisi, che se ne sia consapevoli o meno, un sapere ontologico (antropologico, ecologico, etico, politico, ecc.) che fa capo alla filosofia. E ad una filosofia che, a mio modesto avviso, non può essere altro che ermeneutica. Ma, attenzione, non una ermeneutica *formale* come quella tracciata da Martin Heidegger nella sua analitica in *Essere e tempo*, o come quella tracciata da Gadamer in *Verità e metodo*. Intendo qui una ermeneutica *materiale*, come quella praticata da Heidegger dopo la sua cosiddetta 'svolta', o come quella praticata da Paul Ricoeur o Gianni Vattimo nelle rispettive proposte filosofiche. Non si tratta cioè di stabilire quali siano le condizioni di possibilità dell'atto ermeneutico, poiché questo lavoro, in gran parte, è stato già fatto, quanto di portare a chiarezza, per quanto possibile, la situazione storica che ereditiamo e che ci troviamo a vivere, al fine di individuare e

²⁷ Nel vocabolario corrente si compie spessissimo un errore, a motivo di una mancata disambiguazione del termine 'economia'. Qui con 'economia' intendo la 'economia politica' e non la 'scienza economica'. Intendo cioè l'economia che si fa e non quella che si studia, a voler essere sbrigativi.

assumere compiti storici attuali che siano ragionevolmente plausibili.²⁸ Così diventa possibile che la filosofia, insieme alle altre scienze umane, possa svolgere ancora una funzione non marginale, se vuol rispettare la sua vocazione storica attuale, e non ridursi ad essere *ancilla scientiarum*, come una volta era *ancilla theologiae*.

6. In questo «*mutamento d'epoca*»²⁹ regna il *disagio*, un disagio derivante dalla *contingenza* che ci troviamo a vivere, consapevolmente o meno. Il tema del disagio risale a Freud,³⁰ come ognuno sa, ed è stato ripreso recentemente nel titolo (italiano) e nelle analisi di diversi autori come Charles Taylor,³¹ Zigmunt Baumann,³² Alain Ehrenberg,³³ Massimo De Carolis,³⁴ e altri ancora.³⁵ Dal punto di vista assunto in questo breve intervento, direi che questo disagio si esprime in un *double bind* nel quale l'individuo occidentale contemporaneo si muove: dall'un lato questa nuova libertà rispetto ad ogni vincolo definitivo sembra generare una sensazione quasi euforica, potenziata peraltro dalle abilitazioni che l'attuale sistema tecno-capitalistico mette a disposizione, almeno

²⁸ La plausibilità chiama in gioco una logica informale e una razionalità contestuale, di cui mi sono occupato in G. GIORGIO, *La via del comprendere. Epistemologia del processo di diritto*, Giappichelli, Torino 2015.

²⁹ C. DOTOLO, *Un cristianesimo possibile. Tra postmodernità e ricerca religiosa*, Queriniana, Brescia 2007, p. 6.

³⁰ S. FREUD, *Il disagio nella civiltà (1929-1930)*, a cura di S. Mistura, Einaudi, Torino 2010. «È sotto gli occhi di tutti il fatto che la contemporaneità vive, per usare una evocativa metafora freudiana, un *disagio di civiltà* cui corrisponde una *civiltà del disagio*, espressa in quelle malattie dello spirito presente che non riescono ad armonizzare il principio del piacere con il principio della realtà», C. Dotolo, *Un cristianesimo possibile*, cit., p. 55.

³¹ Ch. TAYLOR, *Il disagio della modernità* (1991), Laterza, Roma-Bari 2003.

³² Z. BAUMAN, *Il disagio della postmodernità* (2000), Bruno Mondadori, Milano 2002.

³³ A. EHRENBERG, *La società del disagio. Il mentale e il sociale* (2010), Einaudi, Torino 2010.

³⁴ M. DE CAROLIS, *Il rovescio della libertà. Tramonto del neoliberalismo e disagio della civiltà*, Quodlibet, Macerata 2017.

³⁵ F. BORRELLI, M. DE CAROLIS, F. NAPOLITANO, M. RECALCATI, *Nuovi disagi nella civiltà. Un dialogo a quattro voci*, a cura di F. Borrelli, Einaudi, Torino 2013

in Occidente. E questo fino ad un monoteismo del sé,³⁶ il quale si traduce in un *individualismo narcisista*,³⁷ che avverte ogni limite alla propria libera espressione come intollerabile, e formula, ultimamente, progetti di superamento dell'umano così come lo conosciamo ora.³⁸ Dall'altro lato questa nuova libertà viene vissuta con una sensazione di profondo disorientamento e frustrante insicurezza,³⁹ poiché, mancando punti di riferimento sufficientemente stabili, ognuno è rimandato a sé stesso e alla propria capacità (o meno) di ricomprendere sempre di nuovo la propria identità e i propri comportamenti alla luce della conoscenza dello stato e dell'orientamento del mondo. Con una evidente fatica ad essere sé stessi.⁴⁰ Ma si tratta di una fatica che non possiamo evitare, e per la quale necessita un equipaggiamento emotivo, intellettuale e volitivo più robusto.

7. Un paio di considerazioni teologiche per chiudere. La prima: solo una visione del sapere come è stata qui sommariamente presentata è una visione in cui qualcosa come una rivelazione è possibile, poiché questa visione abbandona un'idea di ragione fredda e onnipotente, capace di dettare a Dio le condizioni della sua possibilità. Ogni possibile teologia razionale, per quel che constato, è andata in pensione, poiché ha mostrato, per quanto inintenzionalmente, «la povertà di un Dio tei-

³⁶ P. SEQUERI, *La cruna dell'ego. Uscire dal monoteismo del sé*, Vita e Pensiero, Milano 2017

³⁷ Il riferimento obbligato è a CH. LASCH, *La cultura del narcisismo. L'individuo in fuga dal sociale in un'età di disillusioni collettive* (1979), Neri Pozza, Vicenza 2020.

³⁸ G. GIORGIO, *Cyborg: il volto dell'uomo futuro. Il postumano fra natura e cultura*, Cittadella, Assisi 2017.

³⁹ La consapevolezza è sentita: A. EHRENBURG, *L'individuo incertain*, Calmann-Lévy, Paris, 1995. Scriveva Zygmunt Bauman: «esiste un ampio e crescente divario tra la condizione degli individui *de jure* e la loro possibilità di diventare individui *de facto*, vale a dire di diventare padroni del proprio destino e compiere le scelte realmente desiderate. È da questo abissale divario che derivano gli effluvi più velenosi che contaminano la vita dell'uomo d'oggi», Z. Bauman, *Modernità liquida* (2000), Laterza, Roma-Bari 2003, p. 32. Il ragionamento ritorna anche altrove nel testo.

⁴⁰ A. EHRENBURG, *La fatica di essere se stessi. Depressione e società* (1998), Prefazione di E. Borgna, Einaudi, Torino 1999 e 2010; B.-C. HAN, *La società della stanchezza* (2010, 2016), Nuova edizione ampliata, Nottetempo, Milano 2012 e 2020.

stico, incapace di soffrire e quindi di amare». ⁴¹ Dio è Dio, e può essere rivelato soltanto da Dio. ⁴² Ogni divinità teistica o deistica, che sia cioè in qualche modo una costruzione umana, è un idolo: la via analogica, a mio avviso, resta preclusa, poiché - ammesso che le sue premesse possano essere valide - è in grado di giungere al massimo ad un iperessente, al *summum ens*, a un idolo, appunto, ma non a Dio. Perché l'essente resta comunque l'ambito della creatura, teologicamente parlando. Invece Dio «non è nessuna delle cose che sono e delle cose che non sono». ⁴³ Una ragione, o forse meglio, un *pensiero contingente* è consapevole di non essere onnipotente, è consapevole che il mistero esiste, e che ci siamo dentro. Quello che un pensiero caldo e affettivo può fare, come gesto ragionevole del suo cammino di ricerca, è quello di affacciarsi sull'abisso dell'ineffabile, e restare aperto ad una possibile rivelazione dell'Altro. Il quale scelga lui le modalità della sua rivelazione, e articoli lui, un linguaggio, per quanto imperfetto, che *ne dica*, ma che non *lo dica*, più allusivo e evocativo che descrittivo. Quanto potremo dire di Dio sarà sempre vincolato alla nostra esperienza di lui. Non possiamo andare più in là, pena: ricadere nell'idolatria.

La seconda. In questo tempo, un cristianesimo metafisico, frutto di un eccesso di ellenizzazione e stabilizzatosi via via nei secoli, il cui stile si è ripercosso nel magistero, nella liturgia, nel diritto canonico, nella pastorale, nella teologia, sta morendo, almeno in Europa: i segni sono evidenti da decenni, segnatamente dal '68⁴⁴ in poi. Per quanto ri-

⁴¹ C. DOTOLÒ, *Un cristianesimo possibile*, cit., p. 222.

⁴² Banalmente: non ci si può limitare a richiamare *Sap* 13,1 o *Rm* 1,19 dimenticando, per esempio, *Is* 45,15 o *Gv* 1,18, o le teofanie mosaica ed eliana.

⁴³ DIONIGI AEROPAGITA, *Teologia mistica*, 1048 A₁₀, in DIONIGI AEROPAGITA, *Tutte le opere*, Rusconi, Milano 1983², p. 414. Per il testo greco, cfr. DIONIGI AEROPAGITA, *Una strada a Dio*, antologia a cura di P. Scazzoso, Jaca Book, Milano 1989, p. 22.

⁴⁴ Tra le decine di titoli possibili, mi piace richiamare il testo di P. PRINI, *Lo scisma sommerso. Il messaggio cristiano, la società moderna e la chiesa cattolica*, Garzanti Milano 1999, p. 78: «siamo di fronte [...] ad una specie di *scisma*. Non è uno scisma istituzionale []. È piuttosto un *distacco*, semplicemente nascosto, o *sommerso*, di molti fedeli dalla soggezione agli insegnamenti della gerarchia ecclesiastica della quale non si accettano più posizioni dottrinarie e pratiche pastorali che si ritengono fuori dal tempo e dallo spazio della scienza; o, con espressione più precisa, inadeguate ad accogliere

esco a vedere, il nuovo regime di verità (incontrovertibile) spaventa, perché terremota sicurezze e poteri di secoli. A me sembra invece che questo nuovo regime della verità possa farci guardare alla storia del cristianesimo e alla tradizione viva della Chiesa con occhi nuovi. Come si esprimeva Ghislain Lafont:

«la Tradizione è forse la storia, non ancora conclusa, di questi incontri successivi del messaggio cristiano con le culture, delle interpretazioni che ne sono risultate, delle situazioni che hanno visto la luce, in maniera tale che il vangelo assume e riforma le culture, ma tale anche che queste ne mettono in risalto degli aspetti che sarebbero restati ignorati se questa lunga storia nel tempo non avesse avuto luogo». ⁴⁵

In tal senso il principio (non solo ecumenico) della «gerarchia nelle verità della dottrina cattolica» (*Unitatis redintegratio*, 11) potrebbe trovare una lettura allargata e più completa, nel senso della significatività storica. Detto altrimenti: per essere «spinti verso una più profonda conoscenza e una più chiara manifestazione delle insondabili ricchezze di Cristo» (*ibidem*) nel dialogo con credenti, diversamente credenti e non credenti all'interno di uno stesso mondo, potrebbe non valere il solo criterio statico della gerarchia nelle verità, misurata dal diverso nesso con il fondamento della fede cristiana, ma anche il criterio dinamico di una gerarchia nelle verità, misurata dal diverso nesso con la realtà storica che di volta in volta la *Lichtung* cristica è chiamata ad illuminare. Sicché aspetti che in un'epoca storica erano sembrati marginali o trascurabili, in un'altra epoca storica assumono una più rilevante significatività e viceversa. Questo significa pensare la *forma* del cristianesimo all'interno del paradigma storico-evolutivo, e non del paradigma fondazionale-metafisico. ⁴⁶

Coniugati assieme il criterio statico e il criterio dinamico potrebbero concorrere a trovare ogni volta di nuovo la forma storica-

significati e valori dove la cultura meno contestabile di oggi non pare in contrasto con una presa di coscienza più autentica dei principi cristiani». Il distacco, in Europa, è diventato esplicito. Il cristianesimo è diventato irrilevante per milioni di persone.

⁴⁵ G. LAFONT, *Orientamenti per la teologia del terzo millennio*, in «Hermeneutica», *Annuario di filosofia e teologia*, 1999: *L'Occidente e il cristianesimo*, Morcelliana, Brescia, p. 51.

⁴⁶ Mi permetto di rinviare a G. GIORGIO, *Forma e riforma. Due modelli di comprensione a confronto*, in «Ricerche Teologiche» 29 (2018) 1-2, pp. 15-29.

mente equilibrata di *un cristianesimo possibile*, come si esprime Carmelo Dotolo, che renda significativo – cioè pertinente per la mia/nostra vita – un incontro salvifico tra il Dio di Gesù Cristo e uomini e donne storicamente determinati,⁴⁷ in virtù di una Chiesa che, abitando il mondo di volta in volta contemporaneo, si faccia luogo di mediazione⁴⁸ di quest'incontro. Voglio dire che la verità cristiana, che è la persona di Gesù di Nazareth, il Cristo, in un regime di verità incontrovertibile e non incontrovertibile, è chiamata in ogni *oggi* a ri-dirsi con discernimento, esplicitando quanto della propria tradizione può essere significativo per *l'oggi*, e lasciando decadere (o forse solo decantare per una nuova ripresa in futuro) quanto oramai non parla più alle generazioni attuali. Senza nostalgie e paure, si tratta di vivere *qui, ora, con* i credenti, i diversamente credenti ed i non credenti che ci sono compagni nel tratto di strada che ci è stato assegnato.

⁴⁷ Mi permetto di rimandare, per un approfondimento, a G. GIORGIO, *La scelta della fede tra relatività e relativismo*, in S. LUCIANO, M. PARADISO, *Forma e riforma del presbitero* (Quaderni Planus, 2016) Istituto Teologico Abruzzese-Molisano, Chieti 2016, pp. 119-150.

⁴⁸ C. CALTAGIRONE, *Lo «spazio-tempo» della Chiesa. Per un'ecclesiologia in prospettiva locale*, seconda ed. riveduta, ampliata e aggiornata, Marcianum Press, Venezia 2018.

La filosofia come amore della Sapienza I 'filosofi' nella filosofia di Wojtyła¹

Gaspere Mura

Nel contesto del Forum, che vede la partecipazione di studiosi di numerose discipline, sono stato invitato ad offrire un contributo di carattere filosofico. Mi permetto allora di fare memoria di alcuni momenti della storia della filosofia che testimoniano una verità importante, sovente oggi dimenticata o sottaciuta. La filosofia non è, come spesso viene sostenuto, l'elaborazione di un'ideologia o di una visione soggettiva della realtà, e non è nemmeno un compendio di tesi scientifiche o sociologiche, ma nella sua natura più profonda è stata fin dagli inizi la ricerca di un cammino, insieme teorico e spirituale, verso una verità ritenuta non come prodotto del soggetto, ma come qualcosa di oggettivo, a cui il filosofo, pur nella soggettività della ricerca, deve potersi adeguare per crescere e maturare nel suo approfondimento, appagando in tal modo il desiderio più profondo della sua mente e del suo spirito. Per illustrare, in modo essenziale, cosa deve intendersi per 'filosofia', vorrei riprendere in modo sintetico alcune parti di un testo da me dedicato alla filosofia di Karol Wojtyła, che considero ancora oggi magistrale per conoscere la vera 'filosofia' e i frutti che dona la sua 'amicizia'.

Wojtyła ama rifarsi prima di tutto al pensiero di san Tommaso, il quale distingueva la riflessione filosofica, la quale deve fare affidamento principalmente alle argomentazioni di ragione, dalla riflessione teologica, la quale deve invece restare fedele ai dati della Rivelazione. Il 'principio di autorità' ha il primato in teologia ma l'ultimo posto in filosofia. È opportuno applicare questa distinzione anche al pensiero filosofico di Wojtyła, non tanto perché è bene distinguere l'insegnamento *ex cathedra* del Pontefice dalle tesi delle sue opere filosofiche, ma soprattutto perché il centro del suo magistero filosofico è riscontrabile proprio in una fiducia nella ragione e nella filosofia che, riprendendo lo

¹ Testo rivisto, sintetizzato e corretto, ripreso da: *I 'filosofi' nella filosofia di Wojtyła*, in *Filosofia e letteratura in Karol Wojtyła*, a cura di A. Delogu, A.M. Morace, Città del Vaticano-Roma, Urbaniana University Press 2007, pp. 91-121.

spirito tommasiano, ne fanno un prezioso e indispensabile alleato della teologia e della stessa fede. È allora nella prospettiva di questa stima per la filosofia che diviene quanto mai suggestivo ascoltare le interpretazioni dei filosofi presenti nei testi di Wojtyła, interpretazioni dettate da una simpatia per gli autori che permette di comprendere le istanze positive nascoste anche in filosofie ritenute difficilmente conciliabili con la fede.

È questo ad esempio il caso di Kant, il filosofo considerato responsabile, dalla maggior parte degli studiosi cattolici, non solo della crisi della metafisica nel pensiero contemporaneo, ma anche, in gran parte, della crisi della fede. Ebbene, nel libro intervista con lo scrittore Vittorio Messori, dal titolo significativo: *Varcare la soglia della speranza*, Wojtyła sembra leggere più a fondo nelle intenzioni dell'Autore che ha inteso soprattutto rinnovare la filosofia morale, additando proprio nella scoperta del dinamismo della coscienza morale sottolineato da Kant un cammino non effimero per un forte riconoscimento di Dio come principio e fine della vita morale, e quindi nella fede il senso stesso dell'esistenza umana.

Se Dio è oggetto di conoscenza, lo è – come insegnano concordemente il *Libro della Sapienza* e la *Lettera ai Romani* – sulla base dell'esperienza che l'uomo fa sia del mondo visibile sia dello stesso suo mondo interiore. E qui che Immanuel Kant, abbandonando la vecchia strada di quei Libri Biblici e di san Tommaso d'Aquino, s'inoltra per quella dell'esperienza etica. L'uomo si riconosce come un essere etico, capace di agire secondo i criteri del bene e del male, e non soltanto del profitto e del piacere. Si riconosce anche come un essere religioso, capace di mettersi in contatto con Dio.²

Il filosofo Wojtyła, in modo analogo a molti filosofi del XX secolo, apre lo spazio di Dio non dal di fuori, ma dal di dentro le istanze, i problemi, le inquietudini della cultura dell'uomo del nostro tempo, tracciando non unicamente un 'itinerarium mentis in Deum', ma ancor più un 'itinerarium hominis in Deum'. È l'esistenza storica dell'uomo, con i suoi drammi e le sue aspirazioni, i suoi desideri e i suoi fallimenti, le sue tensioni e le sue involuzioni, che diventa luogo della scoperta di Dio, perché letta e interpretata con 'intelletto d'amore', capace di scorgere proprio nel suo interno, nel suo intimo, i segni, le impronte e la

² GIOVANNI PAOLO II, *Varcare le soglie della speranza*, a cura di V. Messori, Milano, Mondadori 1994, p. 36.

presenza stessa della trascendenza e del sacro. È nota una frase di *Varcare la soglia della speranza*: «Non abbiate paura della debolezza dell'uomo, non abbiate paura della grandezza dell'uomo», la quale ricordava le parole del primo discorso pronunciato in Piazza San Pietro dal nuovo pontefice il 22 ottobre 1978: «Non abbiate paura»;³ e che così venivano commentate: «Non abbiate paura di ciò che voi stessi avete creato, non abbiate paura nemmeno di tutto ciò che l'uomo ha prodotto e che sta diventando ogni giorno di più un pericolo per lui! Infine, non abbiate paura di voi stessi!».⁴ Vi è tracciato qui un metodo antropologico che sa leggere anche filosoficamente i segni della speranza – e quindi della trascendenza di Dio – nel cuore dell'uomo.

Possiamo ricordare a questo proposito la celebre affermazione di S. Agostino: «magna quaestio ego fui mihi», che dice l'uomo divenuto problema a se stesso, il quale scopre, con la domanda sul 'perché' del suo essere problema, e quindi con la domanda sul 'senso' della sua esistenza, lo spazio di Dio non come un estraneo o uno straniero, ma come l'attuazione delle proprie strutture ontologiche fondamentali.

E non è un caso allora il riferimento citato a Kant, che introduce implicitamente in Wojtyła la valorizzazione della 'via antropologica' per giungere a Dio. La più attenta e pensosa antropologia contemporanea, che prende le mosse dalla svolta antropologica kantiana – e basti solo il riferimento a Lévinas, per non scomodare Scheler, Jaspers, Marcel – formula infatti in modo nuovo il bisogno di Dio da parte dell'uomo. In altri termini, così si può formulare la nuova 'domanda di senso' che è ineludibilmente domanda del 'senso ultimo' e quindi di Dio: è possibile mostrare che nell'esistenza umana vi è qualche cosa che è dato originariamente (in modo trascendentale, secondo il linguaggio di Kant) e che condiziona ogni atto umano, di conoscenza, di decisione, di azione? E inoltre, è possibile mostrare che questa incondizionatezza derivi da qualcosa di incondizionato? E infine: è possibile pervenire a questo fondamento ultimo come realtà trascendente e non puramente intramondana? Ora, è precisamente nella fenomenologia antropologica che fa seguito alla svolta kantiana che le dimensioni ontologiche più autentiche dell'uomo non vengono stabilite solo in base alla sua astratta

³ Ivi, p. 241.

⁴ *Ibidem*.

razionalità (secondo la classica definizione di Aristotele: «l'uomo è un animale razionale»), ma ben più profondamente esse vengono individuate nel suo impegno etico e nella speranza di un futuro illimitato, e quindi nel desiderio della felicità, come ineliminabile dimensione che qualifica il 'senso ultimo' dello stesso dovere morale. Il dovere etico e la speranza, infatti, – ampiamente tematizzati da Kant ne *La religione entro i limiti della sola ragione* – se ben intesi, non indicano soltanto dei principi astratti, ma la dignità stessa della persona umana: 'agisci sempre in modo che gli altri siano fine e non mezzo'; e la felicità ultima, come radicale aspirazione dell'uomo, non è intesa in senso intramondano come semplice realizzazione del dovere etico, ma è affidata alla speranza di una vita ultramondana, che ha origine e radice solo in Dio.⁵ Nel nuovo contesto antropologico della filosofia contemporanea, aperto dalla prospettiva kantiana, dobbiamo allora saper scorgere non tanto una negazione della tradizionale via metafisica per giungere a Dio, quanto piuttosto una inedita possibilità di riaprire lo spazio di Dio come 'speranza' dell'uomo e senso ultimo fondativo della sua esistenza e delle sue scelte etiche. Dio viene affermato come fondamento, fine e senso ultimo e imprescindibile dell'esistenza umana che riflette su se stessa e sul senso del suo agire come esistenza morale.

Il filosofo Wojtyła, che ha da sempre concentrato tutta la sua pensosa ricerca sul grande mistero della persona-uomo, fa proprie le principali istanze delle filosofie personaliste del tempo. Ma ad esse aggiunge una nota peculiare, capace in qualche modo di vivificarle e anche interiormente proiettarle in una nuova prospettiva: si tratta del legame tra la dimensione personale e la dimensione etica, che sono concepite da Wojtyła come indissolubilmente congiunte. È qui che si colloca anche la sua particolare interpretazione del personalismo di Scheler, che ha accompagnato la sua riflessione fin dalla stesura della *Habilitationsschrift* presentata nel 1954 alla Facoltà di Teologia della Università Jagellonica a Cracovia, dal titolo significativo: *Valutazioni sulla possibilità di costruire l'etica cristiana sulle basi del sistema di Max Scheler*.

⁵ Cfr. I. KANT, *La religione entro i limiti della sola ragione*, Introduzione di M.M. Olivetti, Bari, Laterza 1985; per l'interpretazione dell'apertura della dimensione antropologica dell'uomo alla 'speranza' religiosa in Kant, cfr. I. MANCINI, *Kant e la teologia*, Assisi, Cittadella 1975.

Poiché l'Università Jagellonica, presso la quale, dopo la Habilitationsschrift, avrebbe dovuto iniziare la docenza universitaria, venne chiusa dal regime comunista a motivo della presenza in essa di una Facoltà di Teologia, Wojtyła verrà chiamato a svolgere l'insegnamento di Etica presso l'Università cattolica di Lublino, incarico che manterrà fino alla sua elezione a pontefice, lasciando tuttavia in eredità una vera scuola filosofica che in seguito verrà chiamata «la scuola dell'etica personalista di Lublino».⁶ Lo studio su Scheler risulta tuttavia fondamentale per capire lo sviluppo del pensiero filosofico di Wojtyła, non solo quello espresso in *Persona e atto*, ma anche nei numerosi scritti dedicati all'etica ed all'antropologia filosofica.

Occorre allora innanzitutto chiarire in che modo il pensiero di Scheler abbia costituito per il giovane Wojtyła, il quale aveva conseguito il dottorato di teologia presso l'università San Tommaso di Roma, con una tesi su *La dottrina della fede in S. Giovanni della croce*,⁷ uno stimolo ad approfondire in prospettiva personalista, capace di evidenziarne anche la dimensione soggettiva, la concezione tommasiana della fede. «Sembra che Wojtyła già allora sia giunto alla convinzione che, mentre la filosofia di San Tommaso, con le sue fondamentali categorie metafisiche, costituisce uno strumento prezioso per l'interpretazione della dimensione oggettiva dell'esperienza della fede, la sua dimensione soggettiva resta in essa un po' in ombra».⁸ Sebbene, infatti, Tommaso affermi che l'uomo e Dio siano persone, non analizza tuttavia le strutture d'essere della persona e le modalità con cui l'uomo si realizza come persona partendo dal di dentro, dalla soggettività, e non solo da una considerazione oggettiva. «Da questo punto di vista, significativo è anche il fatto che, parlando dell'esperienza di Dio nel caso di un mistico, Wojtyła non volle usare il termine 'oggetto' (scelta che fu criticata nel giudizio sulla tesi da parte del suo relatore, il famoso tomista padre R. Garrigou-La-

⁶ Il prof. Tadeusz Styczen, allievo e poi successore di Wojtyła alla cattedra di Etica di Lublino si occuperà in modo speciale di proseguire e approfondire la concezione etico-personalista di Wojtyła.

⁷ Cfr. K. WOJTYŁA, *La dottrina delle fede in S. Giovanni della croce*, in *Id.*, *Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi*, a cura di G. Reale, T. Styczen, Milano, Bompiani 2003, pp. 3-247.

⁸ J. MERECKI, *Verso l'etica empirica e normativa*, in *Metafisica della persona*, cit., p. 252.

grange), probabilmente temendo che questo termine avrebbe potuto nascondere piuttosto che svelare la realtà personale di Dio». ⁹ Il lavoro su Scheler costituì pertanto l'occasione, per il giovane docente Wojtyła, di confrontarsi insieme con il personalismo e con la fenomenologia, il cui influsso si faceva già sentire in Polonia a motivo della presenza di Roman Ingarden, il quale, proprio come Scheler, – e poi Edith Stein –, non aveva voluto seguire Husserl nei possibili esiti idealistici della fenomenologia e anzi, come mostra la sua opera principale dal titolo significativo: *La controversia intorno all'esistenza del mondo*, aveva inteso dare inizio a quella che verrà chiamata *fenomenologia realista*. È questa l'impronta fenomenologica presente nella filosofia di Wojtyła, la quale, pertanto, analogamente alla fenomenologia di Edith Stein, non può essere contrapposta per principio al realismo tomista. 'Dal fenomeno al fondamento' costituisce per questo il motivo della *Fides et ratio*, e coniugare il metodo fenomenologico con la filosofia dell'essere, il personalismo con il fondamento ontologico della persona, la valorizzazione della soggettività con la responsabilità, e la percezione soggettiva dei valori con la 'verità oggettiva' dei valori etici, costituirà il programma filosofico di Karol Wojtyła.

Lo Scheler che interessa Wojtyła, per questo, è soprattutto l'autore dell'opera *Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik*, ¹⁰ opera in cui Scheler discuteva l'etica kantiana, criticandone l'aspetto normativo a priori e cercando una nuova rifondazione dell'etica nell'esperienza del soggetto, capace di condurre ad una etica dei valori materiali. Sono le emozioni, e non la pura ragione, che per Scheler mettono l'uomo a diretto contatto con i valori morali.

In *Persona e atto*, pubblicato originalmente nell'ambito di una ricerca del 'World Institute for advanced Phenomenological Research and Learning', dedicata al problema de *La fenomenologia dell'uomo e la condizione umana*, Wojtyła affronta poi il problema dell'essere umano come 'persona che agisce', offrendo un completamento alle analisi di Scheler e all'istanza normativa kantiana. «La sua appassionata fedeltà allo 'sta-

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Cfr. M. SCHELER, *Il formalismo nell'etica e l'etica materiale dei valori: nuovo tentativo di fondazione di un personalismo etico*, a cura di G. Caronello, Cinisello Balsamo, San Paolo 1996.

to delle cose stesse' – degna di Max Scheler, attraverso il quale l'Autore si è presto iniziato al radicalismo fenomenologico delle 'cose in sé' che sorgono intuitivamente - conduce questa indagine estremamente personale nel campo della fenomenologia». ¹¹ Scheler conduce Wojtyła sulla traccia della fenomenologia dell'agire umano, compreso in tutta la sua dinamica soggettiva e personale; ma Scheler stesso viene trascorso da Wojtyła nella direzione di una fondazione oggettiva di quei valori morali che sono termine di quella intenzionalità emotiva svelata dalla fenomenologia, al fine di realizzare un compito che è proprio della stessa fenomenologia, e che è la comprensione del «rapporto fattivo della persona rispetto ai valori etici». ¹² In altri termini, per Wojtyła, Scheler non avrebbe seguito fino in fondo il metodo fenomenologico: «Dobbiamo ricordare che Scheler, che ha dimostrato la grande importanza di tale metodo, lui stesso nel suo sistema non ne ha sfruttato tutte le possibilità, esaminando sperimentalmente la realtà morale». ¹³

Nei confronti di Scheler, come di Kant, il filosofo Wojtyła si preoccupa pertanto non solo di criticare, ma soprattutto, nello spirito di Tommaso, di salvaguardare gli elementi di verità presenti nelle loro opere e le suggestioni che esse possono offrire al rinnovamento della filosofia cristiana.

Di più, [...] Wojtyła ritiene che il metodo fenomenologico sia particolarmente adatto per rivelare come l'uomo è persona. Proprio questo aspetto rimaneva in ombra nella concezione metafisica di san Tommaso. Così nasce il postulato wojtyliano di coniugare la metafisica con la fenomenologia, realizzato poi in *Persona e Atto*. Questo approccio alla metafisica che parte dall'esperienza dell'uomo conduce Wojtyła alle stesse categorie metafisiche che sono presenti nella filosofia aristotelico-tomista, ma dà ad esse una coloritura diversa. Una cosa, infatti, è dire che ogni atto è realizzazione di una potenza insita nell'essere, e un'altra descrivere il passaggio dalla potenza all'atto partendo dalla propria esperienza. Questo, invece, diventa possibile perché in ogni suo atto l'uomo vive in se stesso questo passaggio; sappiamo che cosa vuol dire 'realizzare una potenza' perché lo viviamo dall'interno. ¹⁴

¹¹ A.-T. TYMIENIECKA, *Introduzione redazionale all'edizione anglo-americana*, in K. WOJTYŁA, *Persona e Atto*, Roma, Libreria Editrice Vaticana 1982, p. 16.

¹² Ivi, p. 441.

¹³ Ivi, p. 449.

¹⁴ J. MERECKI, *Verso l'etica empirica e normativa*, cit., p. 258.

Ciò che coniuga, in Wojtyła, la fenomenologia e la filosofia dell'essere è la comune intenzionalità alla verità, che conferisce all'agire morale un significato insieme personalistico e normativo: «L'analisi dell'esperienza morale mostra che le nostre decisioni non vengono prese sulla base della forza emotiva del valore, bensì sulla base della loro verità. Mi sento obbligato a scegliere un valore, in quanto lo riconosco come un valore vero. Secondo Wojtyła, è proprio qui che incontriamo la sorgente più originaria della normativa dell'etica».¹⁵ Di conseguenza, «la dinamica della volontà in sé e per sé non è conoscitiva: 'volere' non significa in alcun modo 'conoscere' o 'sapere'. È invece una dinamica specificamente riferita alla verità e dipendente da essa».¹⁶ Wojtyła reintroduce in tal modo nell'etica il momento normativo e veritativo evitato da Scheler:

Questo non significa, però, che ritorniamo all'apriorismo di Kant. Dato che il metodo fenomenologico gli permette di scoprire la normatività all'interno dell'esperienza dell'uomo, il dovere morale cessa di essere una forma a priori della razionalità pratica e diventa, per così dire, 'il dovere materiale'. In questo modo, Wojtyła è in grado di evitare l'unilateralità sia di Kant sia di Scheler: ci propone un'etica materiale di valori (salvando l'istanza di Scheler), che allo stesso tempo è un'etica normativa (preservando quindi anche l'istanza di Kant).¹⁷

In questo contesto avviene anche la valorizzazione delle contemporanee 'filosofie del dialogo e della persona'. Come è scritto in *Varcare la soglia della speranza*, l'esperienza antropologica diviene in queste filosofie una via privilegiata non solo per la conoscenza, ma anche per l'«esperienza» di Dio:

A questa esperienza hanno contribuito moltissimo i filosofi del dialogo, come Martin Buber o il già citato Lévinas [...] Da dove hanno imparato ciò i filosofi del dialogo? Lo hanno appreso prima di tutto dall'esperienza della Bibbia. L'intera vita umana è un 'coesistere' nella dimensione quotidiana - 'tu' e 'io' - e anche nella dimensione assoluta e definitiva: 'io' e 'Tu'. La tradizione biblica ruota intorno a questo Tu, che è dapprima il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, il Dio dei Padri, e poi il Dio di Gesù Cristo e degli apostoli, il Dio della nostra fede. La nostra fede è profondamente antropologica, radicata costitutivamente nella coesistenza, nella comunità del popolo di Dio, e nella comunione con

¹⁵ Ivi, p. 259.

¹⁶ K. WOJTYŁA, *Persona e Atto*, cit., p. 164.

¹⁷ J. MERECKI, *Verso l'etica empirica e normativa*, cit., p. 260.

questo eterno Tu. Una simile coesistenza è essenziale per la nostra tradizione giudeo-cristiana e proviene dall'iniziativa di Dio stesso. Essa sta nella linea della creazione, di cui è il prolungamento, ed è – come insegna san Paolo (cfr. *Ef* 1,4-5) – al tempo stesso 'l'eterna elezione dell'uomo nel Verbo che è il Figlio'.¹⁸

Il filosofo Wojtyła insiste nel sottolineare come, proprio attraverso le 'filosofie del dialogo', sia possibile perseguire un rinnovamento della metafisica e della stessa teodicea: «Ci troviamo ormai molto vicini a san Tommaso, ma la strada passa non tanto attraverso l'essere e l'esistenza, quanto attraverso le persone e il loro incontro: attraverso l'io' e il 'tu'. Questa è una fondamentale dimensione dell'esistenza dell'uomo, che è sempre una coesistenza».¹⁹

Vengono così offerte embrionali ma importanti indicazioni ermeneutiche, che invitano all'approfondimento del pensiero di alcuni tra i più significativi rappresentanti della 'filosofia dialogica', e in particolare: M. Buber (1878-1965) e il 'principio dialogico'; F. Ebner (1882-1931) e la meditazione sulla 'parola' come fondamento della comunicazione spirituale; E. Mounier (1905-1950) e il personalismo comunitario; G. Marcel (1889-1973) e la riflessione sulla dimensione esistenziale dell'interpersonalità; E. Lévinas (1905-1996) e la filosofia dell'alterità'. E che si aprono all'ambiente culturale, filosofico e teologico, che insieme ha ispirato e si è ispirato alle 'filosofie del dialogo': da R. Guardini, a K. Rahner, B. Casper, O. Semmelroth, A. Brunner, B. Welte, K. Hemmerle, P. Ricoeur. Via antropologica quindi non come via alternativa alla metafisica, ma complementare alla via della verità dell'essere. Così che la *praxis* dell'uomo svela la natura, l'essenza dell'uomo come 'persona', l'unico essere voluto da Dio per se stesso e non per altro. L'amore del Creatore si manifesta proprio nella gratuità di un dono irrevocabile, che è quello di un essere personale, voluto e intenzionato non come strumento per qualcos'altro, e nemmeno per altri, ma per sé, perché chiamato ad un rapporto assoluto con Dio.

Da questa visione personalista consegue pertanto che le relazioni interumane non sono relazioni generiche (con la società, con il genere, con la comunità, con il gruppo ecc.), ma sempre e solo relazioni con l'altro' uomo-persona. Ciò significa che partecipare all'umanità

¹⁸ K. WOJTYŁA, *Varcare la soglia della speranza*, cit., pp. 37-38.

¹⁹ Ivi, p. 37.

dell'altro uomo significa «restare in relazione viva col fatto che egli è proprio quell'uomo e non soltanto in relazione con ciò per cui egli (*in abstracto*) è l'uomo», significa cioè considerare l'uomo come 'prossimo': «La radice dell'alienazione dell'uomo da parte dell'uomo risiede nel misconoscere e nel trascurare il senso profondo della partecipazione, indicato dal termine 'prossimo' e dall'interrelazione tra tutti gli uomini nell'umanità come principio della più intima comunità».²⁰ La relazione interpersonale non sorge sull'annullamento dell'uomo come persona, ma – come è ampiamente illustrato in *Persona e Atto* – rimanda al primato innegabile del soggetto personale rispetto alla comunità. E con ciò Wojtyła supera le opposte ma speculari concezioni erranee che riguardano la 'persona umana' – ovvero la concezione dell'individualismo, il quale «nega la partecipazione mediante l'isolamento della persona intesa solo come individuo e concentrata su se stessa e sul suo proprio bene, che viene pure concepito come isolato dal bene degli altri e anche dal bene comune»²¹ – e quella del totalismo, definito da Wojtyła un «individualismo alla rovescia»,²² «perché domina in esso l'esigenza di proteggersi dall'individuo nel quale scorge sostanzialmente il nemico della comunità e del bene comune».²³ Ciò significa che non solo di fatto gli uomini vivono e agiscono in comune come pluralità di soggetti personali, ma significa anche che solo l'uomo come essere personale – e non la società astrattamente intesa, indipendentemente dagli uomini-persona – è qualcosa di sostanziale: «Se partissimo da un punto di vista diverso, allora dovrebbe emergere una reciproca limitazione: l'uomo come 'membro della società' limiterebbe l'uomo come 'prossimo'».²⁴ Ne consegue che «la partecipazione come proprietà della persona costituisce nel contempo lo specifico 'constitutivum', il tratto essenziale della comunità. Grazie a questa proprietà la persona e la comunità in un certo senso si fondono e non sono estranee né contrap-

²⁰ K. WOJTYŁA, *Persona e Atto*, cit., p. 332.

²¹ Ivi, p. 310.

²² Ivi, p. 311.

²³ *Ibidem*.

²⁴ Ivi, p. 331.

poste l'una all'altra, come avviene invece sulla base della concezione individualistica o anti-individualistica dell'uomo».²⁵

È troppo viva l'esperienza dell'*alienazione* (termine ricorrente nelle opere del filosofo Wojtyła) per non saper premunire contro i rischi di qualsiasi tipo di convivenza sociale che, in un modo o nell'altro, si instaura sull'annullamento dell'uomo persona. Tutte le riflessioni più profonde emerse dalle varie filosofie personaliste del XX° secolo vengono assunte dal filosofo Wojtyła, il quale tuttavia accentua in esse, come si è visto, la dimensione etica dell'uomo, il quale emerge come persona pienamente libera e responsabile solo nell'agire morale. «L'uomo realizza se stesso attraverso l'atto», e pertanto «l'uomo nell'azione forma il suo valore morale, in cui è racchiuso un elemento della creatività particolarmente umana [...] quella creatività in cui l'uomo stesso costituisce la materia prima».²⁶ L'unità interpersonale, è scritto chiaramente in *Persona e atto*, che riprende qui la tesi del *De potentia Dei* di san Tommaso, è un'unità accidentale in rapporto a ciascuno e a tutti:

Quando cominciamo a parlare di 'comunità', possiamo indicare in modo sostantivo ed astratto ciò che abbiamo espresso prima con una locuzione avverbiale. Possiamo parlare anche di una nuova quasi-soggettività, che tutti quelli che esistono ed agiscono, insieme costituiscono. Questa nuova soggettività è parte di una certa collettività, società o, in senso generale, di un certo gruppo. È una 'quasi-soggettività', poiché è sempre l'uomo-persona ad essere il vero (sostanziale) soggetto dell'esistere e dell'agire, anche quando ciò si realizza insieme con gli altri.²⁷

Ne consegue che «l'espressione 'comunità', come d'altronde 'collettività' o 'società', indica un ordine derivato. L'esistere e l'agire 'insieme con gli altri' non determinano un nuovo soggetto dell'azione; introducono solo nuovi rapporti tra gli uomini che sono soggetti reali dell'azione».²⁸ Il 'noi', per il filosofo Wojtyła, indica sì una collettività, ma questa collettività si compone di uomini, cioè di persone. Ciò significa che ogni società o collettività di uomini, come per san Tommaso, non possiede

²⁵ Ivi, p. 313.

²⁶ Ivi, pp. 95-96.

²⁷ Ivi, p. 314.

²⁸ *Ibidem*.

in sé un essere sostanziale («nulla relatio est substantia»²⁹), ma essa deriva la propria sussistenza dalle relazioni tra gli uomini-persone. Il 'noi' su cui medita il filosofo Wojtyła emerge dal buio di ogni cultura che nel nostro secolo ha prodotto la spersonalizzazione dell'uomo (nazismo, comunismo, società di massa, consumismo ecc.) come un grande faro di luce che rivendica l'assoluto primato dell'uomo come persona, argomentandolo con le categorie del personalismo contemporaneo, e radicandolo nel messaggio evangelico: «Il comandamento dell'amore' costituisce il principio dell'esistere e dell'agire 'insieme con gli altri'».³⁰

Ma la ricchezza di riferimenti storiografici ai filosofi moderni e contemporanei non si esaurisce in queste prime e fondamentali indicazioni.³¹ Ritengo significativo accennare brevemente alla presenza, negli scritti di Wojtyła, di alcuni filosofi cristiani appartenenti alle due tradizioni della Chiesa latina e ortodossa, i quali hanno saputo più di altri rinnovarne la capacità di dialogo con la cultura moderna.

Innanzitutto Rosmini, il cui pensiero ha tardato a farsi sentire nell'ambito della cultura cattolica, ma con cui la *Fides et ratio* manifesta affinità non solo marginali. Sembra essere infatti tutta rosminiana l'affermazione della *Fides et ratio*: «[...] La ragione e la fede [...] non possono essere separate senza che venga meno per l'uomo la possibilità di conoscere in modo adeguato se stesso, il mondo e Dio» (§ 16). Quale fu infatti lo scopo principale del Rosmini se non quello, come egli scrive nella nota *Introduzione alla filosofia*, di «influire utilmente sugli uomini [...] colla ragione, e per mezzo di questa condurli alla religione»?.³²

Un'ulteriore consonanza tra la *Fides et ratio* e il pensiero di Rosmini, è data dalla comune concezione della filosofia quale ausilio indispensabile per l'intelligenza della fede e la ricerca teologica. Scrive Karol Wojtyła: «La Chiesa [...] considera la filosofia un aiuto indispensabile per approfondire l'intelligenza della fede e per comunicare la verità del

²⁹ TOMMASO D'AQUINO, *De pot.*, IX, 4, 11; cfr. anche *In Eth.*, I, 1.

³⁰ K. WOJTYŁA, *Persona e Atto*, cit., p. 333.

³¹ Cfr. il volume di *Verità della Rivelazione. I filosofi moderni della Fides et Ratio*, a cura di R. Di Ceglie, Milano, Edizioni Ares 2003.

³² A. ROSMINI, *Introduzione alla Filosofia*, a cura di P.P. Ottonello, Roma, Città Nuova 1979, n. 11, p. 30.

Vangelo» (n. 5). Nel *Nuovo Saggio sull'origine delle idee*, Rosmini scrive:

Non saprei trovare altra dottrina che meglio della cristiana congiunga in sé medesima l'Unità più perfetta colla Totalità più assoluta. Se non che, il cristianesimo non è semplicemente una teoria che additi all'intendimento umano il metodo della verità, o la verità stessa [...] è una virtù altresì invisibile che rende possente nell'uomo la stessa verità: che la rende possente nella mente [...] nel cuore [...] nella vita [...] nello stesso universo [...]. Unico dunque è il principio del cristianesimo, la Verità; e la Verità pure è il *principio* della filosofia, se pur vuole essere vera, non dee voler essere che una *propedeutica* alla vera religione.³³

La *Fides et ratio* usa a questo proposito un'espressione molto suggestiva: 'l'audacia della ragione', che sembra anch'essa tratta dalle opere rosminiane. Nell'*Introduzione alla filosofia* Rosmini scrive:

Causa del lento e contrastato progresso della filosofia [...] è costituita dalle prevenzioni e persuasioni erronee diffuse in modo speciale nella moltitudine E qui è veramente dove spicca la necessità di quel coraggio ed ordine filosofico e la temerità [...] quel coraggio e quel filosofico ardimento, che la prudenza e la modestia [...] accompagnano [...] un pregiudizio, anzi un errore gravissimo, che si trova ripetuto da molti scrittori de' nostri tempi» è «di credere, che il libero filosofare sia interdetto o impedito a coloro che professano la cattolica religione» e «che il solo ateo si trovasse in stato di liberamente filosofare».³⁴

Ma anche John Henry Newman è presente non solo nelle citazioni, ma nel pensiero di Wojtyła. Rifiutando la concezione di ragione quale era venuta maturando nell'empirismo inglese, Newman fin dalla prima opera dedicata a *Gli Ariani del IV secolo*, i cui concetti verranno sviluppati in modo sistematico ne *Lo sviluppo della dottrina cristiana*, sosterrà da una parte la necessità che la fede non venga sottoposta ad una razionalizzazione di tipo illuminista, ma dall'altra la necessità della sua alleanza con la ragione. Così scrive Newman nei *Sermoni cattolici*: «La fede implica una fiducia nella mente dell'uomo»;³⁵ e nei *Sermoni universitari*, fedele al principio tomista che *gratia non destruit sed supponit et perficit naturam*, Newman scrive: «È chiaramente impossibile che la fede sia indipendente dalla ragione, che sia un nuovo modo di raggiungere la

³³ A. ROSMINI, *Nuovo saggio sull'origine delle idee*, Roma, Au. Romana Editoriale 1934, I, nn. 11ss; pp. 3ss.

³⁴ A. ROSMINI, *Introduzione alla Filosofia*, cit., nn. 22.24, pp. 48 e 51.

³⁵ J.H. NEWMAN, *Sermoni Cattolici*, Milano-Brescia, Jaca Book-Morcelliana 1981, p. 150.

verità: il Vangelo non altera la costituzione della nostra natura, non fa che integrarla e perfezionarla; ogni conoscenza comincia con la vista e si completa con l'esercizio della ragione [..tuttavia] la ragione non è necessariamente l'origine della fede quale essa esiste nel credente, per quanto la controlli e la verifichi». ³⁶ E questo perché, afferma Newman, «l'intelligenza è fatta per la verità». ³⁷ È nella verità che per Newman e per il filosofo Wojtyła si incontrano ragione e fede, senza annullarsi ma viceversa fecondandosi reciprocamente in quella che la *Fides et ratio* chiamerà la 'circularità di ragione e fede'.

Ma è soprattutto la profonda riflessione newmaniana sul primato della coscienza morale che viene sviluppato nelle opere filosofiche di Wojtyła. ³⁸ La coscienza è per Newman «la grande maestra di religione che portiamo in noi», ³⁹ essa è l'impronta universale del divino, al di là delle singole religioni, e per questo «di per sé induce la nostra mente a cercare l'origine in un Essere esterno a noi e superiore a noi» ⁴⁰ e, attraverso un lungo processo di fedeltà alla voce della verità, conduce l'uomo al Vangelo. Il rapporto tra ragione e fede si declina in questo modo in Newman come rapporto tra la coscienza e la fede, e quindi tra l'uomo *naturaliter religiosus* e la Rivelazione: l'uomo, seguendo la propria coscienza morale, è implicitamente *naturaliter religiosus*, e messo in grado di riconoscere la conformità tra le esigenze del Vangelo e i dettati della propria coscienza. ⁴¹ Tesi illustrata ampiamente dal filosofo Wojtyła, che scriverà nel *Preambolo* della *Fides et ratio*: «La Fede e la

³⁶ J.H. NEWMAN, *Sermoni Universitari*, in Id., *Opere*, a cura di A. Bosi, Torino, Utet 1988, pp. 60ss.

³⁷ J.H. NEWMAN, *Grammatica dell'assenso*, a cura di U. Tolomei, Milano-Brescia, Jaca Book-Morcelliana 1980, p. 135.

³⁸ Cfr. in particolare K. WOJTYŁA, *Persona e Atto*, cit., Parte prima, *Coscienza e operatività*, cap. I: *La persona e l'atto sotto l'aspetto della coscienza*; Parte seconda: *Trascendenza della persona nell'atto*, cap. IV: *Autodeterminazione e realizzazione*.

³⁹ J.H. NEWMAN, *Grammatica dell'assenso*, cit., p. 241.

⁴⁰ J.H. NEWMAN, *Sermoni cattolici*, cit., p. 237.

⁴¹ Cfr. su questo argomento J. HONORÉ, *Cristianesimo e religioni non cristiane nel pensiero di Newman*, in J.H. Newman, *L'idea della ragione*, a cura di O. Grassi, Milano, Jaca Book 1992.

ragione sono come due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità. È Dio ad aver posto nel cuore dell'uomo il desiderio di conoscere la verità e, in definitiva, di conoscere Lui, perché, conoscendolo e amandolo, possa giungere anche alla piena verità su sé stesso». Ma Wojtyła consente con Newman anche sotto un aspetto molto particolare, che riguarda l'introspezione anche psicologica del dinamismo della coscienza e del cuore dell'uomo.⁴² E in effetti, «la novità della filosofia religiosa di Newman risiede nell'intuizione che l'origine di fede non è solo nella razionalità, ma nella sensibilità e nelle aspirazioni del cuore; egli recupera quegli elementi psicologici che la visione antropofilosofica dell'Illuminismo aveva sacrificato al fondamento strettamente razionale della fede».⁴³ È questo, come si è potuto sinteticamente verificare, anche il cammino filosofico di Wojtyła, dal dinamismo dell'esperienza morale alla coscienza religiosa, dall'uomo a Dio, dalla ragione alla fede.

Nella *Fides et ratio* (§ 74), insieme ai Padri ed ai Dottori medievali, ed a pensatori come Rosmini, Newman, Maritain, Gilson, e inoltre Solov'ev, Florenskij, Cadaev, Lossky, viene citata anche Edith Stein. Il motivo di questo affiancamento è dovuto alla necessità di mostrare come la circolarità tra ragione e fede e tra filosofia e teologia sia stato un comune insegnamento dei filosofi cristiani, occidentali ed orientali, i quali hanno mostrato come l'*intellectus fidei* non possa fare a meno del contributo della filosofia. Il riferimento alla Stein sottende implicitamente la già menzionata valutazione dell'opera di Husserl che, proprio per il suo apprezzamento dell'intelligenza, si pone, come scrive la Stein, in continuità con l'opera di Tommaso, per aver considerato la filosofia una 'scienza rigorosa', anche grazie al suo maestro Brentano che «si era formato alla scuola rigorosa della filosofia cattolica tradizionale [...]». Il suo modo di pensare, scrive la Stein, aveva plasmato il suo spirito; qualche cosa di analogo troviamo nel procedimento speculativo rigoroso di Husserl, nella pregnanza del suo modo di esprimersi».⁴⁴ Non si tratta di

⁴² Cfr. K. WOJTYŁA, *Persona e Atto*, cit., Parte prima, cap. II: *Analisi dell'operatività sullo sfondo del dinamismo dell'uomo*; e Parte terza, Cap. VI: *Integrazione e psiche*.

⁴³ L. CALGARI, *Newman. La fede e le sue ragioni*, Milano Edizioni, Paoline 2001, p. 76.

⁴⁴ E. STEIN, *La fenomenologia di Husserl e la filosofia di san Tommaso d'Aquino. Tentativo di confronto*, in *La ricerca della verità. Dalla fenomenologia alla filosofia cristiana*, a cura di A.

un comune contenuto dottrinario, precisa la Stein, ma l'affinità dei due pensatori è dovuta alla comune concezione della filosofia non come sistema chiuso e definitivo, ma «come lo spirito dell'autentico filosofare che vive in ogni vero filosofo, cioè in colui che un'interna necessità spinge irresistibilmente a rintracciare il *logos* o la *ratio* (secondo la traduzione di Tommaso) di questo mondo».⁴⁵

Ma per chi sa leggere il testo di Wojtyła, si nasconde un altro motivo che detta un apprezzamento così esplicito della Stein: ed è l'accostamento della 'filosofia' alla 'sapienza' e la valorizzazione del genio filosofico femminile come quello più consono ad esprimere la dimensione sapienziale del filosofare. Tutti i primi paragrafi della *Fides et ratio* ruotano intorno alla meditazione sulla sapienza, celebrata anche con notazioni bibliche del *Siracide* (14,20-27), che scrive dell'uomo saggio che 'medita', 'ragiona con intelligenza', 'considera con il cuore', 'penetra con la mente'; in cui meditazione, intelligenza, cuore, mente costituiscono un tutt'uno. Ora, la Sapienza, come mostra la Lettera apostolica *Mulieris dignitatem*, in cui il rapporto Maria-donna, quindi Maria-femminile è messo grandemente in evidenza, appartiene in modo peculiare – anche se non esclusivo – alla femminilità. Maria-la donna, scrive la *Mulieris dignitatem*, «rappresenta l'umanità che appartiene a tutti gli esseri umani, sia uomini che donne», «la pienezza della perfezione di ciò che è 'caratteristico della donna', di ciò che è femminile» (nn. 4-5); quell'umanità che, senza nulla perdere della propria autonomia – come la ragione nei confronti della fede – sa vedere il proprio completamento proprio nell'orizzonte del mistero rivelato. Non a caso la *Fides et ratio* conclude: «E come Maria, nell'assenso dato all'annuncio di Gabriele, nulla perde della sua autonomia, ma vede sospinta ogni sua ricerca alla più alta realizzazione [...] così anche la sapienza del '*credo ut intelligam*' diviene lo spazio in cui fede e ragione possono incontrarsi in modo fecondo, e generare nello Spirito frutti di Sapienza» (n. 23). Il genio femminile in filosofia, rievocato con la citazione di Edith Stein, vuole significare soprattutto come il rapporto della ragione con la fede generi la sapienza. Non aveva scritto infatti Edith Stein nell'opera *La donna*, che «proprio nello Spirito Santo, effuso su tutte le creature, po-

Ales Bello, Roma, Città Nuova 1997, p. 62.

⁴⁵ *Ibidem*.

tremmo vedere il prototipo dell'essere femminile»? «Questo trova la sua rappresentazione perfetta nella Vergine purissima, sposa di Dio e madre di tutti gli uomini».⁴⁶

Ma non è da dimenticare l'influsso dei pensatori slavi nell'opera di Wojtyła, quali Vladimir S. Solov'ev, Pavel A. Florenskij, Petr J. Caadaev, Vladimir N. Lossky. Wojtyła avverte che

ovviamente, nel fare riferimento a questi autori, accanto ai quali altri nomi potrebbero essere citati, non intendo avallare ogni aspetto del loro pensiero, ma solo proporre esempi significativi di un cammino di ricerca filosofica che ha tratto considerevoli vantaggi dal confronto con i dati della fede. Una cosa è certa: l'attenzione all'itinerario spirituale di questi maestri non potrà che giovare al progresso nella ricerca della verità e nell'utilizzo a servizio dell'uomo dei risultati conseguiti (FR 74).

Vladimir S. Solov'ev è citato come uno degli 'esempi significativi' di quel cammino che ha fatto della rivelazione di Cristo il vero fondamento del pensare umano, anche filosofico. La circolarità tra ragione e fede viene in tal modo capovolta a partire dall'ala orientale della filosofia, assegnando un deciso primato alla fede non come sostituto della ragione, ma come seme fecondo della stessa filosofia. Non si tratta di cadere nel fideismo – come da qualcuno è stato paventato – ma proprio di mostrare la ricchezza dei contenuti anche filosofici che provengono dalla fede.

Il riferimento al pensiero orientale significa inoltre il riferimento al pensiero iconico, ovvero a quella concezione dell'arte come manifestazione del divino, e del pensiero come illuminazione della Verità trascendente, che sono una peculiarità del pensiero e della spiritualità ortodossa, così cara a Wojtyła. Uno studio a parte meriterebbe a questo proposito lo stretto legame che, per il pensiero orientale, e per lo stesso Wojtyła, sussiste tra pensiero poetico e pensiero filosofico, tra poesia e filosofia. Scriveva Solov'ev che il genio della poesia «non dipende dall'attività dell'intelletto, ma non è privo di autocoscienza»,⁴⁷ perché il poeta «ha come suo tema la pura bellezza e nient'altro», ed è quindi testimone, nella sua arte, di una bellezza che «di per sé, per sua

⁴⁶ E. STEIN, *La donna. Il suo compito secondo la natura e la grazia*, trad. it. di O.N. Ventura, Roma, Città Nuova 1987², p. 218.

⁴⁷ V.S. SOLOV'EV, *Il significato della poesia nelle liriche di Puskin*, in ID., *Scritti letterari*, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo 1995, p. 142.

essenza, per sua natura interiore è forma percettibile della verità e del bene», e che pertanto «ci fa uscire dal nostro consueto centro naturale e ci innalza a una sfera superiore, producendo in questo modo una vera e propria estasi». ⁴⁸ Per Solov'ev, che come altri pensatori russi quali Florenskij e Chestov non è esente da un forte influsso platonico, mediato dal neoplatonismo dei Padri greci, «i fenomeni poetici (sono) come qualche cosa di dato dall'alto e non pensato o inventato dall'intelletto». ⁴⁹

Ma c'è un ulteriore motivo di simpatia per il russo Solov'ev. In una delle opere teatrali, Wojtyła fa dire ad uno dei suoi personaggi: «Da tanti anni ormai vivo come un uomo esiliato dal più profondo della mia personalità e nello stesso tempo condannato a indagarla a fondo». ⁵⁰ Ciò spiega la simpatia per questo pensatore e poeta russo che va bene al di là di una semplice condivisione di idee. Lo stesso capolavoro filosofico di Karol Wojtyła, *Persona e Atto*, è tutto incentrato su quello che era lo scopo principale di Solov'ev: «l'uomo, scopritore di tanti misteri della natura, dev'essere incessantemente riscoperto». ⁵¹ Come in Solov'ev, in Wojtyła la poeticità diviene struttura del pensiero, anima di una ricerca razionale che deve sempre sorgere dalla «meraviglia di fronte all'essere umano, che genera, com'è noto, il primo impulso conoscitivo». ⁵² È nella poeticità anche il riconoscimento del mistero, non come limite della razionalità, ma come il cuore della stessa ricerca razionale, giacché, come scrive la *Fides et ratio*, «le conoscenze fondamentali scaturiscono dalla meraviglia suscitata in lui dalla contemplazione del creato: l'essere umano è colto dallo stupore» (n. 4). Una meraviglia che non deve situarsi solo agli inizi della ricerca, come in Aristotele, ma come anima della ricerca stessa, giacché il sapere «non annulla il mistero; solo lo rende più evidente e lo manifesta come fatto essenziale per la vita dell'uomo» (n. 13). È questa un'altra dimensione di quella circolarità tra fede e ragione

⁴⁸ V.S. SOLOV'EV, *I principi filosofici della conoscenza integrale*, in ID., *La conoscenza integrale*, Milano, La Casa di Matrona 1998, p. 59.

⁴⁹ V.S. SOLOV'EV, *Il significato della poesia nelle liriche di Puskin*, cit., p. 141.

⁵⁰ K. WOJTYŁA, *Raggi di paternità*, in ID., *In Tutte le opere letterarie*, Milano, Bompiani 2001.

⁵¹ K. WOJTYŁA, *Persona e Atto*, cit., p. 41.

⁵² *Ibidem*.

di cui parla l'Enciclica, e che dovrebbe costituire, come in Solov'ev e in genere nei pensatori russi, il criterio ermeneutico fondativo dello stesso fare filosofia in ambito cristiano: «La Rivelazione immette nella storia un punto di riferimento da cui l'uomo non può prescindere, se vuole arrivare a comprendere il mistero della sua esistenza; dall'altra parte, però, questa conoscenza rinvia costantemente al mistero di Dio che la mente non può esaurire, ma solo ricevere e raccogliere nella fede» (n. 14). L'atto razionale è per il cristiano un atto che, proprio in quanto razionale, non può escludere per principio la fede, la quale interpella insieme la sua ragione e la sua libertà, perché coinvolge tutto il suo essere. Il platonico 'cercare la verità con tutta l'anima' ha maturato i suoi frutti nel pensiero dei grandi autori russi come Solov'ev, Florenskij, Lossky, citati non a caso in *Fides et ratio* (n. 74).

Questa verità, donata all'uomo e da lui non esigibile, si inserisce nel contesto della comunicazione interpersonale e spinge la ragione ad aprirsi a essa e ad accoglierne il senso profondo. È per questo che l'atto con il quale ci si affida a Dio è sempre stato considerato dalla Chiesa come un momento di scelta fondamentale, in cui tutta la persona è coinvolta. Intelletto e volontà esercitano al massimo la loro natura spirituale per consentire al soggetto di compiere un atto in cui la libertà personale è vissuta in maniera piena. Nella fede, quindi, la libertà non è semplicemente presente: è esigita (n. 13).

Come per i pensatori russi, il fine e la vocazione dell'intelligenza dell'uomo è la partecipazione 'al mistero della vita trinitaria di Dio'.

Nell'opera *La crisi della filosofia occidentale*, Solov'ev critica «la sicurezza piena di sé con la quale il positivismo, argomentando sull'inconsistenza della vecchia metafisica, conclude all'inconsistenza degli stessi problemi metafisici in quanto tali», e ritiene che la stessa filosofia possa avere un futuro solo nella «soluzione completa e universale di quei problemi [metafisici] che nel corso di questa stessa evoluzione avevano ricevuto una soluzione unilaterale e per ciò stesso insoddisfacente». ⁵³ Quando la *Fides et ratio* indica la necessità di passare 'dal fenomeno al fondamento', vuole riprendere in modo forte questo tema che, prima di Solov'ev, è di Agostino: «Chiunque crede pensa e pensando crede [...] La fede se non è pensata è nulla» (n. 79). Solov'ev è il grande pensatore russo che ritiene che il nichilismo in cui versa tanta filosofia occiden-

⁵³ V.S. SOLOV'EV, *La crisi della filosofia occidentale e altri scritti*, Milano, La Casa di Matriona 1989, p. 35.

tale sia dovuto, più che ad altri fattori, all'incapacità di pensare la fede, e per questo egli ritiene sua precipua vocazione quella di «far entrare il contenuto eterno del cristianesimo in una nuova forma a esso corrispondente, cioè assolutamente razionale». ⁵⁴

Nell'opera *La Russia e la Chiesa Universale e altri scritti*, Solov'ev afferma in modo netto questo legame della ragione con la fede: «In Cristo ci è stato dato l'oggetto ricercato, l'ideale è diventato un fatto; l'inaccessibile è diventato un evento e l'ineffabile qui si è compiuto' il principio divino, attivo, si è mostrato materialmente. Il Verbo si è fatto carne». ⁵⁵ Al di là della discutibile concezione della Sophia propria di Solov'ev, si può riscontrare una profonda consonanza tra il programma filosofico di Solov'ev e quello di Wojtyła, entrambi tesi alla 'trasfigurazione' del mondo mediante le due potenti ali della ragione e della fede.

Ma Wojtyła ha presente, insieme con ammirazione e venerazione, anche il grande filosofo, scienziato e sacerdote ortodosso Pavel Florenskij, fatto fucilare da Stalin l'8 dicembre del 1937. Anche Pavel Florenskij, sebbene in modo diverso da Solov'ev, avverte che la propria missione è quella di aprire nuove vie per il futuro della filosofia e di una rinnovata visione cristiana del mondo. Fedele ai criteri metodologici del Medioevo russo, individuabili nell'organicità, oggettività, concretezza, Florenskij annette grande importanza, per questo rinnovamento della filosofia, anche alla scienza ed in particolare alla matematica ed alla logica. Nell'opera *Il significato dell'idealismo*, Florenskij manifesta la sua visione della filosofia come bellezza, perché frutto di un'intelligenza d'amore, e dell'unione della propria esistenza con la 'metafisica concreta', in cui, egli scrive, «tutto è significato incarnato e visibilità intelligibile». ⁵⁶ Florenskij sembra anticipare la nozione di 'tradizione' propria dell'ermeneutica gadameriana, perché stabilisce uno stretto legame ermeneutico tra Parola e Tradizione, e sostiene che solo una viva esperienza religiosa, come contesto di appartenenza, rende comprensibile la rivelazione e la dogmatica ecclesiale, e permette l'unione

⁵⁴ V.S. SOLOV'EV, *Lettere*, Bruxelles 1970, III, p. 89.

⁵⁵ V.S. SOLOV'EV, *I fondamenti spirituali della vita*, Roma, Lipa 1998, p. 119.

⁵⁶ P.A. FLORENSKIJ, *Le porte regali. Saggio sull'icona*, a cura di E. Zolla, Milano, Adelphi 2003, p. 201.

tra l'«audacia della ragione», la verità dell'interpretazione, l'ascesi mistica e l'esperienza contemplativa della verità.

Nelle lettere *Ai miei figli. Memorie di giorni passati*, Florenskij scrive che sua costante preoccupazione è stata pensare «al rapporto tra fenomeno e noumeno, al rinvenimento del noumeno nei fenomeni, alla sua manifestazione, alla sua incarnazione»;⁵⁷ pensare cioè come, alla luce del grande mistero dell'Incarnazione, e del Cristo Pantokrator, attraverso i fenomeni divenga possibile leggere il noumeno, la verità eterna che in essi è racchiusa, in una visione che abbraccia tutte le realtà del cosmo e che unisce la scienza alla filosofia alla teologia alla contemplazione. «Il positivismo, scrive Florenskij, mi disgustava, ma non meno mi disgustava la metafisica astratta, Io volevo vedere l'anima, ma volevo vederla incarnata. Qualcuno vorrà chiamarlo materialismo. Non si tratta, però, di materialismo, ma della necessità del concreto o simbolismo». ⁵⁸ Quel simbolismo, cardine della 'metafisica concreta', costituirà il centro del suo capolavoro: *La colonna e il fondamento della verità*, opera che celebra non la ragione astratta, ma la ragione capace di instaurare una vitale partecipazione con l'essere, perché «se la ragione non partecipa dell'essere, neanche l'essere partecipa della ragione». ⁵⁹

Per questi motivi occorre, per Florenskij, un nuovo esercizio della ragione, un 'principio nuovo' della ragione, che le permetta di pensare insieme le verità filosofiche e quelle teologiche, di pensare insieme l'unità e la molteplicità, e persino le antinomie racchiuse nel mistero, perché la ragione spinta agli estremi limiti non può non incontrarsi con il paradosso e l'antinomia. «L'antinomia è una delle categorie fondamentali del pensiero florenksijano, essa nasce dalla persuasione che la verità dogmatica si presenta in maniera pugnace, che sia sempre il frutto di una tensione di opposti, *coincidentia oppositorum*». ⁶⁰ La ricerca

⁵⁷ Cfr. P.A. FLORENSKIJ, *Ai miei figli. Memorie di giorni passati*, a cura di N. Valentini e L. Zac, Milano, Mondadori 2003, p. 201.

⁵⁸ Ivi, p. 202.

⁵⁹ P.A. FLORENSKIJ, *La colonna e il fondamento della verità*, a cura di E. Zolla, Milano, Rusconi 1974, p. 556.

⁶⁰ N. VALENTINI, *Una 'ragione che brama la salvezza' nel pensiero di Pavel A. Florenskij*, in *Verità della Rivelazione*, cit., p. 266. Sulla complessità filosofico-teologica del pensiero

di Florenskij è tutta tesa all'unità di una visione che, dalla matematica, alla fisica, alla chimica, alla filosofia, alla teologia, pervenga a quel livello di contemplazione del reale, in cui ogni antinomia è trasfigurata alla luce del mistero dell'unirinità divina, e dalla viva partecipazione ad una mistica teandrica capace di svelare l'intimo legame che unisce l'uomo a Dio dall'alba della creazione, mediante la Redenzione, al compimento escatologico.

Non poteva per questo essere dimenticato Vladimir N. Lossky, l'autore che, come scrive Olivier Clément, «non appartiene all'epoca ecclesiologica ma a un cristianesimo post-moderno, post-totalitario, un cristianesimo che mette l'accento sul Dio crocifisso, sull'uomo irriducibile, sulla salvezza per via dell'amore, su una spiritualità della trasfigurazione».⁶¹ Ne *La teologia mistica*, Lossky scrive che 'fare teologia' significa prima di tutto trasformare la propria esistenza per metterla in grado di partecipare misticamente ai misteri della fede. E questo perché, egli scrive, l'uomo è immagine di Dio e «la qualità dell'immagine di Dio non spetta a un elemento qualsiasi del composto umano, ma si riferisce a tutta la natura dell'uomo nella sua integrità [...] In quanto creato a immagine di Dio, l'uomo si presenta dunque come un essere personale, come una persona che non dev'essere determinata dalla natura, ma che può determinare la natura assimilandola al suo Archetipo divino».⁶² *A immagine e somiglianza di Dio* è l'opera in cui Lossky approfondisce il significato dell'esperienza mistica come fondata sulla tradizione ecclesiale che custodisce la verità: «La Tradizione, egli scrive, è la realtà vivente della Chiesa [...] che possiede la certezza della verità rivelata»; essa «non è il contenuto rivelato, ma il modo unico di ricevere la rivelazione», e tale modo è la «comunicazione dello Spirito Santo

di Florenskij mi permetto di rimandare a G. MURA, *Florenskij: L'icona e la bellezza*, in *Etica contemporanea e santità*, Stresa-Milazzo, Edizioni Rosminiane-Edizioni Spes 2006, pp. 221-244, ora *La via della bellezza: la parola e la Testimonianza*, in *Logos, Pathos, Kairos. Contributi ermeneutici per la filosofia cristiana*, Città del Vaticano, Lateran University Press 2019.

⁶¹ O. CLÉMENT, *Orient-Occident. Deux passeurs: Vladimir Lossky et Paul Evdokimov*, Genève, Labor et Fides 1985, p. 15.

⁶² V. LOSSKY, *La teologia mistica della Chiesa d'Oriente*, Bologna, Edizioni Dehoniane 1999, p. 110.

che apre ai membri della Chiesa la prospettiva infinita del mistero, in ogni parola della verità rivelata». ⁶³ In altri termini, la teologia deve essere vissuta e non solo praticata in modo teorico, perché scopo della teologia è condurre l'uomo alla deificazione: «Il Figlio è divenuto simile a noi per mezzo della incarnazione; noi diveniamo simili a lui per mezzo della deificazione, partecipando alla divinità dello Spirito Santo che la comunica a ogni persona umana in particolare. L'opera redentrice del Figlio si riferisce alla nostra natura; l'opera deificatrice dello Spirito Santo si indirizza alle nostre persone». ⁶⁴ Al di là di ogni dualismo e ogni separazione di filosofia e teologia, il pensiero filosofico-teologico di Lossky può essere definito il pensiero della 'trasfigurazione', perché radicato in una visione mistica della realtà.

Karol Wojtyła, che aveva iniziato il suo cammino teologico con uno studio su San Giovanni della Croce, e che ha incentrato tutta la sua attenzione sull'uomo-persona, voluto e amato e 'trasfigurato' dall'amore di Dio, non è stato certamente insensibile all'influsso della grande tradizione filosofica, teologica e mistica della Chiesa d'Oriente. E per questo può scrivere nella *Fides et ratio*: «C'è da augurare che questa grande tradizione filosofico-teologica trovi oggi e nel futuro i suoi continuatori e i suoi cultori, per il bene della Chiesa e dell'umanità» (n. 74).

⁶³ V. LOSSKY, *A immagine e somiglianza di Dio*, Bologna, Edizioni Dehoniane 1999, p. 185.

⁶⁴ Ivi, p. 148.

Eclisse della realtà politica e forme dell'attenzione

Giuliana Parotto

1. Il bene - attenzione

L'attenzione è oggi un bene prezioso. Non intendo qui un bene morale e nemmeno il bene metafisico di cui parla Platone. Il bene a cui mi riferisco è il denaro. Con le connessioni veloci, il web si sta affollando di innumerevoli contenuti video che aumentano in misura esponenziale. Secondo i dati di Marketer la cifra degli investimenti in pubblicità in formato video è stata di 27,8 miliardi di dollari. Il sistema di calcolo delle visualizzazioni è basato sul numero di secondi in cui almeno il 50% dei pixel vengono guardati.

Le visualizzazioni “contano”. Quanto viene monetizzato è il tempo, non il tempo vuoto dell'orologio, ma il tempo dell'attenzione di chi guarda i cosiddetti “utenti”. L'attenzione ha dato luogo ad un vero e proprio commercio: l'inserzionista paga la piattaforma in relazione al numero di secondi in cui l'utente guarda la pubblicità, ovvero in relazione a quanto riesce ad attirare l'attenzione. Il range varia dai due secondi ai 3 secondi o se la pubblicità viene vista per una certa percentuale, a schermo pieno o solo in parte.

Questa attenzione è, per sua natura, di breve durata; non si fissa su un oggetto definito ma varia con la stessa velocità con cui vengono visualizzate le pubblicità. Offre, nello stesso tempo, all'individuo la sensazione di essere al centro di tutto, dove le ricchezze sembrano venire direttamente per soddisfare i capricci del momento”.¹ Indubbiamente trasmette una sensazione di potenza; per questo uno strumento come lo smartphone – principale catalizzatore dell'attenzione - è stato paragonato a uno “scettro di vetro”.² L'attenzione diventa qui il vettore di un ripiegamento su se stessi, un sé svuotato e instabile, dominato, come il tiranno di Platone, dal turbinare disordinato dei desideri. L'at-

¹ ERIC SADIN, *L'ère de l'individu tyran. La fin du monde commun*, Grasset & Fasquelle, 2020 trad. it. da Francesca Bonomi, *Io tiranno. La società digitale e la fine del mondo comune*, Luiss University Press, 2022, p. 76.

² Ibid., p. 77.

tenzione si trasforma, paradossalmente, in una forma di permanente disattenzione: nella sovraesposizione agli stimoli da cui l'attenzione è catturata, viene meno la capacità di selezionare tra questi. Dunque viene meno l'attenzione stessa.

2. Attenzione e mondo comune

È alla perdita di capacità di selezionare gli stimoli che possiamo, in primo luogo, ricondurre la dissoluzione del mondo comune. Nel mondo comune l'attenzione si coniuga non con il denaro ma con la dimensione della società che si costruisce attraverso gli scambi, i rapporti reciproci, quella che viene definita la realtà sociale. A questa altezza, l'attenzione viene ad associarsi in modo forte al principio di rilevanza, ovvero il principio che determina quali aspetti della realtà siano ritenuti salienti. Si apre qui un vasto campo di indagine che abbraccia l'analisi dei processi cognitivi che presiedono alla conoscenza della realtà, nelle relazioni complesse che essi hanno con le dinamiche sociali in cui si sviluppa il pensiero, con i processi della memoria, con il linguaggio, con le forme di interazione che costituiscono e definiscono la realtà sociale. La riflessione filosofica ha aperto un vasto campo di indagine e di riflessione legato al cosiddetto post-moderno, che ha messo in crisi il concetto stesso di "realtà", di cui non si può parlare se non facendo uso delle virgolette. Se la realtà è un costrutto sociale è anche parimenti espressione di rapporti di potere consolidati - chi non ricorda la frase di Foucault "il potere produce discorsi di verità" - che si riflettono nel linguaggio e nelle pratiche sociali, ed includono il discorso scientifico con l'analisi critica delle sue specifiche regole e delle complesse procedure tecniche che presiedono alla amministrazione delle prove.³

Alla realtà viene, in sostanza, attribuito un carattere repressivo, l'immaginazione, la creatività e la liberazione sono forme di emancipazione sviluppate in contrapposizione al principio di realtà, che la filosofia ha il compito di smascherare nelle sue dinamiche di dominio. All'attenzione viene sostituita, insomma, la vitalità del pensiero, alla realtà l'immaginario sociale. I filosofi del post - Sessantotto erano quelli che scandivano il motto "l'immaginazione al potere", accompagnati dalle note di *Imagine* di John Lennon. Possiamo solo notare che lo

³ Cfr., JEAN FRANCOIS LYOTARD, *La condizione postmoderna*, Feltrinelli, Milano, 2012, p. 84.

„scioglimento“ della realtà nella sfera comunicativa ha portato a quella che è stata definita la “iper-realtà”. Qui la distinzione tra reale e immaginario è superata perché non importa più il rapporto tra l'immagine e la realtà, ma ciò che conta è il rapporto dinamico tra l'immagine e gli avvenimenti che potranno rafforzarla o indebolirla.⁴ L'immagine contemporanea sarebbe dunque il frutto del carattere scettico e nihilistico della società di massa. La iper-realtà non è mitica e non è simbolica. Ricordo le parole di Mario Perniola:

«Il termine tedesco Sinnbild -. che vuol dire appunto simbolo e come tale fu usato dai fondatori della scienza del mito - rimanda a una ricchezza, ad un'inesauribilità del significato (Sinn) a cui l'immagine (Bild) rinvia. L'immagine contemporanea non è un Sinnbild ma un Trugbild, l'immagine che rinvia ad una simulazione, ad una mancanza di realtà, di senso, di fede, in una parola è un simulacro.»⁵

Così estromessa dal campo filosofico, l'attenzione diviene oggetto di ricerca della scienza, come fenomeno di attivazione psicofisiologica indagata alla luce del rapporto tra stimolo e risposta. La logica prevalente è quella dell'input - quantità e qualità dell'informazione - e l'output, ovvero il tipo di risposta. La capacità di selezionare le informazioni, ovvero il livello di attivazione psicofisiologica è considerato un fattore importante nella determinazione dell'efficienza di un soggetto in prestazioni o compiti. Il criterio che presiede allo studio dell'attenzione è dunque l'ottimizzazione delle prestazioni, ovvero l'ottimizzazione del rapporto tra input e output.

3. Attenzione e realtà

Eric Voegelin ha tematizzato in modo radicale il fenomeno della perdita della realtà, la sua “eclissi”, mettendola in rapporto al Nazionalsocialismo, sua massima espressione politica. L'ha definita una pneumo-patologia, una malattia che non è psicologica - perdere il senso della realtà non significa essere psicologicamente malati - ma è spirituale.⁶ La realtà non è, infatti, definita da quanto socialmente condiviso - anche la pneumo-patologia è una malattia epidemica - , ma ha

⁴ Cfr., MARIO PERNIOLA, *La società dei simulacri*, Cappelli, Bologna, 1980, p. 14.

⁵ *Ibid.*, p. 15.

⁶ Eric. Voegelin, *Hitler e i Tedeschi*, Edizioni Medusa, Milano, 2005.

una sua propria natura, che si può conoscere e si svela nella coscienza noetica, ovvero nell'esperienza filosofica. Con ciò il tema dell'attenzione rientra a pieno titolo nell'ambito della filosofia, che non deve essere qui intesa come un corpus di sapere "esterno" al soggetto ma come un'esperienza spirituale.

Una tematizzazione specifica dell'attenzione come esperienza filosofica e spirituale lo troviamo in alcune intense testimonianze che provengono dalla fenomenologia, che, come il termine rivela, tiene in gran conto ciò che appare, ovvero i fenomeni. Il filosofo è "l'occhio spalancato", è "tutt'occhi, non è altro che sguardo".⁷ Il presupposto da cui la riflessione sull'attenzione prende le mosse è un atteggiamento di fiducia e non di sospetto rispetto alla realtà. Il modo in cui la realtà si mostra, si rende evidente, è quello in cui si fa anche conoscere. Il fenomeno (*fainomai* = apparire) ovvero ciò che appare, non esaurisce, tuttavia, la realtà, ma la apre: vi è una parte nascosta, che trascende l'apparenza stessa. Ciò che appare mantiene infatti una dimensione non visibile, un rapporto con l'invisibile che viene suggerito dall'apparenza. Per accedere a questa dimensione nascosta l'attenzione gioca un ruolo fondamentale: è il centro da cui si irradiano diversi "raggi", modi di vedere la realtà. In chiave fenomenologica, il primo di questi raggi è la fedeltà, un'inclinazione che ci porta, come afferma Roberta de Monticelli, a «dimorare fiduciosamente, la mente libera o vacante di altre cure, nella luce delle apparenze».⁸ La realtà è quella che vedo con i miei occhi aperti e non ciò che sta oltre il modo con cui la realtà mi appare. Si tratta di un pensiero pre - teorico eppure non ingenuo, che ha una base intuitiva propria, ed ha come presupposto il rispetto della realtà stessa. Della dimensione filosofica del rispetto sono testimonianza le parole di Max Scheler:

«Il rispetto non è infatti un'aggiunta sentimentale alle cose bell'e pronte, percepite, tanto meno una mera distanza, eretta dal sentimento, fra noi e le cose [...] esso è al contrario l'atteggiamento in cui si percepisce qualcosa di più, che l'irrispettoso non vede e per il quale è cieco: il mistero delle cose e la profondi-

⁷ ROBERTA DE MONTICELLI, *Alla presenza delle cose stesse. Saggio sull'attenzione fenomenologica*, in «atque», 3-4 n.s., 2008, pp. 219-240.

⁸ *Ibid.*, p. 227.

tà del valore della loro esistenza».⁹

Qui l'attenzione si arricchisce di un ulteriore raggio, quello rappresentato dal pudore, con cui si protegge la parte segreta di se stessi e anche la parte segreta negli altri, lasciando semplicemente lo spazio, senza forzature, al rivelarsi spontaneo dell'altro. Il pudore si associa, quindi, all'umiltà, un altro aspetto dell'attenzione, che esprime l'apertura stessa alla realtà senza il desiderio titanico di dominarla e inquadrarla entro regole o forme di ordine. L'attenzione fenomenologica assume il carattere di una percezione interna, qualcosa che non viene propriamente pensato ma sentito, come un fenomeno «in un certo senso veduto o udito».¹⁰

4. Attenzione e coscienza liminare

Si attraversa a questo punto un confine che porta verso il tema dell'immaginale e di quella che è stata definita la "coscienza liminare", uno stato di coscienza che si rapporta alla realtà. Una forma di coscienza presa in analisi da Giulio M. Chiodi che sceglie, per illustrarla, l'immagine del *Dämmerung* (che può anche essere un'alba) ovvero una situazione «di incertezza fatta di sfumature fotoumbratili, cioè di luce e ombra insieme atta ad infondere «una sensazione di provvisorietà o rivela una situazione di attimo sospeso».¹¹

Liminare significa che si trova sul confine, ovvero sulla linea che divide la dimensione del conscio, che è interamente articolato in termini razionali, e la dimensione inconscia completamente estranea al controllo razionale, oggetto di indagine della psicologia e della psicanalisi. La linea passa tra ciò che appartiene alla piena consapevolezza coscienziale, che si manifesta in maniera conscia e controllabile dalle nostre facoltà sensoriali e dall'elaborazione intellettuale, e ciò che rimane fuori dai sensi e dalla ragione.¹² La coscienza liminare sta, dunque,

⁹ MAX SCHELER, *Il valore della vita emotiva* (1912) Guerini, Milano, 1999.

¹⁰ CARL G. JUNG, *Gli archetipi dell'inconscio collettivo*, Bollati Boringhieri, Torino, Vol. 9* p. 57.

¹¹ Giulio Maria Chiodi, *La coscienza liminare. Sui fondamenti della simbolica politica*, Franco Angeli, 2011, p. 33.

¹² GIULIO MARIA CHIODI, *Propedeutica alla simbolica politica*, Franco Angeli, Milano 2006,

a cavallo, è uno stato interiore che esprime il contatto tra due universi in simbiosi, quello conscio e quello subliminale. Tra i due universi vi è integrazione: la coscienza liminale ne è compenetrata senza che sia possibile operare una scissione.

La natura percettiva della coscienza liminare è particolare. Non è obiettivante, come non è obiettivante la coscienza fenomenologica, perché non obiettiva; nemmeno è interamente soggiogata dal suo oggetto, che agirebbe senza che sia possibile attivare qualsiasi forma di controllo. A questa perdita di controllo possiamo ascrivere un tipo di potenza e di energia che agisce come qualcosa di numinoso e soverchia il soggetto. Nella percezione “liminare” i due piani si incrociano e «si configurano percezioni che non prescindono dalla coscienza» ma che nello stesso tempo «non dipendono da scelte volontarie». La percezione viene definita da Chiodi, che riprende il termine di Corbin, “immaginale”. Si tratta di una fusione vissuta di immaginazione e di realtà. L’immaginale è presente come esperienza, come manifestazione più radicale e totalizzante dell’esperienza percettiva.¹³ Non ci si trova, in altri termini, entro l’orizzonte dell’interpretazione di una realtà data, di cui si esplorerebbero le potenzialità inesprese; si tratta di una percezione in cui si realizza la coincidenza tra reale e possibile. L’immaginazione domina, infatti, le percezioni sensibili.¹⁴ Qui ritroviamo il tema dell’attenzione. Infatti, la coscienza liminare sviluppa un particolare tipo di attenzione. Il materiale è oggetto di una acuta penetrazione, in cui la percezione intensificata fa riaffiorare l’oggetto nel reticolo dei simboli e delle analogie di cui è avviluppato.¹⁵ È propriamente la profondità del non - apparente del fenomeno, ovvero la sua parte invisibile che viene alla luce. Tenere gli occhi aperti è un percorso intellettuale e spirituale, come ci insegna la fenomenologia. La percezione liminare aggiunge a questo percorso un’ermeneutica delle immagini e dei simboli, delineando una modalità di comprensione che trasmuta in simboli i dati sensibili ed anche i concetti razionali che vengono assunti nella

vol. 2, p. 172.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ HENRY CORBIN, *L’immaginazione creatrice. Le radici del sufismo*, Bari Roma, 2005. p. 165.

¹⁵ GIULIO MARIA CHIODI, *La coscienza liminare*, op. cit., p. 139 ss.

sfera immaginale. La realtà affiora quindi nella coscienza liminare in tutta la sua ricchezza e profondità, come un campo percettivo immediatamente presente: il mondo della veglia si offre così all'interpretazione che non può essere arbitraria o soggettiva dove la dimensione nascosta si dischiude.¹⁶

È pleonastico e può sembrare anche ironico affermare che tanto la specifica natura dell'attenzione fenomenologica come anche quella delineata della liminarità non sono oggi quelle socialmente dominanti. La riattivazione delle vie che riconducono alla sfera dell'invisibile e delle profondità nascoste della realtà è il compito che spetta oggi alla filosofia, alla letteratura, alla poesia. Le opere dei filosofi, dei teologi e degli artisti, infatti, ci svelano questa realtà e alimentano, in un costante flusso di energia, l'attività vitale della coscienza con tutta la ricchezza e la creatività dell'esistenza umana.

¹⁶ HENRY CORBIN, *op. cit.*, p. 181.

**Sapere ideale e sapere reale. Uno sguardo etico-simbolico
a partire da Hans Jonas**
Maria Grazia Recupero

*I vasi del ceramista li mette a prova la fornace,
così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo.*
Siracide, 27,5

1. Futuro del pensiero, pensiero del futuro

Qual è il futuro del pensiero? Un simile interrogativo apre scenari non proprio tranquillizzanti. Nello specifico, il contesto più familiare a chi scrive, basterebbe considerare l'ambito della ricerca universitaria per rendersi conto di quanto e come sia governato da dinamiche spersonalizzanti, dalla freddezza di milestone e asettiche linee guida, da tutta una serie di indicatori di varia natura che innalzano a qualità la mera quantità della performance. "Prodotti" che si generano sotto l'egida dei target da rispettare somigliano sempre più ad un esercizio meccanico che ne corrompe il valore fondamentale, quello di coltivare il sapere umanistico di cui ci occupiamo.¹

L'uomo, come oggetto preso nella rete tecnologica, finirà per abdicare alla tecnologia il ruolo di soggetto del pensiero? Non possiamo non cogliere con inquietudine questa tendenza – si pensi ad esempio a *chatGPT* – mentre cresce il disinteresse verso la vita concreta, la vita che sta altrove rispetto alle *piattaforme*, ossia alle *forme piatte* dello scrolling emozionale che cova dati multimediali e desertificazione esistenziale. «Non abitiamo più la terra e il cielo, bensì Google Earth e il cloud. Il mondo si fa sempre più inafferrabile, nuvoloso e spettrale»,²

¹ Una diagnosi forse opinabile, ma in generale appare con tutta evidenza come la dimensione assoluta della tecnologia, che tocca le più svariate manifestazioni della vita, possa realizzare la propria ragion d'essere solo se *tutto-ingloba* – questa l'anima della *globalizzazione*. L'effetto che scaturisce automaticamente dall'attuale assetto tecnologico – senza giudizi in senso positivo o negativo – è la persistente sistematizzazione delle relazioni sociali, professionali, politiche, economiche etc.

² BYUNG-CHUL HAN, *Le non cose. Come abbiamo smesso di vivere il reale*, Torino, Einaudi 2022, p. 7.

afferma Byung-Chul Han, esprimendo uno tra i più significativi, ancorché discussi, punti di vista su questa condizione del sapere – tanto nuova quanto rudimentale. Colpisce che in francese ‘digitale’ si dica ‘numérique’. «Il numerico rende tutto calcolabile e comparabile, e in questo modo perpetua l’Uguale». Di particolare interesse la questione della crescita come «proliferazione dell’Uguale», che il filosofo sudcoreano considera come l’informe cui tende il mondo contemporaneo, rendendo «sempre più angusto il nostro orizzonte di esperienza».³

Oggi l’intelligenza artificiale è in procinto di *smaltire* l’esistenza umana, crucci compresi, portando avanti un’ottimizzazione della vita ed eliminando il futuro quale fonte di preoccupazioni: essa debella cioè la *contingenza del futuro*. Un futuro prevedibile in forma di presente ottimizzato non ci preoccupa più.⁴

Sotto le mentite spoglie di una ormai esangue liberazione, che abbiamo chiamato globalizzazione, la socialità tende ad atrofizzarsi. Con il consueto stile visionario, l’autore ci viene in aiuto per sintetizzare efficacemente alcuni temi che si affronteranno a partire da queste premesse:

[...] la produzione non è più produttiva bensì distruttiva, l’informazione non è più informativa bensì deformativa, la comunicazione non è più comunicativa bensì cumulativa. [...] . Si va dovunque senza fare mai *esperienza*. Si prende atto di tutto senza mai giungere a una conoscenza. Si ammassano informazioni e dati senza mai giungere a un *sapere*. [...] . L’informazione è semplicemente lì presente. Il sapere in senso enfatico è invece un lungo processo. La sua temporalità ha una natura del tutto diversa. Il sapere *matura*. Il *maturare* è una temporalità che oggi va sempre più scomparendo. Esso non si accorda all’attuale politica del tempo, che lo frammenta per incrementare l’efficienza e la produttività rimuovendo le strutture temporalmente stabili.⁵

Questi i risvolti cruciali della modernità (c’è mai stato un post?), già salvata dai totalitarismi politici per via democratica, ora abbagliata dal miraggio della libertà per via tecnologica. Una ragnatela invisibile che si ramifica estensivamente attraverso la circolazione dei beni in chia-

³ Cfr. BYUNG-CHUL HAN, *L’espulsione dell’Altro Società, percezione e comunicazione oggi*, Milano, nottetempo 2017, in part. p. 11 e pp. 8-10.

⁴ Ivi, p. 9.

⁵ Ivi, in part. pp. 8-10. «Anche il più grande accumulo di informazioni (i *big data*) dispone di un sapere molto ridotto. Sulla base dei *big data* vengono individuate correlazioni. [...]. La correlazione è la forma più primitiva di conoscenza [...]» (ivi, p. 11).

ve sempre più edonistica e acquisitiva. Michel Serres ha osservato, tra gli altri, un sintomatico slittamento dal «collettivo» al «connettivo». ⁶ L'illusoria connessione dei luoghi e dei tempi, dei sogni e dei bisogni di ciascuno nelle reti globali, ha restituito il progressivo fallimento dello scambio delle merci come scambio di valori.

Da questo scenario che definirei 'teconocene', per tentare una risposta alla domanda su quale sia il futuro del pensiero, prende le mosse l'idea di un *pensiero del futuro* recuperando alcune pagine di Hans Jonas, «l'ammonitore preoccupato», ⁷ l'attivista del pensiero – diremmo – impegnato a costruire un'*etica ecologica per la civiltà tecnologica* di cui aveva già colto, pur se ancora *in nuce*, le potenzialità apocalittiche. Una via all'etica – «terra vergine della prassi collettiva» – in un senso che anticipa e si distingue dalla maggior parte degli odierni ecologismi per lo spessore filosofico del suo approccio alla vita su questo pianeta: Jonas esplora il territorio, metafisico ed esistenziale assieme, di una «responsabilità cosmica» consistente nella salvaguardia dell'esistenza dell'umanità, secondo un preciso imperativo categorico: non fare nulla che, nelle sue conseguenze (planetarie e a lungo termine), possa impedire l'ulteriore comparsa dei tuoi simili sulla terra. ⁸

2. Sapere è potere?

La tecnica nasce con l'uomo stesso, costituendo la prima e più durevole forma della volontà (di potenza) umana: «La violazione della natura e la civilizzazione dell'uomo vanno di pari passo» ⁹ – scrive Jonas, puntualizzando poco dopo che «la moderna tecnologia, diversamente da quella tradizionale, è un'impresa e non un possesso, un processo e non uno stato, un impulso dinamico e non una riserva di strumenti e di

⁶ M. SERRES, *Tempo di crisi*, Torino, Bollati Boringhieri 2010. «In alcuni decenni si sono trasformati radicalmente il rapporto con il mondo e con la natura, i corpi, la loro sofferenza, l'ambiente, la mobilità degli umani e delle cose, la speranza di vita, la decisione di far nascere e, talvolta, di morire, la demografia mondiale, l'habitat nello spazio, la natura del legame nelle collettività, il sapere e la potenza » (ivi, p. 27).

⁷ Così recita la dedica del volume V. HÖSLE, *Filosofia della crisi ecologica*, Torino, Einaudi 1992.

⁸ Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, Einaudi, Torino 1990, in part. p. 147.

⁹ Ivi, p. 5.

abilità. Ed essi indicano già determinate “leggi di movimento” di questo incessante fenomeno». ¹⁰

Lo «stretto affratellamento» tra scienza e tecnica è il segno caratteristico del progresso alla maniera occidentale, interessato unicamente al fare e al «continuare a fare». ¹¹ Il dinamismo smisurato di questo Prometeo «irresistibilmente scatenato» trasforma anche la sua responsabilità, che «è sempre in funzione del suo sapere e del suo potere». ¹²

Dal ruolo di semplice mezzo, quale è in sé ogni tecnica, essa assurge a «vocazione dell'umanità: l'*homo faber* ha il sopravvento sull'*homo sapiens* (che dal canto suo diventa mezzo del primo) [...]». ¹³ Dominio della razionalità e predominio del paradigma tecnocratico fanno pensare immediatamente alle insuperate osservazioni weberiane. Paradossalmente, osserva Weber, sa molto di più il selvaggio sulle frecce che utilizza per andare a caccia di quanto non sappia ciascuno di noi sul tram con cui ogni giorno si reca al lavoro. La differenza fondamentale sta nel fatto che noi

mentre viaggiamo in tram non abbiamo la minima idea di come esso faccia a muoversi, a meno che non siamo dei fisici. Ma neppure abbiamo bisogno di saperlo. Ci basta poter “fare assegnamento” sul comportamento della vettura e adeguarvi il nostro, mentre nulla sappiamo di come si costruisca un tram capace di muoversi. Il selvaggio conosce i suoi strumenti in maniera incomparabilmente migliore di noi. [...]. Dunque la *crescente intellettualizzazione e razionalizzazione non significa una crescente conoscenza* generale delle condizioni di vita a cui si è soggetti, ma qualcosa di molto diverso: la consapevolezza o la fede, che *se solo lo si volesse, si potrebbe sempre giungere a conoscenza*, ossia che in linea di principio non sono in gioco forze misteriose e irrazionali, ma al contrario che tutte le cose possono – in linea di principio – essere *dominate dalla ragione*. Ciò non è altro che il *disincantamento del mondo*. Non è più necessario, come faceva il selvaggio (per il quale quelle forze esistevano), ricorrere agli strumenti della magia per dominare o ingraziarsi gli spiriti. A ciò sopperiscono la ragione e i mezzi tecnici. ¹⁴

¹⁰ Ivi, p. 14.

¹¹ Ivi, p. 212 e p. XXVII.

¹² Cfr. ivi, p. XXI.

¹³ Cfr. Ivi, p. 212.

¹⁴ M. WEBER, *La scienza come professione*, Torino, Einaudi 2004, p. 20 (corsivo mio).

Non più in mano a forze di volta in volta storicamente determinate, la tecnica disincantata dalla scienza mira all'eliminazione della scarsità come eliminazione del limite: avendo per scopo quello di realizzare scopi all'infinito, la tecnoscienza caratterizzante la modernità occidentale - spingendo alla furia del *tutto-sapere* (onniscienza) e *tutto-potere* (onnipotenza) - non è incline "rinunzia", dispositivo simbolico per eccellenza di cui si dirà più avanti.¹⁵ Nel miraggio della disponibilità illimitata s'inseguono modelli del desiderio come modelli di consumo, compulsione allo spreco e incapacità di autogovernarsi: ecco il nostro tempo, ritmato dall'assioma baconiano «sapere è potere»,¹⁶ qui messo radicalmente in questione nella sua pretesa autosufficienza.

Se un *quantum* di distruzione è connaturato al manifestarsi di qualsivoglia tecnica, la «dinamica formale della tecnologia» innesca un processo coattivo e cumulativo che conduce al progressivo dominio «sulle cose e sull'uomo stesso», non potendosi interrompere. Distruzione e autodistruzione, proferisce Jonas, sembrano convergere «nell'imminenza di una catastrofe universale» che minaccia la conservazione dell'umanità stessa.¹⁷ Il recente film di Christopher Nolan *Oppenheimer* si apre suggestivamente con il fuoco prometeico della tecnica che tutto avvolge, ma al culmine del suo successo mostra tutta «la sua insufficienza, anzi la sua intima contraddizione»: «il massimo di capacità» si unisce al «minimo di sapere intorno agli scopi»,¹⁸ come in una sciagurata reazione a catena che fa deflagrare l'inettitudine a proteggere la natura dall'uomo, l'uomo dalla natura, e l'uomo da se stesso. Il pensiero di Jonas sembra levarsi profeticamente dal fumo di quelle esplosioni atomiche:

¹⁵ La tecnoscienza ha come obiettivo primo ed ultimo incrementare infinitamente la capacità di realizzare scopi: perciò stesso non può *decidere* gli scopi, ché sarebbe già un de-limitare, un de-terminare. Non possiede il germe etico della *scelta*, che passa attraverso la *rinunzia*: non ha cioè il senso del limite. Dio come limite e morte di Dio, come morte del limite, segnano il moderno disfarsi degli ordini culturali precedenti e il costituirsi del nuovo 'tecnocene'.

¹⁶ Sapere tecnico che conferisce potere alle azioni dell'uomo; potere come asservimento della natura per migliorare tecnicamente il proprio destino. Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., pp. 169 e ss.

¹⁷ Cfr. *ivi*, p. 5 e pp. 179-180.

¹⁸ Cfr. *ivi*, p. 13, p. 181 e p. 31.

[...] nella tecnica, diversamente che nella scienza, il progresso può essere eventualmente anche indesiderato (poiché la tecnica si giustifica soltanto in base ai suoi effetti e non a se stessa). Ma con la sua genitrice, diventata sua gemella - la scienza -, essa ha in comune il fatto che il «progresso» in quanto tale è un dato di fatto inequivocabile del suo movimento autonomo, nel senso che tutto ciò che segue è necessariamente superiore a ciò che l'ha preceduto. Faccio presente che non si tratta di un giudizio di valore, ma di una chiara constatazione di fatto. Si può deplorare l'invenzione di una bomba atomica [...] e ritenerla una violazione dei valori umani, ma così facendo si deplora proprio il fatto che essa è «tecnicamente» migliore e che in tal senso la sua invenzione costituisce purtroppo un progresso.¹⁹

Le parole del filosofo tedesco segnalano l'*esclation* tra emancipazione tecnologica dalla contingenza e aumento esponenziale dei rischi che ne derivano. Secondo l'attenta disamina di Luigi Alfieri:

Il punto è che noi abbiamo effettivamente acquisito, in tempi estremamente recenti, la capacità di ottenere effetti distruttivi di questo tipo. [...] noi abbiamo imparato a distruggere meglio. Naturalmente con gli strumenti tecnologici di oggi potremmo fare molto ma molto di più. Potremmo fare "tutto". [...]. Per quanto duro e doloroso sia addentrarsi in simili abissi, bisogna avere il coraggio di riconoscere, in questa ormai acquisita capacità da parte dell'uomo di imitare e "perfezionare" le distruzioni provocate dalla natura, una sorta di tragica grandezza. [...]. Nel modo più orrendo di tutti, nel modo peggiore di tutti, questo ci fa recuperare un protagonismo. Forse recupera persino un possibile senso morale, perché riconduce la distruzione a una colpa. Rende possibile identificare una responsabilità: "questo lo abbiamo fatto noi", significa anche "questo è colpa nostra". [...] È un orizzonte inquietante, certo. Null'altro è più inquietante. Ma dovremmo saperci soffermare in quest'orrore, perché esso offre uno degli scenari più tragicamente verosimili del nostro futuro.²⁰

¹⁹ Ivi, p. 212.

²⁰ «[...] bisogna avere il coraggio di riconoscere, in questa ormai acquisita capacità da parte dell'uomo di imitare e "perfezionare" le distruzioni provocate dalla natura, una sorta di tragica grandezza. Senza enfatizzarla retoricamente, per carità. C'è molto di assurdo, di folle, anche di oscenamente comico, in questo: però si tratta veramente di un tentativo di ricostruire, umanamente, un senso del non senso. C'è qualcosa di atrocemente "consolatorio" nel potersi dire che queste cose le sappiamo fare anche noi: non possiamo impedirle, non possiamo risolverle, però possiamo rifarle. Nel modo più orrendo di tutti, nel modo peggiore di tutti, questo ci fa recuperare un protagonismo. Forse recupera persino un possibile senso morale, perché riconduce la distruzione a una colpa. Rende possibile identificare una responsabilità: "questo lo abbiamo fatto noi", significa anche "questo è colpa nostra"». L. ALFIERI, *Tra l'Etna e Atlantide. Appunti per una simbolica delle catastrofi*, in D. MAZZÙ-M.S. BARBERI (a cura di),

3. «Etica del futuro» e *sapere simbolico*, tra ideale e reale

«L'avventura della tecnologia con le sue imprese arrischiate fino all'estremo costringe ad assumersi il rischio di una riflessione spinta all'estremo».²¹ Lo sforzo di Jonas risponde a ragioni semplici ed essenziali allo stesso tempo: difendere l'uomo da se stesso. Appare chiara l'esigenza di tornare a pensare la natura dell'essere umano – *deinoteron* per molte ragioni, e tremende.²² La questione metafisica, allora, assume un profilo intrinsecamente etico. Non per un'astratta morale, ma per un'emergenza che intreccia convivenza e sopravvivenza, in maniera diversa dal passato, «quando non si doveva tener conto della dignità globale dell'esistenza umana».²³ Non possiamo non domandarci 'chi siamo', mentre il nostro volto collettivo assume il profilo sempre più sfigurato dalla violenza a vari livelli: gli orrori delle guerre, lo sfaldarsi del patto politico, il disinteresse verso le fragilità - degli umani, come del pianeta.

Il pensatore tedesco esorta ad un approccio di contenimento nei confronti di un potere scatenato insistendo sull'indecidibilità della natura umana, e il suo agire nella concretezza – «antica questione», dice Jonas che, nel senso già accennato, non teme l'ontologia considerandola come la questione filosofica per eccellenza.²⁴

Ciò che si richiede è uno slancio che superi l'antropocentrismo tradizionale per dedicarsi coraggiosamente alla protezione e valorizzazione dell'ambiente, nonché alla diversa gestione del progresso tecnico, ancora più necessario data l'«ignoranza» – il *non-sapere* – delle sue con-

katastrophé. Tra ordine culturale e ordine naturale, Torino, Giappichelli 2011, p. 17.

²¹ H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., p. XXVIII.

²² Lo rende plasticamente il celeberrimo coro sofocleo dell'*Antigone* affrontato suggestivamente dallo stesso Jonas. Per un approfondimento sul tema, e in particolare sulla natura umana che spalanca sempre il dubbio dinanzi alle soluzioni razionalistiche che oppongono buono/cattivo (bene/male, giusto/ingiusto, innocenza/colpa etc.), rinvio al mio *La natura 'tragica' dell'umano. Rileggendo uno stasimo sofocleo*, in «HELIOPOLIS», n. 1-2022.

²³ Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., p. 12.

²⁴ Jonas intende recuperare la metafisica (le questioni radicali) e l'ontologia (la preminenza radicale dell'essere) per liberarle dalle catene della moderna «sindrome mentale scienziata» (T. Adorno, *Introduzione*, in AA. VV., *Dialettica e positivismo in sociologia*, Torino, Einaudi 1969, p. 73).

sequenze ultime. «Il riconoscimento dell'ignoranza» diventa «l'altra faccia del dovere di sapere e quindi una componente dell'etica, a cui spetta il compito di istruire il sempre più necessario autocontrollo del nostro smisurato potere».²⁵ La tecnica moderna, infatti, «ha introdotto azioni, oggetti e conseguenze di dimensioni così nuove che l'ambito dell'etica tradizionale non è più in grado di abbracciarli».²⁶ L'etica che fino ad un certo punto si era «concentrata sulla qualità morale dell'atto momentaneo stesso»²⁷ – pensiamo alla lezione kantiana rivolta al soggetto nella sua autonomia – non è più adeguata alle domande di senso dell'uomo contemporaneo, che inevitabilmente si dischiudono sulle criticità della giustizia sociale, della responsabilità per la vita e per le generazioni future, investendo il policentrismo dei valori e le trasformazioni del potere.

Fondare l'imperativo etico non sul soggetto “presente a se stesso” – nell'«illusione narcisistica di una coscienza, la nostra, che poniamo all'origine di ogni senso».²⁸ Non ancorarlo all'*hic et nunc* – l'attuale *presentismo* come apologia della presenza – che sintetizza pregi e difetti di questo atteggiamento – quanto piuttosto guardare ad una «dimensione futura che si proietta audacemente nell'ignoto».²⁹ Questo il risvolto cruciale del progetto etico di Jonas.

Se vogliamo valutare «le prevedibili condizioni future dell'uomo e del mondo» occorre fondare l'etica non sulla presenza ma sull'*assenza*. E cosa c'è di più assente del futuro? Questo lo snodo decisivo su cui il filosofo tedesco delinea la sua «futurologia», «un'etica del futuro» che si qualifica tale per

portata previsionale, arco temporale della responsabilità assunta, estensione (l'intera umanità futura) e intensione dell'oggetto (l'intero essere dell'uomo futuro) e, lo possiamo aggiungere fin d'ora, per una seria considerazione dei poteri della tecnica, in tutto ciò per nulla inferiori all'etica che qui intendiamo

²⁵ Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., p. 12 e p. 23.

²⁶ Cfr. *ivi*, p. 10.

²⁷ *Ivi*, p. XXVIII.

²⁸ D. MAZZÙ, *Eco simbolica*, Torino, Giappichelli 2013, p. 59.

²⁹ H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., p. 147.

propugnare.³⁰

Si tratta di una «scienza delle previsioni ipotetiche», ovvero un modo di ragionare sul *poter-fare* dell'uomo contemporaneo criticando «i suoi obiettivi a breve termine a partire dagli effetti a lungo termine».³¹ Questo nuovo tipo di approccio deve essere capace di ponderare

le conseguenze del nostro agire collettivo unendo la scientificità della deduzione alla vivacità dell'immaginazione, [...] poiché solo con una tale integrazione della quantità astratta con quella concreta ciò che si sa da lontano può acquistare la forza di contribuire a determinare il nostro comportamento dominato in modo così massiccio dagli interessi del momento [...].³²

Non è esattamente una scienza ma è razionale – «a patto che il razionale non venga definito esclusivamente in base ai criteri della scienza positiva», puntualizza Jonas. È precisamente un'arte che non serve

ad accrescere il nostro potere, ma a controllarlo e a proteggerlo da se stesso: in ultima analisi, dunque, per acquisire *potere sul potere* scaturito in precedenza dalle scienze naturali. Essa può farlo soltanto se quello che le è noto, e cioè indicato come possibile o probabile, viene vissuto nell'*intuizione*, così da generare in noi il *sentimento* a esso adeguato che spinge ad agire. Tramite questo legame con il sentimento, che risponde a un futuro stato dell'uomo, tali previsioni contribuiscono a umanizzare il sapere tecnico-scientifico che esse, già estrapolando il futuro, devono fondere con una conoscenza dell'uomo.³³

Da questo denso passaggio emergono significative tracce della *ragion patica* – strumento con cui la metodologia *simbolica politica* indaga i fenomeni politico-sociali valorizzando l'intreccio vitale tra *logos* e *pathos*, coesenziali per un'autentica comprensione delle dinamiche relazionali.³⁴ «Il *pathos* è l'inizio del pensiero», rilanciamo con la pro-

³⁰ Ivi, p. 23.

³¹ Cfr. ivi, p. XVII. La proposta di Jonas si colloca sulla soglia tra «il sapere ideale della dottrina dei principi etici e il sapere pratico concernente l'applicazione politica, il quale può operare soltanto sulla base di questi reperti ipotetici intorno a ciò che ci si può attendere - e si deve o promuovere o evitare» (ivi, p. 34).

³² H. JONAS, *Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità*, Torino, Einaudi 1997, p. 46.

³³ Cfr. ivi, p. 57 e pp. 46-47.

³⁴ Qui il *pathos* non è la passività della sofferenza, ma la passione, l'appassionarsi della ragione che patisce il proprio limite. Per approfondire gli studi metodologici

vocazione di Byung-Chul Han che – sulla scia heideggeriana – mette in risalto l'essenzialità dell'aspetto emotivo.³⁵

Queste tracce convergono verso il cuore pulsante del nostro percorso, rinviando quella parte del lavoro che Jonas intitola: *sapere ideale e sapere reale nell'«etica del futuro»*, d'ispirazione per il presente contributo. Nel proporre la propria visione dell'etica contemporanea, Jonas cerca il *trade union* tra “sapere ideale” e “sapere reale” – il primo attinente alla «dottrina dei principi morali»; il secondo alle «faccende pratiche dell'uomo», ovvero «l'applicazione politica» dei principi.³⁶ Ci troviamo a discutere il problema dei problemi: il rapporto fra la teoria e la pratica.

Qui vorrei evidenziare la sostanza fortemente simbolica della relazione tra “sapere ideale” e “sapere reale”. Come tradurre l'ideale nella pratica? Come renderlo “praticabile”? È questo il compito elettivo del *sapere simbolico*, in grado di dar conto dell'ideale trovandogli una collocazione di senso all'interno della realtà. Cosa è infatti il simbolo? È qualcosa che sta per qualcos'altro – per definizione assente, collocato in un altrove intangibile – che non può essere realizzato nella sua immediatezza. Può essere solo *rappresentato* cioè *reso presente sotto altra forma*.³⁷

e tematici sulla “Simbolica politica”, indirizzo di ricerca nato nell'ateneo messinese sul finire degli anni '70, si consigliano tra gli altri: G.M. CHIODI (a cura di), *La contesa tra fratelli*, Giappichelli, Torino 1993; M.F. SCHEPIS, *Confini di sabbia*, Giappichelli, Torino 2005; D. MAZZÙ, *Eco simbolica*, cit.; F. RICCI, *Paradigmi mitico-simbolici del potere per un'ermeneutica dell'ordine politico nel nostro tempo*, in “Rivista Italiana di Filosofia Politica”, n. 1 (2021).

³⁵ BYUNG-CHUL HAN, *Le non cose*, cit., p. 52. «L'intelligenza artificiale è apatica, vale a dire senza *pathos*, senza *passione*. [...]. L'intelligenza artificiale è senza cuore» (ivi, p. 52 e p. 53).

³⁶ H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., p. 33.

³⁷ Riferimento essenziale su queste tematiche sono gli studi di Domenica Mazzù, in part. *Logica e mitologica del potere politico*, Torino, Giappichelli 1990. Il simbolo si distingue dal segno, che è solo informativo, per alcuni caratteri fondamentali: la costitutività, la non arbitrarietà, la specularità, il valore identitario, il valore energetico, l'enantiodromia. D'obbligo sull'argomento G.M. CHIODI, *Propedeutica alla simbolica politica*, I, Milano, FrancoAngeli 2006, in part. *lezione IV*. Tra le più suggestive interpretazioni del simbolo, ricordiamo quella di Nancy: «la rappresentazione non è un simulacro: non è la sostituzione della cosa originale – in verità non si riferisce a una cosa: è la

[...] il processo di simbolizzazione, quale passaggio dalla presenza dell'oggetto alla rappresentazione indiretta di esso, appare condizionato da una duplice e corrispettiva trasformazione: dell'oggetto (metamorfosi) e del soggetto (metanoia). [...] . Metanoica, in effetti, è la capacità del soggetto di andare oltre l'oggetto presente (oltre la sua presenza, verso l'assenza cui esso rinvia mediante la funzione del rappresentare) e rinvenirvi l'oggetto assente. L'oggetto presente (significante), assumendo così un altro senso, non legato alla presenza ma all'assenza, entra nell'universo simbolico [...].³⁸

Superando il principio di non contraddizione che ha strutturato il sapere occidentale, per cui l'ideale sarebbe la negazione del reale, simbolico è quel sapere né puramente ideale né puramente reale, ma rappresentativo di entrambi i lati della dicotomia. Ciò perché accetta di *rinunziare* alla traduzione totale dell'ideale.³⁹ È in tal senso l'interfaccia del limite reciproco, che salva sia il reale (che non sempre è razionale), sia l'ideale (che non è sempre astratto).

Mentre il sapere scientifico si determina in presenza del dato empirico, simbolico è quel sapere che si origina sempre in virtù dell'assenza dell'oggetto conoscitivo. L'ideale è l'assente *par excellence*, come il futuro di cui si è detto precedentemente.

Il *sapere simbolico*, ove simbolico è il funzionamento e non il contenuto, accetta l'assenza come portatrice di significato; come veicolo di qualcosa piuttosto che di nulla, il che vuol dire «a patto che si *rinunzi* alla pienezza dell'essere», trasformando «il nulla in segno dell'essere». [...] . Dell'essere assente, dell'essere che manca, dell'essere-altro».⁴⁰

presentazione di ciò che non si riduce a una presenza data e compiuta (o data come compiuta), oppure è la messa in presenza di una realtà (o di una forma) intellegibile attraverso la mediazione formale di una realtà sensibile». Proprio per questo, perché non è copia della cosa, la rappresentazione, come forma mentale o intellettuale prima che politica, è «all'incrocio tra l'immagine e l'idea» (J.L. NANCY, *Tre saggi sull'immagine*, Napoli, Edizioni Cronopio 2007, p. 63).

³⁸ D. MAZZÙ, *Eco simbolica*, cit. p. 92.

³⁹ Domenica Mazzù, i cui studi esprimono il significato più autentico e originale della *simbolica politica*, ci suggerisce una definizione minima di *rinunzia* come «spossamento della pretesa di assolutezza» che vale, per il simbolico, l'«autenticazione» della propria valenza soteriologica. Cfr. D. MAZZÙ, *ivi*, in part. p. 17.

⁴⁰ D. MAZZÙ, *Ragioni e ragione della simbolica politica*, in A. CESARO-C. BIANCO (a cura di), *Colonne ofitiche. Percorsi di ermeneutica simbolica*, Napoli, Luciano Editore 2013, p. 18.

Questa la caratteristica distintiva di un *sapere dell'essere in cui* – diremmo – *l'essere non coincide con la presenza*.

4. Etica della *rinunzia* e sapere femminile-materno

Annodando i fili del discorso sin qui svolto, affiora la specificità della trama tessuta da Jonas in contrasto con la pretesa autonomia dell'uomo baconiano “presente a se stesso”. La responsabilità cui pensa il filosofo tedesco si rivolge all'«essere immerso nel divenire», cui attribuisce senso e dignità, non fermandosi al presente, non accontentandosi della presenza. Sottolineiamo che l'imperituro della visione tradizionale del *summum bonum* – «a cui il tempo non può nuocere, a cui non accade nulla» – non ha bisogno di azioni responsabili. «Responsabili si può essere soltanto per ciò che [...] è minacciato dalla corruzione e dalla decadenza, in breve, per il transitorio nella sua transitorietà». ⁴¹

A partire dalla priorità radicale dell'essere percepito in tutta la sua insufficienza, si dipana la sua «smisurata *pretesa*» di protezione dal «rischio di ricadere del nulla». ⁴² Quel che Jonas definisce il «coraggio della responsabilità» è la «cura (*Sorge*) per un altro essere quando venga riconosciuta come dovere» è inseparabile dall'«*apprensione*» laddove la sua vulnerabilità venga minacciata anziché protetta. ⁴³ Il pensatore tedesco stringe un patto etico con l'oggetto originario di ogni responsabilità: il neonato che, nella sua «evidenza archetipica», rappresenta

Cfr. altresì D. MAZZÙ, *Eco simbolica*, cit., in part. p. 17.

⁴¹ H. Jonas, *Il principio responsabilità*, cit., p. 117, p. 156.

⁴² Ivi, p. 287.

⁴³ Ivi, p. 285 (corsivo mio). Qui tengo ad accennare alla densità del termine ‘apprensione’, comunemente associato ad uno stato d'animo in cui prevale l'ansia, l'agitazione immotivata o comunque eccessiva per l'aspettativa di possibili mali. Eppure, indica il semplice atto di ‘apprendere’ – composto da *ad-* e *pre(he)ndere*, ossia “prendere” e “fare proprio col pensiero”. È pienamente propositiva, allo stesso tempo percezione, comprensione, consapevolezza. Nel solco delle analisi sin ora svolte, considero estensivamente l'*apprensione* come l'evento della coscienza umana, coscienza di se stessi e presa di coscienza del reale. Su questo concetto si snoda il mio *L'ecologia che dà a pensare. Una riflessione etico-simbolica su potere e responsabilità*, in V. CALABRÒ-M. CALOGERO, D. NOVARESE (a cura di), “Are you green?”. Idee, riflessioni, proposte per il mondo che ci circonda (ieri, oggi, domani), Napoli, Editoriale Scientifica 2023.

l'inconfutabile inizio di tutti noi.⁴⁴ La responsabilità verso il lattante, «nella sua totale dipendenza» dal nostro impegno, non si può imporre dall'esterno ma si dà secondo un principio *affettivo*, unica risorsa capace di inverare il “dovere” altrimenti in balia d'impostazioni meramente precettistiche. Dall'intreccio fecondo con il sentimento – che umanizza il sapere riempiendo di senso la pura formalità della teoria – si profila un vincolo e, al tempo stesso, una possibilità per ciascun uomo e per tutti gli uomini, simbolicamente richiamati alla funzione vitale che in ogni tempo e in ogni luogo è della madre, custode di un sapere originario indispensabile per intraprendere prassi autenticamente responsabili.

Mi soffermo sul paradigma femminile-materno, pur non potendone affrontare il prezioso portato conoscitivo nella sua ampiezza. Si ammetta, innanzitutto, che non riguarda le odierne questioni di genere - se non perché potrebbe offrire uno sguardo radicale, in grado di superare certi schematismi e ristrettezze ideologiche. È legato contrastivamente al principio maschile-paterno, che ha costruito e disfatto le dinamiche più o meno sotterranee della cultura occidentale, favorendo l'approccio tutt'oggi dominante rispetto ad una certa ritrosia nei confronti della dimensione materna che sopravvive, invece, come «nostalgia dell'amore e non della forza, del perdono e non della vendetta [...]».⁴⁵ Una prospettiva femminile sull'etica, insomma, che diventa una riflessione dentro l'etica in generale, sottolineandone «le tonalità calde, sentimentali, terrestri, esaltando le istanze che provengono dal basso rispetto ai perfettismi astratti e ai blocchi normativi che calano implacabili dall'alto».⁴⁶

⁴⁴ Il solo respiro del lattante «rivolge inconfutabilmente un "devi"» talmente forte da indurmi «a mettere a disposizione la mia persona» senza condizioni. Con la sua «semplice esistenza (e non con le sue qualità particolari)», l'immanente *dover essere* del lattante diventa pure il *dover fare transitivo* (anche per mezzo di altri), che «[] grava su ogni agire causale interumano». Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., in part. pp. 162-168 e p. 111.

⁴⁵ D. MAZZÙ, *Il complesso dell'usurpatore*, Milano, Giuffrè 1999, p. 144.

⁴⁶ D. MAZZÙ, *Il luogo delle origini. Una riflessione sull'etica al femminile*, in M.F. SCHEPIS (a cura di), *Forme e passaggi*, Modena, Mucchi Editore 2018, p. 134.

Nello svolgimento delle presenti considerazioni, ci limitiamo a puntualizzare la *rinunzia*⁴⁷ quale categoria che assolve un'essenziale *funzione soteriologica* dell'essere: perché la gestazione è possibile soltanto a patto di abbandonare i meccanismi immunitari di protezione del sé rispetto all'altro da sé; perché ci dice che la vita è generata dall'accoglienza della differenza, ovvero dalla *rinunzia* alla propria unità-unicità. Liberata dai legacci sacrificali, che sovente la riducono a 'privazione' o 'perdita'; affrancata dall'arido egocentrismo imperniato esclusivamente sul soggetto che si sacrifica, la *rinunzia* si pone come *possibilità vitale* che accetta di perdere qualcosa per non perdere tutto.

Infinitamente disposta a dare la vita nonostante il destino mortale che la connota, la madre accetta in effetti l'esposizione alla precarietà del divenire (di se stessa e del figlio). Assurge a modalità dell'esistenza in grado di conservare ciò che risulterebbe irrealizzabile sotto la forma diretta e immediata, non potendo la vita durare-espandersi-perpetuarsi-essere all'infinito. Il sapere femminile-materno, attraverso il principio regolativo della *rinunzia*, consente di mantenere in vita la vita, alimenta cioè il futuro. Questa formula ancestrale, iscritta fisiologicamente nell'essere umano, riporta «al dato ineludibile del nostro essere stati piccoli», totalmente dipendenti e bisognosi di cura: ci ricorda «che siamo quel che siamo perché qualcuno, dopo averci donato la vita, ce l'ha anche conservata, nutrendoci, amandoci e proteggendoci».⁴⁸

5. In conclusione

«Sentirsi responsabili in anticipo per l'ignoto»⁴⁹ è la sfida che Jonas lancia all'umanità. Lo vogliamo interpretare come un appello simbolico al "sentire materno" che, *assente* nelle ricostruzioni razionalistiche vo-

⁴⁷ *Rinunziare* è composto da *re-* (prefisso dai molteplici significati, tra cui 'indietro', 'contro') e *nuntiare* - 'annunciare, dichiarare in risposta'; *responsabilità* possiede il medesimo suffisso *re-* (col significato di 'ancora', 'indietro') unito a *spondere* - 'rispondere a', 'promettere' -, più il suffisso *-bile* che indica "facoltà", "possibilità". È parola che custodisce in sé potenzialità che potremmo definire rivoluzionarie: quelle del non volere, del rifiutare, del reagire in direzione ostinata e contraria.

⁴⁸ Cfr. MAZZÙ, *La metafora autoimmune del politico*, in EAD. (a cura di), *Politiche di Caino, Il paradigma conflittuale del potere*, Ancona-Massa, Transeuropa 2006, p. 228.

⁴⁹ H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., p. 285.

tate all'efficienza apatica, accompagna intimamente un sapere viscerale impossibile da strutturare secondo forme codificate esteriormente.

«Proprio l'avvenire di ciò di cui si ha la responsabilità costituisce la dimensione futura più autentica della responsabilità», insiste il pensatore tedesco. E così prosegue:

[...] quello che nei suoi *effetti* sfugge al controllo del soggetto responsabile, la causalità autonoma dell'essere affidatogli, diventa quindi l'oggetto ultimo del suo dovere di tutela. In relazione a questo orizzonte trascendente la responsabilità, proprio nella sua totalità, non può tanto avere la funzione di determinare quanto quella di rendere possibile (ossia rendere disponibile e tenere aperto).⁵⁰

Mentre nella dimensione naturale occorre forza e intelligenza, nella dimensione politica occorre l'etica, nient'altro che «il complemento morale alla costituzione ontologica della nostra *temporalità*». ⁵¹ Come dire che la città, regolata dagli uomini, necessita della loro responsabilità per nobilitare la vita in comune nell'idea dell'autocostruzione e non autodistruzione. Altrimenti diventa, come minimo, un “si salvi chi può” – che ci riporta ai tempi della pandemia –, peraltro non molto diverso dal lupigno “si uccida chi può” dello stato di natura hobbesiano.

Come abbiamo rilevato inizialmente, l'etica tradizionale riguardava azioni circoscritte: «Sia il sapere che il potere erano troppo limitati per includere il futuro più lontano nelle previsioni e addirittura il globo terrestre nella coscienza della propria causalità». ⁵² Ad oggi, rileva efficacemente Domenica Mazzù,

Il cosiddetto progresso tecnologico si è tramutato paradossalmente in un vertiginoso processo di azzeramento di quanto la civiltà e la cultura hanno prodotto, fino a prospettarci, come una concreta e praticamente sperimentabile minaccia quella che ai pensatori politici è sempre piaciuto esorcizzare definendola una semplice «ipotesi teorica»: lo stato di natura, un'ipotesi teorica, infatti, non ha tempo e perciò non può aver luogo. Ora, tuttavia, ci troviamo a dover constatare che dentro questa «ipotesi teorica» si nasconde il mistero del nostro vivere, del nostro morire e la speranza di poter essere salvati. ⁵³

⁵⁰ Ivi, p. 135.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Ivi, p. XVIII.

⁵³ D. MAZZÙ, *La metafora autoimmunitaria...*, cit., p. 225.

Riprendendo la ‘prospettiva atomica’ in funzione categoriale, riguardante le conseguenze ambivalenti del progresso, possiamo immaginarla come un rinnovato stato di natura animato dalla tecnoscienza. Il carattere epocale della minaccia, in vero, non cambia la valenza salvifica di quella incondizionata e gratuita «antica strategia», benché una «fatale smemoratezza»⁵⁴ c’impedisca di ricordarla facilmente: se sul piano fattuale la vita dipende naturalmente dalla *rinunzia*, sul piano etico la sopravvivenza è pensabile soltanto *rinunziando* all’illusione di *onnipotenza-onniscienza* – che potrebbe condurre all’autodistruzione – per accogliere i limiti di un *sapere che non può* e di un *potere che non sa*. Qui non ne va «soltanto del destino umano, ma anche dell’immagine dell’uomo, non soltanto di sopravvivenza fisica, ma anche di integrità dell’essere [...]». Nelle riflessioni di Jonas «[...] l’esistenza dell’umanità ha sempre la precedenza, non importa se la meriti in base a quello che ha già compiuto e a quello che probabilmente intende ancora compiere».⁵⁵

L’intreccio tra l’«etica del futuro» e il sapere femminile-materno della *rinunzia* rappresenta l’occasione per apprendere come “salvarci insieme”, visto che, diversamente, ci distruggeremo insieme. Allora, per quanto le cronache di ogni giorno confermeranno la parte naturale che ci costituisce lupi per gli altri uomini, continuamente si dovrà replicare «da oggi in poi, realmente, chi uccide muore»⁵⁶ – ovvero “chi salva, si salva”, ricordando cioè l’altra parte irriducibile di quella stessa natura. A quanti diranno *homo homini lupus*, sempre si potrà rispondere: *homo homini mater...*

⁵⁴ Ivi, p. 226.

⁵⁵ H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., p. 181 e p. 126.

⁵⁶ D. MAZZÙ, *La metafora autoimmune...*, cit., p. 227.

‘Il vento del pensiero’.
Una lettura arendtiana tra scienza, politica e filosofia
Maria Felicia Schepis

Molte persone al giorno d’oggi – compresi gli scienziati professionisti – mi appaiono come colui che ha visto migliaia di alberi senza mai vedere una foresta. [...] l’analisi filosofica è - a mio giudizio - il segno di distinzione tra un semplice artigiano o specialista e un autentico cercatore di verità.

Albert Einstein

Premessa

A che cosa serve oggi la filosofia? Giova ancora all’*homo politicus*, come credevano i Greci? Quell’antico interrogarsi filosofico che stava all’origine della nostra tradizione di pensiero oggi appare desueto, superato. È stata dimenticata la portata dell’antica *philia* per la *sophia*, l’interesse per un sapere cioè, che, sviluppatosi nel contesto della sorgente *polis*, lungi dall’indicare una mera speculazione teoretica, legava indissolubilmente la teoria alla «scelta di un modo di vivere», addestrandolo, attraverso la capacità discorsiva e critica, ad agire nel mondo.¹ Dimentichi di quel sapere legato all’esperienza della vita, si è dato via via risalto ad un sapere tecnico-scientifico riservato a specialisti, volto ad uniformare ogni cosa sotto il dominio di regole astratte: un «*sapere senza sapore*» perché mancante del «*sale della vita*».² Tale sapere ha determinato un universo di mezzi eclissando i fini, traducendo le qualità in quantità misurabili, indifferente a domande di senso: un universo i cui criteri la politica ha assunto passivamente, congelatasi da quei principi di natura etico-filosofica all’interno dei quali aveva in origine pensato se stessa.

¹ Cfr. PIERRE HADOT, *Che cos’è la filosofia antica?*, trad. it. di E. Giovanelli, Torino, Einaudi 2010, p. 5. Secondo Hadot la parola *philosophia* fa la sua comparsa nel V secolo, «il secolo di Pericle che vede Atene brillare, non solo per la supremazia politica, ma anche per lo splendore intellettuale». Ivi, p. 18. Richiamandosi alla lettura di Hadot, Domenica Mazzù sintetizza: «la filosofia dunque è l’arte il cui apprendimento trasforma ogni essere umano in artefice del proprio stare nel mondo». D. MAZZÙ, *Corpo e Corporalità tra filia e sophia*, in F. RICCI (a cura di), *Corpo politica e territorio*, Roma, Edizioni Nuova Cultura 2010, p. 237.

² Cfr. D. MAZZÙ, *op. cit.*, pp. 237-241.

Ma ci domandiamo: la politica, nell'adottare il mero sapere tecnico-scientifico, dimentico dell'antica prassi riflessiva della filosofia fonte di valori e di senso, possiede i requisiti per garantire la vita? Non rischia sempre tale sapere, nell'illusorietà della sua assolutezza, di 'delirare', ovvero, diremmo etimologicamente, di uscire dalla *lira*, perdendo così, insieme a quel senso del limite che era la virtù per eccellenza politica (la *sophrosyne*), anche la misura dell'umano? La politica che un tempo, come insegnava Aristotele, aveva per oggetto la conservazione degli uomini raccolti in comunità, non rischia oggi, senza l'apporto della riflessione filosofica, di perdere di vista il suo scopo precipuo? Tali domande sono importanti, mentre sentiamo vacillare quell'incondizionata fede che Bacon, all'alba della Modernità, riponeva nella scienza - riassunta nella celebre espressione *scientia est potentia* - considerandola inesorabilmente votata a migliorare la condizione dell'uomo. Da quella *scientia* siamo stati collocati, nella contemporaneità, su una linea di confine, tra la fiducia per i suoi progressi e la paura di non essere in grado di scongiurare una catastrofe prodotta dalla sua *potentia*. Il Novecento è stato il grande teatro di questa paura, allorché il sapere scientifico ha donato alla politica il suo più terribile prodotto tecnico, la bomba atomica, sganciata dall'aeronautica militare statunitense su Hiroshima la mattina del 6 agosto 1945, a cui ha fatto seguito, tre giorni dopo, un altro sgancio su Nagasaki.

Si è trattato, non solamente di un tragico momento della Seconda guerra mondiale, ma anche di un punto di svolta, allorché si è potuto constatare che la politica è ormai in grado di disporre di mezzi tecnico-scientifici per estinguere l'umanità. Dal 1945 il panorama storico è cambiato, infatti, ma la minaccia del nucleare non è tramontata: anzi, come dimostrano i recenti conflitti bellici a noi vicini, le potenze politiche impegnano gli scienziati a mettere a punto sempre più raffinate armi di sterminio di massa per intimorire il mondo.

Nel 1958 Karl Jaspers, ne *La bomba atomica e il destino dell'uomo* - una delle opere più acute su questo tema - mette in rilievo come la bomba atomica abbia sepolto definitivamente la storia così come era stata intesa sino a quel momento; ma la via d'uscita da lui proposta per superare la crisi politica è diversa da quella dei suoi contemporanei, che suggeriscono di affrontare la questione a livello puramente tecnico: «Il pensiero del nostro tempo - osserva - si orienta dappertutto al *fare*, an-

che dove non c'è più nulla da *fare*. Vuole trovare la salvezza attraverso un superamento tecnico della tecnica», sperando ottimisticamente che «la situazione di pace come tale possa essere creata utilmente da sé sola, senza mutamento della vita intera. [...] la nostra epoca deve imparare che non tutto è da *fare*». La politica che si riduce solo all'ambito del *fare* umano, riflette il pensatore tedesco, «è incapace di risolvere il problema se l'umanità possa restare in vita o meno».³ Non basta cioè pensare di poter superare il problema dell'eventuale riutilizzo della bomba atomica semplicemente distruggendo quelle già prodotte, ma, sottolinea, è necessario un cambiamento nel modo di pensare, passando 'dall'intelletto alla ragione', ovvero da una mentalità chiusa nella spiegazione astratta, al più vasto orizzonte della comprensione del mondo. Chiama perciò in causa la filosofia, unica disciplina che possa insegnare a vivere «al cospetto del pericolo che si mostra nei fatti».⁴

Recuperare il ruolo politico della filosofia nel tempo in cui trionfa il solo sapere scientifico: è un impegno, questo, che assumerà la sua più brillante allieva, Hannah Arendt, con affine sensibilità teoretica del maestro.⁵ Le sue riflessioni in tale direzione rimangono ad oggi fra le più dense ed importanti. Proveremo qua di seguito a cogliere alcuni spunti.

1. Il rischio di 'delirare'

Per esemplificare la problematica condizione della nostra epoca, la Arendt nel Prologo a *Vita activa* richiama l'immagine del lancio del primo satellite artificiale in orbita, lo Sputnik, da parte dell'Unione Sovietica il 4 ottobre del 1957. Quell'immagine – legata al periodo della Guerra fredda, in cui lo sviluppo scientifico-bellico rappresenta il sistema di

³ KARL TH. JASPERS, *La bomba atomica e il destino dell'uomo*, trad. it., Milano, PGreco edizioni 2013, pp. 4-5.

⁴ Ivi, p. 5.

⁵ È significativo che la filosofa veda proprio in Jaspers – come afferma nella celebre *laudatio* a lui dedicata in occasione del conferimento del Premio per la pace degli editori e librai tedeschi, per il citato volume *La bomba atomica e il futuro dell'uomo* – l'incarnazione vivente del pensiero filosofico, in grado di essere presente al proprio tempo e resistere all'inumano. Cfr. K. JASPERS-H. ARENDT, *Verità e umanità*, trad. it., Milano, Mimesis 2014.

misura della forza delle superpotenze – la colpisce in particolar modo, perché le appare il simbolo del progressivo allontanamento degli uomini dal mondo, includendo nel termine ‘mondo’ il senso della dimensione politica, ma anche quello più strettamente naturale di pianeta Terra. Sente questo allontanamento coniugarsi infatti con «il potere umano enormemente accresciuto di distruzione» destinato ad acuirsi in modo esponenziale, ovvero «il fatto che siamo in grado di distruggere tutta la vita organica sulla terra e un giorno saremo probabilmente in grado di distruggere la terra stessa». Ciò è favorito in modo preoccupante, sottolineata, dal crescente «potere creativo», ovvero dal fatto «di poter produrre nuovi elementi mai trovati in natura, di speculare non solo sulla relazione tra massa ed energia e alla loro intrinseca identità, ma di trasformare in pratica la massa in energia o la radiazione in materia». ⁶ È proprio questa nuova creatività – che ha trovato somma espressione nell’invenzione della bomba atomica – a segnare per la filosofia la vera linea di demarcazione fra l’età moderna e il mondo contemporaneo, a decretare cioè la «differenza fra una scienza che guarda alla natura da un punto di vista universale e acquista una completa padronanza su di essa, e una scienza veramente “universale” che trasferisce processi chimici nella natura, anche con il rischio evidente di distruggerla, ed insieme di distruggere la signoria dell’uomo su di essa». ⁷

Pensando proprio all’evento della bomba atomica, la Arendt appunta in alcune pagine raccolte in *Perché la politica?*:

Quando le prime bombe atomiche caddero su Hiroshima, ponendo bruscamente fine alla seconda guerra mondiale, il mondo fu scosso da un sentimento di orrore. [...]. Era l’orrore per quella forza proveniente dall’universo, e dunque nel vero senso del termine soprannaturale, [...] possedeva una forza simbolica tremendamente impressionante. [...] in questo stadio, in cui la guerra non dà più per scontata la coesistenza delle parti nemiche e vuole solo risolvere in modo violento i conflitti creatisi tra loro, la guerra ha davvero cessato di essere uno strumento della politica e comincia, come guerra di sterminio, a erompere dai confini imposti al politico e perciò a distruggerlo [...]. Quello che in linea di principio sembrava divenuto impossibile sin dal tempo dei romani [...] era di colpo minacciosamente riapparso nella sfera del possibile: [...] *era stato oltrepassato un limite* inerente all’agire violento, in base al quale la distruzione

⁶ H. ARENDT, *Vita activa*, trad. it. di S. Finzi, Milano, Bompiani 2003, p. 199.

⁷ *Ibid.*

mediante strumenti di violenza può essere sempre solo parziale e riguardare soltanto pezzi di mondo e un certo numero di vite umane, ma mai l'intero paese o un intero popolo [...] i quali potenzialmente sono immortali.⁸

Ecco il punto: l'oltrepassamento del limite – il 'delirio' – da parte della politica contemporanea che, facendo propria, acriticamente, la potenza tecnico-scientifica, è stata capace di mettere in scena una violenza mostruosa, la cui portata sembrava sepolta nel fondo delle nostre più ancestrali paure. Quella violenza, sottolinea la Arendt, ha posto in gioco il 'senso' della politica stessa, percepita ora come foriera di smarrimento e angoscia anziché essere garante di un ordine che salva. Da qui, per conseguenza, il timore più grande della filosofa: che il pregiudizio nei confronti di una politica capace di un uso così spregiudicato di mezzi di sterminio possa alimentare la volontà di estinguere la politica stessa: dimensione che, invece, a suo avviso, va salvaguardata come il luogo più autentico dell'umano e che, pertanto, piuttosto che essere rifuggita, va rigenerata nel suo significato più alto.⁹ Una sola le appare la via per tale scopo: «pensare a ciò che facciamo».¹⁰

Una via non semplice e non ovvia, come potrebbe sembrare a prima vista, poiché, avverte la studiosa, una comunità può essere molto avanzata dal punto di vista delle conoscenze scientifiche, ma poco avvezza al pensare. Sebbene il pensiero, in senso non cognitivo, come bisogno naturale della vita umana, non costituisca una prerogativa di pochi ma appartiene a tutti, l'incapacità di pensare può toccare chiunque, osserva, si può ritrovare anche in gente molto intelligente, inclusi «gli scienziati».¹¹ Caratteristica del nostro tempo infatti, constata, malgrado il grande proliferare delle conoscenze scientifiche e delle innovazioni tecnologiche, è la «mancanza di pensiero».¹²

'Pensare' e 'conoscere', precisa sulla scia di Kant, non sono la stessa cosa: il pensare (*thinking*) è oggetto della filosofia, distinta dal conosce-

⁸ H. ARENDT, *Che cos'è la politica?*, trad. it. di M. Bistolfi, Torino, Einaudi 2006, pp. 63-70 (cors. mio).

⁹ Cfr. *ivi*, p. 22, anche p. 62.

¹⁰ H. ARENDT, *Vita activa*, cit., p. 5.

¹¹ H. ARENDT, *La vita della mente*, trad. it. di G. Zanetti, Bologna, il Mulino 1987, p. 286.

¹² H. ARENDT, *Vita activa*, cit., p. 5.

re (*knowing*), oggetto delle scienze: l'uno, come ci ha ricordato anche Jaspers, è attitudine della ragione, l'altro dell'intelletto.¹³ Per gli amanti delle scoperte scientifiche, osserva la Arendt, l'attività del pensare è del tutto «inutile».¹⁴ In effetti, ammette, essa è «buona a nulla» per quanto attiene alle cose del mondo, poiché produce risultati sempre incerti, non verificabili, a differenza della conoscenza sempre rivolta a scopi certi, dimostrabili. Se la conoscenza va alla ricerca di verità, il pensare filosofico invece semmai le dissolve; «come Penelope» disfa di notte ciò che abbiamo fatto di giorno.¹⁵

Allora, la domanda è inevitabile: «come può venir fuori qualcosa di interessante per il mondo da un'attività così inutile e priva di risultati»¹⁶? Quale salvifico risvolto politico riserva per la Arendt l'antica arte del pensare?

2. Che cosa significa pensare?

Al tempo di *Vita activa* la Arendt si dichiara lontana dalla visione filosofica che da Platone sino ad Hegel ha preteso di risolvere la complessità del reale dentro le categorie di una razionalità formale, annullando la particolarità e la spontaneità delle azioni umane. Tanto che, coerente con questa posizione, rifiuta di essere definita lei stessa una filosofa.¹⁷ È nella fase più matura dei suoi scritti, in particolare nell'ultima opera, *La vita della mente* – purtroppo rimasta incompiuta nella parte decisiva del suo ragionamento – che rivaluta l'importanza del pensiero filosofico; un pensiero però che sia tutt'uno con la vita.

¹³ Cfr. H. ARENDT, *Il pensiero e le considerazioni morali*, in EAD., *Responsabilità e giudizio*, trad. it. di D. Tarizzo, Torino, Einaudi 2004, p. 141.

¹⁴ H. ARENDT, *Vita activa*, cit., p. 123.

¹⁵ Cfr. H. ARENDT, *Il pensiero e le considerazioni morali*, cit., p. 144. Anche *La vita della mente*, cit., p. 287.

¹⁶ H. ARENDT, *Il pensiero e le considerazioni morali*, cit., p. 145.

¹⁷ Nell'intervista rilasciata a Günter Gaus nel 1964, Arendt afferma: «Io non appartengo alla cerchia dei filosofi. La mia professione, se si può considerarla tale, è la teoria politica». H. ARENDT, *Che cosa resta? Resta la lingua. Una conversazione con Günter Gaus*, in EAD., *Archivio Arendt I. 1939-1948*, trad. it. di Paolo Costa, Milano, Feltrinelli 2001, p. 35.

A sollecitarla in questa direzione è il caso Eichmann, l'alto dirigente delle SS accusato di essere uno dei maggiori responsabili della soluzione finale contro gli ebrei. Presente come inviata del *New Timer* al processo svoltosi a Gerusalemme nel 1961, non riscontra nell'imputato né una particolare malvagità né stupidità, solamente la 'mancanza di pensiero', che lo rende un uomo ordinario, preoccupato dell'obbedienza alle regole ma privo di senso di responsabilità personale; autore perciò – insieme a tutti coloro che come lui senza riflettere si allinearono a regole standardizzate – di un 'male banale'. Ciò che comprende è che questo male, né profondo né radicale, come invece aveva concepito ne *Le origini del totalitarismo*, proprio perché determinato dalla superficiale incapacità di esaminare i propri atti e giudicare la realtà, può diffondersi senza limiti sulla terra.¹⁸

È la lezione di Socrate, a suo avviso, a fare da antidoto al pericolo rappresentato da uomini come Eichmann. Socrate, che attraversa tutti i suoi scritti, le appare emblema del felice e spontaneo accordo dell'attività filosofica con la politica, prima che Platone ne inaugurasse l'abisale separazione. Lo definisce un 'pensatore non professionale', immerso nell'esperienza della vita quotidiana, che, a differenza dei 'filosofi di professione', non volle insegnare alcunché. Lungi dal consegnare verità attraverso dottrine sistematiche, Socrate desiderò solo insegnare 'come' pensare, ovvero pensare da sé, con la propria testa: una vita priva di tale attività, a suo avviso, «non merita di essere vissuta».¹⁹

Per la Arendt è stato proprio Socrate ad aver chiarito il carattere specifico del pensare definendolo come un «dialogo senza voce dell'Io con se stesso»,²⁰ un dialogo che si attua allorché ciascuno esamina tra sé e sé ciò che dice o fa. È questo originario io sdoppiato, questo essere due-in-uno, a liberare il senso critico. Gli uomini che non pensano, rimarca la filosofa, «camminano nel sonno»,²¹ si lasciano trascinare da ciò che si dice o si fa in modo impersonale e indifferente,

¹⁸ Cfr. H. ARENDT, *La banalità del male*, trad. it. di P. Bernardini, Milano, Feltrinelli 2023.

¹⁹ Platone, *Apologia*, 30, 38.

²⁰ H. ARENDT, *La vita della mente*, cit., p. 157. Il richiamo è al celebre passo del *Sofista* platonico, v. 263e.

²¹ H. ARENDT, *La vita della mente*, cit., p. 287.

vivono nella sonnolente e ordinaria inconsapevolezza di chi evita di incontrare se stesso e il mondo. Pensare, ci ha insegnato Socrate con una metafora a lui cara, è come «il soffio del vento»²² in grado di risvegliare coloro che altrimenti dormirebbero indisturbati. I venti, in sé incorporei, hanno la capacità di renderci completamente svegli e vivi: così il vento del pensiero, che dopo averci scosso, tuttavia, non ci lascia in mano che delle «perplexità»,²³ senza donarci alcuna verità. «Il pensiero – scrive – non crea valori, non scopre, una volta per tutte, che cosa sia il “bene”; non avvalora, ma semmai dissolve le regole accettate di condotta».²⁴ Il suo compito è sollevare il dubbio, non per abbandonarci passivamente ad esso come gli antichi Scettici, ma come strumento di liberazione da pregiudizi infondati, dai dogmi, dalle asserzioni dei potenti, permettendoci di riconsiderare con uno sguardo interrogativo quanto sino ad un attimo prima era dato per scontato. «Chi non conosce il rapporto tra sé e sé (in cui noi esaminiamo ciò che diciamo e facciamo) – commenta la studiosa – non si curerà di non contraddirsi. E ciò significa che mai potrà o vorrà rendere ragione di ciò che dice o fa. Non si preoccuperà di non commettere alcun crimine».²⁵ Quest’attitudine al confronto interiore, questo interrogarsi e risponderci, è per la Arendt il lascito più prezioso contro la banalità del male. Non a caso è al contempo la scoperta di quella che più avanti i moderni chiameranno ‘coscienza’: il tribunale interiore presso il quale ciascuno, sdoppiato in imputato e testimone, deve render conto di tutte le azioni individuali, e a cui non è possibile sfuggire.²⁶

La Arendt è senz’altro consapevole che il pensiero non ha un’implicazione immediatamente politica – pensare è un’attività nascosta

²² Ivi, p. 268.

²³ Ivi, p. 269.

²⁴ Ivi, p. 287.

²⁵ H. ARENDT, *Il pensiero e le considerazioni morali*, cit., p. 162.

²⁶ Cfr. H. ARENDT, *Socrate*, trad. it. di I. Possenti, Milano, Raffaello Cortina Editore 2015, pp. 43-45. Per un approfondimento si veda, nello stesso volume, ADRIANA CAVARERO, *Il Socrate di Hannah Arendt*, in part. pp. 92-93. Sul significato arendtiano di ‘coscienza’ cfr., anche, per esempio, *Alcune questioni di filosofia morale*, in EAD., *Responsabilità e giudizio*, cit., pp. 64-65; *Il pensiero e le considerazioni morali*, cit., pp. 160-161.

della mente, riguarda oggetti che sono fuori dalla diretta percezione del senso, lontani dal mondo delle apparenze –, tuttavia può assumere rilevanza politica. Questo accade, afferma, citando un'espressione del maestro Jaspers, di fronte a «situazioni-limite»,²⁷ quando la vita reale chiede al pensiero di farsi presente nel mondo per assumere la posizione di 'arbitro' di fronte a vicende particolari che hanno bisogno di essere esaminate e ponderate. In tal caso il pensiero, di per sé invisibile come il vento, proprio come il vento produce qualcosa di manifesto: nel distruggere valori, dottrine, convinzioni, ha un effetto liberatorio sulla facoltà del giudizio, il suo 'sottoprodotto', prossimo quest'ultimo, invece, a ciò che è visibile e a portata di mano. Il giudizio, provocato sempre da situazioni concrete, consiste nella capacità di discriminare il bene dal male, il bello dal brutto, di dire 'sì' o 'no'.²⁸

Definisce il giudizio «la più politica fra le attitudini spirituali dell'uomo»,²⁹ in quanto si tratta di un 'pensare largo'. In questa direzione è ispirata dalla kantiana *Critica del giudizio*.³⁰ Come suggerisce Kant, il giudizio trova radice nella tradizione del *sensus communis*, in quella sorta di senso comune *a priori* - come uno sfondo di intersoggettività, di comunità - che esige l'«allargarsi' del pensiero, il mettermi al posto

²⁷ H. ARENDT, *La vita della mente*, cit., p. 287.

²⁸ Cfr. *ivi*, pp. 288-289. *Giudicare* doveva rappresentare la terza parte - dopo *Pensare e Volere* - del capolavoro arendtiano *La vita della mente*, rimasta purtroppo incompleta a causa dell'improvvisa morte della filosofa nel dicembre del 1975. Le sue convinzioni in merito al giudizio possono essere comunque tratte sia da alcune considerazioni in *Pensare* (la prima parte dell'opera), sia nel volume *Tra passato e futuro*. Tracce delle prime riflessioni sulle ricadute politiche dell'attività del pensiero risalgono a un articolo del 1953, *Ideologia e terrore*, diventato poi il capitolo conclusivo della seconda edizione de *Le origini del totalitarismo*. Una fonte particolarmente importante in merito è rappresentata dalle lezioni di filosofia politica che la Arendt ha tenuto nel 1970 alla New School for Social Research, pubblicate postume, nel 1982, in cui affronta la ricostruzione del pensiero kantiano in chiave politica, a partire dalla *Critica del Giudizio*. Si veda H. ARENDT, *Lectures on Kant's Political Philosophy*, trad. it., *Teoria del giudizio politico. Lezioni sulla filosofia politica*, Genova, il Melangolo 1990.

²⁹ H. ARENDT, *La vita della mente*, cit., p. 288.

³⁰ Il modo di 'pensare largo' indica per Kant il «pensare mettendosi al posto di un altro», così com'è indicato dalla seconda massima del senso comune. Cfr. I. KANT, *La Critica del Giudizio*, trad. it. di A. Gargiulo, Bari, Latenza 1987, p. 151.

degli altri anche se non materialmente presenti ma come se lo fossero, considerando con l'immaginazione il loro punto di vista, prima di giungere al giudizio su una situazione concreta: giudizio che suonerà come il risultato di un accordo imparziale, espressione di un significato condiviso. 'Significato', non 'verità', poiché tutto quanto appartiene al mondo degli uomini pretende di essere 'compreso' attraverso l'attribuzione di un significato che non sarà mai definitivo, a cui ciascuno potrà dare o togliere l'assenso e che potrà cambiare nel tempo;³¹ a differenza del mondo naturale, che esige di essere 'spiegato' secondo un criterio di conoscenza insindacabile che stabilisca il vero.³²

Ma è proprio questo il problema del nostro tempo, osserva la Arendt: a partire da Cartesio, il cui ideale più alto era la matematica, e ancor più con Hegel, il più ingegnoso fondatore di sistemi, gli uomini hanno perso il 'senso comune', senso politico per eccellenza, e di conseguenza la capacità del 'pensare largo' proprio del saper giudicare le cose del mondo pensando anche agli altri, per essere accomunati invece da «una crescente ottusità»,³³ quasi come una malattia collettiva. L'«ottusità» – espressione tributata ancora da Kant – è determinata dal dominio della «logica stringente»,³⁴ da quella logica, propria dal pensiero scientifico, che stringe, o meglio costringe, in una via a senso unico, in modo pericolosamente indipendente dal mondo comune. Il prevalere in un'epoca del pensare 'largo' oppure della logica 'stringente', ricorda

³¹ Come specifica Teresa Serra, «Le domande che concernono il significato, di natura non empirica, non possono essere risolte con la conoscenza bensì con il giudizio, non trovano una risposta definitiva e conclusiva ma al massimo persuasiva lasciando quindi l'agente libero di dare o togliere il suo assenso». T. SERRA, *L'autonomia del politico. Introduzione al pensiero di H. Arendt*, Teramo, Facoltà di Scienze Politiche 1984, p. 17, anche pp. 31-39.

³² La ricerca della 'verità' non è negata dalla Arendt, ma ritiene appartenga a campi diversi da quello politico. Può essere importante per «l'uomo al singolare»; tuttavia gli uomini nella pluralità, ovvero «gli uomini in quanto vivono, si muovono e agiscono in questo mondo», hanno bisogno di «attribuire reciprocamente un senso alle loro parole». Cfr. H. ARENDT, *Vita activa*, cit., p. 4.

³³ H. ARENDT, *Comprensione e politica*, in EAD., *La disobbedienza politica ed altri saggi*, trad. it. di T. Serra, Milano, Giuffrè 1985, p. 99; cfr. anche EAD., *La vita della mente*, cit., pp. 173-176.

³⁴ H. ARENDT, *Comprensione e politica*, cit., p. 103.

diffusamente la Arendt, crea conseguenze politiche non indifferenti. Non a caso, sottolinea, la logica 'stringente' è stata propria del regime totalitario, sostenuto da persone incapaci di pensare e di giudicare, come ha dimostrato Eichmann.

Perciò - ritornando al nostro originario ragionamento - non conviene lasciare la politica all'unidirezionalità del ragionare tecnico-scientifico. Come direbbe Heidegger, «la scienza non pensa».³⁵ La scienza non ha come obiettivo l'interrogazione critica, ma semplicemente osserva, calcola, scompone la realtà per ridurla a quantità. Essa indaga sul proprio oggetto senza metterlo in questione come tale; non si pone mai domande su giudizi di valore o sul senso del mondo in cui è proiettata. Andare al di là del procedere metodico e inconsapevole della scienza è invece compito peculiare del pensiero. Pensare, ricorda la Arendt, è una necessità propriamente umana. L'uomo «è un essere pensante», ha «bisogno (il kantiano "bisogno della ragione") di pensare» oltre i limiti della conoscenza, usando le sue facoltà intellettuali per qualcosa di più che non come semplice strumento per conoscere e fare.³⁶ È un bisogno sopito che, sembra dirci la filosofa, è necessario rieducarci ad ascoltare in prima persona, senza delegare apaticamente e pericolosamente ad altri il compito di farlo per noi. Poiché proprio il pensiero «nei rari momenti in cui ogni posta è in gioco, è realmente in grado di impedire le catastrofi»:³⁷ ecco ciò che di buono può fare la filosofia per la politica - era la nostra domanda di fondo. Il pensare, decidendo autonomamente ciò che è bene o male, giusto o sbagliato, si converte «per ciò stesso in una sorta di azione»³⁸ 'per' il mondo.

Questo si verifica ogni volta che analizziamo criticamente le conseguenze di ciò che facciamo; così ogni volta che ponderiamo le nostre

³⁵ Scrive Heidegger: «La scienza non pensa. Non pensa perché - in conseguenza del suo modo di procedere e dei suoi strumenti - essa non può pensare. Che la scienza non sia in grado di pensare non è per nulla un difetto, ma un vantaggio. Solo in virtù di questo la scienza può dedicarsi alla ricerca sui singoli ambiti di oggetti e stabilirsi in essa. La scienza non pensa». M. HEIDEGGER, *Che cosa significa pensare?*, in *Id., Saggi e discorsi*, trad. it. di G. Vattimo, Milano, Mursia 1991, p. 88.

³⁶ Cfr. H. ARENDT, *Il pensiero e le considerazioni morali*, cit., p. 141.

³⁷ H. ARENDT, *La vita della mente*, cit., p. 289.

³⁸ *Ivi*, p. 288.

opinioni alla luce del giudizio, per confrontarle con quelle degli altri uomini attraverso la partecipazione attiva nello spazio pubblico, orientando così le decisioni politiche anziché subirle, attraverso quell'azione comune e plurale che per la Arendt rappresenta la forma più elevata della vita umana (la *polis* socratica resta per la Arendt, in tal senso, un modello ideale, in cui il pensare si è coniugato all'agire).³⁹

Tuttavia, in tempi straordinari, pensare può incoraggiare anche un'altra via, quella della 'non-partecipazione', con il rifiuto a collaborare ad atti collettivi considerati iniqui. È il caso, ad esempio, di coloro, quei pochi, che in ogni ambito professionale hanno eluso ogni compromissione col regime nazista, giudicando completamente da soli, confidando solamente nella propria capacità di distinguere il bene dal male, di dire 'no' anziché 'sì'. Così afferma la filosofa in questo incisivo passo:

[...] i non-partecipanti, definiti irresponsabili dalla maggioranza dei concittadini, furono gli unici che osarono giudicare da sé; e furono in grado di farlo non perché disponessero di un migliore sistema di valori o perché i vecchi standard di moralità restassero ben piantati nelle loro teste. [...] i non-partecipanti furono semmai coloro le cui coscienze non funzionarono in modo, per così dire, tanto automatico – come se disponessero di un insieme di regole innate o apprese [...]. Essi si chiesero fino a che punto avrebbero potuto vivere in pace con la propria coscienza se avessero commesso certi atti; e decisero che era meglio non far nulla [...] perché questo era l'unico modo in cui avrebbero potuto continuare a vivere con se stessi. Ciò spiega perché alcuni di loro scelsero infine la morte, quando furono obbligati a partecipare in qualche modo agli atti del regime. Per dirla in modo crudele, ciascuno di loro rifiutò l'omicidio: non perché volesse continuare a obbedire al comandamento "Non uccidere", ma perché non voleva passare il resto dei suoi giorni con un assassino – se stesso. Il requisito per questo tipo di giudizio non è un'intelligenza altamente sviluppata o chissà quale malizia in faccende morali, ma semmai la predisposizione a vivere assieme a se stessi [...], cioè a impegnarsi in quel dialogo silente con se stessi che, sin dai tempi di Socrate e Platone, siamo soliti chiamare pensiero.⁴⁰

La non-partecipazione, decisa con pensiero autonomo, può assumere la forma di una 'resistenza' – è l'esempio di coloro che si sono rifiutati di farsi trascinare nella guerra in Vietnam. Questa non-partecipazio-

³⁹ Sul significato politico dell'azione si veda H. ARENDT, *Vita activa*, cit., pp. 127-182.

⁴⁰ Si tratta delle parole pronunziate dalla studiosa in una conferenza tenuta a Boston nel 1964, trasmessa in seguito dalla BBC. H. ARENDT, *La responsabilità personale sotto la dittatura*, in EAD., *Responsabilità e giudizio*, cit., p. 37.

ne, anche se difesa con argomenti morali, sottolinea la Arendt, ha un risvolto autenticamente politico, perché il centro dell'attenzione non è l'io, ma il destino del proprio paese o di un intero popolo.⁴¹

3. Una suggestione letteraria, per concludere

Come ci ha suggerito la Arendt, dunque, la politica – lo spazio comune degli uomini – ha necessità di riscoprire il suo principale nutrimento che è l'esercizio del pensiero, per non rischiare derive provocate da decisioni 'ottuse', pericolosamente cieche.

Ma, potremmo aggiungere, per eludere tali derive è necessario, d'altro lato, che la scienza stessa, attualmente trionfante nella sua autoreferenzialità come protagonista assoluta della vita collettiva, da lungo tempo priva di interesse di tipo filosofico, riscopra nella filosofia la sua origine dimenticata. La scienza che, si è detto, non pensa, ha bisogno della filosofia, senza la quale manca del suo fondamento, manca della domanda di senso da cui è anticamente emersa. Come ha scritto Jaspers, «senza filosofia non si perde l'esattezza, ma il senso delle scienze».⁴² Amputati dell'originaria domanda filosofica, i progressi scientifici sono inconsapevoli, ma anche, eventualmente, inconsapevolmente distruttivi.

La filosofia può ricondurre il cammino dello scienziato nell'orizzonte mondano da cui si è allontanato; può rieducarlo a guardare la propria verità 'assoluta' anche, contemporaneamente, come 'relativa' alla dimensione umana, storica, politica. Sarebbe lo sguardo ampio di una scienza consapevole che – a fronte della sua potenza tecnologica avanzata, ma anche potenzialmente devastante – non perde di vista le conseguenze del suo operare nel mondo. Non era, questo, lo sguardo degli antichi filosofi naturalisti, così come ad esempio del più moderno Galileo, capaci di inseguire le loro intuizioni percorrendo tanto i sentieri della scienza quanto quelli della filosofia?

Mi viene in mente un racconto di Leonardo Sciascia intitolato *La scomparsa di Majorana*, a cui per concludere vorrei accennare brevemente, poiché mi pare raccolga suggestivamente, con la forza dell'immaginario, il senso del nostro discorso.

⁴¹ Cfr. H. ARENDT, *Responsabilità collettiva*, in EAD., *Responsabilità e giudizio*, cit., p. 133.

⁴² K. TH. JASPERS, *op. cit.*, p. 23.

Il 26 maggio 1938, durante un viaggio per mare da Palermo a Napoli, si perdono le tracce del fisico trentunenne Ettore Majorana. Sciascia suggerisce un'interessante ipotesi di tale scomparsa, forse un po' romanzata ma simbolicamente efficace. Un'ipotesi che parte dal vedere convivere eccezionalmente nella persona del giovane Majorana ciò che la tradizione occidentale ha da tempo disgiunto, la scienza e la filosofia: la vocazione al sapere scientifico orientato a produrre esiti concreti, e l'attitudine a porsi domande di senso relative al mondo comune. Sinteticamente, Sciascia avanza l'idea che la misteriosa scomparsa del giovane fisico non sia stata determinata dal suicidio, come da tutti creduto, piuttosto da un «lucido movente»⁴³ che lo avrebbe spinto ad un volontario ritiro dal mondo. Tale movente sarebbe stato dettato dall'aver egli riconosciuto e calcolato in anticipo la scoperta della scissione nucleare e l'imminente invenzione della bomba atomica, prevedendo profeticamente le conseguenze terribili che quella scoperta della scienza, prestata acriticamente alla politica, avrebbe arrecato all'umanità.

Enrico Fermi definì il giovane fisico come un genio al pari di Galileo o Newton, pertanto perfettamente in grado di prevedere quello che gli altri scienziati non riuscivano ancora ad intuire.

Lo immaginiamo trovarsi d'un tratto dinnanzi al 'tremendo', con la consapevolezza che il ragionare astratto non tenga in alcun conto la vita. La sorella Maria raccontò che «Ettore, in quegli anni, frequentemente diceva: *la fisica è su una strada sbagliata [...]*; e certo non si riferiva alla ricerca in sé, ai risultati sperimentali [...]».⁴⁴ Sicuramente, commenta Sciascia, «il "portare" la scienza come parte di sé [...] doveva essergli di angoscioso peso»; come «un peso di morte che sentiva oggettivarsi nella particolare ricerca e scoperta di un segreto della natura: depositarsi, crescere, diffondersi nella vita umana come polvere mortale».⁴⁵

Nel periodo precedente alla sua scomparsa evitava accuratamente ogni discorso sulla fisica; parlava piuttosto di filosofia. «*Gli interessi filosofici, che erano sempre stati vivi in lui, si erano fortemente accentuati*»,⁴⁶

⁴³ L. SCIASCIA, *La scomparsa di Majorana*, Milano, Adelphi 1997, p. 22.

⁴⁴ Ivi, p. 61.

⁴⁵ Ivi, p. 79.

⁴⁶ Ivi, p. 59.

sottolinea Sciascia. Era reso insonne, diremmo, da quel 'vento del pensiero' che, ci ha insegnato Socrate, sebbene leggero, apre crisi, smonta ordini noti, affaccia sul dubbio: termine quest'ultimo evocante nella sua radice il due, il numero del confronto con se stessi, ma anche del 'decentramento' dall'Uno, da una verità posta come assoluta. La sua decisione di nascondersi dalla scena pubblica, simulando un suicidio, sarebbe stata espressione dunque della volontà di 'non-partecipare', come direbbe la Arendt, ad un atto considerato iniquo, preferendo inseguire un senso altro, più immediatamente umano. Una scelta dettata dalla capacità di giudizio per l'appunto filosofica, in grado di distinguere il bene dal male.⁴⁷ Quella capacità che invece, sottolinea Sciascia, mancò del tutto ai colleghi scienziati americani del tempo, i quali «senza alcuna remora» proposero la bomba atomica, «la misero a punto e, senza porre condizioni o chiedere impegni [...] la consegnarono ai politici e ai militari».⁴⁸

Per la sua scelta, Sciascia paragona Majorana al Moscarda pirandelliano del romanzo *Uno, nessuno, centomila*: gli sembra sottrarsi come quest'ultimo al penoso dovere di vivere in conformità al suo ruolo, affrancandosi infine «dalla trappola di una "normalità" che lo costringeva ad andare avanti, a pubblicare»:⁴⁹ liberandosi dalla grande gabbia della scienza e dei suoi costrutti formali, rifiutando di asservirsi ciecamente alla comunità scientifica che si apprestava senza coscienza a sostenere la politica verso un'azione nefanda. Perciò, proprio come Moscarda «si è forse salvato dal tradire la vita tradendo la cospirazione contro la vita».⁵⁰ Un gesto che, sebbene appaia solo morale, avendo avuto come obiettivo il destino del mondo intero, come affermerebbe la Arendt, è autenticamente politico.

⁴⁷ Di questa capacità, racconta Sciascia, aveva dato conferma molte volte mostrando di saper rinunciare a pubblicare delle scoperte, buttando nel cestino teorie da premio Nobel della cui portata era consapevole, per ragioni «vitali», per «istinto di conservazione: per sé e per la specie umana». Ivi, p. 36.

⁴⁸ Ivi, p. 49.

⁴⁹ Ivi, p. 64.

⁵⁰ Ivi, p. 86.

Non importa se sia stato davvero un terribile presentimento ad orientare la scelta di Majorana. La sua storia, così come l'ha narrata Sciascia, semplicemente ricorda, alla fine del nostro ragionare, la necessità che il 'vento del pensiero' ci accarezzi e ci scuota «ogni qual volta diventa necessario e urgente chiedersi daccapo quali siano i requisiti generali di una vita umana».⁵¹ Certamente, ci avverte altresì, una politica senza l'apporto della filosofia è sicuramente possibile, in tal caso però si tratta di una politica pericolosamente priva di senso.

⁵¹ H. ARENDT, *Responsabilità e giudizio*, cit., p. 8.

From the Information Society to the Knowledge Society, from Data to Wisdom

Zuzana Benková

Introduction

The current landscape has been characterized by a profound interdependence between human societies and information. This societal paradigm underscores the central importance of information in various domains, from technological innovations to socio-cultural transformations. Since the second half of the 20th century, we have found ourselves in a period referred to as the information society, where we navigate in an information-centric environment. This paradigm emphasizes the pivotal role of information in shaping human interactions, economic structures, and cultural dynamics. However, we stand on the threshold of a new epoch, or perhaps have already entered it, marked by transformative shifts, where it is important to examine the development of the information society and its transition toward what is increasingly referred to as the knowledge society.

This paper seeks to highlight the transition from the information society to the knowledge society. It addresses the concept of information itself and points to the emergence and development of the information society in connection with the work of L. Floridi, who considers it the result of the fourth scientific revolution, namely the information revolution. The paper points out that in recent times, there is increasing debate of a terminological shift from the information society to the knowledge society, that signals that the main challenge for the economy, as well as for society in general, is content rather than information technologies.

This transition reflects changes not only in technologies but also in human interactions, organizational structures, and societal values. While the information society is characterized primarily by an emphasis on the collection, processing, and dissemination of information, the transition to a knowledge society represents a qualitative shift in focus. Unlike mere data accumulation, the knowledge society emphasizes the creation, sharing, and utilization of knowledge as the primary driving

force of societal progress. The paper explores the characteristics of the knowledge society, distinguishing its emphasis on knowledge creation, dissemination, and utilization as the driving forces of societal progress. It also addresses the issue of knowledge creation, from data, through information, understanding, knowledge, to wisdom. It also points to the dynamics between tacit and explicit knowledge. However, it also focuses on some risks and adverse manifestations associated with the information and knowledge society. It examines phenomena such as the information explosion and its most prominent manifestation, the phenomenon of information overload. By critically assessing these challenges posed by the information and knowledge society, the aim of the paper is to contribute to a deeper understanding of contemporary societal transformations in the digital age.

1. Information society

In the information society, the concept of information is at the center of attention. However, before we delve into the concept of an information society as such, let's first focus on information itself. Nowadays, the concept of information is associated with various areas of human knowledge. Definitions of this term vary depending on the field in which it is used. It can be related to fields such as computer science, neuroscience, healthcare, journalism, and many others. Currently, we are witnessing widespread utilization of information, and this process is constantly growing.

It is important to consider, as pointed out by Capurro and Hjørland, that the common usage of the term 'information' may have a different meaning than its formal definitions. They highlight that contradictory theoretical views may arise between explicit scientific definitions and implicit definitions of common usage. Hence, it is necessary not only to compare individual formal definitions but also to consider the meaning of the word 'information' as it is used in relation to various disciplines.¹

As the authors further point out, almost every scientific discipline uses the term 'information' within its own context. They also write that in the 20th century, there was a philosophical debate about the

¹ CAPURRO, R., HJØRLAND, B., *The Concept of Information*, 2005 («Annual Review of Information Science and Technology»), vol. 37(1), pp. 343–411.

concept of information, which originated in cybernetics. This debate stems from the fact that the concepts of communication and information were conceived at a higher level of abstraction and were not reduced to human knowledge communication. They also point out that the concept of information was not at the core of philosophical research until the end of the century. As they write, the concepts of information in the philosophy of science and analytic philosophy are related to specific sciences, especially physics, biology, and linguistics. As a result, there gradually began a trend to place the concept of information within a cultural context, while at the same time, the search for a higher level of reflection continued. Information began to be perceived from a modern perspective as communicated knowledge, which gives rise to what could be called a communicative ontology, where it is stated that not only living beings but also all kinds of systems produce, process, and exchange information.²

From the perspective of information theory, pioneered by Claude Shannon in the mid-20th century, information is considered a measure of reducing uncertainty, emphasizing its role in communication systems and signal processing. However, in the context of contemporary society, information encompasses not only structured data but also knowledge, opinions, and stories disseminated through various channels. In today's society, information has emerged as an omnipresent entity that permeates all aspects of human existence. In the digital age, characterized by unprecedented technological advancement and interconnectivity, information has become the cornerstone of social progress and development. The proliferation of digital devices, the advent of the internet, and the rise of social media platforms have facilitated the exponential generation, dissemination, and consumption of information on a global scale.

The concept of an information society has come to the forefront in recent decades, reflecting the profound impact of information and communication technologies (ICT) on various aspects of human life. An information society is characterized by the ubiquitous presence of digital technologies, rapid exchange of information, and transformation

² CAPURRO, R., HJØRLAND, B., *The Concept of Information*, 2005 («Annual Review of Information Science and Technology»), vol. 37(1), pp. 343-411.

of socio-economic structures. It is defined by the widespread adoption and utilization of ICT, which facilitate the production, distribution, and consumption of information on a global scale. The central tenet of this concept is the notion that information serves as a fundamental driver of economic, social, and cultural activities.

The emergence of the information society is closely related to significant socio-cultural changes in Western society in the second half of the 20th century. These changes were stimulated by the advent of new technologies, especially information technology. In the narrower sense of the word, we are talking about the information society in the context of the rapid development of information and communication technologies in the 80s and 90s of the 20th century, in connection with the expansion of personal computers and later the Internet.

L. Floridi also writes about the information society and describes it in the context of the information revolution, which he calls the fourth scientific revolution. According to him, science can influence our understanding in two ways: one can be defined as extroverted, directed towards the world, and the other as introverted, directed towards oneself. Three scientific revolutions had a significant impact on both these aspects, as they changed our understanding of the external world and our conception of ourselves. The first revolution is associated with Nicolaus Copernicus and his heliocentric cosmology, which overturned the idea of Earth and humanity as the center of the universe. The second scientific revolution is associated with Charles Darwin, who showed that all life evolved from common ancestors through natural selection, thereby removing humanity from the center of the biological realm. The third scientific revolution is associated with Sigmund Freud, who introduced the mind as an area of the unconscious, subject to the defense mechanism of repression. As Floridi further writes, since the 1950s, computer science and information and communication technologies have influenced both the extroverted and introverted nature of our interaction with the world and our understanding of ourselves. In many ways, we are not isolated entities but rather interconnected informational organisms or information interacting with biological factors and artificial artifacts in the global environment created by information. In this context, Floridi speaks of the 'infosphere', an informational environment consisting of all services and informational

entities, including informational agents and their properties, interactions, and relationships. Floridi associates the fourth scientific revolution with the name Alan Turing, who can be considered a representative scientist of this revolution.³

In his analysis of the emergence of the information society, Floridi presents the idea that humanity has gone through various types of information societies since the Bronze Age, which he associates with the invention of writing in Mesopotamia and other parts of the world. However, this is distinct from the conceptual understanding of the information revolution. In this context, he states that only recently has the prosperity and progress of humanity become closely related to the effective management of the information lifecycle.

According to Floridi, today the most advanced societies are characterized by a strong dependence on intangible assets based on information. This dependence manifests in many areas such as commerce, property, communication, finance, insurance, and entertainment, as well as in information-oriented sectors such as education, public administration, and healthcare. Using the example of all member countries of the G7 group, namely Canada, France, Germany, Japan, the United Kingdom, Italy, and the United States, it can be seen that they are defined as information societies, as at least 70 percent of their GDP depends on intangible assets associated with information, rather than on tangible goods, as is the case with physical products of agricultural and manufacturing sectors.⁴

Today, information technologies have wide-reaching impacts across various aspects of human life, influencing the economy, industry, education, and leisure activities. Their effects bring about societal changes and shifts, particularly in political, economic, and cultural realms due to their pervasive influence. These changes encompass the emergence of new organizational structures and alterations in how politics are perceived and practiced in diverse societies.

On a social level, information technologies prompt shifts in individual attitudes towards interpersonal communication, cohabitation, career advancement, parenting, education, and personal and societal

³ FLORIDI, L., *La rivoluzione dell'informazione*. Codice Edizioni, 2012, pp. 10-11.

⁴ *Ibidem*, pp. 3-6.

fulfillment. According to Floridi, this transformation isn't merely superficial or speculative about futuristic posthuman states, but rather a profound reevaluation of reality and self-perception. Floridi suggests that information and communication technologies instigate radical transformations by creating environments where users undergo a form of initiation upon entry through an 'access door.' He introduces the term 'reontologize' to describe this radical restructuring, indicating that it not only reconfigures systems but fundamentally alters their underlying essence and ontologies. Hence, information and communication technologies are not solely reconstructing the world but fundamentally redefining its ontological fabric.⁵

2. Shift towards knowledge society

In recent times, there occurs a debate about a shift from an information society to a knowledge society. This shift reflects not only changes in technological capabilities but also transformations in human interactions, organizational structures, and societal values. While the emphasis in an information society is primarily on the collection, processing, and dissemination of information, the transition to a knowledge society represents a qualitative shift in focus. Unlike mere data accumulation, a knowledge society emphasizes the creation, sharing, and utilization of knowledge as the primary driving force of societal progress. Knowledge in this context encompasses not only factual information but also expertise, insights, and contextual understanding. As described by Capurro and Hjørland, the terminological shift from an information society to a knowledge society signals that the main challenge for the economy, as well as for society in general, is content rather than information technologies.⁶

We could therefore look at the information society as a precursor to what we aspire to become, thus knowledge society. The difference lies not just in the quantity and accessibility of data and information, but in the depth and quality of understanding we gain from them. The Knowledge Society places a heightened emphasis on the transformation of

⁵ Ibidem. pp. 12-13.

⁶ CAPURRO, R., HJØRLAND, B., *The Concept of Information*, 2005 («Annual Review of Information Science and Technology»), vol. 37(1), pp. 343 – 411.

this information into knowledge, with wisdom as its ultimate goal.

The current era is characterized by the rapid development of information and communication technologies and digital media, which, among other things, convey information through the Internet. Digital documents are created, information spreads almost at the speed of light, and the number of information sources in this online environment constantly increases.

In addition, advances in artificial intelligence, machine learning, and data analytics play a vital role in transforming raw data into meaningful insights. In addition to technological possibilities, socio-cultural factors also significantly influence the use of knowledge in current information environments. Knowledge sharing practices, collaborative networks and organizational cultures play a key role in creating an enabling environment for knowledge creation and dissemination. In order to better illustrate this process of transformation from an information society to a knowledge society, we can look at the transition from information, or data to knowledge.

In a computer setting, what we commonly refer to as 'information' doesn't fully embody its true meaning; it essentially exists independently. The fundamental components within this environment are data, yet data alone do not constitute information as traditionally defined because they lack semiotic significance. Essentially, data can be seen as raw symbols devoid of inherent meaning – they transform into information only when they are integrated into a person's sensory experience. In simpler terms, information only achieves its true essence when it is assimilated into human communication and comprehension.⁷

Russell Ackoff, a systems theorist and professor specializing in organizational change, outlines five categories that classify the content of the human mind: data, information, knowledge, understanding, and wisdom. As he further explains, data are symbols, facts, or statements regarding an event devoid of contextual connections. Information, on the other hand, is processed data that provides answers to basic questions like who, what, where, and when, incorporating an understanding of relationships and potential cause and effect. Knowledge involves

⁷ Gálik, S., *K niektorým rizikám vedomostnej spoločnosti. («Informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť»)*, 2014, pp. 6-13.

the practical application of data and information, addressing the question of how, and offering patterns that yield high predictability. Understanding encompasses the appreciation of why things occur, while wisdom signifies an evaluated understanding rooted in fundamental principles within knowledge, characterized by a systematic approach. Ackoff emphasizes that the first four categories pertain to the past, focusing on what has been or is currently known. However, the fifth category, wisdom, transcends the past and present, as it entails envisioning and designing the future. Through wisdom, individuals possess the capability to shape the future, rather than merely comprehend the present and the past.⁸ Chaim Zins characterizes the initial three components as follows: data consist of collections of symbols denoting sensory perceptions or stimuli; information comprises a collection of symbols representing factual knowledge gained from experience; and knowledge involves a set of symbols conveying the significance of ideas that an individual reasonably considers to be accurate.⁹

In the context of knowledge, challenges to the traditional epistemological definition of this term arise in modern philosophical discussions, which point out dichotomous characteristics of knowledge. One of these is tacit and explicit knowledge. As K. A. Grant writes, this division of knowledge was already pointed out by Polanyi in his major work *Personal Knowledge* (1958), in which he explores how individuals acquire and share knowledge. He argues that knowledge is highly personal and challenges the commonly held view of the impartial, objective scientist. In this extensive philosophical work, he examines the nature of scientific research and knowledge. He bases a significant portion of his arguments on the role of language in mediating knowledge. However, despite the importance of language as a tool for sharing knowledge, he points out that we often can know how to do things without being able to articulate why what we do works. He suggests that some types

⁸ BELLINGER, G., CASTRO, D., MILLS, A., *Data, information, knowledge, and wisdom*, from <http://www.systems-thinking.org/dikw/dikw.htm>

⁹ ZINS, C., *Conceptual approaches for defining data, information, and knowledge*. («Journal of the Association for Information Science and Technology»), 2007, vol. 58(4), pp. 479-493.

of knowledge have limited transferability.¹⁰ And in this case, we are talking about ‘tacit knowledge’. It is about knowledge that can be formulated, codified and transferred to others through formalized means. As Nonaka and Takeuchi write:

*«Tacit knowledge is highly personal and hard to formalize, making it difficult to communicate or to share with others. Subjective insights, intuitions, and hunches fall into this category of knowledge. Furthermore, tacit knowledge is deeply rooted in an individual’s action and experience, as well as in the ideals, values, or emotions he or she embraces. Tacit knowledge can be segmented into two dimensions, The first is the technical dimension, which encompasses the kind of informal and hard-to-pin-down skills or crafts captured in the term “know-how”. A master craftsman, for example, develops a wealth of expertise “at his fingertips” after years of experience. But he is often unable to articulate the scientific or technical principles behind what he knows. At the same time, tacit knowledge contains an important cognitive dimension. It consists of schemata, mental models, beliefs, and perceptions so ingrained that we take them for granted. The cognitive dimension of tacit knowledge reflects our image of reality (what is) and our vision for the future (what ought to be). Though they cannot be articulated very easily, these implicit models shape the way we perceive the world around us.»*¹¹

On the other hand, there is explicit knowledge, also referred to as ‘codified,’ which pertains to knowledge that is transferable in a formal, systematic language. When comparing tacit and explicit knowledge, we can speak of explicit knowledge as rationality (mind) and tacit knowledge as experience (body) knowledge. Explicit knowledge is sequential and pertains to there and then, whereas tacit knowledge is simultaneous (here and now). Explicit knowledge deals with theory, while tacit knowledge deals with practice.¹²

While tacit and explicit knowledge are inherently different in nature, they are intricately interconnected within organizational contexts. Nonaka and Takeuchi (1995) proposed the concept of knowledge conversion processes, which explains how tacit and explicit knowledge interact and transform within organizations. These processes include socialization, externalization, combination, and internalization. So-

¹⁰ GRANT, K., *Tacit Knowledge Revisited - We Can Still Learn from Polanyi*. («The Electronic Journal of Knowledge Management»), 2007, pp. 173-180.

¹¹ NONAKA, I., TAKEUCHI, H., *The Knowledge-Creating Company*, New York, Oxford University Press, 1995, p. 8.

¹² *Ibidem*, pp. 59-61.

cialization involves sharing tacit knowledge through interpersonal interactions and observations, while externalization means articulating tacit knowledge into explicit forms through dialogue, storytelling, or metaphors. Combination refers to integrating various explicit knowledge sources to create new knowledge, while internalization involves absorbing and internalizing explicit knowledge into one's own tacit knowledge base through learning by doing or reflective practices.¹³ Understanding the dynamics between these two types of knowledge is essential for designing effective knowledge management strategies that facilitate the creation, sharing, and utilization of knowledge.

3. To some risks of information and knowledge society

The emergence of the knowledge society has brought transformative changes in various aspects of human life. While the knowledge society offers numerous opportunities for economic, social, and technological progress, it also presents its own risks and challenges that require careful consideration and proactive management. The rise of the knowledge society, driven by rapid advancements in information and communication technologies (ICT) and globalization, has changed the way individuals, organizations, and societies create, access, and utilize knowledge. The transition to a knowledge-based economy brings challenges such as job displacement due to automation, as well as deepening of the digital divide or information inequality. It is important to note here, that even though information inequality might be understood as a problem, however, it is a natural state of a society with market economy. It only becomes a social problem when it turns into information poverty where the information gap opens up.

Generally, information inequality can be divided into two types. The first is information inequality between information-rich and information-poor countries. The second type is the information inequality or gap within countries. In many cases, information poverty leads to impaired integration into society or exclusion from society, which can be about individuals as well as groups. Information-poor groups can separate and close, live according to their own rules and stop considering social institutions as their own, but perceive them as the institutions

¹³ Ibidem, pp. 61-89.

of others.¹⁴

Within the social risks arising from the information and knowledge society, we must not forget, in addition to social isolation, the issues arising from the use of digital information and communication technologies, such as privacy violations, digital dependency, and erosion of traditional social structures and values. Moreover, rapid technological advancements in areas such as artificial intelligence, biotechnology, and nanotechnology in recent years have raised ethical dilemmas and concerns about safety and potential consequences.

Currently, we find ourselves in a society characterized by a continuously growing amount of information. This sharp increase in information and information sources is a worldwide phenomenon and is often referred to as 'information explosion.' We can understand the information explosion as «*a term used to describe the rapidly increasing amount of published information and the effects of this abundance of data.*»¹⁵

This phenomenon is characterized by exponential growth of data and information in various areas, from scientific literature and social media content to sensor data and streaming services. While the democratization of information has democratized access to knowledge and facilitated global connectivity, it has also brought significant challenges in terms of information overload, spread of misinformation, and digital inequality. Several factors contribute to the causes of the information explosion, such as technological progress, content digitalization, user-generated content, and IoT. The rapid advancement in information and communication technologies (ICT), such as the internet, social media, and big data analytics, has enabled unprecedented creation, storage, and dissemination of digital information. The digitization of analog content, including books, magazines, newspapers, and archival materials, has exponentially increased the volume of available information. The dissemination of user-generated content on social media platforms, blogs, or online forums has contributed to exponential growth of digital data, creating extensive repositories of

¹⁴ RANKOV, P., *Informačná spoločnosť – perspektívy, problémy, paradoxy*. L.C.A., 2006, pp. 57-63.

¹⁵ New World Encyclopedia, *Information explosion*, from https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Information_explosion

user knowledge and opinions. The widespread adoption of Internet of Things (IoT) devices and sensors has also created massive data flows from various sources.

However, the information explosion also brings several consequences. The most significant one is ‘information overload.’ Individuals and organizations are inundated with overwhelming amounts of information, leading to cognitive overload, decision paralysis and reduced productivity. One of the first authors who popularized the term information overload is Alvin Toffler. In his book titled *Future Shock*, published in 1970, Toffler provided the predictions regarding the Internet, sharing economy, telecommuting, and businesses without a formal structure. As K. J. Ryan writes, Alvin Toffler «*predicted the spread of free-flowing information via personal computers and the Internet and brought the term “information overload” into the popular lexicon, a reference to the difficulty people have understanding issues and making decisions because of the overwhelming amounts of data available.*»¹⁶

However, the phenomenon of information overload is individual because it involves subjective perception based on various individual requirements, experiences, feelings, or expectations. These subjective feelings or experiences of individuals regarding information overload are related to several factors. These factors include, for example, a lack of time needed for effective work with information or the ability to identify and select information from a wide range of information sources. However, the cause of information overload may not be just the quantitative aspect of information. Information overload can also be viewed from a qualitative perspective. Therefore, we can distinguish between two categories of information overload related to the quantity or quality of information – namely, quantitative or qualitative information overload. Qualitative information overload occurs when an individual is overwhelmed by information that is inadequate in terms of its quality. These are cases when an individual needs to learn, find, or gain access to information. Qualitative information overload is closely related to the concept of data smog, which refers to an ex-

¹⁶ RYAN, K. J., *4 Things Futurist Alvin Toffler Predicted About Work Back in 1970*, from <https://www.inc.com/kevin-j-ryan/4-things-futurist-alvin-toffler-predicted-about-work-in-1970.html>

cess of low-quality information. As David Shenk states, this term can be understood as an excess of poor-quality information.¹⁷ This term was already added to the Oxford English Dictionary in 2004, which defines it as «*confusing masses of information, esp. from the Internet, in which the erroneous, trivial, or irrelevant cannot be easily or efficiently separated from what is of genuine value or interest (often in figurative context); obfuscation generated by this.*»¹⁸

Information overload can have its consequences in many forms and has a significant impact on overall human well-being. It can manifest as reduced cognitive performance, which ultimately affects decision-making abilities, difficulties with concentration, decreased productivity, and can also lead to problems with searching, sorting, and processing information. There occurs a paradox that despite the availability of information, individuals may struggle to find and effectively work with it, leading to the lack of information. In addition, information overload can also have manifestations in the physical and mental realm. Common symptoms of information overload include low mood, irritability, anxiety, and in some cases, it can even lead to depressive states. Furthermore, it can also manifest as symptoms such as impaired vision or increased blood pressure.¹⁹ Already in 2002, a Harvard study introduced the term Information Fatigue Syndrome (IFS), which refers to mental health problems caused by information overload. The symptoms of IFS include poor concentration due to the overloading of short-term memory; polyphasic behavior or multitasking often resulting in diminished rather than increased productivity; hurry sickness, which is the belief that one must continuously rush to keep pace with time; pervasive hostility resulting in a chronic state of irritability near anger or even rage; habituation or over-stimulation which causes the brain to shut down and enter a trance-like state; 'plugged in' compulsion is

¹⁷ SHENK, D., *The E Decade: Was I right about the dangers of the internet in 1997?* from <http://www.slate.com/id/2171128/>

¹⁸ Oxford English Dictionary, *Data smog*, from <http://davidshenk.com/webimages/OED.datasmog.pdf>

¹⁹ RUFF, J., *Information Overload: Causes, Symptoms and Solutions*. Harvard Graduate School of Education, from https://workplacepsychology.files.wordpress.com/2011/05/information_overload_causes_symptoms_and_solutions_ruff.pdf

the strong need to check email, voice mail and the Internet in order to stay ‘in touch’; traditional stress including lowered immune response, endocrine imbalance, depression, and the occurrence of ‘burn out’.²⁰

In addition to the consequence of information explosion and information overload, another risk typical for information and knowledge society worth mentioning is the phenomenon of misinformation, where the abundance of digital information has enabled the rapid spread of false or misleading information, posing challenges in obtaining information and constructing knowledge. Furthermore, it is not only the aforementioned information inequality but also digital inequality. Disparities in access to digital technologies and skills in information literacy deepen digital inequality, perpetuate socio-economic differences, and hinder equitable participation in the digital society. Concerns also arise in the area of privacy and security. Extensive collection, storage, and analysis of digital data raise significant concerns about privacy breaches, data breaches, or identity theft. These aforementioned risks call for management strategies that could help mitigate their negative impacts. One effective strategy could be education and support for skills in information literacy, critical thinking, and media literacy to enable individuals to distinguish credible sources of information, evaluate the quality of information, and effectively navigate the digital environment.

Conclusion

In conclusion, the concept of the information society encompasses a multidisciplinary understanding of the role of information in contemporary human existence. As highlighted by Capurro and Hjørland, the diverse interpretations of ‘information’ across scientific disciplines emphasize the need for a holistic approach when exploring its implications. From its roots in cybernetics to its integration into philosophical discourse, the evolving notion of information has become central to our understanding of societal progress.

²⁰ NGUYEN, S., *Information Overload: Too Much Information Becomes Noise*. Workplace Psychology, from <https://workplacepsychology.wordpress.com/2011/05/18/information-overload-when-information-becomes-noise/>

The emergence of the information society, propelled by advancements in information and communication technologies, has transformed human interactions, organizational structures, and societal values. This transition has paved the way for a deeper exploration of the knowledge society, where the emphasis shifts from mere data accumulation to the creation, sharing, and utilization of knowledge. This shift represents a qualitative evolution, highlighting the importance of wisdom as the ultimate goal in the transformation of information into meaningful understanding.

However, along with the opportunities presented by the knowledge society come significant risks and challenges. The proliferation of digital technologies has led (not only) to information overload, misinformation, and digital inequality. These issues not only affect individual well-being but also have broader societal implications, including privacy violations, erosion of traditional social structures, and ethical dilemmas in technological advancements. Addressing these challenges requires proactive strategies that prioritize education and support for skills in information, digital, media literacy, and critical thinking.

**Coabitare nel terzo millennio.
Condividere la terra nell'età dei muri**

Biancamaria Di Domenico

Il tema della coabitazione, indissolubilmente legato a quello dell'ospitalità, racchiude il senso profondo di una cultura e di una civiltà. Non stupisce, neanche nel terzo millennio, infatti, che dal recente passato europeo siano rispuntati i vecchi fantasmi del *Blut und Boden*, del sangue e del suolo, da sempre alla base della discriminazione. Per i cosiddetti figli della nazione, che sin dalla nascita hanno condiviso l'ottica statocentrica – ancora ben salda e dominante – lo Stato è sempre apparso come un'entità naturale e quasi eterna.¹ La migrazione, invece, come una sorta di devianza pericolosa da arginare; e, a ben guardare, è rimasta ancora radicata l'idea di decidere con chi poter coabitare. «Ognuno a casa propria!», direbbe la corrente xenofoba populista, che trova qui il suo trampolino di lancio.

Spesso si ignora, però, che questo è un lascito dell'hitlerismo, che ha gettato le basi del primo progetto di rimodellamento biopolitico del pianeta, in quanto si proponeva di ristabilire i criteri e gli steccati della coabitazione. Vale la pena ricordare che, quando nel 1939, Heinrich Himmler aveva istituito lo RSHA (Reichssicherheitshauptamt), l'Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich, ne aveva affidato la quarta sezione proprio ad Adolf Eichmann, che avrebbe dovuto occuparsi della «eliminazione dei nemici», nonché della «evacuazione delle minoranze». L'espressione che veniva usata era anche «emigrazione forzata di popoli». D'altronde, già negli anni precedenti, Hitler aveva delineato una «politica demografica negativa», il cui fine primario era quello di creare un *volkloser Raum*, «uno spazio privo di popoli», un'area disabitata, dove avrebbero dovuto insediarsi i tedeschi.²

Come avverte Hannah Arendt, sarebbe perciò un errore considerare le efferate misure prese contro gli ebrei, solo come il prodotto di un

¹ Cfr. DONATELLA DI CESARE, *Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione*, Torino, Bollati Boringhieri 2017, p. 11.

² Cfr. *Ivi.*, p. 250.

secolare antisemitismo covato in seno alla cultura europea. A questo punto, infatti, «la soluzione finale» diviene l'ultima tappa di una politica dell'emigrazione, che avrebbe dovuto sì ripulire la Germania dalla minoranza ebraica, ma di fatto valicava confini e coinvolgeva altre nazioni. In effetti, i profughi avevano dovuto chiedere rifugio a paesi non sempre disposti ad accoglierli. Il nuovo crimine prese forma quando il regime nazista decise di espellere non solo gli ebrei dalla Germania, ma di eliminare il popolo ebraico dalla terra.³ Questo crimine planetario, poi definito «crimine contro l'umanità», perché commesso contro la condizione umana, non aveva precedenti nella storia. Ne *La banalità del male*,⁴ Arendt criticò la Corte di Gerusalemme nella sua pretesa di giudicare un crimine che, pur compiuto sul corpo del popolo ebraico, coinvolgeva l'umanità e richiedeva perciò un tribunale internazionale. Qual è, dunque, il filo che lega discriminazione, espulsione, genocidio e coabitazione?

Sempre al termine de *La banalità del male*, con tono profetico, Hannah Arendt, rivolgendosi ad Eichmann, scrive:

[...] La politica non è un asilo: in politica obbedire e appoggiare sono la stessa cosa. E come tu hai appoggiato e messo in pratica una politica il cui senso era di non coabitare sulla terra con il popolo ebraico e con varie altre razze (quasi che tu e i tuoi superiori aveste il diritto di stabilire chi deve e chi non deve abitare la terra), noi riteniamo che nessuno, cioè nessun essere umano desideri coabitare con te. Per questo, e solo per questo, tu devi essere impiccato.⁵

Le espressioni usate dalla Arendt sono *inhabit* o anche *share the earth*, abitare e condividere la terra che, filosoficamente parlando, richiamano le parole tedesche *Erde* e *wohnen*. Già Heidegger, di cui la Arendt fu allieva, si era soffermato sul significato di *éthos*, con *Aufenthal*, soggiorno e *Wohnung*, abitazione. L'*éthos* è quindi il soggiorno dell'uomo, il suo abitare la terra, nonché la dignità umana. Se per Kant la dignità umana costituisce la base di ogni obbligo etico, per Heidegger non può esserci dignità né umanità, se non laddove è salvaguardato quel soggiorno nella cui apertura si dispiega la luce del mondo. In questa prospettiva, la fonte dell'etica non è connessa con i costumi e le abitudini, bensì con

³ Cfr. *Ivi.*, p.251.

⁴ HANNAH ARENDT, *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Milano, Feltrinelli 2014.

⁵ *Ivi.*, p.284

l'abitare e il soggiornare. L'etica sta nel soggiorno umano sulla terra.⁶ La filosofa francese, Simone Weil, ha parlato invece di "radicamento". La metafora naturale - che rimanda alle molteplici radici o legami che l'uomo può stabilire nei più disparati ambienti sociali - è da intendersi come quella condizione tale per cui l'appagamento dei bisogni dell'Altro spetta alla società nel suo insieme, la quale dovrebbe garantire agli individui lo spazio necessario per una vita degna di essere vissuta.⁷

Tornando, ancora una volta, alla riflessione di Hannah Arendt, possiamo affermare che la peculiarità dello sterminio nazista si imprime nella pretesa di stabilire con chi coabitare. Proprio questa netta presa di posizione, dai tragici risvolti, ha reso talmente enorme il crimine da richiedere, per la stessa filosofa tedesca, la pena di morte. Lo Stato-nazione, per sua natura, è spinto ad espellere, fondandosi su un ideale politico omogeneo. In questo senso si spiega anche la ricorrente massa di rifugiati, che spinge alle frontiere e che è destinata ad aumentare. Cosa resta oggi dell'hitlerismo?

Procedendo nel solco tracciato, sin qui, dalla riflessione di Hannah Arendt, l'idea che sia possibile scegliere con chi coabitare: come vorrebbe il liberismo che, grazie alla finzione del contratto, volontariamente stipulato, si possa decidere chi ammettere o chi escludere, senza riflettere troppo sugli effetti prodotti nel passato. Ben prima di stringere qualsiasi contratto o accordo, ciascuno di noi è vincolato all'Altro, ineluttabilmente legato a tanti altri, mai scelti e da cui dipende la sua esistenza e che chiede, d'altra parte, di essere tutelato e difeso. Si può scegliere con chi convivere, con chi dividere il proprio tetto o il proprio vicinato, ma non si può scegliere con chi coabitare. Chi si erge a soggetto sovrano, chi invoca una supposta superiorità identitaria cela una violenza ancestrale, i cui esiti potrebbero essere imprevedibili; perché nessuno è mai stato scelto: sulla terra ha avuto temporaneamente un luogo dove prima abitava un altro, un luogo di cui non si può esigere il possesso.⁸

⁶ D. DI CESARE, *op. cit.*, p. 252.

⁷ SIMONE WEIL, *La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei doveri verso l'essere umano*, a cura di G. Gaeta, Milano, SE 1990, p. 49.

⁸ Cfr. D. DI CESARE, *op. cit.* 254.

Riconoscere l'Altro e i suoi diritti vuol dire aprirsi non solo ad un'etica della prossimità, ma anche una politica della coabitazione, nel senso più ampio e profondo del termine che, oltre a partecipazione, indica simultaneità. Tuttavia, non si tratta di aderire ad un rigido gioco delle parti, in cui si sta l'uno accanto all'altro, perché coabitare significa condividere la prossimità spaziale, in una convergenza temporale dove il passato di ciascuno possa articolarsi in un presente e futuro comuni.⁹

⁹ Cfr. *Ivi.* p. 255.

La politica tra teoria e pratica. Considerazioni in tema di partecipazione politica

Luca Gasbarro

Introduzione

Se si affronta il problema politico dalla prospettiva del dibattito tra “teoria” e “prassi” risulta imprescindibile una riflessione, seppur preliminare, circa la partecipazione.

Il tema della *partecipazione* si presta a varie chiavi di lettura e di interpretazione. Di *partecipazione* si è detto e scritto molto.

Come partecipare, quanto partecipare, perché partecipare sono, forse, le principali domande attorno a cui si sono snodate, nel tempo, varie ricerche sul tema.¹

¹ La bibliografia sul tema della *partecipazione* è sterminata. In via preliminare, è possibile far riferimento ad un recente studio curato da FIAMMETTA RICCI *Luoghi e non luoghi di partecipazione politica nell'agorà digitale. Simulacri e virtualità delle istituzioni*, in A. BRÄNDLI, G. VALE (Eds.), *Going Digital? Citizen Participation and the Future of Direct Democracy Schwabe Verlag*, Basilea-Berlino, 2020, pp. 201-219. Della stessa autrice si segnala anche: C. DI MARCO, F. RICCI (a cura di), *La partecipazione popolare e la crisi della sovranità nel quadro euro-globale. Le sfide del multiculturalismo. Popular participation and crisis of sovereignty in euro-global space. The challenge of multiculturalism*, Atti del Convegno Internazionale 23 e 24 marzo 2017, Università di Teramo, Editoriale Scientifica, Napoli. Si tenga qui presente pure la prima parte del volume curato da GIOVANNI FIASCHI dal titolo *Governance: oltre lo Stato?*, Rubbettino, Soveria Manelli 2008. Lo studio prende in considerazione vari contributi nel tentativo di evidenziare, come “[...] il mutamento delle pratiche di partecipazione che si compendia nel concetto di *governance* richiede un impegno teorico più comprensivo, che miri ad una conoscenza non settoriale [...]”. Il rapporto e la (reale o supposta) dialettica tra governo e *governance*, se considerati senza presupposti ideologici e senza coinvolgimenti emozionali, sono un tema sul quale non si può riflettere senza rimettere in discussione i modi e i soggetti della politica moderna. In questo senso il tema del *governance* può essere considerato un punto di attacco attuale e particolarmente significativo per riaprire la questione della politica nel nostro tempo da una prospettiva esigente”, G. FIASCHI, *Introduzione*, p. 6. Inoltre, per delineare alcuni contorni del rapporto tra partecipazione “sociale” e partecipazione “politica”, possiamo ricordare in via preliminare lo studio di G. SORGI, *Per uno studio della partecipazione politica. Hobbes, Locke, Tocqueville*, Milella, Lecce 1981, pp. 39-68.

Il presente intervento vuole rappresentare un primo tentativo circoscritto a declinare, in chiave critico-politica,² questo complesso tema mettendolo in relazione con alcune variabili quali: *volontariato, società civile e sussidiarietà*.

Nell'odierno contesto nazionale emerge, infatti, da una parte, una richiesta di coinvolgimento, in termini partecipativi, di un numero sempre più crescente di cittadini.³ Dall'altra, differenti spunti denotano come si stia andando incontro ad una probabile 'riorganizzazione' "delle autonomie" in tema di rapporto Stato-Enti locali.

Da un lato, si richiede più possibilità di *partecipazione*, dall'altro si tende a ridiscutere le potenzialità di intervento dei singoli e delle associazioni o di enti pubblici di prossimità, e, nel caso specifico, il riferimento può farsi agli enti locali per le loro competenze nel campo del volontariato.⁴

Verosimilmente, si corre il rischio che, insieme alla discussione attorno al valore o meno di vecchie e/o nuove autonomie, possano passare in secondo piano anche talune questioni, come ad esempio quelle sottese al tema del *volontariato*, che all'apparenza appaiono facilmente sacrificabili nella prospettiva di riduzione di costi e di contrazione della spesa pubblica, ma che, al contrario, rivelano una certa fertilità intellettuale da recuperare e da approfondire.

² A tal fine, appare stimolante raccogliere la sollecitazione proposta da Giuseppe Sorigi: "Nella sfera del 'politico' [...] bisogna comprendere non solo quelle attività che riguardano la organizzazione normativa della società, non solo la sua suprema direzione (gestione del potere centrale), ma anche quelle attività e atteggiamenti che concernono in modo primario e specifico la fondazione, il mantenimento, il rinnovarsi della comunità organizzata a dimensione di Stato, la elaborazione e diffusione di idevalori che ispirano tali attività e muovono al concreto conseguimento dei fini comuni, il funzionamento delle strutture pubbliche a tutti i livelli e infine i rapporti con le altre comunità analoghe. Riferita a questo quadro composito, la partecipazione politica può essere esaminata con un più ampio ventaglio di dimensioni e probabilmente essere compresa in un maggior numero di suoi significati". *Ivi*, p. 55.

³ Per un approfondimento sul tema, di sicuro interesse, può risultare il recente volume di GIULIO MOINI, *Teoria critica della partecipazione*, Franco Angeli, Milano 2012.

⁴ Come è noto, nell'ordinamento italiano, in tema di *volontariato*, alle Province, oltre al coordinamento di quelle realtà che si occupano di Protezione civile, spetta la competenza di censire periodicamente le associazioni di volontariato operanti sul territorio.

Mettere in relazione *partecipazione, società civile e volontariato* significa, infatti, chiamare in causa il principio di *sussidiarietà* e, conseguentemente, il valore che esso è in grado di porre sul tavolo della discussione in termini generali di mediazione politica tra *cittadino* e *bene comune*,⁵ e, come va verificandosi più recentemente, in termini generali di discussione sui *beni comuni*⁶ e del rapporto tra *bene comune* e *beni comuni*, tra la *cosa di tutti* e le *cose di tutti*.⁷

Secondo alcuni, infatti, i *beni comuni* non si identificano né col «privato» né col «pubblico». Rappresentano piuttosto un terzo elemento chiamato a “triangolare” con gli altri due, e, in quanto tali, si ritrovano al centro di alcune tra le problematiche cruciali del nostro tempo.⁸

Partecipazione, società civile e volontariato

Sorgono alcune domande che richiedono ulteriori momenti di approfondimento: come favorire la partecipazione alla “cosa pubblica” a prescindere dalle riforme su cui si sta discutendo? Come favorire una

⁵ Per orientarsi, in via introduttiva e in termini generali, sull'argomento *bene comune* si rinvia a A.M. QUINTAS, *Analisi del bene comune*, Bulzoni, Roma 1988² (II edizione riveduta ed ampliata). Le seconda parte del volume è dedicata alla nozione di *bene comune politico*, cfr. pp. 131-154. Risultano interessanti altresì le riflessioni operate in uno dei paragrafi conclusivi, *Il bene comune politico e il problema della felicità dell'uomo*, alle pp. 257-266.

⁶ Come, ad esempio, l'acqua, la terra, le foreste. A questa categoria possono appartenere anche i saperi locali, il patrimonio genetico dell'uomo e di tutte le specie vegetali e animali, la biodiversità. Ma pure i *beni comuni globali*. Si pensi all'atmosfera, il clima, gli oceani, la sicurezza alimentare, la pace, la conoscenza, i brevetti, Internet, cioè tutti quei beni che sono frutto della creazione collettiva. Inoltre vi sono inoltre i servizi pubblici forniti in risposta ai bisogni essenziali dei cittadini, bisogni che ovviamente variano nel tempo. Si tratta, tra gli altri, dell'erogazione dell'acqua, della luce, il sistema dei trasporti, la sanità, la sicurezza alimentare e sociale, l'amministrazione della giustizia.

⁷ Su tale particolare tematica risulta utile richiamare il contributo di R. CUBEDDU, *Governance, innovazione e ruolo della politica*, in G. FIASCHI (a cura di), *Governance: oltre lo Stato?*, cit., pp. 169-190.

⁸ Sul tema *beni comuni*, un'argomentazione che tocca i campi della filosofia, dell'economia e della politica, è presentata da L. PENNACCHI, *Filosofia dei beni comuni*, Donzelli, Roma 2012. Più di taglio storico e comparativo è, invece, la riflessione di A. CIERVO, *I beni comuni*, Ediesse, Roma 2013.

reale *partecipazione* (in senso ampio) al *bene comune* e ai *beni comuni* che forse rappresentano un modo concreto per trovare una definizione del *bene comune* che possa essere condivisa, a prescindere dalle modalità con cui essa poi si esplicherà? Come far sì che i *beni comuni* siano identificati e gestiti su base democratica?

Tali interrogativi celano un ulteriore problema che è, poi, forse quello principale: in che maniera è possibile ridurre, in termini di mediazione politica, lo spazio che intercorre tra *cittadino* e *bene comune*? E in che modo è possibile ampliare in termini innovativi il discorso sul *bene comune* comprendendo in esso anche il tema della decisione sui *beni comuni*?

I problemi da affrontare sono molteplici. Si pensi solo indicativamente al tema della rappresentanza e al suo declinarsi non solo in termini numerici ma anche in termini di rappresentazione delle molteplici esigenze che devono trovare una conciliazione.¹⁰

Per la discussione potrebbe essere utile far riferimento, tra gli altri, ad un passaggio de *Il principio di sussidiarietà*, di Chantal Millon-Delsol, nel quale si afferma:

*“Una comunità strutturata è quella in cui la persona concorre al benessere comune con l’impegno di una parte del suo tempo, delle sue energie, della sua creatività. Nella misura in cui desidera partecipare ‘alla cosa di tutti’ e secondo il tempo di cui dispone, la persona si associa per organizzare azioni consone ai bisogni sociali più trascurati e negli ambiti in cui si considera più competente e creativo”.*¹¹

⁹ Per approfondire alcuni termini del discorso è possibile tenere in considerazione, tra gli altri, lo studio di V. PAZÉ, *Partecipazione, deliberazione e bene comune*, in “Ragion pratica”, 2/2012, pp. 563-584.

¹⁰ Anche il tema della rappresentanza, come il tema della partecipazione, è ampiamente dibattuto. Si riportano qui solo alcune indicazioni bibliografiche di riferimento: G. DUSO, *La rappresentanza politica: genesi e crisi del concetto*, FrancoAngeli, Milano 2003; L. CEDRONI, *La rappresentanza politica. Teorie e modelli*, Franco Angeli, Milano 2004; N. URBINATI, *Lo scettro senza il re. Partecipazione e rappresentanza nelle democrazie moderne*, Donzelli, Roma 2009; L. CEDRONI, *Rappresentanza territoriale e rappresentanza funzionale nelle democrazie occidentali*, “Parliaments, Estates & Representation”, Routledge, London, vol. 30 (2010); L. BAZZICALUPO, *Politica. Rappresentazioni e tecniche di governo*, Carocci, Roma 2013.

¹¹ C. MILLON-DELSOL, *Lo Stato e la sussidiarietà*, tr. it. a cura di Mario Sirimarco, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2009.

Il tema dell'associazionismo è, in questo contesto, fondamentale e basterebbe citare Tocqueville¹² *in primis* e, ovviamente, gran parte della letteratura che lo accompagna, per essere portati a considerare l'associazionismo, soprattutto in tempi di complessità, come espressione positiva della *società civile*¹³ e, dunque, elemento di “salute” dello spirito “civile” che dovrebbe animare una comunità.¹⁴

Torniamo, allora, ad uno dei quesiti iniziali: come è possibile ridurre, in termini di mediazione politica, lo spazio che intercorre tra *cittadino* e *bene comune*, in qualunque modo esso possa essere definito?

Torna ad affacciarsi uno dei tanti risvolti “politici” della relazione *partecipazione-società civile* e con esso il concetto di *sussidiarietà*¹⁵ e i presupposti filosofico-antropologici che dovrebbero “animarlo”, renderlo, cioè, *vivo*.

Proprio con riferimento al principio della *sussidiarietà*, c'è da chiedersi: uno tra i problemi iniziali da cui è mossa la riflessione – vale a

¹² Scrive Tocqueville: “Gli Americani di tutte le età, condizioni e tendenze si associano di continuo. Non soltanto possiedono associazioni commerciali e industriali, di cui tutti fanno parte, ne hanno anche di mille altre specie: religiose, morali, gravi e futili, generali e specifiche, vastissime e ristrette. Gli Americani si associano per fare feste, fondare seminari, costruire alberghi, innalzare chiese, diffondere libri, inviare missionari agli antipodi; creano in questo modo ospedali, prigioni, scuole. Dappertutto, ove alla testa di una nuova istituzione vedete, in Francia, il governo [...], state sicuri di vedere negli Stati Uniti un'associazione”, A. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, UTET, Torino 1988, p. 597. Per un approfondimento, si veda E. BAGLIONI, *Tocqueville e l'âge nouveau*, Giappichelli, Torino 2001, ID. (a cura di), *Tocqueville e la crisi delle postdemocrazie*, “Trimestre”, n. 3-4, 2006, e G. SORGI, *Tocqueville e la questione della partecipazione politica*, in *ivi*, pp. 455-485.

¹³ Per ampliare gli orizzonti della tematica sulla *società civile* ad un contesto *globale*, si rimanda, tra gli altri, a D. SPINI, *La società civile post nazionale*, Meltemi, Roma 2006 e V. PAZÈ, *La società civile globale. Luci e ombre*, “Teoria politica”, XXIV, n. 2, 2008, pp. 63-80.

¹⁴ Su tale nesso si prenda in considerazione, tra gli altri, di recente, D. ROPELATO, *Scenari della partecipazione. Interrogativi e prospettive*, in ID. (a cura di), *Democrazia intelligente. La partecipazione: attori e processi*, Città Nuova, Roma 2010, p. 74.

¹⁵ Sul punto si tenga presente anche la riflessione di Johannes Messner presentata recentemente da Giovanni Franchi ne *Il principio di sussidiarietà nell'opera di Johannes Messner*, in G. FRANCHI, *Bonum ordinis. Studi di etica sociale e della cultura*, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2011, pp. 179-199.

dire come è possibile ridurre lo spazio tra *cittadino* e *bene comune*? – può essere affrontato fermandosi a riflettere sulla sussidiarietà vista esclusivamente come criterio regolatore dei rapporti tra autorità gerarchicamente ordinate e, quindi, come principio regolatore di competenze tra livelli di autorità¹⁶?

O invece, non si solleva una questione fondante circa la responsabilità che l'uomo, in quanto *cittadino*, ha *della* sua comunità, vale a dire, la personale capacità di contribuire (*partecipare*) in piena autonomia al benessere di essa (*bene comune*)? E se si parla di *benessere* come *bene comune* non è forse necessario ripensare il tema stesso del *bene comune* arricchendolo o sostanziandolo con quegli aspetti della vita comune che riguardano elementi concreti su cui il cittadino può facilmente esprimere responsabilmente il proprio punto di vista dal momento che vive in questa concretezza e, in relazione alla quale, trova punti in comune con gli altri cittadini con i quali associarsi?

La risposta a queste domande è fondamentale ai fini dell'approfondimento di alcuni concetti a lungo dibattuti (*democrazia, rappresentanza, partecipazione*). Soprattutto con riferimento ai temi della rappresentanza. Solo alcuni esempi: come dimostrare che la partecipazione dei cittadini al governo della propria città sia la spia rivelatrice del grado di democraticità con la quale il governo stesso si organizza? E poi: in che rapporto stanno la *legittimità* del potere pubblico e il *consenso* in un quadro tanto frastagliato e in balia dei mutamenti epocali che si stanno vivendo? In ultimo: in tale rinnovato quadro, la *partecipazione* come può

¹⁶ Circa la quasi impossibilità di tracciare una definizione “unitaria” di sussidiarietà, né tanto meno di ridurre lo stesso principio al solo “giuridico”, si esprime Gian Pietro Calabrò che, nell'*Introduzione* al volume *La nozione di sussidiarietà tra teoria e prassi*, ammonisce: “[...] In realtà il principio di sussidiarietà rompe l'ordine gerarchico delle fonti per il semplice fatto che capovolge il rapporto tra fatto e norma, mettendo a nudo la radice politica del diritto. Allorché, infatti, si utilizza la nozione di sussidiarietà non si può far finta di trovarsi di fronte ad una disposizione normativa come le altre. Se così fosse essa, in vero, verrebbe vanificata e tutto il discorso precipiterebbe in un senso puramente nominalistico. Ed è ciò che, di fatto, sta avvenendo in questi anni, in cui la nozione è stata utilizzata per fini esattamente opposti rispetto al significato e soprattutto alla storia del concetto”, G.P. CALABRÒ – P.B. HELZEL (a cura di), *La nozione di sussidiarietà tra teoria e prassi*, Edizioni Scientifiche Calabresi, Rende 2009, p. 5. Per le riflessioni che si conducono nel presente intervento, cfr. pp. 5-15.

trovare una positiva interazione con la *democrazia* e la *rappresentanza*¹⁷?

Si può essere d'accordo con chi sostiene che è possibile leggere la *partecipazione* da una duplice prospettiva.¹⁸ Da parte dell'autorità pubblica, la partecipazione si rivela uno strumento di consenso per recuperare la legittimità indispensabile su alcune questioni oppure per mitigare le proteste dei cittadini su decisioni rigidamente confezionate. Da parte del cittadino, partecipare significa poter influire sui processi di azione politica e sui loro esiti. Ma a quale prezzo? Le modalità di partecipazione possono essere molteplici, tuttavia, si rivelano gravose, in termini di investimento personale e, conseguentemente, selettive. Vale a dire non tutti sono disponibili a investire su di essa a meno che le decisioni non tocchino momenti concreti della vita quotidiana. Infatti, la mancata condivisione del tessuto valoriale, sempre più povero di principi condivisi,¹⁹ e quindi la mancata possibilità di definizione condivisa di *bene comune*, produce scelte politiche prive di legittimazione sociale e a basso grado di consenso. La possibilità di sollecitare atteggiamenti partecipativi può essere realizzata, allora, mediante il riferimento alla necessità di intervento su decisioni che tocchino da vicino la realtà quotidiana e nelle quali si trovano esigenze immediate che vanno risolte grazie a valori e principi da contemperare per condividere.

Per uscire dall'ambivalenza di fondo tra il valore positivo della partecipazione e il disinteresse verso una partecipazione di cui non si vede la ragion concreta,²⁰ per superare una sorta di depoliticizzazione, che

¹⁷ Un recente tentativo di chiarificazione concettuale che, per qualche verso, consente di adottare prospettive critiche e filosofiche tese ad evidenziare le tensioni esistenti tra diritti umani e principi di cittadinanza, globalizzazione e giustizia sociale, tecnologie del potere e pratiche consensuali, come anche le aporie tra criteri legittimità e processi di legittimazione, è proposto nel testo A. PALUMBO - S. VACCARO (a cura di), *Governance e democrazia*, Mimesis, Milano 2009. Sui principali caratteri della postdemocrazia, invece, si tenga conto di C. CROUCH, *Postdemocrazia*, trad. it a cura di C. PARTERNÒ, Laterza, Roma-Bari, 2012³.

¹⁸ Al fine di indagare tale duplice prospettiva possono tornare utili alcune riflessioni contenute nel già citato volume di D. ROPELATO, *Democrazia intelligente. La partecipazione: attori e processi*, cit.

¹⁹ *Ivi*, p. 44.

²⁰ Per l'ambivalenza tra il valore positivo assoluto per un assetto democratico della

sorge sulla base dell'astrattezza delle decisioni, ci si dovrebbe indirizzare, allora, verso la creazione di concrete opportunità di partecipazione per tutti i cittadini grazie alla sollecitazione di una partecipazione alle decisioni su problemi concreti.²¹

Una vera ed autentica *partecipazione* da cui trarre nuova linfa vitale risiede, perciò, nel riconoscimento che spetta esclusivamente alla libertà del cittadino la scelta e l'interiorizzazione di un modello d'azione cooperativa e dialogante, creativa ed aperta, in tutte le situazioni di vita personale e, pertanto, anche nella sfera pubblica,²² dove ciascuno può dare il proprio contributo nelle situazioni in cui vive.²³ In tal senso, alla politica spetterebbe anche il compito di creare le condizioni con cui preparare il terreno su cui lasciar fiorire le occasioni di libera partecipazione alla vita della comunità generale di riferimento.

Si torna, così, all'iniziale dato per cui l'*associazionismo* può essere considerato un *segnale di salute* della società civile e, dunque, elemento di *salute dello spirito* democratico di una comunità.

“Nuove” autonomie o “nuova” autonomia?

In questi termini ci si presenta una scelta discriminante: è più urgente la ri-edificazione di un nuovo modello di “autonomie” in senso amministrativo-burocratico, oppure occorre perseguire il tentativo di “rielaborare” una reale “autonomia” della persona che dovrebbe *animare* (vivere), poi, questo nuovo modello di autonomie? E dove trovare gli strumenti per questo secondo obiettivo se non nel coinvolgimento personale su aspetti essenziali della propria realtà quotidiana? Realtà ben conosciuta da chi la vive da vicino ma sulla quale non arriva più l'occhio panoramico del Centro?

partecipazione e la non realistica possibilità di realizzazione della partecipazione di “tutti” cfr. *Ivi*, p. 125.

²¹ *Ivi*, p. 130.

²² Per una ricostruzione del nesso fra l'idea moderna di legittimazione tramite consenso e la “grande dicotomia” fra pubblico e privato, si rimanda a G. FIASCHI, *Pubblico e privato: oltre la grande dicotomia moderna?*, in *ID.*, *Governance: oltre lo Stato?*, cit., pp. 29-59.

²³ D. ROPELATO, *Democrazia intelligente. La partecipazione: attori e processi*, cit., p. 48.

In proposito si ha l'impressione che manchi una *cultura* capace di sostenere una *partecipazione reale*. In termini più chiari: se siamo a discutere circa un possibile ridefinizione di competenze dalla periferia al centro significa che il tentativo di voler delegare alla periferia, in prossimità del cittadino, alcune competenze, non deve essere sottovalutato. Ma deve necessariamente essere supportato, pena un possibile fallimento, i cui motivi non sono tanto da ricercare nelle formule costituzionali-amministrative con cui si cercherà di decodificare il principio di sussidiarietà, quanto nella mancata riflessione, *ab origine*, circa il soggetto che dovrebbe animare (vivere) tali vecchie e/o nuove autonomie.

Il nodo da sciogliere, quindi, resta quello del *come* rielaborare le categorie che sostengono e che alimentano atteggiamenti mentali, idee, comportamenti, linguaggi²⁴ divenuti oramai prevalenti nella nostra società e *su cui* e *da cui* prosperano pseudo-occasioni di partecipazione legate, ad esempio, allo sviluppo del fenomeno *tecnologico-comunicativo* e alla sue interconnessioni con la sfera *politico-partecipativa*. Si tratta indubbiamente di aspetti che non possono essere disconosciuti ma che vanno inseriti in un contesto specifico in cui la richiesta di partecipazione, che si realizza in termini mediatici, diventa poco incisiva.

Focalizzando l'attenzione sui risvolti partecipativi dell'evoluzione tecnologica della società, già da tempo, era stato messo in evidenza come se, da un lato, può sembrare che proliferino più ampie prospettive per partecipare²⁵ (ad oggi si pensi ai vari *blog*, *social network*, comu-

²⁴ Interessanti spunti su tale degenerazione retorica, nell'ambito politico contemporaneo, possono essere rintracciati, tra gli altri, in F. RICCI, *Retorica della maggioranza e nuove forme di partecipazione politica: ripensare la democrazia o post-democrazia?*, in C. DI MARCO, F. RICCI, L. SCIANNELLA (a cura di), *La democrazia partecipativa nell'esperienza della Repubblica. Nuovi segnali dalla società civile?*, Editoriale Scientifica, Napoli 2012, pp. 79-102.

²⁵ Secondo Sorgi, infatti, prendendo in considerazione la riflessione di Cotta (Cfr. S. COTTA, *La sfida tecnologica*, cit., pp. 87-93): "Da un lato sorgono più ampie prospettive di partecipazione qualitativa: l'uomo può essere non tanto lavoratore, quanto cittadino, con una presenza più immediata nell'attività civica come nella *polis* ateniese o nel libero comune medioevale. Prevarrebbero forme razionali di divisione e specializzazione dei compiti con tendenze ad una globale integrazione. La stessa essenza della politica sarebbe suscettibile di rinnovamento, con «promesse» di passaggio dalla «virulenza ideologica» ad un più razionale dibattito per la scelta di mezzi finalizzati allo scopo

nità virtuali solo per citarne alcune), tuttavia, l'altra faccia della medaglia è rappresentata da “rischi” insiti nelle stesse “necessità tecniche dello sviluppo”.²⁶ Pericoli manifestati da alcune degenerazioni non più latenti, come, ad esempio, una sempre maggior evidente “ambivalenza tra massificazione e istituzionalità egoistica”, che riducono la possibilità di controllo politico dell'uomo contemporaneo il quale, in questo senso, si accontenta, o addirittura, si illude di *partecipare* in uno spazio, quello *virtuale*, dove però la sua reale capacità di incisività politica è ridotta al minimo se non addirittura annullata.²⁷

Riflettendo su questi orizzonti, quanto mai attuali, appare evidente come sia opportuno – nonché necessario anche in virtù di ricostruire “nuove autonomie” che non siano *autonomie amministrativo-burocratiche* ma *autonomie* riferibili alle persone – tornare a riflettere attorno a quei “luoghi”, a quegli “spazi”, quelle “oasi”, grazie ai quali è possibile preparare un *terreno culturale* per una *reale* partecipazione alla “cosa

comune”, G. SORGI, *Per uno studio della partecipazione politica. Hobbes, Locke, Tocqueville*, cit., p. 12.

²⁶ Circa le osservazioni di Cotta sui possibili “rischi” riferiti alle “necessità tecniche dello sviluppo” (Cfr. S. COTTA, *La sfida tecnologica*, cit., pp. 93-100), Sorgi sottolinea: “[...] una più marcata ambivalenza tra massificazione e istituzionalità egoistica, possibilità di un generale assoggettamento a un controllo globale ed enfaticizzazione dei poteri decisionali di scienziati e *managers*, con la conseguenza di ridurre «in maniera drastica la possibilità di partecipazione e di controllo politico dell'uomo comune»”, *ivi*, pp. 12-13.

²⁷ Cfr. T. SERRA-F. RICCI, *Le afasie della politica. Achille e la tartaruga*, Franco Angeli, Milano 2013, pp. 47-57. La stessa Teresa Serra recentemente ha, altresì, sostenuto: “La civiltà dell'immagine e dello spettacolo, il mondo della comunicazione scisso dal contenuto della comunicazione, se non vissuti con la consapevolezza dei loro rischi, danno ai cittadini l'illusione della partecipazione alla vita democratica, mentre in realtà li rendono, da un lato attori, che recitano una parte da loro non scritta e che nessuno ascolterà, e dall'altro, spettatori che possono continuare a discutere di politica, come si fa del calcio, al bar o tra amici in una forma di orizzontalità del dialogo che non può mai innalzarsi in senso verticale verso i centri del potere, mentre i centri di comunicazione e di informazione, in mano a quest'ultimo, sono in grado di dare la loro lettura della realtà e di ricreare una piazza dove si discute e si fa anche l'agenda politica, ma dalla quale il cittadino, apparentemente presente, è sostanzialmente escluso”, T. SERRA, *Civic engagement e capitale sociale: dalla voce alla fatica del fare*, in R. BARTOLETTI-F. FACCIOLI (a cura di), *Comunicazione e civic engagement. Media, spazi pubblici e nuovi processi di partecipazione*, Franco Angeli, Milano 2013.

pubblica”.²⁸ Si tratta di spazi nei quali il cittadino si riconosce e per i quali è spinto ad avvertire il senso di appartenenza e la responsabilità della partecipazione.²⁹ Senza la preparazione di un terreno fertile su cui tentare di far germogliare alcuni *semi partecipativi* la strada appare segnata.³⁰ Il principio di sussidiarietà non solo ne risulterebbe alterato e ridotto a semplice criterio burocratico per ridisegnare i rapporti tra autorità gerarchicamente ordinate, ma, aspetto ancor più grave, se ne sancirebbe la sua strumentalizzazione nonché la sua *inefficacia* se non addirittura la sua *inutilità*.³¹

È necessario, perciò, richiamare l’attenzione su quei particolari ambiti (all’inizio del discorso si faceva riferimento come spunto al *volontariato* sviluppato in vari campi come cultura, sport, tempo libero, religione) all’interno dei quali l’uomo ancora oggi avrebbe la possibilità di riflettere in autonomia su se stesso e sulle modalità di essere e stare al mondo insieme agli altri.³²

²⁸ La contemporaneità manifesta in forme inedite anche – e soprattutto – la questione della *cittadinanza*, ponendo problematiche che sono ben lontane dall’essere risolte. Il processo di globalizzazione in atto sembra rendere obsoleto il criterio culturale; il fatto migratorio presenta sfide sempre più difficili; le tecnologie e la mediatizzazione della politica determinano nuove modalità di partecipazione. È necessario perciò un aggiornamento del quadro teorico complessivo. Per un approfondimento su tali questioni si rimanda all’interessante fascicolo 2/2012 (aprile-giugno) di «Paradoxa», *Uomini o cittadini?*, a cura di FRANCESCO D’AGOSTINO.

²⁹ Rispetto alla sfera giovanile, alcuni spunti di interesse si ritrovano nella ricerca curata da L. CEDRONI, S. COSI, R. DE ROSA, *Dal volontariato alla politica. Verso una diversificazione dei modelli di partecipazione giovanile*, Studium, Roma 2005.

³⁰ È interessante rilevare come pure Thomas Hobbes riconosca alcuni “semi di partecipazione”. Cfr. G. SORGI, *Quale Hobbes? Dalla paura alla rappresentanza*, Franco Angeli, Milano 1996³, pp. 210-217. Il tema della partecipazione politica nella riflessione di Thomas Hobbes era stato affrontato in precedenza da Giuseppe Sorigi in *Per uno studio della partecipazione politica. Hobbes, Locke, Tocqueville*, cit., pp. 83-95.

³¹ Cfr. P. SAVARESE, *Note a margine del principio di sussidiarietà*, in T. SERRA (a cura di), *Il sabato di Montecompatri. Atti de La Nottola di Minerva. La filosofia incontra la realtà*, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2010, pp. 410-413.

³² Giuseppe Sorigi, prendendo in considerazione alcune riflessioni di Pierpaolo Donati, spiega: “È indispensabile infine che sia ristrutturato lo stesso campo dove si esercita l’azione partecipativa, sì che questa possa tradursi in realtà, dispiegandosi

Una *partecipazione* che dovrebbe essere maturata³³ grazie a degli spazi che naturalmente si fanno *portatori sani* di occasioni utili a far vivere l'uomo in maniera *attiva e dinamica*. A renderlo cioè soggetto *attivo* non soggetto *passivo* della comunità in cui vive.³⁴ Dove per *attivo* si intende una persona capace di elaborare culturalmente – e quindi criticamente – strumenti utili ad orientare il proprio agire quotidiano alla realizzazione del *bene comune*, anche per mezzo del riferimento ai *beni comuni*, mettendosi al centro, in tal modo, in maniera *viva, animata*, della mediazione politica tra l'essere (sentirsi) un *cittadino* e la concretizzazione del *bene comune*, inteso anche come *ben essere e inter-esse*.

entro un quadro di ampie autonomie locali, vivacizzato da un concreto pluralismo delle istituzioni e nelle istituzioni e reso visibile dai singoli non atomizzati, ma sorretti da ogni possibile forma di associazionismo”. G. SORGI, *Per uno studio della partecipazione politica*. Hobbes, Locke, Tocqueville, cit., p. 26.

³³ M.C. NUSSBAUM, *Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1997; tr. it. *Coltivare l'umanità*, Carocci Editore, Roma 2006². Nel Capitolo I, l'autrice sostiene: “Per promuovere una democrazia riflessiva e deliberativa, piuttosto che semplicemente un'arena per gruppi d'interesse in competizione, una democrazia cioè che prenda realmente a cuore il bene comune, dobbiamo formare cittadini che abbiano la capacità socratica di ripensare criticamente le proprie convinzioni”, cfr. *Ivi*, p. 33.

³⁴ Al fine di scorgere ulteriori spunti di riflessione circa le attuali interconnessioni tra partecipazione, sussidiarietà e “fatica del fare” si rinvia al già ricordato intervento di TERESA SERRA, *Civic engagement e capitale sociale: dalla voce alla fatica del fare*, in R. BARTOLETTI-F. FACCIOLI (a cura di), *Comunicazione e civic engagement. Media, spazi pubblici e nuovi processi di partecipazione*, cit.

**Il valore della conoscenza del reale
in relazione all'agire**
Raffaele Mazzarelli

La questione che in questa sede vogliamo affrontare riguarda la relazione che la nostra conoscenza possiede con la realtà che ci circonda e di conseguenza come la nostra conoscenza possa influenzare le nostre azioni.

In merito al presente argomento vogliamo quindi partire da due interrogativi fondamentali: è possibile per l'uomo conoscere il mondo che lo circonda? e di conseguenza, qual è l'influenza della sua conoscenza sul suo agire? Di primo acchito tali domande potrebbero sembrare banali e scontate, tutti noi infatti riteniamo di essere in grado di conoscere e che la nostra conoscenza sia il mezzo per poter interagire con ciò che ci circonda. Se però diamo uno sguardo alla storia del pensiero Occidentale, possiamo facilmente scorgere come il grande tema della conoscenza sia stato preso in considerazioni da quasi tutti gli autori di ogni periodo storico.

A questo riguardo ci sembra opportuno compiere una piccola analisi storica la quale ci servirà per trarre alcune conclusioni teoretiche. Per quanto riguarda il periodo dell'antichità greca, fra gli innumerevoli autori e le varie scuole di pensiero che hanno trattato del tema della conoscenza, possiamo ad esempio pensare all'antica scuola sofistica (seconda metà del V sec. a. C.) per la quale la conoscenza, soggetta alla retorica, veniva rinchiusa all'interno dell'individualismo e del relativismo. I sofisti si servivano della retorica per distorcere la realtà e la verità delle cose al fine di poter ottenere consenso dai propri uditori. In opposizione a questo approccio relativista possiamo certamente ricordare il realismo di Aristotele, il quale scrive all'inizio del libro Alpha della sua *Metafisica* che "tutti gli uomini per natura tendono al sapere"¹ e questo sapere si origina dalla conoscenza dei sensi per poi

¹ ARISTOTELE, *Metafisica*, introduzione, traduzione, note e apparati di Giovanni Reale, Bompiani, Milano 2014, A 1, 980^a.

giungere all'elaborazione dell'intelligenza.² Per il filosofo di Stagira l'uomo, attraverso le sue facoltà sensitive prima e intellettuali poi, ha la capacità di "toccare con mano" la realtà che lo circonda, questo in quanto la nostra conoscenza si riferisce direttamente alla verità delle cose, così come la nostra volontà al bene. Nel periodo medioevale, sulla scia della riflessione aristotelica, possiamo ricordare Tommaso d'Aquino che ha scritto un'intera opera riguardo il valore della conoscenza della verità.³ Ponendosi la domanda: "che cos'è la verità?" Tommaso d'Aquino risponde "*veritas est adaequatio rei et intellectus*",⁴ ossia l'adequazione tra il nostro intelletto e la realtà. Questo significa che l'uomo può conoscere la verità delle cose che lo circondano tutte le volte che riconosce il loro essere tali. Quindi, secondo questa visione, il punto di partenza non è tanto il pensiero dell'uomo, ma piuttosto la realtà circostante che il pensiero è chiamato a riconoscere e ad adeguarsi. Si parte dall'oggetto concreto per arrivare al soggetto pensante e non il contrario. È la realtà a noi presente che genera e forma il contenuto del nostro pensiero. Nel corso dei secoli a seguire questa visione viene completamente ribaltata, basti pensare alla moderna concezione del "cogito" cartesiano, per il quale la conoscenza diventa il fondamento della veridicità dell'essere⁵ delle cose. Questo ha portato a quella che gli storici chiamano la "rivoluzione copernicana" della teoria della conoscenza, secondo la quale è il soggetto conoscente ad essere messo al centro rispetto all'oggetto conosciuto. Così, per Cartesio, bisogna dubitare della conoscenza che i sensi ci danno, perché questi sono ingannevoli. Da questa prospettiva quindi è il pensiero che genera la realtà e non più il contrario. Partendo dallo stesso soggetto, Kant elabora la sua teoria della conoscenza, per la quale l'uomo conosce solamente la realtà fenomenica sulla base delle sue forme a-priori.⁶ Per poi giunge-

² Cfr. ARISTOTELE, *L'anima*, a cura di Giancarlo Movia, Milano, Bompiani, 2001.

³ Cfr. TOMMASO D'AQUINO, *Sulla verità*, Testo latino a fronte, A cura di: F. Fiorentino, Bompiani, Milano, 2005.

⁴ TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I^a, q. 16, a. 1-2, edit. Leoniana typica, t. IV-XII, Roma 1888-1906.

⁵ Cfr. RENATO CARTESIO, *Meditazioni metafisiche*, a cura di L. Urbani Ulivi, Bompiani, 2001.

⁶ Cfr. IMMANUEL KANT, *Critica della ragion pura*, a cura di Pietro Chiodi, UTET, 2013.

re alle più contemporanee teorie della conoscenza della fenomenologia husserliana⁷ e dell'ermeneutica gadameriana.⁸

L'utilità di questa rapidissima analisi storica che abbiamo appena svolto, sta nel fatto che essa ci mostra come il tema della conoscenza sia, in fondo, uno dei temi più discussi nel panorama della nostra filosofia Occidentale.

Come abbiamo potuto modo di vedere questo immenso interesse verso il tema della conoscenza ha portato allo sviluppo di innumerevoli teorie riguardo sia alla possibilità della conoscenza dell'uomo, sia al suo funzionamento che alla sua stessa validità. Non potendo soffermarci in modo più specifico sulle singole teorie, per evidenti motivi di tempo, possiamo però far emergere alcune considerazioni utili per la nostra riflessione e per un futuro approfondimento.

Da parte nostra ci preme sottolineare il primato assoluto dell'essere delle cose e quindi dell'oggettività della conoscenza. Questo significa che l'uomo può conoscere solamente in quanto è uomo. Al contrario quindi del celebre detto cartesiano "cogito ergo sum", sarebbe più esatto affermare "sum ergo cogito". Abbiamo la possibilità e la capacità di pensare proprio in quanto siamo uomini e non il contrario. Questa priorità quindi non si riferisce solamente all'ambito cronologico, ma anche e soprattutto a quello ontologico. Questo significa che ogni nostra forma di conoscenza si deve rifare al nostro essere come al suo fondamento. Prima di tutto siamo e solamente dopo pensiamo, ragioniamo ed infine agiamo. Dall'istante in cui veniamo all'esistenza, entriamo in relazione con tutto quello che ci circonda. Crescendo e sviluppando tutte le nostre facoltà arriviamo a costruirci un nostro pensiero il quale si fonda sulle esperienze che nel corso della nostra vita abbiamo fatto e che faremo, le quali guidano il nostro comportamento e il nostro agire concreto. Attraverso i nostri sensi prima e l'elaborazione intellettuale poi, siamo in grado di entrare in contatto con la realtà che ci circonda così come essa è. Al contrario quindi della

⁷ Cfr. EDMUND HUSSERL, *Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica*, a cura di V. Costa, Einaudi, 2002.

⁸ Cfr. HANS-GEORG GADAMER, *Verità e metodo (testo tedesco a fronte)*, trad. e apparati di Gianni Vattimo, Introduzione di Giovanni Reale, Collezione Il pensiero occidentale, Milano, Bompiani, 2000.

visione cartesiana prima e di quella kantiana poi, le quali hanno ridotto il valore della conoscenza ad una mera rappresentazione astratta del reale conducendo la filosofia e la società nell'attuale situazione di relativismo e di nichilismo socio-culturale, l'approccio realista recupera tutta la potenzialità della conoscenza dell'uomo e la sua connessione reale con il suo agire. Questo fa emergere da una parte che sono le idee a guidare il nostro agire e quindi la nostra società, dall'altra che queste idee non sono delle realtà innate e astratte, ma bensì frutto dell'esperienza concreta di ogni singolo uomo.

Se invece poniamo il nostro pensiero, la nostra conoscenza, come realtà fondamentale e originaria, così come hanno fatto molte correnti di pensiero nel nostro panorama Occidentale, rischiamo di cadere nell'idealismo, il quale inevitabilmente genera l'utopia. Pensiamo ad esempio all'ideologia nazista e al progetto utopico portato avanti da Hitler. Questo ci fa bene riflettere sull'importanza e il valore della nostra conoscenza e della connessione concreta che essa ha con il nostro agire, con le nostre scelte e decisioni, in ogni ambito della nostra vita.

Conoscere per costruire, questo è il tema del nostro forum. Come abbiamo brevemente cercato di dimostrare, la conoscenza della realtà è la base per poter costruire. Prima di agire, operare, costruire è necessario pensare, riflettere, conoscere. Il nostro operare è dunque strettamente legato al nostro pensare e questo significa che il risultato del nostro agire dipende intrinsecamente dal tipo di pensiero, dalla forma di conoscenza che noi adottiamo. Abbiamo infatti visto che alcune forme di pensiero teoretico possono portare ad un agire pratico nocivo all'uomo, alla cultura e alla società.

I latini dicevano "scientia potentia est", la conoscenza è potere. Questo potere che quindi ci viene dalla nostra conoscenza può essere costruttivo oppure distruttivo, da qui la responsabilità che ognuno di noi ha nell'affrontare con serietà e professionalità il percorso di ricerca e di formazione che abbiamo deciso di intraprendere.

Arrivati perciò al termine della nostra breve riflessione possiamo quindi concludere con un assioma che sintetizza bene tutto quello che abbiamo cercato di spiegare. "Dietro ogni teoria si cela sempre una prassi e dietro ogni prassi, una teoria".

"Teoria delle capacità e principio di uguaglianza in Martha Nussbaum per un approccio trasformativo della politica"

Chiara Alberta Parisse

1. Introduzione

La Carta Costituzionale italiana menziona all'art. 3 il principio di eguaglianza, il quale viene inteso, nei suoi due commi, nelle rispettive accezioni di principio di eguaglianza formale e sostanziale,¹ l'uno, che comprende il godimento, da parte di donne e uomini, degli stessi diritti in forza della legge e il divieto di trattamenti discriminatori in virtù di condizioni non giustificate; l'altro che include, invece, l'adozione di misure adeguate e concrete in ordine all'implementazione del principio di parità.

La Costituzione, tuttavia, non menziona un terzo aspetto del sopracitato principio, espresso all'interno dell'art. 5² della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), da leggere in combinato disposto con l'art. 2:³ la co-

¹ Barbara Pezzini, Anna Lorenzetti (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, Torino, Giappichelli, Collana Università degli studi di Bergamo 2019.

² Art 5 CEDAW: «Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata:

a) al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne;

b) per fare in modo che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale.»

³ Art. 2 CEDAW: «Gli Stati parte condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna e, a questo scopo, si impegnano a:

a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione effettiva del suddetto

siddetta “uguaglianza trasformativa”.⁴ Con tale espressione si intende l’adozione di politiche, da parte degli Stati membri, che abbiano il fine di determinare un cambiamento culturale della società e dei codici di condotta relativi ai ruoli di genere e avviare una reale trasformazione delle opportunità, costituendo un veicolo per il cambiamento culturale, andando al contempo a contribuire ad un rafforzamento dei diritti umani del singolo individuo.⁵

All’interno di questa cornice, le molteplici criticità della società odierna, che vanno dalle crescenti diseguaglianze economiche e sociali alla crisi climatica, dalle sfide dello spazio sociale a quello digitale, sollecitano la formulazione di un nuovo approccio e di un’azione politica capaci di ridefinire, con rinnovato vigore, quale idea di crescita, sviluppo umano e eguaglianza sia degna di essere perseguita e quali siano le direttrici strategiche e gli strumenti attraverso cui la stessa possa essere realizzata.

L’intervento si concentrerà pertanto sull’analisi di un approccio innovativo proposto dalla filosofa statunitense Martha Nussbaum: la co-

principio;

b) adottare tutte le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;

c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l’effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;

d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;

e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;

f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;

g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.»

⁴ ARIANNA PITINO, *Gli stereotipi di genere in prospettiva giuridica, dalla CEDAW all’ordinamento italiano (con un cenno alla Francia)*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2021, vol. 46, No 1, pp. 619-638.

⁵ LUCIA RE, *Eguaglianza, differenza e diritto. Uno sguardo al dibattito femminista contemporaneo*, in *About Gender*, 2019, 8, p. 2 ss.

siddetta “teoria delle capacità⁶” e il ruolo da essa rivestito per porre le basi di una trasformazione della politica in una società democratica, in vista di una nuova formulazione del principio di “uguaglianza di opportunità⁷”.

2. La condizione delle donne in Martha Nussbaum.

L’approccio delle capacità è stato elaborato dalla filosofa Martha Nussbaum nelle opere “*Giustizia sociale e dignità umana*” e “*Creare capacità*” a partire dal concetto aristotelico di essere umano quale animale dotato di bisogni e, conseguentemente, in possesso di determinati vincoli, relazioni e dipendenze derivanti dai detti bisogni.⁸ Esistono, inoltre, secondo la concezione aristotelica, specifiche modalità attraverso cui tali bisogni si manifestano nell’essere umano, che lo rendono portatore di un valore unico e di un patrimonio ineguagliabile.

A partire da tali considerazioni, l’autrice riprende altresì le riflessioni del filosofo Amartya Sen sulla condizione femminile,⁹ sostenendo che, in gran parte del mondo, le donne sono prive dei mezzi di sostegno necessari e sufficienti per condurre una vita realmente umana, in quanto non possono avere un’educazione e una scolarizzazione adeguata, sono più vulnerabili e maggiormente vittime di violenza, da ultimo non ricevono la stessa quantità di risorse spettanti agli uomini.¹⁰

Ulteriori fattori da prendere in considerazione sono inoltre individuati nella povertà e nelle attività di cura. Nei Paesi in via di sviluppo, infatti, caratterizzati da un alto tasso di povertà, si assiste progressivamente a un aumento delle disuguaglianze di genere, in quanto le donne sono private dell’opportunità di avere momenti ricreativi e cognitivi, hanno maggiori problemi di alimentazione e si ritrovano in condizioni

⁶ MARTHA C NUSSBAUM., *Giustizia sociale e dignità umana*, Bologna, Il Mulino 2020.

⁷ ELENA GRANAGLIA, *Uguaglianza di opportunità. Sì, ma quale?*, Roma, Edizioni Laterza, 2022.

⁸ ARISTOTELE, *Etica Nicomachea* (a cura di C. Mazzarelli), Milano, Bompiani, 2000.

⁹ SABINA ALKIRE, *Valuing freedoms. Sen’s capability approach and poverty reduction*, United Kingdom, Oxford University Press, 2005; SERGIO FILIPPO MAGNI, *Capacità, libertà e diritti: Amartya Sen e Martha Nussbaum*, in *Filosofia politica*, 1, 2003.

¹⁰ SERGIO FILIPPO MAGNI, *Etica delle Capacità. La filosofia pratica di Sen e Nussbaum*, Bologna, Il Mulino, 2006.

di bisogno estremo, che si traducono in una mancanza delle più mere e fondamentali capacità umane.¹¹ Le donne, inoltre, dedicano un tempo notevolmente maggiore alla prestazione delle attività di cura rispetto agli uomini, perdendo altresì la possibilità di avere del tempo per sé e, conseguentemente, di partecipare alla vita democratica e cittadina.

La privazione delle capacità umane, pertanto, genera disuguaglianze anzitutto di condizioni sociali e politiche, determinando ripercussioni rilevanti sia in ordine all'immaginario della donna, sia in ordine al principio di uguaglianza, sia, più in generale, all'assicurazione dell'effettiva possibilità di partecipazione alla vita sociale, economica e politica del Paese, così come prescritto dai documenti costituzionali, secondo i quali lo Stato ha come compito precipuo quello di eliminare gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo e la piena affermazione della persona umana.

2.1. L'approccio dei diritti umani: vantaggi e profili problematici

Numerose riflessioni sono state pertanto elaborate dalla dottrina in vista dell'identificazione di approcci efficaci per far fronte alle summenzionate criticità riguardanti la condizione femminile.

Parte degli studiosi hanno inizialmente provato ad affrontare tali problemi adottando un approccio legato ai diritti umani.¹² Quest'ultimo si basa sull'idea che tutte le persone abbiano alcuni diritti fondamentali semplicemente in virtù della loro condizione umana e che sia un dovere di primaria importanza, da parte dello Stato, assicurare il rispetto e l'effettività di tali diritti.¹³

Tale approccio è stato particolarmente importante, in quanto ha permesso alle donne sia di formulare le loro richieste, in termini economici, sociali e politici, per partecipare maggiormente alla vita della società, sia di collegarle a quelle espresse da altre categorie, considerate vulnerabili e marginalizzate.¹⁴

¹¹ MARTHA C. NUSSBAUM, *op. cit.*, p. 55.

¹² MARTHA C. NUSSBAUM, *Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil*, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 62.

¹³ MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale, op. cit.*, p. 73.

¹⁴ MARTHA C. NUSSBAUM, *Diventare persone. Donne e universalità dei diritti*, Bologna, Il

Esso, tuttavia, presenta alcuni profili problematici di non poco conto.¹⁵

Anzitutto, parte della dottrina ha sostenuto che il linguaggio dei diritti sollevi più domande che risposte certe.¹⁶

In primo luogo, si riscontrano difficoltà, rilevate sia dagli studiosi di filosofia che del mondo giuridico, ad individuare l'origine delle diverse concezioni dei diritti, in particolare se essi siano di natura prepolitica o se, d'altro canto, costituiscano il frutto di leggi e istituzioni. Inoltre, si pongono interrogativi anche in relazione alla questione dell'appartenenza dei summenzionati diritti, ovverosia se essi spettino ai singoli individui o a gruppi di persone. Da ultimo, sorgerebbero perplessità anche in ordine al significato di attribuzione e garanzia di un determinato diritto umano.¹⁷

In secondo luogo, l'approccio dei diritti nasce come storicamente legato alle libertà politiche e civili e, solo successivamente, ha finito per inglobare le nozioni di diritti economici e sociali. Pertanto, esso effettuerebbe una netta distinzione tra i diritti di prima e seconda generazione,¹⁸ che necessitano di precondizioni economiche e sociali; distinzione, tuttavia, non contemplata all'interno del principio di eguaglianza.¹⁹

In terzo luogo, un'ulteriore lacuna del detto approccio si riscontra nella distinzione liberale classica tra sfera pubblica e sfera privata, che favorisce la concezione di una naturale non ingerenza dello Stato in alcune aree privilegiate, come, ad esempio, all'interno delle mura domestiche e, più in generale, all'interno di questioni private. Ciò comporta, dunque, l'idea di un'assenza totale dello Stato nella protezione

Mulino, 2011.

¹⁵ MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale, cit.*, p. 86.

¹⁶ MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale, cit.*, p. 84.

¹⁷ MARTHA C. NUSSBAUM, *ivi*, p. 87.

¹⁸ Per una riflessione più approfondita sul tema, v. CHIARELLO CELESTE, *Il valore costituzionale della Carta di Nizza: un problema ancora aperto anche alla luce della sentenza 269/2017 della Corte Costituzionale*, in *Giurcost*, 2018, 2, pp. 377-391.

¹⁹ MARTHA C. NUSSBAUM, *Diventare persone, op. cit.*, p. 376.

delle donne dalla violenza domestica e da violazioni della loro integrità fisica e psichica.²⁰

In quarto luogo, tale approccio è stato spesso criticato, in quanto considerato di stampo esclusivamente occidentale, non inclusivo di altre culture e, più largamente, non integrante la dimensione multiculturale e intersezionale, che sempre più caratterizza la società odierna.²¹

2.2. L'approccio delle capacità

Di fronte alle molteplici criticità sollevate dall'approccio dei diritti umani, pertanto, la filosofa statunitense Martha Nussbaum sostiene la necessità di correggere ed integrare lo stesso attraverso la cd. "teoria delle capacità". Quest'ultima viene ripresa dal filosofo ed economista Amartya Sen,²² attuata attraverso gli *Human Development Reports* e successivamente utilizzata per contribuire all'adozione di un approccio trasformativo della politica.

La "teoria delle capacità" rappresenta un nuovo paradigma teorico per il mondo dello sviluppo e della politica. Esso si basa su una visione normativa multiculturale delle capacità umane, raggruppate in una lista, ovvero si fonda su ciò che gli individui siano effettivamente in grado di fare, in quanto meritevoli di vivere una vita all'insegna della dignità umana. Viene inoltre individuata dall'autrice una soglia di livello per ogni capacità, al di sotto della quale si ritiene che le persone non possano vivere una vita realmente umana.²³

Lo sviluppo di tale approccio è fondamentale per due ordini di ragioni. In primo luogo, in quanto fornisce una base filosofica a principi costituzionali quali il principio di eguaglianza, poiché, se la *ratio* e la giustificazione di una norma non sono conosciute, quest'ultima non

²⁰ MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale, cit.*, p. 92.

²¹ MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale, cit.*, p. 93.

²² AMARTYA SEN, *Commodities and Capabilities*, Amsterdam, North-Holland, 1985; sulle differenze tra la teoria di Nussbaum e quella di Sen, cfr. DAVID A. CROCKER, *Functioning and Capability. The Foundation of Sen's and Nussbaum's Development Ethic*, "Political Theory", 20, 4 (1992), pp. 584-612.

²³ MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale, cit.*, p. 75 ss.; GRANAGLIA ELENA, *Uguaglianza di opportunità. Sì, ma quale?*, cit., p. 95 ss.; MARTHA C. NUSSBAUM, *Capacità personale e democrazia sociale*, (a cura di Zanetti G.), Diabasis, 2003.

può essere uniformemente applicata in ogni Paese, verificandosi, pertanto, una violazione del principio di non discriminazione in mancanza di una legittima e proporzionale giustificazione.²⁴ In secondo luogo, tale approccio è altresì importante poiché da un lato si rivela utile per effettuare un confronto sulla qualità della vita delle persone in vari Paesi; dall'altro poiché contribuisce a dare soluzioni pratiche al problema dell'assicurazione della giustizia sociale.²⁵

Nussbaum anzitutto avvia la sua riflessione a partire dalla critica all'esigenza di individuare norme universali e transculturali comuni, valide per tutti e tutte, preferendo, invece, un'interpretazione normativa transculturale che si concentri sull'abilitazione e sulle opportunità degli individui, lasciando alle singole persone la facoltà di scegliere e di seguire i loro piani.

La filosofa, infatti, sostiene che l'appello a norme universali possa essere sottoposto ad una molteplicità di profili critici.

In primo luogo, è problematico utilizzare concetti di una precisa cultura per valutare la realtà di un'altra, tanto più nei Paesi che sono stati colonizzati dall'Occidente e che, pertanto, sono portatori di tutt'altri costumi, mentalità e tradizioni.²⁶ Le culture, infatti, sono un luogo vivo, dinamico, in cui avvengono dibattiti e contestazioni, danno voce anche alle categorie inascoltate o marginalizzate e sono continuamente soggette al cambiamento. La formulazione di dispositivi normativi, pertanto, non dovrebbe essere concepita come un'imposizione dall'alto - più nello specifico, da parte degli Stati Occidentali - ma dovrebbe rispettare tutte le culture. Ogni persona, dunque, dovrebbe avere la possibilità di condurre anche una vita tradizionale, fintantoché sia messe nelle condizioni economiche e politiche necessarie per farlo.²⁷

In secondo luogo, l'idea di formulare norme universali come criteri validi per ogni società implicherebbe un rispetto minore della libertà d'azione delle singole persone. Scegliere valori universali, infatti, si-

²⁴ MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale, cit.*, p. 58.

²⁵ MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale, cit.*, p. 59.

²⁶ MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale, cit.*, p. 60; MARTHA C. NUSSBAUM, *Diventare persone, cit.*, p. 89.

²⁷ MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale, cit.*, p. 63.

gnifica scegliere libertà universali, che, tuttavia, potrebbero non essere condivise da altrettante persone e culture e, anzi, la cui scelta potrebbe risultare paternalistica nei confronti di determinate categorie di individui. La libertà di scelta, inoltre, presuppone il prerequisito di essere messi nelle condizioni di poter operare una scelta, e ciò implica la disponibilità di avere risorse almeno sufficienti.²⁸

È per questa ragione, dunque, che si rivela particolarmente importante il ruolo dello Stato, il quale dovrebbe anzitutto mettere tutti e tutte nelle sopracitate condizioni, per assumersi successivamente l'impegno di farsi promotore attivo nell'assicurazione di un'equa distribuzione di ricchezza, nell'accesso all'impiego, nel godimento dei diritti locali, nella sanità e nell'istruzione, in modo tale da considerare la persona come fine, mai come mezzo, rispettandola nella sua libertà di scelta e nella sua dignità.²⁹

Alla luce di tale postulato, si inserisce l'approccio delle capacità, il quale si concentra sulle capacità effettive di una persona e su quali siano le opportunità disponibili per la stessa.

L'approccio delle capacità si basa su un duplice concetto: da un lato la presenza di funzioni umane, fondamentali per la vita; dall'altro, sull'assunto per cui, se non si vive una vita realmente degna, l'uomo vive la vita di un animale.

Conseguentemente, Nussbaum individua una lista di elementi necessari al funzionamento umano: vita, salute, integrità fisica, sensi, immaginazione, pensiero, sentimenti, ragion pratica, appartenenza, altre specie, gioco, controllo del proprio ambiente.³⁰

Tali facoltà, ai fini dello sviluppo di un approccio trasformativo della politica, dovrebbero essere sviluppate nel corso del tempo attraverso un sostegno educativo e morale, in modo tale da far sì che gli uomini possano vivere una vita umana e che siano considerati portatori di valore e fine in sé.

²⁸ MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale, cit.*, p. 64.

²⁹ MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale, cit.*, p. 66.

³⁰ MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale, cit.*, p. 75; MARTHA C. NUSSBAUM, *Women and Human Development. The Capabilities Approach*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

Proprio per tale ragione, emerge l'idea di soglia di capacità: se ogni persona, infatti, è considerata degna di rispetto e dotata di capacità umane, al di sotto di un determinato livello, la stessa non è in grado di vivere individualmente in modo realmente umano. Il fine ultimo, pertanto, dell'approccio delle capacità, consiste nella promozione, in ambito politico, delle capacità individuali.³¹

La filosofa distingue tre tipi di capacità: le capacità fondamentali, ovverosia doti innate degli individui, che rappresentano la base per sviluppare capacità più avanzate; le capacità interne, ossia gli stati della persona sufficienti per l'esercizio delle funzioni; le capacità combinate, che includono le capacità interne combinate con condizioni esterne adatte all'esercizio di una determinata funzione.

Il fine ultimo della teoria delle capacità è quello di ragionare in termini di capacità combinate, ossia non solo garantire le capacità umane ad una persona, ma creare altresì l'ambiente materiale e istituzionale per fare in modo che gli individui siano in grado di funzionare e, dunque, siano liberi, in tal senso, di scegliere.³² La finalità politica per tutti i membri di una nazione, infatti, dovrebbe essere pressoché la stessa: dal momento in cui sono state assicurate tali condizioni di capacità e sia stato predisposto un ambiente adeguato, spetta alle persone singole compiere delle precise scelte e agire, non essendo, dunque, costrette al solo e mero funzionamento. Di qui, pertanto, deriva il vero e reale significato di trattamento di ogni persona con eguale rispetto.³³

Conseguentemente, l'atteggiamento nei confronti delle capacità basilari delle persone non è identificato come meritocratico, bensì l'opposto: coloro che hanno più bisogno di aiuto per raggiungere la soglia devono necessariamente essere sostenuti.

Si deduce facilmente, dunque, che non è il funzionamento, bensì la capacità ad essere l'obiettivo politico appropriato: ciò postula inoltre che quest'ultima, concentrandosi sul concetto di scelta, sia particolarmente attenta agli obiettivi del funzionamento, in quanto è in grado al contempo di fornire direttive al governo affinché il funzionamento

³¹ MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale*, cit., p. 79.

³² MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale*, cit., p. 82; SERGIO FILIPPO MAGNI, *op. cit.*, p. 502.

³³ MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale*, cit., p. 93.

dell'essere umano stesso sia adeguatamente preso in considerazione e facendo sì che lo Stato agisca in nome di esso.³⁴

3. L'educazione e le emozioni per un approccio trasformativo della politica

Le sopracitate riflessioni sulla “teoria delle capacità” determinano l'emersione di nuove problematiche e sfide, sia in ordine all'individuazione delle disuguaglianze, in quanto vengono immediatamente identificate e messe in primo piano; sia in ordine al concetto di multiculturalità, in quanto viene radicalmente modificata e rovesciata la prospettiva riguardante i diritti, i quali possono essere analizzati secondo visioni differenti.

La concezione dei diritti, infatti, e, in senso lato, la partecipazione delle singole persone alla vita politica, sono strettamente legate all'approccio delle capacità. I due linguaggi, infatti, si rivelano strettamente complementari: il primo – ossia quello dei diritti – rimanda anzitutto all'idea che le persone posseggano esigenze giustificate per ricevere un determinato tipo di trattamento, a prescindere dalle azioni intraprese dallo Stato, ed attribuisce maggiore importanza alla scelta delle persone e alle loro libertà; il secondo, d'altro canto, considera le persone come portatrici di singole capacità umane e dal valore unico e inimitabile.³⁵ I diritti, inoltre, secondo la “teoria delle capacità”, dovrebbero essere concepiti in senso lato come capacità combinate; il diritto alla partecipazione politica, alla libertà di parola, all'educazione, dovrebbero essere invece concepiti come capacità di funzionamento.³⁶

Garantire ai cittadini tali diritti significa, pertanto, porli in una condizione di capacità combinate per esercitare le proprie funzioni e i propri diritti in una determinata area. Pensare i diritti come capacità combinate significa inoltre attribuirli a tutti gli esseri umani in quanto tali, anche a dispetto delle condizioni del Paese in cui si trovano, il quale po-

³⁴ MARTHA C. NUSSBAUM, *Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil*, Bologna, Il Mulino, 2012.

³⁵ MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale, cit.*, p. 91.

³⁶ MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale, cit.*, p. 95.

trebbe altresì non assicurare in alcun modo le libertà fondamentali.³⁷

Martha Nussbaum sottolinea dunque la necessità di far intersecare i due tipi di linguaggi, in modo tale che le persone possano rendersi conto dell'esistenza di un legame concettuale profondo tra la promozione dei diritti umani, intesa come apertura ai mercati, e la promozione dei diritti umani, intesa come promozione delle capacità di ogni singolo individuo.

La filosofa statunitense, inoltre, non solo riprende ed innova la “teoria delle capacità”, ma compie altresì un passo ulteriore, indagando il ruolo che quest'ultima potrebbe rivestire nell'ambito politico, in particolar modo per sviluppare un approccio trasformativo della politica.

L'autrice, infatti, sostiene che bisogna anzitutto ritenere la persona come dotata di bisogni e capacità, la cui disponibilità dovrebbe costituire il criterio per valutare il benessere della stessa, non utilizzando, invece, criteri quali il Prodotto Interno Lordo o indicatori meramente economici. La persona, infatti, secondo la detta teoria, deve essere considerata nel corso della sua intera vita, nelle sue differenti fasi, pertanto sia come una persona autonoma - nelle fasi della maturità - sia come bisognosa di cure - nella fase dell'infanzia e della vecchiaia.³⁸ Tale concezione permette di valutare la persona sia nella sua dimensione razionale, sia nella sua dimensione animale, riconoscendo l'esistenza nel mondo di diversi tipi di dignità umane e facendo sì che lo Stato non solo ne possa riconoscere l'importanza, ma se ne faccia altresì carico per designare le istituzioni in maniera tale da incorporare e valorizzare queste diversità fin dall'inizio.³⁹

In tal senso, dunque, la società sarebbe portata a riflettere sui vari bisogni della persona, riconoscendo le varie fasi della sua vita e assicurando un vero e proprio diritto al sostegno, fondato sulla dignità dell'essere umano.

Un tale approccio, pertanto fondato sulla libertà di scelta, genererebbe risultati positivi per il pluralismo e l'inclusività anche da un punto di vista prettamente politico. La considerazione dell'individuo e

³⁷ MARTHA C. NUSSBAUM, *L'intelligenza delle emozioni*, Bologna, Il Mulino, 2009.

³⁸ MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale*, cit., p. 112.

³⁹ MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale*, cit., p. 113.

delle sue capacità fondamentali, concepite come beni primari, infatti, potrebbe far giungere ad un rimodellamento delle istituzioni, ponendo l'accento su cosa metterebbe i cittadini nelle condizioni di arrivare ad un livello adeguato di capacità e, conseguentemente, lasciando loro la libertà di scegliere.⁴⁰

Le persone, infatti, possedendo tale libertà, potrebbero sia decidere di funzionare in un modo adeguato all'uso di una capacità, sia in una maniera totalmente differente. L'assicurazione a tutti e tutte di una determinata capacità, inoltre, è requisito necessario ma non sufficiente per realizzare la giustizia sociale: è altresì imprescindibile la creazione, da parte dello Stato, di condizioni materiali indispensabili per tutti, anche per le persone non autosufficienti. In tal modo, viene garantito a priori dallo Stato un livello di sostegno adeguato, che possa rientrare inoltre nelle componenti necessarie da riconoscere ai cittadini, affinché questi ultimi possano esercitare non solo una vita umana, ma anche più strettamente politica, sviluppando pienamente le proprie capacità umane ed apportando il proprio contributo per la creazione di un pensiero critico e di una giustizia sociale più equa.⁴¹

Per realizzare tale fine, la filosofa attribuisce un ruolo fondamentale alle emozioni e all'educazione, allo scopo di sviluppare le capacità umane, riconoscere i bisogni e creare comunità inclusive e solidali.

Le emozioni, infatti, vengono considerate di notevole rilievo dalla filosofa in quanto implicano giudizi su cose importanti, giudizi nei quali, nel considerare un oggetto esterno importante per il benessere dell'individuo, si riconosce il bisogno, l'assenza di autosufficienza della persona stessa.⁴²

In tal senso le emozioni, in quanto "giudizi di valore", guidano le persone nelle scelte, le aiutano a comprendere i problemi di natura morale e le accompagnano verso il cambiamento e la trasformazione.

La filosofa insiste, in aggiunta, sull'esistenza di emozioni che possono ostacolare o al contrario promuovere e sostenere un agire comuni-

⁴⁰ MARTHA C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale*, cit., p. 115.

⁴¹ CERA ROSA, *Capability Approach and Lifelong Learning: education for sustainable development and economic, global and transformative citizenship*, in *Formazione & Insegnamento*, 16(3), pp. 61-78.

⁴² MARTHA C. NUSSBAUM, *L'intelligenza delle emozioni*, Bologna, Il Mulino, 2009.

tario, etico e sociale.⁴³

Per tale ragione, le emozioni possono essere considerate come beni intangibili relazionali utili alla costruzione di una società umana.

La promozione e il costante esercizio di competenze emotive e creative, oltre che cognitive, sin dai primi anni di età possono rafforzare l'entrare in sintonia con sé stessi e la comprensione di sé e degli altri, ossia, in altre parole, possono produrre quali benefici il rafforzamento dell'empatia e una migliore competenza emotiva per lo sviluppo di una società democratica. L'empatia e lo sviluppo delle dimensioni della socializzazione sono il terreno fertile su cui porre le basi per fondare tutte le altre competenze sociali, in particolar modo per la formazione del giudizio e dell'azione morale e, in senso ampio, per partecipare alla cittadinanza democratica.⁴⁴

Le emozioni, dunque, secondo la filosofa, dovrebbero divenire oggetto di una psicologia politica ovvero dare spunto alla creazione, ispirare e essere esse stesse oggetto di promozione e sostegno dei meccanismi fondamentali dell'esperienza politica in senso più ampio.

Nussbaum, pertanto, auspica un ripensamento più generale dello spazio politico, inteso come spazio e tempo di una convivialità, di cooperazione, di convivenza reale e desiderata.

Un posto fondamentale, in tal senso occupa la scuola: essa, infatti, aiutando le persone a capire come sviluppare le emozioni e le capacità, può contribuire ad una radicale trasformazione della politica e alla crescita di cittadini e cittadine solidali e responsabili; aperti alle altre culture e pronti ad esprimere sentimenti, emozioni e attese nel rispetto di sé stessi e degli altri.

L'educazione, intesa nel senso più ampio del termine, che ricomprende al suo interno sia il cosiddetto "apprendimento formale"⁴⁵, sia il cosiddetto "apprendimento informale"⁴⁶, deve guidare l'individuo ver-

⁴³ ROSSELLA GUERINI, MASSIMO MARRAFFA, *La natura delle emozioni. Il dibattito fra Martha Nussbaum e Paul E. Griffiths*, in *atque*, 2015, 17, pp. 81-99.

⁴⁴ MARTHA C. NUSSBAUM, *L'intelligenza delle emozioni*, Bologna, Il Mulino, 2009.

⁴⁵ Per approfondimenti sul tema, v. LUCIANO GALLIANI, *Educazione versus Formazione*, Napoli, ESI-Edizioni Scientifiche Italiane, 2003.

⁴⁶ Per approfondimenti, cfr. Report Amnesty International a cura di Donadio Aristide,

so uno sviluppo adeguato delle sue capacità interne come tratti personali, delle sue capacità intellettive ed emotive che permettono, insieme alle reali opportunità sociali ed economiche, di realizzare le capacità combinate.⁴⁷ L'educazione e la formazione sono state concepite, nelle società democratiche, come diritti delle istituzioni verso i cittadini, in quanto ad ogni persona deve essere assicurata l'opportunità di vivere una vita degna di essere vissuta tramite strumenti che permettono la crescita e la realizzazione della persona.⁴⁸

L'educazione, come enunciato da Nussbaum, risulta quindi uno strumento fondamentale per la realizzazione della giustizia e della democrazia, in quanto permette lo sviluppo di un ventaglio di capacità interne dinamiche, le quali hanno bisogno di terreno fertile per crescere, in modo tale da permettere agli individui di implementare la libertà sostanziale di fare, di scegliere e di essere nel rispetto degli altri, attuando a tal proposito combinazioni di capacità interne e opportunità reali.⁴⁹

Le società democratiche sono dunque investite dell'importante compito di riconoscere, o meglio, riscoprire il valore centrale dell'educazione e della formazione in termini tanto e soprattutto qualitativi, poiché la democrazia non trova motivo di esistere se non assicura le libertà fondamentali di essere e di fare come prerequisito per lo sviluppo di politiche sociali e economiche. Solo attraverso tale operazione, pertanto, ci si avvicina sempre più alla creazione di una società responsabile delle libertà per sé stessi e per gli altri, che si fonda sul rispetto e sulla conservazione delle stesse e che contribuisce a dare una nuova vita e un nuovo significato all'individuo e alle sue azioni, il quale è investito della responsabilità di creare e mantenere una vita individuale

Educazione informale. Esperienze dal Sud del mondo e settori d'intervento, 2007.

⁴⁷ MARTHA C. NUSSBAUM, *Creare capacità. Liberarsi della dittatura del PIL*, Bologna, Il Mulino, 2014; ELISA TONA, *Libertà sostanziale e capacità: il ruolo dell'educazione nella teoria del Capability Approach Substantial Freedom and Capabilities: the role of education in the Capability Approach Theory*, in *Formazione e Insegnamento*, 2017, 2, 15, pp. 185-192.

⁴⁸ GIUDITTA ALESSANDRINI, *La "pedagogia" di Martha Nussbaum. Approccio alle capacità e sfide educative*, Franco Angeli, 2014.

⁴⁹ MASSIMILIANO COSTA, *Capacitare e innovazione sociale*, in ALESSANDRINI GIUDITTA, *op. cit.*, p. 214 ss.

e collettiva.⁵⁰

In senso lato, la filosofa compie un passo ulteriore, in quanto, responsabilizzando gli individui, sottolinea che attraverso l'educazione essi debbono essere considerati non solo come soggetti in grado di apprendere, ma anche e soprattutto di agire, facendosi portatori di cambiamento. In tale concezione, pertanto risiede la portata innovativa del pensiero di Martha Nussbaum: rimettendo al centro il soggetto, le sue capacità e le sue responsabilità, modifica radicalmente il ruolo della scuola e della pedagogia. Trasmettere conoscenze verso soggetti capaci di recepire le informazioni implica metterli in condizioni di apprendere in maniera attiva e, conseguentemente, di attuare il sapere, in modo tale da creare non solo funzionamenti, ma anche capacità combinate e relazioni, in quanto sono messi nelle condizioni di poter trasmettere tali conoscenze ad altri individui e di essere interlocutori attivi.⁵¹

È in tale operazione, dunque, che la filosofa identifica il concetto di pedagogia come libertà sostanziale: la classe, la scuola, divengono luoghi di scambio, collaborazione e inclusività, in cui da un lato gli insegnanti spingono lo sviluppo del soggetto, pungolano il suo pensiero, collaborando con lo stesso per lo sviluppo delle proprie capacità combinate; dall'altro gli individui esercitano il funzionamento, esercitano le loro capacità combinate, sviluppano relazioni e creano libertà. La scuola, pertanto, contribuisce alla costruzione di una società democratica nel senso più ampio del termine, in quanto incide sulla formazione degli individui che la compongono, i quali, formati ed educati al confronto, alla collaborazione, all'empatia, allo sviluppo di relazioni, al rispetto delle differenze e all'inclusione di tutti e tutte, saranno in grado di difendere nel corso della loro vita tale libertà sostanziale di essere e di fare, intesa come bene intangibile appartenente ad attori sociali con pari diritto e pari dignità di essere e di fare.⁵²

⁵⁰ ELISA TONA, *op. cit.*, p. 190.

⁵¹ ELISA TONA, *op. cit.*, p. 191.

⁵² ELISA TONA, *op. cit.*, p. 191.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, si evidenzia come il presente contributo abbia inteso infatti ripercorrere i fondamenti della teoria delle capacità e il ruolo di quest'ultima nello sviluppo di un approccio trasformativo della politica, aprendo la strada ad alcune riflessioni conclusive.

In primo luogo, la “teoria delle capacità” pone un rinnovato accento sul singolo individuo: adottare tale approccio, pertanto, significa chiedere all'individuo di trovare un proprio posto all'interno della società, di responsabilizzarsi e di valorizzare e difendere le proprie libertà come essere umano, in quanto degno di vivere una vita realmente umana. Negare tali libertà, infatti, significa non permettere lo sviluppo di un pensiero critico e, in senso più ampio, una perdita di capitale umano unico e irripetibile per la società.

In secondo luogo, adottare tale approccio significa, in un certo qual senso, investire lo Stato di un compito alquanto importante: predisporre adeguate politiche pubbliche. Tale compito consiste non solo nel mettere tutti e tutte nelle condizioni di sviluppare e possedere le capacità, ma anche di combattere quei meccanismi che impediscono la formazione di determinate capacità, di rimuovere, pertanto, quegli ostacoli che impediscono, in altre parole, il “pieno sviluppo della persona umana”, così come prescritto dalla Carta Costituzionale italiana.

In terzo luogo, porre tutti gli individui nelle stesse condizioni significa assicurare loro la medesima possibilità di esercitare i loro diritti: detto in altri termini, di funzionare e di contribuire attivamente allo sviluppo della vita politica, sociale ed economica del Paese, anche in quelli in via di sviluppo. Significa, pertanto, non contribuire a creare categorie marginalizzate, ma assicurare a tutti e tutte la medesima possibilità di partecipare.

A tal fine, come evidenziato nel contributo, un ruolo importante rivestono le emozioni e l'educazione, che possono contribuire in maniera più generale ad una rivisitazione dell'uomo politico e dello spazio politico, consentendo alle persone di riconnettersi con loro stesse, di sviluppare relazioni e, al contempo, di lasciare libertà di scelta per esercitare le loro capacità.

In conclusione, pertanto, si auspica, attraverso l'adozione di questo approccio, la formulazione di un nuovo modo di pensare al principio di

eguaglianza e alla politica: l'eguaglianza di capacità, infatti, costituisce un'altra prospettiva del principio di eguaglianza formale e sostanziale e contribuisce ad attuare la sopracitata uguaglianza trasformativa, necessaria per un cambiamento dello spazio politico.

“Non di solo pane vive l’uomo”: oltre il sapere tecnico
Man does not live by bread alone, beyond technical knowledge

Antonio Macchia

Queste note introduttive sono state concepite mentre nelle sale cinematografiche si proiettava con successo il film sulla vita del fisico americano Robert J. Oppenheimer, padre della bomba atomica. Al di là della trama della pellicola, tutta incentrata sulla ricostruzione degli aspetti salienti della vita del personaggio, basata su di una buona ricerca di archivio, tuttavia, dalla sceneggiatura emergono anche altre riflessioni e soprattutto: da un lato il problema del rapporto tra scienza ed etica politica e dall'altro quello dell'aderenza o meno alla realtà dello stereotipo dello scienziato, in grado di penetrare i segreti della materia e dell'universo e di piegarli alla volontà umana.

Proprio questi profili ci possono essere utili per portarci alle riflessioni utili al tema del nostro panel. In primo luogo, infatti, la separazione tra il mondo della ricerca applicata e quello reale della politica appare solo idealmente diviso. Lo scienziato, estraniato dalla realtà quotidiana e chiuso nel suo laboratorio, intento a carpire i segreti più nascosti della materia e dell'universo, in realtà è solo una figura immaginaria. Più in generale, alcune relazioni del Panel mettono in evidenza come la richiesta di separazione della politica dalla scienza, dal mercato o dalla religione, siano solo dei modelli tendenziali, ma non reali.

Se è vero, da un lato, che l'ingerenza eccessiva della politica nei campi menzionati ed anche in altri, può provocare un arretramento della democrazia, dall'altro, la salute della democrazia, a livello nazionale e mondiale, si può parimenti misurare come lotta contro l'egemonia della politica. In sostanza il progresso scientifico che, come evidenzia il film, ha spesso necessità di finanziamenti, anche ingenti, per progredire, non può fare a meno del supporto o, meglio, della decisione di supportarlo da parte del potere politico, ma d'altra parte lo stesso potere politico non può pensare di utilizzare il mondo della ricerca solo in maniera ancillare e totalmente subordinata, senza tenere conto dei suoi consigli e dell'uso il più possibile pacifico ed universale della ricerca stessa.

Il primo esperimento di esplosione nucleare ad Alamogordo, rivelò visivamente agli scienziati impegnati nel progetto Manhattan, sia il potenziale distruttivo di ciò che avevano creato, sia l'uso pacifico che l'energia atomica poteva avere per l'umanità. In sostanza il riproporsi del costante problema della non estraneità della ricerca scientifica dalla dicotomia tra bene e male. Dilemma rispetto al quale, come evidenzia una delle relazioni del panel, ci troviamo anche oggi, relativamente all'uso e alla completa comprensione dei meccanismi di formazione dell'Intelligenza Artificiale. Anche in questo campo, la ricerca tesa a fornire all'uomo un valido supporto nel suo lavoro ed in generale nelle scelte quotidiane (pensiamo solo all'uso dei navigatori satellitari per aggirare le sacche di traffico o a tutto il mondo delle mappe interattive) può sfuggire di mano se si giunge per "idolatrare" la creazione umana, quale pur sempre rimane l'IA, con il mito della sua infallibilità.

Considerando il tema più globalmente, nel mezzo secolo trascorso sino ad oggi, idealmente iniziato con l'allunaggio, nel 1969, del primo uomo sull'unico satellite della terra, si è scavato un solco profondo tra le due grandi branche della scienza, che nel sistema formativo anglosassone vengono concretamente divise in due tipi di diplomi quali: il *Bachelor of art* ed il *Bachelor of science*. Più correttamente, come suggerisce il titolo del panel, dovremmo riferirci alle due branche in termini di sapere puro e sapere applicato, senza rendere a questi termini un giudizio di valore o di supremazia nel campo della conoscenza.

Certamente, in termini immediati, le scienze cosiddette esatte, dove l'invenzione sfocia in un brevetto, come anche la sperimentazione in laboratorio si concretizza in una nuova formula chimica, si traducono più rapidamente in un ritorno economico nell'ambito del mercato, ma poco o nulla può nascere senza una preventiva speculazione tipica delle scienze dette teoriche, che forniscono il quadro di riferimento giuridico, economico, storico, filosofico ecc.

Una corretta evoluzione del sapere, già codificata fin dal periodo medioevale, prevede un sapere puro che, attraverso le istituzioni scientifiche e politiche (concepibili quali cinghie di trasmissione) si trasferisce al sapere applicato, in un continuo processo di rielaborazione e negazione parziale delle conoscenze già precedentemente acquisite.

A ben vedere, la separazione dei due ambiti non è solo un fatto casuale, determinato dalla straordinaria evoluzione della tecnologia ne-

gli ultimi due secoli, ma anche da un vero e proprio processo ideologico nel quale la scienza dovrebbe escludere o sostituire del tutto le domande fondamentali dell'individuo relative alle origini prime dell'universo, dell'essere e del suo destino finale. In sintesi, la "fede" nella scienza dovrebbe consentire di superare ogni tipo di altra "fede".

Quanto questa separazione tra scienza e fede sia fallace e messa fortemente in dubbio da alcune scoperte degli stessi scienziati, emerge già dalla riflessione sulla formula di Eulero, esposta nel panel dal professor Paolo Savarese. Senza entrare nei dettagli matematici di tale equazione, la sua straordinarietà risiede nel fatto di consentire la messa in relazione tra loro di diverse costanti matematiche, oltre ai numeri 1 e 0, ma di lasciare ampio margine di dubbio sulle sue implicazioni. Possiamo prendere in prestito le parole Benjamin Pierce, noto matematico e professore presso l'università di Harvard alla fine dell'800, il quale dopo aver dimostrato l'identità di Eulero durante il corso di una sua lezione, disse: "Signori, posso dirlo con certezza, è assolutamente paradossale; non possiamo capirla, e non sappiamo che cosa significa. Ma l'abbiamo dimostrata, e quindi sappiamo che deve essere la verità."¹

Più di recente uno strano successo editoriale ha scosso la Francia, con il sottotitolo provocatorio di "l'alba di una rivoluzione", due scienziati e divulgatori come Michel-Yves Bolloré e Olivier Bonnassies, pongono l'attenzione sul fatto che le più recenti e straordinarie osservazioni e scoperte scientifiche, in particolare quella del *Big bang*, non solo non annullano l'opzione di una intelligenza creatrice all'origine dell'universo, ma anzi sembrano rafforzarla, non relegando il Nuovo ed il Vecchio Testamento nel novero delle vecchie credenze, ma ponendo i due testi in relazione con il nuovo panorama scientifico che si dipana quasi quotidianamente sotto gli occhi degli scienziati.²

Da questo panorama emerge la riflessione sul quanto sia pericoloso assolutizzare e identificare il sapere scientifico esclusivamente con le scienze esatte o, meglio, con la constatazione empirica che solo queste ultime recano concreti risultati. Anche sul terreno della Filosofia del

¹ E. KASNER e J. NEWMAN, *Mathematics and the Imagination*, New York, Simon e Schuster, 1940, pp. 103–104.

² M. Y. BOLLORÉ ET O. BONNASSIES, *Dieu, la sciences, les preuves. L'aube d'une révolution*, Guy Tredaniel editeur, Paris, 2021.

diritto, attorno al quale si sono annodate molte relazioni, l'assolutizzazione della norma può risultare efficace nell'immediato, ma rischiosa nel lungo periodo, quasi ancella del totalitarismo.

In conclusione, un detto evangelico appare utile per sintetizzare questa serie di riflessioni necessariamente sparse, dato lo spazio a me concesso nell'economia pubblicazione. Il "pane" inteso come nutrimento immediato per l'uomo (quale può essere anche la scienza applicata), non può essere ritenuto nutrimento assoluto, in quanto, per l'appunto: "non di solo pane vive l'uomo".

Democrazia come processo inclusivo

Flavio Felice

Introduzione

Il tema del mio contributo prende spunto dalla nota descrizione del metodo scientifico presentata da Karl Popper nel 1934 nell'opera *Logica della scoperta scientifica*. In un saggio successivo, del 1963, Popper precisa: «My whole view of scientific method may be summed up by saying that it consists of these three steps: 1. We stumble over some problem; 2. We try to solve it, for example by proposing some theory; 3. We learn from our mistakes, especially from those brought home to us by the critical discussion of our tentative solutions – which tends to lead to *new problems*. Or in three words *problems – theories – criticism*. I believe that in these three words the whole procedure of rational science may be summed up».

È legittimo chiedersi che cosa c'entri la logica della scoperta scientifica popperiana con la teoria politica e, soprattutto, che cosa c'entri con il titolo del mio contributo, incentrato sulla nozione di *Democrazia* e sulla stessa in quanto *processo inclusivo*. La tesi che sostengo è che per far fronte alle minacce del terzo millennio, le democrazie occidentali hanno bisogno di un'articolazione poliarchica, di istituzioni inclusive, di Stati in grado di regolare i processi economici e di proteggere le libertà dai vecchi e dai nuovi nemici e i diritti sociali dalle vecchie e nuove ingiustizie. E deve inoltre offrire al cittadino democratico, soprattutto attraverso gli studi umanistici, quella capacità critica e quella autonomia di giudizio che rappresentano gli anticorpi necessari che consentono al *demos* di non essere derubricato a *pubblico* e alla *democrazia dei cittadini* di trovare nuove possibilità, più libertà e più giustizia nel mondo globalizzato.

Per questa ragione, ho ritenuto di un certo interesse soffermarmi su tre concetti chiave del pensiero politico, alla luce dell'opera di alcuni autori contemporanei che hanno messo in evidenza un aspetto cruciale della teoria politica: la pluralità delle forme sociali, ovvero, per dirla con le parole di Luigi Sturzo, il principio della *plurarchia*.

I concetti chiave sui quali mi sono soffermato, seppur in maniera necessariamente sintetica, sono la *leadership*, intesa come autorità politica limitata dall'esercizio di una sovranità diffusa tra individui e nuclei sociali, il *popolo*, declinato al plurale e riconducibile alle singole coscienze di coloro che in esso operano, e la *democrazia*, interpretata come discorso pubblico su questioni d'interesse comune, dunque, come processo competitivo e inclusivo; in tal senso, la forma politica democratica, circoscritta nel perimetro della *leadership* politica limitata e definita da una nozione di popolo declinata al plurale, finisce per assumere l'assioma popperiano, tipico del ragionamento critico: *problemi-congetture-confutazioni*.

Si mostrerà, inoltre, come l'analisi di numerosi politologi e filosofi della politica contemporanei incontra la prospettiva teorico-politica sturziana, a dimostrazione di quanto l'opera intellettuale del fondatore del popolarismo sia il prodotto di uno studio articolato e plurale, che spazia dalla lettura dei classici al continuo monitoraggio del dibattito sulle questioni più urgenti della vita civile. Il che fa di Sturzo un interprete unico del tentativo di implementare i principi della Dottrina sociale della Chiesa nel contesto politico, economico e culturale in continua trasformazione.

Un impegno, assunto da Sturzo, quando, giovane prete, affascinato dalla lettura della *Rerum novarum* di Leone XIII, osservando la miseria dei quartieri popolari di Roma, la condizione di esclusione di ampie fasce della popolazione dalla vita civile della nazione, constatando la qualità *estrattiva* delle istituzioni del paese che condannava le donne e gli uomini, soprattutto del Sud, a vivere da sudditi in un ambiente caratterizzato ancora dal sistema feudale, decise di dar vita ad una iniziativa politica che lo condusse alla fondazione del Partito Popolare (18 gennaio 1919) e ad una *presenza* dei cattolici nella vita pubblica, contraddistinta dal *metodo di libertà* e dal principio della *rappresentanza*, il portato stesso della teoria politica liberaldemocratica. È questo portato il presupposto e la condizione necessaria affinché l'azione politica non scivoli pericolosamente lungo il piano inclinato del dogmatismo, pretendendo di esprimere il campo della verità, ma mantenga la sua dimensione umana e storica, dunque, fallibile e perfezionabile, ricorrendo alla discussione critica e riconoscendo la dimensione processuale, quindi incrementale, della conoscenza e del relativo agire politico.

Leadership politica e coscienza individuale

Una delle domande più abusate nella storia del pensiero politico è: "Chi deve governare?". Popper, analizzando la questione della *leadership* politica, ha dedicato numerose pagine a questo dilemma nella sua opera *La società aperta e i suoi nemici*. Il filosofo viennese riteneva che Platone, con tale domanda, avesse corrotto la teoria politica occidentale: «It is my conviction that by expressing the problem of politics in the form 'Who should rule?' or 'Whose will should be supreme?', etc., Plato created a lasting confusion in political philosophy».

In democrazia, è necessario che l'autorità politica risieda nel giudizio politico espresso dai cittadini, che poi è la ragione per cui Platone la detestava profondamente. In breve, la risposta di Platone al quesito indicava la categoria dei migliori, dei più saggi, in definitiva, dei filosofi. Tuttavia, commentava Popper: «But such a reply, convincing as it may sound—for who would advocate the rule worst' or 'the greatest fool' or 'the born slave'?—is, as I shall try to show, quite useless».

Dopo Platone, afferma Dario Antiseri, i teorici della politica hanno risposto che avrebbe dovuto governare un re di stirpe divina; un re per grazia di Dio; un re per grazia di Dio e volontà della nazione; un re per volontà della nazione; altri poi hanno sostenuto che dovrebbero governare i più; dovrebbero governare i migliori ovvero il migliore; un principe, un principe armato; dovrebbe governare il popolo; dovrebbero governare i religiosi, gli industriali, i tecnici; fino ad arrivare allo scorso secolo, durante il quale alcuni hanno sostenuto che avrebbe dovuto governare la razza ariana, mentre altri la classe dei proletari. Conclude Antiseri, due risposte, «la prima nazista la seconda comunista, alle quali sono appese milioni e milioni di vittime sacrificate sull'altare di teorie folli e crudeli».

Sebbene la domanda possa apparire plausibile, secondo Popper, essa è addirittura irrazionale, in quanto ci invita a ricercare ciò che non esiste: ossia qualcuno, qualche ceto, qualche gruppo o razza o classe capaci per natura e, dunque, chiamati dal destino ovvero dalla Provvidenza, a dominare sugli altri. Ebbene, afferma Popper, mostrando una straordinaria convergenza con l'idea di autorità sviluppata da Luigi Sturzo dieci anni prima in *La società. Sua natura e leggi*, è proprio questa sostanza dell'autorità che non esiste in nessun ceto, nessuna classe o razza.

Non esiste individuo, gruppo o categoria che siano venuti al mondo con il predicato, o attributo, del dominio sugli altri.

In tal senso, possiamo leggere il fenomeno populistico come la reazione, malata, a una chiusura delle *élites* e al blocco della circolazione del senso tra mondo della vita quotidiana e sfera politica. Pertanto, il populismo potrà essere superato solo nella misura in cui si riaprirà la circolazione delle *élites*, che non è solo mobilità sociale e politica di persone, ma una circolazione attraverso cui esigenze, modi di sentire, desideri e aspirazioni del mondo della vita possono giungere a rappresentarsi nella sfera pubblica e istituzionale. Senza questa circolazione, i senza potere avvertono la democrazia come *qualcosa a cui non hanno accesso*, la *esperiscono come una possibilità che non può essere agita*, come qualcosa che non rappresenta un'effettiva possibilità di azione per la loro vita e, dunque, come *una democrazia inutile o una democrazia degli altri*.

Il che ci riporta al problema fondamentale della politica, che non consiste nell'evitare di essere comandati, ma nell'evitare che chi ci comanda faccia troppi danni e, sul piano istituzionale, operare per la realizzazione di istituzioni inclusive che rendano difficile la vita prolungata alle istituzioni estrattive, mediante il circolo virtuoso delle istituzioni inclusive, capaci di rompere il privilegio oligopolistico, minando alla radice i regimi neofeudali, ricorrendo alla "legge ferrea della democrazia competitiva". In breve, per dirla con le parole di Sartori: «Il problema non è quello di non essere comandati, ma di *come* siamo comandati". Né eliminare, né subire passivamente il comando, ma fare del potere una funzione, controllare i *leaders* nell'esercizio di tale funzione, e designare alla funzione potestativa - al limite - i dirigenti "naturali", i più adatti, i più capaci, i più fidati: questa è, o vorrebbe essere, la formula della democrazia». Per questa ragione, riprendendo la critica di Popper a Platone, razionale non è chiedere "chi deve governare", ma rispondere a quest'altra domanda - del tutto coerente con la tradizione classica liberale e ordoliberal: «*How can we so organize political institutions that bad or incompetent rulers can be prevented from doing too much damage?*». Sembrerebbe che questa sia la domanda più significativa in una società aperta, popolata da persone fallibili ma perfettibili, desiderose di promuovere le condizioni istituzionali del bene comune, procedendo per tentativi ed errori.

Popolo e potere

Legate al tema della *leadership* politica o dell'autorità politica, secondo una terminologia più classica e maggiormente legata alla cultura politica continentale, sono le nozioni di *potere* e di *popolo*. Con particolare riferimento al problema del potere, osserva Giovanni Sartori, la dottrina è divisa e si sostengono almeno due punti di vista, diametralmente opposti. La prima tesi afferma che le democrazie continentali non sarebbero altro che il proseguimento delle monarchie assolute, avendo agito storicamente come un potere "supremo" e "livellatore", distruggendo tutti i poteri intermedi; questa sarebbe la tesi dimostrata da Alexis de Tocqueville nell'*Antico Regime e la Rivoluzione*. La tesi è abbastanza intuitiva: avendo annientato le autorità intermedie, il sovrano si trova di fronte ad una distesa sterminata di sudditi, facilmente dominabili da un unico "vertice". La seconda tesi, di contro, critica la democrazia per la ragione inversa; la pretesa formale uguaglianza democratica nasconderebbe effettive e sostanziali disuguaglianze economiche che darebbero vita a nuove formazioni "potestative". Il che sarebbe dimostrato dal fatto che, a uguali diritti non corrisponderebbero gli stessi poteri e che la libertà e l'uguaglianza, formalmente riconosciute, sarebbero esautorate da una gerarchia sostanziale alla quale parteciperebbero una serie di poteri più o meno forti, più o meno trasparenti. Osserva Sartori: «Le due diagnosi sono, come si vede, agli antipodi. Nella prima la democrazia livella tutti nell'impotenza; nella seconda l'uguaglianza democratica riesce tradita e aggirata da disparità sostantive di potere».

La democrazia, in tal senso, risponde alla domanda circa il problema fondamentale del potere, ossia, il rapporto tra autorità politica e cittadini e, in epoca moderna e contemporanea, il rapporto tra il popolo e lo stato. Se per stato, assumendo l'ipotesi avanzata da Sartori, intendiamo le persone preposte alla formazione dell'autorità potestativa che sovrintende alla vita associata e, di conseguenza, per popolo intendiamo tutti i restanti, allora il potere non può essere associato al popolo. Ne consegue che più il potere è concentrato nelle mani dello stato, meno sarà presente nel popolo; «all'inverso lo Stato sarebbe veramente popolare se il *demos* sottraesse allo Stato ogni suo potere. Non scherziamo col fuoco e con i travasi dialettici: il potere è, di fatto, in mano di chi lo esercita». Da ciò discendono due conseguenze, l'esigenza di *neutralizza-*

re il potere e di *democratizzarlo*. In ordine alla *neutralizzazione* del potere, è fondamentale non consentire "poteri troppo potenti", non tollerare *pieni poteri e strapoteri*, combattendo ogni forma di concentrazione di potere. In ordine alla *democratizzazione* del potere, dovremmo realizzare che esso viene sottratto al despota non perché sia riconsegnato ad altri con le medesime intenzioni dispotiche, ma per rendere impossibile la formazione di una qualsiasi forma di dispotismo: «il che postula la diffusione del potere, che esso rifluisca e venga travasato in tutta la distesa della vita associata».

È qui che entra in gioco la nozione di *popolo*, tra le più abusate, equivoche, suggestive e logore della storia del pensiero politico. Ci siamo posti il problema se l'utilizzo del concetto di *popolo* implichi la considerazione di un soggetto unico, compatto, omogeneo, declinabile al singolare, come d'altronde la lingua italiana impone, più che suggerisce. Ovvero, se non si tratti di un soggetto poliarchico-plurarchico, polisemico, ricco di sfumature, composto di sistemi e di sottosistemi, di persone individue e di nuclei sociali, al punto da doverlo necessariamente declinare al plurale, come la lingua inglese impone: *the people*. Ad esempio, il *popolo* del *popolarismo* sturziano è tutt'altro che una totalità, organicisticamente intesa, suscettibile di essere interpretata da una *volontà generale*, essa è una "molteplicità discreta dei *ciascheduno*".

A tal proposito, con particolare riferimento al fenomeno del populismo, è interessante prendere in considerazione la posizione del politologo Loris Zanatta, dal momento che, indirettamente, intercetta le grandi questioni teoriche sollevate dal *popolarismo* sturziano, a cominciare dal rifiuto dell'organicismo come chiave interpretativa della nozione di *popolo*. Sebbene esistano una miriade di fenomeni populistici, alcuni dei quali, apparentemente, distanti anni luce gli uni dagli altri, ci sarebbe un nocciolo duro che, in modo più o meno consapevole, osserva Zanatta, alla fine dei conti, rappresenta una sorta di minimo comun denominatore del fenomeno: l'idea che la società sia paragonabile, per analogia, ad un organismo vivente, «dove ogni organo contribuisce al buon funzionamento del corpo, per cui la salute e la coesione di una società sono garantite dalla sottomissione dell'individuo ad essa». In questa prospettiva, il populismo non avrebbe alcun confine geografico e potrebbe emergere ovunque e sempre, in forme comunque diverse: *hard* o *soft*, essendo animato da una prospettiva mitica, se non mistica

– quando non direttamente religiosa – che fa del *popolo* un’entità unica, indivisibile e necessaria; citando Perón: «La vera democrazia è quella in cui il governo fa ciò che vuole il popolo», intendendo per *popolo* il suo *popolo*, che esaurisce, senza residui, tutto il popolo; nella versione *hard*, riportando un passaggio chiave dell’opera di Hannah Arendt sulle origini del totalitarismo, nel quale l’autrice riporta le parole di Hitler, citate da Konrad Heiden, si può leggere che «Sixty thousand of men “have outwardly become almost a unit, that actually these members are uniform not only in ideas, but that even the facial expression is almost the same. Look at these laughing yeies, this fanatical enthusiasm and you will discover [...] how a hundred thousand men in a movement become a single type ».

È interessante confrontare il modo in cui si declina il *popolo* del populismo in tutte le salse, europeo-continentali e sudamericane, con il *popolo del popolarismo* sturziano; scrive Zanatta: «Di costante, in tutte, c’è il popolo, visto in quest’ottica, è inteso come il depositario esclusivo della "virtù", come lo scrigno nel quale si conserva un senso comune del quale il populismo si eleva a naturale interprete e di cui possiede il monopolio. "Dignitoso" è il popolo chavista, “felice e buono” quello peronista, “onesto” quello grillino”, “forte e virile” quello padano, intriso di pura etica quello cubano. Puro e migliore del ceto politico, d’altronde, integerrimo e perspicace suole essere per definizione il popolo di ogni populismo». La distanza dell’idea di *popolo* tipica del *populismo* da quella caratteristica del *popolarismo* è abissale; il primo è un organismo, in cui l’insieme è superiore della somma delle parti che lo compongono e in nome di tale superiorità chiede sacrifici umani che assumono il nome pomposo - Sturzo userà l’espressione "untuoso" - e sempre giustificabile di *ragion di Stato*. Il *popolarismo* sturziano, risolvendo l’autorità politica negli atti giuridici e, in definitiva, nella cultura politica, economica e religiosa che anima coloro che li pongono in essere, considera la comunità politica un’associazione volontaria di persone che tentano di organizzare il potere, limitandolo, affinché ciascuno sia libero di disporre della propria forza, necessaria per contribuire al bene proprio e dei propri cari, che è tale, nella misura in cui promuove il *bene comune*: il bene di tutti e di ciascuno.

Sturzo ha sempre considerato il *potere* come un problema irrisolto e irrisolvibile in maniera definitiva, finché esisterà l’uomo. Anche in

questo caso, la prospettiva sturziana sembra incrociare, per sensibilità e cultura politica, quella di Sartori, quando scrive: «Molti dei nostri contemporanei si comportano come se il problema del potere sia stato risolto una volta per tutte: essendosi trovati per le mani un potere domato dai loro padri, essi progettano società razionali e funzionali senza più badare agli antefatti. Ma perciò è proprio nel momento in cui disegnano questo migliore dei mondi che aprono il varco al potere dispotico e incontrollato».

Democrazia come processo inclusivo

A corollario di una tale prospettiva in merito alla *leadership* politica e alla nozione di *popolo*, troviamo un'idea di *democrazia* che mal si concilia con la retorica del *governo del popolo*, mentre intercetta la nozione di reggimento istituzionale che meglio di altri controlla i pochi che sono stati chiamati dai molti a governare; in politica, il principio di precauzione passa per il controllo del potere esercitato dalle istituzioni, dai partiti e dai sindacati, dai corpi intermedi della società civile, dall'opinione pubblica e dal corpo elettorale. Se Norberto Bobbio ne *Il futuro della democrazia* ha potuto affermare «se mi chiedete se la democrazia abbia un avvenire e quale sia, posto che l'abbia, vi rispondo tranquillamente che non lo so» e se John Dunn ha potuto ammettere che in politica «Democracy is the name for what we cannot have - yet cannot cease to want» e se Sabino Cassese sostiene che «La “volontà popolare” è una sintesi verbale, di cui la parte rilevante è l'interpretazione datane dai suoi “rappresentanti”», si comprende come il problema democratico, sintetizzabile - tra l'altro - anche con la lapidaria espressione di Sartori, ma prima di lui anche da parte di Sturzo: “governo delle opinioni”, assuma un carattere multidimensionale e, per questa ragione, non sia riducibile ad una mera, per quanto sofisticata, questione tecnica, fatta esclusivamente di regole e di “universali procedurali” certi, un problema risolvibile mediante il ricorso a qualche elegante algoritmo.

In breve, se assumiamo il sistema democratico come una “procedura istituzionalizzata secondo certe regole”, possiamo affermare che non ci è dato di conoscere miglior sistema a difesa della libertà di quello che consente ai partiti, in concorrenza tra loro, di giocare l'uno contro l'altro, evitando le pressioni e le oppressioni tipiche dei sistemi caratterizzati dalla presenza di un unico partito. Se ne deduce che, il grande

nemico della democrazia, denunciato da Sturzo, sulla scia dell'opera di Alexis de Tocqueville, è l'assenza di mobilità politica, economica e istituzionale il che, con particolare riferimento a Sturzo, si traduce in una proposta teorica decisamente contraria al tradizionale organicismo, anche di marca cattolica, e che accosta la nozione di "società organica" del sacerdote siciliano a quella di "società aperta"; scrive Suppa: «il problema riguarda la possibilità di elaborare una teoria sociale che, se nega l'equilibrio come stasi e assenza di conflitto, nega anche la possibilità di una sorta di prefigurazione dogmatica della storia, di costrizione della politica al solo disegno strategico». La cifra politica della "società aperta", la misura della sua "apertura", per Sturzo, è data dalla possibilità di riforma e di revisione istituzionale, che avrebbe dovuto condurre il paese a un grado sempre più alto di democrazia costantemente più articolata e capillare; in pratica, l'implementazione, a livello istituzionale della triade popperiana: *problemi-teorie-critiche*. Una condizione che appare a Tocqueville essenziale allo sviluppo dell'umanità, una volta assunto il dogma dell'uguaglianza e della sovranità popolare; scrive a tal proposito Pierre mennet: «Democracy is a dogma. The dogma postulates that independence is the natural state of man, that the humanity of man is entirely contained in each individual. The humanity of man is, in right, if not in fact, separable from the body politic in which he lives».

Sebbene possa assumere i caratteri del conflitto sociale e dell'instabilità, di certo, la democrazia, le cui posizioni sociali siano scalabili e ad alta intensità di partecipazione *plurarchica*, oltre che *poliarchica*, sarà tale nella misura in cui il potere si mostrerà contendibile mediante un regolato processo competitivo. La filosofia e, più in generale, gli studi umanistici, afferma Di Nuoscio, ci consentono di individuare le ragioni gnoseologiche che fanno della democrazia il più fecondo *habitat* per sviluppare la capacità di *problemi solving*. Ciò perché la democrazia, in quanto *ordine spontaneo*, basato sul *principio di competizione*, riesce a generare più conoscenze, quindi più soluzioni a problemi e, di conseguenza, anche più benessere. L'idea di partecipazione-inclusione di tipo competitivo all'ordine poliarchico-plurarchico alla quale fanno riferimento Tocqueville e Sturzo esprime la dinamica mediante la quale aggredire il tema della dicotomia formale-sostanziale, a partire dai valori di partecipazione, di libertà e di uguaglianza. In tal senso,

includere, da un lato incorpora la nozione quantitativa di “grado d’inclusione” del Dahl, dall’altro tenta di superarla, in quanto significa soprattutto competere, partecipare, passare dalla condizione di *estraneo* e di *disadattato* a quella di *incluso* e di *soggetto attivo*; in pratica, significa passare dalla condizione di *suddito* a quella di *cittadino sovrano*, lì dove si assume che l’essenza dell’ordine democratico sia la progressiva limitazione delle prerogative del potere politico, mediante la costituzionalizzazione del suo esercizio.

Conclusioni

In *Così parlò Zarathustra*, Friedrich Nietzsche ci dice che ciò che chiamiamo Stato è il più gelido dei mostri. Un mostro dalla cui bocca scaturisce questa menzogna: io, Stato, sono il popolo e Joseph A. Schumpeter, in una delle opere fondamentali del '900 nel campo delle scienze sociali, *Capitalismo, socialismo e democrazia*, scrive: «In all other cases our problem does arise but we might dispose of it with comparative ease provided we are prepared to drop government by the people and to substitute for it government approved by the people». Attraverso tali citazioni vorrei concludere e sgombrare il campo da alcuni ricorrenti fraintendimenti.

Il giurista Sabino Cassese ci pone di fronte ad una serie di parole abusate nel lessico della politica che, divenute luogo comune, vulgata inscalfibile, rafforzata da quell’inedito moltiplicatore dell’opinione pubblica che è il web, contribuiscono all’emergere di una cultura politica spesso incantata dalla falsa credenza circa il significato della democrazia, della rappresentanza, delle elezioni e della sovranità popolare. Proprio perché viviamo in un mondo dominato da un’offerta di informazioni in parte incontrollabile, per la salute della nostra democrazia liberale è necessario che l’*homo democraticus* si nutra di tutto ciò che possa incrementare la sua capacità critica. Per questa ragione, riteniamo che un’opinione pubblica filologicamente ben attrezzata rappresenti una valida “guarnigione” a difesa delle istituzioni democratiche. Una tale opinione pubblica sarebbe posta di fronte ad un potere alla luce del sole, diffuso, quindi visibile e criticabile, riducendo sensibilmente le presunte ragioni degli *arcana imperi*, quel potere opaco, esercitato senza alcun controllo critico da parte dei governati.

La prima delle parole abusate è *democrazia*, denominata anche *re-*

pubblica o *governo rappresentativo*; si pensi a come James Madison, nel *The Federalist*, n. 39, definisce la “Repubblica”: «*a government that it be derived from the great body of the society [...] It is sufficient for such a government that the persons administering it be appointed, either directly or indirectly, by the people*». Niente farebbe pensare che la democrazia possa lontanamente assomigliare ad un regime in cui a governare sia il popolo; semmai, si tratterebbe di un’organizzazione dell’ordine politico di tipo oligarchico, corretta da elezioni periodiche, in cui concorrono forze politiche, in presenza di una serie di altri istituti e contropoteri, con l’obiettivo di rendere l’esercizio del governo “temperato” e “riflessivo”, ovvero “controllato”.

Altra parola abusata e suscettibile di clamorosi fraintendimenti è *rappresentanza politica*. Osserviamo che la *democrazia rappresentativa* non è effettivamente tale, qualora s’intenda che il popolo agisce mediante i propri rappresentanti. Al contrario, il “mandato” è “indeterminabile” e i “mandanti” sono in numero talmente elevato che ogni legame tra rappresentante e rappresentato è escluso.

La terza nozione del lessico politico, vittima di abuso e di fraintendimento, è *elezione*: la procedura attraverso la quale il corpo elettorale sceglie gli eletti. In realtà non esiste un caso al mondo in cui gli elettori possano indicare sulla scheda elettorale il nome di qualcuno che reputano degno di poterli rappresentare; in un modo o nell’altro, essi potranno solo votare una lista o un nome proposto dai partiti che competono alle elezioni e solo in alcuni casi possono indicare uno o più nomi, esercitando l’opzione della preferenza.

La quarta ed ultima parola abusata e fraintesa è *sovranità popolare*; il cuore stesso dell’istanza democratica. La tradizione ci insegna che per *sovranità* s’intende quel principio politico-giuridico che indica il comando di ultima istanza; un potere *assoluto, indivisibile e non derivato*, un potere che non riconosce alcun potere superiore: *superiorem non recognoscens*. Un tale terrificante attributo del potere viene riconosciuto al popolo, ma, a ben vedere, osserva Cassese, esso non viene esercitato, se non episodicamente: «Singolare figura, questa, di un sovrano che è tale solo di tanto in tanto, piuttosto raramente»; di fatto, sarebbe più corretto parlare di *parliamentary sovereignty* o *rule of law* secondo la tradizione politica e giuridica anglosassone.

I quattro abusi-fraintendimenti mostrano l'esigenza di un ripensamento del significato delle categorie politiche che hanno dominato gli ultimi due secoli della nostra storia e, servendoci della triade poppeiana: *problemi, congetture e confutazioni*, potremmo definire i contorni di una teoria politica che prevenga il rischio della deriva populistica. Crediamo che un passaggio decisivo in questa direzione sia la messa in discussione della nozione di *popolo* declinata al singolare: "*Unum corpus mysticum*". Secondo l'approccio teorico del popolarismo sturziano, il popolo è declinato al plurale: *people*, in quanto la sua base è la coscienza individuale e, lungi dall'assumere i crismi della categoria mitica e, tanto meno, mistica, tipiche del misticismo politico che introduce alla dialettica del populismo, partecipa all'atto formativo dell'autorità politica, registrando la dimensione plurale del potere e l'assoluta insensatezza di un potere che non conosce limiti.

Bibliografia

- ANTISERI DARIO, DI NUOSCIO ENZO, FELICE FLAVIO, *Democrazia avvelenata*. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2018.
- ANTISERI DARIO, *Karl Popper*. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2011.
- Antiseri Dario, *La Vienna di Popper*. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2000.
- ARENDT HANNAH, *The Origins of Totalitarianism* [1951]. Cleveland: A Meridian Book, 1962.
- ARON RAIMOND, *Introduction à la Philosophie Politique. Démocratie et Révolution* [1997]. Paris: Librairie Générale de France, 1997.
- BOBBIO NORBERTO, *Il futuro della democrazia* [1984]. Torino: Einaudi, 2005.
- CASSESE SABINO, *Il popolo e i suoi rappresentanti*. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2019.
- CASSESE SABINO, *La democrazia e i suoi limiti*. Milano: Mondadori, Milano, 2017.
- COSTA VINCENZO, *Élite e potere. La democrazia nel mondo della vita*. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2019.
- COTTA SERGIO, *Come si pone il problema della politica in Rousseau*. In *I limiti della politica*. Bologna: il Mulino, Bologna 2002.

- DAHL ROBERT A., *Polyarchy. Participation and Opposition*. New Haven and London: Yale University Press, 1971.
- DI IORIO FRANCESCO, *Cognitive autonomy and methodological individualism: the interpretative foundations of social life*. Berlin, New York: Springer, 2015.
- DI NUOSCIO ENZO, *Philosophy of the social sciences*. Bardwell Press: Oxford 2019.
- DI NUOSCIO ENZO, *Saranno le scienze umane a salvare la democrazia?*. In Antiseri Dario, Di Nuoscio Enzo, Felice Flavio, *Democrazia avvelenata*. Rubbettino: Soveria Mannelli, 2018.
- DUNN JOHN, *Democracy, Globalization and Human Interests*. In “Il Politico”, Vol. 63, No. 3, Luglio-Settembre 1998.
- DUNN JOHN, DUNN, *Western Political Theory in the Face of the Future [1979]* Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- MADISON JAMES, *The Federalist*. In Hamilton Alexander, Madison James, Jay John, *The Federalist Papers*. New York: Clinton Rossiter, 1961.
- MANENT PIERRE, *Tocqueville and the Nature of Democracy*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 1996.
- MATTEUCCI NICOLA, *Alla ricerca dell'ordine politico*. Bologna: il Mulino, Bologna 1984.
- POPPER KARL R., *The Open Society and its Enemies [1945]*. Fifth edition (revised) 1966, ISBN 0-691-01968-1, 0-691-01972-X.
- POPPER KARL R., *Science, problems, aims, responsibilities*. In *The Mith of Framework. In defence of Science and Rationality*. London and New York: Routledge, 1994.
- SARTORI GIOVANNI, *Democrazia e definizioni [1957]*. Bologna: il Mulino, Bologna 1976.
- SCHUMPETER JOSEPH A., *Capitalism, Socialism and Democracy [1942]*. Taylor & Francis e-Library, 2003.
- SHEARMUR JEREMY, *The political thought of Karl Popper*. New York: Routledge, 1996.
- SUPPA SILVIO, *Fra società organica e società aperta: note su fondamenti e motivazioni della risposta di Luigi Sturzo*. In *Luigi Sturzo e la democra-*

zia nella prospettiva del terzo millennio, edited by Eugenio Guccione, Firenze: Leo S. Olschki Editore, 2004.

- TOCQUEVILLE ALEXIS (DE), *L'antico regime e la rivoluzione (1839-1852)*, Torino: Bollati Boringhieri, Torino 1985.
- VASALE CLAUDIO, *La "democrazia organica"*. In *Luigi Sturzo e la democrazia nella prospettiva del terzo millennio*, edited by Eugenio Guccione, Firenze: Leo S. Olschki Editore, 2004.
- ZANATTA LORIS, *Il populismo*. Roma: Carocci, 2013.

Il 'sapere' del diritto tra tradizione e innovazione

Paola B. Helzel

1. Introduzione

Ne l'*Introduzione allo studio del diritto* del 1943 Carnelutti si sofferma sulla definizione di sapere precisando, in via preliminare, la necessità di dover distinguere tra scienza e sapere, «nel senso che il sapere è il risultato ultimo o totale del conoscere e la scienza un risultato parziale, cioè il risultato di una fase del lavoro. [...] Nel linguaggio comune, non nel linguaggio scientifico, scienza e sapere possono voler dire la medesima cosa: sapere è un tutto, del quale la scienza è una parte».¹ Il sapere – conclude Carnelutti – «è il sale della vita»,² un filo di Arianna donato agli uomini per poter uscire dal caos.

Partendo da tale premessa si tenterà di dare una definizione di “sapere giuridico” consapevoli di essere piuttosto ‘pretenziosi’, poiché significa incamminarsi in un sentiero tortuoso, considerati i tanti interrogativi che sorgerebbero gravidi di astrattezza ed ambiguità, nei quali sarebbe difficile destreggiarsi.³ È già alquanto complicato avere la certezza di cosa possa intendersi per ‘sapere’, soprattutto quando ci si trova dinanzi a processi di differenziazione tecnica del sapere. Pur tuttavia, alla luce dei tanti ‘stravolgimenti’ che da più parti, con l’effetto di uno tsunami, stanno interessando la società intera, anche l’ambito giuridico è costretto ad interrogarsi sul suo *ubi consistam*, oscillando tra un nostalgico modello di *ius*, consolidato e riconosciuto nel tempo ed il timore, più che giustificato, di dover intraprendere un sentiero – a dir poco obbligato – nuovo, impervio, sino ad ora poco esplorato. I rapidissimi e continui progressi tecnologici hanno, di fatto, reso ‘obsoleto’ il diritto appannandone, conseguentemente, l’identità.⁴ Tutto ciò

¹ FRANCESCO CARNELUTTI, *Introduzione allo studio del diritto* (1943), Napoli, Esi, 2016, p. 17.

² FRANCESCO CARNELUTTI, *op. cit.*, p. 18.

³ In merito rinvio a FULVIO CORTESE, *Pluralità o unità del sapere giuridico? Una questione di metodo*, in «Ricerche giuridiche», n. 2, 2016, p. 149.

⁴ Cfr., UMBERTO VINCENTI, *Diritto senza identità*, Bari-Roma, Laterza, 2007, p. IX.

non può che provocare profonde lacerazioni, poiché le categorie sino ad oggi conosciute ed utilizzate non trovano più una generale condivisione. L'uomo, oggi, è profondamente disorientato, ha smarrito quei modelli che sino a ieri lo hanno «magari inconsciamente, condizionato», vive una sorta di scompiglio emotivo che gli impedisce di «razionalizzare nuovi equilibri». ⁵ Ciò spiega il perché da più parti si ravvisi una certa premura sulla questione del 'sapere', probabilmente giustificata dalla periodica percezione di «frammentarietà e di disordine del diritto positivo». ⁶ A riprova di quanto testé sostenuto, già nel 1958, in uno scritto pubblicato postumo, Capograssi sottolineava la necessità di dover prendere in considerazione, alla luce di un atteggiamento passato, frutto di una mera scienza e tecnica giuridica, una netta e chiara dottrina del diritto che ne individuasse il fondamento, considerato che l'epoca vigente aveva cancellato «ogni differenza fra diritto e fatto». ⁷ L'aver sostituito il fatto al diritto – sempre secondo Capograssi – ha trasformato l'esperienza giuridica «in una specie di macchinario che ha fuori di sé tutta la vita del concreto», per cui lo Stato scorporandosi dall'esperienza giuridica «si entifica in sé», in quanto apparato che ha il monopolio della forza ed il diritto diviene, altresì, solo comando imposto con tale forza. Il diritto, in altri termini, non è più in grado di «or-

⁵ UMBERTO VINCENTI, *op. cit.*, p. IX.

⁶ FULVIO CORTESE, *op. cit.*, p. 150, frammentarietà, continua l'A., «e disordine delle tesi sviluppate da operatori e studiosi; frammentarietà e disordine negli approcci che le generano e le giustificano; frammentarietà e disordine nei generi letterari tipici dell'ambito giuridico; frammentarietà e disordine nei processi di ripensamento dei curricula universitari e nelle relative iniziative istituzionali, che a vario titolo, pur implicando una forte presenza del giurista e della sua tradizione, paiono caratterizzate dall'ansia di fronteggiare orizzonti eterodefiniti anziché dalla volontà di apportarvi un proprio e autonomo contributo. Poi, problema tra i problemi (ma forse, problema dei problemi), c'è un altro profilo, che impedisce di per sé di ragionare sull'esistenza di un'identità specifica del "giuridico": si tratta della frammentarietà, e al contempo del disordine, indotti dalla sclerotizzazione delle differenze disciplinari, per effetto della quale il "sapere" resta sempre e inevitabilmente articolato in una pluralità di "saperi", più o meno incomunicabili per assunto».

⁷ GIUSEPPE CAPOGRASSI, *Appunti sull'esperienza giuridica*, in *Id.*, *Opere*, Milano, Giuffrè, 1959, vol. III, p. 400.

dinare la grezza fattualità».⁸ Il diritto è in una fase 'epocale', in cui la tradizione giuridica, in modo sofferto e lacerato sembra cedere il passo a nuove categorie giuridiche. Sembra, quasi che «nella complessità della scena giuridica di fine millennio i concetti e le categorie giuridiche» abbiano acquisito una vita loro, una propria autonomia, sfuggendo, di fatto, «alla guardia dei giuristi artefici che le avevano create e ricreate nel tempo, guidati da una razionalità mirabilmente ordinatrice, che le ha plasmate conferendo loro un'identità precisa non fungibile».⁹ Il diritto svela, così, «impietosamente i tratti della sua crisi».¹⁰

2. C'era una volta il diritto

In alcune pagine – rigorosamente lucide nella loro analisi – de *l'Introduzione al Novecento giuridico* Grossi commenta come l'epoca attuale rappresenti «una stagione di passaggio: abbiamo la modernità giuridica alle nostre spalle e, da tempo, stiamo percorrendo un itinerario, il quale ci sta conducendo in un contesto giuridico profondamente diverso, che potremmo chiamare postmoderno».¹¹ Una stagione in cui le certezze e i valori di un tempo, su cui si era realizzata e fondata la modernità giuridica, sembrano affievolirsi sempre più fin quasi a dissolversi; un cammino in cui ci si separa da una vecchia sponda senza avere, però, oggi ancora raggiunto un approdo conclusivo.¹² Una stagione di transizione – come la definisce ancora Grossi – che sarebbe più corretta «qualificare come pos-moderno, giacché una siffatta qualificazione, senza dubbio generica, è puntuale almeno nel segnalare che ci stiamo distanziando dalla modernità giuridica».¹³ Il diritto «non è più geneticamente

⁸ GIUSEPPE ZACCARIA, *Postdiritto*, Bologna, Il Mulino, 2022, p. 8.

⁹ UMBERTO VINCENTI, *op. cit.*, p. 145.

¹⁰ GIUSEPPE ZACCARIA, *op. cit.*, p. 8.

¹¹ PAOLO GROSSI, *Introduzione al Novecento giuridico*, Roma-Bari, Laterza, 2012, p. 68.

¹² Cfr., PAOLO GROSSI, *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, Laterza 2015, p. 3.

¹³ PAOLO GROSSI, *op. cit.*, p. 4; sempre in merito s.v. PAOLO GROSSI, *Introduzione al Novecento giuridico*, cit., pp. 3 e ss., in cui l'A., sottolinea come sia consapevole che definire tempo pos-moderno il tempo di transizione che si sta vivendo possa suscitare un moto di rigetto in un uditore esigente, in quanto corrispondente «a un autentico luogo comune per essere sulla bocca di molti, ... un sintagma insoddisfacente, ma che ha il solo

uniforme» e con esso tutta la scienza giuridica ha smarrito «il suo tradizionale ruolo primario». ¹⁴ Si ha l'impressione che nel contesto attuale, dominato dal continuo e incessante fluire delle nuove tecnologie, le categorie giuridiche tradizionali siano state abbandonate in quanto incapaci di 'ordinare' razionalmente il caos e sostituite da «norme correnti, eterogenee, raffazzonate, contraddittorie». ¹⁵ Una stagione ininterrotta di trasformazione, compagna inseparabile della crisi, considerato che la storia stessa è una "crisi continua", per mezzo della quale – come sottolinea Lopez de Oñate – «faticosamente, dal presente e di sul presente nasce l'avvenire». ¹⁶ Una crisi che Capograssi rinviene nella «profonda ripugnanza che caratterizza lo spirito moderno per ogni legame e costrizione esteriore, l'ansia, per l'interiorità e la libertà sono ... la profonda radice di una intima svalutazione della legge, di una intima ripugnanza alla legge, la quale è certezza, fissità, obbligo». ¹⁷ È pur vero che non vi è un periodo storico in cui i giuristi non si siano posti il problema della crisi del diritto. E se ogni epoca, «identifica la propria transitorietà nel qualificarsi in crisi», ¹⁸ è parimenti incontestabile che i contrasti presenti nell'ultimo scorcio del secolo precedente, «tra le soddisfazioni offerte dal possesso della tecnica e le delusioni che la tecnica, con le sue contraddizioni, offre, tra la volontà esteriore di conquistare il piacere e la continua amarezza e melanconia, tra l'indifferenza al vero e la preoccupazione» ¹⁹ sono tali e tanti da giustificare la definizione del XX secolo quale epoca di crisi. In questo senso, la crisi dell'epoca contemporanea colpisce lo spirito «al cuore della propria interiorità». ²⁰ L'individuo, realizza che perseguendo, da sempre, il desi-

rilevante pregio della segnalazione squillante in esso contenuta».

¹⁴ UMBERTO VINCENTI, *op. cit.*, p. 153.

¹⁵ UMBERTO VINCENTI, *op. cit.*, p. 163.

¹⁶ FLAVIO LOPEZ DE OÑATE, *Certezza del diritto*, (1942), trad. it., Milano, Giuffrè, 1968, p.25.

¹⁷ GIUSEPPE CAPOGRASSI, *Studi sull'esperienza giuridica* (1932), in *Id., Opere*, vol. II, cit., p. 216.

¹⁸ FLAVIO LOPEZ DE OÑATE, *op. cit.*, p. 25.

¹⁹ FLAVIO LOPEZ DE OÑATE, *op. cit.*, p.26.

²⁰ FLAVIO LOPEZ DE OÑATE, *op. cit.*, p. 27.

derio di rendersi indipendente da «ogni valore di trascendenza e quindi da ogni valore che fosse inizialmente e tendenzialmente spirituale»²¹ ha tradito sé stesso ed è rimasto solo. Pertanto, se letta nella connotazione negativa, la crisi determina la completa perdita di significato su cui si reggeva la vecchia ‘impalcatura’ del diritto dell’età moderna. Ma, è anche vero che la crisi potrebbe, viceversa, rappresentare l’inizio della ricerca di un qualcosa e, dunque, avere un senso generativo, essere cioè un fattore produttivo di crescita. Una crisi che ciclicamente si ripresenta «e che assale quando si manifesta, in forme evidenti e non occasionali, la difficoltà di inquadrare fenomeni nuovi o in rapidissima trasformazione all’interno delle vecchie categorie e sistemazioni tradizionali».²² Crisi che potrebbe rappresentare la ricostruzione di un ordine dinamico e il ripristino di un rapporto.²³ Detto ciò, la domanda che, naturalmente, sembra sollevarsi è quale sia il posto del diritto nell’epoca contemporanea? Una domanda legittima che promana «dalla trazione cui è sottoposta la visione tradizionale del diritto nel nostro tempo».²⁴ Infatti, nessuna delle categorie giuridiche attraverso cui il diritto si articola – sottolinea acutamente Catania – può essere considerata “fuori gioco”, ma al contempo «nessuna ha il significato che le aveva dato la scienza giuridica stratificandosi nei secoli».²⁵ Parole che ritornano nel linguaggio quotidiano come in quello specialistico, ma che non rappresentano più gli stessi fenomeni di un tempo. Eppure, è palese come «attraverso questi stessi concetti, con le stesse parole, si designano fenomeni che non vi si adattano perfettamente».²⁶ Tra l’altro, tale lessico giuridico – ambiguo – si contrappone allo stesso concetto di diritto, poiché per un verso, da tempo si sottolinea una ‘degiurificazione’, vale a dire su uno «svuotamento della capacità dello strumento giuridico di tener dietro alla nuova configurazione dei poteri sociali»,

²¹ IBIDEM.

²² GIUSEPPE ZACCARIA, *op. cit.*, p. 38.

²³ GIUSEPPE ZACCARIA, *op. cit.*, p. 41.

²⁴ ALFONSO CATANIA, *Metamorfosi del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 3.

²⁵ ALFONSO CATANIA, *op. cit.*, p. 3.

²⁶ IBIDEM.

mentre per l'altro si sta ponendo sempre maggiore attenzione alle parole diritto-diritti, sia sotto il profilo delle rivendicazioni delle differenze, quanto sotto quello «dell'appello al nucleo costante transpolitico e universale del giuridico».²⁷ Si tratta, in realtà, di due facce dello stesso problema che si definiscono a vicenda. La 'degiurificazione', quindi, non è altro che la fotografia dell'attuale 'risistemazione' dello stato in campo socio-politico-economico, dovuta a quella 'crisi' che – come si accennava in precedenza – ha investito con un'onda d'urto tutto l'Occidente. Lo stato mostra, così, tutta la sua 'impotenza'; non è più in grado di tutelare la vita dei suoi consociati dall'ingerenza, continua e perpetua, di agenzie politiche prive di ogni qualsivoglia connotazione giuridica. È sempre più sull'orlo dell'emergenza, su quel discrimine che i filosofi del diritto hanno indicato come il «nodo qualificativo dell'essenza del diritto nella contemporaneità».²⁸ Un diritto che oggi – a differenza che in passato – «si costruisce *in action*, come continua impresa da edificare, riedificare e ricontestualizzare».²⁹ Un 'arcipelago' la cui forma è caratterizzata dalla precarietà e dalla contingenza, in cui il «disordine dell'ordine»³⁰ ne rappresenta il tratto dominante. Da contraltare a tutto ciò vi è l'imponente ingresso e la «potente retorica sui diritti universali umani che, al pari di un ossimoro, potrebbe definirsi come la «tendenza anarchica del diritto».³¹ Evocati ad ogni piè sospinto, i diritti umani rappresentano «la faccia rassicurante del diritto oggettivo»,³²

²⁷ ALFONSO CATANIA, *op. cit.*, p. 4.

²⁸ ALFONSO CATANIA, *op. cit.*, p. 5.

²⁹ GIUSEPPE ZACCARIA, *op.cit.*, p. 24.

³⁰ GIORGIO BERTI, *Diffusione della normatività e nuovo disordine delle fonti del diritto*, in «Rivista di diritto privato», n. 3, 2003, pp. 461-477.

³¹ ALFONSO CATANIA, *op. cit.*, p. 5.

³² ALFONSO CATANIA, *op. cit.*, p. 6, continuamente – commenta ancora l'A., – «rievocati, con il loro corteo di qualità illuministiche e però anche sacre – l'universalità, il riferimento alla terzietà neutrale e giusta, l'uguaglianza dei destinatari, tutti sussunti sotto la meno politica e la più generica delle definizioni "uomini" – i diritti umani trascinano il diritto a svolgere il ruolo di confine non superabile, di progetto di emendazione e di salvezza, recuperando tanto la tradizione giusnaturalistica che sembrava accantonata, quanto una forma di positivismo che, nella forma della legge, individua

costringendo il diritto ad assumere il ruolo di confine invalicabile per la loro tutela. È, altresì, opportuno sottolineare come la società contemporanea stia vivendo una crisi ancora più profonda rispetto a quelle passate, in quanto colpisce lo spirito «al cuore della propria interiorità», dal momento che l'individuo, realizzando il desiderio secolare di svincolarsi da «ogni valore di trascendenza e quindi da ogni valore che fosse inizialmente e tendenzialmente spirituale»,³³ comprende di essere da solo in preda all'angoscia ed alla disperazione. Questo stato di crisi generalizzato si riflette, in proporzioni macroscopiche, nel diritto dal momento che quest'ultimo ne rappresenta una 'faccia' del complesso 'poliedro'. Una crisi dei paradigmi che nel tempo sono stati edificati. La radice di una tale crisi – sempre secondo Capograssi – è rinvenibile nell'idea stratificatasi nell'animo di tanti sino a raggiungere un certo grado di «persuasione e di certezza, una falsa ma centrale idea dell'umanità e della vita»,³⁴ secondo la quale l'individuo, privato della sua identità di essere intelligente con una sua verità, è ridotto ad «un astratto paradigma di forze, un'astratta capacità di obbedienza, una forza puramente passiva»,³⁵ poiché dotato di un'umanità senza natura propria, senza verità. In questo modo, l'uomo privato del “valore per sé” acquista 'valore' solo in quanto funzionale al raggiungimento dello scopo imposto dal gruppo dominante, quale «imperativo e regolativo di una data società» che definisce l'essenza di uomo e la comunanza con gli altri uomini, per cui «chi non partecipa non ha valore di uomo, non vale come uomo». ³⁶ In questo modo, la crisi mette in mostra l'assoluta «mancanza di fondamento e di principio degli ordinamenti giuridici contemporanei, la loro singolare e caratteristica vacuità» offrendosi, altresì, a qualsiasi insidia, riempiendosi dei concetti più negativi e servendo agli scopi più malvagi per la vita dell'uomo, contro i quali il

un caposaldo non accantonabile, una garanzia non aggirabile».

³³ FLAVIO LOPEZ DE OÑATE, *op. cit.*, p. 27.

³⁴ GIUSEPPE CAPOGRASSI, *Il diritto dopo la catastrofe* (1950), in *Id.*, *Opere*, V, *cit.*, p. 154.

³⁵ GIUSEPPE CAPOGRASSI, *op. cit.*, p. 156.

³⁶ *IBIDEM.*

diritto «non ha avuto nulla da dire».³⁷ In questo contesto, la crisi del diritto risulta essere, nella sua essenza «la crisi dell'individuo contemporaneo che ha smarrito sé stesso»,³⁸ di un individuo privo della sua individualità. È venuta meno la certezza del diritto, ovvero, quell'aspetto del diritto 'imprescindibile', in quanto «elemento costitutivo della sua stessa definizione».³⁹ Anche Bobbio considerava la certezza quale «elemento intrinseco del diritto, sì che il diritto o è certo o non è neppure diritto e che a togliere di mezzo la certezza non si libera l'umanità da una nociva illusione, ma la si priva del sussidio e del rimedio del diritto».⁴⁰ Ma, nell'odierna società contrassegnata da una continua e costante trasformazione, percorsa da profonde incrinature e sempre più frammentata in categorie portatrici di valori diversi, non sarebbe realistico pensare alla certezza del diritto, così come teorizzata dall'illuminismo giuridico, poiché rappresenterebbe solo una mera utopia. Pertanto, forse è proprio a partire dalla crisi del diritto e dei suoi paradigmi che si potrebbe andare oltre, superare l'attuale momento attraverso quella capacità creativa – tipicamente umana –. Transitare in nuovi orizzonti giuridici senza, però, cancellare la tradizione giuridica che da millenni accompagna l'essere umano nella sua esistenza. Motivo per cui, è quanto mai opportuno iniziare ad interrogarsi – evitando la pericolosa oscillazione tra svuotamento e entusiasmo, svalutazione e ipervalutazione in atto – sul reale significato delle parole che oggi designano il diritto, per tentare di comprendere meglio la realtà attuale e arginare eventuali e possibili derive. L'odierna cultura giuridica necessita ancora di tempo per poter metabolizzare i cambiamenti in atto, a partire da un nuovo linguaggio, dall'utilizzo di nuovi strumenti linguistici tali da 'omogenizzarne' i significati.

³⁷ GIUSEPPE CAPOGRASSI, *op. cit.*, p. 181.

³⁸ FLAVIO LOPEZ DE OÑATE, *op. cit.*, p. 40.

³⁹ MASSIMO CORSALE, *Certezza del diritto e crisi di legittimità*, Milano, Giuffrè, 1979, p. 1.

⁴⁰ NORBERTO BOBBIO, *La certezza del diritto è un mito?*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1964, pp. 150-151.

3. Sapere giuridico versus sapere tecnico

Il linguaggio giuridico ha fatto suoi «elementi e linguaggi provenienti da diversi ambiti scientifici e tecnologici e talora lontani dall'essere univocamente riconducibili ad un unico significato».⁴¹ Accanto – o forse è più opportuno dire oltre – al linguaggio, il diritto aspira ad assurgere, come la scienza e la tecnica, ad una pretesa certezza matematica, tanto che da tempo serpeggia nel mondo giuridico contemporaneo «la tentazione del robot che ragiona e decide, l'esaltazione dell'infallibilità della macchina a fronte della fallibilità dell'uomo, l'idea della costruzione di un mondo nuovo basata sulla delega alle macchine».⁴² È pur vero che da decenni le tecnologie digitali sono entrate a pieno titolo ovunque ed il loro utilizzo è generalizzato, assicurando una chiara evoluzione nel controllo e della disponibilità delle informazioni, anche se ciò ha determinato una maggiore «omogeneizzazione dei dati e dei fenomeni tra loro molto diversi».⁴³ La riduzione meccanica e asettica del digitale che pretende di «conferire consistenza matematica alla realtà», insieme alla «riduzione del testo a numero»⁴⁴ hanno conferito ai tecnici e non più ai giuristi il governo dei poteri socio-economici. L'idea – che in questo momento sembra dominare – che il calcolo sia fonte di neutralità è quantomai falsa, poiché dietro ad esso vi sono interessi e ideologie di chi lo programma. I calcoli sono il risultato di algoritmi, ovvero di un «procedimento che risolve un numero x di problemi in un tempo finito»⁴⁵ e sono scritti da uomini che, dopo aver analizzato il problema e descritto la specifica funzione e i passi da seguire, giungono ad un risultato.⁴⁶ Inoltre, i 'passi' che costituiscono un algoritmo devono essere 'elementari', interpretabili in modo "diretto e univoco"

⁴¹ GIUSEPPE ZACCARIA, *op. cit.*, p. 70.

⁴² GIUSEPPE ZACCARIA, *op. cit.*, p. 76.

⁴³ GIUSEPPE ZACCARIA, *op. cit.*, p. 77.

⁴⁴ GIUSEPPE ZACCARIA, *op. cit.*, p. 78.

⁴⁵ In merito, per un approfondimento, rinvio a GIOVANNI PASCERI, *Intelligenza artificiale, algoritmo e machine learning*, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 33 e ss.

⁴⁶ AGATA CECILIA AMATO MANGIAMELI, *Algoritmi e big data*, in «Rivista di Filosofia del diritto», n. 1, 2016, p. 108.

dall'esecutore e arrivare ad un "risultato univoco". È evidente, quindi, come gli algoritmi seguano un procedimento di tipo logico-deduttivo che consente di semplificare i processi, limitandone i costi e risolvendone rapidamente i problemi, ma a fronte di ciò è sempre più tangibile la minaccia di una società governata da una miriade di algoritmi. Si potrebbe incorrere, così, nel rischio immediato di vivere sotto l'egemonia algoritmica riducendo, altresì, gli esseri umani a 'subordinati' esecutori di comandi, scelte e ragionamenti automatici. Ovviamente, tutto ciò ha acceso un dibattito sulla 'dittatura' degli algoritmi,⁴⁷ divenuto quanto mai 'rovente' che vede contrapporsi due fazioni schierate tra loro; da una parte coloro che ne evidenziano solo le opportunità e potenzialità ritenendo un grave errore l'inutilizzo degli algoritmi per timori infondati, mentre dall'altra c'è chi pone l'accento sul serio rischio che gli algoritmi possano influenzare la politica, la società, la libertà, compromettendo i diritti dell'essere umano. Su un dato, comunque, entrambi concordano, ovvero, che è necessario fornire delle regole tali da delimitare «i confini tecnologici, culturali ed etici»⁴⁸ degli algoritmi. Pertanto, far proprio il procedimento logico deduttivo degli algoritmi nella dimensione giuridica, illudendosi, così, «di liberarsi una volta per tutte delle imperfezioni e limitatezze umane»⁴⁹ significa *de facto* rinunciare all'intelligenza creativa e consapevole dell'umano. La riproduzione sistematica dell'identico 'distrugge' completamente «la flessibilità del diritto»⁵⁰ riducendo l'uomo a un mero esecutore di pensiero artificiale.

4. Ritorno al diritto?

Dal quadro sin qui ricostruito, seppure in grandi linee, si può facilmente intuire come l'attrazione fatale tra diritto e tecnologia ha avuto – ha ed avrà – conseguenze a dir poco paradossali, in quanto – come già

⁴⁷ In merito per un approfondimento rinvio a STEFANO RODOTÀ, *Il mondo nella rete*, Roma-Bari, Laterza, 2017.

⁴⁸ LUCIA FRANCALANCI, *Dall'algocrazia all'algoetica: il potere degli algoritmi*, in «Italiano digitale», n. 3, 2020, p. 101.

⁴⁹ GIUSEPPE ZACCARIA, *op. cit.*, p. 82.

⁵⁰ GIUSEPPE ZACCARIA, *op. cit.*, p. 83.

accennato – non sarà più la tecnologia a essere legittimata dal diritto, ma viceversa sarà quest’ultimo ad essere legittimato dalla tecnologia.⁵¹ Pertanto, lungi dal voler demonizzare le nuove tecnologie e soprattutto dal voler cadere nell’errore – piuttosto diffuso – di contrapporre l’uomo alla macchina e men che meno cedere alla tentazione di oscillare tra «una fascinazione acritica per le tecnologie informatiche ed un catastrofismo irrazionale che paventa la fine del diritto», appare quanto mai necessario comprendere come tali tecnologie abbiano radicalmente trasformato i «modi di costruzione del senso stesso del diritto», nonché la sua «ridefinizione simbolica».⁵² Evitando, quindi, di cadere nel “circolo vizioso” che chi «fabbrica calcolatori resti alla fine da loro ‘costruito’»,⁵³ occorre sviluppare una coscienza ‘autonoma’ tale da poter contrastare l’automatismo delle macchine. Si è consapevoli di non poter frenare l’espansione massiva del fenomeno informatico, ma allo stesso tempo, si è coscienti del pericolo in cui si incorre nell’assumere il paradigma informatico in modo acritico. Già in passato i giuristi sono stati tentati di rappresentare il diritto e lo stato similmente a una ‘macchina’,⁵⁴ con modalità uniformi

⁵¹ Cfr., LUCIA CORSO, *Il diritto come mediazione fra saperi distinti. Perché il diritto non ha fatto un passo indietro di fronte alla scienza*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», n. 36, 2018.

⁵² GIUSEPPE ZACCARIA, *op. cit.*, p. 83.

⁵³ *IBIDEM.*

⁵⁴ Cfr., FRANCESCA POGGI, *Il diritto meccanico. La metafora del diritto come macchina e i suoi limiti*, in «diritto&questioni pubbliche», n.9, 2009, pp.395-396, in questo senso, commenta l’A., «in primo luogo, il diritto è stato assimilato ad una macchina sotto il profilo della sua artificialità: il diritto come creazione, prodotto umano, come congegno per ottenere determinati risultati – anzi, per ottenere qualsiasi risultato – e, in particolare, per conseguirli attraverso la direzione del comportamento, l’imposizione di determinate condotte. In secondo luogo, la metafora del diritto come macchina ben incarna gli ideali – illuministici, ma non solo – di un diritto certo perché prevedibile. Un diritto calcolabile perché composto da regole precostituite, chiare, non defettibili, generali e astratte; un diritto calcolato, perché applicato in maniera imparziale da un giudice *bouche de la loi*. In terzo luogo, una concezione diffusa (invero molto simile, ma non identica, a quella precedente) assimila il diritto ad un calcolatore che funziona mediante un codice binario (‘lecito/illecito’, ‘permesso/vietato’, ecc.) ed è strutturato secondo criteri di razionalità formale: un sistema precostituito di norme applicabili solo in quanto rispondono a determinati criteri interni»; ancora in merito rinvio a GIOVANNI TUZET, *il diritto non è una macchina*, in «diritto&questioni pubbliche»,

alla causalità meccanica, ma è anche vero che oggi l'orizzonte di riferimento è diverso e molto più articolato. La velocità delle nuove tecnologie ha determinato un progressivo – ma, allo stesso tempo, irreversibile – scollamento tra le capacità umane e quelle delle macchine, da qui il «ricorso crescente alla delega tecnologica» che «dal piano dell'analisi e dell'azione ... si potrebbe estendere via via al piano della decisione».⁵⁵ È, opportuno, quindi, demistificare il mito della delega “*in toto*” alla tecnica considerato che «non è sufficiente ad istruire e ad esaurire in sé stessa il sociale ed il giuridico».⁵⁶ Ma, il diritto, pur se dotato di una notevole capacità di flessibilità verso i diversi mutamenti sociali che nel corso dei secoli si sono avvicinati, oggi è in ‘affanno’ rispetto al velocissimo progresso tecnologico, da qui la necessità della costituzione di nuove categorie concettuali. È pur vero, però, che rinunciare a priori all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali sarebbe inutile, così come assolutamente dannoso parrebbe assumere atteggiamenti negativi arroccati «negli assunti tradizionali»;⁵⁷ motivo per cui si dovrebbe imparare a coniugarle con il diritto. Il codice giuridico – come è più che evidente agli addetti ai lavori – è «continuamente sfidato dal codice tecnologico, e deve quindi strutturarsi in modo tale da cogliere in quest'ultimo le opportunità che consentono di utilizzarlo in conformità ai valori ed ai principi fondativi dell'ordinamento».⁵⁸ Ciò non deve intendersi come una sorta di scorciatoia in cui il diritto appare obbligato «a sostituire la propria costrittività artificiale, ..., pena la resa alla ragione scientifica e tecnologica», quanto, semmai, un esercizio di regolamentazione che il diritto opera su sé stesso, tenuto conto del «cambiamento permanente determinato dall'in-

n.9, 2009, p. 401, il quale sottolinea come «il diritto non è una macchina, bensì un'istituzione umana fallibile e perfettibile. [...]. Nonostante ciò, la metafora del diritto come macchina ha sempre conosciuto una discreta fortuna».

⁵⁵ GIUSEPPE O. LONGO, *Scuola tecnologia società*, in «Atti dell'Undicesimo Corso dei “Simposi Rosminiani”: Antonio Rosmini e il problema storico dell'unità d'Italia Stresa», Colle Rosmini, 25-28 agosto 2010”, 2010, p. 5.

⁵⁶ GIUSEPPE ZACCARIA, *op. cit.*, p. 84.

⁵⁷ GIUSEPPE ZACCARIA, *op. cit.*, p. 122.

⁵⁸ STEFANO RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, cit., pp. 144-145.

novazione scientifica e tecnologica». ⁵⁹ Ciò si concretizza nella scelta, da parte del diritto, della «via delle *sunset rules*, delle norme destinate a tramontare e a essere sostituite a una scadenza predeterminata, prevedendo così un obbligo del legislatore (o di altri soggetti) di riconsiderare la materia» con il «duplice vantaggio di consentire l'avvio di una disciplina sperimentale e flessibile e di consentire la partecipazione dei soggetti interessati alla sua produzione». ⁶⁰ Non è da intendersi come una resa del diritto, ma al contrario la tecnica, suo malgrado, consentirebbe l'accesso «all'intervento normativo ad aree dalle quali prima era escluso». ⁶¹ Un diritto 'rigido' rischia di mostrare, in ogni momento, lo «scarto tra regola e dati di realtà» mettendo, così, a nudo la propria debolezza, viceversa, un diritto strutturato che mantiene saldi i suoi principii e, nello stesso tempo, è in grado di modellarsi alle situazioni mutate, senza snaturare sé stesso, diviene un efficace strumento di garanzia contro la forza 'scatenata' della tecnica. Un diritto 'prospettico' – come lo definisce Rodotà – che incorpora anche il futuro. ⁶² Ciò significa il graduale passaggio da un *soft law* a un *hard law*, senza con ciò ledere, in alcun modo, la coerenza del «sistema giuridico nel suo insieme» ⁶³ ed in cui «possono realizzarsi un forte contatto con le situazioni regolate, una elevata flessibilità ... ed una valenza sperimentale» che in futuro potrebbe approdare alla legislazione in senso proprio. Un diritto – suggestivamente definito da Rodotà – dialogante, che – seppur nuovo e articolato nel suo genere – non potrà e non dovrà mai prescindere «dalle scelte di valore operate dal legislatore». ⁶⁴ Un diritto, allora, da non intendersi come punto d'arrivo, ma come la costruzione di un diritto orizzontale, «insieme di ordini giuridici correlati, ..., strutturati in modo da sostenere la sfida di un tempo sempre mutevole, quasi una costruzione infinita». ⁶⁵

⁵⁹ STEFANO RODOTÀ, *op. cit.*, p. 146.

⁶⁰ STEFANO RODOTÀ, *op. cit.*, p. 147.

⁶¹ STEFANO RODOTÀ, *op. cit.*, p. 147.

⁶² Cfr., STEFANO RODOTÀ, *op. cit.*, p.157.

⁶³ STEFANO RODOTÀ, *op. cit.*, p. 158.

⁶⁴ IBIDEM.

⁶⁵ STEFANO RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. 72-73.

**La formula di Eulero e la complessità del sapere pratico:
un modello e alcune riflessioni**

***Euler's formula and the complexity of practical knowledge:
a model and some reflections***

Paolo Savarese
Università di Teramo

L'anno scorso la dimostrazione delle regole dei segni algebrici ha costituito il filo rosso del possibile ripensamento dello statuto del sapere giuridico. Se, infatti, la regola per cui $-x - = +$ non è che una sorta di dogma pragmatico, allora l'intera matematica non è che un apparato di calcolo, estremamente utile ed efficace, ma altrettanto privo di valenza epistemica. Se, ancora, la regina delle scienze, la matematica, viene così umiliata, cosa ne sarà di quelle discipline scientifiche in cui la componente *ermeneutica* è centrale e qualificante? Quest'anno, ricollegandomi a quello spunto, intendo esporre un altro snodo del pensiero matematico, in cui sono racchiusi i tratti elementari che, combinandosi, integrano la complessità dell'ordine trigonometrico proiettato su di un piano complesso e, implicitamente, quasi per scommessa teoretica, possono delineare la struttura dell'ordine anche di quei campi, come quello giuridico, in cui si combinano principi o dimensioni a prima vista disomogenei e perciò incapaci di comunicare. Salgono, quindi, all'attenzione il numero di Eulero o numero e e la formula che, sempre da Eulero, prende il nome.

La formula di Eulero è la seguente:

$$e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha$$

Il numero di Eulero, che in essa compare, o di Nepero, può essere espresso nel modo seguente:

$$e = 1^\infty = 2,718281828459\dots$$

Si tratta di un numero *irrazionale*, perché il suo ultimo decimale non è calcolabile, non esiste, *trascendente*, in quanto non è una *radice* (irrazionali algebrici) ma espressione di un limite (e , in fondo, di un'operazione di *termine*).

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

La formula di Eulero è una delle formule più sorprendenti ed enigmatiche della storia della matematica. A prima vista equipara una potenza molto particolare sia nella sua base che negli esponenti, $e^{j\alpha}$, ad una relazione trigonometrica complessa, $\cos^\alpha + j\sin^\alpha$, ossia sembra un funambolismo a cavallo tra l'algebra e la trigonometria (che è aritmetica) e da entrambi i lati dell'equazione ricorre a numeri complessi. Il primo membro dell'equazione ($e^{j\alpha}$) consta di base reale irrazionale trascendente (e), con esponente irrazionale trascendente, infatti α esprime una frazione di π che è a sua volta un irrazionale trascendente, moltiplicato per il numero immaginario, onde abbiamo, come esponente, $j\alpha$. Al secondo membro dell'equazione, $\cos^\alpha + j\sin^\alpha$, abbiamo un coseno reale ed un seno immaginario, entrambi di una frazione di π , ossia di una grandezza irrazionale trascendente. Aspetto sorprendente della formula è che, nella sua astrusa astrazione ha un significato operativo ed applicativo sia in fisica teorica (è fondamentale per la relatività) sia in ingegneria. Cosa mai, però, una formula che collega enti e relazioni matematici alquanto sfuggenti, può avere a che fare con la comprensione del diritto e della sua specifica complessità? Se si accetta, dato e non concesso, che nelle strutture numeriche più elementari sono racchiuse strutture categoriali e quindi segnava epistemici di portata fondante, allora il gioco, in questa formula, di alcune delle costanti di base della matematica (e , π e j ed implicitamente ∞), può racchiudere e nascondere alcune strutture epistemico-categoriali. Il numero e e la sua espansione nella formula di Eulero racchiude un principio d'ordine ed un reticolo d'ordine stupefacenti.¹ La funambolica complessità espressa formalmente, ma con ciò stesso anche sottratta alla vista, dalla formula di Eulero, offre una falsariga per leggere la complessità del diritto, come principio e struttura d'ordine della società e delle relazioni umane e come sapere giuridico, sia teorico che operativo/applicativo, che innerva la vita civile, la legislazione e la giurisdizione.²

¹ Franco Piccari, negli appunti che sono alla base di questo mio intervento, dedica circa 2500 fogli manoscritti all'impresa di *far parlare* il numero e .

² Nel diritto, che è modalità pratica e operativa intrecciata con lo specifico sapere

Veniamo agli aspetti della formula di Eulero, $e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha$, di valenza *epistemico-categoriale*, partendo dal membro di sinistra dell'equazione:

1. una potenza $e^{j\alpha}$ equivale alla somma di due funzioni trigonometriche [che a certe condizioni (\sin/\cos di 1 radiante) è pari a 1];

si tratta di una potenza *immaginaria*, dal momento che ha come esponente j^α , che è frazione immaginaria di π ;

2. questa potenza immaginaria equivale ad un numero *complesso*, dal momento che trova espressione nella somma di un coseno reale e di un seno immaginario;

3. π esprime il nesso tra l'intero o tutto e le sue parti e implica che tra le parti ed il tutto ci sia un dislivello incolmabile (l'intero è più della totalità e della somma delle sue parti);

4. se $\alpha = \pi$ (α è una frazione di π e denomina un *angolo*, frazione dell'angolo sottinteso a π radianti, ossia 180°), vuol dire che πj è una semi-circonferenza *immaginaria*! Ossia non reale! α è una frazione di una circonferenza immaginaria! La qualificazione *immaginaria* significa che quel tutto e le sue parti sono situati nel campo *intenzionale*, potremmo dire nel campo dello *spirito*;

5. $e^{j\alpha}$, allora, che cosa è? Un'unità irrazionale elevata a esponente immaginario! 1^∞ moltiplicato per se stesso tante volte quanto lo dice $^\omega!$

6. e rappresenta tutti i singoli esseri umani (li comprende tutti nelle serie infinita dei suoi decimali – *insieme* equinumeroso a n , l'insieme dei *naturali*);

7. una *sezione* (o *taglio*) di Dedekind come $2,71\dots$, ma insieme *indefinito* (privo di decimale di chiusura – per cui racchiudente un *decimale* in corrispondenza biunivoca con ogni naturale n – e quindi ∞_0 – infinito *potenziale*);

8. il numero e può essere facilmente calcolato ma è un irrazionale dal margine decimale doppiamente indeterminabile ed è un immaginario. Ciò vuol dire che e racchiude *tutti* in un campo (area) definita: la storia si fa nel tempo; il diritto è forma di vita che ha il suo luogo nella storia;

9. $e^{j\alpha}$ esprime, però, una grandezza non accertabile fino in fondo

mediante il quale prende forma, la struttura epistemico-categoriale si presenta come un'idea costitutivo-regolativa della lettura e dell'intervento ordinativo nelle relazioni interumane e sociali.

(un taglio di Dedekind di secondo grado), che ha le sorprendenti caratteristiche dell'immaginario (che si può calcolare ma che, essendo uguale all'inverso dell'opposto di se stesso, apre la possibilità della *menzogna*);

10. si chiarisce qualcosa della dimensione *intenzionale*, del modo di essere della *mente umana*;

11. il combinarsi dell'esponente *irrazionale e immaginario* con la base reale ci dà un secondo grado o ordine di grandezza della complessità umana, sociale e giuridica; tale complessità di secondo ordine eccede le possibilità del digitale.

Passiamo al membro di destra dell'equazione di Eulero, $\cos \alpha + j \sin \alpha$. Questo è un numero *complesso* (reale + immaginario) – risultante dalla somma (vettoriale) di due funzioni trigonometriche, una reale (irrazionale) e l'altra immaginaria (oltre che irrazionale). La seconda parte dell'espressione consente di calcolare (trigonometricamente) il valore numerico della prima parte, traducendo la potenza ad esponente immaginario, in un più abbordabile numero complesso.

Inizia a delinearci il quadro pratico/operativo del diritto, in quanto nella formula di Eulero si legano tre distinti livelli categoriali: *reale*, *immaginario* e *complesso*. Il piano della quantità trova espressione nel numero reale, che rappresenta, appunto, una quantità; l'*immaginario* nel numero, appunto, immaginario, che rappresenta l'enigmatica quantità silvestre di Bombelli; il *complesso* nell'intera parte destra dell'espressione, che somma, *vettorialmente* e non algebricamente, un coseno reale e un seno immaginario. In una sola formula si legano tre tipologie ben distinte di numeri che sono racchiuse nell'insieme di tutti i numeri (reali, immaginari e complessi) e il loro legarsi operativo, manifesto nell'equazione di Eulero, sottintende un legame più profondo che possiamo dire *categoriale*.³ Un bel rebus!

³ Le lunghissime e più che sofisticate dimostrazioni sviluppate negli appunti di Franco Piccari, cui faccio riferimento, dimostrano la profonda continuità tra campo reale, campo immaginario e campo complesso; forse è questo metadato del suo lavoro a giustificare l'affermazione per cui il numero e , racchiudendo un principio d'ordine che sembra potersi estendere a tutta la realtà finita, è la chiave per comprendere il Demiurgo platonico.

L'ipercomplessa infrastruttura di intellegibilità nascosta nel numero e e affiorante nella formula di Eulero a prima vista appare estranea al *giuridico*, ma ad uno sguardo più attento apre uno squarcio sulla sua infrastruttura categoriale. Si può azzardare l'ipotesi per cui lo statuto categoriale, e conseguentemente anche epistemico, dell'oggetto giuridico, quella sezione della realtà che rivendica il nome di *Diritto*, sia *fotografata*, come in una radiografia, dalla formula di Eulero. L'oggetto del diritto è estremamente complesso, nel senso che in esso si combinano assi categoriali distinti e a prima vista di difficile conciliazione. Se stiamo alla formula di Eulero, la potenza di cui al suo primo membro consta di una base *irrazionale* trascendente e di un esponente anch'esso irrazionale trascendente e per di più *immaginario*. Il diritto che si fa scienza e sapere operativo rigoroso, non può non rendersi conto di tale infrastruttura intellegibile, altrimenti violerà il suo oggetto e mancherà il suo compito, creando e disciplinando situazioni in maniera *sproporzionata* e sfociando in decisioni la cui inaccettabilità non sta primariamente nello squilibrio quantitativo del dare ed avere, quanto nello sgretolamento di quella complessa architettura intellegibile. La formula di Eulero consente, in altri termini, di ripensare l'apparato *positivo* del diritto, sottraendolo a riduzioni e polarizzazioni deformanti e mutilanti. L'insegnamento del diritto, a sua volta, è possibile, oltre le semplificazioni positivistiche e oggi binario-digitali, solo se chi insegna è consapevole della complicata architettura epistemico-categoriale del suo oggetto e sa trasmetterlo nel suo insegnamento. Tale infrastruttura, se adeguatamente compresa, può essere assunta allora a traccia *euristica* nella ricostruzione fenomenica e *fenomenologica* secondo un principio e conseguente struttura d'ordine delle situazioni e vicende umane, che è uno dei tratti distintivi e dei compiti del *diritto*. Il che, *ça va sans dire*, richiede rifusione del sapere giuridico sia teorico che pratico ed applicativo, lo sviluppo di un'adeguata filosofia del diritto e di una conseguente teoria generale del diritto. Ai posteri... e con infinita riconoscenza per Franco Piccari.

**La teoria generale del diritto tra dogmatica,
filosofia e filosofia del diritto**
From the general theory of law to metaphysics: the concept of law
Leonardo Di Carlo
Professore associato in filosofia del diritto - Università di Foggia

Uno dei problemi fondamentali che il giurista incontra è quello della delimitazione di confini tra la filosofia del diritto, la teoria generale del diritto e la scienza giuridica positiva, quest'ultima linguisticamente intercambiabile con il concetto di dogmatica giuridica. Per tanti secoli confuse, la modernità giuridica ha portato ad una reciproca e netta differenziazione di queste discipline, che, però, nel corso del tempo, ha nuovamente richiesto la necessità di una ridefinizione più affinata. Era consueto nel lontano passato incontrare civilisti nelle cui opere erano confusi elementi di dogmatica privatistica ed elementi di filosofia del diritto. Lo sviluppo poderoso della teoria generale del diritto a partire dalla fine del '700, poi, in linea con la laicizzazione delle discipline scientifiche, ha finito per rendere ancora più urgente l'opportunità di una ridefinizione reciproca, un tempo pienamente sovrapposte. Qui si proverà a fornire un quadro sinottico della problematica in esame, con particolare riferimento alla dottrina italiana, caratterizzato da una capacità prescrittiva e normativa crescente, che diverrà massima – ed è questa la tesi di fondo qui avanzata – se si prova a radicare la filosofia del diritto nella filosofia generale.

1. Il modello della riduzione: la teoria generale come “alta dogmatica”

La teoria generale del diritto, affrancatasi dalla filosofia del diritto tra la fine del '700 e il corso dell'800, parrebbe dover rinunciare alla propria autonomia, nella riflessione di alcuni teorici di area empiristico-analitica, per limitarsi a essere un settore specifico della dogmatica. È la tesi di Guastini della *riduzione* della teoria generale del diritto ad “alta dogmatica”, che prenderemo da subito in esame.¹

¹ Cfr. RICCARDO GUASTINI, *Teoria del diritto. Approccio metodologico*, Modena, Mucchi Editore

Il primo passo nell'esplicazione di tale proposta è il richiamo della posizione di Bobbio che vedrebbe la teoria del diritto quale *parte* della filosofia del diritto.² Più in particolare, la filosofia del diritto andrebbe intesa come la somma della teoria del diritto, della teoria della giustizia e della teoria della scienza giuridica. Da sottolineare come la scienza del diritto o dogmatica del diritto sarebbe anch'essa inclusa nella filosofia del diritto, distinta, però, dalla teoria generale diritto. Tirando le conseguenze implicite nell'assunto, il giurista dogmatico, come, ad esempio, uno studioso di diritto costituzionale, farebbe filosofia del diritto in senso lato, pur non essendone pienamente consapevole.

Si tratterebbe, però, di un punto di partenza solo provvisorio, in direzione del raggiungimento della tesi della teoria generale come "alta dogmatica". È in questo stesso contesto, infatti, che si trova la celebre distinzione tra "filosofia del diritto dei filosofi" e "filosofia del diritto dei giuristi".³ Nel primo caso, si tratterebbe di concezioni del mondo, ad esempio, l'idealismo, da applicare esteriormente e meccanicamente al diritto, senza conoscere le problematiche specifiche e i concetti interni al diritto. Al contrario, la filosofia del diritto dei giuristi, meglio nota come teoria generale del diritto, muoverebbe da problematiche proprie del diritto. Di questo, però, se ne parlerà meglio nel prosieguo.

Ora, la lettura che Guastini fa di Bobbio in questo contesto lascia passare l'idea che Bobbio stesso non abbia tirato adeguatamente le implicazioni di quello che lui stesso ha posto implicitamente. Infatti, la filosofia del diritto dei giuristi, meglio nota come teoria generale del diritto, non andrebbe intesa come disciplina a sé stante, come di regola è intesa e praticata, quanto piuttosto come teoria del diritto, da un lato, coincidente con le scienze giuridiche regionali, dall'altro, come scienza giuridica condotta ad un livello più alto di astrazione. Si tratterebbe di un'ipotesi interpretativa già vagamente intuita da Gavazzi secondo il quale la teoria generale del diritto dovrebbe limitarsi alla sistemazione concettuale del lavoro delle singole dogmatiche regionali. Sarebbe

re 2012.

²-Ivi, p. 10; NORBERTO BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, a cura di L. Ferrajoli, Roma-Bari, Laterza 2011, pp. 30 sgg.

³ Cfr. R. GUASTINI, *Teoria del diritto*, cit., pp. 11-12; N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, cit., p. 34.

una teoria generale dal basso, del tutto distinta dalle teorie generali “trascendentali” alla Kelsen e allo stesso Bobbio.⁴ Alla base di questa tesi ci sarebbe la constatazione secondo cui il parlare di teoria generale presupporrebbe l’esistenza di concetti comuni a tutti gli ordinamenti giuridici, che, in realtà, è difficile reperire.⁵

Sarebbe, pertanto, auspicabile considerare la teoria generale non più come scienza accanto alle scienze giuridiche particolari, bensì come scienza che sta “sopra” le scienze dogmatiche e delle quali analizza le strutture logico-formali. Se compito della dogmatica sarebbe studiare il contenuto del diritto, al contrario, la teoria generale dovrebbe studiarne la forma. Più nello specifico, la teoria del diritto andrebbe concepita come «meta-scienza della scienza giuridica, ossia della dogmatica».

Tracce di questa proposta si troverebbero già nell’Alf Ross di *Diritto e giustizia: la jurisprudence* come meta-linguaggio delle scienze giuridiche regionali.⁶ Analogamente, per Tarello, la filosofia non avrebbe un oggetto particolare sulla falsariga della vecchia metafisica, ma, in linea con le idee portanti del neopositivismo, andrebbe ridotta a filosofia della fisica, a filosofia dell’economia, a filosofia del diritto; con la conseguenza istituzionale che non ci sarebbe più bisogno di dipartimenti di filosofia, perché lo studio della filosofia andrebbe disseminato in tutti i dipartimenti di una istituzione universitaria.⁷

Il teorico del diritto dovrebbe in sostanza ridefinire i concetti delle singole branche del diritto, facendo così “alta dogmatica”: come il borghese gentiluomo di Molière che fa della prosa senza saperlo, analogamente il teorico del diritto farebbe dogmatica senza saperlo.⁸ Un esempio di tale lavoro potrebbe essere visto nella ridefinizione delle gerarchie delle fonti: se il dogmatico usa un po’ grossolanamente tale nozione, il teorico del diritto, al contrario, distingue all’interno di tale

⁴ Cfr. R. GUASTINI, *Teoria del diritto*, cit., pp. 18-19. Per la teoria generale di Bobbio, cfr. NORBERTO BOBBIO, *Teoria generale del diritto*, Torino, Giappichelli 1993.

⁵ Cfr. R. GUASTINI, *Teoria del diritto*, cit., pp. 28-29.

⁶ Ivi, pp. 33-36.

⁷ Ivi, pp. 38-39.

⁸ Ivi, p. 44.

massa semantica generica quattro tipi di gerarchia: le gerarchie strutturali o formali (come ad esempio, le regole procedurali per l'emanazioni di leggi), le gerarchie sostanziali, le gerarchie logico-linguistiche (come, ad esempio, le norme positive sull'interpretazione) e, infine, le gerarchie assiologiche.⁹

Per chiarire meglio la portata della tesi della riduzione della teoria generale ad alta dogmatica, è opportuno metterla a confronto con una posizione simile, ma distinta, quale quella espressa da Bobbio nel celebre e fondamentale saggio del 1950 *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*,¹⁰ dove si avanza la tesi neoempirista della filosofia del diritto quale "purificazione" logico-linguistica del linguaggio del *legislatore* da antinomie e lacune. Sia nel modello di Bobbio del 1950, sia nel modello di Guastini, la teoria generale del diritto è ridotta ad analisi logico-linguistica; mentre, però, in Bobbio, la teoria generale rimane autonoma dal linguaggio del legislatore, al contrario, in Guastini la teoria generale è ridotta alla parte alta e nobile della dogmatica.

2. Il modello dell'autonomia formale: la duplice variante della teoria generale come terapia linguistica

Se nel modello della riduzione, la teoria generale diventa una branca della dogmatica, al contrario nel modello dell'autonomia, essa acquisisce indipendenza concettuale. E lo fa avendo ad oggetto il linguaggio giuridico positivo solo dal punto di vista formale, pertanto, non a partire da criteri sostanziali di analisi. A sua volta, in questa autonomia formale si potrebbero scorgere due varianti: la prima è quella dal saggio di Bobbio del 1950 appena richiamato; la seconda ha natura behavioristica.

Nella prima, il teorico del diritto si rapporta in maniera prescrittiva rispetto al solo linguaggio del legislatore: la giurisprudenza, appunto, come analisi del linguaggio del legislatore, cioè come purificazione e completamento.¹¹ Si potrebbe definire il modello di Bobbio come la "variante idealistica".

⁹ Ivi, pp. 73 sgg.

¹⁰ Cfr. NORBERTO BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in *Diritto e analisi del linguaggio*, a cura di U. Scarpelli, Milano, Edizioni di Comunità 1976, pp. 287-324.

¹¹ Ivi, pp. 307-313.

Accanto ad essa, il modello dell'autonomia formale contemplerebbe una variante "realistico-radical o behavioristica" che qui verrà ripresa a partire dalla tesi di Pattaro. Un approccio rigorosamente neoempirista alla filosofia del diritto significherebbe, in primo luogo, l'abbandono dell'idea del diritto naturale, come pure l'abbandono di tutte quelle convinzioni di origine metafisica – si prenda come esempio il neohegelismo giuridico – poi estrinsecamente applicate al diritto.¹² Analogamente sarebbero privi di senso i giudizi di valore – all'infuori dei giudizi di utilità e di danno – non avendo essi realtà autonoma in quanto proiezione dei nostri sentimenti di piacere e di dispiacere; e, di conseguenza, essendo la filosofia della giustizia un'indagine sui valori, dovrebbe essere espunta dalla filosofia del diritto.¹³

Non resterebbero alla filosofia del diritto che due soli compiti: a) lo studio della logica della scienza giuridica e b) lo studio logico-analitico dei valori impiegati dalle varie concezioni della giustizia, cioè la riduzione della filosofia della giustizia a meta-etica.¹⁴ Sulla base degli stessi presupposti neoempiristici, la scienza giuridica sarebbe un discorso senza senso, a meno che, come filosofia del diritto, dovesse decidersi di ridursi a terapia linguistica.¹⁵ In tal evenienza, però, essa si limiterebbe ad occuparsi solo ed esclusivamente di entità linguistiche.

A differenza della tesi di Bobbio della filosofia del diritto come purificazione linguistica del linguaggio del legislatore e a differenza della tesi di Guastini della riduzione della filosofia del diritto ad "alta dogmatica", la filosofia del diritto diventerebbe sì un discorso di secondo grado, ma discorso che avrebbe ad oggetto tanto proposizioni della scienza giuridica quanto gli enunciati deontologici di giustizia, della teoria generale del diritto, della sociologia del diritto, del legislatore e dei giudici. In breve, oggetto della filosofia del diritto come terapia linguistica sarebbe ogni enunciato linguistico di tipo giuridico. In ogni caso, la filosofia del diritto andrebbe intesa come un discorso metalinguisti-

¹² Cfr. ENRICO PATTARO, *Filosofia del diritto, Diritto, Scienza giuridica*, a cura di M. La Torre, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino Editore 2023, p. 55.

¹³ Ivi, pp. 56-57.

¹⁴ Ivi, p. 57.

¹⁵ Ivi, p. 59.

co in grado di mettere ordine e chiarezza e funzionalità su enunciati giuridici di primo grado purchè di contenuto giuridico.¹⁶ Inoltre, non limitandosi più al solo linguaggio del legislatore o al solo linguaggio della dogmatica, la filosofia del diritto avrebbe un oggetto generalista.

Con un'ulteriore differenza rispetto all'idea di Bobbio della filosofia del diritto come terapia linguistica. Mentre quest'ultima rimarrebbe impigliata nelle griglie di un insuperabile idealismo, sebbene ammantata dai migliori propositi del programma neoempirista, al contrario, partendo da un realismo giuridico radicale, la scienza giuridica non consisterebbe solo in una purificazione del linguaggio del legislatore, bensì, sulla base della negazione di tale idealismo semantico a vantaggio dell'assunzione di un modello behavioristico, diventerebbe solo "strumento di governo della società", sottoposto, come tale, a forme di controllo sociale.¹⁷ Esauriti i richiami ai due modelli dell'autonomia formale, ci si volge ora all'esposizione dell'autonomia sostanziale.

3. Il modello dell'autonomia sostanziale. La teoria generale come teoria di struttura della dogmatica

Se nel modello dell'autonomia formale la teoria generale si limita all'analisi logico-linguistica, in quello dell'autonomia sostanziale essa diventa un insieme determinato di categorie e concetti giuridici da invalidare e reperire nella pratica dei giuristi sulla base della sua capacità esplicativa della dogmatica.¹⁸ I modelli sono molti: come esempio insuperabile, si pensi alla poderosa dottrina pura kelseniana. Sulla scia di quanto venuto scorrendo, si prenderà come base di analisi un saggio classico della dottrina italiana quale quello di Bobbio *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*.¹⁹

¹⁶ Ivi, pp. 61-64.

¹⁷ Ivi, p. 200.

¹⁸ Cfr. MARTIN BOROWSKI, *Grundrechte als Prinzipien*, Baden Baden, Nomos Verlagsgesellschaft 2018³, pp. 190-192; ROBERT ALEXY, *Teoria dei diritti fondamentali*, a cura di L. Di Carlo, Bologna, il Mulino 2012, pp. 367 sgg. sul diritto di libertà e pp. 421 sgg. sul diritto di uguaglianza, entrambi alla luce della coppia teorico-generale di regole e principi.

¹⁹ Cfr. N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, cit.

Superata l'idea del 1950 della filosofia del diritto quale purificazione del linguaggio del legislatore, ora proprio alla metà degli anni '60, Bobbio comincia a sviluppare una nuova sensibilità verso il mondo dei valori, verso il riconoscimento della giurisprudenza come fonte, verso una maggiore attenzione alle indagini sociologiche, ecc.²⁰ Ed è in questa fase storica che va collocato il testo in esame del filosofo del diritto torinese che inizia proprio a partire dall'analisi dei rapporti tra filosofia generale, filosofia del diritto, teoria generale del diritto e dogmatica giuridica.

Alla filosofia del diritto si assegnano quattro oggetti di indagine, che sarebbero: a) la ricerca dell'assetto sociale più giusto o filosofia politica o filosofia della giustizia; b) l'analisi e la definizione dei concetti comuni a tutti gli ordinamenti giuridici; c) lo studio dei rapporti tra contesto sociale e istituzioni giuridiche; d) gli studi sulla scienza giuridica, come di fatto praticata dai giuristi e dai giudici, che potrebbe essere definita anche come "epistemologia giuridica". In quest'ultima branca, rientrerebbero studi di logica giuridica o di interpretazione.²¹

Come si può evincere da questa tassonomia, non c'è posto per l'idea della filosofia del diritto come "filosofia applicata", cioè come trasposizione nel diritto di ontologie metafisiche – quali l'aristotelismo, il kantismo o l'idealismo: una per tutte, i *Lineamenti di filosofia del diritto* di Hegel – assolutamente estranee alle problematiche quotidiane del giurista. Ed è in questo contesto che Bobbio propone la celebre distinzione tra "filosofia del diritto dei filosofi" e "filosofia del diritto dei giuristi".²² Il limite della filosofia del diritto come filosofia applicata sarebbe quello di risolversi in una giustapposizione estrinseca di problemi filosofici al diritto, che nulla hanno a che fare con la pratica giuridica. Fra l'altro, non ne sarebbe rimasto immune lo stesso Kelsen, la cui ispirazione neokantiana giovanile lo avrebbe portato a concepire il *Sollen* come categoria trascendentale anziché come semplice modalità deon-

²⁰ Sulla seconda fase del pensiero di Bobbio, cfr. MASSIMO LA TORRE, *Il diritto contro se stesso. Saggio sul positivismo giuridico e la sua crisi*, Firenze, Olschki Editore 2020, pp. 35 sgg.

²¹ Cfr. N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, cit., p. 30.

²² Ivi, pp. 31-34.

tica, spingendolo in difficoltà da cui non si sarebbe mai più liberato.²³

Ora, ritorneremo su questo appunto di Bobbio contro Kelsen, quando a partire dalla posizione di Alexy, emergerà come una filosofia del diritto riesca a diventare normativa nel senso di prescrittiva solo nella misura in cui recupera in sé momenti e problemi della filosofia generale. Qui, si anticipa solo che Bobbio, riducendo il normativismo a pratica e scienza giuridica come insieme di norme, smarrisce proprio il senso del normativismo che è qualcosa di più della semplice riduzione a norme di tutta la dimensione giuridica. Se, infatti, si intende per normativismo la traduzione nel diritto dell'idealismo filosofico e se genericamente si intende per idealismo la riduzione della realtà alla coscienza, tutto ciò diventa comprensione della realtà sociale a partire dall'ordinamento giuridico, e quindi chiusura della complessità della realtà sociale nella finitezza e nell'angustia della norma giuridica. Si pensi all'atteggiamento psicologicamente conservatore di un giudice che applichi sempre il dato normativo, dimostrando scarsa sensibilità alla novità del dato sociale. Risulterebbe, pertanto, veramente strano e singolare affermare che la filosofia del diritto come filosofia applicata sia qualcosa di sterile e assolutamente incapace di indicare all'operatore giuridico cosa si debba fare in un caso concreto dedotto in giudizio.²⁴

Un secondo esempio di come una filosofia del diritto applicata abbia portata prescrittiva è dato dalla *Metafisica dei costumi* di Kant. Applicando all'ambito del diritto la nozione di trascendentale, la categoria del possesso viene letta come categoria *a priori*. Poiché però, in omaggio alla *Critica della ragion pura*, la sintesi *a priori* obbliga a pensare all'empirico come a qualcosa che presuppone la categoria, ne segue che la categoria del possesso va vista come modalità originaria di organizzazione di una pratica sociale. Meglio detto, se non è possibile il passaggio dal pregiudicato al giuridico, proprio in virtù del fatto che prima della categoria non c'è il dato empirico fattuale, bensì troviamo ancora la categoria, così non sarebbe concepibile il passaggio dallo stato di natura – in cui la guerra permanente di tutti contro tutti rende impossibile il concetto di possesso – al mondo sociale giuridicamente organizzato. Pertanto,

²³ Ivi, p. 32.

²⁴ Per la tesi dell'idealismo come normativismo, cfr. MAURO ORLANDI, *Introduzione alla logica giuridica*, Bologna, il Mulino 2021, pp. 162-168.

prima della nascita dello Stato civile, cioè nello stato di natura, il suolo deve essere già pensato nella forma del possesso: la terra come possesso originario della comunità, che diventerà possesso della singola cosa da parte del singolo individuo con la nascita dell'organizzazione civile. Solo in tal modo, la categoria giuridica si dimostra anteriore alla fatticità della guerra generale. E non è questa già una indicazione prescrittiva? Dire che il suolo appartiene originariamente alla comunità potrebbe implicare la giustificazione di tutte quelle norme che richiamano questo possesso comunitario anteriore al possesso della singola persona, come, ad esempio, la tassazione, la devoluzione a favore dello Stato, gli espropri di pubblica utilità,²⁵ ecc.

Torniamo al rapporto tra filosofia del diritto e le altre discipline giuridiche che gravitano attorno ad essa. Assodata la preferibilità della filosofia del diritto dei giuristi rispetto a quella dei filosofi, Bobbio, semplificando la quadripartizione prima enunciata, articola la prima nei tre ambiti della teoria del diritto, della teoria della giustizia e della teoria della scienza giuridica. Un esempio del primo è il normativismo, con il quale, fra l'altro Bobbio qualifica la propria posizione teorica.²⁶ In merito alla teoria della giustizia l'errore comune che si compie è quello di far derivare il modello di società giusta da principi di diritto naturale, piuttosto che partire dal basso, cioè dai problemi che un approccio realista, assieme al diritto comparato, lascia emergere.²⁷ Infine, per quanto riguarda la teoria della scienza giuridica, Bobbio non intende la dogmatica, quanto piuttosto l'epistemologia giuridica, pertanto, una disciplina che dovrebbe limitarsi all'analisi delle condizioni per l'esercizio della scienza giuridica regionale o dogmatica: un esempio, per tutte, la logica deontica.²⁸

Ora, qui pare opportuno compiere due osservazioni rispetto a quanto si è venuti discorrendo. In primo luogo, è facile notare come il Bobbio degli anni '60 presenti un modello di filosofia del diritto più artico-

²⁵ Cfr. IMMANUEL KANT, *Metafisica dei costumi*, a cura di G. Landolfi Petrone, Milano, Bompiani 2006, pp. 103-105, 115, 125-129.

²⁶ Cfr. N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, cit., p. 37.

²⁷ Ivi, p. 41.

²⁸ Ivi, p. 39.

lato rispetto a quello del 1950, anno del celeberrimo *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*. Se, in quest'ultimo, la filosofia del diritto si riduce, ad analisi logico-formale del linguaggio del legislatore, ora, invece, il modello di filosofia del diritto è più articolato nella misura in cui si compone di tre parti distinte quali la teoria generale del diritto, la filosofia della giustizia o filosofia politica e l'epistemologia giuridica.

In secondo luogo, rispetto al modello della teoria generale come alta dogmatica, Bobbio conserva ben distinta l'autonomia e la funzione della filosofia del diritto, non solo come teoria generale del diritto, bensì anche come epistemologia giuridica, che è una branca assolutamente irriducibile al lavoro dei giuristi positivi o dello stesso legislatore.

Il testo del 1965, però, parrebbe esibire qualche oscillazione in merito all'epistemologia giuridica. Da un lato, infatti, Bobbio ha distinto la filosofia del diritto nelle tre articolazioni già menzionate della teoria generale del diritto, della filosofia politica e dell'epistemologia, a cui aggiunge *a latere* una quarta articolazione, quella della sociologia del diritto. E nell'attuare questa distinzione, dal testo emerge una distinzione chiara e netta della teoria generale del diritto dalle scienze giuridiche positive. Dall'altro, però, è possibile leggere in un passo che l'epistemologia giuridica, definita come "metodologia giuridica", diventa rapporto di riflessione di tale epistemologia sulle indagini della dogmatica: «si tratta piuttosto di condurre un'indagine particolare dei procedimenti usati dai giuristi nel loro lavoro di interpretazione e di sistemazione: più che di una epistemologia giuridica, di una logica giuridica e di una teoria dell'argomentazione giuridica».²⁹ Bobbio *en passant* affianca alla teoria generale del diritto quale scienza ben differenziata dalle scienze giuridiche positive una concezione alternativa in cui la teoria generale, nelle forme dell'epistemologia, avrebbe ad oggetto le varie dogmatiche positive, secondo il modello della riduzione della teoria generale ad alta dogmatica.

In realtà, se si legge meglio il passo citato, non ci sarebbe nessuna riduzione della teoria generale a parte della dogmatica. Infatti, questo movimento dal basso verso l'alto non esaurisce il rapporto tra teoria generale – o filosofia del diritto – e scienze giuridiche positive. Bobbio sottolinea come esista un movimento contrario dall'alto verso il basso

²⁹ Ivi, p. 57.

– meglio dalla filosofia del diritto alle scienze giuridiche positive – che, ad esempio, troverebbe espressione in quella distinzione tra diritto e Stato proposta dall'istituzionalismo di Santi Romano. Si tratta di una distinzione quale appena citata, che, sebbene nata in ambito giusfilosofico, è poi trasmigrata nella coscienza dei giuristi positivi contribuendo a superare l'equivoco ottocentesco consolidato dell'identità tra diritto e Stato che pareva essere acquisizione definitiva della scienza giuridica.³⁰ Come pure, l'orientamento storicistico della filosofia generale ha scosso i giuristi delle singole discipline regionali ad abbandonare il purismo tecnico e a calare norme e istituti nel loro contesto storico di riferimento ai fini di una più completa intelligibilità di essi.

In ogni caso, il senso complessivo di questo movimento dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso è quello di una filosofia del diritto che, alimentata dal rapporto con il lavoro dei giuristi delle singole aree disciplinari, eviterebbe di trasformarsi in quell'esercizio verboso e astratto che non ha nulla da dire ai pratici del diritto. Rapporto biunivoco tra filosofia del diritto (teoria generale) e dogmatica che le renderebbe reciprocamente irriducibili e che fornirebbe alla teoria generale una pur minima forza precettiva nell'orientare il lavoro del giurista che diventerà massima solo nell'inserimento della filosofia del diritto nella filosofia generale, a cui ora si volge l'esposizione.

4. Il modello della normatività: filosofia del diritto come specificazione della filosofia generale

Finora l'analisi è rimasta all'interno del diritto. Ora, ci si chiede se la filosofia del diritto debba guardarsi all'esterno, in maniera particolare se debba volgere lo sguardo verso la filosofia generale. La tesi che qui si sostiene è che una filosofia del diritto diventa normativa, e quindi riesce ad orientare l'attività del giudice, solo nella misura in cui affonda le proprie radici nella filosofia. Si esporrà questa idea a partire da un testo di Alexy.³¹

Per poter procedere alla definizione della filosofia del diritto, e quindi eventualmente passare al rapporto tra filosofia del diritto e dogma-

³⁰ Ivi, p. 58.

³¹ Cfr. ROBERT ALEXY, *Die Natur der Rechtsphilosophie*, in *Rechtsphilosophie im 21. Jahrhundert*, hrsg. von W. Brugger et alii, Frankfurt am Main, Suhrkamp 2008, pp. 11-25.

tica, è necessario abbozzare primariamente una definizione di filosofia generale. Ora, il tratto caratteristico della filosofia di ogni tempo parrebbe essere quello della “riflessività”, cioè quello di essere pensiero sul pensiero che si articolerebbe nelle tre branche dell’ontologia, dell’etica e dell’epistemologia, quest’ultima intesa come riflessione sulle condizioni per poter accedere alla conoscenza delle prime due branche.³²

La riflessione in sé non sarebbe condizione sufficiente per cogliere l’essenza della filosofia: tutti gli uomini ragionano e nondimeno non si può dire che tutti siano filosofi. Occorrono, pertanto due ulteriori proprietà della riflessività che sono quelle del carattere fondamentale delle questioni su cui si indaga e del carattere articolato di queste analisi: deve trattarsi, pertanto, di una riflessione fondamentale e sistematica.

Ora, posto che la filosofia generale, dal punto di vista del contenuto, è riflessione su ciò che esiste, su ciò che si deve fare o che è buono che si faccia e su come noi uomini possiamo conoscere ciò che esiste e ciò che è buono o che è obbligatorio che si faccia, ciò implica, dal punto di vista della forma, che la filosofia debba esplicitare le ragioni (*Gründe*) che ci portano ad affermare che qualcosa esiste, che è buono o obbligatorio o perché noi crediamo che qualcosa esista o che sia buono o obbligatorio. In altri termini, chiedersi le ragioni significa poter distinguere ciò che è vero da ciò che è falso: in tal senso, la filosofia è un’attività normativa. In secondo luogo, sempre dal punto di vista della forma, la filosofia mira a isolare i singoli fattori del reale e, pertanto, ha natura analitica; infine, una volta isolati i singoli elementi del mondo oggettivo o del mondo etico-giuridico, essa mira successivamente a ricomporli in una totalità e, pertanto, ha natura sintetica.³³

Poiché la filosofia del diritto sarebbe una specificazione della filosofia generale, essa, pertanto, condividerebbe con questa il lato formale con i tre appena menzionati caratteri della normatività – nel senso della distinzione tra verità e falsità o similmente tra correttezza e scorrettezza – dell’analiticità e della sinteticità. La differenza specifica starebbe nel lato sostanziale, cioè nell’oggetto, nella misura in cui oggetto

³² Ivi, p. 11.

³³ Ivi, pp. 12-13.

della filosofia del diritto è il diritto.³⁴ Ovviamente, per poter iniziare e non cadere nell'obiezione del circolo – la filosofia del diritto indagherebbe la natura del diritto senza aver prima definito cosa sia il diritto – si deve partire dall'assunto di una “precomprensione” (*Vorverständnis*) generica di cosa sia il diritto.³⁵

Più nello specifico e sempre dal punto di vista sostanziale, la prima questione della filosofia, quella su ciò che esiste, nella filosofia del diritto diventa il problema ontologico sulla natura del diritto che, a sua volta, si risolve nell'indagine sul concetto di norma e di sistema giuridico.³⁶ La seconda questione della filosofia generale, quella relativa a ciò che si deve fare, diventa nella filosofia del diritto indagine sulla validità del diritto, qui genericamente identificata con la conformità ai criteri procedurali propri dell'ordinamento di riferimento e con l'efficacia sociale.³⁷ Infine, la terza branca della filosofia generale, quella relativa all'epistemologia, diventa nella filosofia del diritto ricerca dei criteri di correttezza.³⁸ Tre pertanto sarebbero le direzioni di indagine della filosofia del diritto: il concetto di norma e di ordinamento giuridico, la validità/efficacia del diritto e la correttezza.

Come corollario di quanto precede, al riguardo si pongono ulteriori quattro tesi. La prima è che la filosofia del diritto, essendo una specificazione della filosofia generale, condividerebbe con quest'ultima tutti i problemi che in essa emergono: è la tesi della “natura generale”. La seconda tesi è che la filosofia del diritto avrebbe problemi specifici che derivano dal carattere particolare del diritto, che consiste nel fatto di essere contemporaneamente autoritativo, istituzionale e critico-ideale. La terza tesi è che ci sarebbe una relazione particolare tra il diritto e gli altri ambiti della filosofia pratica come la filosofia morale e la filosofia politica: è la tesi della “relazione speciale”. Infine, la quarta tesi rende evidente un'idea implicita presente nelle prime tre tesi e dice che la filosofia del diritto può aver successo se si relaziona a tutte le tre tesi

³⁴ Ivi, pp. 13-14.

³⁵ Ivi, p. 14.

³⁶ Ivi, p. 15.

³⁷ Ivi, p. 16.

³⁸ Ibid.

precedenti: è la tesi dell'ideale "inclusivo" della filosofia del diritto.³⁹

L'opposto di questo ideale inclusivo – che vede la filosofia del diritto strettamente connessa sia alla filosofia generale sia alla filosofia morale e politica – sarebbe una concezione restrittiva che la porterebbe a scindere i nessi sia con la filosofia generale sia con la filosofia morale e politica, riducendola così a teoria generale del diritto.⁴⁰ Questo è un punto importante per l'indagine qui condotta in quanto disponiamo ora di una ulteriore definizione di teoria generale: la teoria generale come filosofia del diritto priva di relazioni con la filosofia e con la filosofia morale e politica.

Ora, il superamento dell'alternativa filosofia del diritto *versus* teoria generale del diritto è frutto di una decisione. Ed è solo sulla base di questa decisione che si potrebbe prendere posizione sul dibattito secolare tra positivismo giuridico e non-positivismo. Come dire, l'opzione tra positivismo e non-positivismo è successiva rispetto a quella primaria relativa all'alternativa tra filosofia del diritto e teoria generale del diritto.⁴¹ Infatti, positivismo e non-positivismo giuridico sono una coppia concettuale all'interno del diritto laddove la filosofia del diritto come ideale inclusivo permette preliminarmente di stabilire confini e relazioni tra ambiti disciplinari distinti e esterni al diritto.

Tornando alle problematiche della filosofia del diritto mutuata dalla filosofia generale, per quanto attiene alla prima questione, cioè quella relativa all'oggetto del diritto, le risposte sono svariate. Due esempi paradigmatici perché opposti: quello di Kelsen che definisce il diritto come norma, intendendo per norma oggetti che non hanno natura né fisica né psichica, bensì ideale; e quello di Olivecrona e di tutto il realismo giuridico che a grandi linee riduce la norma a comportamento fattuale.

La questione ontologica del diritto non è affatto oziosa e inutile, come potrebbe apparire ad una prima impressione. Proprio richiamando la posizione di Kelsen appena citata, l'esistenza della norma come entità ideale o spirituale, nel senso del "terzo mondo" di Frege, avrebbe riflessi importanti sulla capacità argomentativa del giudice. Una posizione normativistica, infatti, può essere spesa nella dimensione della

³⁹ Ivi, p. 17.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

correttezza, a differenza delle concezioni behavioristiche della norma, grosso modo condivise da tutti gli esponenti del realismo giuridico, che le renderebbero inidonee ad entrare in una procedura argomentativa.⁴² La terza dimensione, quella epistemica, pertanto, verrebbe a dipendere strettamente dai presupposti ontologici. Come pure, avrebbe riflessi nell'ambito della correttezza la celebre distinzione teorico-generale tra regole e principi, che propriamente apparterrebbe alla dimensione ontologica.

La questione della correttezza, e quindi della normatività, pertanto, non si limiterebbe, all'interno della filosofia del diritto, alle relazioni tra la dimensione ontologica e quella argomentativa, bensì – ed è questa la tesi suggestiva di Alexy – si riverserebbe all'esterno del diritto dove troverebbe fondamento nel modo di intendere il rapporto tra filosofia generale e filosofia del diritto.⁴³

Fin qui, il discorso è stato di “metagiurisprudenza descrittiva”. Scendendo, invece, di un grado nella “giurisprudenza descrittiva” (teoria) di Alexy, le proprietà essenziali del diritto sarebbero due: da un lato, la coercizione, se il diritto vuole essere una pratica sociale che garantisca certezza ed effettività, e, dall'altro, la correttezza.⁴⁴

Se l'elemento della coercizione si basa su di una necessità pratica, definita dalla relazione mezzo-scopo, l'elemento della correttezza, invece, è una necessità derivata dalla struttura dell'atto giuridico ed ha carattere deontologico. È, infatti, l'argomento della “contraddizione performativa” – un esempio di essa potrebbe essere rappresentato da un articolo fittizio come “X è una repubblica sovrana, federale e ingiusta – che suggerisce l'ipotesi della correttezza quale elemento concettuale necessario del diritto da cui scaturirebbe la connessione necessaria e concettuale tra diritto e giustizia.⁴⁵

Dalla pretesa di correttezza alla tesi della connessione necessaria tra diritto e morale il passo è breve. Per quanto sia foriera di dibattiti senza fine sull'esistenza della vera morale, tuttavia, l'inclusione della morale

⁴² Ivi, p. 19.

⁴³ Ivi, p. 20.

⁴⁴ Ivi, pp. 20-21.

⁴⁵ Ivi, p. 22.

nel diritto avrebbe come conseguenza quella di porre l'operatore giuridico nel migliore dei modi possibili per la risoluzione di tre problemi: il problema dei valori fondamentali che sono alla base del diritto e che lo giustificano – come il problema della certezza e del diritto e la protezione dei diritti fondamentali – il problema della statuizione e applicazione del diritto e, infine, quello dei limiti del diritto.⁴⁶

In merito al secondo problema, l'inclusione di elementi morali nel diritto diventerebbe necessaria e opportuna quando si parte dai “casi difficili”, cioè da quei casi che non hanno copertura normativa. Se le norme giuridiche sono presenti e possono essere applicate non c'è nessun problema; quando, però, come negli *hard cases*, manca il parametro, allora il giudice non ha altra strada per risolvere la collisione se non facendo ricorso ai contenuti morali.

Il terzo problema, infine, si presenterebbe nei casi dell'ingiustizia estrema, di cui parla Radbruch. Se non si prendono in considerazione i criteri morali, come si potrebbe considerare come ingiustizia intollerabile una norma che, per quanto abietta, il principio di certezza del diritto obbliga ad applicare e a osservare?⁴⁷ Certo, i vantaggi dell'inclusione della morale nel diritto potrebbero ulteriormente essere incrementati abbassando i costi di tale inclusione, magari con lo sviluppo di una teoria dell'argomentazione giuridica, la quale, da un lato, incanalerebbe la discussione in vere e proprie regole procedurali, dall'altro, darebbe essa stessa l'opportunità di emanare decisioni giuridiche autoritative in grado di porre fine a tali dispute.

Concludendo: l'implementazione morale del diritto riesce a garantirne la prescrittività perché è un caso particolare della concezione della filosofia del diritto come specificazione della filosofia, quindi come filosofia applicata. Ed è in virtù di questo radicamento della filosofia del diritto nella filosofia generale che la teoria generale del diritto riuscirebbe a passare, secondo una forma di normatività crescente, da uno *status* puramente descrittivo, come nel modello della teoria generale quale “alta dogmatica”, ad uno più propriamente prescrittivo, come nel modello della filosofia del diritto come filosofia applicata.

⁴⁶ Ivi, p. 23.

⁴⁷ Ivi, p. 24.

**Totalitarismo del XXI secolo:
aspetti giuridici, politici, culturali**
Giovanni Franchi

È tempo che le scienze politiche prendano atto che in Occidente si è affermata e domina una nuova forma di regime politico, anche se ciò è avvenuto entro la vecchia corteccia degli ordinamenti costituzionali e delle democrazie rappresentative del secolo scorso.¹ Noi non abbiamo ancora un nome per questa nuova forma di Stato, ma molte sono le analogie che possiamo stabilire con i totalitarismi del XX secolo, in particolare con quella specifica forma di regime “post-totalitario” che già Václav Havel aveva con acume tratteggiato ne *Il potere dei senza potere*.²

Cercherò di mettere a fuoco alcuni aspetti giuridici e politici fondamentali di questa nuova forma di Stato, per poi cercare di risalire alla sua natura ideologica, attraverso un’indagine filosofica delle cause che lo hanno generata.

1. I caratteri della nuova forma di Stato

1. *Erosione dei diritti fondamentali*. Per prima cosa, è evidente che negli ultimi decenni ci sia stata un’erosione di alcuni diritti fondamentali e di principi inseriti nelle costituzioni liberaldemocratiche; ad esempio dei diritti legati al mondo del lavoro e del consumo in nome di un’economia neoliberista e globalista, ma anche di diritti cosiddetti di “prima generazione”, come la libertà di movimento o i diritti sul proprio corpo con la questione vaccinale, durante il recente periodo pandemico;³ la libertà di opinione in molti paesi occidentali,⁴ o la libertà di riunione; o il diritto di proprietà, attraverso una tassazione sempre più elevata

¹ Su tutto ciò cfr. ad esempio C. CROUCH, *Postdemocrazia*, Laterza, Roma-Bari 2005.

² V. HAVEL, *Il potere dei senza potere*, La Casa di Matriona, Milano 2013.

³ In merito all’obbligo vaccinale il filosofo svizzero Andreas Brenner ha parlato di esproprio del proprio corpo. Cfr. A. BRENNER, *CoronaEthik. Ein Fall von Global-Verantwortung?*, Königshausen&Neumann, Würzburg 2020.

⁴ Attraverso il controllo dei mezzi di comunicazione.

su beni ed attività imprenditoriali o per le spese dovute alle politiche ambientaliste.⁵ O i diritti legati alla privacy, per motivi di sicurezza. A fronte di tutto ciò, le istituzioni di garanzia, come il capo dello Stato, gli organi giudiziari costituzionali o ordinari e le authorities si sono dimostrate il più delle volte inattive o direttamente conniventi con le violazioni.⁶

2. *Limiti alla democrazia.* Nelle democrazie contemporanee si sta realizzando un forte indebolimento se non una vera e propria vanificazione di ogni reale competizione politica - una violazione, questa, dei diritti c.d. "di seconda generazione", che si sono affermati con l'avvento dei regimi rappresentativi -. Non si è giunto ad un partito unico come nei regimi totalitari del Novecento, ma la fine dei partiti tradizionali - radicati sul territorio e nelle classi sociali - ha portato alla nascita di soggetti facilmente orientabili da poteri e lobbies esterni alla politica. Da ultimo, va registrata l'omogeneità ideologica di fondo di pressoché tutti i partiti - di matrice secolare -, e l'accettazione del fatto che le decisioni più importanti riguardanti la comunità nazionale (ad esempio, la politica economica o quella internazionale) vengano prese oramai al di fuori e al di sopra degli organi rappresentativi dei singoli Stati. Per Joseph Schumpeter, però, se non c'è reale competizione tra due o più partiti, non c'è neppure democrazia.⁷ Un ulteriore, decisivo, elemento che vanifica un autentico confronto tra forze politiche è l'impressionante impoverimento del dibattito pubblico attraverso i mezzi di comunicazione, che Jürgen Habermas ritiene invece fondamentale per la vitalità di una democrazia: in Italia, ad esempio, l'intera stampa è nelle mani poco più di quattro grandi proprietari,⁸ per cui è facile orientarne i contenuti.

⁵ A questa elevata tassazione sfuggono però spesso i colossi dell'economia globale.

⁶ Cfr. P. BECCHI, *Colpo di Stato permanente. Cronache degli ultimi tre anni*, Marsilio, Venezia 2014.

⁷ J. SCHUMPETER, *Capitalismo socialismo democrazia*, Comunità, Milano 1955, pp. 252 ss.

⁸ In Italia i principali giornali sono oggi nelle mani di quattro proprietari: Elkan, Cairo, Caltagirone, Confindustria, a cui va aggiunta la famiglia Berlusconi con i suoi canali televisivi. Va sottolineato che tutti questi soggetti hanno interessi nel mondo dell'economia e della politica.

3. *Antipluralismo*. Un aspetto che avvicina la forma di regime del nostro tempo a quelli totalitari del XX secolo è l'antipluralismo;⁹ esso si presenta non solo attraverso il controllo oligarchico dei mezzi di comunicazione e dell'informazione - come sopra ricordato -, ma, in modo più radicale e profondo, come omogeneità culturale affermata non con la forza, bensì, in modo più subdolo, attraverso una forma di "auto-censura" da parte dei cittadini (Havel): in modo paradossale, proprio in nome di un pluralismo esasperato, che ha portato a discriminazioni "positive" a favore delle minoranze,¹⁰ secondo una logica umanitaria del riconoscimento dell'"altro" o del "diverso",¹¹ nelle attuali società diventa impossibile assumere convinzioni "forti", argomentate razionalmente, su questioni di etica politica. Joseph Ratzinger (Benedetto XVI) ha definito tutto ciò "dittatura del relativismo":¹² infatti, in una società in cui nessuno può avere più ragione dell'altro, ma tutto è ridotto a emotività soggettiva e volontarismo, è l'autorità, con le sue decisioni arbitrarie, a dominare incontrastata sulle coscienze.

4. *Scientismo e tecnocrazia*. Un altro aspetto che avvicina la forma di Stato oggi dominante in Europa e in tutto l'Occidente al modello totalitario del secolo scorso è il dominio di una visione scienziata e tecnocratica della realtà. I due grandi regimi totalitari del novecento hanno fondato le loro politiche su ideologie con pretese di scientificità: il regime comunista in Unione Sovietica si è basato su un socialismo "scientifico", quello marxista-leninista,¹³ ed il nazionalsocialismo del Terzo

⁹ Cfr. D. FISICHELLA, *Lineamenti di scienza politica. Concetti, problemi, teorie*, Nuova Italia Scientifica, Roma 1994, pp. 313 ss.

¹⁰ Negli Stati Uniti ad esempio con l'agevolazione dell'accesso alle università per specifici gruppi etnici. Su questo tema cfr. M. SANDEL, *Giustizia*, Feltrinelli, Milano 2010. A questa politica di "discriminazione positiva" sembra aver posto un limite la recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 29 giugno 2023.

¹¹ Sul finire del secolo scorso attraverso il c.d. "multiculturalismo"; oggi attraverso le differenze "di genere".

¹² J. RATZINGER, *Missa Pro Eligendo Romano Pontifice*, 18 aprile 2005, www.vatican.va

¹³ Cfr. G. WETTER S.J., *Il materialismo dialettico sovietico*, Einaudi, Torino 1948.

Reich su una dottrina biologica della razza.¹⁴ Entrambe le ideologie avevano le proprie radici nel positivismo ottocentesco, che pretendeva di sostituire la politica con la scienza (Comte). Anche l'attuale forma di Stato cerca di sostituire la decisione politica, quale espressione della competizione tra partiti e della partecipazione delle categorie sociali ed economiche, con delle pretese verità scientifiche non negoziabili, anche se – in effetti – non espressione dell'autentico dibattito scientifico; tutto ciò lo si è visto di recente con la gestione della pandemia da SarsCoV2, durante la quale ai comitati scientifici è stato dato un potere che dovrebbe spettare al politico. Lo scientismo contemporaneo risulta poi ulteriormente potenziato dallo sviluppo impressionante delle tecnologie negli ultimi decenni, che ha fatto sorgere l'idea che la politica debba porsi al servizio del progresso tecnologico (“tecnocrazia”).¹⁵

5. *Burocratizzazione della decisione politica.* Strettamente connessa allo scientismo è la burocratizzazione e la proceduralizzazione della decisione politica: poiché non si tratta più di giungere ad una decisione dopo un'adeguata deliberazione - in cui entrano in gioco il fine ultimo, i mezzi tecnici e di conoscenze, i molteplici diritti ed interessi in gioco - ma solo di applicare in modo meccanico e uniforme una legge scientifica, ecco che la politica si trasforma in pura amministrazione. Anche qui ha fatto scuola il governo della recente pandemia, nella quale ha prevalso il modello dei c.d. “protocolli”, che sono stati applicati alla casistica in modo rigido e uniforme, contro ogni logica politica di natura prudentiale, e in questo caso anche contro i criteri tradizionali dell'arte medica.¹⁶

6. *Imposizione delle public policies.* Strettamente connessa alla limitazione della competizione democratica, all'impoverimento del dibattito

¹⁴ Sui principali teorici del nazionalsocialismo cfr. G. LEHMANN, *Die deutsche Philosophie der Gegenwart*, Alfred Kröner, Stuttgart 1943, pp. 489 ss.

¹⁵ Rappresentativo di questo indirizzo di pensiero è oggi il filosofo Yuval Noah Harari. Cfr. Y. N. HARARI, *Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità*, Bompiani, Milano 2017.

¹⁶ È l'indirizzo che sta prendendo piede a livello globale con le politiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

pubblico, e alla burocratizzazione della decisione politica è l'imposizione delle politiche pubbliche, che sempre di più vengono decise dall'alto, senza possibilità di un autentico contraddittorio o un'attenzione alle esigenze delle parti sociali interessate. Poiché non sono il frutto di una discussione politica articolata, e di una persuasione ampiamente condivisa, esse vengono imposte con criteri estrinseci, cioè basati sulla pura forza; anche qui il governo della pandemia da SarsCoV2 è stato esemplare: non si è giunti per ora ad un obbligo vaccinale indiscriminato, ma il cittadino sano – che non rappresentava cioè un pericolo attuale per la comunità – è stato posto nell'alternativa tra vaccinarsi o vedere ridotti in modo significativo i propri diritti fondamentali.¹⁷ Il sistema politico ha adottato un criterio opposto a quello “premiabile”, che potrebbe essere definito come “punitivo” o “escludente”, perché non adeguarsi alle nuove politiche implica l'esclusione graduale dal consenso civile; la stessa cosa sta accadendo ad esempio con le c.d. “città dei 15 minuti”, nelle quali si preclude l'accesso di determinati veicoli inquinanti a vaste aree dell'abitato, con una chiara lesione dei diritti di movimento, di lavoro ecc. di tutta quella fascia di persone che non ha i mezzi per poter acquistare un veicolo ecologico. In generale, ciò è ben rappresentato oggi dalla equivoca e pericolosa logica della c.d. “sostenibilità”, che sembra in futuro destinata a governare ogni ambito della vita umana.

7. *Cultura dell'emergenza.* Dai tempi della Rivoluzione Francese l'emergenza è stata la scusa per sospendere i principi e i diritti stabiliti nelle carte costituzionali, e governare in modo dittatoriale o totalitario attraverso comitati di salute pubblica, giunte militari o leader carismatici. Così, negli ultimi anni il tema dello “stato di eccezione” è tornato di grande attualità:¹⁸ la nostra società vive in uno stato di perenne emer-

¹⁷ Il ministro Brunetta (Governo Draghi) ha definito il c.d. greenpass - che introduce surrettiziamente l'obbligo vaccinale per i dipendenti pubblici e altre categorie di cittadini - una “misura geniale”.

¹⁸ Il tema – intrecciato con la c.d. “biopolitica” - è stato negli anni analizzato da Giorgio Agamben a partire dal pensiero del giurista Carl Schmitt e applicato alle recenti politiche sanitarie. Cfr. G. AGAMBEN, *A che punto siamo? L'epidemia come politica*, Quodlibet, Macerata 2020.

genza, che sembra essere diventata la normalità: emergenza sanitaria fino a poco fa, e ora soprattutto ambientale; la parola d'ordine è diventata: "non c'è più tempo". In politica il decidere precede così, spesso, il ragionamento sulla decisione; da un punto di vista di psicologia sociale, ciò crea tra i cittadini uno stato di incertezza e inquietudine, perché ciò che oggi è lecito, domani potrà essere vietato e sanzionato.¹⁹ Ci si adegua alle decisioni non rappresentative e non condivise perché, di fronte a un'emergenza vera o presunta, il cittadino deve scegliere tra l'accettare in modo passivo e acritico la decisione - che dev'essere sempre rapida ed efficace -, e un dibattito pubblico sulla stampa e negli organi rappresentativi che potrebbe aggravare la situazione. Inoltre, secondo quanto insegnano gli studiosi di biopolitica, l'autorità, attraverso il governo dell'emergenza, consolida enormemente la propria legittimità e il potere sui cittadini: come rifiutare l'obbedienza a chi mi salva la vita?

8. *Creazione di un nemico pubblico.* Nella forma di Stato che si sta affermando, molto importante è la creazione di un nemico pubblico, che vive dentro la città ma, non adeguandosi alle scelte che l'autorità prende, si pone ipso facto fuori della città. Questo nuovo nemico non è il pretesto per fondare il "politico", come in Carl Schmitt, perché chi detiene oggi il potere vuole invece elidere ogni forma di consapevolezza politica nei cittadini; non è il "nemico oggettivo" di cui parla il politologo Domenico Fisichella,²⁰ perché pur essendo creato ad arte, è comunque funzionale a legittimare le decisioni di chi detiene il potere: chi si oppone oggi alle scelte pubbliche è rappresentato dalle istituzioni e anche dalla comunicazione allineata o controllata dal potere come una figura antisistema da criminalizzare o, nella migliore delle ipotesi, da delegittimare: ad esempio, chi solleva dubbi sulle politiche vaccinali è un "no vax", un "terraplattista"; chi osserva che il dibattito scientifico sul cambiamento climatico non è chiuso, alla fine è ricondotto alla fattispecie del "negazionista" - termine infamante che richiama coloro che negano il genocidio degli ebrei sotto il regime nazista -; chi si

¹⁹ Possiamo affermare che, se l'essenza del totalitarismo novecentesco era stato il terrore (H. Arendt), quella del nuovo totalitarismo è l'angoscia, come costante paura dell'incertezza: non legata ad eventi naturali, ma istituzionale.

²⁰ D. FISICHELLA, op. cit., p. 314.

permette di criticare le politiche economiche e monetarie dell'Unione Europea è un "sovranista" o un "populista"; chi si oppone all'avanzata della Nato verso est o all'attuale politica bellicista dell'Unione Europea diventa un "putiniano" ecc. Tutto ciò è possibile grazie ad un controllo capillare dell'informazione e del dibattito pubblico, che opera attraverso la censura del dissenso sui grandi mezzi di comunicazione,²¹ ma soprattutto – nella elaborazione dei concetti – al prevalere della retorica della comunicazione sulle scienze della politica, per cui si può affermare che oggi la maggior parte delle categorie e dei concetti fondamentali del discorso politico siano da ricercare primariamente nella elaborazione dei media, non nelle aule universitarie.²²

9. *Disarticolazione della società.* Questo processo di lunga durata, è in qualche modo connaturato alla secolarizzazione della società moderna, e all'affermarsi di un modello d'ordine di tipo individualista.²³ Negli ultimi decenni e anni abbiamo assistito solo ad una radicalizzazione di un tale processo. Lo Stato moderno si oppone, fin dalla sua origine, ad ogni forma di istituzione e corpo intermedio che possa limitare il suo potere (chiesa, corporazioni, autonomie territoriali, feudalità ecc.); il totalitarismo del XX secolo punta a scardinare anche i legami familiari e stabilire un rapporto diretto tra istituzioni pubbliche e singolo individuo, in modo da controllare meglio l'intera società. La famiglia, con i suoi vincoli organici e il suo ruolo educativo primario e di autonoma trasmissione di tradizioni, valori e saperi è messa in questione. Ciò si sta realizzando con le molteplici questioni bioetiche oggi dominanti: in nome dell'autonomia e della libertà di scelta dell'individuo, gli ordinamenti accolgono il riconoscimento giuridico di forme di unione tra individui dello stesso sesso; le forme di maternità surrogata ("utero in affitto") o l'adozione di minori a coppie omosessuali; le campagne d'o-

²¹ Oggi attraverso la censura dei "fact checkers".

²² Si crea cioè il cortocircuito per cui concetti prodotti dai media vengono recepiti acriticamente non solo dalla gente comune, ma anche dagli specialisti, che li elevano a categorie scientifiche (o tentano di farlo), e poi li riversano nuovamente nel mondo dell'opinione pubblica.

²³ Per una critica dell'individualismo sociale cfr. ancora O. SPANN, *Gesellschaftslehre*, Quelle&Meyer, Leipzig 1923.

dio tra i sessi (as es. la “lotta al patriarcato” con il reato di “femminicidio” ecc.); la tutela pubblica ai minori che decidono di cambiare sesso ecc. Come nei regimi totalitari, si tende a rompere la fiducia naturale tra figli e genitori o tra sessi, e favorire un ordine fondato sulla volontà e sull’arbitrio individuale garantito direttamente dallo Stato.

10. *Attivismo istituzionalizzato*. Ad incarnare l’ideologia dominante, nella nuova forma di Stato non c’è più un partito unico, come nei regimi totalitari del XX secolo; esiste una duplice azione, che opera “dentro” e – apparentemente – “fuori” dal sistema: c’è chi governa e c’è allo stesso tempo un variegato movimento di attivisti che propugna politiche di riforma sociale o ambientale, che però non costituisce una forza antisistema come in passato, ma il più delle volte è promosso mediaticamente e finanziato dagli stessi soggetti che controllano l’agenda delle istituzioni. È il caso dell’oramai celebre attivista per l’ambiente Greta Thunberg. Con i loro messaggi, queste figure non solo non si oppongono alle politiche neo-assolutistiche e tecnocratiche degli Stati e delle organizzazioni internazionali, ma addirittura le legittimano. Di recente, ad esempio, la giovane cilena Valentina Munoz ha potuto affermare alle Nazioni Unite che l’Agenda 2030 non dev’essere negoziata dagli Stati ma realizzata e basta. Tutto ciò richiama il fenomeno della rivoluzione culturale cinese, dove il movimento giovanile guidato da Mao ha operato non per opporsi al regime comunista di Pechino, ma invece per radicalizzare le sue politiche e rompere ogni legame con il passato.²⁴ Oggi, sia le istituzioni che gli attivisti condividono lo stesso “zelo rivoluzionario” (Z. K. Brzezinski) e la stessa idea di una “rivoluzione dall’alto”; alla fine lo stesso obiettivo di creare un “uomo nuovo”,²⁵ responsabile dal punto di vista ambientale, aperto alle differenze ecc.

2. Le radici ideologiche della nuova forma di Stato

Una delle cause principali della nuova forma di Stato è certamente l’affermarsi dagli anni ’90 del secolo scorso di una visione della società, dell’economia e della storia di tipo neoliberalista, dopo il crollo del bloc-

²⁴ Cfr. J. CHANG – J. HALLIDAY, *Mao. La storia sconosciuta*, Tea, Milano 2018, pp. 591 ss.

²⁵ D. FISICHELLA, op. cit., pp. 313 ss.

co sovietico.²⁶ Tuttavia, per comprendere la nuova forma di Stato, bisogna rispondere alla questione di come la civiltà del liberalismo trionfante si sia trasformata in trent'anni in una società del controllo e della progressiva e crescente limitazione delle libertà fondamentali. Non basta infatti registrare l'affermazione su scala globale di una oligarchia finanziaria, che opera attraverso fondazioni, finanziamenti occulti, movimenti civili, attraverso la comunicazione digitale e la creazione di una nuova classe politica modellata sui valori della "open society" (Soros). Bisogna spingersi nel "cuore" dell'ideologia propria di queste oligarchie, per comprendere in pieno l'anelito totalitario che le anima.

Il filosofo politico Thomas Molnar se ne era occupato già dagli anni '60 e '70 del Novecento. Nel suo saggio *La Gauche vue d'en face* (1970), nel quale analizza criticamente il pensiero sessantottino, dedica un intero capitolo agli Stati Uniti quale "nuova utopia".²⁷ Secondo Molnar, nel secondo dopoguerra avviene un cambiamento decisivo nelle società occidentali: l'intelligentsia progressista e utopista non critica più la società industriale come aveva fatto in precedenza, ma giunge a considerarla invece il canale principale per realizzare il progetto di distruzione di ogni tradizione; il modello del comunismo sovietico è abbandonato a favore degli Stati Uniti; in tal modo, sostiene Molnar, la rivoluzione diventa parte integrante della nuova società,²⁸ trasformandosi in "rivoluzione culturale". Questa non si affermerà tutta in una volta, ma attraverso un "lento processo di sussulti", operando in prima battuta non sulle istituzioni, ma sulla mentalità delle persone. La "New left" americana interviene infatti sulla cultura e sull'educazione: lo spirito che la anima è quello del millenarismo dei padri puritani, unito ad un'ideologia utopica mondialista, di tipo "negativo".

Agli inizi degli anni '90 del secolo scorso, nel momento del crollo definitivo del blocco sovietico, Molnar torna sull'ideologia dominante in Occidente. Nel saggio *L'américanologie* (1991) egli distingue un liberalismo classico – fatto, secondo lui, ancora da gentiluomini di formazione

²⁶ Rappresentativa di questo nuovo clima è l'opera di Francis Fukuyama *La fine della storia* (1992).

²⁷ T. MOLNAR, *La sinistra*, Il Borghese, Milano 1972, pp. 129 ss.

²⁸ Ivi, p. 136.

cristiana -, da un nuovo liberalismo di matrice “utopista”. Quest’ultima ideologia pensa alla società in termini economici come realtà auto-sufficiente, dove lo Stato è ridotto ad “agente esecutivo” del mercato, mentre la Chiesa può sopravvivere solo se utile alla società. Avendo fatto negli anni tesoro dell’opera di Eric Voegelin e della sua categoria di “gnosticismo”,²⁹ Molnar definisce questa forma di liberalismo una “nuova versione della religione dell’umanità”,³⁰ “un’escatologia”, una “religione laica”. La sua origine storico-spirituale egli la rintraccia nel Calvinismo, quale “trasposizione del trascendente nell’immanente, del sacro nel profano”; è venuta meno la fede in Dio ma resta lo zelo missionario. Ancora una volta, Molnar è convinto che la patria di questa nuova forma di liberalismo sia l’America.³¹ Anche sull’Europa, il giudizio del politologo ungherese si è dimostrato molto lungimirante, avendolo formulato prima del trattato di Maastricht. Il processo di secolarizzazione, che viene dall’America, allontanerà l’Europa dalla sua identità, che è fatta dai singoli Stati nazionali, dalla Chiesa e dalle tradizioni locali. Il nuovo liberalismo punta invece ad una sorta di “Stato mondiale”, e il Vecchio Continente rischia in tal modo di essere schiacciato sotto una “cappa di piombo burocratico-ideologica”.

La dottrina che sta dietro alla nuova forma di Stato neoliberalista e alle oligarchie finanziarie che lo dominano, e che mira ad affermarsi oramai su scala globale attraverso un nuovo assetto istituzionale, possiede una carica escatologica che aveva già caratterizzato il progressismo e il rivoluzionarismo degli ultimi secoli; oggi il suo obiettivo è però quello di creare un “ambiente” in cui possano convivere in armonia le più grandi differenze, non solo quelle espresse dal mondo vegetale e animale (la “biodiversità”), o quelle delle molteplici culture ed etnie umane (“multiculturalismo”), ma anche quelle differenze d’identità che hanno la loro fonte nelle volontà o nelle emotività sempre mutevoli di singoli esseri umani (“etica della differenza”). Un tale “mondo nuovo” (Voegelin) non è il frutto di un disegno provvidenziale o di uno sviluppo naturale, ma un prodotto del tutto costruttivistico, perché ga-

²⁹ Cfr. E. VOEGELIN, *La nuova scienza politica*, Borla, Torino 1968.

³⁰ T. MOLNAR, *Amercanologia*, Settimo Sigillo, Roma 2005, p. 50.

³¹ Molnar definisce l’America un “impero ideologico”, *ivi*, p. 91.

rantito da una tecnologia sempre più raffinata e pervasiva, applicata da un ceto di esperti. Secondo i principi della c.d. “sostenibilità”, la società del futuro dovrà essere un mondo chiuso, mantenuto dall’uomo stesso in un equilibrio stabile, nel quale domina costante la paura dell’autodissoluzione, e dove, per questo, le parti – prive di identità e dignità ontologica – potranno sempre essere sacrificate nell’interesse della totalità. In un tale contesto, il diritto e le decisioni politiche si sganceranno interamente dal piano della realtà.

Questo fosco scenario obbliga filosofi, storici e scienziati sociali a riconsiderare il rapporto tra liberalismo e totalitarismo: nel corso del secolo passato è prevalsa l’idea che il liberalismo – come cultura dei diritti e come forma di Stato – sia un’alternativa ai totalitarismi (comunismo, nazismo ecc.). Tuttavia, già i pontefici dell’Ottocento e poi una corrente minoritaria della politologia europea del Novecento avevano intravisto la comune origine di liberalismo e totalitarismo;³² con l’affermarsi del liberalismo su scala oramai mondiale negli ultimi tre decenni quest’ultima interpretazione sembra trovare conferma. Come conseguenza di ciò, i giuristi e i filosofi della politica dovranno impegnarsi a ripensare un ordine delle libertà umane e delle istituzioni al di fuori dell’ideologia liberale.

³² Oggi ad esempio il filosofo russo Alexander Dugin. Cfr. A. DUGIN, *Noomachìa. Rivolta contro il mondo postmoderno*, AGA editrice, Milano 2020.

Didattica del diritto come ‘esperienza giuridica’

Valerio Mori

Università telematica ‘Pegaso’, Napoli

1. Il problema di definire il nesso tra ‘diritto’ inteso come ambito di studi e possibilità legate ad una attività didattica che lo riguardi, al di fuori degli ambiti accademici e professionali, è questione risalente;¹ se poi allarghiamo il campo, di là cioè dalle formule per così dire canoniche, usuali, per rivolgerci al problema più generalmente inteso – quello della formazione del giurista² –, è questione antica come la retorica ad uso forense, e cioè almeno quanto i poemi omerici.³

Ad ogni buon conto, è stato senz’altro un provvedimento legislativo a ridestare interesse per la questione: il Decreto ministeriale (MIUR, n. 616/2017) recante disposizioni sulle «Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59»⁴ include, infatti, negli insegnamenti validi ai fini del conseguimento dei crediti necessari all’accesso alla carriera di docente nella scuola secondaria superiore, appunto la Didattica del diritto, incardinata – *et pour cause* – nella Filosofia del diritto.⁵

¹ Su tutti, si veda E. BETTI, *Metodica e didattica del diritto secondo Ernst Zitelmann*, Roma, Società anonima poligrafica, 1925.

² Cfr., *inter alios*, B. Pasciuta, L. Loschiavo (a cura di), *La formazione del giurista. Contributi a una discussione*, Roma, Roma Tre-Press 2018, e particolarmente T. GRECO, *L’orizzonte del giurista tra autonomia ed eteronomia*, *ivi*, p. 45 ss.

³ Cfr. di recente B. MORTARA GARAVELLI, *Prima lezione di retorica*, Roma-Bari, Laterza 2023, ma si vedano su questo almeno E. STOLFI, *La cultura giuridica dell’antica Grecia. Legge, politica, giustizia*, Carocci, Roma 2020, P. *Alle origini del nomos nella Grecia classica. Una prospettiva della legge per il presente*, Milano, FrancoAngeli 2014.

⁴ Il testo è reperibile all’indirizzo web: <https://www.miur.gov.it/-/modalita-acquisizione-dei-crediti-formativi-universitari-e-accademici-di-cui-all-art-5-del-decreto-legislativo-13-aprile-2017-n-59>.

⁵ Si vedano di recente V. MARZOCCO, S. ZULLO, T. CASADEI, *La didattica del diritto. Metodi strumenti e prospettive*, Pisa, Pacini 2021; non ché i saggi raccolti nel volume, a cura di G. VIGGIANI, *La didattica del diritto. Paradigmi, casi ed esperienze*, Milano, Led 2022.

Come normalmente avviene vi sono delle ragioni per così dire ‘fenomeniche’ per cui qualcosa del genere si verifica; ma queste, da sole, non bastano a delineare un autentico campo di comprensione: le ‘datità’ – qui le azioni del legislatore – in quanto esiti di azioni pianificate si svolgono in un contesto ‘meta-fenomenico’, ossia in un correlato di altre azioni, provvedimenti, altre intenzioni del legislatore, che assumono un senso unicamente facendo riferimento a un piano complessivo, che possiamo indicare come ‘fenomenologico’.

Non è ambizione del presente contributo spingersi a fondo sino a tali profondità;⁶ si tenterà (piuttosto) di proporre qualche riflessione sul nesso fra pratica giuridica, filosofia del diritto e formazione alla vita nel diritto – in termini capogrossiani, ‘esperienza giuridica’ – muovendo su di un duplice piano: si cercherà, cioè – una volta presentato (brevemente) il contenuto del recente provvedimento che interessa la Didattica del diritto – di rinvenirne le radici nel dettato costituzionale (e nello spirito, per così indicarlo, della Costituzione, in specie nell’art. 2)⁷ soprattutto in rapporto allo *status* di ‘corpo intermedio’ che si riconosce all’istituzione scolastica nel suo complesso; si proverà, successivamente, a proporre alcune considerazioni ‘provvisoriamente conclusive’ (per così dire) sul problema della didattica del diritto nel suo rapporto con la dottrina dell’esperienza giuridica.

2. Sintetizzo le indicazioni che si leggono nell’allegato al Decreto ministeriale (MIUR, n. 616/2017), che istituisce la Didattica del diritto, riferite alla classe di concorso A-46 (Scienze giuridico-economiche) che riguardano la capacità di analizzare «i nodi concettuali, epistemologici

⁶ Cfr. anzitutto E. HUSSERL, *L’idea della fenomenologia*, Roma-Bari, Laterza 2009⁵, pp. 63 ss.; M. HEIDEGGER, *I Problemi fondamentali della fenomenologia*, Genova, il melangolo 1988, pp. 141 ss.; J. PATOČKA, *Platone e l’Europa*, Milano, Vita e Pensiero, 1997, pp. 52 ss.; Id., *Osservazioni sulla posizione della filosofia all’interno e al di fuori del mondo*, in Id., *Che cos’è la fenomenologia? Movimento, mondo, corpo*, Verona, Edizioni della Fondazione Centro studi Campostrini 2009, pp. 31-46; *Forma-del-mondo dell’esperienza e esperienza del mondo*, ivi, pp. 133-152.

⁷ «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si esprime la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» –, conviene dirigere brevemente lo sguardo «alle cose stesse».

e didattici [...] [scil. delle discipline giuridiche] in funzione dell'ampliamento delle capacità semiotiche [...]; si riferisce poi alla conoscenza del «linguaggio tecnico-giuridico»; agli strumenti relativi alle «nuove tecnologie» e alle «modalità di apprendimento», «Analisi delle potenzialità e criticità dell'uso di strumenti tecnologici [...]», «ricerche giuridiche negli ordinamenti stranieri».⁸

In estrema condensazione, come ovvio, data la sede, si intenziona il complesso degli ambiti della riflessione gius-filosofica praticamente nella sua interezza: si fa infatti riferimento alla teoria generale del diritto e dell'argomentazione giuridica, alla semiotica, l'ermeneutica giuridica, all'informatica giuridica, allo studio del diritto comparato; temi che assumono uno spessore schiettamente categoriale – «i nodi concettuali»... – e tanto più nell'epoca del deradicamento e dell'ampliamento del campo dell'esperienza, non solo giuridica (soprattutto a contatto con le «nuove tecnologie» e con il differente, inedito approccio cognitivo con la realtà che ciò comporta) dell'uomo che vive a contatto col mondo. In un tale spettro è il concetto di relazione in senso assoluto⁹ – e quindi di verità e di giudizio – ad essere investito;¹⁰ e allo stesso modo sono le discipline pedagogiche ad essere qui, naturalmente, chiamate in causa,¹¹ permanendo d'altra parte per così dire 'in causa' il

⁸ Cfr. <https://www.miur.gov.it/documents/20182/482871/allegato+al+D.M.+del+10.8.2017+n.616.pdf/29e23102-1022-4710-a0e4-d971d95a73dc?version=1.0&t=1502459237453>.

⁹ Su questo si vedano M. FERRARIS, G. PAINI, *Scienza nuova. Ontologia della trasformazione digitale*, Torino, Rosenberg & Sellier 2018; M. N. COMPAGNOLI, *Diritto e nuove tecnologie. L'educazione digitale tra rischi e opportunità*, in G. VIGGIANI, *La didattica del diritto. Paradigmi, casi ed esperienze*, cit. (e-book); A. AMATO MANGIAMELI, *Natura@. Dimensioni della biogiuridica*, Torino, Giappichelli 2021.

¹⁰ Si vedano le preveggenti considerazioni di G. CAPOGRASSI, *Giudizio processo scienza verità*, «Rivista di diritto processuale», 1, 1950, pp. 1-22, oggi in Id., *Opere*, Milano, Giuffrè 1959, V, pp. 53 ss.; soprattutto. p. 60.

¹¹ Su questo aspetto rinvio all'accurato lavoro di S. ZULLO, *La didattica del diritto tra teorie dell'apprendimento, orientamenti pedagogici e strategie per l'insegnamento scolastico*, V. MARZOCCO, S. ZULLO, T. CASADEI, *La didattica del diritto. Metodi strumenti e prospettive*, cit., pp. 49-87.

modo di trasmissione del sapere nello stesso contesto dell'Università.¹²

Ora, una tale ampiezza di tematiche e di possibili approcci pone di per sé una dirimente questione per così dire iniziale già solo in riferimento alla problematica oggetto del presente intervento: si può infatti immaginare di produrre, nello spazio 'assegnato' alla Didattica del diritto, qualcosa come l'ostensione di un compendio minimo della facoltà di Giurisprudenza da riproporre (poi) nella docenza scolastica – e quindi, per così dire, si 'scommette' su una sintesi disciplinare, fatalmente avulsa dal quadro di problemi che la intenzionano – oppure si fa qualcosa di diverso, di più articolato e di orientato ad una comprensione storico-filosofica del modo di insegnare il diritto in quelle scuole superiori nelle quali esso è una materia curriculare. Scelta, quest'ultima, ancorché intuitivamente preferibile, non priva di incognite e complessità, legate alla concezione generale del fenomeno giuridico come 'esperienza'.

Vi è cioè una dicotomia concettuale al fondo di tale questione. In effetti: se si ritiene di dover considerare il diritto risolto nell'insieme delle norme e della derivazione gerarchica dei poteri che ne consentono la valida emanazione, che insieme compongono un dato ordinamento – per dirla con Bentham: «un diritto [law] può essere definito come un insieme di segni che sono dichiarativi di una volizione concepita o adottata da un sovrano entro uno stato»,¹³ e con Kelsen: «Una pluralità di norme forma un'unità, un sistema, un ordinamento quando la sua validità può essere ricondotta a un'unica norma come fondamento ultimo di questa validità»¹⁴ – senza qui entrare nelle complesse articolazioni legate alla 'crisi del positivismo giuridico',¹⁵ allora una ipotesi di

¹² Cfr. P. SAVARESE, *L'Università nell'era digitale: il suo contributo al ripensamento del diritto e della politica*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 3-4, 2022, pp. 489-516.

¹³ J. BENTHAM, *The Limits of Jurisprudence Defined* (1782), Charles Warren Everett ed., Columbia University Press, New York, 1945, p. 88 (trad. it. in P. DI LUCIA, L. PASSERINI GLAZEL, *La norma come status deontico. Una svolta ontologica nella semiotica del normativo*, in «L'Irrocervo», 2, 2022, pp. 77-109, cit. p. 78).

¹⁴ H. KELSEN, *Lineamenti di una dottrina pura del diritto*, a cura di R. Treves, Torino, Einaudi 2000, p. 95 (ed. or. 1934, 1^a ed. 1952). Cfr. su questo, *inter alios*, T. GAZZOLO, *Essere / dover essere. Saggio su Hans Kelsen*, Milano, FrancoAngeli 2016, p. 73 ss.

¹⁵ Nella sterminata bibliografia sul tema, si veda di recente M. LA TORRE, *Il diritto contro*

‘didattica del diritto’ tenderà a risolversi nello studio e nella trasmissione del lessico del ‘deontico’ da un lato, e di quello della disposizione dei poteri dello Stato dall’altro; se per contro si ritenesse il diritto una delle modalità possibili (ispirate ad, ancorché minimo, parametro di giustizia) della relazionalità umana in un dato quadro storico e sociale, allora ci si pongono questioni di altra natura, non meno complesse.

Ora, se una perspicua discussione di tale amplissimo sfondo problematico esula chiaramente dalle possibilità offerte dalla presente sede, conviene muovere da un dato per così dire fattuale, ovvero: il provvedimento che istituisce la Didattica del diritto avviene in un contesto di politiche dell’educazione e in uno sfondo non solo normativo, ma più generalmente di ‘politica del diritto’, intesa questa come campo di valori che motivano, sul piano della scelta politica, in questo caso di lungo corso – dimensione ‘meta-fenomenica’ nel senso già alluso –, l’immersione della Didattica del diritto nelle materie interessate da quel provvedimento ministeriale; tale contesto ne costituisce perciò la prima e fondamentale pre-comprensione.¹⁶

3. Come ricostruisce Valeria Marzocco,¹⁷ il provvedimento che istituisce la didattica del diritto è il necessario sviluppo di una delle radici fondamentali dell’impianto valoriale, in questo senso aspirazionale, più ancora che direttamente prescrittivo, della Costituzione.¹⁸

Occorrono alcune brevi precisazioni. La centralizzazione post-unitaria tendeva ad assumere la scuola come mera articolazione amministrativa del potere statale centrale,¹⁹ con l’idea di farne uno dei

se stesso. Saggio sul positivismo giuridico e la sua crisi, Firenze, Leo S. Olschki 2020, su cui cfr. le considerazioni di A. SCHIAVELLO, S. POZZOLO E M. LA TORRE, *Sul positivismo giuridico e la sua crisi*, in «Notizie di Politeia. Rivista di etica e scelte pubbliche», 143, 2021, pp. 117 ss.

¹⁶ Cfr. in particolare G. BENEDETTI, *Oggettività esistenziale dell’interpretazione. Su studi su ermeneutica e diritto*, Prefazione di A. Punzi, Torino, Giappichelli 2014.

¹⁷ V. MARZOCCO, *Insegnare il diritto. Il quadro delle fonti normative e la sua evoluzione*, in V. MARZOCCO, S. ZULLO, T. CASADEI, *La didattica del diritto. Metodi strumenti e prospettive*, cit., pp. 1-41; si veda anche l’ampia bibliografia che menziona e discute.

¹⁸ Cfr. P. HÄBERLE, *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, Roma, Carocci 2005, pp. 38-59.

¹⁹ V. MARZOCCO, *Insegnare il diritto*, cit., p. 2.

principali fattori di 'italianizzazione'; in questo senso, il fascismo aveva ulteriormente accentuato il carattere di accentramento delle scuole 'di ogni ordine e grado', con l'obiettivo – conseguente alla legge n. 407/1904, che innalzava l'obbligo scolastico a dodici anni – da un lato di 'gestire' il flusso conseguente alla prima vera 'ondata' di scolarizzazione di massa, nonché (e soprattutto) quello di guidare senza residui la 'fascistizzazione' delle nuove generazioni.

Il momento costituente repubblicano intese pensare la nuova forma della cittadinanza democratica e – appunto – repubblicana in senso (seppure non compiutamente) autonomistico,²⁰ rimarcando la centralità di valori come libertà e responsabilità, libera iniziativa e solidarietà; e la scuola in modo particolare – come, per altri versi, le precedenti esperienze politiche avevano inteso – veniva assunta quale essenziale 'vettore' della formazione di quella nuova cittadinanza: «l'accento posto dal dibattito costituente sulla definizione della scuola come 'comunità scolastica', in cui si concentra la qualità dell'istituzione scolastica in termini di formazione sociale (ex art. 2 Cost.) [...] definisce la sua inidoneità a esser ridotta [...] a semplice articolazione dell'organizzazione amministrativa statale».²¹

In altri termini e più pregnanti termini, *ab origine* dell'ordinamento repubblicano la scuola è identificata come corpo intermedio – si parla infatti di «comunità scolastica» –: in quanto è corpo intermedio e non semplicemente apparato dello Stato provvisto di diramazioni periferiche, la scuola è soggetto della sussidiarietà, fatto in chiara consonanza con l'ordito personalistico che innerva la Costituzione del 1948.²²

L'autonomia scolastica è perciò una direttrice del tutto consentanea dell'assunto per cui la scuola è soggetto della sussidiarietà, perché l'autonomia (ovviamente inserita in un quadro di coordinazione istituzionale) è un attributo necessario affinché si possa parlare di corpo intermedio; sicché il piano meta-fenomenico entro cui si deve intende-

²⁰ Cfr. Cost. art. 5: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

²¹ V. MARZOCCO, *Insegnare il diritto*, cit., p. 3.

²² Cfr. S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, Editoriale Scientifica 2007.

re la didattica del diritto è quello dell'autonomia dei corpi intermedi.²³ È poi noto che vi siano interpretazioni divergenti in seno alla dottrina giuspubblicistica – specialmente a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» – intorno alla definizione della stessa sussidiarietà, verticale e orizzontale, sussidiarietà osmotica entro lo stesso perimetro, nella fattispecie del mondo formativo ecc...²⁴

Non si può d'altra parte, quale che sia l'accento che s'intenda far risuonare più chiaramente, in ordine alle problematiche testé menzionate, muovere se non da un assunto: la conclusività dell'ordinamento e l'omnicomprensività della norma, frutto dell'ideologia sistematica e della *Stimmung lato sensu* positivista, sono per varie e rilevanti questioni in una fase di chiaro recesso. La concezione per la quale l'organizzazione centralizzata dei poteri e delle funzioni risponda al massimo criterio di efficienza (idea appunto moderna) è messa cioè in questione non dalla sussidiarietà come tema teorico, ma dall'obiettivo retrocedere dello Stato nella presente fase storica²⁵ e dalla corrispondente esigenza di accettare, come fu acutamente osservato in tempi relativamente

²³ Non entrerò nella questione delle interpretazioni proposte nella dottrina giuspubblicistica sulle modalità della sussidiarietà (se cioè sia da intendersi come la statuizione della preminenza dell'iniziativa dei privati e dei corpi intermedi rispetto all'assetto statale centrale, oppure una mera possibilità, di volta in volta valutabile, con accento posto in via prioritaria sulla centralità dello Stato). L'idea per la quale la derivazione dei poteri fosse di per sé sufficiente a realizzare la certezza del diritto e la completezza e coerenza dell'ordinamento, secondo una assiomatica autoconcludente e presuntamente autoevidente, d'altra parte, non solo è *de facto* al tramonto; ma è andata soggetta a rilevanti critiche anche sul piano teorico.

Altra questione (anche importante) su cui non mi soffermerò è il riconoscimento della sussidiarietà principalmente all'interno del percorso formativo – cioè rapporto osmotico e paritetico tra scuola secondaria e università (V. MARZOCCO, *Insegnare il diritto*, cit., p. 7) – ecc., piuttosto credo vadano affrontati alcuni nodi concettuali, che afferiscono più direttamente alla filosofia del diritto.

²⁴ Pur trattandosi di questioni chiaramente molto importanti, nel nostro discorso potranno restare solamente alluse. Si veda G. U RESCIGNO, *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, «Diritto pubblico», 1, 2022, p. 5 ss. E nello specifico si veda A. SANDULLI, *Sussidiarietà e autonomia scolastica nella lettura della Corte Costituzionale*, «Le istituzioni del federalismo», 4, 2004, p. 543 ss.

²⁵ Cfr. G. PALOMBELLA, *È possibile una legalità globale? Il rule of law e la governance del mondo*, il Bologna, il Mulino 2002.

risalenti, «le architetture della complessità» come dati di realtà, il che implica il non poter cedere a tentazioni riduzionistiche innanzi a «sistemi complessi, ossia composti da un ampio numero di elementi che interagiscono in modo non lineare». ²⁶ Esigenza, quest'ultima, ancor più evidente nel campo del 'giuridico', per il quale la complessità è matrice costitutiva, che innanzi alla moltiplicazione delle fonti come delle istanze risulta essere «accentuata da una fase storica di grandi trasformazioni e accelerazioni che costringono a ripensarne criticamente la funzione, i confini e i limiti e, in generale, la sua stessa identità». ²⁷

Orbene, si è osservato che la sussidiarietà si costituisce in una dimensione pre-moderna, ma come ci ricorda Victor Hugo, verità è tutta, la verità. Il fatto che abbia una matrice pre-moderna (aristotelica²⁸) di per sé non toglie che l'istituto sussidiario possa avere uno sviluppo nel nostro 'tempo diverso', tempo inadatto, d'altra parte, ad essere interpretato – e guidato, normativamente, per quanto possibile – secondo una sistematica lineare, quanto piuttosto attraverso un ripensamento, al «tramonto» dell'epoca della codificazione,²⁹ di quegli istituti, posture, storicamente al fondo dell'esperienza giuridica in quanto tale. E del resto, riconoscere il carattere pre-moderno di un istituto (quello sussidiario) non toglie certo che esso possa essere declinato (come in effetti avviene, a parere di chi scrive, anche nel riconoscimento della scuola come 'corpo intermedio') nello spirito delle conquiste della modernità politica e giuridica, che possono essere d'altra parte – così Capograssi – sintetizzati nella formula «*si tollis libertatem, tollis dignitatem*», che certo risale ben oltre il limite storico della modernità, ma non per questo ne tradisce il senso pregnante.

²⁶ H. A. SIMON, *The Architecture of Complexity*, «Proceedings of the American Philosophical Society», 6, 1962, pp. 467-482; cfr. A. SANDULLI, *Il Sistema nazionale di istruzione*, Bologna, il Mulino 2003, p. 99 ss.

²⁷ Th. CASADEI, *Il diritto in azione: significati funzioni e pratiche*, in V. MARZOCCO, S. ZULLO, T. CASADEI, *La didattica del diritto. Metodi strumenti e prospettive*, cit., p. 92.

²⁸ Cfr. P. SAVARESE, *La sussidiarietà e il bene comune*, 3^a ed. Roma, Edizioni Nuova Cultura 2018, pp. 13-39; P. COSTA, *Sui debiti concettuali del principio di sussidiarietà. Contributo allo studio di un concetto quasi moderno*, in «Amministrazione in cammino», 2012, pp. 1-4.

²⁹ Si veda su questo, in particolare, P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Laterza, Roma-Bari 2018, F. CAVALLA, *All'origine del diritto. Al tramonto della legge*, Napoli, Jovene 2011.

Tolto insomma il momento sistematico, non si dissolve con ciò l'istanza (storica e insieme sovra-storica) all'eguale libertà che è l'esperienza giuridica stessa e apice della modernità, come avventura 'pratica' dell'individuo, che lotta per il diritto e lotta nel diritto per divenire «individuo eguale»;³⁰ e d'altro canto: divenire individuo libero eguale, di là dalle possibili astrazioni, significa divenire *cittadino*: cooperante con altri in regime di libertà ed eguaglianza in ragione del comune bene – certo: non senza asperità, se non addirittura «antinomie»³¹ – valori, questi, incardinati in un sistema di diritti e doveri che sono l'essenza della cittadinanza democratica cui intese dare vita il costituente.³²

4. Se quanto sin ora sostenuto ha senso, si può dire che essere cittadino significa fare esperienza di diritti e doveri in regime di reciprocità: in linea di principio, *uti singulus*, ma soprattutto *uti socius*. In definitiva, è perciò nella condivisione cooperativa – e anche oppositiva, naturalmente, ma non in assenza di un comune cooperare alla giustizia, proprio perché da ciascuna parte invocata entro un *comune* spazio di controversia³³ – che si fa questa esperienza, nella quale va per così dire imbricata la questione della Didattica del diritto. Proprio il profilo problematico che manifesta, 'oggi' più di 'ieri', l'istituto stesso della cittadinanza democratica, come si è brevemente già accennato, ne palesa il carattere peculiare, resta infatti esperienza comunemente vissuta, aspirazione, reciproca *promessa* e impegno mutuo di eguaglianza e libertà. Questo può avvenire domandando e perciò riconoscendo diritto: non si tratta – è chiaro – di cedere ad una irenica trasfigurazione della vita comune e della vita giuridica in una immaginaria dimensione dalla quale il conflitto è *ab origine* escluso; quanto piuttosto della co-

³⁰ Cfr. F. MERCADANTE, *Fiat aequalitas. L'individuo tra diritti e bisogni*, in Id. (a cura di), *Due convegni su Giuseppe Capograssi*, Milano, Giuffrè 1990, pp. 1177-1239.

³¹ Cfr. E. BALIBAR, *La cittadinanza*, Torino, Bollati Boringhieri 2012.

³² Cfr. Th. CASADEI, *Il diritto in azione*, cit., p. 109 ss.; U. POMARICI, *Il prisma umano della dignità nell'era delle tecnoscienze. Spunti per una discussione*, «Rivista di filosofia del diritto», numero speciale, 2015, pp. 141-170.

³³ «Uscito da una mente spesso diversa ed alle volte tutta contraria e sempre superiore ad essi fini particolari ch'essi uomini si avevan proposti»: G. B. VICO, *Principi di scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni*, 1725, ed. 1744, p. 86. Cfr. P. SAVARESE, *La sussidiarietà e il bene comune*, cit., p. 77 ss.

mune esigenza di conferire al contrasto un ordine che ne permetta lo svolgimento. Vede dunque bene Ansuátegui Roig, quando sostiene che «il senso dei diritti [...] è difficilmente compatibile con una situazione di piena soddisfazione dei diritti»;³⁴ perché è nell'istanza ponderata e comparata con altre (naturalmente: ove fossero legittime) istanze che il diritto manifesta il suo dinamismo, dinamismo che è esperienza pratica di affermazione e negazione. Ciò trascende *ipso facto* la dimensione 'materiale'. Come infatti osserva Punzi, riflettendo sull'«ultimo» Capograssi, «il bisogno di eguaglianza [...] è qualcosa di più profondo della mera volontà di benessere»,³⁵ è qualcosa che attiene al piano «del diritto, della dignità, del valore».³⁶

E Capograssi, non certo *en passant*, si riferisce proprio alla fenomenologia per esprimere l'importanza di «risalire [...] ai dati originari [...] valori fondamentali della vita intesa nel senso comprensivo di *tutto il reale*. Il grande sforzo e il gran pregio di questa corrente [*scil.* la fenomenologia] è stato di cogliere questi dati nella loro purezza»; e qui va cercato il sale dell'esperienza giuridica, cioè «al di là di tutte le riduzioni le trasformazioni le complicazioni che essi [*scil.* i dati dell'esperienza comune] subiscono nel mondo della vita [...]».³⁷ È in queste dense parole capograssiane che si può scorge in che termini si è parlato poc'anzi di piano 'fenomenologico': l'esperienza giuridica, nella sua nuclearità è l'esperienza del 'comune' al netto dalle costruzioni sistematiche che se ne intestano la descrizione scientifica – e d'altra parte, non si fa scienza se non a prezzo di astrazione³⁸ – ma che non ne possono cogliere

³⁴ Cfr. F. J. ANSUÁTEGUI ROIG, *Rivendicando i diritti sociali*, Napoli, Esi 2014, p. 30, corsivo aggiunto.

³⁵ Cfr. A. PUNZI, *Dialettica persuasione verità. La pratica della ragione giuridica negli scritti postumi di Giuseppe Capograssi*, in G. CAPOGRASSI, *La vita etica*, a cura di F. Mercadante et al., Milano, Bompiani 2008, p. 831 ss., cit. a p. 833.

³⁶ G. CAPOGRASSI, *Su alcuni bisogni dell'individuo contemporaneo*, ora in, *La vita etica*, cit., p. 644.

³⁷ Cfr. G. CAPOGRASSI, *Studi sull'esperienza giuridica*, in *Opere*, cit., vol. II, p. 223, corsivo aggiunto.

³⁸ Cfr. G. CAPOGRASSI, *Il problema della scienza del diritto*, in *Opere*, cit., vol. II, pp. 337-627, p. 543.

a pieno il senso e la complessità, se non a rischio di mutilazioni e di superfetazioni che, anziché semplificare, velano, nascondono, occultano nella vichiana «boria dei dotti» il senso delle cose.³⁹ Se ciò è così, «dignità, diritto, valore» sono i quei dati originari, le matrici genetiche dell'esperienza giuridica, che può ben essere vista snodarsi intorno a una triade, quale quella di convivenza, conflitto\contrasto\controversia, regole\norme\ordine, dati, questi, di esperienza comune, elementi fenomenologici del convivere, o, se si vuole, aspetti essenziali della *Lebenswelt*, del «mondo della vita».

In termini haveliani, termini in effetti fenomenologici, il recupero di quella *Lebenswelt* che è l'esperienza comune, è intesa come possibile apertura alla vita nella verità.⁴⁰ Si dice qui 'possibile' perché 'vita nella verità' è espressione a sua volta ambigua: la verità può essere formalisticamente intesa come mera corrispondenza nella descrizione del gioco linguistico, oppure come realizzazione della vocazione dell'uomo a conoscere – appunto – per costruire, perché – capogrossianamente – l'esperienza comune è esperienza dell'azione, che nel suo essere fatta, permette all'individuo di riconoscere che il suo fine è in un sistema di fini: è proprio dell'essere umano cercare di comprendere per fare – per alludere a un saggio di Günther Anders, l'uomo non è un «esteta dell'inazione»⁴¹ – ma, di nuovo con Capograssi, «L'azione non è dunque un semplice mezzo, [...] ha una sua natura irriducibile e necessaria. [...] L'azione è proprio questa apparizione della vita profonda del soggetto».

Se, come in qualche modo si è già accennato (*supra*), la Didattica del diritto pone la dicotomia iniziale se ridurre l'insegnamento ad un prontuario di tecniche alle quali attingere al fine di «descrivere il diritto

³⁹ Si veda la densa introduzione all'edizione Bompiani dell'*Analisi dell'esperienza comune* di A. DELOGU: *L'esperienza comune in Giuseppe Capograssi*, in G. CAPOGRASSI, *La vita etica*, cit., p. 219 ss.

⁴⁰ Cfr. V. HAVEL, *Politics and Conscience*, trad. ing. E. Kohák, R. Scruton, in J. VLADISLAV, *Václav Havel or Living in Truth*, London Faber and Faber 1986; Id., *Il potere dei senza potere*, Castelveccchi, Roma 2013; su cui mi permetto di rinviare a V. MORI, *Movimento e opposizione, Charta 77 e l'interpretazione fenomenologica dei diritti umani*, Roma, Edizioni Nuova Cultura 2022, p. 127 ss.

⁴¹ G. ANDERS, *Heidegger esteta dell'inazione*, in «Micro Mega», 2, 1996, pp. 187-225 (poi in F. VOLPI, a cura di, *Su Heidegger. Cinque voci ebraiche, Günther Anders, Hannah Arendt, Hans Jonas, Karl Löwith, Leo Strauss*, Roma, Donzelli 1998).

positivo, accettando l'identificazione delle norme valide con l'oggetto della scienza del diritto»,⁴² e cioè far coincidere l'insegnamento del diritto con una tecnica di illustrazione (ammesso che sia possibile, il che è ben dubitabile...), oppure con una comprensione del giuridico nella sua «morfologia»,⁴³ intesa questa come sintassi e grammatica dell'agire umano in situazione,⁴⁴ ossia in un 'naturale' regime di *convivenza*, al cospetto della possibilità sempre presente dell'orizzonte del *conflitto* e perciò dell'esigenza, altrettanto presente, di *norme* che lo evitino o lo disciplinino,⁴⁵ allora, è nell'esperienza della 'cittadinanza comune' nella sua ricchissima nuclearità che si può, credo utilmente, apprezzare a pieno l'utilità della Didattica del diritto,⁴⁶ educazione (in ultimo) al reciproca rendersi ragione.

⁴² Ancora a parere di chi scrive condivisibile Th. CASADEI, *Il diritto in azione*, cit., p. 95.

⁴³ Cfr. V. FROSINI, *La struttura del diritto*, Giuffrè, Milano 1971.

⁴⁴ Cfr. J. PATOČKA, *Platone e l'Europa*.

⁴⁵ Cfr. en passant, V. MORI, cit., pp. 127 ss.

⁴⁶ G. MORO, *Azione civica. Conoscere e gestire le organizzazioni di cittadinanza attiva*, Roma, Carocci 2005; cfr. ancora Th. CASADEI, *Il diritto in azione*, cit., p. 115.

**Diritti umani e diritto: amministrazione o governo?
Il problema della «costituzionalizzazione»
di un paradigma debole¹**
Rudi di Marco

Abstract

Il tema dei diritti umani rappresenta l'ultima frontiera del positivismo giuridico: essa tenta di correggerne gli errori e di rimodellarne i limiti. La teoria dei diritti umani, però, resta prigioniera dell'ideologia positivista e non offre nessuna vera garanzia sul piano autenticamente giuridico. Si tratta di una teoria che nemmeno ambisce ad ascendere alla filosofia, accontentandosi del proprio formalismo e degli schematismi proprio del c.d. Stato di diritto. Il tentativo di sostituire il fondamento del giusnaturalismo classico con le varie fonti dei diritti umani, infatti, crea paradossi, ingiustizie, iniquità, aspettative necessariamente deluse.

The subject of human rights represents the last frontier of legal positivism: it attempts to correct its errors and reshape its limits. Human rights theory, however, remains a prisoner of positivist ideology and offers no real guarantees on the authentically legal plane. It is a theory that does not even aspire to ascend to philosophy. Indeed, the attempt to replace the foundation of classical jusnaturalism with the various sources of human rights creates paradoxes, injustices, inequities, and necessarily disappointed expectations.

¹ Il contributo qui esteso riprende, amplia e adatta alle «esigenze» del *Forum*, una Relazione tenuta dall'Autore presso l'Università Nebrija di Madrid (Spagna) il giorno 22 ottobre 2022, (dal titolo: *I diritti umani di fronte al giusnaturalismo classico. Inconsistenza e vacuità sostanziale di una «legalità» senza fondamento*) su invito del Comitato organizzatore, in occasione della *LIX Reunión de Amigos de la Ciudad Católica* dedicata al tema "*El problema de los derechos humanos: historia, filosofía, política y derecho*". Il testo dell'originario intervento, in lingua castigliana, è già stato pubblicato: cfr. R. DI MARCO, *Los derechos humanos frente al derecho natural clásico. Incongruencia y vacuidad sustancial de una «legalidad» sin fundamento*, in *Verbo*, Madrid, Fundación Speiro, 2023, 613-614, pp. 291 e ss.

1. Premessa introduttiva: vera e falsa filosofia dei diritti umani

Il tema assegnatomi è indubbiamente ampio e articolato. Esso involge problemi tra i più profondi dell'esperienza giuridica e, per la trasversalità che lo connota, esso lambisce, intrecciandoli tra loro, i più pregnanti e divisivi argomenti delle varie discipline del diritto. Peraltro – come è scontato che sia – il tema in parola è interessato da una letteratura vastissima e trasversale, della quale sarebbe impossibile – ma forse anche inutile – dare compiutamente attestazione.

Se poi si consideri la declinazione giurisprudenziale dei vari aspetti che concernono i cc.dd. diritti umani, o che comunque sono fatti gravitare nella loro orbita, con riguardo all'attività delle varie Corti direttamente o indirettamente poste a loro presidio (sia a livello nazionale, sia a livello *trans*-nazionale e *supra*-nazionale), la mole di materiale sarebbe di fatto «ingestibile» sotto tutti i possibili profili di analisi.

Ciò non significa, tuttavia, che non vi sia o che non possa individuarsi un *fil rouge*, una *ratio* comune, i quali colleghino e uniscano concettualmente teoria, dottrina e giurisprudenza dei «diritti umani» sotto il segno di quello che Danilo Castellano chiama, già dal titolo del suo Lavoro dedicato a questo tema, “razionalismo”, ovvero sia “antifilosofia politico-giuridica della modernità”.²

Non è questa la sede per addentrarsi in un discorso concernente la filosofia e l'antifilosofia: esso sarebbe troppo ampio ed esso ci porterebbe fuori tema.

Quanto è da rilevarsi immediatamente, però, e con un minimo di concettualizzazione, è rappresentato dal fatto il virtù del quale quella dei «diritti umani» è senza dubbio una “antifilosofia”, anzi, essa è l'archetipo dell'antifilosofia, la sua negazione, quantomeno sul piano dell'indagine giuridica e quantomeno dando all'espressione “antifilosofia” il suo significato letterale. E affermo questo – forse posso riassumere così – non solo in quanto il sistema dei «diritti umani» neghi *ex funditus* la filosofia *in se* (quella classica, per intenderci; quella che Ulpiano chiamava *vera philophia*), e segnatamente in quanto la neghi

² D. CASTELLANO, *Razionalismo e diritti umani. Dell'antifilosofia politico-giuridica della “modernità”*, Torino, Giappichelli, 2003.

quale via e quale metodo per la scoperta dello *ius*; ma soprattutto in quanto esso sistema vi si oppone in senso radicale punto ricusando i due i capisaldi filosofici fondamentali *in subiecta materia*: il che cosa del diritto e il che cosa dalla persona.

Peraltro è lo stesso Bobbio – uno dei massimi teorici dei «diritti umani» – ad affermare *apertis verbis* che “il problema di fondo relativo ai diritti dell’uomo è oggi non tanto quello di giustificarli, quanto quello di proteggerli”³, giacché – rileva ancora l’Autore – “il fondamento assoluto non è soltanto un’illusione; qualche volta [esso] è anche un pretesto per difendere posizioni reazionarie”,⁴ e ciò come se il fondamento del diritto, e potrei anche dire l’essere in sé del diritto e dei diritti, fosse giuocoforza opinabile, inconsistente, o addirittura (come il noumeno kantiano) di fatto inconoscibile.

Una vera filosofia dei «diritti umani», *viceversa*, tende necessariamente a trascendere il dato empirico rappresentato dall’eventuale coacervo di norme, più o meno solennemente proclamate e condivise, per guardare diritta alla loro fondazione, e così facendo essa non può innanzitutto non dire che cosa sia il diritto e che cosa sia l’uomo, cioè quale sia l’ontologia del diritto e quale sia l’ontologia dell’uomo. Senza l’intelligenza dell’essere del diritto, infatti, e senza l’intelligenza dell’essere dell’uomo non si dànno diritti umani in senso sostanziale, ma solo forme e strutture dal carattere eminentemente nominalistico le quali vigono... perché vigono, si affermano... perché si affermano, sono condivise... perché sono condivise. Nulla più!

La filosofia, insomma, che per essere vera filosofia, anzi πρώτη φιλοσοφία, cioè filosofia prima, tende necessariamente alla metafisica – μετὰ τὰ φυσικά, come dice Aristotele – non può prescindere dal fondamento del suo oggetto di analisi, altrimenti essa stessa si auto-riduce a una mera teoria, quando non a un’apologia. In questo caso, allora, la filosofia dei «diritti umani» non può prescindere dal fondamento degli stessi, anche perché il fondamento, il loro essere-diritti e il loro essere-umani, rappresenta la ragione vera e ultima in virtù della quale l’uomo, in quanto uomo, avrebbe la titolarità dei diritti medesimi e ne sarebbe soggetto.

³ N. BOBBIO, *Il problema della guerra e le vie della pace*, Bologna, Il Mulino, 1979, p. 129.

⁴ *Ivi*, p. 127.

Escludendo il problema ontologico, infatti, si esclude l'essere; ma escludendo l'essere... resta il nulla, almeno sotto il profilo sostanziale. Escludendo l'essere dell'uomo ed escludendo l'essere del diritto, pertanto, restano, nella migliore delle ipotesi, opinioni, ma a che cosa valgono le opinioni se esse non sono fondate? E soprattutto, quale valore normativo esse possono avere, in quanto opinioni *sic et simpliciter*?

Ancora con riferimento a Bobbio, allora, mi domando quale valore possano avere le Carte e le Dichiarazioni che proclamano i cc.dd. diritti umani – Bobbio si riferiva alla Dichiarazione del 1948 – se la “unica prova con cui un sistema di valori può essere riconosciuto [...] è il consenso generale circa la sua validità”⁵...

E anche sostenendo – come fa, per esempio, Francesco Viola – che “i diritti umani non sono una concettualizzazione astratta, ma una formazione culturale trasversale del nostro tempo, sostenuta da una coscienza storica attivata dall'esperienza di gravissime ingiustizie”⁶, e cioè sostenendo che essi darebbero luogo a una “pratica sociale” secondo il significato proposto da MacIntyre (il quale, però, è critico relativamente ai «diritti umani» che considera creazioni dell'illuminismo⁷), non si esce dai gangli del positivismo gnostico e α -fondativo, per quanto si cerchi di uscire dalla sua stessa autoreferenzialità attraverso un connubio tra storicismo e sociologia.

La storia senz'altro lunga dei «diritti umani» – si parla addirittura di generazioni –, però, e l'accoglimento diffuso della loro prassi, non bastano a fondarli: anche la schiavitù, per esempio, aveva una storia millenaria e godeva di un'amplia accettazione sociale; molte altre pratiche ontologicamente anti-giuridiche e disumane, come per esempio alcune forme di limitazioni della libertà personale (penso alla segregazione della donna presso certe «culture»), le mutilazioni corporali (penso all'infibulazione), le violazioni della proprietà (penso alla pratica del furto ai danni di coloro i quali stanno al di fuori del proprio gruppo

⁵ *Ivi*, p. 133.

⁶ F. VIOLA, *La natura dei diritti umani e il loro fondamento*, in I. TRUJILLO (a cura di), *Storie dei diritti umani*, cit., p. 142.

⁷ Cfr. A. MACINTYRE, *Dopo la virtù. Saggio di teologia morale*, Milano, Feltrinelli, 1988.

familiare che è invalsa presso alcune realtà) *et coetera* sono parimenti diffuse e parimente accettate o addirittura considerate doverose, credo, però, che esse siano ben lungi dal potersi considerare diritti o addirittura diritti umani. E credo che questo giudizio prescindere e debba prescindere dalla prassi, giacché, stando alla prassi, ogni prassi è prassi e ogni prassi ha la stessa legittimità storico-sociologica delle altre.

Infatti, se “si può accettare la tesi che i diritti umani devono la propria esistenza al fatto di essere in effetti praticati, ma a condizione che si ammetta che il loro riconoscimento e la loro protezione sono dovuti”⁸ – come ancora afferma Viola – ciò significa che la prasseologia supplisce *in parte qua* all’ontologia... alla condizione di ammettere una forma di deonticità della prassi stessa. Questo, però, conferma che la pratica dei «diritti umani» resta una pratica non giustificata e non fondata, se non in virtù della sua stessa effettività; il vuoto concettuale intorno alle ragioni della doverosità della prassi, infatti, si colma con il solo riferimento tautologico all’effettività della stessa, per esempio al “noi qui facciamo così” di Taylor⁹, ma le ragioni del perché si debba fare così, o comunque del perché si faccia così, al di là del costume, restano oscure. Anzi, è evidente che esse allignino in un certo modo di intendere l’autolegittimazione della volontà come e in quanto sovranità *lato sensu* intesa.

I “comportamenti cooperativi che appartengono a un orizzonte comune”¹⁰, invero, danno conto di un dato sociologico, ma non lo fondano, tantomeno essi lo giustificano o ne fanno emergere il carattere di legittima doverosità. E infatti è coerente con quest’impostazione la tesi – sostanzialmente positivista – secondo la quale qualora la pratica dei «diritti umani» venisse meno, essi stessi non sussisterebbero come «diritti». Meno coerente tuttavia è ritenere che il vuoto prasseologico dei «diritti umani» darebbe luogo a “doveri non riconosciuti e disattesi

⁸ F. VIOLA, *La natura dei diritti umani e il loro fondamento*, in I. TRUJILLO (a cura di), *Storie dei diritti umani*, cit., p. 143.

⁹ Cfr. C. TAYLOR, *La politica del riconoscimento*, in J. HABERMAS – C. TAYLOR, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Milano, Feltrinelli, 1998, p. 51.

¹⁰ Ivi, p. 142.

e soprattutto [a] gravi offese alla dignità umana”¹¹, poiché in questo caso occorrerebbe dire come mai e sulla base di quali criteri “comportamenti cooperativi che appartengono a un orizzonte comune”, di segno opposto a quelli che concernono la pratica dei «diritti umani», anziché promuovere diritti, disattenderebbero doveri e offenderebbero la dignità. Anche la dignità, infatti, va fondata ontologicamente prima di essere proclamata e difesa, e per potere essere proclamata e difesa in senso sostanziale.

Reginaldo Pizzorni, per esempio, criticando l'appena citato Bobbio, correttamente afferma, in ordine a questi problemi, che “se i valori ultimi non si giustificano, ma si assumono, è segno che tutti i valori si equivalgono e che non c'è un criterio per provare la superiorità [...] di essi rispetto ad altri. Inoltre, poi, è difficile vedere come ci si possa battere per dei diritti che vengono considerati solo come assunzioni [...], avendo un fondamento contingente, convenzionale, e quindi necessariamente caratterizzato nel senso dell'arbitrarietà, sia esso collettivo [...], sia esso individuale”.¹²

2 – Diritti senza diritto?

I «diritti umani», infatti – ripiglio il discorso – rivendicano di pretermettere sia il diritto sia l'uomo in virtù di una loro asserita capacità autofondativa, la quale sarebbe viepiù basata su un certo modo d'intendere il consenso che li «accoglie» come tali. Le teoriche dei «diritti umani», invero, surrogano ogni possibile indagine circa l'essere in sé della persona, circa la di lei natura, con una forma di libertà e di volontà individuali le quali ne dovrebbero e ne potrebbero prescindere. Il loro problema, in altre parole, non è che cosa è l'uomo e quale è il suo diritto, quanto piuttosto che cosa egli vuole per sé e se quello che egli vuole e sociologicamente ritenuto ininfluenza per gli altri.

Sul punto la posizione di Pietro Barcellona, per esempio, è chiarissima: “mettersi sul terreno di dedurre norme dalla natura umana può produrre solo follia, quando non serve a costruire un'ideologia dere-

¹¹ *Ivi*, p. 143.

¹² R. PIZZORNI, *La filosofia del diritto secondo S. Tommaso d'Aquino*, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 2003⁴, p. 551.

sponsabilizzante”.¹³ E ciò significa – la deduzione di Barcellona è coerente, anche se a mio avviso insostenibile – che “la libertà dell’individuo diventa [...] il ‘vero’ fondamento della nuova epocalità globale”¹⁴, eppertanto essa diviene il vero e unico contenuto dei «diritti umani». I «diritti umani», quindi, non sarebbero, propriamente, i diritti che l’uomo ha o che all’uomo vengono variamente attribuiti per norma, non sarebbe l’uomo, insomma, il loro soggetto, *viceversa*, essi, in quanto “*derechos libertades que indican posibilidades psíquicas, intelectuales o físicas del individuo*”¹⁵ – come li definisce Segovia, per esempio – avrebbero la volontà individuale come «soggetto» – se così posso dire – e il libero sviluppo della libertà come oggetto e come fine: come oggetto di tutela e come scopo da perseguirsi. La libertà-autodeterminazione dell’individuo, infatti, sarebbe, per metonimia, l’individuo stesso, dunque il vero soggetto dei citati “*derechos libertades*”.

Tornerò dopo sul punto, con qualche annotazione conclusiva.

Rilevo subito e a scanso di equivoci, però, che la quantità di materiale dottrinale, normativo e giurisprudenziale sul tema dei cc.dd. diritti umani non si caratterizza – almeno sulla base di una mia (parziale) lettura – per una particolare «vivacità», risultando vieppiù apologetico il primo, cioè il materiale dottrinale; e sostanzialmente ripetitivi i secondi: anche nelle «evoluzioni» che la normativa e la giurisprudenza hanno avute, infatti, esse non innovano in senso sostanziale il *cliché* positivistico di riferimento (né, forse, potrebbero farlo, date le premesse e per quel che attiene alla giurisprudenza, data anche la sua propria funzione), proponendo e riproponendo, di fatto, sempre gli stessi schemi per così dire liberali, e fuggendo, sempre e sempre di più, dal problema fondativo. Dopotutto se occorre prendere atto delle Carte e delle Dichiarazioni e adorare il contenuto, che appunto sarebbe da proteggersi e non da discutersi, lo sforzo e lo stimolo intellettuale si riduce a poca cosa.

¹³ P. BARCELLONA, *La costruzione dell’Europa e i diritti umani*, in P. BARCELLONA – A. CARRINO (a cura di), *I diritti umani tra politica, filosofia e storia, Tomo primo, I diritti dell’uomo nella prospettiva europea*, Napoli, Guida, 2003, p. 27.

¹⁴ *Ivi*, p. 26.

¹⁵ J. F. SEGOVIA, *Derechos humanos y constitucionalismo*, Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 30.

Invero, con una battuta che dà conto di un paradosso solo apparente, potrei dire che oggi risulta assai difficile trovare nel mondo del c.d. *ius quo utimur* qualche cosa – un caso, un tema, un argomento – il quale non involga o non possa involgere una delle molteplici forme di declinazione dei «diritti umani», ovvero il quale non sia esso stesso declinabile *tout court* secondo gli schematismi della loro rettorica, rimanendone di fatto «ingabbiato».

Se poi tra i «diritti» cc.dd. fondamentali o inviolabili campeggi, per esempio, il «diritto» di “ottenere la felicità”, come recita peraltro l’art. 1 della Costituzione del Massachusetts, (assieme ad altre degli Stati Uniti d’America¹⁶), ben tosto si capisce che difficilmente una rivendicazione soggettiva, una pretesa, un desiderio, possono essere coerentemente estromessi dal novero dei «diritti» in parola e dal novero delle facoltà agli stessi collegate, e ciò proprio perché il raggiungimento della felicità, che potremmo anche declinare sotto il paradigma del c.d. benessere¹⁷, può di fatto perseguirsi per le vie più disparate¹⁸, ed esso può anche consistere nelle cose più strane e improbabili. Villey, per esempio, riporta l’osservazione di Bussowki, il quale, meravigliando-

¹⁶ Si vedano, per esempio, l’art. 1 della Costituzione del Nuovo Hampshire e l’art. 1 della Costituzione del Vermont.

¹⁷ Annoto, anche con rinvio a un mio precedente contributo (R. DI MARCO, *Le paradoxes du bien-être contre le bien. Analyse de la sentence de la Cour suprême du Royaume-Uni relative au cas d’Alfie Evans*, in *Catholica*, Paris, Catholica, 2018, 140, pp. 88 – 96), che altra è la dimensione oggettiva del bene, la quale fa riferimento all’ordine proprio dell’ente, in questo caso all’ordine proprio del bene della persona; e altra è la percezione o sensazione che l’individuo ha relativamente alla consonanza delle proprie condizioni (fisiche, molar, sociali, intellettuali *et similia*) rispetto al modello o al progetto di sé che egli stesso assume come buono e come fonte di soddisfazione *lato sensu* intesa. Sotto questo rispetto, invero, il c.d. benessere può anche porsi contro il bene e dunque contro la persona. Per esempio il benessere della persona dipendente da sostanze stupefacenti, il quale coincide con e dipende dalla assunzione periodica delle stesse, è esso palesemente contrario al bene di lei, il quale, *viceversa*, le imporrebbe di astenersi da pratiche lesive della sua salute fisica e mentale.

¹⁸ Infatti, come scrive Kant, “ognuno può ricercare la sua felicità per la via che a lui sembra buona” (I. KANT, *Sopra il detto comune “questo può essere giusto in teoria ma non vale per la pratica”* in N. BOBBIO – L. FIRPO – V. MATHIEU (a cura di), *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, Torino, U.T.E.T., 1965², p. 255).

si che in America fosse contemplato un tale “diritto alla felicità”, si domandava “che cosa succede [...] se la felicità del signor X... consiste nell’uccidere la moglie”...¹⁹

E il problema va ben oltre l’icastica battuta: esso, oltre a interessare l’impianto teoretico-fondativo – che non c’è –, infatti, investe immediatamente la stessa teoria dei «diritti» e la stessa coerenza interna dello e nello Ordinamento considerato. Poiché tra contrastanti pretese e tra contrastanti facoltà che declinano l’esercizio della medesima fattispecie normativa astratta, o che in questa siano comunque sussumibili, occorre discernere quali siano quelle legali e quali quelle illegali; quali abbiano, in altre parole, «diritto» di cittadinanza nell’Ordinamento e quali no. E la scelta – evidentemente – deve farsi su presupposti diversi ed esterni rispetto a quelli – razionalistici, ma non razionali – che hanno ingenerato la «confusione» e che consistono in una formulazione del «catalogo dei diritti» così ampia ed eterogena da “promettere l’infinito”²⁰, come scrive ancora Villey.

In un modo o nell’altro, invero, la possibilità teorica di invocare i cc.dd. diritti umani, anche e soprattutto *sub specie* di diritti costituzionali e/o costituzionalizzati, risulta ognorpiù attuale e contingente rispetto a qualsivoglia «pretesa» soggettiva, soprattutto rispetto a quelle pretese che afferiscono all’ambito del privato *lato sensu* inteso.²¹

La qualcosa non significa – è bene precisarlo immediatamente – né che ogni pretesa sia giuridicamente fondata *in se*, né significa che ogni pretesa trovi, per il solo fatto di essere invocata, un modo per entrare nei gangli della c.d. legalità costituita, eppertanto per affermarsi come «diritto» soggettivo-positivo, come «diritto umano», come facoltà le-

¹⁹ M. VILLEY, *Il diritto e i diritti dell’uomo*, Siena, Cantagalli, 2009, p. 24.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ Infatti è stato osservato che “la significativa conversione degli ‘interessi’ in ‘diritti’ [...] è stata il frutto della speranza che un simile processo li rendesse intoccabili [...]. Ma non esistono limiti a questa conversione [...] motivo per cui il mondo politico è divenuto presto saturo di rivendicazioni di diritti. L’onere che deve gravare su una persona per onorare la rivendicazione di un diritto potrebbe essere interpretata [a sua volta] come una violazione dei suoi [stessi] diritti” (M. KOSKENNIEMI, *Diritti, storia, critica*, in I. TRUJILLO (a cura di), *Storie dei diritti umani*, Torino, Giappichelli, 2021, p. 39).

gale. Ciò attiene alla «logica» di quello che, mutuando l'espressione adoperata da Zagrebelsky per descrivere il c.d. Stato politologico, potremmo chiamare il "mercato delle leggi".²² Ciò attiene, in altre parole, alla dinamica dei rapporti di forza capaci di attestarsi, più o meno provvisoriamente, a livello *lato sensu* partitico, quindi a livello di esercizio concreto del potere c.d. politico. E poco importa che questo giuoco si disputi nel terreno interno del «diritto» costituzionale, con varie forme di bilanciamento, o in quello *supra*-statuale apparecchiato *ad hoc* da Istituzioni, Organismi, Soggetti, Enti *et coetera*, i quali rispondono alle logiche del c.d. diritto internazionale pubblico, anzi, sovente gl'ambiti più prolifici in materia di «nuovi diritti» sono proprio questi secondi, dei quali il «diritto» interno e la sua evoluzione, anche quella costituzionale, risultano viepiù tributarii.

In verità, allora, quanto cennato rappresenta il primo problema interno alla stessa teoria dei «diritti umani»: infatti, come è stato condizionalmente osservato, "la lista dei diritti è oggi apertissima [e] diritto può diventare tutto ciò che è desiderabile"²³, la qualcosa suggerirebbe già una sorta di vacuità ontologico-sostanziale dei «diritti» medesimi, fattualmente ridotti – se così posso dire – a «scatole» vuote, cioè a «contenitori» idonei ad accogliere – ma anche a estromettere! – qualunque cosa, e idonei a dare la loro forma normativo-legale al contenuto del quale essi stessi vengono in un modo o nell'altro ricolmati da chiunque abbia il potere di farlo. E il modo – come ho provocatoriamente detto prima – non ha nulla a che vedere colla giuridicità, col *suum quique tribuere* del quale parla, per esempio, Ulpiano. Cioè le «condizioni» in virtù delle quali qualche cosa – una pretesa, un'istanza – diventa effettivamente «diritto», e particolarmente «diritto umano», cioè facoltà azionabile come tale – e un'altra no... – non dipendono né dalla giuridicità, né dalla normatività *stricto sensu* intesa: non dalla prima, poiché essa esigerebbe un fondamento nell'ordine della giustizia naturale, aprioristicamente escluso; non nella seconda, a meno di ridurla – e pur

²² G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, Einaudi, 1992, p. 44.

²³ U. VINCENTI, *Prima il dovere. Una ragionevole critica dei diritti umani*, Napoli, Jovene, 2011, p. 21.

con eccezioni di non poco momento – al formalismo delle procedure, poiché, l'istanza stessa del «nuovo diritto» postula revisioni e integrazioni dell'Ordinamento vigente in una prospettiva “inclusente” – mutuando la felice espressione di Castellano²⁴ –, cioè in una prospettiva di relativistica apertura a qualunque cosa e meglio dovrei dire a qualunque sviluppo delle sue stesse *rationes*.

L'apertura *de qua*, infatti, – come vedremo meglio dopo – è essa sempre e necessariamente un'apertura nel sistema e del sistema, mai al di fuori da questo. Dunque, sotto questo rispetto, vi è sempre e necessariamente una forma di intrinseca legalità dei «diritti umani», la quale li lega a una precipua concezione dello Stato... onde le proclamate rivoluzioni dei diritti umani – qui dovrei dilungarmi, ma non posso farlo in questa sede – sempre avvengono per via di riforma, cioè attraverso meccanismi più o meno coerenti col sistema di riferimento. Per esempio, con riguardo agli sviluppi che ha avuta l'interpretazione estensiva dell'art. 2 della Costituzione italiana, Livio Paladin (il quale fu in parte critico, osservando che “la portata dell'art. 2 non dovrebbe venire forzata dagli interpreti e dai giudici”²⁵) ebbe a rilevare che il citato art. 2 “concorre [...] a definire la stessa forma di Stato, ponendo a base di essa [...] il principio personalista [...] ovvero quello che altri denomina principio liberale”.²⁶ E sarà proprio sulla base di questo “principio”, il quale in realtà è un'opzione, che la Giurisprudenza costituzionale elaborerà un vero e proprio sistema interno di «diritti umani», anche andando a espungere dall'Ordinamento norme o parti di norme con questo contrastanti. Sotto questo profilo, allora, la Costituzione non sarebbe «tradata» o «violata», ma attuata, attuata segnatamente nel senso del personalismo contemporaneo fatto proprio dai Costituenti e condensato nel citato art. 2 del testo vigente.

²⁴ Danilo Castellano osserva che la laicità escludente “implica [indicativo mio], da una parte, l'esclusione del fenomeno religioso dall'ordinamento giuridico; dall'altra, essa pretende [indicativo mio] di regolamentare la coesistenza senza interferenze, né dirette né indirette, dal potere religioso, [... mentre la laicità includente] considera e include il fenomeno religioso ma come diritto all'esercizio della libertà negativa” (D. CASTELLANO, *Ordine etico e diritto*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 31).

²⁵ L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, Padova, C.E.D.A.M., 1998³, p. 572.

²⁶ *Ivi*, p. 562.

Un immediato esempio – uno tra i tanti – è tosto offerto dalla recente Sentenza № 242 del 2019 (c.d. caso Cappato), con la quale la Corte costituzionale ha operata *in parte qua* una «riscrittura» della disposizione *sub* art. 580 c.p., in materia di aiuto al suicidio, attraverso una declaratoria di incostituzionalità *sui generis*: la Corte, infatti, ha costituzionalizzato – se così posso dire – le procedure previste dalla L. 219/2017 in tema di rifiuto delle cure, per legittimare l’aiuto al suicidio quando ricorrano le circostanze di fatto che consentono la c.d. eutanasia passiva e ciò sulla base – personalistica, appunto – che la dignità della persona alberghi nell’assoluta autodeterminazione del suo stesso volere. Ma, come ho detto prima, gl’esempi non si contano.

3 – L’eterno ritorno del diritto soggettivo: vecchi schemi, nuove prospettive tra norma e giurisprudenza

Ebbene, come tutti ricordiamo – mi limito anche qui a un cenno – nel saggio che Villey dedicò ai «diritti umani», e che prima ho citato, egli rilevò preliminarmente tre vizi comuni a questi «nuovi diritti»: egli disse che essi sono “irreali”, indeterminati e “inconsistenti”; egli aggiunse che “il programma delle Dichiarazioni è contraddittorio [poiché] esse collezionano una profusione di diritti d’ispirazione eterogenea”. L’Autore, poi, osservò che “l’immaginazione dei nostri contemporanei è inestinguibile e ha prodotto le specie più bislacche”²⁷; egli concluse, in fine, annotando che “ciascuno dei cosiddetti diritti dell’uomo è la negazione di altri diritti dell’uomo e, se esercitato separatamente, [esso] genera ingiustizie”²⁸.

Il rilievo è sulfureo, quasi beffardo, ma esso dà conto di dato oggettivo. Non si tratta solo di rilevare – ancora con Villey – che “il loro torto è di promettere troppo”²⁹, ma si tratta di rilevare, ancora prima e ancora più approfonditamente, che nella loro indeterminatezza essi comportano l’evaporazione stessa del diritto, della regola, e ciò ad appannaggio di una certa forma di anarchia, anche se forse sarebbe preferibile par-

²⁷ M. VILLEY, *Il diritto e i diritti dell’uomo*, cit., p. 25. Le precedenti citazioni si riferiscono alle p. 23 et 24.

²⁸ *Ivi*, p. 26.

²⁹ *Ivi*, p. 23.

lare, con un ossimoro, di α -giuridicità. Il *vacuum* concettuale dei «diritti umani», cioè, non solo li rende indeterminati e virtualmente aperti a tutto e al contrario di tutto – come si dice –, ma particolarmente li caratterizza *in nuce* per una congenita defezione alla regola autenticamente normativa, vale a dire che li caratterizza per un'incompatibilità di fondo con qualunque regola sia essa volta a disciplinare una condotta, a ordinare l'esercizio di una facoltà secondo criterii di intrinseca oggettività. Ovviamente questo vale solamente per il loro titolare...

Si pensi – entro subito *in medias res*, correndo il rischio di essere inellegante – all'art. 8 della C.E.D.U. e al rispetto della vita privata e familiare che esso impone; si tratta di una disposizione «gemella» rispetto, per esempio, al co. II dell'art. 11 del *Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos)* del 1969 a mente del quale “*nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, [y] en la de su familia*”.

Ebbene l'affermazione secondo la quale ciascuno avrebbe diritto al rispetto della propria vita privata e familiare ed egli avrebbe diritto a non subire interferenze arbitrarie – pur non essendo in sé astrattamente falsa, giacché il privato della vita privata e l'intimità delle persone sarebbero in un certo senso naturali – essa apre, anzi spalanca le porte alla negazione del diritto di famiglia (e ancora prima del diritto privato), cioè alla negazione della stessa possibilità di un diritto che regoli i rapporti concernenti la vita privata e familiare delle persone, che li regoli dall'interno, intendo dire. Che li informi, cioè, a un principio d'ordine il quale sia condizione e criterio del loro stesso essere rapporti giuridici, rapporti di vita autenticamente familiare, sul presupposto che la persona e la famiglia non siano opzioni arbitrarie, ma realtà; non siano moduli componibili e scomponibili *ad libitum* – ancora una volta mutuo un'espressione di Danilo Castellano³⁰ – ma sostanze oggettive e integrali, latrici per sé stesse della natura loro propria; di una natura che è normativa e regolativa in sé.

Ciò che l'interpretazione giurisprudenziale delle norme in parole mette in chiarissima luce, infatti – aspetto dal quale non può prescindere

³⁰ Cfr. D. CASTELLANO, *L'ordine politico-giuridico «modulare» del personalismo contemporaneo*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007.

dersi per la loro lettura – non è un’applicazione del principio di sussidiarietà classicamente inteso, onde l’intervento dell’Autorità *in rebus familiaris* debba essere limitato a ipotesi di deficienza di autonomia dei soggetti coinvolti, vale a dire a ipotesi nelle quali essi non siano in grado, da sé medesimi, di trovare l’ordine proprio del loro *status* e di ubbidirvi spontaneamente; quanto piuttosto la giurisprudenza *in subiecta materia* porta a considerare le stesse regole di diritto familiare e le stesse norme poste a garanzia della persona, come regole le quali, normando appunto la vita privata e familiare dei soggetti, siano esse *ex se* lesive della loro... *privacy* familiare, del loro modo di intendere sé stessi e la famiglia. Lesive, sotto questo profilo, sarebbero allora le norme che vietano l’eutanasia, quelle che non consentono il divorzio, quelle che non permettono matrimoni tra persone dello stesso sesso, quelle che non riconoscono il c.d. genere sessuale secondo i *desiderata* dell’individuo *et coetera*.

Il problema della famiglia e la questione attinente al suo diritto, come *a fortiori* il problema della persona, infatti, vengono vieppiù ridotti a un capitolo del c.d. diritto alla riservatezza, a un recinto all’interno del quale, ciascuno, col consenso degli altri che decidono liberamente di stargli accanto (lo stare assieme è un’altra cosa!), può agire come crede e può – riprendo il discorso di prima – perseguire la felicità coi mezzi che egli ritenga per sé preferibili. Tant’è vero che Viggiani, per esempio, osserva che “il passaggio dalla semplice *informational privacy* a una ben più profonda *fundamental decision privacy* [...] determina] un più ampio diritto di scelta sulla propria vita, contro ogni forma di controllo pubblico e [di] stigmatizzazione sociale”.³¹ Come a dire che il c.d. diritto alla riservatezza esclude l’oggetto suo proprio, lo spettro operativo della sua ampiezza, dal novero di ciò che è regolabile, disciplinabile, valutabile sulla base di criteri *lato sensu* oggettivi.

E in effetti, scorrendo, per esempio, la copiosa Giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull’art. 8 C.E.D.U., la quale, come cennato, spazia

³¹ G. VIGGIANI, *Dal diritto alla privacy al diritto al matrimonio. L’omosessualità nella giurisprudenza costituzionale statunitense*, Milano – Udine, Mimesis L.G.B.T., 2015, p. 33.

dal «diritto» all'eutanasia³², al «diritto» al riconoscimento delle unioni omosessuali³³, al «diritto» alla c.d. procreazione medicalmente assistita³⁴, al «diritto» al c.d. mutamento di sesso (anche prescindendo dall'intervento chirurgico-estetico sugli organi genitali)³⁵ *et coetera*, si ha immediata contezza del problema in narrativa. Non emerge mai, mai, la questione del giuridico, del giusto e dell'ingiusto, del dovuto per ragioni di giustizia, dell'ordine e del problema fondativo: emerge piuttosto, sempre, il problema geografico dell'amministrazione di spazi; o, se si preferisce, l'individuazione di questi spazi viene gabellata per questione giuridica, e lo spazio variamente individuato viene a sua volta gabellato per diritto.

Altro però è il diritto, aspetto che investe una dimensione eminentemente qualitativa, e altro è lo spazio, aspetto che investe una dimensione esclusivamente quantitativa; e ridurre il profilo della qualità alla dimensione della quantità, significa negare che la qualità abbia di fatto valore.

La cosa, per esempio – mi limito a un cenno, consapevole che bisognerebbe approfondire – risulta evidentissima con riguardo alla radicale evaporazione della causa in ordine ai negoziati che disciplinano le cc.dd. unioni civili, dove ciò che la legge istituzionalizza con una

³² A titolo di mero esempio, e senza entrare nel merito delle pur significative differenze che emergono dalla lettura delle pronunzie citate, si vedano: 29 Aprile 2002, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Pretty versus Regno Unito*, Ricorso № 2346/2002; 19 Luglio 2012, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Koch versus Germania*, Ricorso № 497/09.

³³ Con la medesima avvertenza della precedente nota, si richiamano le seguenti pronunzie: 24 Giugno 2010, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Schalk et Kopf versus Austria*, Ricorso № 30141/04; 21 luglio 2015, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Oliari (et alii) Versus Italia*, Ricorsi № 18766/2011 *et* 36030/2011.

³⁴ Sempre con il medesimo avvertimento, si vedano le sentenze: 4 Dicembre 2007, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Dickson versus Regno Unito*, Ricorso № 44362/04; 1 Aprile 2010, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *S. H. (et alii) versus Austria*, Ricorso № 57813/00.

³⁵ Rinnovando ancora il *caveat* di prima, si rinvia alle seguenti decisioni: 19 Gennaio 2021, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *X et Y versus Romania*, Ricorsi № 2145/2016 *et* 20607/2016; 9 luglio 2020, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Y. T. versus Bulgaria*, Ricorso № 41701/2016.

struttura concepita sulla falsariga del matrimonio è null'altro che un legame sentimentale occasionato dall'attrazione tra due individui. La legge, in altre parole – in Italia il riferimento è alla c.d. Legge Cirinnà № 76/2016 –, trasforma il desiderio di due persone di essere considerate famiglia, e di godere la relativa disciplina (economica, previdenziale, successoria, fiscale *et coetera*), in «diritto» a formarsi una famiglia all'interno dell'Ordinamento giuridico vigente, anzi – meglio ancora – in diritto affinché il proprio legame abbia una forma istituzionalizzata e sia «considerato» dall'Ordinamento medesimo, a ogni effetto, come legame familiare. Ciò, evidentemente, prescinde *in toto* dalla natura stessa della famiglia, dal suo ordine, dalla sua realtà, ma anche dalla sua previgente disciplina normativa, ridotta a opzione legale suscettibile di trasformazione ed evoluzione e suscettibile di «aprirsi» a qualsivoglia progettualità soggettiva. Non importa – ecco il punto – il dato qualitativo rispetto all'essere o al non-essere della famiglia, rispetto alla sussistenza oggettiva del diritto legato alla realtà, importa solamente il dato quantitativo concernente nell'estensione della forma normativo-legale dell'unione familiare a quanti la desiderino per sé.

Ovviamente, come per la questione inerente il c.d. diritto al suicidio assistito, anche in questo caso non tutte le forme di autodeterminazione del volere nell'ambito della vita privata e familiare trovano lo stesso *favor legis*: come nel caso del suicidio assistito, infatti, lo *ius positum* continua a distinguere, anzi con la terminologia dei «diritti umani» dovrei dire che esso continua a discriminare. Così come, infatti, continua ricadere nello spettro punitivo dell'art. 580 c.p. colui il quale agevoli l'altrui suicidio, qualora non ricorrano le condizioni *sub* L. 219/2017, allo stesso modo continuano a non essere legalizzate, o addirittura a costituire reato, forme di unione interpersonale, ancorché baste sull'afflato sentimentale e sul desiderio reciproco degli'interessati, le quali, come l'incesto, per esempio, o come la poligamia, non entrino nelle «strutture» previste dalla citata legge Cirinnà; le quali non siano – si dovrebbe dire in termini tecnicamente corretti – sussumibili entro gli estremi della fattispecie astratta ivi contemplata.

Dove sta il «diritto umano», allora? Quale è il suo *proprium*? Quale è – dovrei dire – l'opzione che lo contempla?

Relativamente ai veduti casi, invero, il «diritto umano» non alberga né nel «diritto» all'assoluta autodeterminazione in ordine alla propria vita, né nel «diritto» all'assoluta autodeterminazione in ordine alla propria famiglia, i quali, venendo affermati in un modo, vengono negati in altri. Il «diritto» *de quo*, infatti, alberga, a ben vedere, nel modo della sua positività, eppertanto esso, come tutti i diritti soggettivi della modernità, alberga nella fattispecie normativa. Essa ci dice finalmente che cosa è e che cosa non è «diritto umano». E ancora una volta occorre rilevare che la sola libertà legalmente esercitabile è quella... costituita, cioè quella che le norme vigenti ammettono come spazio per l'autodeterminazione del volere.

Certamente essa, come abbiamo veduto, è una libertà negativa, una libertà dal diritto, dalla regola, dal principio, dall'ordine; e quindi essa dà conto di una certa liberazione del proprio soggetto, ma la liberazione che essa medesima attua per norma è pur sempre interna all'Ordinamento ed essa non è mai completa o totale, né potrebbe esserlo, ovviamente, giacché la liberazione totale dovrebbe sostanziarsi nella negazione dell'Ordinamento in quanto complesso di prescrizioni.

Che poi le forme di «liberazione legale» attuate da questo genere di norme siano, oltreché incomplete, anche geneticamente parziali o settoriali, cioè poste ad appannaggio solamente di alcune fattispecie, esso è un problema il quale può essere occasionato almeno da due fattori. Da un lato la parzialità o settorialità delle norme *de quibus* può essere data dall'impossibilità logica di contemperare gl'opposti. La libertà, per esempio, del coniuge che voglia divorziare è inconciliabile con quella del coniuge che voglia mantenersi nello stato coniugale: o si consente la liberazione legale del primo, o quella del secondo. Da un altro lato, invece – e questo è il punto più problematico – la parzialità in parola può dipendere da inibizioni sociali e da freni culturali – segno peraltro di una carsica esigenza di ordine – i quali non farebbero socialmente accettare il compimento del processo di liberazione avviato. Questo, per esempio, sarebbe il caso del diritto al suicidio per colui il quale non versi nelle condizioni *sub* L. 217/2019, che l'Ordinamento italiano non contempla ancora nella sua integralità; oppure quello della bigamia o della poligamia; quello dell'incesto; quello della c.d. maternità surrogata *et similia* i quali le norme continuano a vietare, pur rappresentando, essi, possibili forme di sviluppo della personalità intesa in senso personalistico.

Il problema operativo, allora, che non è solo operativo, e che è interno alla stessa teorica dei «diritti umani», consiste nel definire una *ratio distinguendi* in virtù della quale discernere, tra la moltitudine vastissima di pretese che potrebbero essere invocate, quelle che effettivamente possano essere idonee, *legibus sic stantibus*, a ricolmare gl'appena citati diritti-contenitore, divenendo, così, esse stesse, a loro volta, «diritti», «diritti umani», «diritti inviolabili», «diritti di libertà» *et similia*. Essi, però, per come vengono intesi, codificati e finalmente elaborati dai Giudici, non danno conto di un diritto della libertà, cioè di un diritto che abbia per oggetto la disciplina della libertà, che la guidi e che la ordini secondo i principi di giustizia, quanto piuttosto danno conto di una libertà dal diritto, ma non dall'Ordinamento, la quale è liberazione pel loro titolare e (spesso) sopruso per gli altri.

Infatti, può mai essere giuridica una libertà dal diritto?

4 – Segue. Vecchie pretese, nuovi «diritti»: variazioni sul tema della «libertà» liberale, archetipo-prototipo dei cc.dd. diritti umani

Il punto, allora, è proprio questo: la «pretesa», o per meglio dire la confusione del «diritto» con la pretesa, con la pretesa – direi – presentata come «rivendicazione», cioè come richiesta, individuale o collettiva – ma sempre soggettivistico-volontaristica –, di ottenere qualche cosa da parte dell'Ordinamento di volta in volta considerato, e sostanziantesi in una forma, più o meno complessa, di liberazione.

L'istanza in parola, a sua volta, può poggiare su due contrapposte premesse concettuali, alla fine, però, l'unica premessa idonea ad inescare il «meccanismo» formale di «riconoscimento», portandolo a compimento, è solo e necessariamente la prima. La pretesa, infatti, può tanto fondarsi sul presupposto che il «diritto» rivendicato sia esigito dall'applicazione di una *ratio* interna al sistema – su questo, per esempio, si basa tutta la lettura giurisprudenziale dell'art. 2 della Costituzione italiana, quale norma a fattispecie sì «aperta»... ma aperta al solo sistema costituzionale, quindi dallo stesso circoscritta³⁶ –; quanto essa

³⁶ È oramai consolidato l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale la disposizione *sub* art. 2 Cost. debba essere intesa e interpretata quale norma a “fattispecie aperta”. Ciò significa che sotto lo spettro di protezione della stessa debbano a

pretesa può fondarsi sulle basi del c.d. giusnaturalismo moderno, il quale implica e «giustifica» concettualmente il contrattualismo alla genesi del c.d. Stato civile, talché l'istanza di riconoscimento dei «nuovi diritti» germinerebbe dall'astratta titolarità degli stessi in capo all'individuo dello stato di natura, e dunque dalla necessità di conservarli in quello civile.

Come abbiamo di già veduto, e come vedremo, però, il positivismo intrinseco all'ideologia dei «diritti umani», di fatto ne lega lo sviluppo alla declinazione – eventualmente alla c.d. interpretazione estensiva – della sola norma positiva, del solo dato normativo condensato in una Carta, in una Costituzione, in un Trattato *et similia*, come tali posti al vertice di determinati sistemi od ordinamenti (statuale, internazionale, comunitario, sovranazionale *et coetera*). E se anche venissero ammessi *in thesis* «diritti» anteriori a quelli positivi, come ammette per esempio Locke con riguardo alla *property*, essi «diritti» sarebbero comunque «naturali» e non legali, cioè astratti e non concreti, ipotetici e non effettivi, e la loro interpretazione *sub specie* di «diritti» positivi, dunque il loro contenuto contingente, dipenderebbe sempre e necessariamente dal sovrano, cioè dalla loro conformazione normativa all'interno dell'ordinamento vigente.³⁷

ricadere, a seconda delle interpretazioni del Dettato costituzionale di volta in volta date dalla Corte stessa, tutti i vari «diritti» contemplati dall'Ordinamento, i quali siano anche latamente riconducibili alla *ratio tutelae* della *Weltanschauung* costituzionale. I Giudici delle leggi, invero, con riguardo all'art. 2 Cost., hanno riaffermato “il carattere di detto parametro quale norma a fattispecie aperta, diretta a recepire e garantire le nuove esigenze di tutela della persona” (6 Febbraio 2006, Corte Costituzionale, Sentenza № 61, Presidente Marini, Redattore Finocchiaro). Conformemente la Corte costituzionale si era espressa già con le Sentenze № 561/1987 (sulla c.d. libertà/identità sessuale); № 139/1990 (sul c.d. diritto alla *privacy*); № 346/1989 (sui cc.dd. diritti degli invalidi/disabili); № 559/1989 (sul c.d. diritto all'abitazione). Ciò significa – come insegna Castellano – che “l'apertura [operata con l'elaborazione della c.d. fattispecie aperta] è da considerarsi [...] come uno sviluppo (una «gemmazione») coerente dei principii e degli enunciati costituzionali” (D. CASTELLANO, *L'ordine politico-giuridico «modulare» del personalismo contemporaneo*, cit., p. 26, alla nota 10).

³⁷ Infatti – come scrive Danilo Castellano – lo stesso Locke “finisce nel giuspositivismo assoluto per via ermeneutica. Il diritto naturale, infatti, a suo avviso, per essere determinato e, quindi, per avere «contenuto» necessita di essere interpretato [e] l'interpretazione può essere data [...] solamente dal sovrano, cioè dallo Stato, per mezzo

Si tratta di una questione – quella del «fisiologico» positivismo dei «diritti umani» – la quale anche il già citato Livio Paladin, per esempio, fa notare: egli infatti osserva che “è pur sempre ai sensi dell’ordinamento giuridico [...] che si deve stabilire in che cosa consistano i vari diritti inviolabili e quali siano [...] le corrispettive garanzie [...] il che comporta [...] che i diritti stessi «si risolvono integralmente nel diritto positivo» [...] sicché rimane esclusa [...] l’immediata applicabilità [...] dei «precetti di diritto naturale»”³⁸

Giusta la teoria dei «diritti umani», infatti, non si dànno «diritti umani» i quali non siano innanzitutto «diritti» positivi e i quali non rispondano, pertanto, alla logica dello *ius quia iussum*. Felice Battaglia, per esempio, dopo avere rilevato che i «diritti umani» sono proprii della modernità (assiologicamente intesa), e che la loro concettualizzazione è del tutto estranea al mondo classico, osservò correttamente che “l’età moderna conosce [...] i diritti essenziali e fondamentali dell’uomo [...] poiché si è sforzata [...] di formularli e di fissarli in memorabili testi che ben possono dirsi le riconosciute tappe della sua travagliosa istoria. Sono appunto le Carte dei diritti”.³⁹ Le Carte dei «diritti», quindi, sarebbero in un tempo fonte e fondamento degli stessi, anzi... fondamento in quanto fonte e fonte in quanto *ius positum*. Quali siano poi i motivi remoti o le cause storiche che alla positivizzazione *de qua* hanno di fatto portato, esso è un discorso diverso e invero inconfidente rispetto alla dinamica operativa dei «diritti umani».

La lunga storia dei «diritti umani», invero – se così posso dire – è una storia liberale (iniziata come liberale *stricto sensu* e oggi volta alla forma collettivistico-radicalista), ed essa è tutta declinabile secondo il paradigma della volontà che «rivendica», per il suo stesso contenuto contingente, e al netto di qualsiasi addentellato autenticamente fondativo, una qualificazione di legalità da parte del sistema normativo-po-

del suo ordinamento” (D. CASTELLANO, *Costituzione e costituzionalismo*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, p. 69).

³⁸ L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, cit., p. 562.

³⁹ F. BATTAGLIA, *Le carte dei diritti*, Firenze, Sansoni, 1946, p. XVI.

sitivo di riferimento, così pretendendo, di fatto, la sua propria inclusione nello stesso sistema come «diritto», e più precisamente dovrei dire come «diritto» soggettivo, cioè come *facultas agendi (ex norma agendi)*⁴⁰, come potere di agire. Vittorio Frosini direbbe come “volontà che esige di farsi valere nelle forme giuridiche dell’azione”⁴¹, le quali, a loro volta, possono avere una dimensione pubblicistica, come l’ebbero i primi «diritti umani», oppure una dimensione privatistica, come l’hanno quelli «nuovi».

Lo Stato-ordinamento, dunque, non è, come potrebbe *ictu oculi* apparire, il nemico dal quale difendersi e contro il quale erigere barriere – i «diritti umani», per l’appunto – (ciò appartiene a una narrazione miope), quanto piuttosto esso è il mezzo per l’affermazione di determinate istanze di libertà-liberazione le quali possono investire questioni *lato sensu* pubbliche o politiche (diritto di voto, libertà di circolazione, libertà di assemblea e di parola *et coetera*), ovvero questioni *lato sensu* private (libertà familiari, incolumità personale, libertà economiche *et coetera*). E può dirsi, come ho cercato di dimostrare in altra sede⁴², che i cc.dd. nuovi «diritti» stiano quasi tutti da questa seconda parte, proprio per il «modo» tipicamente *post-moderno* di affrontare il problema della persona cui ho già cennato e cui farò un ulteriore cenno in sede conclusiva.

Se è vero, infatti, quanto scrive Mazziotti di Celso, secondo il quale il “principio liberale” è quello in virtù del quale “l’ordinamento deve

⁴⁰ Alberto Trabucchi, per esempio, afferma che “si parla [...] di diritti soggettivi (*facultates agendi*) per indicare i poteri attribuiti ai soggetti di agire per il soddisfacimento dei propri interessi; poteri riconosciuti e garantiti dall’ordinamento giuridico, cioè dal diritto oggettivo” (A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, C.E.D.A.M., 2005⁴², p. 3).

⁴¹ V. FROSINI, *La struttura del diritto*, Milano, Giuffrè, 1977⁶, p. 5. Infatti, secondo Frosini, “la stessa situazione, che assume il soggetto di fronte all’ordinamento giuridico, quando egli intenda avanzare una pretesa [...] facoltà, riconosciuta nelle forme giuridiche e attribuita al soggetto singolo, di pretendere il riconoscimento giuridico della propria azione [... rappresenta (nda)] un diritto al diritto [...] come rapporto tra il soggetto e l’ordinamento giuridico, che è il solo che possa garantire giuridicamente la pretesa del soggetto nei confronti dei terzi” (Ivi, p. 6).

⁴² Cfr. R. DI MARCO, *Diritto e “nuovi” diritti. L’ordine del diritto e il problema del suo fondamento attraverso la lettura di alcune questioni biogiuridiche*, Torino, Giappichelli, 2021.

assicurare la libertà dell'uomo, enunciandone i differenti aspetti, cioè proclamando i singoli diritti di libertà”⁴³, è ovvio che il liberalismo – “dottrina politica madre di tutte le ideologie moderne e contemporanee”⁴⁴ – non sia e non possa essere contro lo Stato o contro l'Ordinamento, e ciò nemmeno quando esso ponga «formalità» procedurali all'ingerenza dei cc.dd. pubblici poteri. All'opposto il liberalismo gius-politico è nell'Ordinamento e attraverso l'Ordinamento, anche se esso stesso individua come fine della politica e del diritto non già lo Stato totalitario e totalizzante, lo Stato c.d. forte, quanto piuttosto – come dice appunto Mazziotti – un certo modo di intendere la libertà individuale del soggetto, ovverosia... la libertà negativa. Si tratta, per intenderci, di quella che Danilo Castellano chiama appunto... “*libertad liberal* [la quale] es [...] *esencialmente reivindicación de una independencia del orden de las cosas, esto es, del <dato> ontológico de la creación y, en el límite, independencia de sí mismo. Aquélla [...] reivindica [...] la soberanía de la voluntad [...]. De ahí la reivindicación de las llamadas libertades <concretas>*”.⁴⁵

Che poi la stessa concezione della libertà come libertà negativa porti a considerare lo Stato non già come un bene coessente e coesenziale all'uomo (cosa che per esempio è la comunità politica classicamente intesa), quanto piuttosto come un male, come un “male necessario” – riprendendo la nota espressione arendtiana⁴⁶ –, ciò è congenito allo stesso modo negativo di intendere la libertà liberale; la quale, proprio in quanto «negativa», cioè in quanto concepita come vitalismo volontaristico, come puro autodeterminarsi del volere hegeliano⁴⁷, e come assenza di criterii, essa solo può essere limitata e mai regolata; essa

⁴³ M. MAZZIOTTI DI CELSO, *I diritti umani nella Costituzione italiana*, in D. CASTELLANO (a cura di), *I diritti umani tra giustizia oggettiva e positivismo negli ordinamenti giuridici europei*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, p. 91.

⁴⁴ D. CASTELLANO, *Introduzione alla filosofia politica. Breve manuale*. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 133.

⁴⁵ D. CASTELLANO, *La tradición política católica frente a las ideologías revolucionarias*, Madrid, Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II – Colección De Regno, 2019, pp. 94 e s..

⁴⁶ Cfr. H. ARENDT, *Che cos'è la politica?*, Milano, Edizioni di Comunità, 1995, p. 23.

⁴⁷ Cfr. G. W. F. HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, Firenze, La Nuova Italia, 1967⁵, vol. IV, pp. 197-198.

stessa trovando, peraltro, già un primo ineludibile limite nella mera esistenza dell'altro.

E anche se si arrivasse a sostenere – come scrive per esempio Cotta – che “l'accoglienza [...] è il modo in cui l'autocoscienza perviene al suo risultato ultimo [...]: la comprensione da parte dell'io della sua vitale relazione con il mondo, [...] e che pertanto essa] rispecchia in sé la verità della struttura sintetico-relazionale dell'uomo”⁴⁸, ciò non resta che un tentativo di surrogare il limite che l'altro pone alla libertà (negativa) dell'io, facendo della relazione con l'altro un capitolo dell'ontologia umana.

L'essere umano, però, non è relazione, anche se egli è naturalmente in relazione con gli altri: l'essere umano ha una sua individualità come soggetto ed è essa che ne regola l'esercizio della libertà e che esige – se così posso dire – la coesistenzialità del suo essere ζῶον πολιτικόν. È l'umanità dell'uomo, in altre parole, che rigetta il volontarismo proprio della libertà negativa, ad appannaggio di una libertà razionale e responsabile, cioè ad appannaggio di una libertà che è esercitata ed esercitabile assieme e non solo accanto agli altri, secondo quell'ordine di e della ragione, il quale, essendo proprio della persona sul piano ontologico, esso è necessariamente comune a tutte le persone. Da un punto di vista concettuale, allora, – forse potrei dire così – è l'ontologica razionalità del soggetto, dell'io, il suo essere “*naturae rationalis individua substantia*”⁴⁹, che precede e che fonda la di lui politicità, dunque il fatto che egli è, per natura, assieme ai suoi simili e che vive in comunità politica. Non l'opposto.

Giusta i postulati liberali, infatti, l'esistenza dell'altro non dà propriamente luogo né a un'effettiva co-esistenza, né a un'effettiva con-vivenza, quanto piuttosto a una semplice vicinanza geografica (e non autenticamente politica), la quale va per l'appunto amministrata secondo le categorie del confine, del limite, del termine e la quale comporta

⁴⁸ S. COTTA, *Il diritto nell'esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica*, Milano, Giuffrè, 1991², p. 88.

⁴⁹ M. S. BOEZIO, *Liber de persona et duabus naturis. Contra Eutychem et Nestorium*, in J.-P. MIGNÉ (a cura di), *Patrologiæ. Cursus completus [Patrologiæ latinae tomus 64]*, Turnhout, Brepols, 1969, LXIV, 1343.

una congenita impossibilità della piena liberazione. E non a caso Dario Composta affermò che il liberalismo “è frutto di un’ontologia pessimistica [... ove] la libertà è un assoluto che deve lottare [per affermare sé stessa come tale, cioè come libertà negativa,] contro l’esistenza e contro il mondo”⁵⁰, dunque... anche contro l’ordinamento giuridico che quando non la regola internamente, senz’altro la limita esternamente.

È la perenne lotta della libertà per affermarsi come liberazione all’interno di un complesso sistema di limiti bilanciati, infatti, che porta al c.d. “principio della guerra istituzionalizzato”⁵¹, vero è che l’Istituzione statale – come rileva Castellano – diviene proprio il luogo nel quale le varie pretese contrapposte si scontrano per la «disfida della legalità», ovverosia esse si scontrano per ottenere quel formale riconoscimento normativo, il quale le possa trasformare per legge in «diritti» prevalendo su ciò che diritto non è o non è ancora. E invero – osserva sempre Castellano – “il principio di < differenziazione > [...] presupposto dal pensiero politico moderno non poteva non portare all’attuale dissocietà [... esso, infatti, ha] reintrodotta il < principio della guerra >, non quello hobbesiano [...] ma quello istituzionalizzato, regolamentato, < civile >, il quale sopprime definitivamente la comunità e decreta la morte del bene comune”⁵².

Quindi anche lo Stato-istituzione, che è strumento del liberalismo, che è mezzo per realizzare la liberazione massima possibile dell’individuo, diviene, paradossalmente, ostacolo per la sua stessa libertà; un ostacolo – lo ribadisco – necessario e inevitabile, sotto pena di rinunciare, almeno virtualmente, alla sicurezza e alla guarentigia della stessa «porzione» di libertà negativa che sarebbe dallo Stato medesimo garantita per norma.

⁵⁰ D. COMPOSTA, *Filosofia morale ed etica sociale*, Roma, Pontificia Università Urbaniana, 1983, p. 45.

⁵¹ D. CASTELLANO, *Questione cattolica e questione democristiana*, in AA.VV., *Questione cattolica e questione democristiana*, Padova, C.E.D.A.M., 1987, p. 135.

⁵² D. CASTELLANO, *La razionalità della politica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993, p. 145.

Dopotutto – la cito solo a titolo d’esempio e, come si dice, *ad adiuvandum* – la *Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen*, premessa alla *Constitution de la République Française* del 1795, all’art. 1, elenca “*les droits de l’homme en société*”, vale a dire i diritti che l’uomo ha... in società, dunque nello Stato e in quanto soggetto di questo. Si tratta – per dirlo brutalmente – dei diritti positivi, cioè dei diritti che dipendono dal *positum* e che nel *positum* si fondano.

Gl’apparenti limiti liberali che i «diritti umani» di prima generazione pongono allo Stato, allora, da un lato non sono limiti, poiché se così fosse verrebbe a crollare tutta la struttura propria della sovranità; e dall’altro essi hanno una dimensione eminentemente formalistico-proceduralistica: essi afferiscono, cioè, alla struttura del c.d. Stato di diritto, nel quale – come chiaramente scrive Ayuso – “non c’è legge che non possa essere modificata purché si osservino le formalità previste”.⁵³

Se poi si consideri l’evoluzione dei «diritti umani» verso quella che Böckenförde chiama “teoria dei diritti fondamentali dello Stato sociale, [la quale] cerca di superare [... la] frattura fra la libertà di diritto e la reale libertà dei diritti, [... onde] lo Stato si assume il dovere di predisporre i presupposti necessari alla realizzazione [concreta] della libertà stabilita dai diritti fondamentali, [... diventando, esso], una sorta di garante per la traduzione della libertà nella realtà”⁵⁴, tosto si comprende che l’antitesi Stato *versus* individuo (forse dovrei dire cittadino...) è apparente, illusoria, fuorviante.

È ben vero, allora, quanto rilevava Bobbio, per esempio, secondo il quale “nella formulazione oggi più corrente, il liberalismo è la dottrina dello «stato minimo» (il *minimal state* degli anglosassoni)”⁵⁵, ma non nel senso che essa riduca lo Stato attraverso forme di improbabile limitazione della sua sovranità (rilevo *per incidens* che l’invocata auto-limitazione dello Stato non è affatto una limitazione, semmai un compendio

⁵³ M. AYUSO TORRES, *L’Àgora e la piramide. Una “lettura” problematica della Costituzione spagnola*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 63.

⁵⁴ E.-W. BÖCKENFÖRDE, *Stato, costituzione, democrazia. Studi di teoria della costituzione e di diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 177.

⁵⁵ N. BOBBIO, *Liberalismo e democrazia*, Milano, Simonelli, 2006, p. 100.

di concessioni), quanto piuttosto nel senso che applicando le *rationes* proprie dello Stato, o per meglio dire dell'Ordinamento – il “principio liberale” di Mazziotti, per esempio –, esso Stato non si dà il compito di regolare l'esercizio della libertà sulla base di criteri oggettivi e oggettivamente giuridici – e nemmeno vi avrebbe interesse –, ma si dà solamente il compito di definirne esteriormente gl'ambiti di manovra, vale a dire di definire esteriormente i settori della vita civile e sociale ove essa possa essere da ciascheduno esercitata... negativamente.

Infatti, come scrive ancora Böckenförde, “lo Stato deve assicurare i presupposti e le istituzioni per la garanzia [...] dei diritti fondamentali di libertà [...]; il contenuto della libertà, e con ciò la modalità con cui essa si esplica, sono, invece, fin dal principio, al di fuori della competenza normativa dello Stato”.⁵⁶ Ciò significa che i «diritti umani», i quali sono l'analogato principale della libertà liberale, non sono «diritti» che limitano l'Ordinamento e che lo conformano a principii superiori ed estrinseci, non sono l'ordine che è condizione dell'ordinamento medesimo – se così posso dire con un chiaro riferimento a Francesco Gentile⁵⁷ –, nemmeno essi sono un compendio di diritti naturali (classici) i quali s'impongono per la loro stessa verità, quanto piuttosto essi sono «diritti» interni al medesimo Ordinamento e dallo stesso prodotti, sia pure in una forma di de-regolamentazione, o per meglio dire, di regolamentazione esteriore.

Anche se, in verità, l'esteriorità non è che il primo carattere di questi «diritti», giacché la loro coerente evoluzione porta a un momento ulteriore – se così posso dire –, nel quale il compimento degli stessi e il compimento della liberazione che essi promettono – uso l'espressione di Villey – richiedono un intervento attivo da parte del loro autore, cioè da parte dello Stato *lato sensu* inteso. Ma su quest'aspetto mi soffermerò dopo, con qualche cenno conclusivo

⁵⁶ E.-W. BÖCKENFÖRDE, *Stato, costituzione, democrazia. Studi di teoria della costituzione e di diritto costituzionale*, cit., p. 152.

⁵⁷ Cfr. F. GENTILE, *Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà*, Padova, C.E.D.A.M., 2005³.

5 – Nota conclusiva. Ancora sul tema del diritto soggettivo, verso una (apparente) surrogazione della filosofia con la geografia e della politica con l'amministrazione

Di talché i «diritti umani», in attuazione alle *rationes* ordinamentali cui rispondono, operano una sorta di compartimentazione della vita sociale e civile secondo determinati schemi distributivi: essi, cioè, concedono «licenze» spazialmente limitate per l'affermazione dell'assoluta autodeterminazione del *velle in seipsum*.

Ciò significa che la facoltà nella quale si sostanzia il c.d. «diritto umano», la volontà che diviene azione legale e legalizzata, e che invero finalmente il «diritto» liberale all'esercizio della libertà negativa, pur entro gli spazii tracciati dalle norme di riferimento, è essa molto più di una semplice scelta tra opzioni (parimenti legittime in sé): essa è virtuale apertura a qualunque cosa, a qualunque opzione; essa è un potere legale che prescinde dalla stessa legalità in quanto la estromette, *viceversa* non darebbe luogo ad alcuna liberazione.

Non solo, allora, si tratta di un potere che non ha nulla né della *potestas*, né dell'*auctoritas*, ma segnatamente si tratta di un potere negativamente libero per quel che attiene al modo del suo esercizio, alla dimensione qualitativa (*quomodo*), anche se esso è limitato per quel che attiene alla sua ampiezza, alla dimensione quantitativa (*quantum*). In altra sede, infatti, ho usata l'espressione «diritto volitivo», proprio per significare questa vacuità di criterii.

La questione forse merita un cenno.

Invero, Villey – critico sul diritto soggettivo e ancora di più sul sistema dei «diritti umani» – dopo avere condivisibilmente affermato che “i ‘diritti dell’uomo’ rientrano [...] nel genere dei diritti soggettivi”⁵⁸, poiché essi ne mutuano la genesi (positivistica) e la struttura (attribuiscono facoltà di agire), rileva che “ciò che si dà di caratteristico nell'espressione diritto soggettivo [...] è che essa applica l'etichetta, il contrassegno del giuridico (la forza normativa del diritto) ad una facoltà del soggetto, ad uno dei suoi poteri”⁵⁹, lasciando la facoltà stessa, o

⁵⁸ M. VILLEY, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, Milano, Jaca Book, 1986, p. 87.

⁵⁹ *Ivi*, p. 197.

potere, in un ambito di sostanziale α -nomia (*rectius*, anarchia).

Il problema però va un poco approfondito. Ebbene, che i «diritti umani» siano diritti soggettivi modernamente intesi è sostanzialmente vero, anche perché il diritto soggettivo è il prototipo del diritto moderno, e diritti moderni che non si sostanzino in una *facultas agendi ex norma agendi* non è dato di trovarsi; che però i «diritti umani» siano *tout court* sovrapponibili al modello per esempio jellinekiano di diritto soggettivo essa è questione assai più problematica, o quantomeno da concettualizzarsi.

Il diritto soggettivo, infatti, non è propriamente «volitivo» o α -nomico: esso, cioè, non dà luogo a un'assenza di regole, quanto piuttosto dà luogo a una facoltà di agire secondo le norme e per il fine che esse hanno individuato nell'ordine del sistema. Per esempio il diritto soggettivo del creditore di esigere il dovuto gli non dà luogo a una forma di α -giuridicità del rapporto creditizio, non estranea il diritto, o se si vuole le norme, dal credito stesso, ma rimette al creditore la possibilità di agire nelle forme previste o di non agire, e ciò sul presupposto che l'azione e la non-azione, pur contrarie tra loro *ex latere subiecti*, comunque realizzino un fine ritenuto meritevole da parte dell'Ordinamento e coerente con le proprie *rationes*: quello dell'adempimento delle obbligazioni, nel caso nel quale il creditore agisca e quello della libera disponibilità dei propri beni, finanche quello della liberalità, nel caso contrario.

Se è vero, allora, che “il diritto subiettivo [...] è la potestà di volere che ha l'uomo, riconosciuta e protetta dall'ordinamento giuridico, in quanto [essa] sia rivolta ad un bene o ad un interesse”,⁶⁰ e se è vero che secondo la teorica del c.d. Stato forte, l'individuo “viene elevato alla condizione di persona, di soggetto di diritto, innanzitutto pel fatto che lo Stato attribuisce ad esso la capacità di richiedere efficacemente la tutela giuridica statale”⁶¹, è altrettanto vero che nella dinamica dei «diritti umani» resta il contenitore, ma cambia il contenuto e si modifica sotto un certo profilo anche quello che potremmo chiamare meccanismo di legittimazione.

I «diritti umani», infatti, sono «diritti» soggettivi di seconda generazione – se così posso dire – e nel salto generazionale essi obliano l'og-

⁶⁰ G. JELLINEK, *Sistema dei diritti pubblici subbiettivi*, Milano, S.E.L., 1912, p. 49.

⁶¹ *Ivi*, p. 93.

gettività del fine e la dimensione normativa della facoltà che riflettono sul loro titolare. I «diritti umani», pertanto, sarebbero, propriamente, diritti volitivi, giacché essi, per realizzare quella liberazione cui sono deputati, pongono la volontà del loro titolare al posto del contenuto normativo-regolativo che dovrebbe compendiarli, sicché la facoltà che «concedono» è non solo licenza di agire *ad libitum*, ma soprattutto garanzia di non ingerenza da parte dell'Ordinamento. E la garanzia di non ingerenza da parte dell'Ordinamento in altro non si sostanzia, se non in una riserva di anarchia, la quale può anche essere definita, come altrove ho proposto, *μικρά*-sovranità individuale entro la *μακρά*-sovranità dello Stato.

La *summa* dei varii «diritti umani», pertanto, in quanto «diritti» liberali, definisce limiti estrinseci rispetto al proprio soggetto, limiti di non-ingerenza: essa definisce, cioè, limiti all'esterno dei quale vige un compendio di «criterii» operativi, di regole, e all'interno l'anarchia sostanziale.⁶² Dopotutto – come osserva per esempio Hofmann – “il processo rivoluzionario che sul finire del XVIII secolo porta alla fondazione degli Stati e alle costituenti illuministiche, ha inizio nel momento in cui l'uomo si dichiara autonomo, signore del proprio mondo [...]; i governi devono così il loro potere solo al consenso [...] e servono prima di tutto alla tutela dei diritti dell'uomo”⁶³, il quale, appunto in quanto “autonomo”, rivendica spazii di libertà sia sul piano pubblicistico, affrancandosi dalle “autocrazie ed eteronomie precedenti”⁶⁴, sia sul piano privato rincorrendo il mito dell'assoluta autodeterminazione *in seipsum*.

⁶² Umberto Vincenti, per esempio, osserva che i «diritti umani» hanno “mutuato le note caratteristiche” (U. VINCENTI, *La nuova religione dei diritti umani*, in G. VALDITARA, *Sovranità, democrazia e libertà*, Canterano, Aracne, 2019, p. 88) del *dominium* “tra cui il cosiddetto *ius excludendi omnes alios*. È questo [...] che ha legittimato, e legittima, i titolari (o gli aspiranti titolari) dei diritti a prospettare la loro pretesa come *suprema*” (*Ibidem*) e come esclusiva.

⁶³ H. HOFMANN, *I diritti dell'uomo, la sovranità nazionale, la carta europea dei diritti fondamentali e la costituzione europea*, in P. BARCELLONA – A. CARRINO (a cura di), *I diritti umani tra politica, filosofia e storia, Tomo primo, I diritti dell'uomo nella prospettiva europea*, cit., p. 131.

⁶⁴ *Ibidem*.

Si tratta – forse posso fare appello a quest’espressione – della “eredità volontaristica” della quale parla, per esempio, Trigeaud e la quale sta alla base del positivismo tutto. Essa, infatti, “ha sostituito alla natura una volontà e le ha attribuito le qualità prese in prestito da quella. Non ci si meravigli dunque di vedere in questa volontà, che è esaltata a base del diritto positivo e lo rende giusto in virtù della sua sola forma, l’equivalente di una vera sostanza [...]. Essa traduce bene un valore assoluto [...] dal momento che essa è attestata dalla collettività che ha stabilito la potenza del volere e che ha istituito il criterio della sua generalità [...] attraverso la regola maggioritaria”.⁶⁵ Ed è evidente che quando, con l’inesorabile processo di secolarizzazione proprio di tutta la modernità, come dice Castellano, “è stata dissolta [...] persino la falsa trascendenza dell’immanenza cui si ispira[va]no la politica e [...] gli ordinamenti giuridici dei cosiddetti Stati forti [...] e si è passati, con l’esperienza dei cc.dd. Stati deboli,] dall’immanentismo dei totalitarismi all’immanentismo dell’anarchia”⁶⁶, ciò significa che si è passati – potrei anche dire – dall’anarchia dello Stato, all’anarchia attraverso lo Stato, attraverso il suo Ordinamento positivo, quale strumento legale finalizzato ad ampliare il più possibile, *coeteris paribus*, lo spettro della libertà negativa individuale.

E quest’anarchia legale – mi rendo conto dell’ossimoro – è finalmente anarchia soggettiva, cioè essa è anarchia (propria) del soggetto di diritto. Forse potrei anche dire che essa è addirittura... anarchia della soggettività, intendendo però la soggettività stessa come l’intende il liberalismo, cioè come indipendenza assoluta. De Ruggiero, per esempio, scrive che “l’essere libero coincide con l’essere *sui iuris*, cioè indipendente dagli altri, nel senso che ogni dipendenza [...] è negata e subentra al suo posto quella che la coscienza [...] pone spontaneamente”⁶⁷, cioè il soggetto sarebbe veramente tale, veramente soggetto giuridico,

⁶⁵ J.-M. TRIGEAUD, *La tradizione classica del diritto naturale e il suo superamento personalistico*, in AA. VV., *Diritto naturale e diritti dell’uomo all’alba del XXI secolo (Colloquio internazionale. Roma, 10 - 13 gennaio 1991)*, Roma, Giuffrè, 1993, pp. 46 e s..

⁶⁶ D. CASTELLANO, *Prefazione*, in P. G. GRASSO, *Costituzione e secolarizzazione*, Padova, C.E.D.A.M., 2002, p. XII.

⁶⁷ G. DE RUGGIERO, *Storia del Liberalismo europeo*, Bari, Laterza, 1959, p. 372.

in quanto signore e autore del proprio diritto, vale a dire in quanto vincolato al solo movimento spontaneo della sua volontà. Ciò comporta, però, che l'anarchia in questione sia divenuta, paradossalmente e contraddittoriamente, modello e fine in un tempo per lo stesso diritto e per lo stesso Ordinamento. E ciò – come ho cercato di dire più volte – non nel senso che l'Ordinamento scompaia o sia destinato a eclissarsi, quanto piuttosto nel senso che esso non ordina, non regola, non disciplina, punto limitandosi a erigere barriere e a sovrintendere al rispetto formale delle stesse.

Già queste brevi annotazioni, allora, farebbero del giusnaturalismo classico che è menzionato dal titolo di questo contributo, un riferimento improprio, un riferimento – come si dice – fuori luogo, posto che, come osserva per esempio Welzel, “alla base del diritto naturale [classico (nda)] sta l'idea di riferire il diritto alla peculiarità della natura umana e di spiegarlo con essa”.⁶⁸ Il diritto naturale classico, infatti, quello che sempre secondo l'appena citato Welzel afferirebbe alla “dottrina ideale del diritto naturale”, prescinde *ex funditus* da qualsivoglia forma di volontarismo, vero è che esso “inclina a derivare il diritto da un ordinamento ideale, eternamente valido, aperto alla intuizione razionale”⁶⁹, ove lo spazio residuo al legittimo movimento della volontà è – potrei dire – di carattere eminentemente attuativo. Sotto questo profilo infatti il dato prasseologico-sociologico relativo a costumanze, abitudini, condivisioni *et coetera* risulta del tutto secondario e certamente inconfidente con riguardo al *quid ius*.

Infatti, come rileva Cornelio Fabro, per esempio, “fondare nel campo giuridico [...significa] trovare una Potenza assoluta che possa ‘garantire’ al Singolo assolutamente l'esercizio del suo diritto e [che] possa ‘costringere’ assolutamente gli altri a rispettarlo”⁷⁰, non significa rifarsi a una prassi considerata migliore di altre, perché idonea a soddisfare certi desideri e certe istanze di libertà-liberazione.

Un tanto mi sembra porti a concludere che i «diritti umani» non

⁶⁸ H. WELZEL, *Diritto naturale e giustizia materiale*, Milano, Giuffrè, 1965, p. 13.

⁶⁹ *Ivi*, p. 14.

⁷⁰ C. FABRO, *L'uomo e il rischio di Dio*, Roma, Studium, 1967, pp. 466 e ss..

solo non sono fondati, ma neppure essi sono suscettibili di una qualche fondazione, anche perché la loro eccezionale prolificità e la loro prometeica capacità d'inclusione renderebbero difficile trovare un denominatore comune, ammesso che non si ritenga sufficiente allo scopo un generico riferimento a non meglio precisabili processi di liberazione. Dunque – mi si conceda questa battuta – non è corretto quanto afferma Bobbio, e cioè che sia inutile andare alla ricerca del fondamento dei «diritti umani», in quanto, più che inutile... la ricerca è impossibile.

I «diritti umani», infatti, postulano un diritto che non ha nulla del giuridico, risolvendosi esso nella grezza positività, e postulano un'umanità che non ha nulla dell'uomo, risolvendosi essa nel modello personalistico-mounieriano⁷¹ il quale vede – come scrive Ayuso – “il costitutivo formale della persona risiede[re] nella libertà di scelta e in un'attività autocreatiche”. La persona dei personalismi, infatti, la quale è – potrei dire – il soggetto dei «diritti umani», “lungi dall'essere [...] un principio [...] essenziale, radice di tutte le proprietà personali, è il fine dell'attività autocreatrice; essere persona [...] pertanto] significa operare in modo che, attraverso le sue opere [...] l'individuo conquisti tale personalità”⁷², e la personalità, che è sempre *in fieri*, è identificata con l'esercizio della veduta libertà negativa.

La natura umana, pertanto, si farebbe nella storia e attraverso di questa – “*el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene... historia*”⁷³, afferma Ortega Y Gasset – ed è dunque attraverso la storia che il soggetto, liberandosi da quelli che egli ritiene essere freni alla sua autodeterminazione, conquista via via la sua stessa libera e vitalistica soggettività. Ed è coerente con quest'impianto, il quale nasce liberale e si evolve nel collettivismo di matrice socialista, l'osservazione di Pietro Barcellona, per esempio, secondo il quale “non basta [...] trasformare le aspettative in diritti se non si toccano le condizioni pratico-materiali che nello

⁷¹ È nota la tesi di Mounier, secondo la quale “la persona è un'attività vissuta come autocreazione, comunicazione e adesione che si coglie e si conosce nel suo atto, come movimento di personalizzazione” (E. MOUNIER, *Il personalismo*, Milano, Garzanti, 1952, p. 8).

⁷² M. AYUSO TORRES, *L'Àgora e la piramide. Una “lettura” problematica della Costituzione spagnola*, cit., pp. 77 e s..

⁷³ J. ORTEGA Y GASSET, *Historia como sistema*, Madrid, Espasa-Calpe, 1971, p. 55.

stesso tempo ne determinano l'insorgenza e ne definiscono gli ambiti e le modalità d'attuazione"⁷⁴, e ciò in quanto l'affermazione astratta del «diritto» alla libertà, senza l'apprestamento dei mezzi necessari per il suo esercizio resterebbe un *flatus vocis* incapace di rendere concretamente (dovrei dire storicamente) possibile quel "movimento di personalizzazione" il quale è indispensabile ai fini della stessa affermazione della soggettività-dignità dell'individuo.

L'unica fondazione possibile, allora, è quella dei diritti dell'uomo – uso l'espressione nel senso nel quale la adopera Castellano, contrappo-
nendola ai «diritti umani» –: essi, infatti, compendiano in sé medesimi i diritti che l'essere umano ha per natura, cioè, in quanto tale, in quanto soggetto e danno ragione della stessa umanità del diritto. Tutto questo importa, però, da un lato il rifiuto dell'ideologia positivista, ad appan-
naggio di un'ontologia del diritto – e ricordo che "solamente l'ontolo-
gia giuridica merita il nome di filosofia del diritto"⁷⁵, come scrive Dario Composta –; e dall'altro importa il recupero metafisico del valore per-
sona, quale valore oggettivo dell'essere della persona, il quale non si confonde con la sua storia, non la surroga e non ne dipende – con buo-
na pace di Ortega y Gasset –, e il quale non si riduce ai movimenti più o
meno amplii della sua volontà, con buona pace di Mounier.

⁷⁴ P. BARCELLONA, *La costruzione dell'Europa e i diritti umani*, in P. BARCELLONA – A. CARRINO (a cura di), *I diritti umani tra politica, filosofia e storia, Tomo primo, I diritti dell'uomo nella prospettiva europea*, cit., p. 29.

⁷⁵ D. COMPOSTA, *Filosofia del diritto*, Roma, Pontificia università Urbaniana, 1991, p. 14.

La chimera della *ratio legis*.
L'interpretazione della legge tra contingenza e illusione
Guido Alimena

1. Lo scopo della norma tra natura oggettiva e argomentazione soggettiva

Il canone ermeneutico della *ratio legis* riveste da sempre un ruolo fondamentale negli studi giuridici, quale «complemento indefettibile» dell'interpretazione delle norme secondo il significato delle parole. L'interprete non è libero di fermarsi al solo criterio dell'interpretazione letterale, ma è «vincolato ad attribuire alle parole utilizzate dal testo della disposizione il senso che risulta dall'intenzione del legislatore» (Cass. civ. 29834/2018), cioè dallo *scopo*, in quanto *risultato razionale* che la norma può *oggettivamente* perseguire nel momento in cui viene applicata. La *ratio* della norma, quindi, sarebbe un vincolo per l'interprete solo se intesa «in senso funzionale e teleologico»: la legge, una volta approvata, «si stacca dall'organo che l'ha prodotta», per inserirsi nell'insieme dell'ordinamento giuridico, nel sistema.¹

Con l'avvento dello Stato di diritto, delle Costituzioni e della divisione dei poteri, l'espressione *ratio legis* ha assunto per lo più il significato di *scopo della legge*. Nella tradizione europea, in particolare, l'interpretazione teleologica è quella che ha acquisito maggiore importanza, secondo l'idea che l'esegesi delle norme giuridiche non possa prescindere dagli obiettivi concretamente perseguiti:

Il concetto di *ratio* come “scopo” della legge è quello più importante e più comune. Esso fa riferimento a due diverse accezioni del termine “scopo”: nella prima accezione, lo scopo è preso in considerazione in senso descrittivo e pragmatico, nella seconda in senso assiologico e valutativo (e quindi prescrittivo). In senso descrittivo e pragmatico, lo scopo designa il fine perseguito in concreto dalla norma. Il riferimento

¹ Cfr. V. COLUSSI - P. ZATTI, *Lineamenti di diritto privato*, Padova, CEDAM 2000, p. 22, nonché R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, vol. 51, Milano, Giuffrè 2004, pp. 99-100. La giurisprudenza ha recepito in molte sentenze la c.d. *interpretazione teleologica*. Cfr. per es. Cass. civ. 2964/1975, Cass. civ. 3276/1979 e Consiglio di Stato 717/1989.

alla *ratio* in questa accezione consente di rappresentare gli interessi che sono tutelati dalla norma e gli effetti da essa spiegati nel corso della sua vigenza ed applicazione, a prescindere da ogni considerazione relativa alla giustificazione della norma medesima e ai giudizi di valore ad essa sottesi. In senso assiologico-valutativo, scopo equivale, invece, proprio a «fondamento attuale della norma» e non si risolve nella mera descrizione degli interessi protetti dalla norma e degli effetti da essa prodotti, ma implica una valutazione sulla giustificazione della norma stessa, sulla sua plausibilità, sia sotto il profilo logico – ove la norma sia considerata come «schema di azione» – sia sotto il profilo assiologico – ove la norma sia considerata come «valutazione comparativa degli interessi in conflitto o protettiva di una funzione sociale di grado superiore».²

I processi di globalizzazione economica e di integrazione giuridica internazionale hanno accentuato la ricerca della finalità delle norme e, insieme, la necessità di esprimerla chiaramente. In linea con ciò, la Corte di Cassazione ha stabilito, nell'ordinanza n. 29834/2018, che tra i due criteri ermeneutici di cui al primo comma dell'art. 12 delle preleggi, cioè il criterio letterale e il criterio della *ratio legis*, non sussiste alcuna gerarchia «ma piena osmosi», come si desume, del resto, dalla congiunzione *e* usata nell'art. 12.³ I due criteri, dunque, si integrano a vicenda, per dare alla norma un *fondamento attuale* (cfr. sopra).

Se l'intenzione del legislatore coincide con la *ratio legis*, si può allora parlare di *ratio come volontà*, e per l'esattezza come *volontà del legislatore astratto*. Nella dottrina e nella giurisprudenza, la volontà del legislatore *concreto* – desumibile dai lavori preparatori e, in generale, dall'iter di approvazione di un testo normativo – è invece definita come *mens o voluntas legis*, per qualificare un criterio ermeneutico di rango inferiore rispetto alla *ratio*. I lavori preparatori, infatti, riflettono soltanto i

² F. ALBO, *L'anacronismo legislativo nel giudizio di costituzionalità delle leggi* (tesi di dottorato presso l'Università Roma Tre, A.A. 2010-2011), Roma, 2011, p. 55, con riferimento a E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, Giuffrè 1971², p. 169.

³ Si ricordi che il primo comma dell'art. 12 (collocato nelle disposizioni preliminari al Codice civile) recita così: «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

soggettivi intendimenti del legislatore e una volontà politica di cui la norma è storicamente un prodotto, ma non riflettono *l'oggettiva volontà della legge*.⁴

Si parla in proposito di svalutazione della volontà del legislatore storico e della concezione psicologica della volontà, secondo la quale la norma altro non è che la volontà delle persone che di fatto l'hanno posta e nel momento in cui l'hanno posta. Si assiste così a un risultato apparentemente paradossale: ove il significato originariamente voluto non sia quello giudicato conforme alla volontà del legislatore astratto, la volontà del legislatore concreto viene accantonata da un giudizio che conserva la disposizione da questi prodotta. In tal modo, nella definizione del significato di una norma, «il momento applicativo sembra prevalere nettamente su quello produttivo della disposizione di legge».⁵

Quanto appena ricordato corrisponde alla ben nota concezione oggettiva della *ratio legis*, secondo cui la norma, pur nascendo come fatto psicologico ad opera dei suoi autori, si emancipa poi da essi e acquista un'oggettività e un'esistenza indipendenti. Come spiega Carcaterra, la volontà della norma oggettivamente considerata è un organismo concettuale dotato di vita propria. Mentre infatti la concezione psicologica induce a interpretare la norma secondo l'intenzione del legislatore quale essa era al momento della statuizione, la concezione oggettiva orienta l'interpretazione a seguire gli sviluppi di cui, nella sua esistenza indipendente, è capace la *voluntas legis*. Per questo motivo, la concezione oggettiva si coniuga con la concezione *evolutiva* della norma e della sua interpretazione. Il diritto, dice Carcaterra, al pari di ogni altro prodotto culturale, è capace di svilupparsi nel tempo al di là di ciò che il suo autore abbia di fatto pensato e voluto, e oltre la sua stessa vita.⁶

⁴ In questi termini E. DICHIOTTI, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Torino, Giappichelli 1999, p. 151.

⁵ M. CAVINO, *L'intenzione del legislatore vivente: il significato dell'oggetto tra interpretazione conforme e diritto vivente*, in *Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte Costituzionale* (Atti del seminario svoltosi a Catania il 5 ottobre 2007), a cura di F. Giuffrè e I. Nicotra, Torino, Giappichelli 2008, p. 22, dove la conformità del significato della norma è riferita alla Costituzione.

⁶ G. CARCATERRA, *La logica nella scienza giuridica*, Torino, Giappichelli 2015², p. 83.

Già nei secoli passati le *ragioni* della legge non consistevano nel libero raziocinio individuale o nell'individuale senso del giusto. Non costituivano, quindi, un criterio meramente soggettivo di decisione. Si trattava di ragioni tratte da una *natura delle cose* non ideale, non avulsa dal terreno di una data società storicamente determinata. Esaminando le sentenze di Rote e Senati dei secoli scorsi, Gorla ha constatato che nelle *rationes* era compresa anche l'idea di *ragioni rispondenti alle esigenze economico-sociali della società*, specie quando si trattava di adeguare i testi romani alle esigenze (mutevoli) della società di appartenenza dell'interprete.⁷

Significativi in tal senso sono i precedenti storici dell'art. 12 delle preleggi, cioè gli artt. 14 e 15 del Codice albertino e i paragrafi 6 e 7 del Codice austriaco (ABGB, 1811), i quali concordemente definiscono l'intenzione del legislatore come *sensu naturale della legge*. Un senso da considerare oggi non come qualcosa di immutabile e atemporale: il legislatore non appartiene alla sfera di coloro che desiderano l'impossibile, poiché il suo pensiero rimane incluso *a priori* e inconsapevolmente nei limiti di ciò che è storicamente possibile, perciò nei limiti della natura delle cose.⁸

Richiamando San Tommaso, si può dire che la *ratio legis* rappresenta il momento discorsivo della mediazione, della temporalità, della cultura. Sul piano della volontà, la *ratio* corrisponde al momento della deliberazione, contraddistinta dal *dis-currere*, dal correre da un particolare all'altro, cioè, in sostanza, dal confrontare e mettere a fuoco le cose. Ma sia chiaro che nella *ratio* come discorso, poiché inserita nell'integralità dell'uomo, giocano un ruolo decisivo le *passioni*, la *verità pratica*, gli *abiti-virtù intellettuali*.⁹ È così che l'immediatezza empirica viene mediata (cfr. *infra*, § 2).

⁷ G. GORLA, *I precedenti storici dell'art. 12 disposizioni preliminari del codice civile del 1942 (un problema di diritto costituzionale?)*, in «Il Foro Italiano», n. 10, 1969, p. 116.

⁸ In questi termini A. TARANTINO, *La problematica odierna della natura delle cose*, Milano, Giuffrè 2008², pp. 89-90, sull'interpretazione di un principio di Goethe da parte di Radbruch.

⁹ Così A. CAMPODONICO, *Finalità, passionalità, razionalità in Tommaso d'Aquino*, in *La passione della ragione*, a cura di G. Dalmasso, Milano, Jaca Book 1991, pp. 63-64.

Il *discorso razionale* dell'interprete, dunque, non deve confondersi col mero *dichiarare*. Il discorrere consiste qui in un *argomentare* giuridico aperto, dipendente dall'argomentazione pratica generale e quindi finalizzato alla scelta dell'argomento migliore.¹⁰ Hart dice che ogni diritto positivo ha una struttura aperta (*open texture*) a causa della vaghezza del linguaggio normativo, nonché per le possibili contraddizioni tra le norme e per l'eventuale assenza di una norma su cui fondare una decisione,¹¹ oltre che – aggiungo io – per la struttura aperta e quindi mutevole della dinamica sociale sottesa alla produzione legislativa: dalla corrispondenza tra fattispecie concreta e norma «nasce il diritto “concreto”, “storico”, realmente esistente, “adeguato al tempo” (*zeitgerechtes Recht*). Il tramite attraverso il quale si verifica il collegamento tra *Sollen* e *Sein*, tra valore e realtà è il *topos: Natur der Sache* (“natura della cosa”, o delle cose, o del fatto)».¹²

In un quadro del genere, la funzione assoluta della giurisprudenza, dinanzi al significato di una norma, non sembra affatto avere natura «dichiarativa», come invece vorrebbero le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nella sentenza n. 38596/2021) quando riferiscono quella funzione a una preesistente disposizione di legge di cui l'interprete dovrebbe limitarsi a *riconoscere* l'esistenza e l'effettiva portata. Una volta inteso il *sistema* come postulato, anziché come realtà, in ragione dei principi plurimi e discordi che ormai alimentano gli odierni sistemi giuridici, la norma dovrà essere considerata non come qualcosa di dato

¹⁰ Cfr. R. ALEXY, *L'argomentazione giuridica come discorso razionale*, in «Informatica e diritto», n. 1, 1994, p. 20. Sull'equivalenza tra argomentazione giuridica e discorso razionale, cfr. *ivi*, p. 9: «La Corte costituzionale tedesca in una decisione del 1900 ha espresso l'opinione che “l'interpretazione, in particolare nel diritto costituzionale, ... ha il carattere di un discorso nel quale ... vengono fatte valere ragioni, altre ragioni vengono loro contrapposte e alla fine le ragioni migliori determinano la decisione”. Questa opinione quantomeno si avvicina alla tesi che l'argomentazione giuridica deve essere concepita come un discorso razionale».

¹¹ Cfr. in questi termini P. LOI, *Il principio di ragionevolezza e proporzionalità nel diritto del lavoro*, Torino, Giappichelli 2016, p. 164, con riguardo a H.L.A. HART, *The Concept of Law*, tr. it. *Il concetto di diritto*, a cura di M.A. Cattaneo, Torino, Einaudi 1991, pp. 149 ss.

¹² G. ORRÙ, *I criteri extralegali di integrazione del diritto positivo nella dottrina tedesca contemporanea*, Milano, Vita e Pensiero 1999, p. 51, che cita A. KAUFMANN, *Analogie und Natur der Sache*, Karlsruhe, Müller 1965, pp. 29, 31.

a priori ma come il risultato di un'opera interpretativa a partire dal testo legale:¹³

La tesi secondo cui il giudice si limita a dichiarare un'entità preesistente o a svelare cosa dica il diritto o a concretizzarne il materiale nascosto, anche quando determini una nuova regola o norma, è una utile concessione al tranquillizzante modello di giudice come “bocca del legislatore” che è ormai superato. Il giudice non è un mero linguista. Il predicato di normatività appartiene non al testo, che ha solo un valore euristico per la ricerca della regola di decisione, ma al suo significato: «le norme sono non l'oggetto ma piuttosto il prodotto, il risultato dell'interpretazione».¹⁴

Allo stesso tempo, è innegabile che l'attività volontaristica dell'interprete non può essere scevra di vincoli rispetto al testo della disposizione da interpretare. Il giudice, scrive Alexy, è «vincolato al diritto anche nell'ambito di apertura del diritto positivo, dunque del diritto statuito ed efficace, e precisamente nel senso di una connessione necessaria tra diritto e morale».¹⁵ Secondo il giurista tedesco, gli argomenti che esprimono un vincolo al testo della legge o alla volontà del

¹³ COSÌ A. GENTILI, *Il diritto come discorso*, Milano, Giuffrè 2013, p. 7. Gentili ritiene che l'argomentazione intervenga propriamente nella produzione di diritto oggettivo. Cfr. ivi, pp. 11, 15, con riferimento a C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano, Giuffrè 1990: «La produzione della norma dunque è inevitabilmente opera dell'interprete; al quale appartiene anzitutto di stabilire quale sia il significato proprio delle parole; poi se esso non sia alterato dal significato che assumono nella loro connessione; se inoltre questo non riveli una portata più ampia o più ristretta per le discrasie dell'enunciato rispetto alla *ratio legis*; se, ancora, l'esistenza stessa della disposizione non sia travolta da esigenze di compatibilità con altre disposizioni, contestuali o sopravvenute, o dall'influenza di principi costituzionali; se, infine, il combinato disposto in altre disposizioni, di pari gerarchia, o di superiore livello, non porti la regola dettata ad un significato che, quand'anche del tutto estraneo all'intenzione storica dell'autore, appare imposto dall'*esprit de système*».

¹⁴ A. LAMORGESE, *L'interpretazione creativa del giudice non è un ossimoro*, in «Questione Giustizia», n. 4, 2016, pp. 115-116, con riferimento a R. GUASTINI, *La sintassi del diritto*, Torino, Giappichelli 2014², p. 442.

¹⁵ P. LOI, op. cit., p. 164, che cita R. ALEXY, *Begriff und Geltung des Rechts* (1992), tr. it. *Concetto e validità del diritto*, Torino, Einaudi 1997, pp. 72-73. Cfr. Cass., SS.UU., n. 38596/2021: «il giudice non crea il diritto, ma opera secondo i criteri ermeneutici noti e dentro i limiti del diritto positivo».

legislatore storico prevalgono sugli altri argomenti, a meno che non si possano addurre motivi *razionali* per assegnare la prevalenza a questi ultimi, entro però il limite del rispetto del principio di *universalizzabilità*, «che vincola sempre ad una coerenza nella giustificazione di tutti i casi che si presentano simili negli aspetti rilevanti». Gli argomenti teleologico-oggettivi, dunque, si riferiscono non agli scopi di una qualsiasi persona esistente di fatto nel passato o nel presente, bensì agli scopi razionali o agli scopi oggettivamente prescritti nell'ambito dell'ordinamento giuridico vigente.¹⁶

Non è possibile qui entrare nel merito dei contrasti dottrinali intorno al complesso tema della *creatività* nel processo interpretativo, né tanto meno nel merito delle questioni ontologiche e perfino metafisiche implicate da quel tema, non fosse altro perché prima di un simile approfondimento bisognerebbe capire come l'interprete partecipa alla formazione del senso *oggettivo* della norma applicabile al caso sottoposto alla sua attenzione. Indagine, questa, da condurre quindi *ex parte subiecti*, ossia dal lato della libertà del soggetto interprete, tenendo però presente che egli deve “muoversi”, necessariamente, entro il perimetro segnato dal testo letterale della disposizione e dei principi del sistema cui essa appartiene. Come già emerso, il predicato della normatività non può prescindere dall'argomentazione giuridica di un soggetto, e, per quanto razionale e vincolata sia, tale argomentazione non può prescindere da passioni e abiti-virtù (cfr. sopra). La filosofia del diritto ispirata all'idealismo italiano, rileva Baratta, mostra sia l'impossibilità di fondare nei *fatti* una normatività oggettiva indipendente dalla valutazione e dalla volizione del soggetto, sia l'impossibilità di scorgere nella *natura* del fatto un valore che preceda l'atto e la qualificazione del soggetto: «giacché la *natura* dell'atto è l'attività del soggetto che lo pone e lo qualifica creandone e ricreandone il senso».¹⁷

¹⁶ In questi termini M. MANCINI, *Ragione, dialettica e argomentazione giuridica. Il progetto di Robert Alexy*, Torino, Giappichelli 2012, pp. 46-47, sul pensiero di Alexy.

¹⁷ A. BARATTA, *Natura del fatto e diritto naturale*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», 1959, p. 222. Cfr. A. VIGNUDELLI, *Diritto Costituzionale*, Torino, Giappichelli 2010, p. 46, ove si scorge un'equivalenza fra *ratio legis* e volontà del legislatore astratto, «visto che ambedue altro non sarebbero se non la (finzione della) volontà d'un ipotetico soggetto razionale».

2. L'oggettività per l'interprete

Ogni sistema, scrive Monateri, permette sempre l'appello a una qualche X che legittimi una costruzione anti-letterale o ultra-letterale della legge, e che a seconda delle epoche storiche prende i nomi più diversi: *common sense*, ragione, diritto di natura, principi generali, valori costituzionali.¹⁸ Tutte denominazioni, queste, che secondo Gentili designano l'*argomentazione*, ossia il discorso razionale del legislatore o dell'interprete (cfr. sopra): «Per quanto il giuspositivismo statalista abbia potuto credere di edificare l'ordinamento su fondamenti, ha in realtà costruito anch'esso, senza rendersene conto, su argomenti».¹⁹

Nell'ottica del positivismo giuridico, «l'interpretazione è il rinvenimento di un significato oggettivo preesistente insito nella norma», e l'applicazione di essa «è solo una riproduzione meccanica di tale significato in tutte le ipotesi concrete che possono essere sussunte nella norma stessa». Secondo l'ermeneutica giuridica di Gadamer, Ascarelli e Mengoni, invece, tra momento interpretativo e momento applicativo vi è unitarietà, nel senso che «la norma vive come norma solo nel momento in cui viene applicata».²⁰ Si pone così il problema di stabilire se l'*oggettiva volontà della legge* (la *ratio legis* nell'accezione più comune) risieda nella struttura delle cose, cioè in una loro qualità intrinseca, oppure nel loro *modo di porsi*, compreso razionalmente – in quest'ultimo senso va inteso il concetto di *universale* secondo il filosofo medievale Abelardo: non c'è universale che non abbia rapporto con una cosa, ma l'universalità delle cose dipende dal modo in cui queste si lasciano concettualizzare.²¹

Vengono insomma a fronteggiarsi l'idea di una realtà vivente dotata di un *ordine intrinseco* – questa è l'interpretazione di Tarantino del principio di Goethe secondo cui tutto ciò che è ideale, una volta separato

¹⁸ P.G. MONATERI, "Correct Our Watches by the Public Clocks". *L'assenza di fondamento dell'interpretazione del diritto*, in *Diritto Giustizia e Interpretazione*, a cura di J. Derrida e G. Vattimo, Bari, Laterza 1998, p. 198.

¹⁹ A. GENTILI, op. cit., p. 24.

²⁰ P. LOI, op. cit., p. 161.

²¹ In questi termini M. TARSIS (alias di E. Galavotti), *Laicismo medievale*, s.l., s.e. 2018, p. 104.

dal reale, distrugge questo e sé stesso – e l’idea di una realtà vivente dotata, piuttosto, di una perenne *dialettica intrinseca* tra ciò che è effettuale e ciò che è normativo, tra essere e dover essere (realtà e valore), in quanto poli di un dualismo insuscettibili di unificazione.²² Secondo il neo-kantiano Radbruch, si ricordi, «il pensiero dualistico “non potrà trascurare che la natura della cosa appartiene al campo dell’essere, sul quale non può essere fondato un dover essere incondizionato”». Come ogni *Sollen* è stabilito per una determinata materia e perciò anche da questa stessa materia, così «anche i principi giuridici sono idee essenzialmente determinate *per* e *da* ogni determinata epoca, *per* e *da* la natura delle cose»,²³ fermo restando che valori e fatti – quindi anche le cc.dd. «preforme della regolamentazione giuridica», cioè usanze, consuetudini e costumi²⁴ – devono poi essere compresi razionalmente dall’interprete, in vista di un’applicazione della norma che sia anch’essa razionale. Radbruch, quindi, attribuisce alla *Natur der Sache* soltanto una funzione orientativa (di *Leitgedanke*).²⁵

È indubbio che la natura delle cose offre al giurista «un modo per accedere alla comprensione del rapporto tra mutamento sociale e ragione giuridica, consentendogli di individuare la matrice razionale del diritto nell’immanenza della dinamica sociale, nella “fotografia” delle relazioni sociali così come si immagina esse siano senza filtri intenzionali e concettuali”»:²⁶ «non ci sono istituti giuridici fuori dalla storia, perché tutti o sono introdotti da un’autorità politica o sorgono dalla prassi, sono cioè frutto di un’attività umana». ²⁷ Ma è altrettanto certo che la natura delle cose, quand’anche fosse considerata un metodo analogo a quello interpretativo teleologico, rimarrebbe distinta da questo.

²² Cfr. A. TARANTINO, op. cit., pp. 90-91.

²³ *Ibidem*, in relazione a G. RADBRUCH, *La natura delle cose come forma giuridica di pensiero*, in «Rivista internazionale di Filosofia del Diritto», 1941, p. 154.

²⁴ A. TARANTINO, op. cit., p. 91.

²⁵ Cfr. G. Orrù, op. cit., p. 52.

²⁶ L. PATRUNO, *La natura delle cose*, in «Archivio di diritto e storia costituzionali», 2007, p. 3.

²⁷ L. PELLICCIOLI, *Natura delle cose e metodo giuridico* (tesi di dottorato, a.a. 2010/2011), Milano, s.e. 2011, p. 44.

Essa concerne non già i fini del legislatore, bensì quelli della collettività, i quali sono molteplici, variegati, e come tali ben possono rispondere anche a esigenze egoistiche, estranee perciò al *buon senso* della norma che l'interprete è chiamato a focalizzare con la *propria* ragione mediatrice:²⁸

In questa cornice, la stessa riduzione del diritto a legge (o comunque a norma) diviene insostenibile: il diritto non è né solo comando del legislatore né solo regola desunta dall'interprete attribuendo significato ad una o più disposizioni esplicite, ma pratica interpretativa e argomentativa che fa uso non solo delle disposizioni legislative, ma anche dei principi dell'ordinamento e degli orientamenti delle Corti, in specie dei Giudici delle leggi.²⁹

I *valori morali*, di conseguenza, «in quanto recepiti dall'ordinamento in forma di principi, fanno parte del diritto e la decisione del giudice, in molti casi, dovrà tradursi in argomentazione morale al fine di poter motivare come tali principi siano stati individuati e applicati».³⁰ Una volta assunta la connessione tra diritto e morale come dato incontrovertibile, secondo la tesi dell'*incorporazione necessaria* fondata sul principio di correttezza – «“Se è veramente necessario che il diritto pretenda correttezza, includerà forzosamente una pretesa di correttezza morale che, alla fine, è una pretesa di giustizia”»³¹ –, il significato di oggettività qui ricercato potrà forse iniziare a palesarsi.

Si cominci col dire che l'opera interpretativa, al pari di ogni dinamismo in natura, possiede un principio e un fine tra i quali vi è *movimento*. Seguendo l'analisi di Campodonico sul concetto di ragione uma-

²⁸ Cfr. *ibidem*.

²⁹ A. PUNZI, *Diritto in formazione*, Torino, Giappichelli 2018³, p. 178.

³⁰ *Ibidem*. Cfr. G. CARCATERA, *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*, Torino, Giappichelli 2012², p. 212: «Paradossalmente, è proprio un'esigenza di positività, un'esigenza in certo senso giuspositivistica, che induce a recepire fra le norme valide principi di giustizia extra-legali».

³¹ M. MANCINI, op. cit., p. 108, che cita R. ALEXY, *Agreements and disagreements. Some introductory remarks*, in *Law and Justice in a Global Society, Anales de la Cátedra Francisco Suárez y Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada*, Granada, maggio 2005 (relazione al XXII Congresso IVR di Granada, tenuta il 27 maggio 2005), p. 704.

na in Tommaso d'Aquino, non sembra azzardato affermare che anche nel processo conoscitivo dell'interprete contemporaneo l'*intellectus* (momento intuitivo) corrisponde al principio e al fine, mentre la *ratio* (momento discorsivo) corrisponde al movimento. Si parte da una conoscenza universale, necessaria e immediata dell'ente, che, in quanto imperfetta, confusa e potenziale, esige di essere chiarita, distinta, attuata, dal momento che – direbbe San Tommaso – le essenze non si manifestano immediatamente allo spirito. Di qui «il ruolo della mediazione del giudizio e del ragionamento che chiarificano ed esplicitano, per quanto è possibile, ciò che nell'esperienza dell'ente è implicito e semplice». Così l'intelletto da intuente si fa discorrente (*ratio*), cioè momento della deliberazione, della *voluntas ut ratio* (cfr. sopra, § 1), la quale si muove, come già rilevato, tra un principio e un fine. Il che significa, sostanzialmente, che i principi, posti all'inizio della conoscenza, non sono un punto di partenza che si possa lasciare e da cui ci si possa allontanare.³² Il discorso razionale (la mediatezza) dell'interprete si svolge all'interno dell'immediatezza dei principi e dei fatti, e in particolare degli istituti giuridici, entro i quali abiterebbe un *sensu*, come «il senso oggettivo che trova espressione nei rapporti di vita».³³

Immediatezza e mediatezza non si oppongono per esclusione, ma piuttosto per inclusione, e precisamente l'immediatezza dei principi si oppone come virtualità includente alle conclusioni in essa incluse. L'immediatezza include la mediatezza.³⁴

Ebbene, l'incorporazione della morale nel diritto consente ora di ipotizzare che la norma, in quanto *oggetto* dell'argomentazione giuridica dell'interprete presentato dalla ragione alla volontà, possa essere

³² Cfr. in questi termini A. CAMPODONICO, op. cit., pp. 62-64.

³³ Cfr. G. RADBRUCH, *Der Geist des englischen Rechts* (1958), tr. it. *Lo spirito del diritto inglese*, a cura di A. Baratta, Milano, Giuffrè 1962, p. 35; nonché Id., *Die Natur der Sache als juristische Denkform*, in *Festschrift zu Ehren von Rudolf Laun zum 65. Geburtstag*, Hamburg, Toth 1948, pp. 157 ss. Con l'espressione *sensu oggettivo che trova espressione nei rapporti di vita*, Radbruch designa la *natura del fatto*, che nel suo pensiero, osserva Giovanni Orrù, conduce a limitare alquanto il radicale dualismo tra *Sollen* e *Sein*, ma non a superarlo, dal momento che Radbruch esclude che la natura del fatto possa essere considerata fonte formale del diritto. In questi termini G. ORRÙ, op. cit., p. 52.

³⁴ A. CAMPODONICO, op. cit., p. 64, con riferimento a L. BOGLIOLO, *Essere e conoscere*, Roma, LEV 1983, p. 44.

effettivamente tutt'uno con l'atto dell'interpretazione (cfr. sopra, § 1). A sostegno di ciò soccorre la tesi tomistica secondo cui l'oggetto di un *actus exterior* è questo stesso atto. Se infatti parliamo dell'oggetto di un'azione umana, «intendiamo fundamentalmente e propriamente l'atto esteriore, “in quanto esso viene presentato alla volontà da parte della ragione come un determinato bene, conosciuto e ordinato dalla ragione”»: ³⁵

“Il bene [secondo Tommaso] viene oggettivato e reso presente alla volontà per mezzo della ragione; e nella misura in cui esso è sottoposto all'ordine della ragione appartiene all'ambito della moralità (“genus mori”) e provoca beni morali nell'atto della volontà. Infatti la ragione è il principio degli atti umani e morali” ³⁶

L'interprete, in sostanza, quando si interroga circa l'oggetto della sua argomentazione, si interroga non solo sul fine naturale o sulle qualità naturali delle cose soggiacenti al suo atto – sulla natura delle cose *sic et simpliciter* –, ma anche e soprattutto sul *modus*, e precisamente sull'*ordinatio* della ragione pratica: «noi ci interroghiamo circa il senso specificamente umano e personale di questo atto, non circa il senso “naturale”». ³⁷ Anche nel contesto dell'interpretazione giuridica, dunque, il termine *oggetto* dovrebbe essere sostituito con l'espressione *contenuto significativo oggettivo*, ovvero *contenuto di valore morale*. ³⁸ L'oggetto possiede infatti una *ratio finis* solo tramite la comprensione e l'ordine della ragione pratica, quindi nella dimensione della moralità, dal momento che è grazie alla ragione che il *bene* diventa oggetto della volontà: «Il desiderio della volontà non può indirizzarsi verso un bene, senza che questo in precedenza non sia stato afferrato dalla ragione». ³⁹

³⁵ M. RHONHEIMER, *Legge naturale e ragione pratica. Una visione tomista dell'autonomia morale*, Roma, Armando 2001, pp. 409, 411, con richiamo al pensiero di Tommaso. Cfr. *ivi*, p. 411: «Mentre, come spiega Tommaso, l'atto esteriore possiede nell'ordine dell'esecuzione (“ordo executionis”) la stessa qualità morale che l'atto di volontà interiore soggiacente a questa “executio”, la “bonitas” di questo atto di volontà interiore nell'ordine della specificazione morale o della “apprehensio” proviene invece dalla ragione. L'oggetto della volontà è dunque l’“actus exterior”, “secundum quod est in ordinatione et apprehensione rationis”».

³⁶ *Ivi*, p. 408.

³⁷ Cfr. in questi termini *ivi*, p. 410.

³⁸ Per le espressioni appena proposte, cfr. *ibidem*.

³⁹ *Ivi*, pp. 408-409.

Se valutata in questi termini, la norma da interpretare ben può essere intesa come una *conceptio rationis* che porta in sé il contenuto *umano-personale* dell'atto interpretativo,⁴⁰ fermo restando che quest'atto consiste in un momento discorsivo vincolato, poiché spaziato tra l'immediatezza dei principi e dei fatti e l'applicazione della norma (fine dell'interpretazione), sotto la guida della *Natur der Sache*, la quale, dopo quanto illustrato, non può assolutamente assurgere a fonte di diritto.⁴¹ L'esercizio razionale discorsivo dell'atto di volontà non è un semplice mezzo al servizio della volontà naturale, in senso ampio, comprensivo della *mens legis*.⁴²

Correggendo il pensiero di Welzel, si può allora dire che, se da un lato il limite che l'interprete incontra, nel regolare una determinata materia, è costituito dalle *strutture logico-materiali*, ontologicamente affini, scrive Orrù, alla *Natur der Sache*, dall'altro lato il suo compito non è la *scoperta* del dato ontico sotteso al dato normativo, come se il materiale giuridico fosse permeato di strutture ontologiche precostituite e immutabili.⁴³ Il dato sotteso, invero, *diviene* ontico secondo il *modo* dell'interprete di cogliere l'oggetto della propria argomentazione *giuridico-morale*. In altri termini, l'autentica oggettività del significato della norma applicata si configura unicamente all'esito del processo interpretativo, dal momento che lo scopo oggettivo di essa è tale *solo in quanto voluto e attuato* sotto il condizionamento di quella sorta di X noumenica che è l'immediatezza dei principi e dei fatti.

Certo, in questo particolare processo di formazione del diritto sarebbe illusorio pensare di poter produrre qualcosa di oggettivo in senso assoluto, mentre è plausibile parlare di oggettività in senso "critico", ossia come «verità nel suo genere».⁴⁴ Data l'impossibilità, nell'ambito della *ratio legis* e del suo mutevole sostrato sociale, di raggiungere un'interpretazione univoca e

⁴⁰ Ivi, p. 410.

⁴¹ Si rammenti la dottrina di Werner Maihofer, che deduce il dover essere dall'essere, considerando egli la natura del fatto come diritto naturale concreto e fonte formale di diritto e giuridicità. G. ORRÙ, op. cit., pp. 52-53.

⁴² Cfr. in questi termini A.A. ROBIGLIO, *L'impossibile volere. Tommaso d'Aquino, i tomisti e la volontà*, Milano, Via e Pensiero 2002, p. 166.

⁴³ Cfr. G. ORRÙ, op. cit., p. 53, di cui ho rielaborato l'esposizione della dottrina di Welzel sui vincoli del giurista.

⁴⁴ A. ROSMINI, *Vincenzo Gioberti e il panteismo*, Lucca, Giusti 1853, p. 110.

insuperabile – diversamente, non ci sarebbe evoluzione –, l'unica oggettività qui perseguibile è quella propria della stessa *cognizione*: la questione unica che si può fare ragionevolmente non è mica quella di sapere se la cognizione soggettiva, cioè relativa al soggetto, sia in un altro senso oggettiva; poiché se ella è cognizione, non può mancare certamente di quella oggettività che la rende cognizione.⁴⁵

⁴⁵ *Ibidem.*

Da internet alle IA, una lezione appresa? *From the Internet to AI, a Lesson Learned?*

Orlando Del Grosso

1. Introduzione al problema delle IA

Quando parliamo di futuro, di possibilità per il futuro, di una società nel futuro, non possiamo non annoverare, tra i fattori di maggiore impatto sia reale che immaginifico, il digitale con le sue varie diramazioni e applicazioni. Entrare dentro il portato della cosiddetta rivoluzione digitale che da oramai mezzo secolo continua a modificare la realtà naturale, significa entrare in un mondo complesso ed ampio che ha investito e investe molteplici campi dell'agire umano. Dalla sfera individuale a quella sociale, da quella pubblica a quella privata, il digitale ha cambiato in maniera radicale il modo di vivere la realtà, a tal punto che oggi si parla di vita *onlife*¹ o se vogliamo definirla con un termine più evocativo ed esplicativo, possiamo definirci la “società delle Mangrovie”, cioè una società che vive a cavallo di due ecosistemi, nel caso delle mangrovie l'acqua dolce e quella salata, mentre nel caso degli uomini il mondo virtuale e quello reale.²

Il modo in cui noi pensiamo, ci relazioniamo, produciamo, comunichiamo, scegliamo, ci fidiamo, decidiamo, preoccupiamo, interpretiamo, etc. è stato cambiato, più o meno radicalmente, dall'avvento del digitale. Con l'aumento della potenza di calcolo e velocità di esecuzione dei nuovi microprocessori, l'aumentata capacità di immagazzinamento dei dati, la sempre maggiore sofisticatezza degli algoritmi, uniti alla sempre maggiore diffusione della rete internet e delle tecnologie e servizi ad essa connesse, la nostra società sta diventando sempre più digitale, cioè sempre più fatta e interpretata con lo zero e con l'uno, che sono due operatori logici e non due numeri: Sì/No: In/out. Se a ciò aggiungiamo che il digitale produce un effetto taglia incolla sulla realtà, cioè è capace di incollare, scollare e rincollare certi aspetti della realtà

¹ L. FLORIDI, (a cura di), *The Onlife Manifesto, The Being Human in Hyperconnected Era*, Springer, New York, 2015.

² Ibidem.

che pensavamo immutabili,³ si pensi all'incollamento tra identità e dati personali, allo scollamento tra posizione e presenza, quello tra territorialità e diritto o, nel caso del rincollamento, quello della produzione con il consumo, non possiamo che dare un certo credito a chi segnala che la nostra società si stia trasformando in una *Algocrazia*.⁴

Aneesh Aneesh nel 2006 ha usato il concetto di *algocracy* e l'aggettivo *algocratic* per descrivere nuove tipologie di **lavoro** nell'economia globale. A differenza della *burocrazia*, intesa come il potere amministrativo basato su leggi e regolamenti ed esercitato da una gerarchia, l'**algocrazia** si avvale del **codice** e della sua **programmabilità** per creare modalità di lavoro dove si può agire solo come previsto dagli algoritmi, riducendo così la necessità di supervisione e controllo. Il concetto di **algocrazia** si è presto allargato anche ad **altri ambiti**.⁵

In questa ottica di diffusione, incidenza e dipendenza dagli algoritmi, i quali sono alla base delle possibilità e impossibilità messe in atto e promosse da parte del digitale, che sono capaci di re ontologizzare la realtà,⁶ si inserisce la problematica dell'Intelligenza Artificiale.

All'interno dei tanti fenomeni che compongono la rivoluzione digitale, l'Intelligenza Artificiale, con le sue molteplici sfaccettature e campi di applicazione, che ne rendono complessa anche una definizione univoca e puntuale, ha riportato nel dibattito *mainstream* la difficile convivenza tra realtà virtuale e realtà naturale. L'intelligenza artificiale, per i risultati applicativi nei campi in cui viene utilizzata, ma anche grazie ad un carico immaginifico con cui molto spesso vengono raccontate le IA, risulta essere oggi quello che sono stati il computer e internet agli inizi degli anni '80: uno strumento tecnologico che da un lato potenzia la vita umana, ma dall'altro impatta su di essa con delle

³ L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione, Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017.

⁴ F. ZAMBONELLI, *Algocrazia, il governo degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale*, Scienza Express, Trieste, 2020.

⁵ A. ANEESH, *Virtual Migration: The Programming of Globalization*, Duke University Press, Durham, 2006.

⁶ L. FLORIDI, T. W. BYNUM, *Infosfera: etica e filosofia nell'età dell'informazione*, Giappichelli Editore, Torino, 2009.

modalità difficilmente prevedibili anche agli stessi programmatori. Per evitare processi mitopoietici che potrebbero generare utopie o distopie rispetto alle potenzialità e capacità della IA, ma anche e soprattutto per capire come è stato possibile dare al digitale il potere di “tagliare e incollare la realtà”⁷ e quindi non ripetere l’errore, se di errore si è trattato, è necessario a nostro avviso capire che sebbene le IA lavorino principalmente nell’ambito delle “scelte” utili a raggiungere obiettivi complessi in campi in cui normalmente dominano la conoscenza, giudizio, valori e incertezza, la sua origine è comunque quella di qualsiasi altro artefatto prodotto dall’uomo.

Se qualsiasi artefatto è espressione di una certa volontà, di chi lo progetta, di definire un campo di possibilità e di negazioni di utilizzo, cioè spingere chi interagisce con l’artefatto al “giusto” utilizzo, allora anche le IA possono essere ascritte dentro un’analisi che parta principalmente dal modo in cui e per cui i codici sono programmati. Come ci indica Cabitza «ogni programma di azione esprime sempre un qualche valore, codifica certi principi e li traduce in comportamenti in grado di influenzare l’agire umano secondo una precisa deontologia».⁸

Seguendo questa via interpretativa proporremo l’analisi delle dinamiche socio-culturali che hanno generato la rete internet, con una particolare attenzione all’etica hacker e il suo impatto sul mondo dei computer. Questa analisi sarà utile per capire come valori, idee, necessità, utopie, interessi, etc. possono, attraverso gli algoritmi, impattare sull’artefatto e, quindi, avere un ruolo decisivo sulle nostre vite e sul modo con cui interagiamo con il virtuale.

2. Il nuovo artefatto: la necessità e la scelta del chi doveva produrlo

La nascita di Internet è strettamente collegata alle logiche contrapposizione USA e URSS durante la Guerra Fredda. La conoscenza, gli armamenti, le tecnologie, addirittura anche lo sport furono campi di una battaglia fatta anche e soprattutto di ricerca e sviluppo, che, come unico obiettivo finale, avevano quello della supremazia dell’uno o dell’altro

⁷ Ibidem.

⁸ L. FLORIDI, F. CABITZA, *Intelligenza Artificiale, l’uso delle nuove tecnologie*, Bompiani, Firenze, 2021, p. 48.

blocco. Senza entrare troppo nel dettaglio storico, quello che deve essere chiaro, però, è che vi è un'origine, un momento di cesura che dà il via a quella che oggi chiamiamo rivoluzione digitale e che ciò avvenne dentro il contesto storico più ampio della Guerra Fredda. La data di cesura è sicuramente quella del 1957, quando i sovietici, dal cosmodromo di Bajkonur, lanciarono lo *Sputnik 1*, ovvero il primo satellite artificiale in orbita intorno alla terra. Il gap tra le due super potenze, in termini tecnologici, ora appariva in netto favore dei sovietici. Dominare lo spazio non solo significava essere un passo avanti nella nuova frontiera, ma apriva scenari apocalittici rispetto alla stabilità creata dal pareggio dell'atomica da parte dei russi. Investire sulla ricerca, farlo velocemente e con modalità nuove, al fine di non essere "mai più impreparati". Questo fu il *diktat* dell'allora presidente americano Dwight D. Eisenhower.⁹

Necessità provenienti dal passato e dal presente trovano in questo momento storico un repubblicano, ex generale di alto rango, il quale, a differenza di quello che normalmente ci si aspetterebbe da chi vanta una tale passato e credo politico, sceglie di rispondere aumentando, attraverso nuove agenzie governative, civili e ibride, il coinvolgimento dei centri di ricerca, delle industrie e delle università. Questi sono gli anni della nascita della NASA (National Aeronautics and Space Administration), dell'utilizzo costante del Comitato consultivo scientifico del presidente (P.S.A.C.) e della creazione dell'agenzia ARPA (Advanced Research Projects Administration).¹⁰ È proprio dentro quest'ultima agenzia interna al Pentagono, ma sotto la guida di scienziati civili, che verrà creata ARPANET, ovvero la rete sulle cui fondamenta verrà poi sviluppata Internet. Da una necessità militare, ovvero un nuovo sistema di comando e controllo delle testate nucleari capace di resistere e quindi rispondere ad un primo attacco da parte dei sovietici, attraverso l'organizzazione e il coinvolgimento di attori civili, i quali ovviamente porteranno dentro il progetto le loro esperienze, idee, visioni, ideologie e utopie, si arriverà a ottenere, non solo lo sviluppo delle reti richieste, ma anche lo sviluppo e la diffusione di tutto quell'indotto di nuove tecnologie digitali che nei decenni successivi promuoverà la rivoluzione digitale.

⁹ J. RYAN, *Storia di internet e il futuro digitale*, Einaudi. Milano, 2011.

¹⁰ *Ibidem*.

3. Come sviluppare il progetto

Se sotto Eisenhower avviene il processo di edificazione delle agenzie con i relativi incarichi e campi di competenza, durante la nuova legislatura democratica, quella di J.F. Kennedy e Ruina a campo del dipartimento della difesa, il tutto viene rilanciato e potenziato al fine di quella che doveva essere la nuova politica di “confronto” del nuovo corso: la risposta flessibile. Un nuovo comando del sistema missilistico nucleare a questo punto della storia sembrava una necessità sempre più impellente. Senza un buon sistema missilistico la risposta in caso di attacco sarebbe stata compromessa e quindi, di conseguenza, a risultare compromesso sarebbe stato tutto il credo su cui si fondava la nuova politica internazionale Kennediana. La ricerca e lo sviluppo della nuova rete di comunicazione viene affidata ad ARPA, la quale gestirà il progetto attraverso la sua sottosezione denominata I.P.T.O. (Information Processing Techniques Office). ARPA, nonostante fosse un’agenzia del Pentagono, non sarà mai gestita da personale militare, almeno per la parte di storia che interessa la creazione della rete, ma da personale civile altamente qualificato e pagato, con contratti a tempo, in maniera considerevole.¹¹ I militari sostanzialmente si limitavano a dare un canovaccio, delle indicazioni generali di ricerca lasciando grande libertà di scelta a chi era chiamato a sviluppare il progetto. Tale impostazione gestionale, sebbene sia collegata in un certo modo alla scelta stessa di utilizzare personale civile, quindi connessa ad un’idea del chi e del come dovesse essere il soggetto umano chiamato a ricercare, fu una necessità, per molti progetti di ARPA, legata all’inesistenza di uno stato dell’arte progresso.¹² Già a fine anni ’50, l’idea di un nuovo sistema di comando per le testate missilistiche era stato preso in considerazione da parte dei militari americani. Soprattutto da parte dell’Aeronautica, la quale, attraverso un suo *contractor*, la RAND, una compagnia civile che si occupava di ricerca e sviluppo di progetti innovativi, aveva provato a dare vita ad un nuovo sistema di comando e controllo ma senza successo, a causa dell’opposizione dell’AT&T (ai tempi monopolista delle telecomunicazioni statunitensi e quindi unica realtà capace di sviluppare un

¹¹ K. HAFNER, M. LYON, *Where the wizards stay up late, the origin of the internet*, Simon & Schuster Paperback, New York, 2006.

¹² Ibidem.

tale progetto) la quale, all'idea di un ingegnere della RAND, Paul Baran, di creare una rete di computer su base digitale, centrifuga e paritetica, rispose con un secco no. L'At&t oltre all'essere scettica sulle reali possibilità di creazione di una rete simile, non vedeva nessun tornaconto utile nel creare una nuova forma di comunicazione la cui gestione non sarebbe più stata gerarchica e centralizzata, come avveniva per la telefonia, ma acefala e decentrata, in cui ogni punto della rete (i computer connessi alla rete) avrebbero avuto gli stessi poteri di creazione, gestione e ricezione del flusso comunicativo.¹³ Tale idea, la quale sarà alla base dello sviluppo della progetto ARPANET, necessiterà di quasi dieci anni di finanziamenti ingenti e costanti da parte di ARPA ai propri *contractors* per vedere il primo embrione. Per molti anni la libertà di ricerca e le poche indicazioni provenienti dal mondo militare, assieme al flusso di finanziamenti, se è vero che non produssero nulla o quasi, rispetto al progetto di rete richiesto, daranno il via, in maniera diretta e indiretta, allo sviluppo dei computer, dei software e del digitale in generale, cioè a tutto quell'indotto di nuove tecnologie, che poi sarà alla base della successiva rivoluzione digitale.¹⁴ È sul finire degli anni '60, prima sotto la direzione del visionario e futurista J. Liklider e poi sotto il controllo pragmatico di Robert Taylor, che ARPA, e l'IPTO per suo conto, riusciranno ad instradare l'enorme investimento pubblico sul binario richiesto, ovvero computer che dialogassero tra di loro formando una rete distribuita.¹⁵ La modalità sul come realizzarla, cioè sul come riuscire a far sì che i vari *contractors* andassero nella direzione del goal della rete, fu sostanzialmente l'invito a condividere ciò che si era scoperto e cooperare, collaborare su quello che mancava.¹⁶ Anche questa via necessiterà di alcuni anni e diverse spinte per essere digerita da parte delle varie anime che partecipavano al progetto. Collaborare, condividere, cooperare non era di certo il *modus operandi* dei centri di ricerca o delle Università. Condividere un proprio risultato, una nuova

¹³ J. RYAN, *Storia di internet e il futuro digitale*, Einaudi. Milano, 2011.

¹⁴ K. HAFNER, M. LYON, *Where the wizards stay up late, the origin of the internet*, Simon & Schuster Paperback, New York, 2006.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*.

tecnologia sviluppata, permettere ad operatori esterni di entrare, visionare, mettere le mani sopra anni di studio e ricerca non era accettato né accettabile. Per far sì che il nuovo corso potesse prendere piede, ARPA dovette minacciare il taglio di fondi.¹⁷ Da quel momento in poi la condivisione, la cooperazione e lo scambio divennero non solo il “come” necessario allo sviluppo del progetto della rete, ma assunsero valore fondativo della nascente cultura della rete e della sua struttura. La necessità di cooperare, condividere, scambiare, non coadiuvata da un raccordo centrale, promosse una sorta di autogestione del progetto da parte dei *contractors*, i quali si organizzarono attorno ad una serie di regole condivise. Il rifiuto della gerarchia, la pariteticità di tutti i partecipanti, la democrazia basata sulla meritocrazia e non sulla base di titoli o potere, il linguaggio informale, la messa in condivisione di tutte le informazioni, la cooperazione e lo scambio come basi per il miglioramento personale e collettivo, la libertà d’espressione e di ricerca, etc, furono i principi su quali ARPANET nacque e si strutturò, creando una propria cultura, la quale, a sua volta, si riversò nel DNA stesso del nuovo artefatto.

4. L’impatto dell’etica hacker sul come concepire le nuove tecnologie

Dentro la storia di internet e dei computer in generale, storia fatta di necessità, di idee, relazioni e utopie, non può non essere inserita la storia del movimento hacker e del suo portato etico. Non solo gli hacker furono elemento fondamentale per lo sviluppo dei computer, dei software e in generale di tutto l’indotto digitale ad esso connesso, ma diedero il via ad una vera e propria cultura, fatta di norme non scritte, che incisero in maniera diretta e indiretta sulla creazione della rete Internet.

Gli hacker nascono al MIT, ovvero il *Massachusetts Institute of Technology*, all’interno di un gruppo studentesco chiamato *Tech model railroad club* (Tmrc), sul finire degli anni Cinquanta inizi anni Sessanta dello scorso secolo. Il gruppo era formato da studenti, anziani e matricole, che avevano in comune la passione verso il modellismo ferroviario. È all’interno del sottogruppo, chiamato *Signals and powers subcommittee*

¹⁷ J. RYAN, *Storia di internet e il futuro digitale*, Einaudi. Milano, 2011.

(S&P), che si svilupperà l'*hacking* e la sua cultura.¹⁸ Gli appartenenti al S&P erano ragazzi eccentrici, intelligenti più della media, che adoravano creare sistemi elettrici di scambi sempre più complessi. Il loro motto, che poi sarà uno dei principi fondamentali del successivo movimento era "*Hands on*", ovvero poter governare, migliorare e esplorare tutte le possibilità e le risorse che un sistema poteva raggiungere..

Dai sistemi elettrici degli scambi dei trenini, ricavati con relè e apparecchiature telefoniche dismesse, ai computer il salto fu breve e folgorante. Quando al MIT iniziarono ad apparire i primi computer, a quel tempo si chiamavano *mainframe*, gli hacker del Tmrc trovarono un mondo nuovo dove poter mettere alla prova le rispettive abilità e dare sfogo alle proprie passioni. Prima di diventare termine proprio di una certa capacità nel campo dell'informatica, *hacking* era utilizzato, all'interno della comunità del Tmrc, per segnalare un gesto goliardico, irriverente, sfrontato, un gesto che risultasse in aperta opposizione alle regole di comportamento del campus. Il termine ha sempre contraddistinto un certo "anti-autoritarismo", nel senso che sia nel significato originario che in quello odierno segnala una "ribellione" verso le regole e i valori imposti dalle istituzioni. L'*hacking* sembrava un modo per uscire fuori dallo schema competitivo imposto dall'istituzione, un modo per ristabilire una relazione con l'altro, inteso come compagno, amico, collega e per essere se stessi, cioè realizzare le proprie passioni, i propri sogni, le proprie aspettative fuori dagli schemi preconfezionati della società moderna di cui l'istituzione universitaria era uno dei simboli. Se da un lato il MIT imponeva una certa competitività tra gli studenti e richiedeva una certa disciplina nello studio, dall'altra, almeno per la parte informatica, concedeva a questi studenti grande libertà. Quasi tutti gli hacker del MIT furono assunti nel laboratorio di ricerca sull'intelligenza artificiale e messi nelle condizioni di lavorare, pagati, come più li aggradava. Gli orari di permanenza dentro il nono piano del *Tech square* erano del tutto flessibili come anche le indicazioni sui progetti da sviluppare e la modalità con cui farlo. Un ambiente molto simile a quello che si aveva dentro ARPA. Il modo di fare degli hackers non fu solo una questione legata al MIT, ben presto le stesse modalità di approccio ai computer e all'informatica in generale si diffusero anche

¹⁸ S. LEVY, *Hackers, Gli eroi della rivoluzione informatica*, Shake Edizioni, Milano, 2002.

negli altri campus statunitensi. L'etica hacker, i suoi valori, il suo modo di agire, le sue regole e comportamenti non furono mai concertati, non furono mai esplicitamente selezionati ed elencati, piuttosto emersero in maniera tacita, ma ampiamente riconosciuta e questo grazie a due fattori: uno diretto e uno indiretto. Quello diretto fu il computer e il digitale in generale. Il computer e le possibilità che il digitale metteva a disposizione ispirarono quei comportamenti e quei valori. Il computer era libertà, era dominio, era un mondo da costruire, era fantasia, creatività ed evoluzione. L'altro aspetto fu indiretto, nel senso che anche gli hacker furono, anche se in maniera differente, figli del loro tempo.¹⁹ Entrando nella questione che più concerne la nostra trattazione, ovvero la definizione dei principi etici che erano e sono alla base della cultura hacker, una prima grande distinzione ci viene fornita da Steve Levy, il quale divide l'etica hacker in sei punti fondamentali: l'accesso ai computer deve essere illimitato e completo; tutta l'informazione deve essere libera; dubitare dell'autorità, promuovere il decentramento; gli hacker devono essere giudicati per le loro capacità e non sulla base di criteri come ceto, razza o religione; con i computer puoi creare arte; i computer possono cambiare la vita in meglio.²⁰

L'accesso ai computer e in generale a tutto ciò che può produrre conoscenza sul mondo e la vita umana, non può avere limitazioni. Gli hacker detestano qualsiasi legge, persona o barriera che impedisca loro di poter mettere le mani sopra un programma o un dispositivo. Essi sono fermamente convinti che la conoscenza passi attraverso la possibilità dell'esperienza in prima persona. Smontare, rompere, riparare, migliorare, etc., un computer o un programma è un modo, fondamentale, per poter progredire nella propria conoscenza.

A questa regola è direttamente collegata la seconda, ovvero quella che vuole tutta l'informazione libera. Se si vuole comprendere qualcosa, migliorarlo o anche semplicemente ripararlo, ma non si hanno le informazioni necessarie, il processo della conoscenza si blocca e questo è inaccettabile. Da ciò deriva che qualsiasi informazione deve essere reperibile e messa in condivisione.

¹⁹ Rimandiamo a una pubblicazione successiva l'impatto che ebbe sulla cultura hacker la contestazione giovanile degli anni '60.

²⁰ S. LEVY, *Hackers, Gli eroi della rivoluzione informatica*, Shake Edizioni, Milano, 2002

La maniera migliore per garantire il libero accesso alle informazioni e la possibilità della condivisione di queste è quello di progettare e garantire sistemi aperti. Computer, software, regole, norme, reti etc., che creano dei blocchi tra chi vuole conoscenza e l'informazione ricercata, deve essere "cambiato". Gli hacker vedono la burocrazia, a qualsiasi livello e ambito, come qualcosa di completamente inutile e in un certo senso pericoloso. La burocrazia, la quale è una ramificazione di una certa autorità, che possa essere industriale, governativa, universitaria etc., è arbitraria in quanto dimostra di non essere efficiente o comunque non efficiente come le regole logiche che governano i computer e i software. La burocrazia è accusata di essere un insieme di regole poste in essere al solo fine del mantenimento di uno *status quo* o per meglio dire di un insieme di privilegi. Per gli hacker non contano nulla età, razza, religione, titoli, etc. per essi ciò che conta è la dedizione e le capacità dimostrate da una persona nei confronti dell'informatica. Da ciò ne deriva una meritocrazia puramente funzionale allo scopo. Chi vuole essere considerato dagli hacker o diventare hacker deve dimostrare di essere capace di poter apportare nuova conoscenza. Quinto e sesto principio. Secondo gli hacker i computer possono produrre arte, ovvero possono se programmati in maniera "elegante" giungere allo stesso livello di possibilità creativa di altri strumenti con cui, teoricamente, l'essere umano realizza arte.

Nell'idea degli hacker i computer sono la nuova frontiera delle possibilità umane, in tutti i campi. Il computer permetterà all'uomo di spostare i suoi limiti e possibilità; quindi, non potrà che essere uno strumento di miglioramento della vita umana. Attraverso il computer si potranno realizzare i propri sogni, le proprie fantasie, le proprie necessità. Ogni persona attraverso il proprio computer potrà creare il proprio mondo di cui sarà dio unico.

Un'analisi più approfondita sull'impatto della cultura hacker e dei suoi principi sulla realtà contemporanea ci viene fornita da Pekka Himanen. Secondo il filosofo finlandese la cultura hacker ha portato e sta portando, soprattutto nella sfera di quei lavori collegati al mondo dell'informazione, un cambiamento che mette in crisi le basi stesse dell'etica del lavoro capitalista.²¹ Himanen per spiegare le differenze

²¹ P. HIMANEN, *L'etica Hacker e lo spirito nell'era dell'informazione*, Feltrinelli, Bologna, 2003.

tra l'etica hacker e l'etica dominante la realtà contemporanea, in termini economici, riprende l'analisi fatta da Max Weber sulle origini del capitalismo. Gli assiomi economici e culturali derivanti dalla sovrapposizione dell'etica protestante con la metodologia lavorativa del capitalismo vengono, secondo Himanen, messi in discussione da una serie di regole e comportamenti che gli hacker diffondono e codificano attraverso il loro agire dentro la rete e in generale dentro il mondo dell'informatica. Se i principi etici che dominano l'etica capitalista sono quelli del lavoro, denaro, ottimizzazione, flessibilità, stabilità, determinazione e misurabilità dei risultati, allora, sostiene Himanen, l'etica hacker promuove e diffonde principi quali passione, libertà, valore sociale e apertura, azione, responsabilità e creatività.²²

Tutti questi portati, secondo Himanen, ma anche secondo il nostro punto di vista, non sono solo alla base di una buona parte dello sviluppo della rete internet, ma anche dell'informatica in generale. Se alle conclusioni del precedente paragrafo aggiungiamo i vari principi etici su cui la cultura hacker si è fondata e successivamente mossa, si capirà bene che dietro gli artefatti internet, computer, software, etc. vi sono stati un insieme di fattori costitutivi, derivanti dalle idee, visioni, ideologie, sogni, utopie dei programmatori, che, in toto o in parte, hanno dato forma e sostanza agli artefatti, cioè ne hanno delineato possibilità e impossibilità di utilizzo.

In più, nel caso specifico in oggetto, intorno all'artefatto si crea una cultura capace di confermare e tutelare le scelte costitutive adottate in fase di creazione.

5. Conclusioni

Comprendere che anche le IA sono e saranno il prodotto di una certa scelta e dei presupposti taciti delle scelte progettuali sulla quali incidono necessità, valori, aspettative, etc. del progettista, aiuta a tracciare un filone di analisi capace di trattare in maniera attenta sia le potenzialità, ma anche e soprattutto le problematiche che la IA potrebbe generare. L'IA può cambiare il modo di percepire e intervenire sulla realtà e la realtà *immersiva* totalizzante che essa potrebbe creare, potrebbe lasciare ai nostri figli un mondo di difficile decrittazione, se non alterato e capovolto. Ciò che potrebbe essere rischioso è che nel lungo

²² Ibidem.

periodo le IA, concepite per potenziare le capacità dell'uomo a favore dell'uomo, soprattutto in quei campi complessi in cui, come abbiamo già detto sono necessari il giudizio, la conoscenza e soprattutto la scelta, depotenzino le capacità umane imbrigliando l'uomo dentro le scelte e i risultati promossi dalle IA. Il processo di *deskilling* e di assoggettamento alle leggi imposte dalle IA avverrà, come sottolinea Cabitza, non nell'immediato, ma attraverso un processo di adattamento dove l'autorità macchina passerà da un livello incentivante (algoritmi che ci segnalano cosa comprare, mangiare, vendere in televisione etc.) ad un livello seduttivo, prescrittivo ed infine coercitivo in un'incalzante e progressiva riduzione della scelta e del controllo da parte dell'uomo.²³ La deresponsabilizzazione che ne deriverà, a causa della fiducia riposta nelle capacità delle IA di produrre meno errori di quelli che potrebbe produrre l'uomo, influenzerà, inoltre, i processi di formazione e apprendimento che a loro volta influenzeranno la creazione, lo sviluppo e la circolazione del sapere. Trovare una chiave interpretativa capace di leggere ciò che è nascosto dentro le IA potrebbe consentire non solo interventi più puntuali da parte delle *governance* sulle problematiche specifiche di una società sempre più informatizzata e tecnologizzata, ma potrebbe anche educarci, come individui e come società, a un utilizzo e diffusione più accorti e consapevoli dell'IA e Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), al fine di salvaguardare, per il futuro, quell'insieme di caratteristiche e necessità, proprie dell'essere umano, che possiamo definire, in gioco di opposizione terminologica con gli algoritmi, *androritmi*. Gli *androritmi*, dice Leonard, includono caratteristiche umane come l'empatia, la compassione, la creatività, lo storytelling. E presto saranno relitti come il mistero, il caso, gli errori, i segreti. Per ogni algoritmo stupefacente abbiamo bisogno di rafforzare il nostro androritmo esistente. Ogni avanzamento tecnologico impatta su come interagiamo da essere umani. E in molti casi futuri avremo bisogno di salvaguardare, contenere, fare tipo "parchi nazionali" per quelle idiosincrasie umane, in modo che non vengano sminuite o sradicate dalla tendenza della tecnologia di presentarsi come la soluzione a tutti i mali.²⁴

²³ L. FLORIDI, F. CABITZA, *Intelligenza Artificiale, l'uso delle nuove tecnologie*, Bompiani, Firenze, 2021.

²⁴ G. LEONHARD, *Tecnologia vs umanità. Lo scontro prossimo venturo*, Egea, Milano 2019.

Don Emilio Bettini. Sacerdote della Diocesi di Roma attualmente operante nella Diocesi di Teramo-Atri, ad normam can. 271 come segretario particolare del Vescovo e Vicario Episcopale per gli Affari Generali. Laureato in Economia e Commercio, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1994, con una tesi dal titolo "L'impatto dell'IT sulle ricerche di marketing". Nel maggio 2002 consegue il grado di Licenza in Teologia Dogmatica presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma e l'idoneità nel corso sulle censure ecclesiastiche organizzata dalla Segnatura Apostolica. Nel Giugno del 2004 consegue il dottorato di ricerca in Teologia Dogmatica presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma con una tesi dal titolo "Il Christus simul viator et comprehensor nel pensiero teologico di lingua tedesca del postconcilio". Dal 1 settembre 2002 al 30 luglio 2004 è Docente di Teologia Dogmatica Speciale presso il Seminario Vescovile della Diocesi di Ventimiglia-San Remo. Dal 7 ottobre 2004 al 9 ottobre 2010 è collaboratore d'ufficio della Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma. Dal 10 ottobre 2010 al 20 gennaio 2018 è addetto all'Ufficio Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma. Dal 1 ottobre 2009 al 1 ottobre 2015 è docente di Teologia Dogmatica presso la Facoltà di Psicologia, Economia e Storia della Università Europea di Roma. Dal 1 ottobre 2010 è Docente di Storia d'impresa e Pensiero Cristiano presso la Facoltà di Economia della Università Europea di Roma. Dal 1 ottobre 2010 al 1 ottobre 2017 è docente di Teologia Fondamentale e di Teologia Dogmatica presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Dal 2015 insegna La conoscenza e l'azione nel pensiero cristiano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma e dal 2019 insegna Lawyer's ethics presso la stessa università. Docente stabile di Teologia Dogmatica presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Fides et Ratio" de L'Aquila collegato alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense

Daniela Tondini. Laureata in Matematica presso l'Università degli Studi dell'Aquila con una tesi dal titolo "Disegni e loro caratterizzazioni", ha conseguito il Dottorato di Ricerca in "Epistemologia e Didattica della Matematica" presso l'Università degli Studi di Teramo con una tesi dal titolo "Sulle geometrie non-euclidee ed alcune varianti discrete". Nel 2000 è risultata vincitrice del concorso a cattedre in Matematica e Fisica per le Scuole Secondarie Superiori. Nel 2003 ha conseguito il diploma del Corso di Specializzazione Polivalente per insegnanti di sostegno presso l'Università degli Studi di Teramo con una tesi dal titolo "Matematica, informatica ed handicap visivo". Dal 2004 è ricercatrice confermata in Matematiche Complementari presso il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Teramo. Dal 2010 al 2022 è stata delegata all'orientamento e al placement per il Dipartimento di Scienze Politiche e dal 2014 referente di Dipartimento per la disabilità. Dal 2018 è delegata del Rettore ai Rapporti con le Confessioni Religiose. È autrice di circa 50 pubblicazioni tra volumi didattici ed articoli su riviste nazionali ed internazionali. È docente di Fondamenti di matematica (CdS Economia) presso l'Università degli Studi di Teramo.

€ 50,00

ISBN 979-12-81233-03-4



9 791281 233034